

Senato della Repubblica

XIX Legislatura

Fascicolo Iter

DDL S. 935

Modifiche agli articoli 59, 88, 92 e 94 della Costituzione per l'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri, il rafforzamento della stabilità del Governo e l'abolizione della nomina dei senatori a vita da parte del Presidente della Repubblica

25/04/2024 - 07:15

Indice

1. DDL S. 935 - XIX Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 935	4
1.2.2. Relazione 935 e 830-A	15
1.3. Trattazione in Commissione	22
1.3.1. Sedute	23
1.3.2. Resoconti sommari	24
1.3.2.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)	25
1.3.2.1.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 136 (ant.) del 22/11/2023	26
1.3.2.1.2. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 137 (ant.) del 23/11/2023	29
1.3.2.1.3. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 41 (pom.) del 28/11/2023	32
1.3.2.1.4. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 138 (ant.) del 29/11/2023	33
1.3.2.1.5. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 42 (ant.) del 30/11/2023	38
1.3.2.1.6. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 141 (pom.) del 30/11/2023	39
1.3.2.1.7. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 43 (pom.) del 04/12/2023	42
1.3.2.1.8. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 44 (ant.) del 05/12/2023	43
1.3.2.1.9. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 142 (pom.) del 05/12/2023	44
1.3.2.1.10. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 45 (pom.) del 05/12/2023	46
1.3.2.1.11. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 46 (ant.) del 06/12/2023	47
1.3.2.1.12. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 47 (ant.) del 07/12/2023	48
1.3.2.1.13. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 48 (ant.) del 12/12/2023	49
1.3.2.1.14. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 49 (ant.) del 13/12/2023	50
1.3.2.1.15. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 50 (pom.) del 13/12/2023	51
1.3.2.1.16. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 146 (pom.) del 19/12/2023	52
1.3.2.1.17. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 52 (ant.) del 09/01/2024	53
1.3.2.1.18. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 148 (ant.) del 10/01/2024	54
1.3.2.1.19. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 150 (ant.) del 16/01/2024	55
1.3.2.1.20. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 151 (nott.) del 16/01/2024	58
1.3.2.1.21. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 152 (ant.) del 17/01/2024	62
1.3.2.1.22. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 153 (nott.) del 17/01/2024	65
1.3.2.1.23. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 154 (ant.) del 18/01/2024	70
1.3.2.1.24. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 155 (ant.) del 23/01/2024	73

1.3.2.1.25. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 156 (pom.) del 23/01/2024	79
1.3.2.1.26. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 157 (pom.) del 23/01/2024	80
1.3.2.1.27. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 158 (ant.) del 24/01/2024	82
1.3.2.1.28. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 159 (pom.) del 24/01/2024	87
1.3.2.1.29. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 164 (ant.) del 06/02/2024	93
1.3.2.1.30. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 165 (nott.) del 07/02/2024	96
1.3.2.1.31. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 166 (pom.) del 13/02/2024	321
1.3.2.1.32. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 167 (nott.) del 13/02/2024	465
1.3.2.1.33. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 168 (ant.) del 14/02/2024	469
1.3.2.1.34. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 169 (nott.) del 14/02/2024	474
1.3.2.1.35. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 170 (ant.) del 15/02/2024	478
1.3.2.1.36. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 171 (ant.) del 15/02/2024	483
1.3.2.1.37. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 173 (pom.) del 20/02/2024	487
1.3.2.1.38. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 174 (ant.) del 21/02/2024	497
1.3.2.1.39. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 177 (pom.) del 27/02/2024	654
1.3.2.1.40. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 181 (ant.) del 06/03/2024	656
1.3.2.1.41. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 182 (pom.) del 06/03/2024	664
1.3.2.1.42. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 183 (pom.) del 06/03/2024	670
1.3.2.1.43. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 184 (ant.) del 12/03/2024	679
1.3.2.1.44. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 185 (pom.) del 12/03/2024	684
1.3.2.1.45. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 187 (ant.) del 13/03/2024	689
1.3.2.1.46. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 188 (nott.) del 13/03/2024	694
1.3.2.1.47. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 189 (ant.) del 14/03/2024	699
1.3.2.1.48. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 190 (pom.) del 19/03/2024	707
1.3.2.1.49. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 191 (nott.) del 19/03/2024	713
1.3.2.1.50. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 192 (ant.) del 20/03/2024	716
1.3.2.1.51. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 193 (pom.) del 20/03/2024	720
1.3.2.1.52. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 194 (ant.) del 21/03/2024	725
1.3.2.1.53. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 195 (ant.) del 26/03/2024	731
1.3.2.1.54. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 196 (pom.) del 26/03/2024	736
1.3.2.1.55. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 197 (pom.) del 26/03/2024	740
1.3.2.1.56. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 198 (ant.) del 27/03/2024	744
1.3.2.1.57. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 199 (ant.) del 27/03/2024	747
1.3.2.1.58. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 200 (pom.) del 02/04/2024	755
1.3.2.1.59. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 201 (ant.) del 03/04/2024	765
1.3.2.1.60. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 202 (pom.) del 03/04/2024	773
1.3.2.1.61. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 203 (ant.) del 04/04/2024	782
1.3.2.1.62. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 204 (pom.) del 09/04/2024	790
1.3.2.1.63. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 205 (pom.) del 09/04/2024	794

1.3.2.1.64. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 206 (ant.) del 10/04/2024	797
1.3.2.1.65. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 207 (pom.) del 10/04/2024	803
1.3.2.1.66. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 61 (ant.) del 16/04/2024	808
1.3.2.1.67. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 62 (pom.) del 16/04/2024	809
1.3.2.1.68. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 208 (ant.) del 17/04/2024	810
1.3.2.1.69. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 209 (pom.) del 17/04/2024	814
1.3.2.1.70. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 211 (ant.) del 23/04/2024	824
1.3.2.1.71. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 212 (ant.) del 24/04/2024	828
1.4. Trattazione in Assemblea	833
1.4.1. Sedute	834
1.4.2. Resoconti stenografici	835
1.4.2.1. Seduta n. 156 dell'08/02/2024	836

1. DDL S. 935 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 935

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 935

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri (MELONI)** e dal **Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa (ALBERTI CASELLATI)**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 NOVEMBRE 2023

Modifiche agli articoli 59, 88, 92 e 94 della Costituzione per l'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri, il rafforzamento della stabilità del Governo e l'abolizione della nomina dei senatori a vita da parte del Presidente della Repubblica

Onorevoli Senatori. - La presente proposta di revisione costituzionale ha l'obiettivo di offrire soluzione a problematiche ormai risalenti e conclamate della forma di governo italiana, cioè l'instabilità dei Governi, l'eterogeneità e la volatilità delle maggioranze, il « transfughismo » parlamentare. Tali criticità hanno prodotto riflessi significativi non solo sull'assetto istituzionale del Paese, ma anche, e soprattutto, in campo economico e sociale, con risvolti ben percepibili, quotidianamente, nella vita dei cittadini.

Al contempo la proposta di legge mira a consolidare il principio democratico, valorizzando il ruolo del corpo elettorale nella determinazione dell'indirizzo politico della Nazione, attraverso l'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri e la stabilizzazione della sua carica, per dare appoggio e continuità al mandato democratico.

Ed infatti la mancanza di stabilità e di coesione delle compagini governative e del *continuum* che lega maggioranza parlamentare ed Esecutivo si traduce, innanzitutto, nella difficoltà di concepire indirizzi politici di medio-lungo periodo, di elaborare e attuare riforme organiche, di farsi carico, in ultima analisi, delle prospettive e del futuro della Nazione. Inoltre la fluidità e il trasformismo che si registrano, storicamente, in sede parlamentare depotenziano alquanto, in corso di legislatura, la decisività del voto elettorale rispetto all'investitura della maggioranza e alla definizione del suo mandato in termini di contenuti programmatici. Non per caso gli anni recenti si caratterizzano per un marcato astensionismo e per una sempre più evidente disaffezione verso la politica dei cittadini, i quali si trovano impossibilitati - come invece è necessario in un ordinamento democratico - a distinguere e imputare correttamente le responsabilità nell'ambito di un sistema decisionale vischioso: aspetto che si riflette in una forte compressione della capacità di selezionare, giudicare, e dunque confermare o non confermare, la classe dirigente alle urne.

In questa prospettiva, ormai ampiamente nota e sostanzialmente condivisa a livello istituzionale, scientifico e di opinione pubblica, la presente proposta opera su cinque versanti, tutti riconducibili nella loro essenza alla decisività e al rispetto del voto popolare:

introduce un meccanismo di legittimazione democratica diretta del Presidente del Consiglio, eletto a suffragio universale e diretto, con apposita votazione popolare che si svolge contestualmente alle elezioni per le Camere. Si prevede inoltre che il Presidente del Consiglio venga eletto nella Camera per la quale si è candidato: ciò implica che questi, così, sia necessariamente un parlamentare, sottoposto al voto popolare, e non un soggetto « esterno » al circuito del suffragio elettorale;

assicura la stabilità nel tempo dell'incarico del Presidente del Consiglio, sancendone una durata quinquennale;

garantisce il rispetto del voto popolare e la continuità del mandato elettorale conferito dagli elettori, prevedendo, mediante un'apposita clausola « anti-ribaltone », che il Presidente del Consiglio dei ministri in carica possa essere sostituito solo da un parlamentare della maggioranza e solo al fine di proseguire nell'attuazione del medesimo programma di Governo: la rottura definitiva del patto di governo determina lo scioglimento delle Camere e il ritorno al giudizio degli elettori stessi; si fa carico della questione della governabilità, salvaguardando al contempo il principio di rappresentatività, affidando alla legge la determinazione di un sistema elettorale delle Camere che, attraverso un premio assegnato su base nazionale, assicuri al partito o alla coalizione di partiti collegati al Presidente del Consiglio la maggioranza dei seggi parlamentari; infine, nella logica di portare la legittimazione democratica al più ampio numero possibile di istituti della forma di governo, si supera la categoria dei senatori a vita. Un intervento, quest'ultimo, reso inevitabile, nella già menzionata prospettiva di stabilità delle maggioranze, dall'intervenuta riduzione del numero dei senatori, che ha ulteriormente ridotto il margine delle maggioranze in quel ramo del Parlamento.

Dal punto di vista tecnico, la formulazione del testo è ispirata a un criterio « minimale » di modifica della Costituzione vigente, nella convinzione che si debba operare, per quanto possibile, in continuità con la nostra tradizione costituzionale e parlamentare e che pertanto gli interventi di revisione debbano limitarsi a quelli strettamente necessari al conseguimento degli obiettivi. Ciò consente, da un lato, di ridurre anche le difficoltà applicative e i dubbi interpretativi; dall'altro, di preservare al massimo grado le prerogative del Presidente della Repubblica, che l'esperienza repubblicana ha confermato quale figura chiave della forma di governo italiana e dell'unità nazionale.

Venendo all'analisi più puntuale dell'articolato, il testo si compone di cinque articoli.

L'articolo 1 sopprime il secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione, cioè la disposizione in base alla quale il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita, in un numero complessivo di cinque, cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.

L'articolo 2 opera sul primo comma dell'articolo 88 della Costituzione sopprimendo le parole « o anche una sola di esse », così escludendo la possibilità che si proceda allo scioglimento anche di una sola Camera. Possibilità che da decenni ha perso la sua *ratio* originaria (connessa alla previsione costituzionale, abrogata nel 1963, che stabiliva una diversa durata delle Camere) ed è ormai caduta in desuetudine.

L'articolo 3 sostituisce integralmente l'articolo 92 della Costituzione. Si prevede, anche nella nuova formulazione, che il Governo della Repubblica sia composto del Presidente del Consiglio e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri. Si stabilisce inoltre che il Presidente del Consiglio dei ministri è eletto a suffragio universale e diretto, per la durata di cinque anni. Le votazioni per l'elezione del Presidente del Consiglio e delle Camere avvengono contestualmente, in modo da rendere evidente l'unitarietà del procedimento elettorale, anche ai fini del collegamento tra liste e candidati Presidenti.

Si specifica, poi, che il Presidente del Consiglio dei ministri è eletto nella Camera nella quale ha presentato la sua candidatura, così da escludere che possa trattarsi di un non parlamentare.

Quanto al sistema elettorale si rinvia alla legge, che, nel rispetto dei principi di governabilità e rappresentatività, dovrà garantire al partito o alla coalizione collegati al Presidente del Consiglio dei ministri, mediante un premio assegnato su base nazionale, la maggioranza dei seggi nelle Camere. Si intende, con tale disposizione, evitare le degenerazioni funzionali che hanno caratterizzato l'esperienza del Premierato israeliano.

Invariata rimane infine la previsione per cui il Presidente della Repubblica conferisce al Presidente del Consiglio dei ministri eletto l'incarico di formare il Governo e nomina, su proposta del Presidente del Consiglio, i Ministri.

L'articolo 4 apporta due modifiche all'articolo 94.

Anzitutto, ne sostituisce il terzo comma, disponendo che: « Entro dieci giorni dalla sua formazione il

Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia. Nel caso in cui non venga approvata la mozione di fiducia al Governo presieduto dal Presidente eletto, il Presidente della Repubblica rinnova l'incarico al Presidente eletto di formare il Governo. Qualora anche in quest'ultimo caso il Governo non ottenga la fiducia delle Camere, il Presidente della Repubblica procede allo scioglimento delle Camere ». Nonostante l'elezione diretta del Presidente del Consiglio, permane la centralità del rapporto di fiducia e in particolare dell'approvazione parlamentare della mozione di fiducia, che coinvolge l'intera compagine governativa, nella sua collegialità, e il programma di Governo. Conseguentemente, si può verificare l'ipotesi in cui la maggioranza non approvi la compagine proposta dal Presidente del Consiglio e nominata dal Presidente della Repubblica o non condivida il programma presentato alle Camere dal Presidente del Consiglio. In mancanza della fiducia iniziale al Governo, il Presidente concede una seconda ed ultima possibilità al Presidente del Consiglio di formare un Governo in modo da evitare l'estrema *ratio* rappresentata dall'immediato scioglimento delle Camere.

Inoltre, si aggiunge all'articolo un ulteriore comma, secondo cui: « In caso di cessazione dalla carica del Presidente del Consiglio, il Presidente della Repubblica può conferire l'incarico di formare il Governo al Presidente del Consiglio dimissionario o a un altro parlamentare che è stato candidato in collegamento al Presidente eletto, per attuare le dichiarazioni relative all'indirizzo politico e agli impegni programmatici su cui il Governo del Presidente eletto ha ottenuto la fiducia ». Qualora poi il Governo così nominato non ottenga la fiducia delle Camere e negli altri casi di cessazione dalla carica del Presidente del Consiglio subentrante, il Presidente della Repubblica procede allo scioglimento delle Camere: in altri termini non si può sostituire il Presidente del Consiglio subentrante con un altro Presidente del Consiglio. La previsione mira ad evitare un eccessivo irrigidimento della forma di governo, non ricorrendo al meccanismo automatico del *simul stabunt simul cadent*, previsto, come è noto, nel modello costituzionale relativo agli organi apicali delle regioni. Ciò garantisce una maggiore flessibilità al sistema e il pieno rispetto delle prerogative parlamentari. Tuttavia, nella prospettiva di assicurare governabilità al sistema e di affermare una democrazia di investitura, si introduce una norma « antiribaltone », consentendo ai soli parlamentari della maggioranza espressa dalle elezioni di subentrare al Presidente del Consiglio e con il solo scopo di proseguire nell'attuazione del programma di Governo.

Infine, l'articolo 5 contiene le disposizioni transitorie.


In particolare si prevede, anzitutto, che i senatori a vita, nominati ai sensi del previgente secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione, restano in carica. È stabilito, poi, che la presente legge costituzionale si applica a decorrere dalla data del primo scioglimento o della prima cessazione delle Camere, successiva alla data di entrata in vigore della disciplina per l'elezione del Presidente del Consiglio dei ministri e delle Camere.

Relazione tecnica
(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196)

Le disposizioni contenute nel presente disegno di legge costituzionale non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito **positivo** negativo

13/11/2023 Il Ragioniere Generale dello Stato
Firmato digitalmente *Biagio Mazzotta*



Analisi tecnico-normativa (ATN)

Amministrazione proponente: Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministro per le Riforme Istituzionali e la Semplificazione Normativa

Oggetto: Disegno di legge costituzionale recante “Disposizioni per l’elezione diretta del Presidente del Consiglio dei Ministri, il rafforzamento della stabilità del Governo e l’abolizione della nomina dei senatori a vita da parte del Presidente della Repubblica”

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo

La proposta ha l’obiettivo di offrire soluzione a problematiche risalenti della forma di governo italiana, cioè l’instabilità dei Governi, la eterogeneità e volatilità delle maggioranze, il transfughismo parlamentare. Il disegno di legge costituzionale mira a consolidare il principio democratico, valorizzando il ruolo del corpo elettorale nella determinazione dell’indirizzo politico della Nazione, attraverso l’elezione diretta del Presidente del Consiglio dei Ministri e la stabilizzazione della sua carica, per dare appoggio e continuità al mandato democratico.

Tali finalità sono state chiaramente indicate come prioritarie nel programma di governo.

2) Analisi del quadro normativo nazionale

La riforma interviene su un quadro costituzionale ispirato al modello della forma di governo parlamentare a debole razionalizzazione. Tale quadro normativo ha determinato una grave instabilità dei governi e disaffezione dei cittadini rispetto alle istituzioni.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti

La modifica costituzionale imporrà una conseguente modifica della legislazione elettorale di Camera e Senato.

Dovrà essere valutato anche l'eventuale impatto sulla legge n. 400 del 1988 e sulle discipline di rango secondario in tema di organizzazione e funzionamento del Governo.

La riforma implica poi un conseguente riassetto delle prassi costituzionali che si sono inverte nel processo di formazione del Governo, in particolare nella fase immediatamente conseguente alle elezioni.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali

Il modello di forma di governo previsto nel disegno di legge è in armonia con i principi costituzionali di democrazia, rappresentatività, separazione dei poteri e con il rispetto delle prerogative degli organi costituzionali.

Non si ravvisano contrasti con i limiti espliciti ed impliciti alla revisione costituzionale.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali

Non vi sono incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione

L'intervento normativo è conforme ai principi previsti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione. Non si rilevano, quindi, profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie ed a statuto speciale nonché degli Enti locali, né di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, di differenziazione e di adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa

L'intervento normativo non contiene rilegificazioni.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter

In Parlamento vi sono alcuni disegni di legge costituzionale vertenti su materia analoga. In particolare, AC 1354, AS 830 e AS 149.

Sono stati tutti assegnati, ma di nessuno è iniziato l'esame.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto

Sul medesimo oggetto non risultano pendenti giudizi di costituzionalità.

Risultano orientamenti della Corte costituzionale con riferimento al tema del premio di maggioranza (sentenze nn. 1 del 2014 e 35 del 2017), che si riferiscono a legislazione ordinaria e non possono essere automaticamente estesi alla valutazione di legittimità di norme di rango costituzionale.

Ad ogni modo, le norme proposte si armonizzano con tali orientamenti giurisprudenziali che dovranno essere tenuti in debita considerazione in sede di revisione della legislazione elettorale di Camera e Senato.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario

Il testo normativo proposto non presenta profili d'incompatibilità con l'ordinamento europeo.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto

Non risultano in corso procedure di infrazione nei confronti dell'Italia nella materia trattata dal provvedimento in esame.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali

Il testo normativo proposto non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee sul medesimo o analogo oggetto

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto, né risultano orientamenti in senso contrario.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto, né risultano orientamenti in senso contrario.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea

La disciplina della forma di governo è materia radicata nelle tradizioni costituzionali di ciascuno Stato membro, ferma restando la condivisione dei principi dello stato di diritto che sono pienamente rispettati nel modello qui prefigurato.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso

Il disegno di legge costituzionale introduce due nuove definizioni normative: quella di Presidente del Consiglio eletto e quella di Presidente del Consiglio subentrante, il cui significato è agevolmente deducibile dal quadro normativo complessivo e che si inseriscono armonicamente nel quadro costituzionale e legislativo vigente.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi

È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi. Si tratta di interventi abrogativi e modificativi del testo della Costituzione. Gli articoli rilevanti sono pertinentemente citati in modo chiaro e univoco.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti

Il disegno di legge interviene sul testo della Costituzione secondo le forme e gli stili consolidati della revisione costituzionale.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo

Il provvedimento contiene solo abrogazioni espresse.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente

Non sono presenti disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo

Nella materia costituzionale non si conferiscono deleghe.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione

L'unico atto successivo attuativo è la legge elettorale per l'elezione del Presidente del Consiglio dei Ministri, della Camera e del Senato. Non è previsto un termine per l'approvazione di tale legge. Si prevede che la legge costituzionale si applichi a decorrere dalla data del primo scioglimento delle Camere, successivo alla data di entrata in vigore della disciplina per l'elezione del Presidente del Consiglio dei Ministri e delle Camere.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi

Non sono state considerate rilevazioni statistiche né si ritiene che ne sussista l'esigenza.

Dichiarazione di esclusione dall'AIR



Si comunica che, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), del d.p.c.m. 15 settembre 2017, n. 169, lo schema di disegno di legge costituzionale concernente "Disposizioni per l'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei Ministri, il rafforzamento della stabilità del Governo e l'abolizione della nomina dei senatori a vita da parte del Presidente della Repubblica" non è soggetto ad AIR in quanto rientrante nella categoria dei disegni di legge costituzionale.

Il Capo dell'Ufficio Legislativo

Alessandrina Tudino



Il Capo Dipartimentale



DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

*(Modifica all'articolo 59
della Costituzione)*

1. Il secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione è abrogato.

Art. 2.

(Modifica all'articolo 88 della Costituzione)

1. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione, le parole: « o anche una sola di esse » sono soppresse.

Art. 3.

(Modifica dell'articolo 92 della Costituzione)

1. L'articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Art. 92. - Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.

Il Presidente del Consiglio è eletto a suffragio universale e diretto per la durata di cinque anni. Le votazioni per l'elezione delle due Camere e del Presidente del Consiglio avvengono contestualmente. La legge disciplina il sistema elettorale delle Camere secondo i principi di rappresentatività e governabilità e in modo che un premio, assegnato su base nazionale, garantisca il 55 per cento dei seggi in ciascuna delle due Camere alle liste e ai candidati collegati al Presidente del Consiglio dei ministri. Il Presidente del Consiglio dei ministri è eletto nella Camera nella quale ha presentato la sua candidatura.

Il Presidente della Repubblica conferisce al Presidente del Consiglio dei ministri eletto l'incarico di formare il Governo e nomina, su proposta del Presidente del Consiglio, i ministri ».

Art. 4.

(Modifiche all'articolo 94 della Costituzione)

1. All'articolo 94 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il terzo comma è sostituito dal seguente:

« Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia. Nel caso in cui non sia approvata la mozione di fiducia al Governo presieduto dal Presidente eletto, il Presidente della Repubblica rinnova l'incarico al Presidente eletto di formare il Governo. Qualora anche in quest'ultimo caso il Governo non ottenga la fiducia delle Camere, il Presidente della Repubblica procede allo scioglimento delle Camere »;

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« In caso di cessazione dalla carica del Presidente del Consiglio eletto, il Presidente della Repubblica può conferire l'incarico di formare il Governo al Presidente del Consiglio dimissionario o a un altro parlamentare che è stato candidato in collegamento al Presidente eletto, per attuare le dichiarazioni relative all'indirizzo politico e agli impegni programmatici su cui il Governo del Presidente eletto ha ottenuto la fiducia. Qualora il Governo così nominato non ottenga la fiducia e negli altri casi di cessazione dalla carica del Presidente del Consiglio subentrante, il Presidente della Repubblica procede allo scioglimento delle Camere ».

Art. 5.

(Norme transitorie)

1. Restano in carica i senatori a vita nominati ai sensi del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione, nel testo previgente alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dalla data del primo scioglimento o della prima cessazione delle Camere, successiva alla data di entrata in vigore della disciplina per l'elezione del Presidente del Consiglio dei ministri e delle Camere.

1.2.2. Relazione 935 e 830-A

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

Nn. 935 e 830-A

**RELAZIONE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO
E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

(Relatore BALBONI)

Comunicata alla Presidenza il 24 aprile 2024

SUL

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Modifiche agli articoli 59, 88, 92 e 94 della Costituzione per l'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri, il rafforzamento della stabilità del Governo e l'abolizione della nomina dei senatori a vita da parte del Presidente della Repubblica (n. 935)

presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri** e dal **Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 NOVEMBRE 2023

E SUL

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Disposizioni per l'introduzione dell'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri in Costituzione (n. 830)

d'iniziativa dei senatori **RENZI**, **PAITA**, **Enrico BORGHI**, **FREGOLENT**, **SBROLLINI**, **SCALFAROTTO** e **MUSOLINO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° AGOSTO 2023

del quale la Commissione propone l'assorbimento nel disegno di legge costituzionale n. 935

Onorevoli Senatori. - Si sottopone all'esame dell'Assemblea il disegno di legge costituzionale n. 935, di iniziativa governativa, come risultante dalle modifiche accolte dalla Commissione nel corso dell'esame in sede referente.

A seguito degli emendamenti approvati, il disegno di legge si compone di otto disposizioni e interviene sugli articoli 57, 59, 83, 88, 89, 92 e 94 della Costituzione.

In particolare, l'articolo 1, al quale la Commissione ha apportato una mera specificazione nella rubrica, abroga il secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione, ossia la previsione in base alla quale il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita, in un numero complessivo non superiore a cinque, cittadini che abbiano illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.

L'articolo 2, introdotto dalla Commissione, modifica l'articolo 83, terzo comma, della Costituzione, prevedendo che l'abbassamento del *quorum* per l'elezione del Presidente della Repubblica - ossia da due terzi alla maggioranza assoluta dei componenti dell'assemblea formata dal Parlamento in seduta comune dei membri delle due Camere, integrato dai delegati regionali-operi non più dopo il terzo scrutinio, bensì dopo il sesto scrutinio.

L'articolo 3, comma 1, interviene sul primo comma dell'articolo 88 della Costituzione, sopprimendo la

facoltà del Presidente della Repubblica di sciogliere una sola delle due Camere.

Per effetto di un emendamento approvato dalla Commissione, è stato aggiunto un ulteriore comma che modifica il secondo comma del medesimo articolo 88 della Costituzione, laddove si deroga al divieto di scioglimento delle Camere nell'ultimo semestre del mandato del Presidente della Repubblica (cosiddetto « semestre bianco »). Il testo vigente dell'articolo 88, secondo comma, prevede infatti che il Presidente della Repubblica non possa sciogliere le Camere negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano, in tutto o in parte, con gli ultimi sei mesi della legislatura; la modifica proposta dalla Commissione stabilisce, invece, che il divieto di procedere allo scioglimento delle Camere nell'ultimo semestre del mandato del Presidente della Repubblica non trovi applicazione nei casi in cui lo scioglimento costituisca atto dovuto.

L'articolo 4, introdotto nel corso dell'esame in Commissione, sostituisce interamente il primo comma dell'articolo 89 della Costituzione in materia di controfirma degli atti del Capo dello Stato, stabilendo che, in linea generale, gli atti del Presidente della Repubblica sono controfirmati dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità. Si prevede altresì che non necessitino di controfirma una serie di atti, ossia: la nomina del Presidente del Consiglio dei ministri; la nomina dei giudici della Corte costituzionale; la concessione della grazia e la commutazione delle pene; il decreto di indizione delle elezioni e dei *referendum*; i messaggi alle Camere; il rinvio delle leggi alle Camere.

L'articolo 5, modificato nel corso dell'esame in Commissione, sostituisce l'articolo 92 della Costituzione, mantenendo inalterato il primo comma, ai sensi del quale il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.

Si introduce poi la previsione dell'elezione del Presidente del Consiglio dei ministri a suffragio universale e diretto per cinque anni, fissando un limite al numero dei mandati. Infatti si stabilisce che il Presidente del Consiglio possa essere eletto per non più di due legislature consecutive, elevate a tre qualora, nelle precedenti, abbia ricoperto l'incarico per un periodo inferiore a sette anni e sei mesi. Si dispone altresì che le elezioni delle Camere e del Presidente del Consiglio abbiano luogo contestualmente.

Si rinvia alla legge la disciplina del sistema per l'elezione delle Camere e del Presidente del Consiglio dei ministri, prevedendo l'assegnazione di un premio su base nazionale che garantisca, in ciascuna delle Camere, una maggioranza dei seggi alle liste e ai candidati collegati al Presidente del Consiglio eletto, fermo restando il rispetto del principio di rappresentatività e di tutela delle minoranze linguistiche.

Si prevede inoltre che il Presidente del Consiglio sia eletto nella Camera nella quale abbia presentato la sua candidatura.

In base all'ultimo comma del nuovo articolo 92, il Presidente della Repubblica conferisce l'incarico di formare il Governo al Presidente del Consiglio eletto e, su proposta di quest'ultimo, nomina e revoca i ministri.

L'articolo 6, inserito nel corso dell'esame in Commissione, integra il primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, prevedendo che il principio dell'elezione a base regionale del Senato debba comunque far salvo, oltre ai seggi assegnati alla circoscrizione Estero, come previsto dal testo vigente, anche il premio su base nazionale di cui all'articolo 92 della Costituzione, come modificato dall'articolo 5 del disegno di legge costituzionale.

L'articolo 7, nel testo risultante dall'esame in Commissione, modifica l'articolo 94 della Costituzione. In particolare, la lettera *a*) sostituisce il terzo comma. Mentre rimane invariata la previsione secondo cui, entro dieci giorni dalla sua formazione, il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia, si introduce una nuova disposizione in base alla quale, nel caso in cui non sia approvata la mozione di fiducia al Governo presieduto dal Presidente eletto, il Presidente della Repubblica rinnova l'incarico al Presidente eletto di formare il Governo. Qualora, anche in questo caso, il Governo non ottenga la fiducia delle Camere, il Presidente della Repubblica procede allo scioglimento delle stesse.

La lettera *b*) aggiunge infine tre ulteriori commi, ai sensi dei quali, in caso di revoca della fiducia al Presidente del Consiglio dei ministri eletto, mediante mozione motivata, il Presidente della Repubblica

scioglie le Camere.

In caso invece di dimissioni del Presidente del Consiglio eletto, previa informativa parlamentare, questi può proporre, entro sette giorni, lo scioglimento delle Camere al Presidente della Repubblica, che lo dispone.

Qualora il Presidente del Consiglio eletto non eserciti tale facoltà, il Presidente della Repubblica può conferire, per una sola volta nel corso della legislatura, l'incarico di formare il Governo al Presidente del Consiglio dimissionario o a un altro parlamentare eletto in collegamento con il Presidente del Consiglio. Tale ultima possibilità è prevista anche in caso di morte, impedimento permanente o decadenza del Presidente del Consiglio eletto.

L'articolo 8 reca due norme transitorie. Al comma 1 si prevede che restino in carica i senatori a vita nominati ai sensi del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione, nel testo previgente alla data di entrata in vigore della legge costituzionale.

Il comma 2, al quale la Commissione ha apportato una modifica meramente formale, stabilisce infine che la legge costituzionale si applichi a decorrere dalla data del primo scioglimento o della prima cessazione delle Camere successivi alla data di entrata in vigore della disciplina per l'elezione del Presidente del Consiglio dei ministri e delle Camere.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE N. 935

D'iniziativa del Governo

Modifiche agli articoli 59, 88, 92 e 94 della Costituzione per l'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri, il rafforzamento della stabilità del Governo e l'abolizione della nomina dei senatori a vita da parte del Presidente della Repubblica

Art. 1.

(Modifica all'articolo 59 della Costituzione)

1. Il secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione è abrogato.

Art. 2.

(Modifica all'articolo 88 della Costituzione)

1. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione, le parole: « o anche una sola di esse » sono soppresse.

Balboni, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Testo proposto dalla Commissione
Modifiche alla parte seconda della Costituzione per l'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri, il rafforzamento della stabilità del Governo e l'abolizione della nomina dei senatori a vita da parte del Presidente della Repubblica

Art. 1.

(Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione)

Identico.

Art. 2.

(Modifica all'articolo 83 della Costituzione)

1. All'articolo 83 della Costituzione, terzo comma, secondo periodo, le parole: « Dopo il terzo scrutinio » sono sostituite dalle seguenti: « Dopo il sesto scrutinio ».

Art. 3.

(Modifiche all'articolo 88 della Costituzione)

1. *Identico.*

2. Al secondo comma dell'articolo 88 della Costituzione, le parole: « salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura » sono sostituite dalle seguenti: « salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto ».

Art. 4.

(Modifica all'articolo 89 della Costituzione)

1. Il primo comma dell'articolo 89 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Gli atti del Presidente della Repubblica sono controfirmati dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità. Non sono controfirmati la nomina del Presidente del Consiglio dei ministri, la nomina dei giudici della Corte costituzionale, la concessione della grazia e la commutazione delle pene, il decreto di indizione delle elezioni e dei referendum, i messaggi alle Camere e il rinvio delle leggi ».

Art. 5.

(Modifica dell'articolo 92 della Costituzione)

1. Identico:

« Art. 92. - Identico.

Il Presidente del Consiglio è eletto a suffragio universale e diretto per cinque anni, per non più di due legislature consecutive, elevate a tre qualora nelle precedenti abbia ricoperto l'incarico per un periodo inferiore a sette anni e sei mesi. Le elezioni delle Camere e del Presidente del Consiglio hanno luogo contestualmente.

La legge disciplina il sistema per l'elezione delle Camere e del Presidente del Consiglio, assegnando un premio su base nazionale che garantisca una maggioranza dei seggi in ciascuna delle Camere alle liste e ai candidati collegati al Presidente del Consiglio, nel rispetto del principio di rappresentatività e di tutela delle minoranze linguistiche.

Il Presidente del Consiglio è eletto nella Camera nella quale ha presentato la candidatura.

Il Presidente della Repubblica conferisce al Presidente del Consiglio eletto l'incarico di formare il Governo; nomina e revoca, su proposta di questo, i ministri ».

Art. 6.

(Modifica all'articolo 57 della

Art. 3.

(Modifica dell'articolo 92 della Costituzione)

1. L'articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:
« Art. 92. - Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.

Il Presidente del Consiglio è eletto a suffragio universale e diretto per **la durata di** cinque anni. Le votazioni per l'elezione delle due Camere e del Presidente del Consiglio avvengono contestualmente. La legge disciplina il sistema elettorale delle Camere secondo i principi di rappresentatività e governabilità e in modo che un premio, assegnato su base nazionale, garantisca il 55 per cento dei seggi in ciascuna delle **due** Camere alle liste e ai candidati collegati al Presidente del Consiglio **dei ministri**. Il Presidente del Consiglio **dei ministri** è eletto nella Camera nella quale ha presentato la **sua** candidatura.

Il Presidente della Repubblica conferisce al Presidente del Consiglio **dei ministri** eletto l'incarico di formare il Governo e nomina, su proposta del Presidente del Consiglio, i ministri ».

Art. 4.

(Modifiche all'articolo 94 della Costituzione)

1. All'articolo 94 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il terzo comma è sostituito dal seguente:

« Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia. Nel caso in cui non sia approvata la mozione di fiducia al Governo presieduto dal Presidente eletto, il Presidente della Repubblica rinnova l'incarico al Presidente eletto di formare il Governo. Qualora anche in quest'ultimo caso il Governo non ottenga la fiducia delle Camere, il Presidente della Repubblica procede allo scioglimento delle Camere »;

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« In caso di cessazione dalla carica del Presidente del Consiglio eletto, il Presidente della Repubblica può conferire l'incarico di formare il Governo al Presidente del Consiglio dimissionario o a un altro parlamentare che è stato candidato in collegamento al Presidente eletto, per attuare le dichiarazioni relative all'indirizzo politico e agli impegni programmatici su cui il Governo del Presidente eletto ha ottenuto la fiducia. Qualora il Governo così nominato non ottenga la fiducia e negli altri casi di cessazione dalla carica del Presidente del Consiglio subentrante, il Presidente della Repubblica procede allo scioglimento delle Camere ».

Art. 5.

(Norme transitorie)

1. Restano in carica i senatori a vita nominati ai sensi del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione, nel testo previgente alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dalla data del primo scioglimento o della prima cessazione delle Camere, successiva alla data di entrata in vigore della

Costituzione)

1. Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e salvo il premio su base nazionale previsto dall'articolo 92 ».

Art. 7.

(Modifiche all'articolo 94 della Costituzione)

1. *Identico:*

a) *identica;*

b) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« In caso di revoca della fiducia al Presidente del Consiglio eletto, mediante mozione motivata, il Presidente della Repubblica scioglie le Camere.

In caso di dimissioni del Presidente del Consiglio eletto, previa informativa parlamentare, questi può proporre, entro sette giorni, lo scioglimento delle Camere al Presidente della Repubblica, che lo dispone.

Qualora non eserciti tale facoltà e nei casi di morte, impedimento permanente, decadenza, il Presidente della Repubblica può conferire, per una sola volta nel corso della legislatura, l'incarico di formare il Governo al Presidente del Consiglio dimissionario o a un altro parlamentare eletto in collegamento con il Presidente del Consiglio ».

Art. 8.

(Norme transitorie)

1. *Identico.*

2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dalla data del primo scioglimento o della prima cessazione

disciplina per l'elezione del Presidente del Consiglio dei ministri e delle Camere.

delle Camere **successivi** alla data di entrata in vigore della disciplina per l'elezione del Presidente del Consiglio dei ministri e delle Camere.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE N. 830

D'iniziativa dei senatori Renzi ed altri

Art. 1.

(Potere di scioglimento)

1. All'articolo 88 della Costituzione il primo e secondo comma sono sostituiti dal seguente: « In caso di dimissioni, morte o impedimento permanente del Presidente del Consiglio dei ministri il Presidente della Repubblica scioglie le Camere ».

Art. 2.

(Elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri e potere di nomina dei Ministri)

1. All'articolo 92 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dai seguenti:

« Il Presidente del Consiglio dei ministri è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente alle elezioni delle Camere.

Il Presidente del Consiglio dei ministri nomina e revoca i Ministri ».

Art. 3.

(Rapporto di fiducia)

1. All'articolo 94 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

« Entro dieci giorni dal giuramento il Governo si presenta alle Camere per illustrare le linee programmatiche »;

b) al secondo comma, le parole: « accorda o » sono soppresse;

c) il terzo comma è abrogato;

d) al quarto comma, dopo le parole: « proposta del Governo » sono inserite le seguenti « e sulla questione di fiducia » e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Nel caso di voto contrario sulla questione di fiducia il Governo può, dal giorno successivo, chiedere una nuova deliberazione. Se sulla nuova deliberazione le Camere si esprimono con voto contrario, il Presidente del Consiglio dei ministri rassegna le dimissioni »;

e) al quinto comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La sua approvazione comporta le dimissioni del Presidente del Consiglio dei ministri ».

Art. 4.

(Governo)

1. All'articolo 95 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

« Il Presidente del Consiglio dei ministri è l'organo di vertice del Governo, ne dirige la politica e ne è responsabile. Mantiene l'unità politica ed amministrativa, indirizzando e coordinando l'attività dei Ministri »;

b) al secondo comma sono premesse le seguenti parole: « Il Presidente del Consiglio dei ministri e »;

c) al terzo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché gli atti di competenza del Presidente del Consiglio quale organo di vertice del Governo ».

Art. 5.

(Decorrenza delle disposizioni)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dalla data del primo scioglimento o della prima cessazione delle Camere successiva alla data di entrata in vigore della presente legge

costituzionale.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 1[^] Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.3.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 136 (ant.) del 22/11/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

MERCOLEDÌ 22 NOVEMBRE 2023

136ª Seduta

Presidenza del Presidente

[BALBONI](#)

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE CONSULTIVA

(851) - Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Patrizia Marrocco e altri; Maria Elena Boschi e altri; Rizzetto e altri; Bicchielli e altri; Furfaro e altri; Gilda Sportiello; Elisabetta Gardini e altri; del disegno di legge d'iniziativa del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Panizzut e altri; Luana Zanella

(Parere alle Commissioni 2ª e 10ª riunite. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [BALBONI](#) (*FdI*), in qualità di relatore, riferisce sul disegno di legge in titolo e propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Non essendoci richieste di intervento, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva all'unanimità la proposta di parere avanzata dal relatore

(936) Conversione in legge del decreto-legge 15 novembre 2023, n. 161, recante disposizioni urgenti per il « Piano Mattei » per lo sviluppo in Stati del Continente africano

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [BALBONI](#) (*FdI*), in qualità di relatore, riferisce sul disegno di legge in titolo e propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Il senatore [CATALDI](#) (*M5S*) osserva che il provvedimento, pur condivisibile nelle finalità, risulta insufficiente dal punto di vista delle misure concrete da attuare. Pertanto, annuncia un voto di astensione.

Non essendoci ulteriori richieste di intervento, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore, pubblicata in allegato.

Il [PRESIDENTE](#) dispone la sospensione della seduta, per consentire lo svolgimento di un Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi e dedicato alla programmazione dei lavori.

La Commissione prende atto.

La seduta, sospesa alle ore 9,15, è ripresa alle ore 10,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) riferisce l'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari appena conclusa, nella quale si è convenuto di iniziare, nella seduta delle ore 9 di domani, l'esame del disegno di legge costituzionale n. 891 (*Modifica dell'articolo 111 della*

Costituzione, in materia di tutela delle vittime di un reato), già assegnato alla Commissione, e di abbinarlo ai disegni di legge costituzionale n. 427, n. 731 e n. 888, di cui è già stato avviato l'esame in sede referente nella seduta pomeridiana del 4 ottobre scorso, che riguardano il medesimo argomento. Si è concordato altresì di incaricare il relatore Della Porta di presentare una proposta di testo unificato, in modo da accelerare l'iter delle proposte, su cui si registra un consenso ampio e condiviso. Si è inoltre stabilito di avviare, sempre nella seduta convocata alle ore 9 di domani, giovedì 23 novembre, l'esame dei disegni di legge costituzionale n. 935 (*Modifiche agli articoli 59, 88, 92 e 94 della Costituzione per l'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri, il rafforzamento della stabilità del Governo e l'abolizione della nomina dei senatori a vita da parte del Presidente della Repubblica*), assegnato ieri alla Commissione, e n. 830 (*Disposizioni per l'introduzione dell'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri in Costituzione*). A tale riguardo, si è altresì deciso di svolgere un ciclo di audizioni, stabilendo che ciascun Gruppo potrà indicare quattro nominativi, entro le ore 12 di lunedì 27 novembre. Si è altresì convenuto che, in aggiunta, la Commissione nel suo complesso potrà designare fino a un massimo di dieci tra soggetti istituzionali e parti sociali da audire. In ogni caso, al termine della seduta di domani, si terrà un ulteriore Ufficio di Presidenza, per definire nel dettaglio le modalità e i tempi delle audizioni, che potrebbero avere inizio venerdì 1° dicembre. La Commissione prende atto.

SCONVOCAZIONE DI SEDUTA

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la seduta già convocata per le ore 15 di oggi non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 10,20.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 936

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che:

- l'articolo 1, comma 1, prevede che la collaborazione dell'Italia con i Paesi africani sia attuata in conformità con il Piano strategico Mattei. Al comma 2, vengono indicati i settori di particolare interesse del Piano, che coprono diversi ambiti: dalla cooperazione allo sviluppo alla salute, dal partenariato energetico al contrasto all'immigrazione illegale. In base al comma 3, il piano prevede strategie territoriali, riferite a specifiche aree del continente africano. Il comma 4 fissa in quattro anni la durata del piano, prevedendo però che esso possa essere aggiornato anche prima della scadenza. Il comma 5 stabilisce che il Piano Mattei costituisca la cornice entro cui le diverse amministrazioni dello Stato svolgono le proprie attività di programmazione e di attuazione degli interventi, ciascuna nel proprio ambito di competenza;
 - l'articolo 2 istituisce la Cabina di regia per la definizione e l'attuazione del piano. Ai sensi del comma 1, la cabina di regia è presieduta dal Presidente del Consiglio, ed è composta dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale (con funzioni di vice presidente), da altri ministri, dal presidente della Conferenza delle regioni e province autonome e da rappresentanti di agenzie e società pubbliche che operano nel settore. Fanno parte della cabina anche rappresentanti di imprese a partecipazione pubblica ed università, oltre che esponenti "della società civile e del terzo settore", individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;
 - l'articolo 3 definisce i compiti della Cabina di regia istituita dal precedente articolo 2;
 - l'articolo 4 istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, a decorrere dal 1° dicembre 2023, una struttura di missione per il supporto dell'attività della Cabina di regia, disciplinandone la relativa composizione;
 - l'articolo 5 prevede che il Governo trametta alle Camere una relazione annuale sullo stato di attuazione del Piano Mattei entro il 30 giugno di ciascun anno;
 - l'articolo 6 reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'istituzione della struttura di missione di cui all'articolo 4;
- preso atto, altresì, che:
- secondo il preambolo del decreto-legge la straordinaria necessità ed urgenza del decreto in esame risiede nell'esigenza di potenziare le iniziative di collaborazione tra l'Italia e Stati del continente

africano, oltre che nell'esigenza di definire un piano complessivo per lo sviluppo della collaborazione e la costruzione di un nuovo partenariato tra l'Italia e Stati africani;
considerato, infine, che le disposizioni del decreto-legge sono riconducibili alla materia della politica estera e rapporti internazionali dello Stato, nonché all'ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali, rientranti nella potestà legislativa esclusiva statale, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

1.3.2.1.2. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 137 (ant.) del 23/11/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

GIOVEDÌ 23 NOVEMBRE 2023

137ª Seduta

Presidenza del Presidente

BALBONI

Interviene il ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE REFERENTE

(935) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Modifiche agli articoli 59, 88, 92 e 94 della Costituzione per l'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri, il rafforzamento della stabilità del Governo e l'abolizione della nomina dei senatori a vita da parte del Presidente della Repubblica

(830) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - RENZI e altri. - Disposizioni per l'introduzione dell'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri in Costituzione
(Esame congiunto e rinvio)

Il presidente **BALBONI** (FdI), in qualità di relatore, riferisce sul disegno di legge costituzionale n. 935, d'iniziativa governativa, che si compone di cinque articoli e modifica gli articoli 59, 88, 92 e 94 della Costituzione.

In particolare, l'articolo 1 abroga il secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione, ossia la previsione in base alla quale il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita, in un numero complessivo non superiore a cinque, cittadini che abbiano illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.

L'articolo 2 interviene sul primo comma dell'articolo 88 della Costituzione, sopprimendo la facoltà del Presidente della Repubblica di sciogliere una sola delle due Camere.

L'articolo 3 sostituisce l'articolo 92 della Costituzione, mantenendo inalterato il primo comma, ai sensi del quale il Governo della Repubblica è composto dal Presidente del Consiglio e dai ministri che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri. Introduce poi la previsione dell'elezione del Presidente del Consiglio a suffragio universale e diretto per la durata di cinque anni. Dispone altresì che le votazioni per l'elezione delle due Camere e del Presidente del Consiglio avvengano contestualmente. Prevede che il sistema elettorale delle Camere sia disciplinato con legge, secondo i principi di rappresentatività e governabilità e in modo che un premio, assegnato su base nazionale, garantisca il 55 per cento dei seggi in ciascuna delle due Camere alle liste e ai candidati collegati al Presidente del Consiglio. Prevede inoltre che il Presidente del Consiglio sia eletto nella Camera nella quale ha presentato la sua candidatura. In base all'ultimo comma del nuovo articolo 92, il Presidente della Repubblica conferisce l'incarico di formare il Governo al Presidente del Consiglio eletto e nomina, su

proposta di quest'ultimo, i ministri.

L'articolo 4 modifica l'articolo 94 della Costituzione. In particolare, al terzo comma, dove rimane invariata la previsione secondo cui, entro dieci giorni dalla sua formazione, il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia, si introduce una nuova disposizione in base alla quale, nel caso in cui non sia approvata la mozione di fiducia al Governo presieduto dal Presidente eletto, il Presidente della Repubblica rinnovi l'incarico al Presidente eletto di formare il Governo. Qualora, anche in questo caso, il Governo non ottenga la fiducia delle Camere, il Presidente della Repubblica procede allo scioglimento delle stesse. È aggiunto, infine, un ulteriore comma ai sensi del quale, in caso di cessazione dalla carica del Presidente del Consiglio eletto, il Presidente della Repubblica può conferire l'incarico di formare il Governo al Presidente del Consiglio dimissionario o a un altro parlamentare che sia stato candidato in collegamento al Presidente eletto, per attuare le dichiarazioni relative all'indirizzo politico e agli impegni programmatici su cui il Governo del Presidente eletto ha ottenuto la fiducia. Qualora il Governo così nominato non ottenga la fiducia e negli altri casi di cessazione dalla carica del Presidente del Consiglio subentrante, il Presidente della Repubblica procede allo scioglimento delle Camere.

L'articolo 5 reca due norme transitorie. In primo luogo, si prevede che restino in carica i senatori a vita nominati ai sensi del previgente secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione. Si stabilisce, infine, che la legge costituzionale in esame si applichi a decorrere dalla data del primo scioglimento o della prima cessazione delle Camere successiva alla data di entrata in vigore della disciplina per l'elezione del Presidente del Consiglio e delle Camere.

Passa quindi a illustrare il disegno di legge costituzionale n. 830, a prima firma del senatore Renzi, che si compone di cinque articoli e interviene sugli articoli 88, 92, 94 e 95 della Costituzione.

L'articolo 1 modifica interamente l'articolo 88 della Costituzione, prevedendo che il Presidente della Repubblica sciolga anticipatamente le Camere in caso di dimissioni, morte o impedimento permanente del Presidente del Consiglio dei ministri.

L'articolo 2, modificando l'articolo 92 della Costituzione, prevede che il Presidente del Consiglio sia eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente alle elezioni delle Camere. Si attribuisce, inoltre, al Presidente del Consiglio il potere di nominare e revocare i ministri.

L'articolo 3 interviene sul rapporto di fiducia, disciplinato dall'articolo 94 della Costituzione. In particolare, si conferma la previsione secondo cui, entro dieci giorni dal giuramento, il Governo si presenti alle Camere per illustrare il proprio programma, mentre viene soppressa la previsione sul voto di fiducia delle Camere, che si intende superata in forza dell'elezione diretta del Presidente del Consiglio e della contestuale elezione delle Camere. Nel caso in cui il Governo ponga la fiducia e ottenga su di essa un voto contrario, il Governo medesimo può, dal giorno successivo, chiedere una nuova deliberazione e se, anche sulla seconda deliberazione, le Camere si esprimono con voto contrario, il Presidente del Consiglio è tenuto a rassegnare le dimissioni. Infine, al quinto comma dell'articolo 94 della Costituzione, ove si stabilisce che la mozione di sfiducia debba essere firmata da almeno un decimo dei componenti di una Camera e che non possa essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione, si introduce la previsione che la sua approvazione comporti le dimissioni del Presidente del Consiglio.

L'articolo 4 modifica in più punti l'articolo 95 della Costituzione, con particolare riferimento al ruolo del Presidente del Consiglio. Ai sensi della nuova formulazione del primo comma, il Presidente del Consiglio è l'organo di vertice del Governo, ne dirige la politica e ne è responsabile. Mantiene l'unità politica ed amministrativa, indirizzando e coordinando l'attività dei Ministri. Inoltre, al secondo comma, si esplicita che il Presidente del Consiglio è responsabile, collegialmente con i Ministri, degli atti del Consiglio dei ministri e, al terzo comma, si riserva alla legge la disciplina degli atti di sua competenza.

L'articolo 5 fissa la decorrenza delle nuove disposizioni costituzionali dalla data del primo scioglimento o della prima cessazione delle Camere successiva alla data di entrata in vigore della legge costituzionale in esame.

In considerazione della stretta connessione esistente tra i due disegni di legge, propone che essi siano

esaminati congiuntamente.

La Commissione conviene sull'abbinamento.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

Il [PRESIDENTE](#) dispone quindi una sospensione della seduta, per consentire lo svolgimento di un Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, per la programmazione dei lavori.

La Commissione prende atto.

La seduta, sospesa alle ore 9,10, riprende alle ore 10,25.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) riferisce l'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari appena conclusa, nella quale, in merito all'esame dei disegni di legge costituzionale n. 935 e n. 830, recanti modifiche costituzionali per l'introduzione dell'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri, si è concordato l'elenco di soggetti istituzionali indicati dalla Commissione nel suo complesso, che comprende i rappresentanti di Confindustria, dei sindacati confederali più rappresentativi (CGIL, CISL, UIL e UGL) e dell'ANCI, il presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nonché i cinque presidenti emeriti della Corte costituzionale che siano anche professori ordinari di diritto costituzionale o di diritto pubblico, ossia Giuliano Amato, Marta Cartabia, Ugo De Siervo, Gaetano Silvestri e Gustavo Zagrebelsky.

Si è convenuto altresì di iniziare le audizioni martedì 28 novembre, dalle ore 13 alle ore 19, e di proseguirle giovedì 30 novembre, dalle ore 8,30 alle ore 10, e in successive sedute da definire.

Resta fermo che i Gruppi parlamentari potranno indicare ulteriori soggetti da audire, nel numero massimo di quattro a Gruppo, entro le ore 12 di lunedì 27 novembre.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 10,35.

1.3.2.1.3. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 41 (pom.) del 28/11/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 41

MARTEDÌ 28 NOVEMBRE 2023

Presidenza del Vice Presidente

[TOSATO](#)

indi del Presidente

[BALBONI](#)

Interviene il ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa Maria Elisabetta Alberti Casellati.

Orario: dalle ore 13 alle ore 19,10

(Sospensione dalle ore 16,30 alle ore 16,55)

AUDIZIONI DI IVANA VERONESE, SEGRETARIA CONFEDERALE UIL, DI CHRISTIAN FERRARI, SEGRETARIO CONFEDERALE CGIL, DI FIOVO BITTI, DIRIGENTE CONFEDERALE UGL, DI IGNAZIO GANGA, SEGRETARIO CONFEDERALE CISL, DEL PROFESSOR FRANCESCO SAVERIO MARINI, ORDINARIO DI ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO PRESSO L'UNIVERSITA' "TOR VERGATA" DI ROMA, DELLA PROFESSORESSA MARTA CARTABIA, PRESIDENTE EMERITO DELLA CORTE COSTITUZIONALE, DEL PROFESSOR ALESSANDRO STERPA, ASSOCIATO IN ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO PRESSO L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA TUSCIA, DEL PROFESSOR UGO DE SIERVO, PRESIDENTE EMERITO DELLA CORTE COSTITUZIONALE, DEL PROFESSOR TOMMASO EDOARDO FROSINI, ORDINARIO DI DIRITTO PUBBLICO COMPARATO E DIRITTO COSTITUZIONALE PRESSO L'UNIVERSITA' "SUOR ORSOLA BENINCASA" DI NAPOLI, DEL PROFESSOR GUSTAVO ZAGREBELSKY, PRESIDENTE EMERITO DELLA CORTE COSTITUZIONALE (INTERVENUTO IN VIDEOCONFERENZA), E DEL PROFESSOR GAETANO SILVESTRI, PRESIDENTE EMERITO DELLA CORTE COSTITUZIONALE (INTERVENUTO IN VIDEOCONFERENZA), SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 935 E 830 (MODIFICHE COSTITUZIONALI PER L'INTRODUZIONE DELL'ELEZIONE DIRETTA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)

1.3.2.1.4. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 138 (ant.) del 29/11/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

MERCOLEDÌ 29 NOVEMBRE 2023

138ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Vice Presidente

TOSATO

La seduta inizia alle ore 11,10.

IN SEDE REFERENTE

(951) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2023, n. 133, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il relatore **LISEI** (FdI) dà conto del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 133 del 5 ottobre 2023, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno.

Il decreto-legge, rispetto al quale la Camera dei deputati ha operato modifiche e integrazioni, si compone di 16 articoli.

L'articolo 01, aggiunto nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, prevede che non sia ammesso l'ingresso in Italia dello straniero che risulti condannato, anche con sentenza non definitiva, per il reato di lesione personale commesso contro persona incapace, per età o infermità, che causi una malattia superiore a venti giorni, nonché per i reati relativi a pratiche di mutilazione genitale femminile e per il reato di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, previsti dal codice penale. A tal fine la disposizione novella l'articolo 4, comma 3, terzo periodo del testo unico delle disposizioni in materia di immigrazione (decreto legislativo n. 286 del 1998), che disciplina le condizioni che consentono l'ingresso regolare di uno straniero nel territorio nazionale.

L'articolo 1, modificato dalla Camera dei deputati, interviene sulla disciplina dell'espulsione dello straniero sotto diversi profili.

In primo luogo, incide sull'espulsione dei titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Vengono aggiornati i riferimenti normativi alla base delle situazioni soggettive che devono essere considerate nel valutare la pericolosità per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato del richiedente il permesso di soggiorno ai fini del rilascio del permesso, facendo riferimento alle categorie sottoposte a misure di prevenzione indicate agli articoli 1, 4 e 16 del codice delle leggi antimafia. Inoltre, si stabilisce che è il Ministro dell'interno l'autorità deputata a decretare l'espulsione dello straniero soggiornante di lungo periodo che costituisce una minaccia per l'ordine pubblico o per la sicurezza dello Stato, mentre, nei casi in cui ricorrano gravi motivi di pubblica sicurezza,

l'espulsione è disposta dal prefetto. Viene poi ribadita la competenza del giudice amministrativo nell'esame dei ricorsi contro i provvedimenti di espulsione disposti dal Ministro dell'interno e quella del giudice ordinario contro quelli del prefetto.

In secondo luogo, viene disciplinata la procedura di espulsione dello straniero nei casi in cui sia destinatario di una delle misure amministrative di sicurezza di cui al Titolo VIII del codice penale.

In terzo luogo, l'articolo modifica la disciplina relativa al diritto di difesa dello straniero parte offesa ovvero sottoposto a procedimento penale che sia stato espulso, prevedendo la facoltà del questore di negare l'autorizzazione al rientro in Italia qualora la presenza dell'interessato possa procurare gravi turbative o grave pericolo all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica. Nella formulazione previgente l'autorizzazione era concessa in modo automatico.

Nel corso dell'esame alla Camera, sono state apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

- viene circoscritto il margine di discrezionalità del giudice nel comminare la misura dell'espulsione dello straniero di un Paese terzo che sia condannato per uno dei delitti per i quali è previsto l'arresto in flagranza, prevedendo che il giudice ordini l'espulsione dello straniero condannato per quei delitti, fermo restando che egli risulti socialmente pericoloso;
- viene ridotto da 30 a 15 giorni (e da 60 a 40 giorni se il ricorrente risiede all'estero) il termine del deposito del ricorso avverso il provvedimento di espulsione dei cittadini stranieri, compresi quelli in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
- è introdotta la possibilità dell'espulsione del cittadino di altro Stato membro dell'Unione europea a titolo di sanzione sostitutiva alla detenzione, come già previsto per il cittadino non UE.

L'articolo 2, al fine di potenziare i controlli sulle domande di visto di ingresso in Italia, autorizza l'assegnazione fino a 20 unità di personale dei ruoli degli ispettori e dei sovrintendenti della Polizia di Stato, presso le rappresentanze diplomatiche o gli uffici consolari. Ne disciplina il trattamento economico, disponendo altresì il previo collocamento fuori ruolo.

L'articolo 3, comma 1, lettera *a*), modifica l'articolo 29-*bis* del decreto legislativo n. 25 del 2008, che disciplina la procedura di trattazione della richiesta di una prima domanda reiterata di protezione internazionale presentata dal richiedente nella fase di esecuzione di un provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale. Si prevede che, nel caso di un provvedimento già convalidato dall'autorità giudiziaria, il questore, sulla base del parere del presidente della commissione territoriale per l'esame della domanda di asilo, proceda con immediatezza all'esame preliminare della domanda e, qualora non sussistano nuovi elementi rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione internazionale, ne dichiari l'inammissibilità, senza pregiudizio per l'esecuzione della procedura di allontanamento. Se invece emergono nuovi elementi rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione internazionale, la commissione territoriale procede all'ulteriore esame. Allo stesso modo, la commissione territoriale procede all'esame qualora emergano elementi rilevanti ai fini del divieto di espulsione stabilito dall'articolo 19 del testo unico immigrazione, quali, ad esempio, il pericolo di espulsione verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione.

Le lettere *b*) e *c*), introdotte nel corso dell'esame alla Camera, prevedono che il questore, una volta eseguita l'espulsione nei casi di domanda reiterata di protezione internazionale senza addurre nuovi motivi e di domanda manifestamente infondata, ne deve dare comunicazione alle commissioni territoriali che a loro volta la trasmettono tempestivamente al giudice ai fini della dichiarazione della cessata ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Il comma 2, intervenendo in materia di gratuito patrocinio, modifica la disciplina generale riguardante l'esclusione dal diritto alla liquidazione del compenso del difensore, in caso di impugnazione inammissibile.

L'articolo 4 stabilisce che la domanda di protezione internazionale non si perfezioni in caso di mancata presentazione del cittadino straniero presso la questura per gli adempimenti richiesti. Si dispone inoltre la riduzione da dodici a nove mesi del periodo di sospensione della domanda, prevista nei casi di allontanamento ingiustificato del richiedente dai centri di accoglienza o di sua sottrazione al trattenimento negli hotspot e nei Centri di permanenza per il rimpatrio (CPR).

Interventi emendativi della Camera hanno stabilito altresì l'estinzione automatica del procedimento in

caso di mancata richiesta di riapertura da parte del soggetto interessato e l'applicazione della disciplina in materia di domanda manifestamente infondata anche alle persone qualificate come vulnerabili. L'articolo 5, modificato dalla Camera, introduce alcune novità in materia di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati (MSNA), nonché di accertamento dell'età nell'ambito della procedura di identificazione del minore.

In particolare, in tema di accoglienza, la disposizione: estende da trenta a quarantacinque giorni il tempo massimo di permanenza dei minori nelle strutture governative di prima accoglienza a loro destinate; specifica che l'attivazione delle strutture di prima accoglienza avviene sulla base delle esigenze del territorio e dell'entità degli arrivi in frontiera o dei rintracci ed elimina la possibilità per gli enti locali di gestire tali strutture tramite convenzione con il Ministero dell'interno. Per quanto riguarda l'accoglienza dei minori nel SAI, si dispone che la capienza del Sistema sia commisurata alle effettive presenze dei minori, anziché in generale sul territorio nazionale, nelle strutture di prima accoglienza e nelle strutture ricettive temporanee attivate dai prefetti (c.d. CAS minori) e nei limiti delle risorse non solo del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, come già previsto, ma anche del nuovo Fondo per l'immigrazione istituito dal decreto-legge n. 145 del 2023. Si stabilisce inoltre che l'assistenza e l'accoglienza del minore siano assicurate dai comuni in caso di temporanea indisponibilità non solo, come attualmente previsto, nelle strutture governative di prima accoglienza e delle strutture afferenti al SAI, ma anche nei CAS minori. Si consente di realizzare o ampliare i CAS minori, in deroga al limite di capienza, nella misura massima del 50 per cento e si prevede che in situazioni di momentanea mancanza di strutture di accoglienza per minori, incluse quelle temporanee, il prefetto disponga l'inserimento del minore di età non inferiore a sedici anni in una sezione specifica dei centri di accoglienza per adulti, per un periodo massimo di novanta giorni, prorogabili di ulteriori sessanta, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente allo scopo destinate.

Si introduce altresì la possibilità per il giudice di disporre l'espulsione come sanzione sostitutiva in caso di condanna del presunto minore per il reato di false dichiarazioni sull'età.

In relazione alla procedura di identificazione dei minori, è introdotta la possibilità per l'autorità di pubblica sicurezza, in presenza di arrivi consistenti e ravvicinati, di ordinare l'effettuazione di misurazioni antropometriche o di altri esami sanitari, inclusi quelli radiografici, al fine di determinare l'età, informando immediatamente la Procura della Repubblica presso il tribunale per la persona, la famiglia ed i minorenni, che ne autorizza l'attuazione in forma scritta ovvero, in casi di particolare urgenza, oralmente con successiva conferma scritta.

L'articolo 6 interviene sulla disciplina della conversione del permesso di soggiorno per minori stranieri non accompagnati al compimento della maggiore età, come modificata dal decreto-legge n. 20 del 2023 (c.d. decreto Cutro). In particolare, la disposizione individua nei consulenti del lavoro e nelle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale i soggetti ai quali è demandata la verifica dei requisiti previsti dalla normativa vigente ai fini della conversione. Prevede inoltre la revoca del permesso di soggiorno nell'ipotesi di sopravvenuto accertamento dell'insussistenza dei requisiti.

L'articolo 7, come modificato dall'altro ramo del Parlamento, introduce la possibilità di derogare, a determinate condizioni, ai limiti di capienza previsti dalle disposizioni amministrative degli enti territoriali per i centri governativi di accoglienza e per le strutture temporanee di accoglienza; modifica l'elenco delle condizioni soggettive di cui tenere specificamente conto nell'ambito delle misure di accoglienza, con particolare riferimento alle donne in generale e non solo alle donne in stato di gravidanza.

L'articolo 8 prevede che, al fine di supportare i Comuni interessati da arrivi consistenti e ravvicinati di migranti sul proprio territorio, il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, anche speciali, connesso alle attività dei centri governativi e dei punti di crisi allestiti, anche occasionalmente, potrà essere assicurato dal prefetto fino al 31 dicembre 2025. A seguito di una modifica apportata dalla Camera, la medesima disciplina si applica anche ai Comuni di frontiera al confine con altri Paesi europei interessati dal transito dei migranti.

L'articolo 9 incrementa il contingente di personale delle Forze armate dell'operazione "Strade Sicure"

di 400 unità dal 1° ottobre al 31 dicembre 2023, al fine di rafforzare i dispositivi di controllo e sicurezza dei luoghi ove insistono le principali infrastrutture ferroviarie del Paese, con una spesa complessiva quantificata in 2.819.426 euro.

L'articolo 9-*bis*, introdotto dalla Camera, modifica il limite massimo di età previsto per la partecipazione al concorso pubblico di accesso alla qualifica iniziale della carriera dei funzionari tecnici di Polizia, stabilendo che non possa essere superiore a trentadue anni anziché a trenta, come attualmente stabilito.

L'articolo 9-*ter*, anch'esso inserito durante l'esame alla Camera, prevede per il quinquennio 2024-2028 la determinazione annuale delle consistenze di ciascuna categoria di volontari di truppa del Corpo delle capitanerie di porto con decreto interministeriale, in ragione dei maggiori impegni del Corpo delle capitanerie di porto-Guardia costiera nelle attività connesse al fenomeno migratorio. Per le medesime finalità viene autorizzato l'arruolamento, per l'anno 2024, di un contingente aggiuntivo fino a 200 volontari in ferma prefissata quadriennale e per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, di un contingente aggiuntivo fino a 100 volontari in ferma prefissata triennale.

L'articolo 10 incrementa, per il 2023, le risorse destinate alla remunerazione del lavoro straordinario delle Forze di polizia, di 15 milioni di euro, e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di 2,147 milioni di euro.

L'articolo 11, ai commi 1 e 2, destina risorse alla Polizia di Stato e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al fine di corrispondere alle contingenti e straordinarie esigenze connesse all'espletamento dei loro compiti istituzionali, anche alla luce dei maggiori impegni connessi all'eccezionale afflusso migratorio e - come specificato dalla Camera - all'accresciuta necessità di presidiare obiettivi sensibili, tenuto conto, altresì, della crisi mediorientale. Si tratta, complessivamente, di 5 milioni di euro per il 2023 e di 20 milioni di euro per ciascun anno dal 2024 al 2030, che affluiscono alla disponibilità del Ministero dell'interno.

Il comma 2-*bis*, introdotto dalla Camera, dispone l'abrogazione dell'articolo 13, comma 6, del decreto-legge n. 69 del 2023 (c.d. Salva Infrazioni).

I commi 3 e 4 finanziano - per il triennio 2023-2025 - una serie di interventi a favore di Forze armate e Arma dei carabinieri. Gli interventi sono diretti, tra l'altro, al supporto logistico, all'approvvigionamento di beni e servizi, nonché all'acquisto, alla manutenzione e all'adattamento di mezzi, infrastrutture e impianti. Per tali finalità sono previsti 2 milioni di euro per il 2023 e 9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, da ripartire fra le Forze armate e i Carabinieri.

I commi 5 e 6 riconoscono - per il triennio 2023-2025 - un finanziamento diretto al supporto dei compiti istituzionali del Corpo della Guardia di finanza, in relazione all'incremento considerevole delle attività dovuto anche al rilevante aumento dei flussi migratori.

Infine, l'articolo 12 reca disposizioni finanziarie e l'articolo 13 dispone in merito all'entrata in vigore del provvedimento.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia al *dossier* dei Servizi studi del Senato e della Camera dei deputati.

Il [PRESIDENTE](#), nel precisare che il provvedimento dovrà essere convertito in legge entro il prossimo lunedì 4 dicembre, avverte che è necessario stabilire un termine ravvicinato per la presentazione degli emendamenti e degli ordini del giorno, considerato peraltro che l'esame in Assemblea è già previsto per questa settimana.

Il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP) sottolinea che ancora una volta si rende necessario evidenziare la mortificazione dei tempi del dibattito e, di conseguenza, la lesione della dignità del Parlamento.

Il senatore [CATALDI](#) (M5S) auspica che anche la maggioranza si impegni a risolvere il problema dell'eccessivo uso della decretazione d'urgenza, prima di procedere alla riforma costituzionale sull'elezione diretta del Presidente del Consiglio. Si tratta infatti di due aspetti che, combinati tra loro, costituiscono un grave rischio per la democrazia rappresentativa.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (Misto-AVS) si associa alle considerazioni dei senatori Giorgis e Cataldi.

La senatrice [MUSOLINO](#) (IV-C-RE) condivide le critiche sull'abuso della decretazione d'urgenza: a

fronte delle rassicurazioni del ministro Ciriani circa una limitazione di tale strumento, si registra infatti anche una compressione sempre maggiore dei tempi del dibattito in seconda lettura.

Il [PRESIDENTE](#), nel riconoscere l'esigenza di agevolare l'*iter* dei decreti-legge in prima lettura per consentire un adeguato approfondimento anche in seconda lettura, propone di fissare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno alle ore 13 di oggi.

La Commissione conviene.

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP), considerato che l'esigenza di regolare il ricorso alla decretazione d'urgenza è avvertita in modo trasversale dalle forze politiche, propone di avviare in Commissione affari costituzionali una riflessione su tale problematica, eventualmente anche in una sede ristretta, da svolgere parallelamente al dibattito sulla riforma costituzionale relativa al premierato.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che sull'argomento è già stata avviato l'esame del disegno di legge costituzionale n. [574](#) (*Modifica all'articolo 77 della Costituzione in materia di conversione in legge dei decreti-legge*), d'iniziativa del senatore Paroli, cui sarà abbinato l'esame del disegno di legge costituzionale n. [892](#), di sua iniziativa, sul medesimo argomento.

In ogni caso, assicura che riferirà al presidente Balboni la sollecitazione del senatore Parrini.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, al termine delle audizioni informali che si sono svolte nella riunione di ieri dell'Ufficio di Presidenza sui disegni di legge nn. [935](#) e [830](#) (*Modifiche costituzionali per l'introduzione dell'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri*), alcuni dei soggetti intervenuti hanno depositato della documentazione, che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione analogamente ai documenti eventualmente depositati nel corso delle prossime audizioni.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 11,35.

1.3.2.1.5. 1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 42 (ant.) del 30/11/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1^a Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 42

GIOVEDÌ 30 NOVEMBRE 2023

Presidenza del Presidente

[BALBONI](#)

indi del Vice Presidente

[TOSATO](#)

Interviene il ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa Maria Elisabetta Alberti Casellati.

Orario: dalle ore 8,20 alle ore 10,25

AUDIZIONI DEL PROFESSOR NICOLO' ZANON, ORDINARIO DI DIRITTO COSTITUZIONALE PRESSO L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO, GIÀ GIUDICE DELLA CORTE COSTITUZIONALE, DEL PROFESSOR ORESTE POLLICINO, ORDINARIO DI DIRITTO COSTITUZIONALE PRESSO L'UNIVERSITÀ BOCCONI DI MILANO, E DI FABIO CINTIOLI, ORDINARIO DI DIRITTO AMMINISTRATIVO PRESSO L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI INTERNAZIONALI DI ROMA (UNINT), SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 935 E 830 (MODIFICHE COSTITUZIONALI PER L'INTRODUZIONE DELL'ELEZIONE DIRETTA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)

1.3.2.1.6. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 141 (pom.) del 30/11/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

GIOVEDÌ 30 NOVEMBRE 2023

141ª Seduta

Presidenza del Presidente

BALBONI

La seduta inizia alle ore 13,35.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il **PRESIDENTE** avverte di avere inviato, nella giornata di ieri, una lettera al Presidente del Senato per chiedere - in via del tutto eccezionale ed in deroga alla pronuncia della Giunta per il Regolamento dello scorso 31 ottobre - di autorizzare la partecipazione anche da remoto dei Senatori, limitatamente alle audizioni funzionali all'esame dei disegni di legge costituzionali che si dovessero svolgere, nella sola sede informale dell'Ufficio di Presidenza, nella giornata del lunedì, tradizionalmente dedicata all'attività dei parlamentari sul territorio.

Fa quindi presente che la Giunta per il Regolamento, riunitasi in data odierna, ha accordato tale possibilità, con i vincoli e le limitazioni sopra indicate.

Fornisce poi informazioni sullo svolgimento delle audizioni della prossima settimana aventi ad oggetto i disegni di legge 935 e 830 sull'introduzione dell'elezione diretta del Presidente del Consiglio, specificando che queste avranno inizio alle ore 15 di lunedì 4 dicembre, per poi proseguire nei giorni successivi, fino alla mattina di giovedì 7 dicembre.

La Commissione prende atto.

Il senatore **GIORGIS** (PD-IDP), nell'esprimere apprezzamento per lo svolgimento ampio e disteso delle audizioni finora garantito dal Presidente, sottolinea che, nella Conferenza dei Capigruppo di oggi, non era emerso un avviso unanime sulla proposta di consentire, sia pure con le limitazioni sopra indicate, la partecipazione anche da remoto dei Senatori alle audizioni in sede informale su disegni di legge costituzionali. Per questa ragione, il Presidente del Senato ha disposto la convocazione della Giunta per il Regolamento, nella quale si è poi convenuto di acconsentire alla richiesta avanzata dal Presidente Balboni, con l'indicazione di contenere le audizioni entro un numero e una fascia oraria ragionevole. Nel presupposto di conformarsi a tale indicazione di *self restraint*, il Gruppo PD, da lui rappresentato in Giunta insieme al senatore Parrini, si è espresso favorevolmente.

Pertanto, auspica che si prosegua nello svolgimento delle audizioni senza una compressione temporale e senza termini stringenti entro i quali concluderle.

Il **PRESIDENTE** fornisce rassicurazioni sul fatto che i tempi di svolgimento delle audizioni saranno stabiliti esclusivamente in base a un criterio di razionalizzazione dei lavori e di economia procedimentale, metodo peraltro sempre seguito anche in precedenza.

IN SEDE REFERENTE

(427) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - IANNONE e altri. - Modifica all'articolo 111

della Costituzione in materia di tutela delle vittime di reati e delle persone danneggiate da reati
(731) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MARTON e altri. - Modifica dell'articolo 111
della Costituzione, in materia di tutela delle vittime di un reato

(888) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PARRINI e altri. - Modifica dell'articolo 111
della Costituzione, in materia di tutela delle vittime di un reato

(891) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - DE CRISTOFARO. - Modifica dell'articolo
111 della Costituzione, in materia di tutela delle vittime di un reato

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 427, 731 e 888, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 891, e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana del 4 ottobre.

Il relatore [DELLA PORTA](#) (Fdl) riferisce sul disegno di legge costituzionale n. 891, d'iniziativa del senatore De Cristofaro, che si compone di un unico articolo e introduce, dopo il quinto comma dell'articolo 111 della Costituzione, un nuovo comma volto a prevedere che la legge garantisca i diritti e le facoltà delle vittime di reato.

Rilevata la stretta connessione esistente tra il contenuto della proposta e quello dei disegni di legge nn. 427, 731 e 888, già all'esame di questa Commissione, propone che esso sia trattato congiuntamente.

Ritiene altresì che sarebbe preferibile adottare come testo base il disegno di legge costituzionale n. 427, a prima firma del senatore Iannone, la cui formulazione appare più completa.

La Commissione conviene sul congiungimento del disegno di legge costituzionale n. 891 proposto dal relatore.

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP) osserva che sarebbe preferibile modificare la formulazione prevista dal disegno di legge costituzionale n. 427, inserendo il riferimento alla legge all'inizio dell'enunciato normativo, allo scopo di sottolineare che la finalità dello strumento legislativo consiste, per l'appunto, nella tutela delle vittime del reato e delle persone danneggiate dal reato.

Il senatore [CATALDI](#) (M5S) ritiene che, in linea con i canoni linguistici utilizzati nella Carta costituzionale, si dovrebbe fare riferimento all'ordinamento giuridico italiano, in luogo della legge.

Il [PRESIDENTE](#) ritiene convincente la distinzione, operata dal disegno di legge costituzionale n. 427, tra vittime del reato e persone danneggiate dal reato.

Propone quindi di dare mandato al relatore di avviare interlocuzioni informali con i proponenti dei disegni di legge costituzionale in titolo, ed eventualmente con i Rappresentanti in Commissione dei Gruppi che non hanno presentato una loro proposta, per predisporre un testo unificato, da adottare come base per il seguito dell'esame.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(574) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PAROLI. - Modifica all'articolo 77 della
Costituzione in materia di conversione in legge dei decreti-legge

(892) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - TOSATO. - Modifica all'articolo 77 della
Costituzione in materia di decreti aventi valore di legge ordinaria

(Seguito dell'esame del disegno di legge n. 574, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 892 e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana del 27 settembre.

Il presidente [BALBONI](#) (Fdl), in qualità di relatore, dà conto del disegno di legge costituzionale n. 892, d'iniziativa del senatore Tosato, che si compone di un solo articolo e interviene sull'articolo 77 della Costituzione.

In particolare, il disegno di legge predetto estende da sessanta a novanta giorni il termine temporale per la conversione dei decreti-legge da parte delle Camere e, al fine di consentire un esame approfondito in entrambi i rami del Parlamento, prevede che l'esame nel ramo del Parlamento in cui il disegno di legge di conversione è stato presentato in prima lettura non superi i sessanta giorni.

Stante l'analogia di contenuto, propone che il testo sia esaminato congiuntamente al disegno di legge n. 574, già all'esame della Commissione.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DI SEDUTA

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la seduta già convocata per le ore 9 di domani, venerdì 1° dicembre, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,10.

1.3.2.1.7. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 43 (pom.) del 04/12/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 43

LUNEDÌ 4 DICEMBRE 2023

Presidenza del Presidente

BALBONI

Interviene il ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa Maria Elisabetta Alberti Casellati.

Orario: dalle ore 15,05 alle ore 18,25

(sospensione dalle ore 16,35 alle ore 16,45)

AUDIZIONI DEL PRESIDENTE DELLA CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME, MASSIMILIANO FEDRIGA (INTERVENUTO IN VIDEOCONFERENZA), DELLA PROFESSORESSA ANNAMARIA POGGI, ORDINARIO DI DIRITTO COSTITUZIONALE PRESSO L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO, DEL PROFESSOR CARLO FUSARO, DOCENTE DI DIRITTO ELETTORALE E PARLAMENTARE PRESSO LA SCUOLA "C. ALFIERI" DELL'UNIVERSITA' DI FIRENZE, DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO-ALTO ADIGE, ARNO KOMPATSCHER (INTERVENUTO IN VIDEOCONFERENZA), DELLA PROFESSORESSA DARIA DE PRETIS, ORDINARIO DI DIRITTO AMMINISTRATIVO PRESSO L'UNIVERSITA' DI TRENTO, GIA' VICE PRESIDENTE DELLA CORTE COSTITUZIONALE (INTERVENUTA IN VIDEOCONFERENZA), DEL PROFESSOR ANDREA BURATTI, ORDINARIO DI DIRITTO PUBBLICO COMPARATO PRESSO L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA, DEL PROFESSOR MASSIMO CAVINO, ORDINARIO DI DIRITTO PUBBLICO PRESSO L'UNIVERSITA' DEL PIEMONTE ORIENTALE (INTERVENUTO IN VIDEOCONFERENZA), SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 935 E 830 (MODIFICHE COSTITUZIONALI PER L'INTRODUZIONE DELL'ELEZIONE DIRETTA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)

1.3.2.1.8. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 44 (ant.) del 05/12/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 44

MARTEDÌ 5 DICEMBRE 2023

Presidenza del Presidente

BALBONI

Interviene il ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa Maria Elisabetta Alberti Casellati.

Orario: dalle ore 10,05 alle ore 13,20

AUDIZIONI DEL PROFESSOR FULCO LANCHESTER, EMERITO DI DIRITTO COSTITUZIONALE ITALIANO E COMPARATO PRESSO L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "SAPIENZA", DEL PROFESSOR SALVATORE CURRERI, ORDINARIO DI ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO PRESSO L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ENNA KORE (INTERVENUTO IN VIDEOCONFERENZA), DEL PROFESSOR FRANCESCO CLEMENTI, ORDINARIO DI DIRITTO PUBBLICO COMPARATO PRESSO L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "SAPIENZA", DELLA PROFESSORESSA MARIA AGOSTINA CABIDDU, ORDINARIA DI ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO PRESSO IL POLITECNICO DI MILANO, E DEL PROFESSOR GIOVANNI GUZZETTA ORDINARIO DI ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO PRESSO L'UNIVERSITÀ DI ROMA TOR VERGATA, SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 935 E 830 (MODIFICHE COSTITUZIONALI PER L'INTRODUZIONE DELL'ELEZIONE DIRETTA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)

1.3.2.1.9. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 142 (pom.) del 05/12/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

MARTEDÌ 5 DICEMBRE 2023

142ª Seduta

Presidenza del Presidente

BALBONI

La seduta inizia alle ore 13,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(952) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, recante misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'8ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **TOSATO** (LSP-PSd'Az) riferisce sul disegno di legge in titolo e propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Non essendoci richieste di intervento, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.

(912) Conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili

(Parere alla 5ª Commissione su emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo)

Il relatore **TOSATO** (LSP-PSd'Az) illustra gli emendamenti approvati dalla Commissione di merito nelle sedute del 30 novembre e 1º dicembre, riferiti al disegno di legge in titolo, e propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo con osservazioni, pubblicato in allegato.

Non essendoci richieste di intervento, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore **GIORGIS** (PD-IDP), in relazione allo svolgimento di audizioni sui disegni di legge costituzionale nn. 935 e 830, in materia di elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri, chiede che i lavori siano organizzati in modo più disteso, per dedicare un adeguato spazio di approfondimento anche agli altri temi all'ordine del giorno.

Il **PRESIDENTE** obietta che le ragioni di urgenza sui provvedimenti in esame in sede consultiva sono determinate dalla calendarizzazione in Aula.

Il senatore **GIORGIS** (PD-IDP) replica che si potrebbe prevedere un numero inferiore di audizioni per ciascuna seduta, per evitare che, come accaduto oggi, la Commissione debba pronunciarsi sugli altri argomenti all'ordine del giorno in tempi ristretti.

La senatrice **MAIORINO** (M5S), pur apprezzando che allo svolgimento delle audizioni sia riservato un

ampio spazio, trattandosi di argomento molto complesso che ha ricadute anche su altri organi costituzionali apparentemente non coinvolti dal tenore letterale della riforma, ritiene che si dovrebbe rimodulare il programma, riducendo il numero di auditi previsto per seduta, in modo da lasciare adeguato spazio di approfondimento anche agli altri provvedimenti all'ordine del giorno. Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*) si associa alle considerazioni della senatrice Maiorino. *La seduta termina alle ore 13,30.*

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUGLI EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 912**

La Commissione, esaminati gli emendamenti approvati dalla Commissione di merito nelle sedute del 30 novembre e 1° dicembre, riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, sulla proposta 3.0.501 - che estende agli organi di rilevanza costituzionale la deroga al divieto di conferimento di incarichi di vertice a soggetti, già lavoratori privati o pubblici, collocati in quiescenza - parere non ostativo, con la seguente osservazione:
- valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare l'ambito applicativo dell'espressione "organi di rilevanza costituzionale".
Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti.

1.3.2.1.10. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 45 (pom.) del 05/12/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 45

MARTEDÌ 5 DICEMBRE 2023

Presidenza del Presidente

[BALBONI](#)

indi del Vice Presidente

[PARRINI](#)

Interviene il ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa Maria Elisabetta Alberti Casellati.

Orario: dalle ore 14 alle ore 16,55

*AUDIZIONI DELLA PROFESSORESSA CARLA BASSU, ORDINARIA DI DIRITTO PUBBLICO
COMPARATO PRESSO L'UNIVERSITA' DI SASSARI, DEL PROFESSOR GIULIANO AMATO,
PRESIDENTE EMERITO DELLA CORTE COSTITUZIONALE (INTERVENUTO IN
VIDEOCONFERENZA), DEL PROFESSOR MICHELE BELLETTI, ORDINARIO DI ISTITUZIONI
DI DIRITTO PUBBLICO PRESSO L'UNIVERSITA' "ALMA MATER STUDIORUM" DI BOLOGNA, E
DEL PROFESSOR GAETANO AZZARITI, ORDINARIO DI DIRITTO COSTITUZIONALE PRESSO
L'UNIVERSITA' DI ROMA "SAPIENZA", SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 935 E 830 (MODIFICHE
COSTITUZIONALI PER L'INTRODUZIONE DELL'ELEZIONE DIRETTA DEL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO DEI MINISTRI)*

1.3.2.1.11. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 46 (ant.) del 06/12/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 46

MERCOLEDÌ 6 DICEMBRE 2023

Presidenza del Vice Presidente

TOSATO

Interviene il ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa Maria Elisabetta Alberti Casellati.

Orario: dalle ore 8,25 alle ore 10,15

AUDIZIONI DELLA PROFESSORESSA ROBERTA CALVANO, ORDINARIA DI DIRITTO COSTITUZIONALE PRESSO UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA UNITELMA SAPIENZA, DEL PROFESSOR GIOVANNI ORSINA, ORDINARIO DI STORIA COMPARATA DEI SISTEMI POLITICI EUROPEI E DI STORIA DEL GIORNALISMO E DEI MEDIA ELETTRONICI PRESSO UNIVERSITA' LUISS GUIDO CARLI, DELLA PROFESSORESSA BARBARA PEZZINI, ORDINARIA DI DIRITTO COSTITUZIONALE PRESSO L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BERGAMO (INTERVENUTA IN VIDEOCONFERENZA), SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 935 E 830 (MODIFICHE COSTITUZIONALI PER L'INTRODUZIONE DELL'ELEZIONE DIRETTA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)

1.3.2.1.12. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 47 (ant.) del 07/12/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 47

GIOVEDÌ 7 DICEMBRE 2023

Presidenza del Vice Presidente

TOSATO

Interviene il ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa Maria Elisabetta Alberti Casellati.

Orario: dalle ore 8,20 alle ore 9,35

AUDIZIONE DELLA PROFESSORESSA GINEVRA CERRINA FERONI, ORDINARIO DI DIRITTO PUBBLICO COMPARATO PRESSO L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE, SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 935 E 830 (MODIFICHE COSTITUZIONALI PER L'INTRODUZIONE DELL'ELEZIONE DIRETTA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)

1.3.2.1.13. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 48 (ant.) del 12/12/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 48

MARTEDÌ 12 DICEMBRE 2023

Presidenza del Vice Presidente

TOSATO

Interviene il ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa Maria Elisabetta Alberti Casellati.

Orario: dalle ore 11,05 alle ore 15,10

(Sospensione dalle ore 13,15 alle ore 14,10)

AUDIZIONI DELL'ONOREVOLE GIUSEPPE CALDERISI, ESPERTO DI SISTEMI ELETTORALI, GIÀ DEPUTATO IN VARIE LEGISLATURE (INTERVENUTO IN VIDEOCONFERENZA), DEL PROFESSOR ALFONSO CELOTTO, ORDINARIO DI DIRITTO COSTITUZIONALE PRESSO L'UNIVERSITÀ ROMA TRE, DEL PROFESSOR MICHELE AINIS, GIÀ ORDINARIO DI ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO PRESSO L'UNIVERSITÀ ROMA TRE, DEL PROFESSOR FRANCESCO PIZZETTI, DOCENTE DI DIRITTO COSTITUZIONALE PRESSO L'UNIVERSITÀ LUISS GUIDO CARLI (INTERVENUTO IN VIDEOCONFERENZA), DELL'ONOREVOLE ANNA FINOCCHIARO, PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE ITALIADECIDE, GIÀ PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE AFFARI COSTITUZIONALI DEL SENATO, SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 935 E 830 (MODIFICHE COSTITUZIONALI PER L'INTRODUZIONE DELL'ELEZIONE DIRETTA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)

1.3.2.1.14. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 49 (ant.) del 13/12/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 49

MERCOLEDÌ 13 DICEMBRE 2023

Presidenza del Vice Presidente

TOSATO

Interviene il ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa Maria Elisabetta Alberti Casellati.

Orario: dalle ore 8,35 alle ore 9,20

AUDIZIONE DELLA PROFESSORESSA IDA ANGELA NICOTRA, ORDINARIO DI DIRITTO COSTITUZIONALE PRESSO L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA (INTERVENUTA IN VIDEOCONFERENZA), SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 935 E 830 (MODIFICHE COSTITUZIONALI PER L'INTRODUZIONE DELL'ELEZIONE DIRETTA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)

1.3.2.1.15. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 50 (pom.) del 13/12/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 50

MERCOLEDÌ 13 DICEMBRE 2023

Presidenza del Vice Presidente

TOSATO

Interviene il ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa Maria Elisabetta Alberti Casellati.

Orario: dalle ore 14,35 alle ore 15,30

*AUDIZIONE DEL PROFESSOR ENZO CHELI, VICE PRESIDENTE EMERITO DELLA CORTE
COSTITUZIONALE, SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 935 E 830 (MODIFICHE COSTITUZIONALI
PER L'INTRODUZIONE DELL'ELEZIONE DIRETTA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI)*

1.3.2.1.16. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 146 (pom.) del 19/12/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1ª Commissione permanente (AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)

MARTEDÌ 19 DICEMBRE 2023

146ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

[BALBONI](#)

Interviene il ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta inizia alle ore 16,30.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) riferisce l'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari appena conclusa, nella quale, in merito all'esame dei disegni di legge costituzionale nn. 935 e 830 (recanti modifiche costituzionali per l'introduzione dell'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri), si è disposto, all'unanimità, un breve supplemento di audizioni, che si svolgeranno martedì 9 gennaio 2024, a partire dalle ore 12. A tale riguardo, si è convenuto di invitare in audizione il professor Cassese, il presidente emerito della Corte costituzionale Antonio Baldassarre e il professor Violante, ex presidente della Camera dei deputati, oltre a quattro esperti di diritto pubblico comparato, di cui due dovranno essere indicati dai Gruppi di maggioranza e due dai Gruppi di opposizione entro le ore 12 di domani, mercoledì 20 dicembre.

Si è altresì stabilito che dal 10 al 19 gennaio si svolgerà la discussione generale congiunta, al termine della quale avranno luogo le repliche e l'adozione formale del testo base.

Infine, si è concordato di fissare fin d'ora il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno al testo base alle ore 17 di lunedì 29 gennaio, per poi avviare mercoledì 31 gennaio la fase di illustrazione delle proposte emendative.

La Commissione unanime conviene.

SCONVOCAZIONE DI SEDUTE

Il [PRESIDENTE](#) avverte che le sedute già convocate per le ore 20 di oggi, martedì 19 dicembre, e per le ore 9 di domani, mercoledì 20 dicembre, non avranno luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,40.

1.3.2.1.17. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 52 (ant.) del 09/01/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 52

MARTEDÌ 9 GENNAIO 2024

Presidenza del Presidente

[BALBONI](#)

indi del Vice Presidente

[PARRINI](#)

Interviene il ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa Maria Elisabetta Alberti Casellati.

Orario: dalle ore 12,05 alle ore 17,45

(Sospensione dalle ore 13,40 alle ore 14,25 e dalle ore 16,20 alle ore 16,50)

AUDIZIONI DEL PROFESSOR SABINO CASSESE, GIUDICE EMERITO DELLA CORTE COSTITUZIONALE E PROFESSORE EMERITO DELLA SCUOLA NORMALE SUPERIORE DI PISA, DEL PROFESSOR ANTONIO BALDASSARRE, PRESIDENTE EMERITO DELLA CORTE COSTITUZIONALE, DEL PROFESSOR PAOLO BECCHI, ORDINARIO DI FILOSOFIA DEL DIRITTO PRESSO L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA (INTERVENUTO IN VIDEOCONFERENZA), DELL'ONOREVOLE LUCIANO VIOLANTE, EX PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI, PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE LEONARDO - CIVILTA' DELLE MACCHINE, DEL PROFESSOR MAURO VOLPI, ORDINARIO DI DIRITTO COSTITUZIONALE PRESSO L'UNIVERSITA' DI PERUGIA (INTERVENUTO IN VIDEOCONFERENZA), E DEL PROFESSOR JENS WOELK, ORDINARIO DI DIRITTO COSTITUZIONALE COMPARATO PRESSO L'UNIVERSITA' DI TRENTO (INTERVENUTO IN VIDEOCONFERENZA), SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 935 E 830 (MODIFICHE COSTITUZIONALI PER L'INTRODUZIONE DELL'ELEZIONE DIRETTA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)

1.3.2.1.18. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 148 (ant.) del 10/01/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

MERCOLEDÌ 10 GENNAIO 2024

148ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

BALBONI

Interviene il ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta inizia alle ore 9,10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il **PRESIDENTE** avverte che, come richiesto dai Gruppi di opposizione, nella seduta già convocata per le ore 14,15 di oggi, mercoledì 10 gennaio, riprenderà l'esame dei disegni di legge costituzionale nn. 116 e connessi (*Modifiche agli articoli 116 e 117 della Costituzione, in materia di autonomia regionale e riparto di competenze legislative*), con l'inizio della discussione generale congiunta.

Al riguardo, andrà disposta la disgiunzione del disegno di legge di iniziativa popolare n. 764, alla luce della relativa calendarizzazione in Assemblea, ai sensi dell'articolo 74, comma 3, del Regolamento.

Comunica altresì che per le ore 11 di martedì 16 gennaio sarà convocata una seduta dedicata unicamente all'avvio della discussione generale congiunta sui disegni di legge costituzionale nn. 935 e 830 (*Modifiche costituzionali per l'introduzione dell'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri*). Per consentire una ordinata organizzazione dei lavori, invita i Gruppi a comunicare, entro la fine della predetta seduta, i nominativi dei senatori che intendano intervenire nella discussione generale, al fine di rispettare il termine di conclusione del 19 gennaio, conformemente a quanto stabilito nell'Ufficio di Presidenza tenutosi lo scorso 19 dicembre.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,40.

1.3.2.1.19. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 150 (ant.) del 16/01/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

MARTEDÌ 16 GENNAIO 2024

150ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

BALBONI

Interviene il ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta inizia alle ore 11,10.

IN SEDE REFERENTE

(935) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Modifiche agli articoli 59, 88, 92 e 94 della Costituzione per l'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri, il rafforzamento della stabilità del Governo e l'abolizione della nomina dei senatori a vita da parte del Presidente della Repubblica

(830) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - RENZI e altri. - Disposizioni per l'introduzione dell'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri in Costituzione

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 23 novembre 2023.

Il **PRESIDENTE** ricorda che, come convenuto nella seduta del 10 gennaio scorso, i Gruppi sono invitati a indicare, entro la fine della odierna seduta antimeridiana, i nominativi dei senatori che intendano intervenire nel dibattito.

Ha quindi inizio la discussione generale congiunta.

Il senatore **TOSATO** (*LSP-PSd'Az*) ritiene condivisibili gli obiettivi della riforma proposta dal Governo, che è volta a migliorare la governabilità, evitando cambi di maggioranze e formazione di nuovi Esecutivi nell'arco della medesima legislatura, che impediscono all'azione politica di dispiegare i propri effetti e causano confusione nei cittadini. Ne è un esempio significativo la misura del cosiddetto *Superbonus*, adottata dal Governo Conte II e sconfessata nella medesima legislatura dal successivo Governo Draghi, che l'aveva ritenuta rischiosa per l'equilibrio dei conti pubblici, con conseguenti disagi per cittadini e imprese che avevano avviato i lavori di ristrutturazione.

È pertanto necessario garantire Governi di legislatura, come avviene anche per le Regioni e gli enti locali, con un'alternanza chiara tra maggioranze stabili. Gli strumenti individuati nel disegno di legge n. 935 per perseguire tale obiettivo sono il premio di maggioranza del 55 per cento, di cui all'articolo 3 del disegno di legge, e la possibilità, in caso di cessazione dalla carica del Presidente del Consiglio eletto, di conferimento dell'incarico di formare il Governo a un altro parlamentare candidato in collegamento al Presidente eletto, come previsto dal comma 1, lettera *b*), dell'articolo 4.

Quanto al premio di maggioranza, ritiene opportuno prevedere in Costituzione quanto meno tale principio, rinviando poi eventualmente alla legge elettorale la definizione della percentuale. Su tale

aspetto, sottolinea che la maggioranza è concorde e coesa.

Un maggiore approfondimento appare necessario, invece, con riferimento alla cosiddetta norma antiribaltone sul premier di riserva, come sottolineato da alcuni degli esperti auditi. In ogni caso, in merito rileva che finora l'incarico di formare il Governo è sempre stato assegnato al *leader* della parte politica più votata, per cui la norma non rappresenterebbe una particolare novità.

In conclusione, auspica che siano finalmente adottate le misure più idonee per garantire una migliore governabilità, evitando che in Parlamento si formino maggioranze a volte perfino in contrasto con l'orientamento espresso dagli elettori.

La senatrice [GELMINI](#) (*Misto-Az-RE*) sottolinea che il progetto di riforma del Governo introduce modifiche ben più significative di quelle che a prima vista sembrerebbero discendere dai cinque articoli di cui si compone il testo del disegno di legge n. 935. Ricorda, per esempio, l'elezione a Presidente del Consiglio di un parlamentare, a suffragio universale e diretto, per la durata di cinque anni, contestualmente alle Camere; l'assegnazione di un premio di maggioranza del 55 per cento; il conferimento dell'incarico al *Premier* da parte del Presidente della Repubblica e il voto di fiducia del Parlamento, nonostante l'elezione diretta; la possibilità di sostituire il Presidente del Consiglio eletto, in caso di cessazione dalla carica, con un altro parlamentare a lui collegato; la limitazione del potere del Presidente della Repubblica di sciogliere le Camere e l'eliminazione della nomina dei senatori a vita.

Sottolinea che, nel corso delle numerose audizioni di giuristi ed esperti, sono emerse alcune criticità che la sua parte politica ritiene necessario correggere in sede emendativa.

In primo luogo, la riforma prospettata modifica la forma di Governo, facendola diventare però una sorta di ibrido e assemblando istituti diversi, tratti dal modello parlamentare e da quello presidenziale, senza prevedere adeguati contrappesi né preservare la separazione dei poteri, che, invece, sono garantiti anche nei sistemi presidenziali puri.

Evidenzia, in secondo luogo, che l'elezione diretta del *Premier* non ha precedenti in altre Costituzioni democratiche: vi è stato solo un esperimento in Israele, peraltro abbandonato dopo pochi anni.

Particolarmente da criticare è poi la norma che attribuisce un premio di maggioranza del 55 per cento senza stabilire il conseguimento di una soglia minima di voti. Tale previsione, infatti, è a suo avviso incostituzionale, in quanto lesiva dei principi di rappresentatività del Parlamento e di eguaglianza del voto sanciti nella giurisprudenza della Corte costituzionale.

Ritiene altresì necessario riflettere sulla previsione di una soglia per l'elezione del Presidente del Consiglio, considerando insufficiente la maggioranza relativa, e sulla introduzione di un limite alla sua rieleggibilità, come negli Stati Uniti e in Francia.

Osserva che, in presenza di un'elezione diretta del Presidente del Consiglio, perdono significato sia il conferimento dell'incarico da parte del Presidente della Repubblica, sia il voto di fiducia iniziale in Parlamento, che difficilmente potrebbe sconfessare l'orientamento popolare espresso nella consultazione elettorale.

Formula quindi considerazioni critiche sulla cosiddetta norma antiribaltone, che a suo avviso avrebbe, invece, proprio effetti destabilizzanti, poiché una parte della maggioranza potrebbe avere interesse a sostituire il Presidente del Consiglio eletto con un altro politicamente a essa più vicino.

Rileva inoltre che, nonostante gli annunci della maggioranza di non voler incidere sulle prerogative del Presidente della Repubblica, è inevitabile che l'elezione diretta del Presidente del Consiglio ne determini diverse limitazioni. In particolare, ritiene criticabile la soppressione della possibilità di nominare i senatori a vita. Si tratta di una facoltà che può invece riavvicinare i cittadini alla politica, trattandosi di persone che si sono distinte nei rispettivi settori, senza poter alterare in alcun modo gli equilibri politici.

Auspica, infine, che la maggioranza intenda accogliere le proposte di modifica che verranno presentate recependo le criticità sottolineate nel corso delle audizioni ed evitando di polarizzare il dibattito per puntare all'approvazione della riforma attraverso il *referendum ex* articolo 138 della Costituzione. Nel sottolineare che la sua parte politica avrebbe preferito una riforma ispirata al modello tedesco, annuncia la presentazione di emendamenti finalizzati a correggere gli aspetti più problematici.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il [PRESIDENTE](#) propone di fissare per le ore 14 di oggi, martedì 16 gennaio, il termine entro cui indicare i nominativi dei senatori che intendano partecipare alla discussione generale congiunta, in modo da consentire, già nel corso della seduta convocata per le ore 20,10 o al termine dei lavori dell'Assemblea, l'organizzazione dei tempi del dibattito.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 11,45.

1.3.2.1.20. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 151 (nott.) del 16/01/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

MARTEDÌ 16 GENNAIO 2024

151ª Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente

BALBONI

Interviene il ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta inizia alle ore 20,10.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il **PRESIDENTE** avverte che la Commissione ha richiesto l'attivazione del circuito audiovisivo interno, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, sulla parte di seduta riguardante l'esame dei disegni di legge nn. **935** e **830**.

Poiché la Presidenza del Senato ha preventivamente fatto conoscere il proprio assenso, in assenza di obiezioni, dispone quindi l'attivazione di tale forma di pubblicità.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(935) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Modifiche agli articoli 59, 88, 92 e 94 della Costituzione per l'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri, il rafforzamento della stabilità del Governo e l'abolizione della nomina dei senatori a vita da parte del Presidente della Repubblica

(830) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - RENZI e altri. - Disposizioni per l'introduzione dell'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri in Costituzione

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana odierna.

Riprende la discussione generale congiunta.

Il senatore **ALFIERI** (PD-IDP) ricorda che il Partito democratico ha sempre manifestato la propria contrarietà all'elezione diretta del Presidente del Consiglio, pur condividendo la finalità di dare stabilità dell'Esecutivo e di consentire alla maggioranza di turno di attuare il programma presentato agli elettori. Tuttavia, la sua parte politica ritiene che tale obiettivo possa essere raggiunto attraverso altri strumenti, che non alterino gli equilibri della forma di Governo parlamentare, e che ad esso si debba affiancare il rafforzamento del ruolo del Parlamento, svilito da un sempre più smodato ricorso alla decretazione d'urgenza. Si potrebbe, per esempio, modificare i Regolamenti parlamentari, prevedere il voto a data certa per i disegni di legge più urgenti, elevare il *quorum* per gli organi di garanzia e attuare l'articolo 49 della Costituzione, oltre a intervenire sulla disciplina elettorale, superando le liste bloccate. Auspica pertanto che la maggioranza sia disponibile a un confronto su questi temi.

Il progetto di riforma in esame, invece, inserisce elementi di presidenzialismo nella forma di Governo parlamentare, con il rischio di causare contraddizioni e alterare gli equilibri fra poteri, a causa dell'introduzione di una fonte di legittimazione differente per il Presidente del Consiglio, rispetto al Presidente della Repubblica. A suo avviso, invece, in una fase di profonde trasformazioni della società, a cominciare dalla transizione ecologica e digitale, la forma di Governo parlamentare consente di superare le polarizzazioni del tessuto sociale e di individuare una sintesi. Basti pensare alle gravi conseguenze che l'assenza di una figura *super partes* che funga da arbitro, qual è il Presidente della Repubblica italiano, ha prodotto negli Stati Uniti e in Francia, dove l'exasperazione del conflitto sociale ha causato, rispettivamente, l'assalto al Campidoglio e il blocco del Paese per la riforma delle pensioni.

Formula considerazioni critiche sulla previsione di un *Premier* di riserva, che risulta incomprensibile in una forma di Governo presidenziale, per la quale sarebbe più appropriata invece la clausola "*aut simul stabunt, aut simul cadent*".

Esprime inoltre netta contrarietà sull'introduzione di un premio di maggioranza del 55 per cento, senza fissare prima una soglia minima di voti e il limite dei due mandati.

In conclusione, ribadisce la disponibilità ad un confronto costruttivo, a condizione che sia superato l'elemento dell'elezione diretta del Presidente del Consiglio.

Il senatore [VERINI](#) (*PD-IDP*) sottolinea preliminarmente che è in atto una diffusa crisi della democrazia a livello globale, a cui si dovrebbe dare risposta con strumenti omogenei, considerato che nei prossimi mesi si svolgeranno le elezioni in ben 76 Paesi. Si passa invece dalle forme di confronto parlamentare alle democrazie, fino ad arrivare a veri e propri assalti alla democrazia, come quello posto in essere da Trump a Capitol Hill nel gennaio del 2021.

A suo avviso, il progetto di riforma del centrodestra si iscrive in una linea programmatica che tende al superamento sostanziale dei principi della Costituzione del 1948, come dimostrano alcune dichiarazioni di esponenti del Governo sui controlli della Corte costituzionale o di altri organi di garanzia, oppure sulla libertà di informazione. Si tratta certamente di un progetto legittimo, sul quale la maggioranza ha ricevuto il mandato degli elettori, che tuttavia è fonte di rischi per la democrazia, additata come assetto incapace di assumere decisioni.

Bisognerebbe cercare allora di intervenire sulle motivazioni che sono alla base della sfiducia economico-sociale e sulle crescenti disuguaglianze, favorendo una radicale rigenerazione del sistema politico e del ruolo dei partiti, con l'attuazione dell'articolo 49 della Costituzione e l'introduzione di meccanismi che favoriscano la partecipazione della società civile associativa, rafforzando la capacità decisionale della democrazia.

Per questo motivo, ritiene opportuno il rafforzamento dei poteri del Governo e del *Premier*, unito a un sistema elettorale sul modello tedesco, ma rispettando la centralità del Parlamento, magari con il superamento del bicameralismo paritario, e la salvaguardia del ruolo di garanzia del Presidente della Repubblica.

Sono questi i cardini della Costituzione del 1948, che invece la riforma del Governo intende superare, disegnando una differente architettura istituzionale, con una risposta autoritaria - seppure ovviamente nei limiti costituzionali - incapace di ampliare e rigenerare la democrazia.

In questo modo, la maggioranza impedisce la possibilità di costruire una convergenza su questi temi con le opposizioni. Ribadisce infatti la totale contrarietà a tale impostazione da parte del Partito democratico, che tenterà di contrastare in ogni modo lo scambio, all'interno della maggioranza, tra premierato e autonomia differenziata, non solo nelle Aule parlamentari, ma anche in raccordo con l'opinione pubblica, fino eventualmente al *referendum*.

Il senatore [DURNWALDER](#) (*Aut (SVP-PATT, Cb)*) esprime perplessità sul disegno di legge costituzionale n. 935, in quanto potrebbe risultare penalizzante per le minoranze linguistiche, la cui tutela è prevista all'articolo 6 della Costituzione.

A suo avviso, infatti, l'elezione diretta del Presidente del Consiglio limita nei fatti i poteri del Presidente della Repubblica nella formazione degli Esecutivi e nella gestione delle crisi di Governo. Inoltre, la previsione di un premio di maggioranza del 55 per cento potrebbe portare a una riduzione

del numero di rappresentanti delle minoranze linguistiche eletti in Alto Adige.

Sebbene non siano modificati gli articoli della Costituzione direttamente riferiti al Presidente della Repubblica, che rappresenta un elemento di garanzia per le minoranze linguistiche, potrebbe risultare alterato il rapporto con il Presidente del Consiglio, la cui figura esce invece rafforzata dalla riforma sul premierato in conseguenza dell'elezione popolare diretta.

Nel rinviare, per ulteriori chiarimenti, al documento inviato dal professor Obwexer, assicura il contributo della sua parte politica al miglioramento del testo, ritenendo condivisibile l'obiettivo di rafforzare la stabilità dei Governi.

Il [PRESIDENTE](#) precisa che, in sede di modifica della legge elettorale, si terranno certamente in considerazione le garanzie per l'Alto Adige e, più in generale, per le minoranze linguistiche.

La senatrice [BEVILACQUA](#) (M5S) ritiene ingiustificata la riforma proposta dal Governo, che riduce i poteri del Presidente della Repubblica, alterandone l'equilibrio con quelli del Presidente del Consiglio, con lo scopo di garantire stabilità e durata al Governo, considerato che quello attualmente insediato gode di un'ampia maggioranza e assicura di voler restare in carica per tutta la legislatura.

Rileva, tra l'altro, che la previsione della possibilità di far subentrare al *Premier* eletto un altro parlamentare a lui collegato non offre alcuna garanzia di evitare ribaltoni, perché possono comunque cambiare le maggioranze che sostengono l'Esecutivo, come quando il Partito democratico ha sostituito la Lega nel passaggio dal Governo Conte I al Conte II.

Sottolinea inoltre che, se da un lato si stabilisce che il *Premier* di riserva è vincolato ad attuare il programma di Governo, dall'altro non si prevede alcuna misura nel caso in cui il *Premier* eletto disattenda gli impegni assunti in campagna elettorale.

Evidenzia, infine, una incongruenza nelle dichiarazioni del Presidente del Consiglio, che asserisce di volersi confrontare con il voto popolare candidandosi alle prossime elezioni europee, ma ha anticipato che non rassegnerebbe le dimissioni in caso di eventuale esito negativo del *referendum* costituzionale, ritenendo che in quel caso il giudizio riguarderebbe solo la riforma e non anche il suo operato.

La senatrice [MUSOLINO](#) (IV-C-RE) ritiene che l'obiettivo di garantire la piena rispondenza al mandato degli elettori che eleggono un Presidente del Consiglio sia pienamente condivisibile, come tra l'altro dimostra il disegno di legge costituzionale n. 830, presentato da Italia Viva ancor prima di quello d'iniziativa governativa. Non concorda, invece, sull'assetto complessivo del disegno di legge del Governo, che determina effetti negativi a cascata, sottolineati anche da molti dei costituzionalisti auditi.

Innanzitutto, è criticabile un premio di maggioranza del 55 per cento senza una soglia minima di attivazione: in questo modo, si rischierebbe di cristallizzare la maggioranza, senza poterla modificare in modo democratico, anche qualora disattenda il programma per cui è stata votata. Occorre pertanto mantenere pesi e contrappesi, per impedire che si ripetano i drammi che hanno segnato la storia italiana con la deriva autoritaria del fascismo.

Ritiene opportuno adottare il modello del sindaco o del Presidente di Regione non solo per l'elezione, con un eventuale turno di ballottaggio che attribuirebbe una maggioranza più netta e significativa, ma anche al fine di conferire al Presidente del Consiglio poteri di revoca dei Ministri che si pongano in conflitto con la linea politica del Governo. Sarebbe infatti incomprensibile prevedere una legittimazione popolare del *Premier* e poi lasciare che sia ostaggio della sua stessa maggioranza.

Esprime una netta contrarietà anche sulla figura del Presidente del Consiglio di riserva, in quanto potrebbe favorire manovre politiche che arriverebbero perfino a sconfessare l'esito del voto popolare. Non condivide invece le considerazioni critiche sui rischi di un indebolimento della figura del Presidente della Repubblica, che - a suo avviso - continuerebbe ad avere un ruolo forte di garanzia, anche in presenza di un Presidente del Consiglio eletto direttamente.

Assicura pertanto la collaborazione della sua parte politica, qualora la maggioranza si dimostri disponibile a recepire le modifiche illustrate.

Il [PRESIDENTE](#) osserva che, in sede emendativa, sarà possibile correggere le criticità emerse.

Il senatore [DE PRIAMO](#) (FdI) ringrazia preliminarmente il Presidente per l'ampio ciclo di audizioni svolte e per l'autorevolezza dei contributi offerti, dai quali è emersa in ogni caso l'esigenza di una

modifica dell'architettura istituzionale in chiave più moderna. Auspica, pertanto, che sia possibile un dialogo tra le forze politiche, per individuare un punto di sintesi, nonostante la differenza di vedute. Del resto, la maggioranza non ritiene imm modificabile il testo d'iniziativa governativa ed è aperta al confronto sugli aspetti che sono stati segnalati anche nel corso delle audizioni.

Sottolinea che l'elezione diretta del Primo Ministro mira a conseguire l'obiettivo di realizzare una democrazia decidente, più forte e rispettosa della sovranità popolare. Ricorda che, come è stato ricordato da alcuni costituzionalisti, nel Novecento è stata proprio l'estrema debolezza della democrazia a consentire svolte autoritarie. Ovviamente, al tempo stesso, si dovranno rafforzare anche le garanzie e gli strumenti a disposizione delle minoranze, come auspicato anche dal professor Ainis, per esempio con riferimento allo statuto delle opposizioni, alla modifica del *quorum* per l'elezione degli organi di garanzia e all'attuazione dell'articolo 49 della Costituzione, con l'obiettivo di rivalutare la centralità del Parlamento. Segnala che su alcuni di questi argomenti vi sono già alcuni disegni di legge all'esame della Commissione.

Non condivide le considerazioni critiche sull'indebolimento della figura del Presidente della Repubblica, i cui poteri sono stati ampliati di fatto, nella gestione delle crisi politiche degli ultimi anni, proprio per rispondere alla instabilità del sistema politico. Le modifiche costituzionali in esame, infatti, non incidono sul ruolo di garanzia del Capo dello Stato.

Ritiene ingiustificate, altresì, le considerazioni sull'assenza di un modello simile in altri Paesi, in quanto anche alcuni costituzionalisti approvano l'adozione di uno schema originale, in parte analogo a quello britannico, ma rispettoso delle caratteristiche della democrazia parlamentare italiana.

Assicura quindi che la riforma non è affatto blindata, essendo già in corso riflessioni approfondite sull'opportunità di inserire in Costituzione il premio di maggioranza del 55 per cento e sulla necessità di una soglia minima per conseguirlo, sulle modifiche alla norma antiribaltone, sul rafforzamento dei poteri del *Premier*, sull'alternativa al voto iniziale di fiducia, sulla limitazione dei mandati, nonché sulla esplicitazione delle modalità di elezione del Presidente del Consiglio.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 21,15.

1.3.2.1.21. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 152 (ant.) del 17/01/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

MERCOLEDÌ 17 GENNAIO 2024

152ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

BALBONI

Interviene il ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta inizia alle ore 9,15.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il **PRESIDENTE** avverte che la Commissione ha richiesto l'attivazione del circuito audiovisivo interno, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, sulla parte di seduta riguardante l'esame dei disegni di legge nn. **935** e **830**.

Poiché la Presidenza del Senato ha preventivamente fatto conoscere il proprio assenso, in assenza di obiezioni, dispone quindi l'attivazione di tale forma di pubblicità

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(935) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Modifiche agli articoli 59, 88, 92 e 94 della Costituzione per l'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri, il rafforzamento della stabilità del Governo e l'abolizione della nomina dei senatori a vita da parte del Presidente della Repubblica

(830) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - RENZI e altri. - Disposizioni per l'introduzione dell'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri in Costituzione

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 16 gennaio.

Il senatore **DE CRISTOFARO** (*Misto-AVS*) si sofferma in via preliminare sulle diverse criticità presenti nel disegno di legge del Governo, tra le quali ricorda l'individuazione di un premio di maggioranza, senza tuttavia una soglia minima a cui è subordinata la relativa attuazione; la previsione di una sorta di Presidente del Consiglio di riserva quale clausola antiribaltone; la fiducia iniziale del Parlamento nei confronti di un Presidente del Consiglio eletto direttamente.

Tuttavia, se anche tali criticità venissero superate, conferma una valutazione negativa sulla proposta del Governo, motivata dalla convinzione secondo cui il disegno di legge si basa su un'impostazione di fondo del tutto errata.

Infatti, la proposta del Governo denota una lettura non condivisibile delle difficoltà istituzionali del Paese e risulta legata a una concezione secondo cui il problema principale, se non esclusivo, è quello della mancata stabilità.

Invece, ritiene che il vero problema non sia rappresentato tanto e solo dal *deficit* di stabilità, ma

soprattutto dal *deficit* di rappresentanza.

Trova poi singolare che, nella predisposizione della proposta del Governo, sia mancata completamente una lettura critica dei motivi che hanno portato, negli ultimi anni, ad un astensionismo dilagante e per censo, caratterizzato dal fatto che l'esercizio del diritto di voto tende sempre più a restringersi a quella parte del corpo elettorale che si trova in una situazione sociale ed economica più agiata.

Altresì, manca un'analisi sulla torsione personalistica della politica imperniata sul cosiddetto "partito personale" oggetto, fin dalla metà degli anni novanta, delle riflessioni del politologo Mauro Calise.

Con questo, non si vuole negare l'esistenza di un problema di stabilità dei Governi. Tuttavia, tale problema non trova una soluzione adeguata nell'elezione diretta del vertice del Governo, come testimoniato peraltro dalle difficoltà in cui versano assetti istituzionali di matrice presidenziale o semipresidenziale, come quello statunitense o francese.

Peraltro, sottolinea come il disegno di legge governativo, sebbene formalmente modifichi pochi articoli della Carta costituzionale, determini nei fatti uno squilibrio tra un Presidente del Consiglio che verrebbe eletto direttamente e un Presidente della Repubblica le cui prerogative sarebbero inevitabilmente ridotte.

Rammenta poi che lo scorso anno, in due tra le Regioni più importanti del Paese, come il Lazio e la Lombardia, l'affluenza al voto è stata ampiamente inferiore al 50 per cento degli aventi diritto, nonostante la previsione dell'elezione diretta del Presidente della regione.

Stigmatizza quindi il pensiero unico che ha caratterizzato il dibattito sulle riforme costituzionali degli ultimi vent'anni, piagato ad una concezione riduzionistica della politica e della partecipazione popolare.

Sarebbe, invece, necessaria una riflessione organica sul ruolo dei partiti e interventi migliorativi sui regolamenti parlamentari.

Purtroppo, il disegno di legge del Governo rappresenta una scorciatoia pericolosa, oltre che un grave errore politico.

Da ultimo, nel rimarcare una valutazione fortemente negativa sia della riforma costituzionale sul premierato sia del disegno di legge sull'autonomia differenziata all'esame in questi giorni dell'Assemblea, esprime un giudizio radicalmente negativo sul combinato disposto dei due provvedimenti che risultano ispirati a due logiche contrapposte, ossia quella del massimo accentramento attraverso l'investitura plebiscitaria del Capo del Governo, e quella del massimo decentramento. Si tratta, purtroppo, di due provvedimenti che hanno un elemento in comune, ossia quello della marginalizzazione del Parlamento e della rappresentanza.

La senatrice [VALENTE](#) (PD-IDP), nel condividere molte argomentazioni formulate dal senatore De Cristofaro, giudica inaccettabile che la Commissione affari costituzionali sia contestualmente impegnata nella discussione generale sul premierato e nell'esame in Assemblea del disegno di legge governativo sull'autonomia differenziata, ossia due provvedimenti che rispondono a spinte contrapposte e che vengono agitate da due forze politiche della maggioranza come tematiche identitarie, in vista dei prossimi appuntamenti elettorali.

Nel rivolgersi poi al Presidente della Commissione e al ministro Casellati, ricorda che, da parte della maggioranza, è stata rivendicata la necessità di una coerenza con gli impegni contenuti nel programma della coalizione di centro destra alle ultime elezioni politiche. Rammenta tuttavia come l'attuale maggioranza abbia ottenuto il 44 per cento del voto popolare e che, su tematiche afferenti l'assetto costituzionale, sarebbe doveroso individuare terreni di convergenza più ampi rispetto al perimetro della maggioranza di governo.

Ribadisce poi come il Partito Democratico non sia mai stato favorevole all'ipotesi dell'elezione diretta del Presidente del Consiglio, che peraltro rappresenterebbe un *unicum* nel panorama mondiale.

Ritiene che l'opzione dell'elezione diretta del vertice dell'Esecutivo rappresenti una scorciatoia, rispetto all'effettiva soluzione dei problemi, illudendo inoltre gli elettori di poter contare di più nell'espressione del voto.

Altresì, la proposta del Governo avrebbe - come emerso nel corso delle audizioni - riflessi inevitabili su una figura di garanzia, quale il Presidente della Repubblica, di cui l'intero Paese ha bisogno e le cui

prerogative sarebbero danneggiate.

Altresì, la riforma comporterebbe un'ulteriore delegittimazione del ruolo del Parlamento, senza apportare i necessari correttivi alle disfunzioni che sono emerse in questi anni nell'attività parlamentare. Infatti, invece di individuare i correttivi adeguati, le Camere verrebbero ancora di più marginalizzate.

Manca inoltre la volontà di affrontare tematiche come l'attuazione dell'articolo 49 della Costituzione, il ruolo dei partiti, nonché le modalità di selezione e formazione delle classi dirigenti.

L'opzione scelta dal Governo e dalla maggioranza non risolve quindi i problemi esistenti e rischia di danneggiare gravemente l'assetto istituzionale del Paese.

Conferma, da ultimo, una valutazione negativa su un disegno di legge caratterizzato da un impianto strutturalmente sbagliato, che propone un modello che non esiste in nessun'altra democrazia avanzata e sul quale i più autorevoli costituzionalisti hanno invitato a riflettere attentamente.

Infine, ribadisce la disponibilità del gruppo del Partito Democratico ad aprire uno spazio di dialogo, a partire dal modello istituzionale tedesco.

Il senatore [OCCHIUTO](#) (FI-BP-PPE) osserva come l'obiettivo della stabilità dei Governi perseguito dalla proposta di riforma del Governo risulti ampiamente condiviso e positivo.

Occorre peraltro riconoscere i profondi cambiamenti che hanno caratterizzato negli ultimi anni il contesto politico e sociale, con la necessità che l'assetto istituzionale sia reso adeguato alle esigenze di speditezza ed efficacia.

Nel ricordare poi come la scienza giuridica non rappresenti una scienza esatta e che le posizioni dei costituzionalisti ascoltati nel corso delle audizioni siano state variegata, ritiene che l'elezione diretta del Presidente del Consiglio non rappresenti un motivo di scandalo e possa rispondere alla finalità di evitare continui cambiamenti di governo, oltre che di fornire una legittimazione più forte al vertice dell'esecutivo.

Esprime poi un ringraziamento al presidente Balboni e al ministro Casellati per l'approfondita attività di dialogo posta in essere, apprezzando l'autenticità del dibattito e auspicando che vengano apportati i necessari miglioramenti rispetto ad alcune criticità del disegno di legge, quali l'assenza di una soglia minima per l'attivazione del premio di maggioranza, la norma antiribaltone, i poteri di revoca dei ministri, oltre che il rapporto tra il Presidente del Consiglio e il Presidente della Repubblica. Su quest'ultimo aspetto, va poi ricordato come il Capo dello Stato rivesta nel nostro ordinamento una funzione principalmente di garanzia e di terzietà.

Da ultimo, auspica che anche da parte dei gruppi di opposizione sia adottato un approccio propositivo, in modo da migliorare gli aspetti del disegno di legge che risultano più critici.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,55.

1.3.2.1.22. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 153 (nott.) del 17/01/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

MERCOLEDÌ 17 GENNAIO 2024

153ª Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente

BALBONI

indi del Vice Presidente

TOSATO

Interviene il ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta inizia alle ore 20,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(905) Deputato SASSO e altri. - Modifiche agli articoli 61, 336 e 341-bis del codice penale e altre disposizioni per la tutela della sicurezza del personale scolastico, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **TOSATO** (LSP-PSd'Az) riferisce sul disegno di legge in titolo, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri nella seduta notturna di ieri, martedì 16 gennaio, e propone di esprimere un parere non ostativo.

Non essendoci richieste di intervento, previa verifica del numero legale, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo formulata dal relatore

(855) Modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento

(Parere alla 3a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **TOSATO** (LSP-PSd'Az) riferisce sul disegno di legge in titolo, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri nella seduta notturna di ieri, martedì 16 gennaio, e propone di esprimere un parere non ostativo.

Esaminati altresì i relativi emendamenti, approvati dalla Commissione di merito, propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Il senatore **PARRINI** (PD-IDP) annuncia il voto di astensione del Gruppo PD, in coerenza con la posizione espressa nella Commissione di merito, dove non sono stati forniti i chiarimenti richiesti.

Non essendoci ulteriori richieste di intervento, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo sul testo e non ostativo sui relativi emendamenti, avanzata dal relatore e pubblicata in allegato.

(969) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2022-2023, approvato dalla Camera dei deputati
(Doc. LXXXVI, n. 1) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea

per l'anno 2023

(Doc. LXXXVII, n. 1) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2022

(Relazione alla 4ª Commissione sul disegno di legge n. 969. Parere alla 4ª Commissione sul *Doc.* LXXXVI, n. 1. Parere alla 4ª Commissione sul *Doc.* LXXXVII, n. 1. Seguito e conclusione dell'esame congiunto con esiti distinti. Relazione favorevole sul disegno di legge n. 969. Parere favorevole sul *Doc.* LXXXVI, n. 1. Parere favorevole sul *Doc.* LXXXVII, n. 1)

Il relatore **TOSATO** (*LSP-PSd'Az*) riferisce sul disegno di legge di delegazione europea 2022-2023 - già approvato con modificazioni dalla Camera dei deputati - su cui la Commissione è chiamata a esprimersi in sede consultiva, per le parti di propria competenza, ai fini della relazione da rendere alla 4ª Commissione.

Il testo si compone di 19 articoli, divisi in tre Capi, e di un Allegato contenente l'elenco di sette direttive europee da recepire in base alla delega recata dall'articolo 1.

L'articolo 2 delega il Governo a emanare disposizioni sanzionatorie di violazioni di obblighi discendenti da atti normativi dell'Unione europea.

I successivi articoli contengono i principi e i criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega relativa a 10 direttive e per l'adeguamento della normativa nazionale a 7 regolamenti europei.

Con riferimento ai profili di competenza della 1ª Commissione, segnala, in primo luogo, l'articolo 3 che detta i principi e criteri direttivi specifici di delega per il recepimento della direttiva (UE)

2022/2555, relativa a misure per un livello comune elevato di cybersicurezza nell'Unione europea (cosiddetta "direttiva NIS-Network and Information Security 2"). Tale direttiva, il cui termine per il recepimento è fissato al 17 ottobre 2024, rafforza il livello di cyber-resilienza di un vasto gruppo di soggetti e migliora la capacità di risposta agli incidenti informatici, tra l'altro incentivando la condivisione di informazioni attraverso la designazione delle autorità nazionali competenti. Tra i criteri di delega vi è anche quello del coordinamento con le disposizioni adottate in base al successivo articolo 5 del disegno di legge, per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2557, nonché con quelle adottate in base all'articolo 16, per l'adeguamento al regolamento (UE) 2022/2554 e per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2556.

L'articolo 5 detta i criteri specifici di delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2557, relativa alla resilienza dei soggetti critici, fornitori di servizi essenziali. La direttiva, che dovrà essere attuata entro il 17 ottobre 2024, abroga e sostituisce la direttiva 2008/114/CE, relativa alla protezione delle Infrastrutture critiche europee (ECI), ritenendo che le misure di protezione riguardanti solo le infrastrutture non siano sufficienti per evitare il verificarsi di perturbazioni e che sia necessario rafforzare la resilienza anche dei soggetti che le gestiscono e che forniscono i relativi servizi essenziali.

L'articolo 9 - inserito dalla Camera dei deputati - reca principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva 2023/970 volta a rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore, attraverso la trasparenza retributiva e i relativi meccanismi di applicazione. La direttiva, in sintesi, è intesa a stabilire prescrizioni minime per rafforzare l'applicazione del principio della parità retributiva per uno stesso lavoro tra uomini e donne e il divieto di discriminazione in materia di occupazione e impiego per motivi di genere.

L'articolo 16 delega il Governo ad adottare, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della legge e previo parere dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, disposizioni per adeguare la normativa nazionale al regolamento (UE) 2022/2554 e per dare attuazione alla direttiva (UE) 2022/2556, in materia di resilienza operativa digitale per il settore finanziario. Si dettano, inoltre, i criteri specifici di delega, tra i quali il coordinamento con le disposizioni di recepimento delle direttive (UE) 2022/5555 e 2022/5557, di cui rispettivamente agli articoli 3 e 5 del disegno di legge.

L'articolo 17 conferisce una delega al Governo per l'adeguamento del quadro normativo nazionale al regolamento UE 2022/868 relativo alla *governance* europea dei dati. Il termine per l'esercizio della delega è di quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge. In base all'articolo 38 del

Regolamento, l'applicazione dello stesso è invece prevista dal 24 settembre 2023. Sono individuati principi e criteri direttivi specifici per l'adeguamento dell'ordinamento interno al regolamento, oltre a quelli generali previsti dall'articolo 32 della legge n. 234 del 2012.

Si ricorda che il menzionato regolamento UE 2022/868 stabilisce: le condizioni per il riutilizzo, all'interno dell'Unione europea, di determinate categorie di dati detenuti da enti pubblici; un quadro di notifica e controllo per la fornitura di servizi di intermediazione dei dati; un quadro per la registrazione volontaria delle entità che raccolgono e trattano i dati messi a disposizione a fini altruistici; un quadro per l'istituzione di un comitato europeo per l'innovazione in materia di dati.

L'articolo 18, introdotto nel corso dell'esame alla Camera, prevede principi di delega specifici finalizzati ad adeguare la normativa nazionale al regolamento UE 2023/1113 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e di cripto-attività, al fine di prevenire, individuare e indagare casi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Tra le sette direttive elencate nell'Allegato A, da recepire senza la necessità di introdurre ulteriori principi e criteri di delega, d'interesse della 1ª Commissione sono la direttiva (UE) 2022/2381, in merito al miglioramento dell'equilibrio di genere fra gli amministratori delle società quotate, e la direttiva (UE) 2023/977 che riguarda lo scambio di informazioni tra le autorità degli Stati membri che contrastano criminalità e terrorismo e abroga la decisione quadro 2006/960/GAI. I termini di recepimento delle due direttive sono fissati, rispettivamente, al 28 dicembre 2024 e al 12 dicembre 2024.

All'interno della Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2022 e della Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2023, con riferimento ai temi di interesse della Commissione affari costituzionali, si segnalano, in particolare, le iniziative relative a: *e-privacy* (al fine di rendere più efficace e aumentare il livello di tutela della vita privata e dei dati personali trattati in relazione alle comunicazioni elettroniche); accesso equo ai dati e loro utilizzo (data act); cybersicurezza; digitalizzazione e semplificazione nella pubblica amministrazione; competenze digitali e riduzione del *digital divide*; negoziato sul nuovo Patto europeo per la migrazione e l'asilo; gestione dei flussi migratori; *governance* dell'area Schengen; sicurezza, prevenzione e contrasto al terrorismo e alla criminalità organizzata; riforma del Meccanismo unionale di protezione civile.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia al *dossier* predisposto dai Servizi studi del Senato e della Camera dei deputati.

Propone quindi uno schema di relazione favorevole sul disegno di legge n. 969, pubblicato in allegato. Propone altresì uno schema di parere favorevole sia riguardo al *Doc. LXXXVI*, n. 1 sia sul *Doc. LXXXVII*, n. 1.

Non essendovi richieste di intervento, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di relazione favorevole sul disegno di legge n. 969, pubblicata in allegato.

Con successive e distinte votazioni, la Commissione approva quindi lo schema di parere favorevole sul *Doc. LXXXVI*, n. 1, e sul *Doc. LXXXVII*, n. 1.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la Commissione ha richiesto l'attivazione del circuito audiovisivo interno, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, sulla parte di seduta riguardante l'esame dei disegni di legge nn. [935](#) e [830](#).

Poiché la Presidenza del Senato ha preventivamente fatto conoscere il proprio assenso, in assenza di obiezioni, dispone quindi l'attivazione di tale forma di pubblicità.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

[\(935\)](#) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Modifiche agli articoli 59, 88, 92 e 94 della Costituzione per l'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri, il rafforzamento della stabilità del Governo e l'abolizione della nomina dei senatori a vita da parte del Presidente della Repubblica

(830) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - RENZI e altri. - Disposizioni per l'introduzione dell'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri in Costituzione

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Riprende la discussione generale congiunta.

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP) esprime rammarico per la scelta della maggioranza di procedere nell'esame del progetto di riforma costituzionale senza ricercare realmente un punto di incontro con le opposizioni, probabilmente perché l'argomento sarà oggetto di propaganda in vista della prossima campagna elettorale per le europee. Auspica pertanto che dopo le elezioni europee, sia possibile trovare una mediazione che vada oltre il semplice ascolto passivo delle reciproche posizioni.

Sottolinea, inoltre, che gli obiettivi della maggiore stabilità del Governo, del consolidamento del bipolarismo e del rafforzamento del potere di scelta dei cittadini si sarebbero potuti conseguire con strumenti meno invasivi rispetto all'elezione diretta del Presidente del Consiglio, che rischia di incrinare gli equilibri costituzionali.

Il Partito democratico preferirebbe ispirarsi al modello tedesco, illustrato in audizione dal professor Woelk, che consentirebbe di razionalizzare e rendere più efficiente la forma di Governo parlamentare con modifiche costituzionali puntuali e misurate.

A fronte di un rafforzamento del Governo, si sarebbe dovuto intervenire per potenziare un Parlamento già svilito dall'abuso della decretazione d'urgenza, che secondo il progetto di riforma sarà perfino privato della libertà di sfiduciare l'Esecutivo, senza incorrere nello scioglimento anticipato delle Camere, e la cui elezione risulterebbe strettamente collegata, quasi per "trascinamento", a quella del Presidente del Consiglio. A suo avviso, si dovrebbe invece limitare in modo più rigoroso il ricorso ai decreti-legge, per porre fine all'attuale monocameralismo alternato, innalzare il *quorum* per l'elezione degli organi di garanzia, predisporre uno Statuto delle opposizioni e, soprattutto, modificare la legge elettorale prima di affrontare il tema della riforma costituzionale.

Secondo lo schema proposto dal Governo, infatti, si rischia di accentuare la sottomissione già in atto del Parlamento all'Esecutivo, che non trova eguali neanche in altri sistemi presidenziali, dove infatti la separazione dei poteri è netta e sono previsti adeguati pesi e contrappesi. La maggioranza invece propone una sorta di "presidenzialismo primoministeriale" a danno non solo del Parlamento ma anche del Presidente della Repubblica, che viene privato di poteri formali, quali lo scioglimento delle Camere, la nomina del Presidente del Consiglio e dei senatori a vita, e sostanziali, a causa della differente legittimazione che discenderà dall'elezione popolare diretta del Capo del Governo. Peraltro, ciò potrebbe avere conseguenze anche sul potere di nomina di cinque giudici costituzionali, atto ritenuto formalmente e sostanzialmente presidenziale, ma che un Presidente del Consiglio eletto direttamente potrebbe essere tentato di convertire in un atto quanto meno duumvirale.

Accoglie con favore la disponibilità annunciata dalla maggioranza di apportare significativi correttivi al progetto di riforma, che però non saranno sufficienti a modificare il giudizio negativo del Partito democratico sul disegno di legge costituzionale n. 935, qualora non venga superata la previsione dell'elezione diretta del *Premier*.

Il senatore [CATALDI](#) (M5S) esprime perplessità sulla riforma costituzionale proposta dal Governo, imperniata sull'elezione diretta del Presidente del Consiglio. Nel richiamare il saggio "Massa e potere" di Elias Canetti, sottolinea che la soluzione di affidarsi a un Capo per superare le difficoltà economico-sociali può sembrare seducente, ma si traduce in realtà nella strumentalizzazione delle fragilità della popolazione, manipolando le masse.

Con l'elezione diretta del Presidente del Consiglio, si modifica radicalmente il sistema della democrazia rappresentativa, che garantisce appunto la rappresentanza di tutta la popolazione nel Parlamento, mentre il Governo è espressione solo della maggioranza, cioè di una parte.

Conseguentemente, si altera il meccanismo dello Stato di diritto, basato sulla separazione tra i poteri, e si consente l'affermarsi di svolte autoritarie.

In secondo luogo, ritiene che non ci sia un problema di governabilità, ma che sia necessario invece, anche nei confronti degli altri Paesi, garantire la stabilità delle linee politiche, favorendo

l'accelerazione dei processi decisionali. A tal fine, occorre prevedere un rafforzamento del Parlamento che vada a compensare quello dell'Esecutivo, che è già nei fatti.

Tra le altre criticità del testo in esame, segnala l'introduzione in Costituzione di un premio di maggioranza del 55 per cento, senza stabilire il conseguimento di una soglia minima di voti, ancor prima di modificare la legge elettorale. A tale riguardo, sarebbe invece preferibile prevedere il ballottaggio, che favorisce la formazione di coalizioni, per superare la significativa frammentazione del Paese.

Segnala inoltre l'assenza di un meccanismo per sfiduciare un governo che non ottemperi agli impegni presi con gli elettori o che sia travolto da uno scandalo intollerabile. Secondo il disegno di legge costituzionale n. 935, infatti, la sfiducia nei confronti del Governo determinerebbe automaticamente la fine anticipata della legislatura, anche qualora il consenso per la maggioranza fosse inalterato.

Rivolge un appello alla maggioranza, affinché accolga le necessarie proposte di modifica, evitando di squilibrare l'assetto costituzionale: se si conferisce un potere eccessivo all'Esecutivo, si corre infatti il rischio che, in futuro, qualcuno possa farne un uso distorto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 21,10.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 855 E SUI RELATIVI EMENDAMENTI

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che:

- il provvedimento in esame, composto da un solo articolo, dispone alcuni aggiornamenti della disciplina in materia di autorizzazioni agli scambi di materiali di armamento. L'intervento, in particolare, apporta modifiche al meccanismo con il quale i divieti alle esportazioni vengono applicati, al fine di eliminare alcune incertezze interpretative;

- per quanto riguarda il rispetto del riparto costituzionale delle competenze legislative, il disegno di legge interviene nelle materie della "difesa", della "sicurezza dello Stato" e di "armi, munizioni ed esplosivi" riconducibili alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera d), della Costituzione, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Esaminati, altresì, i relativi emendamenti approvati, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 969

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, per le parti di competenza, si esprime in senso favorevole.

1.3.2.1.23. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 154 (ant.) del 18/01/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

GIOVEDÌ 18 GENNAIO 2024

154ª Seduta

Presidenza del Presidente

BALBONI

Interviene il ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(808) Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare

(Parere alla 2ª Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente **BALBONI** (Fdl), in qualità di relatore, riferisce sugli emendamenti approvati riferiti al disegno di legge in titolo e propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Il senatore **GIORGIS** (PD-IDP) annuncia un voto contrario, precisando che le motivazioni rivestono carattere politico e riguardano il merito del provvedimento all'esame in Commissione giustizia.

Non essendoci ulteriori richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il **PRESIDENTE** avverte che la Commissione ha richiesto l'attivazione del circuito audiovisivo interno, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, sulla parte di seduta riguardante l'esame dei disegni di legge nn. **935** e **830**.

Poiché la Presidenza del Senato ha preventivamente fatto conoscere il proprio assenso, in assenza di obiezioni, dispone quindi l'attivazione di tale forma di pubblicità.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(935) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Modifiche agli articoli 59, 88, 92 e 94 della Costituzione per l'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri, il rafforzamento della stabilità del Governo e l'abolizione della nomina dei senatori a vita da parte del Presidente della Repubblica

(830) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - RENZI e altri. - Disposizioni per l'introduzione dell'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri in Costituzione

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta notturna di ieri, mercoledì 17 gennaio.

Riprende la discussione generale congiunta.

La senatrice **DI GIROLAMO** (M5S) ritiene che la riforma costituzionale in esame sia un modo per

distogliere l'attenzione dell'opinione pubblica dalle reali esigenze del Paese e dare una risposta alla pretesa del Governo di disporre di maggiori poteri. Per garantire maggiore stabilità, infatti, sarebbe necessario rafforzare il Parlamento, invece si procede in senso inverso, conferendo al Presidente del Consiglio prerogative che sono in contrasto con la Costituzione, e al contempo riducendo quelle del Presidente della Repubblica. Si passa in questo modo dalla democrazia parlamentare alla democrazia. Accoglie con soddisfazione la notizia diffusa sui *mass media* circa la disponibilità della maggioranza a fare un passo indietro sia sul premio di maggioranza del 55 per cento, che lederebbe il principio di rappresentatività e in ogni caso dovrebbe essere inserito nella legge elettorale e non in Costituzione, sia sul cosiddetto "Premier di riserva", che avrebbe il potere di ricattare il Parlamento con la minaccia dello scioglimento anticipato in caso di sfiducia.

Nel ricordare che il Governo sta disattendendo il mandato degli elettori, avendo inserito nel proprio programma, a proposito delle riforme istituzionali, il presidenzialismo piuttosto che il premierato, anticipa che il Movimento 5 Stelle contrasterà in ogni modo, nelle Aule parlamentari e nel Paese, l'atteggiamento spregiudicato della maggioranza, che si accinge a modificare la Costituzione con una riforma confusa, senza la dovuta trasparenza nei confronti dell'opinione pubblica.

Il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP), nel concordare con le considerazioni svolte nelle precedenti sedute dai senatori Alfieri e Parrini e dalla senatrice Valente, si sofferma sulle ragioni dell'assoluta contrarietà del Partito democratico all'ipotesi dell'elezione diretta del Presidente del Consiglio. Si tratta di una scelta che non è dettata da una contrapposizione ostruzionistica e di principio, ma è sostenuta da preoccupazioni fondate. Ritene infatti che l'elezione diretta del Presidente del Consiglio, e quella contestuale del Parlamento, che risulterà quindi strettamente collegato alla sua figura, non risolva le difficoltà attuali della democrazia, ma anzi rischia di acuirle.

A suo avviso, infatti, la sfiducia nelle istituzioni e nei partiti, nonché la scarsa partecipazione alla vita pubblica non possono risolversi con l'elezione diretta del Capo del Governo. Per preservare il carattere liberale e plurale della società, occorre costruire l'unità partendo dal basso, con un processo di integrazione politica democratica e partecipata, giungendo, attraverso una faticosa e costante mediazione, alla capacità di prendere decisioni e governare.

Con il progetto di riforma in esame, invece, la maggioranza e il Governo dimostrano quanto meno una sfiducia nella possibilità di risolvere i problemi attuali della democrazia, per cui individuano la sintesi non nelle istituzioni parlamentari, ma nella figura di un Capo che riceve una investitura diretta dal popolo e, a cascata, legittima le altre istituzioni. Questa visione verticistica della democrazia, in effetti, almeno all'inizio produce una maggiore stabilità, ma, al contempo, anche un irrigidimento dei processi democratici e della capacità di governare e incidere sul tessuto economico-sociale. Basti pensare che finora nessuna delle più significative riforme, come quelle in tema di diritti civili o sociali, è stata calata dall'alto: è necessaria invece una preparazione culturale e sociale, che poi viene registrata e formalizzata in Parlamento.

Una delle caratteristiche fondamentali delle democrazie costruite dal basso è la capacità di riconoscere e accettare regole e limiti, che sono rappresentati dai diritti fondamentali: i cittadini sanno che tali diritti saranno tutelati quale che sia la maggioranza che vincerà le elezioni.

Mentre nelle democrazie caratterizzate da una investitura dall'alto, come gli Stati Uniti e la Francia, è in atto un dibattito sulle fragilità di questi modelli, il Governo propone una riforma in controtendenza, proponendo appunto di rafforzare l'Esecutivo, invece di consolidare il valore del pluralismo e del rispetto dei limiti.

Annuncia quindi che il Partito democratico, nel corso dell'esame dei disegni di legge costituzionali in titolo, tenterà di convincere la maggioranza a individuare soluzioni differenti, per rendere la forma di Governo parlamentare più capace di assolvere alla sua funzione storica.

Il senatore [PERA](#) (FdI) interviene incidentalmente per chiedere al senatore Giorgis - al quale riconosce il carattere acuto e stimolante delle considerazioni svolte - una sua opinione circa il motivo per cui in altri Paesi, come Stati Uniti e Francia, il dibattito sulla crisi della democrazia non investa anche il sistema istituzionale.

Il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP), nel ringraziare il senatore Pera per la stima riservatagli, ritiene che in

Italia sarebbe preferibile discutere della questione politica, senza coinvolgere necessariamente anche il sistema istituzionale.

Nota, in ogni caso, che in Francia è stata istituita una commissione di accademici (Commissione Vedel), per ipotizzare una riforma del sistema semipresidenziale, al fine di risolvere i problemi derivanti da una eccessiva verticalizzazione.

Negli Stati Uniti, invece, si sta assistendo alla modifica di prassi consolidate per la nomina dei giudici della Corte suprema e si stanno prendendo in considerazione le esperienze europee, dove la designazione dei giudici non è garantita a vita.

La senatrice [MAIORINO](#) (M5S) esprime forti critiche sul progetto di riforma in esame, che a suo avviso contiene norme inserite pretestuosamente, solo per regolare i rapporti interni alla coalizione della maggioranza. Basti pensare al premio di maggioranza del 55 per cento o alla norma antiribaltone con un "Premier di riserva", destinata a soddisfare le aspettative della Lega e che la maggioranza stessa ha annunciato di voler modificare, dopo l'ovvia contrarietà espressa dai costituzionalisti e dalle altre forze politiche. In questo modo, si umiliano il Parlamento e i tanti esperti coinvolti nel dibattito. È unanime il giudizio circa l'esigenza di evitare l'instabilità di Governo, che determina conseguenze negative per la vita sociale, politica ed economica del Paese, favorire una maggiore partecipazione dei cittadini e restituire al Parlamento la sua funzione, attualmente condizionata da un monocameralismo di fatto a causa dell'abuso della decretazione d'urgenza. La soluzione a questi problemi, tuttavia, non può essere quella dell'elezione diretta del Presidente del Consiglio.

A suo avviso, si è persa l'occasione per affrontare i reali problemi del sistema democratico - l'instabilità e la scarsa partecipazione popolare - individuando soluzioni condivise, cui tutte le forze politiche avrebbero potuto contribuire, come la sfiducia costruttiva oppure il voto di fiducia delle Camere in seduta comune, per evitare la fronda nel ramo del Parlamento in cui la maggioranza è meno stabile.

Al contrario, la maggioranza insiste sulla investitura diretta, sull'acclamazione del Capo, che sicuramente non favorirà la sintesi, ma esaspererà le divisioni già esistenti nel Paese, oltre che la contrapposizione tra i vari schieramenti.

Tra l'altro, con un atteggiamento miope, ancora una volta si disegna una riforma costituzionale sulla base delle ambizioni dell'attuale Presidente del Consiglio e si realizza una sorta di scambio, tra le due componenti più forti della maggioranza, tra premierato e autonomia differenziata, che non a caso in questi giorni è in discussione nell'Aula del Senato.

Chiede quindi di ritirare il disegno di legge costituzionale n. 935 e di aprire un confronto autentico tra le forze politiche, per individuare le soluzioni ai reali problemi della democrazia.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che - alla luce dell'elevato numero di senatori ancora iscritti a parlare - la discussione generale congiunta proseguirà la prossima settimana, a partire dalla seduta che sarà convocata alle ore 11 di martedì 23 gennaio, per concludersi mercoledì 24 gennaio, giornata in cui si terranno anche gli interventi di replica, per poi procedere all'adozione formale del testo base.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10.

1.3.2.1.24. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 155 (ant.) del 23/01/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

MARTEDÌ 23 GENNAIO 2024

155ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

BALBONI

Interviene il ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta inizia alle ore 11,15.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il **PRESIDENTE** avverte che la Commissione ha richiesto l'attivazione del circuito audiovisivo interno, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, sulla parte di seduta riguardante l'esame dei disegni di legge nn. **935** e **830**.

Poiché la Presidenza del Senato ha preventivamente fatto conoscere il proprio assenso, in assenza di obiezioni, dispone quindi l'attivazione di tale forma di pubblicità.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(935) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - *Modifiche agli articoli 59, 88, 92 e 94 della Costituzione per l'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri, il rafforzamento della stabilità del Governo e l'abolizione della nomina dei senatori a vita da parte del Presidente della Repubblica*

(830) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - **RENZI e altri. - *Disposizioni per l'introduzione dell'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri in Costituzione***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 18 gennaio.

Riprende la discussione generale congiunta.

Il senatore **Enrico BORGHI** (*IV-C-RE*) ritiene indispensabile un chiarimento, prima di procedere nell'esame del disegno di legge costituzionale n. 935, a proposito delle dichiarazioni sulla stampa sulla possibilità che la maggioranza modifichi incisivamente il testo, in base ai rilievi emersi nel corso delle audizioni. In tal caso, infatti, sarebbe paradossale continuare a discutere di un progetto che sarà profondamente cambiato.

Tra le modifiche previste vi sarebbe anche quella di attribuire al Presidente del Consiglio il potere di nomina e revoca dei Ministri, come tra l'altro previsto anche dal disegno di legge costituzionale n. 830, presentato da Italia Viva, che però a questo aspetto affianca la previsione dello scioglimento delle Camere in caso di dimissioni o sfiducia al Capo del Governo, secondo la formula "*aut simul stabunt aut simul cadent*". A suo avviso, ciò è inevitabile, se Presidente del Consiglio e Parlamento traggono entrambi la loro legittimazione dal corpo elettorale. Tra l'altro, in questo modo si eviterebbe il rischio

che il cosiddetto *Premier* di riserva possa tramare contro quello in carica.

Un'altra previsione qualificante del progetto di riforma destinato a essere corretta sembrerebbe quella del premio di maggioranza del 55 per cento senza l'indicazione di una soglia per conseguirlo.

Ritiene pertanto preferibile sospendere il giudizio sul testo del Governo, finché non saranno forniti questi chiarimenti.

Analizzando il contesto generale di riordino istituzionale in cui si colloca il premierato, ritiene che tale processo dovrebbe essere accompagnato dalla contestuale modifica della legge elettorale, per favorire l'attuazione di una democrazia dell'alternanza, dall'applicazione dell'articolo 49 della Costituzione sulla natura, la funzione e i compiti dei partiti, compreso il tema del finanziamento pubblico, proprio per restituire anche al Parlamento il suo ruolo, e dal superamento del bicameralismo perfetto, con la trasformazione del Senato in una Camera delle Regioni e delle autonomie. Del resto, proprio in vista dell'approvazione in prima lettura del disegno di legge sull'autonomia differenziata delle Regioni, prevista nella seduta odierna dell'Assemblea, si dovrebbe prevedere un luogo istituzionale di raccordo, per evitare contenziosi tra il Presidente del Consiglio e i Presidenti delle Regioni, tutti, in prospettiva, eletti direttamente.

La senatrice [PIRRO](#) (M5S) sottolinea che, con il progetto di riforma del Governo, si determinerà un profondo stravolgimento della democrazia parlamentare, con conseguente alterazione degli equilibri tra i poteri dello Stato. Inoltre, nonostante le rassicurazioni in senso contrario della maggioranza, si inciderà in modo significativo sulle prerogative del Presidente della Repubblica, in particolare sul potere di nomina di cinque senatori a vita, di scioglimento di una delle Camere e di nomina del Presidente del Consiglio.

Formula, pertanto, considerazioni critiche sull'assenza di un rafforzamento del Parlamento, che dovrebbe essere indispensabile a fronte dell'elezione diretta del *Premier*, come infatti è previsto nei sistemi presidenziali. Inoltre, ritiene che la previsione di un premio di maggioranza consistente e svincolato dalla percentuale di voti realmente conseguiti alle elezioni potrebbe disattendere l'orientamento degli elettori.

Ravvisa quindi una ulteriore criticità nell'assenza di un limite ai mandati del Presidente del Consiglio, con il rischio di favorire l'avvento di forme di autoritarismo.

Considerata anche l'approvazione del disegno di legge n. 615 sull'autonomia differenziata, prevista nella giornata odierna, che finirà per aggravare i danni già provocati dalla riforma del Titolo V, sarebbe preferibile dare la precedenza ai disegni di legge costituzionale sulla modifica degli articoli 116 e 117 della Costituzione, già all'esame della Commissione, e solo dopo affrontare il problema della governabilità, tutelando però quel principio di bilanciamento dei poteri affermatosi proprio dopo la fine del Ventennio fascista.

Il senatore [MELONI](#) (PD-IDP) osserva che, mentre il disegno di legge sull'autonomia differenziata sta per essere approvato in prima lettura, si procede anche all'esame del progetto di riforma sul premierato, realizzando così una sorta di scambio tra i due principali partiti della maggioranza su riforme affrontate in modo superficiale e approssimativo, probabilmente anche per distogliere l'attenzione dell'opinione pubblica dalla situazione non brillante delle finanze pubbliche.

Sottolinea che molti autorevoli costituzionalisti hanno dimostrato l'inadeguatezza del disegno di legge costituzionale n. 935 a fronte dell'obiettivo di favorire la stabilità e la governabilità. A suo avviso, la cosiddetta norma "antiribaltone", con il conferimento dell'incarico a un secondo *Premier* in caso di cessazione di quello eletto, è in realtà fonte di una fibrillazione permanente all'interno della maggioranza, soprattutto considerato l'indebolimento ormai acclarato del Parlamento, anche a causa dell'abuso dei decreti-legge.

Segnala, inoltre, il rischio di svilire il ruolo del Presidente della Repubblica, in ragione sia della differente fonte di legittimazione rispetto al Presidente del Consiglio eletto, sia della lesione delle sue prerogative costituzionali, il quale pertanto non sarebbe più in grado di svolgere quella preziosa funzione di sintesi così importante nelle attuali democrazie occidentali, che risultano sempre più frammentate nel piano sociale.

Rileva altresì profili di illegittimità costituzionale in relazione al premio di maggioranza, sia perché

abnorme sia perché non vincolato al raggiungimento di una determinata percentuale di voti. A suo avviso, sarebbe preferibile modificare la legge elettorale, restituendo ai cittadini la possibilità di scelta dei candidati e conferendo così maggiore legittimazione al Parlamento. Si dovrebbe poi aumentare l'efficienza e la stabilità del Governo, rafforzando i poteri del Presidente del Consiglio sul modello del cancellierato tedesco, in luogo dell'elezione diretta. Si potrebbe altresì modificare i Regolamenti parlamentari e prevedere la votazione a data certa dei disegni di legge del Governo, per evitare il ricorso eccessivo alla decretazione d'urgenza e al voto di fiducia, che determina poi l'affermazione di un monocameralismo di fatto a corrente alternata. Infine, ritiene opportuno valorizzare il ruolo della Conferenza unificata per un raccordo più efficiente tra Stato ed autonomie territoriali.

Per realizzare tali modifiche, tuttavia, è necessaria una leale collaborazione di tutte le forze politiche. Auspica quindi che la maggioranza non intenda procedere in solitudine, puntando al *referendum* costituzionale. A tale proposito, nel ricordare il precedente negativo della bocciatura da parte degli elettori della riforma costituzionale del 2016, sottolinea che l'attuale maggioranza non dispone di un consenso superiore al 50 per cento dell'elettorato, tanto più che in questi casi gli elettori finiscono per esprimere un giudizio sull'operato del Governo piuttosto che sul merito della proposta.

Il senatore [BAZOLI](#) (PD-IDP) considera opportuno affrontare il tema delle riforme istituzionali, con cui del resto si è cimentato anche il Partito democratico quando era al Governo, per risolvere i nodi del malfunzionamento dell'architettura istituzionale: il bicameralismo paritario, trasformatosi nel tempo in monocameralismo alternato, l'esautoramento del Parlamento e il progressivo trasferimento al Governo della funzione legislativa, soprattutto con l'abuso della decretazione d'urgenza, e l'instabilità degli Esecutivi determinata spesso dalla differente composizione delle Camere, con riflessi negativi anche sul voto di fiducia.

Occorre però riconoscere la necessità di una collaborazione tra le forze politiche per affrontare le riforme istituzionali. A differenza di quanto avvenuto in passato quando i tentativi, che pure vennero fatti, con i cosiddetti patti "della crostata" e "del Nazareno", furono poi disattesi, attualmente il Presidente del Consiglio non sembra affatto interessato a condividere l'impianto della riforma con le opposizioni, puntando al *referendum* costituzionale per l'approvazione definitiva del testo.

Oltre al metodo, ritiene criticabile anche il merito del provvedimento in esame. Innanzitutto, si importa in Italia un sistema che non ha precedenti in altri Paesi, tranne in Israele dove peraltro è risultato fallimentare, in quanto il *Premier* non aveva una maggioranza stabile per governare.

Per superare tali criticità, si è introdotta l'elezione contestuale del Presidente del Consiglio e delle Camere, prevedendo altresì un consistente premio di maggioranza. In questo modo, però, si annulla il ruolo del Parlamento, che diventa ancillare rispetto al potere del *Premier* e della sua maggioranza: come ricordato dal professor Onida, si passerebbe così dalla democrazia parlamentare alla democrazia del Capo, dotato di un potere assoluto su Governo, Parlamento e - conseguentemente - organi di garanzia, a partire dal Presidente della Repubblica. Si attuerebbe pertanto un presidenzialismo non temperato dai necessari contrappesi, che escluderebbe l'Italia dal consesso delle democrazie più mature, per l'appunto di carattere parlamentare.

Auspica quindi che la maggioranza sia disponibile a collaborare con le opposizioni, per l'individuazione di un percorso comune, magari dopo le elezioni europee, quando il confronto non sarà più condizionato dalla campagna elettorale.

Il senatore [LISEI](#) (FdI) sottolinea che è condivisa unanimemente dagli esperti e anche dagli esponenti dell'opposizione l'esigenza di porre rimedio al problema della instabilità dei Governi, considerato che in Italia se ne sono avvicendati molti di più rispetto al numero delle legislature. Pertanto, attualmente, è la debolezza del *Premier* che va corretta, anche perché ha risvolti negativi sul piano economico e della credibilità internazionale del Paese.

Ritiene assurdo che si paventino rischi di svolte autoritarie, dal momento che gli equilibri tra i poteri restano inalterati con la riforma in esame. A suo avviso, la maggiore legittimazione del Presidente del Consiglio attraverso l'elezione diretta non incide affatto sulle prerogative del Presidente della Repubblica, i cui poteri peraltro si sono espansi "a fisarmonica", nel corso degli ultimi anni, proprio

per sopperire e porre rimedio alle debolezze del Capo del Governo.

Respinge l'obiezione che si debba prendere ad esempio le soluzioni adottate da altri Paesi, anche perché - come ricordato dal professor Cassese - l'Italia ha caratteristiche peculiari. Sottolinea, per esempio, che il Presidente della Repubblica italiano ha poteri molto più incisivi di quello tedesco, avendo tra l'altro la facoltà di nominare cinque giudici della Corte costituzionale, il comando delle Forze Armate e la presidenza del Consiglio Superiore della Magistratura. Tali caratteristiche ne fanno una figura particolarmente apprezzata dagli italiani, che sicuramente non sarà messa in discussione dal rafforzamento dei poteri del Presidente del Consiglio.

Ritiene irrispettosa l'accusa rivolta al Governo di voler procedere in solitudine, considerato che vi è stato un confronto con tutte le forze di opposizione prima ancora che il testo venisse presentato in Parlamento. Tra l'altro, l'iniziale proposta sul presidenzialismo, nettamente avversata dall'opposizione, è stata accantonata proprio per cercare un punto di mediazione. È quindi possibile una collaborazione, purché la minoranza non pretenda di stravolgere il testo e di eliminare l'elezione diretta del *Premier*.

Concorda sul fatto che ciò non pone rimedio al problema della riduzione della partecipazione al voto, che in effetti dipende da più fattori, come la parcellizzazione degli appuntamenti elettorali e la diffusione di nuove forme di comunicazione e di modalità di partecipazione alla vita attiva e politica diverse da quelle di trent'anni fa. Del resto, non solo i partiti, ma tutti i corpi intermedi, le associazioni di categoria e i sindacati sono colpiti da tale fenomeno.

Ritiene che l'aumento dell'uso dei decreti-legge rappresenti l'effetto e non la causa dell'indebolimento del Parlamento: considerati i tempi lunghi necessari per l'esame dei disegni di legge, il Governo ricorre sempre più frequentemente alla decretazione d'urgenza per poter rispondere rapidamente alle questioni della vita pubblica. Peraltro, è paradossale che questo tema sia sollevato da forze politiche che, con la riduzione del numero dei parlamentari, hanno davvero diminuito la funzionalità del Parlamento e la rappresentanza nelle singole Commissioni.

Esprime infine il proprio convincimento che, attraverso alcuni emendamenti e la disponibilità del Governo a recepirli, sarà possibile apportare equilibrati correttivi a un testo che pone rimedio alle distorsioni del sistema politico-istituzionale vigente.

Il senatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*) ritiene che le proposte di legge sul premierato e sull'autonomia differenziata ottengano proprio il risultato opposto rispetto a quello di favorire la partecipazione popolare. A suo avviso, infatti, bisognerebbe invece rafforzare le Assemblee elettive, mentre già in passato si è ritenuto preferibile superare le criticità affidandosi all'autorità di una sola persona, come è accaduto per esempio con la legge sull'elezione diretta dei sindaci. Mentre, negli Stati Uniti, i senatori e i rappresentanti devono rispondere ai loro elettori, e per questo sono eletti in modo distinto dal Presidente, la proposta di riforma del Governo prevede l'elezione contestuale del *Premier* e delle Camere, sfruttando così un effetto di traino del Capo del Governo, e si introduce un significativo premio di maggioranza.

Ricorda che, nonostante l'elezione diretta del Presidente della Regione, in Lombardia e nel Lazio l'affluenza è stata inferiore al 50 per cento, per cui quei consigli regionali non rappresentano realmente i cittadini. Ciò conferma che il problema da risolvere è la partecipazione e non la governabilità. Fa notare che, negli anni Cinquanta, nonostante i continui cambi di Governo, non veniva modificata la linea politica. Adesso, invece, si mette in crisi il principio democratico e si svilisce il Parlamento, come quando, in occasione della manovra di bilancio, il Governo ha invitato la maggioranza a non presentare emendamenti.

Ricorda che la Costituzione affida la sovranità al popolo e prevede che la democrazia sia fondata sul lavoro e sulla partecipazione: fermo restando che maggioranza e opposizione hanno due differenti linee politiche, la governabilità - a suo avviso - dovrebbe essere garantita da confronto democratico e capacità di ascolto, non da un uomo solo al comando. Questa è l'impostazione della Costituzione italiana, nata dalla lotta partigiana e antifascista. Anche le classi dirigenti più preparate sono quelle che si sono formate attraverso la militanza e la partecipazione politica. Negli ultimi anni, però, i partiti si sono svuotati, fino a essere ritenuti inutili, tanto da lasciare un vuoto nella società, sempre meno coesa. Alla riforma costituzionale sul premierato, si affianca, con la medesima caratteristica di ridurre la

partecipazione popolare, il progetto di autonomia differenziata, che nel pomeriggio sarà approvato in prima lettura dall'Aula del Senato, in attuazione dell'accordo politico raggiunto tra i due maggiori partiti all'interno della maggioranza. Paventa il rischio che in questo modo si frammenti il territorio nazionale in piccoli Stati, che possono legiferare anche su materie importanti come la sicurezza del lavoro e la sanità, dimenticando che, nel momento dell'emergenza determinato dalla pandemia, solo l'intervento dello Stato ha consentito di superare le difficoltà.

Il [PRESIDENTE](#) concorda sulla importanza del ruolo dei partiti nella selezione e formazione della classe dirigente.

Il senatore [PERA](#) (*FdI*), dopo aver messo a disposizione della Commissione una nota scritta, si dichiara un po' stupito e a tratti deluso per l'assenza, nel dibattito, di una proposta alternativa del Partito democratico, che in passato, attraverso le forze politiche che poi avrebbero partecipato alla sua fondazione, aveva formulato un progetto di premierato alternativo, come quello del senatore Salvi nel 1996 o dei senatori Tonini e Morando nel 1997, o di un progetto di cancellierato come quello dell'Associazione LibertàEguale. Ricorda infatti che, proprio mentre si era avviato il confronto con la maggioranza e il Governo, esplorando anche la soluzione di una Commissione bicamerale oltre a quella del disegno di legge costituzionale, si è tenuta l'elezione di un nuovo segretario del PD, che ha poi determinato un cambio di orientamento e una chiusura totale alla possibilità di contribuire alle riforme.

Nel dibattito, a supporto della posizione contraria all'elezione diretta del Presidente del Consiglio, è emersa una tesi, a suo parere concettualmente povera, secondo la quale sarebbe rischiosa la concentrazione dei poteri in un uomo solo al comando. A suo avviso, sarebbe assurdo pensare che assegnare poteri adeguati al Presidente del Consiglio significhi favorire una svolta autoritaria. Cita come esempio il Primo Ministro britannico, che è al tempo stesso Capo del Governo, della maggioranza e del partito e decide l'ordine del giorno della Camera dei Comuni, senza che possa essere considerato un dittatore.

Anche un autorevole orientamento dottrinale si è espresso a favore dell'elezione diretta del Primo Ministro, con Mortati e Galeotti. E Leopoldo Elia, pur essendo contrario, rilevava l'incongruenza della contrarietà alla scelta di un Capo del Governo, nel quale si accentrano i maggiori poteri di indirizzo politico, con l'elezione diretta di parlamentari incapaci di incidere realmente. Cita poi il professor Cheli che - nel 1997 - teorizzava il ricorso anticipato al voto anche in presenza di sfiducia costruttiva, e il professor Barbera che, nella sua audizione del 1997 davanti alla Commissione D'Alema, riteneva preferibile l'elezione diretta del Primo Ministro nella sua versione classica del "governo di legislatura", non escludendo la variante utilizzata per l'elezione diretta dei sindaci, mentre più di recente ha osservato che al rafforzamento comunitario della figura del Presidente del Consiglio non ha corrisposto in Italia altrettanta solidità sul piano interno.

Pertanto, l'istituto del premierato si caratterizza per una precisa storia democratica e per un chiaro approfondimento dottrinale.

Sottolinea che lo scopo del disegno di legge costituzionale governativo è appunto la legittimazione diretta del *Premier*, che attualmente è troppo debole e non certamente autoritario. E' quindi necessario interrogarsi sull'idoneità del disegno di legge del Governo a perseguire gli obiettivi prefissati.

A suo avviso, occorre pertanto conferire poteri più adeguati al Presidente del Consiglio, prevedendo però come contrappeso un rafforzamento del Parlamento, schiacciato in alto dalle istituzioni europee e in basso dalle autonomie territoriali e dallo svuotamento dei partiti politici, che prima erano strumenti di formazione del consenso e di elaborazione culturale.

Ritiene non convincente l'affermazione di alcuni esponenti delle opposizioni secondo cui si potrà riprendere un confronto reale sul testo solo dopo le elezioni europee, osservando che poi sarebbe troppo tardi. Auspica quindi un'ampia disponibilità di tutte le forze politiche a collaborare per apportare i correttivi al testo annunciati dal relatore e su cui non vi è stato un orientamento contrario del ministro Casellati.

Da ultimo, manifesta forti perplessità sulla proposta, avanzata dal senatore Borghi, di prevedere il contestuale scioglimento delle Camere, in caso di dimissioni del Presidente del Consiglio, secondo la

formula "*aut simul stabunt aut simul cadent*". Se tale soluzione, infatti, può andare bene a livello locale, invece, a livello nazionale, in alcune situazioni di crisi, come quelle provocate da un innalzamento significativo dello *spread* o da un conflitto internazionale, sarebbe troppo rischioso affidarsi ciecamente all'automatismo di una norma costituzionale, rinunciando alla capacità di prudente valutazione della politica. In questo caso, si svilirebbe davvero sia la funzione dei partiti sia il ruolo del Parlamento.

Conclude, rivolgendo un appello a tutte le forze politiche, affinché sia possibile un confronto aperto e laico sui vari temi, al fine di giungere a una riforma ampiamente condivisa, evitando così di ricorrere al *referendum* costituzionale perché, in caso di bocciatura, si dovrebbe rinunciare ancora per molti anni a realizzare le riforme istituzionali.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,05.

1.3.2.1.25. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 156 (pom.) del 23/01/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

MARTEDÌ 23 GENNAIO 2024

156ª Seduta (1ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente

BALBONI

Interviene il ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta inizia alle ore 14,25.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il **PRESIDENTE** avverte che la Commissione ha richiesto l'attivazione del circuito audiovisivo interno, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, sulla parte di seduta riguardante l'esame dei disegni di legge nn. **935** e **830**.

Poiché la Presidenza del Senato ha preventivamente fatto conoscere il proprio assenso, in assenza di obiezioni, dispone quindi l'attivazione di tale forma di pubblicità

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(935) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Modifiche agli articoli 59, 88, 92 e 94 della Costituzione per l'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri, il rafforzamento della stabilità del Governo e l'abolizione della nomina dei senatori a vita da parte del Presidente della Repubblica

(830) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - RENZI e altri. - Disposizioni per l'introduzione dell'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri in Costituzione

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il **PRESIDENTE**, alla luce della rinuncia di alcuni senatori ad intervenire in questa seduta, rinvia il seguito della discussione generale congiunta alla seduta già convocata questa sera alle ore 20, o comunque al termine dei lavori dell'Assemblea.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,30.

1.3.2.1.26. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 157 (pom.) del 23/01/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

MARTEDÌ 23 GENNAIO 2024

157ª Seduta (2ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente

BALBONI

Interviene il ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta inizia alle ore 18,50.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il **PRESIDENTE** avverte che la Commissione ha richiesto l'attivazione del circuito audiovisivo interno, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, sulla parte di seduta riguardante l'esame dei disegni di legge nn. **935** e **830**.

Poiché la Presidenza del Senato ha preventivamente fatto conoscere il proprio assenso, in assenza di obiezioni, dispone quindi l'attivazione di tale forma di pubblicità.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(935) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Modifiche agli articoli 59, 88, 92 e 94 della Costituzione per l'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri, il rafforzamento della stabilità del Governo e l'abolizione della nomina dei senatori a vita da parte del Presidente della Repubblica

(830) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - RENZI e altri. - Disposizioni per l'introduzione dell'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri in Costituzione

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella prima seduta pomeridiana di oggi, martedì 23 gennaio.

Riprende la discussione generale congiunta.

Il senatore **PATUANELLI** (M5S) ricorda che, nei confronti preliminari che il Governo ebbe con le diverse forze politiche prima di predisporre il disegno di legge, gli obiettivi della riforma erano individuati nell'esigenza di consentire la formazione di governi a connotazione politica, nonché nella necessità di assicurare una continuità di attuazione rispetto all'indirizzo politico premiato dagli elettori. Il disegno di legge costituzionale cerca di perseguire tali obiettivi attraverso l'elezione diretta del Presidente del Consiglio. Tuttavia, si dimentica che, già a Costituzione vigente, le legislature repubblicane hanno registrato una durata media di quattro anni e ventisette giorni e che quindi, in presenza delle necessarie condizioni politiche, le legislature hanno un respiro di lungo periodo. Altresì, ritiene radicalmente erroneo l'inserimento in Costituzione della previsione del premio di maggioranza che, peraltro, essendo calibrato a livello nazionale, non si adatta alla previsione costituzionale dell'elezione a base regionale del Senato.

Non va poi dimenticata la questione dell'elezione del voto degli elettori italiani residenti all'estero, dal momento che se, alla Camera dei deputati, ogni seggio è espressione mediamente di circa 117mila elettori, nella circoscrizione Estero, ogni seggio si trova rappresentare quasi 600mila elettori. Ciò comporta un evidente squilibrio che sarà ancora più rilevante nel caso dell'elezione diretta del Presidente del Consiglio, in quanto il peso degli Italiani all'estero avrà un'incidenza notevole e potrà addirittura essere determinante ai fini della vittoria o della sconfitta di un candidato.

Da ultimo, si sofferma sull'istituto del cosiddetto "*premier di riserva*", evidenziando le criticità insite nel meccanismo per cui questi sarà un parlamentare che è stato candidato in collegamento al Presidente eletto e riceverà l'incarico per attuare le dichiarazioni relative all'indirizzo politico e agli impegni programmatici su cui il Governo del Presidente eletto ha ottenuto la fiducia, come recita l'articolo 4, comma 1, lettera b) del disegno di legge del Governo.

Al riguardo, tale istituto comporta una lesione del diritto di voto passivo del Presidente del Consiglio e presenta evidenti difficoltà nell'individuazione dell'effettivo legame tra l'incarico al secondo Presidente del Consiglio e l'attuazione degli impegni programmatici su cui il Presidente eletto aveva ottenuto la fiducia all'inizio della legislatura.

Infatti, la verifica del rispetto dell'attuazione delle linee programmatiche rappresenta un elemento di difficile praticabilità, considerato, peraltro, che anche il disegno di legge in esame rappresenta uno scostamento rispetto al programma della coalizione di centrodestra, che prevedeva l'elezione diretta del Presidente della Repubblica, anziché del Capo del governo.

Il senatore [NICITA](#) (PD-IDP) evidenzia la necessità di un'infrastruttura costituzionale dotata della necessaria coerenza, come peraltro testimoniato da numerosi interventi dei soggetti auditi e poi dei senatori intervenuti in discussione generale, che hanno sottolineato, invece, l'incoerenza dell'architettura istituzionale delineata nel progetto del governo.

Rifacendosi poi all'esperienza di questa fase iniziale di legislatura, evidenzia la scarsa capacità del Parlamento di incidere sui meccanismi decisionali a fronte, invece, di un governo molto forte.

Entrando nel merito del disegno di legge n. 935, rimarca l'unicità del modello istituzionale proposto, quale quello dell'elezione diretta del Premier, sperimentato per pochi anni e con scarso successo nel solo stato di Israele. A fronte di ciò, vanno evidenziate le caratteristiche del modello istituzionale francese, in cui il sistema elettorale del doppio turno di collegio consente di allargare le maglie della rappresentatività.

Ferme restando poi le valutazioni di carattere squisitamente politico sul rapporto che si verrebbe a creare tra un Presidente del Consiglio eletto direttamente e un Presidente della Repubblica eletto invece dal Parlamento, l'elemento di grave debolezza del disegno di legge governativo, risiede, a suo avviso, nel rapporto tra il Presidente del Consiglio e il Parlamento, in quanto quest'ultima istituzione viene privata del ruolo fondamentale di essere il soggetto artefice dei governi e di riuscire, anche attraverso il meccanismo della sfiducia costruttiva a modificare l'assetto dell'Esecutivo.

In conclusione, il progetto governativo risulta incapace di sciogliere le tensioni esistenti tra ai diversi principi costituzionali che si vorrebbero contemperare e tutto ciò è aggravato dalla previsione di un premio di maggioranza sproporzionato e privo di motivazione.

Ad avviso del proprio gruppo, un modello come quello tedesco risulterebbe, invece, più consono alla tradizione italiana e maggiormente idoneo alla finalità di un corretto bilanciamento tra le istanze rappresentative e quelle decisionali.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 19,20.

1.3.2.1.27. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 158 (ant.) del 24/01/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

MERCOLEDÌ 24 GENNAIO 2024

158ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

BALBONI

Interviene il ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta inizia alle ore 9,05.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il **PRESIDENTE** avverte che la Commissione ha richiesto l'attivazione del circuito audiovisivo interno, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, sulla parte di seduta riguardante l'esame dei disegni di legge nn. **935** e **830**.

Poiché la Presidenza del Senato ha preventivamente fatto conoscere il proprio assenso, in assenza di obiezioni, dispone quindi l'attivazione di tale forma di pubblicità

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(935) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Modifiche agli articoli 59, 88, 92 e 94 della Costituzione per l'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri, il rafforzamento della stabilità del Governo e l'abolizione della nomina dei senatori a vita da parte del Presidente della Repubblica

(830) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - RENZI e altri. - Disposizioni per l'introduzione dell'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri in Costituzione

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta notturna di ieri, martedì 23 gennaio.

Riprende la discussione generale congiunta.

Il senatore **BOCCIA** (PD-IDP), dopo aver ringraziato il Presidente per aver consentito un ampio dibattito e il Ministro per la sua costante partecipazione, sottolinea che sul testo del disegno di legge n. 935 sono state evidenziate molte criticità.

Preliminarmente, però, esprime considerazioni critiche sullo scambio politico all'interno della maggioranza tra il progetto sull'autonomia differenziata e la riforma costituzionale, che ieri è stato confermato dal Presidente del Gruppo della Lega, senatore Romeo, nel suo intervento in Assemblea, in occasione del voto finale sul disegno di legge n. 615. Ritiene molto grave che la maggioranza tenti di superare i propri contrasti interni, senza tenere conto degli interessi reali del Paese e per di più modificando la Costituzione. Tra l'altro, la riforma del premierato, prendendo strumentalmente spunto da temi come l'esigenza di accrescere l'efficienza della politica attraverso l'elezione diretta del *Premier*, in realtà cambia profondamente l'intelaiatura della Repubblica, incidendo in modo significativo sui

poteri del Capo dello Stato e quindi sulla sua funzione stabilizzatrice ed equilibratrice.

Anche se non è stata introdotta la previsione dello scioglimento delle Camere contestualmente alla cessazione dalla carica del Presidente del Consiglio eletto, nell'intento di non cambiare la natura della forma di governo parlamentare, in realtà due momenti fondamentali, come il conferimento dell'incarico al *Premier* e il voto di fiducia, diventano puramente formali. Secondo il nuovo progetto, il Presidente della Repubblica riacquisirebbe la sua funzione di arbitro solo in caso di dimissioni del Presidente del Consiglio eletto, ma in un perimetro molto ristretto, dovendo conferire l'incarico a un parlamentare eletto in collegamento con quello dimissionario.

Il ridimensionamento del ruolo del Capo dello Stato è determinato anche dal disegno di legge costituzionale n. 830, presentato da Italia Viva, che quindi è analogamente criticabile sotto questo profilo. Osserva, infatti, che il Presidente della Repubblica finora ha sempre garantito la coesione nazionale e l'equilibrio costituzionale, favorendo quanto più possibile il dialogo tra le forze politiche prima di procedere allo scioglimento delle Camere.

A proposito del premio di maggioranza al 55 per cento senza la previsione di una soglia minima di voti, ritiene che la norma sia in contrasto con i principi costituzionali della sovranità popolare, dell'eguaglianza del valore del voto e della rappresentanza politica nazionale, di cui agli articoli 1, 3, 48 e 67 della Costituzione, come ricordato dalle pronunce della Corte costituzionale n. 1 del 2014 e n. 35 del 2017.

Auspica che la maggioranza e il Governo siano disponibili quindi ad accogliere le proposte di modifica delle opposizioni, quanto meno per preservare le prerogative del Presidente della Repubblica. Nel ricordare che, come ha detto la professoressa Cartabia, "la politica costituzionale è il regno della condivisione", nel senso che le riforme costituzionali hanno successo e reggono nel tempo quando sono frutto di scelte condivise, rinnova la disponibilità del Partito democratico al dialogo costruttivo, superando i limiti non negoziabili già indicati in discussione generale dagli altri colleghi intervenuti, in particolare i senatori Giorgis, Parrini e Meloni e la senatrice Valente.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, la discussione generale congiunta si intende conclusa.

Il presidente [BALBONI](#) (*FdI*), in qualità di relatore, interviene in replica, esprimendo il proprio apprezzamento per il dibattito molto ampio e approfondito che si è svolto.

Si sofferma in primo luogo sulla tesi proposta dalle opposizioni per cui si sarebbe consumato uno scambio all'interno della maggioranza tra autonomia differenziata e premierato. Precisa che in realtà si tratta della mera attuazione del programma elettorale su cui la coalizione di Governo ha vinto le elezioni e, pertanto, di un elemento essenziale del processo democratico.

L'intento della maggioranza è di realizzare tali riforme nell'arco della legislatura, unitamente a quella della giustizia, cercando di portarne contestualmente avanti il relativo *iter*.

Il progetto sull'autonomia differenziata è quindi un punto cardine del programma, in quanto alcune Regioni avevano già avviato le interlocuzioni con il Governo sulla base della riforma del Titolo V approvata dal centrosinistra. Si è quindi deciso di stabilire procedure e condizioni uniformi, per garantire l'unità del Paese e il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, previsti in Costituzione ma finora mai attuati.

Nel programma era inserita anche la riforma sul presidenzialismo ma, dopo il confronto con le opposizioni, al fine di individuare un percorso condiviso, si è preferito optare per il premierato.

Conviene sull'opportunità di favorire la più ampia convergenza nell'attuare le riforme costituzionali, respingendo quindi le considerazioni del senatore Bazoli sulla presunta chiusura della maggioranza rispetto ad eventuali proposte di modifica. Tuttavia, considerato che il senatore Alfieri, responsabile del PD per le riforme istituzionali, in discussione generale ha dichiarato che non può esservi alcuna collaborazione se prima non si rinuncia all'elezione diretta del Presidente del Consiglio, precisa che la disponibilità al confronto non può implicare uno stravolgimento dell'impianto stesso del disegno di legge costituzionale, con conseguente conferimento alla minoranza di un potere di veto.

Del resto, anche l'elezione diretta del Presidente del Consiglio, come precisato da alcuni costituzionalisti, è un istituto giuridico che ha una lunga tradizione nel dibattito politico e dottrinale

italiano, per cui non rappresenta un'anomalia. Precisa che il fallimento di tale forma di governo in Israele è stato causato dalle fibrillazioni provocate da un sistema elettorale proporzionale, mentre il testo all'esame prevede appunto un premio di maggioranza per favorire la governabilità.

Ritiene, pertanto, che su tale aspetto vi sia una sorta di pregiudizio ideologico, una contrarietà che prescinde dall'inserimento di qualsiasi contrappeso. In tal caso, la sfiducia nella democrazia, che il senatore Giorgis ha attribuito alla maggioranza, sarebbe invece imputabile al Partito democratico, che mostra di non fidarsi della capacità di giudizio degli elettori e quindi della democrazia diretta. A tale proposito, ricorda che, secondo gli storici, le istituzioni sono in pericolo proprio quando sono deboli e incapaci di adottare le necessarie decisioni.

Con riferimento alla critica sull'uomo solo al comando, come sottolineato dal professor Cassese e dal senatore Pera, non è il metodo di elezione a determinare i poteri del Presidente del Consiglio. Basti pensare che il Primo Ministro britannico e il Cancelliere tedesco hanno poteri ben più incisivi di quelli attribuiti da questa riforma al *Premier* italiano, proprio perché si vuole restare nell'alveo di una forma di Governo parlamentare o neoparlamentare. L'obiettivo è garantire stabilità, che è un valore democratico ed economico perché, se il ciclo elettorale è breve, il Capo del Governo sarà propenso a inseguire il consenso con misure a breve termine. In tal senso, occorre evitare i cosiddetti ribaltoni, che portano alla formazione di maggioranze anche totalmente diverse da quelle espresse dai cittadini alle elezioni, come è accaduto nella scorsa legislatura.

Assicura al senatore Enrico Borghi e alla senatrice Musolino, favorevoli all'elezione diretta del *Premier*, che la maggioranza sta lavorando su alcuni correttivi, in relazione per esempio all'attribuzione al Presidente del Consiglio del potere di nomina e revoca dei Ministri e al premio di maggioranza. Si sta valutando altresì un'alternativa al cosiddetto *Premier* di riserva, per evitare che quest'ultimo abbia poteri più incisivi di quello eletto.

Respinge le critiche della senatrice Maiorino, che ha contestato la presentazione di un progetto di riforma nella consapevolezza che sarà profondamente modificato, in quanto l'accoglimento di correttivi per migliorare il testo è parte essenziale del confronto democratico.

Rassicura i senatori Magni, Parrini, Meloni e De Cristofaro circa la disponibilità della maggioranza a introdurre uno Statuto delle opposizioni, come anticipato dal senatore De Priamo, per restituire centralità al Parlamento, sempre più subordinato all'Esecutivo per effetto di un lunghissimo processo risalente nel tempo. Inoltre, anticipa l'intenzione di modificare la legge elettorale, in modo da restituire agli elettori la facoltà di scegliere i propri rappresentanti.

Al senatore Patuanelli che ha obiettato l'assenza di ragioni specifiche per una riforma in tempi ristretti, fa notare che in realtà, come spiegato dal senatore Occhiuto, il progetto riguarda le prossime legislature e darà un impulso significativo alla democrazia dell'alternanza.

Essendo ormai prossimo l'inizio dei lavori dell'Assemblea, si riserva di chiarire in altra sede, eventualmente in fase di esame degli emendamenti, che in realtà le prerogative del Presidente della Repubblica non subiscono alcuna lesione.

Il ministro CASELLATI ringrazia per l'ampio dibattito svoltosi, assicurando di avere ascoltato con attenzione tutti i contributi, come del resto ha fatto fin dall'inizio del suo mandato, avendo avviato sulla riforma costituzionale un'interlocuzione con le forze politiche di maggioranza ed opposizione, i sindacati, le organizzazioni economiche e gli esperti. Per questo motivo, il disegno di legge costituzionale è stato presentato solo dopo un anno dall'insediamento dell'Esecutivo, proprio al fine di favorire il massimo confronto possibile.

Ricorda che il progetto iniziale, inserito nel programma elettorale dal centrodestra, verteva sul presidenzialismo e poi, data l'obiezione delle opposizioni, per favorire l'individuazione di un percorso condiviso, si è scelto di proporre il premierato. Esprime pertanto rammarico per le accuse rivolte al Governo sulla volontà di procedere in solitudine, senza ricercare il confronto con le opposizioni, il cui contributo peraltro si è limitato finora alla *pars destruens* del testo d'iniziativa governativa.

Ribadisce, quindi, la massima apertura al dialogo, purché non si rinunci all'elezione diretta del Presidente del Consiglio, che è il perno fondamentale del progetto di riforma.

Osserva, preliminarmente, che - nei lavori preparatori dell'Assemblea Costituente - Massimo Saverio

Giannini si esprime in modo critico sulla seconda parte della Costituzione, considerandola "banale", in quanto già al tempo vi erano ampie critiche sul modello di governo ivi delineato. E infatti, in 76 anni di vita repubblicana, si sono avvicendati 32 Presidenti del Consiglio e 68 Governi, che in media hanno avuto una durata di 14 mesi. Ricorda che Giuseppe Dossetti, rivolgendosi ai giovani, li rassicurò sulla possibilità di modificare la II parte della Costituzione, proprio per adattarla ai mutamenti economici, politici e sociali.

Per evitare le degenerazioni del parlamentarismo, si possono quindi scegliere due strade alternative: da un lato, il presidenzialismo statunitense o il semipresidenzialismo francese e, dall'altro, il rafforzamento del Capo del Governo. Nel prediligere la seconda opzione, dopo gli incontri con le forze sociali e politiche, si è scelto il meccanismo di elezione diretta del Presidente del Consiglio, per restituire ai cittadini la titolarità della sovranità popolare, mortificata negli anni da formule politiche policrome e Governi tecnici, di cui peraltro non vi sono esempi analoghi in altri Paesi, con l'attuazione di indirizzi politici differenti da quelli espressi in sede elettorale.

Respinge le considerazioni sul rischio di fuoriuscire dal novero delle democrazie parlamentari, ricordando che, secondo la giurisprudenza costituzionale, anche la forma di governo regionale è considerata parlamentare, pur prevedendo il meccanismo dell' "*aut simul stabunt aut simul cadent*".

Ciò che distingue il modello parlamentare da quello presidenziale, infatti, è la possibilità per il Parlamento di accordare e revocare la fiducia al Governo. Non ci sono quindi confusioni nel modello proposto, che resta nell'ambito parlamentare, pur con l'introduzione dell'elezione diretta del Capo del Governo.

Non condivide altresì l'accusa di subalternità del Parlamento rispetto all'Esecutivo, altrimenti bisognerebbe esprimere questo giudizio negativo e irrispettoso della dignità del Parlamento ogni volta che in passato i parlamentari hanno cambiato Gruppo di appartenenza, per arrivare al caso più eclatante della scorsa legislatura, in cui il Gruppo Misto è cresciuto a dismisura.

Si rifiuta, quindi, di accettare l'idea per cui un parlamentare non voglia togliere la fiducia al Governo, perché in tal caso finirebbe la legislatura. Si tratta, infatti, di una concezione svilente e irrispettosa del mandato parlamentare.

A proposito delle critiche circa l'esistenza di uno scambio all'interno della maggioranza tra premierato e autonomia differenziata, ricorda che la coesistenza di queste riforme era presente anche nel progetto sul premierato elaborato dal Governo Berlusconi nel 2004, che comprendeva appunto il federalismo. Precisa, peraltro, che l'autonomia differenziata trova il suo fondamento nell'articolo 5 della Costituzione, prima ancora che nell'articolo 116.

Ribadisce come la riforma non incida sulle prerogative del Presidente della Repubblica, che resta su un piano distinto e differente da quello del Presidente del Consiglio. Il Capo dello Stato, infatti, non partecipa alla funzione di determinazione dell'indirizzo politico e ha invece un potere di rappresentanza e garanzia dell'unità nazionale, da cui discende la sua autorevolezza, come ricordato dal professor Cassese. Anche se si garantisce al *Premier* la possibilità di procedere più speditamente nell'attuazione del suo programma, il Presidente della Repubblica conserva la sua funzione di arbitro e i suoi poteri si espandono in via eccezionale nei momenti di crisi, per colmare il *deficit* del circuito parlamentare. A suo avviso, a fronte di un rafforzamento dei poteri del Capo del Governo, anche i poteri del Presidente della Repubblica dovranno necessariamente essere più incisivi, per esercitare un controllo adeguato di fronte ad un vertice dell'Esecutivo fornito di legittimazione popolare.

Nel replicare alla senatrice Gelmini, a proposito della modifica dell'articolo 88 della Costituzione, che sottrae al Presidente della Repubblica la possibilità di sciogliere una sola delle due Camere, ricorda che la norma in realtà era desueta, perché legata alla iniziale differente durata dei due rami del Parlamento, cinque anni per la Camera e sei per il Senato, poi allineata con la legge costituzionale n. 2 del 1963.

D'altra parte, se l'alternativa all'elezione diretta è l'indicazione del nome del candidato *Premier* sulla scheda elettorale, ritiene che la distanza tra i due modelli non sia incolmabile. Del resto, già adesso, in presenza di un esito chiaro delle elezioni, il Presidente della Repubblica conferisce l'incarico al *leader* della coalizione vincente. Il modello tedesco, invece, è profondamente differente da quello italiano,

perché i partiti sono istituti di diritto pubblico e scelgono il Cancelliere; inoltre, anche in caso di sfiducia costruttiva, è il Parlamento, e non il Presidente della Repubblica, a scegliere il successore del Cancelliere sfiduciato.

In conclusione, chiede alle opposizioni quale sia il punto di incontro per un confronto costruttivo, dopo le numerose critiche rivolte al testo e considerato che la maggioranza ha già cercato di venire incontro alle richieste formulate negli incontri preliminari e si accinge ad accogliere alcune proposte di modifica su questioni essenziali.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10,15.

1.3.2.1.28. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 159 (pom.) del 24/01/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

MERCOLEDÌ 24 GENNAIO 2024

159ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

BALBONI

Interviene il ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta inizia alle ore 14,15.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il **PRESIDENTE** avverte che la Commissione ha richiesto l'attivazione del circuito audiovisivo interno, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, sulla parte di seduta riguardante l'esame dei disegni di legge nn. **935** e **830**.

Poiché la Presidenza del Senato ha preventivamente fatto conoscere il proprio assenso, in assenza di obiezioni, dispone quindi l'attivazione di tale forma di pubblicità

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(935) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Modifiche agli articoli 59, 88, 92 e 94 della Costituzione per l'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri, il rafforzamento della stabilità del Governo e l'abolizione della nomina dei senatori a vita da parte del Presidente della Repubblica

(830) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - RENZI e altri. - Disposizioni per l'introduzione dell'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri in Costituzione
(Seguito dell'esame congiunto e sospensione)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi, mercoledì 24 gennaio.

Il presidente **BALBONI** (FdI), in qualità di relatore, propone di adottare il disegno di legge costituzionale n. 935, d'iniziativa governativa, come testo base per il seguito dell'esame.

Non essendovi un orientamento unanime, si passa alla votazione della proposta del relatore.

Il senatore **PARRINI** (PD-IDP), a nome del Gruppo, annuncia la contrarietà alla proposta del relatore, ritenendo che maggioranza e Governo dovrebbero valutare di sospendere l'iter e concordare con le opposizioni un percorso comune.

Sottolinea che il Partito democratico non è pregiudizialmente contrario alla possibilità di rafforzare i poteri del Presidente del Consiglio, tanto che presenterà emendamenti in tal senso, qualora il disegno di legge costituzionale del Governo fosse adottato come testo base.

Conferma invece che l'elezione diretta del Premier rappresenta una difficoltà insormontabile per la sua parte politica. Rileva tra l'altro una contraddizione negli interventi in replica del relatore e del Ministro, avendo il primo ricordato che il premierato è una forma di presidenzialismo - e su questo

concorda - mentre la rappresentante del Governo ha assicurato che con la riforma in esame si resta nel perimetro del modello di Governo parlamentare.

In realtà, se la sfiducia al Governo determina lo scioglimento delle Camere, è evidente che il Parlamento non dispone di un potere effettivo, se non quello di suicidarsi.

La senatrice [GELMINI](#) (*Misto-Az-RE*) condivide l'obiettivo della riforma costituzionale di assicurare maggiore stabilità ai Governi, tuttavia sul disegno di legge costituzionale n. 935 sono emerse criticità così significative da richiedere una modifica radicale del testo, che quindi sarebbe preferibile riscrivere *in toto*. Annuncia pertanto un voto contrario sulla proposta del relatore.

Qualora il disegno di legge costituzionale del Governo fosse adottato come testo base, la sua parte politica non si sottrarrà al tentativo di introdurre miglioramenti, con emendamenti volti a riproporre il modello tedesco, con sistema elettorale proporzionale e preferenze, nonché sfiducia costruttiva.

Il senatore [LISEI](#) (*FdI*) sottolinea che, se si considera la sostanza del provvedimento, si deve concludere che il progetto di riforma non indebolisce l'assetto istituzionale vigente né riduce i poteri del Presidente della Repubblica. Inoltre, la forma di Governo parlamentare è confermata, essendo sempre prevista per il Parlamento la possibilità di accordare o revocare la fiducia al Governo.

Ribadisce che l'elezione diretta del Premier è un fattore essenziale della riforma, perché uno degli obiettivi è proprio quello di riconoscere ai cittadini il diritto di scegliere il Presidente del Consiglio. Se le opposizioni ritengono che tale aspetto sia dirimente, sarà difficile individuare un percorso condiviso, anche perché la minoranza sembra perseguire un modello diametralmente opposto a quello in esame, nonostante i tentativi di dialogo compiuti finora da maggioranza e Governo e l'annuncio della disponibilità ad accogliere alcune proposte di modifica.

A nome del Gruppo, annuncia pertanto un voto favorevole sulla proposta del relatore.

Il senatore [CATALDI](#) (*M5S*) sottolinea che il Movimento 5 Stelle è contrario all'adozione del disegno di legge costituzionale n. 935 come testo base, poiché il progetto di riforma non si limita a prevedere l'elezione diretta del Presidente del Consiglio, ma modifica profondamente l'assetto istituzionale del Paese. Per conseguire l'obiettivo della stabilità degli Esecutivi e dell'attuazione delle linee programmatiche, si potrebbero scegliere soluzioni alternative, come quella di rispettare rigorosamente i limiti per la decretazione d'urgenza, di cui al secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione, restituendo alle Camere la primazia nell'esercizio della funzione legislativa.

Il senatore [OCCHIUTO](#) (*FI-BP-PPE*) esprime un voto favorevole all'adozione del testo base proposto dal relatore, che è stato predisposto dal ministro Casellati dopo una lunga fase di interlocuzione con esperti e forze politiche e sociali, nel tentativo di mediare all'interno della maggioranza e con la minoranza.

Sottolinea che vi è stato un ampio dibattito non solo sull'elezione diretta del Presidente del Consiglio, ma anche su altre questioni, su cui è già stata anticipata dal relatore la disponibilità ad accogliere modifiche significative.

Ritiene che sarà impossibile un confronto costruttivo se le forze politiche non rinunciano a strumentalizzare la riforma, per attribuirsi il merito della sua approvazione o bocciatura. Pertanto, invita a discutere nel merito i singoli argomenti, con l'auspicio che le opposizioni intendano accogliere l'apertura offerta dalla maggioranza.

A nome del Gruppo, annuncia pertanto un voto favorevole, ritenendo sufficientemente chiariti i dubbi circa il rischio di incidere sui poteri del Presidente della Repubblica, il quale resta su un piano differente da quello del Presidente del Consiglio, come precisato dal Ministro in sede di replica.

La senatrice [MUSOLINO](#) (*IV-C-RE*) precisa che il disegno di legge costituzionale n. 830, presentato da Italia Viva, ha in comune con il testo d'iniziativa governativa solo l'elezione diretta del Presidente del Consiglio, ma se ne discosta per molti aspetti.

Considerato che quello che si propone di adottare come testo base presenta numerose criticità, che tra l'altro la maggioranza già si appresta a correggere, per esempio con riferimento al premio di maggioranza e alla staffetta tra Premier eletto ed eventuale sostituto, sarebbe più opportuno ripartire da capo con un nuovo disegno di legge costituzionale, che superi fin dall'inizio le obiezioni più consistenti.

Annuncia pertanto un voto contrario.

La senatrice [PIROVANO](#) (*LSP-PSd'Az*), a nome del Gruppo, annuncia un voto favorevole sulla proposta del relatore per l'adozione del testo base, riservandosi di esprimere le considerazioni di merito in sede di esame degli emendamenti. Auspica quindi la possibilità di apportare i correttivi prefigurati dal relatore, al fine di migliorare il testo del disegno di legge governativo.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*) dichiara il proprio voto contrario sull'adozione del disegno di legge costituzionale n. 935 come testo base, ritenendo che sarebbe preferibile modificare prima la legge elettorale, per riavvicinare l'elettorato alla partecipazione alla vita pubblica. Oltre al problema della stabilità degli Esecutivi, infatti, bisognerebbe considerare anche il *deficit* di rappresentanza che ormai si verifica da diversi anni.

A suo avviso, sarebbe un errore pensare di risolvere la crisi della politica attraverso le modifiche costituzionali, soprattutto se la maggioranza pretenderà di procedere senza cercare una sintesi con le opposizioni. Sottolinea che il ricorso ai Governi tecnici, ai quali la sua parte politica non ha mai votato la fiducia, è stato determinato non dai difetti dell'attuale forma di Governo, ma da una crisi del sistema politico molto più complessa, che investe anche i partiti e tutti i corpi intermedi.

In conclusione, ribadisce come la riforma costituzionale non rappresenti la priorità per il Paese.

Il senatore [DURNWALDER](#) (*Aut (SVP-PATT, Cb)*) annuncia un voto contrario sull'adozione del testo base proposto dal relatore per i motivi già illustrati in discussione generale. Auspica, tuttavia, che sia possibile apportare i miglioramenti annunciati.

Verificata la presenza del numero legale, la Commissione approva l'adozione del disegno di legge costituzionale n. 935 quale testo base per il seguito dell'esame.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che, una volta esauriti gli altri punti all'ordine del giorno, si terrà un Ufficio di Presidenza, per decidere il termine di presentazione degli emendamenti e degli ordini del giorno.

La Commissione conviene.

L'esame congiunto è quindi sospeso.

IN SEDE CONSULTIVA

(484) TOSATO e altri. - Norme riguardanti il trasferimento al patrimonio disponibile e la successiva cessione a privati di aree demaniali nel comune di Caorle

(Parere alla 6a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [TOSATO](#) (*LSP-PSd'Az*) riferisce sul disegno di legge in titolo, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri riunitasi ieri, martedì 23 gennaio, e propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Il senatore [CATALDI](#) (*M5S*) precisa di aver richiesto la rimessione in sede plenaria per esprimere la propria preoccupazione in merito alla continua cessione di spazi demaniali, che costituiscono un bene comune soggetto a costante impoverimento.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo, avanzata dal relatore.

IN SEDE REDIGENTE

(295) Francesca LA MARCA. - Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di riacquisto della cittadinanza da parte delle donne che l'hanno perduta a seguito del matrimonio con uno straniero e dei loro discendenti

(919) Francesca LA MARCA. - Disposizioni in materia di riapertura del termine per il riacquisto della cittadinanza italiana

(Discussione congiunta e rinvio)

Il Presidente [BALBONI](#) (*FdI*), relatore, riferisce sul disegno di legge n. 295, d'iniziativa della senatrice La Marca, che modifica l'articolo 1 della legge n. 91 del 1992 ed estende la cittadinanza italiana alle donne che l'hanno perduta a seguito di matrimonio con cittadini stranieri contratto prima del 1° gennaio 1948.

Riconosce, inoltre, il diritto di cittadinanza ai figli di queste donne nati anteriormente al 1° gennaio 1948 e ai figli di padri o madri cittadini che hanno perduto la cittadinanza per ragioni di lavoro all'estero, anche se nati prima del 1° gennaio 1948.

Introduce, infine, una specifica procedura per il riconoscimento dello *status* di cittadino italiano ai predetti aventi diritto, che prevede la presentazione di una dichiarazione al sindaco del Comune di residenza o alla competente autorità consolare.

La proposta n. 919, anch'essa d'iniziativa della senatrice La Marca, all'articolo 1, dispone la riapertura - per un periodo di quattro anni - dei termini per la presentazione della dichiarazione volta a ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana da parte di coloro che l'hanno persa per naturalizzazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 91 del 1992.

Ricorda, in proposito, che i termini il riacquisto della cittadinanza per coloro che risiedono all'estero, come previsti dalla predetta legge n. 91 del 1992, sono scaduti con l'ultima proroga il 31 dicembre 1997.

L'articolo 2 reca una modifica all'articolo 9-bis della legge n. 91 del 1992 volta a ridurre da 250 a 200 euro il contributo al pagamento del quale è soggetta la dichiarazione finalizzata al riacquisto della cittadinanza.

Conclude proponendo che i disegni di legge appena illustrati siano trattati congiuntamente.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(794) Tilde MINASI e altri. - Elargizioni e benefici in favore delle vittime dell'incuria nella gestione dei beni strumentali all'erogazione di servizi pubblici e di interesse economico generale

(868) BASSO e altri. - Disposizioni in favore delle vittime dell'incuria nella gestione di infrastrutture e servizi di trasporto

(Seguito della discussione del disegno di legge n. 794, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 868 e rinvio)

La relatrice **SPINELLI** (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, a prima firma del senatore Basso, che si compone di 17 articoli suddivisi in cinque Capi.

Il Capo I (Oggetto e ambito di applicazione) comprende gli articoli da 1 a 4.

L'articolo 1 dispone che - ai fini della presente legge - si intendano per "vittime dell'incuria" i soggetti di cui al successivo articolo 2 che si trovino nella condizione di vittime di eventi dannosi conseguenti a carenze, vizi, omissioni nella progettazione, costruzione, gestione, manutenzione, vigilanza, controllo, funzionamento, regolazione di infrastrutture di trasporto e di servizi di trasporto soggetti alla competenza dell'Autorità di regolazione dei trasporti, a prescindere dal fatto che tali infrastrutture o servizi siano gestiti o erogati direttamente dallo Stato oppure in regime di concessione o convenzione. L'articolo 2 individua dettagliatamente i soggetti beneficiari delle misure previste dal disegno di legge in commento.

L'articolo 3 dispone che i benefici previsti dal disegno di legge in commento siano riconosciuti alle vittime e ai superstiti degli eventi richiamati all'articolo 1 e verificatisi successivamente al 13 agosto 2018.

In base all'articolo 4, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, individua gli eventi dannosi di cui all'articolo 1, ai fini del riconoscimento dei benefici introdotti dalla presente legge, con particolare riferimento alle proporzioni dell'evento, al numero delle vittime e delle persone che hanno riportato lesioni, ai danni prodotti e al pericolo generato.

Il Capo II (Misure economiche dirette) comprende gli articoli 5 e 6.

L'articolo 5 dispone l'attribuzione ai soggetti di cui all'articolo 2 di una somma non inferiore a 100.000 euro per fare fronte all'emergenza.

Tale somma è quantificata dal prefetto del luogo di residenza, in ragione delle caratteristiche dell'evento, del numero dei componenti del nucleo familiare e delle effettive esigenze accertate anche in relazione alle condizioni economiche del nucleo stesso e può essere aumentata fino ad un massimo di euro 200.000 per ciascun nucleo familiare.

Viene altresì prevista la possibilità di rateizzare l'erogazione della somma ed è individuato l'ordine di corresponsione tra i vari membri del nucleo familiare.

L'articolo 6 prevede poi che gli eredi delle persone decedute a causa degli eventi di cui alla presente

legge possano richiedere un anticipo del risarcimento dei danni pari al 70 per cento di quanto previsto dalle tabelle del tribunale di Milano. Rispetto alle somme elargite, è riconosciuto allo Stato un diritto di rivalsa nei confronti dei soggetti responsabili del fatto. Tale diritto di rivalsa opera anche in caso di inerzia dell'erede rispetto ad iniziative civilistiche miranti al recupero della residua quota di danno. Il Capo III (Misure di sostegno) include gli articoli da 7 a 13.

L'articolo 7 prevede che le prefetture-uffici territoriali del Governo competenti per territorio, con riferimento alla residenza della vittima, nominino un *tutor*, individuato all'interno della pubblica amministrazione, il quale affianca ciascuna famiglia per le necessità connesse al riconoscimento delle misure previste dalla presente legge.

Ai sensi dell'articolo 8, ai soggetti di cui all'articolo 2 sono concessi permessi lavorativi per consentire loro la partecipazione alle udienze del processo penale finalizzato all'accertamento delle cause dell'evento e all'individuazione dei responsabili.

L'articolo 9 stabilisce che i soggetti di cui all'articolo 2 possano essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato, anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002.

L'articolo 10 riconosce ai soggetti destinatari delle misure di cui alla presente legge il diritto al collocamento obbligatorio, nei termini di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 407 del 1998 relativo alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.

L'articolo 11 estende ai soggetti destinatari dei benefici della presente legge le misure in materia di contributi figurativi pensionistici previsti dall'articolo 3 della legge n. 206 del 2004 in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di matrice terroristica.

L'articolo 12 riconosce ai soggetti destinatari dei benefici della presente legge le misure in materia di borse di studio previste dall'articolo 4 della legge n. 407 del 1998 in favore dei figli e degli orfani delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.

L'articolo 13 riconosce ai familiari stretti delle vittime degli eventi di cui all'articolo 1 l'onorificenza di "vittima dell'incuria".

Il Capo IV (Misure per cittadini stranieri) comprende gli articoli 14 e 15.

In particolare, in base all'articolo 14, per i cittadini stranieri si applicano le misure economiche dirette di cui al Capo II, con un incremento del 20 per cento delle somme ivi previste.

L'articolo 15 dispone che ai familiari stretti - come individuati dall'articolo 13, comma 2 - dei cittadini stranieri residenti in Italia con permesso di soggiorno e deceduti a causa degli eventi di cui all'articolo 1 venga concessa la cittadinanza italiana, purché gli stessi risiedano in Italia da almeno cinque anni.

Infine, il Capo V (Disposizioni finali) include l'articolo 16 sulla copertura finanziaria e l'articolo 17 sull'entrata in vigore della legge.

Rilevata la stretta connessione esistente tra il contenuto della proposta e quello del disegno di legge n. 794, già all'esame della Commissione, propone che siano trattati congiuntamente.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

Il [PRESIDENTE](#) dispone quindi una sospensione della seduta, per consentire lo svolgimento di un Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, per la programmazione dei lavori.

La Commissione prende atto.

La seduta, sospesa alle ore 15, riprende alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(935) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Modifiche agli articoli 59, 88, 92 e 94 della Costituzione per l'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri, il rafforzamento della stabilità del Governo e l'abolizione della nomina dei senatori a vita da parte del Presidente della Repubblica

(830) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - RENZI e altri. - Disposizioni per l'introduzione dell'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri in Costituzione

(Ripresa dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto precedentemente sospeso.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che - conformemente alle determinazioni adottate dall'Ufficio di Presidenza testé svoltosi - il termine per la presentazione degli emendamenti e degli ordini del giorno al disegno di legge n. 935, adottato come testo base, è fissato per le ore 12 di lunedì 5 febbraio 2024.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DI SEDUTE

Il [PRESIDENTE](#) comunica che le sedute già convocate per le ore 20 di oggi, mercoledì 24 gennaio, e per le ore 9 di domani, giovedì 25 gennaio, non avranno luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,20.

1.3.2.1.29. 1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 164 (ant.) del 06/02/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1^a Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

MARTEDÌ 6 FEBBRAIO 2024

164^a Seduta

Presidenza del Presidente

BALBONI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Wanda Ferro.

La seduta inizia alle ore 12,45.

IN SEDE REFERENTE

(997) Conversione in legge del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 1° febbraio.

Il **PRESIDENTE** dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore **MAGNI** (*Misto-AVS*) ritiene inopportuna l'abolizione del limite di mandato per i Comuni fino a 5.000 abitanti, in quanto proprio nei centri più piccoli si determina una sorta di fidelizzazione tra la popolazione e l'eletto, che potrebbe prescindere dalla sua effettiva capacità amministrativa. A suo avviso, piuttosto che accrescere i poteri del sindaco, sarebbe preferibile rafforzare le assemblee elettive, quindi i consigli comunali e regionali fino al Parlamento, che rappresentano il fulcro della democrazia, anche per contrastare la diminuzione della partecipazione alla vita politica.

Non concorda neanche sull'innalzamento del limite da due a tre mandati per gli enti aventi tra 5.001 e 15.000 abitanti, perché vi è il rischio di una ulteriore estensione anche ai Comuni con più di 15.000 abitanti, come dimostra la lettera inviata in tal senso da parte di 730 sindaci. È facile immaginare che anche i presidenti delle Regioni potrebbero poi avanzare le medesime istanze. A suo avviso, questo sarebbe un tragico errore, in quanto già si verifica una concentrazione del potere nelle mani di una sola persona a causa dell'elezione diretta.

Sarebbe allora opportuno quanto meno disgiungere l'elezione del vertice da quella delle assemblee, come negli Stati Uniti dove l'elezione del Presidente è sganciata da quella dei parlamentari.

Il senatore **CATALDI** (*M5S*) precisa che la sua contrarietà al provvedimento è motivata non da ragioni ideologiche, ma dalla necessità di consentire a tutti i cittadini di partecipare alla vita politica.

Osserva, infatti, che nei piccoli centri il sindaco gode sicuramente di una posizione di privilegio nei confronti di un futuro concorrente, in quanto può utilizzare i beni pubblici e avere a disposizione disponibilità economiche per realizzare iniziative ed eventi spesso strumentalmente collegati alle attività amministrative, e quindi ne riceve un indubbio vantaggio competitivo.

Ritiene pertanto opportuno non sopprimere il limite dei mandati, per favorire l'alternanza democratica mantenendo la parità nelle condizioni di partenza.

La senatrice [GELMINI](#) (*Misto-Az-RE*) sottolinea che la crisi della rappresentanza democratica in realtà dura da tempo, anche se ovviamente bisogna continuare a tentare di risolverne le cause.

È indubbio tuttavia che, nei piccoli centri o nelle aree montane, dove si fatica a creare anche una sola lista per la scarsità di candidati, il provvedimento in esame può favorire il mantenimento della continuità nella gestione amministrativa.

Pertanto, si esprime a favore dell'eliminazione del limite di mandati per i Comuni sotto i 15.000 abitanti, con la disponibilità ad estendere la misura anche alle città più grandi.

Il senatore [DELLA PORTA](#) (*FdI*), in quanto sindaco di un piccolo Comune, conferma la difficoltà a individuare persone disponibili a candidarsi. A suo avviso, l'eventuale fidelizzazione tra l'elettorato e il sindaco dimostra in realtà che la gestione amministrativa è stata efficiente, altrimenti il primo cittadino non sarebbe rieletto.

Peraltro, occorre tenere presente che tali problemi non si riscontrano per i centri più grandi, quindi esprime un orientamento favorevole alla possibile eliminazione del limite di mandato anche per i Comuni che hanno una consistenza demografica tra 5.000 e 15.000 abitanti.

Non essendoci ulteriori interventi, il [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa la discussione generale.

In qualità di relatore, il presidente [BALBONI](#) (*FdI*) interviene in replica, concordando con le considerazioni del senatore Della Porta. Se anche l'ampliamento del numero dei mandati per i Comuni di medie dimensioni potrebbe dare adito a qualche dubbio, non si può non riconoscere che nei piccoli centri vi è una difficoltà concreta a reclutare personale politico.

Poiché il provvedimento tenta di individuare una soluzione equilibrata tra esigenze differenti, esprime una valutazione positiva, pur ipotizzando che sarebbe stato possibile applicare la norma solo ai Comuni con non più di 3.000 abitanti.

Condivide altresì le considerazioni del senatore Magni sulla inopportunità di estendere la previsione anche ai Comuni più grandi e alle metropoli.

Il sottosegretario [Wanda FERRO](#) sottolinea che, dai dati a disposizione del Ministero dell'interno, emerge chiaramente la difficoltà di individuare candidati alla carica di sindaco, soprattutto nei piccoli centri, dove tra l'altro vi è il rischio che si tenti di aggirare la norma facendo candidare una persona di fiducia del sindaco uscente, per consentirgli di continuare a governare indirettamente.

Sottolinea che la norma da applicare ai Comuni che hanno da 5.001 a 15.000 abitanti è stata concordata con l'ANCI, che aveva più volte sollecitato un intervento per risolvere le difficoltà che si presentano soprattutto nei casi in cui c'è una sola lista.

Tale misura non costituisce una limitazione per la democrazia, che a suo avviso consiste nella possibilità per l'elettore di compiere una scelta libera e consapevole, premiando il bravo amministratore, al di là di logiche di fidelizzazione basate sul mero principio del "do ut des".

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*) chiede chiarimenti sull'applicazione della norma nel caso specifico della città di Urbino, che ha lo *status* di capoluogo di provincia, insieme a Pesaro, e tuttavia ha meno di 15.000 abitanti. Dal testo in esame, non risulta chiaro quale criterio sia prevalente, nell'eventuale applicazione del limite dei due mandati, se la consistenza demografica o lo *status* di capoluogo di provincia.

Il sottosegretario Wanda FERRO si riserva di effettuare un approfondimento.

Il presidente [BALBONI](#) (*FdI*), relatore, ritiene opportuna la presentazione di un emendamento per chiarire che lo *status* dell'ente prevale sul criterio demografico, al fine dell'applicazione del limite dei due mandati, per evitare di prevedere un'ulteriore eccezione.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*) preannuncia che presenterà un emendamento in tal senso.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE N. 935 E CONNESSI (MODIFICHE COSTITUZIONALI PER L'INTRODUZIONE DELL'ELEZIONE DIRETTA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)

Il [PRESIDENTE](#) preannuncia che il Governo ha presentato 4 emendamenti che sono stati già inviati ai Gruppi e che saranno pubblicati, insieme alle ulteriori proposte di modifica d'iniziativa parlamentare, in una prossima seduta. Propone di fissare il termine per la presentazione di subemendamenti agli

emendamenti del Governo alle ore 10 di domani, mercoledì 7 febbraio.

La Commissione conviene.

IN SEDE REFERENTE

(116) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Elisa PIRRO e altri. - Modifiche all'articolo 117 della Costituzione, concernenti l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di tutela della salute

(542) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MARTELLA. - Modifiche all'articolo 116 della Costituzione, in materia di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni a statuto ordinario, e all'articolo 117 della Costituzione, in materia di legislazione esclusiva dello Stato e di legislazione concorrente

(744) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GIORGIS e altri. - Modifiche agli articoli 116 e 117 della Costituzione, in materia di presupposti, modalità, limiti e termini per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni, nonché di trasferimento di materie dalla legislazione concorrente alla legislazione esclusiva dello Stato

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio.)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 1° febbraio.

Riprende la discussione generale congiunta.

Il senatore [TOSATO](#) (*LSP-PSd'Az*) esprime un orientamento contrario sui disegni di legge costituzionale in esame, censurando l'atteggiamento di quella parte politica che, dopo aver introdotto nel 2001 la riforma del Titolo V, ha cambiato radicalmente opinione proprio quando finalmente il centrodestra si appresta ad attuare l'autonomia differenziata.

Rileva che, nell'ambito delle 23 materie elencate dall'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, le Regioni possono richiedere l'attribuzione della competenza solo per determinate funzioni, come previsto dal disegno di legge n. 615 sull'autonomia differenziata, nel quale sono anche stati inseriti alcuni correttivi a tutela dell'unità nazionale. Tale possibilità, invece, verrebbe meno con i disegni di legge costituzionale in esame.

Pertanto, ritiene inopportuna la modifica proposta, considerando l'autonomia un valore e un'opportunità e non un fattore di disgregazione.

Il senatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*) apprezza le modifiche proposte dai disegni di legge costituzionale in esame, che non sono affatto contrari alla regionalizzazione delle competenze, purché sia tutelata l'unità nazionale e definita meglio la ripartizione delle materie a legislazione concorrente, che ha creato nel tempo molte difficoltà e disfunzioni.

Rileva che sarebbe stato opportuno esaminare i disegni di legge costituzionale in titolo prima del disegno di legge n. 615, eventualmente approfittando della calendarizzazione in Aula del disegno di legge costituzionale n. 764, d'iniziativa popolare, sul medesimo argomento. Infatti, se queste modifiche venissero approvate, se ne dovrà tenere conto in sede di approvazione definitiva del disegno di legge n. 615.

Non essendovi ulteriori interventi, il [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa la discussione generale.

Il relatore [DELLA PORTA](#) (*FdI*), nel rinunciare a intervenire in replica, propone di adottare il disegno di legge n. 744, a prima firma del senatore Giorgis, quale testo base per il seguito dell'esame.

La Commissione conviene.

Anche il rappresentante del GOVERNO rinuncia a intervenire in replica.

Il [PRESIDENTE](#) propone quindi di fissare alle ore 14 di giovedì 15 febbraio il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno, da riferire al disegno di legge n. 744, adottato quale testo base dalla Commissione.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,30.

1.3.2.1.30. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 165 (nott.) del 07/02/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

MERCOLEDÌ 7 FEBBRAIO 2024

165ª Seduta

Presidenza del Presidente

BALBONI

Interviene il ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta inizia alle ore 20,05.

IN SEDE REFERENTE

(935) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Modifiche agli articoli 59, 88, 92 e 94 della Costituzione per l'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri, il rafforzamento della stabilità del Governo e l'abolizione della nomina dei senatori a vita da parte del Presidente della Repubblica

(830) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - RENZI e altri. - Disposizioni per l'introduzione dell'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri in Costituzione

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana di mercoledì 24 gennaio.

Il **PRESIDENTE** avverte che sono stati presentati 1862 emendamenti d'iniziativa parlamentare e quattro emendamenti d'iniziativa governativa (2.2000, 3.2000, 3.0.2000 e 4.2000), pubblicati in allegato.

Sono stati altresì presentati circa 800 subemendamenti agli emendamenti del Governo. Avverte quindi che si avvierà ora la fase dell'illustrazione degli emendamenti, segnalando che la seduta non terminerà troppo tardi, anche alla luce del fatto che domani mattina alle ore 8,30 sono previste le audizioni nell'ambito dell'esame dei disegni di legge in materia di esercizio del diritto di voto in un comune situato in una regione diversa da quella di residenza.

Il senatore **GIORGIS** (PD-IDP) interviene incidentalmente sottolineando che, per l'importanza dell'argomento, sarebbe opportuno trovare un accordo sui tempi e sulle modalità di svolgimento dei lavori, al fine di attenuare il fisiologico conflitto politico ed evitare che le tensioni si riverberino sul ruolo della Presidenza nell'applicazione delle regole che disciplinano la discussione.

Ricorda che, fino alla presentazione degli emendamenti, la Presidenza ha garantito tempi distesi per le audizioni e la discussione generale, in modo da garantire un confronto approfondito. Tuttavia, dopo la presentazione degli emendamenti del Governo, che peraltro sostanzialmente riscrivono il testo e addirittura aggiungono nuovi articoli che incidono su parti prima non coinvolte, vi è stata un'accelerazione incomprensibile, con la fissazione di un termine brevissimo per i subemendamenti e l'immediato avvio della fase di illustrazione, non appena sono stati predisposti i fascicoli. Segnala, tra l'altro, che sarebbe stato necessario un supplemento di audizioni, considerato il tenore delle modifiche

proposte.

Chiede, pertanto, che i lavori siano organizzati in Ufficio di Presidenza, e non informalmente, tramite *chat*, come avvenuto in questo caso, evitando altresì di inserire all'ordine del giorno tutti i provvedimenti all'esame della Commissione. Inoltre, la programmazione dovrebbe essere realizzata con un anticipo di quindici giorni, per consentire a tutti i Gruppi, soprattutto quelli più piccoli, di sostituire eventualmente i propri rappresentanti, ove necessario.

Considerato che probabilmente, dopo le elezioni europee, sarà possibile convergere su una proposta condivisa, sarebbe opportuno evitare di esacerbare gli animi e pianificare i lavori con ragionevolezza ed elasticità.

Il senatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*) concorda con il senatore Giorgis, ritenendo indispensabile una programmazione dei lavori su una materia così complessa e rilevante. Del resto, anche in occasione dell'esame del disegno di legge n. 615 sull'autonomia differenziata, nonostante la differenza di opinioni, le opposizioni hanno collaborato all'ordinato svolgimento della discussione, peraltro egregiamente garantito dal presidente Balboni.

La senatrice [MUSOLINO](#) (*IV-C-RE*), nell'apprezzare il consueto garbo istituzionale e il rispetto del Presidente nei confronti di tutti i componenti della Commissione nello svolgimento dei lavori, sottolinea che le richieste - a suo avviso condivisibili - avanzate dai senatori Giorgis e Magni costituiscono una mera rappresentazione di esigenze reali e non una forma di sterile contrapposizione. Dopo l'ampio dibattito nel quale sono emerse numerose criticità, riconosciute anche dal Governo, tanto che - a suo avviso - sarebbe stato preferibile ritirare il testo e presentarne uno nuovo, in considerazione degli emendamenti del Governo sarebbe opportuno svolgere ulteriori audizioni per evitare censure di incostituzionalità.

Assicura che gli esponenti di Italia Viva sono pronti fin d'ora a illustrare i propri emendamenti, tuttavia, proprio per la complessità dell'argomento e l'importanza del momento storico, considerato che si intende modificare la forma di Governo parlamentare, auspica che non si comprimano i tempi del dibattito e che le convocazioni delle sedute della Commissione siano programmate in modo da consentire soprattutto ai Gruppi più piccoli di procedere ad eventuali sostituzioni dei propri componenti effettivi, qualora siano impegnati in altre Commissioni.

In sintesi, si unisce alla richiesta di procedere a nuove audizioni e a una ordinata programmazione dei lavori.

La senatrice [MAIORINO](#) (*M5S*), in premessa, formula considerazioni critiche sulla consuetudine, nella programmazione dei lavori della Commissione, di inserire all'ordine del giorno numerosi provvedimenti, senza che si sappia in anticipo quali saranno effettivamente esaminati. Rileva, inoltre, che la Commissione è sottoposta a carichi di lavoro eccessivi, che assorbono tutto il tempo a disposizione, al di là delle sedute dell'Assemblea, e quindi non consentono di partecipare alle riunioni di altre Commissioni.

Concorda, quindi, con le considerazioni del senatore Giorgis e della senatrice Musolino sulla necessità di assicurare tempi distesi per il dibattito, trattandosi di una riforma costituzionale che interviene sui gangli vitali delle istituzioni. Coglie l'occasione per rilevare criticamente che le modifiche proposte dal Governo sono determinate dall'esigenza di mantenere gli equilibri all'interno della maggioranza, piuttosto che dall'intenzione di apportare miglioramenti efficaci.

Chiede pertanto che l'organizzazione dei tempi del dibattito sia coerente con quella adottata per l'esame del disegno di legge n. 615 sull'autonomia differenziata, come peraltro è avvenuto fino a due settimane fa, prima di subire una improvvisa accelerazione, per consentire un approfondimento rigoroso del progetto di riforma sul premierato.

Il senatore [LISEI](#) (*FdI*), nel ringraziare il Presidente per l'ordinata conduzione dei lavori sia sul disegno di legge sull'autonomia differenziata sia sul premierato, chiede di stabilire una *road map* per l'esame del provvedimento in titolo, che obiettivamente si differenzia da tutti gli altri.

Si dovrà tenere conto, del resto, del chiaro intento ostruzionistico delle opposizioni, che hanno presentato più di 1.800 emendamenti ben prima che il Governo depositasse le proprie proposte di modifica. A suo avviso, se si dovesse garantire un ampio dibattito, senza convocare la Commissione in

orari serali ed evitando sovrapposizioni con altre Commissioni, come richiesto dalle opposizioni, non basterebbe un'intera legislatura per completare i lavori in sede referente.

Il [PRESIDENTE](#) si sofferma innanzitutto sulla questione dell'eccessivo numero di provvedimenti iscritti all'ordine del giorno, sottolineando che questa settimana, in realtà, ne sono stati inseriti solo quattro, di cui due sollecitati dalle opposizioni. Ricorda che l'ordine del giorno è stato comunicato già la settimana scorsa e che informalmente era stato anticipato che questa sera si sarebbe iniziata l'illustrazione delle proposte di modifica. È vero che, a causa di un disguido, gli emendamenti del Governo sono stati presentati in ritardo, tuttavia è stato previsto un termine di ventiquattro ore per i subemendamenti. Peraltro, essendone stati presentati circa 800, è evidente che non c'è stata una compressione dei tempi.

Ritiene che la proposta sui lavori di questa sera sia ragionevole, avendo previsto al massimo un'ora e mezza di seduta per iniziare l'illustrazione degli emendamenti. Per domani, si potrà convocare un Ufficio di Presidenza per organizzare i lavori della prossima settimana.

Rileva tuttavia che il tenore di alcune proposte emendative, come quelle che prevedono la durata in carica del Presidente del Consiglio dei ministri per un'ora, due ore o tre ore, anziché cinque anni, ledono la dignità dell'istituzione parlamentare e non corrispondono a quella richiesta di serietà avanzata per l'approfondimento delle proposte di legge. Sebbene ci siano anche proposte qualificanti, su cui sarà doveroso entrare nel merito, pur ritenendo di essere ragionevole e sempre propenso a trovare una sintesi e un punto di mediazione, osserva che, a fronte della presentazione di emendamenti ostruzionistici, non si possa che applicare rigidamente il Regolamento.

Pertanto, annuncia la convocazione dell'Ufficio di Presidenza, che si riunirà al termine della seduta, per l'organizzazione dei lavori della prossima settimana.

Il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP) chiede a che ora è prevista la fine della seduta.

Il [PRESIDENTE](#) precisa di non essere tenuto, in base al Regolamento, a preannunciare l'orario di fine della seduta.

Il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP) obietta che un atteggiamento simile è proprio di un Capogruppo e non di un Presidente di Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) toglie la parola al senatore Giorgis e avverte che si passerà alla illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

La senatrice [MUSOLINO](#) (IV-C-RE) inizia a illustrare l'emendamento 01.1.

Il senatore [MAGNI](#) (Misto-AVS), nell'esprimere la propria delusione per il comportamento del Presidente, annuncia l'intenzione di abbandonare i lavori, perché non è garantita la discussione in modo democratico.

Il [PRESIDENTE](#) stigmatizza il comportamento del senatore Magni, che non consente alla senatrice Musolino di intervenire, paventando il ricorso alla forza pubblica. Nega quindi al senatore Parrini di poter interloquire con il consigliere parlamentare per un chiarimento su una norma del Regolamento, precisando che i funzionari sono di supporto solo alla Presidenza.

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP) contesta la gestione autoritaria dei lavori da parte del Presidente, sottolineando che gli Uffici del Senato sono a disposizione di tutti i parlamentari.

Il [PRESIDENTE](#) ritiene che il comportamento del senatore Parrini sia arrogante, poiché impedisce alla senatrice Musolino di intervenire.

La senatrice [MUSOLINO](#) (IV-C-RE) rileva l'impossibilità di discutere di un emendamento complesso come quello in esame con un clima così poco sereno e chiede, pertanto, una breve sospensione.

La seduta, sospesa alle ore 20,55, riprende alle ore 21.

Riprende l'illustrazione degli emendamenti all'articolo 1.

La senatrice [MUSOLINO](#) (IV-C-RE) sottolinea che l'emendamento 01.1 prevede il superamento del bicameralismo paritario, che si è rivelato causa di disfunzioni e duplicazioni, finendo per aprire la strada a un monocameralismo di fatto, in cui una Camera si limita a ratificare i provvedimenti emanati dall'altra, anche a seguito dell'aumento del ricorso alla decretazione d'urgenza.

Riprendendo alcuni contenuti della riforma costituzionale del 2016, quindi, si prevede che il Senato sia trasformato in una Camera delle Regioni, che esercita funzioni di raccordo tra lo Stato e gli altri enti

costitutivi della Repubblica e concorre all'esercizio della funzione legislativa solo in casi puntualmente indicati al comma 6 del nuovo articolo.

I senatori - che diventano novantacinque, oltre ai cinque nominati dal Presidente della Repubblica - sono eletti nell'ambito dei consigli regionali e restano in carica per la durata degli organi delle istituzioni territoriali dai quali sono stati eletti.

Il senatore [NICITA](#) (PD-IDP) chiede al Presidente di poter rinunciare a illustrare uno degli emendamenti a sua firma, cedendo il tempo a sua disposizione alla senatrice Musolino, in modo che possa completare il suo intervento.

Il [PRESIDENTE](#) obietta che ciò non è previsto dal Regolamento. Ricorda che, ai sensi del comma 9 dell'articolo 100, l'illustrazione è effettuata da parte di uno solo dei presentatori, che può intervenire una sola volta per non oltre cinque minuti, elevabili a dieci se è l'unico intervento del Gruppo.

La senatrice [MAIORINO](#) (M5S) esprime profondo disagio per il clima in cui sta avvenendo la discussione sugli emendamenti, essendo state violate le norme della convivenza civile e del reciproco rispetto, prima ancora di quelle regolamentari. Ritiene che chi riveste un ruolo sovraordinato a quello degli altri dovrebbe evitare di abusare in modo arrogante dei propri poteri.

Si sofferma quindi sull'emendamento 01.2, che integra l'articolo 49 della Costituzione, uno dei pilastri del sistema democratico, prevedendo che gli statuti dei partiti politici si basino sui valori e i diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione e dispongano adeguate norme di trasparenza e democrazia interna. Dal momento che la riforma si preoccupa di rafforzare il Governo, con questa proposta il Movimento 5 stelle intende invece riequilibrare i poteri a favore del Parlamento.

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che avrebbe ancora a disposizione qualche minuto, da utilizzare per illustrare i restanti emendamenti all'articolo 1.

La senatrice [MAIORINO](#) (M5S) rinuncia a intervenire ulteriormente.

Il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP) si augura che, prima della conclusione della seduta, il Presidente riesca a porre rimedio agli spiacevoli fatti accaduti stasera, per evitare di proseguire in un clima così sgradevole la discussione su una riforma costituzionale, che dovrebbe invece essere quanto più possibile condivisa. Per questo motivo, all'inizio aveva proposto di concordare i tempi e le modalità di svolgimento del dibattito, sebbene non avrebbe immaginato che si arrivasse a una situazione di scontro così grave.

Ricorda che, in occasione dell'esame del disegno di legge n. 615, era stata garantita maggiore elasticità nella organizzazione dei lavori, mentre sul premierato si sta optando per una interpretazione restrittiva del Regolamento. Anticipa l'intenzione di chiedere la trasmissione sul circuito televisivo interno per il seguito dell'esame del disegno di legge costituzionale in titolo, anche come precauzione per evitare che si trascenda di nuovo nella discussione.

Sottolinea che gli emendamenti a sua firma sull'articolo 1 si limitano a opporsi alla riforma prospettata dal Governo, che non ha inteso accogliere alcuno dei rilievi formulati nei tre incontri che hanno preceduto la stesura del testo. Pur avendo un profilo ostruzionistico, sono comunque proposte dignitose. Si tratta del resto di strumenti legittimi, di contrapposizione alla maggioranza, che il Regolamento pone a disposizione della minoranza.

Evidenzia che il PD ha presentato una quindicina di emendamenti che invece delineano l'indirizzo alternativo della propria parte politica e che sarà disponibile a discutere nel merito, qualora il Governo sia interessato al confronto.

Il [PRESIDENTE](#) esprime rammarico per aver alzato la voce, sottolineando tuttavia di non averlo fatto per primo, e porge le proprie scuse per l'episodio di nervosismo.

Quanto alla questione regolamentare, replica al senatore Giorgis di aver consentito solo una volta, sul disegno di legge n. 615, l'intervento in illustrazione del secondo firmatario di un emendamento, caso comunque previsto dal comma 9 dell'articolo 100 del Regolamento. Assicura che farà altrettanto anche nel prosieguo della discussione, qualora si esaminino argomenti importanti.

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP) si associa alla senatrice Maiorino nell'esprimere il disagio nel dover intervenire in un clima di protervia e abuso di potere, peraltro su una riforma costituzionale così importante. A suo avviso, l'eccessiva fiscalità nell'interpretazione delle norme regolamentari rischia di

trascendere in una concezione "proprietaria" di una Commissione del Parlamento e questo atteggiamento finisce per suscitare altrettanta inflessibilità e mancanza di disponibilità. Ritiene che non sia opportuno, quindi, condizionare i lavori del Senato per una sorta di condiscendenza nei confronti del Governo, a cui tra l'altro è stato consentito di presentare emendamenti oltre il termine convenuto. Gli emendamenti all'articolo 1 a sua firma riguardano i senatori a vita. Sottolinea, a tale proposito, che l'affermazione da parte della maggioranza e del Governo, secondo cui la riforma non inciderebbe sui poteri del Presidente della Repubblica, è chiaramente falsa, visto che l'articolo 1 elimina la facoltà del Capo dello Stato di nominare i senatori a vita.

Il [PRESIDENTE](#), essendo trascorsi i cinque minuti a disposizione del senatore Parrini, gli toglie la parola. Precisa che proprio la presentazione degli emendamenti governativi fuori dai termini convenuti ha consentito di prevedere per i subemendamenti un tempo più ampio, peraltro concordato con il Capogruppo del PD in Commissione.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) respinge la ricostruzione del Presidente, a suo avviso inaccettabile e falsa. Ricorda che inizialmente il termine era di poche ore, poi è stato ampliato a ventiquattro ore. A fronte di tale proposta, il Gruppo PD si è reso disponibile, seppure in tempi molto ristretti, a ricollocare le proposte di modifica, trasformandole in subemendamenti.

Il [PRESIDENTE](#) ribatte che il tempo era sufficiente, tanto più che, come ammesso dal senatore Giorgis, si trattava solo di ricollocare correttamente proposte già elaborate.

La senatrice [MAIORINO](#) (*M5S*) esprime riserve per il clima intimidatorio in cui si stanno svolgendo i lavori.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*) interviene incidentalmente sottolineando che le decisioni e il comportamento del Presidente di questa sera costituiscono un momento di svolta, non essendoci più il clima di collaborazione e disponibilità registrato finora.

Osserva che, dopo la presentazione fuori termine degli emendamenti del Governo, si sarebbe dovuto convocare un Ufficio di Presidenza per concordare il termine per i subemendamenti e decidere come procedere con la discussione. Auspica che ciò avvenga qualora, come è prevedibile, il Governo dovesse presentare ulteriori proposte di modifica. Chiede quindi che il rispetto del Regolamento sia assicurato anche nei confronti del Governo.

Il [PRESIDENTE](#) assicura che si impegnerà a far rispettare il Regolamento sia dalla maggioranza che dalle opposizioni.

La senatrice [MALPEZZI](#) (*PD-IDP*) riconosce che gli emendamenti a sua firma potrebbero sembrare ostruzionistici, in realtà l'obiettivo è suscitare un dibattito sull'opportunità di non abrogare il secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione. Ricorda che, in fase di elaborazione della Carta costituzionale, vi era un orientamento contrario sulla previsione di senatori a vita, in quanto avrebbero ricordato quelli di nomina regia, tra cui tuttavia vi erano personalità come Manzoni, Carducci e Verga, che avevano illustrato la storia d'Italia con idee di libertà e unità nazionale.

Ritiene che queste importanti figure possano ancora diffondere i loro insegnamenti, come la senatrice Segre.

Il senatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*) annuncia che utilizzerà il tempo a sua disposizione per chiarire che il Presidente, sebbene sia vero che non ha alzato la voce per primo, ha tuttavia deriso il contenuto di alcuni emendamenti presentati dal suo Gruppo. Riconosce che tali proposte abbiano un intento ostruzionistico, ma d'altra parte è questo uno strumento previsto dal Regolamento, a disposizione delle minoranze per segnalare la propria contrarietà, su cui non spetta al Presidente della Commissione esprimere valutazioni di merito.

La senatrice [ROJC](#) (*PD-IDP*) ritiene che i senatori a vita siano una peculiarità italiana, che definisce il grado di civiltà di una democrazia, come dimostra l'alto esempio morale della senatrice Segre. Con l'emendamento 1.23, si propone di elevare a dieci il numero di senatori a vita che il Presidente della Repubblica può nominare tra i cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.

Si potrebbe peraltro utilizzare questo ampliamento per favorire una maggiore rappresentanza delle minoranze linguistiche, come riconosciute dalla legge n. 482 del 1999, in attuazione del principio di

cui all'articolo 6 della Costituzione. In particolare, considerato che la minoranza italiana ha un seggio garantito in Slovenia e in Croazia, per principio di reciprocità si dovrebbe nominare un rappresentante della minoranza slovena del Friuli-Venezia Giulia, la cui tutela è prevista dalla legge n. 38 del 2001. Il senatore [ALFIERI](#) (PD-IDP), nell'auspicare che sia possibile ripristinare un confronto ragionevole e corretto, illustra l'emendamento 1.28, che prende ispirazione dal dibattito sul Parlamento svoltosi nell'Assemblea Costituente, nel quale sia Mortati che Ambrosini sottolinearono fin dall'inizio l'importanza di non privare la "seconda Camera" dell'altissima competenza di alcune personalità, da sottrarre alla competizione elettorale, per valorizzare il mondo della cultura, dell'arte e del sociale. Il senatore [NICITA](#) (PD-IDP) premette che gli emendamenti a sua firma sull'articolo 1 riguardano i senatori a vita, tuttavia ritiene che in questa fase sia preferibile chiarire come non sia corretto modificare la prassi nella gestione dei lavori della Commissione prendendo spunto dal merito degli emendamenti presentati. La pratica ostruzionistica, infatti, è legittima e pertanto deve essere accettata. Ricorda che anche la presidente Meloni, nel dicembre 2020, intervenendo alla Camera dei deputati sui cosiddetti "decreti sicurezza", rivendicò il suo diritto a fare la propria parte nell'ostruzionismo posto in essere dal centrodestra compatto, al fine di contrastare l'approvazione di quei provvedimenti. Del resto, prima che alcuni emendamenti, è il testo stesso della riforma a suscitare qualche ilarità, se si pensa per esempio al meccanismo ipotizzato in caso di dimissioni del Premier eletto. I restanti emendamenti riferiti all'articolo 1, inclusi gli articoli aggiuntivi, si intendono illustrati. È così conclusa l'illustrazione degli emendamenti all'articolo 1. Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 22,15.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [935](#)

Art. 01

01.1

[Musolino](#), [Enrico Borghi](#)

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01

(Superamento del bicameralismo paritario)

1. L'articolo 55 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 55. - Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Le leggi che stabiliscono le modalità di elezione delle Camere promuovono l'equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza.

Ciascun membro della Camera dei deputati rappresenta la Nazione.

La Camera dei deputati è titolare del rapporto di fiducia con il Governo ed esercita la funzione di indirizzo politico, la funzione legislativa e quella di controllo dell'operato del Governo.

Il Senato della Repubblica rappresenta le istituzioni territoriali ed esercita funzioni di raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica. Concorre all'esercizio della funzione legislativa nei casi e secondo le modalità stabiliti dalla Costituzione, nonché all'esercizio delle funzioni di raccordo tra lo Stato, gli altri enti costitutivi della Repubblica e l'Unione europea. Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi e delle politiche dell'Unione europea. Valuta le politiche pubbliche e l'attività delle pubbliche amministrazioni e verifica l'impatto delle politiche dell'Unione europea sui territori. Concorre ad esprimere pareri sulle nomine di competenza del Governo nei casi previsti dalla legge e a verificare l'attuazione delle leggi dello Stato.

Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione».

2. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 57. - Il Senato della Repubblica è composto da novantacinque senatori rappresentativi

delle istituzioni territoriali e da cinque senatori che possono essere nominati dal Presidente della Repubblica.

I Consigli regionali e i Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano eleggono, con metodo proporzionale, i senatori tra i propri componenti e, nella misura di uno per ciascuno, tra i sindaci dei Comuni dei rispettivi territori.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due; ciascuna delle Province autonome di Trento e di Bolzano ne ha due.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, in proporzione alla loro popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella degli organi delle istituzioni territoriali dai quali sono stati eletti, in conformità alle scelte espresse dagli elettori per i candidati consiglieri in occasione del rinnovo dei medesimi organi, secondo le modalità stabilite dalla legge di cui al sesto comma.

Con legge approvata da entrambe le Camere sono regolate le modalità di attribuzione dei seggi e di elezione dei membri del Senato della Repubblica tra i consiglieri e i sindaci, nonché quelle per la loro sostituzione, in caso di cessazione dalla carica elettiva regionale o locale. I seggi sono attribuiti in ragione dei voti espressi e della composizione di ciascun Consiglio».

3. All'articolo 63 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: «Il regolamento stabilisce in quali casi l'elezione o la nomina alle cariche negli organi del Senato della Repubblica possono essere limitate in ragione dell'esercizio di funzioni di governo regionali o locali».

4. All'articolo 66 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Il Senato della Repubblica prende atto della cessazione dalla carica elettiva regionale o locale e della conseguente decadenza da senatore».

5. All'articolo 69 della Costituzione, le parole: «del Parlamento» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati».

6. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 70. - La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, e soltanto per le leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali concernenti la tutela delle minoranze linguistiche, i referendum popolari, le altre forme di consultazione di cui all'articolo 71, per le leggi che determinano l'ordinamento, la legislazione elettorale, gli organi di governo, le funzioni fondamentali dei Comuni e delle Città metropolitane e le disposizioni di principio sulle forme associative dei Comuni, per la legge che stabilisce le norme generali, le forme e i termini della partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, per quella che determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di senatore di cui all'articolo 65, primo comma, e per le leggi di cui agli articoli 57, sesto comma, 80, secondo periodo, 114, terzo comma, 116, terzo comma, 117, quinto e nono comma, 119, sesto comma, 120, secondo comma, 122, primo comma, e 132, secondo comma. Le stesse leggi, ciascuna con oggetto proprio, possono essere abrogate, modificate o derogate solo in forma espressa e da leggi approvate a norma del presente comma.

Le altre leggi sono approvate dalla Camera dei deputati.

Ogni disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati è immediatamente trasmesso al Senato della Repubblica che, entro dieci giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può disporre di esaminarlo.

Nei trenta giorni successivi il Senato della Repubblica può deliberare proposte di modificazione del testo, sulle quali la Camera dei deputati si pronuncia in via definitiva. Qualora il Senato della Repubblica non disponga di procedere all'esame o sia inutilmente decorso il termine per deliberare, ovvero quando la Camera dei deputati si sia pronunciata in via definitiva, la legge può essere promulgata. L'esame del Senato della Repubblica per le leggi che danno attuazione all'articolo 117,

quarto comma, è disposto nel termine di dieci giorni dalla data di trasmissione. Per i medesimi disegni di legge, la Camera dei deputati può non conformarsi alle modificazioni proposte dal Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei suoi componenti, solo pronunciandosi nella votazione finale a maggioranza assoluta dei propri componenti.

I disegni di legge di cui all'articolo 81, quarto comma, approvati dalla Camera dei deputati, sono esaminati dal Senato della Repubblica, che può deliberare proposte di modificazione entro quindici giorni dalla data della trasmissione.

I Presidenti delle Camere decidono, d'intesa tra loro, le eventuali questioni di competenza, sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti.

Il Senato della Repubblica può, secondo quanto previsto dal proprio regolamento, svolgere attività conoscitive, nonché formulare osservazioni su atti o documenti all'esame della Camera dei deputati».

7. All'articolo 71 della Costituzione dopo il primo comma è inserito il seguente:

«Il Senato della Repubblica può, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, richiedere alla Camera dei deputati di procedere all'esame di un disegno di legge. In tal caso, la Camera dei deputati procede all'esame e si pronuncia entro il termine di sei mesi dalla data della deliberazione del Senato della Repubblica».

8. All'articolo 72, primo comma, della Costituzione, le parole: «ad una Camera» sono sostituite dalle seguenti: «alla Camera».

9. L'articolo 78 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 78. - La Camera dei deputati delibera a maggioranza assoluta lo stato di guerra e conferisce al Governo i poteri necessari».

10. All'articolo 79, primo comma, della Costituzione, le parole: «di ciascuna Camera,» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati».

11. All'articolo 80 della Costituzione, le parole: «Le Camere autorizzano» sono sostituite dalle seguenti: «La Camera dei deputati autorizza» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le leggi che autorizzano la ratifica dei trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione europea sono approvate da entrambe le Camere».

12. L'articolo 82 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 82. - La Camera dei deputati può disporre inchieste su materie di pubblico interesse. Il Senato della Repubblica può disporre inchieste su materie di pubblico interesse concernenti le autonomie territoriali.

A tale scopo ciascuna Camera nomina fra i propri componenti una Commissione. Alla Camera dei deputati la Commissione è formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La Commissione d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria».

Conseguentemente, all'articolo 2, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 88, il primo comma è sostituito dal seguente: «Il Presidente della Repubblica può, sentito il suo Presidente, sciogliere la Camera dei deputati».

01.2

[Maiorino](#), [Patuanelli](#), [Cataldi](#), [Damante](#), [Barbara Florida](#), [Sironi](#)

All'articolo, premettere il seguente :

«Art. 01

(Modifiche all'articolo 49 della Costituzione)

1. All'articolo 49 della Costituzione dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

"Gli statuti dei partiti politici si basano sui valori e i diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione e dispongono adeguate norme di trasparenza e democrazia interna."».

Art. 1

1.1

[Giorgis](#)

Al comma 1 premettere il seguente: "01. Al primo comma dell'articolo 59 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e partecipa ai lavori del Senato della Repubblica, ivi compreso il voto sulle leggi di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali.»".

1.2

[Giorgis](#)

Al comma 1 premettere il seguente: "01. Al primo comma dell'articolo 59 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e partecipa ai lavori del Senato della Repubblica con diritto di parola e di voto.»".

1.3

[Giorgis](#)

Al comma 1 premettere il seguente: "01. Al primo comma dell'articolo 59 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e partecipa ai lavori del Senato della Repubblica, ivi compreso il voto sulle leggi di approvazione delle intese di cui all'articolo 116.»".

1.4

[Giorgis](#)

Al comma 1 premettere il seguente: "01. Al primo comma dell'articolo 59 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e partecipa ai lavori del Senato della Repubblica, ivi compreso il voto per l'istituzione di Commissioni di inchiesta.»".

1.5

[Crisanti](#)

Al comma 1 premettere il seguente: "01. Al primo comma dell'articolo 59 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e partecipa ai lavori del Senato della Repubblica, ivi compreso il voto per l'approvazione delle intese di cui all'articolo 8.»".

1.6

[D'Elia](#)

Al comma 1 premettere il seguente: "01. Al primo comma dell'articolo 59 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e partecipa ai lavori del Senato della Repubblica, ivi compreso il dibattito sui messaggi inviati dal Presidente della Repubblica ai sensi del secondo comma dell'articolo 87.»".

1.7

[Delrio](#)

Al comma 1 premettere il seguente: "01. Al primo comma dell'articolo 59 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e partecipa ai lavori del Senato della Repubblica, ivi compreso il voto sulle autorizzazioni previsto dal terzo comma dell'articolo 68.»".

1.8

[Giorgis](#)

Al comma 1 premettere il seguente: "01. Al primo comma dell'articolo 59 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con potere di iniziativa delle leggi.»".

1.9

[Casini](#)

Al comma 1 premettere il seguente: "01. Al primo comma dell'articolo 59 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e può essere componente di una o più commissioni.»".

1.10

[Franceschelli](#)

Al comma 1 premettere il seguente: "01. Al primo comma dell'articolo 59 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e partecipa ai lavori delle Commissioni e dell'Aula.»".

1.11

[Parrini](#)

Al comma 1 premettere il seguente: "01. Al primo comma dell'articolo 59 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e partecipa ai lavori del Senato della Repubblica, ivi compreso il voto che autorizza il ricorso all'indebitamento.»".

1.12

[Giacobbe](#)

Al comma 1 premettere il seguente: "01. Al primo comma dell'articolo 59 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e partecipa ai lavori del Parlamento in seduta comune.»".

1.13

[Irto](#)

Al comma 1 premettere il seguente: "01. Al primo comma dell'articolo 59 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e partecipa ai lavori del Senato della Repubblica, ivi compreso il voto sulla mozione di sfiducia al singolo Ministro.»".

1.14

[Meloni](#)

Al comma 1 premettere il seguente: "01. Al primo comma dell'articolo 59 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e partecipa ai lavori del Senato della Repubblica, ivi compreso il voto sulla mozione di fiducia al Governo.»".

1.15

[Meloni](#)

Al comma 1 premettere il seguente: "01. Al primo comma dell'articolo 59 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e partecipa ai lavori del Senato della Repubblica.»".

1.16

[Malpezzi](#)

Al comma 1 premettere il seguente: "01. Al primo comma dell'articolo 59 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con diritto di sottoscrivere la richiesta di rimessione alla Camera dell'esame di un disegno di legge prevista dal terzo comma dell'articolo 72.»".

1.17

[Enrico Borghi](#), [Musolino](#)

Sopprimere l'articolo.

1.18

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Sopprimere l'articolo.

1.19

[Calenda](#), [Gelmini](#), [Lombardo](#), [Versace](#)

Sopprimere l'articolo.

1.20

[Unterberger](#), [Cattaneo](#)

Sopprimere l'articolo.

1.21

[Giorgis](#)

Sopprimere l'articolo.

1.22

[Cattaneo, Unterberger](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(Modifica all'articolo 59 della Costituzione)

1. Dopo il secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione, è aggiunto il seguente: "3. I voti dei senatori di diritto e a vita e dei senatori nominati dal Presidente della Repubblica non si computano nelle votazioni fiduciarie di cui all'articolo 94."».

1.23

[Roje](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(Modifica all'articolo 59 della Costituzione)

1. All'articolo 59, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita fino a dieci cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario."».

1.24

[Zampa](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(Modifica all'articolo 59 della Costituzione)

1. All'articolo 59, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita fino a nove cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario."».

1.25

[Giorgis](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(Modifica all'articolo 59 della Costituzione)

1. All'articolo 59, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita fino a otto cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario."».

1.26

[Valente](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(Modifica all'articolo 59 della Costituzione)

1. All'articolo 59, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita fino a sette cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario."».

1.27

[Lorenzin](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(Modifica all'articolo 59 della Costituzione)

1. All'articolo 59, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Presidente della Repubblica

può nominare senatori a vita fino a sei cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario."».

1.28

[Alfieri](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(Modifica all'articolo 59 della Costituzione)

1. All'articolo 59, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita fino a cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario."».

1.29

[Giorgis](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(Modifica all'articolo 59 della Costituzione)

1. All'articolo 59, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita fino a quattro cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario."».

1.30

[Verini](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(Modifica all'articolo 59 della Costituzione)

1. All'articolo 59, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita fino a tre cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario."».

1.31

[Parrini](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(Modifica all'articolo 59 della Costituzione)

1. All'articolo 59, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita fino a due cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario."».

1.32

[Parrini](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(Modifica all'articolo 59 della Costituzione)

1. Al primo periodo del secondo comma dell'articolo 59, le parole: "Il Presidente della Repubblica" sono sostituite dalle parole: "Ciascun Presidente della Repubblica".».

1.33

[Giorgis](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(Modifica all'articolo 59 della Costituzione)

1. Al primo periodo del secondo comma dell'articolo 59, dopo le parole: "a vita" sono inserite le seguenti: "almeno quattro".».

1.34

[Malpezzi](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(Modifica all'articolo 59 della Costituzione)

1. Al primo periodo del secondo comma dell'articolo 59, dopo le parole: "a vita" sono inserite le seguenti: "almeno tre".».

1.35

[Manca](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(Modifica all'articolo 59 della Costituzione)

1. Al primo periodo del secondo comma dell'articolo 59, dopo le parole: "a vita" sono inserite le seguenti: "almeno due".».

1.36

[Rando](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(Modifica all'articolo 59 della Costituzione)

1. Al primo periodo del secondo comma dell'articolo 59, dopo la parola: "cittadini" sono inserite le seguenti: "dell'uno e dell'altro sesso".».

1.37

[Giorgis](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Art. 1

(Modifica all'articolo 59 della Costituzione)

1. Al secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione, dopo la parola "cittadini" sono inserite le seguenti: ", di età non inferiore a settanta anni,".».

1.38

[Parrini](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(Modifica all'articolo 59 della Costituzione)

1. Al secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione, dopo la parola "cittadini" sono inserite le seguenti: ", di età non inferiore a sessantanove anni,".».

1.39

[Meloni](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(Modifica all'articolo 59 della Costituzione)

1. Al secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione, dopo la parola "cittadini" sono inserite le seguenti: ", di età non inferiore a sessantotto anni,".».

1.40

[Valente](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(Modifica all'articolo 59 della Costituzione)

1. Al secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione, dopo la parola "cittadini" sono inserite le seguenti: ", di età non inferiore a sessantasette anni,".».

1.41

[Alfieri](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Art. 1

(Modifica all'articolo 59 della Costituzione)

1. Al secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione, dopo la parola "cittadini" sono inserite le seguenti: ", di età non inferiore a sessantasei anni,".».

1.42

[Malpezzi](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Art. 1

(Modifica all'articolo 59 della Costituzione)

1. Al secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione, dopo la parola "cittadini" sono inserite e seguenti: ", di età non inferiore a sessantacinque anni,".».

1.43

[Manca](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(Modifica all'articolo 59 della Costituzione)

1. Al secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione, dopo la parola "cittadini" sono inserite le seguenti: ", di età non inferiore a sessantaquattro,".».

1.44

[Martella](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(Modifica all'articolo 59 della Costituzione)

1. Al secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione, dopo la parola "cittadini" sono inserite le seguenti: ", di età non inferiore a sessantatré anni,".».

1.45

[Nicita](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(Modifica all'articolo 59 della Costituzione)

1. Al secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione, dopo la parola "cittadini" sono inserite le seguenti: ", di età non inferiore a sessantadue anni,".».

1.46

[Rando](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(Modifica all'articolo 59 della Costituzione)

1. Al secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione, dopo la parola "cittadini" sono inserite le seguenti: ", di età non inferiore a sessantuno anni,".».

1.47

[Zambito](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(Modifica all'articolo 59 della Costituzione)

1. Al secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione, dopo la parola "cittadini" sono inserite le seguenti: ", di età non inferiore a sessanta anni,".».

1.48

[Parrini](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(Modifica all'articolo 59 della Costituzione)

1. Al secondo comma dell'articolo 59, il secondo periodo è abrogato.»

1.49

[Nicita](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(Modifica all'articolo 59 della Costituzione)

1. Al secondo periodo del secondo comma dell'articolo 59, la parola "cinque" è sostituita dalla seguente: "dieci".».

1.50

[Manca](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(Modifica all'articolo 59 della Costituzione)

1. Al secondo periodo del secondo comma dell'articolo 59, la parola "cinque" è sostituita dalla seguente: "nove".».

1.51

[Verini](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(Modifica all'articolo 59 della Costituzione)

1. Al secondo periodo del secondo comma dell'articolo 59, la parola "cinque" è sostituita dalla seguente: "otto".».

1.52

[Valente](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(Modifica all'articolo 59 della Costituzione)

1. Al secondo periodo del secondo comma dell'articolo 59, la parola "cinque" è sostituita dalla seguente: "sette".».

1.53

[Alfieri](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(Modifica all'articolo 59 della Costituzione)

1. Al secondo periodo del secondo comma dell'articolo 59, la parola "cinque" è sostituita dalla seguente: "sei".».

1.54

[Parrini](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(Modifica all'articolo 59 della Costituzione)

1. Al secondo periodo del secondo comma dell'articolo 59, la parola "cinque" è sostituita dalla seguente: "quattro".».

1.55

[Giorgis](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(Modifica all'articolo 59 della Costituzione)

1. Al secondo periodo del secondo comma dell'articolo 59, la parola "cinque" è sostituita dalla seguente: "tre".».

1.56

[Valente](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(Modifica all'articolo 59 della Costituzione)

1. Al secondo periodo del secondo comma dell'articolo 59, la parola "cinque" è sostituita dalla seguente: "due".».

1.57

[Meloni](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(Modifica all'articolo 59 della Costituzione)

1. Al secondo periodo del secondo comma dell'articolo 59, la parola "cinque" è sostituita dalla seguente: "uno".».

1.58

[Giorgis](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(Modifica all'articolo 59 della Costituzione)

1. Al secondo comma dell'articolo 59, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "I senatori a vita partecipano ai lavori del Senato della Repubblica con diritto di parola e di voto."».

1.59

[Parrini](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(Modifica all'articolo 59 della Costituzione)

1. Al secondo comma dell'articolo 59, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "I senatori a vita partecipano ai lavori del Senato della Repubblica, ivi compreso il dibattito e il voto sulla fiducia al Governo."».

1.60

[Parrini](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(Modifica all'articolo 59 della Costituzione)

1. Al secondo comma dell'articolo 59, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "I senatori a vita partecipano ai lavori del Senato della Repubblica, ivi compreso il dibattito e il voto sulla conversione dei provvedimenti provvisori aventi forza di legge previsti dall'articolo 77"».

1.61

[Giorgis](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(Modifica all'articolo 59 della Costituzione)

1. Al secondo comma dell'articolo 59, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "I senatori a vita partecipano ai lavori del Senato della Repubblica, ivi compreso il voto sulle leggi di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali."».

1.62

[Alfieri](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(Modifica all'articolo 59 della Costituzione)

1. Al secondo comma dell'articolo 59, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "I senatori a vita partecipano ai lavori del Senato della Repubblica, ivi compreso il voto sulle leggi di amnistia e indulto."».

1.63

[Basso](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(Modifica all'articolo 59 della Costituzione)

1. Al secondo comma dell'articolo 59, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "I senatori a vita partecipano ai lavori del Senato della Repubblica, ivi compreso il voto sulle leggi di revisione della Costituzione e sulle altre leggi costituzionali."».

1.64

[Casini](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(Modifica all'articolo 59 della Costituzione)

1. Al secondo comma dell'articolo 59, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "I senatori a vita partecipano ai lavori del Senato della Repubblica, ivi compreso il voto sulle leggi di approvazione

delle intese di cui all'articolo 116."»).

1.65

[Parrini](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(Modifica all'articolo 59 della Costituzione)

1. Al secondo comma dell'articolo 59, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "I senatori a vita partecipano ai lavori del Senato della Repubblica, ivi compreso il voto per l'elezione dei componenti della Corte costituzionale di competenza del Parlamento in seduta comune."»).

1.66

[Bazoli](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(Modifica all'articolo 59 della Costituzione)

1. Al secondo comma dell'articolo 59, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "I senatori a vita partecipano ai lavori del Senato della Repubblica, ivi compreso il voto per l'elezione dei componenti del Consiglio superiore della magistratura di competenza del Parlamento in seduta comune."»).

1.67

[Giorgis](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(Modifica all'articolo 59 della Costituzione)

1. Al secondo comma dell'articolo 59, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "I senatori a vita partecipano ai lavori del Senato della Repubblica, ivi compreso il voto per l'istituzione di Commissioni di inchiesta."»).

1.68

[Meloni](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(Modifica all'articolo 59 della Costituzione)

1. Al secondo comma dell'articolo 59, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "I senatori a vita partecipano ai lavori del Senato della Repubblica, ivi compreso il voto per l'elezione del Presidente della Repubblica."»).

1.69

[Camusso](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(Modifica all'articolo 59 della Costituzione)

1. Al secondo comma dell'articolo 59, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "I senatori a vita partecipano ai lavori del Senato della Repubblica, ivi compreso il voto per l'elezione del Presidente del Senato."»).

1.70

[Crisanti](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(Modifica all'articolo 59 della Costituzione)

1. Al secondo comma dell'articolo 59, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "I senatori a vita partecipano ai lavori del Senato della Repubblica, ivi compreso il voto per l'approvazione delle intese di cui all'articolo 8."».

1.71

[Valente](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(Modifica all'articolo 59 della Costituzione)

1. Al secondo comma dell'articolo 59, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "I senatori a vita partecipano ai lavori del Senato della Repubblica e possono iscriversi ad un gruppo parlamentare."».

1.72

[Valente](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(Modifica all'articolo 59 della Costituzione)

1. Al secondo comma dell'articolo 59, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "I senatori a vita partecipano ai lavori del Senato della Repubblica, ivi compreso il dibattito sulle comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista delle riunioni del Consiglio europeo."».

1.73

[D'Elia](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(Modifica all'articolo 59 della Costituzione)

1. Al secondo comma dell'articolo 59, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "I senatori a vita partecipano ai lavori del Senato della Repubblica, ivi compreso il dibattito sui messaggi inviati dal Presidente della Repubblica ai sensi del secondo comma dell'articolo 87."».

1.74

[Giorgis](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(Modifica all'articolo 59 della Costituzione)

1. Al secondo comma dell'articolo 59, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "I senatori a vita partecipano ai lavori del Senato della Repubblica, ivi compreso il voto sulle autorizzazioni previsto dal secondo comma dell'articolo 68."».

1.75

[Delrio](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(Modifica all'articolo 59 della Costituzione)

1. Al secondo comma dell'articolo 59, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "I senatori a vita partecipano ai lavori del Senato della Repubblica, ivi compreso il voto sulle autorizzazioni previsto dal terzo comma dell'articolo 68."».

1.76

[Meloni](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(Modifica all'articolo 59 della Costituzione)

1. Al secondo comma dell'articolo 59, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "I senatori a vita partecipano ai lavori del Senato della Repubblica, ivi compreso il voto sulle autorizzazioni di cui all'articolo 96."».

1.77

[Valente](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(Modifica all'articolo 59 della Costituzione)

1. Al secondo comma dell'articolo 59, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "I senatori a vita partecipano ai lavori del Senato della Repubblica, ivi compreso il voto sulle leggi rinviate alle Camere dal Presidente della Repubblica."».

1.78

[Giorgis](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(Modifica all'articolo 59 della Costituzione)

1. Al secondo comma dell'articolo 59, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "I senatori a vita partecipano ai lavori del Senato della Repubblica e anche a loro appartiene l'iniziativa delle leggi."».

1.79

[Zambito](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(Modifica all'articolo 59 della Costituzione)

1. Al secondo comma dell'articolo 59, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "I senatori a vita partecipano ai lavori del Senato della Repubblica, ivi compreso il voto sull'approvazione del regolamento."».

1.80

[Meloni](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(Modifica all'articolo 59 della Costituzione)

1. Al secondo comma dell'articolo 59, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "I senatori a vita partecipano ai lavori del Senato della Repubblica e possono essere componenti di una o più commissioni."».

1.81

[Valente](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(Modifica all'articolo 59 della Costituzione)

1. Al secondo comma dell'articolo 59, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "I senatori a vita possono essere componenti di una o più commissioni."».

1.82

[Alfieri](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(Modifica all'articolo 59 della Costituzione)

1. Al secondo comma dell'articolo 59, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "I senatori a vita partecipano ai lavori del Senato della Repubblica e hanno diritto al medesimo trattamento spettante a ciascun parlamentare."».

1.83

[Fina](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(Modifica all'articolo 59 della Costituzione)

1. Al secondo comma dell'articolo 59, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "I senatori a vita possono iscriversi ad un gruppo parlamentare."».

1.84

[Franceschelli](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(Modifica all'articolo 59 della Costituzione)

1. Al secondo comma dell'articolo 59, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "I senatori a vita partecipano ai lavori delle Commissioni e dell'Aula."».

1.85

[Franceschini](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(Modifica all'articolo 59 della Costituzione)

1. Al secondo comma dell'articolo 59, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "I senatori a vita partecipano ai lavori del Senato della Repubblica, ivi compreso il voto sulla legge di bilancio"».

1.86

[Martella](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(Modifica all'articolo 59 della Costituzione)

1. Al secondo comma dell'articolo 59, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "I senatori a vita partecipano ai lavori del Senato della Repubblica, ivi compreso il voto sulla legge che concede l'esercizio provvisorio del bilancio."».

1.87

[Parrini](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(Modifica all'articolo 59 della Costituzione)

1. Al secondo comma dell'articolo 59, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "I senatori a vita partecipano ai lavori del Senato della Repubblica, ivi compreso il voto che autorizza il ricorso all'indebitamento."».

1.88

[Parrini](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(Modifica all'articolo 59 della Costituzione)

1. Al secondo comma dell'articolo 59, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "I senatori a vita partecipano ai lavori del Senato della Repubblica, ivi compreso il voto sulla legge prevista dal sesto comma dell'articolo 81."».

1.89

[Furlan](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(Modifica all'articolo 59 della Costituzione)

1. Al secondo comma dell'articolo 59, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "I senatori a vita partecipano ai lavori del Senato della Repubblica, ivi compreso il voto sulla messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica."».

1.90

[Giacobbe](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(Modifica all'articolo 59 della Costituzione)

1. Al secondo comma dell'articolo 59, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "I senatori a vita partecipano ai lavori del Senato della Repubblica e del Parlamento in seduta comune."».

1.91

[Nicita](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(Modifica all'articolo 59 della Costituzione)

1. Al secondo comma dell'articolo 59, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "I senatori a vita assistono alla prestazione del giuramento del Presidente della Repubblica dinanzi al Parlamento in seduta comune."».

1.92

[Mirabelli](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(Modifica all'articolo 59 della Costituzione)

1. Al secondo comma dell'articolo 59, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "I senatori a vita partecipano ai lavori del Senato della Repubblica, ivi compreso il voto sulla mozione di sfiducia al Governo."».

1.93

[Irto](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(Modifica all'articolo 59 della Costituzione)

1. Al secondo comma dell'articolo 59, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "I senatori a vita partecipano ai lavori del Senato della Repubblica, ivi compreso il voto sulla mozione di sfiducia al singolo Ministro."».

1.94

[La Marca](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(Modifica all'articolo 59 della Costituzione)

1. Al secondo comma dell'articolo 59, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "I senatori a vita partecipano ai lavori del Senato della Repubblica, ivi compreso il voto sulla questione di fiducia posta dal Governo su un disegno di legge."».

1.95

[Lorenzin](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(Modifica all'articolo 59 della Costituzione)

1. Al secondo comma dell'articolo 59, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "I senatori a vita partecipano ai lavori del Senato della Repubblica, ivi compreso il voto sulla questione di fiducia posta dal Governo."».

1.96

[Meloni](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(Modifica all'articolo 59 della Costituzione)

1. Al secondo comma dell'articolo 59, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "I senatori a vita partecipano ai lavori del Senato della Repubblica, ivi compreso il voto sulla mozione di fiducia al Governo."».

1.97

[Meloni](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(Modifica all'articolo 59 della Costituzione)

1. Al secondo comma dell'articolo 59, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "I senatori a vita partecipano ai lavori del Senato della Repubblica."».

1.98

[Valente](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(Modifica all'articolo 59 della Costituzione)

1. Al secondo comma dell'articolo 59, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "I senatori a vita possono essere componenti della commissione bicamerale prevista dal primo comma dell'articolo 126."».

1.99

[Losacco](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(Modifica all'articolo 59 della Costituzione)

1. Al secondo comma dell'articolo 59, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "I senatori a vita possono sottoscrivere la richiesta di referendum prevista dal secondo comma dell'articolo 138."».

1.100

[Bazoli](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(Modifica all'articolo 59 della Costituzione)

1. Al secondo comma dell'articolo 59, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "I senatori a vita e possono sottoscrivere la richiesta di rimessione alla Camera dell'esame di un disegno di legge prevista dal terzo comma dell'articolo 72." ».

1.101

[Manca](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(Modifica all'articolo 59 della Costituzione)

1. Al secondo comma dell'articolo 59, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "I senatori a vita possono dimettersi." ».

1.102

[Martella](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(Modifica all'articolo 59 della Costituzione)

1. Al secondo comma dell'articolo 59, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "I senatori a vita possono presentare le proprie dimissioni al Presidente del Senato, che le sottopone al voto dell'Aula." ».

1.103

[Nicita](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(Modifica all'articolo 59 della Costituzione)

1. Al secondo comma dell'articolo 59, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "I senatori a vita possono presentare le proprie dimissioni al Presidente del Senato, che devono essere ratificate dall'Aula a maggioranza assoluta." ».

1.104

[Misiani](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(Modifica all'articolo 59 della Costituzione)

1. Al secondo comma dell'articolo 59, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "I senatori a vita possono presentare le proprie dimissioni al Presidente del Senato, che devono essere ratificate dall'Aula." ».

1.105

[Giorgis](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(Modifica all'articolo 59 della Costituzione)

1. Al secondo comma dell'articolo 59, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Il numero dei senatori nominati dal Presidente della Repubblica nel corso del mandato non può essere superiore a

cinque."»).

1.106

[Tajani](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(Modifica all'articolo 59 della Costituzione)

1. Al secondo comma dell'articolo 59, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Il numero dei senatori nominati dal Presidente della Repubblica non può essere superiore a cinque."».

1.107

[Sensi](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(Modifica all'articolo 59 della Costituzione)

1. Al secondo comma dell'articolo 59, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Il numero dei senatori nominati da ciascun Presidente della Repubblica non può essere inferiore a quattro."».

1.108

[Valente](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(Modifica all'articolo 59 della Costituzione)

1. Al secondo comma dell'articolo 59, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Il numero dei senatori nominati da ciascun Presidente della Repubblica non può essere inferiore a tre."».

1.109

[Meloni](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(Modifica all'articolo 59 della Costituzione)

1. Al secondo comma dell'articolo 59, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Il numero dei senatori nominati dal Presidente della Repubblica nel corso del mandato non può essere superiore a tre."».

1.110

[Verducci](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(Modifica all'articolo 59 della Costituzione)

1. Al secondo comma dell'articolo 59, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Il numero dei senatori nominati da ciascun Presidente della Repubblica non può essere inferiore a due."».

1.111

[Sensi](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(Modifica all'articolo 59 della Costituzione)

1. Al secondo periodo del secondo comma dell'articolo 59, la parola: "complessivo" è soppressa.».

1.112

[Giorgis](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(Modifica all'articolo 59 della Costituzione)

1. Al secondo periodo del secondo comma dell'articolo 59, le parole: "in carica" sono soppresse.».

1.113

[Parrini](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(Modifica all'articolo 59 della Costituzione)

1. Al secondo periodo del secondo comma dell'articolo 59, le parole: "dal Presidente della Repubblica" sono sostituite dalle seguenti: "da ciascun Presidente della Repubblica".».

1.114

[Rossomando](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(Modifica all'articolo 59 della Costituzione)

1. Al secondo periodo del secondo comma dell'articolo 59, dopo le parole: "Presidente della Repubblica" sono inserite le seguenti: "nel corso del mandato".».

1.115

[Parrini](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(Modifica all'articolo 59 della Costituzione)

1. Al secondo comma dell'articolo 59, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "I senatori a vita partecipano ai lavori del Senato della Repubblica, ivi compreso il dibattito e il voto sulla fiducia al Governo.".».

1.116

[Alfieri](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(Modifica all'articolo 59 della Costituzione)

1. Al secondo comma dell'articolo 59, è aggiunto in fine il seguente periodo: "I senatori a vita partecipano ai lavori del Senato della Repubblica, ivi compreso il voto sulle leggi di amnistia e indulto.".».

1.117

[Parrini](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(Modifica all'articolo 59 della Costituzione)

1. Al secondo comma dell'articolo 59 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I senatori a vita partecipano ai lavori del Senato della Repubblica, ivi compreso il voto per l'elezione dei componenti della Corte costituzionale di competenza del Parlamento in seduta comune.".».

1.118

[Meloni](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(Modifica all'articolo 59 della Costituzione)

1. Al secondo comma dell'articolo 59, è aggiunto in fine il seguente periodo: "I senatori a vita partecipano ai lavori del Senato della Repubblica, ivi compreso il voto per l'elezione del Presidente della Repubblica."».

1.119

[Valente](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(Modifica all'articolo 59 della Costituzione)

1. Al secondo comma dell'articolo 59 è aggiunto in fine il seguente periodo: "I senatori a vita partecipano ai lavori del Senato della Repubblica e possono iscriversi ad un gruppo parlamentare."».

1.120

[Meloni](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(Modifica all'articolo 59 della Costituzione)

1. Al secondo comma dell'articolo 59 è aggiunto in fine il seguente periodo: "I senatori a vita partecipano ai lavori del Senato della Repubblica, ivi compreso il voto sulle autorizzazioni di cui all'articolo 96."».

1.121

[Zambito](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(Modifica all'articolo 59 della Costituzione)

1. Al secondo comma dell'articolo 59 è aggiunto in fine il seguente periodo: "I senatori a vita partecipano ai lavori del Senato della Repubblica, ivi compreso il voto sull'approvazione del regolamento."».

1.122

[Giorgis](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(Modifica all'articolo 59 della Costituzione)

1. Al secondo comma dell'articolo 59 è aggiunto in fine il seguente periodo: "I senatori a vita partecipano ai lavori del Senato della Repubblica e hanno diritto al medesimo trattamento spettante a ciascun parlamentare."».

1.123

[Malpezzi](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(Modifica all'articolo 59 della Costituzione)

1. Al secondo comma dell'articolo 59 è aggiunto in fine il seguente periodo: "I senatori a vita partecipano ai lavori del Senato della Repubblica, ivi compreso il voto sulla legge di bilancio."».

1.124

[Fina](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(Modifica all'articolo 59 della Costituzione)

1. Al secondo comma dell'articolo 59 è aggiunto in fine il seguente periodo: "I senatori a vita partecipano ai lavori del Senato della Repubblica, ivi compreso il voto sulla legge prevista dal sesto comma dell'articolo 81."».

1.125

[Nicita](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(Modifica all'articolo 59 della Costituzione)

1. Al secondo comma dell'articolo 59 è aggiunto in fine il seguente periodo: "I senatori a vita partecipano ai lavori del Senato della Repubblica e assistono alla prestazione del giuramento del Presidente della Repubblica dinanzi al Parlamento in seduta comune."».

1.126

[La Marca](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(Modifica all'articolo 59 della Costituzione)

1. Al secondo comma dell'articolo 59 è aggiunto in fine il seguente periodo: "I senatori a vita partecipano ai lavori del Senato della Repubblica, ivi compreso il voto sulla questione di fiducia posta dal Governo su un disegno di legge."».

1.127

[Valente](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(Modifica all'articolo 59 della Costituzione)

1. Al secondo comma dell'articolo 59 è aggiunto in fine il seguente periodo: "I senatori a vita possono essere componenti della commissione bicamerale prevista dal primo comma dell'articolo 126."».

1.128

[Manca](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(Modifica all'articolo 59 della Costituzione)

1. Al secondo comma dell'articolo 59 è aggiunto in fine il seguente periodo: "I senatori a vita possono dimettersi."».

1.129

[Nicita](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(Modifica all'articolo 59 della Costituzione)

1. Al secondo comma dell'articolo 59 è aggiunto in fine il seguente periodo: "I senatori a vita possono presentare le proprie dimissioni al Presidente del Senato, che devono essere ratificate

dall'Aula a maggioranza assoluta."».

1.130

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente: "1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, il comma 2 dell'articolo 59 della Costituzione è abrogato."

1.131

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente: "1. A decorrere dal primo scioglimento o dalla prima cessazione del mandato della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica successivo all'entrata in vigore della presente legge costituzionale, il secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione è abrogato."

1.132

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, alle parole "Il secondo comma" premettere le seguenti: "A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale"

1.133

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, alle parole "Il secondo comma" premettere le seguenti: "A decorrere dalla data del primo scioglimento o della prima cessazione delle Camere"

1.134

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, alle parole "Il secondo comma" premettere le seguenti: "A decorrere dalla data del primo scioglimento o della prima cessazione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica"

1.135

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1 sostituire le parole "Il secondo comma" con le seguenti: "Il comma 2"

1.136

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1 sostituire le parole "è abrogato" con le seguenti: "è soppresso"

1.137

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1 sostituire le parole "è abrogato" con le seguenti: "è eliminato"

1.138

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1 sostituire le parole "è abrogato" con le seguenti: "è espunto"

1.139

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente: "Il secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Il Presidente della Repubblica può nominare senatori e senatrici a vita cittadini e cittadine che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Il numero complessivo dei senatori e delle senatrici in carica nominati dal Presidente della Repubblica non può in alcun caso essere superiore a cinque.""

1.140

[Rando](#)

Al comma 1, sostituire la parola: "abrogato" con le seguenti: "sostituito dal seguente: «Ciascun Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cittadini dell'uno e dell'altro sesso che hanno

illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.»".

1.141

[Zampa](#)

Al comma 1, sostituire la parola: "abrogato" con le seguenti: "sostituito dal seguente: «Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita almeno quattro cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.»".

1.142

[Sensi](#)

Al comma 1, sostituire la parola: "abrogato" con le seguenti: "sostituito dal seguente: «Ciascun Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Il numero dei senatori nominati da ciascun Presidente della Repubblica nel corso del mandato non può essere inferiore a quattro.»".

1.143

[Misiani](#)

Al comma 1, sostituire la parola: "abrogato" con le seguenti: "sostituito dal seguente: «Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita almeno tre cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.»".

1.144

[Verducci](#)

Al comma 1, sostituire la parola: "abrogato" con le seguenti: "sostituito dal seguente: «Ciascun Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Il numero dei senatori nominati da ciascun Presidente della Repubblica nel corso del mandato non può essere inferiore a due.»".

1.145

[Manca](#)

Al comma 1, sostituire la parola: "abrogato" con le seguenti: "sostituito dal seguente: «Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita almeno due cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.»".

1.146

[Tajani](#)

Al comma 1, sostituire la parola: "abrogato" con le seguenti: "sostituito dal seguente: «Ciascun Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Il numero dei senatori nominati dal Presidente della Repubblica non può essere superiore a cinque.»".

1.147

[Giorgis](#)

Al comma 1, sostituire la parola: "abrogato" con le seguenti: "sostituito dal seguente: «Ciascun Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Il numero dei senatori nominati da ciascun Presidente della Repubblica nel corso del mandato non può essere superiore a cinque.»".

1.148

[Rossomando](#)

Al comma 1, sostituire la parola: "abrogato" con le seguenti: "sostituito dal seguente: «Il Presidente della Repubblica, nel corso del proprio mandato, può nominare senatori a vita fino a cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.»".

1.149

[Zambito](#)

Al comma 1, sostituire la parola: "abrogato" con le seguenti: "sostituito dal seguente: «Ciascun Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita fino a cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.»».

1.150

[Valente](#)

Al comma 1, sostituire la parola: "abrogato" con le seguenti: "sostituito dal seguente: «Ciascun Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Il numero dei senatori nominati da ciascun Presidente della Repubblica nel corso del mandato non può essere inferiore a tre.»».

1.151

[Meloni](#)

Al comma 1, sostituire la parola: "abrogato" con le seguenti: "sostituito dal seguente: «Ciascun Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Il numero dei senatori nominati da ciascun Presidente della Repubblica nel corso del mandato non può essere superiore a tre.»».

1.152

[Valente](#)

Dopo il primo comma aggiungere il seguente: "1-bis. All'articolo 59 della Costituzione, dopo il primo comma è aggiunto il seguente: «I senatori a vita partecipano ai lavori del Senato della Repubblica, ivi compreso il dibattito sulle comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista delle riunioni del Consiglio europeo.»».

1.153

[Basso](#)

Dopo il primo comma aggiungere il seguente: "1-bis. All'articolo 59 della Costituzione, dopo il primo comma è aggiunto il seguente: «I senatori a vita partecipano ai lavori del Senato della Repubblica, ivi compreso il voto sulle leggi di revisione della Costituzione e sulle altre leggi costituzionali.»».

1.154

[Bazoli](#)

Dopo il primo comma aggiungere il seguente: "1-bis. All'articolo 59 della Costituzione, dopo il primo comma è aggiunto il seguente: «I senatori a vita partecipano ai lavori del Senato della Repubblica, ivi compreso il dibattito e il voto sulla conversione dei provvedimenti provvisori aventi forza di legge previsti dall'articolo 77.»».

1.155

[Bazoli](#)

Dopo il primo comma aggiungere il seguente: "1-bis. All'articolo 59 della Costituzione, dopo il primo comma è aggiunto il seguente: «I senatori a vita partecipano ai lavori del Senato della Repubblica, ivi compreso il voto per l'elezione dei componenti del Consiglio superiore della magistratura di competenza del Parlamento in seduta comune.»».

1.156

[Giorgis](#)

Dopo il primo comma aggiungere il seguente: "1-bis. All'articolo 59 della Costituzione, dopo il primo comma è aggiunto il seguente: «I senatori a vita partecipano ai lavori del Senato della Repubblica con diritto di parola e di voto.»».

1.157

[Giorgis](#)

Dopo il primo comma aggiungere il seguente: "1-bis. All'articolo 59 della Costituzione, dopo il primo comma è aggiunto il seguente: «I senatori a vita partecipano ai lavori del Senato della Repubblica, ivi compreso il voto sulle autorizzazioni previsto dal secondo comma dell'articolo 68.»».

1.158

[Valente](#)

Dopo il primo comma aggiungere il seguente: "1-bis. All'articolo 59 della Costituzione, dopo il primo comma è aggiunto il seguente: «I senatori a vita partecipano ai lavori del Senato della Repubblica, ivi compreso il voto sulle leggi rinviate alle Camere dal Presidente della Repubblica.»".

1.159

[Camusso](#)

Dopo il primo comma aggiungere il seguente: "1-bis. All'articolo 59 della Costituzione, dopo il primo comma è aggiunto il seguente: «I senatori a vita partecipano al voto per l'elezione del Presidente del Senato.»".

1.160

[Meloni](#)

Dopo il primo comma aggiungere il seguente: "1-bis. All'articolo 59 della Costituzione, dopo il primo comma è aggiunto il seguente: «I senatori a vita possono essere componenti di una o più commissioni.»".

1.161

[Fina](#)

Dopo il primo comma aggiungere il seguente: "1-bis. All'articolo 59 della Costituzione, dopo il primo comma è aggiunto il seguente: «I senatori a vita possono iscriversi ad un gruppo parlamentare.»".

1.162

[Martella](#)

Dopo il primo comma aggiungere il seguente: "1-bis. All'articolo 59 della Costituzione, dopo il primo comma è aggiunto il seguente: «I senatori a vita partecipano ai lavori del Senato della Repubblica, ivi compreso il voto sulla legge che concede l'esercizio provvisorio del bilancio.»".

1.163

[Furlan](#)

Dopo il primo comma aggiungere il seguente: "1-bis. All'articolo 59 della Costituzione, dopo il primo comma è aggiunto il seguente: «I senatori a vita partecipano ai lavori del Senato della Repubblica, ivi compreso il voto sulla messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica.»".

1.164

[Mirabelli](#)

Dopo il primo comma aggiungere il seguente: "1-bis. All'articolo 59 della Costituzione, dopo il primo comma è aggiunto il seguente: «I senatori a vita partecipano ai lavori del Senato della Repubblica, ivi compreso il voto sulla mozione di sfiducia al Governo.»".

1.165

[Lorenzin](#)

Dopo il primo comma aggiungere il seguente: "1-bis. All'articolo 59 della Costituzione, dopo il primo comma è aggiunto il seguente: «I senatori a vita partecipano ai lavori del Senato della Repubblica, ivi compreso il voto sulla questione di fiducia posta dal Governo.»".

1.166

[D'Elia](#)

Dopo il primo comma aggiungere il seguente: "1-bis. All'articolo 59 della Costituzione, dopo il primo comma è aggiunto il seguente: «I senatori a vita possono sottoscrivere la richiesta di referendum prevista dal secondo comma dell'articolo 138.»".

1.167

[Martella](#)

Dopo il primo comma aggiungere il seguente: "1-bis. All'articolo 59 della Costituzione, dopo il primo

comma è aggiunto il seguente: «I senatori a vita possono presentare le proprie dimissioni al Presidente del Senato, che le sottopone al voto dell'Aula.».

1.168

[Misiani](#)

Dopo il primo comma aggiungere il seguente: "1-bis. All'articolo 59 della Costituzione, dopo il primo comma è aggiunto il seguente: «I senatori a vita possono presentare le proprie dimissioni al Presidente del Senato, che devono essere ratificate dall'Aula.»."

1.169

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#), [Magni](#)

Sostituire la rubrica con la seguente: «Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione».

1.0.1

[Boccia](#), [Alfieri](#), [Giorgis](#), [Parrini](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 1-bis

(Modifica dell'articolo 63 della Costituzione)

1. All'articolo 63 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: «L'elezione del Presidente di ciascuna Camera ha luogo a maggioranza dei due terzi dei componenti. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei votanti.».

1.0.2

[Maiorino](#), [Patuanelli](#), [Cataldi](#), [Damante](#), [Barbara Floridaia](#), [Sironi](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche all'articolo 64 della Costituzione)

1. All'articolo 64 della Costituzione dopo il primo comma è aggiunto il seguente: "Il regolamento di ciascuna Camera garantisce i diritti delle opposizioni in ogni fase dell'attività parlamentare; disciplina la designazione da parte delle stesse dei presidenti delle Commissioni aventi funzioni di controllo o di garanzia. Prevede l'iscrizione all'ordine del giorno di proposte e iniziative indicate dalle opposizioni con riserva di tempi e previsione del voto finale."».

1.0.3

[Calenda](#), [Gelmini](#), [Lombardo](#), [Versace](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis

(Modifiche all'articolo 64 della Costituzione)

All'articolo 64 della Costituzione dopo il quarto comma sono aggiunti i seguenti:

"I regolamenti di cui al primo comma disciplinano, tra l'altro, le prerogative e i poteri del Governo e della maggioranza e quelli delle opposizioni nello svolgimento dei lavori dell'Assemblea e delle Commissioni e riservano appositi e adeguati spazi alle proposte degli eletti e dei gruppi di opposizione nella programmazione, in modo da garantire l'esercizio effettivo del loro diritto di iniziativa legislativa e di partecipazione all'attività parlamentare.

I regolamenti di cui al primo comma stabiliscono presupposti, modalità e limiti per la posizione della questione di fiducia sull'approvazione o reiezione di singoli articoli ed emendamenti, nel rispetto del primo comma dell'articolo 72, al fine di non comprimere l'esame parlamentare dei provvedimenti legislativi e la libertà di voto di deputati e senatori su ciascuna parte degli atti loro sottoposti."»

1.0.4

[Boccia](#), [Alfieri](#), [Giorgis](#), [Parrini](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 1-bis

(Modifica all'articolo 64 della Costituzione)

1. All'articolo 64 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente: «Ciascuna Camera e il Parlamento in seduta comune adottano il proprio regolamento a maggioranza dei tre quinti dei votanti.».

1.0.5

[Musolino](#), [Enrico Borghi](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifica all'articolo 65 della Costituzione)

1. All'articolo 64 della Costituzione le parole "a maggioranza assoluta dei suoi componenti" sono sostituite dalle seguenti: "a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti. Il regolamento disciplina lo statuto dell'opposizione."»

1.0.6

[Boccia](#), [Alfieri](#), [Giorgis](#), [Parrini](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 1-bis

(Modifica all'articolo 70 della Costituzione)

1. All'articolo 70 della Costituzione, dopo la parola: «Camere» sono inserite le seguenti: «e dal Parlamento in seduta comune nei casi stabiliti dalla Costituzione».

1.0.7

[Maiorino](#), [Patuanelli](#), [Cataldi](#), [Damante](#), [Barbara Florida](#), [Sironi](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche all'articolo 71 della Costituzione)

1. All'articolo 71 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Ciascuna Camera, secondo i rispettivi regolamenti, deve iniziare l'esame dei disegni di legge d'iniziativa popolare entro e non oltre un mese dalla presentazione e concluderlo entro tre mesi."».

1.0.8

[Musolino](#), [Enrico Borghi](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 1-bis.

(Modifica dell'articolo 72 della Costituzione)

1. All'articolo 72 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«I disegni di legge governativi sono presentati, in maniera alternata, alle dalle due Camere»;

b) dopo il primo comma, aggiungere il seguente:

«Ogni disegno di legge approvato da una Camera è immediatamente trasmesso all'altra che, entro dieci giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può disporre di esaminarlo. Nei trenta giorni successivi la seconda Camera può deliberare proposte di modificazione del testo, sulle quali prima Camera si pronuncia in via definitiva e la legge può essere promulgata. Qualora la seconda Camera non disponga di procedere all'esame o sia inutilmente decorso il termine per deliberare la legge può essere promulgata.».

1.0.9

[Boccia](#), [Alfieri](#), [Giorgis](#), [Parrini](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 1-bis

(Modifica all'articolo 72 della Costituzione)

1. All'articolo 72 della Costituzione, dopo il quarto comma, sono inseriti i seguenti:

«Salvo che per i disegni di legge di cui al quarto comma nonché per i disegni di legge di conversione di decreti legge, per i disegni di legge di amnistia e indulto e per quelli di cui all'articolo 81, sesto comma, il Governo può chiedere a ciascuna Camera di deliberare, entro cinque giorni dalla richiesta, che un disegno di legge sia iscritto con priorità all'ordine del giorno e che il suo esame sia concluso entro settanta giorni. Nel caso di disegni di legge di particolare complessità, il termine può essere esteso fino ad un massimo di ottantacinque giorni. Il regolamento stabilisce le condizioni, le modalità e i limiti del procedimento, anche con riferimento all'omogeneità del disegno di legge.

Il regolamento di ciascuna Camera disciplina le prerogative dei gruppi parlamentari di opposizione e riserva ad essi adeguati spazi nella programmazione e nell'organizzazione dei lavori nonché nella formazione dell'ordine del giorno dell'aula e delle commissioni.

Il regolamento del Parlamento in seduta comune stabilisce il procedimento in sede referente per l'esame, da parte delle competenti Commissioni della Camera e del Senato riunite, dei disegni di legge da sottoporre all'approvazione del Parlamento in seduta comune nei casi stabiliti dalla Costituzione .».

1.0.10

[Boccia](#), [Alfieri](#), [Giorgis](#), [Parrini](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 1-bis

(Modifica all'articolo 73 della Costituzione)

1. All'articolo 73 della Costituzione, dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:

«Entro trenta giorni dalla pubblicazione, un terzo dei componenti di una Camera può promuovere questione di legittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge dinanzi alla Corte costituzionale secondo le modalità stabilite dalla legge.».

1.0.11

[Maiorino](#), [Patuanelli](#), [Cataldi](#), [Damante](#), [Barbara Florida](#), [Sironi](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche all'articolo 73 della Costituzione)

1. All'articolo 73 della Costituzione, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Su iniziativa motivata da parte di almeno un terzo dei componenti di una Camera, con precisazione specifica dei motivi di incostituzionalità, le leggi in materia elettorale sono sottoposte, prima della loro promulgazione, al giudizio preventivo di legittimità costituzionale della Corte costituzionale."».

1.0.12

[Maiorino](#), [Patuanelli](#), [Cataldi](#), [Damante](#), [Barbara Florida](#), [Sironi](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche all'articolo 74 della Costituzione)

1. L'articolo 74 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 74. - Il Presidente della Repubblica, prima della promulgazione, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione sulla legge o su parti di essa.

In caso di rinvio parziale sono promulgate le parti su cui non è richiesta una nuova

deliberazione.

Se le Camere approvano nuovamente la legge o la parte di essa oggetto del rinvio, questa deve essere promulgata.

La nuova deliberazione deve avere luogo su parti che possano autonomamente sussistere.

Il presente articolo si applica anche alle leggi di conversione dei decreti legge e ai decreti legislativi."».

1.0.13

[Majorino](#), [Patuanelli](#), [Cataldi](#), [Damante](#), [Barbara Florida](#), [Sironi](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche all'articolo 75 della Costituzione)

1. All'articolo 75 della Costituzione, il quarto comma è sostituito con il seguente: "La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione almeno un terzo degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi."».

1.0.14

[Boccia](#), [Alfieri](#), [Giorgis](#), [Parrini](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 1-bis

(Modifica all'articolo 77 della Costituzione)

1. All'articolo 77 della Costituzione, i commi secondo e terzo sono sostituiti dai seguenti:

«Quando, in casi straordinari di necessità e di urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione al Parlamento in seduta comune. Anche se le Camere sono sciolte, il Parlamento in seduta comune è appositamente convocato e si riunisce entro cinque giorni.

I decreti devono contenere misure di immediata applicazione e di carattere specifico ed omogeneo, concernenti pubbliche calamità, sicurezza nazionale, norme finanziarie o l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea, quando dal mancato tempestivo adempimento possa derivare responsabilità dello Stato, eccettuate le materie di cui al quarto comma dell'articolo 72. Essi perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Il Parlamento in seduta comune può tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti».".

1.0.15

[Calenda](#), [Gelmini](#), [Lombardo](#), [Versace](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis

(Modifiche all'articolo 77 della Costituzione)

All'articolo 77 della Costituzione, dopo il terzo comma sono aggiunti i seguenti:

"I decreti devono contenere misure di immediata applicazione e il loro contenuto deve essere specifico e omogeneo e concernere esclusivamente la difesa e la sicurezza dello Stato, il contrasto e la gestione degli effetti delle calamità naturali e delle emergenze sanitarie, la stabilità finanziaria, il bilancio pubblico, la salvaguardia di interessi strategici dell'economia nazionale e la disciplina dell'organizzazione del procedimento elettorale e dello svolgimento delle elezioni.

I decreti non possono conferire deleghe legislative, contenere norme in materia penale, ripristinare l'efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale, assorbire in tutto o in parte il contenuto di decreti in fase di conversione o di disegni di legge di cui sia già iniziato l'esame parlamentare e reiterare il contenuto di decreti non convertiti in legge.

In sede di conversione dei decreti non possono essere apportate modifiche volte ad introdurre disposizioni estranee al loro oggetto e alla loro finalità."».

1.0.16

[Maiorino](#), [Patuanelli](#), [Cataldi](#), [Damante](#), [Barbara Florida](#), [Sironi](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche all'articolo 77 della Costituzione)

1. All'articolo 77 della Costituzione sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"Il Governo non può, mediante decreto, rinnovare disposizioni di decreti non convertiti in legge, ripristinare l'efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale, conferire deleghe legislative, attribuire poteri regolamentari in materie già disciplinate con legge ovvero modificare atti non aventi forza di legge.

I decreti possono contenere soltanto misure di immediata applicazione e il loro contenuto deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo puntuale.

I medesimi requisiti dei decreti si applicano anche alle relative leggi di conversione."».

1.0.17

[Enrico Borghi](#), [Musolino](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 1-bis.

(Modifica dell'articolo 77 della Costituzione)

1. All'articolo 77 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo comma sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:

«Le disposizioni di un decreto-legge non convertito non possono essere approvate con una legge di conversione di un altro decreto-legge. Il decreto-legge deve contenere misure di immediata applicazione e la loro attuazione è riservata alla legge.

b) dopo il terzo comma, aggiungere il seguente:

«Il decreto-legge può avere ad oggetto una sola materia e ha un contenuto specifico e omogeneo, che la legge di conversione non può ampliare. Il decreto-legge e la legge di conversione non possono:

a) contenere deleghe legislative;

b) provvedere nelle materie indicate nell'articolo 72, quarto comma;

c) rinnovare le disposizioni di decreti-legge non convertiti;

d) regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti;

e) ripristinare l'efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale per vizi non attinenti al procedimento;

f) contenere disposizioni in materia penale.»".

1.0.18

[Boccia](#), [Alfieri](#), [Giorgis](#), [Parrini](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 1-bis

(Modifiche agli articoli 80 e 87 della Costituzione)

1. L'articolo 80 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 80. - Il Parlamento in seduta comune autorizza con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi.».

2. All'articolo 87, ottavo comma, della Costituzione, le parole: «l'autorizzazione delle Camere»

sono sostituite dalle seguenti: «l'autorizzazione del Parlamento in seduta comune».".

1.0.19

[Boccia](#), [Alfieri](#), [Giorgis](#), [Parrini](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 1-bis

(Modifica all'articolo 81 della Costituzione)

1. L'articolo 81 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 81. - Lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico.

Il ricorso all'indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione del Parlamento in seduta comune approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali.

Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte.

Il Parlamento in seduta comune approva ogni anno con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.

L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge approvata dal Parlamento in seduta comune e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata dal Parlamento in seduta comune a maggioranza assoluta dei suoi componenti, nel rispetto dei principi definiti con legge costituzionale.».".

1.0.20

[Boccia](#), [Alfieri](#), [Giorgis](#), [Parrini](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 1-bis

(Modifica all'articolo 82 della Costituzione)

1. All'articolo 82 della Costituzione, dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti:

«Una Commissione di inchiesta è comunque istituita se la proposta è sottoscritta da un terzo dei componenti di una Camera.

Il regolamento di ciascuna Camera individua le commissioni, giunte o organismi interni ai quali sono attribuiti compiti ispettivi, di inchiesta, di controllo o di garanzia, riservando la presidenza dei medesimi a componenti designati dai gruppi parlamentari di opposizione.».".

1.0.21

[Boccia](#), [Alfieri](#), [Giorgis](#), [Parrini](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 1-bis

(Modifica all'articolo 83 della Costituzione)

1. Al secondo periodo del terzo comma dell'articolo 83 della Costituzione, la parola: «assoluta» è sostituita dalle seguenti: «dei tre quinti dei votanti».".

Art. 02

02.1

[Enrico Borghi](#), [Musolino](#)

All'articolo 2, premettere il seguente:

«Art. 02

(Modifica all'articolo 83 della Costituzione)

1. All'articolo 83, terzo comma, al secondo periodo le parole "Dopo il terzo scrutinio" sono sostituite dalle seguenti "Dopo il sesto scrutinio".

Art. 2

2.1

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Sopprimere l'articolo.

2.2

[Giorgis](#)

Sopprimere l'articolo.

2.3

[Parrini](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2

(Modifica all'articolo 88 della Costituzione)

1. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione, sono aggiunte in fine le seguenti parole: ", nel caso in cui essa sia nell'impossibilità di funzionare regolarmente.".

2.4

[Meloni](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2

(Modifica all'articolo 88 della Costituzione)

1. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione, sono aggiunte in fine le seguenti parole: ", con atto controfirmato dal Presidente del Consiglio dei Ministri".».

2.5

[Martella](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2

(Modifica all'articolo 88 della Costituzione)

1. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione, sono aggiunte in fine le seguenti parole: ", qualora risulti impossibile la formazione di una maggioranza in grado di accordare la fiducia al Governo."».

2.6

[Manca](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2

(Modifica all'articolo 88 della Costituzione)

1. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione, sono aggiunte in fine le seguenti parole: ", qualora, entro novanta giorni dalle dimissioni del Governo, le Camere non abbiano accordato la fiducia a un nuovo Governo."».

2.7

[Verini](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2

(Modifica all'articolo 88 della Costituzione)

1. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione, le parole: "o anche una sola di esse" sono sostituite dalle parole: ", con atto controfirmato dal Presidente del Consiglio dei Ministri".».

2.8

[Rossomando](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2

(Modifica all'articolo 88 della Costituzione)

1. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione, le parole: "o anche una sola di esse" sono sostituite dalle parole: ", a seguito della richiesta da parte di entrambe le Camere, con mozione approvata in identico testo a maggioranza dei due terzi."».

2.9

[Alfieri](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2

(Modifica all'articolo 88 della Costituzione)

1. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione, le parole: "o anche una sola di esse" sono sostituite dalle parole: ", a seguito della richiesta da parte di entrambe le Camere, con mozione approvata in identico testo a maggioranza dei tre quinti dei votanti."».

2.10

[Verducci](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2

(Modifica all'articolo 88 della Costituzione)

1. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione, le parole: "o anche una sola di esse" sono sostituite dalle parole: ", qualora risulti impossibile la formazione di una maggioranza in grado di accordare la fiducia al Governo."».

2.11

[Sensi](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2

(Modifica all'articolo 88 della Costituzione)

1. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione, le parole: "o anche una sola di esse" sono sostituite dalle parole: ", qualora, entro novanta giorni dalle dimissioni del Governo, le Camere non abbiano accordato la fiducia a un nuovo Governo."».

2.12

[D'Elia](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2

(Modifica all'articolo 88 della Costituzione)

1. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione, dopo la parola: "Presidenti" sono inserite le parole: "e i rappresentanti dei Gruppi parlamentari"».

2.13

[Valente](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2

(Modifica all'articolo 88 della Costituzione)

1. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "A seguito delle dimissioni del Governo, il Presidente della Repubblica può sciogliere le Camere solo se, a seguito di consultazioni con i rappresentanti dei gruppi parlamentari, risulti comprovata l'impossibilità di formare un Governo."».

2.14

[Lorenzin](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2

(Modifica all'articolo 88 della Costituzione)

1. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "A seguito delle dimissioni del Governo, il Presidente della Repubblica può sciogliere le Camere solo se queste, entro novanta giorni, non abbiano accordato la fiducia a un nuovo Governo."».

2.15

[Furlan](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2

(Modifica all'articolo 88 della Costituzione)

1. All'articolo 88 della Costituzione, dopo il secondo comma è inserito il seguente: "Lo scioglimento deve essere sempre disposto qualora entrambe le Camere ne facciano richiesta con mozione, approvata in identico testo a maggioranza dei due terzi."».

2.16

[Rando](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2

(Modifica all'articolo 88 della Costituzione)

1. All'articolo 88 della Costituzione, dopo il secondo comma è inserito il seguente: "Lo scioglimento deve essere sempre disposto qualora entrambe le Camere ne facciano richiesta con mozione approvata in identico testo a maggioranza dei tre quinti dei votanti."».

2.17

[Rojc](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2

(Modifica all'articolo 88 della Costituzione)

1. All'articolo 88 della Costituzione, dopo il secondo comma è inserito il seguente: "Lo scioglimento deve essere sempre disposto qualora il Parlamento in seduta comune ne faccia richiesta con mozione approvata a maggioranza dei due terzi."».

2.18

[Crisanti](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2

(Modifica all'articolo 88 della Costituzione)

1. All'articolo 88 della Costituzione, dopo il secondo comma è inserito il seguente: "Lo scioglimento deve essere sempre disposto qualora il Parlamento in seduta comune ne faccia richiesta con mozione approvata a maggioranza dei tre quinti dei votanti."».

2.19

[Franceschelli](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2

(Modifica all'articolo 88 della Costituzione)

1. All'articolo 88 della Costituzione, dopo il secondo comma è inserito il seguente: "Qualora il Governo si sia dimesso a seguito della revoca della fiducia, lo scioglimento può essere disposto solo qualora risulti comprovata, a seguito della consultazione dei gruppi parlamentari, l'impossibilità di formare un nuovo Governo."».

2.20

[Giacobbe](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 2

(Modifica all'articolo 88 della Costituzione)

1. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "quando si dimostri impossibile l'adeguato funzionamento delle stesse."».

2.21

[Losacco](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 2

(Modifica all'articolo 88 della Costituzione)

1. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "quando si dimostri impossibile l'adeguato funzionamento delle stesse."».

2.22

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente: «1. All'articolo 88, comma 1, della Costituzione, sostituire le parole "o anche una sola di esse" con le seguenti "o anche una sola"».

2.23

[Enrico Borghi](#), [Musolino](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«All'articolo 88 della Costituzione il primo e secondo comma sono sostituiti dal seguente: "In caso di dimissioni, morte o impedimento permanente del Presidente del Consiglio dei ministri il Presidente della Repubblica scioglie le Camere"».

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, sopprimere la lettera b).

2.24

[Delrio](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 88 della Costituzione, dopo il primo comma, è inserito il seguente: "Il Presidente della Repubblica è tenuto a sciogliere entrambe le Camere quando lo richiedano almeno i due terzi dei componenti di una di esse, ovvero la maggioranza assoluta dei componenti di entrambe le Camere."».

2.25

[Tajani](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 88 della Costituzione, dopo il primo comma, è inserito il seguente: "Il Presidente della Repubblica è tenuto a sciogliere entrambe le Camere quando lo richiedano almeno i tre quinti dei componenti di una di esse, ovvero la maggioranza assoluta dei componenti di entrambe le Camere."».

2.26

[Camusso](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 88 della Costituzione, dopo il primo comma, è inserito il seguente: "Il Presidente della Repubblica è tenuto a sciogliere entrambe le Camere quando lo richiedano almeno i tre quinti dei componenti di una di esse, ovvero la maggioranza assoluta dei componenti di entrambe le Camere."».

2.27

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Alle parole: «Al primo comma» premettere le seguenti: «A decorrere dalla data del primo scioglimento o della prima cessazione delle Camere».

2.28

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Alle parole: «Al primo comma» premettere le seguenti: «A decorrere dalla data del primo scioglimento o della prima cessazione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica».

2.29

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire le parole: «o anche una sola di esse» con le seguenti «di esse».

2.30

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire le parole: «sono soppresse» con le seguenti: «sono abrogate».

2.31

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire le parole: «sono soppresse» con le seguenti: «sono espunte».

2.32

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire le parole: «sono soppresse» con le seguenti: «sono eliminate».

2.33

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire le parole: «sono soppresse» con le seguenti: «sono cancellate».

2.34

[Malpezzi](#)

Al primo comma, dopo la parola: «Costituzione,» inserire le parole: «dopo la parola: "Presidenti" sono inserite le parole: "e i rappresentanti dei Gruppi parlamentari" e».

2.35

[Franceschini](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ed è aggiunto il seguente periodo: "Il Presidente della Repubblica può altresì procedere allo scioglimento quando si dimostri impossibile l'adeguato funzionamento."».

2.36

[Casini](#)

Dopo la parola: «soppresse» inserire le seguenti: «e, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "A seguito delle dimissioni del Governo, il Presidente della Repubblica può sciogliere le Camere solo se, a seguito di consultazioni con i rappresentanti dei gruppi parlamentari, risulti comprovata l'impossibilità di formare un Governo."».

2.37

[La Marca](#)

Dopo la parola: «soppresse» inserire le seguenti: «e, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "A seguito delle dimissioni del Governo, il Presidente della Repubblica può sciogliere le Camere solo se queste, entro novanta giorni, non abbiano accordato la fiducia a un nuovo Governo."».

2.38

[Manca](#)

Dopo la parola: «soppresse» inserire le seguenti: «e, dopo il secondo comma è inserito il seguente: "Qualora il Governo si sia dimesso a seguito della revoca della fiducia, lo scioglimento può essere disposto solo qualora risulti comprovata, a seguito della consultazione dei gruppi parlamentari, l'impossibilità di formare un nuovo Governo."».

2.39

[Irto](#)

Dopo la parola: «soppresse» inserire le seguenti: «e, dopo il secondo comma è inserito il seguente: "Lo scioglimento deve essere sempre disposto qualora entrambe le Camere ne facciano richiesta con mozione, approvata in identico testo a maggioranza dei due terzi."».

2.40

[Nicita](#)

Dopo la parola: «soppresse» inserire le seguenti: «e, dopo il secondo comma è inserito il seguente: "Lo scioglimento deve essere sempre disposto qualora il Parlamento in seduta comune ne faccia richiesta con mozione approvata a maggioranza dei due terzi."».

2.41

[Misiani](#)

Dopo la parola: «soppresse» inserire le seguenti: «e, dopo il secondo comma è inserito il seguente: "Lo scioglimento deve essere sempre disposto qualora entrambe le Camere ne facciano richiesta con mozione approvata in identico testo a maggioranza dei tre quinti dei votanti."».

2.42

[Fina](#)

Dopo la parola: «soppresse» inserire le seguenti: «e, dopo il secondo comma è inserito il seguente: "Lo scioglimento deve essere sempre disposto qualora il Parlamento in seduta comune ne faccia richiesta con mozione approvata a maggioranza dei tre quinti dei votanti."».

2.2000

Il Governo

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente: «1-bis. Al secondo comma dell'articolo 88 della Costituzione le parole: "salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura" sono sostituite dalle seguenti: "salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto».

2.43

[Zampa](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 88 della Costituzione, dopo il primo comma, è inserito il seguente:

"Il Presidente della Repubblica è tenuto a sciogliere entrambe le Camere quando lo richiedano almeno i due terzi dei componenti di una di esse, ovvero la maggioranza assoluta dei componenti di entrambe le Camere."».

2.44

[Basso](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 88 della Costituzione, dopo il primo comma, è inserito il seguente:

"Il Presidente della Repubblica è tenuto a sciogliere entrambe le Camere quando lo richiedano almeno i tre quinti dei componenti di una di esse, ovvero la maggioranza assoluta dei componenti di entrambe le Camere."».

2.45

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#), [Magni](#)

Sostituire la rubrica con la seguente: «Abrogazione di termini dal primo comma dell'articolo 88 della Costituzione"».

2.46

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#), [Magni](#)

Sostituire la rubrica con la seguente: «Modificazioni relative al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione».

2.0.1

[Pera](#)

Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Il primo comma dell'articolo 89 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Gli atti del Presidente della Repubblica sono controfirmati dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità. Non sono controfirmati la nomina del Presidente del Consiglio, la nomina dei giudici della Corte Costituzionale, il decreto di scioglimento delle Camere, salvo che lo scioglimento non costituisca atto dovuto, il decreto di indizione delle elezioni e dei referendum, i messaggi al Parlamento e il rinvio delle leggi alle Camere."».

Art. 3

3.1

[Giorgis](#)

Sopprimere l'articolo.

3.2

[Patuanelli](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Damante](#), [Barbara Floridaia](#), [Sironi](#)

Sopprimere l'articolo.

3.3

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#), [Magni](#)

Sopprimere l'articolo.

3.2000

Il Governo

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 3

(Modifica dell'articolo 92 della Costituzione)

1. L'articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 92. - Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.

Il Presidente del Consiglio è eletto a suffragio universale e diretto per cinque anni, per non più di due legislature consecutive, elevate a tre qualora nelle precedenti abbia ricoperto l'incarico per un periodo inferiore a sette anni e sei mesi. Le elezioni delle Camere e del Presidente del Consiglio hanno luogo contestualmente.

La legge disciplina il sistema per l'elezione delle Camere e del Presidente del Consiglio,

assegnando un premio su base nazionale che garantisca una maggioranza dei seggi in ciascuna delle Camere alle liste e ai candidati collegati al Presidente del Consiglio, nel rispetto del principio di rappresentatività.

Il Presidente del Consiglio è eletto nella Camera nella quale ha presentato la candidatura.

Il Presidente della Repubblica conferisce al Presidente del Consiglio eletto l'incarico di formare il Governo; nomina e revoca, su proposta di questo, i ministri."

3.4

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire l'articolo con i seguenti:

«Art. 3.

(Modifica dell'articolo 92 della Costituzione)

L'articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:

" Art. 92 - Il Governo della Repubblica è composto del Presidente o della Presidente del Consiglio, dei Ministri e delle Ministre, che costituiscono insieme il Consiglio dei Ministri e delle Ministre.

Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri e delle Ministre e, su proposta di questo, i Ministri e le Ministre, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza equa di entrambi i generi".

Art. 3-bis.

(Modifica dell'articolo 93 della Costituzione)

L'articolo 93 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Il Presidente del Consiglio dei Ministri e delle Ministre, i Ministri e le Ministre, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica".

«Art. 3-ter.

(Modifica dell'articolo 95 della Costituzione)

L'articolo 95 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Il Presidente del Consiglio dei Ministri e delle Ministre dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei Ministri e delle Ministre.

I Ministri e le Ministre sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei Ministri e delle Ministre, e individualmente degli atti dei loro dicasteri.

La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei Ministeri".

Art. 3 - quater.

(Modifica dell'articolo 96 della Costituzione)

L'articolo 96 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Il Presidente del Consiglio dei Ministri, i Ministri e le Ministre, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale"».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 4.

3.5

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire l'articolo con i seguenti:

«Art. 3.

(Modifica dell'articolo 92 della Costituzione)

L'articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 92 - Il Governo della Repubblica è composto del Presidente o della Presidente del Consiglio, dei Ministri e delle Ministre, che costituiscono insieme il Consiglio dei Ministri e delle Ministre.

Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri e delle Ministre e, su proposta di questo, i Ministri e le Ministre, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza equa di entrambi i generi".

Art. 3-bis.

(Modifica dell'articolo 93 della Costituzione)

L'articolo 93 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 93 - Il Presidente del Consiglio dei Ministri e delle Ministre, i Ministri e le Ministre, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica".

Art. 3-ter.

(Modifica dell'articolo 95 della Costituzione)

L'articolo 95 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Il Presidente del Consiglio dei Ministri e delle Ministre dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei Ministri e delle Ministre.

I Ministri e le Ministre sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei Ministri e delle Ministre, e individualmente degli atti dei loro dicasteri.

La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei Ministeri"».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 4.

3.6

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire l'articolo con i seguenti:

«Art. 3.

(Modifica dell'articolo 92 della Costituzione)

L'articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 92 - Il Governo della Repubblica è composto del Presidente o della Presidente del Consiglio, dei Ministri e delle Ministre, che costituiscono insieme il Consiglio dei Ministri e delle Ministre.

Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri e delle Ministre e, su proposta di questo, i Ministri e le Ministre, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza equa di entrambi i sessi".

Art. 3-bis.

(Modifica dell'articolo 93 della Costituzione)

L'articolo 93 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Il Presidente del Consiglio dei Ministri e delle Ministre, i Ministri e le Ministre, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica."

Art. 3-ter.

(Modifica dell'articolo 95 della Costituzione)

L'articolo 95 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Il Presidente del Consiglio dei Ministri e delle Ministre dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei Ministri e delle Ministre.

I Ministri e le Ministre sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei Ministri e delle Ministre, e individualmente degli atti dei loro dicasteri.

La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei Ministeri"».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 4.

3.7

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire l'articolo con i seguenti:

«Art. 3.

(Modifica dell'articolo 92 della Costituzione)

L'articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 92 - Il Governo della Repubblica è composto del Presidente o della Presidente del Consiglio, dei Ministri e delle Ministre, che costituiscono insieme il Consiglio dei Ministri e delle Ministre.

Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri e delle Ministre e, su proposta di questo, i Ministri e le Ministre, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza equa di entrambi i generi".

Art. 3-bis

(Modifica dell'articolo 93 della Costituzione)

L'articolo 93 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Il Presidente del Consiglio dei Ministri e delle Ministre, i Ministri e le Ministre, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica"».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 4.

3.8

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire l'articolo con i seguenti:

«Art. 3.

(Modifica dell'articolo 92 della Costituzione)

L'articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 92 - Il Governo della Repubblica è composto del Presidente o della Presidente del Consiglio, dei Ministri e delle Ministre, che costituiscono insieme il Consiglio dei Ministri e delle Ministre.

Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri e delle Ministre e, su proposta di questo, i Ministri e le Ministre, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza equa di entrambi i sessi".

Art. 3-bis.

(Modifica dell'articolo 93 della Costituzione)

L'articolo 93 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Il Presidente del Consiglio dei Ministri e delle Ministre, i Ministri e le Ministre, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica"».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 4.

3.9

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3.

(Modifica dell'articolo 92 della Costituzione)

L'articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 92 - Il Governo della Repubblica è composto del o della Presidente del Consiglio, dei Ministri e delle Ministre, che costituiscono insieme il Consiglio dei Ministri e delle Ministre.

Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri e delle Ministre e, su proposta di questo, i Ministri e le Ministre, nel rispetto del principio della parità di genere, garantendo la presenza equa di entrambi i generi"».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 4.

3.10

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3

(Modifica dell'articolo 92 della Costituzione)

L'articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 92 - Il Governo della Repubblica è composto del o della Presidente del Consiglio, dei Ministri e delle Ministre, che costituiscono insieme il Consiglio dei Ministri e delle Ministre.

Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri e delle Ministre e, su proposta di questo, i Ministri e le Ministre, nel rispetto del principio della parità di genere, garantendo la presenza equa di entrambi i sessi"».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 4.

3.11

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3

(Modifica dell'articolo 92 della Costituzione)

L'articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 92 - Il Governo della Repubblica è composto del o della Presidente del Consiglio, dei Ministri e delle Ministre, che costituiscono insieme il Consiglio dei Ministri e delle Ministre.

Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri e delle Ministre e, su proposta di questo, i Ministri e le Ministre, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza equa di entrambi i generi"».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 4.

3.12

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3

(Modifica dell'articolo 92 della Costituzione)

L'articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 92 - Il Governo della Repubblica è composto del Presidente o della Presidente del Consiglio, dei Ministri e delle Ministre, che costituiscono insieme il Consiglio dei Ministri e delle Ministre.

Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri e delle Ministre e, su proposta di questo, i Ministri e le Ministre, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza equa di entrambi i sessi"».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 4.

3.13

[Calenda](#), [Gelmini](#), [Lombardo](#), [Versace](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3.

(Modifiche all'articolo 92 della Costituzione)

1. L'articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 92. - Il Governo della Repubblica è composto dal Primo ministro e dai ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.

La candidatura alla carica di Primo ministro avviene mediante collegamento con i candidati all'elezione del Parlamento, secondo le modalità stabilite dalla legge elettorale, che assicura altresì la pubblicazione del nome dei candidati a Primo ministro sulla scheda elettorale.

La legge disciplina il sistema elettorale delle Camere in modo da favorire la formazione di una maggioranza collegata a un candidato alla carica di Primo ministro.

Il Presidente della Repubblica, valutati i risultati delle elezioni politiche, designa alla carica di Primo ministro quello tra i candidati alla suddetta carica che ha la maggiore possibilità di formare un Governo"».

3.14

[Patuanelli](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Damante](#), [Barbara Florida](#), [Sironi](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3.

(Modifiche all'articolo 92 della Costituzione)

1. L'articolo 92 della Costituzione è sostituito con il seguente:

"Art. 92. - Il Governo della Repubblica è composto dal Presidente del Consiglio e dai ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.

Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri."».

3.15

[Boccia](#), [Alfieri](#), [Giorgis](#), [Parrini](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3.

(Modifica dell'articolo 92 della Costituzione)

1. Al secondo comma dell'articolo 92 della Costituzione, dopo le parole: "su proposta di questo," sono inserite le seguenti: "nomina e revoca"».

3.16

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso articolo 92, primo comma, sostituire le parole: «composto del Presidente del Consiglio e dei», con le seguenti: «costituito dal Presidente del Consiglio e dai».

3.17

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso articolo 92, primo comma, sostituire le parole: «composto del Presidente del Consiglio e dei», con le seguenti: «formato dal Presidente del Consiglio e dai».

3.18

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso articolo 92, primo comma, sopprimere la seguente parola: «insieme».

3.19

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso articolo 92, primo comma, sostituire la parola: «insieme», con la seguente: «unitamente».

3.20

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso articolo 92, primo comma, sostituire la parola: «insieme», con la seguente: «congiuntamente».

3.21

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso articolo 92, sopprimere il secondo comma.

3.22

[Parrini](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», sostituire il secondo comma con il seguente: «Il Presidente della Repubblica, sulla base dei risultati delle elezioni e sentiti i Presidenti delle Camere, nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri.».

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», sopprimere il terzo comma.

3.23

[Mirabelli](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», sostituire il secondo comma con il seguente: «Il Presidente della Repubblica, tenuto conto dei risultati delle elezioni e sentiti i Presidenti delle Camere, nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri.».

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», sopprimere il terzo comma.

3.24

[Misiani](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», sostituire il secondo comma con il seguente: «Il Presidente della Repubblica, sulla base dei risultati delle elezioni e sentiti i Presidenti delle Camere, nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri.».

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», sopprimere il terzo comma.

3.25

[Meloni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», sostituire il secondo comma con il seguente: «Il Presidente della Repubblica, tenuto conto dei risultati delle elezioni e sentiti i Presidenti delle Camere, nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri.».

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», sopprimere il terzo comma.

3.26

[Malpezzi](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», sostituire il secondo comma con il seguente: «Il Presidente della Repubblica, tenuto conto dei risultati delle elezioni e sentiti i rappresentanti dei gruppi parlamentari, nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri.».

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», sopprimere il terzo comma.

3.27

[Martella](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», sostituire il secondo comma con il seguente: «Il Presidente della Repubblica, sulla base dei risultati delle elezioni e sentiti i rappresentanti dei gruppi parlamentari, nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri.».

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», sopprimere il terzo comma.

3.28

Rossomando

Al comma 1, capoverso «Art. 92», sostituire il secondo comma con il seguente: «Il Presidente della Repubblica, sulla base dei risultati delle elezioni e sentiti gli ex Presidenti della Repubblica, nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri.».

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», sopprimere il terzo comma.

3.29

Sensi

Al comma 1, capoverso «Art. 92», sostituire il secondo comma con il seguente: «Il Presidente della Repubblica, tenuto conto dei risultati delle elezioni e sentiti gli ex Presidenti della Repubblica, nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri.».

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», sopprimere il terzo comma.

3.30

Rojc

Al comma 1, capoverso «Art. 92», sostituire il secondo comma con il seguente: «Il Presidente della Repubblica, sulla base dei risultati delle elezioni e sentiti gli ex Presidenti della Repubblica, nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri.».

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», sopprimere il terzo comma.

3.31

Rando

Al comma 1, capoverso «Art. 92», sostituire il secondo comma con il seguente: «Il Presidente della Repubblica, tenuto conto dei risultati delle elezioni e sentiti gli ex Presidenti della Repubblica, nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri.».

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», sopprimere il terzo comma.

3.32

Nicita

Al comma 1, capoverso «Art. 92», sostituire il secondo comma con il seguente: «Il Presidente della Repubblica, sulla base dei risultati delle elezioni, nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri.».

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», sopprimere il terzo comma.

3.33

Losacco

Al comma 1, capoverso «Art. 92», sostituire il secondo comma con il seguente: «Il Presidente della Repubblica, tenuto conto dei risultati delle elezioni, nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri.».

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», sopprimere il terzo comma.

3.34

Manca

Al comma 1, capoverso «Art. 92», sostituire il secondo comma con il seguente: «Il Presidente della Repubblica, sulla base dei risultati delle elezioni e sentiti i rappresentanti dei gruppi parlamentari, nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri.».

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», sopprimere il terzo comma.

3.35

Lorenzin

Al comma 1, capoverso «Art. 92», sostituire il secondo comma con il seguente: «Il Presidente della Repubblica, tenuto conto dei risultati delle elezioni e sentiti i rappresentanti dei gruppi parlamentari, nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri.».

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», sopprimere il terzo comma.

3.36

[Lorenzin](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», sostituire il secondo comma con il seguente: «Il Presidente della Repubblica, tenuto conto dei risultati delle elezioni, nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri.».

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», sopprimere il terzo comma.

3.37

[La Marca](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», sostituire il secondo comma con il seguente: «Il Presidente della Repubblica, sulla base dei risultati delle elezioni, nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri.».

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», sopprimere il terzo comma.

3.38

[Furlan](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», sostituire il secondo comma con il seguente: «Il Presidente della Repubblica, sentiti gli ex Presidenti della Repubblica, i Presidenti delle Camere e i rappresentanti dei gruppi parlamentari, nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri.».

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», sopprimere il terzo comma.

3.39

[Franceschini](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», sostituire il secondo comma con il seguente: «Il Presidente della Repubblica, sentiti gli ex Presidenti della Repubblica, i Presidenti delle Camere e i rappresentanti dei gruppi parlamentari, nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri.».

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», sopprimere il terzo comma.

3.40

[Basso](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», sostituire il secondo comma con il seguente: «Il Presidente della Repubblica, sentiti i Presidenti delle Camere e i rappresentanti dei gruppi parlamentari, nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri.».

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», sopprimere il terzo comma.

3.41

[Bazoli](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», sostituire il secondo comma con il seguente: «Il Presidente della Repubblica, sentiti i Presidenti delle Camere e i rappresentanti dei gruppi parlamentari, nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri.».

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», sopprimere il terzo comma.

3.42

[Malpezzi](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», sostituire il secondo comma con il seguente: «Il Presidente della Repubblica, sentiti i Presidenti delle Camere, nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su

proposta di questo, i ministri.».

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», sopprimere il terzo comma.

3.43

[Parrini](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», sostituire il secondo comma con il seguente: «Il Presidente della Repubblica, sentiti i Presidenti delle Camere, nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri.».

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», sopprimere il terzo comma.

3.44

[Fina](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», sostituire il secondo comma con il seguente: «Il Presidente della Repubblica, sentiti gli ex Presidenti della Repubblica, nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri.».

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», sopprimere il terzo comma.

3.45

[Franceschelli](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», sostituire il secondo comma con il seguente: «Il Presidente della Repubblica, sentiti gli ex Presidenti della Repubblica, nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri.».

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», sopprimere il terzo comma.

3.46

[Valente](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», sostituire il secondo comma con il seguente: «Il Presidente del Consiglio dei ministri è nominato dal Presidente della Repubblica, sulla base dei risultati delle elezioni delle due Camere.».

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», sostituire il terzo comma con il seguente: «Il Presidente della Repubblica nomina e revoca i ministri su proposta del Presidente del Consiglio.».

3.47

[Parrini](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», sostituire il secondo comma con il seguente: «Il Presidente del Consiglio dei ministri è nominato dal Presidente della Repubblica, sulla base dei risultati delle elezioni delle due Camere.».

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», sostituire il terzo comma con il seguente: «Il Presidente della Repubblica nomina i ministri su proposta del Presidente del Consiglio.».

3.48

[Meloni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», sostituire il secondo comma con il seguente: «Il Presidente del Consiglio dei ministri è nominato dal Presidente della Repubblica, tenuto conto dei risultati delle elezioni delle due Camere.».

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», sostituire il terzo comma con il seguente: «Il Presidente della Repubblica nomina e revoca i ministri su proposta del Presidente del Consiglio.».

3.49

[Giorgis](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», sostituire il secondo comma con il seguente: «Il Presidente del Consiglio dei ministri è nominato dal Presidente della Repubblica, tenuto conto dei risultati delle elezioni delle due Camere.».

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», sostituire il terzo comma con il seguente: «Il Presidente della Repubblica nomina i ministri su proposta del Presidente del Consiglio».

3.50

Giorgis

Al comma 1, capoverso «Art. 92», sostituire il secondo comma con il seguente: «Il Presidente del Consiglio dei ministri è nominato dal Presidente della Repubblica, sentiti i rappresentanti dei gruppi parlamentari».

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», sostituire il terzo comma con il seguente: «Il Presidente della Repubblica nomina e revoca i ministri su proposta del Presidente del Consiglio».

3.51

Parrini

Al comma 1, capoverso «Art. 92», sostituire il secondo comma con il seguente: «Il Presidente del Consiglio dei ministri è nominato dal Presidente della Repubblica, sentiti i rappresentanti dei gruppi parlamentari».

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», sostituire il terzo comma con il seguente: «Il Presidente della Repubblica nomina i ministri su proposta del Presidente del Consiglio».

3.52

Valente

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sopprimere il primo periodo.

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sopprimere le parole: «e del Presidente del Consiglio».

3.53

Parrini

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire il primo periodo con il seguente: «Il Presidente del Consiglio dei ministri è nominato dal Presidente della Repubblica, sulla base dei risultati delle elezioni delle due Camere.».

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92»:

- al secondo comma, sopprimere il secondo periodo;

- sostituire il terzo comma con il seguente: «Il Presidente della Repubblica nomina e revoca i ministri su proposta del Presidente del Consiglio».

3.54

Giorgis

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire il primo periodo con il seguente: «Il Presidente del Consiglio dei ministri è nominato dal Presidente della Repubblica, sulla base dei risultati delle elezioni delle due Camere.».

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92»:

- al secondo comma, sopprimere il secondo periodo;

- sostituire il terzo comma con il seguente: «Il Presidente della Repubblica nomina i ministri su proposta del Presidente del Consiglio».

3.55

Meloni

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire il primo periodo con il seguente: «Il Presidente del Consiglio dei ministri è nominato dal Presidente della Repubblica, tenuto conto dei risultati delle elezioni delle due Camere.».

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92»:

- al secondo comma, sopprimere il secondo periodo;

- *sostituire il terzo comma con il seguente: «Il Presidente della Repubblica nomina i ministri su proposta del Presidente del Consiglio».*

3.56

Giorgis

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire il primo periodo con il seguente: «Il Presidente del Consiglio dei ministri è nominato dal Presidente della Repubblica, tenuto conto dei risultati delle elezioni delle due Camere».

3.57

Irto

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire il primo periodo con il seguente: «Il Presidente del Consiglio dei ministri è nominato dal Presidente della Repubblica, sentiti gli ex Presidenti della Repubblica, i Presidenti delle Camere e i rappresentanti dei gruppi parlamentari.».

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92»:

- al secondo comma, sopprimere il secondo periodo;

- sostituire il terzo comma con il seguente: «Il Presidente della Repubblica nomina e revoca i ministri su proposta del Presidente del Consiglio.».

3.58

Giacobbe

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire il primo periodo con il seguente: «Il Presidente del Consiglio dei ministri è nominato dal Presidente della Repubblica, sentiti gli ex Presidenti della Repubblica, i Presidenti delle Camere e i rappresentanti dei gruppi parlamentari.».

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92»:

- al secondo comma, sopprimere il secondo periodo;

- sostituire il terzo comma con il seguente: «Il Presidente della Repubblica nomina i ministri su proposta del Presidente del Consiglio».

3.59

Casini

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire il primo periodo con il seguente: «Il Presidente del Consiglio dei ministri è nominato dal Presidente della Repubblica, sentiti i Presidenti delle Camere e i rappresentanti dei gruppi parlamentari.».

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92»:

- al secondo comma, sopprimere il secondo periodo;

- sostituire il terzo comma con il seguente: «Il Presidente della Repubblica nomina e revoca i ministri su proposta del Presidente del Consiglio».

3.60

Camusso

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire il primo periodo con il seguente: «Il Presidente del Consiglio dei ministri è nominato dal Presidente della Repubblica, sentiti i Presidenti delle Camere e i rappresentanti dei gruppi parlamentari.».

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92»:

- al secondo comma, sopprimere il secondo periodo;

- sostituire il terzo comma con il seguente: «Il Presidente della Repubblica nomina i ministri su proposta del Presidente del Consiglio».

3.61

Parrini

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire il primo periodo con il seguente: «Il

Presidente del Consiglio dei ministri è nominato dal Presidente della Repubblica, sentiti i Presidenti delle Camere».

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92»:

- *al secondo comma, sopprimere il secondo periodo;*

- *sostituire il terzo comma con il seguente: «Il Presidente della Repubblica nomina e revoca i ministri su proposta del Presidente del Consiglio.».*

3.62

Meloni

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire il primo periodo con il seguente: «Il Presidente del Consiglio dei ministri è nominato dal Presidente della Repubblica, sentiti i Presidenti delle Camere.».

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92»:

- *al secondo comma, sopprimere il secondo periodo;*

- *sostituire il terzo comma con il seguente: «Il Presidente della Repubblica nomina i ministri su proposta del Presidente del Consiglio.».*

3.63

Giorgis

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire il primo periodo con il seguente: «Il Presidente del Consiglio dei ministri è nominato dal Presidente della Repubblica, sentiti i rappresentanti dei gruppi parlamentari.».

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92»:

- *al secondo comma, sopprimere il secondo periodo;*

- *sostituire il terzo comma con il seguente: «Il Presidente della Repubblica nomina e revoca i ministri su proposta del Presidente del Consiglio.».*

3.64

Valente

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire il primo periodo con il seguente: «Il Presidente del Consiglio dei ministri è nominato dal Presidente della Repubblica, sentiti i rappresentanti dei gruppi parlamentari.».

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92»:

- *al secondo comma, sopprimere il secondo periodo;*

- *sostituire il terzo comma con il seguente: «Il Presidente della Repubblica nomina i ministri su proposta del Presidente del Consiglio.».*

3.65

Delrio

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire il primo periodo con il seguente: «Il Presidente del Consiglio dei ministri è nominato dal Presidente della Repubblica, sentiti gli ex Presidenti della Repubblica.».

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92»:

- *al secondo comma, sopprimere il secondo periodo;*

- *sostituire il terzo comma con il seguente: «Il Presidente della Repubblica nomina e revoca i ministri su proposta del Presidente del Consiglio.».*

3.66

Crisanti

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire il primo periodo con il seguente: «Il Presidente del Consiglio dei ministri è nominato dal Presidente della Repubblica, sentiti gli ex

Presidenti della Repubblica».

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92»:

- al secondo comma, sopprimere il secondo periodo;

- sostituire il terzo comma con il seguente: «Il Presidente della Repubblica nomina i ministri su proposta del Presidente del Consiglio».

3.67

[Parrini](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, al primo periodo sopprimere le parole: «a suffragio universale e diretto».

3.68

[Giorgis](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: «a suffragio universale e diretto per la durata di cinque anni" con le parole: "a maggioranza assoluta dal Parlamento in seduta comune, previa designazione da parte del Presidente della Repubblica, che avviene tenuto conto del risultato delle elezioni».

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», terzo comma, sostituire le parole: «e nomina, su proposta del Presidente del Consiglio, i ministri» con le parole: «e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri».

3.69

[Parrini](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: «a suffragio universale e diretto per la durata di cinque anni» con le parole: «a maggioranza assoluta dal Parlamento in seduta comune, previa designazione da parte del Presidente della Repubblica, che avviene tenuto conto del risultato delle elezioni».

3.70

[Irto](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: «a suffragio universale e diretto per la durata di cinque anni» con le parole: «a maggioranza assoluta dal Parlamento in seduta comune, su proposta del Presidente della Repubblica, che avviene tenuto conto del risultato delle elezioni».

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», terzo comma, sostituire le parole: «e nomina, su proposta del Presidente del Consiglio, i ministri» con le parole: «e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri».

3.71

[Valente](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: «a suffragio universale e diretto per la durata di cinque anni» con le parole: «a maggioranza assoluta dal Parlamento in seduta comune, su proposta del Presidente della Repubblica, che avviene tenuto conto del risultato delle elezioni».

3.72

[Meloni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: «a suffragio universale e diretto per la durata di cinque anni» con le parole: «dal Parlamento in seduta comune, previa designazione da parte del Presidente della Repubblica, che avviene tenuto conto del risultato delle elezioni».

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», terzo comma, sostituire le parole: «e nomina, su proposta del Presidente del Consiglio, i ministri» con le parole: «e, su proposta di questo, nomina e

revoca i ministri».

3.73

[Giorgis](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: «a suffragio universale e diretto per la durata di cinque anni» con le parole: «dal Parlamento in seduta comune previa designazione da parte del Presidente della Repubblica, che avviene tenuto conto del risultato delle elezioni».

3.74

[Valente](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: «a suffragio universale e diretto per la durata di cinque anni» con le parole: «dal Parlamento in seduta comune, su proposta del Presidente della Repubblica, che avviene tenuto conto del risultato delle elezioni».

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», terzo comma, sostituire le parole: «e nomina, su proposta del Presidente del Consiglio, i ministri» con le parole: «e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri».

3.75

[Giorgis](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: «a suffragio universale e diretto per la durata di cinque anni» con le parole: «dal Parlamento in seduta comune su proposta del Presidente della Repubblica, che avviene tenuto conto del risultato delle elezioni».

3.76

[Parrini](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: «a suffragio universale e diretto per la durata di cinque anni» con le parole: «a maggioranza assoluta dal Parlamento in seduta comune, previa designazione da parte del Presidente della Repubblica».

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», terzo comma, sostituire le parole: «e nomina, su proposta del Presidente del Consiglio, i ministri» con le parole: «e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri».

3.77

[Alfieri](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: «a suffragio universale e diretto per la durata di cinque anni» con le parole: «a maggioranza assoluta dal Parlamento in seduta comune, previa designazione da parte del Presidente della Repubblica».

3.78

[Meloni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: «a suffragio universale e diretto per la durata di cinque anni» con le parole: «a maggioranza assoluta dal Parlamento in seduta comune, su proposta del Presidente della Repubblica».

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», terzo comma, sostituire le parole: «e nomina, su proposta del Presidente del Consiglio, i ministri» con le parole: «e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri».

3.79

[Alfieri](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: «a suffragio universale e diretto per la durata di cinque anni» con le parole: «a maggioranza assoluta dal Parlamento in seduta comune, su proposta del Presidente della Repubblica».

3.80

[Giorgis](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: «a suffragio universale e diretto per la durata di cinque anni» con le parole: «dal Parlamento in seduta comune, previa designazione da parte del Presidente della Repubblica».

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», terzo comma, sostituire le parole: «e nomina, su proposta del Presidente del Consiglio, i ministri» con le parole: «e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri».

3.81

[Parrini](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: «a suffragio universale e diretto per la durata di cinque anni» con le parole: «dal Parlamento in seduta comune previa designazione da parte del Presidente della Repubblica»

3.82

[Parrini](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per la durata di cinque anni" con le parole: "dal Parlamento in seduta comune, su proposta del Presidente della Repubblica".

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», terzo comma, sostituire le parole: "e nomina, su proposta del Presidente del Consiglio, i ministri" con le parole: "e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri".

3.83

[Valente](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per la durata di cinque anni" con le parole: "dal Parlamento in seduta comune su proposta del Presidente della Repubblica".

3.84

[Verini](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per la durata di cinque anni" con le parole: "a maggioranza assoluta dal Parlamento in seduta comune".

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», terzo comma, sostituire le parole: "e nomina, su proposta del Presidente del Consiglio, i ministri" con le parole: "e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri".

3.85

[Fina](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per la durata di cinque anni" con le parole: "a maggioranza assoluta dal Parlamento in seduta comune".

3.86

[Alfieri](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per la durata di cinque anni" con le parole: "dal Parlamento in seduta comune".

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», terzo comma, sostituire le parole: "e nomina, su proposta del Presidente del Consiglio, i ministri" con le parole: "e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri".

3.87

[Camusso](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per la durata di cinque anni" con le parole: "dal Parlamento in seduta comune".

3.88

[Manca](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per la durata di cinque anni" con le parole: "a maggioranza assoluta dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica con votazioni separate, previa designazione da parte del Presidente della Repubblica, che avviene tenuto conto del risultato delle elezioni".

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», terzo comma, sostituire le parole: "e nomina, su proposta del Presidente del Consiglio, i ministri" con le parole: "e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri".

3.89

[Giacobbe](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per la durata di cinque anni" con le parole: "a maggioranza assoluta dalle due Camere con votazioni separate, previa designazione da parte del Presidente della Repubblica, che avviene tenuto conto del risultato delle elezioni".

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», terzo comma, sostituire le parole: "e nomina, su proposta del Presidente del Consiglio, i ministri" con le parole: "e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri".

3.90

[Valente](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per la durata di cinque anni" con le parole: "a maggioranza assoluta dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica con votazioni separate, su proposta del Presidente della Repubblica, che avviene tenuto conto del risultato delle elezioni".

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», terzo comma, sostituire le parole: "e nomina, su proposta del Presidente del Consiglio, i ministri" con le parole: "e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri".

3.91

[Giorgis](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per la durata di cinque anni" con le parole: "a maggioranza assoluta dalle due Camere con votazioni separate, su proposta del Presidente della Repubblica, che avviene tenuto conto del risultato delle elezioni".

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», terzo comma, sostituire le parole: "e nomina, su proposta del Presidente del Consiglio, i ministri" con le parole: "e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri".

3.92

[Valente](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per la durata di cinque anni" con le parole: "a maggioranza assoluta dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica con votazioni separate, previa designazione da parte del Presidente della Repubblica, che avviene tenuto conto del risultato delle elezioni".

3.93

[Meloni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e

diretto per la durata di cinque anni" *con le parole*: "a maggioranza assoluta dalle due Camere con votazioni separate, previa designazione da parte del Presidente della Repubblica, che avviene tenuto conto del risultato delle elezioni".

3.94

[Bazoli](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per la durata di cinque anni" *con le parole*: "a maggioranza assoluta dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica con votazioni separate, su proposta del Presidente della Repubblica, che avviene tenuto conto del risultato delle elezioni".

3.95

[Parrini](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per la durata di cinque anni" *con le parole*: "a maggioranza assoluta dalle due Camere con votazioni separate, su proposta del Presidente della Repubblica, che avviene tenuto conto del risultato delle elezioni".

3.96

[Valente](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per la durata di cinque anni" *con le parole*: "a maggioranza assoluta dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica, previa designazione da parte del Presidente della Repubblica, che avviene tenuto conto del risultato delle elezioni".

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», terzo comma, sostituire le parole: "e nomina, su proposta del Presidente del Consiglio, i ministri" *con le parole*: "e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri".

3.97

[Giorgis](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per la durata di cinque anni" *con le parole*: "a maggioranza assoluta dalle due Camere, previa designazione da parte del Presidente della Repubblica, che avviene tenuto conto del risultato delle elezioni".

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», terzo comma, sostituire le parole: "e nomina, su proposta del Presidente del Consiglio, i ministri" *con le parole*: "e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri".

3.98

[Parrini](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per la durata di cinque anni" *con le parole*: "a maggioranza assoluta dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica, su proposta del Presidente della Repubblica, che avviene tenuto conto del risultato delle elezioni".

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», terzo comma, sostituire le parole: "e nomina, su proposta del Presidente del Consiglio, i ministri" *con le parole*: "e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri".

3.99

[Fina](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per la durata di cinque anni" *con le parole*: "a maggioranza assoluta dalle due Camere, su proposta del Presidente della Repubblica, che avviene tenuto conto del risultato delle elezioni".

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», terzo comma, sostituire le parole: "e nomina, su proposta del Presidente del Consiglio, i ministri" con le parole: "e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri".

3.100

[Valente](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per la durata di cinque anni" con le parole: "a maggioranza assoluta dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica, previa designazione da parte del Presidente della Repubblica, che avviene tenuto conto del risultato delle elezioni".

3.101

[D'Elia](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per la durata di cinque anni" con le parole: "a maggioranza assoluta dalle due Camere, previa designazione da parte del Presidente della Repubblica, che avviene tenuto conto del risultato delle elezioni".

3.102

[Manca](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per la durata di cinque anni" con le parole: "a maggioranza assoluta dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica, su proposta del Presidente della Repubblica, che avviene tenuto conto del risultato delle elezioni".

3.103

[Giorgis](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per la durata di cinque anni" con le parole: "a maggioranza assoluta dalle due Camere, su proposta del Presidente della Repubblica, che avviene tenuto conto del risultato delle elezioni".

3.104

[Giorgis](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per la durata di cinque anni" con le parole: "dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica con votazioni separate, previa designazione da parte del Presidente della Repubblica, che avviene tenuto conto del risultato delle elezioni".

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», terzo comma, sostituire le parole: "e nomina, su proposta del Presidente del Consiglio, i ministri" con le parole: "e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri".

3.105

[Parrini](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per la durata di cinque anni" con le parole: "dalle due Camere con votazioni separate previa designazione da parte del Presidente della Repubblica, che avviene tenuto conto del risultato delle elezioni".

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», terzo comma, sostituire le parole: "e nomina, su proposta del Presidente del Consiglio, i ministri" con le parole: "e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri".

3.106

[Parrini](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e

diretto per la durata di cinque anni" *con le parole*: "dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica con votazioni separate, su proposta del Presidente della Repubblica, che avviene tenuto conto del risultato delle elezioni".

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», terzo comma, sostituire le parole: "e nomina, su proposta del Presidente del Consiglio, i ministri" *con le parole*: "e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri".

3.107

[Manca](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per la durata di cinque anni" *con le parole*: "dalle due Camere con votazioni separate su proposta del Presidente della Repubblica, che avviene tenuto conto del risultato delle elezioni".

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», terzo comma, sostituire le parole: "e nomina, su proposta del Presidente del Consiglio, i ministri" *con le parole*: "e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri".

3.108

[Bazoli](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per la durata di cinque anni" *con le parole*: "dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica con votazioni separate, previa designazione da parte del Presidente della Repubblica, che avviene tenuto conto del risultato delle elezioni".

3.109

[Alfieri](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per la durata di cinque anni" *con le parole*: "dalle due Camere con votazioni separate, previa designazione da parte del Presidente della Repubblica, che avviene tenuto conto del risultato delle elezioni".

3.110

[Lorenzin](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per la durata di cinque anni" *con le parole*: "dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica con votazioni separate, su proposta del Presidente della Repubblica, che avviene tenuto conto del risultato delle elezioni".

3.111

[Giorgis](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per la durata di cinque anni" *con le parole*: "dalle due Camere con votazioni separate, su proposta del Presidente della Repubblica, che avviene tenuto conto del risultato delle elezioni".

3.112

[Valente](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per la durata di cinque anni" *con le parole*: "a maggioranza assoluta dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica con votazioni separate, previa designazione da parte del Presidente della Repubblica".

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», terzo comma, sostituire le parole: "e nomina, su proposta del Presidente del Consiglio, i ministri" *con le parole*: "e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri".

3.113

Zambito

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per la durata di cinque anni" con le parole: "a maggioranza assoluta dalle due Camere con votazioni separate, previa designazione da parte del Presidente della Repubblica".

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», terzo comma, sostituire le parole: "e nomina, su proposta del Presidente del Consiglio, i ministri" con le parole: "e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri".

3.114

Giorgis

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per la durata di cinque anni" con le parole: "a maggioranza assoluta dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica con votazioni separate, su proposta del Presidente della Repubblica".

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», terzo comma, sostituire le parole: "e nomina, su proposta del Presidente del Consiglio, i ministri" con le parole: "e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri".

3.115

Bazoli

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per la durata di cinque anni" con le parole: "a maggioranza assoluta dalle due Camere con votazioni separate, su proposta del Presidente della Repubblica".

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», terzo comma, sostituire le parole: "e nomina, su proposta del Presidente del Consiglio, i ministri" con le parole: "e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri".

3.116

Giorgis

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per la durata di cinque anni" con le parole: "a maggioranza assoluta dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica con votazioni separate, previa designazione da parte del Presidente della Repubblica".

3.117

Parrini

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per la durata di cinque anni" con le parole: "a maggioranza assoluta dalle due Camere con votazioni separate, previa designazione da parte del Presidente della Repubblica".

3.118

Meloni

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per la durata di cinque anni" con le parole: "a maggioranza assoluta dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica con votazioni separate, su proposta del Presidente della Repubblica".

3.119

Bazoli

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per la durata di cinque anni" con le parole: "a maggioranza assoluta dalle due Camere con votazioni separate, su proposta del Presidente della Repubblica".

3.120

Furlan

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e

diretto per la durata di cinque anni" *con le parole*: "dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica previa designazione da parte del Presidente della Repubblica, che avviene tenuto conto del risultato delle elezioni".

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», terzo comma, sostituire le parole: "e nomina, su proposta del Presidente del Consiglio, i ministri" *con le parole*: "e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri".

3.121

[Giorgis](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per la durata di cinque anni" *con le parole*: "dalle due Camere, previa designazione da parte del Presidente della Repubblica, che avviene tenuto conto del risultato delle elezioni".

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», terzo comma, sostituire le parole: "e nomina, su proposta del Presidente del Consiglio, i ministri" *con le parole*: "e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri".

3.122

[Giorgis](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per la durata di cinque anni" *con le parole*: "dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica su proposta del Presidente della Repubblica, che avviene tenuto conto del risultato delle elezioni".

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», terzo comma, sostituire le parole: "e nomina, su proposta del Presidente del Consiglio, i ministri" *con le parole*: "e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri".

3.123

[Giorgis](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per la durata di cinque anni" *con le parole*: "dalle due Camere, su proposta del Presidente della Repubblica, che avviene tenuto conto del risultato delle elezioni".

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», terzo comma, sostituire le parole: "e nomina, su proposta del Presidente del Consiglio, i ministri" *con le parole*: "e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri".

3.124

[Zampa](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per la durata di cinque anni" *con le parole*: "dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica, previa designazione da parte del Presidente della Repubblica, che avviene tenuto conto del risultato delle elezioni".

3.125

[Parrini](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per la durata di cinque anni" *con le parole*: "dalle due Camere previa designazione da parte del Presidente della Repubblica, che avviene tenuto conto del risultato delle elezioni".

3.126

[Parrini](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per la durata di cinque anni" *con le parole*: "dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica, su proposta del Presidente della Repubblica, che avviene tenuto conto del risultato delle

elezioni".

3.127

[Meloni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per la durata di cinque anni" con le parole: "dalle due Camere su proposta del Presidente della Repubblica, che avviene tenuto conto del risultato delle elezioni".

3.128

[Alfieri](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per la durata di cinque anni" con le parole: "a maggioranza assoluta dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica, previa designazione da parte del Presidente della Repubblica".

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», terzo comma, sostituire le parole: "e nomina, su proposta del Presidente del Consiglio, i ministri" con le parole: "e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri".

3.129

[Bazoli](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per la durata di cinque anni" con le parole: "a maggioranza assoluta dalle due Camere, previa designazione da parte del Presidente della Repubblica".

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», terzo comma, sostituire le parole: "e nomina, su proposta del Presidente del Consiglio, i ministri" con le parole: "e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri".

3.130

[Meloni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per la durata di cinque anni" con le parole: "a maggioranza assoluta dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica, su proposta del Presidente della Repubblica".

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», terzo comma, sostituire le parole: "e nomina, su proposta del Presidente del Consiglio, i ministri" con le parole: "e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri".

3.131

[Valente](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per la durata di cinque anni" con le parole: "a maggioranza assoluta dalle due Camere, su proposta del Presidente della Repubblica".

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», terzo comma, sostituire le parole: "e nomina, su proposta del Presidente del Consiglio, i ministri" con le parole: "e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri".

3.132

[Meloni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per la durata di cinque anni" con le parole: "a maggioranza assoluta dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica, previa designazione da parte del Presidente della Repubblica".

3.133

[Valente](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per la durata di cinque anni" con le parole: "a maggioranza assoluta dalle due Camere, previa

designazione da parte del Presidente della Repubblica".

3.134

[Giorgis](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per la durata di cinque anni" con le parole: "a maggioranza assoluta dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica, su proposta del Presidente della Repubblica".

3.135

[Parrini](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per la durata di cinque anni" con le parole: "a maggioranza assoluta dalle due Camere, su proposta del Presidente della Repubblica".

3.136

[Sensi](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per la durata di cinque anni" con le parole: "a maggioranza assoluta dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica, con votazioni separate".

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», terzo comma, sostituire le parole: "e nomina, su proposta del Presidente del Consiglio, i ministri" con le parole: "e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri".

3.137

[Franceschelli](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per la durata di cinque anni" con le parole: "a maggioranza assoluta dalle due Camere, con votazioni separate".

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», terzo comma, sostituire le parole: "e nomina, su proposta del Presidente del Consiglio, i ministri" con le parole: "e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri".

3.138

[Casini](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per la durata di cinque anni" con le parole: "a maggioranza assoluta dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica, con votazioni separate".

3.139

[D'Elia](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per la durata di cinque anni" con le parole: "a maggioranza assoluta dalle due Camere, con votazioni separate".

3.140

[Bazoli](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per la durata di cinque anni" con le parole: "dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica con votazioni separate, previa designazione da parte del Presidente della Repubblica".

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», terzo comma, sostituire le parole: "e nomina, su proposta del Presidente del Consiglio, i ministri" con le parole: "e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri".

3.141

[Zampa](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per la durata di cinque anni" con le parole: "dalle due Camere con votazioni separate previa designazione da parte del Presidente della Repubblica".

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», terzo comma, sostituire le parole: "e nomina, su proposta del Presidente del Consiglio, i ministri" con le parole: "e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri".

3.142

[Nicita](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per la durata di cinque anni" con le parole: "dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica con votazioni separate, su proposta del Presidente della Repubblica".

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», terzo comma, sostituire le parole: "e nomina, su proposta del Presidente del Consiglio, i ministri" con le parole: "e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri".

3.143

[Zampa](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per la durata di cinque anni" con le parole: "dalle due Camere con votazioni separate su proposta del Presidente della Repubblica".

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», terzo comma, sostituire le parole: "e nomina, su proposta del Presidente del Consiglio, i ministri" con le parole: "e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri".

3.144

[Alfieri](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per la durata di cinque anni" con le parole: "dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica con votazioni separate, previa designazione da parte del Presidente della Repubblica".

3.145

[Giorgis](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per la durata di cinque anni" con le parole: "dalle due Camere con votazioni separate, previa designazione da parte del Presidente della Repubblica".

3.146

[Giorgis](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per la durata di cinque anni" con le parole: "dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica con votazioni separate, su proposta del Presidente della Repubblica".

3.147

[Parrini](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per la durata di cinque anni" con le parole: "dalle due Camere con votazioni separate, su proposta del Presidente della Repubblica".

3.148

[Alfieri](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per la durata di cinque anni" con le parole: "dalla Camera dei Deputati e dal Senato della

Repubblica previa designazione da parte del Presidente della Repubblica".

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», terzo comma, sostituire le parole: "e nomina, su proposta del Presidente del Consiglio, i ministri" con le parole: "e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri".

3.149

[Parrini](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per la durata di cinque anni" con le parole: "dalle due Camere, previa designazione da parte del Presidente della Repubblica".

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», terzo comma, sostituire le parole: "e nomina, su proposta del Presidente del Consiglio, i ministri" con le parole: "e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri".

3.150

[Bazoli](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per la durata di cinque anni" con le parole: "dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica su proposta del Presidente della Repubblica".

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», terzo comma, sostituire le parole: "e nomina, su proposta del Presidente del Consiglio, i ministri" con le parole: "e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri".

3.151

[Valente](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per la durata di cinque anni" con le parole: "dalle due Camere, su proposta del Presidente della Repubblica".

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», terzo comma, sostituire le parole: "e nomina, su proposta del Presidente del Consiglio, i ministri" con le parole: "e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri".

3.152

[Martella](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per la durata di cinque anni" con le parole: "dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica, previa designazione da parte del Presidente della Repubblica".

3.153

[Valente](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per la durata di cinque anni" con le parole: "dalle due Camere previa designazione da parte del Presidente della Repubblica".

3.154

[Alfieri](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per la durata di cinque anni" con le parole: "dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica, su proposta del Presidente della Repubblica".

3.155

[Giorgis](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per la durata di cinque anni" con le parole: "dalle due Camere su proposta del Presidente della

Repubblica".

3.156

[Tajani](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per la durata di cinque anni" con le parole: "a maggioranza assoluta dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica".

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», terzo comma, sostituire le parole: "e nomina, su proposta del Presidente del Consiglio, i ministri" con le parole: "e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri".

3.157

[Verducci](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per la durata di cinque anni" con le parole: "a maggioranza assoluta dalle due Camere".

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», terzo comma, sostituire le parole: "e nomina, su proposta del Presidente del Consiglio, i ministri" con le parole: "e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri".

3.158

[Crisanti](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per la durata di cinque anni" con le parole: "a maggioranza assoluta dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica".

3.159

[Delrio](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per la durata di cinque anni" con le parole: "a maggioranza assoluta dalle due Camere".

3.160

[Nicita](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per la durata di cinque anni" con le parole: "dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica, con votazioni separate".

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», terzo comma, sostituire le parole: "e nomina, su proposta del Presidente del Consiglio, i ministri" con le parole: "e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri".

3.161

[Rando](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per la durata di cinque anni" con le parole: "dalle due Camere, con votazioni separate".

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», terzo comma, sostituire le parole: "e nomina, su proposta del Presidente del Consiglio, i ministri" con le parole: "e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri".

3.162

[Giorgis](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per la durata di cinque anni" con le parole: "dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica, con votazioni separate".

3.163

[Basso](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per la durata di cinque anni" con le parole: "dalle due Camere, con votazioni separate".

3.164

[Alfieri](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per la durata di cinque anni" con le parole: "dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica".

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», terzo comma, sostituire le parole: "e nomina, su proposta del Presidente del Consiglio, i ministri" con le parole: "e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri".

3.165

[Rojc](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per la durata di cinque anni" con le parole: "dalle due Camere".

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», terzo comma, sostituire le parole: "e nomina, su proposta del Presidente del Consiglio, i ministri" con le parole: "e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri".

3.166

[Alfieri](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per la durata di cinque anni" con le parole: "dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica".

3.167

[Bazoli](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per la durata di cinque anni" con le parole: "dalle due Camere".

3.168

[Meloni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, al primo periodo sopprimere le parole: «per la durata di cinque anni».

3.169

[Giorgis](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, al primo periodo sostituire le parole: «per la durata di cinque anni» con le parole: «per non più di due mandati consecutivi, a condizione che abbia ottenuto la maggioranza assoluta degli aventi diritto e che abbia partecipato al voto almeno il novanta per cento degli aventi diritto».

3.170

[Meloni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, al primo periodo sostituire le parole: «per la durata di cinque anni» con le parole: «per non più di due mandati consecutivi, a condizione che abbia ottenuto la maggioranza assoluta degli aventi diritto e che abbia partecipato al voto almeno l'ottanta per cento degli aventi diritto».

3.171

[Parrini](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, al primo periodo sostituire le parole: «per la

durata di cinque anni» *con le parole*: «per non più di due mandati consecutivi, a condizione che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti espressi e che abbia partecipato al voto almeno l'ottanta per cento degli aventi diritto. In caso contrario, si procede dopo quattordici giorni a un secondo turno di votazione, al quale accedono i due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti».

3.172

[Parrini](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, al primo periodo sostituire le parole: «per la durata di cinque anni» *con le parole*: «per non più di due mandati consecutivi, a condizione che abbia ottenuto il voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto. In caso contrario, si procede dopo quattordici giorni a un secondo turno di votazione, al quale accedono i due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti».

3.173

[Parrini](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, al primo periodo sostituire le parole: «per la durata di cinque anni» *con le parole*: «per non più di due mandati consecutivi, a condizione che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti espressi. Qualora nessun candidato abbia ottenuto la maggioranza assoluta, si procede dopo quattordici giorni a un secondo turno di votazione, al quale accedono i due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti».

3.174

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «la durata di».

3.175

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, primo periodo, dopo la parola: «durata» *inserire la seguente*: «massima».

3.176

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», comma 2, sostituire le parole «cinque anni», *con le seguenti*: «un'ora».

3.177

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», comma 2, sostituire le parole: "cinque anni" *con le seguenti*: "due ore".

3.178

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», comma 2, sostituire le parole: "cinque anni" *con le seguenti*: "tre ore".

3.179

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», comma 2, sostituire le parole: "cinque anni" *con le seguenti*: "quattro ore".

3.180

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», comma 2, sostituire le parole "cinque anni" *con le seguenti*: "cinque ore".

3.181

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», comma 2, sostituire le parole: "cinque anni" con le seguenti: "sei ore".

3.182

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», comma 2, sostituire le parole: "cinque anni" con le seguenti: "sette ore".

3.183

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», comma 2, sostituire le parole: "cinque anni" con le seguenti: "otto ore".

3.184

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», comma 2, sostituire le parole: "cinque anni" con le seguenti: "nove ore".

3.185

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», comma 2, sostituire le parole: "cinque anni" con le seguenti: "dieci ore".

3.186

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», comma 2, sostituire le parole: "cinque anni" con le seguenti: "undici ore".

3.187

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», comma 2, sostituire le parole: "cinque anni" con le seguenti: "dodici ore".

3.188

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», comma 2, sostituire le parole: "cinque anni" con le seguenti: "tredici ore".

3.189

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», comma 2, sostituire le parole: "cinque anni" con le seguenti: "quattordici ore".

3.190

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», comma 2, sostituire le parole: "cinque anni" con le seguenti: "quindici ore".

3.191

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», comma 2, sostituire le parole: "cinque anni" con le seguenti: "sedici ore".

3.192

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», comma 2, sostituire le parole: "cinque anni" con le seguenti: "diciassette ore".

3.193

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», comma 2, sostituire le parole: "cinque anni" con le seguenti: "diciotto ore".

3.194

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», comma 2, sostituire le parole: "cinque anni" con le seguenti: "diciannove ore".

3.195

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», comma 2, sostituire le parole: "cinque anni" con le seguenti: "venti ore".

3.196

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», comma 2, sostituire le parole: "cinque anni" con le seguenti: "ventuno ore".

3.197

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», comma 2, sostituire le parole: "cinque anni" con le seguenti: "ventidue ore".

3.198

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», comma 2, sostituire le parole: "cinque anni" con le seguenti: "ventitre ore".

3.199

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», comma 2, sostituire le parole: "cinque anni" con le seguenti: "un giorno".

3.200

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», comma 2, sostituire le parole: "cinque anni" con le seguenti: "due giorni".

3.201

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», comma 2, sostituire le parole: "cinque anni" con le seguenti: "tre giorni".

3.202

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», comma 2, sostituire le parole: "cinque anni" con le seguenti: "quattro giorni".

3.203

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», comma 2, sostituire le parole: "cinque anni" con le seguenti: "cinque giorni".

3.204

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», comma 2, sostituire le parole: "cinque anni" con le seguenti: "sei giorni".

3.205

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», comma 2, sostituire le parole: "cinque anni" con le seguenti: "sette giorni".

3.206

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», comma 2, sostituire le parole: "cinque anni" con le seguenti: "otto giorni".

3.207

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», comma 2, sostituire le parole: "cinque anni" con le seguenti: "nove giorni".

3.208

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», comma 2, sostituire le parole: "cinque anni" con le seguenti: "dieci giorni".

3.209

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», comma 2, sostituire le parole: "cinque anni" con le seguenti: "undici giorni".

3.210

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», comma 2, sostituire le parole: "cinque anni" con le seguenti: "dodici giorni".

3.211

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», comma 2, sostituire le parole: "cinque anni" con le seguenti: "tredici giorni".

3.212

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», comma 2, sostituire le parole: "cinque anni" con le seguenti: "quattordici giorni".

3.213

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», comma 2, sostituire le parole: "cinque anni" con le seguenti: "quindici giorni".

3.214

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», comma 2, sostituire le parole: "cinque anni" con le seguenti: "sedici

giorni".

3.215

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», comma 2, sostituire le parole: "cinque anni" con le seguenti: "diciassette giorni".

3.216

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», comma 2, sostituire le parole: "cinque anni" con le seguenti: "diciotto giorni".

3.217

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», comma 2, sostituire le parole: "cinque anni" con le seguenti: "diciannove giorni".

3.218

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», comma 2, sostituire le parole: "cinque anni" con le seguenti: "venti giorni".

3.219

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», comma 2, sostituire le parole: "cinque anni" con le seguenti: "ventuno giorni".

3.220

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», comma 2, sostituire le parole: "cinque anni" con le seguenti: "ventidue giorni".

3.221

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», comma 2, sostituire le parole: "cinque anni" con le seguenti: "ventitre giorni".

3.222

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», comma 2, sostituire le parole: "cinque anni" con le seguenti: "ventiquattro giorni".

3.223

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», comma 2, sostituire le parole: "cinque anni" con le seguenti: "venticinque giorni".

3.224

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», comma 2, sostituire le parole: "cinque anni" con le seguenti: "ventisei giorni".

3.225

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», comma 2, sostituire le parole: "cinque anni" con le seguenti: "ventisette giorni".

3.226

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», comma 2, sostituire le parole: "cinque anni" con le seguenti: "ventotto giorni".

3.227

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», comma 2, sostituire le parole: "cinque anni" con le seguenti: "ventinove giorni".

3.228

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», comma 2, sostituire le parole: "cinque anni" con le seguenti: "un mese".

3.229

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», comma 2, sostituire le parole: "cinque anni" con le seguenti: "trentuno giorni".

3.230

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», comma 2, sostituire le parole: "cinque anni" con le seguenti: "due mesi".

3.231

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», comma 2, sostituire le parole: "cinque anni" con le seguenti: "tre mesi".

3.232

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», comma 2, sostituire le parole: "cinque anni" con le seguenti: "quattro mesi".

3.233

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», comma 2, sostituire le parole: "cinque anni" con le seguenti: "cinque mesi".

3.234

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», comma 2, sostituire le parole: "cinque anni" con le seguenti: "sei mesi".

3.235

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», comma 2, sostituire le parole: "cinque anni" con le seguenti: "sette mesi".

3.236

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», comma 2, sostituire le parole: "cinque anni" con le seguenti: "otto mesi".

3.237

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», comma 2, sostituire le parole: "cinque anni" con le seguenti: "nove mesi".

3.238

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», comma 2, sostituire le parole: "cinque anni" con le seguenti: "dieci mesi".

3.239

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», comma 2, sostituire le parole: "cinque anni" con le seguenti: "undici mesi".

3.240

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», comma 2, sostituire le parole: "cinque anni" con le seguenti: "un anno".

3.241

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», comma 2, sostituire le parole: "cinque anni" con le seguenti: "tredici mesi".

3.242

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», comma 2, sostituire le parole: "cinque anni" con le seguenti: "quattordici mesi".

3.243

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», comma 2, sostituire le parole: "cinque anni" con le seguenti: "quindici mesi".

3.244

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», comma 2, sostituire le parole: "cinque anni" con le seguenti: "sedici mesi".

3.245

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», comma 2, sostituire le parole: "cinque anni" con le seguenti: "diciassette mesi".

3.246

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», comma 2, sostituire le parole: "cinque anni" con le seguenti: "diciotto mesi".

3.247

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», comma 2, sostituire le parole: "cinque anni" con le seguenti: "diciannove mesi".

3.248

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», comma 2, sostituire le parole: "cinque anni" con le seguenti: "venti mesi".

3.249

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», comma 2, sostituire le parole: "cinque anni" con le seguenti: "ventuno mesi".

3.250

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», comma 2, sostituire le parole: "cinque anni" con le seguenti: "ventidue mesi".

3.251

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», comma 2, sostituire le parole: "cinque anni" con le seguenti: "ventitre mesi".

3.252

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», comma 2, sostituire le parole: "cinque anni" con le seguenti: "due anni".

3.253

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», comma 2, sostituire le parole: "cinque anni" con le seguenti: "venticinque mesi".

3.254

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», comma 2, sostituire le parole: "cinque anni" con le seguenti: "ventisei mesi".

3.255

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», comma 2, sostituire le parole: "cinque anni" con le seguenti: "ventisette mesi".

3.256

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», comma 2, sostituire le parole: "cinque anni" con le seguenti: "ventotto mesi".

3.257

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», comma 2, sostituire le parole: "cinque anni" con le seguenti: "ventinove mesi".

3.258

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», comma 2, sostituire le parole: "cinque anni" con le seguenti: "trenta mesi".

3.259

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», comma 2, sostituire le parole: "cinque anni" con le

seguenti: "trentuno mesi".

3.260

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», comma 2, sostituire le parole: "cinque anni" con le seguenti: "trentadue mesi".

3.261

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», comma 2, sostituire le parole: "cinque anni" con le seguenti: "trentatre mesi".

3.262

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», comma 2, sostituire le parole: "cinque anni" con le seguenti: "trentaquattro mesi".

3.263

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», comma 2, sostituire le parole: "cinque anni" con le seguenti: "trentacinque mesi".

3.264

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», comma 2, sostituire le parole: "cinque anni" con le seguenti: "tre anni".

3.265

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», comma 2, sostituire le parole: "cinque anni" con le seguenti: "trentasette mesi".

3.266

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», comma 2, sostituire le parole: "cinque anni" con le seguenti: "trentotto mesi".

3.267

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», comma 2, sostituire le parole: "cinque anni" con le seguenti: "trentanove mesi".

3.268

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», comma 2, sostituire le parole: "cinque anni" con le seguenti: "quaranta mesi".

3.269

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», comma 2, sostituire le parole: "cinque anni" con le seguenti: "quarantuno mesi".

3.270

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», comma 2, sostituire le parole: "cinque anni" con le seguenti: "quarantadue mesi".

3.271

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», comma 2, sostituire le parole: "cinque anni" con le seguenti: "quarantatre mesi".

3.272

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», comma 2, sostituire le parole: "cinque anni" con le seguenti: "quarantaquattro mesi".

3.273

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», comma 2, sostituire le parole: "cinque anni" con le seguenti: "quarantacinque mesi".

3.274

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», comma 2, sostituire le parole: "cinque anni" con le seguenti: "quarantasei mesi".

3.275

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», comma 2, sostituire le parole: "cinque anni" con le seguenti: "quarantasette mesi".

3.276

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», comma 2, sostituire le parole: "cinque anni" con le seguenti: "quattro anni".

3.277

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», comma 2, sostituire le parole: "cinque anni" con le seguenti: "quarantanove mesi".

3.278

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», comma 2, sostituire le parole: "cinque anni" con le seguenti: "cinquanta mesi".

3.279

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», comma 2, sostituire le parole: "cinque anni" con le seguenti: "cinquantuno mesi".

3.280

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», comma 2, sostituire le parole: "cinque anni" con le seguenti: "cinquantadue mesi".

3.281

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», comma 2, sostituire le parole: "cinque anni" con le seguenti: "cinquantatre mesi".

3.282

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», comma 2, sostituire le parole: "cinque anni" con le seguenti: "cinquantaquattro mesi".

3.283

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», comma 2, sostituire le parole: "cinque anni" con le seguenti: "cinquantacinque mesi".

3.284

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», comma 2, sostituire le parole: "cinque anni" con le seguenti: "cinquantasei mesi".

3.285

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», comma 2, sostituire le parole: "cinque anni" con le seguenti: "cinquantasette mesi".

3.286

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», comma 2, sostituire le parole: "cinque anni" con le seguenti: "cinquantotto mesi".

3.287

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», comma 2, sostituire le parole: "cinque anni" con le seguenti: "cinquantanove mesi".

3.288

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso "Art. 92", al terzo periodo dopo le parole: "per la durata di cinque anni" inserire le seguenti: "per non più di due legislature consecutive."

3.289

[Rossomando](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto la maggioranza assoluta degli aventi diritto e abbia partecipato al voto l'ottantaquattro per cento degli aventi diritto".

3.290

[Valente](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto la maggioranza assoluta degli aventi diritto e abbia partecipato al voto l'ottantatre per cento degli aventi diritto".

3.291

[Giorgis](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto la maggioranza assoluta degli aventi diritto e abbia partecipato al voto l'ottantadue per cento degli aventi diritto".

3.292

[Manca](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti

parole: "a condizione che abbia ottenuto la maggioranza assoluta degli aventi diritto e abbia partecipato al voto l'ottantuno per cento degli aventi diritto".

3.293

[Parrini](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto la maggioranza assoluta degli aventi diritto e abbia partecipato al voto l'ottanta per cento degli aventi diritto".

3.294

[Meloni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il sessanta per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novantacinque per cento degli aventi diritto".

3.295

[Valente](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il sessanta per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novantaquattro per cento degli aventi diritto".

3.296

[Rossomando](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il sessanta per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novantatre per cento degli aventi diritto".

3.297

[Giorgis](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il sessanta per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novantadue per cento degli aventi diritto".

3.298

[Rossomando](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il sessanta per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novantuno per cento degli aventi diritto".

3.299

[Parrini](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il sessanta per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novanta per cento degli aventi diritto".

3.300

[Valente](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il sessanta per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantanove per cento degli aventi diritto".

3.301

[Lorenzin](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il sessanta per cento dei voti espressi e abbia partecipato al

voto l'ottantotto per cento degli aventi diritto".

3.302

[Meloni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il sessanta per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantasette per cento degli aventi diritto".

3.303

[Giorgis](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il sessanta per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantasei per cento degli aventi diritto".

3.304

[Camusso](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il sessanta per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantacinque per cento degli aventi diritto".

3.305

[Parrini](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il sessanta per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantaquattro per cento degli aventi diritto".

3.306

[Valente](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il sessanta per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantatre per cento degli aventi diritto".

3.307

[Manca](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il sessanta per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantadue per cento degli aventi diritto".

3.308

[Camusso](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il sessanta per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantuno per cento degli aventi diritto".

3.309

[Giorgis](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il sessanta per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottanta per cento degli aventi diritto".

3.310

[Meloni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantanove per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novantacinque per cento degli aventi diritto".

3.311

[Valente](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantanove per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novantaquattro per cento degli aventi diritto".

3.312

[Nicita](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantanove per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novantatre per cento degli aventi diritto".

3.313

[Camusso](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantanove per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novantadue per cento degli aventi diritto".

3.314

[Parrini](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantanove per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novantuno per cento degli aventi diritto".

3.315

[Giorgis](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantanove per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novanta per cento degli aventi diritto".

3.316

[Rossomando](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantanove per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantanove per cento degli aventi diritto".

3.317

[Nicita](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantanove per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantotto per cento degli aventi diritto".

3.318

[Meloni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantanove per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantasette per cento degli aventi diritto".

3.319

[Valente](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantanove per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantasei per cento degli aventi diritto".

3.320

[Parrini](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantanove per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantacinque per cento degli aventi diritto".

3.321

[Nicita](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantanove per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantaquattro per cento degli aventi diritto".

3.322

[Valente](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantanove per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantatre per cento degli aventi diritto".

3.323

[Lorenzin](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantanove per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantadue per cento degli aventi diritto".

3.324

[Giorgis](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantanove per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantuno per cento degli aventi diritto".

3.325

[Camusso](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantanove per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottanta per cento degli aventi diritto".

3.326

[Parrini](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantotto per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novantacinque per cento degli aventi diritto".

3.327

[Meloni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantotto per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novantaquattro per cento degli aventi diritto".

3.328

[Nicita](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantotto per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novantatre per cento degli aventi diritto".

3.329

[Nicita](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantotto per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novantadue per cento degli aventi diritto".

3.330

[Giorgis](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantotto per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novantuno per cento degli aventi diritto".

3.331

[Valente](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantotto per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novanta per cento degli aventi diritto".

3.332

[Parrini](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantotto per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantanove per cento degli aventi diritto".

3.333

[Camusso](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantotto per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantotto per cento degli aventi diritto".

3.334

[Meloni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantotto per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantasette per cento degli aventi diritto".

3.335

[Valente](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantotto per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantasei per cento degli aventi diritto".

3.336

[Giorgis](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantotto per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantacinque per cento degli aventi diritto".

3.337

[Nicita](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantotto per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantaquattro per cento degli aventi diritto".

3.338

[Parrini](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti

parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantotto per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantatre per cento degli aventi diritto".

3.339

[Valente](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantotto per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantadue per cento degli aventi diritto".

3.340

[Rossomando](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantotto per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantuno per cento degli aventi diritto".

3.341

[Lorenzin](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantotto per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottanta per cento degli aventi diritto".

3.342

[Giorgis](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantasette per cento dei voti espressi ed abbia partecipato al voto il novantacinque per cento degli aventi diritto".

3.343

[Meloni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantasette per cento dei voti espressi ed abbia partecipato al voto il novantaquattro per cento degli aventi diritto".

3.344

[Parrini](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantasette per cento dei voti espressi ed abbia partecipato al voto il novantatre per cento degli aventi diritto".

3.345

[Rossomando](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantasette per cento dei voti espressi ed abbia partecipato al voto il novantadue per cento degli aventi diritto".

3.346

[Camusso](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantasette per cento dei voti espressi ed abbia partecipato al voto il novantuno per cento degli aventi diritto".

3.347

[Valente](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantasette per cento dei voti espressi ed abbia

partecipato al voto il novanta per cento degli aventi diritto".

3.348

[Giorgis](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantasette per cento dei voti espressi ed abbia partecipato al voto l'ottantanove per cento degli aventi diritto".

3.349

[Nicita](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantasette per cento dei voti espressi ed abbia partecipato al voto l'ottantotto per cento degli aventi diritto".

3.350

[Parrini](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantasette per cento dei voti espressi ed abbia partecipato al voto l'ottantasette per cento degli aventi diritto".

3.351

[Meloni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantasette per cento dei voti espressi ed abbia partecipato al voto l'ottantasei per cento degli aventi diritto".

3.352

[Giorgis](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantasette per cento dei voti espressi ed abbia partecipato al voto l'ottantacinque per cento degli aventi diritto".

3.353

[Nicita](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantasette per cento dei voti espressi ed abbia partecipato al voto l'ottantaquattro per cento degli aventi diritto".

3.354

[Giorgis](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantasette per cento dei voti espressi ed abbia partecipato al voto l'ottantatre per cento degli aventi diritto".

3.355

[Valente](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantasette per cento dei voti espressi ed abbia partecipato al voto l'ottantadue per cento degli aventi diritto".

3.356

[Parrini](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantasette per cento dei voti espressi ed abbia partecipato al voto l'ottantuno per cento degli aventi diritto".

3.357

[Nicita](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantasette per cento dei voti espressi ed abbia partecipato al voto l'ottanta per cento degli aventi diritto".

3.358

[Valente](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantasei per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novantacinque per cento degli aventi diritto".

3.359

[Meloni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantasei per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novantaquattro per cento degli aventi diritto".

3.360

[Giorgis](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantasei per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novantatre per cento degli aventi diritto".

3.361

[Rossomando](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantasei per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novantadue per cento degli aventi diritto".

3.362

[Parrini](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantasei per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novantuno per cento degli aventi diritto".

3.363

[Valente](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantasei per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novanta per cento degli aventi diritto".

3.364

[Giorgis](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantasei per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantanove per cento degli aventi diritto".

3.365

[Nicita](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantasei per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantotto per cento degli aventi diritto".

3.366

[Giorgis](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantasei per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantasette per cento degli aventi diritto".

3.367

[Meloni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantasei per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantasei per cento degli aventi diritto".

3.368

[Parrini](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantasei per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantacinque per cento degli aventi diritto".

3.369

[Zambito](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantasei per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantaquattro per cento degli aventi diritto".

3.370

[Rossomando](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantasei per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantatre per cento degli aventi diritto".

3.371

[Valente](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantasei per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantadue per cento degli aventi diritto".

3.372

[Giorgis](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantasei per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantuno per cento degli aventi diritto".

3.373

[Fina](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantasei per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottanta per cento degli aventi diritto".

3.374

[Parrini](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantacinque per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novantacinque per cento degli aventi diritto".

3.375

[Valente](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantacinque per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novantaquattro per cento degli aventi diritto".

3.376

[Nicita](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantacinque per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novantatre per cento degli aventi diritto".

3.377

[Zambito](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantacinque per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novantadue per cento degli aventi diritto".

3.378

[Giorgis](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantacinque per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novantuno per cento degli aventi diritto".

3.379

[Valente](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantacinque per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novanta per cento degli aventi diritto".

3.380

[Parrini](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantacinque per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantanove per cento degli aventi diritto".

3.381

[Meloni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantacinque per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantotto per cento degli aventi diritto".

3.382

[Nicita](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantacinque per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantasette per cento degli aventi diritto".

3.383

[Valente](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantacinque per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantasei per cento degli aventi diritto".

3.384

[Giorgis](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti

parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantacinque per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantacinque per cento degli aventi diritto".

3.385

[Parrini](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantacinque per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantaquattro per cento degli aventi diritto".

3.386

[Parrini](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantacinque per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantatre per cento degli aventi diritto".

3.387

[Meloni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantacinque per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantadue per cento degli aventi diritto".

3.388

[Valente](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantacinque per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantuno per cento degli aventi diritto".

3.389

[Rossomando](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantacinque per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottanta per cento degli aventi diritto".

3.390

[Giorgis](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantaquattro per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novantacinque per cento degli aventi diritto".

3.391

[Valente](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantaquattro per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novantaquattro per cento degli aventi diritto".

3.392

[Parrini](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantaquattro per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novantatre per cento degli aventi diritto".

3.393

[Irto](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantaquattro per cento dei voti espressi e abbia

partecipato al voto il novantadue per cento degli aventi diritto".

3.394

[Nicita](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantaquattro per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novantuno per cento degli aventi diritto".

3.395

[Meloni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantaquattro per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novanta per cento degli aventi diritto".

3.396

[Giorgis](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantaquattro per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantanove per cento degli aventi diritto".

3.397

[Zambito](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantaquattro per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantotto per cento degli aventi diritto".

3.398

[Parrini](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantaquattro per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantasette per cento degli aventi diritto".

3.399

[Valente](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantaquattro per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantasei per cento degli aventi diritto".

3.400

[Rossomando](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantaquattro per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantacinque per cento degli aventi diritto".

3.401

[Malpezzi](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantaquattro per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantaquattro per cento degli aventi diritto".

3.402

[Giorgis](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantaquattro per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantatre per cento degli aventi diritto".

3.403

[Meloni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantaquattro per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantadue per cento degli aventi diritto".

3.404

[Parrini](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantaquattro per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantuno per cento degli aventi diritto".

3.405

[Rossomando](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantaquattro per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottanta per cento degli aventi diritto".

3.406

[Nicita](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantatre per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novantacinque per cento degli aventi diritto".

3.407

[Valente](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantatre per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novantaquattro per cento degli aventi diritto".

3.408

[Giorgis](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantatre per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novantatre per cento degli aventi diritto".

3.409

[Fina](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantatre per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novantadue per cento degli aventi diritto".

3.410

[Parrini](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantatre per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novantuno per cento degli aventi diritto".

3.411

[Meloni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantatre per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novanta per cento degli aventi diritto".

3.412

[Malpezzi](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantatre per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantanove per cento degli aventi diritto".

3.413

[Lorenzin](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantatre per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantotto per cento degli aventi diritto".

3.414

[Zampa](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantatre per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantasette per cento degli aventi diritto".

3.415

[Valente](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantatre per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantasei per cento degli aventi diritto".

3.416

[Parrini](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantatre per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantacinque per cento degli aventi diritto".

3.417

[Giorgis](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantatre per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantaquattro per cento degli aventi diritto".

3.418

[Valente](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantatre per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantatre per cento degli aventi diritto".

3.419

[Meloni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantatre per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantadue per cento degli aventi diritto".

3.420

[Malpezzi](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantatre per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantuno per cento degli aventi diritto".

3.421

[Camusso](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantatre per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottanta per cento degli aventi diritto".

3.422

[Parrini](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantadue per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novantacinque per cento degli aventi diritto".

3.423

[Giorgis](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantadue per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novantaquattro per cento degli aventi diritto".

3.424

[Rossomando](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantadue per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novantatre per cento degli aventi diritto".

3.425

[Malpezzi](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantadue per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novantadue per cento degli aventi diritto".

3.426

[Valente](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantadue per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novantuno per cento degli aventi diritto".

3.427

[Meloni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantadue per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novanta per cento degli aventi diritto".

3.428

[Parrini](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantadue per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantanove per cento degli aventi diritto".

3.429

[Verini](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantadue per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantotto per cento degli aventi diritto".

3.430

[Valente](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti

parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantadue per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantasette per cento degli aventi diritto".

3.431

[Malpezzi](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantadue per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantasei per cento degli aventi diritto".

3.432

[Lorenzin](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantadue per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantacinque per cento degli aventi diritto".

3.433

[Nicita](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantadue per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantaquattro per cento degli aventi diritto".

3.434

[Parrini](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantadue per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantatre per cento degli aventi diritto".

3.435

[Meloni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantadue per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantadue per cento degli aventi diritto".

3.436

[Verini](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantadue per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantuno per cento degli aventi diritto".

3.437

[Parrini](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantadue per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottanta per cento degli aventi diritto".

3.438

[Valente](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantuno per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novantacinque per cento degli aventi diritto".

3.439

[Martella](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantuno per cento dei voti espressi e abbia partecipato

al voto il novantaquattro per cento degli aventi diritto".

3.440

[Verini](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantuno per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novantatre per cento degli aventi diritto".

3.441

[Delrio](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantuno per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novantadue per cento degli aventi diritto".

3.442

[Meloni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantuno per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novantuno per cento degli aventi diritto".

3.443

[Parrini](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantuno per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novanta per cento degli aventi diritto".

3.444

[Giorgis](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantuno per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantanove per cento degli aventi diritto".

3.445

[Martella](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantuno per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantotto per cento degli aventi diritto".

3.446

[Valente](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantuno per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantasette per cento degli aventi diritto".

3.447

[Meloni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantuno per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantasei per cento degli aventi diritto".

3.448

[Alfieri](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantuno per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantacinque per cento degli aventi diritto".

3.449

[Parrini](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantuno per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantaquattro per cento degli aventi diritto".

3.450

[Giorgis](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantuno per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantatre per cento degli aventi diritto".

3.451

[Martella](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantuno per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantadue per cento degli aventi diritto".

3.452

[Parrini](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantuno per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantuno per cento degli aventi diritto".

3.453

[Giorgis](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantuno per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottanta per cento degli aventi diritto".

3.454

[Meloni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novantacinque per cento degli aventi diritto".

3.455

[Giorgis](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novantaquattro per cento degli aventi diritto".

3.456

[Valente](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novantatre per cento degli aventi diritto".

3.457

[Parrini](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novantadue per cento degli aventi diritto".

3.458

[Rossomando](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novantuno per cento degli aventi diritto".

3.459

[Valente](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novanta per cento degli aventi diritto".

3.460

[Manca](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantanove per cento degli aventi diritto".

3.461

[Giorgis](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantotto per cento degli aventi diritto".

3.462

[Meloni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantasette per cento degli aventi diritto".

3.463

[Parrini](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantasei per cento degli aventi diritto".

3.464

[Valente](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantacinque per cento degli aventi diritto".

3.465

[La Marca](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il voto del sessanta per cento degli aventi diritto".

3.466

[Parrini](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il voto del cinquantanove per cento degli aventi diritto".

3.467

[Giorgis](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il voto del cinquantotto per cento degli aventi diritto".

3.468

[Meloni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il voto del cinquantasette per cento degli aventi diritto".

3.469

[Valente](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il voto del cinquantasei per cento degli aventi diritto".

3.470

[Misiani](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il voto del cinquantacinque per cento degli aventi diritto".

3.471

[Mirabelli](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il voto del cinquantaquattro per cento degli aventi diritto".

3.472

[Parrini](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il voto del cinquantatre per cento degli aventi diritto".

3.473

[Manca](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il voto del cinquantadue per cento degli aventi diritto".

3.474

[Lorenzin](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il voto del cinquantuno per cento degli aventi diritto".

3.475

[Giorgis](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto".

3.476

[Tajani](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sopprimere il secondo periodo.

3.477

[Parrini](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Il risultato del voto per il Presidente del Consiglio ha valore di mera indicazione per la successiva nomina da parte del Presidente della Repubblica.».

3.478

[Valente](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Il risultato del voto per il Presidente del Consiglio ha valore di mera proposta per la successiva nomina da parte del Presidente della Repubblica.».

3.479

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, secondo periodo, sostituire le parole: "delle due Camere" con le seguenti: "del Parlamento".

3.480

[Verducci](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, al secondo periodo sopprimere le parole: «e del Presidente del Consiglio».

3.481

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, secondo periodo, sostituire le parole: "avvengono" con le seguenti: "hanno luogo".

3.482

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, secondo periodo, sostituire le parole: "avvengono" con le seguenti: "sono compiute".

3.483

[Parrini](#)

l comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, al secondo periodo sostituire la parola: «contestualmente» con le seguenti: «ogni cinque anni, e il risultato del voto per il Presidente del Consiglio ha valore di mera indicazione per la successiva nomina da parte del Presidente della Repubblica».

3.484

[Valente](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, al secondo periodo sostituire la parola: «contestualmente» con le parole: «ogni cinque anni, e il risultato del voto per il Presidente del Consiglio ha valore di mera proposta per la successiva nomina da parte del Presidente della Repubblica.».

3.485

[Parrini](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, al secondo periodo sostituire la parola: «contestualmente» con le parole: «separatamente, e il risultato del voto per il Presidente del Consiglio ha valore di mera indicazione per la successiva nomina da parte del Presidente della Repubblica.».

3.486

[Parrini](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, al secondo periodo sostituire la parola: «contestualmente» con le parole: «separatamente, e il risultato del voto per il Presidente del Consiglio ha valore di mera proposta per la successiva nomina da parte del Presidente della Repubblica.».

3.487

[Giorgis](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, al secondo periodo sostituire la parola: «contestualmente» con le parole: «mediante schede diverse, e il risultato del voto per il Presidente del Consiglio ha valore di mera indicazione per la successiva nomina da parte del Presidente della Repubblica.».

3.488

[Giorgis](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, al secondo periodo sostituire la parola: «contestualmente» con le parole: «mediante schede diverse, e il risultato del voto per il Presidente del Consiglio ha valore di mera proposta per la successiva nomina da parte del Presidente della Repubblica.».

3.489

[Meloni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, al secondo periodo sostituire la parola: «contestualmente» con le parole: «mediante tre diverse schede, e il risultato del voto per il Presidente del Consiglio ha valore di mera indicazione per la successiva nomina da parte del Presidente della Repubblica.».

3.490

[Valente](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, al secondo periodo sostituire la parola: «contestualmente» con le parole: «mediante tre diverse schede, e il risultato del voto per il Presidente del Consiglio ha valore di mera proposta per la successiva nomina da parte del Presidente della Repubblica.».

3.491

[Parrini](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, al secondo periodo sostituire la parola: «contestualmente» con le parole: «ogni cinque anni, fatta salva la possibilità di scioglimento cui può farsi ricorso solo quando, entro novanta giorni dalle dimissioni del Governo, entrambe le Camere non abbiano accordato la fiducia a un nuovo Governo.».

3.492

[Roje](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, al secondo periodo sostituire la parola: «contestualmente» con le parole: «ogni cinque anni, fatta salva la possibilità di scioglimento cui può farsi ricorso solo quando, entro novanta giorni dalle dimissioni del Governo, il Presidente della Repubblica non abbia nominato un nuovo Presidente del Consiglio.».

3.493

[Parrini](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, al secondo periodo sostituire la parola: «contestualmente» con le parole: «ogni cinque anni, fatta salva la possibilità di scioglimento cui può farsi ricorso solo in caso di comprovata impossibilità di formare una maggioranza in grado di accordare la fiducia al Governo.».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 4.

3.494

[Giorgis](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, al secondo periodo sostituire la parola: «contestualmente» con le parole: «ogni cinque anni, fatta salva la possibilità di scioglimento secondo quanto previsto dall'articolo 88.».

3.495

[Giorgis](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, al secondo periodo sostituire la parola: «contestualmente» con le parole: «ogni cinque anni.».

3.496

[Verini](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, al secondo periodo sostituire la parola:

«contestualmente» con la parola: «separatamente».

3.497

[Zambito](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, al secondo periodo sostituire la parola: «contestualmente» con le parole: «mediante schede diverse».

3.498

[Zampa](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, al secondo periodo sostituire la parola: «contestualmente» con le parole: «mediante tre diverse schede».

3.499

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, al secondo periodo sostituire la parola: «contestualmente» con la parola: «simultaneamente».

3.500

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, secondo periodo, sostituire la parola: "contestualmente", con la seguente: "contemporaneamente".

3.501

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, secondo periodo, sostituire la parola: "contestualmente", con le seguenti: "in contemporanea".

3.502

[Maiorino](#), [Patuanelli](#), [Cataldi](#), [Damante](#), [Barbara Floridia](#), [Sironi](#)

Al comma 1, capoverso Art. 92, secondo comma, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: "Chi ha ricoperto per due mandati la carica di Presidente del Consiglio non è, allo scadere del secondo mandato, ricandidabile alla medesima carica";*

b) *sopprimere il terzo periodo.*

3.503

[Valente](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sopprimere il terzo e il quarto periodo.

3.504

[Meloni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sopprimere il terzo periodo.

3.505

[Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Patton](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92.», al secondo comma, sopprimere le parole da: "La legge" fino a: "collegati al Presidente del Consiglio dei ministri".

3.506

[Valente](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire il terzo e il quarto periodo con i seguenti: «Il sistema elettorale è disciplinato con legge, approvata dalle Camere a maggioranza dei due terzi. La legge assicura la rappresentanza proporzionale dei partiti politici.».

3.507

[Meloni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire il terzo e il quarto periodo con i seguenti: «Il sistema elettorale è disciplinato con legge, approvata dalle Camere a maggioranza dei due terzi. La legge assicura l'adeguata rappresentanza dei partiti politici.».

3.508

[Verini](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire il terzo e il quarto periodo con il seguente: «Il sistema elettorale è disciplinato con legge, approvata dalle Camere a maggioranza dei due terzi.».

3.509

[Delrio](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire il terzo e il quarto periodo con i seguenti: «Il sistema elettorale è disciplinato con legge, approvata dalle Camere a maggioranza dei tre quinti. La legge assicura la rappresentanza e la governabilità.».

3.510

[Valente](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire il terzo e il quarto periodo con i seguenti: «Il sistema elettorale è disciplinato con legge, approvata dalle Camere a maggioranza dei tre quinti. La legge assicura la rappresentanza proporzionale dei partiti politici.».

3.511

[Parrini](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire il terzo e il quarto periodo con i seguenti: «Il sistema elettorale è disciplinato con legge, approvata dalle Camere a maggioranza dei tre quinti. La legge assicura la adeguata rappresentanza dei partiti politici.».

3.512

[Parrini](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire il terzo e il quarto periodo con il seguente: «Il sistema elettorale è disciplinato con legge, approvata dalle Camere a maggioranza dei tre quinti.».

3.513

[Manca](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire il terzo e il quarto periodo con i seguenti: «Il sistema elettorale è disciplinato con legge, approvata dalle Camere a maggioranza dei tre quinti dei votanti. La legge assicura la rappresentanza e la governabilità.».

3.514

[Parrini](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire il terzo e il quarto periodo con i seguenti: «Il sistema elettorale è disciplinato con legge, approvata dalle Camere a maggioranza dei tre quinti dei votanti. La legge assicura la rappresentanza proporzionale dei partiti politici.».

3.515

[Giorgis](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire il terzo e il quarto periodo con i seguenti: «Il sistema elettorale è disciplinato con legge, approvata dalle Camere a maggioranza dei tre quinti dei votanti. La legge assicura la adeguata rappresentanza dei partiti politici.».

3.516

[Giorgis](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire il terzo e il quarto periodo con il

segunte: «Il sistema elettorale è disciplinato con legge, approvata dalle Camere a maggioranza dei tre quinti dei votanti.».

3.517

[Parrini](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire il terzo e il quarto periodo con i seguenti: «Il sistema elettorale è disciplinato con legge, approvata dalle Camere a maggioranza assoluta. La legge assicura la rappresentanza proporzionale dei partiti politici.».

3.518

[Giorgis](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire il terzo e il quarto periodo con i seguenti: «Il sistema elettorale è disciplinato con legge, approvata dalle Camere a maggioranza assoluta. La legge assicura l'adeguata rappresentanza dei partiti politici.».

3.519

[Valente](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire il terzo e il quarto periodo con i seguenti: «Il sistema elettorale è disciplinato con legge, approvata dalle Camere a maggioranza assoluta. La legge assicura la rappresentanza.».

3.520

[Tajani](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire il terzo e il quarto periodo con il seguente: «Il sistema elettorale è disciplinato con legge, approvata dalle Camere a maggioranza assoluta.».

3.521

[Enrico Borghi](#), [Musolino](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire il terzo periodo con i seguenti: «La legge individua un sistema elettorale che agevoli la formazione di stabili maggioranze e assicuri la rappresentanza delle minoranze. Il Presidente del Consiglio non è rieleggibile allo scadere del secondo mandato».

3.522

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire il terzo periodo con il seguente: «La legge disciplina il sistema elettorale delle Camere secondo i principi di rappresentatività e governabilità e in modo che un premio, assegnato su base nazionale, garantisca il 55 per cento dei seggi in ciascuna delle due Camere alle liste collegate al Presidente del Consiglio dei ministri a condizione che abbiano ottenuto almeno il 54,9 per cento del totale dei voti validi espressi».

3.523

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire il terzo periodo con il seguente: «La legge disciplina il sistema elettorale delle Camere secondo i principi di rappresentatività e governabilità e in modo che un premio, assegnato su base nazionale, garantisca il 55 per cento dei seggi in ciascuna delle due Camere alle liste collegate al Presidente del Consiglio dei ministri a condizione che abbiano ottenuto almeno il 54,8 per cento del totale dei voti validi espressi».

3.524

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire il terzo periodo con il seguente: «La legge disciplina il sistema elettorale delle Camere secondo i principi di rappresentatività e governabilità e in modo che un premio, assegnato su base nazionale, garantisca il 55 per cento dei

seggi in ciascuna delle due Camere alle liste collegate al Presidente del Consiglio dei ministri a condizione che abbiano ottenuto almeno il 54,7 per cento del totale dei voti validi espressi».

3.525

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire il terzo periodo con il seguente: «La legge disciplina il sistema elettorale delle Camere secondo i principi di rappresentatività e governabilità e in modo che un premio, assegnato su base nazionale, garantisca il 55 per cento dei seggi in ciascuna delle due Camere alle liste collegate al Presidente del Consiglio dei ministri a condizione che abbiano ottenuto almeno il 54,6 per cento del totale dei voti validi espressi».

3.526

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire il terzo periodo con il seguente: «La legge disciplina il sistema elettorale delle Camere secondo i principi di rappresentatività e governabilità e in modo che un premio, assegnato su base nazionale, garantisca il 55 per cento dei seggi in ciascuna delle due Camere alle liste collegate al Presidente del Consiglio dei ministri a condizione che abbiano ottenuto almeno il 54,5 per cento del totale dei voti validi espressi».

3.527

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire il terzo periodo con il seguente: «La legge disciplina il sistema elettorale delle Camere secondo i principi di rappresentatività e governabilità e in modo che un premio, assegnato su base nazionale, garantisca il 55 per cento dei seggi in ciascuna delle due Camere alle liste collegate al Presidente del Consiglio dei ministri a condizione che abbiano ottenuto almeno il 54,4 per cento del totale dei voti validi espressi».

3.528

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire il terzo periodo con il seguente: «La legge disciplina il sistema elettorale delle Camere secondo i principi di rappresentatività e governabilità e in modo che un premio, assegnato su base nazionale, garantisca il 55 per cento dei seggi in ciascuna delle due Camere alle liste collegate al Presidente del Consiglio dei ministri a condizione che abbiano ottenuto almeno il 54,3 per cento del totale dei voti validi espressi».

3.529

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire il terzo periodo con il seguente: «La legge disciplina il sistema elettorale delle Camere secondo i principi di rappresentatività e governabilità e in modo che un premio, assegnato su base nazionale, garantisca il 55 per cento dei seggi in ciascuna delle due Camere alle liste collegate al Presidente del Consiglio dei ministri a condizione che abbiano ottenuto almeno il 54,2 per cento del totale dei voti validi espressi».

3.530

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire il terzo periodo con il seguente: «La legge disciplina il sistema elettorale delle Camere secondo i principi di rappresentatività e governabilità e in modo che un premio, assegnato su base nazionale, garantisca il 55 per cento dei seggi in ciascuna delle due Camere alle liste collegate al Presidente del Consiglio dei ministri a condizione che abbiano ottenuto almeno il 54,1 per cento del totale dei voti validi espressi».

3.531

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire il terzo periodo con il seguente: «La

legge disciplina il sistema elettorale delle Camere secondo i principi di rappresentatività e governabilità e in modo che un premio, assegnato su base nazionale, garantisca il 55 per cento dei seggi in ciascuna delle due Camere alle liste collegate al Presidente del Consiglio dei ministri a condizione che abbiano ottenuto almeno il 54 per cento del totale dei voti validi espressi».

3.532

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire il terzo periodo con il seguente: «La legge disciplina il sistema elettorale delle Camere secondo i principi di rappresentatività e governabilità e in modo che un premio, assegnato su base nazionale, garantisca il 55 per cento dei seggi in ciascuna delle due Camere alle liste collegate al Presidente del Consiglio dei ministri a condizione che abbiano ottenuto almeno il 53,9 per cento del totale dei voti validi espressi».

3.533

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire il terzo periodo con il seguente: «La legge disciplina il sistema elettorale delle Camere secondo i principi di rappresentatività e governabilità e in modo che un premio, assegnato su base nazionale, garantisca il 55 per cento dei seggi in ciascuna delle due Camere alle liste collegate al Presidente del Consiglio dei ministri a condizione che abbiano ottenuto almeno il 53,8 per cento del totale dei voti validi espressi».

3.534

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire il terzo periodo con il seguente: «La legge disciplina il sistema elettorale delle Camere secondo i principi di rappresentatività e governabilità e in modo che un premio, assegnato su base nazionale, garantisca il 55 per cento dei seggi in ciascuna delle due Camere alle liste collegate al Presidente del Consiglio dei ministri a condizione che abbiano ottenuto almeno il 53,7 per cento del totale dei voti validi espressi».

3.535

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire il terzo periodo con il seguente: «La legge disciplina il sistema elettorale delle Camere secondo i principi di rappresentatività e governabilità e in modo che un premio, assegnato su base nazionale, garantisca il 55 per cento dei seggi in ciascuna delle due Camere alle liste collegate al Presidente del Consiglio dei ministri a condizione che abbiano ottenuto almeno il 53,6 per cento del totale dei voti validi espressi».

3.536

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire il terzo periodo con il seguente: «La legge disciplina il sistema elettorale delle Camere secondo i principi di rappresentatività e governabilità e in modo che un premio, assegnato su base nazionale, garantisca il 55 per cento dei seggi in ciascuna delle due Camere alle liste collegate al Presidente del Consiglio dei ministri a condizione che abbiano ottenuto almeno il 53,5 per cento del totale dei voti validi espressi».

3.537

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire il terzo periodo con il seguente: «La legge disciplina il sistema elettorale delle Camere secondo i principi di rappresentatività e governabilità e in modo che un premio, assegnato su base nazionale, garantisca il 55 per cento dei seggi in ciascuna delle due Camere alle liste collegate al Presidente del Consiglio dei ministri a condizione che abbiano ottenuto almeno il 53,4 per cento del totale dei voti validi espressi».

3.538

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire il terzo periodo con il seguente: «La legge disciplina il sistema elettorale delle Camere secondo i principi di rappresentatività e governabilità e in modo che un premio, assegnato su base nazionale, garantisca il 55 per cento dei seggi in ciascuna delle due Camere alle liste collegate al Presidente del Consiglio dei ministri a condizione che abbiano ottenuto almeno il 53,3 per cento del totale dei voti validi espressi».

3.539

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire il terzo periodo con il seguente: «La legge disciplina il sistema elettorale delle Camere secondo i principi di rappresentatività e governabilità e in modo che un premio, assegnato su base nazionale, garantisca il 55 per cento dei seggi in ciascuna delle due Camere alle liste collegate al Presidente del Consiglio dei ministri a condizione che abbiano ottenuto almeno il 53,2 per cento del totale dei voti validi espressi».

3.540

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire il terzo periodo con il seguente: «La legge disciplina il sistema elettorale delle Camere secondo i principi di rappresentatività e governabilità e in modo che un premio, assegnato su base nazionale, garantisca il 55 per cento dei seggi in ciascuna delle due Camere alle liste collegate al Presidente del Consiglio dei ministri a condizione che abbiano ottenuto almeno il 53,1 per cento del totale dei voti validi espressi».

3.541

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire il terzo periodo con il seguente: «La legge disciplina il sistema elettorale delle Camere secondo i principi di rappresentatività e governabilità e in modo che un premio, assegnato su base nazionale, garantisca il 55 per cento dei seggi in ciascuna delle due Camere alle liste collegate al Presidente del Consiglio dei ministri a condizione che abbiano ottenuto almeno il 53 per cento del totale dei voti validi espressi».

3.542

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire il terzo periodo con il seguente: «La legge disciplina il sistema elettorale delle Camere secondo i principi di rappresentatività e governabilità e in modo che un premio, assegnato su base nazionale, garantisca il 55 per cento dei seggi in ciascuna delle due Camere alle liste collegate al Presidente del Consiglio dei ministri a condizione che abbiano ottenuto almeno il 52,9 per cento del totale dei voti validi espressi».

3.543

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire il terzo periodo con il seguente: «La legge disciplina il sistema elettorale delle Camere secondo i principi di rappresentatività e governabilità e in modo che un premio, assegnato su base nazionale, garantisca il 55 per cento dei seggi in ciascuna delle due Camere alle liste collegate al Presidente del Consiglio dei ministri a condizione che abbiano ottenuto almeno il 52,8 per cento del totale dei voti validi espressi».

3.544

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire il terzo periodo con il seguente: «La legge disciplina il sistema elettorale delle Camere secondo i principi di rappresentatività e governabilità e in modo che un premio, assegnato su base nazionale, garantisca il 55 per cento dei seggi in ciascuna delle due Camere alle liste collegate al Presidente del Consiglio dei ministri a condizione che abbiano ottenuto almeno il 52,7 per cento del totale dei voti validi espressi».

3.545

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire il terzo periodo con il seguente: «La legge disciplina il sistema elettorale delle Camere secondo i principi di rappresentatività e governabilità e in modo che un premio, assegnato su base nazionale, garantisca il 55 per cento dei seggi in ciascuna delle due Camere alle liste collegate al Presidente del Consiglio dei ministri a condizione che abbiano ottenuto almeno il 52,6 per cento del totale dei voti validi espressi».

3.546

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire il terzo periodo con il seguente: «La legge disciplina il sistema elettorale delle Camere secondo i principi di rappresentatività e governabilità e in modo che un premio, assegnato su base nazionale, garantisca il 55 per cento dei seggi in ciascuna delle due Camere alle liste collegate al Presidente del Consiglio dei ministri a condizione che abbiano ottenuto almeno il 52,5 per cento del totale dei voti validi espressi».

3.547

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire il terzo periodo con il seguente: «La legge disciplina il sistema elettorale delle Camere secondo i principi di rappresentatività e governabilità e in modo che un premio, assegnato su base nazionale, garantisca il 55 per cento dei seggi in ciascuna delle due Camere alle liste collegate al Presidente del Consiglio dei ministri a condizione che abbiano ottenuto almeno il 52,4 per cento del totale dei voti validi espressi».

3.548

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire il terzo periodo con il seguente: «La legge disciplina il sistema elettorale delle Camere secondo i principi di rappresentatività e governabilità e in modo che un premio, assegnato su base nazionale, garantisca il 55 per cento dei seggi in ciascuna delle due Camere alle liste collegate al Presidente del Consiglio dei ministri a condizione che abbiano ottenuto almeno il 52,3 per cento del totale dei voti validi espressi».

3.549

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire il terzo periodo con il seguente: «La legge disciplina il sistema elettorale delle Camere secondo i principi di rappresentatività e governabilità e in modo che un premio, assegnato su base nazionale, garantisca il 55 per cento dei seggi in ciascuna delle due Camere alle liste collegate al Presidente del Consiglio dei ministri a condizione che abbiano ottenuto almeno il 52,1 per cento del totale dei voti validi espressi».

3.550

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire il terzo periodo con il seguente: «La legge disciplina il sistema elettorale delle Camere secondo i principi di rappresentatività e governabilità e in modo che un premio, assegnato su base nazionale, garantisca il 55 per cento dei seggi in ciascuna delle due Camere alle liste collegate al Presidente del Consiglio dei ministri a condizione che abbiano ottenuto almeno il 52 per cento del totale dei voti validi espressi».

3.551

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire il terzo periodo con il seguente: «La legge disciplina il sistema elettorale delle Camere secondo i principi di rappresentatività e governabilità e in modo che un premio, assegnato su base nazionale, garantisca il 55 per cento dei

seggi in ciascuna delle due Camere alle liste collegate al Presidente del Consiglio dei ministri a condizione che abbiano ottenuto almeno il 51,9 per cento del totale dei voti validi espressi».

3.552

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire il terzo periodo con il seguente: «La legge disciplina il sistema elettorale delle Camere secondo i principi di rappresentatività e governabilità e in modo che un premio, assegnato su base nazionale, garantisca il 55 per cento dei seggi in ciascuna delle due Camere alle liste collegate al Presidente del Consiglio dei ministri a condizione che abbiano ottenuto almeno il 51,8 per cento del totale dei voti validi espressi».

3.553

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire il terzo periodo con il seguente: «La legge disciplina il sistema elettorale delle Camere secondo i principi di rappresentatività e governabilità e in modo che un premio, assegnato su base nazionale, garantisca il 55 per cento dei seggi in ciascuna delle due Camere alle liste collegate al Presidente del Consiglio dei ministri a condizione che abbiano ottenuto almeno il 51,7 per cento del totale dei voti validi espressi».

3.554

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire il terzo periodo con il seguente: «La legge disciplina il sistema elettorale delle Camere secondo i principi di rappresentatività e governabilità e in modo che un premio, assegnato su base nazionale, garantisca il 55 per cento dei seggi in ciascuna delle due Camere alle liste collegate al Presidente del Consiglio dei ministri a condizione che abbiano ottenuto almeno il 51,6 per cento del totale dei voti validi espressi».

3.555

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire il terzo periodo con il seguente: «La legge disciplina il sistema elettorale delle Camere secondo i principi di rappresentatività e governabilità e in modo che un premio, assegnato su base nazionale, garantisca il 55 per cento dei seggi in ciascuna delle due Camere alle liste collegate al Presidente del Consiglio dei ministri a condizione che abbiano ottenuto almeno il 51,5 per cento del totale dei voti validi espressi».

3.556

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire il terzo periodo con il seguente: «La legge disciplina il sistema elettorale delle Camere secondo i principi di rappresentatività e governabilità e in modo che un premio, assegnato su base nazionale, garantisca il 55 per cento dei seggi in ciascuna delle due Camere alle liste collegate al Presidente del Consiglio dei ministri a condizione che abbiano ottenuto almeno il 51,4 per cento del totale dei voti validi espressi».

3.557

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire il terzo periodo con il seguente: «La legge disciplina il sistema elettorale delle Camere secondo i principi di rappresentatività e governabilità e in modo che un premio, assegnato su base nazionale, garantisca il 55 per cento dei seggi in ciascuna delle due Camere alle liste collegate al Presidente del Consiglio dei ministri a condizione che abbiano ottenuto almeno il 51,3 per cento del totale dei voti validi espressi».

3.558

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire il terzo periodo con il seguente: «La

legge disciplina il sistema elettorale delle Camere secondo i principi di rappresentatività e governabilità e in modo che un premio, assegnato su base nazionale, garantisca il 55 per cento dei seggi in ciascuna delle due Camere alle liste collegate al Presidente del Consiglio dei ministri a condizione che abbiano ottenuto almeno il 51,2 per cento del totale dei voti validi espressi».

3.559

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire il terzo periodo con il seguente: «La legge disciplina il sistema elettorale delle Camere secondo i principi di rappresentatività e governabilità e in modo che un premio, assegnato su base nazionale, garantisca il 55 per cento dei seggi in ciascuna delle due Camere alle liste collegate al Presidente del Consiglio dei ministri a condizione che abbiano ottenuto almeno il 51,1 per cento del totale dei voti validi espressi».

3.560

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire il terzo periodo con il seguente: «La legge disciplina il sistema elettorale delle Camere secondo i principi di rappresentatività e governabilità e in modo che un premio, assegnato su base nazionale, garantisca il 55 per cento dei seggi in ciascuna delle due Camere alle liste collegate al Presidente del Consiglio dei ministri a condizione che abbiano ottenuto almeno il 51 per cento del totale dei voti validi espressi».

3.561

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire il terzo periodo con il seguente: «La legge disciplina il sistema elettorale delle Camere secondo i principi di rappresentatività e governabilità e in modo che un premio, assegnato su base nazionale, garantisca il 55 per cento dei seggi in ciascuna delle due Camere alle liste collegate al Presidente del Consiglio dei ministri a condizione che abbiano ottenuto almeno il 50,9 per cento del totale dei voti validi espressi».

3.562

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire il terzo periodo con il seguente: «La legge disciplina il sistema elettorale delle Camere secondo i principi di rappresentatività e governabilità e in modo che un premio, assegnato su base nazionale, garantisca il 55 per cento dei seggi in ciascuna delle due Camere alle liste collegate al Presidente del Consiglio dei ministri a condizione che abbiano ottenuto almeno il 50,8 per cento del totale dei voti validi espressi».

3.563

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire il terzo periodo con il seguente: «La legge disciplina il sistema elettorale delle Camere secondo i principi di rappresentatività e governabilità e in modo che un premio, assegnato su base nazionale, garantisca il 55 per cento dei seggi in ciascuna delle due Camere alle liste collegate al Presidente del Consiglio dei ministri a condizione che abbiano ottenuto almeno il 50,7 per cento del totale dei voti validi espressi».

3.564

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire il terzo periodo con il seguente: «La legge disciplina il sistema elettorale delle Camere secondo i principi di rappresentatività e governabilità e in modo che un premio, assegnato su base nazionale, garantisca il 55 per cento dei seggi in ciascuna delle due Camere alle liste collegate al Presidente del Consiglio dei ministri a condizione che abbiano ottenuto almeno il 50,6 per cento del totale dei voti validi espressi».

3.565

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire il terzo periodo con il seguente: «La legge disciplina il sistema elettorale delle Camere secondo i principi di rappresentatività e governabilità e in modo che un premio, assegnato su base nazionale, garantisca il 55 per cento dei seggi in ciascuna delle due Camere alle liste collegate al Presidente del Consiglio dei ministri a condizione che abbiano ottenuto almeno il 50,5 per cento del totale dei voti validi espressi».

3.566

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire il terzo periodo con il seguente: «La legge disciplina il sistema elettorale delle Camere secondo i principi di rappresentatività e governabilità e in modo che un premio, assegnato su base nazionale, garantisca il 55 per cento dei seggi in ciascuna delle due Camere alle liste collegate al Presidente del Consiglio dei ministri a condizione che abbiano ottenuto almeno il 50,4 per cento del totale dei voti validi espressi».

3.567

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire il terzo periodo con il seguente: «La legge disciplina il sistema elettorale delle Camere secondo i principi di rappresentatività e governabilità e in modo che un premio, assegnato su base nazionale, garantisca il 55 per cento dei seggi in ciascuna delle due Camere alle liste collegate al Presidente del Consiglio dei ministri a condizione che abbiano ottenuto almeno il 50,3 per cento del totale dei voti validi espressi».

3.568

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire il terzo periodo con il seguente: «La legge disciplina il sistema elettorale delle Camere secondo i principi di rappresentatività e governabilità e in modo che un premio, assegnato su base nazionale, garantisca il 55 per cento dei seggi in ciascuna delle due Camere alle liste collegate al Presidente del Consiglio dei ministri a condizione che abbiano ottenuto almeno il 50,2 per cento del totale dei voti validi espressi».

3.569

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire il terzo periodo con il seguente: «La legge disciplina il sistema elettorale delle Camere secondo i principi di rappresentatività e governabilità e in modo che un premio, assegnato su base nazionale, garantisca il 55 per cento dei seggi in ciascuna delle due Camere alle liste collegate al Presidente del Consiglio dei ministri a condizione che abbiano ottenuto almeno il 50,1 per cento del totale dei voti validi espressi».

3.570

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire il terzo periodo con il seguente: «La legge disciplina il sistema elettorale delle Camere secondo i principi di rappresentatività e governabilità e in modo che un premio, assegnato su base nazionale, garantisca il 55 per cento dei seggi in ciascuna delle due Camere alle liste collegate al Presidente del Consiglio dei ministri a condizione che abbiano ottenuto almeno il 50 per cento del totale dei voti validi espressi».

3.571

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire il terzo periodo con il seguente: «La legge disciplina il sistema elettorale delle Camere secondo i principi di rappresentatività e governabilità e in modo che un premio, assegnato su base nazionale, garantisca il 55 per cento dei seggi in ciascuna delle due Camere alle liste collegate al Presidente del Consiglio dei ministri a condizione che abbiano ottenuto almeno il 49,9 per cento del totale dei voti validi espressi».

3.572

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire il terzo periodo con il seguente: «La legge disciplina il sistema elettorale delle Camere secondo i principi di rappresentatività e governabilità e in modo che un premio, assegnato su base nazionale, garantisca il 55 per cento dei seggi in ciascuna delle due Camere alle liste collegate al Presidente del Consiglio dei ministri a condizione che abbiano ottenuto almeno il 49,8 per cento del totale dei voti validi espressi».

3.573

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire il terzo periodo con il seguente: «La legge disciplina il sistema elettorale delle Camere secondo i principi di rappresentatività e governabilità e in modo che un premio, assegnato su base nazionale, garantisca il 55 per cento dei seggi in ciascuna delle due Camere alle liste collegate al Presidente del Consiglio dei ministri a condizione che abbiano ottenuto almeno il 49,6 per cento del totale dei voti validi espressi».

3.574

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire il terzo periodo con il seguente: «La legge disciplina il sistema elettorale delle Camere secondo i principi di rappresentatività e governabilità e in modo che un premio, assegnato su base nazionale, garantisca il 55 per cento dei seggi in ciascuna delle due Camere alle liste collegate al Presidente del Consiglio dei ministri a condizione che abbiano ottenuto almeno il 49,5 per cento del totale dei voti validi espressi».

3.575

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire il terzo periodo con il seguente: «La legge disciplina il sistema elettorale delle Camere secondo i principi di rappresentatività e governabilità e in modo che un premio, assegnato su base nazionale, garantisca il 55 per cento dei seggi in ciascuna delle due Camere alle liste collegate al Presidente del Consiglio dei ministri a condizione che abbiano ottenuto almeno il 49,4 per cento del totale dei voti validi espressi».

3.576

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire il terzo periodo con il seguente: «La legge disciplina il sistema elettorale delle Camere secondo i principi di rappresentatività e governabilità e in modo che un premio, assegnato su base nazionale, garantisca il 55 per cento dei seggi in ciascuna delle due Camere alle liste collegate al Presidente del Consiglio dei ministri a condizione che abbiano ottenuto almeno il 49,3 per cento del totale dei voti validi espressi».

3.577

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire il terzo periodo con il seguente: «La legge disciplina il sistema elettorale delle Camere secondo i principi di rappresentatività e governabilità e in modo che un premio, assegnato su base nazionale, garantisca il 55 per cento dei seggi in ciascuna delle due Camere alle liste collegate al Presidente del Consiglio dei ministri a condizione che abbiano ottenuto almeno il 49,2 per cento del totale dei voti validi espressi».

3.578

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire il terzo periodo con il seguente: «La legge disciplina il sistema elettorale delle Camere secondo i principi di rappresentatività e governabilità e in modo che un premio, assegnato su base nazionale, garantisca il 55 per cento dei

seggi in ciascuna delle due Camere alle liste collegate al Presidente del Consiglio dei ministri a condizione che abbiano ottenuto almeno il 49,1 per cento del totale dei voti validi espressi».

3.579

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire il terzo periodo con il seguente: «La legge disciplina il sistema elettorale delle Camere secondo i principi di rappresentatività e governabilità e in modo che un premio, assegnato su base nazionale, garantisca il 55 per cento dei seggi in ciascuna delle due Camere alle liste collegate al Presidente del Consiglio dei ministri a condizione che abbiano ottenuto almeno il 49 per cento del totale dei voti validi espressi».

3.580

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire il terzo periodo con il seguente: «La legge disciplina il sistema elettorale delle Camere secondo i principi di rappresentatività e governabilità e in modo che un premio, assegnato su base nazionale, garantisca il 55 per cento dei seggi in ciascuna delle due Camere alle liste collegate al Presidente del Consiglio dei ministri a condizione che abbiano ottenuto almeno il 48,9 per cento del totale dei voti validi espressi».

3.581

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire il terzo periodo con il seguente: «La legge disciplina il sistema elettorale delle Camere secondo i principi di rappresentatività e governabilità e in modo che un premio, assegnato su base nazionale, garantisca il 55 per cento dei seggi in ciascuna delle due Camere alle liste collegate al Presidente del Consiglio dei ministri a condizione che abbiano ottenuto almeno il 48,7 per cento del totale dei voti validi espressi».

3.582

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire il terzo periodo con il seguente: «La legge disciplina il sistema elettorale delle Camere secondo i principi di rappresentatività e governabilità e in modo che un premio, assegnato su base nazionale, garantisca il 55 per cento dei seggi in ciascuna delle due Camere alle liste collegate al Presidente del Consiglio dei ministri a condizione che abbiano ottenuto almeno il 48,6 per cento del totale dei voti validi espressi».

3.583

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire il terzo periodo con il seguente: «La legge disciplina il sistema elettorale delle Camere secondo i principi di rappresentatività e governabilità e in modo che un premio, assegnato su base nazionale, garantisca il 55 per cento dei seggi in ciascuna delle due Camere alle liste collegate al Presidente del Consiglio dei ministri a condizione che abbiano ottenuto almeno il 48,5 per cento del totale dei voti validi espressi».

3.584

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire il terzo periodo con il seguente: «La legge disciplina il sistema elettorale delle Camere secondo i principi di rappresentatività e governabilità e in modo che un premio, assegnato su base nazionale, garantisca il 55 per cento dei seggi in ciascuna delle due Camere alle liste collegate al Presidente del Consiglio dei ministri a condizione che abbiano ottenuto almeno il 48,4 per cento del totale dei voti validi espressi».

3.585

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire il terzo periodo con il seguente: «La

legge disciplina il sistema elettorale delle Camere secondo i principi di rappresentatività e governabilità e in modo che un premio, assegnato su base nazionale, garantisca il 55 per cento dei seggi in ciascuna delle due Camere alle liste collegate al Presidente del Consiglio dei ministri a condizione che abbiano ottenuto almeno il 48,3 per cento del totale dei voti validi espressi».

3.586

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire il terzo periodo con il seguente: «La legge disciplina il sistema elettorale delle Camere secondo i principi di rappresentatività e governabilità e in modo che un premio, assegnato su base nazionale, garantisca il 55 per cento dei seggi in ciascuna delle due Camere alle liste collegate al Presidente del Consiglio dei ministri a condizione che abbiano ottenuto almeno il 48,2 per cento del totale dei voti validi espressi».

3.587

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire il terzo periodo con il seguente: «La legge disciplina il sistema elettorale delle Camere secondo i principi di rappresentatività e governabilità e in modo che un premio, assegnato su base nazionale, garantisca il 55 per cento dei seggi in ciascuna delle due Camere alle liste collegate al Presidente del Consiglio dei ministri a condizione che abbiano ottenuto almeno il 48,1 per cento del totale dei voti validi espressi».

3.588

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire il terzo periodo con il seguente: «La legge disciplina il sistema elettorale delle Camere secondo i principi di rappresentatività e governabilità e in modo che un premio, assegnato su base nazionale, garantisca il 55 per cento dei seggi in ciascuna delle due Camere alle liste collegate al Presidente del Consiglio dei ministri a condizione che abbiano ottenuto almeno il 48 per cento del totale dei voti validi espressi».

3.589

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire il terzo periodo con il seguente: «La legge disciplina il sistema elettorale delle Camere secondo i principi di rappresentatività e governabilità e in modo che un premio, assegnato su base nazionale, garantisca il 55 per cento dei seggi in ciascuna delle due Camere alle liste collegate al Presidente del Consiglio dei ministri a condizione che abbiano ottenuto almeno il 47,9 per cento del totale dei voti validi espressi».

3.590

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire il terzo periodo con il seguente: «La legge disciplina il sistema elettorale delle Camere secondo i principi di rappresentatività e governabilità e in modo che un premio, assegnato su base nazionale, garantisca il 55 per cento dei seggi in ciascuna delle due Camere alle liste collegate al Presidente del Consiglio dei ministri a condizione che abbiano ottenuto almeno il 47,8 per cento del totale dei voti validi espressi».

3.591

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire il terzo periodo con il seguente: «La legge disciplina il sistema elettorale delle Camere secondo i principi di rappresentatività e governabilità e in modo che un premio, assegnato su base nazionale, garantisca il 55 per cento dei seggi in ciascuna delle due Camere alle liste collegate al Presidente del Consiglio dei ministri a condizione che abbiano ottenuto almeno il 47,7 per cento del totale dei voti validi espressi».

3.592

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire il terzo periodo con il seguente: «La legge disciplina il sistema elettorale delle Camere secondo i principi di rappresentatività e governabilità e in modo che un premio, assegnato su base nazionale, garantisca il 55 per cento dei seggi in ciascuna delle due Camere alle liste collegate al Presidente del Consiglio dei ministri a condizione che abbiano ottenuto almeno il 47,6 per cento del totale dei voti validi espressi».

3.593

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire il terzo periodo con il seguente: «La legge disciplina il sistema elettorale delle Camere secondo i principi di rappresentatività e governabilità e in modo che un premio, assegnato su base nazionale, garantisca il 55 per cento dei seggi in ciascuna delle due Camere alle liste collegate al Presidente del Consiglio dei ministri a condizione che abbiano ottenuto almeno il 47,5 per cento del totale dei voti validi espressi».

3.594

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire il terzo periodo con il seguente: «La legge disciplina il sistema elettorale delle Camere secondo i principi di rappresentatività e governabilità e in modo che un premio, assegnato su base nazionale, garantisca il 55 per cento dei seggi in ciascuna delle due Camere alle liste collegate al Presidente del Consiglio dei ministri a condizione che abbiano ottenuto almeno il 47,4 per cento del totale dei voti validi espressi».

3.595

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire il terzo periodo con il seguente: «La legge disciplina il sistema elettorale delle Camere secondo i principi di rappresentatività e governabilità e in modo che un premio, assegnato su base nazionale, garantisca il 55 per cento dei seggi in ciascuna delle due Camere alle liste collegate al Presidente del Consiglio dei ministri a condizione che abbiano ottenuto almeno il 47,3 per cento del totale dei voti validi espressi».

3.596

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire il terzo periodo con il seguente: «La legge disciplina il sistema elettorale delle Camere secondo i principi di rappresentatività e governabilità e in modo che un premio, assegnato su base nazionale, garantisca il 55 per cento dei seggi in ciascuna delle due Camere alle liste collegate al Presidente del Consiglio dei ministri a condizione che abbiano ottenuto almeno il 47,2 per cento del totale dei voti validi espressi».

3.597

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire il terzo periodo con il seguente: «La legge disciplina il sistema elettorale delle Camere secondo i principi di rappresentatività e governabilità e in modo che un premio, assegnato su base nazionale, garantisca il 55 per cento dei seggi in ciascuna delle due Camere alle liste collegate al Presidente del Consiglio dei ministri a condizione che abbiano ottenuto almeno il 47,1 per cento del totale dei voti validi espressi».

3.598

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire il terzo periodo con il seguente: «La legge disciplina il sistema elettorale delle Camere secondo i principi di rappresentatività e governabilità e in modo che un premio, assegnato su base nazionale, garantisca il 55 per cento dei seggi in ciascuna delle due Camere alle liste collegate al Presidente del Consiglio dei ministri a condizione che abbiano ottenuto almeno il 47 per cento del totale dei voti validi espressi».

3.599

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire il terzo periodo con il seguente: «La legge disciplina il sistema elettorale delle Camere secondo i principi di rappresentatività e governabilità e in modo che un premio, assegnato su base nazionale, garantisca il 55 per cento dei seggi in ciascuna delle due Camere alle liste collegate al Presidente del Consiglio dei ministri a condizione che abbiano ottenuto almeno il 46,9 per cento del totale dei voti validi espressi».

3.600

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire il terzo periodo con il seguente: «La legge disciplina il sistema elettorale delle Camere secondo i principi di rappresentatività e governabilità e in modo che un premio, assegnato su base nazionale, garantisca il 55 per cento dei seggi in ciascuna delle due Camere alle liste collegate al Presidente del Consiglio dei ministri a condizione che abbiano ottenuto almeno il 46,8 per cento del totale dei voti validi espressi».

3.601

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire il terzo periodo con il seguente: «La legge disciplina il sistema elettorale delle Camere secondo i principi di rappresentatività e governabilità e in modo che un premio, assegnato su base nazionale, garantisca il 55 per cento dei seggi in ciascuna delle due Camere alle liste collegate al Presidente del Consiglio dei ministri a condizione che abbiano ottenuto almeno il 46,7 per cento del totale dei voti validi espressi».

3.602

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire il terzo periodo con il seguente: «La legge disciplina il sistema elettorale delle Camere secondo i principi di rappresentatività e governabilità e in modo che un premio, assegnato su base nazionale, garantisca il 55 per cento dei seggi in ciascuna delle due Camere alle liste collegate al Presidente del Consiglio dei ministri a condizione che abbiano ottenuto almeno il 46,6 per cento del totale dei voti validi espressi».

3.603

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire il terzo periodo con il seguente: «La legge disciplina il sistema elettorale delle Camere secondo i principi di rappresentatività e governabilità e in modo che un premio, assegnato su base nazionale, garantisca il 55 per cento dei seggi in ciascuna delle due Camere alle liste collegate al Presidente del Consiglio dei ministri a condizione che abbiano ottenuto almeno il 46,5 per cento del totale dei voti validi espressi».

3.604

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire il terzo periodo con il seguente: «La legge disciplina il sistema elettorale delle Camere secondo i principi di rappresentatività e governabilità e in modo che un premio, assegnato su base nazionale, garantisca il 55 per cento dei seggi in ciascuna delle due Camere alle liste collegate al Presidente del Consiglio dei ministri a condizione che abbiano ottenuto almeno il 46,4 per cento del totale dei voti validi espressi».

3.605

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire il terzo periodo con il seguente: «La legge disciplina il sistema elettorale delle Camere secondo i principi di rappresentatività e governabilità e in modo che un premio, assegnato su base nazionale, garantisca il 55 per cento dei

seggi in ciascuna delle due Camere alle liste collegate al Presidente del Consiglio dei ministri a condizione che abbiano ottenuto almeno il 46,3 per cento del totale dei voti validi espressi».

3.606

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire il terzo periodo con il seguente: «La legge disciplina il sistema elettorale delle Camere secondo i principi di rappresentatività e governabilità e in modo che un premio, assegnato su base nazionale, garantisca il 55 per cento dei seggi in ciascuna delle due Camere alle liste collegate al Presidente del Consiglio dei ministri a condizione che abbiano ottenuto almeno il 46,2 per cento del totale dei voti validi espressi».

3.607

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire il terzo periodo con il seguente: «La legge disciplina il sistema elettorale delle Camere secondo i principi di rappresentatività e governabilità e in modo che un premio, assegnato su base nazionale, garantisca il 55 per cento dei seggi in ciascuna delle due Camere alle liste collegate al Presidente del Consiglio dei ministri a condizione che abbiano ottenuto almeno il 46,1 per cento del totale dei voti validi espressi».

3.608

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire il terzo periodo con il seguente: «La legge disciplina il sistema elettorale delle Camere secondo i principi di rappresentatività e governabilità e in modo che un premio, assegnato su base nazionale, garantisca il 55 per cento dei seggi in ciascuna delle due Camere alle liste collegate al Presidente del Consiglio dei ministri a condizione che abbiano ottenuto almeno il 46 per cento del totale dei voti validi espressi».

3.609

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire il terzo periodo con il seguente: «La legge disciplina il sistema elettorale delle Camere secondo i principi di rappresentatività e governabilità e in modo che un premio, assegnato su base nazionale, garantisca il 55 per cento dei seggi in ciascuna delle due Camere alle liste collegate al Presidente del Consiglio dei ministri a condizione che abbiano ottenuto almeno il 45,9 per cento del totale dei voti validi espressi».

3.610

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire il terzo periodo con il seguente: «La legge disciplina il sistema elettorale delle Camere secondo i principi di rappresentatività e governabilità e in modo che un premio, assegnato su base nazionale, garantisca il 55 per cento dei seggi in ciascuna delle due Camere alle liste collegate al Presidente del Consiglio dei ministri a condizione che abbiano ottenuto almeno il 45,8 per cento del totale dei voti validi espressi».

3.611

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire il terzo periodo con il seguente: «La legge disciplina il sistema elettorale delle Camere secondo i principi di rappresentatività e governabilità e in modo che un premio, assegnato su base nazionale, garantisca il 55 per cento dei seggi in ciascuna delle due Camere alle liste collegate al Presidente del Consiglio dei ministri a condizione che abbiano ottenuto almeno il 45,7 per cento del totale dei voti validi espressi».

3.612

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire il terzo periodo con il seguente: «La

legge disciplina il sistema elettorale delle Camere secondo i principi di rappresentatività e governabilità e in modo che un premio, assegnato su base nazionale, garantisca il 55 per cento dei seggi in ciascuna delle due Camere alle liste collegate al Presidente del Consiglio dei ministri a condizione che abbiano ottenuto almeno il 45,6 per cento del totale dei voti validi espressi».

3.613

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire il terzo periodo con il seguente: «La legge disciplina il sistema elettorale delle Camere secondo i principi di rappresentatività e governabilità e in modo che un premio, assegnato su base nazionale, garantisca il 55 per cento dei seggi in ciascuna delle due Camere alle liste collegate al Presidente del Consiglio dei ministri a condizione che abbiano ottenuto almeno il 45,5 per cento del totale dei voti validi espressi».

3.614

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire il terzo periodo con il seguente: «La legge disciplina il sistema elettorale delle Camere secondo i principi di rappresentatività e governabilità e in modo che un premio, assegnato su base nazionale, garantisca il 55 per cento dei seggi in ciascuna delle due Camere alle liste collegate al Presidente del Consiglio dei ministri a condizione che abbiano ottenuto almeno il 45,4 per cento del totale dei voti validi espressi».

3.615

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire il terzo periodo con il seguente: «La legge disciplina il sistema elettorale delle Camere secondo i principi di rappresentatività e governabilità e in modo che un premio, assegnato su base nazionale, garantisca il 55 per cento dei seggi in ciascuna delle due Camere alle liste collegate al Presidente del Consiglio dei ministri a condizione che abbiano ottenuto almeno il 45,3 per cento del totale dei voti validi espressi».

3.616

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire il terzo periodo con il seguente: «La legge disciplina il sistema elettorale delle Camere secondo i principi di rappresentatività e governabilità e in modo che un premio, assegnato su base nazionale, garantisca il 55 per cento dei seggi in ciascuna delle due Camere alle liste collegate al Presidente del Consiglio dei ministri a condizione che abbiano ottenuto almeno il 45,2 per cento del totale dei voti validi espressi».

3.617

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire il terzo periodo con il seguente: «La legge disciplina il sistema elettorale delle Camere secondo i principi di rappresentatività e governabilità e in modo che un premio, assegnato su base nazionale, garantisca il 55 per cento dei seggi in ciascuna delle due Camere alle liste collegate al Presidente del Consiglio dei ministri a condizione che abbiano ottenuto almeno il 45,1 per cento del totale dei voti validi espressi».

3.618

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire il terzo periodo con il seguente: «La legge disciplina il sistema elettorale delle Camere secondo i principi di rappresentatività e governabilità e in modo che un premio, assegnato su base nazionale, garantisca il 55 per cento dei seggi in ciascuna delle due Camere alle liste collegate al Presidente del Consiglio dei ministri a condizione che abbiano ottenuto almeno il 45 per cento del totale dei voti validi espressi».

3.619

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire il terzo periodo con il seguente: «La legge disciplina il sistema elettorale delle Camere secondo il principio di rappresentatività e in modo che un premio, assegnato su base nazionale, garantisca il 55 per cento dei seggi in ciascuna delle due Camere alle liste collegate al Presidente del Consiglio dei ministri a condizione che abbiano ottenuto almeno il 45 per cento del totale dei voti validi espressi».

3.620

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire il terzo periodo con il seguente: «La legge disciplina il sistema elettorale delle Camere secondo i principi di rappresentatività e governabilità e in modo che un premio, assegnato su base nazionale, garantisca il 54,9 per cento dei seggi in ciascuna delle due Camere alle liste collegate al Presidente del Consiglio dei ministri a condizione che abbiano ottenuto almeno il 45 per cento del totale dei voti validi espressi».

3.621

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire il terzo periodo con il seguente: «La legge disciplina il sistema elettorale delle Camere secondo i principi di rappresentatività e governabilità e in modo che un premio, assegnato su base nazionale, garantisca il 54,8 per cento dei seggi in ciascuna delle due Camere alle liste collegate al Presidente del Consiglio dei ministri a condizione che abbiano ottenuto almeno il 45 per cento del totale dei voti validi espressi».

3.622

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire il terzo periodo con il seguente: «La legge disciplina il sistema elettorale delle Camere secondo i principi di rappresentatività e governabilità e in modo che un premio, assegnato su base nazionale, garantisca il 54,7 per cento dei seggi in ciascuna delle due Camere alle liste collegate al Presidente del Consiglio dei ministri a condizione che abbiano ottenuto almeno il 45 per cento del totale dei voti validi espressi».

3.623

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire il terzo periodo con il seguente: «La legge disciplina il sistema elettorale delle Camere secondo i principi di rappresentatività e governabilità e in modo che un premio, assegnato su base nazionale, garantisca il 54,6 per cento dei seggi in ciascuna delle due Camere alle liste collegate al Presidente del Consiglio dei ministri a condizione che abbiano ottenuto almeno il 45 per cento del totale dei voti validi espressi».

3.624

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire il terzo periodo con il seguente: «La legge disciplina il sistema elettorale delle Camere secondo i principi di rappresentatività e governabilità e in modo che un premio, assegnato su base nazionale, garantisca il 54,5 per cento dei seggi in ciascuna delle due Camere alle liste collegate al Presidente del Consiglio dei ministri a condizione che abbiano ottenuto almeno il 45 per cento del totale dei voti validi espressi».

3.625

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire il terzo periodo con il seguente: «La legge disciplina il sistema elettorale delle Camere secondo i principi di rappresentatività e governabilità e in modo che un premio, assegnato su base nazionale, garantisca il 54,4 per cento dei seggi in ciascuna delle due Camere alle liste collegate al Presidente del Consiglio dei ministri a condizione che abbiano ottenuto almeno il 45 per cento del totale dei voti validi espressi».

3.626

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire il terzo periodo con il seguente: «La legge disciplina il sistema elettorale delle Camere secondo i principi di rappresentatività e governabilità e in modo che un premio, assegnato su base nazionale, garantisca il 54,2 per cento dei seggi in ciascuna delle due Camere alle liste collegate al Presidente del Consiglio dei ministri a condizione che abbiano ottenuto almeno il 45 per cento del totale dei voti validi espressi».

3.627

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire il terzo periodo con il seguente: «La legge disciplina il sistema elettorale delle Camere secondo i principi di rappresentatività e governabilità e in modo che un premio, assegnato su base nazionale, garantisca il 54,1 per cento dei seggi in ciascuna delle due Camere alle liste collegate al Presidente del Consiglio dei ministri a condizione che abbiano ottenuto almeno il 45 per cento del totale dei voti validi espressi».

3.628

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire il terzo periodo con il seguente: «La legge disciplina il sistema elettorale delle Camere secondo i principi di rappresentatività e governabilità e in modo che un premio, assegnato su base nazionale, garantisca il 54 per cento dei seggi in ciascuna delle due Camere alle liste collegate al Presidente del Consiglio dei ministri a condizione che abbiano ottenuto almeno il 45 per cento del totale dei voti validi espressi».

3.629

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire il terzo periodo con il seguente: «La legge disciplina il sistema elettorale delle Camere secondo i principi di rappresentatività e governabilità e in modo che un premio, assegnato su base nazionale, garantisca il 53,9 per cento dei seggi in ciascuna delle due Camere alle liste collegate al Presidente del Consiglio dei ministri a condizione che abbiano ottenuto almeno il 45 per cento del totale dei voti validi espressi».

3.630

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire il terzo periodo con il seguente: «La legge disciplina il sistema elettorale delle Camere secondo i principi di rappresentatività e governabilità e in modo che un premio, assegnato su base nazionale, garantisca il 53,8 per cento dei seggi in ciascuna delle due Camere alle liste collegate al Presidente del Consiglio dei ministri a condizione che abbiano ottenuto almeno il 45 per cento del totale dei voti validi espressi».

3.631

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire il terzo periodo con il seguente: «La legge disciplina il sistema elettorale delle Camere secondo i principi di rappresentatività e governabilità e in modo che un premio, assegnato su base nazionale, garantisca il 53,7 per cento dei seggi in ciascuna delle due Camere alle liste collegate al Presidente del Consiglio dei ministri a condizione che abbiano ottenuto almeno il 45 per cento del totale dei voti validi espressi».

3.632

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire il terzo periodo con il seguente: «La legge disciplina il sistema elettorale delle Camere secondo i principi di rappresentatività e governabilità e in modo che un premio, assegnato su base nazionale, garantisca il 53,6 per cento dei

seggi in ciascuna delle due Camere alle liste collegate al Presidente del Consiglio dei ministri a condizione che abbiano ottenuto almeno il 45 per cento del totale dei voti validi espressi".

3.633

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire il terzo periodo con il seguente: «La legge disciplina il sistema elettorale delle Camere secondo i principi di rappresentatività e governabilità e in modo che un premio, assegnato su base nazionale, garantisca il 53,5 per cento dei seggi in ciascuna delle due Camere alle liste collegate al Presidente del Consiglio dei ministri a condizione che abbiano ottenuto almeno il 45 per cento del totale dei voti validi espressi».

3.634

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire il terzo periodo con il seguente: «La legge disciplina il sistema elettorale delle Camere secondo i principi di rappresentatività e governabilità e in modo che un premio, assegnato su base nazionale, garantisca il 53,4 per cento dei seggi in ciascuna delle due Camere alle liste collegate al Presidente del Consiglio dei ministri a condizione che abbiano ottenuto almeno il 45 per cento del totale dei voti validi espressi».

3.635

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire il terzo periodo con il seguente: «La legge disciplina il sistema elettorale delle Camere secondo i principi di rappresentatività e governabilità e in modo che un premio, assegnato su base nazionale, garantisca il 53,2 per cento dei seggi in ciascuna delle due Camere alle liste collegate al Presidente del Consiglio dei ministri a condizione che abbiano ottenuto almeno il 45 per cento del totale dei voti validi espressi».

3.636

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire il terzo periodo con il seguente: «La legge disciplina il sistema elettorale delle Camere secondo i principi di rappresentatività e governabilità e in modo che un premio, assegnato su base nazionale, garantisca il 53,1 per cento dei seggi in ciascuna delle due Camere alle liste collegate al Presidente del Consiglio dei ministri a condizione che abbiano ottenuto almeno il 45 per cento del totale dei voti validi espressi».

3.637

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire il terzo periodo con il seguente: «La legge disciplina il sistema elettorale delle Camere secondo i principi di rappresentatività e governabilità e in modo che un premio, assegnato su base nazionale, garantisca il 53 per cento dei seggi in ciascuna delle due Camere alle liste collegate al Presidente del Consiglio dei ministri a condizione che abbiano ottenuto almeno il 45 per cento del totale dei voti validi espressi».

3.638

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire il terzo periodo con il seguente: «La legge disciplina il sistema elettorale delle Camere secondo i principi di rappresentatività e governabilità e in modo che un premio, assegnato su base nazionale, garantisca il 52,9 per cento dei seggi in ciascuna delle due Camere alle liste collegate al Presidente del Consiglio dei ministri a condizione che abbiano ottenuto almeno il 47,1 per cento del totale dei voti validi espressi».

3.639

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire il terzo periodo con il seguente: «La

legge disciplina il sistema elettorale delle Camere secondo i principi di rappresentatività e governabilità e in modo che un premio, assegnato su base nazionale, garantisca il 52,9 per cento dei seggi in ciascuna delle due Camere alle liste collegate al Presidente del Consiglio dei ministri a condizione che abbiano ottenuto almeno il 46,9 per cento del totale dei voti validi espressi».

3.640

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire il terzo periodo con il seguente: «La legge disciplina il sistema elettorale delle Camere secondo i principi di rappresentatività e governabilità e in modo che un premio, assegnato su base nazionale, garantisca il 52,9 per cento dei seggi in ciascuna delle due Camere alle liste collegate al Presidente del Consiglio dei ministri a condizione che abbiano ottenuto almeno il 46,8 per cento del totale dei voti validi espressi».

3.641

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire il terzo periodo con il seguente: «La legge disciplina il sistema elettorale delle Camere secondo i principi di rappresentatività e governabilità e in modo che un premio, assegnato su base nazionale, garantisca il 52,9 per cento dei seggi in ciascuna delle due Camere alle liste collegate al Presidente del Consiglio dei ministri a condizione che abbiano ottenuto almeno il 46,7 per cento del totale dei voti validi espressi».

3.642

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire il terzo periodo con il seguente: «La legge disciplina il sistema elettorale delle Camere secondo i principi di rappresentatività e governabilità e in modo che un premio, assegnato su base nazionale, garantisca il 52,9 per cento dei seggi in ciascuna delle due Camere alle liste collegate al Presidente del Consiglio dei ministri a condizione che abbiano ottenuto almeno il 46,6 per cento del totale dei voti validi espressi».

3.643

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire il terzo periodo con il seguente: «La legge disciplina il sistema elettorale delle Camere secondo i principi di rappresentatività e governabilità e in modo che un premio, assegnato su base nazionale, garantisca il 52,9 per cento dei seggi in ciascuna delle due Camere alle liste collegate al Presidente del Consiglio dei ministri a condizione che abbiano ottenuto almeno il 46,5 per cento del totale dei voti validi espressi».

3.644

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire il terzo periodo con il seguente: «La legge disciplina il sistema elettorale delle Camere secondo i principi di rappresentatività e governabilità e in modo che un premio, assegnato su base nazionale, garantisca il 52,9 per cento dei seggi in ciascuna delle due Camere alle liste collegate al Presidente del Consiglio dei ministri a condizione che abbiano ottenuto almeno il 46,4 per cento del totale dei voti validi espressi».

3.645

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire il terzo periodo con il seguente: «La legge disciplina il sistema elettorale delle Camere secondo i principi di rappresentatività e governabilità e in modo che un premio, assegnato su base nazionale, garantisca il 52,9 per cento dei seggi in ciascuna delle due Camere alle liste collegate al Presidente del Consiglio dei ministri a condizione che abbiano ottenuto almeno il 46,3 per cento del totale dei voti validi espressi».

3.646

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire il terzo periodo con il seguente: «La legge disciplina il sistema elettorale delle Camere secondo i principi di rappresentatività e governabilità e in modo che un premio, assegnato su base nazionale, garantisca il 52,9 per cento dei seggi in ciascuna delle due Camere alle liste collegate al Presidente del Consiglio dei ministri a condizione che abbiano ottenuto almeno il 46,2 per cento del totale dei voti validi espressi».

3.647

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire il terzo periodo con il seguente: «La legge disciplina il sistema elettorale delle Camere secondo i principi di rappresentatività e governabilità e in modo che un premio, assegnato su base nazionale, garantisca il 52,9 per cento dei seggi in ciascuna delle due Camere alle liste collegate al Presidente del Consiglio dei ministri a condizione che abbiano ottenuto almeno il 46,1 per cento del totale dei voti validi espressi».

3.648

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire il terzo periodo con il seguente: «La legge disciplina il sistema elettorale delle Camere secondo i principi di rappresentatività e governabilità e in modo che un premio, assegnato su base nazionale, garantisca il 52,9 per cento dei seggi in ciascuna delle due Camere alle liste collegate al Presidente del Consiglio dei ministri a condizione che abbiano ottenuto almeno il 46 per cento del totale dei voti validi espressi».

3.649

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire il terzo periodo con il seguente: «La legge disciplina il sistema elettorale delle Camere secondo i principi di rappresentatività e governabilità e in modo che un premio, assegnato su base nazionale, garantisca il 52,9 per cento dei seggi in ciascuna delle due Camere alle liste collegate al Presidente del Consiglio dei ministri a condizione che abbiano ottenuto almeno il 45,9 per cento del totale dei voti validi espressi».

3.650

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire il terzo periodo con il seguente: «La legge disciplina il sistema elettorale delle Camere secondo i principi di rappresentatività e governabilità e in modo che un premio, assegnato su base nazionale, garantisca il 52,8 per cento dei seggi in ciascuna delle due Camere alle liste collegate al Presidente del Consiglio dei ministri a condizione che abbiano ottenuto almeno il 45,8 per cento del totale dei voti validi espressi».

3.651

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire il terzo periodo con il seguente: «La legge disciplina il sistema elettorale delle Camere secondo i principi di rappresentatività e governabilità e in modo che un premio, assegnato su base nazionale, garantisca il 52,9 per cento dei seggi in ciascuna delle due Camere alle liste collegate al Presidente del Consiglio dei ministri a condizione che abbiano ottenuto almeno il 45 per cento del totale dei voti validi espressi».

3.652

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire il terzo periodo con il seguente: «La legge disciplina il sistema elettorale delle Camere secondo i principi di rappresentatività e governabilità e in modo che un premio, assegnato su base nazionale, garantisca il 52,8 per cento dei seggi in ciascuna delle due Camere alle liste collegate al Presidente del Consiglio dei ministri a condizione che abbiano ottenuto almeno il 45 per cento del totale dei voti validi espressi».

3.653

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire il terzo periodo con il seguente: «La legge disciplina il sistema elettorale delle Camere secondo i principi di rappresentatività e governabilità e in modo che un premio, assegnato su base nazionale, garantisca il 52,7 per cento dei seggi in ciascuna delle due Camere alle liste collegate al Presidente del Consiglio dei ministri a condizione che abbiano ottenuto almeno il 45,7 per cento del totale dei voti validi espressi».

3.654

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire il terzo periodo con il seguente: «La legge disciplina il sistema elettorale delle Camere secondo i principi di rappresentatività e governabilità e in modo che un premio, assegnato su base nazionale, garantisca il 52,7 per cento dei seggi in ciascuna delle due Camere alle liste collegate al Presidente del Consiglio dei ministri a condizione che abbiano ottenuto almeno il 45 per cento del totale dei voti validi espressi».

3.655

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire il terzo periodo con il seguente: «La legge disciplina il sistema elettorale delle Camere secondo i principi di rappresentatività e governabilità e in modo che un premio, assegnato su base nazionale, garantisca il 52,6 per cento dei seggi in ciascuna delle due Camere alle liste collegate al Presidente del Consiglio dei ministri a condizione che abbiano ottenuto almeno il 45,6 per cento del totale dei voti validi espressi».

3.656

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire il terzo periodo con il seguente: «La legge disciplina il sistema elettorale delle Camere secondo i principi di rappresentatività e governabilità e in modo che un premio, assegnato su base nazionale, garantisca il 52,6 per cento dei seggi in ciascuna delle due Camere alle liste collegate al Presidente del Consiglio dei ministri a condizione che abbiano ottenuto almeno il 45 per cento del totale dei voti validi espressi».

3.657

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire il terzo periodo con il seguente: «La legge disciplina il sistema elettorale delle Camere secondo i principi di rappresentatività e governabilità e in modo che un premio, assegnato su base nazionale, garantisca il 52,5 per cento dei seggi in ciascuna delle due Camere alle liste collegate al Presidente del Consiglio dei ministri a condizione che abbiano ottenuto almeno il 45,5 per cento del totale dei voti validi espressi».

3.658

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire il terzo periodo con il seguente: «La legge disciplina il sistema elettorale delle Camere secondo i principi di rappresentatività e governabilità e in modo che un premio, assegnato su base nazionale, garantisca il 52,5 per cento dei seggi in ciascuna delle due Camere alle liste collegate al Presidente del Consiglio dei ministri a condizione che abbiano ottenuto almeno il 45 per cento del totale dei voti validi espressi».

3.659

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire il terzo periodo con il seguente: «La legge disciplina il sistema elettorale delle Camere secondo i principi di rappresentatività e governabilità e in modo che un premio, assegnato su base nazionale, garantisca il 52,4 per cento dei

seggi in ciascuna delle due Camere alle liste collegate al Presidente del Consiglio dei ministri a condizione che abbiano ottenuto almeno il 45,4 per cento del totale dei voti validi espressi».

3.660

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire il terzo periodo con il seguente: «La legge disciplina il sistema elettorale delle Camere secondo i principi di rappresentatività e governabilità e in modo che un premio, assegnato su base nazionale, garantisca il 52,4 per cento dei seggi in ciascuna delle due Camere alle liste collegate al Presidente del Consiglio dei ministri a condizione che abbiano ottenuto almeno il 45 per cento del totale dei voti validi espressi».

3.661

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire il terzo periodo con il seguente: «La legge disciplina il sistema elettorale delle Camere secondo i principi di rappresentatività e governabilità e in modo che un premio, assegnato su base nazionale, garantisca il 52,3 per cento dei seggi in ciascuna delle due Camere alle liste collegate al Presidente del Consiglio dei ministri a condizione che abbiano ottenuto almeno il 45,3 per cento del totale dei voti validi espressi».

3.662

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire il terzo periodo con il seguente: «La legge disciplina il sistema elettorale delle Camere secondo i principi di rappresentatività e governabilità e in modo che un premio, assegnato su base nazionale, garantisca il 52,3 per cento dei seggi in ciascuna delle due Camere alle liste collegate al Presidente del Consiglio dei ministri a condizione che abbiano ottenuto almeno il 45 per cento del totale dei voti validi espressi».

3.663

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire il terzo periodo con il seguente: «La legge disciplina il sistema elettorale delle Camere secondo i principi di rappresentatività e governabilità e in modo che un premio, assegnato su base nazionale, garantisca il 52,2 per cento dei seggi in ciascuna delle due Camere alle liste collegate al Presidente del Consiglio dei ministri a condizione che abbiano ottenuto almeno il 45 per cento del totale dei voti validi espressi».

3.664

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire il terzo periodo con il seguente: «La legge disciplina il sistema elettorale delle Camere secondo i principi di rappresentatività e governabilità e in modo che un premio, assegnato su base nazionale, garantisca il 52,2 per cento dei seggi in ciascuna delle due Camere alle liste collegate al Presidente del Consiglio dei ministri a condizione che abbiano ottenuto almeno il 45,2 per cento del totale dei voti validi espressi».

3.665

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire il terzo periodo con il seguente: «La legge disciplina il sistema elettorale delle Camere secondo i principi di rappresentatività e governabilità e in modo che un premio, assegnato su base nazionale, garantisca il 52,1 per cento dei seggi in ciascuna delle due Camere alle liste collegate al Presidente del Consiglio dei ministri a condizione che abbiano ottenuto almeno il 45,1 per cento del totale dei voti validi espressi».

3.666

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire il terzo periodo con il seguente: «La

legge disciplina il sistema elettorale delle Camere secondo i principi di rappresentatività e governabilità e in modo che un premio, assegnato su base nazionale, garantisca il 52,1 per cento dei seggi in ciascuna delle due Camere alle liste collegate al Presidente del Consiglio dei ministri a condizione che abbiano ottenuto almeno il 45 per cento del totale dei voti validi espressi».

3.667

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire il terzo periodo con il seguente: «La legge disciplina il sistema elettorale delle Camere secondo i principi di rappresentatività e governabilità e in modo che un premio, assegnato su base nazionale, garantisca il 52 per cento dei seggi in ciascuna delle due Camere alle liste collegate al Presidente del Consiglio dei ministri a condizione che abbiano ottenuto almeno il 45,1 per cento del totale dei voti validi espressi».

3.668

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire il terzo periodo con il seguente: «La legge disciplina il sistema elettorale delle Camere secondo i principi di rappresentatività e governabilità e in modo che un premio, assegnato su base nazionale, garantisca il 52 per cento dei seggi in ciascuna delle due Camere alle liste collegate al Presidente del Consiglio dei ministri a condizione che abbiano ottenuto almeno il 45 per cento del totale dei voti validi espressi».

3.669

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire il terzo periodo con il seguente: «La legge disciplina il sistema elettorale delle Camere secondo i principi di rappresentatività e governabilità e in modo che un premio, assegnato su base nazionale, garantisca il 51,9 per cento dei seggi in ciascuna delle due Camere alle liste collegate al Presidente del Consiglio dei ministri a condizione che abbiano ottenuto almeno il 45,9 per cento del totale dei voti validi espressi».

3.670

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire il terzo periodo con il seguente: «La legge disciplina il sistema elettorale delle Camere secondo i principi di rappresentatività e governabilità e in modo che un premio, assegnato su base nazionale, garantisca il 51,8 per cento dei seggi in ciascuna delle due Camere alle liste collegate al Presidente del Consiglio dei ministri a condizione che abbiano ottenuto almeno il 45,8 per cento del totale dei voti validi espressi».

3.671

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire il terzo periodo con il seguente: «La legge disciplina il sistema elettorale delle Camere secondo i principi di rappresentatività e governabilità e in modo che un premio, assegnato su base nazionale, garantisca il 51,7 per cento dei seggi in ciascuna delle due Camere alle liste collegate al Presidente del Consiglio dei ministri a condizione che abbiano ottenuto almeno il 45,7 per cento del totale dei voti validi espressi».

3.672

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire il terzo periodo con il seguente: «La legge disciplina il sistema elettorale delle Camere secondo i principi di rappresentatività e governabilità e in modo che un premio, assegnato su base nazionale, garantisca il 51,6 per cento dei seggi in ciascuna delle due Camere alle liste collegate al Presidente del Consiglio dei ministri a condizione che abbiano ottenuto almeno il 45,6 per cento del totale dei voti validi espressi».

3.673

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire il terzo periodo con il seguente: «La legge disciplina il sistema elettorale delle Camere secondo i principi di rappresentatività e governabilità e in modo che un premio, assegnato su base nazionale, garantisca il 51,5 per cento dei seggi in ciascuna delle due Camere alle liste collegate al Presidente del Consiglio dei ministri a condizione che abbiano ottenuto almeno il 45,5 per cento del totale dei voti validi espressi».

3.674

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire il terzo periodo con il seguente: «La legge disciplina il sistema elettorale delle Camere secondo i principi di rappresentatività e governabilità e in modo che un premio, assegnato su base nazionale, garantisca il 51,4 per cento dei seggi in ciascuna delle due Camere alle liste collegate al Presidente del Consiglio dei ministri a condizione che abbiano ottenuto almeno il 45,4 per cento del totale dei voti validi espressi».

3.675

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire il terzo periodo con il seguente: «La legge disciplina il sistema elettorale delle Camere secondo i principi di rappresentatività e governabilità e in modo che un premio, assegnato su base nazionale, garantisca il 51,3 per cento dei seggi in ciascuna delle due Camere alle liste collegate al Presidente del Consiglio dei ministri a condizione che abbiano ottenuto almeno il 45,3 per cento del totale dei voti validi espressi».

3.676

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire il terzo periodo con il seguente: «La legge disciplina il sistema elettorale delle Camere secondo i principi di rappresentatività e governabilità e in modo che un premio, assegnato su base nazionale, garantisca il 51,2 per cento dei seggi in ciascuna delle due Camere alle liste collegate al Presidente del Consiglio dei ministri a condizione che abbiano ottenuto almeno il 45,2 per cento del totale dei voti validi espressi».

3.677

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire il terzo periodo con il seguente: «La legge disciplina il sistema elettorale delle Camere secondo i principi di rappresentatività e governabilità e in modo che un premio, assegnato su base nazionale, garantisca il 51,1 per cento dei seggi in ciascuna delle due Camere alle liste collegate al Presidente del Consiglio dei ministri a condizione che abbiano ottenuto almeno il 45,1 per cento del totale dei voti validi espressi».

3.678

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire il terzo periodo con il seguente: «La legge disciplina il sistema elettorale delle Camere secondo i principi di rappresentatività e governabilità e in modo che un premio, assegnato su base nazionale, garantisca il 51 per cento dei seggi in ciascuna delle due Camere alle liste collegate al Presidente del Consiglio dei ministri a condizione che abbiano ottenuto almeno il 45 per cento del totale dei voti validi espressi».

3.679

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire il terzo periodo con il seguente: «La legge disciplina il sistema elettorale delle Camere secondo i principi di rappresentatività e governabilità e in modo che un premio, assegnato su base nazionale, garantisca il 50,9 per cento dei seggi in ciascuna delle due Camere alle liste collegate al Presidente del Consiglio dei ministri a condizione che abbiano ottenuto almeno il 45,9 per cento del totale dei voti validi espressi».

3.680

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire il terzo periodo con il seguente: «La legge disciplina il sistema elettorale delle Camere secondo i principi di rappresentatività e governabilità e in modo che un premio, assegnato su base nazionale, garantisca il 50,8 per cento dei seggi in ciascuna delle due Camere alle liste collegate al Presidente del Consiglio dei ministri a condizione che abbiano ottenuto almeno il 45,8 per cento del totale dei voti validi espressi».

3.681

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire il terzo periodo con il seguente: «La legge disciplina il sistema elettorale delle Camere secondo i principi di rappresentatività e governabilità e in modo che un premio, assegnato su base nazionale, garantisca il 50,7 per cento dei seggi in ciascuna delle due Camere alle liste collegate al Presidente del Consiglio dei ministri a condizione che abbiano ottenuto almeno il 45,7 per cento del totale dei voti validi espressi».

3.682

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire il terzo periodo con il seguente: «La legge disciplina il sistema elettorale delle Camere secondo i principi di rappresentatività e governabilità e in modo che un premio, assegnato su base nazionale, garantisca il 50,6 per cento dei seggi in ciascuna delle due Camere alle liste collegate al Presidente del Consiglio dei ministri a condizione che abbiano ottenuto almeno il 45,6 per cento del totale dei voti validi espressi».

3.683

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire il terzo periodo con il seguente: «La legge disciplina il sistema elettorale delle Camere secondo i principi di rappresentatività e governabilità e in modo che un premio, assegnato su base nazionale, garantisca il 50,5 per cento dei seggi in ciascuna delle due Camere alle liste collegate al Presidente del Consiglio dei ministri a condizione che abbiano ottenuto almeno il 45,5 per cento del totale dei voti validi espressi».

3.684

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire il terzo periodo con il seguente: «La legge disciplina il sistema elettorale delle Camere secondo i principi di rappresentatività e governabilità e in modo che un premio, assegnato su base nazionale, garantisca il 50,4 per cento dei seggi in ciascuna delle due Camere alle liste collegate al Presidente del Consiglio dei ministri a condizione che abbiano ottenuto almeno il 45,4 per cento del totale dei voti validi espressi».

3.685

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire il terzo periodo con il seguente: «La legge disciplina il sistema elettorale delle Camere secondo i principi di rappresentatività e governabilità e in modo che un premio, assegnato su base nazionale, garantisca il 50,3 per cento dei seggi in ciascuna delle due Camere alle liste collegate al Presidente del Consiglio dei ministri a condizione che abbiano ottenuto almeno il 45,3 per cento del totale dei voti validi espressi».

3.686

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire il terzo periodo con il seguente: «La legge disciplina il sistema elettorale delle Camere secondo i principi di rappresentatività e governabilità e in modo che un premio, assegnato su base nazionale, garantisca il 50,2 per cento dei

seggi in ciascuna delle due Camere alle liste collegate al Presidente del Consiglio dei ministri a condizione che abbiano ottenuto almeno il 45,2 per cento del totale dei voti validi espressi».

3.687

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire il terzo periodo con il seguente: «La legge disciplina il sistema elettorale delle Camere secondo i principi di rappresentatività e governabilità e in modo che un premio, assegnato su base nazionale, garantisca il 50,1 per cento dei seggi in ciascuna delle due Camere alle liste collegate al Presidente del Consiglio dei ministri a condizione che abbiano ottenuto almeno il 45,1 per cento del totale dei voti validi espressi».

3.688

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire il terzo periodo con il seguente: «La legge disciplina il sistema elettorale delle Camere secondo i principi di rappresentatività, governabilità, e in modo da assicurare alle diverse liste un numero di seggi proporzionale ai voti ottenuti e l'elezione di candidati e candidate direttamente scelti dagli elettori e dalle elettrici».

3.689

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire il terzo periodo con il seguente: «La legge disciplina il sistema elettorale delle Camere secondo il principio di rappresentatività, in modo da assicurare alle diverse liste un numero di seggi proporzionale ai voti ottenuti e l'elezione di candidati e candidate direttamente scelti dagli elettori e dalle elettrici».

3.690

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire il terzo periodo con il seguente: «La legge disciplina il sistema elettorale delle Camere secondo il principio di rappresentatività, in modo da assicurare alle diverse liste un numero di seggi proporzionale ai voti ottenuti e l'elezione di candidati direttamente scelti dagli elettori».

3.691

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire il terzo periodo con il seguente: «La legge disciplina il sistema elettorale delle Camere secondo i principi di rappresentatività, governabilità, e in modo da assicurare alle diverse liste un numero di seggi proporzionale ai voti ottenuti».

3.692

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire il terzo periodo con il seguente: «La legge disciplina il sistema elettorale delle Camere secondo il principio di rappresentatività, in modo da assicurare alle diverse liste un numero di seggi proporzionale ai voti ottenuti».

3.693

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire il terzo periodo con il seguente: «La legge disciplina il sistema elettorale delle Camere secondo i principi di rappresentatività e governabilità».

3.694

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, terzo periodo, sostituire la parola «disciplina» con la seguente: «regola».

3.695

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, terzo periodo, sostituire la parola «disciplina» con la seguente: «regolamenta».

3.696

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, terzo periodo, sostituire la parola «sistema» con la seguente: «meccanismo».

3.697

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, terzo periodo, sostituire la parola «sistema» con la seguente: «procedimento».

3.698

[Parrini](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, al terzo periodo, sopprimere le parole: «secondo i principi di rappresentatività e governabilità e in modo che un premio, assegnato su base nazionale, garantisca il 55 per cento dei seggi in ciascuna delle due Camere alle liste e ai candidati collegati al Presidente del Consiglio dei ministri».

3.699

[Giorgis](#)

Al capoverso «Art. 92», al secondo comma, terzo periodo, sostituire le parole: "secondo i principi di rappresentatività e governabilità e in modo che un premio, assegnato su base nazionale, garantisca il 55 per cento dei seggi in ciascuna delle due Camere alle liste e ai candidati collegati al Presidente del Consiglio dei ministri" con le parole: "nel pieno rispetto del principio di rappresentanza".

3.700

[Valente](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, al terzo periodo sostituire le parole: «secondo i principi di rappresentatività e governabilità» con le parole: «in modo da garantire adeguata rappresentanza del pluralismo sociale e politico» e sopprimere le parole da: «e governabilità» fino alla fine del periodo.

3.701

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, terzo periodo, sostituire le parole: «secondo i» con le seguenti: «in base ai».

3.702

[Giorgis](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, al terzo periodo sostituire la parola: «rappresentatività» con la parola: «rappresentanza proporzionale» e sopprimere le parole da: «e governabilità» fino alla fine del periodo.

3.703

[Parrini](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, al terzo periodo sostituire la parola: «rappresentatività» con le parole: «adeguata rappresentanza delle minoranze» e sopprimere le parole da: «e governabilità» fino alla fine del periodo.

3.704

[Misiani](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, al terzo periodo sostituire la parola:

«rappresentatività» con le parole: «adeguata rappresentanza di entrambi i generi» e sopprimere le parole da: «e governabilità» fino alla fine del periodo.

3.705

[Parrini](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, al terzo periodo sopprimere le parole: «e in modo che un premio, assegnato su base nazionale, garantisca il 55 per cento dei seggi in ciascuna delle due Camere alle liste e ai candidati collegati al Presidente del Consiglio dei ministri».

3.706

[Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Patton](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92.» al secondo comma sopprimere le parole da: "e in modo che un premio," fino a: "collegati al Presidente del Consiglio dei ministri."

3.707

[Musolino](#), [Enrico Borghi](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole da «un premio, assegnato su base nazionale» fino alla fine del periodo con le seguenti «siano garantite stabili maggioranze».

3.708

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, al terzo periodo sostituire la parola: «assegnato» con la seguente: «attribuito».

3.709

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, al terzo periodo sostituire la parola: «assegnato» con la seguente: «previsto».

3.710

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, al terzo periodo sostituire la parola: «assegnato» con la seguente: «conferito».

3.711

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, al terzo periodo sostituire la parola: «assegnato» con la seguente: «concesso».

3.712

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, al terzo periodo sostituire la parola: «assegnato» con la seguente: «fissato».

3.713

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, al terzo periodo sostituire le parole: «55 per cento» con le seguenti: «1 per cento».

3.714

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, al terzo periodo sostituire le parole: «55 per cento» con le seguenti: «2 per cento».

3.715

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, al terzo periodo sostituire le parole: «55 per cento» con le seguenti: «3 per cento».

3.716

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, al terzo periodo sostituire le parole: «55 per cento» con le seguenti: «4 per cento».

3.717

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, al terzo periodo sostituire le parole: «55 per cento» con le seguenti: «5 per cento».

3.718

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, al terzo periodo sostituire le parole: «55 per cento» con le seguenti: «6 per cento».

3.719

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, al terzo periodo sostituire le parole: «55 per cento» con le seguenti: «7 per cento».

3.720

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, al terzo periodo sostituire le parole: «55 per cento» con le seguenti: «8 per cento».

3.721

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, al terzo periodo sostituire le parole: «55 per cento» con le seguenti: «9 per cento».

3.722

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, al terzo periodo sostituire le parole: «55 per cento» con le seguenti: «10 per cento».

3.723

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, al terzo periodo sostituire le parole: «55 per cento» con le seguenti: «11 per cento».

3.724

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, al terzo periodo sostituire le parole: «55 per cento» con le seguenti: «12 per cento».

3.725

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, al terzo periodo sostituire le parole: «55 per cento» con le seguenti: «13 per cento».

3.726

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, al terzo periodo sostituire le parole: «55 per

cento» con le seguenti: «14 per cento».

3.727

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, al terzo periodo sostituire le parole: «55 per cento» con le seguenti: «15 per cento».

3.728

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, al terzo periodo sostituire le parole: «55 per cento» con le seguenti: «16 per cento».

3.729

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, al terzo periodo sostituire le parole: «55 per cento» con le seguenti: «17 per cento».

3.730

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, al terzo periodo sostituire le parole: «55 per cento» con le seguenti: «18 per cento».

3.731

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, al terzo periodo sostituire le parole: «55 per cento» con le seguenti: «20 per cento».

3.732

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, al terzo periodo sostituire le parole: «55 per cento» con le seguenti: «21 per cento».

3.733

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, al terzo periodo sostituire le parole: «55 per cento» con le seguenti: «22 per cento».

3.734

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, al terzo periodo sostituire le parole: «55 per cento» con le seguenti: «23 per cento».

3.735

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, al terzo periodo sostituire le parole: «55 per cento» con le seguenti: «24 per cento».

3.736

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, al terzo periodo sostituire le parole: «55 per cento» con le seguenti: «25 per cento».

3.737

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, al terzo periodo sostituire le parole: «55 per cento» con le seguenti: «26 per cento».

3.738

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, al terzo periodo sostituire le parole: «55 per cento» con le seguenti: «27 per cento».

3.739

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, al terzo periodo sostituire le parole: «55 per cento» con le seguenti: «28 per cento».

3.740

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, al terzo periodo sostituire le parole: «55 per cento» con le seguenti: «29 per cento».

3.741

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, al terzo periodo sostituire le parole: «55 per cento» con le seguenti: «30 per cento».

3.742

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, al terzo periodo sostituire le parole: «55 per cento» con le seguenti: «31 per cento».

3.743

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, al terzo periodo sostituire le parole: «55 per cento» con le seguenti: «32 per cento».

3.744

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, al terzo periodo sostituire le parole: «55 per cento» con le seguenti: «33 per cento».

3.745

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, al terzo periodo sostituire le parole: «55 per cento» con le seguenti: «34 per cento».

3.746

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, al terzo periodo sostituire le parole: «55 per cento» con le seguenti: «35 per cento».

3.747

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, al terzo periodo sostituire le parole: «55 per cento» con le seguenti: «36 per cento».

3.748

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, al terzo periodo sostituire le parole: «55 per cento» con le seguenti: «37 per cento».

3.749

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, al terzo periodo sostituire le parole: «55 per cento» con le seguenti: «38 per cento».

3.750

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, al terzo periodo sostituire le parole: «55 per cento» con le seguenti: «39 per cento».

3.751

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, al terzo periodo sostituire le parole: «55 per cento» con le seguenti: «40 per cento».

3.752

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, al terzo periodo sostituire le parole: «55 per cento» con le seguenti: «41 per cento».

3.753

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, al terzo periodo sostituire le parole: «55 per cento» con le seguenti: «42 per cento».

3.754

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, al terzo periodo sostituire le parole: «55 per cento» con le seguenti: «43 per cento».

3.755

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, al terzo periodo sostituire le parole: «55 per cento» con le seguenti: «44 per cento».

3.756

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, al terzo periodo sostituire le parole: «55 per cento» con le seguenti: «45 per cento».

3.757

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, al terzo periodo sostituire le parole: «55 per cento» con le seguenti: «46 per cento».

3.758

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, al terzo periodo sostituire le parole: «55 per cento» con le seguenti: «47 per cento».

3.759

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, al terzo periodo sostituire le parole: «55 per cento» con le seguenti: «48 per cento».

3.760

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, al terzo periodo sostituire le parole: «55 per cento» con le seguenti: «49 per cento».

3.761

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, al terzo periodo sostituire le parole: «55 per cento» con le seguenti: «50 per cento».

3.762

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, al terzo periodo sostituire la parola: «ciascuna» con la seguente: «ognuna».

3.763

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, al terzo periodo sostituire la parola: «collegati» con la seguente: «connessi».

3.764

[Giorgis](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, al terzo periodo aggiungere in fine le seguenti parole: «a condizione che le stesse abbiano ottenuto almeno il 53 per cento dei voti, corrispondenti ad almeno il 51 per cento degli aventi diritto e che abbia partecipato almeno il 90 per cento degli aventi diritto».

3.765

[Valente](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, al terzo periodo aggiungere in fine le seguenti parole: «a condizione che le stesse abbiano ottenuto almeno il 53 per cento dei voti, corrispondenti ad almeno il 51 per cento degli aventi diritto e che abbia partecipato almeno l'89 per cento degli aventi diritto».

3.766

[Basso](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, al terzo periodo aggiungere in fine le seguenti parole: «a condizione che le stesse abbiano ottenuto almeno il 53 per cento dei voti, corrispondenti ad almeno il 51 per cento degli aventi diritto e che abbia partecipato almeno l'89 per cento degli aventi diritto».

3.767

[Parrini](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, al terzo periodo aggiungere in fine le seguenti parole: «a condizione che le stesse abbiano ottenuto almeno il 53 per cento dei voti, corrispondenti ad almeno il 51 per cento degli aventi diritto e che abbia partecipato almeno l'88 per cento degli aventi diritto».

3.768

[Nicita](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, al terzo periodo aggiungere in fine le seguenti parole: «a condizione che le stesse abbiano ottenuto almeno il 53 per cento dei voti, corrispondenti ad almeno il 51 per cento degli aventi diritto e che abbia partecipato almeno l'88 per cento degli aventi diritto».

3.769

[Valente](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, al terzo periodo aggiungere in fine le seguenti parole: «a condizione che le stesse abbiano ottenuto almeno il 53 per cento dei voti, corrispondenti ad almeno il 51 per cento degli aventi diritto e che abbia partecipato almeno l'87 per cento degli aventi diritto».

3.770

[Martella](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, al terzo periodo aggiungere in fine le seguenti parole: «a condizione che le stesse abbiano ottenuto almeno il 53 per cento dei voti, corrispondenti ad almeno il 51 per cento degli aventi diritto e che abbia partecipato almeno l'87 per cento degli aventi diritto».

3.771

[Rossomando](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, al terzo periodo aggiungere in fine le seguenti parole: «a condizione che le stesse abbiano ottenuto almeno il 53 per cento dei voti, corrispondenti ad almeno il 51 per cento degli aventi diritto e che abbia partecipato almeno l'86 per cento degli aventi diritto».

3.772

[Valente](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, al terzo periodo aggiungere in fine le seguenti parole: «a condizione che le stesse abbiano ottenuto almeno il 53 per cento dei voti, corrispondenti ad almeno il 51 per cento degli aventi diritto e che abbia partecipato almeno l'86 per cento degli aventi diritto».

3.773

[Parrini](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, al terzo periodo aggiungere in fine le seguenti parole: «a condizione che le stesse abbiano ottenuto almeno il 53 per cento dei voti, corrispondenti ad almeno il 51 per cento degli aventi diritto e che abbia partecipato almeno l'85 per cento degli aventi diritto».

3.774

[Rossomando](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, al terzo periodo aggiungere in fine le seguenti parole: «a condizione che le stesse abbiano ottenuto almeno il 53 per cento dei voti, corrispondenti ad almeno il 51 per cento degli aventi diritto e che abbia partecipato almeno l'85 per cento degli aventi diritto».

3.775

[Valente](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, al terzo periodo aggiungere in fine le seguenti parole: «a condizione che le stesse abbiano ottenuto almeno il 53 per cento dei voti, corrispondenti ad almeno il 51 per cento degli aventi diritto e che abbia partecipato almeno l'85 per cento degli aventi diritto».

3.776

[Giorgis](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, al terzo periodo aggiungere in fine le seguenti parole: «a condizione che le stesse abbiano ottenuto almeno il 53 per cento dei voti, corrispondenti ad almeno il 51 per cento degli aventi diritto e che abbia partecipato almeno l'84 per cento degli aventi diritto».

3.777

[Valente](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, al terzo periodo aggiungere in fine le seguenti parole: «a condizione che le stesse abbiano ottenuto almeno il 53 per cento dei voti, corrispondenti ad almeno il 51 per cento degli aventi diritto e che abbia partecipato almeno l'83 per cento degli aventi diritto».

3.778

[Parrini](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, al terzo periodo aggiungere in fine le seguenti parole: «a condizione che le stesse abbiano ottenuto almeno il 53 per cento dei voti, corrispondenti ad almeno il 51 per cento degli aventi diritto e che abbia partecipato almeno l'82 per cento degli aventi diritto».

3.779

[D'Elia](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, al terzo periodo aggiungere in fine le seguenti parole: «a condizione che le stesse abbiano ottenuto almeno il 53 per cento dei voti, corrispondenti ad almeno il 51 per cento degli aventi diritto e che abbia partecipato almeno l'82 per cento degli aventi diritto».

3.780

[Parrini](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, al terzo periodo aggiungere in fine le seguenti parole: «a condizione che le stesse abbiano ottenuto almeno il 53 per cento dei voti, corrispondenti ad almeno il 51 per cento degli aventi diritto e che abbia partecipato almeno l'81 per cento degli aventi diritto».

3.781

[Valente](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, al terzo periodo aggiungere in fine le seguenti parole: «a condizione che le stesse abbiano ottenuto almeno il 53 per cento dei voti, corrispondenti ad almeno il 50 per cento degli aventi diritto e che abbia partecipato almeno l'80 per cento degli aventi diritto».

3.782

[Valente](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, al terzo periodo aggiungere in fine le seguenti parole: «a condizione che le stesse abbiano ottenuto almeno il 52 per cento dei voti, corrispondenti ad almeno il 51 per cento degli aventi diritto e che abbia partecipato almeno il 90 per cento degli aventi diritto».

3.783

[Giorgis](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, al terzo periodo aggiungere in fine le seguenti parole: «a condizione che le stesse abbiano ottenuto almeno il 52 per cento dei voti, corrispondenti ad almeno il 51 per cento degli aventi diritto e che abbia partecipato almeno l'89 per cento degli aventi diritto».

3.784

[Giorgis](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, al terzo periodo aggiungere in fine le seguenti parole: «a condizione che le stesse abbiano ottenuto almeno il 52 per cento dei voti, corrispondenti ad almeno il 51 per cento degli aventi diritto e che abbia partecipato almeno l'88 per cento degli aventi diritto».

3.785

[Parrini](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, al terzo periodo aggiungere in fine le seguenti parole: «a condizione che le stesse abbiano ottenuto almeno il 52 per cento dei voti, corrispondenti ad almeno il 51 per cento degli aventi diritto e che abbia partecipato almeno l'87 per cento degli aventi diritto».

3.786

[Basso](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, al terzo periodo aggiungere in fine le seguenti parole: «a condizione che le stesse abbiano ottenuto almeno il 52 per cento dei voti, corrispondenti ad almeno il 51 per cento degli aventi diritto e che abbia partecipato almeno l'86 per cento degli aventi diritto».

3.787

[Valente](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, al terzo periodo aggiungere in fine le seguenti parole: «a condizione che le stesse abbiano ottenuto almeno il 52 per cento dei voti, corrispondenti ad almeno il 51 per cento degli aventi diritto e che abbia partecipato almeno l'85 per cento degli aventi diritto».

3.788

[Parrini](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, al terzo periodo aggiungere in fine le seguenti parole: «a condizione che le stesse abbiano ottenuto almeno il 52 per cento dei voti, corrispondenti ad almeno il 51 per cento degli aventi diritto e che abbia partecipato almeno l'84 per cento degli aventi diritto».

3.789

[Valente](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, al terzo periodo aggiungere in fine le seguenti parole: «a condizione che le stesse abbiano ottenuto almeno il 52 per cento dei voti, corrispondenti ad almeno il 51 per cento degli aventi diritto e che abbia partecipato almeno l'83 per cento degli aventi diritto».

3.790

[Bazoli](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, al terzo periodo aggiungere in fine le seguenti parole: «a condizione che le stesse abbiano ottenuto almeno il 52 per cento dei voti, corrispondenti ad almeno il 51 per cento degli aventi diritto e che abbia partecipato almeno l'82 per cento degli aventi diritto».

3.791

[Valente](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, al terzo periodo aggiungere in fine le seguenti parole: «a condizione che le stesse abbiano ottenuto almeno il 52 per cento dei voti, corrispondenti ad almeno il 51 per cento degli aventi diritto e che abbia partecipato almeno l'81 per cento degli aventi diritto».

3.792

[Giorgis](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, al terzo periodo aggiungere in fine le seguenti parole: «a condizione che le stesse abbiano ottenuto almeno il 52 per cento dei voti, corrispondenti ad almeno il 51 per cento degli aventi diritto e che abbia partecipato almeno l'80 per cento degli aventi

diritto».

3.793

[Giorgis](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, al terzo periodo aggiungere in fine le seguenti parole: «a condizione che le stesse abbiano ottenuto la maggioranza assoluta degli aventi diritto e che abbia partecipato al voto almeno il 90 per cento degli aventi diritto».

3.794

[Lorenzin](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, al terzo periodo aggiungere in fine le seguenti parole: «a condizione che le stesse abbiano ottenuto la maggioranza assoluta degli aventi diritto e che abbia partecipato al voto almeno l'89 per cento degli aventi diritto».

3.795

[Verducci](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, al terzo periodo aggiungere in fine le seguenti parole: «a condizione che le stesse abbiano ottenuto la maggioranza assoluta degli aventi diritto e che abbia partecipato al voto almeno l'88 per cento degli aventi diritto».

3.796

[Giorgis](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, al terzo periodo aggiungere in fine le seguenti parole: «a condizione che le stesse abbiano ottenuto la maggioranza assoluta degli aventi diritto e che abbia partecipato al voto almeno l'87 per cento degli aventi diritto».

3.797

[Sensi](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, al terzo periodo aggiungere in fine le seguenti parole: «a condizione che le stesse abbiano ottenuto la maggioranza assoluta degli aventi diritto e che abbia partecipato al voto almeno l'86 per cento degli aventi diritto».

3.798

[Parrini](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, al terzo periodo aggiungere in fine le seguenti parole: «a condizione che le stesse abbiano ottenuto la maggioranza assoluta degli aventi diritto e che abbia partecipato al voto almeno l'85 per cento degli aventi diritto».

3.799

[Giorgis](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, al terzo periodo aggiungere in fine le seguenti parole: «a condizione che le stesse abbiano ottenuto la maggioranza assoluta degli aventi diritto e che abbia partecipato al voto almeno l'84 per cento degli aventi diritto».

3.800

[Valente](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, al terzo periodo aggiungere in fine le seguenti parole: «a condizione che le stesse abbiano ottenuto la maggioranza assoluta degli aventi diritto e che abbia partecipato al voto almeno l'83 per cento degli aventi diritto».

3.801

[Zambito](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, al terzo periodo aggiungere in fine le seguenti parole: «a condizione che le stesse abbiano ottenuto la maggioranza assoluta degli aventi diritto e che abbia partecipato al voto almeno l'82 per cento degli aventi diritto».

3.802

[Meloni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, al terzo periodo aggiungere in fine le seguenti parole: «a condizione che le stesse abbiano ottenuto la maggioranza assoluta degli aventi diritto e che abbia partecipato al voto almeno l'81 per cento degli aventi diritto».

3.803

[Camusso](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, al terzo periodo aggiungere in fine le seguenti parole: «a condizione che le stesse abbiano ottenuto la maggioranza assoluta degli aventi diritto e che abbia partecipato al voto almeno l'80 per cento degli aventi diritto».

3.804

[Camusso](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sopprimere il quarto periodo.

3.805

[Parrini](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sopprimere il quarto periodo.

3.806

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, quarto periodo, sostituire la parola: «eletto» con la seguente: «votato».

3.807

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, quarto periodo, sostituire la parola: «eletto» con la seguente: «designato».

3.808

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, quarto periodo, sostituire le parole: «nella quale» con la seguente: «dove».

3.809

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, quarto periodo, sostituire la parola: «presentato» con la seguente: «avanzato».

3.810

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, quarto periodo, sostituire la parola: «presentato» con la seguente: «proposto».

3.811

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, quarto periodo, sostituire la parola: «presentato» con la seguente: «promosso».

3.812

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, quarto periodo, sostituire la parola: «sua» con la seguente: «propria».

3.813

[Valente](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», sostituire il terzo comma con il seguente: «Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri.»

3.814

[Enrico Borghi](#), [Musolino](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», sostituire il terzo comma con il seguente: «Il Presidente del Consiglio dei ministri nomina e revoca i Ministri»

3.815

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», terzo comma, sostituire le parole: «Presidente della Repubblica» con le seguenti: «Capo dello Stato».

3.816

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», terzo comma, sostituire la parola: «conferisce» con la seguente: «attribuisce».

3.817

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», terzo comma, sostituire la parola: «conferisce» con la seguente: «assegna».

3.818

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», terzo comma, sostituire la parola: «conferisce» con la seguente: «accorda».

3.819

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», terzo comma, sostituire la parola: «conferisce» con la seguente: «dà».

3.820

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», terzo comma, sostituire la parola: «eletto» con la seguente: «nominato».

3.821

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», terzo comma, sostituire le parole: «l'incarico» con le seguenti: «il compito».

3.822

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», terzo comma, sostituire le parole: «l'incarico» con le seguenti: «la responsabilità».

3.823

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», terzo comma, sostituire le parole: «l'incarico» con le seguenti: «il mandato».

3.824

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», terzo comma, sostituire le parole: «l'incarico» con le seguenti: «l'impegno».

3.825

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», terzo comma, sostituire le parole: «l'incarico» con le seguenti: «l'onere».

3.826

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», terzo comma, sostituire la parola: «formare» con la seguente: «costituire».

3.827

[Musolino](#), [Enrico Borghi](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», al terzo comma, sostituire le parole: «e nomina,» con le seguenti: «, nomina e revoca,»

3.828

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», terzo comma, sostituire le parole: «proposta» con la seguente: «istanza».

3.829

[Enrico Borghi](#), [Musolino](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 92», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nessuno può essere eletto Presidente del Consiglio dei ministri per più di due mandati».

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, sopprimere la lettera b).

3.830

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#), [Magni](#)

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente capoverso: «Le controversie concernenti l'elezione del Presidente del Consiglio, promosse con ricorso diretto firmato da almeno dieci tra deputati e senatori, sono decise dalla Corte costituzionale».

3.831

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#), [Magni](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 66 della Costituzione, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

"Sui titoli di ammissione, le cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità, e ogni altra controversia concernente l'elezione del Presidente del Consiglio giudica la Corte costituzionale, nei casi e nei modi stabiliti dalla legge"».

3.0.2000

Il Governo

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 3-bis

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

1. Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione sono aggiunte infine le seguenti parole: "e salvo il premio su base nazionale previsto dall'articolo 92".

Art. 4

4.1

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#), [Magni](#)

Sopprimere l'articolo.

4.2

[Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Patton](#)

Sopprimere l'articolo.

4.3

[Maiorino](#), [Patuanelli](#), [Cataldi](#), [Damante](#), [Barbara Floridaia](#), [Sironi](#)

Sopprimere l'articolo.

4.4

[Giorgis](#)

Sopprimere l'articolo.

4.5

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#), [Magni](#)

Sopprimere il comma 1.

4.6

[Parrini](#)

Sopprimere il comma 1.

4.7

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#), [Magni](#)

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e b).

4.8

[Calenda](#), [Gelmini](#), [Lombardo](#), [Versace](#)

Sostituire l'articolo 4 con il seguente

«Art. 4.

(Modifiche all'articolo 94 della Costituzione)

1. L'articolo 94 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 94

Il Primo Ministro è eletto se ottiene, entro dieci giorni dalla designazione, la fiducia del Parlamento, a questo fine convocato in seduta comune, mediante una mozione motivata e votata per appello nominale, approvata a maggioranza dei componenti di ciascuna Camera.

I ministri sono nominati dal Presidente della Repubblica su proposta del Primo ministro.

Il voto contrario di una o di entrambe le Camere su una proposta del Governo non comporta l'obbligo delle dimissioni del Primo ministro.

Il Parlamento in seduta comune, su proposta di almeno un terzo dei deputati e di un terzo dei senatori, può revocare la fiducia al Primo ministro mediante una mozione motivata e votata per appello nominale soltanto nel caso in cui, a maggioranza dei componenti di ciascuna Camera, elegga contestualmente con la medesima mozione un nuovo Primo ministro.

L'approvazione della mozione di sfiducia di cui al comma precedente comporta le dimissioni del Primo ministro in carica e la formazione del nuovo Governo ai sensi del comma 2.

Tra la presentazione e la votazione della di sfiducia devono trascorrere almeno quarantotto e non più di novantasei ore.

Se una questione di fiducia presentata dal Primo ministro alla Camera dei Deputati o al Senato della Repubblica è respinta, il Presidente della Repubblica può sciogliere il Parlamento, se entro i ventuno giorni successivi il Parlamento in seduta comune, approvando per appello nominale a maggioranza dei componenti di ciascuna Camera una mozione presentata da almeno un terzo dei deputati e un terzo dei senatori, non elegge un nuovo Primo ministro per la formazione di un nuovo

Governo ai sensi del comma 2."».

4.9

[Boccia](#), [Alfieri](#), [Giorgis](#), [Parrini](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4.

(Modifica dell'articolo 94 della Costituzione)

1. L'articolo 94 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 94. - Il Governo deve avere la fiducia del Parlamento.

Il Parlamento in seduta comune accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.

Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta al Parlamento in seduta comune per ottenerne la fiducia.

Il voto contrario di una o di entrambe le Camere o del Parlamento in seduta comune su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.

Le dimissioni volontarie del Presidente del Consiglio dei Ministri sono presentate al Presidente della Repubblica dopo la motivata comunicazione al Parlamento in seduta comune e al termine della relativa discussione. Nel caso in cui sia stata presentata una mozione di sfiducia, il Presidente del Consiglio dei Ministri può presentare le dimissioni solo successivamente alla votazione.

La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti del Parlamento. Essa deve contenere l'indicazione della persona che sarà incaricata di formare il nuovo Governo. La mozione di sfiducia non può essere discussa prima di tre giorni dalla sua presentazione ed è approvata dal Parlamento in seduta comune a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Il Governo può presentare una questione di fiducia motivata sull'approvazione di un disegno di legge ordinaria, sul mantenimento di un articolo o sull'approvazione di un emendamento a un disegno di legge ordinaria, nonché su un ordine del giorno, una mozione o una risoluzione in discussione presso una delle Camere o presso il Parlamento in seduta comune.

In tal caso è convocato il Parlamento in seduta comune, che vota sulla questione di fiducia per appello nominale. Se la questione di fiducia non è approvata, il Presidente del Consiglio dei Ministri presenta le dimissioni al Presidente della Repubblica»."».

4.10

[Patuanelli](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Damante](#), [Barbara Florida](#), [Sironi](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4.

(Modifiche all'articolo 94 della Costituzione)

1. L'articolo 94 della Costituzione è sostituito con il seguente:

"Art. 94. - Il Presidente del Consiglio dei ministri deve avere la fiducia del Parlamento in seduta comune.

Il Parlamento in seduta comune accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.

Entro dieci giorni dalla formazione del Governo, il Presidente del consiglio dei ministri presenta il suo programma al Parlamento in seduta comune per ottenerne la fiducia.

La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti di ciascuna Camera, non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione ed è approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti del Parlamento in seduta comune. Essa deve indicare la persona che sarà incaricata di formare il nuovo Governo. Qualora la mozione sia approvata, il Presidente del Consiglio si dimette e il Presidente della Repubblica incarica il Presidente del Consiglio designato dalla mozione per la formazione del nuovo Governo.

Il voto contrario di una o d'entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni."».

4.11

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4.

(Modifiche all'articolo 94 della Costituzione)

1. L'articolo 94 della Costituzione è sostituito dal presente:

"Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere.

Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.

Entro sette giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia.

Il voto contrario di una o di entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.

La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di cinque giorni dalla sua presentazione."

4.12

[Musolino](#), [Enrico Borghi](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«All'articolo 94 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente: "Entro dieci giorni dal giuramento il Governo si presenta alle Camere per illustrare le linee programmatiche";

b) al secondo comma, le parole: "accorda o" sono soppresse;

c) il terzo comma è abrogato;

d) al quarto comma, dopo le parole: "proposta del Governo" sono inserite le seguenti "e sulla questione di fiducia" e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Nel caso di voto contrario sulla questione di fiducia il Governo può, dal giorno successivo, chiedere una nuova deliberazione. Se sulla nuova deliberazione le Camere si esprimono con voto contrario, il Presidente del Consiglio dei ministri rassegna le dimissioni";

e) al quinto comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: " La sua approvazione comporta le dimissioni del Presidente del Consiglio dei ministri."»

4.13

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4.

(Modifiche all'articolo 94 della Costituzione)

1. All'articolo 94 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) I commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 94 della Costituzione sono abrogati;

b) il quinto comma è sostituito dal seguente:

«Ciascuna Camera può revocare la fiducia al Governo. La mozione di sfiducia deve essere firmata dalla maggioranza assoluta dei componenti della Camera"».

4.14

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4.

(Modifiche all'articolo 94 della Costituzione)

1. All'articolo 94 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Entro cinque giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia. Nel caso in cui non sia approvata la mozione di fiducia al Governo presieduto dal Presidente eletto, il Presidente della Repubblica rinnova l'incarico al Presidente eletto di formare il Governo. Qualora anche in quest'ultimo caso il Governo non ottenga la fiducia delle Camere, il Presidente della Repubblica procede allo scioglimento delle Camere»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«In caso di cessazione dalla carica del Presidente del Consiglio eletto, il Presidente della Repubblica può conferire l'incarico di formare il Governo al Presidente del Consiglio dimissionario, per attuare le dichiarazioni relative all'indirizzo politico e agli impegni programmatici su cui il Governo del Presidente eletto ha ottenuto la fiducia. Qualora il Governo così nominato non ottenga la fiducia e negli altri casi di cessazione dalla carica del Presidente del Consiglio subentrante, il Presidente della Repubblica procede allo scioglimento delle Camere».

4.15

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

L'articolo è sostituito dal seguente:

"Art. 4

(Modifiche all'articolo 94 della Costituzione)

1. All'articolo 94 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Entro sette giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia. Nel caso in cui non sia approvata la mozione di fiducia al Governo presieduto dal Presidente eletto, il Presidente della Repubblica rinnova l'incarico al Presidente eletto di formare il Governo. Qualora anche in quest'ultimo caso il Governo non ottenga la fiducia delle Camere, il Presidente della Repubblica procede allo scioglimento delle Camere»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«In caso di cessazione dalla carica del Presidente del Consiglio eletto, il Presidente della Repubblica può conferire l'incarico di formare il Governo al Presidente del Consiglio dimissionario o ad un altro parlamentare. Qualora il Governo così nominato non ottenga la fiducia e negli altri casi di cessazione dalla carica del Presidente del Consiglio subentrante, il Presidente della Repubblica procede allo scioglimento delle Camere».

4.16

[Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Patton](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

"1. All'articolo 94 della Costituzione il terzo comma è sostituito dal seguente:

« Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia. Nel caso in cui non sia approvata la mozione di fiducia al Governo presieduto dal Presidente eletto, il Presidente della Repubblica rinnova l'incarico al Presidente eletto di formare il Governo. Qualora anche in quest'ultimo caso il Governo non ottenga la fiducia delle Camere, il Presidente della Repubblica può conferire l'incarico di formare il Governo a un altro parlamentare che è stato candidato in collegamento al Presidente eletto, per attuare le dichiarazioni relative all'indirizzo politico e agli impegni programmatici. Qualora il Governo così nominato non ottenga la fiducia e negli altri casi di cessazione dalla carica del Presidente del Consiglio non eletto a suffragio universale, il Presidente

della Repubblica procede allo scioglimento delle Camere.».

4.17

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#), [Magni](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4.

(Modifiche all'articolo 94 della Costituzione)

All'articolo 94 della Costituzione, il quinto comma è sostituito dai seguenti:

«Le dimissioni volontarie del Governo sono presentate al Presidente della Repubblica dopo la motivata comunicazione del Presidente del Consiglio dei Ministri alle Camere e al termine della relativa discussione. Il Presidente della Repubblica non può dare l'incarico di formare un nuovo Governo al Presidente del Consiglio dei Ministri dimissionario.

La mozione di sfiducia deve essere sottoscritta da almeno un decimo dei componenti di ciascuna Camera, deve essere presentata contestualmente sia alla Camera dei deputati sia al Senato della Repubblica e non può essere discussa prima di tre giorni dalla sua presentazione. Essa deve indicare la persona alla quale il Presidente della Repubblica deve dare l'incarico di formare il nuovo Governo. La mozione di sfiducia è approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera.

Il Governo può presentare una questione di fiducia motivata sul mantenimento di un articolo e sull'approvazione o reiezione di un emendamento ad un disegno di legge ordinaria, nonché su un ordine del giorno, una mozione o una risoluzione in discussione in una delle Camere.

La questione di fiducia non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione. La Camera vota sulla questione di fiducia per appello nominale, secondo quanto previsto dal suo regolamento»"

4.18

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#), [Magni](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4.

(Introduzione articoli 94 bis e 94 ter della Costituzione)

Dopo l'articolo 94 della Costituzione sono inseriti i seguenti:

«Articolo 94-bis. - Ottenuta la fiducia del Parlamento in seduta comune, il Presidente del Consiglio dei Ministri nomina con proprio decreto i Ministri.

Con proprio decreto, il Presidente del Consiglio dei Ministri può revocare i Ministri.

Articolo 94-ter. - La mozione di sfiducia deve essere motivata, deve contenere la proposta per la formazione di un nuovo Governo con l'indicazione del nuovo Presidente del Consiglio dei Ministri e deve essere sottoscritta da almeno un decimo dei componenti della Camera e del Senato. Essa è discussa e votata per appello nominale dal Parlamento in seduta comune non prima di dieci giorni dalla sua presentazione.

Se la mozione di sfiducia ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri del Parlamento in seduta comune, il Presidente della Repubblica provvede alla nomina del Presidente del Consiglio da essa indicato.

Il voto contrario di una o di entrambe le Camere su una proposta del Governo non comporta obbligo di dimissioni, se il Governo non abbia posto su di essa la questione di fiducia».

4.19

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#), [Magni](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

4.20

[Meloni](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

4.21

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «10 giorni» con le seguenti: «60 giorni.»

4.22

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «10 giorni» con le seguenti: «59 giorni.»

4.23

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «10 giorni» con le seguenti: «58 giorni.»

4.24

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «10 giorni» con le seguenti: «57 giorni.»

4.25

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «10 giorni» con le seguenti: «56 giorni.»

4.26

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «10 giorni» con le seguenti: «55 giorni.»

4.27

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «10 giorni» con le seguenti: «54 giorni.»

4.28

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «10 giorni» con le seguenti: «53 giorni.»

4.29

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «10 giorni» con le seguenti: «52 giorni.»

4.30

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «10 giorni» con le seguenti: «51 giorni.»

4.31

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «10 giorni» con le seguenti: «50 giorni.»

4.32

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «10 giorni» con le seguenti: «49 giorni.»

4.33

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «10 giorni» con le seguenti: «48 giorni.»

4.34

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera a) le parole "10 giorni" sono sostituite dalle seguenti: "46 giorni".

4.35

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «10 giorni» con le seguenti: «45 giorni».

4.36

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «10 giorni» con le seguenti: «44 giorni».

4.37

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «10 giorni» con le seguenti: «43 giorni».

4.38

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «10 giorni» con le seguenti: «42 giorni».

4.39

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «10 giorni» con le seguenti: «41 giorni».

4.40

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «10 giorni» con le seguenti: «40 giorni».

4.41

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «10 giorni» con le seguenti: «39 giorni».

4.42

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «10 giorni» con le seguenti: «38 giorni».

4.43

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «10 giorni» con le seguenti: «34 giorni».

4.44

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «10 giorni» con le seguenti: «33 giorni».

4.45

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «10 giorni» con le seguenti: «32 giorni».

4.46

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «10 giorni» con le seguenti: «31 giorni».

4.47

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «10 giorni» con le seguenti: «30 giorni».

4.48

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «10 giorni» con le seguenti: «29 giorni».

4.49

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «10 giorni» con le seguenti: «28 giorni».

4.50

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «10 giorni» con le seguenti: «27 giorni».

4.51

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «10 giorni» con le seguenti: «26 giorni».

4.52

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «10 giorni» con le seguenti: «25 giorni».

4.53

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «10 giorni» con le seguenti: «24 giorni».

4.54

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «10 giorni» con le seguenti: «23 giorni».

4.55

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «10 giorni» con le seguenti: «21 giorni».

4.56

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «10 giorni» con le seguenti: «20 giorni».

4.57

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «10 giorni» con le seguenti: «19 giorni».

4.58

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «10 giorni» con le seguenti: «18 giorni».

4.59

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «10 giorni» con le seguenti: «17 giorni».

4.60

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «10 giorni» con le seguenti: «16 giorni».

4.61

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «10 giorni» con le seguenti: «15 giorni».

4.62

[Giorgis](#)

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «dieci giorni» con le seguenti: «quattordici giorni».

4.63

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «10 giorni» con le seguenti: «14 giorni».

4.64

[Giorgis](#)

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «dieci giorni» con le seguenti: «tredici giorni».

4.65

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «10 giorni» con le seguenti: «13 giorni».

4.66

[Valente](#)

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «dieci giorni» con le seguenti: «dodici giorni».

4.67

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «10 giorni» con le seguenti: «12 giorni».

4.68

[Giorgis](#)

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «dieci giorni» con le seguenti: «undici giorni».

4.69

[Parrini](#)

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «dieci giorni» con le seguenti: «nove giorni».

4.70

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «10 giorni» con le seguenti: «9 giorni».

4.71

[Meloni](#)

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «dieci giorni» con le seguenti: «otto giorni».

4.72

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «10 giorni» con le seguenti: «8 giorni».

4.73

[Parrini](#)

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «dieci giorni» con le seguenti: «sette giorni».

4.74

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «10 giorni» con le seguenti: «7 giorni».

4.75

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «10 giorni» con le seguenti: «6 giorni».

4.76

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «10 giorni» con le seguenti: «5 giorni».

4.77

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «10 giorni» con le seguenti: «4 giorni».

4.78

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «10 giorni» con le seguenti: «3giorni».

4.79

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «10 giorni» con le seguenti: «2 giorni».

4.80

[Meloni](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «alle Camere» con le seguenti: «dinanzi al Parlamento in seduta comune».

4.81

[Parrini](#)

Al comma 1, lettera a), al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, mediante mozione motivata e votata per appello nominale».

4.82

[Giorgis](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: «udite le dichiarazioni programmatiche del Presidente del Consiglio dei Ministri».

4.83

[Rando](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per illustrare il suo programma».

4.84

[Giorgis](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e il Presidente del Consiglio dei ministri illustra il suo programma».

4.85

[Valente](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e il Presidente del Consiglio dei ministri presenta il suo programma».

4.86

[Rojc](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso, sopprimere i periodi secondo e terzo.

4.87

[Delrio](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso, sostituire il secondo e il terzo periodo con il seguente: «Nel caso in cui non sia approvata la mozione di fiducia, il Presidente del Consiglio presenta le proprie dimissioni al Presidente della Repubblica, che può nominare un nuovo Presidente del Consiglio, sulla base del risultato delle elezioni.».

4.88

[Basso](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso, sostituire il secondo e il terzo periodo con il seguente: «Nel caso in cui non sia approvata la mozione di fiducia, il Presidente del Consiglio presenta le proprie dimissioni al Presidente della Repubblica, che può nominare un nuovo Presidente del Consiglio, tenuto conto del risultato delle elezioni.».

4.89

[Misiani](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso, sostituire il secondo e il terzo periodo con il seguente: «Nel caso in cui non sia approvata la mozione di fiducia, il Presidente del Consiglio presenta le proprie dimissioni al Presidente della Repubblica, che può nominare un nuovo Presidente del Consiglio, previa consultazione delle delegazioni politiche.».

4.90

[Parrini](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso, sostituire il secondo e il terzo periodo con il seguente: «Nel caso in cui non sia approvata la mozione di fiducia, il Presidente del Consiglio presenta le proprie dimissioni al Presidente della Repubblica, che può nominare un nuovo Presidente del Consiglio, sentite le delegazioni politiche.».

4.91

[Verini](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso, sostituire il secondo e il terzo periodo con il seguente: «Nel caso in cui non sia approvata la mozione di fiducia, il Presidente del Consiglio presenta le proprie dimissioni al Presidente della Repubblica, che può nominare un nuovo Presidente del Consiglio, previa consultazione dei Presidenti dei gruppi parlamentari della Camera e del Senato.».

4.92

[Bazoli](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso, sostituire il secondo e il terzo periodo con il seguente: «Nel caso in cui non sia approvata la mozione di fiducia, il Presidente del Consiglio presenta le proprie dimissioni al Presidente della Repubblica, che può nominare un nuovo Presidente del Consiglio, previa consultazione dei rappresentanti dei gruppi parlamentari.».

4.93

[Rossomando](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso, sostituire il secondo e il terzo periodo con il seguente: «Nel caso in cui non sia approvata la mozione di fiducia, il Presidente del Consiglio presenta le proprie dimissioni al Presidente della Repubblica, che può nominare un nuovo Presidente del Consiglio, previa consultazione dei Presidenti dei gruppi parlamentari.».

4.94

[Meloni](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso, sostituire il secondo e il terzo periodo con il seguente: «Nel caso in cui non sia approvata la mozione di fiducia, il Presidente del Consiglio presenta le proprie dimissioni al Presidente della Repubblica, che può nominare un nuovo Presidente del Consiglio, sentiti i Presidenti dei gruppi parlamentari della Camera e del Senato.».

4.95

[Giorgis](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso, sostituire il secondo e il terzo periodo con il seguente: «Nel caso in cui non sia approvata la mozione di fiducia, il Presidente del Consiglio presenta le proprie dimissioni al Presidente della Repubblica, che può nominare un nuovo Presidente del Consiglio, sentiti i Presidenti dei gruppi parlamentari.».

4.96

[Valente](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso, sostituire il secondo e il terzo periodo con il seguente: «Nel caso in cui non sia approvata la mozione di fiducia, il Presidente del Consiglio presenta le proprie dimissioni al Presidente della Repubblica, che può nominare un nuovo Presidente del Consiglio, sentiti i

rappresentanti dei gruppi parlamentari.».

4.97

[Fina](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso, sostituire il secondo e il terzo periodo con il seguente: «Nel caso in cui non sia approvata la mozione di fiducia, il Presidente del Consiglio presenta le proprie dimissioni al Presidente della Repubblica, che può nominare un nuovo Presidente del Consiglio, previa consultazione dei Presidenti delle Camere.».

4.98

[Valente](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso, sostituire il secondo e il terzo periodo con il seguente: «Nel caso in cui non sia approvata la mozione di fiducia, il Presidente del Consiglio presenta le proprie dimissioni al Presidente della Repubblica, che può nominare un nuovo Presidente del Consiglio, sentiti i Presidenti delle Camere.».

4.99

[Nicita](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso, sostituire il secondo e il terzo periodo con il seguente: «Nel caso in cui non sia approvata la mozione di fiducia, il Presidente del Consiglio presenta le proprie dimissioni al Presidente della Repubblica, che può nominare un nuovo Presidente del Consiglio, previa consultazione degli ex Presidenti della Repubblica.».

4.100

[Alfieri](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso, sostituire il secondo e il terzo periodo con il seguente: «Nel caso in cui non sia approvata la mozione di fiducia, il Presidente del Consiglio presenta le proprie dimissioni al Presidente della Repubblica, che può nominare un nuovo Presidente del Consiglio, sentiti gli ex Presidenti della Repubblica.».

4.101

[Meloni](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso, sostituire il secondo e il terzo periodo con il seguente: «Nel caso in cui non sia approvata la mozione di fiducia, il Presidente del Consiglio presenta le proprie dimissioni al Presidente della Repubblica, che può nominare un nuovo Presidente del Consiglio.».

4.102

[D'Elia](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso, sostituire il secondo e il terzo periodo con il seguente: «Nel caso in cui non sia approvata la mozione di fiducia, il Presidente del Consiglio presenta le proprie dimissioni al Presidente della Repubblica, che può procedere allo scioglimento delle Camere solo qualora le Camere non accordino entro novanta giorni la fiducia a un nuovo Governo.».

4.103

[Zambito](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso, sostituire il secondo e il terzo periodo con il seguente: «Nel caso in cui non sia approvata la mozione di fiducia, il Presidente del Consiglio presenta le proprie dimissioni al Presidente della Repubblica, che può procedere allo scioglimento delle Camere solo qualora le Camere non accordino entro ottanta giorni la fiducia a un nuovo Governo.».

4.104

[Crisanti](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso, sostituire il secondo e il terzo periodo con il seguente: «Nel caso in cui non sia approvata la mozione di fiducia, il Presidente del Consiglio presenta le proprie dimissioni al Presidente della Repubblica, che può procedere allo scioglimento delle Camere solo qualora le

Camere non accordino entro settanta giorni la fiducia a un nuovo Governo.».

4.105

[Furlan](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso, sostituire il secondo e il terzo periodo con il seguente: «Nel caso in cui non sia approvata la mozione di fiducia, il Presidente del Consiglio presenta le proprie dimissioni al Presidente della Repubblica, che può procedere allo scioglimento delle Camere solo qualora le Camere non accordino entro cinquanta giorni la fiducia a un nuovo Governo.».

4.106

[Tajani](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso, sostituire il secondo e il terzo periodo con il seguente: «Nel caso in cui non sia approvata la mozione di fiducia, il Presidente del Consiglio presenta le proprie dimissioni al Presidente della Repubblica, che può procedere allo scioglimento delle Camere solo qualora le Camere non accordino entro quaranta giorni la fiducia a un nuovo Governo.».

4.107

[Parrini](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso, sostituire il secondo e il terzo periodo con il seguente: «Nel caso in cui non sia approvata la mozione di fiducia, il Presidente del Consiglio presenta le proprie dimissioni al Presidente della Repubblica.»»

4.108

[Alfieri](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso, secondo periodo, dopo le parole: «al Presidente» inserire le seguenti: «del Consiglio dei ministri».

4.109

[Musolino](#), [Enrico Borghi](#)

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) al quarto comma, dopo le parole: "proposta del Governo" sono inserite le seguenti "e sulla questione di fiducia" e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Nel caso di voto contrario sulla questione di fiducia il Governo può, dal giorno successivo, chiedere una nuova deliberazione. Se sulla nuova deliberazione sulla questione di fiducia le Camere si esprimono con voto contrario, il Presidente del Consiglio dei ministri rassegna le dimissioni";».

4.110

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

4.111

[Bazoli](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

4.2000

Il Governo

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

"b) sono aggiunti, infine, i seguenti commi:

«In caso di revoca della fiducia al Presidente del Consiglio eletto, mediante mozione motivata, il Presidente della Repubblica scioglie le Camere.

In caso di dimissioni volontarie del Presidente del Consiglio eletto, previa informativa parlamentare, questi può proporre, entro sette giorni, lo scioglimento delle Camere al Presidente della Repubblica, che lo dispone.

Qualora non eserciti tale facoltà e nei casi di morte, impedimento permanente, decadenza, il

Presidente della Repubblica può conferire, per una sola volta nel corso della legislatura, l'incarico di formare il Governo al Presidente del Consiglio dimissionario o a un altro parlamentare eletto in collegamento con il Presidente del Consiglio.»

4.112

[Malpezzi](#)

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) è aggiunto, in fine, il seguente comma: "In caso di cessazione dalla carica del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Presidente della Repubblica procede alla nomina di un nuovo Presidente del Consiglio, previa consultazione delle delegazioni politiche."».

4.113

[Sensi](#)

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) è aggiunto, in fine, il seguente comma: "In caso di morte o impedimento permanente del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Presidente della Repubblica procede alla nomina di un nuovo Presidente del Consiglio, sentite le delegazioni politiche."».

4.114

[Manca](#)

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) è aggiunto, in fine, il seguente comma: "In caso di morte o impedimento permanente del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Presidente della Repubblica procede alla nomina di un nuovo Presidente del Consiglio, previa consultazione delle delegazioni politiche."».

4.115

[Alfieri](#)

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) è aggiunto, in fine, il seguente comma: "In caso di cessazione dalla carica del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Presidente della Repubblica procede alla nomina di un nuovo Presidente del Consiglio, previa consultazione dei rappresentanti dei gruppi parlamentari."».

4.116

[Malpezzi](#)

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) è aggiunto, in fine, il seguente comma: "In caso di morte o impedimento permanente del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Presidente della Repubblica procede alla nomina di un nuovo Presidente del Consiglio, previa consultazione dei rappresentanti dei gruppi parlamentari."».

4.117

[Zampa](#)

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) è aggiunto, in fine, il seguente comma: "In caso di morte o impedimento permanente del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Presidente della Repubblica procede alla nomina di un nuovo Presidente del Consiglio, sentiti i rappresentanti dei gruppi parlamentari."».

4.118

[Rossomando](#)

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) è aggiunto, in fine, il seguente comma: "In caso di cessazione dalla carica del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Presidente della Repubblica procede alla nomina di un nuovo Presidente del Consiglio, previa consultazione dei Presidenti dei gruppi parlamentari di Camera e Senato."».

4.119

[Irto](#)

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) è aggiunto, in fine, il seguente comma: "In caso di cessazione dalla carica del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Presidente della Repubblica procede alla nomina di un nuovo Presidente del Consiglio, previa consultazione dei Presidenti delle Camere."».

4.120

[Lorenzin](#)

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) è aggiunto, in fine, il seguente comma: "In caso di morte o impedimento permanente del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Presidente della Repubblica procede alla nomina di un nuovo Presidente del Consiglio, previa consultazione dei Presidenti dei gruppi parlamentari di Camera e Senato."».

4.121

[La Marca](#)

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) è aggiunto, in fine, il seguente comma: "In caso di morte o impedimento permanente del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Presidente della Repubblica procede alla nomina di un nuovo Presidente del Consiglio, previa consultazione dei Presidenti delle Camere."».

4.122

[Martella](#)

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «In caso di morte o impedimento permanente del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Presidente della Repubblica procede alla nomina di un nuovo Presidente del Consiglio, sentiti i Presidenti dei gruppi parlamentari di Camera e Senato."».

4.123

[Valente](#)

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «In caso di morte o impedimento permanente del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Presidente della Repubblica procede alla nomina di un nuovo Presidente del Consiglio, sentiti i Presidenti delle Camere."».

4.124

[Zambito](#)

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) è aggiunto, in fine, il seguente comma: "In caso di cessazione dalla carica del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Presidente della Repubblica procede alla nomina di un nuovo Presidente del Consiglio, previa consultazione degli ex Presidenti della Repubblica."».

4.125

[Giacobbe](#)

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «In caso di morte o impedimento permanente del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Presidente della Repubblica procede alla nomina di un nuovo Presidente del Consiglio, previa consultazione degli ex Presidenti della Repubblica."».

4.126

[Malpezzi](#)

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

"b) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «In caso di morte o impedimento permanente del

Presidente del Consiglio dei Ministri, il Presidente della Repubblica procede alla nomina di un nuovo Presidente del Consiglio, sentiti gli ex Presidenti della Repubblica."».

4.127

[Giorgis](#)

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) è aggiunto, in fine, il seguente comma: "In caso di morte o impedimento permanente del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Presidente della Repubblica procede alla nomina di un nuovo Presidente del Consiglio."».

4.128

[Verducci](#)

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) è aggiunto, in fine, il seguente comma: "In caso di approvazione di una mozione di sfiducia, il Presidente della Repubblica può procedere allo scioglimento delle Camere solo qualora le Camere non accordino entro novanta giorni la fiducia a un nuovo Governo."».

4.129

[Delrio](#)

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) è aggiunto, in fine, il seguente comma: "In caso di approvazione di una mozione di sfiducia, il Presidente della Repubblica può procedere allo scioglimento delle Camere solo qualora le Camere non accordino entro ottanta giorni la fiducia a un nuovo Governo."».

4.130

[D'Elia](#)

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) è aggiunto, in fine, il seguente comma: "In caso di approvazione di una mozione di sfiducia, il Presidente della Repubblica può procedere allo scioglimento delle Camere solo qualora le Camere non accordino entro settanta giorni la fiducia a un nuovo Governo."».

4.131

[Franceschini](#)

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) è aggiunto, in fine, il seguente comma: "In caso di approvazione di una mozione di sfiducia, il Presidente della Repubblica può procedere allo scioglimento delle Camere solo qualora le Camere non accordino entro cinquanta giorni la fiducia a un nuovo Governo."».

4.132

[Nicita](#)

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «In caso di approvazione di una mozione di sfiducia, il Presidente della Repubblica può procedere allo scioglimento delle Camere solo qualora le Camere non accordino entro quaranta giorni la fiducia a un nuovo Governo.»».

4.133

[Franceschelli](#)

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

"b) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «In caso di dimissioni volontarie del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Presidente della Repubblica può procedere allo scioglimento delle Camere solo qualora le Camere non accordino entro novanta giorni la fiducia a un nuovo Governo.»».

4.134

[Valente](#)

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «In caso di dimissioni volontarie del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Presidente della Repubblica può procedere allo scioglimento delle Camere solo qualora le Camere non accordino entro ottanta giorni la fiducia a un nuovo Governo.»».

4.135

[Camusso](#)

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «In caso di dimissioni volontarie del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Presidente della Repubblica può procedere allo scioglimento delle Camere solo qualora le Camere non accordino entro settanta giorni la fiducia a un nuovo Governo.»».

4.136

[Meloni](#)

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) è aggiunto, in fine, il seguente comma: "In caso di dimissioni volontarie del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Presidente della Repubblica può procedere allo scioglimento delle Camere solo qualora le Camere non accordino entro cinquanta giorni la fiducia a un nuovo Governo."».

4.137

[Fina](#)

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) è aggiunto, in fine, il seguente comma: "In caso di dimissioni volontarie del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Presidente della Repubblica può procedere allo scioglimento delle Camere solo qualora le Camere non accordino entro quaranta giorni la fiducia a un nuovo Governo."».

4.138

[Musolino](#), [Enrico Borghi](#)

Al comma 1, lettera b) sopprimere le parole: «può conferire l'incarico di formare il Governo al Presidente del Consiglio dimissionario o a un altro parlamentare che è stato candidato in collegamento al Presidente eletto, per attuare le dichiarazioni relative all'indirizzo politico e agli impegni programmatici su cui il Governo del Presidente eletto ha ottenuto la fiducia. Qualora il Governo così nominato non ottenga la fiducia e negli altri casi di cessazione dalla carica del Presidente del Consiglio subentrante, il Presidente della Repubblica».

4.139

[Zampa](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso, primo periodo, dopo le parole: «può conferire» inserire le seguenti: «, previa consultazione delle delegazioni politiche,"»

4.140

[Crisanti](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso, primo periodo, dopo le parole: «può conferire» inserire le seguenti: «, sentite le delegazioni politiche, ».

4.141

[Casini](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso, primo periodo, dopo le parole: «può conferire» inserire le seguenti: «, previa consultazione dei Presidenti dei Gruppi parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica,».

4.142

[Giorgis](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso, primo periodo, dopo le parole: «può conferire» inserire le seguenti:

«, sentiti i Presidenti dei Gruppi parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica,».

4.143

[Verini](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso, primo periodo, dopo le parole: «può conferire» inserire le seguenti: «, previa consultazione dei Presidenti delle Camere,».

4.144

[Parrini](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso, primo periodo, dopo le parole: «può conferire» inserire le seguenti: «, sentiti i Presidenti delle Camere,».

4.145

[Delrio](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso, primo periodo, dopo le parole: «può conferire» inserire le seguenti: «, previa consultazione degli ex Presidenti della Repubblica,».

4.146

[Misiani](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso, primo periodo, dopo le parole: «può conferire» inserire le seguenti: «, sentiti i ex Presidenti della Repubblica,».

4.147

[Sensi](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso, primo periodo, dopo le parole: «può conferire» inserire le seguenti: «, sentiti i senatori a vita,».

4.148

[Verducci](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso, primo periodo, dopo le parole: «può conferire» inserire le seguenti: «, previa consultazione dei senatori a vita,».

4.149

[Giorgis](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso, primo periodo, sostituire parole: «o a un altro parlamentare che è stato candidato in collegamento al Presidente eletto, per attuare le dichiarazioni relative all'indirizzo politico e agli impegni programmatici su cui il Governo del Presidente eletto ha ottenuto la fiducia» con le seguenti: «o a un'altra persona».

4.150

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «che è stato candidato in collegamento al Presidente eletto, per attuare le dichiarazioni relative all'indirizzo politico e agli impegni programmatici su cui il Governo del Presidente eletto ha ottenuto la fiducia».

4.151

[La Marca](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso, primo periodo, dopo le parole "al Presidente" inserire le seguenti "del Consiglio dei ministri".

4.152

[Losacco](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso, primo periodo, sostituire le parole "agli impegni programmatici" con le seguenti "al programma".

4.153

[Zambito](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso, primo periodo, sostituire le parole "agli impegni programmatici" con le seguenti "alle linee programmatiche".

4.154

[Valente](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso, dopo il primo periodo inserire il seguente: "La legge stabilisce le modalità e le forme relative alla candidatura a Presidente del Consiglio dei ministri."

4.155

[Giorgis](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso, secondo periodo, sostituire le parole : «procede allo scioglimento delle Camere" con le seguenti "conferisce l'incarico ad altra persona».

4.156

[Valente](#)

Al comma 1, lettera b), secondo periodo, sostituire la parola: "procede" con le seguenti: "può procedere".

4.0.1

[Calenda](#), [Gelmini](#), [Lombardo](#), [Versace](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifiche agli articoli 89, 93 e 96 della Costituzione)

1. Agli articoli 89, secondo comma, 93 e 96 della Costituzione, le parole: "Presidente del Consiglio dei ministri" sono sostituite dalle seguenti: "Primo ministro".»

4.0.2

[Calenda](#), [Gelmini](#), [Lombardo](#), [Versace](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifiche all'articolo 95 della Costituzione)

1. L'articolo 95 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 95

Il Primo Ministro stabilisce la politica generale del Governo e ne determina le priorità e garantisce l'unità di indirizzo politico e amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei ministri.

Il Primo ministro può revocare con proprio decreto i ministri.

I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri e individualmente degli atti dei propri dicasteri.

La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri."».

4.0.3

[Enrico Borghi](#), [Musolino](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifiche all'articolo 95 della Costituzione)

1. All'articolo 95 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente: "Il Presidente del Consiglio dei ministri è l'organo di vertice del Governo, ne dirige la politica e ne è responsabile. Mantiene l'unità politica ed

amministrativa, indirizzando e coordinando l'attività dei Ministri";

b) al secondo comma sono premesse le seguenti parole: "Il Presidente del Consiglio dei ministri e";

c) al terzo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché gli atti di competenza del Presidente del Consiglio quale organo di vertice del Governo".».

4.0.4

[Boccia](#), [Alfieri](#), [Giorgis](#), [Parrini](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifica dell'articolo 95 della Costituzione)

1. All'articolo 95 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente:

"Il Presidente del Consiglio dei Ministri, prima dello svolgimento delle riunioni del Consiglio europeo, rende comunicazioni al Parlamento in seduta comune. Il Presidente del Consiglio dei Ministri riferisce al Parlamento in seduta comune sull'esito delle riunioni del Consiglio europeo, entro dieci giorni dallo svolgimento delle stesse."».

4.0.5

[Pera](#)

Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Dopo l'articolo 96 della Costituzione è inserito il seguente:

"Art. 96-bis. Il Capo dell'opposizione è eletto, sulla base di un'esposizione programmatica, dai membri del Parlamento che abbiano dichiarato di appartenere all'opposizione. Egli è sentito dal Presidente della Repubblica e dal Presidente del Consiglio nei casi di guerra e di grave pericolo per la sicurezza nazionale, nonché negli altri casi previsti dalla legge. I regolamenti delle Camere ne regolano le modalità di elezione ed i poteri, in particolare con riferimento alla formazione dell'ordine del giorno delle Camere. I regolamenti determinano altresì i poteri di altri gruppi parlamentari di opposizione."».

4.0.6

[Boccia](#), [Alfieri](#), [Giorgis](#), [Parrini](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifica dell'articolo 116 della Costituzione)

1. Al terzo comma dell'articolo 116 della Costituzione, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "La legge è approvata dal Parlamento in seduta comune"».

4.0.7

[Boccia](#), [Alfieri](#), [Giorgis](#), [Parrini](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifica dell'articolo 138 della Costituzione)

Al primo comma dell'articolo 138 della Costituzione, le parole: "assoluta dei componenti di" sono sostituite dalle seguenti: "dei tre quinti dei votanti in"».

Art. 5

5.1

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sopprimere l'articolo.

5.2

[Calenda](#), [Gelmini](#), [Lombardo](#), [Versace](#)

Sopprimere l'articolo.

5.3

[Giorgis](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5

(Entrata in vigore)

La presente legge costituzionale entra in vigore alla data del primo scioglimento o della prima cessazione delle Camere successiva all'entrata in vigore della legge elettorale attuativa del nuovo testo dell'articolo 92.».

5.4

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sopprimere il comma 1.

5.5

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente: «Le disposizioni di cui all'articolo 1 della presente legge costituzionale non si applicano ai senatori a vita nominati ai sensi del testo previgente dell'articolo 59 della Costituzione».

5.6

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, sostituire la parola: «Restano», con la seguente: «Rimangono».

5.7

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, dopo la parola: «Restano» inserire la seguente: «irrevocabilmente».

5.8

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, dopo la parola: «Restano» inserire la seguente: «inderogabilmente».

5.9

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «in carica», con la seguente: «incaricati».

5.10

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «in carica», con la seguente: «designati».

5.11

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «nominati ai sensi del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione».

5.12

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, sopprimere le parole da: «nominati ai sensi del secondo comma» sino alla fine del comma.

5.13

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, sopprimere la parola: «nominati».

5.14

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «nominati ai sensi del» con le seguenti: «secondo quanto previsto dal».

5.15

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «nominati ai sensi del», con le seguenti: «di cui al».

5.16

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «nominati ai sensi del», con le seguenti: «scelti secondo quanto previsto dal».

5.17

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, sostituire la parola: «nominati», con la seguente: «scelti».

5.18

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, sostituire la parola: «nominati», con la seguente: «incaricati».

5.19

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, sostituire la parola: «nominati», con la seguente: «designati».

5.20

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «ai sensi del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione».

5.21

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «del secondo comma».

5.22

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «, nel testo» e sostituire la parola: «previgente», con le seguenti: «vigente precedentemente».

5.23

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, sostituire la parola: «previgente», con le seguenti: «in atto».

5.24

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale».

5.25

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «data di entrata in vigore della».

5.26

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, sostituire la parola: «vigore», con la seguente: «forza».

5.27

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, sopprimere la parola: «presente».

5.28

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, sostituire la parola: «legge», con la seguente: «norma».

5.29

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, sostituire la parola: «legge», con la seguente: «riforma».

5.30

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, sopprimere la parola: «costituzionale».

5.31

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sopprimere il comma 2.

5.32

[Nicita](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: «2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dalla XXX legislatura.».

5.33

[Valente](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: «2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dalla XXX legislatura, solo successivamente all'entrata in vigore della disciplina per l'elezione del Presidente del Consiglio dei ministri e delle Camere approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera.».

5.34

[Valente](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: «2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dalla XXX legislatura, solo successivamente all'entrata in vigore della disciplina per l'elezione del Presidente del Consiglio dei ministri e delle Camere approvata a maggioranza dei tre quinti dei componenti di ciascuna Camera.».

5.35

[Giorgis](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: «2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dalla XXX legislatura, solo successivamente all'entrata in vigore della disciplina per l'elezione del Presidente del Consiglio dei ministri e delle Camere approvata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera.».

5.36

[Valente](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: «2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dalla XXIX legislatura, solo successivamente all'entrata in vigore della disciplina per l'elezione del Presidente del Consiglio dei ministri e delle Camere approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera.».

5.37

[Alfieri](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: «2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dalla

XXIX legislatura, solo successivamente all'entrata in vigore della disciplina per l'elezione del Presidente del Consiglio dei ministri e delle Camere approvata a maggioranza dei tre quinti dei componenti di ciascuna Camera.».

5.38

[Manca](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: «2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dalla XXIX legislatura, solo successivamente all'entrata in vigore della disciplina per l'elezione del Presidente del Consiglio dei ministri e delle Camere approvata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera.».

5.39

[Giorgis](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: «2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dalla XXIX legislatura.».

5.40

[Sensi](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: «2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dalla XXVIII legislatura, solo successivamente all'entrata in vigore della disciplina per l'elezione del Presidente del Consiglio dei ministri e delle Camere approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera.».

5.41

[Valente](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: «2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dalla XXVIII legislatura, solo successivamente all'entrata in vigore della disciplina per l'elezione del Presidente del Consiglio dei ministri e delle Camere approvata a maggioranza dei tre quinti dei componenti di ciascuna Camera.».

5.42

[Parrini](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: «2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dalla XXVIII legislatura, solo successivamente all'entrata in vigore della disciplina per l'elezione del Presidente del Consiglio dei ministri e delle Camere approvata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera.».

5.43

[Martella](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: «2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dalla XXVIII legislatura.».

5.44

[Bazoli](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: «2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dalla XXVII legislatura, solo successivamente all'entrata in vigore della disciplina per l'elezione del Presidente del Consiglio dei ministri e delle Camere approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera.».

5.45

[Nicita](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: «2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dalla XXVII legislatura, solo successivamente all'entrata in vigore della disciplina per l'elezione del Presidente del Consiglio dei ministri e delle Camere approvata a maggioranza dei tre quinti dei componenti di ciascuna Camera.».

5.46

[Giorgis](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: «2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dalla XXVII legislatura, solo successivamente all'entrata in vigore della disciplina per l'elezione del Presidente del Consiglio dei ministri e delle Camere approvata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera.».

5.47

[Zampa](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: «2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dalla XXVII legislatura.».

5.48

[Parrini](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: «2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dalla XXVI legislatura, solo successivamente all'entrata in vigore della disciplina per l'elezione del Presidente del Consiglio dei ministri e delle Camere approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera.».

5.49

[Zambito](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: «2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dalla XXVI legislatura, solo successivamente all'entrata in vigore della disciplina per l'elezione del Presidente del Consiglio dei ministri e delle Camere approvata a maggioranza dei tre quinti dei componenti di ciascuna Camera.».

5.50

[Verini](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: «2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dalla XXVI legislatura, solo successivamente all'entrata in vigore della disciplina per l'elezione del Presidente del Consiglio dei ministri e delle Camere approvata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera.».

5.51

[Giorgis](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: «2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dalla XXVI legislatura.».

5.52

[Rossomando](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: «2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dalla XXV legislatura, solo successivamente all'entrata in vigore della disciplina per l'elezione del Presidente del Consiglio dei ministri e delle Camere approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera.».

5.53

[Verducci](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: «2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dalla XXV legislatura, solo successivamente all'entrata in vigore della disciplina per l'elezione del Presidente del Consiglio dei ministri e delle Camere approvata a maggioranza dei tre quinti dei componenti di ciascuna Camera.».

5.54

[Sensi](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: «2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dalla XXV legislatura, solo successivamente all'entrata in vigore della disciplina per l'elezione del Presidente del Consiglio dei ministri e delle Camere approvata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera.».

5.55

[Giorgis](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: «2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dalla XXIV legislatura, solo successivamente all'entrata in vigore della disciplina per l'elezione del Presidente del Consiglio dei ministri e delle Camere approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera.».

5.56

[Rojc](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: «2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dalla XXIV legislatura, solo successivamente all'entrata in vigore della disciplina per l'elezione del Presidente del Consiglio dei ministri e delle Camere approvata a maggioranza dei tre quinti dei componenti di ciascuna Camera.».

5.57

[Parrini](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: «2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dalla XXIV legislatura, solo successivamente all'entrata in vigore della disciplina per l'elezione del Presidente del Consiglio dei ministri e delle Camere approvata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera.».

5.58

[Rando](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: «2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dalla XXIV legislatura.».

5.59

[Martella](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: «2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dalla XXIII legislatura, solo successivamente all'entrata in vigore della disciplina per l'elezione del Presidente del Consiglio dei ministri e delle Camere approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera.».

5.60

[Nicita](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: «2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dalla XXII legislatura, solo successivamente all'entrata in vigore della disciplina per l'elezione del Presidente del Consiglio dei ministri e delle Camere approvata a maggioranza dei tre quinti dei componenti di ciascuna Camera.».

5.61

[Parrini](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: «2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dalla XXIII legislatura.».

5.62

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: «2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 1 ottobre 2040.».

5.63

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: «2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 30 settembre 2040.».

5.64

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: «2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 29 settembre 2040.».

5.65

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: «2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 28 settembre 2040.».

5.66

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: «2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 27 settembre 2040.».

5.67

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: «2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 26 settembre 2040.».

5.68

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: «2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 25 settembre 2040.».

5.69

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: «2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 24 settembre 2040.».

5.70

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: «2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 23 settembre 2040.».

5.71

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: «2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 22 settembre 2040.».

5.72

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: «2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 21 settembre 2040.».

5.73

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: «2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 20 settembre 2040.».

5.74

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: «2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 19 settembre 2040.».

5.75

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: «2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 18 settembre 2040.».

5.76

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: «2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 17 settembre 2040.».

5.77

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: «2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 16 settembre 2040.».

5.78

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: «2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 15 settembre 2040.».

5.79

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: «2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 14 settembre 2040.».

5.80

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: «2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 13 settembre 2040.».

5.81

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: «2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 12 settembre 2040.».

5.82

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: «2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 11 settembre 2040.».

5.83

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: «2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 10 settembre 2040.».

5.84

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: «2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 9 settembre 2040.».

5.85

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: «2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 8

settembre 2040.».

5.86

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: «2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 7 settembre 2040.».

5.87

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: «2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 6 settembre 2040.».

5.88

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: «2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 5 settembre 2040.».

5.89

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: «2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 4 settembre 2040.».

5.90

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: «2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 3 settembre 2040.».

5.91

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: «2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 2 settembre 2040.».

5.92

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: «2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 1 settembre 2040.».

5.93

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: «2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 31 agosto 2040.».

5.94

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: «2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 30 agosto 2040.».

5.95

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: «2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 29 agosto 2040.».

5.96

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: «2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 28 agosto 2040.».

5.97

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: «2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 27 agosto 2040.».

5.98

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: «2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 26 agosto 2040.».

5.99

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: «2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 25 agosto 2040.».

5.100

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: «2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 24 agosto 2040.».

5.101

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: «2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 23 agosto 2040.».

5.102

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: «2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 22 agosto 2040.».

5.103

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: «2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 21 agosto 2040.».

5.104

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: «2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 20 agosto 2040.».

5.105

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: «2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 19 agosto 2040.».

5.106

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: «2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 18 agosto 2040.».

5.107

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: «2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 17 agosto 2040.».

5.108

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: «2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 16 agosto 2040.».

5.109

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: «2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 14 agosto 2040.».

5.110

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: «2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 13 agosto 2040.».

5.111

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: «2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 12 agosto 2040.».

5.112

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: «2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 11 agosto 2040.».

5.113

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: «2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 10 agosto 2040.».

5.114

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: «2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 9 agosto 2040.».

5.115

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: «2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 8 agosto 2040.».

5.116

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: «2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 7 agosto 2040.».

5.117

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: «2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 6 agosto 2040.».

5.118

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: «2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 5 agosto 2040.».

5.119

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: «2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 4 agosto 2040.».

5.120

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: «2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 3 agosto 2040.».

5.121

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: «2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 2 agosto 2040 .».

5.122

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: «2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 1 agosto 2040 .».

5.123

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: «2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 31 luglio 2040.».

5.124

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: «2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 30 luglio 2040.».

5.125

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: «2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 29 luglio 2040.».

5.126

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: «2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 28 luglio 2040.».

5.127

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: «2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 27 luglio 2040.».

5.128

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: «2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 26 luglio 2040.».

5.129

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: «2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 25 luglio 2040.».

5.130

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: «2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal

24 luglio 2040.».

5.131

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: «2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 23 luglio 2040.».

5.132

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: «2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 22 luglio 2040.».

5.133

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: «2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 21 luglio 2040.».

5.134

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: «2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 20 luglio 2040.».

5.135

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: «2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 19 luglio 2040.».

5.136

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: «2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 18 luglio 2040.».

5.137

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: «2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 17 luglio 2040.».

5.138

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: «2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 16 luglio 2040.».

5.139

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: «2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 15 luglio 2040.».

5.140

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: «2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 14 luglio 2040.».

5.141

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: «2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 13 luglio 2040.».

5.142

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: «2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 12 luglio 2040.».

5.143

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: «2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 11 luglio 2040.».

5.144

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: «2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 10 luglio 2040.».

5.145

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: «2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 9 luglio 2040.».

5.146

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: «2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 8 luglio 2040.».

5.147

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: «2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 7 luglio 2040.».

5.148

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: «2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 6 luglio 2040.».

5.149

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: «2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 5 luglio 2040.».

5.150

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: «2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 4 luglio 2040.».

5.151

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: «2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 3 luglio 2040.».

5.152

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: «2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 1 luglio 2040.».

5.153

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: «2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 30 giugno 2040.».

5.154

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: «2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 29 giugno 2040.».

5.155

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: «2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 28 giugno 2040.».

5.156

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 27 giugno 2040."

5.157

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 26 giugno 2040."

5.158

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 25 giugno 2040."

5.159

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 24 giugno 2040."

5.160

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 23 giugno 2040."

5.161

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 22 giugno 2040."

5.162

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 21 giugno 2040."

5.163

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 20 giugno 2040."

5.164

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 19 giugno 2040."

5.165

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 18 giugno 2040."

5.166

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 17 giugno 2040."

5.167

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 16 giugno 2040."

5.168

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 15 giugno 2040."

5.169

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 14 giugno 2040."

5.170

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 13 giugno 2040."

5.171

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 12 giugno 2040."

5.172

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 11 giugno 2040."

5.173

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 10 giugno 2040."

5.174

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 9 giugno 2040."

5.175

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 8

giugno 2040."

5.176

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 7 giugno 2040."

5.177

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 6 giugno 2040."

5.178

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 5 giugno 2040."

5.179

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 4 giugno 2040."

5.180

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 3 giugno 2040."

5.181

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 1 giugno 2040."

5.182

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 30 maggio 2040."

5.183

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 29 maggio 2040."

5.184

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 28 maggio 2040."

5.185

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 27 maggio 2040."

5.186

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 26 maggio 2040."

5.187

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 25 maggio 2040."

5.188

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 24 maggio 2040."

5.189

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 23 maggio 2040."

5.190

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 22 maggio 2040."

5.191

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 21 maggio 2040."

5.192

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 20 maggio 2040."

5.193

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 19 maggio 2040."

5.194

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 18 maggio 2040."

5.195

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 17 maggio 2040."

5.196

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 16 maggio 2040."

5.197

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 15 maggio 2040."

5.198

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 14 maggio 2040."

5.199

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 13 maggio 2040."

5.200

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 12 maggio 2040."

5.201

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 11 maggio 2040."

5.202

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 10 maggio 2040."

5.203

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 9 maggio 2040."

5.204

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 8 maggio 2040."

5.205

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 7 maggio 2040."

5.206

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 6 maggio 2040."

5.207

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 5 maggio 2040."

5.208

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 4 maggio 2040."

5.209

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 3 maggio 2040 .".

5.210

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 2 maggio 2040 .".

5.211

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 1 maggio 2040 .".

5.212

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 30 aprile 2040.".

5.213

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 29 aprile 2040.".

5.214

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 28 aprile 2040.".

5.215

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 27 aprile 2040.".

5.216

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 26 aprile 2040.".

5.217

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 25 aprile 2040.".

5.218

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 24 aprile 2040.".

5.219

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 23 aprile 2040.".

5.220

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal

22 aprile 2040.".

5.221

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 21 aprile 2040."

5.222

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 20 aprile 2040."

5.223

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 19 aprile 2040."

5.224

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 18 aprile 2040."

5.225

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 17 aprile 2040."

5.226

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 16 aprile 2040."

5.227

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 15 aprile 2040."

5.228

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 14 aprile 2040."

5.229

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 13 aprile 2040."

5.230

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 12 aprile 2040."

5.231

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 11 aprile 2040."

5.232

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 10 aprile 2040."

5.233

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 9 aprile 2040."

5.234

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 8 aprile 2040."

5.235

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 7 aprile 2040."

5.236

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 6 aprile 2040."

5.237

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 5 aprile 2040."

5.238

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 4 aprile 2040."

5.239

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 3 aprile 2040."

5.240

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 2 aprile 2040."

5.241

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 1 aprile 2040."

5.242

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 31 marzo 2040."

5.243

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 30 marzo 2040."

5.244

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 29 marzo 2040."

5.245

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 28 marzo 2040."

5.246

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 27 marzo 2040."

5.247

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 26 marzo 2040."

5.248

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 25 marzo 2040."

5.249

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 24 marzo 2040."

5.250

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 23 marzo 2040."

5.251

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: «2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 22 marzo 2040.»

5.252

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: «2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 21 marzo 2040.»

5.253

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: «2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 20 marzo 2040.»

5.254

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: «2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 19 marzo 2040.».

5.255

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: «2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 18 marzo 2040.».

5.256

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: «2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 17 marzo 2040.».

5.257

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: «2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 16 marzo 2040.».

5.258

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: «2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 15 marzo 2040.».

5.259

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: «2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 14 marzo 2040.».

5.260

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: «2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 13 marzo 2040.».

5.261

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: «2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 12 marzo 2040.».

5.262

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: «2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 11 marzo 2040.».

5.263

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: «2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 10 marzo 2040.».

5.264

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: «2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 9 marzo 2040.».

5.265

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: «2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 8

marzo 2040.».

5.266

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: «2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 7 marzo 2040.».

5.267

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: «2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 6 marzo 2040.».

5.268

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: «2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 5 marzo 2040.».

5.269

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: «2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 4 marzo 2040.».

5.270

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: «2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 3 marzo 2040.».

5.271

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: «2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 2 marzo 2040.».

5.272

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: «2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 1 marzo 2040.».

5.273

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: «2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 28 febbraio 2040.».

5.274

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: «2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 27 febbraio 2040.».

5.275

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: «2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 26 febbraio 2040.».

5.276

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: «2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 25 febbraio 2040.».

5.277

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: «2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 24 febbraio 2040.».

5.278

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: «2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 23 febbraio 2040.».

5.279

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: «2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 22 febbraio 2040.».

5.280

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: «2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 21 febbraio 2040.».

5.281

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: «2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 20 febbraio 2040.».

5.282

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: «2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 19 febbraio 2040.».

5.283

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: «2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 18 febbraio 2040.».

5.284

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: «2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 17 febbraio 2040.».

5.285

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: «2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 16 febbraio 2040.».

5.286

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: «2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 15 febbraio 2040.».

5.287

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: «2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 14 febbraio 2040.».

5.288

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: «2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 13 febbraio 2040.».

5.289

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: «2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 12 febbraio 2040.».

5.290

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: «2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 11 febbraio 2040.».

5.291

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: «2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 10 febbraio 2040.».

5.292

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: «2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 9 febbraio 2040.».

5.293

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: «2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 8 febbraio 2040.».

5.294

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: «2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 7 febbraio 2040.».

5.295

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: «2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 6 febbraio 2040.».

5.296

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: «2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 5 febbraio 2040.».

5.297

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: «2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 4 febbraio 2040.».

5.298

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: «2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 3 febbraio 2040.».

5.299

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: «2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 2 febbraio 2040.».

5.300

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: «2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 1 febbraio 2040.».

5.301

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 31 gennaio 2040."

5.302

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 30 gennaio 2040."

5.303

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 29 gennaio 2040."

5.304

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 28 gennaio 2040."

5.305

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 27 gennaio 2040."

5.306

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 26 gennaio 2040."

5.307

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 25 gennaio 2040."

5.308

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 24 gennaio 2040."

5.309

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 23 gennaio 2040."

5.310

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal

22 gennaio 2040.".

5.311

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 21 gennaio 2040.".

5.312

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 20 gennaio 2040.".

5.313

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 19 gennaio 2040.".

5.314

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 18 gennaio 2040.".

5.315

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 17 gennaio 2040.".

5.316

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 16 gennaio 2040.".

5.317

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 15 gennaio 2040.".

5.318

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 14 gennaio 2040.".

5.319

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 13 gennaio 2040.".

5.320

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 12 gennaio 2040.".

5.321

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 11 gennaio 2040.".

5.322

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 10 gennaio 2040."

5.323

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 9 gennaio 2040."

5.324

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 8 gennaio 2040."

5.325

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 7 gennaio 2040."

5.326

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 6 gennaio 2040."

5.327

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 5 gennaio 2040."

5.328

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 4 gennaio 2040."

5.329

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 3 gennaio 2040 ."

5.330

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 2 gennaio 2040."

5.331

[Furlan](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 1° gennaio 2040, solo successivamente all'entrata in vigore della disciplina per l'elezione del Presidente del Consiglio dei ministri e delle Camere approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera."

5.332

[Irto](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 1°

gennaio 2040, solo successivamente all'entrata in vigore della disciplina per l'elezione del Presidente del Consiglio dei ministri e delle Camere approvata a maggioranza dei tre quinti dei componenti di ciascuna Camera."."

5.333

[Giacobbe](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 1° gennaio 2040, solo successivamente all'entrata in vigore della disciplina per l'elezione del Presidente del Consiglio dei ministri e delle Camere approvata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera."."

5.334

[Meloni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 1° gennaio 2040."

5.335

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 1 gennaio 2040 .".

5.336

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal trentuno maggio 2039 .".

5.337

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal trenta aprile 2039 .".

5.338

[Parrini](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 1° gennaio 2039, solo successivamente all'entrata in vigore della disciplina per l'elezione del Presidente del Consiglio dei ministri e delle Camere approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera."."

5.339

[Giorgis](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 1° gennaio 2039, solo successivamente all'entrata in vigore della disciplina per l'elezione del Presidente del Consiglio dei ministri e delle Camere approvata a maggioranza dei tre quinti dei componenti di ciascuna Camera."."

5.340

[Meloni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 1° gennaio 2039, solo successivamente all'entrata in vigore della disciplina per l'elezione del Presidente del Consiglio dei ministri e delle Camere approvata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera."."

5.341

[Franceschini](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 1°

gennaio 2039."

5.342

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal trentuno maggio 2038 .".

5.343

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal trenta aprile 2038 .".

5.344

[Giorgis](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 1° gennaio 2038, solo successivamente all'entrata in vigore della disciplina per l'elezione del Presidente del Consiglio dei ministri e delle Camere approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera."."

5.345

[Franceschelli](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 1° gennaio 2038, solo successivamente all'entrata in vigore della disciplina per l'elezione del Presidente del Consiglio dei ministri e delle Camere approvata a maggioranza dei tre quinti dei componenti di ciascuna Camera."."

5.346

[Fina](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 1° gennaio 2038, solo successivamente all'entrata in vigore della disciplina per l'elezione del Presidente del Consiglio dei ministri e delle Camere approvata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera."."

5.347

[Meloni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 1° gennaio 2038."

5.348

[Malpezzi](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dalla XXII legislatura, solo successivamente all'entrata in vigore della disciplina per l'elezione del Presidente del Consiglio dei ministri e delle Camere approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera."."

5.349

[Giorgis](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dalla XXII legislatura, solo successivamente all'entrata in vigore della disciplina per l'elezione del Presidente del Consiglio dei ministri e delle Camere approvata a maggioranza dei tre quinti dei componenti di ciascuna Camera."."

5.350

[Misiani](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dalla

XXII legislatura, solo successivamente all'entrata in vigore della disciplina per l'elezione del Presidente del Consiglio dei ministri e delle Camere approvata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera."."

5.351

[Manca](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dalla XXII legislatura, solo successivamente all'entrata in vigore della disciplina per l'elezione del Presidente del Consiglio dei ministri e delle Camere approvata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera."."

5.352

[Losacco](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dalla XXII legislatura."

5.353

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal trentuno maggio 2037 .".

5.354

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal trenta aprile 2037 .".

5.355

[D'Elia](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 1° gennaio 2037, solo successivamente all'entrata in vigore della disciplina per l'elezione del Presidente del Consiglio dei ministri e delle Camere approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera."."

5.356

[Parrini](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 1° gennaio 2037, solo successivamente all'entrata in vigore della disciplina per l'elezione del Presidente del Consiglio dei ministri e delle Camere approvata a maggioranza dei tre quinti dei componenti di ciascuna Camera."."

5.357

[Delrio](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 1° gennaio 2037, solo successivamente all'entrata in vigore della disciplina per l'elezione del Presidente del Consiglio dei ministri e delle Camere approvata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera."."

5.358

[Valente](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 1° gennaio 2037."

5.359

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal

trenta aprile 2036 .".

5.360

[Parrini](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 1° gennaio 2036, solo successivamente all'entrata in vigore della disciplina per l'elezione del Presidente del Consiglio dei ministri e delle Camere approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera."."

5.361

[Giorgis](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 1° gennaio 2036, solo successivamente all'entrata in vigore della disciplina per l'elezione del Presidente del Consiglio dei ministri e delle Camere approvata a maggioranza dei tre quinti dei componenti di ciascuna Camera."."

5.362

[Meloni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 1° gennaio 2036, solo successivamente all'entrata in vigore della disciplina per l'elezione del Presidente del Consiglio dei ministri e delle Camere approvata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera."."

5.363

[Crisanti](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 1° gennaio 2036."

5.364

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal trenta aprile 2035 .".

5.365

[Giorgis](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 1° gennaio 2035, solo successivamente all'entrata in vigore della disciplina per l'elezione del Presidente del Consiglio dei ministri e delle Camere approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera."."

5.366

[Casini](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 1° gennaio 2035, solo successivamente all'entrata in vigore della disciplina per l'elezione del Presidente del Consiglio dei ministri e delle Camere approvata a maggioranza dei tre quinti dei componenti di ciascuna Camera."."

5.367

[Parrini](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 1° gennaio 2035, solo successivamente all'entrata in vigore della disciplina per l'elezione del Presidente del Consiglio dei ministri e delle Camere approvata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera."."

5.368

[Meloni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 1° gennaio 2035."

5.369

[Bazoli](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 1° gennaio 2034, solo successivamente all'entrata in vigore della disciplina per l'elezione del Presidente del Consiglio dei ministri e delle Camere approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera."."

5.370

[Valente](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 1° gennaio 2034, solo successivamente all'entrata in vigore della disciplina per l'elezione del Presidente del Consiglio dei ministri e delle Camere approvata a maggioranza dei tre quinti dei componenti di ciascuna Camera."."

5.371

[Camusso](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 1° gennaio 2034, solo successivamente all'entrata in vigore della disciplina per l'elezione del Presidente del Consiglio dei ministri e delle Camere approvata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera."."

5.372

[Parrini](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 1° gennaio 2034."

5.373

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal trenta aprile 2033 .".

5.374

[Valente](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 1° gennaio 2033, solo successivamente all'entrata in vigore della disciplina per l'elezione del Presidente del Consiglio dei ministri e delle Camere approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera."."

5.375

[Giorgis](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 1° gennaio 2033, solo successivamente all'entrata in vigore della disciplina per l'elezione del Presidente del Consiglio dei ministri e delle Camere approvata a maggioranza dei tre quinti dei componenti di ciascuna Camera."."

5.376

[Meloni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 1° gennaio 2033, solo successivamente all'entrata in vigore della disciplina per l'elezione del Presidente del Consiglio dei ministri e delle Camere approvata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera."."

5.377

[Alfieri](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 1° gennaio 2033."

5.378

[Giorgis](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dalla XXI legislatura, solo successivamente all'entrata in vigore della disciplina per l'elezione del Presidente del Consiglio dei ministri e delle Camere approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera."."

5.379

[Lorenzin](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dalla XXI legislatura, solo successivamente all'entrata in vigore della disciplina per l'elezione del Presidente del Consiglio dei ministri e delle Camere approvata a maggioranza dei tre quinti dei componenti di ciascuna Camera."."

5.380

[Meloni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dalla XXI legislatura, solo successivamente all'entrata in vigore della disciplina per l'elezione del Presidente del Consiglio dei ministri e delle Camere approvata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera."."

5.381

[La Marca](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dalla XXI legislatura."

5.382

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal trenta aprile 2032 ."

5.383

[Alfieri](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 1° gennaio 2032, solo successivamente all'entrata in vigore della disciplina per l'elezione del Presidente del Consiglio dei ministri e delle Camere approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera."."

5.384

[Basso](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 1° gennaio 2032, solo successivamente all'entrata in vigore della disciplina per l'elezione del Presidente del Consiglio dei ministri e delle Camere approvata a maggioranza dei tre quinti dei componenti di ciascuna Camera."."

5.385

[Parrini](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 1° gennaio 2032, solo successivamente all'entrata in vigore della disciplina per l'elezione del Presidente

del Consiglio dei ministri e delle Camere approvata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera."."

5.386

[Meloni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 1° gennaio 2032."

5.387

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal trenta aprile 2031 .".

5.388

[Meloni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 1° gennaio 2031, solo successivamente all'entrata in vigore della disciplina per l'elezione del Presidente del Consiglio dei ministri e delle Camere approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera."."

5.389

[Valente](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 1° gennaio 2031, solo successivamente all'entrata in vigore della disciplina per l'elezione del Presidente del Consiglio dei ministri e delle Camere approvata a maggioranza dei tre quinti dei componenti di ciascuna Camera."."

5.390

[Giorgis](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 1° gennaio 2031, solo successivamente all'entrata in vigore della disciplina per l'elezione del Presidente del Consiglio dei ministri e delle Camere approvata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera."."

5.391

[Mirabelli](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 1° gennaio 2031."

5.392

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal trentuno dicembre 2030."

5.393

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal quindici dicembre 2030."

5.394

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal primo dicembre 2030."

5.395

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal trenta novembre 2030".

5.396

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal quindici novembre 2030".

5.397

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal primo novembre 2030".

5.398

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal trentuno ottobre 2030".

5.399

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal quindici ottobre 2030".

5.400

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal primo ottobre 2030".

5.401

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal trenta settembre 2030".

5.402

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal quindici settembre 2030".

5.403

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal primo settembre 2030".

5.404

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal trentuno agosto 2030".

5.405

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal quindici agosto 2030".

5.406

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal

primo agosto 2030."

5.407

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal trentuno luglio 2030."

5.408

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal quindici luglio 2030"

5.409

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal primo luglio 2030"

5.410

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal trenta giugno 2030 ."

5.411

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal quindici giugno 2030 ."

5.412

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 3 giugno 2030 ."

5.413

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 2 giugno 2030 ."

5.414

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal primo giugno 2030 ."

5.415

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal trentuno maggio 2030 ."

5.416

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 30 maggio 2030 ."

5.417

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 29 maggio 2030 ."

5.418

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 28 maggio 2030 .".

5.419

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 27 maggio 2030 .".

5.420

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 26 maggio 2030 .".

5.421

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 25 maggio 2030 .".

5.422

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 24 maggio 2030 .".

5.423

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 23 maggio 2030 .".

5.424

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 22 maggio 2030 .".

5.425

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 21 maggio 2030 .".

5.426

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 20 maggio 2030 .".

5.427

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 19 maggio 2030 .".

5.428

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 18 maggio 2030 .".

5.429

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 17 maggio 2030 .".

5.430

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 16 maggio 2030 .".

5.431

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal quindici maggio 2030 .".

5.432

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 14 maggio 2030 .".

5.433

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 13 maggio 2030 .".

5.434

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 12 maggio 2030 .".

5.435

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 11 maggio 2030 .".

5.436

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 10 maggio 2030 .".

5.437

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 9 maggio 2030 .".

5.438

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 8 maggio 2030 .".

5.439

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 7 maggio 2030 .".

5.440

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 6 maggio 2030 .".

5.441

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 5 maggio 2030 .".

5.442

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 4 maggio 2030 .".

5.443

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 3 maggio 2030 .".

5.444

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 2 maggio 2030 .".

5.445

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal primo maggio 2030 .".

5.446

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal trenta aprile 2030 .".

5.447

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal quindici aprile 2030 .".

5.448

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal primo aprile 2030 .".

5.449

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal trentuno marzo 2030 .".

5.450

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal quindici marzo 2030 .".

5.451

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal

primo marzo 2030 .".

5.452

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal ventotto febbraio 2030 .".

5.453

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal quindici febbraio 2030 .".

5.454

[Tajani](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 1° gennaio 2030, solo successivamente all'entrata in vigore della disciplina per l'elezione del Presidente del Consiglio dei ministri e delle Camere approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera."

5.455

[Misiani](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 1° gennaio 2030, solo successivamente all'entrata in vigore della disciplina per l'elezione del Presidente del Consiglio dei ministri e delle Camere approvata a maggioranza dei tre quinti dei componenti di ciascuna Camera."

5.456

[Meloni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 1° gennaio 2030, solo successivamente all'entrata in vigore della disciplina per l'elezione del Presidente del Consiglio dei ministri e delle Camere approvata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera."

5.457

[Giorgis](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal 1° gennaio 2030."

5.458

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal primo gennaio 2030 .".

5.459

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal trentuno dicembre 2029 .".

5.460

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal quindici dicembre 2029 .".

5.461

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal

primo dicembre 2029 .".

5.462

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal trenta novembre 2029 .".

5.463

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal quindici novembre 2029 .".

5.464

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal primo novembre 2029 .".

5.465

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal trenta ottobre 2029 .".

5.466

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal quindici ottobre 2029 .".

5.467

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal primo ottobre 2029 .".

5.468

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal trenta settembre 2029 .".

5.469

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal quindici settembre 2029 .".

5.470

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal primo settembre 2029 .".

5.471

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal trentuno agosto 2029 .".

5.472

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal quindici agosto 2029 .".

5.473

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal primo agosto 2029 .".

5.474

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal trentuno luglio 2029 .".

5.475

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal quindici luglio 2029 .".

5.476

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal primo luglio 2029 .".

5.477

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal trenta giugno 2029 .".

5.478

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal quindici giugno 2029 .".

5.479

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal primo giugno 2029 .".

5.480

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal trentuno maggio 2029 .".

5.481

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal quindici maggio 2029 .".

5.482

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal primo maggio 2029 .".

5.483

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal trenta aprile 2029 .".

5.484

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal quindici aprile 2029 .".

5.485

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal primo aprile 2029 .".

5.486

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal trentuno marzo 2029 .".

5.487

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal quindici marzo 2029 .".

5.488

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal primo marzo 2029 .".

5.489

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal ventotto febbraio 2029 .".

5.490

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal quindici febbraio 2029 .".

5.491

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal primo febbraio 2029 .".

5.492

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal trentuno gennaio 2029 .".

5.493

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal primo gennaio 2029 .".

5.494

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal trentuno dicembre 2028 .".

5.495

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal quindici dicembre 2028 .".

5.496

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal primo dicembre 2028 .".

5.497

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal trenta novembre 2028 .".

5.498

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal quindici novembre 2028 .".

5.499

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal primo novembre 2028 .".

5.500

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal trentuno ottobre 2028 .".

5.501

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal quindici ottobre 2028 .".

5.502

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal primo ottobre 2028 .".

5.503

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal trenta settembre 2028 .".

5.504

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal quindici settembre 2028 .".

5.505

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal primo settembre 2028 .".

5.506

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal

trentuno agosto 2028 .".

5.507

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal quindici agosto 2028 .".

5.508

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal primo agosto 2028 .".

5.509

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal trentuno luglio 2028 .".

5.510

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal quindici luglio 2028 .".

5.511

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal primo luglio 2028 .".

5.512

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal trenta giugno 2028 .".

5.513

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal quindici giugno 2028 .".

5.514

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal primo giugno 2028 .".

5.515

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal trentuno maggio 2028 .".

5.516

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal quindici maggio 2028 .".

5.517

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal primo maggio 2028 .".

5.518

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal trenta aprile 2028 .".

5.519

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal quindici aprile 2028 .".

5.520

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal primo aprile 2028 .".

5.521

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal trentuno marzo 2028 .".

5.522

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal quindici marzo 2028 .".

5.523

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal primo marzo 2028 .".

5.524

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal ventinove 2028 .".

5.525

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal quindici febbraio 2028 .".

5.526

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal primo febbraio 2028 .".

5.527

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal quindici gennaio 2028 .".

5.528

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal primo gennaio 2028 .".

5.529

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal trentuno dicembre 2027 .".

5.530

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal quindici dicembre 2027 .".

5.531

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal primo dicembre 2027 .".

5.532

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal trenta novembre 2027 .".

5.533

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal quindici novembre 2027 .".

5.534

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal primo novembre 2027 .".

5.535

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal trentuno ottobre 2027 .".

5.536

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal quindici ottobre 2027 .".

5.537

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal primo ottobre 2027 .".

5.538

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal trenta settembre 2027 .".

5.539

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal quindici settembre 2027 .".

5.540

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal primo settembre 2027 .".

5.541

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal trentuno agosto 2027 .".

5.542

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal quindici agosto 2027 .".

5.543

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal primo agosto 2027 .".

5.544

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal trentuno luglio 2027 .".

5.545

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal quindici luglio 2027 .".

5.546

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal primo luglio 2027 .".

5.547

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal trenta giugno 2027 .".

5.548

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal quindici giugno 2027 .".

5.549

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal primo giugno 2027 .".

5.550

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal trentuno maggio 2027 .".

5.551

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal

quindici maggio 2027 .".

5.552

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal primo maggio 2027 .".

5.553

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal trenta aprile 2027 .".

5.554

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal quindici aprile 2027 .".

5.555

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal primo aprile 2027 .".

5.556

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal trentuno marzo 2027 .".

5.557

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal quindici marzo 2027 .".

5.558

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal primo marzo 2027 .".

5.559

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal ventotto febbraio 2027 .".

5.560

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal quindici febbraio 2027 .".

5.561

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal primo febbraio 2027 .".

5.562

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal trentuno gennaio 2027 .".

5.563

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal quindici gennaio 2027 .".

5.564

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dal primo gennaio 2027.".

5.565

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente riforma costituzionale si applica a decorrere dalla prima cessazione o dal primo scioglimento delle Camere, successivi alla data di entrata in vigore della disciplina per l'elezione del Presidente del Consiglio dei ministri e delle Camere.".

5.566

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge si applica a decorrere dal primo scioglimento o della prima cessazione delle Camere, successiva alla data di entrata in vigore della disciplina per l'elezione del Presidente del Consiglio dei ministri e delle Camere.".

5.567

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dalla data del primo scioglimento o della prima cessazione delle Camere, successivi alla data di entrata in vigore della disciplina per l'elezione del Presidente del Consiglio dei ministri e delle Camere.".

5.568

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale è in vigore a decorrere dalla data del primo scioglimento o della prima cessazione delle Camere, successiva alla data di entrata in forza della disciplina per l'elezione del Presidente del Consiglio dei ministri e delle Camere.".

5.569

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente norma costituzionale entra in vigore a decorrere dalla data del primo scioglimento o della prima cessazione delle Camere, successiva alla data di entrata in vigore della disciplina per l'elezione del Presidente del Consiglio dei ministri e delle Camere.".

5.570

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si attua a decorrere dalla data del primo scioglimento o della prima cessazione delle Camere, successiva alla data di entrata in vigore della disciplina per l'elezione del Presidente del Consiglio dei ministri e delle Camere.".

5.571

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La presente legge costituzionale si adotta a decorrere dalla data del secondo scioglimento o della seconda cessazione delle Camere, successiva alla data di entrata in vigore della disciplina per l'elezione del Presidente del Consiglio e del Parlamento.".

5.572

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 2, sostituire la parola: "legge", con la seguente: "riforma".

5.573

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 2, sostituire la parola: "legge", con la seguente: "norma".

5.574

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 2, sopprimere la parola: "costituzionale".

5.575

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 2, sostituire la parola: "si applica", con la seguente: "è in vigore".

5.576

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 2, sostituire la parola: "applica", con la seguente: "esegue".

5.577

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 2, sostituire la parola: "applica", con la seguente: "adotta".

5.578

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 2, sostituire la parola: "applica", con la seguente: "attua".

5.579

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 2, sopprimere le parole: "a decorrere".

5.580

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 2 sostituire le parole "a decorrere dalla data del" con la seguente "a partire dal".

5.581

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 2, sostituire le parole: "a decorrere", con le seguenti: "a partire".

5.582

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 2, sostituire le parole: "dalla data del", con la seguente: "dal".

5.583

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 2 sopprimere le parole "del primo scioglimento o".

5.584

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 2 sostituire le parole "primo scioglimento o della prima cessazione" con le seguenti "secondo scioglimento o della seconda cessazione".

5.585

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 2 sostituire le parole "primo scioglimento o della prima cessazione" con le seguenti "terzo scioglimento o della terza cessazione".

5.586

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 2 sostituire le parole "primo scioglimento o della prima cessazione" con le seguenti "quarto scioglimento o della quarta cessazione".

5.587

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 2 sostituire le parole "primo scioglimento o della prima cessazione" con le seguenti "quinto scioglimento o della quinta cessazione".

5.588

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 2 sopprimere le parole "o della prima cessazione".

5.589

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 2 dopo le parole "prima cessazione" inserire le seguenti "del mandato".

5.590

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 2 sostituire le parole "cessazione delle Camere" con le seguenti "cessazione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica".

5.591

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 2 sostituire le parole "cessazione delle Camere" con le seguenti "cessazione del Parlamento".

5.592

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 2 sostituire le parole "delle Camere" con le seguenti "della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica".

5.593

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 2 sostituire le parole "delle Camere" con le seguenti "del Parlamento".

5.594

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 2 sostituire le parole "delle Camere" con le seguenti "dei parlamentari".

5.595

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 2 sostituire le parole "delle Camere" con le seguenti "dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica".

5.596

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 2 sostituire le parole "delle Camere" con le seguenti "dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica".

5.597

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 2 sostituire le parole "delle Camere" con le seguenti "dei membri del Parlamento".

5.598

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 2 sostituire le parole "successiva alla" con le seguenti "successivamente alla".

5.599

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 2 sostituire le parole "successiva alla" con le seguenti "successivi alla".

5.600

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 2 sostituire le parole "della disciplina" con le seguenti "della legge".

5.601

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 2 sostituire le parole "della disciplina" con le seguenti "della normativa".

5.602

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 2 sostituire le parole "della disciplina" con le seguenti "delle norme".

5.603

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 2 sopprimere le parole "dei ministri".

5.604

[Valente](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole "stabilita con legge approvata a maggioranza a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera."

5.605

[Rando](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole "stabilita con legge approvata a maggioranza a maggioranza dei tre quinti dei componenti di ciascuna Camera."

5.606

[Furlan](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole "stabilita con legge approvata a maggioranza a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera."

5.607

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Alla rubrica sostituire le parole "Norme transitorie" con le seguenti "Normativa transitoria".

5.608

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Alla rubrica sostituire le parole "Norme transitorie" con le seguenti "Regime transitorio".

5.609

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Alla rubrica sostituire le parole "Norme transitorie" con le seguenti "Legislazione transitoria".

Tit.1

[Parrini](#)

Sostituire il titolo con il seguente: «Modifiche agli articoli 59, 88, 92 e 94 della Costituzione in materia di elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri, rapporto di fiducia, scioglimento delle Camere e nomina dei Senatori a vita.»

Tit.2

[Meloni](#)

Sostituire il titolo con il seguente: «Modifiche agli articoli 59, 88, 92 e 94 della Costituzione in materia di procedimento di formazione del Governo, rapporto di fiducia, scioglimento delle Camere e nomina dei Senatori a vita.»

Tit.3

[Valente](#)

Sostituire il titolo con il seguente: «Modifiche agli articoli 59, 88, 92 e 94 della Costituzione in materia di procedimento di formazione del Governo, rapporto di fiducia, scioglimento di una sola Camera e nomina dei Senatori a vita.»

Tit.4

[Alfieri](#)

Sostituire il titolo con il seguente: «Modifiche agli articoli 59, 88, 92 e 94 della Costituzione in materia di procedimento di formazione del Governo, rapporto di fiducia, scioglimento di una sola Camera e abrogazione del potere di nomina dei Senatori a vita da parte del Presidente della Repubblica.»

Tit.5

[Bazoli](#)

Sostituire il titolo con il seguente: «Modifiche agli articoli 59, 88, 92 e 94 della Costituzione in materia di forma di Governo e abrogazione del potere di nomina dei Senatori a vita da parte del Presidente della Repubblica.»

Tit.6

[Lorenzin](#)

Sopprimere le parole: "per l'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri".

Tit.7

[Giorgis](#)

Sopprimere le parole: «, il rafforzamento della stabilità del Governo».

Tit.8

[Sensi](#)

Dopo la parola: "Costituzione" inserire le parole: "in materia di forma di governo e".

Tit.9

[Zambito](#)

Sostituire le parole: "per l'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri, il rafforzamento della stabilità del Governo e l'abolizione della" con le parole: "in materia di forma di governo e di".

Tit.10

[Martella](#)

Sostituire le parole: "l'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri" con le parole: "la disciplina del rapporto di fiducia".

Tit.11

[Malpezzi](#)

Sostituire le parole: "l'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri" con le parole: "la disciplina del procedimento di formazione del Governo".

Tit.12

[Verducci](#)

Sostituire le parole: "l'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri" con le parole: "l'abrogazione del potere di scioglimento di una sola Camera".

Tit.13

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Nel titolo della legge, dopo la parola "ministri," eliminare le parole seguenti: "il rafforzamento della stabilità del Governo".

Tit.14

[Nicita](#)

Dopo la parola: "ministri" inserire le seguenti: ", la disciplina del rapporto di fiducia".

Tit.15

[Verini](#)

Dopo la parola: "ministri" inserire le seguenti: ", la disciplina del procedimento di formazione del Governo".

Tit.16

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Dopo la parola "rafforzamento," sostituire le parole "della stabilità" con le parole "del Capo"

Tit.17

[Manca](#)

Dopo la parola: "Governo" inserire le seguenti: "l'abrogazione del potere di scioglimento di una sola Camera".

Tit.18

[Zampa](#)

Sostituire le parole: "l'abolizione della" con la parola: "la".

Tit.19

[Rossomando](#)

Sostituire le parole: "l'abolizione della" con le parole: "il potere di".

1.3.2.1.31. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 166 (pom.) del 13/02/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1ª Commissione permanente (AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)

MARTEDÌ 13 FEBBRAIO 2024

166ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

[BALBONI](#)

indi del Vice Presidente

[TOSATO](#)

Interviene il ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta inizia alle ore 14,10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP) ricorda che, nella riunione dell'Ufficio di Presidenza dell'8 febbraio, non era stato raggiunto un orientamento unanime sul calendario dei lavori di questa settimana, di cui si era convenuto che si sarebbe discusso nella prima seduta utile, quindi quella odierna.

Auspica preliminarmente un ripensamento sull'organizzazione complessiva dei lavori, per evitarne un prolungamento irragionevole, con convocazioni alle 8,30 e alle 20 per più giorni consecutivi, eventualmente valutando l'alternativa di utilizzare il giovedì pomeriggio.

In secondo luogo, chiede di conoscere l'ordine di trattazione degli argomenti iscritti in calendario, ed in particolare quando si intenda proseguire l'esame dei disegni di legge n. [997](#) (decreto-legge n. 7 del 2024 - Consultazioni elettorali anno 2024) e n. [787](#) e connessi (Esercizio del diritto di voto in un comune situato in una regione diversa da quella di residenza), al fine di consentire ai colleghi che non fanno parte della Commissione di partecipare ai lavori per illustrare le proposte emendative da loro sottoscritte.

La senatrice [MAIORINO](#) (M5S) concorda con le considerazioni svolte dal senatore Giorgis.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (Misto-AVS) si associa.

La senatrice [GELMINI](#) (Misto-Az-RE) ritiene condivisibili le richieste formulate dal senatore Giorgis.

Il [PRESIDENTE](#) precisa che, nella settimana in corso, proseguirà solo l'esame congiunto dei disegni di legge costituzionale nn. [935](#) e [830](#) (Modifiche costituzionali per l'introduzione dell'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri), anche per consentire al relatore ed al Governo di valutare gli emendamenti riferiti ai disegni di legge n. [997](#) e [787](#) e connessi, che saranno pubblicati appunto in allegato alle sedute odierne.

Sarà poi convocato un Ufficio di Presidenza per giovedì 15 febbraio, al termine della seduta delle 13, al fine di organizzare i lavori per la prossima settimana.

Ricorda che, nella riunione di giovedì 8 febbraio, la proposta sul calendario dei lavori - che prevedeva due sedute, alle ore 14 e alle ore 20, per la giornata odierna, due sedute, alle ore 8,30 e alle ore 20, per domani, mercoledì 14 febbraio, e due sedute, alle ore 8,30 e 13, per giovedì 15 febbraio - era stata

deliberata a maggioranza. Chiede pertanto se si intenda porla in votazione.

La senatrice [MALPEZZI](#) (*PD-IDP*) fa presente che, nella Commissione per le politiche dell'Unione europea, di cui è componente, il mercoledì solitamente sono previste votazioni. Pertanto, domani non avrà la possibilità di illustrare gli emendamenti a sua firma sul disegno di legge costituzionale n. [935](#). Il [PRESIDENTE](#), nel replicare alla senatrice Malpezzi, ritiene possa illustrare tutti gli emendamenti a sua firma nella seduta odierna.

La senatrice [MALPEZZI](#) (*PD-IDP*), dopo aver ringraziato il Presidente per l'opportunità offerta, nota che poi analoga attenzione dovrebbe essere riservata anche ad altri colleghi. Nel riconoscere il diritto-dovere del Presidente di garantire il funzionamento della Commissione, ritiene che ai singoli senatori debba essere consentito di illustrare gli emendamenti a propria firma.

Il [PRESIDENTE](#) sottolinea che in Ufficio di Presidenza è stata valutata l'alternativa di convocare sedute anche nelle giornate di lunedì e venerdì, su cui tuttavia non si è registrata una condivisione. Pertanto, tale ipotesi, che a suo avviso è l'unica che possa risolvere il problema segnalato dalla senatrice Malpezzi, sarà nuovamente considerata nella prossima riunione dell'Ufficio di Presidenza.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) chiede di procedere alla votazione della proposta di calendario. Accertata la presenza del numero del numero legale, la Commissione approva la proposta sul calendario dei lavori deliberata nella seduta dell'Ufficio di Presidenza dell'8 febbraio.

La senatrice [GELMINI](#) (*Misto-Az-RE*) chiede che i disegni di legge n. [997](#) e [787](#) e connessi siano esaminati a partire da mercoledì 21 febbraio, non potendo partecipare ai lavori della Commissione per altri impegni istituzionali nella giornata di martedì e avendo presentato emendamenti su entrambi i provvedimenti.

Il [PRESIDENTE](#) ne prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(997) Conversione in legge del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 6 febbraio.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che sono stati presentati 40 emendamenti e l'emendamento di coordinamento Coord. 1, pubblicati in allegato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(787) Deputato Maria Anna MADIA e altri. - Delega al Governo in materia di esercizio del diritto di voto in un comune situato in una regione diversa da quella del comune di residenza, in caso di impedimenti per motivi di studio, lavoro, cure mediche o prestazione di assistenza familiare ,

approvato dalla Camera dei deputati

(211) Mariastella GELMINI. - Disposizioni per l'esercizio del diritto di voto in un comune diverso da quello di residenza, in caso di assenza per motivi di studio, lavoro o cura

(258) Aurora FLORIDIA e altri. - Delega al Governo per la disciplina dell'esercizio del diritto di voto da parte delle cittadine e dei cittadini che, per motivi di studio, si trovano in un comune diverso da quello di residenza

(302) GIORGIS e altri. - Disposizioni per l'esercizio del diritto di voto in un comune diverso da quello di residenza, in caso di impedimenti per motivi di studio, lavoro o cura

(354) VERDUCCI. - Delega al Governo per la disciplina dell'esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini che, per motivi di studio, si trovano in un comune diverso da quello di residenza

(799) Gisella NATURALE e altri. - Disposizioni per la semplificazione del procedimento elettorale mediante l'introduzione della tessera elettorale digitale e per l'esercizio del diritto di voto da parte delle cittadine e dei cittadini che, per motivi di studio, di lavoro o di cura, si trovano in un comune diverso da quello di residenza

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 1° febbraio.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che sono stati presentati 27 emendamenti, pubblicati in allegato.

Avverte altresì che l'emendamento 1.0.4 è stato riformulato in un testo 2, anch'esso pubblicato in allegato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la Commissione ha richiesto l'attivazione del circuito audiovisivo interno, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, sulla parte di seduta riguardante l'esame dei disegni di legge nn. [935](#) e [830](#).

Poiché la Presidenza del Senato ha preventivamente fatto conoscere il proprio assenso, in assenza di obiezioni, dispone quindi l'attivazione di tale forma di pubblicità.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(935) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Modifiche agli articoli 59, 88, 92 e 94 della Costituzione per l'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri, il rafforzamento della stabilità del Governo e l'abolizione della nomina dei senatori a vita da parte del Presidente della Repubblica

(830) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - RENZI e altri. - Disposizioni per l'introduzione dell'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri in Costituzione

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 7 febbraio.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che i subemendamenti riferiti agli emendamenti del Governo 2.2000, 3.2000, 3.0.2000 e 4.2000 sono pubblicati in allegato.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti e subemendamenti riferiti all'articolo 2.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che su tutti gli emendamenti presentati ad uno stesso articolo, ai sensi del comma 9 dell'articolo 100 del Regolamento, l'illustrazione è effettuata da parte di uno solo dei presentatori, che può intervenire una sola volta per non oltre cinque minuti, elevabili a dieci se è l'unico intervento del Gruppo.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*), nell'illustrare gli emendamenti presentati all'articolo 2, coglie l'occasione per svolgere alcune considerazioni in merito a quanto accaduto nella seduta di mercoledì 7 febbraio, in particolare su alcuni giudizi espressi in merito agli emendamenti presentati dalla sua parte politica, che sarebbero stati definiti come meramente ostruzionistici, e anche sulla qualità delle opposizioni, che sarebbero capaci di fare appunto soltanto ostruzionismo.

A tale riguardo, ricorda che, nel gennaio 1971, nel dibattito sull'attribuzione di maggiore autonomia alla Provincia di Bolzano, l'onorevole Almirante intervenne per nove ore e 16 minuti. Negli anni successivi ci furono altri esempi di questo tipo, addirittura l'onorevole Boato parlò per circa 14 ore, senza pause. Successivamente, anche attraverso le modifiche dei Regolamenti parlamentari, si è introdotto il contingentamento dei tempi e si sono ridotti i poteri del Parlamento, a vantaggio dell'Esecutivo, privilegiando la stabilità a discapito della rappresentanza.

Attualmente, quindi, per contrastare democraticamente il Governo e la maggioranza, l'opposizione ha come unico strumento, previsto dal Regolamento, la presentazione di un numero elevato di emendamenti.

Pertanto, respinge ogni tentativo di ridicolizzare il comportamento e gli emendamenti dell'opposizione, auspicando una rettifica e un ritorno al rispetto reciproco in Commissione.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) ritiene irragionevole illustrare, nello stesso intervento, emendamenti e subemendamenti che incidono su due testi diversi. In ogni caso, gli interventi emendativi di cui è firmatario sono volti non solo a contrastare la proposta del Governo, ma anche a ribadire argomenti che magari potrebbero essere condivisi dalla maggioranza in futuro.

Sottolinea che l'articolo 2 incide sulle prerogative del Presidente della Repubblica, sopprimendo la possibilità di sciogliere una sola Camera. Ritiene che tale previsione sia in linea con l'impianto della riforma proposta, che prevede l'elezione delle Camere contestualmente a quella del *Premier* e quindi quasi per "trascinamento", rendendo il Parlamento un organo "operativo", attuativo dell'indirizzo del Governo, e non più espressione del pluralismo politico, sociale e culturale. I parlamentari, infatti,

saranno condizionati fortemente dal risultato ottenuto dal Presidente del Consiglio, dal momento che le liste a lui collegate riceveranno il 55 per cento dei seggi, secondo la versione originaria, o la maggioranza assoluta, nel testo emendato dal Governo.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*) rileva che, al contrario di quanto sostenuto dalla maggioranza, il disegno di legge costituzionale in esame ridimensiona significativamente i poteri del Presidente della Repubblica, sia in diritto, poiché incide sul potere di nomina del Presidente del Consiglio e quello di scioglimento delle Camere, sia in fatto, in quanto l'elezione diretta del Presidente del Consiglio altera gli equilibri costituzionali. Tali elementi configurano un sistema presidenziale, anche se con caratteristiche del tutto peculiari, che non si riscontrano in altri Paesi. Per questa ragione l'emendamento ed i subemendamenti presentati prevedono la soppressione delle modifiche introdotte dal disegno di legge e dall'emendamento proposto dal Governo.

La senatrice [D'ELIA](#) (*PD-IDP*) illustra l'emendamento 2.12, a sua firma, che in realtà è simbolico e, come altre proposte, mira a contrastare una riforma non condivisibile, che favorisce una deriva plebiscitaria e quindi pericolosa. Nello specifico, si propone di modificare l'articolo 88 della Costituzione prevedendo che il Presidente della Repubblica, prima di procedere allo scioglimento delle Camere, oltre ai rispettivi Presidenti consulti anche i rappresentanti dei Gruppi parlamentari, con la finalità appunto di rafforzare il ruolo di mediazione e di rappresentanza del Parlamento, che la Costituzione riconosce ai partiti politici. A suo avviso, l'introduzione di una rigidità nel rapporto fiduciario tra popolo e Presidente del Consiglio rischia di determinare più instabilità, esasperando la conflittualità tra maggioranza e opposizione.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) fa presente che la senatrice Valente, in qualità di Segretaria d'Aula è impegnata nella seduta dell'Assemblea e non può pertanto essere presente in Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) assicura che le consentirà di illustrare i propri emendamenti nella seduta già convocata per le ore 20.

La senatrice [LORENZIN](#) (*PD-IDP*) illustra l'emendamento 2.14, formulando considerazioni critiche sulle modifiche apportate all'articolo 88 della Costituzione dal testo in esame. La riforma proposta, a suo avviso, altera l'insieme di meccanismi politico-istituzionali finalizzati a mantenere l'equilibrio tra i vari poteri; incide sul rapporto tra Governo e Parlamento, riducendo quest'ultimo alla funzione di ratifica dei provvedimenti dell'Esecutivo; ridimensiona il ruolo di garanzia del Presidente della Repubblica; non risolve il problema dell'assetto federale delle Regioni, che invece si sarebbe dovuto affrontare destinando una Camera al ruolo di rappresentanza degli enti locali e delle istituzioni regionali.

La senatrice [FURLAN](#) (*PD-IDP*) illustra l'emendamento 2.15, con cui si propone di modificare l'articolo 88 della Costituzione, prevedendo che lo scioglimento delle Camere debba essere sempre disposto se lo richiedano i due rami del Parlamento, con una mozione approvata a maggioranza dei due terzi.

In questo modo, si tenta di restituire dignità al ruolo del Parlamento, attualmente sempre più svilito dall'abuso della decretazione d'urgenza.

La senatrice [MUSOLINO](#) (*IV-C-RE*) illustra l'emendamento 02.1, con il quale si modificano i *quorum* per l'elezione del Presidente della Repubblica, stabilendo che la maggioranza assoluta sia necessaria dopo il sesto scrutinio e non più dopo il terzo.

Si sofferma quindi sull'emendamento 2.23, che circoscrive il potere di scioglimento delle Camere, da parte del Presidente della Repubblica, a tre ipotesi: in caso di dimissioni, morte o impedimento permanente del Presidente del Consiglio. A suo avviso, tale impostazione è coerente con il meccanismo del "*simul stabunt vel simul cadent*".

La senatrice [MALPEZZI](#) (*PD-IDP*) sottolinea che il Partito democratico riconosce l'esigenza di garantire maggiore stabilità degli Esecutivi e ha cercato di presentare emendamenti in tal senso, restando nell'ambito di una Repubblica parlamentare e ispirandosi al modello tedesco. Tale sistema, infatti, dimostra che si può ottenere un rafforzamento delle prerogative del Presidente del Consiglio senza ricorrere all'elezione diretta e senza sminuire il ruolo del Parlamento.

Con l'emendamento 2.34, quindi, si propone che, in caso di scioglimento delle Camere, siano coinvolti

anche i rappresentanti dei Gruppi parlamentari, in modo che sia il Parlamento - che ha ricevuto un mandato diretto dagli elettori - a verificare se ci sia la possibilità di un proseguimento della legislatura. Il senatore [NICITA](#) (*PD-IDP*) osserva che le Camere sono state disegnate fin dall'inizio, sia dal punto di vista dell'elettorato attivo e passivo sia con riferimento alla forma organizzativa, per rappresentare istanze e finalità differenti. Il Senato, in particolare, si caratterizzava per una sorta di specializzazione nella rappresentanza degli enti locali, delle Regioni e, quindi, dei rapporti con il territorio. Ritiene quindi che non vi siano motivi per sopprimere la possibilità di sciogliere solo un ramo del Parlamento, in quanto la norma non ha mai creato difficoltà applicative. A suo avviso, lo scioglimento contestuale delle due Camere ha una sua ragion d'essere, ma è opportuno salvaguardare la facoltà del Presidente della Repubblica di scioglierne anche una sola.

In ogni caso, la riforma costituzionale proposta dal Governo non risolve alcune criticità, quali la qualità della legislazione e l'affermazione di un monocameralismo di fatto. Inoltre, è sconsigliabile affrettare i tempi di esame, impedendo la necessaria ponderazione.

Il ministro CASELLATI interviene per illustrare l'emendamento 2.2000, precisando che la riformulazione dell'articolo 88 della Costituzione costituisce una sorta di coordinamento con l'articolo 94, perché prefigura alcune ipotesi di scioglimento delle Camere.

Non possono pertanto essere condivise le critiche che ritengono che tale formulazione comporti un ridimensionamento dei poteri del Presidente della Repubblica, di cui all'articolo 88 della Costituzione. Con riferimento al primo comma, quindi alla possibilità di scioglimento di una sola delle due Camere, ribadisce che questa facoltà era stata prevista quando la durata dei due rami del Parlamento era differente, cinque anni la Camera e sei il Senato, ed è stata superata dalla legge costituzionale n. 2 del 1963, che ha uniformato la durata della legislatura.

Per quanto riguarda il secondo comma dell'articolo 88, invece, ricorda che fin dal principio la *ratio* della norma era limitare i poteri del Presidente della Repubblica, al fine di evitare che, negli ultimi sei mesi di legislatura, potesse utilizzare lo scioglimento delle Camere per condizionare i partiti e favorire la propria rielezione.

Rivendica quindi i tentativi posti in essere dal Governo per una composizione delle diverse istanze e sottolineando che, nel programma elettorale, era prevista inizialmente l'elezione diretta del Capo dello Stato, su cui invece c'è stata una netta chiusura da parte del Partito democratico. Quanto al confronto con il modello tedesco, osserva che in Germania il Presidente della Repubblica non ha un proprio peso significativo e sono invece i partiti, associazioni di diritto pubblico, ad avere un ruolo centrale.

Sottolinea, pertanto, che la maggioranza e il Governo non intendono approvare la riforma senza l'apporto delle opposizioni, purché queste rinuncino a contrapposizioni ideologiche e siano disponibili a una effettiva mediazione, come ha dimostrato il Governo rinunciando al presidenzialismo.

Il senatore [VERDUCCI](#) (*PD-IDP*), nell'illustrare l'emendamento 2.10, sottolinea che la ricostruzione del confronto politico con il Partito democratico è diversa da quella prospettata dal Ministro nel suo intervento.

A suo avviso, infatti, la maggioranza non intende tenere conto delle numerose criticità sollevate, che rischiano di snaturare l'equilibrio dei poteri previsto dall'Assemblea Costituente, nell'ambito del quale il Parlamento ha un ruolo centrale e il Presidente della Repubblica svolge una funzione di garanzia. Progressivamente, invece, si è configurata un'alterazione della democrazia rappresentativa e del pluralismo, anche a causa delle leggi elettorali maggioritarie, con un rafforzamento dell'Esecutivo e un indebolimento delle prerogative del Parlamento. La riforma prospettata dal Governo non trova soluzione a nessuno di questi problemi.

Il senatore [CRISANTI](#) (*PD-IDP*) ritiene che non vi sia una reale esigenza di rafforzare l'Esecutivo, considerato che anche in questa legislatura il Presidente della Repubblica ha dato l'incarico di Presidente del Consiglio a chi aveva ricevuto un consenso elettorale più ampio.

In ogni caso, il potere di scioglimento delle Camere è, a suo avviso, fondamentale per la democrazia, in quanto consente di restituire la scelta all'elettorato. Invita quindi il Governo a valutare con attenzione gli emendamenti delle opposizioni, che tentano di ristabilire l'equilibrio tra i poteri: a fronte di un rafforzamento del Presidente del Consiglio, occorre accrescere le prerogative del Parlamento, in

particolare in caso di scioglimento delle Camere, come proposto con l'emendamento 2.18.

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che il senatore De Cristofaro può intervenire per ulteriori cinque minuti, in quanto unico esponente del Gruppo ad illustrare gli emendamenti presentati all'articolo 2.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*), nell'illustrare gli emendamenti 2.45 e 2.46, replica al Ministro ricordando che la questione centrale, che rende impossibile la mediazione, è l'elezione diretta del *Premier*. Per la sua parte politica, infatti, questo elemento rischia di aggravare la crisi della democrazia che si sta verificando nei Paesi occidentali, soprattutto laddove non sono previsti i contrappesi tipici dei sistemi presidenziali puri, dove per esempio l'elezione del Parlamento e del Presidente del Consiglio non avviene contestualmente. Nella proposta in esame, invece, si propone una votazione per le due Camere quasi per "trascinamento", insieme a quella per il Capo del Governo.

Il senatore [PERA](#) (*FdI*) illustra l'emendamento 2.0.1, che va incontro a chi sostiene l'esigenza di una tutela delle prerogative del Presidente della Repubblica, indicando esplicitamente gli atti che, per prassi consolidata, sono di esclusiva competenza del Capo dello Stato, non richiedendo di essere controfirmati ai sensi del primo comma dell'articolo 89 della Costituzione. Su questo aspetto vi è anche il conforto di buona parte della dottrina oltre alla giurisprudenza costituzionale.

I restanti emendamenti e subemendamenti all'articolo 2 si intendono illustrati.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, al termine delle audizioni informali che si sono svolte nella riunione di giovedì 8 febbraio 2024 dell'Ufficio di Presidenza sul disegno di legge n. [787](#) (*Esercizio del diritto di voto in un comune situato in una regione diversa da quella di residenza*), alcuni dei soggetti intervenuti hanno depositato della documentazione, che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,45.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE) N. [997](#)

Art. 1

1.1

[Occhiuto](#), [Ternullo](#), [Gasparri](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente: «3-bis. Per le finalità di cui al presente articolo per le consultazioni elettorali e referendarie di cui al comma 1, non si applicano le disposizioni in materia di tessera elettorale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 299.».

1.2

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Sostituire il comma 4 con il seguente: «4. Per l'anno 2024, in considerazione del prolungamento delle operazioni di votazione, ai componenti degli uffici elettorali di sezione e dei seggi speciali di cui all'articolo 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, spettano gli onorari fissi forfetari di cui all'articolo 1 della legge 13 marzo 1980, n. 70, aumentati del 50 e del 20 per cento rispettivamente nell'ipotesi di cui all'articolo 1, comma 6, lett. a) e nell'ipotesi di cui all'articolo 1, comma 6, lett. b).».

Conseguentemente, all'articolo 5, sostituire le parole: «euro 7.573.859» con le seguenti: «euro 12.500.000».

1.3

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Al comma 4, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «50 per cento».

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 1, sostituire le parole: «euro 7.573.859» con le seguenti: «euro 25.246.196».

1.4

[Lisei](#), [Della Porta](#), [De Priamo](#), [Spinelli](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente: «4-bis. Per l'anno 2024 il termine per lo svolgimento delle elezioni provinciali, previsto nell'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 79, lettera b) della legge 7 aprile 2014, n. 56, è differito al 29 settembre 2024. Fino al rinnovo degli organi di cui al presente comma è prorogata la durata del mandato di quelli in carica.».

1.5

[Tosato](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente: «4-bis. Per l'anno 2024 il termine per lo svolgimento delle elezioni provinciali, previsto nell'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 79, lettera b) della legge 7 aprile 2014, n. 56, è differito al 29 settembre 2024. Fino al rinnovo degli organi di cui al presente comma è prorogata la durata del mandato di quelli in carica.»

1.6

[Occhiuto](#), [Ternullo](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente: «4-bis. Per l'anno 2024 il termine per lo svolgimento delle elezioni provinciali, previsto nell'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 79, lettera b) della legge 7 aprile 2014, n. 56, è differito al 29 settembre 2024. Fino al rinnovo degli organi di cui al presente comma è prorogata la durata del mandato di quelli in carica.».

1.0.1

[Lisei](#), [Della Porta](#), [De Priamo](#), [Spinelli](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disciplina sperimentale per l'esercizio del diritto di voto da parte degli studenti fuori sede in occasione dell'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia per l'anno 2024)

1. In occasione delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia per l'anno 2024, gli elettori fuori sede che per motivi di studio sono temporaneamente domiciliati, per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento della predetta consultazione elettorale, in un comune italiano situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, possono esercitare il diritto di voto con le modalità previste dal presente articolo.
2. Quando il comune di temporaneo domicilio appartiene alla medesima circoscrizione elettorale in cui ricade il comune nelle cui liste sono iscritti, gli elettori fuori sede di cui al comma 1 possono votare nel comune di temporaneo domicilio.
3. Quando il comune di temporaneo domicilio appartiene a una circoscrizione elettorale diversa da quella in cui ricade il comune nelle cui liste sono iscritti, gli elettori fuori sede di cui al comma 1 possono votare nel comune capoluogo della regione in cui è situato il comune di temporaneo domicilio. Il voto è espresso per le liste e i candidati della circoscrizione di appartenenza dell'elettore, presso le sezioni elettorali speciali istituite ai sensi del comma 8.
4. Gli elettori fuori sede che intendono esercitare il diritto di voto ai sensi dei commi 2 e 3 presentano, personalmente, tramite persona delegata o mediante l'utilizzo di strumenti telematici, apposita domanda al comune nelle cui liste elettorali sono iscritti. La domanda è presentata almeno trentacinque giorni prima della data prevista per lo svolgimento della consultazione ed è revocabile, con le stesse forme previste dal primo periodo, entro il venticinquesimo giorno antecedente la medesima data.
5. Alla domanda presentata ai sensi del comma 4 sono allegati copia di un documento di riconoscimento in corso di validità e della tessera elettorale personale, nonché la certificazione o altra documentazione attestante l'iscrizione presso un'istituzione scolastica, universitaria o

formativa.

6. Ricevuta la domanda di cui al comma 4, entro il ventesimo giorno antecedente la data della consultazione il comune di residenza verifica il possesso da parte dell'elettore fuori sede del diritto di elettorato attivo, dandone notizia al comune di temporaneo domicilio, per gli elettori indicati al comma 2, o al comune capoluogo della regione in cui è situato il comune di temporaneo domicilio, per gli elettori indicati al comma 3. L'ufficiale elettorale del comune di residenza, inoltre, annota nella lista sezionale nella quale è iscritto l'elettore fuori sede che quest'ultimo eserciterà il voto per le elezioni europee in altro comune.
7. Entro il quinto giorno antecedente la data della consultazione, il comune di temporaneo domicilio, per gli elettori indicati al comma 2, o il comune capoluogo della regione in cui è situato il comune di temporaneo domicilio, per gli elettori indicati al comma 3, rilascia all'elettore fuori sede, anche mediante l'utilizzo di strumenti telematici, un'attestazione di ammissione al voto con l'indicazione del numero e dell'indirizzo della sezione presso cui votare.
8. Per consentire l'espressione del voto degli elettori di cui al comma 3, in ogni capoluogo di regione sono istituite speciali sezioni elettorali, nel numero di una sezione elettorale per ogni 800 elettori, o frazione di essi, ammessi al voto, aggregando nella stessa sezione, ove possibile, gli elettori della medesima circoscrizione elettorale.
9. I nominativi degli elettori ammessi al voto in ogni sezione elettorale speciale sono annotati nell'apposita lista elettorale sezionale predisposta dal comune capoluogo di regione e vistata dalla competente commissione elettorale circondariale.
10. Per la composizione, la costituzione e il funzionamento delle sezioni elettorali speciali di cui al comma 8 si applicano, salvo quanto diversamente previsto dal presente articolo, le disposizioni del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. Il presidente della sezione elettorale speciale è nominato dal sindaco del comune capoluogo di regione preferibilmente tra gli iscritti all'albo delle persone idonee tenuto presso la cancelleria della competente corte d'appello. I componenti sono nominati dallo stesso sindaco preferibilmente tra gli iscritti all'albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore elettorale tenuto dal comune capoluogo di regione compresi nella graduatoria formata ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera b), della legge 8 marzo 1989, n. 95. Ove necessario, il Sindaco nomina il Presidente e gli altri componenti di seggio anche tra gli elettori che hanno presentato istanza di voto fuori sede ai sensi dei commi 2 e 3. Il segretario è nominato dal presidente della sezione elettorale speciale tra gli iscritti nelle liste elettorali del comune capoluogo di regione o tra gli elettori che hanno presentato istanza di voto fuori sede.
11. Presso ogni sezione elettorale speciale è collocata un'urna per la votazione per ciascuna delle circoscrizioni elettorali di appartenenza degli elettori fuori sede assegnati alla sezione stessa.
12. Gli elettori fuori sede di cui ai commi 2 e 3 votano previa esibizione, oltre che di un valido documento di riconoscimento e della tessera elettorale personale, anche dell'attestazione di ammissione al voto rilasciata ai sensi del comma 7.
13. All'elettore fuori sede di cui al comma 3 il presidente della sezione elettorale speciale di cui al comma 8 consegna la scheda, predisposta dal Ministero dell'interno e stampata in sede locale, relativa alla circoscrizione elettorale alla quale appartiene il comune nelle cui liste elettorali l'elettore stesso è iscritto. Una volta votata, la scheda è restituita al presidente che la introduce nell'urna relativa alla circoscrizione elettorale di appartenenza dell'elettore.
14. Le operazioni di voto presso le sezioni elettorali speciali di cui al comma 8 si svolgono contemporaneamente alle operazioni di voto presso le sezioni elettorali ordinarie del territorio

nazionale.

15. Le operazioni di scrutinio presso le sezioni elettorali speciali di cui al comma 8 si svolgono subito dopo la chiusura delle operazioni di voto e l'accertamento del numero dei votanti per ciascuna circoscrizione elettorale, procedendo secondo l'ordine numerico delle circoscrizioni elettorali di cui alla Tabella A allegata alla legge 24 gennaio 1979, n. 18.
16. La sezione elettorale speciale, ultimate le operazioni di voto e quelle di scrutinio, forma i plichi contenenti gli atti relativi a tali operazioni e li rimette all'ufficio elettorale provinciale di cui all'articolo 10 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, costituito presso il tribunale nel comune capoluogo di regione.
17. L'ufficio elettorale provinciale, ove necessario, completa in via surrogatoria le operazioni di scrutinio che la sezione elettorale speciale, per cause di forza maggiore, non abbia potuto ultimare e procede al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati dalla sezione elettorale speciale. Successivamente procede, per ciascuna circoscrizione elettorale, al riepilogo dei voti di lista e dei voti di preferenza.
18. All'esito delle operazioni di competenza e della relativa verbalizzazione, l'ufficio elettorale provinciale forma, altresì, un estratto del proprio verbale con la certificazione dei risultati complessivi dello scrutinio per ogni circoscrizione elettorale. Tale estratto del verbale è immediatamente trasmesso per via telematica al competente ufficio elettorale circoscrizionale di cui all'articolo 9 della legge 24 gennaio 1979, n. 18.
19. Nel caso in cui le schede votate presso una sezione elettorale speciale dagli elettori di una medesima circoscrizione elettorale siano inferiori a cinque, il presidente della sezione, previa annotazione a verbale con indicazione anche del loro numero, immette le schede stesse nella corrispondente urna di altra sezione, se costituita. Ove il numero delle schede di una circoscrizione rimanga comunque inferiore a cinque, le schede stesse, senza essere aperte, vengono racchiuse in un plico sigillato ed inviate all'Ufficio elettorale circoscrizionale costituito presso la Corte di appello del capoluogo della predetta circoscrizione elettorale. L'Ufficio elettorale circoscrizionale, dopo avere riunito i plichi provenienti dalle sezioni elettorali speciali, procede allo scrutinio delle schede ivi contenute.
20. Per quanto non specificamente disciplinato dal presente articolo, si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e della legge 24 gennaio 1979, n. 18.
21. Gli elettori fuori sede di cui al comma 3 hanno diritto alle vigenti agevolazioni di viaggio dal comune di temporaneo domicilio al capoluogo di regione, e ritorno, per l'esercizio del diritto di voto presso la sezione elettorale speciale di assegnazione.
22. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 8, pari a 615.000 euro, si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dell'attuazione dei referendum, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.».

1.0.2

[Naturale](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Norme in materia di espressione del voto fuori sede del comune di residenza in occasione dei referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione e delle elezioni europee)

1. In occasione dei referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione gli elettori che,

per motivi di lavoro, studio o cure mediche, si trovano in un comune di una regione diversa da quella del comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, possono dichiarare al comune di iscrizione elettorale, fino a trenta giorni prima della data della consultazione, che intendono esercitare il proprio diritto di voto presso il comune in cui lavorano, studiano o sono in cura. Alla predetta dichiarazione sono allegati, oltre alla copia di un documento di riconoscimento valido, la documentazione rilasciata dal datore di lavoro o da un'istituzione scolastica, universitaria o formativa o da un istituto sanitario, pubblici o privati, attestante il motivo della temporaneità del domicilio, nonché copia della tessera elettorale personale o dichiarazione del suo smarrimento.

2. Il comune di iscrizione elettorale verifica che nulla osti al godimento dell'elettorato attivo, dandone notizia, entro il settimo giorno antecedente la data della consultazione, al comune in cui l'elettore è domiciliato per motivi di lavoro, studio o cure mediche.

3. Il comune di domicilio, entro il terzo giorno antecedente la data della consultazione, rilascia all'elettore una attestazione di ammissione al voto con l'indicazione della sezione elettorale presso cui recarsi a votare.

4. L'elettore vota presso la sezione assegnatagli previa presentazione, oltre che di un documento di riconoscimento e della tessera elettorale personale, anche dell'attestazione di ammissione al voto di cui al comma 3, che viene trattenuta agli atti dell'ufficio elettorale della sezione. Del nominativo dell'elettore si prende nota nel verbale dell'ufficio medesimo.

5. Le disposizioni dei commi da 1 a 4 si applicano anche alle votazioni per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.

6. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

1.0.3

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Disposizioni per lo svolgimento contemporaneo delle consultazioni elettorali).

1. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla parte prima, titolo III, capo I, dopo l'articolo 54 sono inseriti i seguenti:

"Art. 54-bis. - *(Rinnovo del consiglio comunale per scadenza del mandato)* - 1. L'elezione del consiglio comunale si svolge nei seguenti turni elettorali annuali:

a) in una domenica compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno, se la scadenza del mandato cade nel primo semestre dell'anno;

b) in una domenica compresa tra il 15 ottobre e il 15 dicembre, se la scadenza del mandato cade nel secondo semestre dell'anno.

2. Il turno elettorale di cui alla lettera a) si intende prorogato fino alla data delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia qualora queste siano fissate in una data successiva al 15 giugno.

3. Il mandato decorre per ciascun consiglio dalla data delle elezioni.

Art. 54-ter. - *(Rinnovo del consiglio comunale per motivi diversi dalla scadenza del mandato)* - 1. L'elezione del consiglio comunale che deve essere rinnovato per motivi diversi dalla scadenza del mandato si svolge in due turni elettorali annuali:

a) nella domenica di cui all'articolo 54-bis, lettera a), se le ragioni del rinnovo si sono verificate dopo il 20 agosto dell'anno precedente e prima del 24 febbraio;

b) nella domenica di cui all'articolo 54-bis, lettera b), se le ragioni del rinnovo si sono verificate

dopo il 24 febbraio e prima del 20 agosto.

Art. 54-*quater*. - (*Data per lo svolgimento delle elezioni*) - 1. La data per lo svolgimento delle elezioni è fissata dal Ministro dell'interno non oltre il cinquantacinquesimo giorno antecedente quello previsto per la votazione ed è comunicata immediatamente ai prefetti affinché provvedano alla convocazione dei comizi e agli altri adempimenti di competenza previsti dalla legge.

Art. 54-*quinquies*. - (*Election day*) - 1. Qualora in un turno elettorale si debbano svolgere le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, l'elezione del consiglio comunale per scadenza del mandato nel semestre si effettua nella data stabilita per le elezioni del Parlamento europeo.

2. Qualora in un turno elettorale si debbano svolgere le elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica, e non trovi applicazione il comma 1, l'elezione del consiglio comunale per scadenza del mandato nel semestre si effettua nella data stabilita per le elezioni politiche.

3. Qualora in un turno elettorale si debbano svolgere *referendum* di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 352, e non trovino applicazione i commi 1 e 2 del presente articolo, l'elezione del consiglio comunale nel caso in cui la scadenza del mandato cada nel semestre si effettua nella data stabilita per il *referendum*.

4. Qualora in un turno elettorale si debbano svolgere elezioni regionali, e non trovino applicazione i commi 1, 2 e 3, l'elezione del consiglio comunale nel caso in cui la scadenza del mandato cada nel semestre si effettua nella data stabilita per le elezioni regionali. Nel caso di elezioni regionali indette in date diverse nello stesso turno elettorale, l'elezione del consiglio comunale nel caso in cui la scadenza del mandato cada nel semestre si effettua nella data in cui è convocato il maggior numero di elettori per le elezioni regionali";

b) all'articolo 141, il comma 4 è abrogato;

c) all'articolo 143, comma 10, il secondo, il terzo e il quarto periodo sono soppressi.

2. All'articolo 5 della legge 2 luglio 2004, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "o nella domenica compresa nei sei giorni ulteriori" sono soppresse;

b) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"1-bis. Qualora nel termine di indizione delle elezioni regionali di cui al comma 1, ovvero nei trenta giorni successivi o precedenti a tale termine, gli elettori per le elezioni regionali, o una parte di essi, possano essere convocati per le elezioni comunali, della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica o dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia ovvero per un *referendum* di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 352, il citato termine può essere anticipato o prorogato di ulteriori trenta giorni, quando ciò sia necessario al fine di consentire che le elezioni regionali si effettuino contestualmente alle altre consultazioni elettorali.

1-ter. Allo scopo di contenere la spesa pubblica e di favorire la massima partecipazione dei cittadini alle consultazioni elettorali, il Ministro dell'interno verifica tempestivamente con le regioni interessate al rinnovo dei rispettivi organi regionali la possibilità di coordinare la data per lo svolgimento delle elezioni regionali con la data delle altre consultazioni elettorali nel medesimo semestre al fine di permetterne lo svolgimento contestuale".

3. Il comma 3-*bis* dell'articolo 21-*ter* del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituito dal seguente:

"3-bis. Qualora nel termine di indizione delle elezioni suppletive, o nei trenta giorni successivi, gli elettori del collegio, o una parte di essi, siano convocati per lo svolgimento di elezioni comunali, regionali, europee o per un *referendum* di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 352, le elezioni suppletive si svolgono nella data prevista per tali consultazioni se compatibile con i termini per il deposito dei contrassegni e la presentazione delle candidature".

4. Alla legge 25 maggio 1970, n. 352, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 15:

1) al primo comma, le parole: "entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza che lo abbia ammesso" sono soppresse;

2) il secondo comma è sostituito dai seguenti:

"La data del *referendum* è fissata in una domenica compresa in uno dei seguenti turni elettorali:

a) tra il 15 aprile e il 15 giugno, se la comunicazione dell'ordinanza che lo ha ammesso è avvenuta dopo il 20 agosto ed entro il 24 febbraio;

b) tra il 15 ottobre e il 15 dicembre, se la comunicazione dell'ordinanza che lo ha ammesso è avvenuta dopo il 24 febbraio ed entro il 20 agosto.

Qualora in un turno elettorale siano indette le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, il *referendum* si svolge nella data stabilita per le medesime elezioni.

Qualora in un turno elettorale siano indette le elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica, e non trovi applicazione il comma 3, il *referendum* si svolge nella data stabilita per le medesime elezioni";

3) al terzo comma, le parole da: "ritardare" fino a "articolo," sono sostituite dalle seguenti: "può rinviare al successivo turno";

b) all'articolo 34, dopo il primo comma è inserito il seguente:

"Qualora nel periodo di cui al primo comma siano indette le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, il *referendum* si svolge nella data stabilita per le medesime elezioni".

5. L'articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è abrogato.».

1.0.4

[Maiorino, Cataldi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Disposizioni per lo svolgimento del voto anticipato e presidiato presso sedi diverse dagli istituti scolastici).

1. Al fine di favorire la massima partecipazione dei cittadini alle consultazioni elettorali e referendarie e di ridurre i disagi causati dalle interruzioni didattiche ad esse connessi, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini del successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, è istituito il Fondo per il voto anticipato e presidiato, con una dotazione pari ad un milione di euro per l'anno 2024, allo scopo di introdurre in via sperimentale, per le consultazioni elettorali politiche, regionali, amministrative ed europee nonché per i *referendum* previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, modalità di espressione del voto che ne consentano l'anticipo e il presidio presso sedi, diverse dagli istituti scolastici, appositamente abilitate o autorizzate per il tramite di un certificato elettorale digitale, interoperabile con l'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) di cui all'articolo 62 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, di una apposita applicazione informatica.

2. L'applicazione informatica di cui al comma 1 è realizzata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la trasformazione digitale, in collaborazione con il Ministero dell'Interno, d'intesa con l'Autorità politica delegata in materia di disabilità al fine di favorirne e semplificarne l'accesso alle persone con disabilità.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Interno e dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di utilizzo del Fondo di cui al comma 1 e della relativa sperimentazione secondo modalità che garantiscano la personalità, la libertà e la segretezza del voto.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 1 milione di euro per l'anno

2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.0.5

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Contributi ai comuni che individuano sedi alternative agli edifici scolastici da destinare al funzionamento dei seggi elettorali)

1. In considerazione del prolungamento delle operazioni di votazione relative all'anno 2024, previsto dall'articolo 1, al fine di non impattare sul regolare svolgimento delle attività didattiche, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato all'erogazione di contributi in favore dei comuni che entro il 15 aprile 2024 individuano sedi alternative agli edifici scolastici da destinare al funzionamento dei seggi elettorali in occasione delle predette consultazioni elettorali. Le sedi alternative individuate ai sensi del presente comma devono avere i requisiti previsti a legislazione vigente per essere adibite a seggi elettorali.

2. Con riferimento ai criteri e alle modalità di concessione dei contributi di cui al comma 1, nei limiti della dotazione del fondo di cui al comma 1, si applica il decreto interministeriale del 15 luglio 2021.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.0.6

[Tosato](#), [Bizzotto](#), [Stefani](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Modifica all'articolo 2 della legge 2 luglio 2004, n. 165)

1. All'articolo 2, comma 1, lettera f), della legge 2 luglio 2004, n. 165 le parole: "secondo mandato" sono sostituite dalle seguenti: "terzo mandato".

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano con riferimento ai mandati successivi alle elezioni effettuate dopo la data di entrata in vigore delle leggi regionali di attuazione.».

1.0.7

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Norme in materia di assunzione di personale degli enti locali).

1. Dopo il comma 2-bis dell'articolo 18 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è inserito il seguente:

"2-ter. È fatto divieto di assunzioni di personale dipendente, a qualsiasi titolo, da parte delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società a partecipazione pubblica locale o regionale, totale o di controllo, durante i sessanta giorni antecedenti e successivi alle elezioni comunali o regionali, limitatamente ai comuni o alle regioni interessati."».

1.0.8

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Disposizioni relative alla cartellonistica elettorale)

1. Alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, al comma 400, lett. h), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "*alla metà nei comuni*", sono sostituite dalle seguenti: "*di un terzo nei comuni*";

b) le parole: "*e ad un terzo nei comuni*", sono sostituite delle seguenti: "*e ad un sesto nei comuni*".»

1.0.9

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Norme in materia di espressione del voto, a favore del personale impegnato in operazioni di soccorso e di sostegno in luoghi colpiti da calamità naturali).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in occasione di consultazioni elettorali o referendarie, coloro che sono impegnati in operazioni di soccorso e di sostegno alle vittime di terremoti o di altre calamità naturali sono ammessi a votare nel comune in cui operano, al pari di quanto già riconosciuto nell'ordinamento agli appartenenti al comparto delle Forze armate, della sicurezza e del soccorso in servizio fuori del comune di residenza. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»

Art. 2

2.0.1

[Lisei](#), [Della Porta](#), [De Priamo](#), [Spinelli](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Registrazione come marchio d'impresa di simboli usati in campo politico)

1. Al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 recante il "codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273", sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: "*3-bis. La registrazione come marchio di impresa di simboli o emblemi usati in campo politico o di marchi comunque contenenti parole, figure o segni con significazione politica non rileva ai fini della disciplina elettorale e, in particolare, delle norme in materia di deposito di contrassegni, liste dei candidati e propaganda elettorale.*";

b) all'articolo 10, comma 2, le parole: "*con significazione politica o*" sono soppresse.»

Art. 3

3.1

[Occhiuto](#), [Ternullo](#)

Dopo il comma 4 inserire il seguente: «4-bis. Il comma 51 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, è sostituito dal seguente: "Le province sono disciplinate dalla presente legge e, per quanto compatibili, dalle disposizioni del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267."».

Art. 4

4.1

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Sopprimere il comma 1.

4.2

[Durnwalder](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente: «1. All'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i commi 2 e 3 sono soppressi.».

4.3

[Durnwalder](#)

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. All'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2, è sostituito dal seguente:

"2. Chi ha ricoperto per tre mandati consecutivi la carica di sindaco e di presidente della provincia non è, allo scadere del terzo mandato, immediatamente ricandidabile alle medesime cariche. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.";

b) il comma 3, è sostituito dal seguente:

"3. Per l'ipotesi di cui al comma 2, primo periodo, è consentito un quarto mandato consecutivo se uno dei tre mandati precedenti ha avuto durata inferiore a tre anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.".

1-bis. I mandati svolti o in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore del presente decreto sono computati ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1.».

4.4

[Bizzotto, Tosato](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente: «1. All'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Chi ha ricoperto per tre mandati consecutivi la carica di sindaco e di presidente della provincia non è, allo scadere del terzo mandato, immediatamente ricandidabile alle medesime cariche. Le disposizioni di cui al precedente periodo non si applicano ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti." I mandati svolti o in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore del presente decreto sono computati ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma.».

4.5

[Durnwalder](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «fino a 15.000 abitanti» *con le seguenti:* «fino a 30.000 abitanti».

4.6

[Occhiuto](#)

Al comma 1, dopo le parole: «15.000 abitanti», *inserire le seguenti:* «e per quelli dei nuovi comuni sorti a seguito di fusione anche per incorporazione nell'ultimo mandato amministrativo».

4.7

[Durnwalder](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. All'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: "2-bis. Al fine di tutelare le loro condizioni peculiari locali e le particolari situazioni ambientali, sono fatte salve le competenze delle Regioni a Statuto speciale in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni.".».

4.8

[Silvestro](#)

Dopo il comma 1 inserire il seguente: «1-bis. All'articolo 51, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero in caso di dimissioni volontarie rassegnate dal sindaco entro un anno dalla elezione qualora, ai sensi dell'articolo 73, comma 10, la lista o il gruppo di liste collegate ad altro

candidato a sindaco non eletto abbiano superato il 50 per cento dei voti validi."»).

4.9

[Pirovano, Tosato](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. L'articolo 64 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è sostituito dal seguente:

«Art. 64

(Incompatibilità tra consigliere comunale e assessore nella rispettiva giunta)

1. La carica di assessore è incompatibile con la carica di consigliere comunale.
2. Qualora un consigliere comunale assuma la carica di assessore nella rispettiva giunta, è sospeso dalla carica di consigliere all'atto dell'accettazione della nomina ed al suo posto subentra il primo dei non eletti.
3. Se il consigliere comunale che ha assunto la carica di assessore nella rispettiva giunta si dimette o viene revocato, torna ad assumere la carica di consigliere.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano ai comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti.
5. Il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e affini entro il terzo grado, del sindaco non possono far parte della giunta né essere nominati rappresentanti del comune.».

4.10

[Rapani](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. All'articolo 72 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al comma 3, il quinto periodo è soppresso.».

4.11

[Tosato](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. Al decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, all'articolo 1, comma 20-ter, le parole: "Fino al 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2025"».

4.12

[Occhiuto, Ternullo](#)

Aggiungere in fine il seguente comma: «2-bis. Al decreto-legge 29 dicembre 2022, n.198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, all'articolo 1, comma 20-ter, le parole: "Fino al 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2025"».

4.0.1

[Pirovano, Borghesi, Paroli](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disposizioni recanti modifiche in materia di circoscrizioni di decentramento comunale)

1. All'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1, le parole: "250.000 abitanti" sono sostituite dalle seguenti: "100.000 abitanti";
 - b) al comma 3, le parole: "tra i 100.000 e i 250.000 abitanti" sono sostituite dalle seguenti: "tra gli 80.000 e i 100.000 abitanti".
2. All'articolo 2, comma 186, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, la lettera *b)* è abrogata.
3. Per le finalità di cui al comma 1, i comuni provvedono ad apportare le modifiche necessarie ai rispettivi statuti e regolamenti entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e, comunque, in tempo utile per le prime elezioni successive alla medesima data di entrata in vigore.

4. In deroga all'articolo 4 della legge 7 giugno 1991, n. 182, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì ai comuni in cui le consultazioni per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali si sono svolte nell'anno 2023.».

4.0.2

[Tosato](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis

1. Il primo periodo dell'articolo 17, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, va interpretato nel senso che, nei comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti, lo statuto e le relative disposizioni applicative, nel prevedere particolari e più accentuate forme di decentramento di funzioni e nel disciplinare gli organi di tali forme di decentramento possono altresì applicare le vigenti disposizioni in materia di aspettative, permessi ed indennità, applicabili ai comuni aventi uguale popolazione.».

4.0.3

[Tosato](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis

1. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 50:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente: "Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 107 e nel rispetto del principio di separazione tra funzioni di indirizzo politico - amministrativo e gestione amministrativa, il sindaco e il presidente della provincia sono gli organi responsabili politicamente dell'amministrazione del comune e della provincia. Il sindaco e il presidente della provincia esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo loro attribuite, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti;

2) al comma 2 sopprimere le parole: ", e sovrintendono al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti";

3) dopo il comma 5 aggiungere il seguente: "5-bis. Il Sindaco non è mai responsabile dell'esercizio o del mancato esercizio del potere di cui al comma 5, salvo nei casi espressamente previsti dalla legge.";

b) all'articolo 54, è aggiunto il seguente comma: "4-ter. Il Sindaco non è mai responsabile dell'esercizio o del mancato esercizio del potere di cui ai commi 4 e 5, salvo nei casi espressamente previsti dalla legge.";

d) all'articolo 107, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. I dirigenti sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati ed operano con autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo."».

4.0.4

[Occhiuto, Ternullo](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 50:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente: "Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 107 e nel rispetto del principio di separazione tra funzioni di indirizzo politico - amministrativo e gestione

amministrativa, il sindaco e il presidente della provincia sono gli organi responsabili politicamente dell'amministrazione del comune e della provincia. Il sindaco e il presidente della provincia esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo loro attribuite, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.";

2) al comma 2 sopprimere le parole: ", e sovrintendono al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti";

3) dopo il comma 5 aggiungere il seguente: "5-bis. Il Sindaco non è mai responsabile dell'esercizio o del mancato esercizio del potere di cui al comma 5, salvo nei casi espressamente previsti dalla legge.";

b) all'articolo 54, è aggiunto il seguente comma: "4-ter. Il Sindaco non è mai responsabile dell'esercizio o del mancato esercizio del potere di cui ai commi 4 e 5, salvo nei casi espressamente previsti dalla legge.";

d) all'articolo 107, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. I dirigenti sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati ed operano con autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo."».

4.0.5

[Lisei](#), [Della Porta](#), [De Priamo](#), [Spinelli](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18)

1. All'articolo 2 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"La ripartizione di cui al precedente comma funge da base per i calcoli relativi alle operazioni di cui all'articolo 21, primo comma, n. 3), che possono pertanto determinare l'assegnazione di un numero diverso di seggi nelle circoscrizioni."».

4.0.6

[Lotito](#), [Damiani](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Interpretazione autentica dell'articolo 2, primo comma, n. 7), della legge 23 aprile 1981, n. 154)

1. In conformità con il costante orientamento giurisprudenziale della Corte costituzionale in merito alla necessità di tipizzare con determinatezza e precisione le cause di ineleggibilità, il numero 7) del primo comma, dell'articolo 2 della legge 23 aprile 1981, n. 154, va interpretato nel senso che la condizione di ineleggibilità in esso contenuta si applica esclusivamente ai dipendenti della regione, della provincia e del comune, a tempo indeterminato o determinato, che svolgano, al momento della candidatura al rispettivo consiglio, funzioni e attività amministrative.».

4.0.7

[Lisei](#), [Della Porta](#), [De Priamo](#), [Spinelli](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18)

1. All'articolo 12, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, il quarto comma è sostituito dal seguente:

"Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare nella legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi anche in una sola delle due Camere o che nell'ultima elezione abbiano presentato candidature con proprio contrassegno e abbiano ottenuto almeno un seggio in ragione proporzionale in una delle due

Camere. Nessuna sottoscrizione è richiesta altresì per i partiti o gruppi politici che nell'ultima elezione abbiano presentato candidature con proprio contrassegno ed abbiano ottenuto almeno un seggio in una delle circoscrizioni italiane al Parlamento europeo, e che siano affiliati a un partito politico europeo costituito in gruppo parlamentare al Parlamento Europeo nella legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi elettorali. L'affiliazione è certificata a mezzo di dichiarazione sottoscritta dal Presidente del gruppo Parlamentare europeo autenticata da un notaio o da un'autorità diplomatica o consolare italiana. Nessuna sottoscrizione è richiesta, altresì, nel caso in cui la lista sia contraddistinta da un contrassegno composito, nel quale sia contenuto quello di un partito o gruppo politico esente da tale onere."».

4.0.8

[Lisei](#), [Della Porta](#), [De Priamo](#), [Spinelli](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Autenticazioni delle sottoscrizioni di proposte referendarie in ambito locale)

1. All'articolo 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53, le parole: "nonché per le elezioni previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56" sono sostituite dalle seguenti: "per le elezioni previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, nonché per i referendum previsti dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 2672"».

4.0.9

[Biancofiore](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis

(Modifica alla legge 2 luglio 2004, n. 165)

1. Alla legge 2 luglio 2004, n. 165, all'articolo 4, comma 1, è aggiunta, infine, la seguente lettera:

"d) esenzione dalla sottoscrizione degli elettori per le liste che, al momento della indizione delle elezioni regionali, sono espressione di forze politiche o movimenti corrispondenti a gruppi parlamentari presenti in almeno uno dei due rami del Parlamento nazionale, sulla base di attestazione resa dal segretario o Presidente del partito rappresentato nel Parlamento."».

4.0.10

[Gelmini](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disposizioni in materia di propaganda elettorale per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale)

1. All'articolo 13, della legge 6 luglio 2012, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

"f) articolo 15, comma 3; comma 6, intendendosi il limite di spesa ivi previsto riferito ai limiti di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo; comma 7, intendendosi sostituita la delibera della Camera di appartenenza con la delibera del consiglio comunale, e comma 8; comma 9, intendendosi i limiti di spesa ivi previsti riferiti ai limiti di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo; comma 10, intendendosi sostituito al Presidente della Camera di appartenenza il presidente del consiglio comunale; comma 11, primo periodo, e comma 15; comma 16, primo periodo, intendendosi per limiti di spesa quelli di cui al comma 5 del presente articolo; comma 19.";

b) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

"6-bis. Alle elezioni nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, nel caso di mancato deposito della dichiarazione di cui al precedente comma 6, lettera a), si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 100.000. La sanzione di cui al presente comma non trova applicazione qualora nella dichiarazione, resa oltre i termini di legge, anche se trasmessa successivamente all'emanazione del provvedimento da parte del Collegio di garanzia elettorale, sia certificata l'assenza di spese sostenute."

2. Le disposizioni di cui all'articolo 13, commi 6 e 6-bis, della legge 6 luglio 2012, n. 96, come da ultimo modificata, si applicano anche per le violazioni dall'obbligo di deposito della rendicontazione delle spese sostenute, riferite all'ultima competizione elettorale di ciascun comune.».

Art. 5

5.0.1

[Silvestroni](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5- bis.

1. All'articolo 15, comma 8, della legge 19 dicembre 1993, n. 515, concernente Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, dopo le parole: "applica la sanzione di cui al comma 5 del presente articolo" sono aggiunte le seguenti: "in caso di elezioni per il rinnovo dei consigli comunali o provinciali la sanzione è ridotta nella misura del 10 per cento"».

Coord. 1

Il Relatore

Al fine di rettificare sotto il profilo formale alcune disposizioni non correttamente formulate, apportare al testo del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, le seguenti modificazioni.

All'articolo 2:

al comma 1:

alla lettera b), capoverso 236, le parole: «sul proprio sito internet» sono sostituite dalle seguenti: «nel proprio sito internet» e le parole: «sul sito internet» sono sostituite dalle seguenti: «nel sito internet»;

alla lettera c):

al capoverso 236-bis, le parole: «sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana» sono sostituite dalle seguenti: «nella Gazzetta Ufficiale»;

al capoverso 236-ter, le parole: «pubblicato nella Gazzetta Ufficiale» sono sostituite dalle seguenti: «pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale»;

al comma 2, le parole: «con regolamento di cui all'articolo 17» sono sostituite dalle seguenti: «con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17» e le parole: «disposizioni del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «disposizioni del regolamento di cui al decreto».

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [787](#)

Art. 1

1.1

[Naturale](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *all'articolo, premettere il seguente:*

«Art. 01

(Disposizioni per l'esercizio del diritto di voto degli elettori che si trovano per motivi di studio,

lavoro o cura in un comune diverso da quello di residenza in occasione delle consultazioni referendarie e per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia)

1. In occasione dei referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, gli elettori che per motivi di lavoro, studio o cure mediche sono temporaneamente domiciliati in un comune di una regione diversa da quella alla quale appartiene il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti possono dichiarare al comune di residenza, entro il trentesimo giorno antecedente la data della consultazione, che intendono esercitare il proprio diritto di voto presso il comune di temporaneo domicilio.

2. Alla dichiarazione di cui al comma 1 sono allegate la copia di un documento di identità valido, la documentazione attestante una delle circostanze di cui al medesimo comma 1, rilasciata dal datore di lavoro o da un'istituzione scolastica, universitaria o formativa o da un istituto sanitario, pubblici o privati, ovvero una dichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nel caso di lavoratore autonomo, nonché copia della tessera elettorale personale o dichiarazione del suo smarrimento.

3. Il comune di residenza, dopo avere verificato che nulla osti al godimento dell'elettorato attivo, trasmette la dichiarazione di cui al comma 1 al comune di temporaneo domicilio entro il settimo giorno antecedente la data stabilita per lo svolgimento della votazione.

4. Il comune di temporaneo domicilio, entro il terzo giorno antecedente la data stabilita per lo svolgimento della votazione, rilascia all'elettore, tramite modalità telematiche, un'attestazione di ammissione al voto con l'indicazione della sezione elettorale presso cui egli può esercitare il diritto di voto.

5. L'elettore vota presso la sezione assegnatagli, previa presentazione di un documento di identità, della tessera elettorale personale e dell'attestazione di ammissione al voto di cui al comma 4, che è trattenuta agli atti dell'ufficio elettorale della sezione.

6. Del nominativo dell'elettore è presa nota nel verbale dell'ufficio medesimo.

7. Le procedure previste dai commi da 1 a 6 si applicano alle votazioni per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia per gli elettori di cui al medesimo comma 1.

8. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»;

b) al comma 1, alinea, dopo le parole: «diritto di voto a tutti i cittadini» inserire le seguenti: «in occasione delle consultazioni elettorali politiche, regionali e amministrative»;

c) alla lettera a) dopo le parole: «referendarie ed europee» inserire le seguenti: «nonché politiche, regionali e amministrative».

1.2

[Naturale](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#)

Sostituire l'articolo con i seguenti:

«Art. 1.

(Disposizioni generali sull'esercizio del diritto di voto in un comune diverso da quello di residenza)

1. In occasione dello svolgimento delle elezioni della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica e dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia ovvero in occasione dello svolgimento di consultazioni referendarie, coloro che, per motivi di studio, di lavoro o di cura, hanno temporaneamente domicilio in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti possono esercitare il diritto di voto nel comune in cui sono domiciliati.

2. Gli elettori che, ai sensi del comma 1, intendono avvalersi della possibilità di esercitare il

diritto di voto in un comune diverso da quello di residenza devono presentare domanda per via telematica con le modalità di cui all'articolo 48-*bis* del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, introdotto dall'articolo 3 della presente legge.

3. A seguito della presentazione della domanda di cui al comma 2, il sistema telematico ne rilascia ricevuta all'elettore. Per le finalità di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6, il comune competente trasmette altresì all'elettore la comunicazione di accettazione della domanda, con l'indicazione della sezione elettorale di pertinenza, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 7.

Art. 2

(Introduzione della tessera elettorale digitale)

1. All'articolo 13 della legge 30 aprile 1999, n. 120, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. La tessera di cui al comma 1 può essere sostituita da un certificato digitale, di seguito denominato tessera elettorale digitale, interoperabile con l'Anagrafe nazionale della popolazione residente, prevista dall'articolo 62 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. La tessera elettorale digitale è consultabile dall'elettore attraverso l'applicazione mobile del punto di accesso telematico di cui all'articolo 64-*bis* del medesimo codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ed è utilizzabile per una sola volta nel corso di ciascuna consultazione elettorale. Per le operazioni in capo ai componenti degli uffici elettorali di sezione, il Ministero dell'interno, in collaborazione con il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, realizza un'apposita applicazione informatica. Le modalità tecniche dell'applicazione informatica e per il rilascio della tessera elettorale digitale sono definite con decreto del Ministro dell'interno da adottare, sentito il Dipartimento per la trasformazione digitale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione".

Art. 3

(Modalità di esercizio del voto per l'elezione della Camera dei deputati in un comune diverso da quello di residenza)

1. Dopo l'articolo 48 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è inserito il seguente:

"Art. 48-*bis*. - *1*. I cittadini iscritti nelle liste elettorali che per motivi di studio, di lavoro o di cura abbiano temporaneo domicilio in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti sono ammessi a votare in seggi appositamente allestiti nel comune in cui sono domiciliati.

2. Per esercitare il diritto al voto ai sensi del comma 1, l'elettore interessato presenta domanda, secondo le modalità stabilite con regolamento adottato, su proposta del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al comune nelle cui liste l'elettore stesso risulti iscritto, almeno quarantacinque giorni prima della data prevista per lo svolgimento della consultazione elettorale, per via telematica, tramite identificazione informatica con livello di sicurezza almeno significativo mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) ai sensi dell'articolo 64, comma 2-*quater*, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. La domanda di cui al periodo precedente costituisce il presupposto per la verifica, anche con modalità automatizzate, del godimento del diritto di elettorato attivo e può essere revocata dall'elettore interessato non oltre trenta giorni prima della data prevista per lo svolgimento della consultazione elettorale.

3. All'atto della presentazione della domanda di cui al comma 2, l'elettore deve allegare:

a) il certificato di iscrizione presso un'università la cui sede centrale si trova in una regione diversa da quella in cui è situato il comune di residenza dell'elettore, se la richiesta è presentata per motivi di studio;

b) una copia del contratto di lavoro o una certificazione rilasciata dal datore di lavoro, da cui risulti lo svolgimento dell'attività lavorativa in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune di residenza dell'elettore, se la richiesta è presentata per motivi di lavoro;

c) un certificato medico che attesti la presenza, per ragioni sanitarie, in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune di residenza dell'elettore, se la richiesta è presentata per motivi di cura.

4. Il comune di residenza dell'elettore trasmette immediatamente al comune di temporaneo domicilio le domande presentate ai sensi del comma 2.

5. Al momento dell'esercizio del voto, l'elettore deve presentare al seggio, oltre alla tessera elettorale digitale di cui all'articolo 13, comma 2-*bis*, della legge 30 aprile 1999, n. 120, e a un documento di identità, la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della domanda di cui al comma 2 e la comunicazione di accettazione della domanda stessa, con l'indicazione del seggio di pertinenza rispetto al proprio domicilio.

6. Il voto espresso dall'elettore è inserito in apposite buste e inviato al seggio competente del comune di residenza dell'elettore affinché sia scrutinato insieme agli altri voti espressi nel seggio stesso".

Art. 4

(Modalità di esercizio del voto per l'elezione del Senato della Repubblica in un comune diverso da quello di residenza)

1. Dopo l'articolo 13 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è inserito il seguente:

"Art. 13-*bis*. - 1. I cittadini iscritti nelle liste elettorali che per motivi di studio, di lavoro o di cura abbiano temporaneo domicilio in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti sono ammessi a votare in seggi appositamente allestiti nel comune in cui sono domiciliati.

2. Per l'esercizio del diritto al voto ai sensi del comma 1 si applica la disciplina prevista dall'articolo 48-*bis* del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361".

Art. 5

(Modalità di esercizio del voto per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia in un comune diverso da quello di residenza)

1. Dopo l'articolo 3 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, è inserito il seguente:

"Art. 3-*bis*. - 1. I cittadini iscritti nelle liste elettorali che per motivi di studio, di lavoro o di cura abbiano temporaneo domicilio in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti possono chiedere di esercitare il diritto di voto in seggi appositamente allestiti nel comune in cui sono domiciliati.

2. Per l'esercizio del diritto al voto ai sensi del comma 1 si applica la disciplina prevista dall'articolo 48-*bis* del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361".

Art. 6

(Modalità di esercizio del voto nelle consultazioni referendarie in un comune diverso da quello di residenza)

1. I cittadini che per motivi di studio, di lavoro o di cura abbiano temporaneo domicilio in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti possono votare, in occasione di consultazioni referendarie, in una sezione elettorale del comune in cui sono temporaneamente domiciliati, con le modalità e secondo le procedure di cui all'articolo 48-*bis*, commi da 2 a 5, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361,

introdotto dall'articolo 3 della presente legge.

2. Il voto espresso dall'elettore è scrutinato insieme agli altri voti espressi nel seggio di pertinenza rispetto al proprio domicilio.

Art. 7

(Regolamento di attuazione)

1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, sono stabilite le disposizioni necessarie per l'attuazione della presente legge, compresi i criteri per l'individuazione, la predisposizione e l'allestimento delle sezioni elettorali del comune di domicilio, le forme di svolgimento delle operazioni di voto, con modalità che ne assicurino la personalità e la segretezza e che escludano la possibilità di esprimere, con procedure differenti, un voto multiplo, le modalità di trasmissione da parte dell'elettore delle domande per l'esercizio del voto con accesso ai servizi digitali del comune di residenza, le forme di svolgimento delle operazioni di trasmissione delle domande per l'esercizio del voto e di aggiornamento dei dati dal comune di residenza a quello di domicilio, nonché la custodia, l'invio e lo scrutinio delle schede votate in un comune diverso da quello di residenza dell'elettore. Nella definizione delle disposizioni di cui al precedente periodo è promossa la digitalizzazione delle operazioni previste, nel rispetto della legislazione vigente in materia di sicurezza cibernetica.

Art. 8

(Campagne di informazione e comunicazione istituzionali)

1. Il Ministero dell'interno promuove campagne divulgative multicanale e programmi di comunicazione istituzionale volti a coinvolgere attivamente tutti gli aventi diritto al voto, con particolare attenzione ai cittadini che per motivi di studio, di lavoro o di cura abbiano temporaneo domicilio in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti. Le iniziative di cui al primo periodo hanno la finalità di fornire strumenti e informazioni utili a garantire la consapevolezza dell'elettore, nel rispetto dei principi di massima trasparenza, anche mediante l'utilizzo dei principali strumenti di *social network* e di piattaforme multimediali.

2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2024.

Art. 9

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2024 e 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.3

[Maiorino, Cataldi](#)

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire l'alinea con il seguente:* «In attuazione dell'articolo 48 della Costituzione, il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo al fine di garantire la piena partecipazione di tutti i cittadini al voto e agevolare l'esercizio del diritto agli elettori che si trovano in un comune diverso da quello di residenza per motivi di studio, lavoro o cura, nel rispetto dei principi di uguaglianza, personalità, libertà, segretezza e integrità del voto. Nell'esercizio della delega di cui al periodo precedente il Governo osserva, oltre ai principi ivi indicati, i seguenti principi e criteri direttivi:»;

b) *sostituire la lettera a) con la seguente:* «a) prevedere che l'esercizio del diritto di voto sia garantito agli elettori di cui al comma 1, domiciliati in un comune diverso da quello nelle cui liste elettorali risultano iscritti, in occasione delle consultazioni elettorali politiche, regionali,

amministrative ed europee nonché per i referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione»;

c) *dopo la lettera a), inserire la seguente: «a-bis) prevedere che gli elettori di cui al comma 1, domiciliati in un comune diverso da quello nelle cui liste elettorali risultano iscritti, possano dichiarare al comune di residenza, entro un congruo termine prestabilito rispetto alla data della consultazione elettorale, che intendono esercitare il proprio diritto di voto presso il comune di temporaneo domicilio e che ad esso siano ascritti gli effetti elettorali riferiti al voto presso il seggio di appartenenza»;*

d) *alla lettera b):*

1) *premettere la parola: «introdurre»;*

2) *aggiungere, in fine, le seguenti parole: «prevedendo, per i predetti servizi, la gratuità per gli elettori con una età anagrafica inferiore a 36 anni.».*

1.4

[Maiorino, Cataldi](#)

Al comma 1, alinea, sostituire la parola: «diciotto» con la seguente: «tre».

1.5

[Gelmini](#)

Al comma 1, alinea, sostituire la parola : «diciotto» con la seguente: «dodici».

1.6

[Maiorino, Cataldi](#)

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «le modalità» inserire le seguenti: «, anche digitali,».

1.7

[Gelmini](#)

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «di residenza» aggiungere le seguenti: «e distante almeno 150 chilometri da esso».

1.8

[Maiorino, Cataldi](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «referendarie ed europee» con le seguenti: «elettorali politiche, regionali, amministrative ed europee nonché per i referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione»;*

b) *al comma 2:*

1) *lettera b), dopo la parola: «elezioni» inserire le seguenti: «politiche, regionali e amministrative nonché»;*

2) *alla lettera c) sopprimere le parole: «, in occasione delle consultazioni referendarie ed europee»;*

c) *sopprimere il comma 4.*

1.9

[Maiorino, Cataldi](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «referendarie ed» con le seguenti: «referendarie, politiche ed»;*

b) *al comma 2:*

1) *lettera b), dopo la parola: «elezioni» inserire le seguenti: «politiche nonché»;*

2) *alla lettera c) sopprimere le parole: «, in occasione delle consultazioni referendarie ed*

europee»;

c) *sopprimere il comma 4.*

1.10

[Gelmini](#)

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «consultazioni» inserire le seguenti: «politiche nazionali.».

Conseguentemente, al comma 2, lettera b), dopo le parole: «alle elezioni» inserire le seguenti: «della Camera dei Deputati, del Senato della Repubblica e».

1.11

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «referendarie ed europee» con le seguenti: «inerenti alle elezioni politiche, le elezioni europee e quelle referendarie ai sensi degli articoli 75 e 138 della Costituzione».

1.12

[Lisei](#), [De Priamo](#), [Della Porta](#)

1. Al comma 1, alla lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, prevedendo, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'aumento delle agevolazioni di viaggio per gli elettori non rientranti nelle categorie di cui alla lettera a).».

1.13

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «prevedendo, per i predetti servizi, la gratuità per gli elettori con una età anagrafica inferiore a 36 anni».

1.14

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a) sopprimere le parole: «, per un periodo di almeno tre mesi.»;*

b) *alla lettera b), sopprimere le parole: «, per un periodo di almeno tre mesi.».*

1.15

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: «, per un periodo di almeno tre mesi.».

1.16

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a) dopo le parole: «la possibilità di votare,» inserire le seguenti: «, con modalità digitali.»;*

b) *alla lettera b) dopo le parole: «la possibilità di votare,» inserire le seguenti: «, con modalità digitali.».*

1.17

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Al comma 2, lettera b) apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole: «spettanti all'Italia» inserire le seguenti: «a decorrere da quelle previste per il 2024»;*

b) *aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, con modalità anche digitale, disponendo la sostituzione della tessera elettorale di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 120, con un certificato digitale, utilizzabile per una sola consultazione, interoperabile con l'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), di cui all'articolo 62 del codice dell'amministrazione*

digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e prevedendo, per le operazioni in capo ai componenti degli uffici elettorali di sezione, la realizzazione di una apposita applicazione informatica.».

1.18

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole: «, per un periodo di almeno tre mesi,».

1.19

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «di regione» con le seguenti: «di provincia».

1.20

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente: «c-bis) prevedere lo scrutinio dei voti espressi dagli elettori di cui alle lettere a) e b) unitamente a quelli espressi nel seggio di appartenenza in modo da garantire che essi non siano riconoscibili.».

1.21

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. Allo scopo di introdurre, per le consultazioni elettorali politiche, regionali, amministrative ed europee nonché per i referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, la sperimentazione di modalità di espressione del voto per il tramite di un certificato elettorale digitale, interoperabile con l'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) di cui all'articolo 62 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini del successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, un Fondo, con una dotazione pari ad un milione di euro per l'anno 2023. La sperimentazione è realizzata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la trasformazione digitale, in collaborazione con il Ministero dell'interno, d'intesa con l'Autorità politica delegata in materia di disabilità al fine di favorirne e semplificarne l'accesso alle persone con disabilità.

3-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno e dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di utilizzo del Fondo di cui al comma 1 e della relativa sperimentazione secondo modalità che garantiscano la personalità, la libertà e la segretezza del voto.

3-quater. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3-bis, pari a 1 milione di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190.».

1.0.1

[Gelmini](#)

Aggiungere il seguente articolo:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni transitorie per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia del 2024)

1. Per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia del 2024, agli elettori è riconosciuta l'agevolazione per i viaggi ferroviari prevista dagli articoli 116 e 117 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

2. L'agevolazione di cui al comma 1 è stabilita nella misura del 100 per cento del prezzo base previsto sui tutti i treni del servizio nazionale per i servizi standard.

3. Per i viaggi effettuati con altri mezzi di trasporto pubblico sul territorio nazionale, è riconosciuta la medesima agevolazione di cui al comma 2, nei limiti dell'importo massimo stabilito. Per i viaggi aerei degli elettori studenti di età inferiore ai 28 anni l'agevolazione è pari al prezzo, fino ad un massimo di 160 euro.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, stimati per l'anno 2024 in 40 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.0.2

[Gelmini](#)

Aggiungere il seguente articolo:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni transitorie per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia del 2024)

1. Per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia del 2024, agli elettori è riconosciuta l'agevolazione per i viaggi ferroviari prevista dagli articoli 116 e 117 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

2. L'agevolazione di cui al comma precedente è stabilita nella misura del 100 per cento del prezzo base previsto sui tutti i treni del servizio nazionale per i servizi standard, a beneficio degli studenti di età inferiore ai ventotto anni e dell'80 per cento per gli altri elettori.

3. Per i viaggi effettuati con altri mezzi di trasporto pubblico sul territorio nazionale, è riconosciuta la medesima agevolazione di cui al comma 2, nei limiti dell'importo massimo stabilito. Per i viaggi aerei degli elettori studenti di età inferiore ai 28 anni l'agevolazione è pari al prezzo, fino ad un massimo di 160 euro.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, stimati per l'anno 2024 in 18 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.0.3

[Gelmini](#)

Aggiungere il seguente articolo:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni transitorie per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia del 2024)

1. Per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia del 2024, agli elettori è riconosciuta l'agevolazione per i viaggi ferroviari prevista dagli articoli 116 e 117 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

2. L'agevolazione di cui al comma 1 è stabilita nella misura del 100 per cento del prezzo base previsto sui tutti i treni del servizio nazionale per i servizi standard, a beneficio degli studenti di età inferiore ai ventotto anni.

3. Per i viaggi effettuati con altri mezzi di trasporto pubblico sul territorio nazionale, è riconosciuta la medesima agevolazione di cui al comma 2, nei limiti dell'importo massimo stabilito. Per i viaggi aerei degli elettori studenti di età inferiore ai 28 anni l'agevolazione è pari al prezzo, fino ad un massimo di 160 euro.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, stimati per l'anno 2024 in 6,5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.0.4

[Gelmini](#)

Aggiungere il seguente articolo:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni transitorie per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia del 2024)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 48 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia del 2024 i rappresentanti di lista possono votare nella sezione presso la quale esercitano il proprio ufficio, anche se situata in un comune facente parte di una circoscrizione diversa da quella di cui sono elettori.»

1.0.4 (testo 2)

[Gelmini](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente :

«Art. 1-bis

(Disposizioni transitorie per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia del 2024)

1. In deroga a quanto previsto dall'art.48 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia del 2024 i rappresentanti di lista possono votare nella sezione presso la quale esercitano il proprio ufficio, anche se situata in un comune facente parte di una circoscrizione diversa da quella di cui sono elettori.

2. Per le elezioni di cui al comma 1, gli elettori fuori sede, che, per motivi di studio, siano temporaneamente domiciliati alla data di svolgimento delle elezioni in un comune italiano situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti e distante da esso almeno 150 chilometri possono esercitare il diritto di voto con le seguenti modalità:

a) se domiciliati in un comune della medesima circoscrizione elettorale in cui sono iscritti come elettori, in qualunque sezione del comune di temporaneo domicilio per le liste e i candidati della circoscrizione di appartenenza;

b) se domiciliati in una circoscrizione diversa da quella in cui sono iscritti come elettori, nel comune capoluogo della regione, in cui è situato il comune di temporaneo domicilio, per le liste e i candidati della circoscrizione di appartenenza, presso sezioni elettorali speciali istituite per il voto degli elettori fuori sede.

3. Le modalità di registrazione e di accreditamento degli elettori di cui ai commi 1 e 2 e le relative modalità di voto fuori sede sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro quindici giorni dall'approvazione della presente legge.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse del fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dell'attuazione dei referendum, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.».

1.0.5

[Naturale](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Campagne di informazione e comunicazione istituzionali)

1. Il Ministero dell'interno promuove campagne divulgative multicanale e programmi di comunicazione istituzionale volti a coinvolgere attivamente tutti gli aventi diritto al voto, con particolare attenzione ai cittadini che per motivi di studio, di lavoro o di cura abbiano temporaneo domicilio in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti. Le iniziative di cui al primo periodo hanno la finalità di fornire strumenti e informazioni utili a garantire la consapevolezza dell'elettore, nel rispetto dei principi di massima

trasparenza, anche mediante l'utilizzo dei principali strumenti di *social network* e di piattaforme multimediali.

2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2024.».

1.0.6

[Naturale](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Introduzione della tessera elettorale digitale)

1. All'articolo 13 della legge 30 aprile 1999, n. 120, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. La tessera di cui al comma 1 può essere sostituita da un certificato digitale, di seguito denominato tessera elettorale digitale, interoperabile con l'Anagrafe nazionale della popolazione residente, prevista dall'articolo 62 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. La tessera elettorale digitale è consultabile dall'elettore attraverso l'applicazione mobile del punto di accesso telematico di cui all'articolo 64-bis del medesimo codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ed è utilizzabile per una sola volta nel corso di ciascuna consultazione elettorale. Per le operazioni in capo ai componenti degli uffici elettorali di sezione, il Ministero dell'interno, in collaborazione con il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, realizza un'apposita applicazione informatica. Le modalità tecniche dell'applicazione informatica e per il rilascio della tessera elettorale digitale sono definite con decreto del Ministro dell'interno da adottare, sentito il Dipartimento per la trasformazione digitale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione."».

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [935](#)

Art. 2

2.2000/1

[Musolino](#), [Enrico Borghi](#)

Sopprimere l'emendamento.

2.2000/2

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 2.2000, sostituire le parole: «le parole: "salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura" sono sostituite dalle seguenti: "salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto" » *con le seguenti:* «alle parole: "salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura" sono aggiunte le seguenti: "o salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto"».

2.2000/4

[Delrio](#)

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole:* «aggiungere il seguente: "1-bis.» *con le seguenti:* «aggiungere i seguenti:

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "sentiti i loro Presidenti" sono inserite le seguenti: ", i Presidenti dei gruppi parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica e gli ex Presidenti della Repubblica".

1-ter.»

- *sostituire le parole:* «salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto» *con le seguenti:* «salvo che a seguito delle dimissioni del Governo risulti comprovata, a seguito di consultazioni con i rappresentanti dei gruppi parlamentari, l'impossibilità di formare un nuovo governo».

2.2000/5

Fina

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole:* «aggiungere il seguente: "1-bis.» *con le seguenti:* «aggiungere i seguenti:

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "sentiti i loro Presidenti" sono inserite le seguenti: ", i Presidenti dei gruppi parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica e gli ex Presidenti della Repubblica".

1-ter.»

- *sostituire le parole:* "salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto" *con le seguenti:* "salvo che a seguito delle dimissioni del Governo risulti comprovata, a seguito di consultazioni con i Presidenti dei gruppi parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, l'impossibilità di formare un nuovo governo".

2.2000/64

Tajani

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole:* «aggiungere il seguente: "1-bis.» *con le seguenti:* «aggiungere i seguenti:

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "sentiti i loro Presidenti" sono inserite le seguenti: ", i rappresentanti dei gruppi parlamentari e gli ex Presidenti della Repubblica".

1-ter.»

- *sostituire le parole:* "salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto" *con le seguenti:* "salvo che a seguito delle dimissioni del Governo risulti comprovata, a seguito di consultazioni con i rappresentanti dei gruppi parlamentari, l'impossibilità di formare un nuovo governo"

2.2000/65

Valente

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole:* «aggiungere il seguente: "1-bis.» *con le seguenti:* «aggiungere i seguenti:

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "sentiti i loro Presidenti" sono inserite le seguenti: ", i rappresentanti dei gruppi parlamentari e gli ex Presidenti della Repubblica".

1-ter.»

- *sostituire le parole:* "salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto" *con le seguenti:* "salvo che a seguito delle dimissioni del Governo risulti comprovata, a seguito di consultazioni con i Presidenti dei gruppi parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, l'impossibilità di formare un nuovo governo"

2.2000/3

D'Elia

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole:* «aggiungere il seguente: "1-bis.» *con le seguenti:* «aggiungere i seguenti:

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "sentiti i loro Presidenti" sono inserite le seguenti: ", i Presidenti dei gruppi parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica e gli ex Presidenti della Repubblica".

1-ter.»

- *sostituire le parole:* «salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto» *con le seguenti:* «salvo che a seguito delle dimissioni del governo risulti comprovata l'impossibilità di formare un nuovo governo».

2.2000/6

[Franceschelli](#)

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole:* «aggiungere il seguente: "1-bis.» *con le seguenti:* «aggiungere i seguenti:

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "sentiti i loro Presidenti" sono inserite le seguenti: ", i Presidenti dei gruppi parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica e gli ex Presidenti della Repubblica".

1-ter.»

- *sostituire le parole:* "costituisca atto dovuto" *con le seguenti:* "sia stato richiesto dalle Camere con un voto a maggioranza dei due terzi"

2.2000/51

[Verducci](#)

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole:* «aggiungere il seguente: "1-bis.» *con le seguenti:* «aggiungere i seguenti:

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "sentiti i loro Presidenti" sono inserite le seguenti: ", i rappresentanti dei gruppi parlamentari e gli ex Presidenti della Repubblica".

1-ter.»

- *sostituire le parole:* "costituisca atto dovuto" *con le seguenti:* "sia stato richiesto dalle Camere con un voto a maggioranza dei due terzi"

2.2000/7

[Franceschini](#)

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole:* «aggiungere il seguente: "1-bis.» *con le seguenti:* «aggiungere i seguenti:

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "sentiti i loro Presidenti" sono inserite le seguenti: ", i Presidenti dei gruppi parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica e gli ex Presidenti della Repubblica".

1-ter.»

- *sostituire le parole:* "costituisca atto dovuto" *con le seguenti:* "sia stato richiesto dalle Camere con un voto a maggioranza dei tre quinti"

2.2000/52

[Verini](#)

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole:* «aggiungere il seguente: "1-bis.» *con le seguenti:* «aggiungere i seguenti:

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "sentiti i loro Presidenti" sono inserite le seguenti: ", i rappresentanti dei gruppi parlamentari e gli ex Presidenti della Repubblica".

1-ter.»

- *sostituire le parole:* "costituisca atto dovuto" *con le seguenti:* "sia stato richiesto dalle Camere con un voto a maggioranza dei tre quinti"

2.2000/8

[Furlan](#)

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole:* «aggiungere il seguente: "1-bis.» *con le seguenti:* «aggiungere i seguenti:

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "sentiti i loro

Presidenti" sono inserite le seguenti: ", i Presidenti dei gruppi parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica e gli ex Presidenti della Repubblica".

1-ter.»

- *sostituire le parole*: "costituisca atto dovuto" *con le seguenti*: "sia stato richiesto dalle Camere con un voto a maggioranza assoluta"

2.2000/53

Zambito

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole*: «aggiungere il seguente: "1-bis.» *con le seguenti*: «aggiungere i seguenti:

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "sentiti i loro Presidenti" sono inserite le seguenti: ", i rappresentanti dei gruppi parlamentari e gli ex Presidenti della Repubblica".

1-ter.»

- *sostituire le parole*: "costituisca atto dovuto" *con le seguenti*: "sia stato richiesto dalle Camere con un voto a maggioranza assoluta"

2.2000/9

Giacobbe

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole*: «aggiungere il seguente: "1-bis.» *con le seguenti*: «aggiungere i seguenti:

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "sentiti i loro Presidenti" sono inserite le seguenti: ", i Presidenti dei gruppi parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica e gli ex Presidenti della Repubblica".

1-ter.»

- *sostituire le parole*: "costituisca atto dovuto" *con le seguenti*: "sia stato richiesto dalle Camere con un voto per appello nominale a maggioranza dei due terzi".

2.2000/54

Zampa

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole*: «aggiungere il seguente: "1-bis.» *con le seguenti*: «aggiungere i seguenti:

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "sentiti i loro Presidenti" sono inserite le seguenti: ", i rappresentanti dei gruppi parlamentari e gli ex Presidenti della Repubblica".

1-ter.»

- *sostituire le parole*: "costituisca atto dovuto" *con le seguenti*: "sia stato richiesto dalle Camere con un voto per appello nominale a maggioranza dei due terzi"

2.2000/10

Giorgis

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole*: «aggiungere il seguente: "1-bis.» *con le seguenti*: «aggiungere i seguenti:

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "sentiti i loro Presidenti" sono inserite le seguenti: ", i Presidenti dei gruppi parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica e gli ex Presidenti della Repubblica".

1-ter.»

- *sostituire le parole*: "costituisca atto dovuto" *con le seguenti*: "sia stato richiesto dalle Camere con un voto per appello nominale a maggioranza dei tre quinti".

2.2000/55

Alfieri

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole:* «aggiungere il seguente: "1-bis.» *con le seguenti:* «aggiungere i seguenti:

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "sentiti i loro Presidenti" sono inserite le seguenti: ", i rappresentanti dei gruppi parlamentari e gli ex Presidenti della Repubblica".

1-ter.»

- *sostituire le parole:* "costituisca atto dovuto" *con le seguenti:* "sia stato richiesto dalle Camere con un voto per appello nominale a maggioranza dei tre quinti"

2.2000/11

Irto

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole:* «aggiungere il seguente: "1-bis.» *con le seguenti:* «aggiungere i seguenti:

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "sentiti i loro Presidenti" sono inserite le seguenti: ", i Presidenti dei gruppi parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica e gli ex Presidenti della Repubblica".

1-ter.»

- *sostituire le parole:* "costituisca atto dovuto" *con le seguenti:* "sia stato richiesto dalle Camere con un voto per appello nominale a maggioranza assoluta"

2.2000/56

Basso

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole:* «aggiungere il seguente: "1-bis.» *con le seguenti:* «aggiungere i seguenti:

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "sentiti i loro Presidenti" sono inserite le seguenti: ", i rappresentanti dei gruppi parlamentari e gli ex Presidenti della Repubblica".

1-ter.»

- *sostituire le parole:* "costituisca atto dovuto" *con le seguenti:* "sia stato richiesto dalle Camere con un voto per appello nominale a maggioranza assoluta"

2.2000/12

La Marca

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole:* «aggiungere il seguente: "1-bis.» *con le seguenti:* «aggiungere i seguenti:

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "sentiti i loro Presidenti" sono inserite le seguenti: ", i Presidenti dei gruppi parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica e gli ex Presidenti della Repubblica".

1-ter.»

- *sostituire le parole:* "costituisca atto dovuto" *con le seguenti:* "sia stato richiesto dal Parlamento in seduta comune con un voto a maggioranza dei due terzi".

2.2000/57

Bazoli

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole:* «aggiungere il seguente: "1-bis.» *con le seguenti:* «aggiungere i seguenti:

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "sentiti i loro

Presidenti" sono inserite le seguenti: ", i rappresentanti dei gruppi parlamentari e gli ex Presidenti della Repubblica".

1-ter.»

- sostituire le parole: "costituisca atto dovuto" con le seguenti: "sia stato richiesto dal Parlamento in seduta comune con un voto a maggioranza dei due terzi"

2.2000/13

Lorenzin

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- sostituire le parole: «aggiungere il seguente: "1-bis.» con le seguenti: «aggiungere i seguenti:

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "sentiti i loro Presidenti" sono inserite le seguenti: ", i Presidenti dei gruppi parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica e gli ex Presidenti della Repubblica".

1-ter.»

- sostituire le parole: "costituisca atto dovuto" con le seguenti: "sia stato richiesto dal Parlamento in seduta comune con un voto a maggioranza dei tre quinti".

2.2000/58

Casini

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- sostituire le parole: «aggiungere il seguente: "1-bis.» con le seguenti: «aggiungere i seguenti:

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "sentiti i loro Presidenti" sono inserite le seguenti: ", i rappresentanti dei gruppi parlamentari e gli ex Presidenti della Repubblica".

1-ter.»

- sostituire le parole: "costituisca atto dovuto" con le seguenti: "sia stato richiesto dal Parlamento in seduta comune con un voto a maggioranza dei tre quinti"

2.2000/14

Losacco

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- sostituire le parole: «aggiungere il seguente: "1-bis.» con le seguenti: «aggiungere i seguenti:

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "sentiti i loro Presidenti" sono inserite le seguenti: ", i Presidenti dei gruppi parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica e gli ex Presidenti della Repubblica".

1-ter.»

- sostituire le parole: "costituisca atto dovuto" con le seguenti: "sia stato richiesto dal Parlamento in seduta comune con un voto a maggioranza assoluta".

2.2000/59

Crisanti

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- sostituire le parole: «aggiungere il seguente: "1-bis.» con le seguenti: «aggiungere i seguenti:

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "sentiti i loro Presidenti" sono inserite le seguenti: ", i rappresentanti dei gruppi parlamentari e gli ex Presidenti della Repubblica".

1-ter.»

- sostituire le parole: "costituisca atto dovuto" con le seguenti: "sia stato richiesto dal Parlamento in seduta comune con un voto a maggioranza assoluta"

2.2000/15

Malpezzi

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole:* «aggiungere il seguente: "1-bis.» *con le seguenti:* «aggiungere i seguenti:

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "sentiti i loro Presidenti" sono inserite le seguenti: ", i Presidenti dei gruppi parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica e gli ex Presidenti della Repubblica".

1-ter.»

- *sostituire le parole:* "costituisca atto dovuto" *con le seguenti:* "sia stato richiesto dal Parlamento in seduta comune con un voto per appello nominale a maggioranza dei due terzi"

2.2000/60

D'Elia

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole:* «aggiungere il seguente: "1-bis.» *con le seguenti:* «aggiungere i seguenti:

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "sentiti i loro Presidenti" sono inserite le seguenti: ", i rappresentanti dei gruppi parlamentari e gli ex Presidenti della Repubblica".

1-ter.»

- *sostituire le parole:* "costituisca atto dovuto" *con le seguenti:* "sia stato richiesto dal Parlamento in seduta comune con un voto per appello nominale a maggioranza dei due terzi"

2.2000/16

Manca

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole:* «aggiungere il seguente: "1-bis.» *con le seguenti:* «aggiungere i seguenti:

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "sentiti i loro Presidenti" sono inserite le seguenti: ", i Presidenti dei gruppi parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica e gli ex Presidenti della Repubblica".

1-ter.»

- *sostituire le parole:* "costituisca atto dovuto" *con le seguenti:* "sia stato richiesto dal Parlamento in seduta comune con un voto per appello nominale a maggioranza dei tre quinti".

2.2000/61

Delrio

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole:* «aggiungere il seguente: "1-bis.» *con le seguenti:* «aggiungere i seguenti:

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "sentiti i loro Presidenti" sono inserite le seguenti: ", i rappresentanti dei gruppi parlamentari e gli ex Presidenti della Repubblica".

1-ter.»

- *sostituire le parole:* "costituisca atto dovuto" *con le seguenti:* "sia stato richiesto dal Parlamento in seduta comune con un voto per appello nominale a maggioranza dei tre quinti"

2.2000/17

Martella

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole:* «aggiungere il seguente: "1-bis.» *con le seguenti:* «aggiungere i seguenti:

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "sentiti i loro

Presidenti" sono inserite le seguenti: ", i Presidenti dei gruppi parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica e gli ex Presidenti della Repubblica".

1-ter.»

- *sostituire le parole*: "costituisca atto dovuto" *con le seguenti*: "sia stato richiesto dal Parlamento in seduta comune con un voto per appello nominale a maggioranza assoluta".

2.2000/62

Fina

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole*: «aggiungere il seguente: "1-bis.» *con le seguenti*: «aggiungere i seguenti:

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "*sentiti i loro Presidenti*" sono inserite le seguenti: ", *i rappresentanti dei gruppi parlamentari e gli ex Presidenti della Repubblica*".

1-ter.»

- *sostituire le parole*: "costituisca atto dovuto" *con le seguenti*: "sia stato richiesto dal Parlamento in seduta comune con un voto per appello nominale a maggioranza assoluta"

2.2000/18

Sensi

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole*: «aggiungere il seguente: "1-bis.» *con le seguenti*: «aggiungere i seguenti:

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "*sentiti i loro Presidenti*" sono inserite le seguenti: ", *i Presidenti dei gruppi parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica e gli ex Presidenti della Repubblica*".

1-ter.»

- *sostituire le parole*: "salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto" *con le seguenti*: "salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi dodici mesi della legislatura".

2.2000/66

Losacco

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole*: «aggiungere il seguente: "1-bis.» *con le seguenti*: «aggiungere i seguenti:

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "*sentiti i loro Presidenti*" sono inserite le seguenti: ", *i rappresentanti dei gruppi parlamentari e gli ex Presidenti della Repubblica*".

1-ter.»

- *sostituire le parole*: "salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto" *con le seguenti*: "salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi dodici mesi della legislatura"

2.2000/19

Rossomando

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole*: «aggiungere il seguente: "1-bis.» *con le seguenti*: «aggiungere i seguenti:

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "*sentiti i loro Presidenti*" sono inserite le seguenti: ", *i Presidenti dei gruppi parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica e gli ex Presidenti della Repubblica*".

1-ter.»

- *sostituire le parole*: "salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto" *con le seguenti*: "salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi undici mesi della legislatura".

2.2000/67

[Lorenzin](#)

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole: «aggiungere il seguente: "1-bis.» con le seguenti: «aggiungere i seguenti:*

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "sentiti i loro Presidenti" sono inserite le seguenti: ", i rappresentanti dei gruppi parlamentari e gli ex Presidenti della Repubblica".

1-ter.»

- *sostituire le parole: "salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto" con le seguenti: "salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi undici mesi della legislatura"*

2.2000/20

[Rojc](#)

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole: «aggiungere il seguente: "1-bis.» con le seguenti: «aggiungere i seguenti:*

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "sentiti i loro Presidenti" sono inserite le seguenti: ", i Presidenti dei gruppi parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica e gli ex Presidenti della Repubblica".

1-ter.»

- *sostituire le parole: "salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto" con le seguenti: "salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi dieci mesi della legislatura".*

2.2000/68

[La Marca](#)

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole: «aggiungere il seguente: "1-bis.» con le seguenti: «aggiungere i seguenti:*

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "sentiti i loro Presidenti" sono inserite le seguenti: ", i rappresentanti dei gruppi parlamentari e gli ex Presidenti della Repubblica".

1-ter.»

- *sostituire le parole: "salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto" con le seguenti: "salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi dieci mesi della legislatura"*

2.2000/21

[Rando](#)

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole: «aggiungere il seguente: "1-bis.» con le seguenti: «aggiungere i seguenti:*

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "sentiti i loro Presidenti" sono inserite le seguenti: ", i Presidenti dei gruppi parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica i e gli ex Presidenti della Repubblica".

1-ter.»

- *sostituire le parole: "salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto" con le seguenti: "salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi nove mesi della legislatura".*

2.2000/69

[Irto](#)

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole: «aggiungere il seguente: "1-bis.» con le seguenti: «aggiungere i seguenti:*

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "sentiti i loro

Presidenti" sono inserite le seguenti: ", i rappresentanti dei gruppi parlamentari e gli ex Presidenti della Repubblica".

1-ter.»

- *sostituire le parole: "salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto" con le seguenti: "salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi nove mesi della legislatura"*

2.2000/22

[Parrini](#)

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole: «aggiungere il seguente: "1-bis.» con le seguenti: «aggiungere i seguenti:*

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "sentiti i loro Presidenti" sono inserite le seguenti: ", i Presidenti dei gruppi parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica e gli ex Presidenti della Repubblica".

1-ter.»

- *sostituire le parole: "salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto" con le seguenti: "salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi otto mesi della legislatura".*

2.2000/70

[Giorgis](#)

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole: «aggiungere il seguente: "1-bis.» con le seguenti: «aggiungere i seguenti:*

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "sentiti i loro Presidenti" sono inserite le seguenti: ", i rappresentanti dei gruppi parlamentari e gli ex Presidenti della Repubblica".

1-ter.»

- *sostituire le parole: "salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto" con le seguenti: "salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi otto mesi della legislatura"*

2.2000/23

[Nicita](#)

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole: «aggiungere il seguente: "1-bis.» con le seguenti: «aggiungere i seguenti:*

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "sentiti i loro Presidenti" sono inserite le seguenti: ", i Presidenti dei gruppi parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica e gli ex Presidenti della Repubblica".

1-ter.»

- *sostituire le parole: "salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto" con le seguenti: "salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sette mesi della legislatura".*

2.2000/71

[Giacobbe](#)

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole: «aggiungere il seguente: "1-bis.» con le seguenti: «aggiungere i seguenti:*

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "sentiti i loro Presidenti" sono inserite le seguenti: ", i rappresentanti dei gruppi parlamentari e gli ex Presidenti della Repubblica".

1-ter.»

- *sostituire le parole: "salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto" con le seguenti: "salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sette mesi della legislatura"*

2.2000/24

Misiani

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole:* «aggiungere il seguente: "1-bis.» *con le seguenti:* «aggiungere i seguenti:

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "*sentiti i loro Presidenti*" sono inserite le seguenti: ", *i Presidenti dei gruppi parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica e gli ex Presidenti della Repubblica*".

1-ter.»

- *sostituire le parole:* "salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto" *con le seguenti:* "salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi cinque mesi della legislatura".

2.2000/72

Furlan

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole:* «aggiungere il seguente: "1-bis.» *con le seguenti:* «aggiungere i seguenti:

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "*sentiti i loro Presidenti*" sono inserite le seguenti: ", *i rappresentanti dei gruppi parlamentari e gli ex Presidenti della Repubblica*".

1-ter.»

- *sostituire le parole:* "salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto" *con le seguenti:* "salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi cinque mesi della legislatura"

2.2000/25

Mirabelli

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole:* «aggiungere il seguente: "1-bis.» *con le seguenti:* «aggiungere i seguenti:

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "*sentiti i loro Presidenti*" sono inserite le seguenti: ", *i Presidenti dei gruppi parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica e gli ex Presidenti della Repubblica*".

1-ter.»

- *sostituire le parole:* "salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto" *con le seguenti:* "salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi quattro mesi della legislatura".

2.2000/73

Franceschini

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole:* «aggiungere il seguente: "1-bis.» *con le seguenti:* «aggiungere i seguenti:

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "*sentiti i loro Presidenti*" sono inserite le seguenti: ", *i rappresentanti dei gruppi parlamentari e gli ex Presidenti della Repubblica*".

1-ter.»

- *sostituire le parole:* "salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto" *con le seguenti:* "salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi quattro mesi della legislatura"

2.2000/26

Meloni

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole:* «aggiungere il seguente: "1-bis.» *con le seguenti:* «aggiungere i seguenti:

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "*sentiti i loro*

Presidenti" sono inserite le seguenti: ", i Presidenti dei gruppi parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica e gli ex Presidenti della Repubblica".

1-ter.»

- *sostituire le parole: "salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto" con le seguenti: "salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi tre mesi della legislatura".*

2.2000/74

Franceschelli

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole: «aggiungere il seguente: "1-bis.» con le seguenti: «aggiungere i seguenti:*

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "sentiti i loro Presidenti" sono inserite le seguenti: ", i rappresentanti dei gruppi parlamentari e gli ex Presidenti della Repubblica".

1-ter.»

- *sostituire le parole: "salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto" con le seguenti: "salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi tre mesi della legislatura"*

2.2000/27

Malpezzi

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole: «aggiungere il seguente: "1-bis.» con le seguenti: «aggiungere i seguenti:*

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "sentiti i loro Presidenti" sono inserite le seguenti: "e i Presidenti dei gruppi parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica".

1-ter.»

- *sostituire le parole: "salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto" con le seguenti: "salvo che a seguito delle dimissioni del governo risulti comprovata l'impossibilità di formare un nuovo governo".*

2.2000/75

Tajani

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole: «aggiungere il seguente: "1-bis.» con le seguenti: «aggiungere i seguenti:*

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "sentiti i loro Presidenti" sono inserite le seguenti: "e i rappresentanti dei gruppi parlamentari".

1-ter.»

- *sostituire le parole: "salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto" con le seguenti: "salvo che a seguito delle dimissioni del governo risulti comprovata l'impossibilità di formare un nuovo governo"*

2.2000/28

Manca

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole: «aggiungere il seguente: "1-bis.» con le seguenti: «aggiungere i seguenti:*

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "sentiti i loro Presidenti" sono inserite le seguenti: "e i Presidenti dei gruppi parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica".

1-ter.»

- *sostituire le parole: "salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto" con le seguenti: "salvo che a seguito delle dimissioni del Governo risulti comprovata, a seguito di consultazioni con i*

rappresentanti dei gruppi parlamentari, l'impossibilità di formare un nuovo governo".

2.2000/29

[Martella](#)

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole:* «aggiungere il seguente: "1-bis.» *con le seguenti:* «aggiungere i seguenti:

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "*sentiti i loro Presidenti*" sono inserite le seguenti: "*e i Presidenti dei gruppi parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica*".

1-ter.»

- *sostituire le parole:* "salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto" *con le seguenti:* "salvo che a seguito delle dimissioni del Governo risulti comprovata, a seguito di consultazioni con i Presidenti dei gruppi parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, l'impossibilità di formare un nuovo governo".

2.2000/76

[Valente](#)

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole:* «aggiungere il seguente: "1-bis.» *con le seguenti:* «aggiungere i seguenti:

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "*sentiti i loro Presidenti*" sono inserite le seguenti: "*e i rappresentanti dei gruppi parlamentari*".

1-ter.»

- *sostituire le parole:* "salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto" *con le seguenti:* "salvo che a seguito delle dimissioni del Governo risulti comprovata, a seguito di consultazioni con i rappresentanti dei gruppi parlamentari, l'impossibilità di formare un nuovo governo"

2.2000/77

[Verducci](#)

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole:* «aggiungere il seguente: "1-bis.» *con le seguenti:* «aggiungere i seguenti:

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "*sentiti i loro Presidenti*" sono inserite le seguenti: "*e i rappresentanti dei gruppi parlamentari*".

1-ter.»

- *sostituire le parole:* "salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto" *con le seguenti:* "salvo che a seguito delle dimissioni del Governo risulti comprovata, a seguito di consultazioni con i Presidenti dei gruppi parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, l'impossibilità di formare un nuovo governo"

2.2000/30

[Meloni](#)

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole:* «aggiungere il seguente: "1-bis.» *con le seguenti:* «aggiungere i seguenti:

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "*sentiti i loro Presidenti*" sono inserite le seguenti: "*e i Presidenti dei gruppi parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica*".

1-ter.»

- *sostituire le parole:* "costituisca atto dovuto" *con le seguenti:* "sia stato richiesto dalle Camere con un voto a maggioranza dei due terzi".

2.2000/78

[Verini](#)

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole: «aggiungere il seguente: "1-bis.» con le seguenti: «aggiungere i seguenti: "1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "sentiti i loro Presidenti" sono inserite le seguenti: "e i rappresentanti dei gruppi parlamentari".*

1-ter.»

- *sostituire le parole: "costituisca atto dovuto" con le seguenti: "sia stato richiesto dalle Camere con un voto a maggioranza dei due terzi"*

2.2000/31

[Mirabelli](#)

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole: «aggiungere il seguente: "1-bis.» con le seguenti: «aggiungere i seguenti: "1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "sentiti i loro Presidenti" sono inserite le seguenti: "e i Presidenti dei gruppi parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica".*

1-ter.»

- *sostituire le parole: "costituisca atto dovuto" con le seguenti: "sia stato richiesto dalle Camere con un voto a maggioranza dei tre quinti"*

2.2000/79

[Zambito](#)

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole: «aggiungere il seguente: "1-bis.» con le seguenti: «aggiungere i seguenti: "1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "sentiti i loro Presidenti" sono inserite le seguenti: "e i rappresentanti dei gruppi parlamentari".*

1-ter.»

- *sostituire le parole: "costituisca atto dovuto" con le seguenti: "sia stato richiesto dalle Camere con un voto a maggioranza dei tre quinti"*

2.2000/32

[Misiani](#)

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole: «aggiungere il seguente: "1-bis.» con le seguenti: «aggiungere i seguenti: "1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "sentiti i loro Presidenti" sono inserite le seguenti: "e i Presidenti dei gruppi parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica".*

1-ter.»

- *sostituire le parole: "costituisca atto dovuto" con le seguenti: "sia stato richiesto dalle Camere con un voto a maggioranza assoluta"*

2.2000/80

[Zampa](#)

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole: «aggiungere il seguente: "1-bis.» con le seguenti: «aggiungere i seguenti: "1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "sentiti i loro Presidenti" sono inserite le seguenti: "e i rappresentanti dei gruppi parlamentari".*

1-ter.»

- *sostituire le parole: "costituisca atto dovuto" con le seguenti: "sia stato richiesto dalle Camere con un voto a maggioranza assoluta"*

2.2000/33

Nicita

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole: «aggiungere il seguente: "1-bis.» con le seguenti: «aggiungere i seguenti:*

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "sentiti i loro Presidenti" sono inserite le seguenti: "e i Presidenti dei gruppi parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica".

1-ter.»

- *sostituire le parole: "costituisca atto dovuto" con le seguenti: "sia stato richiesto dalle Camere con un voto per appello nominale a maggioranza dei due terzi"*

2.2000/81

Alfieri

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole: «aggiungere il seguente: "1-bis.» con le seguenti: «aggiungere i seguenti:*

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "sentiti i loro Presidenti" sono inserite le seguenti: "e i rappresentanti dei gruppi parlamentari".

1-ter.»

- *sostituire le parole: "costituisca atto dovuto" con le seguenti: "sia stato richiesto dalle Camere con un voto per appello nominale a maggioranza dei due terzi"*

2.2000/34

Parrini

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole: «aggiungere il seguente: "1-bis.» con le seguenti: «aggiungere i seguenti:*

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "sentiti i loro Presidenti" sono inserite le seguenti: "e i Presidenti dei gruppi parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica".

1-ter.»

- *sostituire le parole: "costituisca atto dovuto" con le seguenti: "sia stato richiesto dalle Camere con un voto per appello nominale a maggioranza dei tre quinti"*

2.2000/82

Basso

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole: «aggiungere il seguente: "1-bis.» con le seguenti: «aggiungere i seguenti:*

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "sentiti i loro Presidenti" sono inserite le seguenti: "e i rappresentanti dei gruppi parlamentari".

1-ter.»

- *sostituire le parole: "costituisca atto dovuto" con le seguenti: "sia stato richiesto dalle Camere con un voto per appello nominale a maggioranza dei tre quinti"*

2.2000/35

Rando

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole: «aggiungere il seguente: "1-bis.» con le seguenti: «aggiungere i seguenti:*

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "sentiti i loro Presidenti" sono inserite le seguenti: "e i Presidenti dei gruppi parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica".

1-ter.»

- *sostituire le parole:* "costituisca atto dovuto" *con le seguenti:* "sia stato richiesto dalle Camere con un voto per appello nominale a maggioranza assoluta"

2.2000/83

[Bazoli](#)

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole:* «aggiungere il seguente: "1-bis.» *con le seguenti:* «aggiungere i seguenti:

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "*sentiti i loro Presidenti*" sono inserite le seguenti: "*e i rappresentanti dei gruppi parlamentari*".

1-ter.»

- *sostituire le parole:* "costituisca atto dovuto" *con le seguenti:* "sia stato richiesto dalle Camere con un voto per appello nominale a maggioranza assoluta"

2.2000/36

[Rojc](#)

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole:* «aggiungere il seguente: "1-bis.» *con le seguenti:* «aggiungere i seguenti:

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "*sentiti i loro Presidenti*" sono inserite le seguenti: "*e i Presidenti dei gruppi parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica*".

1-ter.»

- *sostituire le parole:* "costituisca atto dovuto" *con le seguenti:* "sia stato richiesto dal Parlamento in seduta comune con un voto a maggioranza dei due terzi"

2.2000/84

[Camusso](#)

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole:* «aggiungere il seguente: "1-bis.» *con le seguenti:* «aggiungere i seguenti:

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "*sentiti i loro Presidenti*" sono inserite le seguenti: "*e i rappresentanti dei gruppi parlamentari*".

1-ter.»

- *sostituire le parole:* "costituisca atto dovuto" *con le seguenti:* "sia stato richiesto dal Parlamento in seduta comune con un voto a maggioranza dei due terzi"

2.2000/37

[Rossomando](#)

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole:* «aggiungere il seguente: "1-bis.» *con le seguenti:* «aggiungere i seguenti:

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "*sentiti i loro Presidenti*" sono inserite le seguenti: "*e i Presidenti dei gruppi parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica*".

1-ter.»

- *sostituire le parole:* "costituisca atto dovuto" *con le seguenti:* "sia stato richiesto dal Parlamento in seduta comune con un voto a maggioranza dei tre quinti"

2.2000/85

[Casini](#)

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole:* «aggiungere il seguente: "1-bis.» *con le seguenti:* «aggiungere i seguenti:

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "sentiti i loro Presidenti" sono inserite le seguenti: "e i rappresentanti dei gruppi parlamentari".

1-ter.»

- sostituire le parole: "costituisca atto dovuto" con le seguenti: "sia stato richiesto dal Parlamento in seduta comune con un voto a maggioranza dei tre quinti"

2.2000/38

Sensi

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- sostituire le parole: «aggiungere il seguente: "1-bis.» con le seguenti: «aggiungere i seguenti:

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "sentiti i loro Presidenti" sono inserite le seguenti: "e i Presidenti dei gruppi parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica".

1-ter.»

- sostituire le parole: "costituisca atto dovuto" con le seguenti: "sia stato richiesto dal Parlamento in seduta comune con un voto a maggioranza assoluta"

2.2000/86

Crisanti

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- sostituire le parole: «aggiungere il seguente: "1-bis.» con le seguenti: «aggiungere i seguenti:

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "sentiti i loro Presidenti" sono inserite le seguenti: "e i rappresentanti dei gruppi parlamentari".

1-ter.»

- sostituire le parole: "costituisca atto dovuto" con le seguenti: "sia stato richiesto dal Parlamento in seduta comune con un voto a maggioranza assoluta"

2.2000/39

Tajani

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- sostituire le parole: «aggiungere il seguente: "1-bis.» con le seguenti: «aggiungere i seguenti:

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "sentiti i loro Presidenti" sono inserite le seguenti: "e i Presidenti dei gruppi parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica".

1-ter.»

- sostituire le parole: "costituisca atto dovuto" con le seguenti: "sia stato richiesto dal Parlamento in seduta comune con un voto per appello nominale a maggioranza dei due terzi"

2.2000/87

D'Elia

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- sostituire le parole: «aggiungere il seguente: "1-bis.» con le seguenti: «aggiungere i seguenti:

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "sentiti i loro Presidenti" sono inserite le seguenti: "e i rappresentanti dei gruppi parlamentari".

1-ter.»

- sostituire le parole: "costituisca atto dovuto" con le seguenti: "sia stato richiesto dal Parlamento in seduta comune con un voto per appello nominale a maggioranza dei due terzi"

2.2000/40

Valente

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole: «aggiungere il seguente: "1-bis.» con le seguenti: «aggiungere i seguenti:*

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "sentiti i loro Presidenti" sono inserite le seguenti: "e i Presidenti dei gruppi parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica".

1-ter.»

- *sostituire le parole: "costituisca atto dovuto" con le seguenti: "sia stato richiesto dal Parlamento in seduta comune con un voto per appello nominale a maggioranza dei tre quinti"*

2.2000/88

[Delrio](#)

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole: «aggiungere il seguente: "1-bis.» con le seguenti: «aggiungere i seguenti:*

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "sentiti i loro Presidenti" sono inserite le seguenti: "e i rappresentanti dei gruppi parlamentari".

1-ter.»

- *sostituire le parole: "costituisca atto dovuto" con le seguenti: "sia stato richiesto dal Parlamento in seduta comune con un voto per appello nominale a maggioranza dei tre quinti"*

2.2000/41

[Verducci](#)

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole: «aggiungere il seguente: "1-bis.» con le seguenti: «aggiungere i seguenti:*

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "sentiti i loro Presidenti" sono inserite le seguenti: "e i Presidenti dei gruppi parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica".

1-ter.»

- *sostituire le parole: "costituisca atto dovuto" con le seguenti: "sia stato richiesto dal Parlamento in seduta comune con un voto per appello nominale a maggioranza assoluta"*

2.2000/89

[Fina](#)

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole: «aggiungere il seguente: "1-bis.» con le seguenti: «aggiungere i seguenti:*

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "sentiti i loro Presidenti" sono inserite le seguenti: "e i rappresentanti dei gruppi parlamentari".

1-ter.»

- *sostituire le parole: "costituisca atto dovuto" con le seguenti: "sia stato richiesto dal Parlamento in seduta comune con un voto per appello nominale a maggioranza assoluta"*

2.2000/42

[Crisanti](#)

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole: «aggiungere il seguente: "1-bis.» con le seguenti: «aggiungere i seguenti:*

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "sentiti i loro Presidenti" sono inserite le seguenti: "e i Presidenti dei gruppi parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica".

1-ter.»

- *sostituire le parole: "salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto" con le seguenti: "salvo*

che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi dodici mesi della legislatura"

2.2000/90

[Valente](#)

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole: «aggiungere il seguente: "1-bis.» con le seguenti: «aggiungere i seguenti: "1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "sentiti i loro Presidenti" sono inserite le seguenti: "e i rappresentanti dei gruppi parlamentari".*

1-ter.»

- *sostituire le parole: "salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto" con le seguenti: "salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi dodici mesi della legislatura"*

2.2000/43

[Casini](#)

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole: «aggiungere il seguente: "1-bis.» con le seguenti: «aggiungere i seguenti: "1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "sentiti i loro Presidenti" sono inserite le seguenti: "e i Presidenti dei gruppi parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica".*

1-ter.»

- *sostituire le parole: "salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto" con le seguenti: "salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi undici mesi della legislatura"*

2.2000/91

[Losacco](#)

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole: «aggiungere il seguente: "1-bis.» con le seguenti: «aggiungere i seguenti: "1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "sentiti i loro Presidenti" sono inserite le seguenti: "e i rappresentanti dei gruppi parlamentari".*

1-ter.»

- *sostituire le parole: "salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto" con le seguenti: "salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi undici mesi della legislatura"*

2.2000/44

[Camusso](#)

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole: «aggiungere il seguente: "1-bis.» con le seguenti: «aggiungere i seguenti: "1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "sentiti i loro Presidenti" sono inserite le seguenti: "e i Presidenti dei gruppi parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica".*

1-ter.»

- *sostituire le parole: "salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto" con le seguenti: "salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi dieci mesi della legislatura"*

2.2000/92

[La Marca](#)

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole: «aggiungere il seguente: "1-bis.» con le seguenti: «aggiungere i seguenti: "1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "sentiti i loro Presidenti" sono inserite le seguenti: "e i rappresentanti dei gruppi parlamentari".*

1-ter.»

- *sostituire le parole*: "salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto" *con le seguenti*: "salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi dieci mesi della legislatura"

2.2000/45

[Bazoli](#)

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole*: «aggiungere il seguente: "1-bis.» *con le seguenti*: «aggiungere i seguenti:

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "*sentiti i loro Presidenti*" sono inserite le seguenti: "*e i Presidenti dei gruppi parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica*".

1-ter.»

- *sostituire le parole*: "salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto" *con le seguenti*: "salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi nove mesi della legislatura"

2.2000/93

[Irto](#)

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole*: «aggiungere il seguente: "1-bis.» *con le seguenti*: «aggiungere i seguenti:

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "*sentiti i loro Presidenti*" sono inserite le seguenti: "*e i rappresentanti dei gruppi parlamentari*".

1-ter.»

- *sostituire le parole*: "salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto" *con le seguenti*: "salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi nove mesi della legislatura"

2.2000/46

[Basso](#)

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole*: «aggiungere il seguente: "1-bis.» *con le seguenti*: «aggiungere i seguenti:

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "*sentiti i loro Presidenti*" sono inserite le seguenti: "*e i Presidenti dei gruppi parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica*".

1-ter.»

- *sostituire le parole*: "salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto" *con le seguenti*: "salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi otto mesi della legislatura"

2.2000/94

[Giorgis](#)

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole*: «aggiungere il seguente: "1-bis.» *con le seguenti*: «aggiungere i seguenti:

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "*sentiti i loro Presidenti*" sono inserite le seguenti: "*e i rappresentanti dei gruppi parlamentari*".

1-ter.»

- *sostituire le parole*: "salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto" *con le seguenti*: "salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi otto mesi della legislatura"

2.2000/47

[Alfieri](#)

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole*: «aggiungere il seguente: "1-bis.» *con le seguenti*: «aggiungere i seguenti:

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: *"sentiti i loro Presidenti"* sono inserite le seguenti: *"e i Presidenti dei gruppi parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica"*.

1-ter.»

- *sostituire le parole: "salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto" con le seguenti: "salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sette mesi della legislatura"*

2.2000/95

[Giacobbe](#)

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole: «aggiungere il seguente: "1-bis.» con le seguenti: «aggiungere i seguenti:*

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "sentiti i loro Presidenti" sono inserite le seguenti: "e i rappresentanti dei gruppi parlamentari".

1-ter.»

- *sostituire le parole: "salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto" con le seguenti: "salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sette mesi della legislatura"*

2.2000/48

[Zampa](#)

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole: «aggiungere il seguente: "1-bis.» con le seguenti: «aggiungere i seguenti:*

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "sentiti i loro Presidenti" sono inserite le seguenti: "e i Presidenti dei gruppi parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica".

1-ter.»

- *sostituire le parole: "salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto" con le seguenti: "salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi cinque mesi della legislatura"*

2.2000/96

[Furlan](#)

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole: «aggiungere il seguente: "1-bis.» con le seguenti: «aggiungere i seguenti:*

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "sentiti i loro Presidenti" sono inserite le seguenti: "e i rappresentanti dei gruppi parlamentari".

1-ter.»

- *sostituire le parole: "salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto" con le seguenti: "salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi cinque mesi della legislatura"*

2.2000/49

[Zambito](#)

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole: «aggiungere il seguente: "1-bis.» con le seguenti: «aggiungere i seguenti:*

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "sentiti i loro Presidenti" sono inserite le seguenti: "e i Presidenti dei gruppi parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica".

1-ter.»

- *sostituire le parole: "salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto" con le seguenti: "salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi quattro mesi della legislatura"*

2.2000/97

[Franceschini](#)

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole: «aggiungere il seguente: "1-bis.» con le seguenti: «aggiungere i seguenti:*

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "sentiti i loro Presidenti" sono inserite le seguenti: "e i rappresentanti dei gruppi parlamentari".

1-ter.»

- *sostituire le parole: "salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto" con le seguenti: "salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi quattro mesi della legislatura"*

2.2000/50

[Verini](#)

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole: «aggiungere il seguente: "1-bis.» con le seguenti: «aggiungere i seguenti:*

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "sentiti i loro Presidenti" sono inserite le seguenti: "e i Presidenti dei gruppi parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica".

1-ter.»

- *sostituire le parole: "salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto" con le seguenti: "salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi tre mesi della legislatura"*

2.2000/98

[Franceschelli](#)

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole: «aggiungere il seguente: "1-bis.» con le seguenti: «aggiungere i seguenti:*

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "sentiti i loro Presidenti" sono inserite le seguenti: "e i rappresentanti dei gruppi parlamentari".

1-ter.»

- *sostituire le parole: "salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto" con le seguenti: "salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi tre mesi della legislatura"*

2.2000/63

[Sensi](#)

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire le parole: «aggiungere il seguente: "1-bis.» con le seguenti: «aggiungere i seguenti:*

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "sentiti i loro Presidenti" sono inserite le seguenti: ", i rappresentanti dei gruppi parlamentari e gli ex Presidenti della Repubblica".

1-ter.»

- *sostituire le parole: "salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto" con le seguenti: "salvo che a seguito delle dimissioni del governo risulti comprovata l'impossibilità di formare un nuovo Governo".*

2.2000/99

[Rossomando](#)

All'emendamento 2.2000, capoverso "1-bis", sostituire le parole da: «secondo comma» fino alle parole: «atto dovuto» con le seguenti: «primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "sentiti i loro Presidenti" sono inserite le seguenti: "i Presidenti dei gruppi parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica e gli ex Presidenti della Repubblica"».

2.2000/102

[Parrini](#)

All'emendamento 2.2000, capoverso "1-bis", sostituire le parole da: «secondo comma» fino alle parole: «atto dovuto» con le seguenti: «primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "sentiti i loro Presidenti" sono inserite le seguenti: ", i rappresentanti dei gruppi parlamentari e gli ex Presidenti della Repubblica"».

2.2000/100

[Rojc](#)

All'emendamento 2.2000, capoverso "1-bis", sostituire le parole da: «secondo comma» fino alle parole: «atto dovuto» con le seguenti: «primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "sentiti i loro Presidenti" sono inserite le seguenti: "e i Presidenti dei gruppi parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica"».

2.2000/103

[Nicita](#)

All'emendamento 2.2000, capoverso "1-bis", sostituire le parole da: «secondo comma» fino alle parole: «atto dovuto» con le seguenti: «primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "sentiti i loro Presidenti" sono inserite le seguenti: "e i rappresentanti dei gruppi parlamentari"».

2.2000/101

[Rando](#)

All'emendamento 2.2000, capoverso "1-bis", sostituire le parole da: «secondo comma» fino alle parole: «atto dovuto» con le seguenti: «primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: "sentiti i loro Presidenti" sono inserite le seguenti: "e gli ex Presidenti della Repubblica"».

2.2000/104

[Misiani](#)

All'emendamento 2.2000, capoverso "1-bis", sostituire le parole: "salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto" con le seguenti: "salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi dodici mesi della legislatura".

2.2000/105

[Mirabelli](#)

All'emendamento 2.2000, capoverso "1-bis", sostituire le parole: "salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto" con le seguenti: "salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi undici mesi della legislatura".

2.2000/106

[Meloni](#)

All'emendamento 2.2000, capoverso "1-bis", sostituire le parole: "salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto" con le seguenti: "salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi dieci mesi della legislatura".

2.2000/107

[Martella](#)

All'emendamento 2.2000, capoverso "1-bis", sostituire le parole: "salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto" con le seguenti: "salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi nove mesi della legislatura".

2.2000/108

[Manca](#)

All'emendamento 2.2000, capoverso "1-bis", sostituire le parole: "salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto" con le seguenti: "salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi otto mesi della legislatura".

2.2000/109

[Malpezzi](#)

All'emendamento 2.2000, capoverso "1-bis", sostituire le parole: "salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto" con le seguenti: "salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sette mesi della legislatura".

2.2000/110

[Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Patton](#)

All'emendamento 2.2000, sostituire le parole: "salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto" con le seguenti: "salvo che essi coincidano con gli ultimi sei mesi della legislatura".

2.2000/111

[Losacco](#)

All'emendamento 2.2000, capoverso "1-bis", sostituire le parole: "salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto" con le seguenti: "salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi cinque mesi della legislatura".

2.2000/112

[Lorenzin](#)

All'emendamento 2.2000, capoverso "1-bis", sostituire le parole: "salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto" con le seguenti: "salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi quattro mesi della legislatura".

2.2000/113

[La Marca](#)

All'emendamento 2.2000, capoverso "1-bis", sostituire le parole: "salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto" con le seguenti: "salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi tre mesi della legislatura".

2.2000/114

[Bazoli](#)

All'emendamento 2.2000, capoverso "1-bis", sostituire le parole: "salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto" con le seguenti: "salvo che a seguito delle dimissioni del Governo risulti comprovata, a seguito di consultazioni con i Presidenti dei gruppi parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, l'impossibilità di formare un nuovo Governo"

2.2000/115

[Basso](#)

All'emendamento 2.2000, capoverso "1-bis", sostituire le parole: "salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto" con le seguenti: "salvo che a seguito delle dimissioni del Governo risulti comprovata, a seguito di consultazioni con i rappresentanti dei gruppi parlamentari, l'impossibilità di formare un nuovo Governo".

2.2000/116

[Alfieri](#)

All'emendamento 2.2000, capoverso "1-bis", sostituire le parole: "salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto" con le seguenti: "salvo che a seguito delle dimissioni del governo risulti comprovata l'impossibilità di formare un nuovo Governo"

2.2000/117

[Camusso](#)

All'emendamento 2.2000, capoverso "1-bis", sostituire le parole: "costituisca atto dovuto" con le seguenti: "sia stato richiesto dalle Camere con un voto a maggioranza dei due terzi"

2.2000/118

[Casini](#)

All'emendamento 2.2000, capoverso "1-bis", sostituire le parole: "costituisca atto dovuto" con le seguenti: "sia stato richiesto dalle Camere con un voto a maggioranza dei tre quinti".

2.2000/119

[Crisanti](#)

All'emendamento 2.2000, capoverso "1-bis", sostituire le parole: "costituisca atto dovuto" con le seguenti: "sia stato richiesto dalle Camere con un voto a maggioranza assoluta".

2.2000/120

[D'Elia](#)

All'emendamento 2.2000, capoverso "1-bis", sostituire le parole: "costituisca atto dovuto" con le seguenti: "sia stato richiesto dalle Camere con un voto per appello nominale a maggioranza dei due terzi"

2.2000/121

[Delrio](#)

All'emendamento 2.2000, capoverso "1-bis", sostituire le parole: "costituisca atto dovuto" con le seguenti: "sia stato richiesto dalle Camere con un voto per appello nominale a maggioranza dei tre quinti".

2.2000/122

[Fina](#)

All'emendamento 2.2000, capoverso "1-bis", sostituire le parole: "costituisca atto dovuto" con le seguenti: "sia stato richiesto dalle Camere con un voto per appello nominale a maggioranza assoluta".

2.2000/123

[Franceschelli](#)

All'emendamento 2.2000, capoverso "1-bis", sostituire le parole: "costituisca atto dovuto" con le seguenti: "sia stato richiesto dal Parlamento in seduta comune con un voto a maggioranza dei due terzi".

2.2000/124

[Franceschini](#)

All'emendamento 2.2000, capoverso "1-bis", sostituire le parole: "costituisca atto dovuto" con le seguenti: "sia stato richiesto dal Parlamento in seduta comune con un voto a maggioranza dei tre quinti".

2.2000/125

[Furlan](#)

All'emendamento 2.2000, capoverso "1-bis", sostituire le parole: "costituisca atto dovuto" con le seguenti: "sia stato richiesto dal Parlamento in seduta comune con un voto a maggioranza assoluta".

2.2000/126

[Giacobbe](#)

All'emendamento 2.2000, capoverso "1-bis", sostituire le parole: "costituisca atto dovuto" con le seguenti: "sia stato richiesto dal Parlamento in seduta comune con un voto per appello nominale a maggioranza dei due terzi".

2.2000/127

[Giorgis](#)

All'emendamento 2.2000, capoverso "1-bis", sostituire le parole: "costituisca atto dovuto" con le seguenti: "sia stato richiesto dal Parlamento in seduta comune con un voto per appello nominale a maggioranza dei tre quinti".

2.2000/128

[Irto](#)

All'emendamento 2.2000, capoverso "1-bis", sostituire le parole: "costituisca atto dovuto" con le seguenti: "sia stato richiesto dal Parlamento in seduta comune con un voto per appello nominale a maggioranza assoluta".

2.2000

Il Governo

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente: «1-bis. Al secondo comma dell'articolo 88 della Costituzione le parole: "salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura" sono sostituite dalle seguenti: "salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto».

Art. 3

3.2000/1

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.2000, sostituire il comma 1 con il seguente:

«Art. 3.

(Modifica dell'articolo 92 della Costituzione)

L'articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 92. - Il Governo della Repubblica è composto del Presidente o della Presidente del Consiglio, dei Ministri e delle Ministre, che costituiscono insieme il Consiglio dei Ministri e delle Ministre.

Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri e delle Ministre e, su proposta di questo, i Ministri e le Ministre, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza equa di entrambi i generi".

Art. 3-bis.

(Modifica dell'articolo 93 della Costituzione)

L'articolo 93 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 93. - Il Presidente del Consiglio dei Ministri e delle Ministre, i Ministri e le Ministre, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica."

Art. 3-ter.

(Modifica dell'articolo 95 della Costituzione)

L'articolo 95 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 95. - Il Presidente del Consiglio dei Ministri e delle Ministre dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei Ministri e delle Ministre.

I Ministri e le Ministre sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei Ministri e delle Ministre, e individualmente degli atti dei loro dicasteri.

La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei Ministeri".

Art. 3 - quater.

(Modifica dell'articolo 96 della Costituzione)

L'articolo 96 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 96. - Il Presidente del Consiglio dei Ministri, i Ministri e le Ministre, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale"».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 4.

3.2000/2

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.2000, sostituire il comma 1 con il seguente:

«Art. 3.

(Modifica dell'articolo 92 della Costituzione)

L'articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 92 - Il Governo della Repubblica è composto del Presidente o della Presidente del Consiglio, dei Ministri e delle Ministre, che costituiscono insieme il Consiglio dei Ministri e delle Ministre.

Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri e delle Ministre e, su proposta di questo, i Ministri e le Ministre, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza equa di entrambi i sessi".

Art. 3-bis

(Modifica dell'articolo 93 della Costituzione)

L'articolo 93 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Il Presidente del Consiglio dei Ministri e delle Ministre, i Ministri e le Ministre, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica".

«Art. 3-ter

(Modifica dell'articolo 95 della Costituzione)

L'articolo 95 della Costituzione è sostituito dal seguente:

" Il Presidente del Consiglio dei Ministri e delle Ministre dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei Ministri e delle Ministre.

I Ministri e le Ministre sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei Ministri e delle Ministre, e individualmente degli atti dei loro dicasteri.

La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei Ministeri"».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 4.

3.2000/3

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.2000, sostituire il comma 1 con il seguente:

«Art. 3

(Modifica dell'articolo 92 della Costituzione)

L'articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 92 - Il Governo della Repubblica è composto del Presidente o della Presidente del Consiglio, dei Ministri e delle Ministre, che costituiscono insieme il Consiglio dei Ministri e delle Ministre.

Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri e delle Ministre e, su proposta di questo, i Ministri e le Ministre, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza equa di entrambi i generi".

Art. 3-bis

(Modifica dell'articolo 93 della Costituzione)

L'articolo 93 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Il Presidente del Consiglio dei Ministri e delle Ministre, i Ministri e le Ministre, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica."

Art. 3-ter

(Modifica dell'articolo 95 della Costituzione)

L'articolo 95 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Il Presidente del Consiglio dei Ministri e delle Ministre dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei Ministri e delle Ministre.

I Ministri e le Ministre sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei Ministri e delle Ministre, e individualmente degli atti dei loro dicasteri.

La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei Ministeri"».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 4.

3.2000/4

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.2000, sostituire il comma 1 con il seguente:

«Art. 3

(Modifica dell'articolo 92 della Costituzione)

L'articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 92 - Il Governo della Repubblica è composto del Presidente o della Presidente del Consiglio, dei Ministri e delle Ministre, che costituiscono insieme il Consiglio dei Ministri e delle Ministre.

Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri e delle Ministre e, su proposta di questo, i Ministri e le Ministre, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza equa di entrambi i sessi".

Art. 3-bis

(Modifica dell'articolo 93 della Costituzione)

L'articolo 93 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Il Presidente del Consiglio dei Ministri e delle Ministre, i Ministri e le Ministre, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica"».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 4.

3.2000/5

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.2000, sostituire il comma 1 con il seguente:

«Art. 3

(Modifica dell'articolo 92 della Costituzione)

L'articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:

" Art. 92 - Il Governo della Repubblica è composto del Presidente o della Presidente del Consiglio, dei Ministri e delle Ministre, che costituiscono insieme il Consiglio dei Ministri e delle Ministre.

Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri e delle Ministre e, su proposta di questo, i Ministri e le Ministre, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza equa di entrambi i generi".

Art. 3-bis

(Modifica dell'articolo 93 della Costituzione)

L'articolo 93 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Il Presidente del Consiglio dei Ministri e delle Ministre, i Ministri e le Ministre, prima di

assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica"».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 4.

3.2000/6

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.2000, sostituire il comma 1 con il seguente:

«Art. 3

(Modifica dell'articolo 92 della Costituzione)

L'articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 92 - Il Governo della Repubblica è composto del Presidente o della Presidente del Consiglio, dei Ministri e delle Ministre, che costituiscono insieme il Consiglio dei Ministri e delle Ministre.

Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri e delle Ministre e, su proposta di questo, i Ministri e le Ministre, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza equa di entrambi i sessi"».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 4.

3.2000/7

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.2000, sostituire il comma 1 con il seguente:

«Art. 3

(Modifica dell'articolo 92 della Costituzione)

L'articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 92 - Il Governo della Repubblica è composto del o della Presidente del Consiglio, dei Ministri e delle Ministre, che costituiscono insieme il Consiglio dei Ministri e delle Ministre.

Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri e delle Ministre e, su proposta di questo, i Ministri e le Ministre, nel rispetto del principio della parità di genere, garantendo la presenza equa di entrambi i sessi"».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 4.

3.2000/8

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.2000, sostituire il comma 1 con il seguente:

«Art. 3

(Modifica dell'articolo 92 della Costituzione)

L'articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 92 - Il Governo della Repubblica è composto del o della Presidente del Consiglio, dei Ministri e delle Ministre, che costituiscono insieme il Consiglio dei Ministri e delle Ministre.

Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri e delle Ministre e, su proposta di questo, i Ministri e le Ministre, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza equa di entrambi i generi"».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 4.

3.2000/9

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.2000, sostituire il comma 1 con il seguente:

«Art. 3

(Modifica dell'articolo 92 della Costituzione)

L'articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 92 - Il Governo della Repubblica è composto del o della Presidente del Consiglio, dei Ministri e delle Ministre, che costituiscono insieme il Consiglio dei Ministri e delle Ministre.

Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri e delle Ministre e, su proposta di questo, i Ministri e le Ministre, nel rispetto del principio della parità di genere, garantendo la presenza equa di entrambi i generi"».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 4.

3.2000/10

[Boccia](#), [Alfieri](#), [Giorgis](#), [Parrini](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al secondo comma dell'articolo 92 della Costituzione, dopo le parole: "su proposta di questo," sono inserite le seguenti: "nomina e revoca"».

3.2000/11

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», primo comma, sostituire le parole: «composto del Presidente del Consiglio e dei» con le seguenti: «costituito dal Presidente del Consiglio e dai».

3.2000/12

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», primo comma, sostituire le parole: «composto del Presidente del Consiglio e dei» con le seguenti: «formato dal Presidente del Consiglio e dai».

3.2000/13

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», primo comma, sopprimere la seguente parola: «insieme».

3.2000/14

[Maiorino](#), [Patuanelli](#), [Cataldi](#), [Damante](#), [Barbara Florida](#), [Sironi](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso Art.92, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere i commi secondo, terzo e quarto;*

b) *sostituire l'ultimo comma con il seguente: «Il Presidente della Repubblica nomina e revoca, su proposta del Presidente del Consiglio, i ministri».*

3.2000/15

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», sopprimere il secondo, terzo e quarto comma.

3.2000/16

[Giorgis](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", sopprimere il secondo comma.

3.2000/17

[Parrini](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", sostituire il secondo comma con il seguente: «Il Presidente della Repubblica, sulla base dei risultati delle elezioni e sentiti i Presidenti delle Camere, nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri.».

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», sopprimere il quinto comma.

3.2000/18

Mirabelli

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", sostituire il secondo comma con il seguente: «Il Presidente della Repubblica, tenuto conto dei risultati delle elezioni e sentiti i Presidenti delle Camere, nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri.».

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», sopprimere il quinto comma.

3.2000/19

Misiani

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", sostituire il secondo comma con il seguente: «Il Presidente della Repubblica, sulla base dei risultati delle elezioni e sentiti i Presidenti delle Camere, nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri.».

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», sopprimere il quinto comma.

3.2000/20

Meloni

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", sostituire il secondo comma con il seguente: «Il Presidente della Repubblica, tenuto conto dei risultati delle elezioni e sentiti i Presidenti delle Camere, nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri.».

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», sopprimere il quinto comma.

3.2000/21

Malpezzi

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", sostituire il secondo comma con il seguente: «Il Presidente della Repubblica, tenuto conto dei risultati delle elezioni e sentiti i rappresentanti dei gruppi parlamentari, nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri.».

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», sopprimere il quinto comma.

3.2000/22

Martella

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", sostituire il secondo comma con il seguente: «Il Presidente della Repubblica, sulla base dei risultati delle elezioni e sentiti i rappresentanti dei gruppi parlamentari, nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri.».

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», sopprimere il quinto comma.

3.2000/23

Rossomando

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", sostituire il secondo comma con il seguente: «Il Presidente della Repubblica, sulla base dei risultati delle elezioni e sentiti gli ex Presidenti della Repubblica, nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri.».

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», sopprimere il quinto comma.

3.2000/24

Sensi

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", sostituire il secondo comma con il seguente: «Il Presidente della Repubblica, tenuto conto dei risultati delle elezioni e

sentiti gli ex Presidenti della Repubblica, nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri.».

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», sopprimere il quinto comma.

3.2000/25

[Rojc](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", sostituire il secondo comma con il seguente: «Il Presidente della Repubblica, sulla base dei risultati delle elezioni e sentiti gli ex Presidenti della Repubblica, nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri.».

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», sopprimere il quinto comma.

3.2000/26

[Rando](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", sostituire il secondo comma con il seguente: «Il Presidente della Repubblica, tenuto conto dei risultati delle elezioni e sentiti gli ex Presidenti della Repubblica, nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri.».

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», sopprimere il quinto comma.

3.2000/27

[Manca](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", sostituire il secondo comma con il seguente: «Il Presidente della Repubblica, sulla base dei risultati delle elezioni e sentiti i rappresentanti dei gruppi parlamentari, nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri.».

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», sopprimere il quinto comma.

3.2000/28

[Nicita](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", sostituire il secondo comma con il seguente: «Il Presidente della Repubblica, sulla base dei risultati delle elezioni, nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri.».

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», sopprimere il quinto comma.

3.2000/29

[Losacco](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", sostituire il secondo comma con il seguente: «Il Presidente della Repubblica, tenuto conto dei risultati delle elezioni, nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri.».

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», sopprimere il quinto comma.

3.2000/30

[Lorenzin](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", sostituire il secondo comma con il seguente: «Il Presidente della Repubblica, tenuto conto dei risultati delle elezioni e sentiti i rappresentanti dei gruppi parlamentari, nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri.».

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», sopprimere il quinto comma.

3.2000/31

[Lorenzin](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", sostituire il secondo

comma con il seguente: «Il Presidente della Repubblica, tenuto conto dei risultati delle elezioni, nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri».

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», sopprimere il quinto comma.

3.2000/32

[La Marca](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", sostituire il secondo comma con il seguente: «Il Presidente della Repubblica, sulla base dei risultati delle elezioni, nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri.».

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», sopprimere il quinto comma.

3.2000/33

[Furlan](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", sostituire il secondo comma con il seguente: «Il Presidente della Repubblica, sentiti gli ex Presidenti della Repubblica, i Presidenti delle Camere e i rappresentanti dei gruppi parlamentari, nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri.».

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», sopprimere il quinto comma.

3.2000/34

[Franceschini](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", sostituire il secondo comma con il seguente: «Il Presidente della Repubblica, sentiti gli ex Presidenti della Repubblica, i Presidenti delle Camere e i rappresentanti dei gruppi parlamentari, nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri.».

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», sopprimere il quinto comma.

3.2000/35

[Bazoli](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", sostituire il secondo comma con il seguente: «Il Presidente della Repubblica, sentiti i Presidenti delle Camere e i rappresentanti dei gruppi parlamentari, nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri.».

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», sopprimere il quinto comma.

3.2000/36

[Basso](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", sostituire il secondo comma con il seguente: «Il Presidente della Repubblica, sentiti i Presidenti delle Camere e i rappresentanti dei gruppi parlamentari, nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri.».

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», sopprimere il quinto comma.

3.2000/37

[Malpezzi](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", sostituire il secondo comma con il seguente: «Il Presidente della Repubblica, sentiti i Presidenti delle Camere, nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri.».

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», sopprimere il quinto comma.

3.2000/38

[Parrini](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", sostituire il secondo

comma con il seguente: "Il Presidente della Repubblica, sentiti i Presidenti delle Camere, nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri."

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», sopprimere il quinto comma.

3.2000/39

Franceschelli

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", sostituire il secondo comma con il seguente: «Il Presidente della Repubblica, sentiti gli ex Presidenti della Repubblica, nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri.»

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», sopprimere il quinto comma.

3.2000/40

Fina

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", sostituire il secondo comma con il seguente: «Il Presidente della Repubblica, sentiti gli ex Presidenti della Repubblica, nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri.»

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», sopprimere il quinto comma.

3.2000/41

Valente

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", sostituire il secondo comma, con il seguente: «Il Presidente del Consiglio dei ministri è nominato dal Presidente della Repubblica, sulla base dei risultati delle elezioni delle due Camere».

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», sostituire il quinto comma con il seguente: «Il Presidente della Repubblica nomina e revoca i ministri su proposta del Presidente del Consiglio».

3.2000/42

Valente

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", sostituire il secondo comma, con il seguente: «Il Presidente del Consiglio dei ministri è nominato dal Presidente della Repubblica, tenuto conto dei risultati delle elezioni delle due Camere».

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», sostituire il quinto comma con il seguente: «Il Presidente della Repubblica nomina e revoca i ministri su proposta del Presidente del Consiglio».

3.2000/43

Parrini

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", sostituire il secondo comma, con il seguente: «Il Presidente del Consiglio dei ministri è nominato dal Presidente della Repubblica, sulla base dei risultati delle elezioni delle due Camere.»

3.2000/44

Valente

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, sopprimere il primo periodo.

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sopprimere le parole: "e del Presidente del Consiglio".

3.2000/45

Parrini

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, sostituire il primo periodo con il seguente: «Il Presidente del Consiglio dei ministri è nominato dal Presidente della Repubblica, sulla base dei risultati delle elezioni delle due Camere», sopprimere il secondo periodo e sostituire il quinto comma con il seguente: «Il Presidente della Repubblica nomina

e revoca i ministri su proposta del Presidente del Consiglio».

3.2000/46

[Meloni](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, sostituire il primo periodo con il seguente: «Il Presidente del Consiglio dei ministri è nominato dal Presidente della Repubblica, tenuto conto dei risultati delle elezioni delle due Camere.» e sopprimere il secondo periodo.

3.2000/47

[Giorgis](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, sostituire il primo periodo con il seguente: «Il Presidente del Consiglio dei ministri è nominato dal Presidente della Repubblica, sulla base dei risultati delle elezioni delle due Camere.».

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», al secondo comma, sopprimere il secondo periodo.

3.2000/48

[Valente](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, sostituire il primo periodo con il seguente: «Il Presidente del Consiglio dei ministri è nominato dal Presidente della Repubblica, tenuto conto dei risultati delle elezioni delle due Camere.».

3.2000/49

[Irto](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, sostituire il primo periodo con il seguente: «Il Presidente del Consiglio dei ministri è nominato dal Presidente della Repubblica, sentiti gli ex Presidenti della Repubblica, i Presidenti delle Camere e i rappresentanti dei gruppi parlamentari.».

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92»:

- al secondo comma, sopprimere il secondo periodo;

- sostituire il quinto comma con il seguente: «Il Presidente della Repubblica nomina e revoca i ministri su proposta del Presidente del Consiglio.».

3.2000/50

[Giacobbe](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, sostituire il primo periodo con il seguente: «Il Presidente del Consiglio dei ministri è nominato dal Presidente della Repubblica, sentiti gli ex Presidenti della Repubblica, i Presidenti delle Camere e i rappresentanti dei gruppi parlamentari.».

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92»:

- al secondo comma, sopprimere il secondo periodo;

- sostituire il quinto comma con il seguente: «Il Presidente della Repubblica nomina i ministri su proposta del Presidente del Consiglio.».

3.2000/51

[Casini](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, sostituire il primo periodo con il seguente: «Il Presidente del Consiglio dei ministri è nominato dal Presidente della Repubblica, sentiti i Presidenti delle Camere e i rappresentanti dei gruppi parlamentari.».

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92»:

- al secondo comma, sopprimere il secondo periodo;

- *sostituire il quinto comma con il seguente: «Il Presidente della Repubblica nomina e revoca i ministri su proposta del Presidente del Consiglio.».*

3.2000/52

[Camusso](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, sostituire il primo periodo con il seguente: «Il Presidente del Consiglio dei ministri è nominato dal Presidente della Repubblica, sentiti i Presidenti delle Camere e i rappresentanti dei gruppi parlamentari.».

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92»:

- al secondo comma, sopprimere il secondo periodo;

- sostituire il quinto comma con il seguente: «Il Presidente della Repubblica nomina i ministri su proposta del Presidente del Consiglio.».

3.2000/53

[Parrini](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, sostituire il primo periodo con il seguente: «Il Presidente del Consiglio dei ministri è nominato dal Presidente della Repubblica, sentiti i Presidenti delle Camere.».

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92»:

- al secondo comma, sopprimere il secondo periodo;

- sostituire il quinto comma con il seguente: «Il Presidente della Repubblica nomina e revoca i ministri su proposta del Presidente del Consiglio.».

3.2000/54

[Meloni](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, sostituire il primo periodo con il seguente: «Il Presidente del Consiglio dei ministri è nominato dal Presidente della Repubblica, sentiti i Presidenti delle Camere.».

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», al secondo comma, sopprimere il secondo periodo.

3.2000/55

[Parrini](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, sostituire il primo periodo con il seguente: «Il Presidente del Consiglio dei ministri è nominato dal Presidente della Repubblica, sentiti i rappresentanti dei gruppi parlamentari.».

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92»:

- al secondo comma, sopprimere il secondo periodo;

- sostituire il quinto comma con il seguente: «Il Presidente della Repubblica nomina e revoca i ministri su proposta del Presidente del Consiglio.».

3.2000/56

[Giorgis](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, sostituire il primo periodo con il seguente: «Il Presidente del Consiglio dei ministri è nominato dal Presidente della Repubblica, sentiti i rappresentanti dei gruppi parlamentari» e sopprimere il secondo periodo.

3.2000/57

[Delrio](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, sostituire il primo periodo con il seguente: «Il Presidente del Consiglio dei ministri è nominato dal

Presidente della Repubblica, sentiti gli ex Presidenti della Repubblica.».

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92»:

- al secondo comma, sopprimere il secondo periodo;

- sostituire il quinto comma con il seguente: «Il Presidente della Repubblica nomina e revoca i ministri su proposta del Presidente del Consiglio.».

3.2000/58

Casini

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, sostituire il primo periodo con il seguente: «Il Presidente del Consiglio dei ministri è nominato dal Presidente della Repubblica, sentiti gli ex Presidenti della Repubblica.».

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92»:

- al secondo comma, sopprimere il secondo periodo;

- sostituire il quinto comma con il seguente: «Il Presidente della Repubblica nomina i ministri su proposta del Presidente del Consiglio.».

3.2000/59

Parrini

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, sopprimere le parole: «a suffragio universale e diretto».

3.2000/60

Giorgis

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "a maggioranza assoluta dal Parlamento in seduta comune, previa designazione da parte del Presidente della Repubblica, che avviene tenuto conto del risultato delle elezioni".

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», quinto comma, sostituire le parole: "nomina e revoca, su proposta di questo, i ministri" con le parole: "e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri".

3.2000/61

Parrini

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "a maggioranza assoluta dal Parlamento in seduta comune, previa designazione da parte del Presidente della Repubblica, che avviene tenuto conto del risultato delle elezioni".

3.2000/62

Irto

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "a maggioranza assoluta dal Parlamento in seduta comune, su proposta del Presidente della Repubblica, che avviene tenuto conto del risultato delle elezioni".

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», quinto comma, sostituire le parole: "nomina e revoca, su proposta di questo, i ministri" con le parole: "e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri".

3.2000/63

Valente

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "a maggioranza assoluta dal Parlamento in seduta comune, su proposta del Presidente della Repubblica, che avviene tenuto conto del risultato delle elezioni".

3.2000/64

[Parrini](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "a maggioranza assoluta dal Parlamento in seduta comune, previa designazione da parte del Presidente della Repubblica".

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», quinto comma, sostituire le parole: " ; nomina e revoca, su proposta di questo, i ministri" con le parole: "e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri".

3.2000/65

[Alfieri](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "a maggioranza assoluta dal Parlamento in seduta comune, previa designazione da parte del Presidente della Repubblica".

3.2000/66

[Alfieri](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "a maggioranza assoluta dal Parlamento in seduta comune, su proposta del Presidente della Repubblica".

3.2000/67

[Verini](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "a maggioranza assoluta dal Parlamento in seduta comune".

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», quinto comma, sostituire le parole: " ; nomina e revoca, su proposta di questo, i ministri" con le parole: "e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri".

3.2000/68

[Fina](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "a maggioranza assoluta dal Parlamento in seduta comune".

3.2000/69

[Meloni](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "dal Parlamento in seduta comune, previa designazione da parte del Presidente della Repubblica, che avviene tenuto conto del risultato delle elezioni".

Conseguentemente, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso «Art. 92», quinto comma, sostituire le parole: "nomina e revoca, su proposta di questo, i ministri" con le parole: "e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri".

3.2000/70

[Giorgis](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "dal Parlamento in seduta comune previa designazione da parte del Presidente della Repubblica, che avviene tenuto conto del risultato delle elezioni".

3.2000/71

[Valente](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "dal Parlamento in seduta comune, su proposta del Presidente della Repubblica, che avviene tenuto conto del risultato delle elezioni".

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», quinto comma, sostituire le parole: "nomina e revoca, su proposta di questo, i ministri" con le parole: "e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri".

3.2000/72

[Giorgis](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "dal Parlamento in seduta comune su proposta del Presidente della Repubblica, che avviene tenuto conto del risultato delle elezioni".

3.2000/73

[Giorgis](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "dal Parlamento in seduta comune, previa designazione da parte del Presidente della Repubblica".

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», quinto comma, sostituire le parole: " ; nomina e revoca, su proposta di questo, i ministri" con le parole: "e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri".

3.2000/74

[Parrini](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "dal Parlamento in seduta comune previa designazione da parte del Presidente della Repubblica".

3.2000/75

[Parrini](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "dal Parlamento in seduta comune, su proposta del Presidente della Repubblica".

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», quinto comma, sostituire le parole: " ; nomina e revoca, su proposta di questo, i ministri" con le parole: "e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri".

3.2000/76

[Meloni](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "a maggioranza assoluta dal Parlamento in seduta comune, su proposta del Presidente della Repubblica".

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», quinto comma, sostituire le parole: " ; nomina e revoca, su proposta di questo, i ministri" con le parole: "e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri".

3.2000/77

[Valente](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "dal Parlamento in seduta comune su proposta del Presidente della Repubblica".

3.2000/78

[Alfieri](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "dal Parlamento in seduta comune".

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», quinto comma, sostituire le parole: " ; nomina e revoca, su proposta di questo, i ministri" con le parole: "e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri".

3.2000/79

[Camusso](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "dal Parlamento in seduta comune".

3.2000/80

[Manca](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "a maggioranza assoluta dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica con votazioni separate, previa designazione da parte del Presidente della Repubblica, che avviene tenuto conto del risultato delle elezioni".

Conseguentemente, al capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", quinto comma, sostituire le parole: "nomina e revoca, su proposta di questo, i ministri" con le parole: "e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri".

3.2000/81

[Giacobbe](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "a maggioranza assoluta dalle due Camere con votazioni separate, previa designazione da parte del Presidente della Repubblica, che avviene tenuto conto del risultato delle elezioni".

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», terzo comma, sostituire le parole: "nomina e revoca, su proposta di questo, i ministri" con le parole: "e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri".

3.2000/82

[Valente](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "a maggioranza assoluta dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica con votazioni separate, previa designazione da parte del Presidente della Repubblica, che avviene tenuto conto del risultato delle elezioni".

3.2000/83

[Meloni](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "a maggioranza assoluta dalle due Camere con votazioni separate, previa designazione da parte del Presidente della Repubblica, che avviene tenuto conto del risultato delle elezioni".

3.2000/84

[Bazoli](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "a maggioranza assoluta dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica con votazioni separate, su proposta del Presidente della Repubblica, che avviene tenuto conto del risultato delle elezioni".

3.2000/85

[Valente](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "a maggioranza assoluta dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica con votazioni separate, su proposta del Presidente della Repubblica, che avviene tenuto conto del risultato delle elezioni".

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», quinto comma, sostituire le parole: "nomina e revoca, su proposta di questo, i ministri" con le parole: "e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri".

3.2000/86

[Giorgis](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "a maggioranza assoluta dalle due Camere con votazioni separate, su proposta del Presidente della Repubblica, che avviene tenuto conto del risultato delle elezioni".

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», quinto comma, sostituire le parole: "nomina e revoca, su proposta di questo, i ministri" con le parole: "e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri".

3.2000/87

[Parrini](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "a maggioranza assoluta dalle due Camere con votazioni separate, su proposta del Presidente della Repubblica, che avviene tenuto conto del risultato delle elezioni".

3.2000/88

[Giorgis](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "a maggioranza assoluta dalle due Camere, su proposta del Presidente della Repubblica, che avviene tenuto conto del risultato delle elezioni".

3.2000/89

[Valente](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "a maggioranza assoluta dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica con votazioni separate, previa designazione da parte del Presidente della Repubblica".

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», quinto comma, sostituire le parole: " ; nomina e revoca, su proposta di questo, i ministri" con le parole: "e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri".

3.2000/90

[Zambito](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "a maggioranza assoluta dalle due Camere con votazioni separate, previa designazione da parte del Presidente della Repubblica".

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», quinto comma, sostituire le parole: " ; nomina e revoca, su proposta di questo, i ministri" con le parole: "e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri".

3.2000/91

[Parrini](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a

suffragio universale e diretto per cinque anni" *con le parole*: "a maggioranza assoluta dalle due Camere con votazioni separate, previa designazione da parte del Presidente della Repubblica".

3.2000/92

Giorgis

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" *con le parole*: "a maggioranza assoluta dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica con votazioni separate, previa designazione da parte del Presidente della Repubblica".

3.2000/93

Giorgis

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" *con le parole*: "a maggioranza assoluta dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica con votazioni separate, su proposta del Presidente della Repubblica".

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», quinto comma, sostituire le parole: " ; nomina e revoca, su proposta di questo, i ministri" *con le parole*: "e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri".

3.2000/94

Meloni

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" *con le parole*: "a maggioranza assoluta dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica con votazioni separate, su proposta del Presidente della Repubblica".

3.2000/95

Bazoli

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" *con le parole*: "a maggioranza assoluta dalle due Camere con votazioni separate, su proposta del Presidente della Repubblica".

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», quinto comma, sostituire le parole: " ; nomina e revoca, su proposta di questo, i ministri" *con le parole*: "e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri".

3.2000/96

Bazoli

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" *con le parole*: "a maggioranza assoluta dalle due Camere con votazioni separate, su proposta del Presidente della Repubblica".

3.2000/97

Valente

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" *con le parole*: "a maggioranza assoluta dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica, previa designazione da parte del Presidente della Repubblica, che avviene tenuto conto del risultato delle elezioni".

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», quinto comma, sostituire le parole: "nomina e revoca, su proposta di questo, i ministri" *con le parole*: "e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri".

3.2000/98

Giorgis

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma,

sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "a maggioranza assoluta dalle due Camere, previa designazione da parte del Presidente della Repubblica, che avviene tenuto conto del risultato delle elezioni".

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», quinto comma, sostituire le parole: "nomina e revoca, su proposta di questo, i ministri" con le parole: "e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri".

3.2000/99

Valente

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "a maggioranza assoluta dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica, previa designazione da parte del Presidente della Repubblica, che avviene tenuto conto del risultato delle elezioni".

3.2000/100

D'Elia

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "a maggioranza assoluta dalle due Camere, previa designazione da parte del Presidente della Repubblica, che avviene tenuto conto del risultato delle elezioni".

3.2000/101

Parrini

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "a maggioranza assoluta dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica, su proposta del Presidente della Repubblica, che avviene tenuto conto del risultato delle elezioni".

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», quinto comma, sostituire le parole: "nomina e revoca, su proposta di questo, i ministri" con le parole: "e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri".

3.2000/102

Giorgis

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica su proposta del Presidente della Repubblica, che avviene tenuto conto del risultato delle elezioni".

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», quinto comma, sostituire le parole: "nomina e revoca, su proposta di questo, i ministri" con le parole: "e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri".

3.2000/103

Fina

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "a maggioranza assoluta dalle due Camere, su proposta del Presidente della Repubblica, che avviene tenuto conto del risultato delle elezioni".

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», quinto comma, sostituire le parole: "nomina e revoca, su proposta di questo, i ministri" con le parole: "e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri".

3.2000/104

Manca

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "a maggioranza assoluta dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica, su proposta del Presidente della Repubblica, che avviene tenuto conto del risultato delle elezioni".

3.2000/105

[Alfieri](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "a maggioranza assoluta dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica, previa designazione da parte del Presidente della Repubblica".

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», quinto comma, sostituire le parole: " ; nomina e revoca, su proposta di questo, i ministri" con le parole: "e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri".

3.2000/106

[Bazoli](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "a maggioranza assoluta dalle due Camere, previa designazione da parte del Presidente della Repubblica".

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», quinto comma, sostituire le parole: " ; nomina e revoca, su proposta di questo, i ministri" con le parole: "e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri".

3.2000/107

[Meloni](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "a maggioranza assoluta dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica, previa designazione da parte del Presidente della Repubblica".

3.2000/108

[Valente](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "a maggioranza assoluta dalle due Camere, previa designazione da parte del Presidente della Repubblica".

3.2000/109

[Meloni](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "a maggioranza assoluta dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica, su proposta del Presidente della Repubblica".

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», quinto comma, sostituire le parole: " ; nomina e revoca, su proposta di questo, i ministri" con le parole: "e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri".

3.2000/110

[Valente](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "a maggioranza assoluta dalle due Camere, su proposta del Presidente della Repubblica".

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», quinto comma, sostituire le parole: " ; nomina e revoca, su proposta di questo, i ministri" con le parole: "e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri".

3.2000/111

[Giorgis](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "a maggioranza assoluta dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica, su proposta del Presidente della Repubblica".

3.2000/112

Parrini

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "a maggioranza assoluta dalle due Camere, su proposta del Presidente della Repubblica".

3.2000/113

Sensi

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "a maggioranza assoluta dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica, con votazioni separate".

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», quinto comma, sostituire le parole: " ; nomina e revoca, su proposta di questo, i ministri" con le parole: "e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri".

3.2000/114

Franceschelli

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "a maggioranza assoluta dalle due Camere, con votazioni separate".

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», quinto comma, sostituire le parole: " ; nomina e revoca, su proposta di questo, i ministri" con le parole: "e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri".

3.2000/115

Casini

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "a maggioranza assoluta dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica, con votazioni separate".

3.2000/116

D'Elia

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "a maggioranza assoluta dalle due Camere, con votazioni separate".

3.2000/117

Tajani

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "a maggioranza assoluta dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica".

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», quinto comma, sostituire le parole: " ; nomina e revoca, su proposta di questo, i ministri" con le parole: "e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri".

3.2000/118

Verducci

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "a maggioranza assoluta dalle due Camere".

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», quinto comma, sostituire le parole: " ; nomina e revoca, su proposta di questo, i ministri" con le parole: "e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri".

3.2000/119

[Crisanti](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "a maggioranza assoluta dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica".

3.2000/120

[Delrio](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "a maggioranza assoluta dalle due Camere".

3.2000/121

[Giorgis](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica con votazioni separate, previa designazione da parte del Presidente della Repubblica, che avviene tenuto conto del risultato delle elezioni".

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», quinto comma, sostituire le parole: " ; nomina e revoca, su proposta di questo, i ministri" con le parole: "e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri".

3.2000/122

[Parrini](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "dalle due Camere con votazioni separate previa designazione da parte del Presidente della Repubblica, che avviene tenuto conto del risultato delle elezioni".

Conseguentemente, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso «Art. 92», quinto comma, sostituire le parole: "nomina e revoca, su proposta di questo, i ministri" con le parole: "e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri".

3.2000/123

[Bazoli](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica con votazioni separate, previa designazione da parte del Presidente della Repubblica, che avviene tenuto conto del risultato delle elezioni".

3.2000/124

[Alfieri](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "dalle due Camere con votazioni separate, previa designazione da parte del Presidente della Repubblica, che avviene tenuto conto del risultato delle elezioni".

3.2000/125

[Parrini](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica con votazioni separate, su proposta del Presidente della Repubblica, che avviene tenuto conto del risultato delle elezioni".

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», quinto comma, sostituire le parole: "nomina e revoca,

su proposta di questo, i ministri" *con le parole*: "e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri".

3.2000/126

[Manca](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" *con le parole*: "dalle due Camere con votazioni separate su proposta del Presidente della Repubblica, che avviene tenuto conto del risultato delle elezioni".

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», quinto comma, sostituire le parole: "nomina e revoca, su proposta di questo, i ministri" *con le parole*: "e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri".

3.2000/127

[Parrini](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" *con le parole*: "dalle due Camere previa designazione da parte del Presidente della Repubblica, che avviene tenuto conto del risultato delle elezioni".

3.2000/128

[Lorenzin](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" *con le parole*: "dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica con votazioni separate, su proposta del Presidente della Repubblica, che avviene tenuto conto del risultato delle elezioni".

3.2000/129

[Giorgis](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" *con le parole*: "dalle due Camere con votazioni separate, su proposta del Presidente della Repubblica, che avviene tenuto conto del risultato delle elezioni".

3.2000/130

[Parrini](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" *con le parole*: "dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica, su proposta del Presidente della Repubblica, che avviene tenuto conto del risultato delle elezioni".

3.2000/131

[Bazoli](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" *con le parole*: "dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica con votazioni separate, previa designazione da parte del Presidente della Repubblica".

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», quinto comma, sostituire le parole: " ; nomina e revoca, su proposta di questo, i ministri" *con le parole*: "e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri".

3.2000/132

[Zampa](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" *con le parole*: "dalle due Camere con votazioni separate previa designazione da parte del Presidente della Repubblica".

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», quinto comma, sostituire le parole: " ; nomina e

revoca, su proposta di questo, i ministri" *con le parole*: "e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri".

3.2000/133

[Alfieri](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" *con le parole*: "dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica con votazioni separate, previa designazione da parte del Presidente della Repubblica".

3.2000/134

[Giorgis](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" *con le parole*: "dalle due Camere con votazioni separate, previa designazione da parte del Presidente della Repubblica".

3.2000/135

[Nicita](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" *con le parole*: "dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica con votazioni separate, su proposta del Presidente della Repubblica".

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», quinto comma, sostituire le parole: " ; nomina e revoca, su proposta di questo, i ministri" *con le parole*: "e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri".

3.2000/136

[Giorgis](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" *con le parole*: "dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica con votazioni separate, su proposta del Presidente della Repubblica".

3.2000/137

[Zampa](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" *con le parole*: "dalle due Camere con votazioni separate su proposta del Presidente della Repubblica".

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», quinto comma, sostituire le parole: " ; nomina e revoca, su proposta di questo, i ministri" *con le parole*: "e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri".

3.2000/138

[Parrini](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" *con le parole*: "dalle due Camere con votazioni separate, su proposta del Presidente della Repubblica".

3.2000/139

[Nicita](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" *con le parole*: "dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica, con votazioni separate".

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», quinto comma, sostituire le parole: " ; nomina e revoca, su proposta di questo, i ministri" *con le parole*: "e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri".

3.2000/140

[Rando](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "dalle due Camere, con votazioni separate".

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», quinto comma, sostituire le parole: " ; nomina e revoca, su proposta di questo, i ministri" con le parole: "e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri".

3.2000/141

[Giorgis](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica, con votazioni separate".

3.2000/142

[Basso](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "dalle due Camere, con votazioni separate".

3.2000/143

[Furlan](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica previa designazione da parte del Presidente della Repubblica, che avviene tenuto conto del risultato delle elezioni".

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», quinto comma, sostituire le parole: " ; nomina e revoca, su proposta di questo, i ministri" con le parole: "e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri".

3.2000/144

[Giorgis](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "dalle due Camere, previa designazione da parte del Presidente della Repubblica, che avviene tenuto conto del risultato delle elezioni".

Conseguentemente, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso «Art. 92», quinto comma, sostituire le parole: "nomina e revoca, su proposta di questo, i ministri" con le parole: "e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri".

3.2000/145

[Zampa](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica, previa designazione da parte del Presidente della Repubblica, che avviene tenuto conto del risultato delle elezioni".

3.2000/146

[Giorgis](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "dalle due Camere, su proposta del Presidente della Repubblica, che avviene tenuto conto del risultato delle

elezioni".

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», quinto comma, sostituire le parole: "nomina e revoca, su proposta di questo, i ministri" con le parole: "e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri".

3.2000/147

[Meloni](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "dalle due Camere su proposta del Presidente della Repubblica, che avviene tenuto conto del risultato delle elezioni".

3.2000/148

[Alfieri](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica previa designazione da parte del Presidente della Repubblica".

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», quinto comma, sostituire le parole: " ; nomina e revoca, su proposta di questo, i ministri" con le parole: "e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri".

3.2000/149

[Parrini](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "dalle due Camere, previa designazione da parte del Presidente della Repubblica".

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», quinto comma, sostituire le parole: " ; nomina e revoca, su proposta di questo, i ministri" con le parole: "e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri".

3.2000/150

[Martella](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica, previa designazione da parte del Presidente della Repubblica".

3.2000/151

[Valente](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "dalle due Camere previa designazione da parte del Presidente della Repubblica".

3.2000/152

[Bazoli](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica su proposta del Presidente della Repubblica".

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», quinto comma, sostituire le parole: " ; nomina e revoca, su proposta di questo, i ministri" con le parole: "e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri".

3.2000/153

[Valente](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "dalle due Camere, su proposta del Presidente della Repubblica".

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», quinto comma, sostituire le parole: " ; nomina e revoca, su proposta di questo, i ministri" con le parole: "e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri".

3.2000/154

[Alfieri](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica, su proposta del Presidente della Repubblica".

3.2000/155

[Giorgis](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "dalle due Camere su proposta del Presidente della Repubblica".

3.2000/156

[Alfieri](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica".

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», quinto comma, sostituire le parole: " ; nomina e revoca, su proposta di questo, i ministri" con le parole: "e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri".

3.2000/157

[Rojc](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "dalle due Camere".

Conseguentemente, al capoverso «Art. 92», quinto comma, sostituire le parole: " ; nomina e revoca, su proposta di questo, i ministri" con le parole: "e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri".

3.2000/158

[Alfieri](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica".

3.2000/159

[Bazoli](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "a suffragio universale e diretto per cinque anni" con le parole: "dalle due Camere".

3.2000/160

[Meloni](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, sopprimere le parole: "per cinque anni".

3.2000/161

[Giorgis](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, primo periodo, sostituire le parole da "per cinque anni" fino alla fine del periodo con le seguenti "per non più di due mandati consecutivi, a condizione che abbia ottenuto la maggioranza assoluta degli aventi diritto e che abbia partecipato al voto almeno il novanta per cento degli aventi diritto."

3.2000/162

[Parrini](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, primo periodo, sostituire le parole da "per cinque anni" fino alla fine del periodo con le seguenti "per non più di due mandati consecutivi, a condizione che abbia ottenuto la maggioranza assoluta degli aventi diritto e che abbia partecipato al voto almeno l'ottanta per cento degli aventi diritto."

3.2000/163

[Parrini](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, primo periodo, sostituire le parole: «per cinque anni» con le seguenti: «per non più di due mandati consecutivi, a condizione che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti espressi e che abbia partecipato al voto almeno l'ottanta per cento degli aventi diritto. In caso contrario, si procede dopo quattordici giorni a un secondo turno di votazione, al quale accedono i due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti».

3.2000/164

[Parrini](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, primo periodo, sostituire le parole: «per cinque anni» con le seguenti «per non più di due mandati consecutivi, a condizione che abbia ottenuto il voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto. In caso contrario, si procede dopo quattordici giorni a un secondo turno di votazione, al quale accedono i due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti».

3.2000/165

[Parrini](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, primo periodo, sostituire le parole: «per cinque anni» con le parole: «per non più di due mandati consecutivi, a condizione che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti espressi. Qualora nessun candidato abbia ottenuto la maggioranza assoluta, si procede dopo quattordici giorni a un secondo turno di votazione, al quale accedono i due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti».

3.2000/166

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, cpv art. 92, comma 2, sostituire le parole "cinque anni", con le seguenti:

"quaranta mesi".

3.2000/167

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, cpv art. 92, comma 2, sostituire le parole "cinque anni", con le seguenti:

"quarantuno mesi".

3.2000/168

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, cpv art. 92, comma 2, sostituire le parole "cinque anni", con le seguenti:

"quarantadue mesi".

3.2000/169

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, cpv art. 92, comma 2, sostituire le parole "cinque anni", con le

seguenti:

"quarantatre mesi".

3.2000/170

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, cpv art. 92, comma 2, sostituire le parole "cinque anni", con le seguenti:

"quarantaquattro mesi".

3.2000/171

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, cpv art. 92, comma 2, sostituire le parole "cinque anni", con le seguenti:

"quarantacinque mesi".

3.2000/172

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, cpv art. 92, comma 2, sostituire le parole "cinque anni", con le seguenti:

"quarantasei mesi".

3.2000/173

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, cpv art. 92, comma 2, sostituire le parole "cinque anni", con le seguenti:

"quarantasette mesi".

3.2000/174

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, cpv art. 92, comma 2, sostituire le parole "cinque anni", con le seguenti:

"quarantanove mesi".

3.2000/175

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, cpv art. 92, comma 2, sostituire le parole "cinque anni", con le seguenti:

"cinquanta mesi".

3.2000/176

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, cpv art. 92, comma 2, sostituire le parole "cinque anni", con le seguenti:

"cinquantuno mesi".

3.2000/177

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, cpv art. 92, comma 2, sostituire le parole "cinque anni", con le seguenti:

"cinquantadue mesi".

3.2000/178

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, cpv art. 92, comma 2, sostituire le parole "cinque anni", con le

seguenti:

"cinquantatre mesi".

3.2000/179

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, cpv art. 92, comma 2, sostituire le parole "cinque anni", con le seguenti:

"cinquantaquattro mesi".

3.2000/180

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, cpv art. 92, comma 2, sostituire le parole "cinque anni", con le seguenti:

"cinquantacinque mesi".

3.2000/181

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, cpv art. 92, comma 2, sostituire le parole "cinque anni", con le seguenti:

"cinquantasei mesi".

3.2000/182

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, cpv art. 92, comma 2, sostituire le parole "cinque anni", con le seguenti:

"cinquantasette mesi".

3.2000/183

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, cpv art. 92, comma 2, sostituire le parole "cinque anni", con le seguenti:

"cinquantotto mesi".

3.2000/184

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, cpv art. 92, comma 2, sostituire le parole "cinque anni", con le seguenti:

"cinquantanove mesi".

3.2000/185

[Meloni](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, dopo le parole:" per cinque anni" aggiungere le seguenti: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantacinque per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantotto per cento degli aventi diritto".

3.2000/186

[Nicita](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, dopo le parole:" per cinque anni" aggiungere le seguenti: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantacinque per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantasette per cento degli aventi diritto".

3.2000/187

[Valente](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, dopo le parole:" per

cinque anni" *aggiungere le seguenti*: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantacinque per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantasei per cento degli aventi diritto".

3.2000/188

[Giorgis](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, dopo le parole:" per cinque anni" *aggiungere le seguenti*: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantacinque per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantacinque per cento degli aventi diritto".

3.2000/189

[Giorgis](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, dopo le parole:" per cinque anni" *aggiungere le seguenti*: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantacinque per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantaquattro per cento degli aventi diritto".

3.2000/190

[Parrini](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, dopo le parole:" per cinque anni" *aggiungere le seguenti*: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantacinque per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantatre per cento degli aventi diritto".

3.2000/191

[Meloni](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, dopo le parole:" per cinque anni" *aggiungere le seguenti*: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantacinque per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantadue per cento degli aventi diritto".

3.2000/192

[Valente](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, dopo le parole:" per cinque anni" *aggiungere le seguenti*: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantacinque per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantuno per cento degli aventi diritto".

3.2000/193

[Rossomando](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, dopo le parole:" per cinque anni" *aggiungere le seguenti*: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantacinque per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottanta per cento degli aventi diritto".

3.2000/194

[Giorgis](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, dopo le parole:" per cinque anni" *aggiungere le seguenti*: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantaquattro per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novantacinque per cento degli aventi diritto".

3.2000/195

[Valente](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, dopo le parole:" per cinque anni" *aggiungere le seguenti*: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantaquattro per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novantaquattro per cento degli aventi diritto".

3.2000/196

[Parrini](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, dopo le parole:" per cinque anni" *aggiungere le seguenti*: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantaquattro per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novantatre per cento degli aventi diritto".

3.2000/197

[Irto](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, dopo le parole:" per cinque anni" aggiungere le seguenti: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantaquattro per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novantadue per cento degli aventi diritto".

3.2000/198

[Nicita](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, dopo le parole:" per cinque anni" aggiungere le seguenti: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantaquattro per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novantuno per cento degli aventi diritto".

3.2000/199

[Meloni](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, dopo le parole:" per cinque anni" aggiungere le seguenti: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantaquattro per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novanta per cento degli aventi diritto".

3.2000/200

[Giorgis](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, dopo le parole:" per cinque anni" aggiungere le seguenti: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantaquattro per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantanove per cento degli aventi diritto".

3.2000/201

[Zambito](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, dopo le parole:" per cinque anni" aggiungere le seguenti: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantaquattro per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantotto per cento degli aventi diritto".

3.2000/202

[Parrini](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, dopo le parole:" per cinque anni" aggiungere le seguenti: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantaquattro per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantasette per cento degli aventi diritto".

3.2000/203

[Valente](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, dopo le parole:" per cinque anni" aggiungere le seguenti: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantaquattro per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantasei per cento degli aventi diritto".

3.2000/204

[Rossomando](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, dopo le parole:" per cinque anni" aggiungere le seguenti: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantaquattro per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantacinque per cento degli aventi diritto".

3.2000/205

[Malpezzi](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, dopo le parole:" per cinque anni" aggiungere le seguenti: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantaquattro per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantaquattro per cento degli aventi diritto".

3.2000/206

[Giorgis](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, dopo le parole:" per cinque anni" aggiungere le seguenti: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantaquattro per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantatre per cento degli aventi diritto".

3.2000/207

[Meloni](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, dopo le parole:" per cinque anni" aggiungere le seguenti: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantaquattro per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantadue per cento degli aventi diritto".

3.2000/208

[Parrini](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, dopo le parole:" per cinque anni" aggiungere le seguenti: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantaquattro per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantuno per cento degli aventi diritto".

3.2000/209

[Rossomando](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, dopo le parole:" per cinque anni" aggiungere le seguenti: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantaquattro per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottanta per cento degli aventi diritto".

3.2000/210

[Nicita](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, dopo le parole:" per cinque anni" aggiungere le seguenti: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantatre per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novantacinque per cento degli aventi diritto".

3.2000/211

[Valente](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, dopo le parole:" per cinque anni" aggiungere le seguenti: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantatre per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novantaquattro per cento degli aventi diritto".

3.2000/212

[Giorgis](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, dopo le parole:" per cinque anni" aggiungere le seguenti: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantatre per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novantatre per cento degli aventi diritto".

3.2000/213

[Fina](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, dopo le parole:" per cinque anni" aggiungere le seguenti: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantatre per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novantadue per cento degli aventi diritto".

3.2000/214

[Parrini](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, dopo le parole:" per cinque anni" aggiungere le seguenti: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantatre per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novantuno per cento degli aventi diritto".

3.2000/215

[Meloni](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, dopo le parole:" per cinque anni" aggiungere le seguenti: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantatre per cento dei voti

espressi e abbia partecipato al voto il novanta per cento degli aventi diritto".

3.2000/216

[Malpezzi](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, dopo le parole:" per cinque anni" aggiungere le seguenti: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantatre per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantanove per cento degli aventi diritto".

3.2000/217

[Lorenzin](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, dopo le parole:" per cinque anni" aggiungere le seguenti: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantatre per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantotto per cento degli aventi diritto".

3.2000/218

[Zampa](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, dopo le parole:" per cinque anni" aggiungere le seguenti: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantatre per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantasette per cento degli aventi diritto".

3.2000/219

[Valente](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, dopo le parole:" per cinque anni" aggiungere le seguenti: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantatre per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantasei per cento degli aventi diritto".

3.2000/220

[Parrini](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, dopo le parole:" per cinque anni" aggiungere le seguenti: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantatre per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantacinque per cento degli aventi diritto".

3.2000/221

[Giorgis](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, dopo le parole:" per cinque anni" aggiungere le seguenti: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantatre per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantaquattro per cento degli aventi diritto".

3.2000/222

[Valente](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, dopo le parole:" per cinque anni" aggiungere le seguenti: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantatre per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantatre per cento degli aventi diritto".

3.2000/223

[Meloni](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, dopo le parole:" per cinque anni" aggiungere le seguenti: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantatre per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantadue per cento degli aventi diritto".

3.2000/224

[Malpezzi](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, dopo le parole:" per cinque anni" aggiungere le seguenti: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantatre per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantuno per cento degli aventi diritto".

3.2000/225

[Camusso](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, dopo le parole: " per cinque anni" aggiungere le seguenti: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantatre per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottanta per cento degli aventi diritto".

3.2000/226

[Parrini](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, dopo le parole: " per cinque anni" aggiungere le seguenti: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantadue per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novantacinque per cento degli aventi diritto".

3.2000/227

[Giorgis](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, dopo le parole: " per cinque anni" aggiungere le seguenti: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantadue per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novantaquattro per cento degli aventi diritto".

3.2000/228

[Rossomando](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, dopo le parole: " per cinque anni" aggiungere le seguenti: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantadue per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novantatre per cento degli aventi diritto".

3.2000/229

[Malpezzi](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, dopo le parole: " per cinque anni" aggiungere le seguenti: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantadue per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novantadue per cento degli aventi diritto".

3.2000/230

[Valente](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, dopo le parole: " per cinque anni" aggiungere le seguenti: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantadue per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novantuno per cento degli aventi diritto".

3.2000/231

[Meloni](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, dopo le parole: " per cinque anni" aggiungere le seguenti: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantadue per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novanta per cento degli aventi diritto".

3.2000/232

[Parrini](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, dopo le parole: " per cinque anni" aggiungere le seguenti: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantadue per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantanove per cento degli aventi diritto".

3.2000/233

[Verini](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, dopo le parole: " per cinque anni" aggiungere le seguenti: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantadue per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantotto per cento degli aventi diritto".

3.2000/234

[Valente](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, dopo le parole: " per

cinque anni" *aggiungere le seguenti*: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantadue per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantasette per cento degli aventi diritto".

3.2000/235

[Malpezzi](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, dopo le parole:" per cinque anni" *aggiungere le seguenti*: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantadue per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantasei per cento degli aventi diritto".

3.2000/236

[Lorenzin](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, dopo le parole:" per cinque anni" *aggiungere le seguenti*: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantadue per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantacinque per cento degli aventi diritto".

3.2000/237

[Nicita](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, dopo le parole:" per cinque anni" *aggiungere le seguenti*: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantadue per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantaquattro per cento degli aventi diritto".

3.2000/238

[Parrini](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, dopo le parole:" per cinque anni" *aggiungere le seguenti*: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantadue per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantatre per cento degli aventi diritto".

3.2000/239

[Meloni](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, dopo le parole:" per cinque anni" *aggiungere le seguenti*: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantadue per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantadue per cento degli aventi diritto".

3.2000/240

[Verini](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, dopo le parole:" per cinque anni" *aggiungere le seguenti*: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantadue per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantuno per cento degli aventi diritto".

3.2000/241

[Parrini](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, dopo le parole:" per cinque anni" *aggiungere le seguenti*: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantadue per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottanta per cento degli aventi diritto".

3.2000/242

[Valente](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, dopo le parole:" per cinque anni" *aggiungere le seguenti*: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantuno per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novantacinque per cento degli aventi diritto".

3.2000/243

[Martella](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, dopo le parole:" per cinque anni" *aggiungere le seguenti*: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantuno per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novantaquattro per cento degli aventi diritto".

3.2000/244

[Verini](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, dopo le parole:" per cinque anni" aggiungere le seguenti: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantuno per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novantatre per cento degli aventi diritto".

3.2000/245

[Delrio](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, dopo le parole:" per cinque anni" aggiungere le seguenti: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantuno per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novantadue per cento degli aventi diritto".

3.2000/246

[Meloni](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, dopo le parole:" per cinque anni" aggiungere le seguenti: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantuno per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novantuno per cento degli aventi diritto".

3.2000/247

[Parrini](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, dopo le parole:" per cinque anni" aggiungere le seguenti: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantuno per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novanta per cento degli aventi diritto".

3.2000/248

[Giorgis](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, dopo le parole:" per cinque anni" aggiungere le seguenti: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantuno per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantanove per cento degli aventi diritto".

3.2000/249

[Martella](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, dopo le parole:" per cinque anni" aggiungere le seguenti: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantuno per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantotto per cento degli aventi diritto".

3.2000/250

[Valente](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, dopo le parole:" per cinque anni" aggiungere le seguenti: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantuno per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantasette per cento degli aventi diritto".

3.2000/251

[Meloni](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, dopo le parole:" per cinque anni" aggiungere le seguenti: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantuno per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantasei per cento degli aventi diritto".

3.2000/252

[Alfieri](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, dopo le parole:" per cinque anni" aggiungere le seguenti: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantuno per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantacinque per cento degli aventi diritto".

3.2000/253

[Parrini](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, dopo le parole: " per cinque anni" aggiungere le seguenti: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantuno per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantaquattro per cento degli aventi diritto".

3.2000/254

[Giorgis](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, dopo le parole: " per cinque anni" aggiungere le seguenti: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantuno per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantatre per cento degli aventi diritto".

3.2000/255

[Martella](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, dopo le parole: " per cinque anni" aggiungere le seguenti: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantuno per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantadue per cento degli aventi diritto".

3.2000/256

[Parrini](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, dopo le parole: " per cinque anni" aggiungere le seguenti: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantuno per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantuno per cento degli aventi diritto".

3.2000/257

[Giorgis](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, dopo le parole: " per cinque anni" aggiungere le seguenti: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantuno per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottanta per cento degli aventi diritto".

3.2000/258

[Maiorino](#), [Patuanelli](#), [Cataldi](#), [Damante](#), [Barbara Florida](#), [Sironi](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso Art.92, secondo comma, primo periodo, sostituire le parole da: ", per non più di" fino a: "sei mesi" con le seguenti: ". Chi ha ricoperto per due mandati la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri non è, allo scadere del secondo mandato, ricandidabile alla medesima carica".

3.2000/259

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», al secondo comma sopprimere le parole: «elevate a tre qualora nelle precedenti abbia ricoperto l'incarico per un periodo inferiore a sette anni e sei mesi».

3.2000/260

[Meloni](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il sessanta per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novantacinque per cento degli aventi diritto".

3.2000/261

[Valente](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il sessanta per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novantaquattro per cento degli aventi diritto".

3.2000/262

[Rossomando](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il sessanta per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novantatre per cento degli aventi diritto".

3.2000/263

[Giorgis](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il sessanta per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novantadue per cento degli aventi diritto".

3.2000/264

[Rossomando](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il sessanta per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novantuno per cento degli aventi diritto".

3.2000/265

[Parrini](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il sessanta per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novanta per cento degli aventi diritto".

3.2000/266

[Valente](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il sessanta per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantanove per cento degli aventi diritto".

3.2000/267

[Lorenzin](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il sessanta per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantotto per cento degli aventi diritto".

3.2000/268

[Meloni](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il sessanta per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantasette per cento degli aventi diritto".

3.2000/269

[Giorgis](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il sessanta per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantasei per cento degli aventi diritto".

3.2000/270

[Camusso](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il sessanta per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantacinque per cento degli aventi diritto".

3.2000/271

[Parrini](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il sessanta per

cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantaquattro per cento degli aventi diritto".

3.2000/272

[Valente](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il sessanta per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantatre per cento degli aventi diritto".

3.2000/273

[Manca](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il sessanta per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantadue per cento degli aventi diritto".

3.2000/274

[Camusso](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il sessanta per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantuno per cento degli aventi diritto".

3.2000/275

[Giorgis](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il sessanta per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottanta per cento degli aventi diritto".

3.2000/276

[Meloni](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantanove per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novantacinque per cento degli aventi diritto".

3.2000/277

[Valente](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantanove per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novantaquattro per cento degli aventi diritto".

3.2000/278

[Nicita](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantanove per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novantatre per cento degli aventi diritto".

3.2000/279

[Camusso](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantanove per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novantadue per cento degli aventi diritto".

3.2000/280

[Parrini](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantanove per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novantuno per cento degli aventi diritto".

3.2000/281

[Giorgis](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantanove per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novanta per cento degli aventi diritto".

3.2000/282

[Rossomando](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantanove per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantanove per cento degli aventi diritto".

3.2000/283

[Nicita](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantanove per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantotto per cento degli aventi diritto".

3.2000/284

[Meloni](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantanove per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantasette per cento degli aventi diritto".

3.2000/285

[Valente](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantanove per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantasei per cento degli aventi diritto".

3.2000/286

[Parrini](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantanove per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantacinque per cento degli aventi diritto".

3.2000/287

[Nicita](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantanove per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantaquattro per cento degli aventi diritto".

3.2000/288

[Valente](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantanove per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantatre per cento degli aventi diritto".

3.2000/289

[Lorenzin](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantanove per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantadue per cento degli aventi diritto".

3.2000/290

[Giorgis](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantanove per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantuno per cento degli aventi diritto".

3.2000/291

[Camusso](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantanove per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottanta per cento degli aventi diritto".

3.2000/292

[Parrini](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantotto per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novantacinque per cento degli aventi diritto".

3.2000/293

[Meloni](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantotto per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novantaquattro per cento degli aventi diritto".

3.2000/294

[Nicita](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantotto per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novantatre per cento degli aventi diritto".

3.2000/295

[Nicita](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantotto per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novantadue per cento degli aventi diritto".

3.2000/296

[Giorgis](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantotto per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novantuno per cento degli aventi diritto".

3.2000/297

[Valente](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantotto per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novanta per cento degli aventi diritto".

3.2000/298

[Parrini](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantotto per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantanove per cento degli aventi diritto".

3.2000/299

[Camusso](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantotto per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantotto per cento degli aventi diritto".

3.2000/300

[Meloni](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantotto per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantasette per cento degli aventi diritto".

3.2000/301

[Valente](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantotto per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantasei per cento degli aventi diritto".

3.2000/302

[Giorgis](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantotto per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantacinque per cento degli aventi diritto".

3.2000/303

[Nicita](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantotto per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantaquattro per cento degli aventi diritto".

3.2000/304

[Parrini](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantotto per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantatre per cento degli aventi diritto".

3.2000/305

[Valente](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantotto per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantadue per cento degli aventi diritto".

3.2000/306

[Rossomando](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al

primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantotto per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantuno per cento degli aventi diritto".

3.2000/307

[Lorenzin](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantotto per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottanta per cento degli aventi diritto".

3.2000/308

[Giorgis](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantasette per cento dei voti espressi ed abbia partecipato al voto il novantacinque per cento degli aventi diritto".

3.2000/309

[Meloni](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantasette per cento dei voti espressi ed abbia partecipato al voto il novantaquattro per cento degli aventi diritto".

3.2000/310

[Parrini](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantasette per cento dei voti espressi ed abbia partecipato al voto il novantatre per cento degli aventi diritto".

3.2000/311

[Rossomando](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantasette per cento dei voti espressi ed abbia partecipato al voto il novantadue per cento degli aventi diritto".

3.2000/312

[Camusso](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantasette per cento dei voti espressi ed abbia partecipato al voto il novantuno per cento degli aventi diritto".

3.2000/313

[Valente](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantasette per cento dei voti espressi ed abbia partecipato al voto il novanta per cento degli aventi diritto".

3.2000/314

[Giorgis](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantasette per cento dei voti espressi ed abbia partecipato al voto l'ottantanove per cento degli

aventi diritto".

3.2000/315

[Nicita](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantasette per cento dei voti espressi ed abbia partecipato al voto l'ottantotto per cento degli aventi diritto".

3.2000/316

[Parrini](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantasette per cento dei voti espressi ed abbia partecipato al voto l'ottantasette per cento degli aventi diritto".

3.2000/317

[Meloni](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantasette per cento dei voti espressi ed abbia partecipato al voto l'ottantasei per cento degli aventi diritto".

3.2000/318

[Giorgis](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantasette per cento dei voti espressi ed abbia partecipato al voto l'ottantacinque per cento degli aventi diritto".

3.2000/319

[Nicita](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantasette per cento dei voti espressi ed abbia partecipato al voto l'ottantaquattro per cento degli aventi diritto".

3.2000/320

[Giorgis](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantasette per cento dei voti espressi ed abbia partecipato al voto l'ottantatre per cento degli aventi diritto".

3.2000/321

[Valente](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantasette per cento dei voti espressi ed abbia partecipato al voto l'ottantadue per cento degli aventi diritto".

3.2000/322

[Parrini](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantasette per cento dei voti espressi ed abbia partecipato al voto l'ottantuno per cento degli aventi

diritto".

3.2000/323

[Nicita](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantasette per cento dei voti espressi ed abbia partecipato al voto l'ottanta per cento degli aventi diritto".

3.2000/324

[Valente](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantasei per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novantacinque per cento degli aventi diritto".

3.2000/325

[Meloni](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantasei per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novantaquattro per cento degli aventi diritto".

3.2000/326

[Giorgis](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantasei per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novantatre per cento degli aventi diritto".

3.2000/327

[Rossomando](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantasei per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novantadue per cento degli aventi diritto".

3.2000/328

[Parrini](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantasei per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novantuno per cento degli aventi diritto".

3.2000/329

[Valente](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantasei per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novanta per cento degli aventi diritto".

3.2000/330

[Giorgis](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantasei per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantanove per cento degli aventi diritto".

3.2000/331

[Nicita](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantasei per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantotto per cento degli aventi diritto".

3.2000/332

[Giorgis](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantasei per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantasette per cento degli aventi diritto".

3.2000/333

[Meloni](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantasei per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantasei per cento degli aventi diritto".

3.2000/334

[Parrini](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantasei per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantacinque per cento degli aventi diritto".

3.2000/335

[Zambito](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantasei per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantaquattro per cento degli aventi diritto".

3.2000/336

[Rossomando](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantasei per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantatre per cento degli aventi diritto".

3.2000/337

[Valente](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantasei per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantadue per cento degli aventi diritto".

3.2000/338

[Giorgis](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantasei per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantuno per cento degli aventi diritto".

3.2000/339

[Fina](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantasei per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottanta per cento degli aventi diritto".

3.2000/340

[Parrini](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantacinque per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novantacinque per cento degli aventi diritto".

3.2000/341

[Valente](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantacinque per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novantaquattro per cento degli aventi diritto".

3.2000/342

[Nicita](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantacinque per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novantatre per cento degli aventi diritto".

3.2000/343

[Zambito](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantacinque per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novantadue per cento degli aventi diritto".

3.2000/344

[Giorgis](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantacinque per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novantuno per cento degli aventi diritto".

3.2000/345

[Valente](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantacinque per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novanta per cento degli aventi diritto".

3.2000/346

[Parrini](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il cinquantacinque per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantanove per cento degli aventi diritto".

3.2000/347

[Meloni](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novantacinque per cento degli aventi diritto".

3.2000/348

[Giorgis](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novantaquattro per cento degli aventi diritto".

3.2000/349

[Valente](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novantatre per cento degli aventi diritto".

3.2000/350

[Parrini](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novantadue per cento degli aventi diritto".

3.2000/351

[Rossomando](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novantuno per cento degli aventi diritto".

3.2000/352

[Valente](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novanta per cento degli aventi diritto".

3.2000/353

[Manca](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantanove per cento degli aventi diritto".

3.2000/354

[Giorgis](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantotto per cento degli aventi diritto".

3.2000/355

[Meloni](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantasette per cento degli aventi diritto".

3.2000/356

[Parrini](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantasei per cento degli aventi diritto".

3.2000/357

[Valente](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantacinque per cento degli aventi diritto".

3.2000/358

[La Marca](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il voto del sessanta per cento degli aventi diritto".

3.2000/359

[Parrini](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole : "a condizione che abbia ottenuto il voto del cinquantanove per cento degli aventi diritto".

3.2000/360

[Giorgis](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il voto del cinquantotto per cento degli aventi diritto".

3.2000/361

[Meloni](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il voto del cinquantasette per cento degli aventi diritto".

3.2000/362

[Valente](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il voto del cinquantasei per cento degli aventi diritto".

3.2000/363

[Misiani](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il voto del cinquantacinque per cento degli aventi diritto".

3.2000/364

[Mirabelli](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il voto del cinquantaquattro per cento degli aventi diritto".

3.2000/365

[Parrini](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il voto del cinquantatre per cento degli aventi diritto".

3.2000/366

[Manca](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il voto del cinquantadue per cento degli aventi diritto".

3.2000/367

[Lorenzin](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il voto del cinquantuno per cento degli aventi diritto".

3.2000/368

[Rossomando](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto la maggioranza assoluta degli aventi diritto e abbia partecipato al voto l'ottantaquattro per cento degli aventi diritto".

3.2000/369

[Valente](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto la maggioranza assoluta degli aventi diritto e abbia partecipato al voto l'ottantatre per cento degli aventi diritto".

3.2000/370

[Giorgis](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto la maggioranza assoluta degli aventi diritto e abbia partecipato al voto l'ottantadue per cento degli aventi diritto".

3.2000/371

[Manca](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto la maggioranza assoluta degli aventi diritto e abbia partecipato al voto l'ottantuno per cento degli aventi diritto".

3.2000/372

[Parrini](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto la maggioranza assoluta degli aventi diritto e abbia partecipato al voto l'ottanta per cento degli aventi diritto".

3.2000/373

[Giorgis](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "a condizione che abbia ottenuto il voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto".

3.2000/374

[Tajani](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, sopprimere il secondo periodo.

3.2000/375

[Parrini](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Il risultato del voto per il Presidente del Consiglio ha valore di mera indicazione per la successiva nomina da parte del Presidente della Repubblica.».

3.2000/376

[Alfieri](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Il risultato del voto per il Presidente del Consiglio ha valore di mera proposta per la successiva nomina da parte del Presidente della Repubblica.».

3.2000/377

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole "delle due Camere", con le seguenti: "del Parlamento".

3.2000/378

[Verducci](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al secondo periodo sopprimere le parole: «e del Presidente del Consiglio».

3.2000/379

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "hanno luogo", con la seguente: "avvengono".

3.2000/380

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», secondo comma, sostituire le parole: "hanno luogo" con le seguenti: "sono compiute".

3.2000/381

[Parrini](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al secondo periodo sostituire la parola: «contestualmente» con le parole: «separatamente, e il risultato del voto per il Presidente del Consiglio ha valore di mera indicazione per la successiva nomina da parte del Presidente della Repubblica.».

3.2000/382

[Parrini](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al secondo periodo sostituire la parola: «contestualmente» con le parole: «separatamente, e il risultato del voto per il Presidente del Consiglio ha valore di mera proposta per la successiva nomina da parte del Presidente della Repubblica.».

3.2000/383

[Giorgis](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al secondo periodo sostituire la parola: «contestualmente» con le seguenti: «mediante schede diverse, e il risultato del voto per il Presidente del Consiglio ha valore di mera indicazione per la successiva nomina da parte del Presidente della Repubblica.».

3.2000/384

[Giorgis](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al

secondo periodo sostituire la parola: «contestualmente» con le seguenti: «mediante schede diverse, e il risultato del voto per il Presidente del Consiglio ha valore di mera proposta per la successiva nomina da parte del Presidente della Repubblica.».

3.2000/385

[Meloni](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al secondo periodo sostituire la parola: «contestualmente» con le seguenti: «mediante tre diverse schede, e il risultato del voto per il Presidente del Consiglio ha valore di mera indicazione per la successiva nomina da parte del Presidente della Repubblica.».

3.2000/386

[Valente](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al secondo periodo sostituire la parola: «contestualmente» con le seguenti: «mediante tre diverse schede, e il risultato del voto per il Presidente del Consiglio ha valore di mera proposta per la successiva nomina da parte del Presidente della Repubblica.».

3.2000/387

[Parrini](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al secondo periodo sostituire la parola: «contestualmente» con le seguenti: «ogni cinque anni, e il risultato del voto per il Presidente del Consiglio ha valore di mera indicazione per la successiva nomina da parte del Presidente della Repubblica.».

3.2000/388

[Valente](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al secondo periodo sostituire la parola: «contestualmente» con le seguenti: «ogni cinque anni, e il risultato del voto per il Presidente del Consiglio ha valore di mera proposta per la successiva nomina da parte del Presidente della Repubblica.».

3.2000/389

[Parrini](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al secondo periodo sostituire la parola: «contestualmente» con la parola: «ogni cinque anni, fatta salva la possibilità di scioglimento cui può farsi ricorso solo in caso di comprovata impossibilità di formare una maggioranza in grado di accordare la fiducia al Governo.».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 4.

3.2000/390

[Alfieri](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al secondo periodo sostituire la parola: «contestualmente» con la parola: «ogni cinque anni, fatta salva la possibilità di scioglimento cui può farsi ricorso solo quando, entro novanta giorni dalle dimissioni del Governo, entrambe le Camere non abbiano accordato la fiducia a un nuovo Governo.».

3.2000/391

[Rojc](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al secondo periodo sostituire la parola: «contestualmente» con la parola: «ogni cinque anni, fatta salva la possibilità di scioglimento cui può farsi ricorso solo quando, entro novanta giorni dalle dimissioni del Governo, il Presidente della Repubblica non abbia nominato un nuovo Presidente del Consiglio.».

3.2000/392

[Giorgis](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al secondo periodo sostituire la parola: «contestualmente» con la parola: «ogni cinque anni, fatta salva la possibilità di scioglimento secondo quanto previsto dall'articolo 88.».

3.2000/393

[Giorgis](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al secondo periodo sostituire la parola: «contestualmente» con la parola: «ogni cinque anni».

3.2000/394

[Zampa](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al secondo periodo sostituire la parola: «contestualmente» con la parola: «mediante tre diverse schede».

3.2000/395

[Zambito](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al secondo periodo sostituire la parola: «contestualmente» con la parola: «mediante schede diverse».

3.2000/396

[Verini](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", secondo comma, al secondo periodo sostituire la parola: «contestualmente» con la parola: «separatamente».

3.2000/397

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, cpv art. 92, secondo comma, sostituire la parola "contestualmente", con la seguente:

"contemporaneamente".

3.2000/398

[Valente](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", sopprimere i commi terzo e quarto.

3.2000/399

[Meloni](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", sopprimere il terzo comma.

3.2000/400

[Maiorino](#), [Patuanelli](#), [Cataldi](#), [Damante](#), [Barbara Floridaia](#), [Sironi](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso «Art. 92», sopprimere il terzo comma.

3.2000/401

[Meloni](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", sostituire i commi terzo e quarto con il seguente: «Il sistema elettorale è disciplinato con legge, approvata dalle Camere a maggioranza dei due terzi. La legge assicura l'adeguata rappresentanza dei partiti politici.».

3.2000/402

[Valente](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", sostituire i commi terzo e quarto con il seguente: «Il sistema elettorale è disciplinato con legge, approvata dalle Camere a maggioranza dei due terzi. La legge assicura la rappresentanza proporzionale dei partiti politici.».

3.2000/403

[Verini](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", sostituire i commi terzo e quarto con il seguente: «Il sistema elettorale è disciplinato con legge, approvata dalle Camere a maggioranza dei due terzi.».

3.2000/404

[Valente](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", sostituire i commi terzo e quarto con il seguente: «Il sistema elettorale è disciplinato con legge, approvata dalle Camere a maggioranza dei tre quinti. La legge assicura la rappresentanza proporzionale dei partiti politici.».

3.2000/405

[Parrini](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", sostituire i commi terzo e quarto con il seguente: «Il sistema elettorale è disciplinato con legge, approvata dalle Camere a maggioranza dei tre quinti. La legge assicura la adeguata rappresentanza dei partiti politici.».

3.2000/406

[Delrio](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", sostituire i commi terzo e quarto con il seguente: «Il sistema elettorale è disciplinato con legge, approvata dalle Camere a maggioranza dei tre quinti. La legge assicura la rappresentanza.».

3.2000/407

[Parrini](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", sostituire i commi terzo e quarto con il seguente: «Il sistema elettorale è disciplinato con legge, approvata dalle Camere a maggioranza dei tre quinti.».

3.2000/408

[Parrini](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", sostituire i commi terzo e quarto con il seguente: «Il sistema elettorale è disciplinato con legge, approvata dalle Camere a maggioranza assoluta. La legge assicura la rappresentanza proporzionale dei partiti politici.».

3.2000/409

[Giorgis](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", sostituire i commi terzo e quarto con il seguente: «Il sistema elettorale è disciplinato con legge, approvata dalle Camere a maggioranza assoluta. La legge assicura l'adeguata rappresentanza dei partiti politici.».

3.2000/410

[Alfieri](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", sostituire i commi terzo e quarto con il seguente: «Il sistema elettorale è disciplinato con legge, approvata dalle Camere a maggioranza assoluta. La legge assicura la rappresentanza.».

3.2000/411

[Tajani](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", sostituire i commi terzo e quarto con il seguente: «Il sistema elettorale è disciplinato con legge, approvata dalle Camere a maggioranza assoluta.».

3.2000/412

[Manca](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", sostituire i commi terzo e quarto con il seguente: «Il sistema elettorale è disciplinato con legge, approvata dalle Camere a maggioranza dei tre quinti dei votanti. La legge assicura la rappresentanza e la governabilità.».

3.2000/413

[Rando](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", sostituire i commi terzo e quarto con il seguente: «Il sistema elettorale è disciplinato con legge, approvata dalle Camere a maggioranza dei tre quinti dei votanti. La legge assicura la adeguata rappresentanza dei partiti politici.».

3.2000/414

[Parrini](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", sostituire i commi terzo e quarto con il seguente: «Il sistema elettorale è disciplinato con legge, approvata dalle Camere a maggioranza dei tre quinti dei votanti. La legge assicura la rappresentanza proporzionale dei partiti politici.».

3.2000/415

[Giorgis](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", sostituire i commi terzo e quarto con il seguente: «Il sistema elettorale è disciplinato con legge, approvata dalle Camere a maggioranza dei tre quinti dei votanti.».

3.2000/416

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso "Art. 92", il terzo comma è sostituito dal seguente:

"La legge disciplina il sistema elettorale delle Camere secondo il principio di rappresentatività e in modo da assicurare alle diverse liste un numero di seggi proporzionale ai voti ottenuti".

3.2000/417

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso "Art. 92", il terzo comma è sostituito dal seguente:

"La legge disciplina il sistema elettorale delle Camere secondo il principio di rappresentatività e in modo da assicurare alle diverse liste un numero di seggi proporzionale ai voti ottenuti e l'elezione di candidati e candidate direttamente scelti dagli elettori e dalle elettrici".

3.2000/418

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso "Art. 92", sostituire il terzo comma con il seguente:

"La legge disciplina il sistema elettorale delle Camere secondo il principio di rappresentatività, in modo da assicurare alle diverse liste un numero di seggi proporzionale ai voti ottenuti e l'elezione di candidati direttamente scelti dagli elettori".

3.2000/419

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso "Art. 92", sostituire il terzo comma con il seguente:

"La legge disciplina il sistema elettorale delle Camere secondo il principio di rappresentatività, assegnando un premio su base nazionale non superiore al 51% a condizione che le liste collegate al Presidente del Consiglio abbiano ottenuto almeno il 49% per cento del totale dei voti validi espressi".

3.2000/420

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso "Art. 92", sostituire il terzo comma con il seguente:

"La legge disciplina il sistema elettorale delle Camere secondo il principio di rappresentatività, assegnando un premio su base nazionale non superiore al 50,9% a condizione che le liste collegate al Presidente del Consiglio abbiano ottenuto almeno il 48,9% per cento del totale dei voti validi espressi".

3.2000/421

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso "Art. 92", sostituire il terzo comma con il seguente:

"La legge disciplina il sistema elettorale delle Camere secondo il principio di rappresentatività, assegnando un premio su base nazionale non superiore al 50,8% a condizione che le liste collegate al Presidente del Consiglio abbiano ottenuto almeno il 48,8% per cento del totale dei voti validi espressi".

3.2000/422

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso "Art. 92", sostituire il terzo comma con il seguente:

«La legge disciplina il sistema elettorale delle Camere secondo il principio di rappresentatività, assegnando un premio su base nazionale non superiore al 50,7% a condizione che le liste collegate al Presidente del Consiglio abbiano ottenuto almeno il 48,7% per cento del totale dei voti validi espressi».

3.2000/423

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso "Art. 92", sostituire il terzo comma con il seguente:

«La legge disciplina il sistema elettorale delle Camere secondo il principio di rappresentatività, assegnando un premio su base nazionale non superiore al 50,6% a condizione che le liste collegate al Presidente del Consiglio abbiano ottenuto almeno il 48,6% per cento del totale dei voti validi espressi».

3.2000/424

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso "Art. 92", sostituire il terzo comma con il seguente:

«La legge disciplina il sistema elettorale delle Camere secondo il principio di rappresentatività, assegnando un premio su base nazionale non superiore al 50,5% a condizione che le liste collegate al Presidente del Consiglio abbiano ottenuto almeno il 48,5% per cento del totale dei voti validi espressi».

3.2000/425

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso "Art. 92", sostituire il terzo comma con il seguente:

«La legge disciplina il sistema elettorale delle Camere secondo il principio di rappresentatività, assegnando un premio su base nazionale non superiore al 50,4% a condizione che le liste collegate al Presidente del Consiglio abbiano ottenuto almeno il 48,4% per cento del totale dei voti validi espressi».

3.2000/426

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso "Art. 92", sostituire il terzo comma con il seguente:

«La legge disciplina il sistema elettorale delle Camere secondo il principio di rappresentatività, assegnando un premio su base nazionale non superiore al 50,3% a condizione che le liste collegate al Presidente del Consiglio abbiano ottenuto almeno il 48,3% per cento del totale dei voti validi espressi».

3.2000/427

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso "Art. 92", sostituire il terzo comma con il seguente:

«La legge disciplina il sistema elettorale delle Camere secondo il principio di rappresentatività, assegnando un premio su base nazionale non superiore al 50,2% a condizione che le liste collegate al Presidente del Consiglio abbiano ottenuto almeno il 48,2% per cento del totale dei voti validi espressi».

3.2000/428

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso "Art. 92", sostituire il terzo comma con il seguente:

«La legge disciplina il sistema elettorale delle Camere secondo il principio di rappresentatività, assegnando un premio su base nazionale non superiore al 50,1% a condizione che le liste collegate al Presidente del Consiglio abbiano ottenuto almeno il 48,1% per cento del totale dei voti validi espressi».

3.2000/429

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», terzo comma, sostituire la parola: «disciplina» con la seguente: «regola».

3.2000/430

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», terzo comma, sostituire la parola: «disciplina» con la seguente: «regolamenta».

3.2000/431

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», terzo comma, sostituire la parola: «sistema» con la seguente: «meccanismo».

3.2000/432

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», terzo comma, sostituire la parola: «sistema» con la seguente: «procedimento».

3.2000/433

[Giorgis](#)

All'emendamento 3.2000, al capoverso «Art. 3», comma 1, capoverso «Art. 92», al terzo comma, sostituire le parole da: «e del Presidente del Consiglio, assegnando» fino alla fine del comma con le parole: «nel pieno rispetto del principio di rappresentanza».

3.2000/434

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», terzo comma, sostituire la parola: «assegnando» con la seguente: «attribuendo».

3.2000/435

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», terzo comma, sostituire la parola: «assegnando», con la seguente: «concedendo».

3.2000/436

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», terzo comma, sostituire la parola: «assegnando» con la seguente: «conferendo».

3.2000/437

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», terzo comma, sostituire la parola: «assegnando» con la seguente: «prevedendo».

3.2000/438

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», terzo comma, sostituire la parola: «assegnando» con la seguente: «fissando».

3.2000/439

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», terzo comma, sostituire la parola: «collegati» con la seguente: «connessi».

3.2000/440

[Valente](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", al terzo comma, sostituire la parola: «rappresentatività» con le seguenti: «in modo da garantire adeguata rappresentanza del pluralismo sociale e politico».

3.2000/441

[Manca](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", al terzo comma, sostituire la parola: «rappresentatività» con le seguenti «adeguata rappresentanza di entrambi i generi.».

3.2000/442

[Parrini](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", al terzo comma, sostituire la parola: «rappresentatività» con le seguenti «adeguata rappresentanza delle minoranze».

3.2000/443

[Giorgis](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", al terzo comma, sostituire la parola: «rappresentatività» con le seguenti: «rappresentanza proporzionale».

3.2000/444

[Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Patton](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso «Art.3», al comma 1, capoverso «Art.92», terzo comma, dopo le parole: «del principio di rappresentatività» aggiungere le seguenti: «e di tutela delle minoranze linguistiche».

3.2000/445

[Giorgis](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», terzo comma, aggiungere in fine le seguenti parole: «a condizione che le stesse abbiano ottenuto almeno il 53 per cento dei voti, corrispondenti ad almeno il 51 per cento degli aventi diritto e che abbia partecipato almeno il 90 per cento degli aventi diritto».

3.2000/446

[Basso](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», terzo comma, aggiungere in fine le seguenti parole: «a condizione che le stesse abbiano ottenuto almeno il 53 per cento dei voti, corrispondenti ad almeno il 51 per cento degli aventi diritto e che abbia partecipato almeno l'89 per

cento degli aventi diritto».

3.2000/447

[Valente](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», terzo comma, aggiungere in fine le seguenti parole: «a condizione che le stesse abbiano ottenuto almeno il 53 per cento dei voti, corrispondenti ad almeno il 51 per cento degli aventi diritto e che abbia partecipato almeno l'89 per cento degli aventi diritto».

3.2000/448

[Nicita](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», terzo comma, aggiungere in fine le seguenti parole: «a condizione che le stesse abbiano ottenuto almeno il 53 per cento dei voti, corrispondenti ad almeno il 51 per cento degli aventi diritto e che abbia partecipato almeno l'88 per cento degli aventi diritto».

3.2000/449

[Parrini](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», terzo comma, aggiungere in fine le seguenti parole: «a condizione che le stesse abbiano ottenuto almeno il 53 per cento dei voti, corrispondenti ad almeno il 51 per cento degli aventi diritto e che abbia partecipato almeno l'88 per cento degli aventi diritto».

3.2000/450

[Martella](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», terzo comma, aggiungere in fine le seguenti parole: «a condizione che le stesse abbiano ottenuto almeno il 53 per cento dei voti, corrispondenti ad almeno il 51 per cento degli aventi diritto e che abbia partecipato almeno l'87 per cento degli aventi diritto».

3.2000/451

[Valente](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», terzo comma, aggiungere in fine le seguenti parole: «a condizione che le stesse abbiano ottenuto almeno il 53 per cento dei voti, corrispondenti ad almeno il 51 per cento degli aventi diritto e che abbia partecipato almeno l'87 per cento degli aventi diritto».

3.2000/452

[Valente](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», terzo comma, aggiungere in fine le seguenti parole: «a condizione che le stesse abbiano ottenuto almeno il 53 per cento dei voti, corrispondenti ad almeno il 51 per cento degli aventi diritto e che abbia partecipato almeno l'86 per cento degli aventi diritto».

3.2000/453

[Rossomando](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», terzo comma, aggiungere in fine le seguenti parole: «a condizione che le stesse abbiano ottenuto almeno il 53 per cento dei voti, corrispondenti ad almeno il 51 per cento degli aventi diritto e che abbia partecipato almeno l'86 per cento degli aventi diritto».

3.2000/454

[Rossomando](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», terzo comma, aggiungere in fine le seguenti parole: «a condizione che le stesse abbiano ottenuto almeno il 53 per cento dei voti,

corrispondenti ad almeno il 51 per cento degli aventi diritto e che abbia partecipato almeno l'85 per cento degli aventi diritto».

3.2000/455

[Parrini](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», terzo comma, aggiungere in fine le seguenti parole: «a condizione che le stesse abbiano ottenuto almeno il 53 per cento dei voti, corrispondenti ad almeno il 51 per cento degli aventi diritto e che abbia partecipato almeno l'85 per cento degli aventi diritto».

3.2000/456

[Valente](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», terzo comma, aggiungere in fine le seguenti parole: «a condizione che le stesse abbiano ottenuto almeno il 53 per cento dei voti, corrispondenti ad almeno il 51 per cento degli aventi diritto e che abbia partecipato almeno l'85 per cento degli aventi diritto».

3.2000/457

[Giorgis](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», terzo comma, aggiungere in fine le seguenti parole: «a condizione che le stesse abbiano ottenuto almeno il 53 per cento dei voti, corrispondenti ad almeno il 51 per cento degli aventi diritto e che abbia partecipato almeno l'84 per cento degli aventi diritto».

3.2000/458

[Valente](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», terzo comma, aggiungere in fine le seguenti parole: «a condizione che le stesse abbiano ottenuto almeno il 53 per cento dei voti, corrispondenti ad almeno il 51 per cento degli aventi diritto e che abbia partecipato almeno l'83 per cento degli aventi diritto».

3.2000/459

[Parrini](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», terzo comma, aggiungere in fine le seguenti parole: «a condizione che le stesse abbiano ottenuto almeno il 53 per cento dei voti, corrispondenti ad almeno il 51 per cento degli aventi diritto e che abbia partecipato almeno l'82 per cento degli aventi diritto».

3.2000/460

[D'Elia](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», terzo comma, aggiungere in fine le seguenti parole: «a condizione che le stesse abbiano ottenuto almeno il 53 per cento dei voti, corrispondenti ad almeno il 51 per cento degli aventi diritto e che abbia partecipato almeno l'82 per cento degli aventi diritto».

3.2000/461

[Parrini](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», terzo comma, aggiungere in fine le seguenti parole: «a condizione che le stesse abbiano ottenuto almeno il 53 per cento dei voti, corrispondenti ad almeno il 51 per cento degli aventi diritto e che abbia partecipato almeno l'81 per cento degli aventi diritto».

3.2000/462

[Valente](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», terzo comma, aggiungere in fine le

seguenti parole: «a condizione che le stesse abbiano ottenuto almeno il 53 per cento dei voti, corrispondenti ad almeno il 50 per cento degli aventi diritto e che abbia partecipato almeno l'80 per cento degli aventi diritto».

3.2000/463

[Valente](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», terzo comma, aggiungere in fine le seguenti parole: «a condizione che le stesse abbiano ottenuto almeno il 52 per cento dei voti, corrispondenti ad almeno il 51 per cento degli aventi diritto e che abbia partecipato almeno il 90 per cento degli aventi diritto».

3.2000/464

[Giorgis](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», terzo comma, aggiungere in fine le seguenti parole: «a condizione che le stesse abbiano ottenuto almeno il 52 per cento dei voti, corrispondenti ad almeno il 51 per cento degli aventi diritto e che abbia partecipato almeno l'89 per cento degli aventi diritto».

3.2000/465

[Giorgis](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», terzo comma, aggiungere in fine le seguenti parole: «a condizione che le stesse abbiano ottenuto almeno il 52 per cento dei voti, corrispondenti ad almeno il 51 per cento degli aventi diritto e che abbia partecipato almeno l'88 per cento degli aventi diritto».

3.2000/466

[Parrini](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», terzo comma, aggiungere in fine le seguenti parole: «a condizione che le stesse abbiano ottenuto almeno il 52 per cento dei voti, corrispondenti ad almeno il 51 per cento degli aventi diritto e che abbia partecipato almeno l'87 per cento degli aventi diritto».

3.2000/467

[Basso](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», terzo comma, aggiungere in fine le seguenti parole: «a condizione che le stesse abbiano ottenuto almeno il 52 per cento dei voti, corrispondenti ad almeno il 51 per cento degli aventi diritto e che abbia partecipato almeno l'86 per cento degli aventi diritto».

3.2000/468

[Valente](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», terzo comma, aggiungere in fine le seguenti parole: «a condizione che le stesse abbiano ottenuto almeno il 52 per cento dei voti, corrispondenti ad almeno il 51 per cento degli aventi diritto e che abbia partecipato almeno l'85 per cento degli aventi diritto».

3.2000/469

[Parrini](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», terzo comma, aggiungere in fine le seguenti parole: «a condizione che le stesse abbiano ottenuto almeno il 52 per cento dei voti, corrispondenti ad almeno il 51 per cento degli aventi diritto e che abbia partecipato almeno l'84 per cento degli aventi diritto».

3.2000/470

[Crisanti](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», terzo comma, aggiungere in fine le

seguenti parole: «a condizione che le stesse abbiano ottenuto almeno il 52 per cento dei voti, corrispondenti ad almeno il 51 per cento degli aventi diritto e che abbia partecipato almeno l'83 per cento degli aventi diritto».

3.2000/471

[Bazoli](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», terzo comma, aggiungere in fine le seguenti parole: «a condizione che le stesse abbiano ottenuto almeno il 52 per cento dei voti, corrispondenti ad almeno il 51 per cento degli aventi diritto e che abbia partecipato almeno l'82 per cento degli aventi diritto».

3.2000/472

[Valente](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», terzo comma, aggiungere in fine le seguenti parole: «a condizione che le stesse abbiano ottenuto almeno il 52 per cento dei voti, corrispondenti ad almeno il 51 per cento degli aventi diritto e che abbia partecipato almeno l'81 per cento degli aventi diritto».

3.2000/473

[D'Elia](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», terzo comma, aggiungere in fine le seguenti parole: «a condizione che le stesse abbiano ottenuto almeno il 52 per cento dei voti, corrispondenti ad almeno il 51 per cento degli aventi diritto e che abbia partecipato almeno l'80 per cento degli aventi diritto».

3.2000/474

[Giorgis](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", al terzo comma aggiungere in fine le seguenti parole: «a condizione che le stesse abbiano ottenuto la maggioranza assoluta degli aventi diritto e che abbia partecipato al voto almeno il 90 per cento degli aventi diritto».

3.2000/475

[Lorenzin](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", al terzo comma aggiungere in fine le seguenti parole: «a condizione che le stesse abbiano ottenuto la maggioranza assoluta degli aventi diritto e che abbia partecipato al voto almeno l'89 per cento degli aventi diritto».

3.2000/476

[Verducci](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", al terzo comma aggiungere in fine le seguenti parole: «a condizione che le stesse abbiano ottenuto la maggioranza assoluta degli aventi diritto e che abbia partecipato al voto almeno l'88 per cento degli aventi diritto».

3.2000/477

[Giorgis](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", al terzo comma aggiungere in fine le seguenti parole: «a condizione che le stesse abbiano ottenuto la maggioranza assoluta degli aventi diritto e che abbia partecipato al voto almeno l'87 per cento degli aventi diritto».

3.2000/478

[Sensi](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", al terzo comma aggiungere in fine le seguenti parole: «a condizione che le stesse abbiano ottenuto la maggioranza assoluta degli aventi diritto e che abbia partecipato al voto almeno l'86 per cento degli aventi diritto».

3.2000/479

[Parrini](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", al terzo comma aggiungere in fine le seguenti parole: «a condizione che le stesse abbiano ottenuto la maggioranza assoluta degli aventi diritto e che abbia partecipato al voto almeno l'85 per cento degli aventi diritto».

3.2000/480

[Misiani](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", al terzo comma aggiungere in fine le seguenti parole: «a condizione che le stesse abbiano ottenuto la maggioranza assoluta degli aventi diritto e che abbia partecipato al voto almeno l'84 per cento degli aventi diritto».

3.2000/481

[Valente](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", al terzo comma aggiungere in fine le seguenti parole: «a condizione che le stesse abbiano ottenuto la maggioranza assoluta degli aventi diritto e che abbia partecipato al voto almeno l'83 per cento degli aventi diritto».

3.2000/482

[Zambito](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", al terzo comma aggiungere in fine le seguenti parole: «a condizione che le stesse abbiano ottenuto la maggioranza assoluta degli aventi diritto e che abbia partecipato al voto almeno l'82 per cento degli aventi diritto».

3.2000/483

[Meloni](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", al terzo comma aggiungere in fine le seguenti parole: «a condizione che le stesse abbiano ottenuto la maggioranza assoluta degli aventi diritto e che abbia partecipato al voto almeno l'81 per cento degli aventi diritto».

3.2000/484

[Camusso](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", al terzo comma aggiungere in fine le seguenti parole: «a condizione che le stesse abbiano ottenuto la maggioranza assoluta degli aventi diritto e che abbia partecipato al voto almeno l'80 per cento degli aventi diritto».

3.2000/485

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», dopo il terzo comma, inserire il seguente:

«Il premio di maggioranza non può in nessun caso superare il differenziale del quattro per cento fra i seggi assegnati e i voti validi complessivamente espressi in favore delle liste collegate al Presidente del Consiglio».

3.2000/486

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», dopo il terzo comma, inserire il seguente:

«Il premio di maggioranza non può in nessun caso superare il differenziale del tre per cento fra i seggi assegnati e i voti validi complessivamente espressi in favore delle liste collegate al Presidente del Consiglio».

3.2000/487

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», dopo il terzo comma, inserire il seguente:

«Il premio di maggioranza non può in nessun caso superare il differenziale del due per cento fra i seggi assegnati e i voti validi complessivamente espressi in favore delle liste collegate al Presidente

del Consiglio».

3.2000/488

[Parrini](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», sopprimere il quarto comma.

3.2000/489

[Camusso](#)

All'emendamento 3.2000, capoverso "Art. 3", comma 1, capoverso "Art. 92", sopprimere il quarto comma.

3.2000/490

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», quarto comma, sostituire la parola: «eletto» con la seguente: «designato».

3.2000/491

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», quarto comma, sostituire le parole: «nella quale» con la seguente: «dove».

3.2000/492

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», quarto comma, sostituire la parola: «presentato» con la seguente: «avanzato».

3.2000/493

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, cpv art. 92, quarto comma, sostituire la parola: «presentato» con la seguente: «proposto».

3.2000/494

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», quarto comma, sostituire la parola: «presentato» con la seguente: «promosso».

3.2000/495

[Valente](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», sostituire il quinto comma con il seguente: «Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri».

3.2000/496

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», quinto comma, sostituire la parola: «conferisce» con la seguente: «attribuisce».

3.2000/497

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», quinto comma, sostituire la parola: «conferisce» con la seguente: «assegna».

3.2000/498

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», quinto comma, sostituire la parola: «conferisce» con la seguente: «accorda».

3.2000/499

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», quinto comma, sostituire la parola: «conferisce» con la seguente: «dà».

3.2000/500

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», quinto comma, sostituire le parole: «l'incarico» con le seguenti: «il compito».

3.2000/501

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», quinto comma, sostituire le parole: «l'incarico» con le seguenti: «la responsabilità».

3.2000/502

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», quinto comma, sostituire le parole: «l'incarico» con le seguenti: «il mandato».

3.2000/503

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», quinto comma, sostituire le parole: "l'incarico" con le seguenti: "l'impegno".

3.2000/504

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», quinto comma, sostituire le parole: "l'incarico" con le seguenti: "l'onere".

3.2000/505

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», quinto comma, sostituire la parola: "formare" con la seguente: "costituire".

3.2000/506

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso «Art. 92», quinto comma, sostituire la parola: "proposta" con la seguente: "istanza".

3.2000/507

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.2000, al comma 1, infine aggiungere il seguente capoverso:

«Le controversie concernenti l'elezione del Presidente del Consiglio, promosse con ricorso diretto firmato da almeno dieci tra deputati e senatori, sono decise dalla Corte costituzionale».

3.2000/508

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.2000, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«2. All'articolo 66 della Costituzione dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

"Sui titoli di ammissione, le cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità, e ogni altra controversia concernente l'elezione del Presidente del Consiglio giudica la Corte costituzionale, nei casi e nei modi stabiliti dalla legge"».

3.2000

Il Governo

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 3

(Modifica dell'articolo 92 della Costituzione)

1. L'articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 92. - Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.

Il Presidente del Consiglio è eletto a suffragio universale e diretto per cinque anni, per non più di due legislature consecutive, elevate a tre qualora nelle precedenti abbia ricoperto l'incarico per un periodo inferiore a sette anni e sei mesi. Le elezioni delle Camere e del Presidente del Consiglio hanno luogo contestualmente.

La legge disciplina il sistema per l'elezione delle Camere e del Presidente del Consiglio, assegnando un premio su base nazionale che garantisca una maggioranza dei seggi in ciascuna delle Camere alle liste e ai candidati collegati al Presidente del Consiglio, nel rispetto del principio di rappresentatività.

Il Presidente del Consiglio è eletto nella Camera nella quale ha presentato la candidatura.

Il Presidente della Repubblica conferisce al Presidente del Consiglio eletto l'incarico di formare il Governo; nomina e revoca, su proposta di questo, i ministri."

3.0.2000/1

[Giorgis](#)

All'emendamento 3.0.2000, sostituire il capoverso «Art. 3-bis» con il seguente:

«Art. 3-bis

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo la parola: "regionale" sono inserite le seguenti: "secondo le modalità stabilite dalla legge e"».

3.0.2000/2

[Camusso](#)

All'emendamento 3.0.2000, sostituire il capoverso «Art. 3-bis» con il seguente:

«Art. 3-bis

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo la parola: "regionale" sono inserite le seguenti: "nel rispetto del principio pluralistico e"».

3.0.2000/3

[Basso](#)

All'emendamento 3.0.2000, sostituire il capoverso «Art. 3-bis» con il seguente:

«Art. 3-bis

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo la parola: "regionale" sono inserite le seguenti: "nel rispetto del pluralismo territoriale e"».

3.0.2000/4

[Delrio](#)

All'emendamento 3.0.2000, sostituire il capoverso «Art. 3-bis» con il seguente:

"Art. 3-bis

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo la parola: «regionale» sono inserite le

seguenti: «nel rispetto delle autonomie territoriali e»".

3.0.2000/5

[Rojc](#)

All'emendamento 3.0.2000, sostituire il capoverso «Art. 3-bis» con il seguente:

"Art. 3-bis

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo la parola: «regionale» sono inserite le seguenti: «garantendo l'adeguata rappresentanza delle minoranze linguistiche e»".

3.0.2000/6

[Delrio](#)

All'emendamento 3.0.2000, sostituire il capoverso «Art. 3-bis» con il seguente:

"Art. 3-bis

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo la parola: «regionale» sono inserite le seguenti: «assicurando la presenza di rappresentanti delle minoranze linguistiche e»".

3.0.2000/7

[Fina](#)

All'emendamento 3.0.2000, sostituire il capoverso «Art. 3-bis» con il seguente:

"Art. 3-bis

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo la parola: «regionale» sono inserite le seguenti: «assicurando un diritto di tribuna ai rappresentanti delle minoranze linguistiche e»".

3.0.2000/8

[Franceschelli](#)

All'emendamento 3.0.2000, sostituire il capoverso «Art. 3-bis» con il seguente:

"Art. 3-bis

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo la parola: «regionale» sono inserite le seguenti: «garantendo l'adeguata rappresentanza dei territori montani e»".

3.0.2000/9

[Furlan](#)

All'emendamento 3.0.2000, sostituire il capoverso «Art. 3-bis» con il seguente:

"Art. 3-bis

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo la parola: «regionale» sono inserite le seguenti: «garantendo l'adeguata rappresentanza delle aree interne e»".

3.0.2000/10

[Meloni](#)

All'emendamento 3.0.2000, sostituire il capoverso «Art. 3-bis» con il seguente:

"Art. 3-bis

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo la parola: «regionale» sono inserite le seguenti: «garantendo l'adeguata rappresentanza dei territori insulari e»".

3.0.2000/11

[Malpezzi](#)

All'emendamento 3.0.2000, sostituire il capoverso «Art. 3-bis» con il seguente:

"Art. 3-bis

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo la parola: «regionale» sono inserite le seguenti: «secondo le modalità stabilite dalla legge in modo da assicurare l'equilibrata rappresentanza delle diverse Regioni e»".

3.0.2000/12

[Manca](#)

All'emendamento 3.0.2000, sostituire il capoverso «Art. 3-bis» con il seguente:

"Art. 3-bis

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo la parola: «regionale» sono inserite le seguenti: «secondo le modalità stabilite dalla legge in modo da non pregiudicare l'adeguata rappresentanza delle Regioni meno popolate e»".

3.0.2000/13

[Bazoli](#)

All'emendamento 3.0.2000, sostituire il capoverso «Art. 3-bis» con il seguente:

"Art. 3-bis

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo la parola: «regionale» sono inserite le seguenti: «assicurando l'adeguata rappresentanza dei partiti politici e»".

3.0.2000/14

[Bazoli](#)

All'emendamento 3.0.2000, sostituire il capoverso «Art. 3-bis» con il seguente:

"Art. 3-bis

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo la parola: «regionale» sono inserite le seguenti: «secondo le modalità stabilite dalla legge in modo da assicurare una soglia minima di almeno cinque senatori eletti in ciascuna Regione e»".

3.0.2000/15

[D'Elia](#)

All'emendamento 3.0.2000, sostituire il capoverso «Art. 3-bis» con il seguente:

"Art. 3-bis

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo la parola: «regionale» sono inserite le seguenti: «in modo da assicurare una soglia minima di almeno cinque senatori eletti in ciascuna Regione e»".

3.0.2000/16

[Camusso](#)

All'emendamento 3.0.2000, sostituire il capoverso «Art. 3-bis» con il seguente:

"Art. 3-bis

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo la parola: «regionale» sono inserite le seguenti: «secondo le modalità stabilite dalla legge in modo da assicurare una soglia minima di almeno

quattro senatori eletti in ciascuna Regione e».".

3.0.2000/17

[Fina](#)

All'emendamento 3.0.2000, sostituire il capoverso «Art. 3-bis» con il seguente:

"Art. 3-bis

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo la parola: «regionale» sono inserite le seguenti: «in modo da assicurare una soglia minima di almeno quattro senatori eletti in ciascuna Regione e».".

3.0.2000/18

[Franceschelli](#)

All'emendamento 3.0.2000, sostituire il capoverso «Art. 3-bis» con il seguente:

"Art. 3-bis

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo la parola: «regionale» sono inserite le seguenti: «in modo da assicurare una soglia minima di almeno tre senatori eletti in ciascuna Regione e».".

3.0.2000/19

[Crisanti](#)

All'emendamento 3.0.2000, sostituire il capoverso «Art. 3-bis» con il seguente:

"Art. 3-bis

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo la parola: «regionale» sono inserite le seguenti: «secondo le modalità stabilite dalla legge in modo da assicurare una soglia minima di almeno tre senatori eletti in ciascuna Regione e».".

3.0.2000/20

[Delrio](#)

All'emendamento 3.0.2000, sostituire il capoverso «Art. 3-bis» con il seguente:

"Art. 3-bis

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo la parola: «regionale» sono inserite le seguenti: «secondo le modalità stabilite dalla legge in modo da assicurare una soglia minima di almeno due senatori eletti in ciascuna Regione e».".

3.0.2000/21

[Furlan](#)

All'emendamento 3.0.2000, sostituire il capoverso «Art. 3-bis» con il seguente:

"Art. 3-bis

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo la parola: «regionale» sono inserite le seguenti: «in modo da assicurare una soglia minima di almeno due senatori eletti in ciascuna Regione e».".

3.0.2000/22

[Basso](#)

All'emendamento 3.0.2000, sostituire il capoverso «Art. 3-bis» con il seguente:

"Art. 3-bis

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo la parola: «regionale» sono inserite le seguenti: «secondo le modalità stabilite con legge approvata in modo da assicurare una soglia minima di almeno due senatori eletti in ciascuna Regione e».".

3.0.2000/23

[Verini](#)

All'emendamento 3.0.2000, sostituire il capoverso «Art. 3-bis» con il seguente:

"Art. 3-bis

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo la parola: «regionale» sono inserite le seguenti: «in modo da assicurare ad ogni Regione un senatore per duecentomila abitanti o per frazione superiore a centocinquantamila».".

3.0.2000/24

[Nicita](#)

All'emendamento 3.0.2000, sostituire il capoverso «Art. 3-bis» con il seguente:

"Art. 3-bis

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo la parola: «regionale» sono inserite le seguenti: «in modo da assicurare ad ogni Regione un senatore per trecentomila abitanti o per frazione superiore a centocinquantamila».".

3.0.2000/25

[Giacobbe](#)

All'emendamento 3.0.2000, sostituire il capoverso «Art. 3-bis» con il seguente:

"Art. 3-bis

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo la parola: «regionale» sono inserite le seguenti: «in modo da assicurare ad ogni Regione un senatore per duecentomila abitanti o per frazione superiore a centomila».".

3.0.2000/26

[Rando](#)

All'emendamento 3.0.2000, sostituire il capoverso «Art. 3-bis» con il seguente:

"Art. 3-bis

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo la parola: «regionale» sono inserite le seguenti: «in modo da assicurare ad ogni Regione un senatore per duecentomila abitanti o per frazione superiore a centomila».".

3.0.2000/27

[La Marca](#)

All'emendamento 3.0.2000, sostituire il capoverso «Art. 3-bis» con il seguente:

"Art. 3-bis

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo la parola: «regionale» sono inserite le seguenti: «secondo le modalità stabilite dalla legge in modo da assicurare ad ogni Regione un senatore per duecentomila abitanti o per frazione superiore a centomila».".

3.0.2000/28

[Rojc](#)

All'emendamento 3.0.2000, sostituire il capoverso «Art. 3-bis» con il seguente:

"Art. 3-bis

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo la parola: «regionale» sono inserite le seguenti: «secondo le modalità stabilite dalla legge in modo da assicurare ad ogni Regione un senatore per centocinquantamila abitanti o per frazione superiore a novantamila».

3.0.2000/29

[Giacobbe](#)

All'emendamento 3.0.2000, sostituire il capoverso «Art. 3-bis» con il seguente:

"Art. 3-bis

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo la parola: «regionale» sono inserite le seguenti: «secondo le modalità stabilite con legge, approvata dalle Camere a maggioranza dei due terzi e».

3.0.2000/30

[Martella](#)

All'emendamento 3.0.2000, sostituire il capoverso «Art. 3-bis» con il seguente:

"Art. 3-bis

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo la parola: «regionale» sono inserite le seguenti: «secondo le modalità stabilite con legge approvata a maggioranza dei due terzi, in modo da assicurare l'equilibrata rappresentanza delle diverse Regioni e».

3.0.2000/31

[Misiani](#)

All'emendamento 3.0.2000, sostituire il capoverso «Art. 3-bis» con il seguente:

"Art. 3-bis

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo la parola: «regionale» sono inserite le seguenti: «secondo le modalità stabilite con legge approvata a maggioranza dei due terzi in modo da non pregiudicare l'adeguata rappresentanza delle Regioni meno popolate e».

3.0.2000/32

[Lorenzin](#)

All'emendamento 3.0.2000, sostituire il capoverso «Art. 3-bis» con il seguente:

"Art. 3-bis

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo la parola: «regionale» sono inserite le seguenti: «secondo le modalità stabilite con legge approvata a maggioranza dei due terzi in modo da assicurare una soglia minima di almeno cinque senatori eletti in ciascuna Regione e».

3.0.2000/33

[Nicita](#)

All'emendamento 3.0.2000, sostituire il capoverso «Art. 3-bis» con il seguente:

"Art. 3-bis

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo la parola: «regionale» sono inserite le

seguenti: «secondo le modalità stabilite con legge approvata a maggioranza dei due terzi in modo da assicurare una soglia minima di almeno quattro senatori eletti in ciascuna Regione e».".

3.0.2000/34

[Casini](#)

All'emendamento 3.0.2000, sostituire il capoverso «Art. 3-bis» con il seguente:

"Art. 3-bis

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo la parola: «regionale» sono inserite le seguenti: «secondo le modalità stabilite con legge approvata a maggioranza dei due terzi in modo da assicurare una soglia minima di almeno tre senatori eletti in ciascuna Regione e».".

3.0.2000/35

[Franceschini](#)

All'emendamento 3.0.2000, sostituire il capoverso «Art. 3-bis» con il seguente:

"Art. 3-bis

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo la parola: «regionale» sono inserite le seguenti: «secondo le modalità stabilite con legge approvata a maggioranza dei due terzi in modo da assicurare una soglia minima di almeno due senatori eletti in ciascuna Regione e».".

3.0.2000/36

[Sensi](#)

All'emendamento 3.0.2000, sostituire il capoverso «Art. 3-bis» con il seguente:

"Art. 3-bis

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo la parola: «regionale» sono inserite le seguenti: «secondo le modalità stabilite con legge approvata a maggioranza dei due terzi in modo da assicurare ad ogni Regione un senatore per centonovantamila abitanti o per frazione superiore a centoventimila».".

3.0.2000/37

[Manca](#)

All'emendamento 3.0.2000, sostituire il capoverso «Art. 3-bis» con il seguente:

"Art. 3-bis

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo la parola: «regionale» sono inserite le seguenti: «secondo le modalità stabilite con legge approvata a maggioranza dei due terzi in modo da assicurare ad ogni Regione un senatore per duecentomila abitanti o per frazione superiore a centomila».".

3.0.2000/38

[Parrini](#)

All'emendamento 3.0.2000, sostituire il capoverso «Art. 3-bis» con il seguente:

"Art. 3-bis

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo la parola: «regionale» sono inserite le seguenti: «secondo le modalità stabilite con legge, approvata dalle Camere a maggioranza dei tre quinti e».".

3.0.2000/39

[Valente](#)

All'emendamento 3.0.2000, sostituire il capoverso «Art. 3-bis» con il seguente:

"Art. 3-bis

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo la parola: «regionale» sono inserite le seguenti: «secondo le modalità stabilite con legge, approvata dalle Camere a maggioranza dei tre quinti dei votanti e».".

3.0.2000/40

[Rando](#)

All'emendamento 3.0.2000, sostituire il capoverso «Art. 3-bis» con il seguente:

"Art. 3-bis

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo la parola: «regionale» sono inserite le seguenti: «secondo le modalità stabilite con legge approvata a maggioranza dei tre quinti, in modo da assicurare l'equilibrata rappresentanza delle diverse Regioni e».".

3.0.2000/41

[Rossomando](#)

All'emendamento 3.0.2000, sostituire il capoverso «Art. 3-bis» con il seguente:

"Art. 3-bis

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo la parola: «regionale» sono inserite le seguenti: «secondo le modalità stabilite con legge approvata a maggioranza dei tre quinti in modo da non pregiudicare l'adeguata rappresentanza delle Regioni meno popolate e».".

3.0.2000/42

[Tajani](#)

All'emendamento 3.0.2000, sostituire il capoverso «Art. 3-bis» con il seguente:

"Art. 3-bis

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo la parola: «regionale» sono inserite le seguenti: «secondo le modalità stabilite con legge approvata a maggioranza dei tre quinti dei votanti in modo da non pregiudicare l'adeguata rappresentanza delle Regioni meno popolate e».".

3.0.2000/43

[Sensi](#)

All'emendamento 3.0.2000, sostituire il capoverso «Art. 3-bis» con il seguente:

"Art. 3-bis

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo la parola: «regionale» sono inserite le seguenti: «secondo le modalità stabilite con legge approvata a maggioranza dei tre quinti dei votanti, in modo da assicurare l'equilibrata rappresentanza delle diverse Regioni e».".

3.0.2000/44

[Losacco](#)

All'emendamento 3.0.2000, sostituire il capoverso «Art. 3-bis» con il seguente:

"Art. 3-bis

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo la parola: «regionale» sono inserite le

seguenti: «secondo le modalità stabilite con legge approvata a maggioranza dei tre quinti in modo da assicurare una soglia minima di almeno cinque senatori eletti in ciascuna Regione e».".

3.0.2000/45

[Parrini](#)

All'emendamento 3.0.2000, sostituire il capoverso «Art. 3-bis» con il seguente:

"Art. 3-bis

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo la parola: «regionale» sono inserite le seguenti: «secondo le modalità stabilite con legge approvata a maggioranza dei tre quinti dei votanti in modo da assicurare una soglia minima di almeno cinque senatori eletti in ciascuna Regione e».".

3.0.2000/46

[Mirabelli](#)

All'emendamento 3.0.2000, sostituire il capoverso «Art. 3-bis» con il seguente:

"Art. 3-bis

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo la parola: «regionale» sono inserite le seguenti: «secondo le modalità stabilite con legge approvata a maggioranza dei tre quinti in modo da assicurare una soglia minima di almeno quattro senatori eletti in ciascuna Regione e».".

3.0.2000/47

[Valente](#)

All'emendamento 3.0.2000, sostituire il capoverso «Art. 3-bis» con il seguente:

"Art. 3-bis

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo la parola: «regionale» sono inserite le seguenti: «secondo le modalità stabilite con legge approvata a maggioranza dei tre quinti dei votanti in modo da assicurare una soglia minima di almeno quattro senatori eletti in ciascuna Regione e».".

3.0.2000/48

[Giorgis](#)

All'emendamento 3.0.2000, sostituire il capoverso «Art. 3-bis» con il seguente:

"Art. 3-bis

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo la parola: «regionale» sono inserite le seguenti: «secondo le modalità stabilite con legge approvata a maggioranza dei tre quinti in modo da assicurare una soglia minima di almeno tre senatori eletti in ciascuna Regione e».".

3.0.2000/49

[Alfieri](#)

All'emendamento 3.0.2000, sostituire il capoverso «Art. 3-bis» con il seguente:

"Art. 3-bis

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo la parola: «regionale» sono inserite le seguenti: «secondo le modalità stabilite con legge approvata a maggioranza dei tre quinti dei votanti in modo da assicurare una soglia minima di almeno tre senatori eletti in ciascuna Regione e».".

3.0.2000/50

[Meloni](#)

All'emendamento 3.0.2000, sostituire il capoverso «Art. 3-bis» con il seguente:

"Art. 3-bis

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo la parola: «regionale» sono inserite le seguenti: «secondo le modalità stabilite con legge approvata a maggioranza dei tre quinti in modo da assicurare una soglia minima di almeno due senatori eletti in ciascuna Regione e».".

3.0.2000/51

[Martella](#)

All'emendamento 3.0.2000, sostituire il capoverso «Art. 3-bis» con il seguente:

"Art. 3-bis

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo la parola: «regionale» sono inserite le seguenti: «secondo le modalità stabilite con legge approvata a maggioranza dei tre quinti in modo da assicurare ad ogni Regione un senatore per duecentomila abitanti o per frazione superiore a centomila».".

3.0.2000/52

[Misiani](#)

All'emendamento 3.0.2000, sostituire il capoverso «Art. 3-bis» con il seguente:

"Art. 3-bis

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo la parola: «regionale» sono inserite le seguenti: «secondo le modalità stabilite con legge approvata a maggioranza dei tre quinti dei votanti in modo da assicurare ad ogni Regione un senatore per duecentomila abitanti o per frazione superiore a centomila».".

3.0.2000/53

[Tajani](#)

All'emendamento 3.0.2000, sostituire il capoverso «Art. 3-bis» con il seguente:

"Art. 3-bis

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo la parola: «regionale» sono inserite le seguenti: «secondo le modalità stabilite con legge approvata a maggioranza dei tre quinti in modo da assicurare ad ogni Regione un senatore per duecentocinquantamila abitanti o per frazione superiore a centotrentamila».".

3.0.2000/54

[Verducci](#)

All'emendamento 3.0.2000, sostituire il capoverso «Art. 3-bis» con il seguente:

"Art. 3-bis

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo la parola: «regionale» sono inserite le seguenti: «secondo le modalità stabilite con legge approvata a maggioranza dei tre quinti dei votanti in modo da assicurare ad ogni Regione un senatore per trecentomila abitanti o per frazione superiore a centocinquantamila».".

3.0.2000/55

[Zambito](#)

All'emendamento 3.0.2000, sostituire il capoverso «Art. 3-bis» con il seguente:

"Art. 3-bis

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo la parola: «regionale» sono inserite le seguenti: «secondo le modalità stabilite con legge approvata a maggioranza assoluta, in modo da assicurare l'equilibrata rappresentanza delle diverse Regioni e».".

3.0.2000/56

[Zampa](#)

All'emendamento 3.0.2000, sostituire il capoverso «Art. 3-bis» con il seguente:

"Art. 3-bis

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo la parola: «regionale» sono inserite le seguenti: «secondo le modalità stabilite con legge approvata a maggioranza assoluta in modo da non pregiudicare l'adeguata rappresentanza delle Regioni meno popolate e».".

3.0.2000/57

[D'Elia](#)

All'emendamento 3.0.2000, sostituire il capoverso «Art. 3-bis» con il seguente:

"Art. 3-bis

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo la parola: «regionale» sono inserite le seguenti: «secondo le modalità stabilite con legge approvata a maggioranza assoluta in modo da assicurare una soglia minima di almeno cinque senatori eletti in ciascuna Regione e».".

3.0.2000/58

[Verducci](#)

All'emendamento 3.0.2000, sostituire il capoverso «Art. 3-bis» con il seguente:

"Art. 3-bis

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo la parola: «regionale» sono inserite le seguenti: «secondo le modalità stabilite con legge approvata a maggioranza assoluta in modo da assicurare una soglia minima di almeno quattro senatori eletti in ciascuna Regione e».".

3.0.2000/59

[Verini](#)

All'emendamento 3.0.2000, sostituire il capoverso «Art. 3-bis» con il seguente:

"Art. 3-bis

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo la parola: «regionale» sono inserite le seguenti: «secondo le modalità stabilite con legge approvata a maggioranza assoluta in modo da assicurare una soglia minima di almeno tre senatori eletti in ciascuna Regione e».".

3.0.2000/60

[Irto](#)

All'emendamento 3.0.2000, sostituire il capoverso «Art. 3-bis» con il seguente:

"Art. 3-bis

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo la parola: «regionale» sono inserite le seguenti: «secondo le modalità stabilite con legge approvata a maggioranza assoluta in modo da assicurare una soglia minima di almeno due senatori eletti in ciascuna Regione e».".

3.0.2000/61

[Malpezzi](#)

All'emendamento 3.0.2000, sostituire il capoverso «Art. 3-bis» con il seguente:

"Art. 3-bis

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo la parola: «regionale» sono inserite le seguenti: «secondo le modalità stabilite con legge approvata a maggioranza assoluta in modo da assicurare ad ogni Regione un senatore per duecentomila abitanti o per frazione superiore a centomila».".

3.0.2000/62

[Rossomando](#)

All'emendamento 3.0.2000, sostituire il capoverso «Art. 3-bis» con il seguente:

"Art. 3-bis

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo la parola: «regionale» sono inserite le seguenti: «secondo le modalità stabilite con legge approvata a maggioranza assoluta in modo da assicurare ad ogni Regione un senatore per duecentotrentamila abitanti o per frazione superiore a centodiecimila».".

3.0.2000/63

[Alfieri](#)

All'emendamento 3.0.2000, sostituire il capoverso «Art. 3-bis» con il seguente:

"Art. 3-bis

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo la parola: «regionale» sono inserite le seguenti: «secondo le modalità stabilite con legge, approvata dalle Camere a maggioranza assoluta e».".

3.0.2000/64

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.0.2000, al comma 1, sopprimere le parole "su base nazionale".

3.0.2000/65

[Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Patton](#)

All'emendamento 3.0.2000, dopo le parole: "dall'articolo 92" aggiungere le seguenti: "e comunque nel rispetto delle norme a tutela delle minoranze linguistiche."

3.0.2000

Il Governo

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 3-bis

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

1. Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione sono aggiunte infine le seguenti parole: "e salvo il premio su base nazionale previsto dall'articolo 92".

Art. 4

4.2000/1

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 4.2000, al comma 1, lettera b), sopprimere il primo, secondo e terzo comma.

4.2000/2

[Camusso](#)

All'emendamento 4.2000, sostituire le parole da: «sostituire la lettera b)» fino alla fine dell'emendamento con le seguenti: «sopprimere la lettera b)»

4.2000/3

[Bazoli](#)

All'emendamento 4.2000, dopo le parole: «Al comma 1» inserire le seguenti: «sopprimere la lettera a) e».

4.2000/4

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 4.2000, al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) il terzo comma è sostituito dal seguente:

"Entro cinque giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia. Nel caso in cui non sia approvata la mozione di fiducia al Governo presieduto dal Presidente eletto, il Presidente della Repubblica rinnova l'incarico al Presidente eletto di formare il Governo. Qualora anche in quest'ultimo caso il Governo non ottenga la fiducia delle Camere, il Presidente della Repubblica procede allo scioglimento delle Camere»;

b-bis) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«In caso di cessazione dalla carica del Presidente del Consiglio eletto, il Presidente della Repubblica può conferire l'incarico di formare il Governo al Presidente del Consiglio dimissionario, per attuare le dichiarazioni relative all'indirizzo politico e agli impegni programmatici su cui il Governo del Presidente eletto ha ottenuto la fiducia. Qualora il Governo così nominato non ottenga la fiducia e negli altri casi di cessazione dalla carica del Presidente del Consiglio subentrante, il Presidente della Repubblica procede allo scioglimento delle Camere».

Conseguentemente, sopprimere la lettera a).

4.2000/5

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 4.2000, al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

b) il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Entro sette giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia. Nel caso in cui non sia approvata la mozione di fiducia al Governo presieduto dal Presidente eletto, il Presidente della Repubblica rinnova l'incarico al Presidente eletto di formare il Governo. Qualora anche in quest'ultimo caso il Governo non ottenga la fiducia delle Camere, il Presidente della Repubblica procede allo scioglimento delle Camere»;

b-bis) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«In caso di cessazione dalla carica del Presidente del Consiglio eletto, il Presidente della Repubblica può conferire l'incarico di formare il Governo al Presidente del Consiglio dimissionario o ad un altro parlamentare. Qualora il Governo così nominato non ottenga la fiducia e negli altri casi di cessazione dalla carica del Presidente del Consiglio subentrante, il Presidente della Repubblica procede allo scioglimento delle Camere».

Conseguentemente, sopprimere la lettera a).

4.2000/6

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 4.2000, sostituire la lettera b) la seguente:

"b) All'articolo 94 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) i commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 94 della Costituzione sono abrogati;
- 2) il quinto comma è sostituito dal seguente:

«Ciascuna Camera può revocare la fiducia al Governo. La mozione di sfiducia deve essere

firmata dalla maggioranza assoluta dei componenti della Camera».

Conseguentemente, sopprimere la lettera a).

4.2000/7

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#), [Magni](#)

All'emendamento 4.2000, sostituire la lettera b) la seguente:

"b) All'articolo 94 della Costituzione, il quinto comma è sostituito dai seguenti:

«Le dimissioni volontarie del Governo sono presentate al Presidente della Repubblica dopo la motivata comunicazione del Presidente del Consiglio dei Ministri alle Camere e al termine della relativa discussione. Il Presidente della Repubblica non può dare l'incarico di formare un nuovo Governo al Presidente del Consiglio dei Ministri dimissionario.

La mozione di sfiducia deve essere sottoscritta da almeno un decimo dei componenti di ciascuna Camera, deve essere presentata contestualmente sia alla Camera dei deputati sia al Senato della Repubblica e non può essere discussa prima di tre giorni dalla sua presentazione. Essa deve indicare la persona alla quale il Presidente della Repubblica deve dare l'incarico di formare il nuovo Governo. La mozione di sfiducia è approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera.

Il Governo può presentare una questione di fiducia motivata sul mantenimento di un articolo e sull'approvazione o reiezione di un emendamento ad un disegno di legge ordinaria, nonché su un ordine del giorno, una mozione o una risoluzione in discussione in una delle Camere.

La questione di fiducia non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione. La Camera vota sulla questione di fiducia per appello nominale, secondo quanto previsto dal suo regolamento»"

Conseguentemente, sopprimere la lettera a).

4.2000/8

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#), [Magni](#)

All'emendamento 4.2000, al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

b) l'articolo 94 della Costituzione è sostituito dal presente:

"Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere.

Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.

Entro sette giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia.

Il voto contrario di una o di entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.

La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di cinque giorni dalla sua presentazione."

Conseguentemente, sopprimere l'alinea e la lettera a).

4.2000/9

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#), [Magni](#)

All'emendamento 4.2000, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) Dopo l'articolo 94 della Costituzione sono inseriti i seguenti:

«Articolo 94-bis. - Ottenuta la fiducia del Parlamento in seduta comune, il Presidente del Consiglio dei Ministri nomina con proprio decreto i Ministri.

Con proprio decreto, il Presidente del Consiglio dei Ministri può revocare i Ministri.

Articolo 94-ter. - La mozione di sfiducia al Governo deve essere motivata, deve contenere la proposta per la formazione di un nuovo Governo con l'indicazione del nuovo Presidente del Consiglio dei Ministri e deve essere sottoscritta da almeno un decimo dei componenti della Camera e del Senato.

Essa è discussa e votata per appello nominale dal Parlamento in seduta comune non prima di dieci giorni dalla sua presentazione.

Se la mozione di sfiducia ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri del Parlamento in seduta comune, il Presidente della Repubblica provvede alla nomina del Presidente del Consiglio da essa indicato.

Il voto contrario di una o di entrambe le Camere su una proposta del Governo non comporta obbligo di dimissioni, se il Governo non abbia posto su di essa la questione di fiducia».

Conseguentemente, sopprimere la lettera a).

4.2000/10

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 4.2000, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) Dopo l'articolo 94 della Costituzione sono inseriti i seguenti:

«Articolo 94-*bis*. - Ottenuta la fiducia del Parlamento in seduta comune, il Presidente del Consiglio dei Ministri nomina con decreto i Ministri.

Con decreto motivato, il Presidente del Consiglio dei Ministri può revocare i Ministri.

Articolo 94-*ter*. - La mozione di sfiducia al Governo deve essere motivata, deve contenere la proposta per la formazione di un nuovo Governo con l'indicazione del nuovo Presidente del Consiglio dei Ministri e deve essere sottoscritta da almeno un decimo dei componenti della Camera e del Senato. Essa è discussa e votata per appello nominale dal Parlamento in seduta comune non prima di dieci giorni dalla sua presentazione.

Se la mozione di sfiducia ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri del Parlamento in seduta comune, il Presidente della Repubblica provvede alla nomina del Presidente del Consiglio da essa indicato.

Il voto contrario di una o di entrambe le Camere su una proposta del Governo non comporta obbligo di dimissioni, se il Governo non abbia posto su di essa la questione di fiducia».

Conseguentemente, sopprimere la lettera a)

4.2000/11

[Parrini](#)

All'emendamento 4.2000, sostituire il capoverso "b)" con il seguente: "b) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «In caso di morte o impedimento permanente del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Presidente della Repubblica procede alla nomina di un nuovo Presidente del Consiglio, previa consultazione dei Presidenti dei gruppi parlamentari di Camera e Senato»".

4.2000/12

[Valente](#)

All'emendamento 4.2000, sostituire il capoverso "b)" con il seguente: "b) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «In caso di morte o impedimento permanente del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Presidente della Repubblica procede alla nomina di un nuovo Presidente del Consiglio, sentiti i Presidenti dei gruppi parlamentari di Camera e Senato»".

4.2000/13

[Nicita](#)

All'emendamento 4.2000, sostituire il capoverso "b)" con il seguente: "b) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «In caso di morte o impedimento permanente del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Presidente della Repubblica procede alla nomina di un nuovo Presidente del Consiglio, sentiti i rappresentanti dei gruppi parlamentari.»".

4.2000/14

[Nicita](#)

All'emendamento 4.2000, sostituire il capoverso "b)" con il seguente: "b) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «In caso di cessazione dalla carica del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Presidente della Repubblica procede alla nomina di un nuovo Presidente del Consiglio, previa consultazione dei rappresentanti dei gruppi parlamentari.»».

4.2000/15

Meloni

All'emendamento 4.2000, sostituire il capoverso "b)" con il seguente: "b) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «In caso di morte o impedimento permanente del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Presidente della Repubblica procede alla nomina di un nuovo Presidente del Consiglio, previa consultazione dei rappresentanti dei gruppi parlamentari.»».

4.2000/16

Valente

All'emendamento 4.2000, sostituire il capoverso "b)" con il seguente: "b) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «In caso di morte o impedimento permanente del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Presidente della Repubblica procede alla nomina di un nuovo Presidente del Consiglio, previa consultazione dei Presidenti delle Camere.»».

4.2000/17

Verducci

All'emendamento 4.2000, sostituire il capoverso "b)" con il seguente: "b) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «In caso di cessazione dalla carica del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Presidente della Repubblica procede alla nomina di un nuovo Presidente del Consiglio, previa consultazione dei Presidenti dei gruppi parlamentari di Camera e Senato.»».

4.2000/18

Martella

All'emendamento 4.2000, sostituire il capoverso "b)" con il seguente: "b) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «In caso di cessazione dalla carica del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Presidente della Repubblica procede alla nomina di un nuovo Presidente del Consiglio, previa consultazione dei Presidenti delle Camere.»».

4.2000/19

Alfieri

All'emendamento 4.2000, sostituire il capoverso "b)" con il seguente: "b) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «In caso di morte o impedimento permanente del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Presidente della Repubblica procede alla nomina di un nuovo Presidente del Consiglio, sentiti i Presidenti delle Camere.»».

4.2000/20

Martella

All'emendamento 4.2000, sostituire il capoverso "b)" con il seguente: "b) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «In caso di morte o impedimento permanente del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Presidente della Repubblica procede alla nomina di un nuovo Presidente del Consiglio, sentiti gli ex Presidenti della Repubblica.»».

4.2000/21

Giorgis

All'emendamento 4.2000, sostituire il capoverso "b)" con il seguente: "b) è aggiunto, in fine, il

seguinte comma: «In caso di cessazione dalla carica del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Presidente della Repubblica procede alla nomina di un nuovo Presidente del Consiglio, previa consultazione degli ex Presidenti della Repubblica.»".

4.2000/22

[Alfieri](#)

All'emendamento 4.2000, sostituire il capoverso "b)" con il seguente: "b) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «In caso di morte o impedimento permanente del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Presidente della Repubblica procede alla nomina di un nuovo Presidente del Consiglio, previa consultazione degli ex Presidenti della Repubblica.»".

4.2000/23

[Sensi](#)

All'emendamento 4.2000, sostituire il capoverso "b)" con il seguente: "b) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «In caso di morte o impedimento permanente del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Presidente della Repubblica procede alla nomina di un nuovo Presidente del Consiglio.»".

4.2000/24

[Parrini](#)

All'emendamento 4.2000, sostituire il capoverso "b)" con il seguente: "b) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «In caso di approvazione di una mozione di sfiducia, il Presidente della Repubblica può procedere allo scioglimento delle Camere solo qualora le Camere non accordino entro novanta giorni la fiducia a un nuovo Governo.»".

4.2000/25

[Valente](#)

All'emendamento 4.2000, sostituire il capoverso "b)" con il seguente: "b) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «In caso di approvazione di una mozione di sfiducia, il Presidente della Repubblica può procedere allo scioglimento delle Camere solo qualora le Camere non accordino entro ottanta giorni la fiducia a un nuovo Governo.»".

4.2000/26

[Alfieri](#)

All'emendamento 4.2000, sostituire il capoverso "b)" con il seguente: "b) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «In caso di approvazione di una mozione di sfiducia, il Presidente della Repubblica può procedere allo scioglimento delle Camere solo qualora le Camere non accordino entro settanta giorni la fiducia a un nuovo Governo.»".

4.2000/27

[Manca](#)

All'emendamento 4.2000, sostituire il capoverso "b)" con il seguente: "b) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «In caso di dimissioni volontarie del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Presidente della Repubblica può procedere allo scioglimento delle Camere solo qualora le Camere non accordino entro novanta giorni la fiducia a un nuovo Governo.»".

4.2000/28

[Nicita](#)

All'emendamento 4.2000, sostituire il capoverso "b)" con il seguente: "b) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «In caso di dimissioni volontarie del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Presidente della Repubblica può procedere allo scioglimento delle Camere solo qualora le Camere non

accordino entro ottanta giorni la fiducia a un nuovo Governo.».".

4.2000/29

[Martella](#)

All'emendamento 4.2000, sostituire il capoverso "b)" con il seguente: "b) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «In caso di dimissioni volontarie del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Presidente della Repubblica può procedere allo scioglimento delle Camere solo qualora le Camere non accordino entro settanta giorni la fiducia a un nuovo Governo.».".

4.2000/30

[Patuanelli](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Damante](#), [Barbara Florida](#), [Sironi](#)

All'emendamento 4.2000, sostituire le parole da: «In caso di revoca» fino a «collegamento con il» con le seguenti: «La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti di ciascuna Camera, non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione ed è approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti del Parlamento. Essa deve indicare la persona che sarà incaricata di formare il nuovo Governo. Qualora la mozione sia approvata, il Presidente del Consiglio si dimette e il Presidente della Repubblica incarica, per la formazione del nuovo Governo, la persona indicata dalla mozione per la carica di».

4.2000/31

[Enrico Borghi](#), [Musolino](#)

All'emendamento 4.2000, capoverso lettera b)», all'alinea sostituire le parole: «In caso di revoca» con le seguenti: «In caso di morte, decadenza, impedimento permanente o revoca».

Conseguentemente, sopprimere le parole: «In caso di dimissioni volontarie del Presidente del Consiglio eletto, previa informativa parlamentare, questi può proporre, entro sette giorni, lo scioglimento delle Camere al Presidente della Repubblica, che lo dispone.

Qualora non eserciti tale facoltà e nei casi di morte, impedimento permanente, decadenza, il Presidente della Repubblica può conferire, per una sola volta nel corso della legislatura, l'incarico di formare il Governo al Presidente del Consiglio dimissionario o a un altro parlamentare eletto in collegamento con il Presidente del Consiglio»

4.2000/32

[Parrini](#)

All'emendamento 4.2000, lettera b), primo capoverso, dopo le parole: «Presidente del Consiglio», inserire le seguenti: «dei ministri».

4.2000/33

[Meloni](#)

All'emendamento 4.2000, lettera b), terzo capoverso, dopo le parole: «Presidente del Consiglio», inserire le seguenti: «dei ministri».

4.2000/34

[Zampa](#)

All'emendamento 4.2000, lettera b), primo capoverso, dopo le parole: "Presidente del Consiglio» inserire le seguenti: «dei ministri».

4.2000/35

[Giorgis](#)

All'emendamento 4.2000, lettera b), secondo capoverso, dopo le parole: «Presidente del Consiglio» inserire le seguenti: «dei ministri».

4.2000/36

[Valente](#)

All'emendamento 4.2000, lettera b), primo capoverso, sostituire le parole: «scioglie le Camere» con le

seguenti: «conferisce l'incarico ad altra persona».

Conseguentemente, sopprimere il secondo e il terzo capoverso.

4.2000/37

[Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Patton](#)

All'emendamento 4.2000 del Governo, alla lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo capoverso, sostituire la parola: «scioglie» con la seguente: «può sciogliere»;*

b) *al secondo capoverso, sopprimere le seguenti parole: «che lo dispone».*

4.2000/38

[Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Patton](#)

All'emendamento 4.2000 del Governo, alla lettera b), primo capoverso, sostituire la parola: «scioglie» con la seguente: «può sciogliere».

4.2000/39

[Alfieri](#)

All'emendamento 4.2000, lettera b), primo capoverso, sostituire la parola: «scioglie» con le seguenti: «può sciogliere».

4.2000/40

[Mirabelli](#)

All'emendamento 4.2000, lettera b), primo capoverso, dopo le parole: «scioglie» inserire le seguenti: «, previa consultazione dei Presidenti delle Camere,».

4.2000/41

[Parrini](#)

All'emendamento 4.2000, lettera b), primo capoverso, dopo le parole: «scioglie» inserire le seguenti: «, sentiti i Presidenti delle Camere,».

4.2000/42

[Delrio](#)

All'emendamento 4.2000, lettera b), primo capoverso, dopo le parole: «scioglie» inserire le seguenti: «, sentiti i Presidenti dei Gruppi parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica,».

4.2000/43

[Casini](#)

All'emendamento 4.2000, lettera b), primo capoverso, dopo le parole: «scioglie» inserire le seguenti: «, previa consultazione dei Presidenti dei Gruppi parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica,».

4.2000/44

[Franceschini](#)

All'emendamento 4.2000, lettera b), primo capoverso, dopo le parole: «scioglie» inserire le seguenti: «, previa consultazione degli ex Presidenti della Repubblica,».

4.2000/45

[Giorgis](#)

All'emendamento 4.2000, lettera b), primo capoverso, dopo le parole: «scioglie» inserire le seguenti: «, sentiti gli ex Presidenti della Repubblica,».

4.2000/46

[Lorenzin](#)

All'emendamento 4.2000, lettera b), primo capoverso, dopo le parole: «scioglie» inserire le seguenti: «, previa consultazione dei senatori a vita,».

4.2000/47

[Manca](#)

All'emendamento 4.2000, lettera b), primo capoverso, dopo le parole: «scioglie» inserire le seguenti: «, sentiti i senatori a vita,».

4.2000/48

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 4.2000, al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al secondo comma, sopprimere la parola: «volontarie»;*
- b) *al secondo comma, sostituire le parole: «che le dispone» con le seguenti: «che può disporle».*

4.2000/49

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 4.2000, al comma 1, lettera b), sopprimere la parola: «volontarie».

4.2000/50

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 4.2000, al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al secondo comma, dopo la parola: «volontarie» inserire le seguenti: «e in tutti gli altri casi di dimissioni» e sostituire le parole: «può proporre» con la seguente: «proponere»;*
- b) *al secondo comma, sostituire le parole: «che lo dispone» con le seguenti: «che può disporlo.»*
- c) *al terzo comma sopprimere le parole: «e nei casi di morte, impedimento permanente, decadenza,».*

4.2000/51

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 4.2000, al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al secondo comma, dopo la parola: «volontarie» inserire le seguenti: «e in tutti gli altri casi di dimissioni» e sostituire le parole: «può proporre» con le seguenti: «proponere»;*
- b) *al terzo comma sopprimere le parole: «Qualora non eserciti tale facoltà e nei casi di morte, impedimento permanente, decadenza,».*

4.2000/52

[Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Patton](#)

All'emendamento 4.2000 del Governo, alla lettera), secondo capoverso, sopprimere le seguenti parole: «che lo dispone».

4.2000/53

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 4.2000, al comma 1, lettera b), secondo comma, le parole: «che le dispone» sono sostituite dalle seguenti: «che può disporle.».

4.2000/54

[Basso](#)

All'emendamento 4.2000, lettera b), secondo capoverso, sostituire le parole: «lo dispone» con le seguenti: «lo può disporre».

4.2000/55

[Misiani](#)

All'emendamento 4.2000, lettera b), secondo capoverso, dopo le parole: «lo dispone» inserire le seguenti: «, previa consultazione dei Presidenti delle Camere,».

4.2000/56

[Rando](#)

All'emendamento 4.2000, lettera b), secondo capoverso, dopo le parole: «lo dispone» inserire le seguenti: «, sentiti i Presidenti delle Camere,».

4.2000/57

[Fina](#)

All'emendamento 4.2000, lettera b), secondo capoverso, dopo le parole: «lo dispone» inserire le seguenti: «, sentiti i Presidenti dei Gruppi parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica,».

4.2000/58

[Crisanti](#)

All'emendamento 4.2000, lettera b), secondo capoverso, dopo le parole: «lo dispone» inserire le seguenti: «, previa consultazione dei Presidenti dei Gruppi parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica,».

4.2000/59

[Furlan](#)

All'emendamento 4.2000, lettera b), secondo capoverso, dopo le parole: «"lo dispone» inserire le seguenti: «, previa consultazione degli ex Presidenti della Repubblica,».

4.2000/60

[Irto](#)

All'emendamento 4.2000, lettera b), secondo capoverso, dopo le parole: «lo dispone» inserire le seguenti: «, sentiti gli ex Presidenti della Repubblica,».

4.2000/61

[Losacco](#)

All'emendamento 4.2000, lettera b), secondo capoverso, dopo le parole: «lo dispone» inserire le seguenti: «, previa consultazione dei senatori a vita,».

4.2000/62

[Martella](#)

All'emendamento 4.2000, lettera b), secondo capoverso, dopo le parole: «lo dispone» inserire le seguenti: «, sentiti i senatori a vita,».

4.2000/63

[Irto](#)

All'emendamento 4.2000, lettera b), sostituire il terzo capoverso con il seguente: «In caso di cessazione dalla carica del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Presidente della Repubblica procede alla nomina di un nuovo Presidente del Consiglio, previa consultazione dei Presidenti delle Camere.».

4.2000/64

[La Marca](#)

All'emendamento 4.2000, lettera b), sostituire il terzo capoverso con il seguente: «In caso di morte o impedimento permanente del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Presidente della Repubblica procede alla nomina di un nuovo Presidente del Consiglio, previa consultazione dei Presidenti delle Camere.».

4.2000/65

[Valente](#)

All'emendamento 4.2000, lettera b), sostituire il terzo capoverso con il seguente: «In caso di morte o impedimento permanente del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Presidente della Repubblica procede alla nomina di un nuovo Presidente del Consiglio, sentiti i Presidenti delle Camere.».

4.2000/66

[Rossomando](#)

All'emendamento 4.2000, lettera b), sostituire il terzo capoverso con il seguente: «In caso di cessazione dalla carica del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Presidente della Repubblica procede alla nomina di un nuovo Presidente del Consiglio, previa consultazione dei Presidenti dei gruppi parlamentari di Camera e Senato.».

4.2000/67

[Lorenzin](#)

All'emendamento 4.2000, lettera b), sostituire il terzo capoverso con il seguente: «In caso di morte o impedimento permanente del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Presidente della Repubblica procede alla nomina di un nuovo Presidente del Consiglio, previa consultazione dei Presidenti dei gruppi parlamentari di Camera e Senato.».

4.2000/68

[Martella](#)

All'emendamento 4.2000, lettera b), sostituire il terzo capoverso con il seguente: «In caso di morte o impedimento permanente del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Presidente della Repubblica procede alla nomina di un nuovo Presidente del Consiglio, sentiti i Presidenti dei gruppi parlamentari di Camera e Senato.».

4.2000/69

[Alfieri](#)

All'emendamento 4.2000, lettera b), sostituire il terzo capoverso con il seguente: «In caso di cessazione dalla carica del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Presidente della Repubblica procede alla nomina di un nuovo Presidente del Consiglio, previa consultazione dei rappresentanti dei gruppi parlamentari.».

4.2000/70

[Malpezzi](#)

All'emendamento 4.2000, lettera b), sostituire il terzo capoverso con il seguente: «In caso di morte o impedimento permanente del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Presidente della Repubblica procede alla nomina di un nuovo Presidente del Consiglio, previa consultazione dei rappresentanti dei gruppi parlamentari.».

4.2000/71

[Giorgis](#)

All'emendamento 4.2000, lettera b), sostituire il terzo capoverso con il seguente: «In caso di morte o impedimento permanente del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Presidente della Repubblica procede alla nomina di un nuovo Presidente del Consiglio, sentiti i rappresentanti dei gruppi parlamentari.».

4.2000/72

[Malpezzi](#)

All'emendamento 4.2000, lettera b), sostituire il terzo capoverso con il seguente: «In caso di morte o impedimento permanente del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Presidente della Repubblica procede alla nomina di un nuovo Presidente del Consiglio, sentiti gli ex Presidenti della Repubblica.».

4.2000/73

[Zambito](#)

All'emendamento 4.2000, lettera b), sostituire il terzo capoverso con il seguente: «In caso di cessazione dalla carica del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Presidente della Repubblica procede alla nomina di un nuovo Presidente del Consiglio, previa consultazione degli ex Presidenti della Repubblica.».

4.2000/74

[Giacobbe](#)

All'emendamento 4.2000, lettera b), sostituire il terzo capoverso con il seguente: «In caso di morte o impedimento permanente del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Presidente della Repubblica procede alla nomina di un nuovo Presidente del Consiglio, previa consultazione degli ex Presidenti della Repubblica.».

4.2000/75

[Verducci](#)

All'emendamento 4.2000, lettera b), sostituire il terzo capoverso con il seguente: «In caso di approvazione di una mozione di sfiducia, il Presidente della Repubblica può procedere allo scioglimento delle Camere solo qualora le Camere non accordino entro novanta giorni la fiducia a un nuovo Governo.».

4.2000/76

[Delrio](#)

All'emendamento 4.2000, lettera b), sostituire il terzo capoverso con il seguente: «In caso di approvazione di una mozione di sfiducia, il Presidente della Repubblica può procedere allo scioglimento delle Camere solo qualora le Camere non accordino entro ottanta giorni la fiducia a un nuovo Governo.».

4.2000/77

[D'Elia](#)

All'emendamento 4.2000, lettera b), sostituire il terzo capoverso con il seguente: «In caso di approvazione di una mozione di sfiducia, il Presidente della Repubblica può procedere allo scioglimento delle Camere solo qualora le Camere non accordino entro settanta giorni la fiducia a un nuovo Governo.».

4.2000/78

[Franceschelli](#)

All'emendamento 4.2000, lettera b), sostituire il terzo capoverso con il seguente: «In caso di dimissioni volontarie del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Presidente della Repubblica può procedere allo scioglimento delle Camere solo qualora le Camere non accordino entro novanta giorni la fiducia a un nuovo Governo.».

4.2000/79

[Valente](#)

All'emendamento 4.2000, lettera b), sostituire il terzo capoverso con il seguente: «In caso di dimissioni volontarie del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Presidente della Repubblica può procedere allo scioglimento delle Camere solo qualora le Camere non accordino entro ottanta giorni la fiducia a un nuovo Governo.».

4.2000/80

[Camusso](#)

All'emendamento 4.2000, lettera b), sostituire il terzo capoverso con il seguente: «In caso di dimissioni volontarie del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Presidente della Repubblica può procedere allo scioglimento delle Camere solo qualora le Camere non accordino entro settanta giorni la fiducia a un nuovo Governo.».

4.2000/81

[Valente](#)

All'emendamento 4.2000, lettera b), terzo capoverso, sostituire le parole da: «può conferire» fino alla fine del periodo con le seguenti: «conferisce l'incarico a un'altra persona.».

4.2000/82

[Nicita](#)

All'emendamento 4.2000, lettera b), terzo capoverso, dopo le parole: «può conferire» inserire le seguenti: «, previa consultazione dei Presidenti delle Camere,».

4.2000/83

[Rojc](#)

All'emendamento 4.2000, lettera b), terzo capoverso, dopo le parole: «può conferire» inserire le seguenti: «, sentiti i Presidenti delle Camere,».

4.2000/84

[D'Elia](#)

All'emendamento 4.2000, lettera b), terzo capoverso, dopo le parole: «può conferire» inserire le seguenti: «, previa consultazione dei Presidenti dei Gruppi parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica,».

4.2000/85

[Franceschelli](#)

All'emendamento 4.2000, lettera b), terzo capoverso, dopo le parole: «può conferire» inserire le seguenti: «, sentiti i Presidenti dei Gruppi parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica,».

4.2000/86

[Giacobbe](#)

All'emendamento 4.2000, lettera b), terzo capoverso, dopo le parole: «può conferire» inserire le seguenti: «, previa consultazione degli ex Presidenti della Repubblica,».

4.2000/87

[La Marca](#)

All'emendamento 4.2000, lettera b), terzo capoverso, dopo le parole: «può conferire» inserire le seguenti: «, sentiti gli ex Presidenti della Repubblica,».

4.2000/88

[Malpezzi](#)

All'emendamento 4.2000, lettera b), terzo capoverso, dopo le parole: «può conferire» inserire le seguenti: «, previa consultazione dei senatori a vita,».

4.2000/89

[Meloni](#)

All'emendamento 4.2000, lettera b), terzo capoverso, dopo le parole: «può conferire» inserire le seguenti: «, sentiti i senatori a vita,».

4.2000/90

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 4.2000, al comma 1, lettera b), terzo comma, sopprimere le parole: «al Presidente del Consiglio dimissionario o» e «eletto in collegamento con il Presidente del Consiglio».

4.2000/91

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 4.2000, al comma 1, lettera b), terzo comma, sopprimere le parole: «al Presidente del Consiglio dimissionario o».

4.2000/92

[Giorgis](#)

All'emendamento 4.2000, lettera b), terzo capoverso, sostituire le parole: «o a un altro parlamentare eletto in collegamento con il Presidente del Consiglio» con le seguenti. «o a un'altra persona».

4.2000/93

[Zambito](#)

All'emendamento 4.2000, lettera b), terzo capoverso, sostituire parole: «o a un altro parlamentare eletto in collegamento con il Presidente del Consiglio,» con le seguenti: «o a un'altra persona».

4.2000/94

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 4.2000, al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «eletto in collegamento con il Presidente del Consiglio».

4.2000

Il Governo

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

"b) sono aggiunti, infine, i seguenti commi:

«In caso di revoca della fiducia al Presidente del Consiglio eletto, mediante mozione motivata, il Presidente della Repubblica scioglie le Camere.

In caso di dimissioni volontarie del Presidente del Consiglio eletto, previa informativa parlamentare, questi può proporre, entro sette giorni, lo scioglimento delle Camere al Presidente della Repubblica, che lo dispone.

Qualora non eserciti tale facoltà e nei casi di morte, impedimento permanente, decadenza, il Presidente della Repubblica può conferire, per una sola volta nel corso della legislatura, l'incarico di formare il Governo al Presidente del Consiglio dimissionario o a un altro parlamentare eletto in collegamento con il Presidente del Consiglio.»

1.3.2.1.32. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 167 (nott.) del 13/02/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

MARTEDÌ 13 FEBBRAIO 2024

167ª Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente

BALBONI

Interviene il ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta inizia alle ore 20,25.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il **PRESIDENTE** avverte che la Commissione ha richiesto l'attivazione del circuito audiovisivo interno, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, sulla parte di seduta riguardante l'esame dei disegni di legge nn. **935** e **830**.

Poiché la Presidenza del Senato ha preventivamente fatto conoscere il proprio assenso, in assenza di obiezioni, dispone quindi l'attivazione di tale forma di pubblicità.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(935) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Modifiche agli articoli 59, 88, 92 e 94 della Costituzione per l'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri, il rafforzamento della stabilità del Governo e l'abolizione della nomina dei senatori a vita da parte del Presidente della Repubblica

(830) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - RENZI e altri. - Disposizioni per l'introduzione dell'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri in Costituzione
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella odierna seduta pomeridiana.

Il **PRESIDENTE** informa che è stata presentata da parte del senatore Pera la riformulazione dell'emendamento 2.0.1 (testo 2), pubblicata in allegato al resoconto. I restanti emendamenti all'articolo 2 si intendono illustrati.

Si passa pertanto all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Il senatore **GIORGIS** (PD-IDP), nell'illustrare il complesso degli emendamenti e subemendamenti a sua firma, evidenzia l'assoluta rilevanza dell'articolo 3 nell'ambito della proposta di riforma in esame e la difficoltà di sintetizzare il contenuto delle proposte emendative, nel poco tempo disponibile, stante la complessità dei termini in discussione. Rimarca come la maggior criticità contenuta nel testo proposto dalla maggioranza consista nella elezione diretta del Presidente del Consiglio da parte dei cittadini, con la contestuale elezione dei componenti delle due Camere elettive. La soluzione proposta si configura come un *unicum* fra quelle dei Paesi democratici, con la previsione di una elezione del Parlamento "per trascinarsi" rispetto all'elezione del Presidente del Consiglio, aspetto questo la cui

criticità è stata rimarcata da tutti gli auditi. Il rischio di tale meccanismo è quello di svalutare il Parlamento, trasformando il modello di democrazia pluralistica del nostro Paese mediante un cambiamento non solo della forma di governo, ma anche della forma di Stato. La riforma, conclude, mortifica il pluralismo e contribuisce a configurare una democrazia fragile.

La senatrice [MAIORINO](#) (*M5S*), nell'illustrare il complesso delle proposte di modifica presentate dal suo Gruppo all'articolo 3, evidenzia come il progetto di riforma nel suo complesso appaia come un *monstrum* giuridico, che ha destato perplessità evidenti in tutti i costituzionalisti auditi, stante il meccanismo di elezione diretta del *premier*, con contestuale elezione del Parlamento. Stigmatizza l'implicita perdita di autorevolezza del Parlamento, svilito sul piano formale e sostanziale, che la riforma impone. La stessa proposta emendativa del Governo di cui all'emendamento 3.2000, non risolve la questione cruciale, pur sottolineate nel corso del dibattito in Commissione, dell'inclusione del richiamo ad un modello elettorale direttamente nel testo costituzionale. In ragione di tali criticità, le proposte emendative a sua firma sono finalizzate a modificare radicalmente questa impostazione, assicurando, in particolare, spazi di garanzia alle opposizioni. A suo giudizio, l'obiettivo legittimo di assicurare una maggiore stabilità agli esecutivi deve essere realizzato in altro modo. Lamenta altresì come una revisione così profonda della Carta costituzionale avrebbe dovuto essere discussa con modalità più condivise, trovando dei punti di contatto tra le diverse forze politiche. Rimarca come peraltro la riforma non affronti le fragilità dell'attuale sistema istituzionale, come il ricorso eccessivo alla decretazione d'urgenza. Lamenta infine l'indisponibilità all'ascolto da parte delle forze di maggioranza.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*), nell'illustrare il complesso degli emendamenti e subemendamenti a sua firma, ribadisce quanto già espresso in sede di discussione generale, rilevando come il testo della riforma presenti contraddizioni evidenti e macroscopici limiti. La crisi profonda dei sistemi democratici impone certamente l'adozione di rimedi strutturali, ma quelli proposti con tale riforma aggraverebbero persino la malattia. Il ricorso a meccanismi di elezione diretta, come sembra dimostrare l'esperienza della più grande democrazia occidentale proprio in questo periodo, non può infatti risolvere le crisi strutturali dei sistemi democratici. Rispetto peraltro al modello prospettato dalle forze di maggioranza, sarebbe persino preferibile un sistema puramente presidenziale, giacché quest'ultimo assicurerebbe in ogni caso pesi e contrappesi, del tutto assenti nel testo in discussione. Stigmatizza in particolare il meccanismo di elezione per trascinarsi delle Camere rappresentative, aspetto quest'ultimo che oltretutto renderebbe particolarmente discutibile il meccanismo di nomina del futuro Presidente della Repubblica. Ribadisce come la proposta di riforma in esame palesi il rischio di una torsione pericolosa per la nostra democrazia, che oltretutto rischia di aggravare questioni di fondo particolarmente delicate, come la dilagante disaffezione dell'elettorato.

Interviene, per illustrare il contenuto dell'emendamento 3.2000, il ministro per le riforme istituzionali Maria Elisabetta CASELLATI, rimarcando che la riformulazione contenuta nell'emendamento governativo tiene conto degli aspetti critici sollevati dai senatori in sede di discussione generale e dai costituzionalisti nel corso delle audizioni svolte. Ribadisce come la proposta emendativa sia stata presentata in spirito costruttivo, assicurando un limite ai mandati, e al contempo un equilibrio tra i principi di rappresentatività e governabilità. Spetterà poi alla legge elettorale assicurare un premio di maggioranza per rendere possibile la governabilità e la stabilità degli esecutivi. Rileva, infine, come la volontà costruttiva dell'esecutivo si scontri con l'atteggiamento di chiusura delle forze di opposizione.

Interviene il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*) che, nell'illustrare il complesso degli emendamenti e subemendamenti a sua firma, si sofferma in particolare sulla principale stortura recata dall'articolo 3, ovvero l'elezione diretta del Presidente del Consiglio, che rischia di stravolgere la forma di governo immaginata dai Costituenti. Evidenzia come il cambiamento proposto sia così marcato da determinare un vero "salto di corsia", con una modifica della forma di governo che svilirebbe il ruolo del Parlamento, un *unicum* giuridico a livello mondiale in negativo, con il Parlamento ridotto ad un ammennicolo del Presidente del Consiglio. Rileva altresì come la proposta emendativa presentata dal Governo non cambi la sostanza della riforma. Gli emendamenti proposti dal suo gruppo di appartenenza suggeriscono di introdurre modifiche in direzione del modello tedesco.

Il senatore [MARTELLA](#) (*PD-IDP*) evidenzia come i correttivi proposti dal Governo non siano sufficienti a far venir meno le numerose criticità del testo, a partire dall'elezione diretta del Presidente del Consiglio. Lamenta, in particolare, il rischio del venir meno di un equilibrio fra i poteri dello Stato, stravolgendo il nostro sistema istituzionale, minando oltretutto in modo profondo il ruolo di garanzia del Presidente della Repubblica. Una "democrazia del capo" compromette altresì il ruolo del Parlamento, svuotato rispetto alla volontà prevalente del Presidente del Consiglio. Le proposte emendative a sua firma, a partire dall'emendamento 3.27, offrono un contributo propositivo finalizzato a restituire centralità al Parlamento.

Nell'illustrare gli emendamenti a sua firma, a partire dalla proposta 3.32, il senatore [NICITA](#) (*PD-IDP*) si concentra sulla relazione tra il concetto di stabilità e quello di elezione diretta, evidenziando come essi non siano sempre correlati nella pratica maturata dalle diverse esperienze comparate. La stabilità fa infatti riferimento a premi di maggioranza, garantita attraverso la predisposizione di appositi meccanismi elettorali; così pure un'ulteriore modalità per rendere più forti i governi e rappresentato dall'elezione diretta, ma senza che ciò comporti premi di maggioranza. La soluzione proposta nel progetto in discussione, invece, impone una sorta di super modello di consenso, con un eletto del popolo, ipoteticamente anche con pochi voti di scarto, che si vedrebbe attribuito un eccesso di rappresentanza politica, aspetto questo che comporterebbe una forte tensione istituzionale. In altri modelli istituzionali, tali questioni vengono risolte mediante l'introduzione di apposite variabili ai meccanismi elettorali.

La senatrice [LORENZIN](#) (*PD-IDP*) sottolinea che la riforma costituzionale in esame cambierà profondamente l'assetto istituzionale, ma in realtà senza risolvere le criticità esistenti, soprattutto con riferimento al rapporto con le Regioni che, dopo vent'anni dalla riforma del Titolo V, non ha ancora trovato una soluzione compiuta dal punto di vista istituzionale.

Esprime rammarico che non si sia voluto affrontare temi così complessi in un'apposita Commissione bicamerale o in un'Assemblea costituente, in modo da procedere con tempi distesi e maggiore condivisione. Al contrario, il Governo ha avviato il confronto ispirandosi al presidenzialismo statunitense o francese, poi ha scelto la soluzione del premierato e infine ha presentato proposte di modifica che alterano profondamente il testo originario e che sono frutto delle tensioni interne alla maggioranza.

La senatrice [FURLAN](#) (*PD-IDP*) illustra gli emendamenti 3.38 e 3.120, criticando il metodo scelto dal Governo per affrontare una riforma che ridisegna l'assetto istituzionale del Paese e che richiederebbe un'ampia condivisione non solo tra le forze politiche ma anche con la società civile e i corpi intermedi. Alla sintesi e alla mediazione è stata opposta la forza dei numeri della maggioranza, svilendo il senso della partecipazione. A suo avviso, quindi, si sta verificando una regressione in termini di democrazia partecipata, aumentando la disaffezione dei cittadini verso la politica, che è particolarmente grave in un Paese sempre più diviso e anche impoverito, dopo la cancellazione di alcuni strumenti di sostegno, come il reddito di cittadinanza.

Il senatore [BASSO](#) (*PD-IDP*) precisa che gli emendamenti a sua firma riferiti all'articolo 3, anche alla luce dell'intervento del Ministro, manifestano le ragioni politiche per cui ritiene che la riforma non sia condivisibile.

Innanzitutto, rileva che la questione della governabilità non si riduce soltanto all'elezione diretta del Presidente del Consiglio, né la democrazia va confusa con la prevalenza della maggioranza. In realtà, nelle democrazie bisognerebbe privilegiare il confronto e la ricerca di una mediazione, ricorrendo al voto a maggioranza solo se è impossibile giungere a una sintesi.

Auspica quindi che il Governo, che rivendica spesso il suo carattere politico a fondamento della sua autorevolezza, non finisca per sconfinare nell'autoritarismo, forzando le procedure per attuare il proprio indirizzo programmatico. Per ottenere maggiore stabilità, invece, sarebbe più opportuno ascoltare i cittadini e ricercare il consenso sulla base di scelte condivise.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 21,35.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. [935](#)

Art. 2

2.0.1 (testo 2)

[Pera](#)

Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Il primo comma dell'articolo 89 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Gli atti del Presidente della Repubblica sono controfirmati dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità. Non sono controfirmati la nomina del Presidente del Consiglio, la nomina dei giudici della Corte Costituzionale, il decreto di scioglimento delle Camere, salvo che lo scioglimento non costituisca atto dovuto, la concessione della grazia e la commutazione delle pene, il decreto di indizione delle elezioni e dei referendum, i messaggi al Parlamento e il rinvio delle leggi alle Camere."».

1.3.2.1.33. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 168 (ant.) del 14/02/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

MERCOLEDÌ 14 FEBBRAIO 2024

168ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

BALBONI

Interviene il ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta inizia alle ore 8,30.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il **PRESIDENTE** avverte che la Commissione ha richiesto l'attivazione del circuito audiovisivo interno, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, sulla parte di seduta riguardante l'esame dei disegni di legge nn. **935** e **830**.

Poiché la Presidenza del Senato ha preventivamente fatto conoscere il proprio assenso, in assenza di obiezioni, dispone quindi l'attivazione di tale forma di pubblicità

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(935) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Modifiche agli articoli 59, 88, 92 e 94 della Costituzione per l'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri, il rafforzamento della stabilità del Governo e l'abolizione della nomina dei senatori a vita da parte del Presidente della Repubblica

(830) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - RENZI e altri. - Disposizioni per l'introduzione dell'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri in Costituzione

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta notturna di ieri, martedì 13 febbraio.

Riprende l'illustrazione degli emendamenti e subemendamenti all'articolo 3.

Il senatore **BAZOLI** (PD-IDP) illustra gli emendamenti a sua firma all'articolo 3, che nel complesso segnalano un forte disaccordo sul merito della proposta di riforma costituzionale e sulle modalità adottate dal Governo, che non ha ricercato la condivisione con le opposizioni, sebbene si modifichi profondamente l'assetto istituzionale del Paese. Ricorda che, in passato, si era quanto meno tentato di trovare una mediazione, per esempio attraverso l'istituzione di una commissione bicamerale *ad hoc*, oppure con i cosiddetti patti della crostata e del Nazareno, anche se poi non ebbero un seguito.

Esprime quindi forti critiche sull'atteggiamento "muscolare" della maggioranza, ricordando che sarebbe ancora possibile un percorso comune qualora si rinunciasse all'elezione diretta del *premier*.

La senatrice **MALPEZZI** (PD-IDP), nell'illustrare le proposte a sua prima firma, ricorda che, in occasione dell'incontro del 5 gennaio dell'anno scorso con il ministro Casellati sul tema delle riforme, il Governo, dopo avere ascoltato le istanze delle opposizioni, decise legittimamente di formulare una

sintesi ma senza accogliere le diverse proposte dei partiti di opposizione, e in particolare del PD. Precisa che il Partito democratico, a fronte delle riforme prospettate dal Governo, in particolare quella sull'autonomia differenziata e degli enti locali, oltre a quella costituzionale, aveva chiesto di stabilire prima di tutto la cornice entro la quale inserire tali modifiche, per fissare alcuni punti fermi.

Il senatore [FINA](#) (PD-IDP) si sofferma sulla questione metodologica, esprimendo riserve sulla scelta del Governo di procedere nel modificare la forma di Governo del Paese senza ricercare preliminarmente il confronto con le opposizioni, tra l'altro in assenza di una situazione di emergenza e in presenza di una situazione politica in cui le prerogative del Presidente del Consiglio e del Governo sembrano tutt'altro che compresse: basti pensare che la Commissione ambiente e lavori pubblici, di cui fa parte, in un anno mezzo ha esaminato esclusivamente provvedimenti d'iniziativa governativa, tra l'altro limitandosi a ratificare i testi licenziati dalla Camera dei deputati nei casi di seconda lettura. Ritiene che, nonostante le rassicurazioni della maggioranza e del Governo, le riforme sul premierato e sull'autonomia differenziata in realtà non restituiscono un quadro coerente e più efficiente.

La senatrice [VALENTE](#) (PD-IDP) ricorda che, nonostante le rassicurazioni fornite circa l'assenza di implicazioni per gli equilibri costituzionali, nel corso delle audizioni gli esperti hanno invece rilevato, ad esempio, il ridimensionamento dei poteri del Presidente della Repubblica e del ruolo del Parlamento. Si modifica, infatti, la fonte di legittimazione del potere per il solo Presidente del Consiglio, che sarà eletto a suffragio universale e diretto e quindi si troverà in una posizione più forte rispetto a quella del Presidente della Repubblica. Nel sistema attuale, invece, è il Parlamento che legittima gli altri poteri.

Ritiene incomprensibile il motivo per cui si intenda limitare il ruolo del Capo dello Stato, che nei momenti di crisi ha bene utilizzato i suoi poteri "a fisarmonica", anziché affrontare le cause della disaffezione dei cittadini dalla politica. Si prevede inoltre un premio di maggioranza smisurato, pari al 55 per cento dei seggi, e anche la correzione introdotta con i successivi emendamenti del Governo non appare sufficiente. Infatti, nell'attuale frammentato quadro politico italiano, potrebbe accadere che una forza politica, con il 30 per cento dei consensi, riesca a determinare da sola l'assetto degli altri poteri.

Il senatore [IRTO](#) (PD-IDP) formula alcune considerazioni critiche innanzitutto sul metodo adottato dal Governo per modificare l'impalcatura istituzionale del Paese, con il premierato e l'autonomia differenziata, che tra l'altro sono in contraddizione tra loro poiché, da un lato, si favorisce un accentramento dei poteri del Presidente del Consiglio e, dall'altro, si delegano più competenze alle Regioni. A suo avviso, si sarebbe dovuto invece affrontare la questione dell'abuso della decretazione d'urgenza e del monocameralismo alternato, che impedisce un adeguato approfondimento dei provvedimenti, come peraltro recentemente rilevato in Aula dallo stesso presidente Balboni. Per quanto riguarda il merito, sottolinea di aver presentato alcune proposte emendative volte a correggere la riduzione dei poteri del Presidente della Repubblica e a restituire la centralità al Parlamento.

Il senatore [GIACOBBE](#) (PD-IDP) sottolinea che l'Italia è un Paese libero, democratico, nel quale si rispettano le libertà civili individuali, riconosciute dalla Costituzione, che prevede altresì pesi e contrappesi per un sistema di poteri equilibrato, basato sulla centralità del Parlamento e sulla funzione di garanzia del Presidente della Repubblica.

Esprime quindi preoccupazione per la riforma proposta dal Governo, peraltro scritta in modo poco chiaro, che finisce per svilire il ruolo del Parlamento e limitare le prerogative del Presidente della Repubblica, concentrando i poteri nella figura del Presidente del Consiglio.

Al contrario, si sarebbe dovuto intervenire sulle cause del disagio diffuso nel Paese, che provoca un allontanamento dei cittadini dalla vita politica, quindi sui motivi della crisi della rappresentanza e degli stessi partiti.

Gli emendamenti 3.58 e 3.89, a sua firma, sono volti appunto a mantenere il ruolo del Presidente della Repubblica nella nomina del Presidente del Consiglio.

La senatrice [CAMUSSO](#) (PD-IDP) ritiene che i problemi di funzionamento del sistema democratico vadano individuati non tanto nei meccanismi e negli equilibri tra poteri dello Stato, quanto nella crisi della rappresentanza e della partecipazione dei cittadini. L'articolo 3 del disegno di legge

costituzionale, anche nella versione emendata dal Governo, si limita invece a prevedere l'elezione diretta del Presidente del Consiglio, secondo un meccanismo elettorale basato sulla esaltazione dell'individuo, già sperimentato nelle elezioni comunali e regionali senza che si sia ridotto l'astensionismo.

A suo avviso, quindi, bisognerebbe risolvere il problema della sfiducia nel sistema dei partiti e valorizzare la funzione legislativa del Parlamento, che deve tornare a essere il luogo dove si individuano le soluzioni per il benessere dei cittadini, ragionando su temi come diritti, innovazione, sviluppo delle aree interne, piuttosto che limitarsi a dare risposte in termini emergenziali.

Il senatore [CRISANTI](#) (PD-IDP) sottolinea che la riforma costituzionale in esame è volta a rafforzare il ruolo del Governo, riducendo quello del Parlamento e del Presidente della Repubblica, in contrasto con le finalità che presiedono al sistema di pesi e contrappesi introdotto in Costituzione, cioè perimetrare appunto il potere dell'esecutivo.

Con l'emendamento 3.66, quindi, si riconosce al Presidente della Repubblica il potere di nominare i Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio, considerato che in alcune occasioni la sensibilità del Capo dello Stato ha consentito di evitare alcune nomine inopportune.

Esprime quindi preoccupazione per gli automatismi che, in caso di dimissioni del Presidente del Consiglio, condurrebbero allo scioglimento delle Camere. Osserva, infatti, che il Presidente del Consiglio potrebbe dimettersi anche in conseguenza di una dinamica puramente interna al proprio partito, con il rischio quindi di vanificare il voto di milioni di elettori in base alle determinazioni di organi interni dei partiti, che non sono stati eletti. Auspica che la maggioranza intenda riflettere su questa stortura.

Il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP) interviene incidentalmente per chiedere chiarimenti sulle modalità di intervento dei senatori in sede di illustrazione degli emendamenti: esprime infatti perplessità sulla circostanza che i presentatori di emendamenti che sono assenti quando è il loro turno, decadano dalla facoltà di illustrare. Ritiene infatti che tali senatori ben potrebbero essere chiamati nuovamente in un momento successivo, avendo comunque cinque minuti a disposizione per illustrare nel complesso tutte le proposte a propria firma presentate ad un singolo articolo.

Il [PRESIDENTE](#) precisa che l'interpretazione dell'articolo 100, comma 9, del Regolamento adottata in Assemblea è in linea con la procedura da lui adottata per l'illustrazione degli emendamenti in Commissione.

Il senatore [CATALDI](#) (M5S) osserva che la decadenza dal diritto di illustrare un emendamento sia assimilabile a una sanzione e pertanto dovrebbe essere specificamente prevista da una norma regolamentare e non dedotta in via interpretativa.

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che in assenza dei presentatori, gli emendamenti si intendono illustrati e che non è prevista alcuna sanzione circa il loro seguito procedurale. Invita quindi il senatore Alfieri a illustrare gli emendamenti a sua firma.

Il senatore [ALFIERI](#) (PD-IDP) precisa che in tutte le occasioni di incontro, anche con il Presidente del Consiglio, il Partito democratico ha chiarito la propria contrarietà all'elezione diretta del Presidente del Consiglio e al meccanismo del "*simul stabunt vel simul cadent*" e ha assicurato invece la propria disponibilità a discutere degli strumenti per garantire maggiore stabilità agli esecutivi e rafforzare le prerogative del Capo del Governo. Purtroppo si è preferito andare avanti senza cercare una mediazione con le opposizioni.

Con gli emendamenti all'articolo 3, si offre invece un sistema alternativo, ispirato al cancellierato tedesco, in particolare prevedendo l'istituto della sfiducia costruttiva e il potere di nomina e revoca dei Ministri da parte del Presidente del Consiglio.

I restanti emendamenti e subemendamenti all'articolo 3 si intendono illustrati.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti e subemendamenti all'articolo 4.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (Misto-AVS), illustrando a nome del suo Gruppo il complesso delle proposte di modifica presentate all'articolo 4, sottolinea che questo articolo costituisce il nucleo essenziale del disegno di legge costituzionale, con la modifica dell'articolo 94 della Costituzione. Ribadisce la contrarietà della sua parte politica all'elezione diretta del *premier*, che in questa fase

storica di crisi della democrazia rischia di aggravare i problemi, dato che i cittadini saranno coinvolti solo per esprimere il voto ogni cinque anni.

Ritiene che, nonostante l'emendamento 4.2000 del Governo - che tenta di correggere il meccanismo del cosiddetto "*premier di riserva*" - permangano le criticità segnalate: per esempio non si comprende se le dimissioni del Presidente del Consiglio eletto, in caso di bocciatura della questione di sfiducia, siano un atto dovuto o volontario.

A suo avviso, le contraddizioni del testo sono il frutto di una faticosa mediazione tra i partiti della maggioranza, essendo noto che solo Fratelli d'Italia è a favore del meccanismo del "*simul stabunt vel simul cadent*". Ciò rende evidente che il progetto di riforma è un'operazione propagandistica. Sottolinea che alcuni emendamenti introducono l'istituto della sfiducia costruttiva, a dimostrazione della disponibilità delle opposizioni a proporre un modello alternativo di forma di Governo basato sulla centralità del Parlamento, con una convergenza significativa tra i partiti di minoranza, seppure con alcune sfumature.

Ribadisce l'inopportunità di tentare di risolvere la crisi della democrazia attraverso il rafforzamento della stabilità del Governo, mentre bisognerebbe in realtà discutere della questione del *deficit* di rappresentanza. Se si vuole evitare il ricorso ai governi tecnici, occorre restituire credibilità alla politica, evitando di affrontare un argomento così complesso in modo propagandistico.

La senatrice [MAIORINO](#) (M5S) critica la modalità di conduzione dei lavori della Commissione da parte della Presidenza che - perfino su un argomento così rilevante - limita la facoltà di illustrazione degli emendamenti dichiarando la decadenza dal diritto a intervenire dei senatori assenti, una prassi che, a suo avviso, non trova alcun riscontro espresso nel Regolamento. Auspica pertanto che la Giunta per il Regolamento si esprima su tale aspetto, rendendo così evidente che l'interpretazione del Presidente è del tutto personale e discende dall'aspro scontro che si è verificato di recente in Commissione, a seguito del quale è stato necessario richiedere la pubblicità dei lavori attraverso il collegamento audiovisivo, per evitare il ripetersi di situazioni simili.

Ritiene che l'articolo 4 del disegno di legge costituzionale proponga una soluzione farraginoso per l'individuazione del *premier*. A tale proposito, i costituzionalisti hanno ricordato che anche con il sistema vigente almeno quattordici volte su diciannove il Presidente del Consiglio è stato quello atteso in base al risultato elettorale. I problemi in realtà si verificano solo in un secondo momento, quando le maggioranze cambiano ma non sono in grado di formarne una nuova. In tal caso, per evitare accordi poco trasparenti, si potrebbe ricorrere all'istituto della sfiducia costruttiva, prevedendo - come propone l'emendamento 4.10 - che la mozione di sfiducia nei confronti del Governo sia firmata da almeno un decimo dei componenti di ciascuna Camera, con l'indicazione della persona incaricata di formare il nuovo Governo. Tale soluzione, tra l'altro, è già adottata da altre democrazie mature.

Stigmatizza che non vi sia ancora un testo consolidato, a causa dei contrasti all'interno della maggioranza, considerato che gli emendamenti del Governo hanno inciso significativamente sull'articolato originario. A tale proposito, confuta le ricostruzioni giornalistiche sulla eventuale disponibilità del Movimento 5 Stelle a sostenere l'elezione diretta del *premier*. La sua parte politica è piuttosto interessata a restituire davvero il potere di scelta all'elettorato. Su questo, sottolinea che i partiti di minoranza sono piuttosto compatti, a dimostrazione che l'opposizione al progetto di riforma del Governo non è pregiudiziale, ma prefigura un punto di vista alternativo serio, basato sulla storia e la conoscenza delle istituzioni italiane e sul contributo offerto dai costituzionalisti auditi.

Il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP) ribadisce che, se la maggioranza fosse disponibile a un approfondimento sulle criticità del testo in esame, il Partito Democratico non farebbe mancare il proprio apporto costruttivo, per rendere la forma di Governo più stabile e il sistema democratico più partecipato.

Per raggiungere tale obiettivo, tuttavia, sarebbe necessaria anche una diversa modalità di conduzione dei lavori della Commissione. Le forzature sui tempi di discussione, invece, fanno pensare a una strumentalizzazione del tema in vista delle elezioni europee e ciò è particolarmente grave trattandosi di una riforma così importante. Fa presente che anche l'approvazione del disegno di legge sull'autonomia differenziata, dopo sette mesi e due giorni, è stata improvvisamente accelerata, rinunciando anche ad

acquisire i risultati del CLEP sui livelli essenziali delle prestazioni, proprio per poter incardinare il progetto sul premierato.

Auspica che sia possibile sottrarre la riforma costituzionale dalla competizione elettorale, da parte di entrambi gli schieramenti, in modo da affrontare il tema in modo ordinato e rigoroso.

Il [PRESIDENTE](#), nel replicare alla senatrice Maiorino, precisa di aver richiesto la pubblicità dei lavori della Commissione attraverso il circuito interno prima ancora degli esponenti degli altri Gruppi, affinché si conoscano le modalità di lavoro della Commissione.

Il senatore [LISEI](#) (*FdI*), intervenendo incidentalmente, ritiene che, in sede di illustrazione degli emendamenti, i proponenti dovrebbero attenersi al contenuto delle proposte di modifica, invece di parlare delle modalità di svolgimento dei lavori.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10.

1.3.2.1.34. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 169 (nott.) del 14/02/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

MERCOLEDÌ 14 FEBBRAIO 2024

169ª Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente

BALBONI

Interviene il ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta inizia alle ore 20.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il **PRESIDENTE** avverte che la Commissione ha richiesto l'attivazione del circuito audiovisivo interno, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, sulla parte di seduta riguardante l'esame dei disegni di legge nn. **935** e **830**.

Poiché la Presidenza del Senato ha preventivamente fatto conoscere il proprio assenso, in assenza di obiezioni, dispone quindi l'attivazione di tale forma di pubblicità

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(935) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Modifiche agli articoli 59, 88, 92 e 94 della Costituzione per l'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri, il rafforzamento della stabilità del Governo e l'abolizione della nomina dei senatori a vita da parte del Presidente della Repubblica

(830) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - RENZI e altri. - Disposizioni per l'introduzione dell'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri in Costituzione
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il **PRESIDENTE** avverte che si proseguirà con l'illustrazione delle proposte emendative riferite all'articolo 4 del disegno di legge costituzionale.

Il senatore **PARRINI** (PD-IDP) illustra l'emendamento 4.6 nonché tutte le restanti proposte a sua firma, ponendo l'accento sui profili critici sottesi all'articolo 4 del disegno di legge.

La natura elettiva della carica del Presidente del Consiglio, infatti, incide negativamente sia sulla configurazione del rapporto fiduciario con il Parlamento (lo scioglimento delle Camere a seguito della mancata fiducia comporta infatti una grave lesione delle prerogative parlamentari), sia sul ruolo di garanzia svolto dal Presidente della Repubblica (i cui poteri diventano tassativamente vincolati). Gli emendamenti, pertanto, si propongono di arginare il grave sconvolgimento degli equilibri costituzionali operato dal disegno di legge (nel quale sia il Parlamento che il Presidente della Repubblica finiscono di fatto subordinati al potere esecutivo).

Dopo aver ribadito che non potrà esserci nessun dibattito costruttivo fino a che la maggioranza

insisterà sull'opzione dell'elezione diretta del Presidente del Consiglio, osserva che il disegno di legge appare inoltre afflitto da una sostanziale incoerenza di fondo, configurando una sorta di presidenzialismo imperfetto che non garantirà un'effettiva governabilità del Paese.

Conclude auspicando che le forze politiche di maggioranza rivedano la propria posizione, incanalando il dibattito verso proposte costruttive che mirino a razionalizzare il testo costituzionale (un'opzione potrebbe essere il modello tedesco), senza stravolgerlo.

Il senatore [PERA](#) (*FdI*) illustra l'emendamento 4.0.5, che volto a dare concretezza al dibattito politico, da tempo avviato, sul cosiddetto "statuto delle opposizioni".

Nel dettaglio, la proposta introduce un contrappeso all'aumentata centralità della figura del Presidente del Consiglio (favorendo, altresì, l'efficace implementazione di un sistema politico bipolare), istituendo la figura (mutuata dall'esperienza britannica) del Capo dell'opposizione. Esso viene eletto, sulla base di un'esposizione programmatica, da tutti i parlamentari che abbiano dichiarato di appartenere alle forze politiche di opposizione e dovrà essere sentito dal Presidente della Repubblica e dal Presidente del Consiglio nei casi di guerra e di grave pericolo per la sicurezza nazionale oltre che in altri casi specificatamente individuati dalla legge. Le modalità di elezione ed i poteri della figura sono invece riservate ai regolamenti parlamentari.

L'emendamento si preoccupa altresì di dare voce anche a quelle forze politiche di opposizione che non intendano riconoscersi nella figura predetta, statuendo che i regolamenti parlamentari individuano anche i poteri degli altri Gruppi parlamentari di opposizione.

Conclude auspicando l'approvazione della proposta, che si configura, a suo avviso, come un indispensabile strumento di democrazia.

La senatrice [RANDO](#) (*PD-IDP*) illustra l'emendamento 4.83 che si propone di superare le criticità - peraltro evidenziate da molti costituzionalisti - sottese all'articolo 4 del disegno di legge (che lega pericolosamente la durata della legislatura a quella del *premier* eletto), prevedendo coerentemente che il Governo illustri il suo programma prima di ottenere la fiducia.

Rimarca quindi i numerosi profili di criticità e di incoerenza sottesi all'articolo 4, che da un lato compromette il divieto del vincolo di mandato di cui all'articolo 67 della Costituzione, dall'altro menoma profondamente i poteri dello stesso Presidente del Consiglio e, da un altro lato ancora, svilisce profondamente il ruolo del Presidente della Repubblica nella risoluzione delle crisi di governo. Conclude osservando che le motivazioni politiche sottese al disegno di legge appaiono legate, più che ad un'effettiva volontà di riforma, a dinamiche interne alla coalizione di maggioranza. Ciò appare particolarmente grave con riferimento ad un progetto di riforma costituzionale, che dovrebbe invece essere frutto di una convergenza tra la politica e la società civile.

Il senatore [DELRIO](#) (*PD-IDP*) illustra gli emendamenti a sua firma osservando che sin dagli anni '90 dello scorso secolo (ossia a partire da quella che viene comunemente chiamata la "seconda repubblica"), gli schieramenti politici di centro-sinistra e di centro-destra indicavano, in via di fatto, il loro candidato alla presidenza del consiglio che era, pertanto, già noto agli elettori prima del voto. Stante quanto precede, la riforma operata dal disegno di legge iscritto all'ordine del giorno appare addirittura superflua.

Il disegno di legge, per contro, compromette gravemente il ruolo del Presidente della Repubblica nel corso delle crisi di governo, privando il sistema di un fondamentale elemento di stabilità (rivelatosi cruciale, ad esempio, nel superamento delle crisi politiche del 2008 e del 2011), e minando pericolosamente le basi del sistema politico italiano.

Conclude osservando che una soluzione più coerente sarebbe stata quella di ridefinire i poteri e le prerogative del Presidente del Consiglio senza prevederne l'elezione popolare diretta.

La senatrice [VALENTE](#) (*PD-IDP*) illustra gli emendamenti a sua firma, volti a sottolineare le numerose criticità del testo di riforma costituzionale all'esame della Commissione (prima fra tutte la grave mortificazione delle prerogative del Parlamento). In particolare, gli emendamenti propongono soluzioni alternative volte ad esaltare la centralità del Parlamento e delle forze politiche, introducendo la cosiddetta "sfiducia costruttiva".

Conclude stigmatizzando la rigidità manifestata dalle forze politiche di maggioranza, che preclude

ogni possibilità di vero dibattito.

Il senatore [BASSO](#) (PD-IDP) illustra l'emendamento 4.88, il quale prevede, in capo al Presidente della Repubblica, la possibilità di nominare un nuovo Presidente del Consiglio, tenuto conto del risultato delle elezioni, nel caso in cui non sia approvata la mozione di fiducia al governo.

Il disegno di legge presentato dal Governo, infatti, da un lato sembra presupporre che l'elezione diretta del *premier* possa fornire per ciò solo piena garanzia di stabilità e governabilità mentre, dall'altro, il legame tra la durata del governo e quella della legislatura instaurato dall'articolo 4 si pone in contraddizione proprio con quell'esigenza, aumentando i rischi sistemici derivanti dalle crisi politiche ed impedendo un'efficace azione di governo.

Il testo della riforma, inoltre, menoma profondamente le prerogative parlamentari ed in particolare proprio quelle dei rappresentanti della maggioranza che sostiene l'esecutivo, cui viene di fatto preclusa la possibilità di correggere e indirizzare l'azione del *premier* (che potrebbe, ad esempio, minacciare le proprie dimissioni -con conseguente svolgimento nuove elezioni *ope legis*- proprio per neutralizzare politicamente i rilievi critici al proprio operato).

Conclude osservando che una riforma efficace della Costituzione non può prescindere da un rafforzamento del ruolo del Parlamento.

Il senatore [VERINI](#) (PD-IDP), nell'apprezzare le osservazioni precedentemente svolte dal senatore Pera, illustra i suoi emendamenti rimarcando la mancanza di coerenza e di respiro della riforma costituzionale all'esame della Commissione. Riforma che sembra rispondere più all'esigenza di bilanciare le istanze dei partiti che compongono la coalizione di governo che alle reali necessità del Paese.

Gli emendamenti presentati si pongono, quindi, nell'ottica di istituire un rapporto più stretto tra istituzioni e cittadini, fondandolo su una democrazia realmente partecipativa e contrastando la grave marginalizzazione del ruolo del Parlamento.

Il senatore [BAZOLI](#) (PD-IDP), nell'illustrare gli emendamenti ed i subemendamenti a sua firma, osserva che la riforma costituzionale presentata dal Governo introduce un modello di premierato che sembra ispirarsi a quello adottato dallo Stato di Israele negli anni '90 (che si proponeva, analogamente, l'obiettivo di rafforzare la legittimità del *premier*, garantire la durata dei governi per l'intera legislatura e diminuire il potere di veto dei partiti). Il modello israeliano (come rilevato, tra i tanti, dallo studioso Emanuele Ottolenghi in un articolo pubblicato, nel 2002, sulla Rivista italiana di scienza politica), manifestò tuttavia, alla prova dei fatti, tutta la sua inadeguatezza, dando luogo ad una frammentazione politica e a un'instabilità ancora maggiori. Venne pertanto abbandonato nel 2001 in favore di un nuovo sistema imperniato sulla sfiducia costruttiva.

Osserva che per superare il problema derivante dalla presenza di un Presidente del Consiglio dotato di legittimazione popolare legato, tuttavia, al Parlamento da un rapporto di fiducia, il disegno di legge ha costituzionalizzato la materia elettorale, prevedendo l'elezione contestuale del Presidente del Consiglio e dei parlamentari, accompagnata da un premio di maggioranza. Tale opzione, però, svislisce eccessivamente il ruolo delle Camere, che diventa puramente ancillare rispetto a quello del Governo, irrigidendo la dialettica politica e conferendo al Presidente del Consiglio e alla maggioranza che lo sostiene poteri eccessivi (anche con riferimento all'elezione del Presidente della Repubblica). Sarebbe pertanto opportuno, a suo avviso, rivedere drasticamente l'impianto del provvedimento, introducendo dei meccanismi di sfiducia costruttiva in luogo dell'elezione diretta.

La senatrice [ROSSOMANDO](#) (PD-IDP) illustra gli emendamenti 4.93 e 4.118, sottolineando innanzitutto le problematiche sottese all'articolo 4 del disegno di legge, prima fra tutte la diminuzione dei poteri del Presidente della Repubblica, ridotto ad una funzione puramente notarile. Il provvedimento, inoltre, accentrando molti poteri nella figura del Presidente del Consiglio, realizza di fatto un assetto politico proprio di una repubblica presidenziale, tipicamente connotato da instabilità e forti conflitti.

Le proposte emendative citate formulano quindi un'alternativa, fondata sull'istituto della sfiducia costruttiva. Tale istituto avrebbe infatti il pregio di assicurare la centralità politica del Parlamento, responsabilizzando soprattutto i partiti della coalizione di governo e garantendo, altresì, le prerogative

del Capo dello Stato.

Il senatore [FINA](#) (*PD-IDP*) illustra le proposte emendative a sua firma, osservando innanzitutto che l'elezione diretta del Presidente del Consiglio appare una misura inutile e ridondante: già con il sistema attuale, infatti, il governo uscito dalle ultime consultazioni elettorali sta esercitando le proprie prerogative in un contesto connotato da stabilità politica, monopolizzando di fatto l'attività parlamentare.

La figura di un Presidente del Consiglio direttamente eletto ma, allo stesso tempo, legato al Parlamento da un vincolo fiduciario appare poi palesemente contraddittoria. A ciò va aggiunta la grave diminuzione dei poteri del Presidente della Repubblica, che si vede preclusa la possibilità di svolgere pienamente le sue tipiche funzioni di garanzia.

Conclude osservando che il progetto riformatore del Governo appare connotato da profonda incoerenza e si pone altresì in contrasto con il parallelo provvedimento, all'esame della Camera dei deputati, relativo all'autonomia differenziata.

Il senatore [NICITA](#) (*PD-IDP*) illustra i propri emendamenti, precisando innanzitutto che le proposte non obbediscono, come detto da più parti, a un mero intento ostruzionistico e mirano, per contro, a sanare le gravi insufficienze dell'articolato predisposto dal Governo.

Il disegno di legge, prevedendo contestualmente l'elezione diretta del Presidente del Consiglio ed il premio di maggioranza in materia elettorale, configura infatti una *super leadership* in capo al governo, alterando profondamente l'equilibrio tra i poteri. In tale contesto, l'articolo 4 opera una grave mortificazione delle prerogative del Parlamento e degli stessi parlamentari di maggioranza. E soprattutto in contesti particolarmente critici, quali, ad esempio, la sopravvenuta inadeguatezza morale del candidato *premier* (un eventuale voto di sfiducia, infatti, imporrebbe automaticamente lo svolgimento di nuove elezioni), e il caso di dimissioni volontarie del Presidente del Consiglio.

L'impianto normativo prefigurato, pertanto, opera un'eccessiva concentrazione di prerogative in capo al Presidente del Consiglio a scapito del Parlamento, del Presidente della Repubblica e dello stesso corpo elettorale, senza garantire, per contro, la stabilità politica dell'esecutivo e il formarsi di nuove maggioranze parlamentari.

Il [PRESIDENTE](#), apprezzate le circostanze, rinvia quindi il seguito dell'esame del disegno di legge in titolo.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 21,10.

1.3.2.1.35. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 170 (ant.) del 15/02/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

GIOVEDÌ 15 FEBBRAIO 2024

170ª Seduta (1ª antimeridiana)

Presidenza del Presidente

BALBONI

Interviene il ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta inizia alle ore 8,35.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il **PRESIDENTE** avverte che la Commissione ha richiesto l'attivazione del circuito audiovisivo interno, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, sulla parte di seduta riguardante l'esame dei disegni di legge nn. **935** e **830**.

Poiché la Presidenza del Senato ha preventivamente fatto conoscere il proprio assenso, in assenza di obiezioni, dispone quindi l'attivazione di tale forma di pubblicità

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(935) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Modifiche agli articoli 59, 88, 92 e 94 della Costituzione per l'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri, il rafforzamento della stabilità del Governo e l'abolizione della nomina dei senatori a vita da parte del Presidente della Repubblica

(830) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - RENZI e altri. - Disposizioni per l'introduzione dell'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri in Costituzione

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta notturna del 14 febbraio.

Il senatore **ALFIERI** (PD-IDP) illustra gli emendamenti a propria firma riferiti all'articolo 4. Evidenzia i numerosi punti che appaiono del tutto non condivisibili del provvedimento, soffermandosi sul tema della indebita compressione della figura e del ruolo del Presidente della Repubblica, con una forte limitazione delle sue prerogative. Sottolinea il carattere non ostruzionistico degli emendamenti presentati, che vanno invece nell'ottica di contrastare un modello squilibrato delineato dalla proposta di riforma costituzionale. Evidenzia infine come dovrebbe invece agirsi nel senso di orientarsi a modelli, come quello tedesco, che hanno dimostrato una maggiore efficacia e un equilibrio di sistema come lo strumento della sfiducia costruttiva.

La senatrice **D'ELIA** (PD-IDP) illustra gli emendamenti a propria firma riferiti all'articolo 4, sottolineando come il vero tema da affrontare a livello di assetto costituzionale consista nella necessità di investire sul tema della rappresentanza, piuttosto che sui profili, richiamati in modo indebito dalla maggioranza, della stabilità e della governabilità. La proposta di riforma costituzionale mira a

comprimere le funzioni del Presidente della Repubblica, venendo meno il ruolo di tale figura nel riconoscimento e nella gestione delle crisi dell'assetto politico. Tale aspetto non appare in alcun modo condivisibile, né necessario rispetto ai reali problemi dell'impianto istituzionale. Il modello delineato rischia di non risolvere i veri nodi dell'instabilità, scaricando invece sulle Camere i problemi del sistema istituzionale. Conclude evidenziando come nei sistemi con un solido impianto democratico il fulcro dell'equilibrio sia quello di delineare modelli che garantiscano il confronto nell'ambito delle sedi rappresentative, piuttosto che forme indebite di concentrazione dei poteri.

La senatrice [ZAMBITO](#) (PD-IDP), nell'illustrare le proposte presentate all'articolo 4, si sofferma sul rapporto tra Parlamento e Governo e sugli effetti assai critici che deriverebbero dalla riforma. In particolare evidenzia i rischi di irrigidimento e di concentrazione dei poteri, delineandosi un sistema in cui la crisi di governo possa condurre unicamente allo scioglimento. Formula quindi considerazioni fortemente critiche sul portato del provvedimento di riforma costituzionale, evidenziando la necessità di meditare più approfonditamente la materia e le scelte sull'assetto istituzionale.

Il senatore [CRISANTI](#) (PD-IDP), dopo aver ringraziato il ministro Casellati per la propria presenza costante nel seguire i lavori, anche in sede di illustrazione degli emendamenti, evidenzia in modo critico quanto previsto dal provvedimento, in particolare circa la previsione di fatto di elezioni in caso di dimissioni del *premier*. Il sistema delineato consegna poteri senza precedenti a una persona che, alla luce dell'attuale sistema elettorale, potrebbe avere peraltro registrato una percentuale non alta di votanti alle consultazioni elettorali. Lo schema delineato va quindi a detrimento dei poteri del Parlamento e delle prerogative del Presidente della Repubblica. Formula perciò osservazioni critiche circa la concentrazione in capo ad organi, anche privi del sostegno effettivo di un'elezione maggioritaria, del destino del Paese: ciò costituisce una indebita concentrazione ed è un elemento di squilibrio nel sistema politico-istituzionale del Paese. Appare in particolare critico l'automatismo delineato in caso di dimissioni del Presidente del Consiglio, dimissioni che sottolineano potrebbero essere motivate anche da dinamiche di interesse, anziché da una reale crisi dell'assetto politico istituzionale. Evidenzia come più si concentri in capo al Presidente del Consiglio, anziché nel Parlamento, il potere di gestione dell'assetto istituzionale, più ne risulta accresciuto il ruolo preponderante dei partiti politici, anziché dei cittadini. Sottolinea come non vi sia nell'ambito dell'Unione europea alcun Paese con una tale concentrazione di poteri; ricorda il caso della Gran Bretagna, dove gli esecutivi si caratterizzano per un forte ruolo nell'assetto istituzionale, e tuttavia essi hanno anche decisi limiti, elemento di equilibrio che manca del tutto nella proposta in esame.

La senatrice [FURLAN](#) (PD-IDP) evidenzia come l'impostazione della riforma non sia accettabile, poiché crea squilibri laddove l'attuale carta costituzionale costituisce invece un esempio chiaro e meditato di bilanciamento tra i poteri dello Stato. Alla luce della riforma si verrebbe a relegare i cittadini al mero ruolo di coloro che scelgono un capo ogni cinque anni. Questo elemento non costituisce in alcun modo un elemento di favore alla partecipazione, andando invece in segno del tutto contrario. Sottolinea l'importanza di ponderare, al di là delle contrapposizioni politiche, ogni eventuale modifica alla carta costituzionale, atteso che la costituzione si cambia insieme, e nessuno può modificarne i profili fondamentali da solo senza considerare la complessità dei temi involti. Sottolinea inoltre come governare non significhi affatto comandare, e non possa delinearsi un sistema istituzionale in cui una persona decida da solo: è necessario delineare invece un sistema costituzionale che incentivi la capacità di fare scelte condivise. Invita dunque la maggioranza, alla luce di tutti tali elementi critici, a fermarsi rispetto alla fretta registrata nell'esame del provvedimento, al fine di meglio ponderare le scelte più opportune per il Paese. Ricorda come la carta costituzionale sia stata il frutto di una grande sofferenza e della lotta per la liberazione, invitando la Presidenza a considerare l'opportunità di un approccio non divisivo bensì condiviso.

La senatrice [MALPEZZI](#) (PD-IDP) si sofferma sul ruolo degli eletti, investiti di un mandato di natura politica. Tale mandato elettorale è la fonte stessa della autorevolezza che devono avere i rappresentanti dei cittadini. Gli emendamenti presentati all'articolo 4 tendono quindi a porre l'attenzione su tale profilo e sul necessario ruolo centrale del Parlamento, non rilevando affatto il tema della stabilità, pur invocato dalla maggioranza. Sottolinea come il tema della scelta da parte dei cittadini sia richiamato in

modo strumentale dalla maggioranza, poiché appare invece centrale garantire un equilibrio nell'assetto istituzionale e una garanzia al corretto espletamento del mandato elettorale, vero elemento di garanzia in un sistema democratico.

Il senatore [SENSI](#) (PD-IDP) illustra gli emendamenti a propria firma riferiti all'articolo 4, evidenziando come il provvedimento svuoti progressivamente il ruolo del Parlamento, in un contesto che delegittima e toglie dignità al lavoro ed alle funzioni dei rappresentanti eletti. Associandosi alle considerazioni già svolte dai colleghi, evidenzia come nel mandato elettorale vi sia il senso più profondo della democrazia. Dopo aver ricordato in senso critico l'avvenuta riduzione del numero dei parlamentari, in una fase storica già di compressione del Parlamento, sottolinea come la lealtà dei rappresentanti eletti sia in primo luogo alla Costituzione, e non possa delinarsi in alcun modo un Parlamento schiacciato sull'Esecutivo.

Il senatore [MANCA](#) (PD-IDP) sottolinea che gli emendamenti da lui presentati all'articolo 4 non hanno alcun intento ostruzionistico, ma vadano nella direzione di impedire una riforma sbagliata, per come delineata dall'attuale maggioranza. Occorre restituire al Parlamento una centralità che da tempo viene messa in discussione, aprendo una riflessione condivisa sul ruolo del Parlamento stesso. Evidenzia come già nella fase attuale si stia operando in difformità sostanziale dalla Costituzione, ricordando la prassi ormai invalsa del monocameralismo alternato, non in linea con quanto previsto dalla Carta. Si sofferma su uno dei temi più delicati dell'assetto istituzionale, rappresentato dall'autonomia e dai diversi livelli di governo, rispetto al quale costituisce tema centrale il principio di leale collaborazione. Ricorda infatti come il principio di leale collaborazione tra i diversi livelli di governo doveva costituire il fondamento dell'assetto del titolo quinto della Costituzione. Anche alla luce della centralità di questo tema, su cui occorrerebbe soffermarsi ponderando con attenzione l'ottica degli effettivi interventi, richiama quindi l'esigenza di fermare il processo di esame affrettato della proposta di riforma costituzionale. Sarebbe invece necessario soffermarsi sui reali profili delle vere priorità in tema di garanzia e funzionamento nel nostro sistema istituzionale, che ricorda essere un sistema di natura parlamentare.

La senatrice [ZAMPA](#) (PD-IDP) evidenzia come sia necessario un confronto tra le diverse parti politiche per operare riforme nell'alveo della democrazia parlamentare. La prospettata riforma cambia radicalmente il ruolo del Parlamento, in una direzione che risulta assai pericolosa, poiché rischia di svuotare le funzioni delle istituzioni del Paese. Auspica quindi una rimeditazione di fondo dell'approccio alla riforma, invitando la maggioranza ad un maggiore ascolto e ad una comprensione degli effetti di quanto si va profilando, senza operare in modo affrettato e cieco rispetto alle reali esigenze di equilibrio dell'assetto istituzionale.

La senatrice [LORENZIN](#) (PD-IDP) interviene, in sede di illustrazione dei propri emendamenti riferiti all'articolo 4, per sottolineare come la riforma presenti, oltre che criticità già ampiamente evidenziate, anche il grosso limite di non risolvere il nodo dei rapporti tra Governo, Parlamento e livello regionale di governo, non affrontando il tema del Titolo V della Costituzione. Occorrerebbe un approccio più ponderato nell'operare, invece, con scelte di maggiore equilibrio, rispetto ad una deriva, delineata dai provvedimenti dell'attuale Governo, sempre più federalista e che non affronta i reali nodi di gestione amministrativa e di *governance* del Paese. Ricorda come sia emerso come risulti comunque auspicabile, nel profilare eventuali interventi sugli assetti istituzionali, rifarsi a modelli maggiormente funzionali, tra cui ricorda il cancellierato alla tedesca. Si sofferma poi sull'emendamento 4.2000 del Governo, criticandone i contenuti, atteso che questo viene presentato come una norma cosiddetta antiribaltone, mentre in realtà non si evitano i repentini cambiamenti connessi ad un Presidente del Consiglio dimissionario, risultando invece il tenore testuale della disposizione contraddittorio rispetto allo spirito stesso evocato dalla maggioranza. Si sofferma quindi sui contenuti testuali di tale proposta, rimarcando che ivi si prevede infatti la possibilità di un *premier* dimissionario ma anche la possibilità che questi non proceda alle proprie dimissioni.

Sottolinea come l'attuale tenore dell'articolo 94 della Costituzione risulti chiaro e delinei un rapporto tra Parlamento e Governo che, invece, la riscrittura proposta tende a rendere ambiguo e non scevro da dubbi interpretativi. Richiamando le numerose critiche registrate, da più parti, sottolinea quindi la

necessità di evitare riscritture della Carta costituzionale con testi confusi e meno chiari di quelli vigenti.

Il senatore [MARTELLA](#) (PD-IDP) ribadisce che nel testo ci sono norme contraddittorie, che creano confusione, come iniziano a comprendere anche i commentatori e l'opinione pubblica.

Con l'articolo 4, è evidente lo svuotamento del ruolo del Parlamento e dei singoli parlamentari, che invece dovrebbero essere i protagonisti nella formazione delle maggioranze che sostengono il Governo e nella ricerca di soluzioni alle crisi politiche.

Stigmatizza che la maggioranza intenda alterare profondamente l'equilibrio istituzionale del Paese, solo per uno scambio tra i due principali partiti della maggioranza: l'autonomia differenziata per la Lega, da utilizzare in campagna elettorale per le prossime europee, e il premierato per Fratelli d'Italia, per nascondere l'inefficacia dell'azione politica del Governo.

Sottolinea che il nuovo articolo 94 della Costituzione fa venire meno il rapporto fiduciario tra Parlamento e Governo e gli emendamenti d'iniziativa governativa hanno ulteriormente irrigidito tale meccanismo, impedendo di fatto al Parlamento di essere protagonista nella scelta delle opzioni per il superamento della crisi, essendo il suo destino legato a quello del Presidente del Consiglio.

Per questo motivo, il Partito democratico ha presentato una serie di emendamenti qualificati all'articolo 4, proponendo in particolare l'istituto della sfiducia costruttiva, secondo il modello tedesco o spagnolo.

Il senatore [GIACOBBE](#) (PD-IDP) ritiene involuta e poco comprensibile la formulazione del nuovo articolo 94 della Costituzione, soprattutto a confronto con il linguaggio netto e chiaro del testo originario.

Sottolinea che l'articolo 4 del disegno di legge costituzionale sovverte il sistema democratico basato sulla centralità del Parlamento, eliminando il sistema di pesi e contrappesi che regolano attualmente i rapporti con il Governo e il Presidente della Repubblica. Si introduce infatti una rigidità eccessiva nei rapporti tra Parlamento e Governo, attraverso automatismi procedurali che incidono sul vincolo fiduciario.

Critica l'eccessiva concentrazione di poteri nel Presidente del Consiglio, che peraltro rischia di essere espressione di una minoranza, alla quale viene garantito un premio di maggioranza squilibrato solo per conferire più stabilità al Governo.

Gli emendamenti del Partito democratico, al contrario, intendono tutelare le prerogative del Parlamento e del Capo dello Stato. Invita quindi la maggioranza a sospendere l'esame del testo per poter predisporre un progetto di riforma in condivisione con le opposizioni, così come la Costituzione fu elaborata da tutte le forze politiche antifasciste che avevano superato le sofferenze della guerra e avevano lottato per la liberazione.

Il senatore [VERDUCCI](#) (PD-IDP), nell'illustrare gli emendamenti 4.128 e 4.148, ribadisce le preoccupazioni del Partito democratico per una riforma a suo avviso pericolosa, perché scardina il sistema costituzionale previsto dalla Costituzione e imperniato sulla centralità e sulla primazia del Parlamento.

Si sarebbe dovuto correggere le distorsioni che stanno marginalizzando il ruolo del Parlamento e invece si rafforza in via plebiscitaria il potere del Presidente del Consiglio e del Governo, con conseguenti rischi per la democrazia pluralista e rappresentativa. L'Esecutivo invece, negli anni, si è progressivamente rafforzato attraverso un ampio ricorso alla decretazione d'urgenza e al voto di fiducia.

Dopo aver ringraziato il Ministro per l'ascolto attento del dibattito, conoscendone le convinzioni liberaldemocratiche, paventa il rischio che questa riforma possa causare, al di là degli intendimenti originari, una torsione autoritaria del sistema democratico squilibrando il rapporto tra Parlamento e Governo.

La senatrice [CAMUSSO](#) (PD-IDP) sottolinea che il problema del sistema democratico è la crisi della rappresentanza e della rappresentatività, per cui bisognerebbe tutelare il ruolo e la libertà di azione dei parlamentari, a cui gli elettori conferiscono il mandato per elaborare soluzioni alle situazioni di *impasse*, soprattutto in un momento in cui il funzionamento dell'istituzione parlamentare ha perso efficacia. Non c'è spazio, infatti, per un confronto costruttivo e la dialettica è basata solo sulla

presentazione di emendamenti e sul voto a maggioranza. In questo modo, si colpisce la democrazia, che sta evolvendo verso la forma autoritaria della cosiddetta democrazia.

Auspica allora che si possa discutere seriamente su come migliorare la Repubblica parlamentare, garantendo stabilità all'Esecutivo ma senza indebolire il Parlamento e mettere in discussione i principi fondamentali della Costituzione, così riavvicinando i cittadini alla politica.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la seduta della Commissione, già convocata alle ore 13, è anticipata alla prima sospensione utile dei lavori dell'Assemblea.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,55.

1.3.2.1.36. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 171 (ant.) del 15/02/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

GIOVEDÌ 15 FEBBRAIO 2024

171ª Seduta (2ª antimeridiana)

Presidenza del Presidente

BALBONI

Interviene il ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta inizia alle ore 12.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il **PRESIDENTE** avverte che la Commissione ha richiesto l'attivazione del circuito audiovisivo interno, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, sulla parte di seduta riguardante l'esame dei disegni di legge nn. **935** e **830**.

Poiché la Presidenza del Senato ha preventivamente fatto conoscere il proprio assenso, in assenza di obiezioni, dispone quindi l'attivazione di tale forma di pubblicità

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(935) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - *Modifiche agli articoli 59, 88, 92 e 94 della Costituzione per l'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri, il rafforzamento della stabilità del Governo e l'abolizione della nomina dei senatori a vita da parte del Presidente della Repubblica*

(830) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - *RENZI e altri. - Disposizioni per l'introduzione dell'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri in Costituzione*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella prima seduta antimeridiana di oggi.

Riprende l'illustrazione degli emendamenti all'articolo 4.

Il senatore **LOSACCO** (PD-IDP) illustra l'emendamento 4.152, che sostituisce le parole: "impegni programmatici" con l'altra: "programma". Tale modifica è volta a sottolineare la responsabilità che il Presidente del Consiglio, in caso di cessazione dalla carica, deve assumersi davanti agli elettori, ammettendo di non essere riuscito a realizzare il proprio programma, senza ricorrere a inutili perifrasi. Critica inoltre la rigida procedura prevista per la eventuale sostituzione del Presidente dimissionario con un altro parlamentare della maggioranza, che impedisce di trovare una soluzione alla crisi nelle dinamiche parlamentari.

Sottolinea che l'instabilità degli Esecutivi è stata provocata soprattutto dalla legge elettorale n. 270 del 2005 (il cosiddetto "Porcellum"), che con la quota proporzionale ha introdotto un tripolarismo e con le liste bloccate ha determinato uno scollamento con l'elettorato.

Si sarebbe quindi dovuto iniziare da subito l'esame di una nuova disciplina elettorale, invece di inserire

in Costituzione un premio di maggioranza troppo elevato, e modificare i *quorum* per l'elezione dei Presidenti della Camera dei deputati e del Senato e del Presidente della Repubblica, altrimenti la maggioranza potrà eleggerli senza ricercare il consenso delle opposizioni, i primi già dal primo scrutinio e il Capo dello Stato a partire dal quarto.

La senatrice [MUSOLINO](#) (*IV-C-RE*) illustra l'emendamento 4.0.3, sottolineando che Italia viva ha un orientamento che si distingue da quello della maggioranza e dell'opposizione. La sua parte politica, infatti, è a favore dell'elezione diretta del *Premier* ma senza meccanismi di recupero in caso di dimissioni, come la sostituzione con altro parlamentare.

Le proposte di modifica quindi sono volte a delineare la figura del Presidente del Consiglio, che essendo eletto direttamente dal popolo non ha bisogno di ricevere la fiducia dal Parlamento, ha la responsabilità del Governo e indirizza e coordina l'attività dei Ministri, avendo il potere di nominarli e revocarli. Qualora il *premier* non abbia più la fiducia del Parlamento, potrà per una sola volta ripresentarsi alle Camere per chiedere nuovamente la fiducia sulla questione su cui si è verificata la crisi. In questo modo si intende evitare la soluzione dei Governi tecnici, che sono invisibili agli elettori. I restanti emendamenti e subemendamenti all'articolo 4 si intendono illustrati.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti all'articolo 5.

Il senatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*) ribadisce la profonda contrarietà della sua parte politica al progetto di riforma, che si manifesta anche con la presentazione di emendamenti volti a rinviarne quanto più possibile l'entrata in vigore.

Ritiene grave attribuire la primazia al *premier* sugli altri organi dello Stato, senza alcun bilanciamento, poiché si causa uno squilibrio fra poteri, svuotando il ruolo e le funzioni del Presidente della Repubblica e del Parlamento, che invece dovrebbe essere la sede della rappresentanza degli interessi di tutti.

Critica altresì la formazione di una maggioranza artificiosa, grazie a un premio eccessivo e senza stabilire una quota minima di voti da conseguire, meccanismo peraltro già dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale.

È del tutto errato perseguire l'obiettivo di una democrazia "decidente", perché in realtà in questo modo si violano i principi di rappresentatività e di uguaglianza del voto. A tale proposito, invita a respingere la tentazione di derive plebiscitarie, considerato che il Paese ha già drammaticamente sperimentato il modello dell'uomo solo al comando.

Per porre rimedio al *deficit* di rappresentanza, evidenziato dal crescente astensionismo, occorre utilizzare un approccio inverso, cioè valorizzare le assemblee elettive degli enti locali, regionali e parlamentari, come luogo di sintesi e mediazione per il bene comune, piuttosto che privilegiare la capacità decisionale del Governo.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*), nel dare per illustrati i propri emendamenti all'articolo 5, ritiene indispensabile avviare la discussione, contestualmente alla riforma costituzionale, sulla nuova legge elettorale. Sarebbe così possibile riaprire il confronto sulla modifica dell'assetto istituzionale sulla base di un testo più condiviso, atteso che quello in esame non è nemmeno definitivo.

In questo modo si potrebbe, già nell'arco di questa legislatura, riattivare il percorso virtuoso di consolidamento della democrazia. Perché sia possibile raggiungere tale obiettivo, tuttavia, è indispensabile sottrarre l'argomento dalla propaganda elettorale per le elezioni europee, da parte di entrambi gli schieramenti, considerato che si ipotizza perfino che il testo in esame sia sottoposto all'Aula senza concludere l'esame in sede referente, pur di rispettare quella scadenza.

Il senatore [NICITA](#) (*PD-IDP*) ritiene che le innovazioni introdotte dal progetto di riforma all'esame siano basate su un'analisi errata dei problemi esistenti e delle modalità con cui superarli.

Con l'obiettivo di garantire più stabilità, riproponendo *slogan* ormai superati e tipici di un populismo "escludente", si arreca un *vulnus* all'equilibrio e alla separazione dei poteri. Si sta tentando infatti di costruire una "iper rappresentatività" artificiosa, per di più in una società culturalmente divisa, come dimostrano per esempio gli stereotipi sui migranti e sull'accoglienza. Al contrario, per superare le contrapposizioni bisognerebbe migliorare la qualità della rappresentanza, parlare di politica e non ricercare il consenso con metodi populistici e nazionalisti. Per questo motivo, con gli emendamenti

all'articolo 5 si propone di rinviare il più possibile l'entrata in vigore della riforma prospettata dal Governo, anche in modo provocatorio, fino alla trentesima legislatura.

La senatrice [VALENTE](#) (PD-IDP) evidenzia che anche gli emendamenti all'articolo 5 sono motivati da una critica di fondo al progetto di riforma che tenta di risolvere il problema della stabilità attraverso la scorciatoia del rafforzamento dei poteri del Presidente del Consiglio.

Per favorire il coinvolgimento dei cittadini nella vita politica, riducendo l'astensionismo, si dovrebbe rivedere la disciplina elettorale, piuttosto che consentire di scegliere direttamente il *premier*. Ricorda che alcuni dei costituzionalisti auditi hanno criticato l'attribuzione di un premio di maggioranza elevato senza la previsione di una quota minima di voti per conseguirlo, meccanismo tra l'altro già censurato dalla Corte costituzionale.

Il senatore [SENSI](#) (PD-IDP) sottolinea il carattere ancipite del progetto complessivo di riforma del Governo, che sembra l'esito dell'aggregazione di due monadi, di due parti separate, autonomia differenziata e premierato, e rivela per questo motivo un ordito non armonico, che discende da una sorta di "*do ut des*" tra i due principali partiti della maggioranza, con l'esclusione della parte più moderata. A suo avviso, il quadro prospettato non sembra essere la soluzione più equilibrata. Ritiene che un approccio più maturo e consapevole dovrebbe indurre a valorizzare l'intelligenza e l'apporto di tutti, più che delegare tutte le decisioni a un capo, al fine di interpretare le esigenze dei cittadini e promuovere il bene comune.

In tale ottica, sottolinea di aver imparato, nel corso della sua esperienza parlamentare, ad apprezzare anche il Gruppo Misto e i decreti *omnibus* - spesso valutati criticamente dall'opinione pubblica - a considerare cioè l'importanza della riflessione e non solo della velocità della decisione: con ciò non intende proporre un elogio del trasformismo, ma appunto sottolineare il valore della molteplicità, per il bene di tutti.

Il senatore [MANCA](#) (PD-IDP) ritiene che l'obiettivo della riforma, cioè garantire stabilità agli Esecutivi, dovrebbe essere perseguito - al contrario di quanto si propone - appunto restituendo dignità al Parlamento e rafforzando la democrazia.

Con riferimento al comma 1 dell'articolo 5, che prevede la permanenza dei soli senatori a vita attualmente in carica, critica la decisione di sopprimere la facoltà del Presidente della Repubblica di nominare persone che hanno illustrato il Paese con il loro esempio autorevole.

Sarebbe più opportuno, allora, preoccuparsi del funzionamento del Senato, secondo i principi fondamentali del Titolo V, facendo in modo che effettivamente sia un luogo di raccordo con i territori, sostituendo il concetto di autonomia con quello di responsabilità nazionale e superando i conflitti derivanti dalla legislazione concorrente. Bisognerebbe altresì affrontare le questioni degli ambiti territoriali ottimali dei Comuni e delle funzioni fondamentali delle stazioni appaltanti, oltre al ruolo delle Regioni che contemporaneamente gestiscono e legiferano.

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP) ritiene che la seconda parte dell'articolo 5, che addirittura costituzionalizza una formula elettorale maggioritaria, sia particolarmente insensata, poiché collega l'applicazione della riforma costituzionale all'entrata in vigore della nuova disciplina per l'elezione del Presidente del Consiglio dei ministri e delle Camere, di cui però non sono stati neanche annunciati i criteri. È evidente quindi che la discussione sia incompleta: a suo avviso, non si attribuisce il potere di scelta ai cittadini, ma si accentra il potere decisionale nel Capo del Governo, al quale saranno asserviti i parlamentari. Auspica che dopo le elezioni europee sarà possibile affrontare il tema con serietà, a partire dall'esorbitante premio di maggioranza senza la previsione di una soglia minima.

Il senatore [MARTELLA](#) (PD-IDP) formula considerazioni critiche sull'articolo 5 del disegno di legge costituzionale, sul quale il Partito democratico ha presentato emendamenti volti a rinviare quanto più possibile l'entrata in vigore della riforma.

Stigmatizza l'accelerazione dei tempi di esame, dovuta allo scambio tra Fratelli d'Italia e Lega su premierato e autonomia differenziata, rispettivamente, per sviare l'attenzione dalla inefficacia della politica del Governo e utilizzare tali argomenti in campagna elettorale.

Il senatore [BAZOLI](#) (PD-IDP) ribadisce che l'esperienza israeliana ha già dimostrato che il sistema ibrido del premierato non funziona, perché l'elezione diretta del Presidente del Consiglio non si

concilia con la necessità di ricevere comunque la fiducia dalle Camere, che tra l'altro potrebbero esprimere una maggioranza non omogenea al *premier*. È per questo motivo che si ricorre a una forzatura, prevedendo in Costituzione il premio di maggioranza e l'elezione contestuale del Capo del Governo e dei due rami del Parlamento. Paventa il rischio che, in caso di più candidati a *premier*, il premio di maggioranza sia attribuito alla coalizione che ha vinto le elezioni anche solo con il 15 o 20 per cento dei voti, stravolgendo così il pronunciamento dell'elettorato.

La senatrice [ZAMPA](#) (PD-IDP) auspica che i molteplici interventi per l'illustrazione degli emendamenti riescano a convincere la maggioranza ad accogliere alcune proposte di modifica di una riforma che anche molti costituzionalisti hanno definito sbagliata e dannosa. Per esempio, il professor Cheli si è espresso negativamente sul premierato, ritenendo la riforma inadeguata dal punto di vista tecnico e pericolosa sotto il profilo politico, soprattutto per lo svuotamento del ruolo del Parlamento, mentre la professoressa Cartabia ha, fra l'altro, espresso riserve sulla scelta di rinviare l'entrata in vigore della riforma, subordinandola all'approvazione della legge elettorale.

La senatrice [ZAMBITO](#) (PD-IDP) critica la scelta del Governo di privare il Senato dell'autorevolezza e del prestigio dei senatori a vita, che possono esercitare anche una *moral suasion* nei confronti di parlamentari e cittadini.

Ritiene altresì profondamente sbagliato collegare l'entrata in vigore della riforma alla nuova legge elettorale, che però finora non è ancora neanche stata annunciata.

Auspica pertanto un ripensamento da parte del Governo e l'accoglimento degli emendamenti del Partito democratico.

La senatrice [ROSSOMANDO](#) (PD-IDP) ritiene che il tema della stabilità non sia affrontato dalla riforma in esame, perché non si prevede alcuna soluzione per le fibrillazioni all'interno della maggioranza, ritenendo che la *leadership* sia comunque in grado di spegnerle. Sarebbe preferibile invece il modello tedesco, che appunto responsabilizza l'intera coalizione e favorisce la coesione, nell'interesse del Paese, attraverso la sfida costruttiva.

Quanto al comma 2 dell'articolo 5, ritiene che non si tratti di una svista il riferimento all'applicazione della riforma, in luogo dell'entrata in vigore, poiché si tiene conto del tempo necessario per l'approvazione del disegno di legge costituzionale e della connessa disciplina elettorale. Rileva, peraltro, la necessità di definire quanto prima la nuova normativa in materia elettorale, al fine di prevedere meccanismi di riequilibrio a fronte dell'esorbitante premio di maggioranza inserito in Costituzione. Il combinato disposto tra la previsione dell'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri e la costituzionalizzazione della formula elettorale maggioritaria svela infatti il disegno autoritario portato avanti da questa riforma.

La senatrice [FURLAN](#) (PD-IDP) esprime considerazioni critiche circa la mancanza di un disegno di legge elettorale, che pure è connesso all'applicazione della riforma costituzionale.

Si rammarica inoltre per la scelta di sopprimere la nomina di senatori a vita, che - a suo avviso - arricchiscono il dibattito parlamentare con il loro esempio morale, come la senatrice Segre.

Il senatore [VERDUCCI](#) (PD-IDP) sottolinea che, a fronte dell'esigenza di dare risposta alle istanze sociali dal punto di vista della rappresentanza, si propone un meccanismo elettorale ipermaggioritario, con una distorsione in senso autoritario del sistema democratico. Vengono infatti meno anche le funzioni di garanzia del Presidente della Repubblica, che rivestono un ruolo importante nella soluzione delle crisi politiche, come spesso dimostrato nelle scorse Legislature.

Sottolinea che, con il nuovo assetto istituzionale, vi è peraltro il forte rischio che la maggioranza elegga tutti gli organi di garanzia, compresi i cinque giudici di derivazione parlamentare della Corte costituzionale e i componenti laici del Consiglio superiore della magistratura, nonché le Autorità indipendenti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,45.

1.3.2.1.37. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 173 (pom.) del 20/02/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

MARTEDÌ 20 FEBBRAIO 2024

173ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

BALBONI

Intervengono il ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa Maria Elisabetta Alberti Casellati e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Matilde Siracusano.

La seduta inizia alle ore 14,15.

IN SEDE REFERENTE

(1027) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi, approvato dalla Camera dei deputati (Esame e rinvio)

Il presidente **BALBONI** (Fdl), relatore, dà conto alla Commissione del decreto-legge n. 215 del 30 dicembre 2023, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi.

Il decreto-legge, a seguito delle modifiche e integrazioni apportate dalla Camera dei deputati, si compone di 29 articoli.

L'articolo 1, al comma 1, prevede una serie di proroghe - la stragrande maggioranza delle quali al 31 dicembre 2024 - e affronta il tema dei segretari comunali e provinciali nonché dell'utilizzo temporaneo di queste figure da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento della funzione pubblica. I successivi commi si riferiscono ad assunzioni, a procedure di concorso e a procedure di comando o distacco del personale delle pubbliche amministrazioni, con particolare riguardo al comparto della sicurezza-difesa, al Corpo dei vigili del fuoco, ai lavoratori socialmente utili, al personale del Ministero dell'interno, della Ragioneria centrale dello Stato, del Ministero dell'economia e dell'Avvocatura dello Stato.

L'articolo 1-bis estende al 2024 la previsione che l'inconferibilità di incarichi di livello regionale non si applichi con riferimento ai componenti dei consigli dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

L'articolo 1-ter proroga importi e quantitativi massimi complessivi degli strumenti di acquisto e di negoziazione realizzati, al 28 febbraio 2023, dalla Consip Spa e dai soggetti aggregatori, aventi ad oggetto i servizi di connettività.

L'articolo 1-quater differisce al 16 giugno 2024 il termine entro il quale i produttori dei dispositivi di comunicazione elettronica operanti in Italia devono informare l'utente sulla possibilità e sull'importanza di utilizzare applicazioni di controllo parentale.

L'articolo 2 proroga al 31 dicembre 2024 i termini per le autocertificazioni dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, regolarmente soggiornanti in Italia. Il comma 2 proroga, sempre alla

fine del 2024, i termini per l'esercizio obbligatorio in forma associata delle funzioni fondamentali dei piccoli Comuni. Alla stessa data differisce l'applicazione di procedure semplificate per l'accesso alla carriera di segretario comunale e proroga la validità di una graduatoria di reclutamento di personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Nello stesso articolo è prevista anche l'estensione al 2024 della possibilità di utilizzare le risorse del 2021 destinate al contributo economico per i familiari del personale delle Forze di Polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle Forze armate, deceduto per attività di servizio anti-COVID-19. Si consente, fino al 31 dicembre 2024, di avviare la sperimentazione dell'uso di armi a impulsi elettrici (i cosiddetti *taser*), da parte delle polizie municipali. Si prorogano disposizioni in materia di incarichi di vicesegretario comunale e di Fondo anticipazioni di liquidità degli enti locali in dissesto. Ulteriori disposizioni destinano risorse per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario dei Vigili del fuoco.

L'articolo 3 reca proroghe di termini in materia economica e finanziaria.

In particolare, si proroga fino al 31 ottobre 2024 il termine per la presentazione di specifiche istanze di liquidazione di crediti derivanti da obbligazioni contratte dal comune di Roma. Viene prorogato al 31 dicembre 2024 l'esonero dell'obbligo di fatturazione elettronica per i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria. Si differisce di un ulteriore anno il termine indicato nell'articolo 8, comma 1, della legge n. 130 del 2022, riguardante la riforma della giustizia tributaria. Vengono prorogati di un anno i termini in scadenza al 31 dicembre 2023 e al 30 giugno 2024 per la notifica degli atti emanati per il recupero delle somme relative agli aiuti di Stato e agli aiuti *de minimis* automatici e semiautomatici, per i quali le autorità responsabili non hanno provveduto agli obblighi di registrazione dei relativi regimi. È stata introdotta una proroga all'anno 2024 di alcune misure specifiche previste per l'anno 2023 a favore degli enti locali, correlate con le difficoltà determinate dall'aumento dei costi energetici. Si differisce al 1° gennaio 2025 l'entrata in vigore delle disposizioni di modifica del regime IVA applicabile agli enti del Terzo settore. Si stabiliscono, inoltre, disposizioni in materia di finanziamenti garantiti dal Fondo di garanzia per la prima casa concessi ai soggetti che rispettano i requisiti di priorità anagrafici e reddituali previsti. Vi sono poi alcune modifiche della disciplina dettata dalla legge di bilancio 2024 in tema di concorso alla finanza pubblica degli enti locali ed è prevista l'estensione del termine per avvalersi dell'agevolazione per l'acquisto della prima casa di abitazione da parte di soggetti con età inferiore ai 36 anni e con ISEE non superiore a 40.000 euro. L'articolo 3-*bis* differisce al 15 marzo 2024 il termine di pagamento della prima, della seconda e della terza rata della cosiddetta rottamazione-*quater*. Reca, inoltre, un'analoga proroga al 15 marzo per le popolazioni dell'Emilia-Romagna, della Toscana e delle Marche colpite dagli eventi alluvionali del maggio 2023, con riferimento alla prima e seconda rata della rottamazione-*quater*.

L'articolo 4 reca proroghe in materia di salute.

Tra queste si citano, in particolare, la proroga della sospensione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per l'inadempimento dell'obbligo di vaccinazione contro il COVID-19; l'estensione al 2024 della possibilità per i laureati in medicina e chirurgia abilitati di assumere incarichi provvisori o di sostituzione dei medici di medicina generale; la proroga a tutto il 2024 del termine di validità dell'iscrizione nell'elenco nazionale di soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle ASL o delle aziende ospedaliere; la possibilità per le aziende e agli enti del Servizio sanitario nazionale di utilizzare, anche nel 2024, alcuni strumenti straordinari - previsti nel periodo emergenziale legato al COVID-19 - in tema di conferimento di incarichi a tempo determinato; il conferimento di incarichi a sanitari e operatori socio-sanitari in quiescenza; il limite massimo anagrafico per il collocamento a riposo di dirigenti medici e sanitari; il riconoscimento delle qualifiche professionali per i medici ucraini; la proroga dell'incremento delle risorse del *bonus* psicologo; la dotazione per il 2024 del Fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione.

L'articolo 5 reca proroghe in materia di istruzione.

In particolare, il comma 1 proroga per il 2024 l'autorizzazione di spesa di 250.000 euro in favore della Fondazione "I Lincei per la scuola". Il comma 2 proroga agli anni scolastici 2024-2025 e 2025-2026 la definizione della disciplina relativa alle graduatorie provinciali per le supplenze e proroga, per il 2024,

il termine abbreviato per i pareri del Consiglio superiore della pubblica istruzione. Il comma 3 prevede una disciplina derogatoria, per il solo anno scolastico 2024-2025, in materia di dimensionamento della rete scolastica. I commi da 3-*bis* a 3-*quater* intervengono in materia di graduatorie e ammissione agli esami di Stato. Il comma 3-*quinqües* estende al 2024 facoltà assunzionali relative al personale dell'ufficio scolastico regionale del Friuli-Venezia Giulia.

L'articolo 6 reca proroghe in materia di università.

Nello specifico, il comma 1 riguarda la validità temporale dell'elenco di soggetti all'interno del quale sono nominati i componenti del Consiglio direttivo dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR). Il comma 2 differisce il termine per l'erogazione delle somme residue di mutui concessi da Cassa depositi e prestiti per interventi di edilizia universitaria. Il comma 3 estende a tutto il 2024 la possibilità di svolgimento degli esami di Stato per l'abilitazione ad alcune professioni introdotte durante l'emergenza della pandemia da COVID-19. Il comma 4 dispone una proroga in tema di assegni di ricerca. Il comma 5 proroga il termine per la conclusione dei lavori delle commissioni per l'abilitazione scientifica nazionale per la tornata 2021-2023. Il comma 6 estende all'anno accademico 2024-2025 la possibilità di attingere, per incarichi di insegnamento nelle istituzioni AFAM, a specifiche graduatorie nazionali a esaurimento. Il comma 7 rinvia l'applicazione di varie disposizioni relative al comparto AFAM. Il comma 8 interviene sulle facoltà assunzionali delle AFAM. I commi da 8-*bis* a 8-*quater* estendono al 2024 lo stanziamento in favore dei collegi di merito. Il comma 8-*quinqües* prevede il rifinanziamento della Fondazione EBRI (*European Brain Research Institute*).

L'articolo 7 reca proroghe in materia di cultura.

In primo luogo, i commi da 1 a 3 prorogano da sette a otto anni l'operatività della segreteria tecnica di progettazione per gli interventi di tutela del patrimonio culturale nei territori colpiti dal sisma del 2016. Il comma 4 posticipa al 31 dicembre 2024 il termine finale di durata del Comitato delle celebrazioni del pittore Pietro Vannucci detto il Perugino. Il comma 5 estende al 2024 il regime semplificato per gli spettacoli dal vivo e le proiezioni cinematografiche. Il comma 5-*bis* proroga la disciplina che consente alle fondazioni lirico-sinfoniche di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato di personale. Il comma 6 proroga il termine di adozione dei regolamenti per la riorganizzazione su base dipartimentale del Ministero della cultura. Il comma 6-*bis* riguarda gli incarichi di collaborazione presso gli uffici periferici del Ministero della cultura. Il comma 6-*ter* proroga di un anno la facoltà di conferire incarichi dirigenziali non generali presso il Ministero della cultura. Il comma 6-*quater* concerne le contabilità ordinarie intestate a cinque Direzioni regionali Musei del Ministero della cultura. Il comma 6-*quinqües* proroga la disciplina derogatoria di ripartizione della quota del Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche.

L'articolo 7-*bis* prevede un contributo di 2 milioni di euro per il 2024 per favorire la conversione in digitale e la conservazione degli archivi multimediali delle imprese radiofoniche private.

L'articolo 8 reca proroghe in materia di infrastrutture e trasporti.

In particolare, il comma 1 stabilisce una proroga per l'adempimento di alcuni oneri riferiti ai lavori relativi all'Aeroporto di Firenze. I commi 2 e 3 prorogano di tre mesi l'attività delle agenzie per la somministrazione e la riqualificazione del lavoro nei porti e stanziano risorse per il personale non avviato al lavoro. Il comma 3-*bis* proroga contributi per lavoro portuale. Il comma 4 proroga di un anno alcuni termini previsti nel decreto MIT 28 ottobre 2005 sulla sicurezza delle gallerie ferroviarie. Il comma 5 stabilisce una proroga del termine per la realizzazione degli interventi finanziati dal PNRR e dal Piano nazionale complementare mediante procedure di affidamento semplificate. Il comma 5-*bis* proroga di sei mesi la disposizione del decreto-legge n. 76 del 2020 sul cosiddetto "scudo erariale". Il comma 6 stabilisce la dilazione di una pluralità di termini temporali da osservare per la riduzione della circolazione dei veicoli particolarmente inquinanti nel settore dei trasporti pubblici. Il comma 6-*bis* reca una proroga in materia di revisione dei veicoli a motore. Il comma 6-*ter* proroga la possibilità che le prove pratiche per il conseguimento della patente di guida, in conto privato, possano essere svolte anche da personale degli Uffici della Motorizzazione civile in quiescenza. Il comma 7 proroga il termine entro il quale può trovare applicazione la disciplina relativa agli operatori economici in aree di

crisi industriale che abbiano acquistato, nei dodici mesi successivi alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica, stabilimenti o aziende ubicate in dette aree. Il comma 8 dispone in ordine alle risorse per la società Anas. Il comma 9 proroga il termine ultimo entro il quale le società concessionarie di tratte autostradali devono predisporre una proposta aggiornata del Piano economico finanziario. Il comma 9-bis proroga di un ulteriore anno l'applicabilità della disposizione transitoria che disciplina - per gli interventi ricompresi tra le infrastrutture strategiche già inseriti negli strumenti di programmazione approvati e per i quali la procedura di VIA sia già stata avviata alla data del 19 aprile 2016 - l'approvazione delle varianti da apportare al progetto definitivo. Il comma 10 dispone la proroga della scadenza del rapporto concessorio inerente alla gestione delle tratte autostradali da parte della Società autostrada tirrenica S.p.a. Il comma 10-bis proroga il termine per l'entrata in vigore del regolamento MIT sulla formazione degli assistenti bagnanti. Il comma 10-ter dispone in ordine agli obblighi assicurativi per responsabilità civile da circolazione di macchine agricole.

L'articolo 9 reca proroghe in materia di affari esteri.

In particolare, i commi 1 e 2 prorogano al 30 giugno 2024 l'operatività di alcune misure straordinarie a favore di imprese esportatrici colpite dal conflitto russo-ucraino. Il comma 3 proroga al 31 dicembre 2024 il termine sino al quale la Regione Emilia-Romagna, in qualità di stazione appaltante, opera con i poteri e con le modalità consentite ai commissari straordinari per le opere pubbliche, per completare la realizzazione del Tecnopolo di Bologna. Il comma 4 proroga al 31 dicembre 2024 la norma che dispone la riassegnazione al bilancio del MAECI dei fondi destinati al sostegno delle forze armate e di sicurezza afgane, non più impiegati dopo il ritiro del contingente internazionale e in corso di restituzione.

L'articolo 10 reca una proroga di termini in materie di competenza del Ministero della difesa, prevedendo, in particolare, la proroga al 31 dicembre 2024 dell'applicazione delle disposizioni relative al deposito mediante posta elettronica certificata di atti, documenti e istanze nell'ambito dei procedimenti penali militari. Inoltre, proroga per un ulteriore anno i 48 contratti di apprendistato, della durata complessiva di 2 anni, stipulati dall'Agenzia Industrie Difesa.

L'articolo 10-bis proroga per l'anno 2024 la corresponsione dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare.

L'articolo 11 reca la proroga di termini in materie di competenza del Ministero della giustizia.

In particolare, i commi 1 e 2 sospendono fino al 31 dicembre 2024 l'efficacia delle disposizioni riguardanti il requisito della partecipazione a specifici corsi di formazione per magistrati con funzioni direttive o semidirettive, Il comma 3 prevede, al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di smaltimento delle pendenze stabiliti dal PNRR, la proroga al 31 dicembre 2024 del termine massimo di permanenza dei magistrati presso lo stesso ufficio giudiziario. Il comma 4 eleva, fino al 31 dicembre 2024, da sei mesi a un anno il termine massimo per l'assunzione delle nuove funzioni da parte del magistrato in caso di tramutamento. I commi 4-bis e 4-ter prorogano la riduzione della durata del tirocinio a 12 mesi anche per i vincitori dei concorsi per magistrato banditi nel 2023. Il comma 5 proroga al 17 ottobre 2024 il termine entro cui è concessa al giudice la facoltà di delegare taluni specifici adempimenti a un giudice onorario, nell'ambito dei procedimenti presso il tribunale per i minorenni. Il comma 5-bis reca una proroga al 31 dicembre 2024 in materia di notificazione degli atti nei procedimenti. Il comma 5-ter dispone la proroga al 31 dicembre 2024 di norme in materia di documentazione da presentare per l'accesso a una procedura di composizione negoziata della crisi. Il comma 6 prevede la proroga da aprile a dicembre 2024 delle elezioni dei consigli giudiziari e del consiglio direttivo della Corte di cassazione. Il comma 6-bis proroga al 31 dicembre 2024 il divieto di comando, distacco o assegnazione ad altre amministrazioni del personale non dirigenziale dell'amministrazione della giustizia. Il comma 6-ter proroga fino al 31 dicembre 2024 l'esclusione da procedure di mobilità volontaria per il personale del Ministero della giustizia. I commi 6-quater e 6-quinquies differiscono di un anno l'entrata in vigore della nuova disciplina dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione forense, prorogando l'applicazione della disciplina speciale, prevista per la sessione 2023, anche alla sessione 2024. Il comma 6-sexies reca una proroga in materia di patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori. Il comma 7 proroga al 30 giugno 2024 la disciplina

provvisoria in materia di giudizi di impugnazione nel processo penale. Il comma 8 proroga al 31 dicembre 2024 disposizioni concernenti gli oneri di manutenzione degli uffici giudiziari. I commi da 9 a 11 differiscono al 1° gennaio 2026 la data di efficacia delle modifiche relative alle circoscrizioni giudiziarie de L'Aquila e Chieti e alla soppressione delle relative sedi distaccate, indicando la relativa copertura finanziaria. I commi 11-*bis* e 11-*ter* prevedono il differimento fino a sei mesi delle elezioni degli organi dell'ordine dei giornalisti e l'applicazione anche alle prossime elezioni della procedura elettorale mista, sia da remoto sia in presenza, utilizzata nelle precedenti elezioni del 2021.

L'articolo 12 reca la proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Più nel dettaglio, il comma 1 proroga fino al 30 giugno 2024 il termine per la realizzazione delle attività connesse alla messa in sicurezza dello stabilimento Stoppani. Il comma 2 proroga al 1° gennaio 2025 il termine entro il quale adottare i decreti ministeriali per la ricognizione e la ripermimetrazione dei siti contaminati di interesse nazionale. Il comma 2-*bis* proroga l'applicazione di norme di semplificazione per la realizzazione di impianti fotovoltaici in strutture turistiche o termali. Il comma 3 proroga di sei mesi il termine per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti. Il comma 4 proroga al 30 aprile 2024 la durata degli organi dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN). Il comma 5 dispone una proroga in materia di riutilizzo a scopi irrigui in agricoltura delle acque reflue depurate. Il comma 6 proroga al 31 dicembre 2024 l'incarico di commissario straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell'area di Taranto, prevedendo, altresì, l'attribuzione al commissario di un compenso per lo svolgimento degli incarichi assegnati. I commi da 6-*bis* a 6-*quater* dispongono la proroga di un anno della durata degli incarichi del commissario straordinario e del sub-commissario per il risanamento e la riqualificazione delle baraccopoli di Messina. Il comma 6-*quinquies* reca proroghe in materia di politiche di gestione di specie ittiche alloctone. Il comma 6-*sexies* estende il termine di applicazione della procedura semplificata di dismissione degli impianti di distribuzione di carburanti. Il comma 6-*septies* differisce il termine di applicazione della disciplina transitoria dell'assimilazione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui di carico alle merci. Il comma 6-*octies* estende da cinque a otto anni il periodo entro cui i tecnici competenti in acustica devono effettuare l'aggiornamento professionale.

L'articolo 12-*bis* proroga al 31 dicembre la semplificazione degli adempimenti relativi ai recipienti a pressione.

L'articolo 13 reca la proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

In particolare, il comma 1 proroga al 31 dicembre 2024 il termine entro il quale viene consentito alle amministrazioni pubbliche di posticipare al momento del saldo le verifiche richieste per la conformità dei provvedimenti di elargizione dei sussidi, previsti dall'articolo 78 del decreto-legge n. 18 del 2020, alla regolarità contributiva e fiscale. Il comma 2 proroga al 2024 il termine per l'adozione di alcune misure per il contenimento della diffusione del batterio xylella fastidiosa. Il comma 3 fissa i nuovi termini per la revisione generale periodica delle macchine agricole. I commi da 3-*bis* a 3-*quater* prorogano agli anni 2024 e 2025 il regime di agevolazione IRPEF dei redditi dominicali e agrari. I commi da 3-*quinquies* a 3-*septies* recano una proroga di termini riferiti al Programma nazionale della pesca e dell'acquacoltura.

L'articolo 14 dispone la proroga di termini in materia di sport.

Il comma 1 proroga di sei mesi il mandato del presidente e degli altri organi in carica dell'Istituto per il credito sportivo, mentre il comma 2 proroga al 31 dicembre 2024 il termine delle attività dell'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici invernali svoltisi a Torino nel 2006. I commi da 2-*bis* a 2-*quinquies* contengono disposizioni relative al lavoro sportivo.

L'articolo 15 proroga il termine per il completamento delle attività della cabina di regia per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP), istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri dalla legge di bilancio per il 2023, e differisce al 31 dicembre 2024 il termine di predisposizione di uno o più schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per la

determinazione dei LEP e dei correlati costi e fabbisogni standard.

L'articolo 16 reca disposizioni relative all'acquisizione dalle agenzie di stampa di servizi informativi per le pubbliche amministrazioni e prevede un differimento dell'entrata in vigore dei termini di riduzione dei contributi per l'editoria, previsti dalla legge di bilancio per il 2019.

L'articolo 17 interviene in tema di interventi previsti dal Fondo nazionale complementare al PNRR per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del 2009 e del 2016. Inoltre, dispone la proroga, per ulteriori due mandati, degli organi della camera di commercio delle Marche.

L'articolo 17-*bis* proroga al 31 dicembre del 2024 il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente all'evento sismico che ha colpito l'area etnea in provincia di Catania.

L'articolo 17-*ter* proroga alcune esenzioni fiscali e contributive disposte a favore delle imprese ubicate nella zona franca urbana istituita nei comuni del Centro Italia colpiti dal sisma del 2016.

L'articolo 18 reca disposizioni relative a termini di competenza del Ministero del lavoro delle politiche sociali.

Nello specifico, i commi da 1 a 3 introducono modifiche che riportano al comitato previdenza Italia le funzioni ad oggi attribuite ad Assoprevidenza. Il comma 4 prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2024, le risorse, pari a 5 milioni di euro, già previste per le attività degli istituti di patronato nell'ambito del reddito di cittadinanza e della pensione di cittadinanza (attività soppresse a decorrere dal 1° gennaio 2024) siano destinate al finanziamento delle attività svolte dai medesimi istituti di patronato con riferimento alla presentazione della domanda di assegno di inclusione e alle successive verifiche periodiche. Il comma 4-*bis* modifica una norma transitoria nell'ambito della disciplina dei contratti di lavoro dipendente a tempo determinato nel settore privato. I commi da 4-*ter* e 4-*quinqües* modificano la disciplina transitoria che prevede un incentivo all'assunzione, da parte di enti del Terzo settore e di altri enti ad essi assimilabili, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di soggetti con disabilità e di età inferiore a trentacinque anni.

L'articolo 19, al comma 1, proroga i termini di efficacia di alcune misure per la tutela funzionale e processuale del personale dei servizi di informazione per la sicurezza (AISI, AISE e DIS). Il comma 2 reca una proroga relativa all'autorizzazione del predetto personale a svolgere colloqui investigativi con i detenuti, ai fini di prevenzione del terrorismo internazionale.

L'articolo 20, infine, dispone in ordine all'entrata in vigore del decreto-legge.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia al *dossier* dei Servizi studi del Senato e della Camera dei deputati.

Fa presente che il disegno di legge in titolo è già all'ordine del giorno dell'Assemblea e sarà quindi esaminato al più tardi nella giornata di domani. È pertanto necessario fissare un termine molto breve per gli emendamenti.

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP) sottolinea che ormai si considera quasi normale il monocameralismo di fatto, che consente di esaurire l'esame di un provvedimento in una Camera, mentre l'altra è costretta a ratificare il testo licenziato in prima lettura.

A suo avviso, invece, tale situazione è sconcertante e richiede un intervento urgente. Per questo motivo, rinnova l'appello al Presidente affinché si prosegua l'esame dei disegni di legge costituzionale nn. 574 e 892, per la modifica dell'articolo 77 della Costituzione, al fine di contrastare una prassi che umilia le prerogative dei parlamentari.

Il [PRESIDENTE](#) ne prende atto e propone quindi di fissare per le ore 18 di oggi, martedì 20 febbraio, il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la Commissione ha richiesto l'attivazione del circuito audiovisivo interno, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, sulla parte di seduta riguardante l'esame dei disegni di legge nn. [935](#) e [830](#).

Poiché la Presidenza del Senato ha preventivamente fatto conoscere il proprio assenso, in assenza di obiezioni, dispone quindi l'attivazione di tale forma di pubblicità

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(935) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Modifiche agli articoli 59, 88, 92 e 94 della Costituzione per l'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri, il rafforzamento della stabilità del Governo e l'abolizione della nomina dei senatori a vita da parte del Presidente della Repubblica

(830) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - RENZI e altri. - Disposizioni per l'introduzione dell'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri in Costituzione
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seconda seduta antimeridiana di giovedì 15 febbraio.

Il **PRESIDENTE** avverte che l'emendamento 4.0.7 è stato ritirato.

Riprende l'illustrazione degli emendamenti all'articolo 5.

La senatrice **ROJC** (PD-IDP) ribadisce gli elementi di criticità del progetto di riforma all'esame, che finisce per svilire le prerogative del Capo dello Stato e del Parlamento, concentrando il potere nel Presidente del Consiglio, senza ricercare la condivisione di tutte le forze politiche, per il bene comune. Segnala inoltre la mancanza di una nuova legge elettorale, che restituisca agli elettori il potere di scelta dei candidati. Per questi motivi, l'emendamento 5.56 propone di differire l'entrata in vigore del disegno di legge costituzionale a decorrere dalla XXIV legislatura.

Sottolinea infine la necessità di un approfondimento della materia, che dovrebbe essere sottratta alla logica di scambio tra i maggiori partiti della maggioranza. A suo avviso, è un disegno che finirà per dividere l'Italia, con l'autonomia differenziata, e arrecare un *vulnus* alla democrazia parlamentare, con il premierato.

Il senatore **VERINI** (PD-IDP) sostiene le ragioni che sottendono alle proposte di modifica presentate dal Partito democratico all'articolo 5, inquadrando in un giudizio negativo sui contenuti della riforma e sul metodo utilizzato per la sua trattazione. In particolare, critica lo scambio politico interno alla maggioranza tra autonomia differenziata, provvedimento voluto dalla Lega, e premierato, tema caro a Fratelli d'Italia.

A suo avviso, il progetto di ridisegnare l'architettura istituzionale del Paese avrebbe richiesto un respiro più ampio e un approccio più condiviso, evitando di arrecare un *vulnus* ad alcuni principi cardine della democrazia rappresentativa.

Pertanto, gli emendamenti tentano di riproporre un rapporto più equilibrato tra le Regioni e il Parlamento, garantendo altresì la rappresentanza delle zone insulari e delle minoranze linguistiche.

Il senatore **GIACOBBE** (PD-IDP) ritiene concettualmente sbagliato approvare una riforma così rilevante e complessa senza prima definire la disciplina elettorale per l'elezione del Presidente del Consiglio e del Parlamento, che rischia di risultare subordinato al Capo del Governo.

In secondo luogo, considera inopportuno modificare la Costituzione in modo così incisivo senza ricercare la partecipazione e condivisione delle opposizioni. Vi sarebbe comunque ancora il tempo per tentare una sintesi delle differenti istanze.

In considerazione di tali criticità, l'emendamento 5.333 propone di rinviare l'entrata in vigore della riforma al 2040, subordinandola all'approvazione di una nuova legge elettorale con la maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, proprio per garantire un sostegno più ampio, che coinvolga anche le opposizioni.

Il senatore **FRANCESCHELLI** (PD-IDP) illustra l'emendamento 5.345, sottolineando l'opportunità di rinviare l'entrata in vigore della riforma, essendo prima necessario modificare la legge elettorale, anche per assicurare la rappresentanza alle aree interne, che costituiscono il 70 per cento del territorio nazionale e sono soggette allo spopolamento a causa di reti infrastrutturali insufficienti e servizi socio-sanitari deficitari.

La disciplina elettorale vigente, infatti, prevede collegi elettorali di ampie dimensioni, che non consentono di mantenere il collegamento con i cittadini. Inoltre, premierato e autonomia differenziata agiscono in modo settoriale sull'architettura istituzionale del Paese, che invece richiederebbe una visione complessiva organica.

La senatrice [D'ELIA](#) (PD-IDP) sottolinea che gli emendamenti all'articolo 5 non hanno una mera finalità ostruzionistica, come potrebbe sembrare a prima vista, in quanto subordinano l'entrata in vigore della riforma all'approvazione di una nuova legge elettorale.

Critica la rigidità che viene inserita nel sistema democratico, legando il Parlamento alle sorti del Governo, in quanto così si finisce per aggravare la grave crisi della rappresentanza. Sarebbe infatti necessario attribuire davvero ai cittadini il potere decisionale, per riavvicinarli alla politica, invece di concentrarlo in un'unica persona. A suo avviso, si sta sacrificando l'istanza pluralista, incidendo indirettamente anche sui *quorum* per l'elezione del CSM e della Corte costituzionale.

Con l'emendamento 5.355, quindi, si propone di applicare la riforma costituzionale a partire dal 1° gennaio 2037, per ostacolare la verticalizzazione del potere.

Il senatore [DELRIO](#) (PD-IDP) sottolinea che qualsiasi intervento sulla Costituzione e sui poteri del Presidente del Consiglio dovrebbe essere accompagnato da un riequilibrio complessivo, che deve riguardare la governabilità, la democrazia rappresentativa e le istituzioni di garanzia. La Costituzione, infatti, prevede una democrazia compiuta, che è tale solo se vi è una rappresentanza adeguata, una partecipazione consapevole dei cittadini alla vita pubblica e una legge elettorale che consente libertà di scelta.

Con l'elezione diretta del *premier*, invece, si determina uno squilibrio tra poteri, in particolare con il Presidente della Repubblica, le cui prerogative risultano fortemente limitate, secondo una formula populista che semplifica i complessi meccanismi democratici, volti alla faticosa ricerca di composizione degli interessi. Inoltre, viene meno il potere di controllo del Parlamento.

Segnala tra l'altro che non vi è motivo di introdurre con urgenza queste modifiche, considerato che, dall'inizio della cosiddetta "II Repubblica", al momento delle elezioni, i cittadini italiani hanno sempre saputo chiaramente per quale candidato *Premier* avrebbero votato e il Presidente della Repubblica ha sempre conferito l'incarico di formare il Governo al candidato che aveva ricevuto maggior consenso.

Il senatore [FINA](#) (PD-IDP) sottolinea che, in una fase storica in cui la politica si è molto polarizzata, sarebbe opportuno recuperare lo spirito costituente, che - come testimoniato anche dal presidente Giulio Andreotti, il quale partecipò all'Assemblea costituente - portò tutte le forze politiche a collaborare a un progetto destinato a durare a lungo, a prescindere dal mutamento delle maggioranze o del quadro internazionale.

A suo avviso, in occasione della predisposizione del disegno di legge costituzionale d'iniziativa governativa, non sembra che la maggioranza si sia preoccupata di costruire un clima tale da favorire l'incontro tra le forze politiche, sul piano culturale, per riscrivere le regole fondamentali e stabilire obiettivi comuni, pur salvaguardando la legittima differenza di impostazioni nel perseguirli.

Auspica pertanto che ci sia ancora il tempo per recuperare lo spirito costituente e un approccio condiviso.

La senatrice [CAMUSSO](#) (PD-IDP) esprime considerazioni critiche sulla prima parte dell'articolo 5, che conferma la soppressione del potere del Presidente della Repubblica di nominare ulteriori senatori a vita oltre a quelli già in carica. Si tratta, a suo avviso, di uno sgarbo gratuito nei confronti del Capo dello Stato, le cui prerogative, nonostante le insistite rassicurazioni della maggioranza, subiscono una effettiva riduzione.

In secondo luogo, rileva che le modifiche introdotte dalla riforma proposta dal Governo non risolvono affatto il problema della diminuzione della partecipazione dei cittadini e dell'attenuazione del legame tra eletti e territorio, ma tentano di superarlo con il conferimento di un alto premio di maggioranza: a suo avviso, c'è bisogno di più partecipazione e non di un rafforzamento della capacità di imporre soluzioni di una *leadership* individualista.

La senatrice [TAJANI](#) (PD-IDP) esprime stupore per la mancanza di partecipazione della maggioranza al dibattito sul disegno di legge costituzionale, al contrario di quanto avvenne nell'Assemblea Costituente, alla quale i parlamentari che ne fecero parte seppero anche andare al di là delle indicazioni dei rispettivi partiti.

L'articolo 5 dovrebbe avere un mero valore tecnico, trattandosi di una norma transitoria, ma assume in realtà un significato politico per il legame con la legge elettorale, che tuttavia non è stata nemmeno

prefigurata. Dopo la rinuncia al premio del 55 per cento dei seggi, quindi, non si comprende come sarà formato il nuovo Parlamento. Per questo motivo, si richiede il differimento dell'entrata in vigore della riforma.

In assenza di ulteriori richieste di intervento, i restanti emendamenti all'articolo 5 si intendono illustrati.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti al Titolo.

Il [PRESIDENTE](#) osserva incidentalmente che gli emendamenti riferiti al titolo di un disegno di legge si giustificerebbero in relazione all'eventuale modifica di parte dell'articolato.

Il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP) coglie l'occasione per svolgere alcune considerazioni di carattere politico, soprattutto sul metodo e sul tipo di approccio per la trattazione di un argomento così importante e complesso.

Premette che il Partito democratico concorda sulla necessità di un intervento riformatore sulle regole che disciplinano la democrazia, in quanto ormai da tempo questa fatica a svolgere la sua funzione di rappresentanza e coinvolgimento. Tale questione, quindi, prevale anche sul tema della stabilità e durata degli Esecutivi, perché la loro fragilità discende appunto dall'incapacità di esprimere le aspettative dei cittadini e di offrire una prospettiva di crescita.

A suo avviso, bisognerebbe partire da un'analisi condivisa di questo clima di sfiducia nei confronti delle istituzioni, perché basata su un dato esperienziale, per cercare di capire come rendere la democrazia più rappresentativa, partecipata e coinvolgente, senza ricorrere alla scorciatoia della disintermediazione attraverso l'elezione diretta. Si dovrebbe pertanto partire dalla disciplina dei partiti, dalle garanzie di autonomia della politica rispetto all'economia, dalla tutela della separazione dei poteri, compreso quello culturale ed economico.

La crisi della democrazia, che sta attraversando tutta l'Europa, è legata alle condizioni di vita delle persone, alla capacità del Governo di garantire assetti inclusivi e un'equa redistribuzione delle risorse: vi è un rapporto biunivoco e circolare, quindi, tra questi aspetti. Per affrontare la crisi della democrazia, sono necessarie unità e condivisione, nonché capacità di governare i conflitti per evitare lacerazioni sociali, tensioni e disuguaglianze.

Ribadisce pertanto la richiesta alla maggioranza di affrontare la riforma costituzionale con pacatezza e lungimiranza, organizzando i tempi di esame in modo disteso e sottraendo questo tema alla competizione elettorale delle prossime consultazioni europee, quindi all'ossessione del risultato e alla conquista del consenso contingente.

I restanti emendamenti al Titolo si intendono illustrati.

È così conclusa la fase di illustrazione degli emendamenti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

[\(997\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che è stato presentato dal Governo l'emendamento 1.0.200, pubblicato in allegato, ed è stato fissato alle ore 10 di domani, mercoledì 21 febbraio, il termine per la presentazione dei relativi subemendamenti.

La Commissione prende atto.

SCONVOCAZIONE DI SEDUTA

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la seduta già convocata per le ore 20 di oggi, martedì 20 febbraio, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,25.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)
N. [997](#)

Art. 1

1.0.200

Il Governo

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

*(Disposizioni per assicurare la funzionalità delle commissioni
e sottocommissioni elettorali circondariali)*

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 11 aprile 2011, n. 37, convertito in legge dall'articolo 1, comma 1, della legge 1° giugno 2011, n. 78, dopo le parole: "funzionari statali" sono inserite le seguenti: "in servizio o a riposo"».

1.3.2.1.38. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 174 (ant.) del 21/02/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1ª Commissione permanente (AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)

MERCOLEDÌ 21 FEBBRAIO 2024

174ª Seduta

Presidenza del Presidente

[BALBONI](#)

Intervengono il ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa Maria Elisabetta Alberti Casellati e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Matilde Siracusano.

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE REFERENTE

(1027) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri, martedì 20 febbraio.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, alla scadenza del termine previsto per le ore 18 di ieri, sono stati presentati 489 emendamenti e 24 ordini del giorno, pubblicati in allegato.

Essendo previsto l'inizio dell'esame in Assemblea questa mattina, prende atto dell'impossibilità di avviare la discussione sul provvedimento.

Il senatore [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az) ritiene opportuno che la Commissione, non appena sarà possibile, affronti la questione dei tempi di conversione dei decreti-legge. Ricorda che, a tale proposito, è stato avviato l'esame dei disegni di legge costituzionale nn. 574 e 892, per introdurre un termine entro il quale il provvedimento deve essere licenziato dalla Camera che lo esamina in prima lettura.

Il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP), nel condividere la proposta del senatore Tosato sulla necessità di intervenire per correggere un aspetto patologico ormai consolidato del bicameralismo, ricorda che anche il senatore Parrini ha rivolto analoga sollecitazione nella seduta pomeridiana di ieri.

Segnala che sul medesimo argomento è stato presentato anche il disegno di legge n. 976 ("Modifica agli articoli 72, 73, 77 e 82 della Costituzione, in materia di approvazione di disegni di legge, prerogative delle opposizioni e omogeneità dei decreti-legge"), a sua prima firma, di cui sollecita l'assegnazione. Anticipa che il Partito democratico non è favorevole all'estensione dei termini per la conversione dei decreti-legge, tuttavia propone soluzioni alternative per garantire l'approvazione a data certa di determinati disegni di legge.

Il [PRESIDENTE](#) avverte quindi che riferirà in Aula sullo stato dei lavori, esprimendo - a nome della Commissione - il rammarico per l'impossibilità di esaminare il provvedimento e l'intenzione di ragionare sui tempi di approvazione dei decreti-legge, attraverso alcuni disegni di legge già incardinati in sede referente, per porre un limite alla prassi ormai consolidata del monocameralismo di fatto basato sull'esclusivo esame presso il ramo parlamentare che esamina i decreti-legge in prima lettura.

La Commissione prende atto.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la Commissione ha richiesto l'attivazione del circuito audiovisivo interno, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, sulla parte di seduta riguardante l'esame dei disegni di legge nn. [935](#) e [830](#).

Poiché la Presidenza del Senato ha preventivamente fatto conoscere il proprio assenso, in assenza di obiezioni, dispone quindi l'attivazione di tale forma di pubblicità

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(935) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Modifiche agli articoli 59, 88, 92 e 94 della Costituzione per l'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri, il rafforzamento della stabilità del Governo e l'abolizione della nomina dei senatori a vita da parte del Presidente della Repubblica

(830) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - RENZI e altri. - Disposizioni per l'introduzione dell'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri in Costituzione
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri, martedì 20 febbraio.

Il [PRESIDENTE](#), dopo aver ricordato che, nella seduta di ieri, si è conclusa l'illustrazione delle proposte emendative, comunica che, sulla base dell'istruttoria svolta, risultano inammissibili, in quanto privi di ogni reale portata modificativa, ai sensi dell'articolo 100, comma 8, del Regolamento, i seguenti emendamenti: da 1.1 a 1.16; da 1.58 a 1.101; da 1.115 a 1.128; da 1.152 a 1.166; 1.135; 1.136; 1.137; 1.138; 2.22; 2.29; 2.30; 2.31; 2.32; 2.33; 2.45; 2.46; 3.16; 3.17; 3.18; 3.19; 3.20; 3.174; 3.479; 3.481; 3.482; 3.499; 3.500; 3.501; 3.694; 3.695; 3.696; 3.697; 3.701; 3.708; 3.709; 3.710; 3.711; 3.712; 3.762; 3.763; 3.807; 3.808; 3.809; 3.810; 3.811; 3.812; 3.815; 3.816; 3.817; 3.818; 3.819; 3.820; 3.821; 3.822; 3.823; 3.824; 3.825; 3.826; 3.828; 4.108; 4.151; 4.152; 4.153; 5.5; 5.6; 5.7; 5.8; 5.9; 5.10; 5.11; 5.12; 5.13; 5.14; 5.15; 5.16; 5.17; 5.18; 5.19; 5.20; 5.21; 5.22; 5.23; 5.24; 5.25; 5.26; 5.27; 5.28; 5.29; 5.30; 5.565; 5.566; 5.569; 5.570; 5.572; 5.573; 5.574; 5.576; 5.577; 5.578; 5.579; 5.580; 5.581; 5.582; da 5.583 a 5.588; 5.589; 5.590; 5.591; 5.592; 5.593; 5.594; 5.595; 5.596; 5.597; 5.598; 5.600; 5.601; 5.602; 5.603; 5.607; 5.608; 5.609; Tit. 18 e Tit. 19.

Comunica poi che, tra i subemendamenti all'emendamento del Governo 3.2000, risultano inammissibili, in quanto privi di ogni reale portata modificativa, le seguenti proposte: 3.2000/11; 3.2000/12; 3.2000/377; 3.2000/379; 3.2000/380; 3.2000/397; 3.2000/429; 3.2000/430; 3.2000/431; 3.2000/432; 3.2000/434; 3.2000/435; 3.2000/436; 3.2000/437; 3.2000/438; 3.2000/439; 3.2000/490; 3.2000/491; 3.2000/492; 3.2000/493; 3.2000/494; 3.2000/496; 3.2000/497; 3.2000/498; 3.2000/499; 3.2000/500; 3.2000/501; 3.2000/502; 3.2000/503; 3.2000/504; 3.2000/505; 3.2000/506.

Risultano parzialmente inammissibili, perché privi di ogni reale portata modificativa, i seguenti subemendamenti alla proposta 3.2000, limitatamente alle parole da: "Conseguentemente" fino alla fine del subemendamento: 3.2000/60; 3.2000/62; 3.2000/64; 3.2000/67; 3.2000/69; 3.2000/71; 3.2000/73; 3.2000/75; 3.2000/76; 3.2000/78; 3.2000/80; 3.2000/81; 3.2000/85; 3.2000/86; 3.2000/89; 3.2000/90; 3.2000/93; 3.2000/95; 3.2000/97; 3.2000/98; 3.2000/101; 3.2000/102; 3.2000/103; 3.2000/105; 3.2000/106; 3.2000/109; 3.2000/110; 3.2000/113; 3.2000/114; 3.2000/117; 3.2000/118; 3.2000/121; 3.2000/122; 3.2000/125; 3.2000/126; 3.2000/131; 3.2000/132; 3.2000/135; 3.2000/137; 3.2000/139; 3.2000/140; 3.2000/143; 3.2000/144; 3.2000/148; 3.2000/149; 3.2000/152; 3.2000/153; 3.2000/156 e 3.2000/157.

Tra i subemendamenti all'emendamento del Governo 4.2000, risultano inammissibili, in quanto privi di ogni reale portata modificativa, le seguenti proposte: 4.2000/32; 4.2000/33; 4.2000/34 e 4.2000/35. Dichiara inoltre improponibili, in quanto formulati in termini sconvenienti, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, le proposte: da 3.176 a 3.239; da 3.713 a 3.761, nonché da 5.32 a 5.564. Risultano, altresì, inammissibili le seguenti proposte: 2.2000/1; da 3.240 a 3.287; da 3.2000/166 a 3.2000/184 e 4.2000/1.

Si riserva comunque la facoltà di rivalutare alcune dichiarazioni di inammissibilità o improponibilità.

Il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP) prospetta la possibilità di chiedere alla Presidenza la rivalutazione di alcune declaratorie.

La senatrice [MAIORINO](#) (M5S) e il senatore [DE CRISTOFARO](#) (Misto-AVS) si associano alle considerazioni del senatore Giorgis.

Il [PRESIDENTE](#) ne prende atto e propone di sconvocare la seduta notturna.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(997) Conversione in legge del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri, martedì 20 febbraio.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che sulla base degli approfondimenti istruttori svolti, non risultano emendamenti improponibili o inammissibili. Avverte altresì che, nella giornata di ieri, è pervenuto il parere non ostativo sul testo della Commissione bilancio.

Comunica poi che l'emendamento 4.0.6 è stato riformulato in un testo 2, pubblicato in allegato.

Propone pertanto di procedere alla votazione a partire dalla seduta antimeridiana già convocata per le ore 8,30 di domani, giovedì 21 febbraio, con l'auspicio di concludere l'esame quanto prima, per lasciare alla Camera dei deputati un tempo congruo per la seconda lettura e, una volta approvato definitivamente il testo, per consentire alle prefetture di affrontare in modo più disteso le questioni organizzative, in vista delle prossime elezioni.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DI SEDUTA

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la seduta già convocata per le ore 20 di oggi, mercoledì 21 febbraio, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,40.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL
DECRETO-LEGGE)

N. [1027](#)

G/1027/1/1

[Occhiuto](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi,

premesso che:

il comma 6-*bis* dell'articolo 4 del presente decreto legge, introduce una disciplina transitoria in materia di limiti massimi anagrafici per il collocamento a riposo di dirigenti medici e sanitari degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, nonché per gli appartenenti al ruolo della dirigenza sanitaria del Ministero della salute e per i docenti universitari che svolgono attività assistenziali in medicina e chirurgia, prevedendo la possibilità per gli stessi di richiedere, fino al 31 dicembre 2025, la prosecuzione del rapporto fino al compimento del settantaduesimo anno di età;

la stessa norma prevede che i dirigenti medici e sanitari e i docenti universitari che svolgono attività assistenziali in medicina e chirurgia di cui al presente comma non possono mantenere o assumere incarichi dirigenziali apicali di struttura complessa o dipartimentale o di livello generale;

al fine di non creare vacanze di tipo gestionale e operative che potrebbero causare disagi e pericoli agli assistiti,

impegna il Governo:

a modificare la suddetta disposizione sopprimendo la parte che vieta ai dirigenti medici e sanitari e i docenti universitari che svolgono attività assistenziali in medicina e chirurgia rientranti nella deroga transitoria, di mantenere o assumere incarichi dirigenziali apicali di struttura complessa o dipartimentale o di livello generale.

G/1027/2/1

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Il Senato

premessi che:

l'articolo 5 del provvedimento in esame prevede proroghe in materia di istruzione e merito

la legge n. 206 del 27 dicembre 2023 recante «Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy» ha previsto l'istituzione del Liceo del made in Italy;

in concomitanza con l'emanazione del provvedimento di legge, il Ministero dell'istruzione e del merito ha pubblicato anche la nota 41318 del 28 dicembre 2023 della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione (DGOSVI) avente a oggetto «Avvio del percorso del Liceo del made in Italy. Legge 27 dicembre 2023, n. 206 Iscrizioni alle classi prime per l'anno scolastico 2024/2025» con l'intento di fornire tempestive indicazioni operative per consentire l'iscrizione alle classi prime del nuovo percorso liceale a partire dal prossimo anno scolastico 2024/2025;

le istituzioni scolastiche statali e paritarie, che nell'ambito della programmazione regionale dell'offerta formativa già erogano il percorso del Liceo delle scienze umane - opzione economico sociale, possono sostituire Fattuale LES con il nuovo indirizzo di studi. In questo caso le classi già attivate e successive alle prime diventano ad esaurimento;

per tenere entrambi i percorsi le scuole possono richiedere l'attivazione delle classi prime del liceo del made in Italy, purché - si specifica nella nota del Ministero - il numero complessivo di classi prime non sia superiore a quello delle classi prime funzionanti nel corrente anno scolastico. L'attivazione delle prime classi del liceo del made in Italy deve prevedere la rinuncia da parte dell'istituzione scolastica all'attivazione di un numero corrispondente di classi prime del Liceo delle scienze umane - opzione economico-sociale;

il testo della legge n. 206 del 2023, da un lato, stabilisce che il percorso liceale del made in Italy si inserisce nell'articolazione del sistema dei licei (articolo 18, comma 1) e non costituirà più, come previsto inizialmente nel ddl governativo, una semplice opzione collegata al liceo delle scienze umane, dall'altro, però, al comma 4 prevede che «l'opzione economico-sociale presente all'interno del percorso del liceo delle scienze umane confluisce nei percorsi liceali del made in Italy, ferma restando, per le classi successive alla prima, la prosecuzione, ad esaurimento, dell'opzione economico-sociale» e al comma 5 disciplina una procedura transitoria, nelle more dell'adozione di un regolamento, per la costituzione delle classi prime del percorso liceale del «made in Italy», su richiesta delle istituzioni scolastiche che erogano l'opzione economico-sociale del percorso del liceo delle scienze umane, e previo accordo tra l'ufficio scolastico regionale e la regione. In altre parole: i commi 4 e 5 dell'articolo 18 smentiscono, di fatto, il contenuto del comma 1 del medesimo articolo per cui l'attivazione di prime classi del Liceo del made in Italy, almeno per l'anno scolastico 2024/2025, non costituisce affatto un'articolazione del sistema dei Licei, ma una opzione del Liceo delle scienze umane con annessa confluenza obbligatoria dell'opzione economico-sociale nel nuovo liceo

dal 23 gennaio al 10 febbraio 2024 sono stati inseriti su Unica, la piattaforma del Ministero dell'istruzione e del merito per le iscrizioni, i 92 corsi di Liceo del Made in Italy disponibili nelle diverse regioni d'Italia: 17 in Sicilia; 12 in Lombardia; 12 nel Lazio; 9 in Puglia; 8 nelle Marche; 8 in Calabria; 6 in Abruzzo; 5 in Toscana; 3 in Liguria; 3 in Piemonte; 3 in Veneto; 2 in Molise; 1 in Basilicata; 1 in Emilia-Romagna; 1 in Sardegna; 1 in Umbria. Mentre in Trentino, Valle d'Aosta e Friuli non vi sono state adesioni, la regione Campania ha posto rilievi rispetto alla mancanza di prospettive chiare e non ha autorizzato le scuole richiedenti. Tra le 92 adesioni, 75 sono istituzioni

statali e ben 17 provengono da scuole paritarie, queste ultime concentrate in Lazio 5, Lombardia 5, Marche 4 e 1 in Piemonte, 1 in Toscana e 1 in Veneto;

gli iscritti al nuovo liceo voluto dal Governo sono stati solo 375 in tutta Italia: in pratica lo 0,08 per cento sul totale degli iscritti alle scuole secondarie superiori, mentre l'opzione economico-sociale del liceo delle Scienze umane, di cui avrebbe dovuto essere un'alternativa, ha registrato il 3,96 per cento delle iscrizioni, in crescita rispetto all'anno scolastico precedente;

nonostante la confusione normativa, per quest'anno è certo che ogni nuova classe attivata del liceo del Made in Italy implica una classe in meno del Les. E per il prossimo anno non è chiara quale sia l'idea del Governo che, a nostro parere, dovrebbe con chiarezza prevedere che la scelta del Made in Italy non significhi la confluenza del Les. L'avvio del liceo del made in Italy rischia di determinare la dispersione dell'importante patrimonio culturale e professionale rappresentato dal Liceo economico sociale che ha sviluppato un profilo formativo caratterizzato da competenze particolarmente avanzate negli studi afferenti alle scienze giuridiche, economiche e sociali. Si tratta di un grave impoverimento sul piano culturale e pedagogico. E si tratta di un ulteriore tassello di una deriva per noi inaccettabile, quella che rende il percorso delle scuole secondarie superiori un mero avviamento al mondo del lavoro;

preoccupa, inoltre, il coinvolgimento diretto delle aziende nel co-progettare i percorsi formativi come previsto anche con l'istituzione della Fondazione «Imprese e competenze». È pericolosa, infine, l'opportunità attribuita alla Fondazione di ricevere finanziamenti da soggetti pubblici e privati perché ciò produrrà una immediata differenziazione dell'offerta formativa tra istituti anche in base al contesto territoriale di appartenenza,

impegna il Governo

a garantire, a decorrere dall'anno scolastico 2025/26, la contestuale attivazione delle prime classi del liceo economico-sociale e del liceo del made in Italy, al fine di evitare la confluenza del primo nel secondo, rendendo il liceo del made in Italy un indirizzo parallelo, ma non sostitutivo del Les, un liceo che, intrecciando lo studio del diritto e dell'economia con le scienze umane e la metodologia della ricerca sociale, intende fornire agli studenti gli strumenti per comprendere, in modo approfondito e critico, un mondo complesso e globalizzato come quello attuale.

G/1027/3/1

[Sironi](#)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi" (AS 1027),

premesso che:

la rete autostradale italiana è regolata per mezzo di convenzioni di concessione che hanno una durata prevista dalla stessa convenzione unica e il pedaggio per l'utilizzo di queste infrastrutture è previsto nella quasi totalità delle autostrade non gestite dall'Anas;

l'articolo 8, comma 9 proroga dal 31 dicembre del 2023 al 30 marzo 2024 il termine entro cui le società concessionarie di tratte autostradali devono predisporre una proposta aggiornata del Piano economico finanziario conformemente a quanto disposto dell'Autorità di regolazione dei trasporti nonché alle indicazioni rese dal Concedente;

l'aggiornamento dei Piani economici finanziari dovrà essere perfezionato per adesso entro il 31 dicembre 2024;

nel frattempo tuttavia il medesimo articolo non prevede alcun rinvio degli adeguamenti tariffari sulla rete autostradale difatti, la disposizione prevede, per le società concessionarie con periodi

regolatori scaduti, il riconoscimento di un aggiornamento tariffario, dal 1° gennaio 2024, pari alla componente dell'inflazione dell'anno 2024;

l'incremento previsto *ex lege* è fissato al 2,3% e corrispondente all'indice d'inflazione NADEF deliberato dal Consiglio dei Ministri il 27 settembre 2023;

Da ultimo, è specificato che anche le società nei cui confronti è intervenuta la scadenza della concessione, possono prevedere adeguamenti tariffari attraverso l'approvazione di un piano economico finanziario transitorio;

Attualmente, sono numerose le società nei cui confronti è intervenuta la scadenza della concessione: Ativa S.p.A., SALT Società Autostrada Ligure Toscana p.a., Brennero, Fiori Tronco A10, SATAP A21;

considerato che:

secondo le principali associazioni dei consumatori, i rincari non trovano giustificazioni reali a fronte di investimenti in sicurezza e attività ordinarie. Nel 2023 sono stati registrati numerosi e gravi disservizi sui principali tratti autostradali, tanto che il Codacons ha richiesto al Garante dei prezzi di intervenire;

l'aumento dei pedaggi andrà ad aggravare le spese che colpiranno tutte le famiglie italiane con il nuovo anno, (assicurazioni per le auto - aumento di quasi l'8%), i costi telefonici e la fine del mercato tutelato del gas: elementi che aumenteranno l'inflazione e ridurranno la capacità di spesa delle famiglie;

il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Danilo Toninelli, durante il Governo Conte I, ha lavorato alacremente per sterilizzare gli aumenti delle tariffe autostradali e per la quasi totalità dei tratti dato che il blocco ha riguardato, in particolare, Aspi e Strada dei Parchi (A24-A25); stimolando i concessionari a una valutazione più puntuale degli aumenti (sul singolo anno anziché ogni cinque anni) e considerando il rapporto tra tariffe, andamento dei prezzi e investimenti,

impegna il Governo:

ad adottare provvedimenti urgenti volti ad evitare aumenti indiscriminati dei pedaggi autostradali prevedendo tutele per specifiche categorie di utenti quali pendolari, studenti e fasce deboli della popolazione;

a far sì che, qualsiasi aumento delle tariffe, sia definito anche di concerto con l'autorità di regolazione dei trasporti valutando caso per caso alla luce del rapporto tra tariffe, andamento dei prezzi e investimenti evitando rincari automatici.

G/1027/4/1

[Sironi](#)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi" (AS 1027),

premesso che:

il provvedimento in esame reca proroghe di termini legislativi di prossima scadenza in diversi ambiti;

in particolare, l'articolo 12, comma 2, del provvedimento in esame contiene una novella al quadro normativo sulle bonifiche dei siti di interesse nazionale e, segnatamente, all'articolo 17-*bis* del D.L. 152/2021 prevedendo la proroga al 1° gennaio 2025 del termine entro il quale il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica deve adottare i decreti ministeriali per la ricognizione e la ripermimetrazione dei siti contaminati attualmente classificati di interesse nazionale ai fini della bonifica, escludendo le aree e i territori che non soddisfano più i requisiti di cui all'art. 252, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

considerato che:

come si apprende dalla relazione illustrativa che accompagna il provvedimento in esame, la proroga di un ulteriore anno del termine previsto dall'articolo 17-*bis* del DL n. 152/2021, già oggetto di proroga per effetto del precedente decreto Milleproroghe n. 198 del 2022, si rende assolutamente necessaria per completare il lavoro avviato e, dunque, soddisfare l'interesse primario sotteso alla norma, ossia svincolare le aree del territorio che non presentano più i requisiti di legge che avevano determinato la loro inclusione nei perimetri dei SIN;

è di tutta evidenza che, con riferimento alla tematica in questione, l'urgenza di provvedere debba intendersi in primis riferita all'accelerazione e conclusione delle operazioni di caratterizzazione e bonifica dei siti contaminati, da cui discende la logica esigenza di una deperimetrazione dei siti risanati e restituiti alle comunità locali con caratteristiche di piena fruibilità e sostenibilità ambientale;

le operazioni di bonifica registrano invece un forte ritardo che si traduce nel permanere di situazioni di inquinamento dei terreni, delle acque superficiali e di falda, delle colture e degli allevamenti, da cui discendono danni ambientali, sanitari ed economici;

il nesso tra patologie e fattori di esposizione è ormai un dato acclarato. Le indagini epidemiologiche condotte nei territori interessati mostrano da anni dati allarmanti, con eccessi di mortalità per numerose tipologie di tumori e malattie anche nella classe di età pediatrico-adolescenziale, con inevitabili implicazioni sulla qualità della vita delle popolazioni interessate;

sebbene la bonifica ed il risanamento di vaste aree del territorio rappresenti un capitolo centrale della transizione ecologica, le risorse economiche stanziare non corrispondono all'entità e complessità degli interventi, senza considerare che ancora non disponiamo di un quadro completo sullo stato di contaminazione del territorio. I dati di sintesi nazionali sullo stato dei procedimenti di bonifica censiti al 31 dicembre 2020 mostrano infatti percentuali rilevanti di procedimenti in attesa di accertamenti e di procedimenti per i quali lo stato della contaminazione non è noto;

rilevato altresì che:

nel contesto sopra descritto appare, dunque, evidente come il fattore tempo divenga un bene avente un contenuto economico e sociale particolarmente prezioso, soprattutto sotto il profilo dell'ottimizzazione dell'impiego delle risorse finanziarie disponibili per la tutela dell'ambiente e lo sviluppo socio-economico delle aree interessate,

impegna il Governo:

ad adottare tempestivamente le misure necessarie a reperire ulteriori risorse che consentano di accelerare la conclusione degli interventi di bonifica dei siti contaminati, al fine di perseguire

l'interesse primario di restituire alle comunità locali territori risanati e pienamente fruibili, con conseguente miglioramento delle condizioni ambientali, di salute ed economiche della popolazione.

G/1027/5/1

[Sironi](#)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi" (AS 1027),

premessi che:

l'articolo 13, in particolare, proroga termini in materie di competenza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste al fine di sostenere il settore agricolo, in risposta al perdurare della crisi energetica collegata alla guerra in Ucraina, all'aumento dei tassi di interesse bancario, nonché agli eccezionali eventi meteorologici, che hanno caratterizzato l'anno 2023;

ritenuto che:

il settore agricolo costituisce un pilastro fondamentale ma sempre più a rischio nell'ambito dell'economia e dell'identità italiane;

ritenuto inoltre che:

oltre agli interventi previsti dalla legge in esame, il settore agricolo necessita oggettivamente di un sostegno ulteriore da parte dello stato, dal momento che le problematiche sopra citate non mostrano segni di risoluzione nel breve termine, in particolare le criticità legate al cambiamento climatico;

considerato che:

oltre agli interventi previsti dalla legge in esame, anche a fronte delle proteste degli agricoltori che stanno manifestando le loro istanze in tutto il paese, sarebbe necessario, in particolare, rafforzare le facilitazioni già previste nel corso degli ultimi anni, volte ad incentivare l'accesso alla professione di agricoltore, la produzione delle aziende, la continuità produttiva del settore;

a ciò sarebbe necessario aggiungere ulteriori iniziative che possano accompagnare l'agricoltore nel percorso di transizione ecologica che oggi ci richiede l'Europa, e tra queste può senza dubbio rientrare l'incentivo per l'acquisto di beni strumentali nell'ambito della cosiddetta Industria 4.0;

le tecnologie digitali 4.0 sono strumenti utilissimi al fine di supportare l'agricoltore nella quotidianità e nella pianificazione delle strategie per la propria attività, compresi i rapporti con tutti gli anelli della filiera, generando un circolo virtuoso in grado di creare valore per la singola azienda e a cascata per i suoi partner;

potenziare il sistema di incentivi che permette alle aziende agricole di innovare la propria attività è certamente fondamentale,

impegna il Governo:

a potenziare lo strumento del credito di imposta per l'acquisto dei beni strumentali previsti dalla cosiddetta agricoltura 4.0, così da sostenere le aziende agricole nel loro percorso di innovazione e modernizzazione, anche con l'obiettivo di creare maggiore valore nella singola filiera.

G/1027/6/1

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Il Senato

premessi che:

il provvedimento all'esame dell'Assemblea reca: «Disposizioni urgenti in materia di termini normativi»;

durante l'esame del provvedimento nelle Commissioni riunite I e V è emersa con forza il tema della mancata proroga, nell'ultima legge di bilancio dell'esenzione IRPEF per i redditi agricoli;

il Governo ha presentato l'emendamento n. 13.123 che prevede l'esenzione del pagamento dell'Irpef per i redditi agrari e dominicali fino a 10 mila euro, la riduzione del 50 per cento dell'importo da pagare per i redditi tra i 10 mila e i 15 mila euro;

sono stati evidenziati i limiti della soluzione individuata dall'Esecutivo, che trascura le vere questioni di una seria revisione della Politica agricola comune, dell'incremento dei prezzi, del basso livello dei salari e dei profitti delle piccole e medie imprese agricole e delle storture determinate dai soggetti attivi nella grande distribuzione attraverso le pratiche commerciali sleali e le vendite sottocosto;

una politica reale di sostegno non può non passare attraverso la salvaguardia delle biodiversità e la promozione dei piccoli e medi agricoltori sulla scia delle recenti norme che istituiscono la figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio, norme in contraddizione profonda con gli accordi di libero scambio che permettono di importare grano canadese al glifosato;

ricordiamo che lo scorso venerdì 9 febbraio, la Regione Siciliana ha dichiarato lo stato di calamità naturale su tutto il territorio a causa della siccità che sta affliggendo il proprio territorio: una situazione che sta danneggiando gravemente gli agricoltori e gli allevatori già nel mese di febbraio, statisticamente uno dei più freddi e piovosi dell'anno per il clima mediterraneo,

impegna il Governo:

a predisporre tutti gli atti necessari affinché si possano:

a) verificare violazioni delle normative sulla sicurezza alimentare come la vendita di prodotti alimentari scaduti, la manipolazione impropria dei prodotti, o la mancanza di adeguati *standard* igienici nella gestione dei prodotti alimentari;

b) verificare pratiche di marketing ingannevoli o sleali come la pubblicità ingannevole, etichette fuorvianti o manipolazioni dei prezzi al fine di trarre in inganno i consumatori;

c) verificare abusi nei confronti dei fornitori come pratiche commerciali sleali, ritardi nei pagamenti, o pressioni indebite sui fornitori per ridurre i prezzi al di sotto dei livelli sostenibili;

d) svolgere indagini sul fenomeno dell'*italian sounding*, delle frodi alimentari e della presenza della criminalità organizzata nella filiera agroalimentare;

e) accertare la compatibilità, con la normativa UE, per la sicurezza dei cittadini e dell'ambiente salute, circa l'utilizzo di prodotti fitosanitari e loro residui negli alimenti importati da Paesi *extra* UE.

G/1027/7/1

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Il Senato

premessi che:

il provvedimento all'esame dell'Assemblea reca: «Disposizioni urgenti in materia di termini normativi»;

durante l'esame del provvedimento nelle Commissioni riunite I e V è emersa con forza il tema della mancata proroga, nell'ultima legge di bilancio dell'esenzione IRPEF per i redditi agricoli;

il Governo ha presentato l'emendamento n. 13.123 che prevede l'esenzione del pagamento dell'Irpef per i redditi agrari e dominicali fino a 10 mila euro, la riduzione del 50 per cento dell'importo da pagare per i redditi tra i 10 mila e i 15 mila euro,

impegna il Governo:

a continuare nell'azione di:

a) verificare violazioni delle normative sulla sicurezza alimentare come la vendita di prodotti alimentari scaduti, la manipolazione impropria dei prodotti, o la mancanza di adeguati *standard* igienici nella gestione dei prodotti alimentari;

b) verificare pratiche di marketing ingannevoli o sleali come la pubblicità ingannevole, etichette fuorvianti o manipolazioni dei prezzi al fine di trarre in inganno i consumatori;

c) verificare abusi nei confronti dei fornitori come pratiche commerciali sleali, ritardi nei pagamenti, o pressioni indebite sui fornitori per ridurre i prezzi al di sotto dei livelli sostenibili;

d) svolgere indagini sul fenomeno dell'*italian sounding*, delle frodi alimentari e della presenza della criminalità organizzata nella filiera agroalimentare;

e) accertare la compatibilità, con la normativa UE, per la sicurezza dei cittadini e dell'ambiente salute, circa l'utilizzo di prodotti fitosanitari e loro residui negli alimenti importati da Paesi *extra* UE.

G/1027/8/1

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Il Senato

premessi che:

i recenti segnali di ritorno dell'economia italiana ai trend pre-pandemici non riguardano il settore dell'informazione, dove continuano la caduta verticale dei fatturati e l'erosione del mercato, soprattutto della carta stampata, con gravi ripercussioni sul mercato del lavoro ma, soprattutto, sulla qualità e l'indipendenza delle notizie;

solo assicurando al settore adeguate risorse in grado di garantire la produzione e la circolazione di informazione di qualità è possibile assicurare il pieno diritto di cittadinanza e l'esercizio della politica;

secondo la Fieg, la federazione degli editori di giornali, le vendite in edicola di giornali quotidiani e periodici sono passate dai sei milioni di copie a 1,5 milioni odierni, a fronte di un fatturato di settore passato dai 7,2 miliardi di euro registrato nel 2005 ai 2,9 miliardi di euro nel 2022. Parallelamente, sono cresciute a dismisura, raggiungendo quota 43 milioni, le persone a caccia di informazione sui canali digitali;

un tale declino inarrestabile richiederebbe la messa a punto di strategie, auspicabilmente condivise da parte di tutti gli attori del sistema, ma anche una presa di coscienza da parte della politica e dell'opinione pubblica perché, insieme con le copie e i posti di lavoro, vengono meno gli spazi vitali di democrazia;

un attacco al pluralismo dell'informazione nel nostro Paese è stato sferzato dall'articolo 1, comma 810, della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio per l'anno 2019) che ha disposto alle lettere b) e c), la progressiva riduzione, fino alla totale abolizione dal 1° gennaio 2022, dei contributi concessi ad imprese editrici costituite come cooperative giornalistiche che editano quotidiani e periodici; imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale sia detenuto in misura maggioritaria da cooperative, fondazioni o enti morali non aventi fini di lucro; enti senza fini di lucro, ovvero imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale sia da essi interamente detenuto;

successivamente, per combattere la crisi contingente, la legge di bilancio per l'anno 2022 ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il «Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria», con l'obiettivo di incentivare gli investimenti delle imprese editoriali, anche di nuova costituzione, orientati all'innovazione tecnologica e alla transizione digitale, all'ingresso di giovani professionisti qualificati nel campo dei nuovi media, nonché a sostenere le ristrutturazioni aziendali e gli ammortizzatori sociali e a sostegno della domanda di informazione, beneficio dal quale sono stati esclusi tutti i piccoli editori cooperativi e *no profit*, che rappresentano la spina dorsale del pluralismo e dell'informazione locale in Italia;

la legge di bilancio 2024, all'articolo 1, commi da 315 a 322, ha apportato modifiche alla

disciplina del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, delegando il Governo ad adottare un regolamento per la ridefinizione e l'integrazione dei criteri per l'erogazione dei contributi a sostegno del settore dell'editoria e dell'informazione;

il decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70 sulla ridefinizione della disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici, all'articolo 5, comma 1, lettera e) prevede, tra i criteri ed i requisiti di calcolo dei contributi diretti da riconoscere alle imprese editrici, che questi siano concessi alle imprese editrici costituite in forma di cooperativa giornalistica che esercitino unicamente un'attività informativa autonoma e indipendente a condizione che garantiscano per l'edizione cartacea, vendita della testata nella misura di almeno il 30 per cento delle copie annue distribuite, per le testate locali, e di almeno il 20 per cento delle copie annue distribuite, per le testate nazionali;

successivamente l'articolo 96, comma 3 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 ha ridotto, limitatamente all'anno di contribuzione 2020, le suddette percentuali minime di copie vendute determinandole, rispettivamente, nel 25 per cento delle copie distribuite per le testate locali, e nel 15 per cento delle copie distribuite per le testate nazionali,

impegna il Governo

ad adottare entro il 30 giugno 2024 il regolamento di cui all'articolo 1, commi 315 e 316, della legge n. 213 del 2023, prevedendo in esso che il requisito relativo alla percentuale di vendita sulle copie distribuite richiesta non sia superiore a quella prevista dall'articolo 96, comma 3 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104.

G/1027/9/1

[Occhiuto](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi,

premesso che:

il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante "Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche", convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n.74, all'articolo 3, comma 6, ha introdotto una modifica dell'articolo 15 del testo unico degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 volta a prevedere che per le fusioni dei comuni realizzate a decorrere dal 1° gennaio 2014, i contributi straordinari di cui al comma 3 sono erogati per ulteriori cinque anni;

occorre evidenziare che il termine del 1° gennaio 2014 esclude dall'applicazione immediata della norma proprio quelle fusioni di comuni avvenute nel corso dell'anno 2013 e che hanno in itinere l'approvazione dei bilanci di previsione;

il fondo aggiuntivo per i comuni fusi rappresenta un supporto fondamentale per garantire la qualità dei servizi essenziali,

impegna il Governo:

a prevedere, nel primo provvedimento utile, una disposizione volta a prevedere che l'erogazione dei contributi di cui in premessa, sia garantita anche per le fusioni di comuni realizzatesi a decorrere dal 1° gennaio 2013.

G/1027/10/1

[Damiani](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi,

premesso che:

la legge 30 dicembre 2023, n. 213 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026», all'articolo 1, comma 552, prevede l'istituzione

nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di un apposito fondo di conto capitale da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione di 4.655.172 euro annui per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, per investimenti in materia di infrastrutture stradali, sportive, scolastiche, ospedaliere, di mobilità e di riqualificazione ambientale;

l'ordine del giorno G/926/111/5 presentato dai Relatori al Senato nel corso dell'esame del disegno di legge di bilancio, e accolto in 5ª Commissione il 18 dicembre 2023 (seduta n. 177), reca, tra l'altro, l'impegno al Governo a destinare risorse in conto capitale per alcuni interventi;

il medesimo articolo, al comma 553 demanda a uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, la ripartizione delle risorse dei fondi di cui ai commi 551 e 552,

impegna il Governo:

ad adottare una disposizione volta a prevedere la proroga di ulteriori trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, per l'emanazione del decreto di cui al comma 553 dell'articolo 1 della legge 213 del 2023, secondo il seguente schema:

a) prevedere un contributo di 0,5 milioni di euro per l'anno 2024, 0,5 milioni di euro per l'anno 2025 e 0,5 milioni di euro per l'anno 2026 a favore della Fondazione per la Sussidiarietà, finalizzato a consentire la pubblicazione e la diffusione del Rapporto sulla Sussidiarietà, per il funzionamento e lo svolgimento delle sue attività (**già articolo 1, comma 512, legge 213 del 203 - legge di bilancio 2023-206**);

b) prevedere a decorrere dal 2025 la divisione della Soprintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia, rispettivamente nella Soprintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio per la provincia di Barletta-Andria-Trani, con sede a Barletta e nella Soprintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio per la provincia di Foggia, con sede a Foggia e f adeguamento della relativa dotazione organica;

c) prevedere uno stanziamento di 1.000.000 di euro per l'anno 2024, 1.000.000 di euro per l'anno 2025 e 1.000.000 di euro per l'anno 2026, in favore dell'Associazione Italiana Educatori Finanziari (AIEF) per lo sviluppo e la promozione delle buone prassi e delle conoscenze finanziarie, economiche e assicurative;

d) prevedere un contributo di 500.000 euro per il 2024, 1.000.000 euro per l'anno 2025 e 1.000.000 euro per l'anno 2026 in favore dell'Università della Calabria, al fine di sviluppare personale esperto in medicina digitale per soluzioni diagnostiche e terapeutiche di avanguardia che siano in grado di elevare il livello di prestazioni del Sistema Sanitario Regionale (SSR) della Regione Calabria, contrastando la migrazione sanitaria dei cittadini calabresi;

e) prevedere un contributo di 150.000 euro per l'anno 2024 e 50.172 euro per il 2025 in favore dell'associazione denominata «Una goccia nell'oceano», ente del terzo settore disciplinato da uno statuto che agisce nei limiti di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, con sede legale a Melilli (SR), al fine di poter perseguire le attività nel settore della beneficenza prefiggendosi fini di solidarietà sociale sia nei confronti degli associati che di terzi con l'obiettivo di promuovere messaggi di civiltà, impegno sociale e progresso;

f) prevedere un contributo straordinario di 100.000 euro per l'anno 2024 e 50.000 per il 2026 in favore della «Fondazione Giuseppe Benedetto Dusmet», avente sede legale presso il Monastero Benedettino «G.B. Dusmet», di Nicolosi (CT), per l'istituzione della Scuola di formazione all'impegno socio-politico di cooperazione e sviluppo del mediterraneo;

g) prevedere un contributo di 500.000 euro per il 2024, 200.000 per il 2025 e 300.000 per il 2026 alla Federazione sportiva nazionale - ACI per costi di adeguamento dell'autodromo di Monza e gestione della manifestazione «Gran Premio d'Italia» per il periodo di vigenza del rapporto di concessione con il soggetto titolare dei diritti di organizzazione e promozione del campionato

mondiale di Formula 1;

h) prevedere un contributo di 300.000 euro per il 2026 in favore del «Consorzio Villa Reale e Parco di Monza» al fine della valorizzazione e ammodernamento delle strutture di pertinenza della Reggia di Monza, della Villa Reale, dei Giardini Reali e del Parco, nonché per rafforzarne l'immagine in ambito internazionale;

i) prevedere un contributo di 100.000 euro per il 2024 in favore delle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno, di cui al comma 40 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

j) prevedere un contributo di 600.000 euro per il 2024 in favore della Federazione ciclistica italiana, per assicurare la ristrutturazione del velodromo Lello Simeone nel comune di Barletta, tenuto conto delle caratteristiche dell'impianto che lo rendono centro di interesse nazionale, per la quale il Comune di Barletta può avvalersi attraverso un'apposita convenzione, del supporto tecnico-operativo, della società Sport e salute S.p.A.;

k) prevedere un contributo di 250.000 euro per il 2025 in favore del comune di Calcinato (BS) per il rifacimento della biblioteca comunale, al fine di ridurre gli ostacoli, le disuguaglianze e le lacune che limitano la partecipazione dei cittadini alla vita culturale e al patrimonio culturale;

l) prevedere un contributo di 250.000 euro per il 2025 in favore del comune di San Gervasio Bresciano (BS) per la realizzazione di nuove opere sportive nel laghetto di sci nautico federale, per consentire la costruzione di nuove strutture sportive nel rispetto degli obiettivi di transizione verde e mitigazione del cambiamento climatico e della trasformazione digitale;

m) prevedere un contributo di 250.000 euro per il 2026 in favore del comune di Mura (BS) per la realizzazione di un immobile a destinazione turistico-ricreativa al fine di garantire la competitività e la tutela del patrimonio ricettivo;

n) prevedere l'istituzione di un fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione di 605.172 euro per il 2024, 200.000 euro per il 2025, 300.000 euro per il 2026 al fine di inserire tra le categorie usuranti i lavoratori che entrano in contatto con la silice cristallina, di cui al codice ATECO 23.42.00 - Fabbricazione di articoli sanitari in ceramica;

o) prevedere un contributo di 300.000 euro per il 2024 in favore del Comune di Pessano con Bornago per i lavori di realizzazione del ponte ciclopedonale a completamento della pista ciclabile lungo la sp 120 tra il Comune di Pessano con Bornago e il Comune di Bussero (MI);

p) prevedere un contributo di 300.000 euro per il 2025 per la riqualificazione dell'ex-Auditorium della Scuola media secondaria di I grado denominata «Clemente Baroni», ubicata in Via San Francesco d'Assisi nel Comune di Carugate, in provincia di Milano;

q) prevedere un contributo di 300.000 euro per il 2024 in favore Comune di San Giuliano Milanese (MI), per i lavori di realizzazione della nuova pista ciclabile in Via Lario, quartiere di Sesto Ulteriano;

r) prevedere un contributo di 200.000 euro per il 2025 per la realizzazione di una struttura polifunzionale per lo svolgimento dei Consigli comunali e assemblee pubbliche, nel Comune di Osio Sopra, in provincia di Bergamo;

s) prevedere un contributo di 250.000 euro per il 2024 e di 250.000 euro per il 2026 in favore dell'Osservatorio nazionale del lavoro pubblico;

t) prevedere un incremento di 200.000 euro per il 2024, 500.000 euro per il 2025 e 500.000 euro per il 2026 dello stanziamento di cui alla tabella 4 dello stato di previsione del Ministero del lavoro missione: 1 «Politiche per il lavoro» - Programma: 1.5 - Politiche attive del lavoro, rete dei servizi per il lavoro e la formazione, in favore dell'Ente Nazionale Bilaterale Lavoro Impresa e Agricoltura - ENBLIA - per la promozione di attività di ricerca e studio delle problematiche del lavoro nel settore dell'agricoltura;

u) prevedere un contributo di 50.000 euro per il 2024 in favore dell'Associazione Nazionale Grano Salus, con sede legale a Foggia;

- v) prevedere un contributo di 150.000 euro per il 2025 e di 150.000 euro per il 2026 per la riqualificazione dell'Ufficio turistico del Comune di Bolsena;
- w) prevedere un contributo di 55.000 euro per il 2025 e di 55.000 euro per il 2026 per l'«Associazione antichissima rappresentazione misteri di Santa Cristina»;
- x) prevedere un contributo di 100.000 per il 2025 e 100.000 per il 2026 in favore dell'Associazione «Davide Rodella Onlus» di Montichiari (BS);
- y) prevedere un contributo di 400.000 euro per il 2025 in favore del Comune di Fondi (LT) per attività di interesse culturali;
- z) prevedere un contributo di 400.000 euro per il 2026 in favore del Comune di Fondi (LT) per la riqualificazione e la realizzazione di aree verdi attrezzate ad uso pubblico,
a destinare le predette risorse in **conto capitale** per i seguenti interventi:
- a) prevedere un contributo di 500.000 di euro per il 2024, di 1.000.000 di euro per il 2025 e di 1.000.000 per il 2026 per i collegamenti tra la Città di Monza e la Città di Milano, per la realizzazione del progetto che prevede il prolungamento della Linea Lilla del metrò (M5) con la realizzazione di 11 stazioni (7 delle quali urbane, tra cui la Villa Reale, l'Ospedale San Gerardo e la sede del Polo Istituzionale) che collegheranno Monza a Milano;
- b) prevedere un contributo di 500.000 di euro per il 2024, 500.000 euro per il 2025 e 800.000 per il 2026 in favore della Provincia di Barletta Andria Trani al fine di assicurare la riqualificazione e la messa in sicurezza della rete stradale della medesima provincia;
- c) prevedere interventi in favore della provincia di Brescia per il comune di Orzivecchi (BS) al fine di assicurare il completamento e la messa in funzione della tangenziale del medesimo comune;
- d) prevedere un contributo di 655.172 euro per il 2024 e di 500.000 di euro per il 2025 e 300.000 euro per il 2026 in favore della Provincia di Brescia al fine di assicurare il completamento e la messa in funzione del prolungamento della Variante alla SS 237 del «Caffaro» da Ponte Re del comune di Barghe fino al comune di Idro, in riferimento al lotto Vestone-Idro;
- e) prevedere un contributo di 1.000.000 di euro per il 2024 e di 700.000 euro per il 2025 in favore del comune di Arzano (NA) per la riqualificazione del campo sportivo Sabatino De Rosa;
- f) prevedere un contributo di 1.000.000 di euro per il 2024 in favore del comune di Fondi (LT) per la realizzazione del progetto di riqualificazione ambientale e sistemazione a parcheggio e parco verde attrezzato in località Capratica;
- g) prevedere un contributo di 500.000 di euro per il 2025 e di 500.000 di euro per il 2026 in favore del comune di Pessano con Bornago per i lavori di realizzazione della nuova Scuola Secondaria di Primo Grado «Istituto Comprensivo Daniela Mauro»;
- h) prevedere un contributo di 500.000 euro per il 2024 in favore del comune di Rozzano (MI) per i lavori di realizzazione delle opere di urbanizzazione dell'Ospedale di Comunità nel Comune di Rozzano (MI);
- i) prevedere un contributo di 500.000 euro per il 2024, 500.000 euro per il 2025 e di 300.000 euro per il 2026 in favore del comune di Melilli (SR) per la realizzazione del progetto definitivo ed esecutivo relativo al collegamento stradale e opere di urbanizzazione, tra la via Parroco Fiorilla con via Frate Alfio Cazzetta e proseguimento fino al raggiungimento della via Siracusa, nell'ambito dell'area omogenea «B» delle previsioni di P.R.G.;
- j) prevedere un contributo di 500.000 euro per l'anno 2025 e 500.000 euro per l'anno 2026 in favore del Golf Club Asiago per lavori di riqualificazione e ampliamento del campo da golf;
- k) prevedere un contributo di 455.172 euro per l'anno 2025 e 400.000 euro per l'anno 2026 in favore del Comune di Rivoli (TO) per la messa in sicurezza delle strade, progetto C. so Francia ambito Linea 1 Metropolitana leggera;
- l) prevedere un contributo di 55.172 euro per l'anno 2026 in favore del Comune di Orbassano (TO) per lavori di manutenzione straordinaria della viabilità comunale - Manutenzione strade Lotto B -

;

m) prevedere un contributo di 200.000 per il 2026 in favore del comune di Novara per interventi di realizzazione di strada urbana sulla sponda sinistra del diramatore Quintino Sella - Tratto da via Gibellini a via Belletti (compresa anche la demolizione e ricostruzione del ponte sul Quintino Sella).

G/1027/11/1

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Il Senato

il provvedimento all'esame dell'aula reca: «Disposizioni urgenti in materia di termini normativi»;

durante l'esame nelle Commissioni riunite I e V alla Camera è stato ampliato l'oggetto dei provvedimenti in esso contenuto: dallo scudo per gli amministratori pubblici alla scadenza delle cartelle esattoriali,

tra i provvedimenti di proroga ci sono, tra gli altri, la rottamazione quater, con la possibilità per chi non ha provveduto di pagare entro il 15 marzo le prime tre rate della dilazione; la proroga del bonus acquisto casa under 36 al 31 dicembre 2024; la proroga del ravvedimento speciale per le dichiarazioni dei redditi per l'anno d'imposta 2022; la proroga per lo slittamento dell'esenzione Iva per gli ETS; la proroga dell'esenzione Irpef per gli agricoltori; il divieto per il 2024 di fatturazione elettronica per i soggetti IVA che effettuano prestazioni o cessioni sanitarie nei confronti di consumatori finali persone fisiche

tra le misure, fortunatamente, non ci sarà lo slittamento al 2027 della spending review per la società Ponte sullo Stretto;

in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea e per assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico sono necessari almeno altri 250 milioni di euro,

impegna il Governo

ad evitare nei prossimi provvedimenti ulteriori misure di proroga che possano appesantire il bilancio della pubblica amministrazione, anche attraverso l'aumento dei compensi degli amministratori di società in house e/o partecipate.

G/1027/12/1

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Il Senato,

premesso che

il disegno di legge in esame, contiene misure di proroga di termini legislativi in scadenza e numerose ulteriori disposizioni che interessano diversi comparti produttivi del nostro Paese. Tra queste si trovano norme per lo stabilimento Ilva di Taranto; per la digitalizzazione dei servizi e delle attività della pubblica amministrazione; per il lavoro portuale; per le imprese agricole e della pesca; eccetera;

tra gli interventi a supporto dei diversi settori produttivi, si segnala la necessità di prevedere iniziative specifiche di sostegno al comparto industriale sardo, stante la grave situazione di crisi che attanaglia in particolar modo in alcuni territori dell'isola, da oltre 20 anni ripetutamente colpiti da processi di destrutturazione produttiva e deindustrializzazione, con pesanti e disgreganti conseguenze sulle condizioni di vita delle comunità;

tra questi spicca per la gravità della situazione il Sulcis-Iglesiente, dove negli anni hanno subito tragiche vicende di destrutturazione diversi impianti privati e a partecipazione e controllo pubblico come EurAllumina SpA, Otefal Sail SpA, Portovesme Srl, Alcoa, Rockwool Italia SpA, Carbusulcis SpA;

attualmente, risultano essere quattro i tavoli di crisi attivi al Ministero delle imprese e del made in Italy, che riguardano Eurallumina SpA, Portovesme Srl e Sanac SpA in Amministrazione Straordinaria, Sider Alloys;

quanto a Eurallumina S.p.A. è stata disposta l'interruzione delle produzioni con il supporto della CIGS per gli addetti che risultano conseguentemente sospesi dal lavoro, in attesa che si realizzino le opere per la riconversione degli impianti, i miglioramenti ambientali del sito e le opere infrastrutturali che determineranno una riduzione dei costi. Il piano di rilancio dovrebbe essere anche supportato da un Contratto di Sviluppo a sostegno degli investimenti dell'azienda. Lo scorso 17 gennaio 2024 è stato sottoscritto l'Accordo in sede Ministeriale per la concessione della CIGS in deroga in favore dei 201 lavoratori della società ma per soli 6 mesi; pur tuttavia sarebbe della massima urgenza la sottoscrizione dell'Addendum al Protocollo di Intesa, indispensabile per la prosecuzione degli investimenti da parte di Eurallumina SpA e per gli ammortizzatori sociali nel triennio;

quanto alla Portovesme Srl il progetto di riconversione industriale sostenibile si trova ancora ad uno stadio di mera progettualità, risulta essere necessario definire un percorso con adeguate soluzioni industriali ed occupazionali per tutte le produzioni della Portovesme, compreso lo stabilimento di San Gavino; nel 2023 è stata attivata la CIGS per i 527 lavoratori diretti ma si conta che l'indotto consti di altri 1000 lavoratori senza supporto;

in relazione a Sanac SpA in Amministrazione Straordinaria gli esperimenti di gara espletati nel 2023 finalizzati alla vendita unitaria dei quattro complessi aziendali facenti capo al Gruppo Sanac, non hanno dato esito positivo anche se nell'arco temporale compreso tra il 2017 e il 2022, hanno registrato nel tempo l'interessamento, tra gli altri, di ArcelorMittal, Acciaierie d'Italia e della multinazionale indiana Dalmia (terza gara) la quale, in particolare, non ha inteso offrire le garanzie ambientali e occupazionali richieste dal bando all'esito di un'approfondita due diligence. La Società occupa circa 310 dipendenti, di questi 180 unità in CIGS, dei quali il 76 per cento nello stabilimento sardo;

per ciò che concerne la SiderAlloys Italia Spa, costituita nel febbraio del 2018 sulle spoglie del complesso industriale «ex Alcoa» di Portovesme, sito nel comune di Portoscuso (SU), con lo scopo di riavviare la produzione di alluminio primario, il progetto di riconversione consisterebbe nel rinnovare un impianto obsoleto con nuove tecnologie e a minor impatto ambientale. Di recente la Società ha convocato i sindacati mettendo all'ordine del giorno l'eventualità della cassa integrazione per i 77 lavoratori, dopo che una ventina di contratti non sono stati rinnovati e alcuni operai di una ditta di appalti sono stati licenziati. Da notizie si stampa si è appreso della decisione dei sindacati di disertare l'incontro e la richiesta di riattivare il tavolo di crisi presso il Ministero competente;

alle situazioni delineate si aggiunge la forte incertezza vissuta dai 1500 lavoratori della Saras S.p.A., posto che da notizie di stampa si è appreso della decisione delle società che fanno capo alla famiglia Moratti (Massimo Moratti S.a.p.A. di Massimo Moratti, Angel Capital Management S.p.A. «ACM» e Stella Holding S.p.A.) di vendere a Vitol B.V., colosso olandese nel trading di materie prime, oppure a una società interamente controllata e designata da Vitol, il proprio capitale che rappresenta circa il 35 per cento del capitale azionario di Saras, del valore complessivo di circa 1,7 miliardi di euro, a un prezzo pari a euro 1,75 per azione. Il perfezionamento dell'affare è subordinato all'ottenimento delle autorizzazioni regolamentari necessarie: si tratta in particolare delle autorizzazioni ai sensi dei regolamenti dell'Unione europea sulle sovvenzioni estere e in materia di concorrenza (antitrust) e della normativa sulla golden power italiana,

impegna il Governo:

ad assumere le necessarie iniziative finalizzate al definitivo rilancio di ciascuna delle attività produttive industriali indicate in premessa, anche completando i percorsi di riconversione eco-sostenibile avanzata nella quale la Sardegna ha già maturato importanti esperienze e qualità professionali;

ad attuare pienamente ogni piano e progetto a finanziamento pubblico senza ulteriore indugio, ricomprendendo anche gli interventi di riattivazione delle attività industriali e di ricerca sull'ecosostenibilità dei cicli produttivi, delle azioni di risanamento e bonifica ambientale dei territori compromessi da inquinamento, e quelli di produzione energetica, a partire dalle forme di energia rinnovabile e pulita o a basso impatto ambientale

ad aprire un dossier «golden power» con riguardo alla legittimità del progetto di cessione di

Saras S.p.a., che monitori le possibili ripercussioni in termini di occupazione ma anche di investimenti, sviluppo e prospettiva del territorio;

a convocare celermente le organizzazioni sindacali per aggiornare tavoli di discussione e di concertazione, con l'obiettivo di trovare soluzioni durature per tutti i lavoratori impiegati nel sistema produttivo-industriale;

ad attivare gli opportuni strumenti che assicurino ai lavoratori la necessaria copertura tramite ammortizzatori sociali e il puntuale pagamento dei sussidi dovuti, nonché adeguati percorsi formativi di aggiornamento, qualificazione e riconversione professionale proiettati verso la ripresa produttiva e lavorativa.

G/1027/13/1

[Sironi](#)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi" (AS 1027),

premessi che:

diversamente da quanto avvenuto nel corso del 2022 e del 2023, a normativa vigente dallo scorso 1° gennaio 2024 i c.d. bonus sociali elettrico e gas naturale per i clienti in condizione economicamente svantaggiata e in gravi condizioni di salute sono riconosciuti con la soglia ISEE prevista prima del loro potenziamento;

in particolare, la soglia per accedere all'agevolazione torna a essere di 9.530 euro dopo alcuni interventi di rafforzamento, di diversa intensità, effettuati nel corso del 2022 che hanno dapprima ampliato la platea dei beneficiari dei bonus innalzando la soglia ISEE per accedervi fino a 12 mila euro (decreto legge 21 marzo 2022, n. 21 c.d. DL Ucraina bis) e, poi, per l'anno 2023 a 15.000 euro con la legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di bilancio 2023), mentre il DL 30 marzo 2023, n. 34 (c.d. DL Bollette) ha innalzato a 30 mila la soglia di ISEE di accesso ai bonus elettrico e gas per le famiglie "numerose", quelle con almeno 4 figli a carico;

considerato che:

hanno diritto al bonus sociale gas gli utenti con certificazione ISEE inferiore a 9.350 euro o 20.000 euro in presenza di almeno quattro figli a carico contro i 15.000 euro (per nuclei familiari piccoli) e 30.000 euro (per nuclei con almeno quattro figli a carico) del 2023;

oltre alla summenzionata riduzione delle soglie ISEE ai vecchi valori ante 2022, dal 1° gennaio 2024 l'aliquota IVA applicata alle fatture per le forniture di gas naturale è quella ordinaria del 10 per cento per gli usi civili entro i 480 Smc/anno e del 22 per cento nei restanti casi. Le agevolazioni all'aliquota, introdotte con la Legge di Bilancio 2022 e prorogate nel tempo, avevano ridotto al 5 per cento l'IVA sul gas naturale. La misura, però, non è stata rinnovata nella Legge di Bilancio 2024 e, a ciò, va aggiunto anche il mancato azzeramento degli oneri generali di sistema;

con riferimento al bonus sociale elettrico, invece, solo per il primo trimestre 2024, le soglie ISEE per accedere e aver diritto allo stesso rimangono quelle vecchie di 15.000 euro e 30.000 euro (per nuclei con almeno quattro figli a carico). A partire da aprile 2024, le citate soglie -a meno di modifiche alla normativa vigente- ritorneranno pari a 9.350 euro o 20.000 euro in presenza di almeno quattro figli a carico;

rilevato altresì che:

in una condizione di assoluta difficoltà per le famiglie, soprattutto quelle che versano in condizioni di disagio economico e in gravi condizioni di salute, di fronte alla forte preoccupazione per la perdurante volatilità dei costi energetici e al fine di tutelare i citati soggetti da ulteriori aggravii in bolletta, risulta fondamentale intervenire affinché i bonus sociali elettrico e gas mantengano la soglia ISEE potenziata,

impegna il Governo:

a prevedere nuovi stanziamenti volti a prorogare, almeno fino a fine 2024, i bonus sociali di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2008, e all'articolo 3, commi 9 e 9-*bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, con la medesima soglia ISEE di cui all'articolo 1, comma 17, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, al fine di attutire e porre rimedio alla crescente difficoltà per i nuclei familiari in condizioni di disagio economico o fisico di far fronte al pagamento delle utenze.

G/1027/14/1

[Sironi](#)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi" (AS 1027),

premessi che:

la cessazione del regime di tutela di prezzo - ovvero dei servizi di fornitura di energia elettrica e gas naturale con condizioni economiche e contrattuali definite dall'ARERA e destinati ai clienti domestici che non abbiano ancora scelto un'offerta di mercato libero - è prevista per i clienti domestici non vulnerabili di energia elettrica a partire da luglio 2024 mentre per il settore del gas naturale, sempre con riferimento ai citati clienti, è avvenuta lo scorso gennaio 2024;

da sempre il prezzo del servizio di maggior tutela rappresenta un benchmark facile da conoscere per acquirenti e venditori e costituisce una garanzia per i clienti finali, soprattutto domestici, di non incorrere in pratiche commerciali scorrette quali ad esempio la pubblicità ingannevole;

specialmente nell'ultimo biennio, molte famiglie e imprese hanno preferito rimanere nel mercato tutelato per le maggiori garanzie sul prezzo della fornitura a fronte di un rialzo generalizzato dei prezzi all'ingrosso delle materie prime energetiche, in particolare a partire dall'inizio del conflitto russo-ucraino;

considerato che:

a normativa vigente, dal 1° luglio 2024 i clienti domestici non vulnerabili che non avranno sottoscritto un'offerta nel mercato libero, passeranno automaticamente, senza alcuna interruzione di fornitura, al Servizio a Tutele Graduali (STG), che riguarderà circa 4,5 milioni di clienti, con l'esercente di riferimento identificato in fase d'asta;

dai dati emersi a seguito della recente indagine realizzata da Assoutenti e Centro di formazione e ricerca sui consumi (C.r.c.) circa le offerte presenti alla data del 9 febbraio 2024 sull'apposito Portale

di ARERA, sia per i contratti a prezzo fisso che per quelli a prezzo variabile, nelle principali 20 città italiane, per una famiglia tipo che consuma 1.400 metri cubi di gas all'anno per cottura cibi, riscaldamento e acqua calda, risulta evidente, sebbene il mercato libero promettesse maggiore flessibilità e potenziali risparmi, come la realtà mostri un quadro meno ottimistico;

in particolare, i citati dati mostrano come i contratti a prezzo fisso del mercato libero non offrono vantaggi economici rispetto alle tariffe del regime tutelato, ma anzi registrano addirittura un incremento medio della spesa annua per i consumatori di 188,6 euro, equivalente a un aumento del 12,2%. Per i contratti a prezzo variabile, l'analisi delle offerte disponibili nelle 20 città italiane monitorate rivela che solo una piccola parte di queste rappresenti la soluzione più conveniente rispetto al regime tutelato, con un risparmio medio annuo limitato a 43 euro, pari a un modesto -2,8%;

tenuto conto che:

nell'ambito delle modalità di attuazione delle riforme del PNRR, rispetto alla legge annuale della concorrenza - rimozione di barriere all'entrata nei mercati - non viene considerata la parte che riguarda il mercato del gas ma solamente quella elettrica, alla quale vengono poste alcune condizioni come il potenziamento della trasparenza delle bollette per garantire maggiore certezza ai consumatori, ancora lontana a causa di una campagna di informazione e comunicazione inesistente;

in una condizione di assoluta difficoltà per gli utenti domestici, di fronte alla forte preoccupazione per la perdurante volatilità dei costi energetici e al fine di tutelare le famiglie da ulteriori aggravii in bolletta, risulta fondamentale non solo posticipare, in via cautelativa almeno di un anno, il termine previsto per la fine della tutela di prezzo sia nel settore dell'energia elettrica che del gas naturale, ma anche potenziare le informazioni atte a preparare i citati soggetti ad effettuare scelte consapevoli sulla fornitura di energia e gas;

rilevato, altresì, che:

la cessazione del regime di tutela di prezzo nel settore del gas naturale, avvenuta lo scorso 10 gennaio, non ha innescato la concorrenza virtuosa auspicata a beneficio dei consumatori;

tale scenario solleva interrogativi sull'efficacia della liberalizzazione del mercato nello stimolare una vera concorrenza tra gli operatori e offrire ai consumatori offerte realmente vantaggiose;

il prossimo luglio è prevista, per i clienti domestici non vulnerabili, la cessazione del regime di tutela di prezzo nel settore elettrico e, a tal fine, risulta fondamentale riflettere sulla mancanza di una efficace concorrenza e sulle limitate opzioni di risparmio per gli utenti finali;

occorre un intervento normativo mirato a proteggere i consumatori e a stimolare una vera competizione nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale al fine di realizzare un mercato energetico più equo e vantaggioso per tutti e in particolare per le famiglie che altrimenti si ritroverebbero a fronteggiare ulteriori aumenti senza reali alternative di risparmio;

quanto sopra presuppone la proroga del regime di maggior tutela per i clienti domestici non vulnerabili nel settore elettrico e del gas almeno fino al 10 gennaio 2025, nonché la predisposizione di più efficaci e funzionali campagne d'informazione e sensibilizzazione a tutela degli utenti finali da diffondere, oltre che sul piano istituzionale, anche per mezzo di campagne ad hoc a diffusione nazionale, diverse piattaforme social nonché attraverso l'assistenza qualificata e il supporto delle

associazioni dei consumatori,

impegna il Governo:

ad adottare iniziative di competenza volte a prorogare al 2025 il termine di cessazione del regime di tutela del prezzo per i clienti domestici non vulnerabili di energia elettrica e gas naturale nonché a incrementare le risorse stanziare per rendere più efficaci e funzionali le campagne di comunicazione istituzionale a carattere pubblicitario in relazione al definitivo superamento del regime di maggior tutela nel settore elettrico.

G/1027/15/1

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Il Senato

premessi che:

il presente decreto-legge, denominato milleproroghe, è adottato di norma con periodicità annuale, stante la necessità di assicurare l'efficienza e l'efficacia dell'azione delle diverse amministrazioni interessate, disponendo proroghe e differimenti di termini;

la legge di bilancio 2023 (legge n. 197 del 2022), ha previsto l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta del 5 per cento riguardo le somministrazioni di gas metano destinato alla combustione per usi civili e per usi industriali, in deroga all'aliquota del 10 o 22 per cento prevista a seconda dei casi dalla normativa vigente;

la medesima legge di bilancio, ha quindi esteso l'aliquota IVA ridotta al 5 per cento anche alle forniture di servizi di teleriscaldamento;

la suddetta IVA ridotta al 5 per cento per il gas metano e il teleriscaldamento, è stata quindi confermata e prorogata anche agli ultimi tre mesi del 2023 con il decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131; ricordiamo che l'IVA al 5 per cento, permette di applicare anche al teleriscaldamento una delle principali misure di mitigazione delle conseguenze dell'aumento dei prezzi;

l'IVA ridotta al 5 per cento, è stata una misura importante che ha consentito di tenere sotto controllo il costo del gas, passato da 1 a 3 euro al metro cubo nel recente passato, e che ha gravato molto sulle spese delle famiglie e imprese;

nella seduta dello scorso 25 gennaio 2024 la Camera con l'ordine del giorno 9/1606-A/58 impegnava il Governo a prevedere anche alla luce della fine del mercato tutelato dell'energia e del gas, la necessaria proroga del regime IVA al 5 per cento per il gas metano e il teleriscaldamento, al fine di offrire una maggior tutela del potere d'acquisto delle famiglie in una fase a forte rischio di ripresa dell'inflazione, anche in conseguenza delle guerre e delle tensioni internazionali e in particolare nell'area mediorientale,

impegna il Governo

ad adottare ogni opportuna misura per dare attuazione alla volontà del Parlamento di prorogare il regime IVA al 5 per cento per il gas metano e il teleriscaldamento, al fine di tutelare i clienti domestici e le imprese da ulteriori ingiustificati aumenti anche in conseguenza della fine del mercato tutelato.

G/1027/16/1

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Il Senato

premessi che:

il presente decreto-legge, denominato milleproroghe, è adottato di norma con periodicità annuale, stante la necessità di assicurare l'efficienza e l'efficacia dell'azione delle diverse amministrazioni interessate, disponendo proroghe e differimenti di termini;

la legge di bilancio 2023 (legge n. 197 del 2022), ha previsto l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta del 5 per cento riguardo le somministrazioni di gas metano destinato alla combustione per usi

civili e per usi industriali, in deroga all'aliquota del 10 o 22 per cento prevista a seconda dei casi dalla normativa vigente;

la medesima legge di bilancio, ha quindi esteso l'aliquota IVA ridotta al 5 per cento anche alle forniture di servizi di teleriscaldamento;

la suddetta IVA ridotta al 5 per cento per il gas metano e il teleriscaldamento, è stata quindi confermata e prorogata anche agli ultimi tre mesi del 2023 con il decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131; ricordiamo che l'IVA al 5 per cento, permette di applicare anche al teleriscaldamento una delle principali misure di mitigazione delle conseguenze dell'aumento dei prezzi;

l'IVA ridotta al 5 per cento, è stata una misura importante che ha consentito di tenere sotto controllo il costo del gas, passato da 1 a 3 euro al metro cubo nel recente passato, e che ha gravato molto sulle spese delle famiglie e imprese;

nella seduta dello scorso 25 gennaio 2024 la Camera con l'ordine del giorno 9/1606-A/58 impegnava il Governo a prevedere anche alla luce della fine del mercato tutelato dell'energia e del gas, la necessaria proroga del regime IVA al 5 per cento per il gas metano e il teleriscaldamento, al fine di offrire una maggior tutela del potere d'acquisto delle famiglie in una fase a forte rischio di ripresa dell'inflazione, anche in conseguenza delle guerre e delle tensioni internazionali e in particolare nell'area mediorientale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prorogare, compatibilmente coi vincoli di finanza pubblica, il regime IVA al 5 per cento per il gas metano e il teleriscaldamento.

G/1027/17/1

[Sironi](#)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi" (AS 1027),

premessi che:

il provvedimento introduce disposizioni di proroga di termini legislativi con le quali è rinviata, differita o sospesa la vigenza di norme riferite ad una pluralità indifferenziata di ambiti materiali, di competenza delle amministrazioni pubbliche, centrali e territoriali, e reca, altresì, disposizioni rispondenti ad ulteriori e diverse finalità;

in particolare, in ordine al tema che interessa la firmataria, si rilevano misure di proroga finalizzate ad assicurare la realizzazione di interventi funzionali a contrastare il dissesto idrogeologico, delle attività connesse alla messa in sicurezza o alla riqualificazione di siti specifici, delle misure di contrasto all'emergenza ambientale;

in proposito, preme segnalare, alla luce del forte e fermo impegno del nostro Paese all'insegna dell'Agenda 2030 e della Agenda urbana europea, adottata con il patto di Amsterdam il 30 maggio 2016, unitamente agli obiettivi del Next Generation EU nonché alle risorse per l'attuazione del PNRR, l'opportunità di rafforzare al massimo l'ambito e il tema dello sviluppo sostenibile in ordine alla previsione di interventi di rigenerazione urbana e di la riqualificazione edilizia, che la stessa Agenda 2030 riconnette alla sicurezza, ove recita che lo sviluppo sostenibile "non può essere realizzato senza la pace, l'integrazione e la sicurezza, che a loro volta saranno a rischio senza uno sviluppo sostenibile."; rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri e sostenibili è uno degli obiettivi principali che gli Stati aderenti si sono dati; la gestione sostenibile dell'urbanità è inscindibile dalla

coesione tra le comunità che la vivono e dalle condizioni della sicurezza, personale e nelle strade, effettiva e percepita,

impegna il Governo:

in occasione dell'adozione di provvedimenti successivi idonei allo scopo, all'adozione di misure che si strutturino in un piano nazionale di interventi di riqualificazione e recupero delle aree degradate, ispirato ai principi dell'Agenda urbana europea e dell'Agenda 2030, a partire dalla riqualificazione degli spazi urbani secondo i principi della sostenibilità ambientale e dell'innovazione, nonché dalla riqualificazione sociale in termini di mobilità e servizi di inclusione sociale.

G/1027/18/1

[Croatti](#)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi" (AS 1027),

premesso che:

l'articolo 119, comma 10-*bis*, del decreto legge 34 del 2020, prevede una maggiorazione del limite di spesa ammesso alle detrazioni superbonus per gli enti del terzo settore che svolgano attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, e i cui membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica;

la maggiorazione è riconosciuta a condizione che tali soggetti siano in possesso di immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4, a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d'uso gratuito;

con la risposta all'interpello n. 2/2024 l'Agenzia delle entrate ha chiarito che ai fini dell'applicazione del citato comma 10bis dell'articolo 119, l'ulteriore condizione rappresentata dal possesso dell'immobile in base ai titoli elencati dalla norma, quali proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d'uso gratuito, deve considerarsi tassativa (cfr. circolare 3/E del 2023); pertanto, il rispetto della condizione rappresentata dal titolo di possesso dell'immobile, non si ritiene realizzata nel caso in cui i soggetti beneficiari sono detentori di un immobile in forza di un contratto di locazione, una concessione, ad un diritto di superficie, escludendo quindi l'applicazione della norma a tipologie di titolo diversi da quelli indicati espressamente dalla disposizione;

si tratta di una incoerente esclusione considerato che, come precisato nella stessa circolare, per gli immobili posseduti per il tramite di una concessione comunale, l'Istante potrà comunque fruire del Superbonus con le modalità ordinarie previste dal comma 8bis dell'articolo 119 del decreto Rilancio,

impegna il Governo

a prevedere, con il prossimo provvedimento utile, l'estensione della maggiorazione di cui all'articolo 119, comma 10-*bis*, del decreto legge n. 34 del 2020, anche ai casi di possesso dell'immobile in base a titoli diversi da quelli espressamente elencati dalla disposizione, a partire dalle concessioni o convenzioni disposte da enti pubblici.

G/1027/19/1

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Il Senato

premessi che:

ai sensi dell'articolo 1, comma 683, della legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio per il 2022) a decorrere dal 1° luglio 2024 entra in vigore l'abrogazione del regime di esclusione dal campo Iva di alcune attività svolte a favore dei soci dalle associazioni senza scopo di lucro introdotta dai commi da 15-*quater* a 15-*sexies* dell'articolo 5 del decreto-legge n. 146 del 2021;

al fine di superare le difficoltà che un cambio di regime fiscale nel corso dell'anno avrebbe comportato agli enti nel corso dell'iter parlamentare del provvedimento, grazie all'inserimento all'articolo 3, del comma 12-*sexies*, il termine del 1° luglio 2024 è stato prorogato al 1° gennaio 2025

la previsione del cambio di regime fiscale si è resa necessaria a seguito della procedura di infrazione n. 2008 del 2010 avviata dalla Commissione europea verso il nostro Paese al quale contesta il non corretto recepimento nell'ordinamento italiano, delle esenzioni di cui all'articolo 132 della direttiva 2006/112/CE (cosiddetta direttiva Iva) e dell'esclusione dal campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto di una serie di operazioni, quali le prestazioni di servizi e le cessioni di beni effettuate da alcune tipologie di enti in conformità alle finalità istituzionali, verso pagamento di corrispettivi specifici a favore dei soci, e con la quale, pertanto, lo invita a novellare la disciplina Iva al fine di conformarla alla normativa unionale;

nello specifico la direttiva comunitaria assoggetta all'Iva tutte le cessioni di beni e le erogazioni di servizi eseguite, dietro corrispettivo, da un soggetto «passivo», inteso come l'esercente di un'attività oggettivamente economica, risultando indifferente lo scopo, lucrativo o meno, della stessa attività, fatta salva poi la possibilità per alcune prestazioni - tassativamente elencate - di godere del regime di esenzione, mentre l'ordinamento italiano si limita a qualificare alcune prestazioni come «non soggette ad Iva» mettendo fuori campo operazioni che tutt'al più avrebbero dovuto essere esentate;

la suddetta riforma prevede che gli enti non commerciali vengano assoggettati al regime dell'imposta sul valore aggiunto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, pur non svolgendo alcuna attività commerciale, in forza di un passaggio dal precedente regime di esclusione Iva, ad un regime di soggezione ovvero esenzione Iva per le prestazioni di servizi e cessioni di beni ad esse strettamente connesse, effettuate in conformità alle finalità istituzionali, nei confronti di soci, associati o partecipanti, di associazioni che svolgono la medesima attività, verso pagamento di corrispettivi specifici o di contributi supplementari, una variazione apparentemente ed economicamente neutra ma che in realtà comporta costi (come quelli di tenuta registri Iva, comunicazione liquidazioni periodiche, dichiarazione Iva, tenuta contabilità separata, eccetera) ed ulteriori adempimenti burocratici, che prima, in regime di esclusione dall'Iva, non occorre sostenere; In sostanza, si prevede l'assoggettamento ad IVA, seppure per alcune attività in regime di esenzione, dei contributi integrativi e dei corrispettivi specifici in precedenza esclusi dall'ambito di applicazione dell'imposta, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972

più specificamente la normativa prevede che, in attesa della piena operatività delle disposizioni del titolo X del cosiddetto Codice del Terzo Settore (decreto-legge n. 117 del 2017), le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che hanno conseguito ricavi ragguagliati ad anno non superiori a 65.000 euro, applicano, ai soli fini dell'imposta sul valore aggiunto, il regime forfetario per i professionisti di cui all'articolo 1, commi da 58 a 63, della legge n. 190 del 2014, creando così un ulteriore regime fiscale dagli incerti criteri di impiego che basterebbe a risolvere le nuove difficoltà di gestione per gli enti di Terzo settore;

inoltre, la medesima normativa ha identificato come «commerciali» attività che prima non rientravano nella commercialità e quindi erano fuori campo Iva;

alle sopra riportate difficoltà di ordine pratico si sommano quelle interpretative in relazione ad una serie di misure agevolative che non sono contemplate nel nuovo regime. Per esempio, in dettaglio, l'esenzione da Iva sulle nuove fattispecie richiede di verificare preventivamente l'assenza di distorsioni

della concorrenza a danno degli operatori commerciali che svolgono le loro attività in regime Iva, una valutazione alquanto aleatoria in assenza di parametri oggettivi e che non tiene in debito conto il fatto che si tratti di attività non rivolte al mercato ma ai soli soci degli enti; per le prestazioni connesse con la pratica sportiva e dell'educazione fisica, l'esenzione Iva viene estesa a tutti i possibili praticanti (a prescindere che si tratti di associati, tesserati o clienti), inoltre si parla solo di «Associazioni sportive dilettantistiche» e non anche di «società», lasciando dubbi in ordine all'applicazione dell'Iva per le attività e i corsi sportivi svolti da queste ultime anche se a favore di soci e tesserati alla propria federazione di affiliazione; l'attività di somministrazione di alimenti e bevande agevolata viene sottoposta a imposizione Iva con la proiezione di minori entrate per lo Stato considerato che gli enti potrebbero scaricare l'Iva che oggi resta per loro interamente indetraibile. Per questa attività resterebbero esentate in capo alle associazioni di promozione sociale solamente le consumazioni fruita da soggetti «indigenti» (con notevoli oneri, soprattutto in termini di privacy, nell'identificazione e conservazione della prova circa lo status degli avventori)

occorre pertanto scongiurare la definitiva entrata in vigore del regime di cui all'articolo 5, commi da 15-*quater* a 15-*sexies* dell'articolo 5 del decreto-legge n. 146 del 2021, che con il suo portato di appesantimento amministrativo e gestionale, sarebbe devastante per il tessuto associativo del nostro Paese, soprattutto quello dei sodalizi più piccoli, che oltre a ricoprire un ruolo fondamentale di presidio sociale e di coesione per le nostre comunità svolge attività fondamentali come l'assistenza alle tantissime persone fragili ed in condizioni di esclusione sociale o di povertà e la promozione culturale, impegna il Governo

a ripristinare, nel primo provvedimento utile, il regime fiscale di esclusione dall'imposta sul valore aggiunto per le attività oggetto della citata modifica introdotta dal decreto-legge n. 146 del 2021 svolte dagli enti di Terzo settore non commerciali.

G/1027/20/1

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Il Senato

premessi che:

ai sensi dell'articolo 1, comma 683, della legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio per il 2022) a decorrere dal 1° luglio 2024 entra in vigore l'abrogazione del regime di esclusione dal campo Iva di alcune attività svolte a favore dei soci dalle associazioni senza scopo di lucro introdotta dai commi da 15-*quater* a 15-*sexies* dell'articolo 5 del decreto-legge n. 146 del 2021

al fine di superare le difficoltà che un cambio di regime fiscale nel corso dell'anno avrebbe comportato agli enti nel corso dell'iter parlamentare del provvedimento, grazie all'inserimento all'articolo 3, del comma 12-*sexies*, il termine del 1° luglio 2024 è stato prorogato al 1° gennaio 2025;

la previsione del cambio di regime fiscale si è resa necessaria a seguito della procedura di infrazione n. 2008 del 2010 avviata dalla Commissione europea verso il nostro Paese al quale contesta il non corretto recepimento nell'ordinamento italiano, delle esenzioni di cui all'articolo 132 della direttiva 2006/112/CE (cosiddetta direttiva Iva) e dell'esclusione dal campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto di una serie di operazioni, quali le prestazioni di servizi e le cessioni di beni effettuate da alcune tipologie di enti in conformità alle finalità istituzionali, verso pagamento di corrispettivi specifici a favore dei soci, e con la quale, pertanto, lo invita a novellare la disciplina Iva al fine di conformarla alla normativa unionale;

nello specifico la direttiva comunitaria assoggetta all'Iva tutte le cessioni di beni e le erogazioni di servizi eseguite, dietro corrispettivo, da un soggetto «passivo», inteso come l'esercente di un'attività oggettivamente economica, risultando indifferente lo scopo, lucrativo o meno, della stessa attività, fatta salva poi la possibilità per alcune prestazioni - tassativamente elencate - di godere del regime di esenzione, mentre l'ordinamento italiano si limita a qualificare alcune prestazioni come «non soggette ad Iva» mettendo fuori campo operazioni che tutt'al più avrebbero dovuto essere esentate;

la suddetta riforma prevede che gli enti non commerciali vengano assoggettati al regime

dell'imposta sul valore aggiunto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, pur non svolgendo alcuna attività commerciale, in forza di un passaggio dal precedente regime di esclusione Iva, ad un regime di soggezione ovvero esenzione Iva per le prestazioni di servizi e cessioni di beni ad esse strettamente connesse, effettuate in conformità alle finalità istituzionali, nei confronti di soci, associati o partecipanti, di associazioni che svolgono la medesima attività, verso pagamento di corrispettivi specifici o di contributi supplementari, una variazione apparentemente ed economicamente neutra ma che in realtà comporta costi (come quelli di tenuta registri Iva, comunicazione liquidazioni periodiche, dichiarazione Iva, tenuta contabilità separata, eccetera) ed ulteriori adempimenti burocratici, che prima, in regime di esclusione dall'Iva, non occorre sostenere; In sostanza, si prevede l'assoggettamento ad IVA, seppure per alcune attività in regime di esenzione, dei contributi integrativi e dei corrispettivi specifici in precedenza esclusi dall'ambito di applicazione dell'imposta, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972

più specificamente la normativa prevede che, in attesa della piena operatività delle disposizioni del titolo X del cosiddetto Codice del Terzo Settore (decreto-legge n. 117 del 2017), le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che hanno conseguito ricavi ragguagliati ad anno non superiori a 65.000 euro, applicano, ai soli fini dell'imposta sul valore aggiunto, il regime forfetario per i professionisti di cui all'articolo 1, commi da 58 a 63, della legge n. 190 del 2014, creando così un ulteriore regime fiscale dagli incerti criteri di impiego che basterebbe a risolvere le nuove difficoltà di gestione per gli enti di Terzo settore;

inoltre, la medesima normativa ha identificato come «commerciali» attività che prima non rientravano nella commercialità e quindi erano fuori campo Iva;

alle sopra riportate difficoltà di ordine pratico si sommano quelle interpretative in relazione ad una serie di misure agevolative che non sono contemplate nel nuovo regime. Per esempio, in dettaglio, l'esenzione da Iva sulle nuove fattispecie richiede di verificare preventivamente l'assenza di distorsioni della concorrenza a danno degli operatori commerciali che svolgono le loro attività in regime Iva, una valutazione alquanto aleatoria in assenza di parametri oggettivi e che non tiene in debito conto il fatto che si tratti di attività non rivolte al mercato ma ai soli soci degli enti; per le prestazioni connesse con la pratica sportiva e dell'educazione fisica, l'esenzione Iva viene estesa a tutti i possibili praticanti (a prescindere che si tratti di associati, tesserati o clienti), inoltre si parla solo di «Associazioni sportive dilettantistiche» e non anche di «società», lasciando dubbi in ordine all'applicazione dell'Iva per le attività e i corsi sportivi svolti da queste ultime anche se a favore di soci e tesserati alla propria federazione di affiliazione; l'attività di somministrazione di alimenti e bevande agevolata viene sottoposta a imposizione Iva con la proiezione di minori entrate per lo Stato considerato che gli enti potrebbero scaricare l'Iva che oggi resta per loro interamente indetraibile. Per questa attività resterebbero esentate in capo alle associazioni di promozione sociale solamente le consumazioni fruite da soggetti «indigenti» (con notevoli oneri, soprattutto in termini di privacy, nell'identificazione e conservazione della prova circa lo status degli avventori);

occorre pertanto scongiurare la definitiva entrata in vigore del regime di cui all'articolo 5, commi da 15-*quater* a 15-*sexies* dell'articolo 5 del decreto-legge n. 146 del 2021, che con il suo portato di appesantimento amministrativo e gestionale, sarebbe devastante per il tessuto associativo del nostro Paese, soprattutto quello dei sodalizi più piccoli, che oltre a ricoprire un ruolo fondamentale di presidio sociale e di coesione per le nostre comunità svolge attività fondamentali come l'assistenza alle tantissime persone fragili ed in condizioni di esclusione sociale o di povertà e la promozione culturale, impegna il Governo

a valutare di ripristinare, compatibilmente con gli esiti della procedura di infrazione avviata nei confronti dello Stato italiano, nel primo provvedimento utile, il regime fiscale di esclusione dall'imposta sul valore aggiunto per le attività oggetto della citata modifica introdotta dal decreto-legge n. 146 del 2021 svolte dagli enti di Terzo settore non commerciali.

G/1027/21/1

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Il Senato

premessi che:

l'articolo 1 comma 688 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, al fine di garantire il contrasto dei Disturbi della nutrizione e della alimentazione ha istituito presso il Ministero della salute il Fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione, con dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2022 e di 10 milioni di euro per l'anno 2023;

un Fondo che è stato rifinanziato, con un emendamento approvato nel corso dell'iter nelle Commissioni in sede referente, per il solo 2024 con 10 milioni di euro mentre nessuna risorsa è prevista per anni 2025 e 2026, risorse largamente insufficienti limitate al solo 2024, nonostante che si assista ad un incremento drammatico dei casi di anoressia, bulimia e binge eating, che vede coinvolti nel nostro Paese oltre 3 milioni di persone;

i DNA affliggono oltre 55 milioni di persone nel mondo e oltre 3 milioni in Italia, pari a circa il 5 per cento della popolazione: l'8-10 per cento delle ragazze e lo 0,5-1 per cento dei ragazzi soffrono di anoressia o bulimia. L'incidenza è aumentata del 30 per cento per effetto della pandemia e il picco è soprattutto tra i giovanissimi, colpiti fino a quattro volte di più rispetto al periodo pre-COVID, a causa dell'isolamento, della permanenza forzata a casa, della chiusura delle scuole e dell'annullamento delle iniziative di coinvolgimento sociale. Il 90 per cento di chi soffre di tali disturbi è di sesso femminile rispetto al 10 per cento di maschi; il 59 per cento dei casi ha tra i 13 e 25 anni di età, il 6 per cento ha meno di 12 anni. Rispetto alle diagnosi più frequenti, l'anoressia nervosa è rappresentata nel 42,3 per cento dei casi, la bulimia nervosa nel 18,2 per cento e il disturbo di binge eating nel 14,6 per cento;

il numero delle persone coinvolte dai disturbi dell'alimentazione e della nutrizione impone che il Fondo istituito dall'articolo 1 comma 688 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 sia finanziato anche per gli anni 2025 e 2026 è possibilmente incrementando le risorse stanziare per il 2024,

impegna il Governo

a individuare le risorse necessarie per procedere all'ulteriore incremento delle risorse per l'anno 2024 e per finanziare adeguatamente anche gli anni 2025 e 2026 il Fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione.

G/1027/22/1

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Il Senato

premessi che:

per i lavoratori fragili del pubblico impiego il termine per usufruire dello smart working è scaduto lo scorso 31 dicembre 2023;

per i lavoratori del settore privato il termine per accedere allo smart working è stato prorogato al 31 marzo 2024 con il decreto anticipi, convertito dalla legge 15 dicembre 2023 n. 191;

appare necessario la proroga del termine scaduto il 31 dicembre 2023, relativo ai lavoratori del pubblico impiego per assicurare a tutti coloro che rientrano nell'elenco delle patologie previste e senza alcuna distinzione tra lavoratori del settore privato e del pubblico impiego;

per superare la distinzione oggi prevista in materia di smart working tra lavoratori del pubblico impiego e del settore privato è necessario procedere ad una proroga del termine previsto all'articolo 8 del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170,

impegna il Governo

a prevedere una proroga del termine scaduto recato dall'articolo 8 del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170, al fine di consentire ai lavoratori del pubblico impiego la possibilità di accedere allo smart working almeno fino al termine previsto per i lavoratori del settore privato.

G/1027/23/1

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Il Senato

premessi che:

la legge di 29 dicembre 2022, n. 197, articolo 1, comma 297, ha esteso l'esonero contributivo già introdotto dalla Legge di Bilancio 2021 anche alle nuove assunzioni a tempo indeterminato e alle trasformazioni dei contratti a termine in contratti a tempo indeterminato, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, nel limite di 8.000 euro annui;

il decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 all'articolo 27, convertito con modificazioni in legge 3 luglio 2023, n. 85, ha previsto, in favore dei datori di lavoro privati che ne facciano richiesta, l'erogazione per 12 mesi di un incentivo pari al 60 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per l'assunzione nel periodo compreso tra il 1° giugno al 31 dicembre 2023 di giovani:

a) under 30;

b) che non lavorino e non siano inseriti in corsi di studi o di formazione (NEET);

c) che siano registrati al Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani;

l'esonero è cumulabile con altri incentivi, come quello per gli under 36 della Legge di Bilancio per il 2023, ma, in questo caso, l'incentivo è riconosciuto nella misura del 20 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore NEET assunto;

l'incentivo è valido per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato (anche a scopo di somministrazione e per il contratto di apprendistato, ma non per i rapporti di lavoro domestico) ed è corrisposto mediante conguaglio dei contributi mensili dovuti dal datore di lavoro;

è necessario procedere nella promozione dell'occupazione giovanile stabile tenuto conto che i dati sull'occupazione vedono ancora una preponderante offerta di lavoro a termine e precario,

impegna il Governo

al fine di promuovere e sostenere l'occupazione giovanile stabile a prorogare l'esonero contributivo per le assunzioni di donne svantaggiate, under 36 anni e per la trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato di cui all'articolo 1 comma 297 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 anche per l'anno 2024 e successivi.

G/1027/24/1

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Il Senato

premessi che:

il disegno di legge in esame, contiene misure di proroga di termini legislativi in scadenza e numerose ulteriori disposizioni che interessano diversi comparti produttivi del nostro Paese. Tra queste si trovano norme per lo stabilimento Ilva di Taranto; per la digitalizzazione dei servizi e delle attività della pubblica amministrazione; per il lavoro portuale; per le imprese agricole e della pesca; eccetera;

diverse sono le disposizioni i cui termini in scadenza non si è riusciti a prorogare ulteriormente;

con la legge di bilancio per il 2021 (legge n. 178 del 2020) è stato istituito il Fondo per il recupero della fauna selvatica, volto a sostenere l'attività di tutela e di cura della fauna selvatica svolta dalle associazioni ambientaliste riconosciute, il cui statuto preveda finalità di tutela e cura della fauna selvatica e che gestiscano centri per la cura e il recupero della fauna selvatica

l'attività di tutela e di cura della fauna selvatica svolta da dette associazioni è preziosa ed encomiabile, ed è altamente impegnativa, considerando il numero di animali ricoverati ogni anno presso le strutture delle associazioni, che può essere quantificato in varie decine di migliaia di esemplari, e il bisogno di cure, assistenza e attività di recupero alla vita selvatica che ciascuno degli animali richiede;

l'importanza della ricerca scientifica, anche a livello sanitario, rivestita dai CRAS - Centri recupero Animali Selvatici - ha un grande valore non solo per la conservazione della biodiversità, ma anche significato per la salute pubblica di ampio spettro, in linea con le direttive europee e i relativi decreti;

alla questione «etica» e in linea con la salvaguardia e la tutela di quel bene indisponibile dello stato rappresentato dalla fauna selvatica, ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 157 del 1992, essi sono divenuti nel tempo un punto di riferimento non solo per gli enti di ricerca per biologi, naturalisti, veterinari e quindi per le Università e gli istituti scientifici, ma anche per le istituzioni che chiedono, sempre più impegno e collaborazione ai CRAS;

i CRAS hanno dovuto partecipare a corsi istituiti dalle regioni tramite gli zooprofilattici e dirigenti USL. Questo impegno è diventato più difficile, più costoso, più rischioso, proprio perché il ruolo dei CRAS è mutato: non più solo «ospedale per animali selvatici», ma luogo di sensibilizzazione ed educazione, studio, di ricerca, osservatorio veterinario e di controllo per la prevenzione e la tutela della salute pubblica;

finanziato inizialmente con 1 milione di euro per l'anno 2021, il Fondo per il recupero della fauna selvatica è stato quindi rifinanziato con 4 milioni per l'anno 2022, e 1 milione di euro per il 2023;

dal 1° gennaio 2024, invece, non sono più rifinanziate le importanti attività svolte dai Centri recupero Animali Selvatici (CRAS) per il recupero, tutela e cura della fauna selvatica,

impegna il Governo

a garantire, con il primo provvedimento utile, le risorse finanziarie indispensabili al funzionamento dei Centri di recupero Animali Selvatici, garantite fino al 31 dicembre scorso dal Fondo istituito con la legge di bilancio del 2021, per l'importante attività di tutela e di cura della fauna selvatica.

Art. 1

1.1

[Nave](#)

Al comma 1, premettere il seguente: «01. La validità della graduatoria del Concorso pubblico per titoli ed esami per il reclutamento, a tempo indeterminato, di complessive n. 2.133 unità di personale non dirigenziale, elevate a 2.736, da inquadrare nell'Area III, posizione retributiva/fascia retributiva F1, ai sensi dell'art. 21 del Decreto del Presidente della Repubblica n.82/2023 ed in base ai principi di economicità, efficienza ed efficacia della pubblica amministrazione, anche ai fini del rafforzamento della capacità e dell'azione amministrative in relazione al raggiungimento degli obiettivi del PNRR, è prorogata al 31 dicembre 2025.».

1.2

[Nave](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-bis. Al fine di rafforzare la capacità amministrativa degli enti locali, fermo restando il rispetto della disciplina in materia di programmazione economico-finanziaria, di pianificazione dei fabbisogni di personale e dell'equilibrio di bilancio, le spese per le nuove assunzioni del personale di polizia locale disposte per l'anno 2024, non rilevano ai fini del rispetto del valore soglia di cui all'articolo 33, commi 1-bis e 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e non si computano ai fini della determinazione dei limiti alla spesa di personale stabiliti dall'articolo 1, commi 557, 557-quater e 562 della legge n. 27 dicembre 2006 n. 296. Le spese per le nuove assunzioni effettuate ai sensi del precedente periodo, a decorrere dal 1° gennaio 2025 continuano a non rilevare per il rispetto del valore soglia fino al 31 dicembre 2026 al solo fine di garantire il calcolo del valore soglia al netto di tale spesa."

1.3

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Al fine di rafforzare la capacità amministrativa degli enti locali, fermo restando il rispetto della disciplina in materia di programmazione economico-finanziaria, di pianificazione dei fabbisogni di personale e dell'equilibrio di bilancio, le spese per le nuove assunzioni del personale di polizia locale disposte per l'anno 2024, non rilevano ai fini del rispetto del valore soglia di cui all'articolo 33, commi 1-bis e 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e non si computano ai fini della determinazione dei limiti alla spesa di personale stabiliti dall'articolo 1, commi 557, 557-*quater* e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le spese per le nuove assunzioni effettuate ai sensi del precedente periodo, a decorrere dal 1° gennaio 2025 continuano a non rilevare per il rispetto del valore soglia fino al 31 dicembre 2026 al solo fine di garantire il calcolo del valore soglia al netto di tale spesa.

1.4

[Nave](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. All'articolo 32, comma 6, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 le parole "30 settembre 2024", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2025"».

1.5

[Nave](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1 bis. All'articolo 1, comma 1, della legge 3 dicembre 2009, n. 184, come da ultimo modificato dall'articolo 9, comma 2-bis della legge 28 febbraio 2020, n. 8 le parole: »per gli anni 2020, 2021 e 2022« e: »nel 2020, 2021 e 2022« sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: »per gli anni 2024, 2025 e 2026« e: »nel 2024, 2025 e 2026«. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari ad euro 7.746.853 per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 288.".

1.6

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al comma 2 dell'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° maggio 2023 le parole: «entro i centoventi giorni successivi alla pubblicazione della graduatoria.» sono sostituite dalle seguenti: «entro i duecentoventi giorni successivi alla pubblicazione della graduatoria.».

1.7

[Paita](#), [Musolino](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-0bis. Le amministrazioni pubbliche che hanno provveduto all'assunzione a tempo indeterminato, con contratti di lavoro a tempo parziale non superiore alle 17 ore settimanali, dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280 nonché dei lavoratori già rientranti nell'abrogato articolo 7 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468 e dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, possono aumentare le ore lavorative dei contratti di lavoro a tempo parziale fino ad un massimo di 18 ore settimanali, fino ad un massimo di 5.400,00 euro per nuovo contratto di lavoro.

1.8

[Paita](#), [Musolino](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-0bis. Per l'anno 2024 i bandi per la selezione degli operatori volontari da impiegare in progetti afferenti a programmi di intervento di Servizio civile universale da realizzarsi in Italia e all'estero prevedono un contingente minimo di operatori non inferiore a quello previsto nel 2023.

1.9

[Nave](#)

Al comma 6, apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a), sostituire le parole: «30 giugno 2024» con le seguenti: «31 dicembre 2024»

1) alla lettera b), sostituire le parole: «30 giugno 2024» con le seguenti: «31 dicembre 2024»

1.10

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 6, lettera a), sostituire, le parole: 30 giugno 2024 con le seguenti: 31 dicembre 2024.

1.11

[Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#)

Dopo il comma 6-bis, aggiungere i seguenti:

6-ter. Al comma 3 dell'articolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: «il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva, il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa» sono sostituite dalle seguenti: «una maggiorazione pari a 4 mesi di contribuzione figurativa, alla contribuzione figurativa si aggiunge l'incremento dell'età anagrafica, il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di dieci anni di contribuzione figurativa oltre un incremento di 4 mesi del coefficiente di trasformazione ai fini della determinazione della misura di pensione per le anzianità soggette al calcolo contributivo a partire dall'anno 2024».

6-quater. Al fine di sostenere l'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi, di cui alla legge 12 maggio 1942, n. 889, alla legge 21 agosto 1950, n. 698, e al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125, del 9 maggio 1979, la spesa autorizzata con l'articolo 1, comma 355, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementata di euro 500.000 per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 e prorogata all'anno 2026.

1.12

[Bevilacqua](#), [Nave](#)

Dopo il comma 7, inserire i seguenti:

"7-bis. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1 le parole «31 dicembre 2023» sono sostituite con dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

b) Al comma 1, lettera c) le parole «31 dicembre 2022» sono sostituite con dalle seguenti: «31 dicembre 2023».

7-ter. Le procedure di stabilizzazione previste dall'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 si applicano ai lavoratori precari, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e con contratto di lavoro flessibile in servizio presso gli Enti Locali della Regione Siciliana, che si trovano nelle condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 259 del decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267, ovvero sottoposti a procedura di riequilibrio finanziario ex articolo 243-bis

del medesimo decreto legislativo.

7-quater. Gli enti di cui al comma *7-ter* sono autorizzati a definire le procedure di stabilizzazione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di lavoratori, anche con contratti a tempo parziale, anche in deroga, in qualità di lavoratori soprannumerari, alla dotazione organica, al piano del fabbisogno del personale ed ai vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa.

7-quinquies Gli oneri derivanti dalle procedure di stabilizzazione del personale restano a totale carico della Regione Siciliana e trovano copertura finanziaria a valere sugli stanziamenti di cui all'articolo 6, comma 8, della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8."

1.13

[Furlan](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Al comma *5-ter* dell'articolo 35, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «In osservanza del principio di economicità della pubblica amministrazione, nonché al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione e per far fronte alle eccezionali esigenze di personale della pubblica amministrazione, sono prorogate al 30 giugno 2025 le graduatorie finali di merito in scadenza o già scadute entro il 30 giugno 2024, approvate nel periodo 2020-2023 dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del presente decreto legislativo»;

b) al quarto periodo, le parole: «in numero non superiore al 20 per cento dei posti messi a concorso» sono soppresse;

c) al quinto periodo, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «anche se decorso il termine di sei mesi» e le parole: «entro il limite di cui al quarto periodo» sono soppresse;

d) il sesto e il settimo periodo sono soppressi.

1.14

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Al comma *5-ter* dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «In osservanza del principio di economicità della pubblica amministrazione, nonché al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione e per far fronte alle eccezionali esigenze di personale della pubblica amministrazione, sono prorogate al 30 giugno 2025 le graduatorie finali di merito in scadenza o già scadute entro il 30 giugno 2024, approvate nel periodo 2020/2023 dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del presente decreto legislativo»;

b) al quarto periodo, le parole: «in numero non superiore al 20 per cento dei posti messi a concorso» sono soppresse;

c) al quinto periodo, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «due anni» e le parole: «entro il limite di cui al quarto periodo» sono soppresse;

d) il sesto e il settimo periodo sono soppressi.

1.15

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Al comma *5-ter* dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «In osservanza del principio di economicità della pubblica amministrazione, nonché al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione e per far fronte alle eccezionali esigenze di personale della pubblica amministrazione, sono prorogate al 30 giugno 2025 le graduatorie finali di merito in scadenza o già scadute entro il 30 giugno 2024, approvate nel periodo 2020/2023 dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del presente decreto legislativo»;

b) al quarto periodo, le parole: «in numero non superiore al 20 per cento dei posti messi a concorso» sono soppresse;

c) al quinto periodo, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni» e le parole: «entro il limite di cui al quarto periodo» sono soppresse;

d) il sesto e il settimo periodo sono soppressi.

1.16

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Al comma 5-ter dell'articolo 35 decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al quarto periodo, le parole: «in numero non superiore al 20 per cento dei posti messi a concorso» sono soppresse;

b) al quinto periodo, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «anche se decorso il termine di sei mesi» e le parole: «entro il limite di cui al quarto periodo» sono soppresse;

c) il sesto e il settimo periodo sono soppressi.

1.17

[Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#)

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Al comma 5-ter dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al quarto periodo, le parole: «in numero non superiore al 20 per cento dei posti messi a concorso» sono soppresse;

b) al quinto periodo, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «due anni» e le parole: «entro il limite di cui al quarto periodo» sono soppresse;

c) il sesto e il settimo periodo sono soppressi.

1.18

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Al comma 5-ter dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al quarto periodo, le parole: «in numero non superiore al 20 per cento dei posti messi a concorso» sono soppresse;

b) al quinto periodo le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni» e le parole: «entro il limite di cui al quarto periodo» sono soppresse;

c) il sesto e il settimo periodo sono soppressi.

1.19

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Al quinto periodo del comma 5-ter dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, le parole: «entro sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro tre anni».

1.20

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Al quinto periodo del comma 5-ter dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: «entro sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro due anni».

1.21

[Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#)

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Al quinto periodo del comma 5-ter dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, le parole: «entro sei mesi» sono sostituite con le seguenti: «anche se decorso il termine dei sei mesi».

1.22

[Furlan](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. In osservanza del principio di economicità della pubblica amministrazione, le graduatorie finali di merito approvate nel periodo 2020/2023 dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono prorogate di due anni oltre i rispettivi termini di scadenza fissati ai sensi dell'articolo 35, comma 5-ter, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001.

1.23

[Furlan](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. In osservanza del principio di economicità della pubblica amministrazione, nonché al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione e per far fronte alle eccezionali esigenze di personale della pubblica amministrazione, le graduatorie finali di merito approvate nel periodo 2020/2023 dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in scadenza o già scadute entro il 30 giugno 2024, sono prorogate al 30 giugno 2025.

1.24

[Furlan](#)

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. In osservanza del principio di economicità della pubblica amministrazione, nonché al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione e per far fronte alle eccezionali esigenze di personale da destinare all'attività ispettiva sui luoghi di lavoro, nell'area funzionari, famiglia professionale funzionario amministrativo gestionale, posizione economica F1, sono prorogate le graduatorie di concorso per l'assunzione di personale di area III - profilo CU ISPL e profilo CU GIUL - da assumere presso il Ministero del lavoro, l'Ispettorato nazionale del lavoro e l'Inail, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, 4° serie speciale «Concorsi ed esami», n. 68 del 27 agosto 2019, aumentato a 1541 unità, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4° serie speciale «Concorsi ed esami», n. 60 del 30 luglio 2021.

1.25

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente: "7-bis. La graduatoria del concorso unico per funzionari

amministrativi, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 10, del 4 febbraio 2022, è prorogata fino al 31 dicembre 2025."

1.26

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. La graduatoria del concorso unico per funzionari amministrativi, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 10, del 4 febbraio 2022, è prorogata fino al 31 dicembre 2024.

1.27

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Al quarto periodo del comma 5-ter dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, le parole: «in numero non superiore al 20 per cento dei posti messi a concorso» sono soppresse. *Conseguentemente, ovunque ricorrono, nel comma sopprimere le parole: quarto periodo.*

1.28

[Bevilacqua](#), [Nave](#)

Dopo il comma 8, inserire i seguenti:

«8-bis. Al fine di preservare le competenze acquisite nel periodo emergenziale, rivelatesi efficaci anche per offrire servizi di ordinaria assistenza sanitaria sulle campagne vaccinali, il termine previsto dall'ordinanza di protezione civile del 13 ottobre 2022, n. 931, volto a favorire il superamento di criticità determinatasi in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili ed altre disposizioni di protezione civile, è prorogato al 31 dicembre 2024.

8-ter. All'onere derivante dal comma 8-bis, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.»

1.29

[Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#)

Al comma 9, lettera b), sostituire la parola: 2026 con la seguente: 2032.

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera c), al numero 1.1), sostituire le parole: della durata di trentasei mesi, prorogabile fino al 30 giugno 2026 con le seguenti: prorogabile fino al 30 giugno 2032.

1.30

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 9, lettera b), sostituire la parola: 2026 con la seguente: 2031.

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera c):

al numero 1.1), sostituite le parole: della durata di trentasei mesi, prorogabile fino al 30 giugno 2026 con le seguenti: prorogabile fino al 30 giugno 2031;

al numero 1.2) sostituire le parole: 4.745 unità con le seguenti: 10.000 unità;

sopprimere il numero 1.3).

1.31

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Al comma 9, lettera b), sostituire la parola: 2026 con la seguente: 2030.

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera c):

- al numero 1.1), sostituire le parole: della durata di trentasei mesi, prorogabile fino al 30 giugno 2026 con le seguenti: prorogabile fino al 30 giugno 2030;

- al numero 1.2), sostituire le parole: 4.745 unità con le seguenti: 10.000 unità;

- sopprimere il numero 1.3).

1.32

[Malpezzi](#)

Dopo il comma 10 inserire il seguente: "10-bis. Al fine di garantire la funzionalità del Tribunale di Cremona il termine che perfeziona l'efficacia dei trasferimenti con acquisizione delle nuove sedi del personale amministrativo attualmente in servizio nel medesimo Tribunale e negli uffici coordinati - GDP e UNep - con particolare riferimento ai direttori amministrativi, funzionari giudiziari, cancellieri, assistenti giudiziari, operatori giudiziari, è prorogato fino alla data di effettivo ingresso in servizio del personale individuato in sostituzione; nelle more della copertura totale del fabbisogno di personale, si procede, inoltre, a prevedere il reclutamento di nuovo personale sia tramite apposite procedure concorsuali e selettive, sia ai sensi dell'articolo 3 del Decreto legge n. 101 del 31 agosto 2013, anche in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di turn over, alle previsioni di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e di cui all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001."

1.33

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

15-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 98, le parole: «in numero di uno a decorrere dal 1° gennaio 2022, di due a decorrere dal 1° gennaio 2023, di tre a decorrere dal 1° gennaio 2024, di cinque a decorrere dal 1° gennaio 2027 e di sei a decorrere dal 1° gennaio 2028,» sono sostituite dalle seguenti: «in numero di sei a decorrere dal 1° gennaio 2024,» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma si applicano al personale che cessa dal servizio, per raggiunti requisiti anagrafici, perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto, a decorrere dall'anno 2024.»;

b) il comma 100 è sostituito dal seguente:

«100. Per le finalità di cui al comma 98, è autorizzata la spesa, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da destinare ai trasferimenti a sostegno delle gestioni previdenziali, di euro 25 milioni a decorrere dall'anno 2024 e, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'interno per il maggior onere contributivo effettivo a carico dell'amministrazione, di euro 28 milioni a decorrere dall'anno 2024. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.34

[Nave](#), [Bevilacqua](#), [Pirro](#)

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

"17-bis. All'articolo 20 del decreto legislativo del 25 maggio 2017, n. 75, al comma 2 bis le

parole: «con riferimento agli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218," sono soppresse.».

1.35

[Bevilacqua](#), [Nave](#)

Dopo il comma 17, inserire il seguente:

"17-bis. All'articolo 20 del decreto legislativo del 25 maggio 2017, n. 75, dopo il comma 2 bis è aggiunto il seguente comma: «2-ter. Per le finalità connesse al superamento del precariato le disposizioni dei commi 1 e 2 sono prorogate al 31 dicembre 2025.".

1.36

[Bevilacqua](#), [Nave](#)

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

"17-bis. All'articolo 20 del decreto legislativo del 25 maggio 2017, n. 75, dopo il comma 2 bis è aggiunto il seguente comma: «2-ter. Per le finalità connesse al superamento del precariato le disposizioni dei commi 1 e 2 sono prorogate al 31 dicembre 2024".

1.37

[Bevilacqua](#), [Nave](#), [Pirro](#)

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

"19-bis. All'articolo 1, comma 60, della legge 4 agosto 2017, n. 124, si apportano le seguenti modificazioni:

a) al comma 59 sostituire le parole "10 gennaio 2024" con le seguenti "10 gennaio 2025":

b) al comma 60, sostituire le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 2023 per le microimprese di cui all'articolo 2, numero 6), della medesima direttiva (UE) 2019/944 e per i clienti domestici" con le seguenti "a decorrere dal 1 gennaio 2025 per i clienti domestici.".

1.38

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

19-bis. Al comma 76 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».

1.39

[Sironi](#), [Nave](#), [Croatti](#)

Dopo il comma 20, aggiungere i seguenti: «20-bis. Allo scopo di assicurare l'accelerazione degli investimenti per l'attuazione degli interventi relativi al dissesto idrogeologico, compresi gli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 2, Componente 4, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e i soggetti attuatori indicati nelle ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile, sulla base della ricognizione e del riparto delle risorse di cui al successivo comma 20-*quater*, e nel limite delle risorse assegnate, possono stipulare contratti di lavoro a tempo determinato, anche in proroga e fino al dicembre 2026, comprese altre forme di lavoro flessibile, di personale di comprovata esperienza e professionalità connessa alla natura degli interventi.

20-ter. I soggetti di cui al comma *20-bis*, trasmettono i propri fabbisogni di personale al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri per il successivo riparto, tra i medesimi soggetti, delle risorse finanziarie disponibili, nel limite massimo della copertura finanziaria prevista.

20-quater. Al riparto si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile.

20-quinquies. Per l'individuazione del personale le amministrazioni pubbliche possono attingere alle graduatorie vigenti anche di altre amministrazioni, formate anche per assunzioni a tempo indeterminato, per profili professionali compatibili con le esigenze. Il personale assunto mediante attingimento da graduatorie per assunzioni a tempo indeterminato vigenti, in caso di chiamata derivante dallo scorrimento della rispettiva graduatoria, non perde il diritto all'assunzione a tempo indeterminato, che viene automaticamente posticipata alla data di scadenza del contratto a tempo determinato.

20-sexies. Agli oneri derivanti dal comma *20-bis*, pari a 50 milioni per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

1.40

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

20-bis. Al fine di accelerare l'attuazione degli investimenti concernenti il dissesto idrogeologico, garantendo così il coordinamento delle attività di gestione, nonché il monitoraggio, la rendicontazione ed il controllo degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, all'articolo 1, comma 701, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2025». All'attuazione del presente comma si provvede nel limite massimo delle risorse disponibili stanziati ai sensi dell'articolo 1, comma 704, della citata legge n. 178 del 2020 e nel rispetto del riparto di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 luglio 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183, del 2 agosto 2021, ferma restando la durata non superiore a tre anni di ciascun contratto individuale di lavoro a tempo determinato.

1.41

[Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#)

Dopo il comma 22, aggiungere i seguenti:

22.1. Le procedure di stabilizzazione previste dall'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, si applicano ai lavoratori precari, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e con contratto di lavoro flessibile in servizio al 31 dicembre 2023 presso gli enti locali della Regione Siciliana, che si trovano nelle condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 259 del decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267, ovvero sottoposti a procedura di riequilibrio finanziario *ex* articolo 243-*bis* del medesimo decreto legislativo.

22.2. Gli enti di cui al comma precedente sono autorizzati a definire le procedure di stabilizzazione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di lavoratori, anche con contratti a tempo parziale, anche in deroga, in qualità di lavoratori soprannumerari, alla dotazione organica, al piano del fabbisogno del personale ed ai vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa.

22.3. Gli oneri derivanti dalle procedure di stabilizzazione del personale restano a totale carico della Regione Siciliana e trovano copertura finanziaria a valere sugli stanziamenti di cui all'articolo 26,

comma 8, della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8.

22.4. All'articolo 20, comma 1, alinea, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».

1.42

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

22.1. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;

b) al comma 1, lettera c), le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;

c) al comma 2, ovunque ricorrano, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

1.43

[Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#)

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

22.1. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) all'alinea, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

2) alla lettera c), le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;

b) al comma 11-bis:

1) al primo periodo, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

2) al secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».

1.44

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

22.1. Per gli enti locali la verifica del raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, è effettuata a decorrere dal piano della *performance* per l'annualità 2024.

1.45

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

22.1 Per gli enti locali la verifica del raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, è effettuata a decorrere dal piano della *performance* per l'annualità 2024.

1.46

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Dopo il comma 22, aggiungere i seguenti:

22.1. Ai fini del superamento del precariato, in via eccezionale, gli enti locali della Regione Siciliana che hanno dichiarato dissesto ai sensi degli articoli 242, 244 e seguenti del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL), di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o che hanno fatto ricorso al piano di riequilibrio finanziario pluriennale con contestuale accesso al fondo di rotazione ai sensi dell'articolo 243-*bis* del medesimo testo unico, o che non hanno potuto predisporre gli strumenti finanziari, il termine per l'autorizzazione all'adozione di procedure di stabilizzazione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ai sensi del vigente articolo 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e successive modificazioni e integrazioni, del personale precario titolare di contratto subordinato a tempo determinato, anche in deroga ai limiti previsti dal decreto del Ministro dell'interno del 18 novembre 2020, è prorogato al 31 dicembre 2024.

22.2. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dopo il comma 2-*bis* è aggiunto il seguente: «2-*ter*. Per le finalità connesse al superamento del precariato le disposizioni dei commi 1 e 2, con riferimento al personale degli enti locali, titolare di contratto subordinato a tempo determinato, sono prorogate al 31 dicembre 2026.».

1.47

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

22.1. In ragione delle competenze attribuite ai dirigenti dei ruoli amministrativo, tecnico e professionale del Servizio sanitario nazionale, per frenare la fuga di tali professionalità dalle aziende ed enti di appartenenza e non disperdere le competenze e le professionalità acquisite dai dirigenti medesimi, anche in ragione della necessità di dare attuazione agli adempimenti richiesti dal PNRR e al fine della progressiva armonizzazione, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dei trattamenti economici accessori di tale dirigenza a quelli previsti per le altre figure dirigenziali degli enti locali e delle regioni, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato è incrementato con uno stanziamento pari, inizialmente, a 35 milioni di euro annui da destinare, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, all'incremento dei fondi contrattuali relativi al triennio contrattuale 2022-2024 per il trattamento economico della dirigenza professionale, tecnica e amministrativa degli enti e delle aziende del Servizio sanitario nazionale.

1.48

[Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#)

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

22.1. È prorogato al 31 dicembre 2024 il termine di validità delle graduatorie dei concorsi pubblici approvate dalle pubbliche amministrazioni nel corso dell'anno 2021 per il reclutamento di personale a tempo indeterminato.

1.49

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

22.1 È prorogato al 31 dicembre 2024 il termine di validità delle graduatorie dei concorsi pubblici approvate nel corso dell'anno 2021 dalle pubbliche amministrazioni soggetti attuatori del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), per il reclutamento di personale a tempo indeterminato.

1.50

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

22.1. Al comma 9 dell'articolo 31 della legge 4 novembre 2010, n. 183, il secondo periodo è soppresso.

1.51

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Dopo il comma 22-ter, aggiungere i seguenti:

22-*quater*. Per l'esercizio 2023 il termine per l'adozione del bilancio d'esercizio di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è differito al 31 luglio 2024.

22-*quinquies*. Per l'anno 2024, i termini del 30 aprile e del 31 maggio di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono differiti, rispettivamente, al 15 giugno e al 15 luglio.

22-*sexies*. Per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i termini previsti dall'articolo 18, comma 1, lettere *b*) e *c*), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono così prorogati per l'anno 2024:

a) il rendiconto relativo all'anno 2023 è approvato da parte del consiglio entro il 30 settembre 2024, con preventiva approvazione da parte della giunta entro il 30 giugno 2024;

b) il bilancio consolidato relativo all'anno 2023 è approvato entro il 30 novembre 2024.

1.52

[Bevilacqua](#), [Nave](#)

Al comma 22-ter, aggiungere, in fine, il seguente:

«22-*quater*. Per far fronte alle esigenze di assunzione, le amministrazioni cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 possono procedere anche tramite scorrimenti delle graduatorie di concorsi pubblici, anche banditi da altre amministrazioni pubbliche, fino a completamento delle dotazioni organiche o delle assunzioni previste nell'ambito dei rispettivi Piani integrati per l'attività e l'organizzazione (PIAO). Le graduatorie dei concorsi pubblici già scadute entro il 31 dicembre 2023 o quelle la cui scadenza è prevista entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono prorogate al 31 dicembre 2024.».

1.53

[Nave](#)

Al comma 22-ter, aggiungere, in fine, il seguente:

«22-*quater*. Al fine di continuare a garantire i servizi ai cittadini e fare fronte alle normali esigenze di funzionamento, i contratti a tempo determinato del personale impiegato presso il Ministero della Cultura, il Ministero della Giustizia e il Ministero dell'Istruzione e del Merito, di cui al comma 1, articolo 50ter del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono prorogati per ulteriori diciotto mesi oltre il termine previsto. Per le medesime finalità, i contratti di cui al precedente comma vengono aumentati a 36 ore settimanali, anche attraverso l'utilizzo dei fondi PNRR e PNC.».

1.54

[Nave](#), [Bevilacqua](#)

Al comma 22-ter, aggiungere, in fine, il seguente:

«22-*quater*. Le disposizioni di cui all'articolo 20 del decreto legislativo del 25 maggio 2017, n. 75, e all'art. 1, comma 268, della legge 3 dicembre 2021, n. 234, si applicano al personale assunto mediante le procedure concorsuali previste dall'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.».

1.55

[Nave](#)

Al comma 22-ter, aggiungere, infine, il seguente:

«22-quater. Per gli enti locali la verifica del raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 4-bis del decreto legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, è effettuata a decorrere dal piano della performance per l'annualità 2024.»

1.56

[Nave](#)

Al comma 22-ter, aggiungere, infine, il seguente:

«22-quater. All'articolo 1, comma 20-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n.198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: "Fino al 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2025".

1.57

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Dopo il comma 22-ter, aggiungere il seguente:

22-quater. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 3 dicembre 2009, n. 184, le parole: «per gli anni 2020, 2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2024, 2025 e 2026» e le parole: «nel 2020, 2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «nel 2024, 2025 e 2026». Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 288.

1.58

[Bevilacqua](#), [Nave](#)

Aggiungere, in fine, il seguente:

«22-quater. Ai fini del superamento del precariato, per gli enti locali della Regione Siciliana che hanno dichiarato dissesto ai sensi degli articoli 242, 244 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o che hanno fatto ricorso al piano di riequilibrio finanziario pluriennale con contestuale accesso al fondo di rotazione ai sensi dell'articolo 243-bis, del medesimo testo unico o che non hanno rispettato i termini di cui all'articolo 264, comma 2, del medesimo decreto legislativo perché non hanno rispettato i termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e non hanno provveduto all' invio, entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione, dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche, il termine per l'adozione delle procedure di stabilizzazione del personale titolare di contratto subordinato a tempo determinato, di cui all' articolo 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e s.m.i., è prorogato al 31 dicembre 2025, anche in deroga ai limiti previsti dal Decreto del Ministro dell'Interno del 18 novembre 2020.»

1.59

[Gelmini](#), [Lombardo](#)

Aggiungere in fine il seguente comma:

"22-quater. La validità della graduatoria del Concorso pubblico per titoli ed esami per il reclutamento, a tempo indeterminato, di complessive n. 2.133 (duemilacentotrentatre) unità di personale non dirigenziale, elevate a 2.736 (duemilasettecentotrentasei), da inquadrare nell'Area III, posizione retributiva/fascia retributiva F1, ai sensi dell'art. 21 del Decreto del Presidente della

Repubblica n.82/2023 ed in base ai principi di economicità , efficienza ed efficacia della pubblica amministrazione , anche in relazione al raggiungimento degli obiettivi del PNRR è prorogata fino al 31 dicembre 2025."

1.60

[Gelmini, Lombardo](#)

Aggiungere in fine il seguente comma:

"22-quater. Al fine di garantire la continuità nella presa in carico dei beneficiari delle misure attuate dal servizio sociale professionale comunale, e di attuare le finalità di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per il personale con profilo di assistente sociale il termine di cui all'articolo 20, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è prorogato al 31 dicembre 2024."

1.61

[Gelmini, Lombardo](#)

Aggiungere in fine il seguente comma:

"22-quater. All'articolo 42, comma 5-bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, al terzo periodo, le parole «entro il 30 settembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 aprile 2024» e al quarto periodo, le parole «entro il 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2024»."

1.62

[Gelmini, Lombardo](#)

Aggiungere in fine il seguente comma:

"22-quater. Al decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 27 novembre 2023, n. 170 sono apportate le seguenti modificazioni:

(a) all'articolo 8, comma 1, le parole: "31 dicembre 2023 " sono sostituite dalle seguenti "31 marzo 2024";

(b) all'articolo 8, comma 2, dopo le parole: "euro 1.674.243 per l' anno 2023" sono aggiunte le seguenti "ed euro 1.250.000 per l' anno 2024".

1.0.1

[Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1.1

1. All'articolo 8 del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2024».

b) al comma 2, le parole: «euro 1.674.243 per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1.674.243 per l'anno 2024».

1.0.2

[Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1.1

(Proroga termine indennità sindaci)

1. Al comma 20-ter dell'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: «Fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2025».

1.0.3

[Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1.1

(Proroga utilizzo risorse fondo piccoli comuni per assunzioni PNRR)

1. L'utilizzo delle risorse del Fondo di cui all'articolo 31-*bis*, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, assegnate ai comuni beneficiari individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma 5 per ciascuna annualità dal 2022 al 2025, è prorogato, per le medesime finalità, anche nelle annualità successive a quella di assegnazione, comunque non oltre il 31 dicembre 2026.

Art. 1-*bis*

1-bis.1

[Nave](#)

Sopprimere l'articolo.

Art. 1-*quater*

1-quater.1

[Nave](#)

Sostituire le parole «nove mesi» con le seguenti: «cinque mesi».

1-quater.2

[Nave](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma: «La Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il tramite dei Dipartimenti competenti, promuove una capillare campagna comunicativa e informativa, che coinvolga anche gli istituti scolastici, finalizzata alla sensibilizzazione in ordine all'utilizzo degli strumenti di controllo parentale sui dispositivi digitali nonché sul loro uso consapevole per la tutela e la sicurezza dei minori.».

1-quater.0.1

[Pirro](#), [Nave](#), [Bevilacqua](#)

Dopo l'articolo 1-quater, inserire il seguente:

«Art. 1-*quinquies*.

1. All'articolo 8 del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2024 »;

b) al comma 2, le parole: « euro 1.674.243 per l'anno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 3.348.486 per l'anno 2024 ».

1-quater.0.2

[Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 1-*quinquies*.

1. All'articolo 8 del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2024»;

b) al comma 2, le parole: «euro 1.674.243 per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1.674.243 per l'anno 2024».

1-quater.0.3

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 1-quinquies.

1. All'articolo 30 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, il primo periodo è sostituito con il seguente: «I comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti o le loro eventuali forme associative, ivi compresi gli enti d'ambito, nonché le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica da loro affidati nei rispettivi territori»;
- b) al comma 2, il secondo periodo è soppresso;
- c) al comma 3, le parole: «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «ventiquattro».

1-quater.0.4

[Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 1-quinquies.

1. All'articolo 3 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, il comma 2 è sostituito dal seguente:

2. Le risorse del Fondo di cui all'articolo 31-*bis*, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, assegnate ai comuni beneficiari individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma 5 per ciascuna annualità dal 2022 al 2025, possono essere utilizzate per le medesime finalità anche nelle annualità successive a quella di assegnazione, comunque non oltre il 31 dicembre 2026».

1-quater.0.5

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 1-quinquies.

(Disposizioni in materia di stabilizzazione del personale impegnato nell'attuazione delle politiche di coesione)

1. Al fine di rafforzare la capacità amministrativa nell'attuazione degli interventi previsti dalla politica di coesione dell'Unione europea e nazionale per i cicli di programmazione 2021-2027 e 2028-2034 degli enti territoriali delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, e valorizzare al contempo le professionalità già reclutate ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020 n. 178, a decorrere dal 1° marzo 2024 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo con una dotazione pari a 3 milioni di euro per l'anno 2024, 22 milioni di euro per l'anno 2025 e 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2026 per il rafforzamento della capacità amministrativa degli enti territoriali delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri nell'attuazione delle politiche di coesione.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato a sostenere le procedure di stabilizzazione presso le amministrazioni, di cui al medesimo comma 1, delle unità di personale assunte con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, reclutate dall'Agenzia di coesione territoriale ai sensi del comma 179 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalità indicate dall'articolo 50, commi 17 e 17-*bis*, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede alla pubblicazione, sul proprio sito istituzionale, di un avviso finalizzato all'acquisizione delle manifestazioni d'interesse alla stabilizzazione del personale reclutato ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, da parte delle regioni, delle città metropolitane, delle province, delle unioni di comuni e dei comuni di cui al comma 1. A pena di inammissibilità, le manifestazioni di interesse, oltre ad indicare le unità di personale da stabilizzare e i relativi profili professionali contengono l'assunzione dell'obbligo di adibire il personale stabilizzato esclusivamente allo svolgimento di attività direttamente afferenti alle politiche di coesione.
4. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle presenti disposizioni, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2024, 22 milioni di euro per l'anno 2025 e 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

1-quater.0.6

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 1-quinquies.

(Disposizioni in materia di stabilizzazione del personale impegnato nell'attuazione delle politiche di coesione)

1. Al fine di rafforzare la capacità amministrativa nell'attuazione degli interventi previsti dalla politica di coesione dell'Unione europea e nazionale per i cicli di programmazione 2021-2027 e 2028-2034 degli enti territoriali delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, e valorizzare al contempo le professionalità già reclutate ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020 n. 178, a decorrere dal 1° marzo 2024 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo con una dotazione pari a 3 milioni di euro per l'anno 2024, 22 milioni di euro per l'anno 2025 e 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2026 per il rafforzamento della capacità amministrativa degli enti territoriali delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri nell'attuazione delle politiche di coesione.
2. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato a sostenere le procedure di stabilizzazione presso le amministrazioni, di cui al medesimo comma 1, delle unità di personale assunte con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, reclutate dall'Agenzia di coesione territoriale ai sensi del comma 179 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalità indicate dall'articolo 50, commi 17 e 17-bis, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.
3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede alla pubblicazione, sul proprio sito istituzionale, di un avviso finalizzato all'acquisizione delle manifestazioni d'interesse alla stabilizzazione del personale reclutato ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, da parte delle regioni, delle città metropolitane, delle province, delle unioni di comuni e dei comuni di cui al comma 1. A pena di inammissibilità, le manifestazioni di interesse, oltre ad indicare le unità di personale da stabilizzare e i relativi profili professionali contengono l'assunzione dell'obbligo di adibire il personale stabilizzato esclusivamente allo svolgimento di attività direttamente afferenti alle politiche di coesione.
4. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle presenti disposizioni, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2024, 22 milioni di euro per l'anno 2025 e 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

1-quater.0.7

[Bevilacqua](#), [Nave](#)

Dopo l'articolo 1-quater inserire il seguente:

"Art. 1-quinquies.

(Disposizioni in materia di stabilizzazione del personale impegnato nell'attuazione delle politiche di coesione)

1. Al fine di rafforzare la capacità amministrativa nell'attuazione degli interventi previsti dalla politica di coesione dell'Unione europea e nazionale per i cicli di programmazione 2021-2027 e 2028-2034 degli enti territoriali delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, e valorizzare al contempo le professionalità già reclutate ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020 n. 17, a decorrere dal 1° marzo 2024 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri un Fondo con una dotazione pari a 3 milioni di euro per l'anno 2024, 22 milioni di euro per l'anno 2025 e 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2026 per il rafforzamento della capacità amministrativa degli enti territoriali delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri nell'attuazione delle politiche di Coesione.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato a sostenere le procedure di stabilizzazione presso le Amministrazioni, di cui al medesimo comma 1, delle unità di personale assunte con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, reclutate dall'Agenzia di Coesione Territoriale ai sensi dell'articolo 1, comma 179 della legge 30 dicembre 2020 n. 17, secondo le modalità indicate dall'articolo 50, commi 17 e 17-bis, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede alla pubblicazione, sul proprio sito istituzionale, di un avviso finalizzato all'acquisizione delle manifestazioni d'interesse alla stabilizzazione del personale reclutato ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020 n. 17 da parte delle regioni, delle città metropolitane, delle province, delle unioni di comuni e dei comuni di cui al comma 1. A pena di inammissibilità, le manifestazioni di interesse, oltre ad indicare le unità di personale da stabilizzare e i relativi profili professionali contengono l'assunzione dell'obbligo di adibire il personale stabilizzato esclusivamente allo svolgimento di attività direttamente afferenti alle politiche di coesione.

4. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle presenti disposizioni, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2024, 22 milioni di euro per l'anno 2025 e 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 607 della legge 30 dicembre 2021, n. 234."

1-quater.0.8

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Dopo l'articolo 1-quater, aggiungere il seguente:

«Art. 1-quinquies.

(Proroga utilizzo risorse fondo piccoli comuni per assunzioni PNRR)

1. L'utilizzo delle risorse del Fondo di cui all'articolo 31-*bis*, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, assegnate ai comuni beneficiari individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma 5 per ciascuna annualità dal 2022 al 2025, è prorogato, per le medesime finalità, anche nelle annualità successive a quella di assegnazione, comunque non oltre il 31 dicembre 2026.

Art. 2

2.1

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. All'articolo 31-*bis*, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: «Per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024» sono sostituite dalle seguenti: «Per ciascuno degli anni dal 2020 al 2025». Agli oneri derivati dal presente comma, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2.2

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: «Per gli anni dal 2015 al 2026» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni dal 2015 al 2027».

2.3

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. Per gli anni dal 2020 al 2023, in considerazione degli effetti finanziari dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, gli enti locali che hanno approvato già nel 2020 un ripiano del disavanzo di amministrazione, in deroga al punto 3.3 dell'allegato 4/2, recante il «Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria», annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono determinare l'accantonamento da effettuare nei rendiconti di gestione dal 2020 al 2023 a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità in misura non inferiore al 60 per cento dell'importo totale di cui agli allegati al rendiconto stesso.

2.4

[Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. Al comma 20-*ter* dell'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: «Fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2025».

2.5

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. All'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il comma 1-*ter*, è aggiunto il seguente:

1-*quater*. I comuni capoluogo di regione, possono applicare l'imposta di cui al presente articolo fino all'importo massimo di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.».

2.6

[Nave](#)

Sopprimere il comma 4-bis.

2.7

[Bevilacqua](#), [Nave](#)

Dopo il comma 4-bis inserire il seguente:

"4-*ter*. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1 del decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, convertito dalla legge 31 marzo 2004, n. 87, quota parte dell'incremento della dotazione organica di cui al comma 1 dell'articolo 12 del decreto legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103 è assegnata alle isole minori della Sicilia, là dove ancora non siano stati istituiti presidi fissi e distaccamenti idonei a garantire il servizio antincendio e di soccorso tecnico, entro il 31 dicembre 2025."

2.8

[Damante](#), [Nave](#), [Bevilacqua](#)

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

"5-*bis*. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, i commi da 366 a 368 sono sostituiti con i seguenti:

«366. Al fine di assicurare il compiuto e corretto svolgimento delle attività istituzionali presso tutti gli enti locali e di ovviare alle carenze di organico esistenti, in conformità con i principi di efficienza, economicità e buon andamento dell'amministrazione e garantire la realizzazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, in relazione al concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di 448 borsisti al corso-concorso selettivo di formazione per il conseguimento dell'abilitazione richiesta ai fini dell'iscrizione di 345 segretari comunali nella fascia iniziale dell'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4 a serie speciale, n. 89 del 9 novembre 2021, in deroga a quanto previsto dall'articolo 10, comma 2, del medesimo bando, il Ministero dell'interno dispone l'ammissione a una sessione aggiuntiva del corso-concorso di formazione di tutti i candidati risultati idonei non vincitori di borsa di studio a termine delle prove orali oltre il limite dei 448 candidati previsti dall'articolo 11 del bando di concorso.

367. Ai candidati di cui al comma 366, ammessi alla sessione aggiuntiva del corso-concorso, è garantita la corresponsione della borsa di studio di cui all'art. 12 del bando di concorso.

368. Al termine del corso-concorso e previo superamento della prova finale di cui all'articolo 11, comma 4, del bando di concorso, i candidati di cui al comma 1 sono autorizzati all'iscrizione all'albo di cui all'articolo 98 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 nella prima fascia professionale. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 35 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

2.9

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6.1. All'articolo 16 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni

a) al comma 6-*quater*, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

b) al comma 6-*quinqües*, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024», le parole: «dall'esercizio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «dall'esercizio 2025» e le parole: «alla data del 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 31 dicembre 2024».

2.10

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-*bis*. All'articolo 16 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6-*quater*, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

b) al comma 6-*quinqües*, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024», le parole: «dall'esercizio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «dall'esercizio 2025» e le parole: «alla data del 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 31 dicembre 2024».

2.11

[Nave](#)

*Dopo il comma 6-*quater*, inserire il seguente:*

"6-*quinqües*. All'articolo 16 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6-*quater*, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

b) al comma 6-*quinqües*, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024», le parole: «dall'esercizio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «dall'esercizio 2025» e le parole: «alla data del 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 31 dicembre 2024»;

c) al comma 6-*sexies*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il comma 6-*quinqües* si applica, altresì, agli enti locali in occasione del primo conto consuntivo successivo all'approvazione del rendiconto della gestione liquidatoria di cui all'articolo 256, comma 11, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, avvenuta entro il 31 dicembre 2024.».

2.12

[Bevilacqua](#), [Nave](#)

*Dopo il comma 6-*quater* inserire il seguente:*

«6-*quinqües*. Fino al 31 dicembre 2024, le procedure di cui all'articolo, 145 comma 2, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si applicano anche ai finanziamenti e contributi previsti per gli enti locali nell'ambito del Piano di ripresa e resilienza».

2.13

[Bevilacqua, Nave](#)

Dopo il comma 9, aggiungere, in fine, i seguenti:

"9-bis. Attesa la necessità di far fronte, anche per l'anno in corso, alle esigenze determinate dal massiccio afflusso di sfollati e migranti nel territorio nazionale, al fine di consentire la più rapida trattazione delle istanze da essi avanzate, a vario titolo, il termine di cui all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge marzo 2022, n. 21, è differito al 31 dicembre 2024.

9-ter. Agli oneri derivanti dal comma 9-bis, valutati complessivamente in 25 milioni di euro l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire», dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'Interno.".

2.14

[Lorefice](#)

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

"9-bis. Al fine di garantire il rafforzamento della sicurezza urbana ed il controllo del territorio entro il 31 dicembre 2025, i comuni che hanno dichiarato lo stato di dissesto finanziario entro il 31 dicembre 2023 e che sono riconosciuti come territori di aree di crisi industriale complessa ai sensi del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 o ricadenti in aree di elevata crisi ambientale, sono autorizzati ad assumere, anche con contratti a tempo determinato, con un incremento del 30% delle unità di personale non dirigenziale del corpo della polizia locale attraverso le procedure concorsuali semplificate di cui all'articolo 35-*quater*, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o mediante scorrimento di graduatorie vigenti di altre amministrazioni, comunque in deroga al previo espletamento delle procedure di cui all'articolo 30 del medesimo decreto legislativo. Le assunzioni di cui al presente sono autorizzate in deroga ai vincoli assunzionali di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché in deroga all'articolo 259, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Agli oneri relativi valutati in 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

2.15

[Lorefice](#)

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

"9-bis. Al fine di garantire il rafforzamento della sicurezza urbana ed il controllo del territorio entro il 31 dicembre 2025, i comuni che hanno dichiarato lo stato di dissesto finanziario entro il 31 dicembre 2023, sono autorizzati ad assumere, anche con contratti a tempo determinato, con un incremento del 30% delle unità di personale non dirigenziale del corpo della polizia locale attraverso le procedure concorsuali semplificate di cui all'articolo 35-*quater*, comma 3-bis, del decreto legislativo

30 marzo 2001, n. 165, o mediante scorrimento di graduatorie vigenti di altre amministrazioni, comunque in deroga al previo espletamento delle procedure di cui all'articolo 30 del medesimo decreto legislativo. Le assunzioni di cui al presente sono autorizzate in deroga ai vincoli assunzionali di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché in deroga all'articolo 259, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Agli oneri relativi valutati in 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

2.16

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. In deroga alle norme del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativamente alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui agli articoli da 243-*bis* a 243-*sexies*, i comuni sedi di punti di crisi per la gestione del flusso dei migranti, che hanno adottato il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale, approvato dalla Corte dei conti, possono comunicare, entro il 31 gennaio 2024, l'esercizio della facoltà di riformulare il suddetto Piano di riequilibrio finanziario pluriennale. La comunicazione di cui al periodo precedente è effettuata alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti e alla Commissione di cui all'articolo 155 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Entro il 31 marzo 2024 gli enti presentano una proposta di riformulazione del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale avente una durata massima di anni dieci decorrenti dal 1° gennaio 2024. Dalla adozione della delibera consiliare di riformulazione discendono gli effetti previsti dai commi 3 e 4 dell'articolo 243-*bis* del decreto legislativo n. 267 del 2000. L'esercizio della facoltà di riformulazione sospende il termine di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.

2.17

[Gelmini](#), [Lombardo](#)

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

"9-bis. All'articolo 13, comma 7, della legge 6 luglio 2012, n. 96, le parole « *entro tre mesi* » sono sostituite dalle seguenti: « *entro quattro mesi* ». Le sanzioni amministrative di cui al medesimo articolo 13, comma 6, lettera *f*), e comma 7, non trovano applicazione se nella dichiarazione, resa oltre i termini, anche successivamente all'emanazione del provvedimento da parte del Collegio regionale di garanzia elettorale, sia certificata l'assenza di spese sostenute."

2.18

[Gelmini](#), [Lombardo](#)

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

"9-bis. All'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 4 maggio 2022, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2022, n. 84, le parole: "*Per gli anni 2022 e 2023*" sono sostituite dalle seguenti: "*Per gli anni 2022, 2023 e 2024*"."

2.0.1

[Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#)

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Facoltà di rimodulazione o riformulazione del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale)

1. Gli enti locali che hanno proceduto all'approvazione del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-*bis* del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di

cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2023 e per i quali, alla data del 31 dicembre 2023 non si è concluso l'*iter* di approvazione di cui all'articolo 243-*quater*, commi 3 e 5, del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000, possono comunicare, entro il trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'esercizio della facoltà di rimodulare o di riformulare il suddetto piano di riequilibrio finanziario pluriennale, in deroga ai termini previsti dalle norme vigenti.

2. La comunicazione di cui al comma 1 è effettuata alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti e alla Commissione di cui all'articolo 155 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Nel caso in cui l'ente locale, ai sensi dell'articolo 243-*quater*, comma 5, del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000 abbia già impugnato la delibera di diniego del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, tale comunicazione è trasmessa anche alle sezioni riunite della Corte dei conti.

3. Entro il centoventesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli enti locali presentano una proposta di rimodulazione o di riformulazione del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale, che sostituisce il piano a suo tempo presentato.

Art. 3

3.1

[Bevilacqua](#), [Nave](#), [Pirro](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente: "1-bis. L'operatività del Fondo di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è prorogata per l'anno 2024 con una dotazione finanziaria pari a 30 milioni di euro per l'anno 2024. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 30 milioni di euro annui per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio."

3.2

[Bevilacqua](#), [Nave](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. A decorrere dall'anno 2024 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi.»

3.3

[Bevilacqua](#), [Nave](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. A decorrere dall'anno 2024 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà.»

3.4

[Di Girolamo](#)

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti: «2-bis. All'articolo 1 comma 73 della legge 29 dicembre n. 197, sostituire le parole "per l'anno 2023" con le seguenti "per l'anno 2024".

2-ter Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma pari a 12 milioni di euro, per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 200.».

3.5

[Pirro, Nave](#)

Sopprimere il comma 3.

3.6

[Giorgis, Meloni, Parrini, Valente](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14:

1) al comma *2-septies*, dopo le parole: «dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti» sono inserite le seguenti: «ovvero dagli enti titolari della gestione di immobili del patrimonio dell'edilizia residenziale pubblica»;

2) al comma *2-septies*, le parole: «31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015»;

b) all'articolo 16:

1) al comma *1-sexies.1.*, dopo le parole: «dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti» sono inserite le parole: «ovvero dagli enti titolari della gestione di immobili del patrimonio dell'edilizia residenziale pubblica»;

2) al comma *1-sexies.1.*, le parole: «31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015».

3.7

[Croatti, Nave](#)

Dopo il comma 6, inserire il seguente: «*6-bis.* All'articolo 1, comma 7, del decreto legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, le parole: "10 dicembre 2023", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "10 marzo 2024". Ai relativi oneri, pari a 1 milione di euro per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

3.8

[Nave, Pirro](#)

Sopprimere il comma 7.

3.9

[Nave](#)

Dopo il comma 7, inserire il seguente: «*7-bis.* All'articolo 40, comma 2, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, dopo le parole: «società di capitali» sono inserite le seguenti: «e per i consorzi con attività esterna».».

3.10

[Paita, Musolino](#)

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. All'articolo 1, comma 157, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, al secondo periodo, dopo le parole "2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023" inserire le seguenti " e 5 milioni

di euro a decorrere dall'anno 2024". Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 24 dicembre 2014, n. 190.

3.11

[Nave, Damante](#)

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. All'articolo 5, comma 9, del decreto-legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: »Le disposizioni di cui al primo periodo continuano a trovare applicazione nei confronti dei soggetti che hanno trasferito la loro residenza anagrafica in Italia entro il 31 dicembre 2024 ovvero, per i rapporti di lavoro sportivo, che hanno stipulato il relativo contratto entro la stessa data, a condizione che i redditi prodotti in Italia non superino il limite annuo di 600.000 euro.«.

3.12

[Nave](#)

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. In continuità con quanto disposto dall'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 e dall'articolo 1, comma 828, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con riferimento a quanto previsto rispettivamente dall'articolo 39, comma 2, del citato decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, e dall'articolo 1, comma 827, della citata legge n. 178 del 2020, l'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è abrogato.".

3.13

[Nave](#)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. In relazione alla dinamica dei prezzi originata dall'incremento degli oneri relativi all'energia elettrica, gas e carburanti, si applicano le seguenti disposizioni:

a) all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: »Per gli anni dal 2015 al 2025« sono sostituite dalle seguenti: »Per gli anni dal 2015 al 2026«;

b) all'art. 3-ter del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, ai commi 2 e 3 le parole "nell'anno 2023", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2023 e 2024".

3.14

[Meloni, Giorgis, Parrini, Valente](#)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. All'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dopo le parole: «nonché alle società da esse controllate» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «e ai relativi soci pubblici, diretti e/o indiretti. Resta ferma l'applicazione delle norme del testo unico sulla finanza di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.».

3.15

[Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia](#)

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

12.1 Al fine di tutelare i clienti domestici da ingiustificati aumenti dei prezzi e alterazioni delle condizioni di fornitura del gas in esito alla cessazione del servizio di maggior tutela, all'articolo 1, comma 5 del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 169, dopo le parole: «dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023,» sono aggiunte le seguenti: «nonché dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2024».

12.2 Agli oneri derivanti dal comma 12-*bis*, valutati in 628,62 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi derivanti dalle aste CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, maturati nell'anno 2023 di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, già versati all'entrata del bilancio dello Stato e che restano acquisiti definitivamente all'erario.

3.16

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

12.1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, primo periodo, le parole: «16 novembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2024»;

b) al comma 8, quinto periodo, le parole: «16 novembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2024».

12.2. All'articolo 4 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, primo periodo, le parole: «16 novembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2024»

b) al comma 8, quinto periodo, le parole: «16 novembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2024».

3.17

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

12.1. All'articolo 41, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 le parole: «20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024» sono sostituite dalle seguenti: «20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026».

12.2. Agli oneri derivanti dal comma 12-*bis*, pari a 30 milioni di euro l'anno 2024 e a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3.18

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

12.1. All'articolo 1, comma 484, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: «per ciascuno degli anni 2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026».

12.2. Agli oneri di cui al comma 12-*bis*, pari a 10 milioni per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3.19

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

12.1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 46, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono prorogate al 31 dicembre 2024.

12.2. Agli oneri derivanti dal comma 12-*bis*, valutati in 46,27 milioni di euro per i mesi da marzo a dicembre 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3.20

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

12.1. All'articolo 1 del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 169 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, le parole: «di ottobre, novembre e dicembre 2023», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «di gennaio, febbraio, marzo 2024» e, all'ultimo periodo, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2024»;

b) al comma 6, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2024».

12.1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 12.1, valutati in 670,08 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 670,08 milioni di euro per l'anno 2024.

3.21

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

12.1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, primo periodo, le parole: «16 novembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2024»;

b) al comma 8, quinto periodo, le parole: «16 novembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2024».

12.2. All'articolo 4 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, primo periodo, le parole: «16 novembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2024»;

b) al comma 8, quinto periodo, le parole: «16 novembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2024».

3.22

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

1.1. All'articolo 1, comma 484, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: «con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «con una dotazione di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026».

12.2. Agli oneri derivanti dal comma 12-*bis*, pari a 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e a 90 milioni per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3.23

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. Le disposizioni di cui ai commi 9, 10 e 11, si applicano agli enti locali che hanno subito lo stesso attacco ai propri sistemi informatici.

3.24

[Nave](#), [Pirro](#)

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente: 12-bis.1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, al comma 676, concernente l'imposta sul consumo delle bevande analcoliche, le parole: «dal 1° luglio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2024».

3.25

[Nave](#)

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

"12-bis.1. Il termine di entrata in vigore dell'articolo 1, comma 92, lettera b) della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è prorogato al 1° gennaio 2025. La disposizione di cui al precedente periodo si applica anche agli atti a titolo oneroso di costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento eventualmente stipulati tra il 1° gennaio 2024 e l'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge."

3.26

[Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#)

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12.1. All'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, le parole: «15 novembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024» e le parole: «Non sono agevolabili i progetti d'investimento di importo inferiore a 200.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «Sono agevolabili i progetti d'investimento non inferiori a 30.000 euro per le micro imprese, a 60.000 euro per le piccole imprese e a 200.000 euro per le medie imprese e grandi imprese».

3.27

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12.1. Le comunicazioni dei dati e delle informazioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 marzo 2022, n. 55, adottato in attuazione dell'articolo 21 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, devono essere effettuate entro il 30 giugno 2024.

3.28

[Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#)

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12.1. All'articolo 5 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Le disposizioni del presente articolo si applicano per ulteriori cinque periodi di imposta, ai lavoratori con almeno un figlio minorenni o a carico, anche in affidato preadottivo. Per i lavoratori che abbiano almeno due figli minorenni o a carico, anche in affidato preadottivo, i redditi di cui al comma 1,

negli ulteriori cinque periodi di imposta, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al trenta per cento del loro ammontare. Per i lavoratori che abbiano almeno tre figli minorenni o a carico, anche in affidio preadottivo, i redditi di cui al comma 1, negli ulteriori cinque periodi di imposta, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al dieci per cento del loro ammontare.».

3.29

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12.1. Per l'anno 2024, il buono per l'acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale, di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 23, è riconosciuto alle studentesse e agli studenti, di età compresa tra 11 e 26 anni, delle scuole secondarie di primo e di secondo grado e delle università, compresi coloro che frequentano *master* universitari e corsi di specializzazione universitaria *post* laurea, in possesso di una certificazione ISEE non superiore a 35.000 euro. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di presentazione delle domande per il rilascio del buono di cui al presente comma, nonché le modalità di emissione e rendicontazione dello stesso, anche ai fini del rispetto del limite di spesa.

3.30

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12.1. All'articolo 21-*bis* del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: «17 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024» e le parole: «18 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2024»;

b) al comma 5, primo periodo, le parole: «17 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024» e le parole: «18 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2024»;

c) al comma 6, le parole: «17 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024».

3.31

[Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#)

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12.1. I versamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria di cui all'articolo 21-*bis*, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, sono considerati tempestivi, senza applicazione di sanzioni e interessi, se effettuati in un'unica soluzione entro il 31 marzo 2024. Gli adempimenti tributari di cui all'articolo 21-*bis*, comma 5, del medesimo decreto-legge n. 145 del 2023 sono considerati tempestivi, senza applicazione di sanzioni, se eseguiti entro il 31 marzo 2024.

3.32

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12.1. All'articolo 121, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La quota di crediti d'imposta maturata dai fornitori per sconti sul corrispettivo dovuto, praticati in relazione a spese sostenute negli anni 2021 e 2022, non utilizzata dagli stessi, rispettivamente, negli anni 2022 e 2023, è

usufruita negli anni successivi».

3.33

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12.1. Il termine di entrata in vigore dell'articolo 1, comma 92, lettera *b*), della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è prorogato al 1° gennaio 2025. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche agli atti a titolo oneroso di costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento eventualmente stipulati tra il 1° gennaio 2024 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3.34

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12.1. All'articolo 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dopo il comma 5-ter è aggiunto il seguente: «5-quater. Le disposizioni del comma 5-bis si applicano anche per l'anno 2024 nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2019-2021.».

3.35

[Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#)

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

12.1. Il termine entro il quale deve essere comunicata la titolarità effettiva agli uffici del registro delle imprese, istituiti presso le camere di commercio, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 marzo 2022, n. 55, adottato in attuazione dell'articolo 21 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, è fissato al 30 giugno 2024.

12.2. L'articolo 12 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, si interpreta nel senso che le organizzazioni per le procedure relative alla designazione e nomina dei componenti dei consigli delle camere di commercio sono quelle di livello provinciale, sovraprovinciale, regionale, nazionale, rappresentative di imprese della circoscrizione territoriale di riferimento.

3.36

[Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#)

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12.1. Al comma 711 dell'articolo 1 della legge del 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «esclusi i *pellet*» sono soppresse. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 70 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3.37

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12.1. L'articolo 22, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è abrogato.

3.38

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12.1. In continuità con quanto disposto dall'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e dall'articolo 1, comma 828, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con riferimento a quanto previsto rispettivamente dall'articolo 39, comma 2, del citato decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, e dall'articolo 1, comma 827, della citata legge n. 178 del 2020, l'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è abrogato.

3.39

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12.1. All'articolo 2-bis del decreto-legge 5 dicembre 2022, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2023, n. 10, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. Al fine di garantire adeguati livelli qualitativi e quantitativi nell'attuazione dei piani di potenziamento e digitalizzazione delle infrastrutture di rete esistenti e nella realizzazione degli obiettivi di cui alle Missioni 1 e 2 del PNRR e dei piani di intervento pubblico per le aree geografiche in cui l'offerta di infrastrutture e servizi digitali è assente o insufficiente l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è tenuta ad individuare gli *standard* tecnici cui devono attenersi gli aggiudicatari dei bandi per la realizzazione delle infrastrutture entro e non oltre il termine del 30 marzo 2024.».

3.40

[Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#)

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12.1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 32, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per l'anno 2023 il termine di cui al primo periodo relativamente all'avvio lavori è fissato al 31 dicembre 2023. Per l'anno 2022 il termine di cui al primo periodo relativamente alla conclusione dei lavori è fissato al 31 marzo 2024»;

c) al comma 34, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 2023 i termini di cui al primo e al terzo periodo sono fissati rispettivamente al 29 febbraio 2024 e al 30 giugno 2024».

3.41

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12.1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 32, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 2023 il termine di cui al primo periodo relativamente all'avvio lavori è fissato al 15 novembre 2023»;

b) al comma 34, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 2023 i termini di cui al primo e al terzo periodo sono fissati rispettivamente al 31 gennaio 2024 e al 31 maggio 2024».

3.42

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12.1. All'articolo 22, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, le parole: «entro il 31 dicembre 2023, una nuova iniziativa economica nelle Zone economiche speciali come già definite ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 91 del 2017 e del citato regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 12 del 2018» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2024, una nuova iniziativa economica nella ZES unica di cui all'articolo 9, comma 1».

3.43

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12.1. All'articolo 22, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, le parole: «entro il 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2024».

3.44

[Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#)

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12.1. All'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «15 novembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

b) al terzo periodo, le parole: «di importo inferiore a 200.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «di importo inferiore a 2.000 euro».

3.45

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12.1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 533, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I criteri di cui ai periodi precedenti sono utilizzati anche per l'adozione del decreto di riparto del contributo alla finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 850, della legge 30 dicembre 2020, n. 178»;

b) al comma 534, le parole: «entro il 31 gennaio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 29 febbraio 2024».

3.46

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12.1. All'articolo 5 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 9, secondo periodo, le parole: «entro il 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2024»;

b) al comma 10, primo periodo, le parole: «nell'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno 2025» e le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».

3.47

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12.1. All'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: «all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti» sono sostituite dalle seguenti: «alla realizzazione o all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti ovvero alla loro acquisizione anche se privi, in tal caso, del requisito della novità» e le parole: «50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «70 per

cento»;

b) al comma 4, primo periodo, le parole: «15 novembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».

3.48

[Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#)

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12.1. All'articolo 10, comma 8, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, le parole: «A decorrere dalla data indicata nel decreto di cui al comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1° gennaio 2025».

3.49

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12.1. All'articolo 1, comma 143, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «sei mesi».

3.50

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12.1 Al fine di contenere per il primo trimestre 2024 gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale anche in esito alla cessazione del servizio di maggior tutela, i servizi di teleriscaldamento, nonché le somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto di servizio di energia di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, la riduzione dell'aliquota IVA di cui all'articolo 1, commi 5 e 6, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 169, è prorogata anche rispetto ai consumi stimati o effettivi dei mesi gennaio, febbraio e marzo 2024. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 670,08 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi derivanti dalle aste CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, maturati nell'anno 2023, di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, già versati all'entrata del bilancio dello Stato e che restano acquisiti definitivamente all'erario.

3.51

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12.1 I versamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria di cui all'articolo 21-*bis*, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, sono considerati tempestivi, senza applicazione di sanzioni e interessi, se effettuati in un'unica soluzione entro il 31 marzo 2024. Gli adempimenti tributari di cui all'articolo 21-*bis*, comma 5, del medesimo decreto-legge n. 145 del 2023 sono considerati tempestivi, senza applicazione di sanzioni, se eseguiti entro il 31 marzo 2024.

3.52

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12.1 All'articolo 121, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La quota di crediti d'imposta maturata dai fornitori per sconti sul corrispettivo dovuto, praticati in relazione a spese sostenute negli anni 2021 e 2022, non utilizzata dagli stessi, rispettivamente, negli anni 2022 e 2023, è usufruita negli anni successivi».

3.53

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12.1. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14, ai commi 1, 2, lettere a), b) e b-bis), 2-bis e 2-quater, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025»;

b) all'articolo 16, ai commi 1, 1-bis e 1-ter, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025» e il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma 1 è altresì riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le ulteriori spese documentate sostenute negli anni 2022, 2023, 2024 e 2025 per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla classe A per i forni, alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, alla classe F per i frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro per l'anno 2022 e a 5.000 euro per gli anni 2023, 2024 e 2025. La detrazione spetta a condizione che gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano iniziati a partire dal 1° gennaio dell'anno precedente a quello dell'acquisto. Qualora gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano effettuati nell'anno precedente a quello dell'acquisto, ovvero siano iniziati nell'anno precedente a quello dell'acquisto e proseguiti in detto anno, il limite di spesa di cui al secondo periodo è considerato al netto delle spese sostenute nell'anno precedente per le quali si è fruito della detrazione. Ai fini dell'utilizzo della detrazione dall'imposta, le spese di cui al presente comma sono computate indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione che fruiscono delle detrazioni di cui al comma 1.».

3.54

[Turco](#), [Nave](#), [Bevilacqua](#), [Pirro](#)

Dopo il comma 12-bis, inserire i seguenti:

«12-bis.1. In considerazione del perdurare degli effetti economici conseguenti all'aumento dei tassi di interesse bancari, l'imposta straordinaria di cui all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, è prorogata all'anno 2024 secondo i criteri e le modalità di cui al successivo comma.

12-bis.2. Per le finalità di cui al precedente comma, l'imposta straordinaria è determinata applicando un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023. L'imposta straordinaria, determinata ai sensi del presente comma, è versata entro il 30 giugno 2025. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o con esercizio non coincidente con l'anno solare effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. Non trovano applicazione i commi 3 e 5-bis del predetto decreto legge n. 104 del 2023. L'imposta straordinaria non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione dell'imposta straordinaria, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi. È fatto divieto alle banche di traslare gli oneri derivanti dall'attuazione

del presente articolo sui costi dei servizi erogati nei confronti di imprese e clienti finali. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato vigila sulla puntuale osservanza della disposizione di cui al primo periodo anche mediante accertamenti a campione e riferisce annualmente alle Camere con apposita relazione

12-*bis*.3. Le maggiori entrate derivanti dai precedenti commi 12 bis e 12 ter affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere utilizzate per il finanziamento di misure di sostegno in favore di mutuatari, con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 45.000 euro, nonché ai titolari dell'assegno unico e universale per i figli a carico di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, che hanno stipulato, o si sono accollati anche a seguito di frazionamento, un contratto di mutuo ipotecario a tasso e a rata variabile per tutta la durata del contratto, di importo non superiore a 200.000 euro, per l'acquisto o la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione, e che hanno subito una variazione in aumento della rata mensile, in conseguenza dell'aumento dei tassi di interesse, rispetto alla rata mensile calcolata al 31 luglio 2022. Il contributo di cui al presente comma è riconosciuto fino alla misura del 40 per cento della maggiore quota di interessi versata per ciascuno degli anni 2023 e 2024 in conseguenza dell'aumento del tasso di interesse variabile applicato al contratto di mutuo, in ogni caso per un importo non superiore a due rate di mutuo per ciascuna annualità, e nel limite massimo complessivo della dotazione finanziaria del fondo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri, le modalità e i termini di erogazione del contributo."

3.55

[Damante](#), [Turco](#), [Nave](#), [Bevilacqua](#)

Dopo il comma 12-bis, inserire i seguenti:

«12-*bis*.1. Al fine di garantire la continuità nella programmazione degli investimenti delle imprese ubicate nei territori ricadenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica, all'articolo 16 del decreto legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "Per l'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2024, 2025 e 2026";

b) il comma 6 è sostituito dal seguente: "6. Il credito di imposta di cui al presente articolo è riconosciuto nel limite di spesa complessivo di 3.600 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Gli importi di cui al presente articolo sono versati alla contabilità speciale n. 1778 intestata all'Agenzia delle entrate. Con decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalità di accesso al beneficio, nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta e dei relativi controlli, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo;

12-*bis*.2. Agli oneri derivanti dal comma 12-*bis*.1, valutati in 3.600 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, mediante le maggiori entrate derivanti dall'intensificazione delle attività di contrasto e recupero dell'evasione fiscale. A tal fine, il Governo, entro sessanta giorni dalla data di

entrata in vigore della presente legge, presenta alle Camere un rapporto sulla realizzazione delle strategie di contrasto all'evasione fiscale, sui risultati conseguiti nel 2022, specificati per ciascuna regione, e nell'anno in corso, nonché su quelli attesi, con riferimento sia al recupero di gettito derivante dall'accertamento di evasione che a quello attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti. Sulla base degli indirizzi delle Camere, il Governo definisce un programma di ulteriori misure e interventi normativi finalizzati a implementare, anche attraverso la cooperazione internazionale e il rafforzamento dei controlli, l'azione di prevenzione, contrasto e recupero dell'evasione fiscale allo scopo di conseguire un incremento di 3.600 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 delle entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale rispetto a quelle ottenute nell'anno 2022.».

3.56

[Turco](#), [Nave](#), [Bevilacqua](#)

Dopo il comma 12-bis, inserire i seguenti:

12-bis.1. Nelle more della riorganizzazione della Struttura di missione della ZES unica e della piena operatività del S.U.D. ZES, il termine di cui all'art. 22, comma 4, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, relativamente al riconoscimento dell'agevolazione prevista dall'articolo 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, si intende prorogato a favore delle imprese che intraprendono, entro il 31 dicembre 2026, una nuova iniziativa economica nelle Zone economiche speciali come già definite ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 91 del 2017 e del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 12 del 2018, fermo restando quanto previsto dai commi 174, 175 e 176 del medesimo articolo 1 della legge n. 178 del 2020.

12-bis.2. Agli oneri derivanti dal comma 12-bis.1, pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui al Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 del Fondo di sviluppo e coesione per il ciclo di programmazione 2021-2027.

3.57

[Nave](#)

Dopo il comma 12-bis, inserire i seguenti:

«12-bis.1. In deroga alle norme del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativamente alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui agli articoli da 243-bis a 243-sexies, i comuni sedi di punti di crisi per la gestione del flusso dei migranti, che hanno adottato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale, approvato dalla Corte dei conti, possono comunicare, entro il 31 gennaio 2024, l'esercizio della facoltà di riformulare il suddetto piano di riequilibrio finanziario pluriennale. La comunicazione di cui al periodo precedente è effettuata alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti e alla Commissione di cui all'art. 155 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

12-bis.2. Entro il 31 marzo 2024 gli enti presentano una proposta di riformulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale avente una durata massima di anni dieci decorrenti dal 1° gennaio

2024. Dalla adozione della delibera consiliare di riformulazione discendono gli effetti previsti dai commi 3 e 4 dell'articolo 243-*bis* del decreto legislativo n. 267 del 2000. L'esercizio della facoltà di riformulazione di cui al comma 12 bis sospende il termine di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149".».

3.58

[Turco](#), [Nave](#), [Bevilacqua](#)

Dopo il comma 12-bis, inserire i seguenti:

"12-*bis*.1 All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, primo periodo, le parole: «16 novembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2024»;

b) al comma 8, quinto periodo, le parole: «16 novembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2024».

12-*bis*.2. All'articolo 4 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, primo periodo, le parole: «16 novembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2024»;

b) al comma 8, quinto periodo, le parole: «16 novembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2024».".

3.59

[Nave](#)

Dopo il comma 12-bis, inserirei il seguente:

«12-*bis*.1. All'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: »entro il 31 dicembre 2024« sono sostituite dalle seguenti: »entro il 31 dicembre 2025«.

3.60

[Nave](#), [Pirro](#)

Dopo il comma 12-bis, inserire il seguente:

"12-*bis*.1. All'articolo 21, commi 2 e 5, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, relativo al differimento dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti tributari e contributivi a seguito degli eventi calamitosi del 2 novembre 2023, nelle province di Firenze, Pisa, Pistoia, Livorno e Prato, le parole: «18 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2024».".

3.61

[Turco](#), [Nave](#), [Bevilacqua](#), [Pirro](#)

Dopo il comma 12-bis inserire il seguente:

"12-*bis*.1 Ai fini della formazione del personale dipendente finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale, in attesa dell'implementazione del nuovo piano di incentivi transizione 5.0, autorizzato dalla Commissione Europea in accoglimento della proposta italiana di modifica del PNRR con

l'integrazione del RePowerEU, il credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 210, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, con le modifiche previste dai commi da 211 a 217 della medesima legge, si applica anche alle spese di formazione sostenute nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2024.«.

3.62

[Nave](#)

Dopo il comma 12-bis, inserire il seguente:

«12-bis.1. All'art. 5 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Le disposizioni del presente articolo si applicano per ulteriori cinque periodi di imposta, ai lavoratori con almeno un figlio minorenni o a carico, anche in affidio preadottivo. Per i lavoratori che abbiano almeno due figli minorenni o a carico, anche in affidio preadottivo, i redditi di cui al comma 1, negli ulteriori cinque periodi di imposta, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al trenta per cento del loro ammontare. Per i lavoratori che abbiano almeno tre figli minorenni o a carico, anche in affidio preadottivo, i redditi di cui al comma 1, negli ulteriori cinque periodi di imposta, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al dieci per cento del loro ammontare.".

3.63

[Turco](#), [Nave](#), [Bevilacqua](#)

Dopo il comma 12-bis, inserire il seguente:

«12-bis.1. La quota di crediti d'imposta maturata dai fornitori per sconti sul corrispettivo dovuto, praticati in relazione a spese sostenute negli anni 2021 e 2022, relativamente agli interventi di cui all'articolo 121, comma 2, lettere b) e c) del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non utilizzata dagli stessi, rispettivamente, negli anni 2022 e 2023, può essere usufruita negli anni successivi.».

3.64

[Nave](#)

Dopo il comma 12-bis, inserire il seguente:

«12-bis.1. All'articolo 1 comma 683, della legge 30 dicembre 2021 n. 234, le parole "1° luglio 2024" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2025"».

3.65

[Nave](#), [Pirro](#)

Dopo il comma 12-bis, inserire il seguente:

«12 bis.1. All'articolo 64, comma 9, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: »31 dicembre 2023« sono sostituite con le seguenti: »31 dicembre 2024«.».

3.66

[Gelmini](#), [Lombardo](#)

Dopo il comma 12-quinquiesdecies aggiungere i seguenti:

"12-sexiesdecies. Con riferimento ai tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate ovvero dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, le violazioni diverse da quelle definibili ai sensi dell'articolo 1, commi da 153 a 159 e da 166 a 173, della legge 19 dicembre 2022, n. 197, riguardanti

le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022 e a periodi d'imposta precedenti, possono essere regolarizzate con il pagamento di un diciottesimo del minimo edittale delle sanzioni irrogabili previsto dalla legge, oltre all'imposta e agli interessi dovuti. Il versamento delle somme dovute ai sensi del primo periodo può essere effettuato in otto rate mensili di pari importo con scadenza della prima rata fissata al 31 maggio 2024. Sulle rate successive alla prima, da versare, rispettivamente, entro il 30 giugno 2024, il 31 luglio 2024, il 31 agosto 2024, il 30 settembre 2024, il 31 ottobre 2024, il 30 novembre 2024, il 20 dicembre 2024, sono dovuti gli interessi nella misura del 2 per cento annuo. La regolarizzazione è consentita sempreché le violazioni non siano state già contestate, alla data del versamento integrale di quanto dovuto o della prima rata, con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero di contestazione e di irrogazione delle sanzioni, comprese le comunicazioni di cui all'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

12-septiesdecies. La regolarizzazione di cui al presente articolo si perfeziona con il versamento di quanto dovuto ovvero della prima rata entro il 31 maggio 2024 e con la rimozione delle irregolarità od omissioni. Il mancato pagamento, in tutto o in parte, di una delle rate successive alla prima, entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo degli importi ancora dovuti, nonché della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, applicata sul residuo dovuto a titolo di imposta, degli interessi nella misura prevista all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 con decorrenza dalla data del 31 maggio 2024. In tali ipotesi, la cartella di pagamento deve essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di decadenza della rateazione.

12-octiesdecies. La regolarizzazione non può essere esperita dai contribuenti per l'emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato.

12-noviesdecies. Restano validi i ravvedimenti già effettuati alla data di entrata in vigore della presente legge e non si dà luogo a rimborso."

3.67

[Gelmini, Lombardo](#)

Dopo il comma 12-quinquiesdecies aggiungere i seguenti:

"12-sexiesdecies. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 212, le parole " *il comma 254 dell' articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205* " sono soppresse;
- b) al comma 213, la lettera f) è abrogata;
- c) al comma 214, la parola " *f*," è soppressa.

12-septiesdecies. La dotazione del fondo di cui al comma 254 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 è incrementata di 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."

3.68

[Giorgis, Meloni, Parrini, Valente](#)

Dopo il comma 12-quinquiesdecies, aggiungere il seguente:

12-sexiesdecies. All'articolo 1, comma 470, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: «50 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «100 milioni di euro».

3.69

[Gelmini, Lombardo](#)

Dopo il comma 12-quinquiesdecies aggiungere il seguente :

"12-sexiesdecies. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1057-bis, le parole " *e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025*" sono sostituite dalle seguenti: " *e fino al 31 dicembre 2027, ovvero entro il 30 giugno 2028, a condizione che entro la data del 31 dicembre*

2027";

b) al comma 1058-ter, le parole "*e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025*" sono sostituite dalle seguenti: "*e fino al 31 dicembre 2027, ovvero entro il 30 giugno 2028, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2027*".

3.70

[Gelmini, Lombardo](#)

Dopo il comma 12-quinquiesdecies aggiungere il seguente :

"12-bis. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 533, è aggiunto infine il seguente capoverso: "*I criteri di cui ai capoversi precedenti sono utilizzati anche per l'adozione del decreto di riparto del contributo alla finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 850, della legge 30 dicembre 2020, n. 178*";

b) al comma 534, le parole "*entro il 31 gennaio 2024*" sono sostituite dalle seguenti "*entro il 29 febbraio 2024*".

3.71

[Gelmini, Lombardo](#)

Dopo il comma 12-quinquiesdecies aggiungere il seguente :

"12-sexiesdecies. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 203-ter, le parole "*31 dicembre 2025*" sono sostituite dalle seguenti: "*31 dicembre 2026*";

b) al comma 203-quater, le parole "*31 dicembre 2025*" sono sostituite dalle seguenti: "*31 dicembre 2026*";

c) al comma 203-sexies, le parole "*31 dicembre 2025*" sono sostituite dalle seguenti: "*31 dicembre 2026*".

3.72

[Gelmini, Lombardo](#)

Dopo il comma 12-quinquiesdecies aggiungere il seguente :

"12-sexiesdecies. Al comma 683 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole "*1° luglio 2024*" sono sostituite dalle seguenti: "*1° gennaio 2025*".

3.73

[Gelmini, Lombardo](#)

Dopo il comma 12-quinquiesdecies aggiungere il seguente :

"12-sexiesdecies. Al decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 42:

1) al comma 1, le parole "*60 milioni di euro per l'anno 2023*" sono sostituite dalle seguenti: "*60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024*";

2) al comma 3, le parole: "*60 milioni di euro per l'anno 2023*" sono sostituite dalle seguenti: "*60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024*".

b) all'articolo 44:

1) al comma 1, le parole "*184 milioni di euro per l'anno 2024*" sono sostituite dalle seguenti: "*244 milioni di euro per l'anno 2024*".

2) al comma 4, le parole: "*5.050,8 milioni di euro per l'anno 2024*" sono sostituite dalle seguenti: "*5.110,8 milioni di euro per l'anno 2024*".

3.74

[Gelmini, Lombardo](#)

Dopo il comma 12-quinquiesdecies aggiungere il seguente :

"12-*sexiesdecies*. All'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, le parole: "*e per i sei anni successivi*" sono sostituite dalle seguenti: "*e per i sei anni successivi*" e le parole: "*per il 2019, il 2020, il 2021, il 2022 e il 2023*" sono sostituite dalle seguenti: "*per il 2019, il 2020, il 2021, il 2022, il 2023, il 2024 e il 2025*";

b) al comma 6:

1) al primo periodo, le parole: "*di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023*" sono sostituite dalle seguenti: "*di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025*";

2) al secondo periodo, le parole: « *dal 2019 al 2023* » sono sostituite dalle seguenti: « *dal 2019 al 2025* »."

3.75

[Gelmini](#), [Lombardo](#)

Dopo il comma 12-quinquiesdecies aggiungere il seguente :

"12-*sexiesdecies* . In considerazione degli effetti sul sistema del commercio internazionale causati dagli attacchi terroristici sulle navi mercantili transitanti nel Mar Rosso, inclusi i conseguenti ritardi nella fornitura di prodotti e servizi oggetto di investimento agevolato in base alla normativa nazionale o regionale, i termini di rendicontazione da parte delle imprese beneficiarie, ove precedenti, sono differiti al 30 giugno 2024."

3.76

[Gelmini](#), [Lombardo](#)

Dopo il comma 12-quinquiesdecies aggiungere il seguente :

"12-*sexiesdecies* . All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 297, le parole "*31 dicembre 2023*" sono sostituite dalle seguenti: "*3 1 dicembre 2024*";

b) al comma 298, le parole "*31 dicembre 2023*" sono sostituite dalle seguenti: "*3 1 dicembre 2024*"."

3.77

[Gelmini](#), [Lombardo](#)

Dopo il comma 12-quinquiesdecies aggiungere il seguente :

"12-*sexiesdecies*. All'articolo 119-*ter*, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole "*31 dicembre 2025*" sono sostituite dalle seguenti: "*31 dicembre 2027*"."

3.78

[Nave](#)

Al comma 12-septies, sostituire le parole: «La disposizione di cui al comma 3, terzo periodo,» con le seguenti: «»Le disposizioni di cui al comma 3, terzo periodo, e al comma 9« e le parole: »si applica« con le seguenti: »si applicano«.

3.79

[Nave](#)

Sopprimere il comma 12-undecies.

3.80

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 12-undecies, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al terzo periodo, sostituire le parole: 2 per cento con le seguenti: 5 per cento;*

b) *dopo il terzo periodo aggiungere il seguente: Le disposizioni di cui al presente comma si applicano esclusivamente ai soggetti che non hanno beneficiato delle misure di cui all'articolo 1, commi da 174 a 178, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, relativamente al periodo di imposta in*

corso al 31 dicembre 2021;

c) al quinto periodo sostituire le parole: si applicano con decorrenza dalla data del 1° aprile 2024, *con le seguenti:* si applicano a partire dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento e fino alla data del versamento, ai sensi del presente comma.

3.81

[Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#)

Al comma 12-undecies, terzo periodo, sostituire le parole: 2 per cento *con le seguenti:* 5 per cento.

3.82

[Damante](#), [Nave](#), [Bevilacqua](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma: «12-sexiedecies. In considerazione della grave fragilità del sistema dei trasporti da e verso la Sardegna e la Sicilia, nonché dell'innalzamento dei costi degli stessi, la dotazione del Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità di cui ai commi 806 e 807 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022 n.197 è incrementata di 5 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

3.83

[Turco](#), [Nave](#)

Aggiungere, infine, il seguente:

«12-sexiesdecies. Il termine del 30 novembre 2023, di cui all'articolo 1, commi 1055 e 1057, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, relativi a crediti di imposta per investimenti in beni strumentali, è differito al 30 giugno 2024.».

3.84

[Turco](#)

Aggiungere, in fine, il seguente: «12-sexiesdecies. L'articolo 11 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1 è abrogato.».

3.0.1

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente

«Art. 3.1

(Proroga del termine di cui all'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213)

1. All'articolo 1, comma 101, primo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».

3.0.2

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3.1

(Proroga del termine di cui all'articolo 1, commi 1055 e 1057, della legge 30 dicembre 2020, n. 178)

1. Il termine del 30 novembre 2023, di cui all'articolo 1, commi 1055 e 1057, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, relativo a crediti di imposta per investimenti in beni strumentali, è differito al 30 giugno 2024.

3.0.3

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3.1

(Proroga di termini in materia di obblighi di trasparenza di cui all'articolo 1, comma 125-ter, della legge 4 agosto 2017, n. 124)

1. Per l'anno 2024, il termine di cui all'articolo 1, comma 125-ter, primo periodo, della legge 4 agosto 2017, n. 124, è prorogato al 1° gennaio 2025.

Art. 3-BIS

3-BIS.1

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al mancato, ovvero insufficiente o tardivo versamento delle rate, di cui all'articolo 1, comma 232, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, si applicano, a partire dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento e fino alla data dell'integrale versamento, ai sensi del comma 1, gli interessi al tasso del cinque per cento annuo.

3-BIS.2

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Limitatamente ai soggetti che alla data del 24 agosto 2016 risultavano residenti ovvero avevano la sede legale o la sede operativa nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, colpiti dagli eventi sismici a partire dal 24 agosto 2016, il termine del 30 giugno 2022 previsto dall'articolo 1, comma 231, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è prorogato al 31 dicembre 2023. Conseguentemente, i termini e le scadenze previsti dall'articolo 1, commi 232, 233, 235, 237, 241, 243, lettera a), e 250 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 sono prorogati di dodici mesi.

3-bis.0.1

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Dopo l'articolo 3-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 3-ter.

(Proroga di termini in materia finanziaria per il territorio di Ischia colpito da eventi calamitosi)

1. Le misure previste dall'articolo 1, comma 736, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono prorogate fino al 31 dicembre 2024 e sono estese, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche agli immobili colpiti dagli eccezionali eventi verificatisi nel territorio dell'Isola di Ischia a partire dal giorno 26 novembre 2022.

2. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9, le parole: «16 settembre 2023», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «16 settembre 2024».

3. All'articolo 2, comma 5-ter, secondo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: «fino all'anno di imposta 2023» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'anno di imposta 2024». Le disposizioni del secondo periodo dell'articolo 2, comma 5-ter, del predetto decreto-legge n. 148 del 2017, si applicano anche ai fabbricati sull'Isola di Ischia colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici del 26 novembre 2022, distrutti od oggetto di ordinanze di sgombero, adottate entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in quanto inagibili totalmente o parzialmente. Le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 3, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, si applicano anche agli immobili interessati dalle conseguenze degli eccezionali eventi meteorologici del 26 novembre 2022, ubicati in aree ad alto rischio idrogeologico sull'Isola di Ischia. Le medesime disposizioni si applicano anche ai fabbricati agibili, ubicati nelle aree ad alto rischio idrogeologico che saranno individuate dal Piano di ricostruzione di cui all'articolo 24-bis del predetto decreto-legge n. 109 del 2018, sulla base del Piano degli interventi urgenti previsto dall'articolo 5-ter del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9, e degli aggiornamenti del Piano assistenziale

individualizzato (PAI) previsti dall'articolo 5-*quater* del medesimo decreto-legge n. 186 del 2022. Ai titolari di attività economiche che abbiano subito danni o limitazioni al relativo esercizio in ragione degli eventi calamitosi verificatisi nel territorio dell'Isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022 è riconosciuto un indennizzo da mancati ricavi, ovvero altri ristori o incentivi compatibili con i regimi di aiuto previsti dalla normativa europea, stabiliti con criteri approvati con ordinanza del Commissario delegato, nei limiti di euro 10 milioni.

4. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Per le finalità di cui al comma 3 è autorizzata la spesa di 50 milioni per l'anno 2024, 30 milioni per l'anno 2025 e 30 milioni per l'anno 2026, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027.

3-bis.0.2

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 3-ter.

1. Al fine di facilitare gli interventi di potenziamento della gestione delle entrate da parte degli enti locali, in deroga all'articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per gli anni 2023, 2024 e 2025 gli enti locali che approvano e trasmettono alla banca dati delle amministrazioni pubbliche i rendiconti relativi agli anni 2022, 2023 e 2024, anche se approvati in data successiva al termine fissato per legge, possono dare applicazione alle disposizioni del citato comma 1091 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di destinazione di parte del maggior gettito dell'imposta municipale propria e della tassa sui rifiuti al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate ed al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

2. Al comma 1091 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «La presente disposizione si applica nei limiti del 10 per cento del trattamento tabellare annuo lordo individuale, anche qualora il servizio di accertamento sia affidato in concessione, con riferimento alle attività di controllo e di cooperazione con il concessionario».

3-bis.0.3

[Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 3-ter.

(Proroga di termini in materia di obblighi di trasparenza di cui all'articolo 1, comma 125-ter, della legge 4 agosto 2017, n. 124)

1. Per l'anno 2024, il termine di cui all'articolo 1, comma 125-ter, primo periodo, della legge 4 agosto 2017, n. 124, è prorogato al 1° gennaio 2025.

3-bis.0.4

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 3-ter.

(Proroga del termine di cui all'articolo 1, commi 1055 e 1057, della legge 30 dicembre 2020, n. 178)

1. Il termine del 30 novembre 2023, di cui all'articolo 1, commi 1055 e 1057, della legge 30

dicembre 2020, n. 178, relativo a crediti di imposta per investimenti in beni strumentali, è differito al 30 giugno 2024.

Art. 4

4.1

[Gelmini](#), [Lombardo](#)

Apportare le seguenti modifiche:

- a) al comma 2, sostituire le parole "31 dicembre 2024" con le seguenti: "31 dicembre 2025";
- b) al comma 4, sostituire le parole "anche per gli anni 2022, 2023 e 2024" con le seguenti: "anche per gli anni 2022, 2023, 2024 e 2025" e le parole "31 dicembre 2024" con le seguenti: "31 dicembre 2025";
- c) al comma 5, sostituire le parole "31 dicembre 2024" con le seguenti: "31 dicembre 2025".

4.2

[Pirro](#), [Nave](#)

Sopprimere il comma 3.

4.3

[Pirro](#), [Nave](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 3, dopo le parole:* nazionale aggiornato e *aggiungere le seguenti:* ferme restando le disposizioni di cui al successivo comma 3-bis e;

b) *dopo il comma 3 aggiungere il seguente:* 3-bis. Al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1) al comma 4, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) titolo di dottorato di ricerca, di master di secondo livello o di diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione individuate con il regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 aprile 2018, n. 80, in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria ovvero comprovata esperienza, almeno settennale, nel Servizio sanitario nazionale, in posizioni funzionali per le quali è richiesto il possesso del diploma di laurea di cui alla lettera a)»;

2) la lettera c) è abrogata;

3) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. La commissione valuta il curriculum formativo e professionale e l'elenco dei titoli valutabili nonché l'eventuale e comprovata esperienza dirigenziale, almeno quinquennale, nel settore sanitario o settennale in altri settori, con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche e finanziarie, maturata nel settore pubblico o nel settore privato»;

4) al comma 7, secondo periodo, le parole: «secondo l'ordine alfabetico dei candidati senza» sono sostituite dalla seguente: «con»;

5) al comma 7-bis, le parole: «, di cui all'articolo 1, comma 4, lettera b),» sono soppresse;

6) al comma 7-quater, le parole: «60 punti» sono sostituite dalle seguenti: «quaranta punti»;

7) al comma 7-sexies, le parole: «40 punti» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta punti»;

8) al comma 8 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, per gravi e comprovati motivi, per gestione di disavanzo grave o in caso di manifesta violazione di norme di legge o regolamento o del principio di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione»;

b) all'articolo 2:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le regioni nominano direttori generali esclusivamente gli iscritti all'elenco nazionale dei direttori generali di cui all'articolo 1. A tale fine, la regione rende noto, con apposito avviso pubblico pubblicato nel sito internet istituzionale della regione, l'incarico che intende attribuire, al fine della manifestazione di interesse da parte dei soggetti iscritti nell'elenco nazionale. È nominato direttore generale il candidato che ha espresso la propria manifestazione di interesse ed è collocato nell'elenco nazionale di cui all'articolo 1 con il punteggio più alto. A parità di punteggio è nominato il candidato più anziano. Non possono essere nominati coloro che abbiano ricoperto l'incarico di direttore generale, per due volte consecutive, presso la medesima azienda sanitaria locale, la medesima azienda ospedaliera o il medesimo ente del Servizio sanitario nazionale»;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il provvedimento di nomina, di conferma o di revoca del direttore generale è pubblicato nel sito internet istituzionale della regione e delle aziende o degli enti interessati, unitamente al curriculum del nominato. All'atto della nomina di ciascun direttore generale, le regioni definiscono e assegnano, aggiornandoli periodicamente, gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi con riferimento alle relative risorse e gli obiettivi di trasparenza, finalizzati a rendere i dati pubblicati di immediata comprensione e di facile consultazione per il cittadino, con particolare riferimento ai dati di bilancio sulle spese e ai costi del personale, da indicare in modo aggregato e analitico, tenendo conto dei criteri valutativi di cui al comma 3 e ferma restando la piena autonomia gestionale dei direttori stessi. La durata dell'incarico di direttore generale non può essere inferiore a tre anni e superiore a cinque anni. Alla scadenza dell'incarico o nelle ipotesi di decadenza e di mancata conferma dell'incarico le regioni procedono alla nuova nomina, previo espletamento delle procedure di cui al presente articolo. In caso di decadenza per mancato raggiungimento degli obiettivi, il medesimo soggetto non può essere nominato direttore generale in nessuna azienda o ente del Servizio sanitario nazionale nel triennio successivo. In caso di commissariamento delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale, il commissario è scelto tra i soggetti inseriti nell'elenco nazionale secondo le procedure di cui al comma 1. Il mandato del commissario ha la durata di sei mesi, prorogabile per un periodo massimo di ulteriori sei mesi»;

c) all'articolo 3, comma 1, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Il direttore generale, al fine di procedere alla nomina, rende noto, con apposito avviso pubblicato nel sito internet istituzionale della regione e dell'azienda o ente interessato, l'incarico che intende attribuire, ai fini della manifestazione di interesse da parte dei soggetti iscritti negli elenchi regionali. È nominato direttore amministrativo, direttore sanitario e, ove previsto dalle leggi regionali, direttore dei servizi socio-sanitari il candidato che ha espresso la propria manifestazione di interesse ed è collocato nell'elenco regionale di cui al presente articolo con il punteggio più alto. A parità di punteggio è nominato il candidato più anziano»;

d) all'articolo 4 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«1-bis. L'incarico conferito ai direttori generali, ai direttori amministrativi, ai direttori sanitari e, ove previsto dalla legislazione regionale, ai direttori dei servizi socio-sanitari nonché a tutte le figure dirigenziali delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale è sospeso in caso di condanna, anche non definitiva, al risarcimento del danno erariale per condotte dolose da parte della Corte dei conti».

4.4

[Pirro, Nave](#)

Sopprimere il comma 6.

4.5

[Nave, Damante](#)

Sopprimere il comma 6-bis.

4.6

[Nave](#)

Sostituire il comma 6-bis con il seguente: «6-bis, L'operatività del Fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione di cui all'articolo 1, comma 688, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è prorogata per l'anno 2024 con uno stanziamento pari a 25 milioni di euro. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 25 milioni di euro annui per l'anno 2024, si provvede a valere sulle risorse del Fondo sanitario nazionale che è incrementato mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

4.7

[Zampa, Camusso, Furlan, Zambito](#)

Al comma 6-bis, capoverso "164", sopprimere il terzo periodo.

4.8

[Pirro, Nave](#)

Dopo il comma 6-ter inserire il seguente: "6-quater. Fino al 31 dicembre 2024, al fine di consentire alle Regioni una maggiore spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale, a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e ferma restando la compatibilità finanziaria, i valori di cui all'articolo 11, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, sono incrementati di un importo pari al 30 per cento dell'incremento del Fondo sanitario regionale rispetto all'esercizio precedente."

4.9

[Fregolent, Musolino](#)

Dopo il comma 6-ter, aggiungere il seguente:

6-quater. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 240 e 241, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, si applicano a decorrere dall'anno 2026.

4.10

[Fregolent, Sbrollini, Musolino](#)

Dopo il comma 6-ter, aggiungere il seguente:

6-quater. All'articolo 34 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

3-bis. "Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche ai soggetti regolarmente soggiornanti, per motivi religiosi o di culto, nel territorio italiano. L'ammontare del contributo non può essere inferiore a euro 387,34."

4.11

[Nave, Croatti](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) sopprimere il comma 7;

b) dopo il comma 8-bis, aggiungere il seguente: "8-bis 1. L'operatività del Fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione di cui all'articolo 1, comma 688, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è prorogata per l'anno 2024 con uno stanziamento pari a 25,3 milioni di euro. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 25 milioni di euro annui per l'anno 2024, si provvede a valere sulle risorse del Fondo sanitario nazionale che è incrementato mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio."

4.12

[Nave](#)

Sopprimere il comma 7.

4.13

[Pirro, Nave](#)

Al comma 7, lettera a), in fine, dopo le parole: "degli esiti delle sperimentazioni aggiungere le seguenti: da parte delle Commissioni parlamentari competenti di Camera e Senato, previa relazione del Ministro della salute elaborata sulla base del monitoraggio effettuato sull'intero territorio nazionale."

4.14

[Nave](#)

Sopprimere il comma 7-bis.

4.15

[Durnwalder, Unterberger](#)

Al comma 7-bis, sopprimere le seguenti parole: "e delle province autonome"

4.16

[Paita, Musolino](#)

Dopo il comma 7-bis, aggiungere il seguente:

7-ter. All'articolo 1, comma 688, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole "e di 10 milioni di euro per l'anno 2023" sono sostituite con le seguenti: ", 10 milioni di euro per l'anno 2023 e 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024". Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 24 dicembre 2014, n. 190.

4.17

[Nave](#)

Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Fermo restando quanto previsto al precedente periodo, l'articolo 8-*quater*, comma 3, lett. b) del D.Lgs. n. 502/1992 è sostituito dal seguente: "b) la valutazione della rispondenza delle strutture al fabbisogno, tenendo conto anche del criterio della soglia minima di efficienza che, compatibilmente con le risorse regionali disponibili, deve essere conseguita da parte delle strutture sanitarie, in forma singola o associata, e alla funzionalità della programmazione regionale, inclusa la determinazione dei limiti entro i quali sia possibile accreditare quantità di prestazioni in eccesso rispetto al fabbisogno programmato, in modo da assicurare un'efficace competizione tra le strutture accreditate".

4.18

[Parrini, Giorgis, Meloni, Valente](#)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8.1. All'articolo 1, comma 161, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dopo le parole: «di lavoro da infermieri», sono aggiunte le seguenti: «o da dirigenti sanitari, o da dirigenti delle professioni sanitarie».

4.19

[Pirro, Nave](#)

Dopo il comma 8-bis inserire il seguente: "8-bis 1. L'operatività del Fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione di cui all'articolo 1, comma 688, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è prorogata per l'anno 2024 con uno stanziamento pari a 25 milioni di euro. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 25 milioni di euro annui per l'anno 2024, si provvede a valere sulle risorse del Fondo sanitario nazionale che è incrementato mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio."

4.20

[Pirro, Nave](#)

Dopo il comma 8-bis, aggiungere il seguente: «8-bis.1. All'articolo 1, comma 526, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: » e con decorrenza dal 1° gennaio 2024, di complessivi 200 milioni di euro annui« sono sostituite dalle seguenti: », dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, di 200 milioni di euro complessivi,« e dopo le parole: »140 milioni di euro per il personale del comparto sanità« sono aggiunte le seguenti: »e, con decorrenza dal 1° gennaio 2025, di complessivi 300 milioni di euro annui, di cui 80 milioni di euro per la dirigenza medica e 220 milioni di euro per il personale del comparto sanità«;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: »L'indennità di cui all'articolo 1, comma 293, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è riconosciuta a tutto il personale dipendente impiegato nei servizi di pronto soccorso e pronto soccorso specialistico, nella centrale operativa e 118 e nei servizi di primo intervento.«.

4.21

[Bevilacqua, Nave](#)

Dopo il comma 8-bis, inserire il seguente: «8-bis.1. Ai soggetti residenti nelle isole minori affetti da una patologia oncologica che devono recarsi in una azienda sanitaria o ospedaliera del territorio italiano per esami clinici e strumentali, visite specialistiche e terapie chemioterapiche hanno diritto al rimborso delle spese sostenute dal 1 gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 per un importo complessivo non superiore a 1.500 euro. Le modalità di presentazione della domanda per accedere al contributo, sono stabiliti, nel limite complessivo di 5 milioni di euro per l'anno 2024, con decreto del Ministro della salute da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dalla legge di conversione del presente decreto. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.22

[Pirro, Nave](#)

Dopo il comma 8-bis, inserire il seguente:

«8-bis.1. Al fine di sostenere l'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi, di cui alla legge 12 maggio 1942, n. 889, alla legge 21 agosto 1950, n. 698, e al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 9 maggio 1979, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 355 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è prorogata all'anno 2026 ed il limite massimo di spesa è incrementato a 500.00 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.».

4.23

[Nave, Damante](#)

Sopprimere il comma 8-undecies.

4.24

[Nave](#)

Al comma 8-undecies, aggiungere, infine, i seguenti: "8-duodecies. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, capoverso «Art. 590-sexies», comma 2, della legge 8 marzo 2017, n. 24, come modificate dai commi 8-duodecies e 8-terdecies del presente articolo hanno effetto a decorrere dal 1 luglio 2024 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 1° luglio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.

8-terdecies. All'articolo 6, comma 1, capoverso «Art. 590-sexies», comma 2, della legge 8 marzo 2017, n. 24 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole; "a causa di imperizia" sono sostituite dalle seguenti: "per l'azione o l'omissione da parte del personale sanitario che sia regolarmente iscritto all'albo professionale di riferimento e che abbia assolto, in misura non inferiore al 70 per cento, l'obbligo formativo individuale dell'ultimo triennio utile in materia di formazione continua in medicina";

b) le parole: "quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto " sono sostituite dalle seguenti: "salvo che il fatto

non sia avvenuto per errori grossolani e macroscopici".

8-quaterdecies. Sono considerati errori grossolani e macroscopici quegli errori presenti

nell'elenco elaborato a tal fine, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero della Giustizia, sentito il Consiglio Superiore di Santità e l'Istituto Superiore di Sanità.".

4.25

[Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#)

Dopo il comma 8-undecies, aggiungere i seguenti:

8-*duodecies*. All'articolo 25-*sexies*, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «per gli anni 2020 e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2026»;

b) dopo le parole: «destinato ai nati negli anni» sono aggiunte le seguenti: «dal 1948 al 1968 e dal».

8-*terdecies*. Agli oneri derivanti dal comma 8-*duodecies*, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4.26

[Pirro](#), [Nave](#)

*Al comma 8-undecies, aggiungere, infine, il seguente: "8-*duodecies*. Al fine di promuovere il benessere della persona, favorendo l'accesso ai servizi psicologici e di psicoterapia a tutte le fasce della popolazione, la disposizione di cui all'articolo 33, comma 6-*bis*, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è prorogata anche per gli anni 2024 e 2025. Le risorse di cui al precedente periodo sono impiegate dalle regioni per la realizzazione di progetti sperimentali che prevedono, nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, la collaborazione tra gli psicologi e i medici di base al fine di garantire la presa in carico degli assistiti che, su specifica prescrizione del medico di base, hanno bisogno di assistenza psicologica o psicoterapeutica. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, anche al fine del rispetto del limite di spesa autorizzato. All'onere derivante dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio."*

4.27

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

8-*duodecies*. All'articolo 9-*ter*, comma 9-*bis*, del decreto-legge 19 giugno 2015 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: «gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018» sono inserite le seguenti: «nonché per gli anni 2019, 2020, 2021 e 2022»;

b) al terzo periodo, dopo le parole: «settore sanitario 2022» sono inserite le seguenti: «relativamente al ripiano dell'eventuale superamento del tetto di spesa regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 e sul bilancio del settore sanitario 2023 relativamente al ripiano dell'eventuale superamento del tetto di spesa regionale per gli anni 2019, 2020, 2021 e 2022»;

c) al quarto periodo, le parole: «entro il 30 aprile 2023» sono sostituite dalle seguenti: «entro il

29 febbraio 2024 per il ripiano relativo agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ed entro il 30 giugno 2024 per il ripiano relativo agli anni 2019, 2020, 2021 e 2022».

4.28

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

8-*duodecies*. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 5 dell'articolo 34 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così come modificato dall'articolo 1, comma 240, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, si applicano agli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia per motivi religiosi o di culto in quanto appartenenti ad ordini o congregazioni religiose riconosciute dallo Stato italiano a decorrere dal 31 dicembre 2025.

4.29

[Gelmini](#), [Lombardo](#)

Aggiungere in fine il seguente comma:

"8-*duodecies*. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 688, le parole "*e di 10 milioni di euro per l'anno 2023*" sono sostituite con le seguenti "*di 10 milioni di euro per l'anno 2023 e di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024*";

b) dopo il comma 689 sono aggiunti i seguenti:

" 689-bis. *A decorrere dall'anno 2024, al Fondo di cui al comma 688 accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno precedente. La ripartizione complessiva del Fondo è definita sulla base di apposita intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano da adottare entro il 31 marzo 2024 ed entro il 31 gennaio di ciascun anno a decorrere dal 2025.*

689-ter. *Per soddisfare il fabbisogno di prestazioni riferite al Fondo di cui al comma 688, con decreto del Ministero della salute da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, è istituito presso il Ministero della Salute un Osservatorio per il monitoraggio delle prestazioni richieste e fornite dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano a contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione (DNA). Al fine di ottimizzare l'allocazione delle risorse disponibili, all'esito della attività di monitoraggio che l'Osservatorio è tenuto a pubblicare annualmente entro il 31 dicembre, il Ministero della salute può rimodulare le predette risorse da assegnare alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, fermi restando l'invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica".*

4.30

[Gelmini](#), [Lombardo](#)

Aggiungere in fine il seguente comma:

"8-*duodecies*. Il Fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione di cui all'articolo 1, comma 688, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2024, 20 milioni per il 2025 e di 20 milioni per il 2026."

4.31

[Gelmini](#), [Lombardo](#)

Aggiungere in fine il seguente comma:

"8-*duodecies*. All'articolo 3-*novies*, comma 2, capoverso Art. 62-*quater.1* del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, dopo il

comma 1 sono aggiunti i seguenti:

"1-bis. Per i prodotti di cui al presente articolo viene determinato un contenuto di nicotina non superiore a 20 mg per sacchetto.

1-ter. Le confezioni unitarie di prodotto sono immesse sul mercato se rispettano i seguenti requisiti:

- a) includere istruzioni per l'uso e la conservazione del prodotto;*
- b) presentare un elenco di tutti gli ingredienti contenuti nel prodotto;*
- c) recare indicazioni sulla dose di nicotina contenuta in un sacchetto;*
- d) recare le avvertenze sanitarie da individuarsi con decreto dal Ministro della salute;*
- e) essere dotati di chiusure a prova di bambino e manomissione".*

4.32

[Gelmini](#), [Lombardo](#)

Aggiungere in fine i seguente commi :

"8-duodecies. All'articolo 104, comma 3-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, le parole "in via sperimentale" sono soppresse e le parole: "per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2020 e a decorrere dall'anno 2024";*
- b) al secondo periodo, le parole: "per l'anno 2020" sono sostituite dalla seguente: "per l'anno 2020 e a decorrere dall'anno 2024".*

8-terdecies. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 8-bis, pari a 5 milioni annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

4.33

[Gelmini](#), [Lombardo](#)

Aggiungere in fine il seguente comma:

"8-duodecies . Al fine di affrontare la carenza di personale medico e infermieristico presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri del Servizio sanitario nazionale e al fine di ridurre l'utilizzo delle esternalizzazioni, a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2025, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale possono prevedere il conferimento di incarichi a tempo determinato ai medici specializzandi iscritti al corso della scuola di specializzazione. Con decreto del Ministero della Salute, da emanare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le modalità applicative delle disposizioni di cui al presente comma, con particolare riferimento al percorso formativo degli specializzandi, da svolgersi con le necessarie garanzie di sicurezza nelle aree cliniche individuate specificatamente per lo svolgimento di tali incarichi, anche al fine di garantire che i medici specializzandi svolgano mansioni con il minor rischio possibile per i pazienti e che la loro responsabilità sia proporzionata alle attività svolte e alle competenze acquisite."

4.0.1

[Bevilacqua](#), [Nave](#), [Pirro](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente: "Art. 4-bis. All'articolo 9, comma 1-ter, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170, le parole: « entro il 30 novembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: « entro il 30 novembre 2024».

4.0.2

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.
(Bonus psicologo)

1. All'articolo 22-*bis*, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, dopo le parole: «5 milioni di euro per l'anno 2023» sono aggiunte le seguenti: «e di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».
2. All'onere di cui al comma 1, pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. Al fine di incrementare il finanziamento di cui al comma 2, è istituito un fondo presso l'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) denominato «Fondo Psicologo» aperto alle erogazioni liberali in denaro.
4. Per le erogazioni di cui al comma 3 è riconosciuto un credito d'imposta pari al 70 per cento delle stesse erogazioni effettuate da persone fisiche e del 60 per cento se effettuate da enti o società.
5. Il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 4 è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 20 per cento del reddito imponibile ed ai soggetti titolari di reddito d'impresa nei limiti dell'8 per mille dei ricavi annui. Il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo.
6. Per i soggetti titolari di reddito d'impresa, ferma restando la ripartizione in tre quote annuali di pari importo, il credito d'imposta di cui ai commi 4 e 5 è utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.
7. Al credito d'imposta di cui ai commi 4 e 5 non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
8. Sono fatte salve le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
9. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui all'articolo 81 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 recante il Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106.
10. Agli oneri di cui ai commi da 2 a 7, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4.0.3

[Gelmini, Lombardo](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 4-*bis*.

(Incremento contributo in materia di potenziamento dell'assistenza a tutela della salute mentale e dell'assistenza psicologica e psicoterapica)

1. All'articolo 1, comma 538, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: "e di 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti: ", di 8 milioni di euro per l'anno 2024 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025".

2. Le risorse di cui al comma 1 sono assegnate alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano con uno o più decreti del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle quote di accesso al finanziamento sanitario indistinto e sono trasferite alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono, per le autonomie speciali, il concorso della regione o della provincia autonoma al finanziamento sanitario corrente.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando

l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. A decorrere dal periodo d'imposta successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituito un fondo presso l'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) denominato "*Fondo Psicologo*" aperto alle erogazioni liberali in denaro per le quali è istituito un credito d'imposta pari al 70 per cento delle erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche e del 60 per cento se effettuate da enti o società, secondo le modalità previste dall'articolo 81 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

5. Il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 4 è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 20 per cento del reddito imponibile e ai soggetti titolari di reddito d'impresa nei limiti dell'8 per mille dei ricavi annui. Il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo.

6. Per i soggetti titolari di reddito d'impresa, ferma restando la ripartizione in tre quote annuali di pari importo, il credito d'imposta di cui ai commi 4 e 5 è utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

7. Al credito d'imposta di cui ai commi 4 e 5 non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

8. Sono fatte salve le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196."

4.0.4

[Lorefice](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disposizioni per l'individuazione e termine per il censimento dell'amianto, nonché in materia di accesso ai benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto)

1. Al fine di completare entro il 1° gennaio 2025, gli interventi di mappatura delle zone del territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto, ai sensi dell'articolo 20 della legge 23 marzo 2001, n. 93 e secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 18 marzo 2003, n. 101, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025.

2. I lavoratori di cui all'articolo 47, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, i quali non abbiano presentato entro il 15 giugno 2005 domanda di pensionamento anticipato, ai fini del riconoscimento dei benefici previdenziali di cui all'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, ovvero la cui domanda sia stata respinta per maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi in data successiva al 2 ottobre 2003, possono presentare una nuova domanda per i medesimi fini entro il 30 giugno 2024.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, sentito l'Istituto nazionale della previdenza sociale per le parti di propria competenza, sono definiti le modalità di presentazione delle domande di cui al comma 2 e i criteri per la loro trattazione.

4. All'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo il comma 6-*sexies*, sono aggiunti i seguenti:

"6-*septies*. La rivalutazione della posizione contributiva per effetto dell'esposizione

professionale ad amianto, come riconosciuto dall'articolo 13, commi 7 e 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, è un diritto non soggetto a prescrizione. Per i ratei e per le differenze continua ad applicarsi l'ordinario regime prescrizione previsto dalle vigenti disposizioni in materia.

6-octies. Ferme restando le presunzioni di legge, nelle controversie aventi ad oggetto il conseguimento dei benefici di cui al presente articolo l'onere della prova contraria in merito al nesso causale tra l'esposizione del lavoratore all'amianto e l'insorgenza della patologia è sempre posto in capo all'INAIL."

4.0.5

[Lorefice](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Misure di semplificazione in materia di accesso ai benefici per i lavoratori esposti all'amianto)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il comma 276 è sostituito dal seguente: "276. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente comma, nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali è istituito un Fondo perequativo con una dotazione pari a 10 milioni destinato ai lavoratori che hanno contratto patologie asbesto-correlate accertate e riconosciute ai sensi dell'articolo 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257 e successive modificazioni, e finalizzate al relativo accesso ai benefici previdenziali, a prescindere dallo stato di disoccupazione e dal perfezionamento dei medesimi requisiti pensionistici. Le risorse del Fondo sono ripartite tra i lavoratori di cui al primo periodo sulla base di criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro e non oltre il 31 marzo 2024. A decorrere dalla data dall'entrata in vigore del presente comma, le disposizioni di cui al decreto interministeriale dei ministri del lavoro, dell'economia e delle finanze, del 29 aprile 2016, pubblicato nella G.U. n. 134 del 10 giugno 2016, nonché tutte le altre norme in contrasto con le disposizioni di cui al primo periodo, sono abrogate."».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.0.6

[Gelmini, Lombardo](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 4-bis

(Misure straordinarie ed urgenti per la riduzione delle liste d'attesa e per l'armonizzazione dei sistemi CUP sulla base di bacini territoriali omogenei)

1. Al fine di ridurre le liste d'attesa, fino al 31 dicembre 2025, qualora non sia possibile effettuare le visite specialistiche e le prestazioni strumentali o in regime di ricovero incluse nell'Allegato B del Piano Nazionale di Governo delle Liste di Attesa (PNGLA) presso le strutture pubbliche entro i termini previsti dallo stesso Piano, l'assistito avente un Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore a cinquantamila euro ha diritto a ricevere tali prestazioni presso una struttura sanitaria accreditata ovvero presso una struttura sanitaria privata autorizzata alla tariffa prevista per una prestazione analoga in un ospedale pubblico.

2. Ai fini di cui al comma 1, nel caso in cui il Centro Unico di Prenotazione (CUP) non registri disponibilità presso le strutture sanitarie pubbliche del bacino di appartenenza entro i tempi massimi

previsti dallo stesso piano, propone al paziente di effettuare le visite specialistiche o ricevere le prestazioni strumentali o in regime di ricovero incluse nell' Allegato B del Piano Nazionale di Governo delle Liste di Attesa (PNGLA) tramite il ricorso all'attività libero professionale intramuraria o presso una struttura sanitaria accreditata, o in mancanza di disponibilità, presso una struttura sanitaria privata autorizzata.

3. Ai fini di cui al presente articolo, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le Regioni e le Province autonome aggiornano gli accordi vigenti con le strutture sanitarie accreditate e stipulano appositi accordi con le strutture sanitarie private autorizzate. Le tariffe previste da tali accordi non possono essere inferiori a quelle individuate dal Decreto del Ministero della Salute del 23 giugno 2023 recante "Definizione delle tariffe dell'assistenza specialistica ambulatoriale e protesica".

4. Le Regioni e Province autonome adeguano la propria normativa in materia di CUP al fine di includere nelle relative agende di prenotazione le strutture e le prestazioni previste dagli accordi di cui al comma 3 entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

5. Ai fini dell'accesso al beneficio di cui al comma 1, entro il termine di cui al comma 4, le Regioni e le Province autonome adeguano i sistemi operativi informatici e telefonici dei rispettivi CUP prevedendo sistemi di identificazione e autocertificazione della situazione economica degli assistiti, secondo quanto previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali vigenti.

6. L'Osservatorio Nazionale sulle Liste di Attesa pubblica una relazione trimestrale sugli effetti delle disposizioni di cui al presente articolo in termini di riduzione delle liste di attesa, nonché sul numero di prestazioni erogate dalle strutture sanitarie private accreditate e autorizzate e sull'utilizzo delle risorse di cui al comma 7 da parte di ciascuna Regione e Provincia autonoma.

7. Per dare attuazione alle misure e agli interventi previsti dal presente articolo e consentire alle Aziende sanitarie locali di rimborsare le strutture sanitarie private accreditate e autorizzate per le prestazioni erogate ai sensi del presente articolo sulla base degli accordi di cui al comma 3, è autorizzata la spesa di 2.000 milioni di euro per l'anno 2024. Tale somma è ripartita sulla base dei dati sul numero di prestazioni in attesa per ciascuna Regione e Provincia autonoma forniti dall'Osservatorio Nazionale sulle Liste di Attesa, previa intesa da sancire in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

8. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 2.000 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tale fine, entro il 31 luglio 2024, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 2.000 milioni di euro per l'anno 2024. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.

9. Al fine di procedere all'armonizzazione dei sistemi CUP attraverso la definizione di caratteristiche minime ed uniformi relative a tali sistemi a livello nazionale, nonché per rendere possibile la prenotazione delle prestazioni sanitarie presso varie tipologie di strutture, comprese quelle non accreditate, per regimi di erogazione e modalità di accesso differenziati, all'interno di ciascun bacino territoriale individuato ai sensi del comma 10 opera un solo Centro Unico di Prenotazione (CUP) avente le caratteristiche del CUP Unificato individuate dalle Linee Guida Nazionali per il Sistema CUP.

10. Sulla base dei criteri forniti dal Ministero della Salute entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, nonché in attuazione di quanto previsto dal Piano Nazionale di Governo delle Liste di Attesa (PNGLA), ciascuna Regione e Provincia autonoma individua, entro i successivi sessanta giorni, bacini territoriali omogenei dal punto di vista demografico e del numero e tipologia di strutture sanitarie pubbliche e private accreditate e autorizzate

ed entro ulteriori novanta giorni provvede alla riorganizzazione dei CUP stessi."

Art. 5

5.1

[Barbara Florida](#), [Nave](#)

Al comma 3, sostituire il capoverso comma 83-ter con il seguente:

«83-ter. In deroga ai termini previsti dall'articolo 19, comma 5-*quater*, terzo e quarto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 2011, n. 111, le Regioni provvedono al dimensionamento della rete scolastica, entro e non oltre il 5 gennaio 2024, con le modalità previste dal presente comma. Le Regioni possono attivare un ulteriore numero di autonomie scolastiche in misura non superiore al 2,5 per cento del contingente dei corrispondenti posti di dirigente scolastico e di direttore dei servizi generali e amministrativi definito, per ciascuna Regione, per il medesimo anno scolastico 2024/2025, dal citato decreto n. 127 del 2023, alle quali attribuire solo reggenze e senza un corrispondente incremento delle facoltà assunzionali. La facoltà di cui al presente comma è esercitabile anche dalle Regioni che hanno già provveduto al dimensionamento della rete scolastica ai sensi dell'articolo 19, commi 5-*quater* e 5-*quinquies* del decreto-legge n. 98 del 2011. In ogni Regione il numero di autonomie scolastiche attivate in misura non superiore al 2,5 per cento di cui al secondo periodo non rileva ai fini della mobilità e delle nomine in ruolo dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali ed amministrativi. A partire dall'anno scolastico 2024/2025, a beneficio delle istituzioni scolastiche delle Regioni in cui non viene esercitata la facoltà di cui al presente comma sono messe a disposizione le risorse conseguentemente non utilizzate, individuate dal decreto di cui al secondo periodo del comma 83-*quater*, da destinare alla concessione di ulteriori posizioni di esonero o di semi esonero dall'insegnamento ai sensi del medesimo comma 83-*quater*. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 3,6 milioni di euro per il 2024 e di 7,2 milioni di euro per il 2025. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440. Per gli anni successivi si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 200 dell'articolo 1 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

5.2

[Pirondini](#), [Nave](#), [Bevilacqua](#)

Al comma 3, sostituire il capoverso 83-ter con il seguente:

"83-ter. In deroga ai termini previsti dall'articolo 19, comma 5-*quater*, terzo e quarto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 2011, n. 111, per gli anni scolastici 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027 le Regioni provvedono al dimensionamento della rete scolastica, entro e non oltre il 5 gennaio 2024, con le modalità previste dal presente comma. Le Regioni, per i medesimi anni scolastici, possono attivare un ulteriore numero di autonomie scolastiche in misura non superiore al 5 per cento del contingente dei corrispondenti posti di dirigente scolastico e di direttore dei servizi generali e amministrativi definito, per ciascuna Regione, per gli anni scolastici 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027, dal citato decreto n. 127 del 2023, alle quali attribuire solo reggenze e senza un corrispondente incremento delle facoltà assunzionali. La facoltà di cui al presente comma è esercitabile anche dalle Regioni che hanno già provveduto al dimensionamento della rete scolastica ai sensi dell'articolo 19, commi 5-*quater* e 5-*quinquies* del

decreto-legge n. 98 del 2011. In ogni Regione il numero di autonomie scolastiche attivate in misura non superiore al 5 per cento di cui al secondo periodo non rileva ai fini della mobilità e delle nomine in ruolo dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali ed amministrativi. Per tutti gli anni scolastici 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027, a beneficio delle istituzioni scolastiche delle Regioni in cui non viene esercitata la facoltà di cui al presente comma sono messe a disposizione le risorse conseguentemente non utilizzate, individuate dal decreto di cui al secondo periodo del comma 83-*quater*, da destinare alla concessione di ulteriori posizioni di esonero o di semi esonero dall'insegnamento ai sensi del medesimo comma 83-*quater*. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 7,3 milioni di euro per il 2024, di 21,91 milioni di euro per l'anno 2025, di 21,53 milioni di euro per l'anno 2026 e di 14,2 milioni di euro per l'anno 2027. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440."

5.3

[Barbara Floridaia](#), [Nave](#)

Al comma 3, capoverso 83-ter, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, sostituire le parole: "per il solo anno scolastico 2024/2025" con le seguenti: "per gli anni scolastici 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027";*

b) *al secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: "Fermi restando il contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni definiti, per gli anni scolastici 2025/2026 e 2026/2027, dal decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 127 del 30 giugno 2023,"*

c) *al secondo periodo, sostituire le parole: "per il solo anno scolastico 2024/2025" con le seguenti: "per gli anni scolastici 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027" e al medesimo periodo, sostituire le parole: "per il medesimo anno scolastico 2024/2025" con le seguenti: "per gli anni scolastici 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027";*

d) *al secondo e quarto periodo, sostituire le parole: "2,5 per cento" con le seguenti: "5 per cento";*

e) *al quinto periodo, sostituire le parole: "Per l'anno scolastico 2024/2025" con le seguenti: "Per gli anni scolastici 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027";*

f) *sostituire il sesto periodo con il seguente: "Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 7,3 milioni di euro per il 2024, di 21,91 milioni di euro per l'anno 2025, di 21,53 milioni di euro per l'anno 2026 e di 14,2 milioni di euro per l'anno 2027."*

5.4

[Barbara Floridaia](#), [Nave](#)

Al comma 3, capoverso 83-ter sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: "alle quali attribuire solo reggenze e senza un corrispondente incremento delle facoltà assunzionali";*

b) *sostituire il quarto periodo con il seguente: "In ogni Regione il numero di autonomie scolastiche attivate in misura non superiore al 2,5 per cento di cui al secondo periodo determina un corrispondente incremento delle facoltà assunzionali ai fini della definizione delle percentuali riservate*

alla mobilità interregionale e delle nomine in ruolo dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali ed amministrativi.";

c) *al sesto periodo, sostituire le parole: "3,6 milioni di euro" con le seguenti: "8,6 milioni di euro" e le parole "7,2 milioni di euro" con le seguenti: "17,2 milioni di euro".*

5.5

[Barbara Florida](#), [Nave](#)

Al comma 3, capoverso comma 83-ter, secondo e quarto periodo, sostituire le parole: "2,5 per cento" con le seguenti: "5 per cento" e al sesto periodo, sostituire le parole: "3,6 milioni" con le seguenti: "7,7 milioni" e sostituire le parole: "7,2 milioni" con le seguenti: "15,3 milioni".

5.6

[Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#)

Al comma 3, capoverso comma 83-ter, secondo periodo, sopprimere le parole: , alle quali attribuire solo reggenze e senza un corrispondente incremento delle facoltà assunzionali

Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

- *al capoverso comma 83-ter, quarto periodo, sostituire le parole: non rileva ai fini della mobilità e delle nomine in ruolo dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali ed amministrativi con le seguenti: determina un corrispondente incremento delle facoltà assunzionali ai fini della definizione delle percentuali riservate alla mobilità interregionale e delle nomine in ruolo dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali ed amministrativi;*

- *al capoverso comma 83-ter, sostituire il sesto periodo con il seguente: Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 8,6 milioni di euro per l'anno 2024 e di 17,2 milioni di euro per l'anno 2025;*

- *dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

3.1. Al decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 7 dicembre 2023, n. 240, all'articolo 4, comma 1, le parole: «A partire dall'anno scolastico 2024/2025» sono sostituite dalle seguenti: «A partire dall'anno scolastico 2025/26».

3.2. All'articolo 19-*quater*, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, le parole: «esclusivamente per le operazioni di mobilità dell'anno scolastico 2023/2024» sono sostituite dalle seguenti: «esclusivamente per le operazioni di mobilità degli anni scolastici 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026».

3.3. Sono prorogate per l'anno scolastico 2024/2025 le disposizioni di cui ai commi 5 e 12 dell'articolo 5 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74.

3.4. All'articolo 21 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, al comma 4-*bis*.2 le parole: «15 aprile 2024» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2024».

3.5. All'articolo 20-*bis*, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Per le predette finalità il Fondo di cui all'articolo 21, comma 4-*bis*, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, è rifinanziato nel limite complessivo di ulteriori 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e di ulteriori 45 milioni di euro per l'anno 2026».

5.7

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 3, capoverso comma «83-ter», secondo periodo, sopprimere le parole: alle quali attribuire solo reggenze e senza un corrispondente incremento delle facoltà assunzionali.

Conseguentemente, al medesimo capoverso comma «83-ter», apportare le seguenti modificazioni:

- *al quarto periodo, sostituire le parole:* non rileva ai fini della mobilità e delle nomine in ruolo dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali ed amministrativi *con le seguenti:* determina un corrispondente incremento delle facoltà assunzionali ai fini della definizione delle percentuali riservate alla mobilità interregionale e delle nomine in ruolo dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali ed amministrativi;

- *al sesto periodo, sostituire le parole:* la spesa di 3,6 milioni di euro per il 2024 e di 7,2 milioni di euro per il 2025 *con le seguenti:* la spesa di 8,6 milioni di euro per il 2024 e di 17,2 milioni di euro per il 2025.

5.8

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Al comma 3, capoverso comma «83-ter», secondo periodo, sopprimere le parole: alle quali attribuire solo reggenze e senza un corrispondente incremento delle facoltà assunzionali.

Conseguentemente, al medesimo capoverso comma «83-ter», apportare le seguenti modificazioni:

al quarto periodo, sostituire le parole: non rileva ai fini della mobilità e delle nomine in ruolo dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali ed amministrativi con le seguenti: determina un corrispondente incremento delle facoltà assunzionali ai fini della definizione delle percentuali riservate alla mobilità interregionale e delle nomine in ruolo dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali ed amministrativi;

al sesto periodo, sostituire le parole: la spesa di 3,6 milioni di euro per il 2024 e di 7,2 milioni di euro per il 2025 con le seguenti: la spesa di 8,6 milioni di euro per il 2024 e di 17,2 milioni di euro per il 2025.

5.9

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Al comma 3, capoverso comma 83-ter, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: Tale misura è incrementata fino al 30 per cento per le regioni insulari, in ragione delle peculiarità di cui all'articolo 119, sesto comma, della Costituzione.

5.10

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3.1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 326 le parole: «15 aprile 2024» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2024»;
- b) il comma 327 è sostituito dal seguente:

«327. Per le finalità di cui al comma 326, il Fondo di cui all'articolo 21, comma 4-*bis*, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, è rifinanziato di 93,47 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025 e 50,33 milioni di euro per l'anno 2026.».

3.2 All'articolo 20-*bis* del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, al terzo periodo le parole: «60 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «90 milioni» e le parole: «36 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «45 milioni».

5.11

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3.1. All'articolo 19 della legge 27 dicembre 2023, n. 206 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «A tal fine sono autorizzate la spesa in conto capitale di 1 milione di euro per l'anno 2025, per la costituzione della fondazione, nonché la

spesa di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, per il funzionamento della stessa.»;

b) al comma 10 la parola: «2024» è sostituita dalla seguente: «2025» e la parola: «2025» è sostituita dalla seguente: «2026».

3.2. Agli oneri derivanti dal comma 3-*bis* pari a un milione di euro per l'anno 2024 e 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire», dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.

5.12

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3.1. All'articolo 20-*bis*, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, dopo le parole: «legge 10 agosto 2023, n. 112» sono aggiunte le seguenti: «, che sono prorogati fino al 30 aprile 2024. Agli oneri di cui al primo periodo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio».

5.13

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3.1. Le disposizioni di cui al comma 5 e seguenti dell'articolo 5 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, sono prorogate fino all'anno scolastico 2030/2031 e sono estese ai docenti inclusi a pieno titolo nella prima fascia per il posto comune.

5.14

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3.1 All'articolo 10, comma 2-*bis*, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170, le parole: «31 gennaio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».

5.15

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3.1. All'articolo 18, comma 4, della legge 27 dicembre 2023, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «anno scolastico 2024/2025» sono sostituite dalle seguenti: «anno scolastico 2025/2026»;

b) le parole da: «contestualmente, l'opzione economico-sociale» fino alla fine del comma sono soppresse.

5.16

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3.1. All'articolo 19-*quater*, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, le parole: «anno scolastico 2023/2024» sono sostituite dalle seguenti: «anni scolastici 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026».

5.17

[Bevilacqua](#), [Nave](#)

Dopo il comma 3-bis, aggiungere il seguente: "3-bis.1. Al fine di rendere effettivo il diritto allo studio e assicurare la prosecuzione e l'estensione degli interventi previsti dall'articolo 27, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, agli alunni appartenenti a nuclei familiari con ISEE fino a 35.000 euro annui che adempiono all'obbligo scolastico è garantita la gratuità totale dei libri di testo. A tal fine, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è incrementata di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.«.

5.18

[Bevilacqua](#), [Nave](#)

Dopo il comma 3-bis, aggiungere il seguente: "3-bis.1. Al fine di rendere effettivo il diritto allo studio e assicurare la prosecuzione e l'estensione degli interventi previsti dall'articolo 27, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, a tutti gli alunni che adempiono all'obbligo scolastico è riconosciuto un bonus di 200 euro annui per l'acquisto di materiale scolastico. A tal fine, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è incrementata di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024."

5.19

[Pirondini](#), [Nave](#)

Dopo il comma 3-quinquies, inserire i seguenti:

"3-sexies. L'articolo 1, comma 326 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è sostituito dal seguente: "All'articolo 21 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, dopo il comma 4-bis.1 è inserito il seguente:

« 4-bis.2. I contratti per gli incarichi temporanei di personale ausiliario a tempo determinato attivati, ai sensi dei commi 4-bis e 4-bis.1, dalle istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione sono prorogati fino al 30 giugno 2024 ».

3-septies. Per le finalità di cui al comma 326, il fondo di cui all'articolo 21, comma 4-bis, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, è rifinanziato di 93,47 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025 e 50,33 per l'anno 2026.

3-octies. All' articolo 20 bis del decreto legge 18 ottobre 2023, n.145 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191 le parole da "Per le predette finalità il fondo di cui all'articolo 21, comma 4-bis, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112 è finanziato nel limite complessivo di ulteriori 60 milioni di euro annui per ciascuno degli esercizi 2024 e 2025 e di ulteriori 36 milioni di euro per l'esercizio 2026" sono sostituite da : "Per le predette finalità il fondo di cui all'articolo 21, comma 4-bis, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112 è finanziato nel limite complessivo di ulteriori 90 milioni di euro annui per ciascuno degli esercizi 2024 e 2025 e di ulteriori 45 milioni di euro per l'esercizio 2026".

5.20

[Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#)

Dopo il comma 3-quinquies aggiungere i seguenti:

3-sexies. Nelle more della definizione di una nuova disciplina della mobilità interregionale dei dirigenti scolastici in sede contrattuale e in deroga a quella già prevista nella medesima sede, per le operazioni di mobilità degli anni scolastici 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027 è reso disponibile il 100 per cento del numero dei posti vacanti in ciascuna regione.

3-septies. Per la procedura di cui al comma 3-bis non sono richiesti gli assensi degli uffici scolastici regionali interessati.

3-octies. I dirigenti scolastici partecipano alla mobilità interregionale con precedenza rispetto alle immissioni in ruolo annuali, incluse quelle a seguito di provvedimenti giurisdizionali dei partecipanti alla procedura concorsuale indetta con decreto del direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4ª serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, quelle di cui all'articolo 20, comma 6-ter, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, e ai reintegri a seguito di un provvedimento giurisdizionale.

5.21

[Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#)

Dopo il comma 3-quinquies, aggiungere i seguenti:

3-sexies. Il dirigente scolastico in servizio in una regione diversa da quella di residenza può essere assegnato, temporaneamente e a richiesta, ad una sede di servizio ubicata nella regione di residenza del proprio nucleo familiare o del coniuge, subordinatamente alla sussistenza di almeno un posto vacante e disponibile o vacante nominale.

3-septies. Per la procedura di cui al comma 3-quinquies non sono richiesti gli assensi degli uffici scolastici regionali interessati.

3-octies. All'istituto dell'assegnazione temporanea è destinato almeno il 50 per cento del numero dei posti vacanti e disponibili nonché vacanti nominali. L'incarico conferito nella forma dell'assegnazione temporanea prevede una clausola risolutiva al venir meno del presupposto che lo ha consentito. Il posto temporaneamente lasciato libero non si renderà disponibile ai fini di una nuova assunzione.

5.22

[Gelmini](#), [Lombardo](#)

Aggiungere in fine i seguenti commi:

"3-sexies. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 326, le parole "15 aprile 2024" sono sostituite con le seguenti "15 aprile 2026";

b) al comma 327, le parole "di 50,33 milioni di euro per l'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti "di 93,47 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025 e 50,33 per l'anno 2026".

3-septies. All'articolo 20-bis, comma 1, terzo periodo, le parole "60 milioni di euro annui per ciascuno degli esercizi 2024 e 2025 e di 36 milioni di euro per l'esercizio 2026" sono sostituite dalle seguenti: "90 milioni di euro annui per ciascuno degli esercizi 2024 e 2025 e di 45 milioni di euro per l'esercizio 2026"."

5.23

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Dopo il comma 3-quinquies, aggiungere i seguenti:

3-sexies. All'articolo 1, comma 326, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: «15 aprile 2024» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2024».

3-septies. All'articolo 20-bis del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Per le predette finalità il Fondo di cui all'articolo 21, comma 4-bis, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con

modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112 è finanziato nel limite complessivo di ulteriori 90 milioni di euro annui per ciascuno degli esercizi 2024 e 2025 e di ulteriori 45 milioni di euro per l'esercizio 2026».

5.24

[Barbara Floridia](#), [Nave](#)

Dopo il comma 3-quinquies, aggiungere il seguente:

"3-*sexies*. All'articolo 21, comma 4-*bis*.2 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, le parole: "15 aprile 2024" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2026". Per le finalità di cui al presente comma, il fondo di cui all'articolo 21, comma 4-*bis*, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023 è rifinanziato di 93,47 milioni di euro per l'anno 2024, di 143,8 milioni di euro per l'anno 2025 e 86,28 milioni di euro per l'anno 2026, Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 36 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

5.25

[Nave](#)

*Dopo il comma 3-quinquies, inserire il seguente: «3-*sexies*. Al comma 326 dell'articolo 1 delle Legge 30 dicembre 2023, n. 213 le parole "15 aprile 2024" sono sostituite con le seguenti "30 giugno 2026".*

5.26

[Nave](#)

Dopo il comma 3-quinquies, aggiungere il seguente:

"3-*sexies*. All'articolo 21, comma 4-*bis*.2 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, le parole: "15 aprile 2024" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2024". Per le finalità di cui al presente comma, il fondo di cui all'articolo 21, comma 4-*bis*, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023 è rifinanziato di 36 milioni di euro per l'anno 2024. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 36 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

5.27

[Nave](#)

*Dopo il comma 3-quinquies, inserire il seguente: «3-*sexies*. Al comma 326 dell'articolo 1 delle Legge 30 dicembre 2023, n. 213 le parole "15 aprile 2024" sono sostituite con "30 giugno 2024".*

5.28

[Nave](#)

Dopo il comma 3-quinquies, inserire il seguente:

"3-*sexies*. All' art. 20-*bis* del decreto-legge 18 ottobre 2023, n.145, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il terzo periodo con i seguenti: "Per le predette finalità è autorizzata la spesa di 60 milioni di euro annui per ciascuno degli esercizi 2024 e 2025 e di 36 milioni di euro per l'esercizio

2026. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190";

b) sopprimere l'ultimo periodo."

5.29

[Nave](#)

Dopo il comma 3-quinquies, aggiungere il seguente:

"3-sexies. All' art. 20-bis del decreto-legge 18 ottobre 2023, n.145, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il terzo periodo con i seguenti: "Per le predette finalità è autorizzata la spesa di 90 milioni di euro annui per ciascuno degli esercizi 2024 e 2025 e di 45 milioni di euro per l'esercizio 2026. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190"

b) sopprimere l'ultimo periodo.

5.30

[Nave](#)

Dopo il comma 3-quinquies, aggiungere il seguente:

"3-sexies. Al fine di attuare il provvedimento 'Agenda Sud' e non vanificare l'intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nella scuola secondaria di primo e secondo grado e alla lotta alla dispersione scolastica di cui alla Missione 4, Componente 1, all'articolo 21, comma 4-bis, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75 apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole "a tempo determinato fino al 31 dicembre 2023" con le seguenti "a tempo determinato fino al 31 dicembre 2024";

b) sostituire le parole "con la dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2023" con le seguenti "con la dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2024";

c) sostituire le parole "pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023" con le seguenti "pari a 50 milioni di euro per l'anno 2024".

5.31

[Bevilacqua](#), [Nave](#)

Dopo il comma 3-quinquies, inserire il seguente: "3-sexies. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 27, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.«.

5.32

[Nave](#)

Dopo il comma 3-quinquies, inserire il seguente: «3-sexies. Al Decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 64 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all' articolo 19, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il personale che ha svolto un periodo di servizio all'estero superiore a sei anni e fino a nove anni mantiene il diritto a partecipare alle prove

di selezione e può essere destinato all'estero fino al raggiungimento di complessivi dodici anni di servizio in tutta la carriera scolastica.";

b) all'articolo 21, comma 1, le parole "almeno sei anni sono sostituite con le seguenti "almeno tre anni";

c) all'articolo 21, comma 2, la parola "sei" è sostituita con la seguente "tre";

d) all'articolo 37, il comma 8 è sostituito dal seguente: "8. Il personale già destinato all'estero alla data di entrata in vigore del presente decreto, può permanervi fino a nove anni scolastici."

5.33

[Nave](#)

Dopo il comma 3-quinquies, inserire il seguente: «3-sexies. Alla lettera a) dell'articolo 1-quinquies del decreto Legge 29 ottobre 2019, n. 126 convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "è in ogni caso prorogata la valutazione integrale del servizio giuridico del personale docente assunto con clausola rescissoria".

5.34

[Pirondini](#), [Nave](#), [Bevilacqua](#)

Dopo il comma 3-quinquies, inserire il seguente:

"3-sexies. All'articolo 5, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, le parole: "l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in altra istituzione scolastica" sono soppresse.

5.35

[Bevilacqua](#), [Nave](#)

Dopo il comma 3-quinquies, inserire il seguente:

"3-sexies. All'art. 13, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 le parole: "in ogni caso, domanda di assegnazione provvisoria e utilizzazione nell'ambito della provincia di appartenenza" sono sostituite dalle seguenti: "in ogni caso, domanda di assegnazione provvisoria e utilizzazione nell'ambito della provincia di appartenenza o in altra provincia".

5.36

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Dopo il comma 3-quinquies, aggiungere il seguente:

3-sexies. All'articolo 10, comma 2-bis, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170, le parole: «31 gennaio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».

5.37

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Dopo il comma 3-quinquies, aggiungere il seguente:

3-sexies. All'articolo 1, comma 326, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 le parole: «15 aprile 2024» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2026».

5.38

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Dopo il comma 3-quinquies aggiungere il seguente:

3-*sexies*. All'articolo 1, comma 326, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: «15 aprile 2024» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024».

5.39

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Dopo il comma 3-quinquies, aggiungere il seguente:

3-*sexies*. All'articolo 19-*quater*, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, le parole: «anno scolastico 2023/2024» sono sostituite dalle seguenti: «anni scolastici 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026».

5.40

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Dopo il comma 3-quinquies, aggiungere il seguente:

3-*sexies*. All'articolo 4, comma 1, del decreto del Ministero dell'istruzione e del merito, concernente il progetto nazionale di sperimentazione relativo all'istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale del 7 dicembre 2023 n. 240, le parole: «A partire dall'anno scolastico 2024/2025» sono sostituite dalle seguenti: «A partire dall'anno scolastico 2025/2026».

5.41

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Dopo il comma 3-quinquies, aggiungere il seguente:

3-*sexies*. Sono prorogate anche per l'anno scolastico 2024/2025 le disposizioni di cui ai commi 5 e 12 dell'articolo 5 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74.

5.42

[Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#)

Dopo il comma 3-quinquies, aggiungere il seguente:

3-*sexies*. Per l'anno scolastico 2024/2025 sono consentiti trasferimenti per mobilità intercompartimentale al personale assunto nel profilo di Direttore dei servizi generali e amministrativi.

5.43

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Dopo il comma 3-quinquies, aggiungere il seguente:

3-*sexies*. All'articolo 22, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».

5.44

[Gelmini](#), [Lombardo](#)

Aggiungere in fine il seguente comma:

"3-*sexies*. All'articolo 10, comma 2-*bis*, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n.170, sostituire le parole "31 gennaio 2024" con le seguenti: "31 dicembre 2024"."

5.45

[Barbara Florida](#), [Nave](#)

*Al comma 3, dopo il capoverso 83-*quater*, aggiungere i seguenti:*

"83-*quinquies*. Al comma 557 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) *al capoverso 5-quater, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:* «, fermo restando che il numero minimo di alunni necessario per l'assegnazione di dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato alle istituzioni scolastiche autonome è pari a 500 unità, ovvero 300 unità per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche»;

b) *al capoverso 5-quinquies:*

1) *al primo periodo, le parole:* «, non inferiore a 900 e non superiore a 1.000,» *sono soppresse;*

2) *il secondo periodo è soppresso;*

c) *al capoverso 5-sexies il primo e il secondo periodo sono soppressi."*

83-sexies. All'articolo 1, comma 558, primo periodo, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «I risparmi» sono sostituite dalle seguenti: «Gli eventuali risparmi».

83-septies. Agli oneri derivanti dai commi 83-quinquies e 83-sexies, valutati nel limite massimo di 59 milioni di euro per il 2024, 200 milioni di euro per il 2025 e 220 milioni a decorrere dal 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

5.0.1

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Proroga graduatorie concorsi per i servizi educativi e scolastici comunali)

1. All'articolo 32, comma 6, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «30 settembre 2024», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2025».

Art. 6

6.1

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Al comma 4, sostituire le parole: 31 luglio 2024 *con le seguenti:* 31 dicembre 2024.

6.2

[Gelmini](#), [Lombardo](#)

Al comma 4, sostituire le parole "31 luglio 2024" con le seguenti: "31 dicembre 2024".

6.3

[Pirro](#), [Nave](#)

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

"4-bis. Per consentire l'attivazione dei nuovi contratti di ricerca, di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dall'articolo 14, comma 6-septies, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, il comma 6, secondo periodo, del citato articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è abrogato.

4-ter. Per le finalità di cui al comma 4-bis, il Fondo di finanziamento ordinario delle Università e degli enti pubblici di ricerca, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n.

537, è incrementato di 75 milioni di euro per l'anno 2024, 100 milioni di euro per l'anno 2025 e 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 4-*bis* e 4-*ter* si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190".

6.4

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-*bis*. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 555, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, negli anni 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027, al comma 556 del medesimo articolo 1, le parole: «e 2023» sono sostituite dalle seguenti «2024, 2025, 2026 e 2027».

4-*ter*. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 4-*bis*, pari a 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

6.5

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-*bis*. In deroga alle disposizioni dei regolamenti di ateneo e delle altre istituzioni della formazione superiore, l'ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio relative all'anno accademico 2022/2023 è prorogata al 15 giugno 2024. È conseguentemente prorogato ogni altro termine connesso ad adempimenti didattici o amministrativi funzionali allo svolgimento delle predette prove.

5-*ter*. Il termine dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale degli insegnanti per la scuola secondaria di primo e secondo grado, fissato al 31 maggio 2024 dall'articolo 14, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 2023, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 25 settembre 2023, è prorogato al 30 giugno 2024 e il termine per la conclusione dell'offerta formativa di trenta CFU o CFA, fissato al 28 febbraio 2024 dal comma 2 del medesimo articolo 14, è prorogato al 30 aprile 2024.

6.6

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-*bis*. Il termine dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale degli insegnanti per la scuola secondaria di primo e secondo grado, fissato al 31 maggio 2024 dall'articolo 14, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 2023, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 25 settembre 2023, è prorogato al 30 giugno 2024 e il termine per la conclusione dell'offerta formativa di trenta CFU o CFA, fissato al 28 febbraio 2024 dal comma 2 del medesimo articolo 14, è prorogato al 30 aprile 2024.

6.7

[Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-*bis*. In deroga alle disposizioni dei regolamenti di ateneo e delle altre istituzioni della formazione superiore, l'ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio relative all'anno accademico 2022/2023 è prorogata al 15 giugno 2024. È conseguentemente prorogato ogni altro termine connesso ad adempimenti didattici o amministrativi funzionali allo svolgimento delle predette prove.

6.8

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. In deroga alle disposizioni dei regolamenti di ateneo e delle altre istituzioni della formazione superiore, l'ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio relative all'anno accademico 2022/2023 è prorogata al 15 giugno 2024. È conseguentemente prorogato ogni altro termine connesso ad adempimenti didattici o amministrativi funzionali allo svolgimento delle predette prove.

6.9

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. In considerazione dell'avvio del Patto per la ricerca e l'innovazione in Europa e per aumentare l'attrattività del settore della ricerca e dell'alta formazione, all'articolo 40, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: «sono definiti fino a un massimo di quattro comparti di contrattazione collettiva nazionale, cui corrispondono non più di quattro separate aree per la dirigenza» sono sostituite dalle seguenti: «sono definiti fino a un massimo di cinque comparti di contrattazione collettiva nazionale, cui corrispondono non più di cinque separate aree per la dirigenza. Nelle more delle trattative della contrattazione 2022-2024 entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, emette apposito atto di indirizzo, autorizzando l'ARAN alla costituzione del comparto di contrattazione della ricerca, università ed alta formazione».

6.10

[Nave](#)

Sostituire il comma 8 con i seguenti:

"8. All'art. 1, comma 655, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificato dall'articolo 3-*quater*, comma 3, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, le parole "fino all'anno accademico 2020/2021" sono sostituite dalle seguenti "fino all'anno accademico 2023/2024"

8.bis. Nell'ambito dei processi di statizzazione di cui all'articolo 22-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, l'Elenco A e l'Elenco B previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 28 ottobre 2021, sono costituiti entro il 31 marzo 2024 anche per i settori artistico disciplinari che al momento della statizzazione siano privi di cattedre. A tal fine all'art. 5 comma 1 del suddetto decreto sono eliminate le seguenti parole "per il quale è prevista almeno una cattedra nella dotazione organica di cui all'articolo 3, comma 6,"

8.ter Al fine di completare i processi di statizzazione di cui all'articolo 22-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 il Ministero dell'Università e della Ricerca è autorizzato ad attivare un'apposita procedura finalizzata ad assumere alle dipendenze dello Stato, a decorrere dal 1° aprile 2024, il personale impegnato per almeno 2 anni entro il 31 dicembre 2022, anche non continuativi, purché includa il 2022, presso le gli istituti superiori di studi musicali statizzati, per lo svolgimento di servizi di pulizia, ausiliari e amministrativi in qualità di dipendente di imprese titolari di contratti per lo svolgimento dei predetti servizi. Alla procedura selettiva non possono partecipare coloro che risultano dipendenti a tempo determinato o indeterminato in una pubblica amministrazione di cui all'art. 1 comma 2 del Dlgs 165/2001, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e

dell'economia e delle finanze, sono determinati i requisiti per la partecipazione alla procedura, nonché le relative modalità di svolgimento, e i termini per la presentazione delle domande.

8-quater. Per la procedura di cui al comma 8-ter sono stanziati 1,5 milioni di euro per il 2024 e 2 milioni di euro a decorrere dal 2025.

8-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 8-ter si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190

8-sexies. All'art. 14 comma 4-ter lettera b), del decreto legge 30 aprile 2022 n.36, convertito, con modificazioni dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79, il punto l-bis è soppresso.".

6.11

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Sostituire il comma 8 con i seguenti:

8. All'articolo 1, comma 655, primo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «fino all'anno accademico 2020/2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'anno accademico 2023/2024».

8.1. Nell'ambito dei processi di statizzazione di cui all'articolo 22-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, l'Elenco A e l'Elenco B previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 settembre 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 28 ottobre 2021, sono costituiti entro il 31 marzo 2024 anche per i settori artistico disciplinari che al momento della statizzazione siano privi di cattedre. A tal fine all'articolo 5, comma 1, alinea, del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 settembre 2021, le parole: «per il quale è prevista almeno una cattedra nella dotazione organica di cui all'articolo 3, comma 6,» sono soppresse.

8.2. Al fine di completare i processi di statizzazione di cui all'articolo 22-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il Ministero dell'università e della ricerca è autorizzato ad attivare un'apposita procedura finalizzata ad assumere alle dipendenze dello Stato, a decorrere dal 1° aprile 2024, il personale impegnato per almeno due anni entro il 31 dicembre 2022, anche non continuativi, purché includa il 2022, presso gli istituti superiori di studi musicali statizzati, per lo svolgimento di servizi di pulizia, ausiliari e amministrativi in qualità di dipendente di imprese titolari di contratti per lo svolgimento dei predetti servizi. Alla procedura selettiva non possono partecipare coloro che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, risultano dipendenti a tempo determinato o indeterminato in una pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati i requisiti per la partecipazione alla procedura, nonché le relative modalità di svolgimento e i termini per la presentazione delle domande.

8.3. Per la procedura di cui al comma 8.2 è autorizzata una spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2024 e 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

8.4. Agli oneri derivanti dai commi 8.2 e 8.3 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

8.5. All'articolo 2, comma 8, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, la lettera l-bis) è abrogata.

6.12

[Gelmini](#), [Lombardo](#)

Sostituire il comma 8 con i seguenti:

"8. All'articolo 1, comma 655, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificato dall'articolo 3-quater, comma 3, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, le parole " fino all ' anno accademico 2020/2021 " sono sostituite dalle seguenti " fino all ' anno accademico 2023/2024 " .

8.1. Nell'ambito dei processi di statizzazione di cui all'articolo 22-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, l'Elenco A e l'Elenco B previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 28 ottobre 2021, sono costituiti entro il 31 marzo 2024 anche per i settori artistico disciplinari che al momento della statizzazione siano privi di cattedre. A tal fine all'articolo 5, comma 1 del suddetto decreto sono eliminate le seguenti parole "per il quale è prevista almeno una cattedra nella dotazione organica di cui all'articolo 3, comma 6,".

8.2. Al fine di completare i processi di statizzazione di cui all'articolo 22-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il Ministero dell'Università e della Ricerca è autorizzato ad attivare un'apposita procedura finalizzata ad assumere alle dipendenze dello Stato, a decorrere dal 1° aprile 2024, il personale impegnato per almeno 2 anni entro il 31 dicembre 2022, anche non continuativi, purché includa il 2022, presso gli istituti superiori di studi musicali statizzati, per lo svolgimento di servizi di pulizia, ausiliari e amministrativi in qualità di dipendente di imprese titolari di contratti per lo svolgimento dei predetti servizi. Alla procedura selettiva non possono partecipare coloro che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, risultano dipendenti a tempo determinato o indeterminato in una pubblica amministrazione di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sono determinati i requisiti per la partecipazione alla procedura, nonché le relative modalità di svolgimento, e i termini per la presentazione delle domande.

8.3. Per la procedura di cui al comma 8-*ter* sono stanziati 1,5 milioni di euro per il 2024 e 2 milioni di euro a decorrere dal 2025.

8.4. Agli oneri derivanti dal comma 8-*ter* si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

8-*sexies*. All'articolo 14, comma 4-*ter*, lettera b), del decreto-legge 30 aprile 2022, n.36, convertito, con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, il numero 1-*bis*) è soppresso."

6.13

[Nave](#)

Al comma 8 sopprimere la lettera b).

6.14

[Nave](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

*a) al comma 8, lettera b), sopprimere le seguenti parole: e comma 5-*bis*;*

*b) dopo il comma 8-*bis*, aggiungere i seguenti:*

"8-*bis*.1. All'articolo 59, comma 9-*bis*, terzo periodo, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo le parole: « al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 » sono aggiunte le seguenti « o ancora con contratti flessibili stipulati all'esito di procedure pubbliche di selezione »;

8-*bis*.2. All'articolo 6, comma 4-*ter*, del decreto-legge 29 dicembre 2022 n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023 n. 14, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I vincitori delle procedure concorsuali bandite in esecuzione di quanto disposto con il presente comma assumono servizio presso l'istituzione di titolarità in concomitanza con l'avvio del primo anno accademico utile»."

6.15

[Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#)

*Al comma 8, lettera b), sopprimere le parole: e comma 5-*bis*.*

Conseguentemente, dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

8.1. All'articolo 59, comma 9-*bis*, terzo periodo, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo le parole: «al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297» sono aggiunte le seguenti «o ancora con contratti flessibili stipulati all'esito di procedure pubbliche di selezione».

8.2. All'articolo 6, comma 4-*ter*, del decreto-legge 29 dicembre 2022 n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023 n. 14, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I vincitori delle procedure concorsuali bandite in esecuzione di quanto disposto con il presente comma assumono servizio presso l'istituzione di titolarità in concomitanza con l'avvio del primo anno accademico utile».

6.16

[Nave](#)

Al comma 8, lettera b), sopprimere le parole: «e comma 5-bis».

6.17

[Gelmini, Lombardo](#)

Al comma 8, lettera b), sopprimere le parole "e comma 5-bis".

6.18

[Nave](#)

Dopo il comma 8-bis, aggiungere il seguente:

"8-bis.1. In deroga alle disposizioni dei regolamenti di ateneo e delle altre istituzioni della formazione superiore, l'ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio relative all'anno accademico 2022/2023 è prorogata al 15 giugno 2024. È conseguentemente prorogato ogni altro termine connesso ad adempimenti didattici o amministrativi funzionali allo svolgimento delle predette prove."

6.19

[Nave](#)

Dopo il comma 8-bis, aggiungere il seguente:

"8-bis.1 All'articolo 1, comma 310, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: "c-bis. Dall'anno 2024 le risorse di cui al primo periodo sono destinate per il 50 per cento all'integrazione delle componenti del trattamento fondamentale diverse dallo stipendio, negli importi da definirsi nell'ambito del contratto collettivo nazionale.».

6.20

[Nave](#)

Dopo il comma 8-quinquies, inserire il seguente:

"8-sexies. In considerazione dell'avvio del Patto per la ricerca e l'innovazione in Europa e per aumentare l'attrattività del settore della ricerca e dell'alta formazione, all'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole «sono definiti fino a un massimo di quattro comparti di contrattazione collettiva nazionale, cui corrispondono non più di quattro separate aree per la dirigenza» sono sostituite dalle seguenti «sono definiti fino a un massimo di cinque comparti di contrattazione collettiva nazionale, cui corrispondono non più di cinque separate aree per la dirigenza.

Nelle more delle trattative della Contrattazione 2022-2024, entro 3 mesi dall'approvazione della presente disposizione, il Ministro della Pubblica Amministrazione, di concerto con il Ministro

dell'Università e della Ricerca, emettono apposito atto di indirizzo, autorizzando l'Aran alla costituzione del comparto di contrattazione della Ricerca, Università ed Alta Formazione. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.".

6.21

[Pirro, Nave](#)

Al comma 8-quinquies, aggiungere, infine, il seguente:

"8-*sexies*. All'art.1 comma 309 della legge 30 dicembre 2023 n. 213, l'ultimo periodo è sostituito con il seguente: "I singoli enti provvedono all'assegnazione del 50 per cento delle risorse al personale di cui al primo periodo in ragione della partecipazione dello stesso ad appositi progetti finalizzati al raggiungimento di più elevati obiettivi nell'ambito della didattica, della ricerca e della terza missione, nel limite massimo pro capite del 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo, secondo criteri stabiliti mediante la contrattazione collettiva integrativa nel rispetto di quanto previsto dal contratto collettivo nazionale. Il restante 50 per cento è destinato all'integrazione delle componenti del trattamento fondamentale diverse dallo stipendio, negli importi da definirsi nell'ambito del contratto collettivo nazionale.".

6.22

[Nave](#)

Al comma 8-quinquies, aggiungere, infine, il seguente comma:

"8-*sexies*. Al comma 9-*ter* dell'articolo 59 del decreto legge del 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo le parole: «al decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297» sono aggiunte le seguenti parole: «o ancora con contratti flessibili stipulati all'esito di procedure pubbliche di selezione»".

6.23

[Giorgis, Meloni, Parrini, Valente](#)

Dopo il comma 8-quinquies, aggiungere il seguente:

8-*sexies*. Per l'anno 2024, al fine di garantire ai cittadini l'offerta e la continuità nell'erogazione di servizi socio-educativi, possono continuare a svolgere funzioni socio-educative presso le cooperative sociali coloro i quali siano in possesso di titoli di studio diversi da quelli previsti dalle normative vigenti, purché con comprovata esperienza di almeno tre anni in ambito socio-educativo, previo superamento di un corso intensivo di formazione in area psico-pedagogica.

6.24

[Meloni, Giorgis, Parrini, Valente](#)

Dopo il comma 8-quinquies, aggiungere il seguente:

8-*sexies*. All'articolo 1, comma 309, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «I singoli enti provvedono all'assegnazione del 50 per cento delle risorse al personale di cui al primo periodo in ragione della partecipazione dello stesso ad appositi progetti finalizzati al raggiungimento di più elevati obiettivi nell'ambito della didattica, della ricerca e della terza missione, nel limite massimo *pro capite* del 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo, secondo criteri stabiliti mediante la contrattazione collettiva integrativa nel rispetto di quanto previsto dal contratto collettivo nazionale. Il restante 50 per cento è destinato all'integrazione delle componenti del trattamento fondamentale diverse dallo stipendio, negli importi da definirsi nell'ambito del contratto collettivo nazionale».

6.25

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Dopo il comma 8-quinquies, aggiungere il seguente:

8-*sexies*. All'articolo 1, comma 310, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, alla lettera c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Dall'anno 2024 le risorse di cui al primo periodo sono destinate per il 50 per cento all'integrazione delle componenti del trattamento fondamentale diverse dallo stipendio, negli importi da definirsi nell'ambito del contratto collettivo nazionale».

6.26

[Crisanti](#)

Dopo il comma 8-quinquies aggiungere i seguenti:

"8-*sexies*. A decorrere dall'anno 2024, è istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo di garanzia dei prestiti bancari per l'anticipazione delle borse di studio per studenti universitari, con una dotazione annua di 30 milioni di euro, destinato alla copertura dei costi, anche relativi agli interessi, dei prestiti richiesti da studenti universitari per l'anticipazione dell'intero importo della borsa di studio, nelle more della sua erogazione, nonché per la concessione di garanzie sui medesimi. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto adottato di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, stabilisce le norme di attuazione del Fondo di cui al presente comma e disciplina le modalità di accesso al medesimo.

8-*septies*. Agli oneri derivanti dal comma 8-*sexies*, pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190«.

6.27

[Crisanti](#)

Dopo il comma 8-quinquies aggiungere i seguenti:

"8-*sexies*. L'articolo 8 della legge 29 dicembre 2000, n. 401, è sostituito dal seguente:

«Art. 8

(Scuole di specializzazione per gli specializzandi di area non medica)

1. Il numero di laureati appartenenti alle categorie dei veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici, psicologi iscrivibili alle scuole di specializzazione post-laurea è determinato ogni tre anni secondo le medesime modalità previste per i medici dall'articolo 35 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, ferma restando la rilevazione annuale del fabbisogno anche ai fini della ripartizione annuale delle borse di studio nell'ambito delle risorse già previste.

2. In conformità con quanto previsto dall'articolo 39 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, agli specializzandi di cui al comma 1 è corrisposto un trattamento economico annuo onnicomprensivo.

3. Il trattamento economico di cui al comma 2 è costituito da una parte fissa, uguale per tutte le specializzazioni e per tutta la durata del corso, e da una parte variabile, determinato ogni tre anni con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze, avuto riguardo preferibilmente al percorso formativo degli ultimi tre anni. In fase di prima applicazione, per gli anni accademici 2024-2025 e 2025-2026, la parte variabile non può eccedere il 15 per cento di quella fissa e la parte fissa non è inferiore a euro 22.700 annui lordi.

4. Il trattamento economico è corrisposto mensilmente dalle università presso cui operano le scuole di specializzazione.

5. Alla ripartizione e all'assegnazione a favore delle università delle risorse previste per il finanziamento della formazione degli specialisti di cui al comma 1 per l'anno accademico di riferimento si provvede con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze».

2. L'articolo 2-*bis* del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, è abrogato.

3. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2024, 300 milioni di euro per l'anno 2025, 456 milioni di euro per l'anno 2025 e 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente

e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 150 milioni di euro per l'anno 2024, 300 milioni di euro per l'anno 2025, 456 milioni di euro per l'anno 2025 e 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026."

6.28

[Gelmini](#), [Lombardo](#)

Aggiungere in fine il seguente comma:

"8-*sexies*. Ai sensi di quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 8, all'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nell'ambito dell'unico comparto Istruzione e Ricerca, sono costituite, conformemente alla corrispondente suddivisione ministeriale, la sezione contrattuale Scuola e la sezione contrattuale Ricerca, Università e Alta formazione artistica e musicale (AFAM)."

6.29

[Gelmini](#), [Lombardo](#)

Aggiungere in fine il seguente comma:

"8-*sexies*. All'articolo 6, comma 4-*ter*, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, è aggiunto in fine il seguente periodo: "I vincitori delle procedure concorsuali bandite in esecuzione di quanto disposto con il presente comma assumono servizio presso l'Istituzione di titolarità in concomitanza con l'avvio del primo anno accademico utile"."

6.30

[Gelmini](#), [Lombardo](#)

Aggiungere in fine il seguente comma:

"8-*sexies*. All'articolo 59, comma 9-*ter*, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo le parole "al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297" sono aggiunte le seguenti parole "o con contratti flessibili stipulati all'esito di procedure pubbliche di selezione".

Art. 7

7.1

[Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*. Al fine di sostenere e implementare le attività nell'ambito della ricerca, dell'innovazione e della formazione, nonché della fruizione e promozione del patrimonio culturale, svolte dalle istituzioni culturali l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 17 ottobre 1996, n. 534, è incrementata di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

7.2

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*. Al fine di prorogare e sostenere le attività di ricerca, di formazione e di divulgazione nel campo delle discipline umanistiche l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 335, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è rifinanziata nella misura di 580.000 euro a decorrere dall'anno 2024.

7.3

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-*bis*. Al fine di sostenere e implementare le attività nell'ambito della ricerca, dell'innovazione e della formazione, nonché della fruizione e promozione del patrimonio culturale, svolte dalle istituzioni culturali l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 17 ottobre 1996, n. 534, è

incrementata di 1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

4-ter. Al fine di prorogare e sostenere le attività di ricerca, di formazione e di divulgazione nel campo delle discipline umanistiche l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 335, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è rifinanziata nella misura di 580.000 euro a decorrere dall'anno 2024.

4-quater. Gli incarichi di collaborazione autorizzati ai sensi dell'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e ai sensi dell'articolo 51, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, possono essere rinnovati fino al 31 dicembre 2024, entro il limite di spesa di 23 milioni di euro per l'anno 2024. Per la durata e con la scadenza di cui al primo periodo, possono essere altresì autorizzati, ai sensi del medesimo articolo 24, comma 1, ulteriori incarichi, per un importo massimo di 40.000 euro per singolo incarico, entro il limite di spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2024.

7.4

[Nave](#)

Sostituire il comma 5 con il seguente:

"5. All'articolo 38-bis, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

b) dopo le parole: «nonché le proiezioni cinematografiche» sono aggiunte le seguenti: «ivi incluse le rassegne e i festival che si svolgono per più giorni con le medesime modalità artistiche e organizzative,»;

c) le parole: «1.000 partecipanti» sono sostituite dalle seguenti: «3.000 partecipanti»;

d) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i casi in cui sussistano vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è necessario ottenere il nulla osta previsto dagli organi periferici del Ministero della cultura da accludere alla certificazione di inizio attività di cui al presente comma.»".

7.5

[Parrini, Giorgis, Meloni, Valente](#)

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. All'articolo 38-bis, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

b) dopo le parole: «nonché le proiezioni cinematografiche» sono aggiunte le seguenti: «ivi incluse le rassegne e i festival che si svolgono per più giorni con le medesime modalità artistiche e organizzative,»;

c) le parole: «1.000 partecipanti» sono sostituite dalle seguenti: «3.000 partecipanti»;

d) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i casi in cui sussistano vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è necessario ottenere il nulla osta previsto dagli organi periferici del Ministero della cultura da accludere alla certificazione di inizio attività di cui al presente comma.».

7.6

[Valente, Giorgis, Meloni, Parrini](#)

Dopo il comma 6-quinquies aggiungere il seguente:

6-sexies. All'articolo 22, comma 2-octies, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, le

parole: «31 dicembre 2023» ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».

Art. 8

8.1

[Nave](#)

Sopprimere il comma 1.

8.2

[Turco](#), [Nave](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

"10-bis. All'articolo 4, del decreto legge 29 dicembre 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le parole: "ottantuno mesi" sono sostituite dalle seguenti: "novantadue mesi";
- b) al comma 7, le parole: "per ciascuno degli anni 2022 e 2023" sono sostituite dalle seguenti: "per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024 e 2025";
- c) al comma 8, le parole "Alla scadenza dei trentasei mesi," sono soppresse.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo 1, pari a 6.600.000 euro per l'anno 2024 e 1.500.000 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

8.3

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: ottantuno mesi, con le seguenti: centodue mesi.

Conseguentemente:

- alla lettera b), sostituire le parole: 2.200.000 euro per l'anno 2024 con le seguenti: 9.000.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025;

- al comma 3, sostituire le parole: 2.200.000 euro per l'anno 2024 con le seguenti: 9.000.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

8.4

[Gelmini](#), [Lombardo](#)

All' articolo apportare le seguenti modificazioni

a) al comma 2, lettera a), le parole: "a ottantuno mesi" sono sostituite dalle seguenti: "a centodue mesi";

b) al comma 2, lettera b), le parole: "anni 2022 e 2023 e 2.200.000 euro per l' anno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "anni 2022, 2023, 2024 e 2025";

c) sostituire il comma 3 con il seguente:

"3. Agli oneri di cui dal comma 2, pari a 8.800.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 si provvede, per 2.200.000 euro nell'anno 2024 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 471 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, per 6.600.000 euro nell'anno 2024 e 8.800.000 euro nell'anno 2025 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

8.5

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: ottantuno mesi, con le seguenti: novantasei mesi;

Conseguentemente:

alla lettera b), sostituire le parole: 2.200.000 euro, con le seguenti: 13.200.000;

al comma 3, sostituire le parole: 2.200.000 euro, con le seguenti: 13.200.000 ed aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché per 11.000.000 per il 2024, mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307

8.6

[Nave](#)

Dopo il comma 3-bis inserire i seguenti:

«3-ter. All'articolo 199, comma 1, lettera b) del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo l'ultimo periodo aggiungere il seguente: » In conseguenza degli attacchi contro navi commerciali e militari nel Mar Rosso e la relativa riduzione del traffico navale nei principali porti italiani, le Autorità di sistema portuale possono procedere, nel limite complessivo massimo di 6 milioni di euro per l'anno 2024, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente destinate allo scopo e nel rispetto degli equilibri di bilancio, all'erogazione delle eventuali risorse residue di cui al primo periodo a favore del soggetto fornitore di lavoro portuale di cui all'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e delle imprese autorizzate ai sensi dell'articolo 16 della predetta legge, titolari di contratti di appalto e di attività comprese nel ciclo operativo ai sensi dell'articolo 18, comma 9, ultimo periodo, della medesima legge, nel rispetto degli importi e dei requisiti di cui ai precedenti periodi.

3-quater. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dalla grave crisi della logistica ed assicurare la continuità del servizio di ormeggio nei porti italiani, è riconosciuto alle società di cui all'articolo 14, comma 1-quinquies, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, nel limite complessivo di euro 10 milioni per l'anno 2024, un indennizzo per le ridotte prestazioni di ormeggio rese da dette società per l'anno 2024 rispetto all'anno 2023. Le risorse di cui al primo periodo possono essere altresì utilizzate per compensare gli ormeggiatori della mancata riscossione, dei corrispettivi relativi ai servizi effettuati, nonché per le minori entrate derivanti dalla riduzione delle tariffe applicabili, ai sensi dell'articolo 212 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952 n. 328, ai servizi di ormeggio effettuati.

3-quinquies. Al fine di far fronte alle fluttuazioni dei traffici portuali merci e passeggeri riconducibili all'emergenza del Mar Rosso, fino al 30 giugno 2024, le Autorità di sistema portuale e l'Autorità portuale di Gioia Tauro possono, con provvedimento motivato, destinare temporaneamente aree e banchine di competenza a funzioni portuali diverse da quelle previste nei piani regolatori portuali vigenti. Agli oneri valutati in 16 milioni di euro per il 2024, si provvede con corrispondente si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.".

8.7

[Nave](#)

Sopprimere il comma 4.

8.8

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Al comma 5, sostituire le parole: 30 giugno 2024 con le seguenti: 31 dicembre 2024.

8.9

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

Al comma 5, sostituire le parole: 30 giugno 2024 con le seguenti: 31 dicembre 2024.

8.10

[Nave](#)

Al comma 5, sostituire le parole: "30 giugno 2024" con le parole: "31 dicembre 2024".

8.11

[Gelmini](#), [Lombardo](#)

Al comma 5, sostituire le parole "30 giugno 2024" con le seguenti: "31 dicembre 2024".

8.12

[Nave](#), [Damante](#)

Sopprimere il comma 5-bis.

8.13

[Nave](#)

Sopprimere il comma 6.

8.14

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

6.1. Al fine di prorogare e implementare il finanziamento dello sviluppo di ciclovie urbane intermodali, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 479, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementato di 5 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.

6.2. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

8.15

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6.1. In considerazione del perdurare della situazione di crisi connessa agli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali e dei prodotti energetici e dei ritardi relativi alla consegna dei mezzi di trasporto da parte dei fornitori, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze si provvede ad aggiornare al 31 dicembre 2024 il termine relativo alla sottoscrizione dei contratti relativi alle forniture e alle infrastrutture individuato nella scheda progetto «Rinnovo delle flotte di bus, treni e navi - Bus» di cui all'allegato 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2021.

8.16

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6.1. Al fine di accelerare il trend di riduzione delle emissioni di CO2 e di adeguare le strategie di investimento per il rinnovo della flotta di autobus adibita ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale alla rapida evoluzione tecnologica in corso, e soprattutto al mutato scenario macro economico, le amministrazioni centrali competenti provvedono ad aggiornare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 aprile 2019 di approvazione del Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile, al fine di

includere la tipologia dell'autobus elettrico, già prevista in ambito urbano, fra le forme di alimentazione finanziabili per gli autobus che svolgono servizi in ambito extraurbano, in aggiunta al metano e all'idrogeno, anche utilizzando le risorse residue del quinquennio 2019-2023.

8.17

[Gelmini](#), [Lombardo](#)

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

"6.1. Al fine di accelerare il trend di riduzione delle emissioni di CO₂ e di adeguare le strategie di investimento per il rinnovo della flotta autobus adibita ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale alla rapida evoluzione tecnologica in corso, e soprattutto al mutato scenario macro economico, le amministrazioni centrali competenti provvedono ad aggiornare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 aprile 2019 di approvazione del Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile, al fine di includere la tipologia dell'autobus elettrico, già prevista in ambito urbano, fra le forme di alimentazione finanziabili per gli autobus che svolgono servizi in ambito extraurbano, in aggiunta al metano e all'idrogeno, anche utilizzando le risorse residue del quinquennio 2019-2023."

8.18

[Nave](#)

Dopo il comma 6-ter, inserire il seguente:

«6-quater. Al fine di accelerare il trend di riduzione delle emissioni di CO₂ e di adeguare le strategie di investimento per il rinnovo della flotta autobus adibita ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale alla rapida evoluzione tecnologica in corso, e soprattutto al mutato scenario macro economico, le amministrazioni centrali competenti provvedono ad aggiornare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il DPCM 17 aprile 2019 di approvazione del Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile, al fine di includere la tipologia dell'autobus elettrico, già prevista in ambito urbano, fra le forme di alimentazione finanziabili per gli autobus che svolgono servizi in ambito extraurbano, in aggiunta al metano e all'idrogeno, anche utilizzando le risorse residue del quinquennio 2019-2023».

8.19

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Dopo il comma 6-ter, aggiungere il seguente:

6-quater. In considerazione del perdurare della situazione di crisi connessa agli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali e dei prodotti energetici e dei ritardi relativi alla consegna dei mezzi di trasporto da parte dei fornitori, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze si provvede ad aggiornare al 31 dicembre 2024 il termine relativo alla sottoscrizione dei contratti relativi alle forniture e alle infrastrutture individuato nella scheda progetto «Rinnovo delle flotte di bus, treni e navi - Bus» di cui all'allegato 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2021.

8.20

[Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#)

Dopo il comma 6-ter aggiungere il seguente:

6-quater. Al fine di accelerare il trend di riduzione delle emissioni di CO₂ e di adeguare le strategie di investimento per il rinnovo della flotta di autobus adibita ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale alla rapida evoluzione tecnologica in corso, e soprattutto al mutato scenario macro economico, le amministrazioni centrali competenti provvedono ad aggiornare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 aprile 2019 di approvazione del Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile, al fine di

includere la tipologia dell'autobus elettrico, già prevista in ambito urbano, fra le forme di alimentazione finanziabili per gli autobus che svolgono servizi in ambito extraurbano, in aggiunta al metano e all'idrogeno, anche utilizzando le risorse residue del quinquennio 2019-2023.

8.21

[Sironi](#), [Nave](#)

Sopprimere il comma 9.

8.22

[Bevilacqua](#), [Sironi](#), [Nave](#)

Al comma 9, capoverso «3.», sopprimere il penultimo periodo.

8.23

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Al comma 9, capoverso comma 3, sopprimere il terzo e il quarto periodo.

8.24

[Basso](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Al comma 9, capoverso comma 3, terzo periodo, sostituire le parole da: le tariffe autostradali fino alla fine del comma con le seguenti: il termine per l'adeguamento delle tariffe autostradali è differito sino alla definizione del procedimento di aggiornamento dei piani economico-finanziari. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti presenta alle Camere la relazione sull'attuazione, da parte dei concessionari autostradali, degli interventi di verifica e di messa in sicurezza delle infrastrutture viarie oggetto di atti convenzionali, di cui all'articolo 15, comma 6-bis, della legge 1° agosto 2002, n. 166. Nella suddetta relazione sono inoltre indicati i criteri di determinazione delle tariffe, anche con riferimento all'effettivo stato di attuazione degli investimenti già inclusi in tariffa, ai sensi dell'articolo 43, comma 2-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

8.25

[Basso](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Al comma 9, capoverso comma «3», dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: Dall'incremento di cui al precedente periodo sono esonerate le tratte autostradali interessate da lavori di manutenzione straordinaria fino alla chiusura dei cantieri di messa in sicurezza presenti sulla rete.

8.26

[Pirondini](#), [Nave](#)

Al comma 9, capoverso "3.", aggiungere, in fine, le seguenti parole: "Per la presenza dei cantieri realizzati a seguito del crollo del Ponte Morandi, i pedaggi autostradali, applicati sulle tratte liguri delle autostrade A 7, A10, A 12, A 26 si intendono dimezzati fino alla conclusione dei cantieri presenti nelle suddette tratte".

8.27

[Pirondini](#), [Nave](#)

Al comma 9, capoverso "3.", aggiungere, in fine, le seguenti parole: "Per la presenza dei cantieri realizzati a seguito del crollo del Ponte Morandi e fino alla loro conclusione, in tutte le tratte liguri delle autostrade A 7, A10, A 12, A 26. non si applicano i pedaggi autostradali previsti nelle suddette tratte".

8.28

[Pirondini](#), [Nave](#)

Al comma 9, capoverso "3.", aggiungere, in fine, le seguenti parole "Per l'anno 2024, le disposizioni

relative all'incremento delle tariffe autostradali non sono applicate, per la presenza dei cantieri realizzati a seguito del crollo del Ponte Morandi, presenti in tutte le tratte liguri delle autostrade A 7, A10, A 12, A 26."

8.29

[Basso](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Al comma 9, capoverso comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'incremento delle tariffe autostradali, come disposto dal presente comma, è sospeso sulle tratte autostradali della regione Liguria fino alla chiusura dei cantieri di messa in sicurezza presenti sulla rete autostradale, in considerazione dello stato di grave disagio presente sulla rete e dei conseguenti pesanti disservizi per l'utenza.

8.30

[Basso](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Al comma 9, capoverso comma «3», aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'incremento delle tariffe autostradali come disposto dal presente comma è dimezzato per le tratte autostradali della regione Liguria fino alla chiusura dei cantieri di messa in sicurezza presenti sulla rete.

8.31

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Al comma 9, capoverso comma «3», aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'incremento delle tariffe autostradali come disposto dal presente comma è sospeso sulla tratta autostradale tra Rosignano Marittimo e San Pietro in Palazzi fino alla scadenza del rapporto concessorio di cui al comma 10.

8.32

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Al comma 9, capoverso comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il pagamento della tariffa autostradale relativo alla tratta autostradale tra Rosignano Marittimo e San Pietro in Palazzi è sospeso fino alla scadenza del rapporto concessorio di cui all'articolo 35, comma 1-ter, del presente decreto.

8.33

[Basso](#)

Al comma 9, capoverso comma «3», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 2024, le disposizioni relative alla variazione delle tariffe autostradali non si applicano, in considerazione dei cantieri presenti a seguito del crollo del Ponte Morandi, al tratto autostradale dell'A10 ricompreso tra i caselli di Savona Vado e Genova Ovest, al tratto autostradale della A7 tra i caselli di Genova Ovest e Serravalle Scrivia, al tratto autostradale della A12 tra i caselli di Genova Ovest e Sestri Levante e al tratto autostradale dell'A26 tra i caselli di Novi Ligure e il raccordo A10 Genova-Savona.»

8.34

[Di Girolamo](#), [Nave](#)

Dopo il comma 9-bis, aggiungere il seguente:

«9-ter. All'articolo 37, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sostituire la parola "annualmente" con la seguente "semestralmente", aggiungere, in fine, i seguenti periodi: "Per gli anni 2024, 2025 e 2026, al fine di garantire trasparenza sulla gestione e sul funzionamento della rete infrastrutturale fondamentale per la vita economica e civile, le società titolari di concessioni autostradali riferiscono, con cadenza semestrale, alle Commissioni parlamentari competenti, alla presenza del Presidente dell'Autorità di regolazione dei trasporti, o di un suo delegato, sulla realizzazione dei rispettivi piani economico-finanziari con riferimento agli investimenti effettuati per il potenziamento, l'ammodernamento e la

messa in sicurezza delle tratte loro assegnate».

8.35

[Nave](#)

Sopprimere il comma 10.

8.36

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10.1. All'articolo 8, comma 9, primo periodo del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, le parole: «30 settembre 2022», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».

8.37

[Enrico Borghi](#), [Musolino](#)

Dopo il comma 10-bis, aggiungere il seguente:

«10-bis. All'articolo 13-ter del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Fino al 31 dicembre 2026, al fine di promuovere il traffico ferroviario delle merci in ambito portuale, ciascuna Autorità di sistema portuale, può riconoscere, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e nel rispetto degli equilibri di bilancio e senza utilizzo dell'avanzo di amministrazione, nel limite di 1 milione di euro annui, un contributo a favore degli operatori dei servizi di manovra ferroviaria che operano al servizio dell'area portuale, sulla base degli obiettivi di traffico ferroviario definiti dall'Autorità di sistema portuale. Il contributo erogato deve essere conferito alle imprese clienti del servizio di manovra nella misura di almeno il 50 per cento. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione dei contributi di cui al primo periodo"».

8.38

[Nave](#)

Al comma 10-ter sostituire le parole "30 giugno 2024" con le seguenti "31 dicembre 2024".

8.39

[Nave](#)

Dopo il comma 10-ter inserire il seguente:

"10-quater. All'articolo 13-bis del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Fino al 31 dicembre 2026, al fine di promuovere il traffico ferroviario delle merci in ambito portuale, ciascuna Autorità di sistema portuale, può riconoscere, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e nel rispetto degli equilibri di bilancio e senza utilizzo dell'avanzo di amministrazione, nel limite di 1 milione di euro annui, un contributo a favore degli operatori dei servizi di manovra ferroviaria che operano al servizio dell'area portuale, sulla base degli obiettivi di traffico ferroviario definiti dall'Autorità di sistema portuale.

Il contributo erogato deve essere conferito alle imprese clienti del servizio di manovra nella misura di almeno il 50%

Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione dei contributi di cui al primo periodo.».

8.40

[Nave](#)

Dopo il comma 10-ter, inserire il seguente:

«10-*quater*. All'articolo 1 della legge del 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 32, è aggiunto il seguente periodo: "Per l'anno 2023 il termine di cui al primo periodo relativamente all'avvio lavori è fissato al 15 novembre 2023;

b) al comma 34, è aggiunto il seguente periodo: "Per l'anno 2023 i termini di cui al primo e al terzo periodo sono fissati rispettivamente al 31 gennaio 2024 e al 31 maggio 2024".

8.41

[Nave](#)

Dopo il comma 10-ter, inserire il seguente:

"10-*quater*. L'entrata in vigore degli obblighi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), capoverso 2) del decreto legislativo 22 novembre 2023, n. 184, è prorogata al 31 dicembre 2024.".

8.42

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Dopo il comma 10-ter, aggiungere il seguente:

10-*quater*. All'articolo 225 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, primo periodo, le parole: «1° gennaio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2025»;

b) al comma 2, secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

c) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-*bis*. Continuano ad essere esentati dall'utilizzo delle piattaforme telematiche gli affidamenti diretti di valore inferiore a 5.000 euro di cui all'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

8.43

[Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#)

Dopo il comma 10-ter, aggiungere il seguente:

10-*quater*. All'articolo 13-*bis* del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-*bis*. Fino al 31 dicembre 2026, al fine di promuovere il traffico ferroviario delle merci in ambito portuale, ciascuna Autorità di sistema portuale può riconoscere, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e nel rispetto degli equilibri di bilancio e senza utilizzo dell'avanzo di amministrazione, nel limite di 1 milione di euro annui, un contributo a favore degli operatori dei servizi di manovra ferroviaria che operano al servizio dell'area portuale, sulla base degli obiettivi di traffico ferroviario definiti dall'Autorità di sistema portuale. Il contributo erogato deve essere conferito alle imprese clienti del servizio di manovra nella misura di almeno il 50 per cento. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,

da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione dei contributi di cui al primo periodo».

8.44

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Dopo il comma 10-ter, aggiungere il seguente:

10-*quater*. Con riferimento agli interventi realizzati a valere sulle risorse di cui al decreti ministeriali 16 febbraio 2018, n. 49, 19 marzo 2020, n. 123 e 29 maggio 2020, n. 224 in materia di rete viaria, ponti e viadotti di province e città metropolitane, le stazioni appaltanti certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui ai richiamati decreti entro il secondo anno successivo a quello di utilizzazione dei fondi, mediante presentazione di apposito rendiconto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base delle risultanze del monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

8.45

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Dopo il comma 10-ter, aggiungere il seguente:

10-*quater*. Al decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile 12 ottobre 2021, recante «Ripartizione e utilizzo dei fondi per la messa in sicurezza e manutenzione straordinaria della rete viaria per l'accessibilità delle aree interne», l'articolo 7, comma 7 è sostituito dal seguente: «7. Il collaudo o la certificazione di regolare esecuzione dei lavori relativi agli interventi, nonché l'ultimazione dei lavori, vanno certificati inderogabilmente entro il 30 marzo 2026.».

8.46

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Dopo il comma 10-ter, aggiungere il seguente:

10-*quater*. Il termine di cui all'articolo 92, comma 4-*septies*, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, fissato in ultimo, dal decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, articolo 10, comma 1, alla data del 31 dicembre 2023, relativo all'impiego dei funzionari in quiescenza del Dipartimento per i trasporti e la navigazione, qualificati totalmente o parzialmente per la revisione periodica di tutti i veicoli dell'articolo 80 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è ulteriormente differito al 31 dicembre 2024.

8.47

[Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#)

Dopo il comma 10-ter, aggiungere il seguente:

10-*quater*. Il termine di cui all'articolo 92, comma 4-*septies*, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, fissato in ultimo, dal decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, articolo 10, comma 1, alla data del 31 dicembre 2023, relativo all'impiego dei funzionari in quiescenza del Dipartimento per i trasporti e la navigazione, qualificati totalmente o parzialmente per la revisione periodica di tutti i veicoli dell'articolo 80 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è ulteriormente differito al 31 dicembre 2024.

8.48

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Dopo il comma 10-ter, aggiungere il seguente:

10-*quater*. All'articolo 1, comma 419, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole «30 settembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 marzo 2024».

8.49

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Dopo il comma 10-ter, aggiungere il seguente:

10-*quater*. All'articolo 225, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, le parole: «1° gennaio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2024».

Art. 9

9.1

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 237, sono premesse le seguenti parole: «A decorrere dall'anno 2025»;

b) al comma 238, le parole: «a decorrere dall'anno 2024», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2025».

9.2

[Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*. Il comma 1 dell'articolo 17 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dal seguente: «1. Chi ha perduto la cittadinanza in applicazione degli articoli 8 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555, o per non aver reso l'opzione prevista dall'articolo 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, la riacquista se effettua una dichiarazione in tale senso entro il 31 dicembre 2028».

9.3

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*. Al fine di garantirne il normale e corretto funzionamento, le autorizzazioni di spesa rispettivamente per l'erogazione del contributo alle spese di funzionamento del Consiglio Generale degli italiani all'estero - CGIE, di cui alla legge 6 novembre 1989, n. 368, afferente al capitolo 3131 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, e del contributo alle spese di funzionamento dei Comitati Italiani Residenti all'Estero - COMITES, di cui alla legge 23 ottobre 2003, n. 286, afferente al capitolo 3103 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sono prorogate all'anno 2024 con uno stanziamento rispettivamente pari a 200 mila euro per l'anno 2024 e a 300 mila euro per l'anno 2024. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a euro 500.000 per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

9.4

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*. Al fine di sostenere le iniziative di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, promosse dagli enti gestori per la diffusione e promozione della lingua e della cultura italiana nel mondo, le autorizzazioni di spesa previste nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per l'erogazione di contributi ai citati enti gestori sul capitolo 3153 sono prorogate per l'anno 2024 con uno stanziamento pari a 3 milioni di euro per l'anno 2024. Conseguentemente, il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 3 milioni di euro per l'anno 2024. Le risorse sono

erogate annualmente agli enti gestori sulla base della seguente ripartizione percentuale: 50 per cento a titolo di anticipo del contributo assegnato, 30 per cento come *tranche* intermedia e 20 per cento riconosciuto a titolo di saldo del contributo approvato. A decorrere dall'esercizio finanziario 2024 le scuole italiane statali all'estero riscuotono le quote di iscrizione, ferma restando la possibilità di utilizzare ulteriori contributi volontari per il finanziamento delle spese di funzionamento amministrativo e didattico, nel pieno rispetto del diritto allo studio ed esclusivamente per finalità adeguatamente motivate in sede di predisposizione dei bilanci.

9.5

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge 14 dicembre 2000, n. 379, le parole: «, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono soppresse.

9.6

[Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Le sanzioni previste all'articolo 1, comma 242, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, hanno effetto a partire dal 1° gennaio 2025.

9.7

[Scalfarotto](#), [Musolino](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Al fine di consentire la continuità delle attività dei consorzi per l'internazionalizzazione, disciplinati ai sensi dell'articolo 42 del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è autorizzata la spesa complessiva di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, a valere sulle disponibilità del fondo previsto dall'articolo 2, primo comma, del decreto legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394. Le agevolazioni sono concesse nella misura e con le modalità previste dal predetto articolo 42, commi 3, 4, 5 e 6.

9.8

[La Marca](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

"4-bis. Per le graduatorie relative a procedure concorsuali bandite da ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, il termine di cui all'articolo 35, comma 5-ter, primo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è prorogato al 31 dicembre 2024."

Art. 10

10.1

[Nave](#)

Dopo il comma 1-bis, inserire il seguente:

«1-ter. All'articolo 614, comma 2-bis, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ovunque ricorrano, le parole: «e 2021», sono sostituite con le seguenti: «, 2021 e 2024»».

Art. 11

11.1

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5.1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 32, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 2023 il termine di cui al primo periodo relativamente all'avvio lavori è fissato al 15 novembre 2023»;

b) al comma 34, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 2023 i termini di cui al primo e al terzo periodo sono fissati rispettivamente al 31 gennaio 2024 e al 31 maggio 2024».

11.2

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6.1. All'articolo 55 del decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

«7-bis. È consentito alle parti, almeno cinque giorni liberi prima dell'udienza, di formulare apposita istanza di discussione da remoto. In tali casi, nei soli confronti della parte istante, e senza pregiudizio per le altre parti, la trattazione si svolge con le modalità di cui all'articolo 13-*quater* delle norme di attuazione del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 2 del presente decreto legislativo».

11.3

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6.1. All'articolo 73 del decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. È consentito alla parte, almeno dieci giorni liberi prima dell'udienza, di formulare apposita istanza di discussione da remoto. In tali casi, nei soli confronti della parte istante, e senza pregiudizio per le altre parti, la trattazione si svolge con le modalità di cui all'articolo 13-*quater* delle norme di attuazione del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 2 del presente decreto legislativo».

11.4

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. All'articolo 8, comma 11-*ter*, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».

11.5

[Nave](#)

Dopo il comma 10, inserire i seguenti:

"10-bis. Alla legge 3 febbraio 1963, n. 69 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7, comma 1, la parola "tre" è sostituita dalla seguente "quattro";

b) all'articolo 12,

1) al terzo comma le parole "negli ultimi tre anni" sono sostituite dalla seguente "nell'ultima consiliatura";

2) all'ultimo comma, la parola "tre" è sostituita dalla seguente "quattro";

c) all'articolo 17, la parola "tre" è sostituita dalla seguente "quattro";

d) all'articolo 19, ultimo comma, la parola "triennio" è sostituita dalla seguente "quadriennio".

10-ter. Le disposizioni di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, come modificate dal comma 10-bis, si applicano a decorrere dal primo rinnovo degli organi di cui agli articoli 3 e 16 della medesima legge. Al fine di garantire l'attuazione del comma 10-quinquies e l'adozione dei relativi regolamenti interni, le elezioni degli organi di cui al precedente comma sono differite di quattro mesi.

10-quater. Alla legge 3 febbraio 1963, n. 69 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3 il secondo periodo è sostituito dal seguente:

"Essi sono eletti, a scrutinio segreto ed a maggioranza relativa dei voti, rispettivamente dai professionisti e dai pubblicisti iscritti nell'albo, in regola con il pagamento dei contributi dovuti all'Ordine e che abbiano manifestato via posta elettronica certificata al Consiglio dell'Ordine di appartenenza la propria disponibilità a candidarsi almeno dieci giorni prima del primo giorno di votazione."

b) all'articolo 4:

1) il primo periodo del primo comma è sostituito dal seguente:

«L'elezione dei membri del Consiglio deve essere convocata almeno venti giorni prima della scadenza del Consiglio in carica.»;

2) al primo comma, secondo periodo, le parole "per posta prioritaria, per telefax o a mezzo di posta elettronica certificata" sono sostituite dalle seguenti "tramite posta elettronica certificata";

3) il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti:

"L'avviso deve contenere l'indicazione dell'oggetto dell'elezione, e stabilire il luogo, il giorno e le ore dell'elezione stessa. L'elezione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti."

c) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

"Art. 6. Il voto si esprime con modalità telematiche da remoto e in presenza per mezzo di schede contenenti un numero di nomi non superiore a quello dei componenti del Consiglio dell'Ordine, per le rispettive categorie. Non è ammesso il voto per delega. Le votazioni si svolgono in due giorni consecutivi in via telematica e un giorno in presenza per la durata di otto ore al giorno. Chiusa la votazione dell'ultimo giorno, il presidente del seggio procede pubblicamente con

gli scrutatori alle operazioni di scrutinio. Compiuto lo scrutinio, il presidente ne dichiara il risultato, e proclama eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti, in numero dei consiglieri da eleggere. Dopo l'elezione, il presidente comunica al Ministero della giustizia l'avvenuta proclamazione degli eletti."

d) all'articolo 16, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Consiglio nazionale è composto da non più di sessantuno membri di cui due terzi professionisti e un terzo pubblicisti, eletti dagli iscritti agli Ordini regionali e interregionali, prevedendo in ciascuna categoria un rappresentante delle minoranze linguistiche riconosciute. I candidati al Consiglio nazionale devono essere titolari di una posizione previdenziale attiva.";

e) all'articolo 20, comma 1, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:

"g-bis) redige il regolamento per lo svolgimento delle procedure elettorali per il rinnovo degli

organi del Consiglio Nazionale e dei Consigli Regionali dell'Ordine con modalità telematiche da remoto e in presenza, da approvarsi dal Ministro della giustizia."

10-*quinquies* - Entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo provvede, con apposito provvedimento, ad apportare le modifiche necessarie al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, e successive modificazioni, al fine di adeguarlo alle disposizioni della legge 3 febbraio 1963, n. 69, come modificata dai commi 11-*bis* e 11-*quater* del presente articolo."

11.6

[Di Girolamo](#), [Nave](#)

Dopo il comma 10 inserire i seguenti:

«10-*bis*. All'articolo 11 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: "3-*bis*. Le piante organiche del personale amministrativo dei tribunali soppressi delle circoscrizioni de L'Aquila e Chieti sono ripristinate a partire dal 1° gennaio 2025.".

10-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 10-*bis*, pari a 500 mila euro, per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

11.7

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Sostituire il comma 11-ter con il seguente:

11-*ter*. Nelle prime elezioni del Consiglio dell'Ordine dei giornalisti, successive alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente:

«Essi sono eletti, a scrutinio segreto ed a maggioranza relativa dei voti, rispettivamente dai professionisti e dai pubblicisti iscritti nell'albo, in regola con il pagamento dei contributi dovuti all'Ordine e che abbiano manifestato via posta elettronica certificata al Consiglio dell'Ordine di appartenenza la propria disponibilità a candidarsi almeno dieci giorni prima del primo giorno di votazione».

b) all'articolo 4:

1) al primo comma, il primo periodo è sostituito dal seguente:

«L'elezione dei membri del Consiglio deve essere convocata almeno venti giorni prima della scadenza del Consiglio in carica»;

2) al primo comma, secondo periodo, le parole: «per posta prioritaria, per telefax o a mezzo di posta elettronica certificata» sono sostituite dalle seguenti: «tramite posta elettronica certificata»;

3) il secondo e terzo comma sono sostituiti dai seguenti:

«L'avviso deve contenere l'indicazione dell'oggetto dell'elezione, e stabilire il luogo, il giorno e le ore dell'elezione stessa. L'elezione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti»;

c) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«6. Il voto si esprime con modalità telematiche da remoto e in presenza per mezzo di schede contenenti un numero di nomi non superiore a quello dei componenti del Consiglio dell'Ordine, per le rispettive categorie. Non è ammesso il voto per delega.

Le votazioni si svolgono in due giorni consecutivi in via telematica e un giorno in presenza per la durata di otto ore al giorno. Chiusa la votazione dell'ultimo giorno, il presidente del seggio procede pubblicamente con gli scrutatori alle operazioni di scrutinio.

Compiuto lo scrutinio, il presidente ne dichiara il risultato, e proclama eletti coloro che hanno

riportato il maggior numero di voti, in numero dei consiglieri da eleggere.

Dopo l'elezione, il presidente comunica al Ministero della giustizia l'avvenuta proclamazione degli eletti».

d) all'articolo 7, primo comma 1, la parola: «tre» è sostituita dalla seguente: «quattro»;

e) all'articolo 12:

1) al terzo comma, le parole: «negli ultimi tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «nell'ultima consiliatura»;

2) al quarto comma, la parola: «tre» è sostituita dalla seguente: «quattro»;

f) all'articolo 16, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il Consiglio nazionale è composto da non più di sessantuno membri di cui due terzi professionisti e un terzo pubblicisti, eletti dagli iscritti agli Ordini regionali e interregionali, prevedendo in ciascuna categoria un rappresentante delle minoranze linguistiche riconosciute. I candidati al Consiglio nazionale devono essere titolari di una posizione previdenziale attiva»;

g) all'articolo 17, primo comma, la parola: «tre» è sostituita dalla seguente: «quattro»;

h) all'articolo 19, quarto comma, la parola: «triennio» è sostituita dalla seguente: «quadriennio»;

i) all'articolo 20, primo comma 1, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:

«g-bis) redige il regolamento per lo svolgimento delle procedure elettorali per il rinnovo degli organi del Consiglio nazionale e dei Consigli regionali dell'Ordine con modalità telematiche da remoto, da approvarsi dal Ministro della giustizia».

Conseguentemente, dopo il comma 11-ter aggiungere il seguente:

11-*quater*. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo provvede, con apposito provvedimento, ad apportare le modifiche necessarie al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, al fine di adeguarlo alle disposizioni della legge 3 febbraio 1963, n. 69, come modificata dal comma 11-*ter* del presente articolo.

11.8

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Dopo il comma 11-ter, aggiungere i seguenti:

11-*quater*. Alla legge 3 febbraio 1963, n. 69 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3 il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Essi sono eletti, a scrutinio segreto ed a maggioranza relativa dei voti, rispettivamente dai professionisti e dai pubblicisti iscritti nell'albo, in regola con il pagamento dei contributi dovuti all'Ordine e che abbiano manifestato via posta elettronica certificata al Consiglio dell'Ordine di appartenenza la propria disponibilità a candidarsi almeno dieci giorni prima del primo giorno di votazione»;

b) all'articolo 4:

1) al primo comma il primo periodo è sostituito dal seguente: «L'elezione dei membri del Consiglio deve essere convocata almeno venti giorni prima della scadenza del Consiglio in carica»;

2) al primo comma, secondo periodo, le parole: «per posta prioritaria, per telefax o a mezzo di posta elettronica certificata» sono sostituite dalle seguenti: «tramite posta elettronica certificata»;

3) il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti: «L'avviso deve contenere l'indicazione dell'oggetto dell'elezione, e stabilire il luogo, il giorno e le ore dell'elezione stessa.

L'elezione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti».

c) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Art. 6

Il voto si esprime con modalità telematiche da remoto e in presenza per mezzo di schede contenenti un numero di nomi non superiore a quello dei componenti del Consiglio dell'Ordine, per le rispettive categorie. Non è ammesso il voto per delega.

Le votazioni si svolgono in due giorni consecutivi in via telematica e un giorno in presenza per la durata di otto ore al giorno.

Chiusa la votazione dell'ultimo giorno, il presidente del seggio procede pubblicamente con gli scrutatori alle operazioni di scrutinio.

Compiuto lo scrutinio, il presidente ne dichiara il risultato, e proclama eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti, in numero dei consiglieri da eleggere.

Dopo l'elezione, il presidente comunica al Ministero della giustizia l'avvenuta proclamazione degli eletti».

d) all'articolo 7, primo comma, la parola: «tre» è sostituita dalla seguente: «quattro»;

e) all'articolo 12:

1) al terzo comma, le parole: «negli ultimi tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «nell'ultima consiliatura»;

2) al quarto comma, la parola: «tre» è sostituita dalla seguente: «quattro»;

f) all'articolo 16, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Il Consiglio nazionale è composto da non più di sessantuno membri di cui due terzi professionisti e un terzo pubblicisti, eletti dagli iscritti agli Ordini regionali e interregionali, prevedendo in ciascuna categoria un rappresentante delle minoranze linguistiche riconosciute. I candidati al Consiglio nazionale devono essere titolari di una posizione previdenziale attiva»;

g) all'articolo 17, primo comma, la parola: «tre» è sostituita dalla seguente: «quattro»;

h) all'articolo 19, quarto comma, la parola: «triennio» è sostituita dalla seguente: «quadriennio».

i) all'articolo 20, comma 1, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente: «g-bis) redige il regolamento per lo svolgimento delle procedure elettorali per il rinnovo degli organi del Consiglio Nazionale e dei Consigli Regionali dell'Ordine con modalità telematiche da remoto e in presenza, da approvarsi dal Ministro della giustizia».

11-quinquies. Le disposizioni di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, come modificate dal comma 11-bis, si applicano a decorrere dal primo rinnovo degli organi di cui agli articoli 3 e 16 della medesima legge. Al fine di garantire l'attuazione del comma 11-quater e l'adozione dei relativi regolamenti interni, le elezioni degli organi di cui al precedente comma sono differite di quattro mesi.

11-sexies. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo provvede, con apposito provvedimento, ad apportare le modifiche necessarie al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, e successive modificazioni, al fine di adeguarlo alle disposizioni della legge 3 febbraio 1963, n. 69, come modificata dai commi 11-bis del presente articolo.

11.9

Unterberger

Dopo il comma 11-ter, aggiungere, in fine, i seguenti:

1 1-quater. Per le categorie di personale di cui all'articolo 1, della legge 19 febbraio 1981, n. 27, la permanenza in servizio è fissata al compimento del settantaduesimo anno di età.

11-quinquies. Il trattenimento in servizio oltre il settantesimo anno di età è disposto su domanda degli interessati.

11-sexies. Le previsioni di cui ai commi da 11-quater a 11-decies si applicano anche al personale indicato al comma 11-quater che, anche già in quiescenza, presenti domanda entro tre mesi dall'approvazione della presente legge.

11-septies. Il compimento del settantesimo anno di età comporta la decadenza da ogni incarico direttivo.

11-octies. Al personale già in quiescenza, che chiedi il rientro in servizio, continua ad essere corrisposto il solo trattamento pensionistico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

11-novies. I magistrati che richiedono il differimento della collocazione a riposo di cui al comma 1 possono essere collocati, con provvedimento dei rispettivi capi d'ufficio, anche in sezioni o settori diversi da quelli in cui prestano servizio, al fine di affrontare specifiche esigenze di scopertura degli organici o un elevato numero di pendenze arretrate. Tale provvedimento è adottato d'ufficio, anche in deroga alle norme ordinamentali vigenti e previa consultazione con il competente ufficio giudiziario.

11-decies. Le disposizioni di cui ai commi da 11-quater a 11-novies cessano di avere efficacia alla data del 31 dicembre 2026.»

11.10

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Dopo il comma 11-ter, aggiungere il seguente:

11-quater. Al fine di consentire la concreta attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 43 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, i termini, a pena di decadenza, per l'esercizio delle azioni di accertamento e liquidazione dei danni, indicati al comma 6 del medesimo articolo, sono prorogati sino al 30 aprile 2024.

11.11

[Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#)

Dopo il comma 11-ter, aggiungere il seguente:

11-quater. All'articolo 10 del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2028»;

b) al comma 2, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2028»;

c) al comma 3, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2028».

11.0.1

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Compensi professionali avvocatura enti pubblici)

1. All'articolo 9, comma 7, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «dell'anno precedente».

Art. 12

12.1

[Sironi](#), [Nave](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

"2. All'articolo 17-bis, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, relativo alla ricognizione e alla ripermutazione dei siti contaminati attualmente classificati di interesse nazionale ai fini della bonifica, le parole: «Con uno o più decreti del Ministro della transizione ecologica, da adottare entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «Con

decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, da adottare entro il 30 settembre 2024».".

12.2

[Sironi](#), [Nave](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «30 mesi».

12.3

[Sironi](#), [Nave](#)

Al comma 3 sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti. «nove mesi».

12.4

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 255 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente: «1-ter. Una quota pari al 50 per cento delle ammende riscosse e delle eventuali oblazioni relative al reato di cui al comma 1 del presente articolo, è trasferita all'Amministrazione che ha proceduto all'accertamento del reato. Le somme trasferite sono vincolate ad attività finalizzate a potenziare il contrasto all'abbandono rifiuti. Le modalità con cui il trasferimento deve essere attuato sono demandate a un apposito regolamento, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.».

12.5

[Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#)

Al comma 6, sopprimere le lettere a) e b).

12.6

[Fregolent](#), [Musolino](#)

Dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

"6-bis. All'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti:

"1-bis.1. Al fine di consentire alle regioni e alle province autonome di concludere l'acquisizione delle opere di cui all'articolo 25, comma 1, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 al patrimonio delle stesse, relativamente alle concessioni già scadute alla data di entrata in vigore del presente comma il termine di cui al primo periodo del comma 1-quater dell'articolo 12 del d.lgs. 79/1999 è posticipato di 12 mesi.

1-bis.2. Al fine di perseguire il rafforzamento dell'autonomia energetica nazionale, promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili in vista del conseguimento degli obiettivi eurounitari di decarbonizzazione del sistema energetico, dell'esigenza, in considerazione del cambiamento climatico in atto, di avviare con urgenza gli investimenti necessari a salvaguardare i bacini idrografici di pertinenza, e di esperire un'alternativa più veloce rispetto alle procedure concorsuali di assegnazione, pur salvaguardando condizioni economiche di mercato, le regioni e le province autonome possono, in alternativa a quanto previsto nel comma 1-bis, e fermo restando il passaggio in proprietà delle opere di cui all'articolo 25, primo comma, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, riassegnare direttamente al concessionario scaduto o uscente delle concessioni di cui al presente articolo, per una durata conforme a quella prevista al comma 1-ter, lett. f), le concessioni per l'uso dei beni acquisiti alla proprietà pubblica, delle acque e della relativa forza idraulica. Per l'avvio del procedimento di cui al periodo precedente le regioni o le province autonome richiedono ai concessionari scaduti o uscenti di presentare una proposta tecnico-economica e finanziaria per ciascuna concessione o gruppo di

concessioni da riassegnare.

1-bis.3. La richiesta delle regioni o province autonome avviene sulla base di linee guida adottate dalle medesime amministrazioni nel rispetto di un atto di indirizzo approvato dalla Conferenza Stato-Regioni, mediante intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, previo parere dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) sui criteri di verifica delle proposte tecnico-economiche e finanziarie in ordine ai profili di coerenza e congruità della remunerazione del capitale investito, rispetto al tasso di rendimento per investimenti nel settore delle energie rinnovabili, con particolare riferimento al segmento idroelettrico, alle normali condizioni di mercato.

1-bis.4. La proposta tecnico-economica e finanziaria presentata dal concessionario scaduto o uscente per ciascuna concessione o gruppo di concessioni da riassegnare in base alla richiesta formulata dalle regioni o province autonome, conforme alle linee guida adottate dalle regioni o province autonome, dovrà prevedere la presentazione di un piano economico-finanziario integrato di investimenti pluriennali sugli impianti e sul territorio, con riferimento alla cadenza sia degli interventi di manutenzione alle opere passate in proprietà delle regioni e province autonome e sia degli ulteriori investimenti per il periodo di durata della concessione e che soddisfi le necessità evidenziate dalle amministrazioni rispetto a quanto previsto dalle lettere g), h), i), l) e o) del comma *1-ter*. La redazione del piano di cui al periodo precedente si fonderà sull'utilizzo di metodologie obiettive, basate su principi di calcolo economico-finanziario generalmente accettati e idonee a riflettere che, fermo restando l'equilibrio operativo ed economico-finanziario della gestione della specifica concessione o gruppo di concessioni, la remunerazione del capitale investito del piano sia coerente con il tasso di rendimento per investimenti nel settore delle energie rinnovabili, con particolare riferimento al segmento idroelettrico, nel rispetto delle normali condizioni di mercato. Le regioni e le province autonome per la valutazione della congruità e della rispondenza all'interesse dell'amministrazione della proposta tecnico-economica e finanziaria presentata dal concessionario scaduto o uscente, possono avvalersi dell'assistenza di soggetti terzi, indipendenti, individuati dalle amministrazioni tra quelli dotati di adeguata esperienza e competenza.

1-bis.5. Nel caso in cui le regioni e le province autonome valutino la proposta congrua e nell'interesse dell'amministrazione, deliberano in tal senso e il progetto di fattibilità tecnico-economica conseguente dovrà essere sottoposto ad un procedimento unico condotto sulla base del comma *1-ter*, lettera m). Le regioni e le province autonome procedono all'assegnazione ai sensi del comma *1-bis*, laddove valutino la proposta non congrua ovvero non rispondente all'interesse dell'amministrazione. Condizione per la riassegnazione della concessione è l'insussistenza, alla data del provvedimento di assegnazione definitiva, di situazioni debitorie a carico del concessionario scaduto o uscente nei confronti dell'amministrazione concedente inerenti alla concessione.

1-bis.6. In alternativa alla procedura di riassegnazione di cui al comma *1-bis.2*, le regioni e le province autonome, qualora lo ritengano preferibile alla luce delle proprie finalità strategiche e delle specifiche caratteristiche economiche e territoriali delle concessioni, possono costituire con il concessionario scaduto o uscente, in deroga alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 in riferimento alle modalità di selezione del socio privato di minoranza, una società a capitale misto pubblico privato. Nel caso di cui al periodo precedente le regioni o le province autonome richiedono ai concessionari scaduti o uscenti di presentare una proposta tecnico-economica e finanziaria, per ciascuna concessione o gruppo di concessioni da riassegnare alla società mista, formulata conformemente alle linee guida di cui al precedente comma *1-bis.3*. Le regioni e le province autonome per la valutazione della congruità e della rispondenza all'interesse dell'amministrazione della proposta tecnico-economica e finanziaria presentata dal concessionario scaduto o uscente, ai fini della costituzione della società, possono avvalersi dell'assistenza di soggetti terzi, indipendenti, individuati

dalle amministrazioni tra quelli dotati di adeguata esperienza e competenza. Nel caso in cui le regioni e le province autonome valutino la proposta congrua e nell'interesse dell'amministrazione, deliberano in tal senso e in ordine alla costituzione della società. Il progetto di fattibilità tecnico-economica conseguente dovrà essere sottoposto ad un procedimento unico condotto sulla base del comma 1-ter, lettera m). Le regioni e le province autonome procedono all'assegnazione ai sensi del comma 1-bis, laddove valutino la proposta non congrua ovvero non rispondente all'interesse dell'amministrazione, ai fini della costituzione della società. Condizione per la riassegnazione della concessione è l'insussistenza, alla data del provvedimento di assegnazione definitiva, di situazioni debitorie a carico del concessionario scaduto o uscente nei confronti dell'amministrazione concedente inerenti alla concessione.

1-bis.7. Le regioni e le province autonome qualora intendano applicare le procedure di cui ai commi da 1- 1-bis.2, 1-bis.3, 1-bis.4, 1-bis.5 e 1-bis.6 adeguano le rispettive normative di riferimento approvate ai sensi del comma 1-ter."

12.7

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6.1 All'articolo 1, comma 60, primo periodo, della legge 4 agosto 2017, n. 124, le parole: «e per i clienti domestici» sono sostituite dalle seguenti: «e dal 1° gennaio 2025 per i clienti domestici».

12.8

[Nave](#), [Damante](#)

Sopprimere i commi 6-bis, 6-ter e 6-quater.

12.9

[Sironi](#), [Nave](#)

Sopprimere i commi 6-bis, 6-ter e 6-quater.

12.10

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Dopo il comma 6-octies, aggiungere il seguente: 6-novies. All'articolo 1, comma 115, della legge 4 agosto 2017, n. 124, le parole: «entro il 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2026».

12.11

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Dopo il comma 6-octies, aggiungere il seguente:

6-novies. All'articolo 265, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: «termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «sino all'adozione di un decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica contenente specifiche norme regolamentari e tecniche di attuazione. Tale decreto dovrà essere adottato entro il 31 dicembre 2024».

12.12

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Dopo il comma 6-octies, aggiungere il seguente:

6-novies. All'articolo 1, comma 59, della legge 4 agosto 2017, n. 124, le parole: «a decorrere dal 10 gennaio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 10 gennaio 2025».

Art. 12-bis

12-bis.1

[Nave](#)

Al comma 1, sostituire le parole: « 31 dicembre 2024» con le seguenti: «30 giugno 2024».

Art. 13

13.1

[Nave](#)

Al comma 1, capoverso 1-quater, sopprimere le parole: ", lettere b) e c),"

13.2

[Trevisi](#), [Naturale](#), [Nave](#)

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

"2 bis. All'articolo 23-*bis*, comma 1-*ter*, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, le parole: «è incrementato di 1 milione di euro per l'anno 2018, di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 2 milioni di euro per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2024, di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 2 milioni di euro per l'anno 2027».

2-*ter*. All'onere derivante dal comma 2-*bis* si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

13.3

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-*bis*. Al fine di prorogare il finanziamento per la cura e il recupero della fauna selvatica, all'articolo 1, comma 432, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo le parole: «per l'anno 2023», sono aggiunte le seguenti: «e 1,5 milioni di euro per l'anno 2024».

2-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 2-*bis*, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

13.4

[Naturale](#), [Nave](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Al fine di migliorare le condizioni dei suini negli allevamenti promuovendo il benessere animale e metodi innovativi di trattamento, di incrementare i livelli di biosicurezza, di migliorare la misurabilità e l'incremento delle condizioni di sostenibilità nelle aziende zootecniche del settore, di potenziare le attività di informazione e di promozione dei prodotti suinicoli presso i consumatori, il Fondo nazionale per la suinicoltura di cui all'articolo 11-*bis* del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019 n. 44, di seguito denominato Fondo, è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2024. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa

intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di erogazione delle risorse del Fondo, in accordo con le finalità del presente comma. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

13.5

[Naturale](#), [Nave](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Con la finalità di assicurare condizioni di trasparenza del mercato e di contrastare l'andamento anomalo dei prezzi nelle filiere agroalimentari in funzione della tutela del consumatore, della leale concorrenza tra gli operatori commerciali e della difesa del Made in Italy, il fondo di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 1 milione di euro per l'anno 2024. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministero dell'economia e finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del presente comma. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nel rispetto della vigente disciplina dell'Unione europea sugli aiuti di Stato. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1 milione di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

13.6

[Trevisi](#), [Naturale](#), [Nave](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Il fondo di cui all'articolo 8-*quater* del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, è incrementato di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa con la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono definiti i beneficiari, i criteri e le modalità per l'erogazione delle risorse, attualizzati alle condizioni dei territori colpiti da Xylella Fastidiosa (Well et al.). Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

13.7

[Naturale](#), [Nave](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al fine di sostenere la filiera apistica e promuovere lo sviluppo competitivo del comparto della frutta a guscio, di incentivare la ricerca e l'ammodernamento delle tecniche di gestione selvicolturale, di favorire programmi di valorizzazione e sostenere il rifinanziamento dei piani di settore, la dotazione del fondo per la tutela e il rilancio delle filiere apistica, brassicola, della canapa e della frutta a guscio, di cui all'articolo 1, comma 138, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è

incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2024 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2024 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

13.8

[Naturale](#), [Nave](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al fine di sostenere gli investimenti in macchinari professionali e in altri beni strumentali durevoli per l'esercizio dell'attività di impresa, in particolare, dell'attività di micro e piccole imprese di settore, il Fondo di parte capitale per il sostegno delle eccellenze della gastronomia e dell'agroalimentare italiano di cui all'articolo 1, comma 868, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 2 milioni di euro per l'anno 2024. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

13.9

[Naturale](#), [Nave](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al fine di sostenere i comparti agricoli e zootecnici in difficoltà reddituale per effetto dell'aumento dei costi di produzione, del calo dei prezzi all'origine e delle crisi di mercato dovute alla crescita dell'inflazione, il Fondo per la sovranità alimentare, di cui all'articolo 1, comma 424, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2024. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

13.10

[Naturale](#), [Nave](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Il fondo di cui all'articolo 40, comma 11-bis, della legge 28 luglio 2016, n. 154, è rifinanziato di 5 milioni di euro per l'anno 2024 e di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2024 e di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

13.11

[Trevisi](#), [Naturale](#), [Nave](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 826, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 3 milioni di euro per l'anno 2024. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

13.12

[Trevisi](#), [Naturale](#), [Nave](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2 bis. Al fine di sostenere le attività di ricerca finalizzate al contenimento della diffusione dell'organismo nocivo «Xylella fastidiosa» condotte dal CNR, all'articolo 1, comma 325, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole "5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024" sono sostituite dalle seguenti: "5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026". All'onere derivante dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2025 e l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

13.13

[Patuanelli](#), [Nave](#), [Pirro](#)

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3.1. Le disposizioni di cui all'articolo 35, comma 3-*bis*, ultimo periodo, e comma 3-*quater*, introdotto dall'articolo 1, comma 985 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, si applicano fino al 31 dicembre 2024.

3-2. Ai fini dell'applicazione del precedente comma, anche per l'anno 2024 si applicano le disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 24 giugno 2019, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 30 marzo 2022.

3-3. Agli oneri di cui al comma 3.1 del presente articolo, valutati in 3 milioni di euro per il 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.»

13.14

[Naturale](#), [Nave](#)

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

3.1. All'articolo 1 della alla legge 29 dicembre 2022, n. 197 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 45 dopo le parole «nel primo trimestre solare dell'anno 2023» sono inserite le seguenti: «e nel primo trimestre solare dell'anno 2024»

b) al comma 46 dopo le parole «nel primo trimestre solare dell'anno 2023» sono inserite le seguenti: «e nel primo trimestre solare dell'anno 2024»

c) al comma 47 dopo le parole «entro la data del 31 dicembre 2023» sono inserite le seguenti: «ed entro la data del 31 dicembre 2024 relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2024»

d) al comma 48 dopo le parole «entro la medesima data del 31 dicembre 2023» sono inserite le seguenti: «relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2023 ed entro la data del 31 dicembre 2024 relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2024»

3.2. Agli oneri di cui al comma 3.1, valutati in 60 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

13.15

[Naturale](#), [Nave](#)

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3.1. All'articolo 1, comma 301, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 sostituire le parole: «per l'anno 2023» con le seguenti: «per gli anni 2023 e 2024».

3.2. Agli oneri dal comma 3.1, valutati in euro 20 milioni per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 .».

13.16

[Naturale](#), [Nave](#)

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

"3-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, le parole: «30 giugno 2023», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2024».

3-ter. All'articolo 7 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, le parole: «30 settembre 2023», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2024»".

13.17

[Naturale](#), [Nave](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

"3.1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 98, primo periodo, dopo la parola «imprese» sono inserite le seguenti: «, ivi comprese le imprese agricole che determinano il reddito su base catastale» e le parole «fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2024»;

b) al comma 99, dopo le parole «attrezzature varie» sono inserite le seguenti: «, ivi compresi i trattori e le altre macchine agricole,»".

13.18

[Nave](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

"3.1. All'articolo 78, comma 4-octies, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole «nel 2020 e nel 2021» sono sostituite dalle seguenti: « nel 2020, nel 2021, nel 2022, nel 2023 e nel 2024»".

13.19

[Fregolent](#), [Paita](#), [Musolino](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Le misure del contributo di cui all'articolo 21 del decreto di approvazione dell'"Avviso pubblico a presentare proposte ai sensi dell'Intervento SRF.01 - Assicurazione agevolate di cui al PSP 2023-2027 - Campagna assicurativa 2023 - Produzioni vegetali" sono elevate al 70 per cento.

13.20

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3.1. All'articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «e il 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «e il 31 dicembre 2024».

3.2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3-bis, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

13.21

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3.1. All'articolo 1, comma 301, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023 e 2024».

3.2. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, valutati in euro 20 milioni per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

13.22

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3.1. All'articolo 1 della alla legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 45, dopo le parole: «nel primo trimestre solare dell'anno 2023» sono inserite le seguenti: «e nel primo trimestre solare dell'anno 2024»;

b) al comma 46, dopo le parole: «nel primo trimestre solare dell'anno 2023» sono inserite le seguenti: «e nel primo trimestre solare dell'anno 2024»;

c) al comma 47, primo periodo, dopo le parole: «entro la data del 31 dicembre 2023» sono inserite le seguenti: «ed entro la data del 31 dicembre 2024 relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2024»

d) al comma 48, terzo periodo, dopo le parole: «entro la medesima data del 31 dicembre 2023» sono inserite le seguenti: «relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2023 ed entro la data del 31 dicembre 2024 relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2024».

3.2. Agli oneri di cui al comma 3-bis, valutati in 60 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

13.23

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3.1. All'articolo 1, comma 44, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «2022, 2023 e 2024».

3.2. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, valutati in 120 milioni di euro per l'anno 2024, si

provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

13.24

[Naturale](#), [Patuanelli](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 3-bis con il seguente:* «3-bis. All'articolo 1, comma 44, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: »Per gli anni 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023« sono sostituite dalle seguenti: »A decorrere dall'anno 2017«;

b) *sostituire i commi 3-ter e 3-quater con il seguente:*

"3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, valutati in 260 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209."

13.25

[Patuanelli](#), [Naturale](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 3-bis con il seguente:* «3-bis. All'articolo 1, comma 44, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: »2022 e 2023« sono sostituite dalle seguenti: »2022, 2023, 2024 e 2025«;

b) *sostituire il comma 3-quater con il seguente:*

"3-quater. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, valutati in 260 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, nonché dal comma 3-ter, pari a 89,8 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede:

a) quanto a 260 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209;

b) quanto a 89,8 milioni di euro per l'anno 2027, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 3-bis."

13.26

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Sostituire il comma 3-bis, con il seguente:

3-bis. All'articolo 1, comma 44, della legge 11 dicembre 2016, n.132, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Per gli anni 2024 e 2024 i redditi dominicali e agrari, posseduti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.99, iscritti nella previdenza agricola, diversi dalle società che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 1093, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, non concorrono, considerati congiuntamente, alla formazione del reddito complessivo».

Conseguentemente, sostituire il comma 3-quater con il seguente: 3-quater. Il fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, è ridotto di 373,9 milioni di euro per l'anno 2025, 423,7 milioni di euro per l'anno 2026, 428,3 milioni di euro per l'anno 2027.

13.27

[Fregolent](#), [Musolino](#)

Al comma 3-bis, dopo le parole «legge 27 dicembre 2006, n. 296,» inserire la seguente «non» e sopprimere le parole «nelle seguenti percentuali: a) fino a 10.000 euro, 0 per cento; b) oltre 10.000 euro e fino a 15.000 euro, 50 per cento; c) oltre 15.000 euro, 100 per cento.

13.28

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Al comma 3-bis, sostituire le lettere a), b) e c) con le seguenti:

- a) fino a 25.000 euro, zero per cento;*
- b) oltre 25.000 euro, 100 per cento.*

Conseguentemente, sostituire il comma 3-quater con il seguente: 3-quater. Il fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, è ridotto di 373,9 milioni di euro per l'anno 2025, 423,7 milioni di euro per l'anno 2026, 428,3 milioni di euro per l'anno 2027.

13.29

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 3-bis, sostituire le lettere a), b) e c) con le seguenti:

- a) fino a 20.000 euro, zero per cento;*
- b) oltre 20.000 euro, 100 per cento.*

Conseguentemente, sostituire il comma 3-quater con il seguente: 3-quater. Il fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, è ridotto di 373,9 milioni di euro per l'anno 2025, 423,7 milioni di euro per l'anno 2026, 428,3 milioni di euro per l'anno 2027.

13.30

[Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#)

Al comma 3-bis, sostituire le lettere a), b) e c) con le seguenti:

- a) fino a 20.000 euro, zero per cento;*
- b) oltre 20.000 euro e fino a 30.000 euro, 30 per cento;*
- c) oltre 30.000 euro, 60 per cento.*

Conseguentemente, sostituire il comma 3-quater con il seguente: 3-quater. Il fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, è ridotto di 373,9 milioni di euro per l'anno 2025, 423,7 milioni di euro per l'anno 2026, 428,3 milioni di euro per l'anno 2027.

13.31

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Al comma 3-bis, sostituire le lettere a), b) e c) con le seguenti:

- a) fino a 15.000 euro, zero per cento;*
- b) oltre 15.000 euro e fino a 20.000 euro, 25 per cento;*
- c) oltre 20.000 euro, 50 per cento.*

Conseguentemente, sostituire il comma 3-quater con il seguente: 3-quater. Il fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, è ridotto di 373,9 milioni di euro per l'anno 2025, 423,7 milioni di euro per l'anno 2026, 428,3 milioni di euro per l'anno 2027.

13.32

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Al comma 3-quinquies, sostituire le parole: 4 milioni con le seguenti: 10 milioni.

Conseguentemente, al comma 3-septies, sostituire le parole: 4 milioni con le seguenti: 10 milioni.

13.33

[Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#)

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

3-*octies*. Le disposizioni di cui all'articolo 35, comma 3-*bis*, ultimo periodo, e comma 3-*quater*, introdotto dall'articolo 1, comma 985 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, si applicano fino al 31 dicembre 2024.

3-*novies*. Ai fini dell'applicazione del comma 3-*octies*, anche per l'anno 2024 si applicano le disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 giugno 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 24 giugno 2019, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 marzo 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 30 marzo 2022.

3-*decies*. Agli oneri di cui al comma 3-*octies* del presente articolo, valutati in 3 milioni di euro per il 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

13.34

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Dopo il comma 3-septies, aggiungere i seguenti:

3-*octies*. All'articolo 1 della alla legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 45, dopo le parole: «nel primo trimestre solare dell'anno 2023» sono inserite le seguenti: «e nel primo trimestre solare dell'anno 2024»;

b) al comma 46, dopo le parole: «nel primo trimestre solare dell'anno 2023» sono inserite le seguenti: «e nel primo trimestre solare dell'anno 2024»;

c) al comma 47, primo periodo, dopo le parole: «entro la data del 31 dicembre 2023» sono inserite le seguenti: «ed entro la data del 31 dicembre 2024 relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2024»;

d) al comma 48, terzo periodo, dopo le parole: «entro la medesima data del 31 dicembre 2023» sono inserite le seguenti: «relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2023 ed entro la data del 31 dicembre 2024 relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2024».

3-*novies*. Agli oneri di cui al comma 3-*octies*, valutati in 60 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

13.35

[Patuanelli](#), [Nave](#)

Dopo il comma 3-septies, inserire i seguenti:

3-*octies*. Al fine di calmierare la fluttuazione dei prezzi energetici per le imprese agricole che producono energia elettrica rinnovabile incentivata con Tariffa Onnicomprensiva,

per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2023, ai fini della determinazione del reddito relativo alla produzione di energia oltre i limiti fissati dal primo periodo del comma 423 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per i soggetti indicati dal secondo periodo del medesimo comma la componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, è data dal minor valore tra il prezzo medio di cessione dell'energia elettrica, determinato

dall'Autorità di regolazione per energia reti ed ambiente in attuazione dell'articolo 19 del DM 6 luglio 2012, e il valore di 60 euro/MWh.

3-novies. Agli oneri derivanti dal precedente comma, valutati in 4,32 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

13.36

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Dopo il comma 3-septies, aggiungere i seguenti:

3-octies. Al fine di calmierare la fluttuazione dei prezzi energetici per le imprese agricole che producono energia elettrica rinnovabile incentivata con tariffa onnicomprensiva, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2023, ai fini della determinazione del reddito relativo alla produzione di energia oltre i limiti fissati dal primo periodo del comma 423 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per i soggetti indicati dal secondo periodo del medesimo comma la componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, è data dal minor valore tra il prezzo medio di cessione dell'energia elettrica, determinato dall'autorità di regolazione per energia reti ed ambiente in attuazione dell'articolo 19 del decreto ministeriale 6 luglio 2012, e il valore di 60 euro/MWh.

3-novies. Agli oneri derivanti dal comma *3-bis*, valutati in 4,32 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

13.37

[Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#)

Dopo il comma 3-septies, aggiungere i seguenti:

3-octies. All'articolo 1, comma 44, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «2022, 2023 e 2024».

3-novies. Agli oneri derivanti dal comma *3-octies*, valutati in 120 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

13.38

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Dopo il comma 3-septies, aggiungere i seguenti:

3-octies. All'articolo 1, comma 503, primo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «e il 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «e il 31 dicembre 2024».

3-novies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma *3-octies*, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

13.39

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Dopo il comma 3-septies, aggiungere i seguenti:

3-octies. All'articolo 1, comma 301, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023 e 2024».

3-novies. Agli oneri derivanti dal comma *3-bis*, valutati in euro 20 milioni per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre

2014, n. 190.

13.40

[Patuanelli](#), [Nave](#)

Dopo il comma 3-septies, aggiungere i seguenti:

"3-opties. All'articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «e il 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «e il 31 dicembre 2024».

3-novies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 11 milioni di euro per l'anno 2024, a 32 milioni di euro per l'anno 2025, a 22 milioni di euro per l'anno 2026 e a 2 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

13.41

[Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#)

Dopo il comma 3-septies, aggiungere il seguente:

3-octies. Al fine di contenere gli effetti economici derivanti dal perdurare dell'aumento eccezionale del prezzo del gasolio e della benzina utilizzati come carburante, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 45, della legge 30 dicembre 2023, n. 197, sono prorogate, limitatamente alle imprese esercenti la pesca, anche alle spese sostenute per gli acquisti di carburante effettuati nel primo trimestre solare dell'anno 2024. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 23 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le emergenze in agricoltura di cui all'articolo 1, comma 443, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

13.42

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Dopo il comma 3-septies aggiungere i seguenti:

3-octies. Al fine di contenere gli effetti economici derivanti dal perdurare dell'aumento eccezionale del prezzo del gasolio e della benzina utilizzati come carburante, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 45, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono prorogate, limitatamente alle imprese esercenti la pesca, anche alle spese sostenute per gli acquisti di carburante effettuati nel primo trimestre solare dell'anno 2024.

3-novies. Agli oneri derivanti dal comma 3-octies, valutati in 23 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le emergenze in agricoltura di cui all'articolo 1, comma 443, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

13.43

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Dopo il comma 3-septies, aggiungere il seguente:

3-ocites. Il credito d'imposta previsto dall'articolo 1, commi 1057 e 1058, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è prorogato per l'anno 2024, limitatamente alle imprese agricole, per la sostituzione e il relativo smaltimento di mezzi marcianti e funzionanti con immatricolazione con data antecedente al 1° gennaio 1997.

13.44

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Dopo il comma 3-septies aggiungere il seguente:

3-octies. All'articolo 15, comma 1-sexies, lettera a), del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: «30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024».

13.45

[Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#)

Dopo il comma 3-septies, aggiungere il seguente:

3-octies. All'articolo 1, comma 503, primo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «e il 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «e il 31 dicembre 2024».

13.46

[Naturale](#), [Nave](#)

Dopo il comma 3-septiers, aggiungere, infine, il seguente: «3-octies. Il credito d'imposta previsto dall'art. 1, commi 1057 e 1058, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è prorogato per l'anno 2024, limitatamente alle imprese agricole.».

13.47

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Dopo il comma 3-septies, aggiungere il seguente:

3-octies. All'articolo 1, comma 44, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «2022, 2023 e 2024».

13.0.1

[Patuanelli](#), [Nave](#), [Pirro](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis

(Proroga termini disposizioni in materia di accise sulla birra)

1. L'articolo 15-bis del decreto legge 29 dicembre 2022, n.198 è sostituito con il seguente:

«Art. 15-bis - (Disposizioni in materia di accise sulla birra) -

1. All'articolo 35 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3-bis, le parole: "per gli anni 2022 e 2023" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2022, 2023 e 2024"; b) al comma 3-quater, alla linea, le parole: "Limitatamente agli anni 2022 e 2023" sono sostituite dalle seguenti: "Limitatamente agli anni 2022, 2023 e 2024".

2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il comma 986 è sostituito dal seguente "986. L'aliquota di accisa sulla birra di cui all'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è rideterminata, dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, in euro 2,94 per ettolitro e per grado-Plato, e, a decorrere dal 1° gennaio 2025, in euro 2,99 per ettolitro e per grado-Plato".

3. Ai fini dell'applicazione delle aliquote di accisa ridotte di cui all'articolo 35, commi 3-bis e 3-quater, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche per l'anno 2024 le disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 24 giugno 2019, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 marzo

2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 30 marzo 2022.

4. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dai commi 1 e 2, i soggetti obbligati al pagamento dell'accisa hanno titolo al rimborso della maggiore accisa versata sui quantitativi di birra immessi in consumo nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A tale scopo i medesimi soggetti presentano all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro novanta giorni dalla predetta data di entrata in vigore, un'istanza di rimborso mediante accredito ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 12 dicembre 1996, n. 689, a scomputo dei successivi versamenti dell'accisa dovuta.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in euro 8 milioni per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

13.0.2

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

(Proroga termini disposizioni in materia di accise sulla birra)

1. L'articolo 15-bis del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, è sostituito dal seguente:

«Art. 15-bis.

(Disposizioni in materia di accise sulla birra)

1. All'articolo 35 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-bis, le parole: "per gli anni 2022 e 2023" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2022, 2023 e 2024";

b) al comma 3-quater, alinea, le parole: "Limitatamente agli anni 2022 e 2023" sono sostituite dalle seguenti: "Limitatamente agli anni 2022, 2023 e 2024".

2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il comma 986 è sostituito dal seguente: "986. L'aliquota di accisa sulla birra di cui all'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è rideterminata, dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, in euro 2,94 per ettolitro e per grado-plato, e, a decorrere dal 1° gennaio 2025, in euro 2,99 per ettolitro e per grado-plato".

3. Ai fini dell'applicazione delle aliquote di accisa ridotte di cui all'articolo 35, commi 3-bis e 3-quater, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche per l'anno 2024 le disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 giugno 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 14 giugno 2019, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 marzo 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 14 marzo 2022.

4. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dai commi 1 e 2, i soggetti obbligati al pagamento dell'accisa hanno titolo al rimborso della maggiore accisa versata sui quantitativi di birra immessi in consumo nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e la data di entrata in vigore della legge di

conversione del presente decreto. A tale scopo i medesimi soggetti presentano all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro novanta giorni dalla predetta data di entrata in vigore, un'istanza di rimborso mediante accredito ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12 dicembre 1996, n. 689, a scomputo dei successivi versamenti dell'accisa dovuta.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in euro 8 milioni per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

13.0.3

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

(Proroga termini disposizioni in materia di accise sulla birra)

1. L'articolo 15-bis del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, è sostituito dal seguente:

«Art. 15-bis.

(Disposizioni in materia di accise sulla birra)

1. All'articolo 35 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-bis, le parole: "per gli anni 2022 e 2023" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2022, 2023 e 2024";

b) al comma 3-quater, alinea, le parole: "Limitatamente agli anni 2022 e 2023" sono sostituite dalle seguenti: "Limitatamente agli anni 2022, 2023 e 2024".

2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il comma 986 è sostituito dal seguente:

"986. L'aliquota di accisa sulla birra di cui all'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è rideterminata, dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, in euro 2,94 per ettolitro e per grado-plato, e, a decorrere dal 1° gennaio 2025, in euro 2,99 per ettolitro e per grado-plato".

3. Ai fini dell'applicazione delle aliquote di accisa ridotte di cui all'articolo 35, commi 3-bis e 3-quater, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche per l'anno 2024 le disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 14 giugno 2019, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 14 marzo 2022.

4. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dai commi 1 e 2, i soggetti obbligati al pagamento dell'accisa hanno titolo al rimborso della maggiore accisa versata sui quantitativi di birra immessi in consumo nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A tale scopo i medesimi soggetti presentano all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro novanta giorni dalla predetta data di entrata in vigore, un'istanza di rimborso mediante accredito ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12 dicembre 1996, n. 689, a scomputo dei successivi versamenti dell'accisa dovuta.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in euro 8 milioni per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte

corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

13.0.4

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

1. Dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d'imposta previsto dall'articolo 1, commi 1057-bis e 1058-ter, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è riconosciuto nella misura del 30 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro limitatamente alle imprese agricole.

2. Nel caso in cui il beneficio sia richiesto per la sostituzione e il relativo smaltimento di mezzi marcianti e funzionanti con immatricolazione con data antecedente il 1° gennaio 1997, il credito d'imposta previsto dall'articolo 1, commi 1057-bis e 1058-ter, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è riconosciuto nella misura del 40 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro limitatamente alle imprese agricole.

Art. 15

15.1

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Sopprimere l'articolo.

15.0.1

[Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#)

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

1. All'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 novembre 2023, le parole: «A decorrere dal 1° gennaio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1° gennaio 2025».

Art. 16

16.1

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente: 5-bis. In considerazione del persistente stato di crisi del settore editoriale, le disposizioni di cui all'articolo 96, commi 3 e 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applicano, alle medesime condizioni, anche con riferimento agli anni di contribuzione 2025 e 2026. Le disposizioni di cui al comma 4 del medesimo articolo 96 si applicano, alle medesime condizioni, anche con riferimento al contributo dovuto per le annualità 2024 e 2025. In caso di insufficienza delle risorse stanziato, resta applicabile il criterio del riparto proporzionale di cui all'articolo 11, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70.

16.0.1

[Nave](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis. (Modifica alla legge 7 giugno 2000, n. 150, in materia di uffici stampa) - 1. Al

comma 5-*bis*, dell'articolo 9 della legge 7 giugno 2000, n. 150, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non sono ripetibili gli emolumenti, aventi carattere retributivo non occasionale, percepiti in buona fede dai dipendenti di ruolo in servizio presso gli uffici stampa, di cui al presente comma, per effetto di contratti individuali sottoscritti sulla base di quanto previsto dagli specifici ordinamenti dell'amministrazione di appartenenza in data antecedente all'entrata in vigore dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al triennio 2016-2018, in modo costante e duraturo e senza riserve.».

Art. 17

17.1

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

1-*ter*. Per il diritto al completo rimborso di quanto indebitamente versato dai soggetti colpiti dal sisma del 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, riconosciuto dall'articolo 1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, non ancora soddisfatto dalle somme stanziare all'articolo 29, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, si provvede, nel triennio 2024, 2025 e 2026, mediante nuove risorse stanziare sugli ordinari capitoli di spesa utilizzati per il rimborso delle imposte sui redditi e dei relativi interessi.

1-*quater*. In deroga alle norme del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativamente alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui agli articoli da 243-*bis* a 243-*sexies*, i comuni sedi di *hotspot*, che hanno adottato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale, approvato dalla Corte dei conti, possono comunicare, entro il 31 gennaio 2024, l'esercizio della facoltà di riformulare il suddetto piano di riequilibrio finanziario pluriennale. La comunicazione di cui al periodo precedente è effettuata alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti e alla Commissione di cui all'articolo 155 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

1-*quinquies*. Entro il 31 marzo 2024 gli enti di cui al comma 1-*ter* presentano una proposta di riformulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale avente una durata massima di anni dieci decorrenti dal 1° gennaio 2024. Dalla adozione della delibera consiliare di riformulazione discendono gli effetti previsti dai commi 3 e 4, dell'articolo 243-*bis*, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

1-*sexies*. L'esercizio della facoltà di riformulazione di cui al comma 1-*ter* sospende il termine di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Interventi in favore delle aree colpite dalle calamità naturali.

17.2

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-*ter*. All'articolo 20, comma 5, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: «entro il 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2024». Conseguentemente, al fine di consentire la conclusione delle verifiche di vulnerabilità sismica di cui all'ordinanza 3274 del 2003 e successive modificazioni, è istituito un fondo, presso il Ministero dell'interno, denominato «Fondo per le verifiche sismiche degli edifici strategici» con una dotazione iniziale di 150 milioni di euro per l'anno 2024. Con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri di riparto del suddetto fondo. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma pari a 150 milioni di euro per il 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307

Art. 17-*bis*

17-bis.0.1

[Naturale](#), [Di Girolamo](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.1

(Proroga a favore delle imprese agricole e agroindustriali colpite da eventi sismici)

1. All'articolo 3-bis, comma 4-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 le parole: "31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2025". ».

Art. 17-ter

17-ter.0.1

[Croatti](#), [Nave](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-quater

(Misure in materia di incentivi per l'efficienza energetica)

1. Per gli interventi effettuati su unità immobiliari ubicate nei territori indicati nell'allegato 1, al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, la detrazione del 110% di cui all'articolo 119, comma 8-bis, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è estesa alle spese sostenute fino al 31 marzo 2024. Per gli interventi effettuati su unità ubicate nei territori indicati al periodo precedente dai soggetti che applicano la disposizione di cui all'articolo 1, comma 894, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, la detrazione del 110 per cento è estesa alle spese sostenute fino al 31 marzo 2024.».

17-ter.0.2

[Damante](#), [Nave](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-quater

(Proroga dei termini per gli interventi nelle aree interessate dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023)

1. Per la tempestiva realizzazione degli interventi più urgenti previsti dalle lettere a), b) e c) del comma 2 dell'articolo 25 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sul territorio interessato dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, nonché per l'immediato avvio del ricondizionamento e reintegro, in termini urgenti, dei materiali e delle attrezzature impiegate, allo scopo di ricostituire tempestivamente la piena capacità operativa delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile e di assicurare gli immediati interventi nelle aree della regione Siciliana colpite dagli eccezionali eventi meteorologici di carattere alluvionale nei mesi di novembre 2022 e di febbraio 2023, il Fondo per le emergenze nazionali, previsto dall'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 1, è incrementato di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

17-ter.0.3

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 17-quater.

(Proroghe in materia di rischi catastrofali)

1. All'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: «entro il 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «entro 12 mesi dalla data di adozione del decreto ministeriale di cui al comma 105».

2. All'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: «possono essere stabilite» sono sostituite dalle seguenti: «sono stabilite».

17-ter.0.4

[Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 17-quater

(Proroghe in materia di rischi catastrofali)

1. All'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: «entro il 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «entro 12 mesi dalla data di adozione del decreto ministeriale di cui al comma 105».

2. All'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: «possono essere stabilite» sono sostituite dalle seguenti: «sono stabilite».

Art. 18

18.1

[Gelmini](#), [Lombardo](#)

Sopprimere i commi 1, 2 e 3.

18.2

[Nave](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *Sopprimere i commi 1 e 2;*

b) *al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: «Le risorse di cui al contributo stanziato ai sensi del comma 5 dell'articolo 58-bis del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, sono riassegnate al Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 58-bis del predetto decreto legge.».*

18.3

[Gelmini](#), [Lombardo](#)

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

"1. All'articolo 58-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4:

1) al primo periodo, le parole: "*dell'associazione Assoprevidenza - Associazione italiana per la previdenza complementare*" sono sostituite dalle seguenti: "*dell' Organismo di vigilanza e tenuta dell' albo unico dei Consulenti Finanziari (Organismo), previsto dall' articolo 31, comma 4, del*

decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58";

2) al secondo periodo, le parole: "*All 'Assoprevidenza*" sono sostituite dalle seguenti: "*Al predetto Organismo*";

3) al terzo periodo, le parole: "*All 'Assoprevidenza*" sono sostituite dalle seguenti: "*All ' Organismo*";

b) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

"4-bis. L'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari definisce specifici programmi di attività sulla base degli indirizzi formulati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con obbligo di rendiconto al suddetto Ministero secondo quanto disposto dal comma 5-bis. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali informa il Parlamento con cadenza biennale delle attività svolte dal Comitato.";

c) al comma 5, le parole: "*Per lo svolgimento dei compiti dell'Assoprevidenza*" sono sostituite dalle seguenti: "*Per il funzionamento dell ' Organismo*";

d) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-bis. Il contributo di cui al comma 5 è erogato direttamente all'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari entro il 31 marzo di ciascun esercizio, previa rendicontazione delle attività svolte e approvazione delle stesse da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di rendicontazione delle risorse da trasferire, nonché gli indirizzi per la programmazione delle attività.".

2. Il contributo di cui all'articolo 58-bis, comma 5, del decreto-legge n. 124 del 2019 come modificato dal comma 1, lettera c), è erogato direttamente all'Organismo entro il 29 febbraio 2024 previa rendicontazione delle attività svolte e approvazione delle stesse da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui al citato articolo 58-bis, comma 5-bis, come introdotto dal comma 1, lettera d), è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto."

18.4

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Al comma 1, lettera d):

- *all'alinea, sostituire le parole:* è inserito il seguente *con le seguenti:* sono inseriti i seguenti;

- *dopo il capoverso comma «5-bis», aggiungere il seguente:* 5-ter. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro il 31 marzo di ciascun anno, presenta alle Camere una relazione sull'attività del Comitato per la promozione e lo sviluppo della previdenza complementare e sul grado di diffusione della previdenza complementare.

18.5

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 44 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo il comma 11-bis è aggiunto il seguente: 11-bis.1. L'ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria, nonché gli ulteriori benefici riconosciuti ai sensi del comma 11-bis, possono essere concessi, nel limite di spesa ivi previsto, per 12 mesi, prorogabili sino al limite massimo di ulteriori 12 mesi, in favore delle aziende operanti nelle aree di crisi industriale complessa riconosciute ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che abbiano occupato nel semestre precedente un numero di dipendenti inferiore a 15 e superiore a 5, i quali abbiano già goduto, sino al limite massimo fruibile, di altre prestazioni economiche di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro».

18.6

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Ai fini della prosecuzione delle iniziative di investimento di cui all'articolo 1, comma 419,

della legge 30 dicembre 2018, n. 145, tenuto conto della necessità di potenziare la riabilitazione termale dell'infortunato sul lavoro, anche post-COVID, i relativi interventi devono essere valutati dall'INAIL anche nell'ambito del piano triennale degli investimenti per il triennio 2024-2026.

18.7

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4.1. Al fine di promuovere l'occupazione stabile e garantire l'ulteriore operatività dell'esonero contributivo di cui all'articolo 1, commi da 100 a 105 e 107, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e all'articolo 4, commi da 9 a 11, della legge 28 giugno 2012, n. 92, anche nel triennio 2024-2026, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 297, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e di cui all'articolo 1, comma 16, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, si applicano anche alle nuove assunzioni a tempo indeterminato e alle trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, effettuate dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, di soggetti che, alla data dell'evento incentivato, non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età e non siano mai stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro e di donne disoccupate da oltre dodici mesi. Il requisito anagrafico di cui al precedente periodo si intende rispettato qualora il lavoratore, alla data dell'assunzione o trasformazione, abbia un'età inferiore o uguale a 35 anni e 364 giorni.

4.2 L'incentivo di cui al comma 4-*bis* è pari all'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui. Limitatamente alle assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, il tetto massimo è innalzato a 8.000 euro.

4.3. Ai maggiori oneri derivanti dai commi 4-*bis* e 4-*ter*, pari a complessivi euro 130 milioni nel 2024 e euro 90 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti per gli anni 2024, 2025 e 2026 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.

18.8

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4.1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile e garantire l'ulteriore operatività dell'esonero contributivo di cui all'articolo 1, commi da 100 a 105 e 107, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, anche nel triennio 2024-2026, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 297, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, si applicano anche alle nuove assunzioni a tempo indeterminato e alle trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, effettuate dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, di soggetti che, alla data dell'evento incentivato, non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età e non siano mai stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro. Il requisito anagrafico si intende rispettato qualora il lavoratore, alla data dell'assunzione o trasformazione, abbia un'età inferiore o uguale a 35 anni e 364 giorni.

4.2. L'incentivo di cui al comma 4-*bis* è pari all'esonero dal versamento del cento per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui. Limitatamente alle assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, il tetto massimo è innalzato a 8.000 euro.

4.3. Ai maggiori oneri derivanti dai commi 4-*bis* e 4-*ter*, nel limite di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede, fino al relativo fabbisogno, a valere sulle maggiori entrate rivenienti per gli anni 2024, 2025 e 2026 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.

18.9

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4.1. Al comma 1-*quater* dell'articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, le parole: «al 31 dicembre 2023,» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2024,» e le parole: «stipulati entro il 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «stipulati entro il 31 dicembre 2023».

4.2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 4-*bis*, valutati nel limite massimo di spesa pari a 2 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.

18.10

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4.1. In deroga alle vigenti disposizioni in materia di trattamenti pensionistici, le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, si applicano ai fini del conseguimento del diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico nel corso degli anni 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 senza la corresponsione di ratei arretrati, sulla base della normativa vigente prima dell'entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, anche agli ex-lavoratori occupati in aree di crisi complessa che hanno cessato il loro rapporto di lavoro per effetto della chiusura, dismissione o fallimento delle rispettive aziende, che non hanno maturato i requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla normativa vigente e che risultino essere stati esposti all'amianto potendo chiedere, altresì, i benefici di cui al comma 8 dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono definite le procedure per l'accesso ai benefici di cui al presente comma. Agli oneri di cui al presente comma, valutati in 2,45 milioni di euro per l'anno 2024, e 3,25 milioni di euro per gli anni dal 2025 al 2029, si provvede a valere sulle disponibilità del Fondo per l'occupazione, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

18.11

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4.1. All'articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «, 2023 e 2024»;

b) dopo il comma 1-*ter*, è inserito il seguente: «1-*ter*.1. Per l'anno 2024 il limite minimo di unità lavorative in organico di cui al comma 1 non può essere inferiore a duecento, anche calcolate complessivamente nelle ipotesi di aggregazione stabile di imprese con un'unica finalità produttiva o di servizi.».

18.12

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4.1. All'articolo 30, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».

18.13

[Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4.1. A decorrere dal 2026 i contributi, di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, già prorogati fino al 2025 dall'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono ulteriormente confermati. Il CIPESS, con proprie delibere quinquennali, provvede all'assegnazione di tali risorse, per un importo complessivo non inferiore a 2 milioni di euro all'anno, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione sulla base dei programmi formulati dagli istituti destinatari, entro il 31 luglio che precede ciascun quinquennio, secondo modalità e criteri, di cui al citato articolo 1, comma 43, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

18.14

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4.1. All'articolo 1, comma 161, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: «31 dicembre 2023», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».

18.15

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4.1. La graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1.514 posti, elevati a n. 1.541, di personale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'Ispettorato nazionale del lavoro - Profilo amministrativo/Funzionario area amministrativa giuridico contenzioso Codice CU/GIUL - e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro - Profilo di Ispettore del lavoro Codice CU/ISPL (Gazzetta Ufficiale IV Serie Speciale Concorsi ed Esami n. 68 del 27 agosto 2019 - Gazzetta Ufficiale IV Serie Speciale Concorsi ed Esami n. 60 del 30 luglio 2021) vigente alla data del 31 dicembre 2023 è prorogata di altri dodici mesi dalla scadenza naturale della stessa.

18.16

[Nave](#)

Al comma 4 quinquies, aggiungere, in fine, i seguenti: « 4-sexies. Le amministrazioni comunali della regione Basilicata sono autorizzate, anche in deroga alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nei limiti delle risorse finanziarie, di cui al comma 4-ocites, a loro assegnate, ad inquadrare nelle relative piante organiche, anche in sovrannumero, previo superamento di una prova selettiva, i soggetti fuoriusciti dalla platea degli ammortizzatori sociali, i disoccupati di lunga durata e gli inoccupati che vivono in una situazione di grave deprivazione materiale per l'adesione alle attività di pubblica utilità e alle iniziative di inserimento sociale ed occupazionale, rientranti nel progetto denominato "Azioni di accompagnamento alla fuoriuscita della platea ex RMI-TIS" di cui alle delibere della Giunta regionale n. 375/2020 e n. 388/2022, già utilizzati dalle predette amministrazioni comunali e in possesso dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego.

4-septies. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le modalità di attuazione di quanto disposto dal comma 4-bis.

4-*octies*. Per la copertura dell'onere sostenuto dai comuni interessati per le assunzioni previste dal comma 4-*sexies*, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2024 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Le predette risorse sono ripartite tra i comuni con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. A tale fine i comuni interessati comunicano alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 gennaio 2024, le esigenze di personale strettamente necessarie all'attuazione delle finalità di cui al comma 1, il cui costo non sia sostenibile ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, a valere sulle risorse disponibili nel bilancio degli enti. Il comune beneficiario è tenuto a riversare ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato l'importo del contributo non utilizzato nell'esercizio finanziario.».

18.17

[Mazzella](#), [Turco](#), [Nave](#), [Pirro](#)

Al comma 4 quinquies, aggiungere, in fine, i seguenti:

«4-*sexies*. All'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023";

2) il comma 1-*bis* è abrogato;

3) al comma 2, le parole "commi 1 e 1-*bis*" sono sostituite dalle seguenti "comma 1"

4) al comma 3, le parole «28 febbraio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2024»;

4-*septies*. Agli oneri derivanti dal comma 4-*sexies*, pari a 422 milioni di euro per l'anno 2024, 353,1 milioni di euro per l'anno 2025, a 168,7 milioni di euro per l'anno 2026 e a 90,2 milioni di euro per l'anno 2027 si provvede:

1) quanto a 422 milioni di euro per l'anno 2024, 353,1 milioni di euro per l'anno 2025, a 168,7 milioni di euro per l'anno 2026 mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 4-*quater*;

2) quanto a 90,2 milioni per l'anno 2027 di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

4-*octies*. All'articolo 26, comma 5-*bis*, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il quarto periodo è inserito il seguente: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 20 per cento del valore della riserva non distribuibile. L'imposta di cui al precedente periodo è versata in tre quote annuali, a decorrere dal 2024, entro il 30 giugno di ciascuna annualità.»;

b) al quinto periodo, dopo le parole: «al tasso di interesse sui depositi presso la Banca centrale europea,» sono inserite le seguenti: «dedotta l'imposta versata ai sensi del precedente periodo.».

18.18

[Mazzella](#), [Pirro](#), [Nave](#)

Al comma 4 quinquies, aggiungere, in fine, i seguenti:

«4-*sexies*. All'articolo 1, comma 306, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024».

4-*septies*. Il termine previsto dall'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, con riferimento alla disposizione di cui al punto 2 dell'allegato B annesso al medesimo decreto-legge, è prorogato al 30 giugno 2024.»

4-*octies*. Agli oneri derivanti dai commi 4-*sexies* e 4-*septies* pari a euro 3.348.486 per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

18.19

[Gelmini](#), [Lombardo](#)

Aggiungere in fine i seguenti commi:

"4-*sexies*. All'articolo 80, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole da "il beneficio di due mesi" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "il beneficio pari a quattro mesi di contribuzione figurativa, a cui si aggiunge l'incremento dell'età anagrafica. Tale beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di dieci anni di contribuzione figurativa oltre a un incremento di quattro mesi del coefficiente di trasformazione ai fini della determinazione della misura di pensione per le anzianità soggette al calcolo contributivo a partire dall'anno 2024".

4-*septies*. All'articolo 1, comma 355, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole "200.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025" sono sostituite dalle seguenti: "200.000 euro per l'anno 2023 e 500.000 euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026".

18.20

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Dopo il comma 4-quinquies aggiungere i seguenti:

4-*sexies*. All'articolo 1, comma 278, primo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026».

4-*octies*. Agli oneri derivanti dal comma 4-*bis*, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

18.21

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Dopo il comma 4-quinquies, aggiungere i seguenti:

4-*sexies*. A partire dal 2024, in deroga al requisito contributivo di cui all'articolo 37, comma 1, lettera a), della legge 5 agosto 1981, n. 416, possono accedere al trattamento di pensione, con anzianità contributiva di almeno 35 anni nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, il titolare e i coadiuvanti di panificio iscritto con il codice ATECO 10.71.1, che svolgono lavori notturni esposti a forti escursioni termiche, a movimentazione continua di carichi e all'esposizione respiratoria di farine.

4-*septies*. I trattamenti pensionistici di cui al comma 4-*bis* sono erogati entro un limite di spesa di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, di 3,5 milioni di euro per l'anno 2028 e di 2,5 milioni di euro per gli anni 2029 e 2030. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento presentate dai soggetti di cui al comma 4-*bis* secondo l'ordine di sottoscrizione del relativo accordo di procedura presso l'ente competente. Qualora dall'esame delle domande presentate risulti il raggiungimento, anche in termini prospettici, dei limiti di spesa previsti per l'attuazione del presente comma, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento. Il trattamento pensionistico decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda,

previa risoluzione del rapporto di lavoro dipendente. Ai soggetti di cui al comma 4-*bis* non si applicano le disposizioni dell'articolo 12, commi da 12-*bis* a 12-*quinqüies*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di adeguamento alla speranza di vita.

18.22

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Dopo il comma 4-quinquies, aggiungere i seguenti:

4-*sexies*. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «con dotazione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023» sono aggiunte le seguenti: «e con dotazione pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024»;

b) le parole: «un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro».

4-*septies*. Agli oneri derivanti dal comma 4-*bis*, pari a 200 milioni di euro a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

18.23

[Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#)

Dopo il comma 4-quinquies, aggiungere il seguente:

4-*sexies*. All'articolo 88, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «2022 e 2023», sono sostituite dalle seguenti: «2022, 2023 e 2024». Per l'anno 2024, lo stanziamento del Fondo nuove competenze è determinato in 1.000 milioni di euro. Al relativo onere si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

18.24

[Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#)

Dopo il comma 4-quinquies, aggiungere il seguente:

4-*sexies*. All'articolo 30, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024».

18.25

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Dopo il comma 4-quinquies aggiungere il seguente:

4-*sexies*. Per l'anno 2024, ai datori di lavoro che nel 2023 abbiano fatto ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale previsto dall'articolo 44, comma 11-*ter*, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, come modificato dall'articolo 1, comma 216, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per un periodo inferiore alle cinquantadue settimane regolarmente autorizzate, è riconosciuta la possibilità di avvalersi del medesimo trattamento di integrazione salariale in continuità con quello già richiesto e a completamento delle cinquantadue settimane totali, nel limite di quanto residuo dal biennio 2022-2023.

18.26

[Pirro, Nave](#)

Al comma 4 quinquies, aggiungere il seguente: «4-sexies. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 306 le parole: «Fino al 31 dicembre 2023» sono soppresse; b) al comma 307 le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2023». Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata una spesa di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 e a si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Ove il lavoro agile non sia possibile per i lavoratori pubblici e privati, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato. Il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie come specificate al precedente periodo è escluso dal periodo di comparto.».

18.27

[Pirro, Nave](#)

Al comma 4 quinquies, aggiungere, infine, il seguente: «4-sexies. Fino al 31 dicembre 2024 per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché per i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai medici di medicina generale ovvero dai medici del Servizio Sanitario Nazionale o convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche, patologie cronico ingravescenti degenerative, o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato. Nessuna responsabilità, neppure contabile, è imputabile al medico di assistenza primaria nell'ipotesi in cui il riconoscimento dello stato invalidante dipenda da fatto illecito di terzi. Il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie come sopra specificate è escluso dal periodo di comparto.».

18.28

[Nave](#)

Al comma 4 quinquies, aggiungere, infine, il seguente:

«4-sexies. All'articolo 80, comma 3 della Legge del 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: "il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità` contributiva, il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa" sono sostituite con le seguenti: "una maggiorazione pari a 4 mesi di contribuzione figurativa, alla contribuzione figurativa si aggiunge l'incremento dell'età` anagrafica, il

beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di dieci anni di contribuzione figurativa oltre un incremento di 4 mesi del coefficiente di trasformazione ai fini della determinazione della misura di pensione per le anzianità` soggette al calcolo contributivo a partire dall'anno 2024".

18.29

[Pirro](#), [Nave](#)

Al comma 4 quinquies, aggiungere, infine, il seguente: 4-sexies. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 306 le parole: "Fino al 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 30 giugno 2024";

b) al comma 307 le parole:" la spesa di 15.874.542 euro per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "la spesa di 15.874.542 euro per l'anno 2024".

18.30

[Mazzella](#), [Pirro](#), [Nave](#)

Al comma 4 quinquies, aggiungere, in fine, il seguente:

«4-sexies. Il termine previsto dall'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, con riferimento alla disposizione di cui al punto 2 dell'allegato B annesso al medesimo decreto-legge, è prorogato al 30 giugno 2024.».

18.31

[Gelmini](#), [Lombardo](#)

Aggiungere in fine il seguente comma:

"4-sexies. All'articolo 44, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo il comma 11-ter è aggiunto il seguente: "11-ter.1. Per fronteggiare, nel biennio 2024-2025, i processi di riorganizzazione e le situazioni di particolare difficoltà economica, ai datori di lavoro di cui all'articolo 20 che non possono più ricorrere ai trattamenti straordinari di integrazione salariale è riconosciuto, in deroga agli articoli 4 e 22, nel limite di spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2024 e di 150 milioni di euro per l'anno 2025, un trattamento straordinario di integrazione salariale per un massimo di cinquantadue settimane fruibili fino al 31 dicembre 2025. L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del predetto limite di spesa, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale non prende in considerazione ulteriori domande"."

18.0.1

[Lorefice](#), [Damante](#), [Nave](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 18-bis.

(Disposizioni in materia di aree di crisi complessa)

1. Al fine di sostenere la competitività del sistema produttivo nazionale, nonché al fine della salvaguardia dei livelli occupazionali nei casi di situazioni di crisi industriali complesse con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, con particolare riferimento al territorio della Regione Siciliana, all'articolo 1-bis del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. L'indennità di cui al comma 1 è altresì concessa ai lavoratori che hanno presentato la domanda entro il 31 dicembre 2022, nel limite di spesa di 331.000 euro per l'anno 2024.».

2. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1,

comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.".

18.0.2

[Damante](#), [Nave](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Indennità di mobilità in deroga per lavoratori delle aree di crisi industriale complessa siciliane - 2021/2022)

1. Al fine di sostenere la competitività del sistema produttivo nazionale, nonché al fine della salvaguardia dei livelli occupazionali nei casi di situazioni di crisi industriali complesse con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, con particolare riferimento al territorio della Regione siciliana, all'articolo 1-*bis* del decreto legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-*bis*. L'indennità di cui al comma 1 è altresì concessa ai lavoratori che hanno presentato la domanda entro il 31 dicembre 2022.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 331.000 euro per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

18.0.3

[Damante](#), [Nave](#), [Bevilacqua](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Indennità di mobilità in deroga per lavoratori delle aree di crisi industriale complessa siciliane- 2021)

1. Al fine di sostenere la competitività del sistema produttivo nazionale, nonché al fine della salvaguardia dei livelli occupazionali nei casi di situazioni di crisi industriali complesse con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, con particolare riferimento al territorio della Regione siciliana, all'articolo 1-*bis* del decreto legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-*bis*. L'indennità di cui al comma 1 è altresì concessa ai lavoratori che hanno presentato la domanda entro il 31 dicembre 2021.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 331.000 euro per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

18.0.4

[Maiorino](#), [Nave](#), [Bevilacqua](#), [Pirro](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 51)

1. Al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 54, comma 3, la lettera c) e` sostituita dalla seguente:

«c) di ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice e` stata assunta o di risoluzione

del rapporto di lavoro per la scadenza del termine prorogato, secondo quanto previsto dall'articolo 54-
bis»;

b) dopo l'articolo 54 e' inserito il seguente articolo 54-*bis*:

«54-*bis*.

(Proroga del termine dei contratti di lavoro a tempo determinato).

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai contratti di lavoro a tempo determinato che abbiano una durata contrattuale di almeno sei mesi ed alla lavoratrice che alla data di scadenza del contratto si trovi in stato di gravidanza o fino a quattro mesi dopo la data presunta del parto, ovvero alla lavoratrice che adotta o cui e' affidato un minore e che alla data di scadenza del contratto si trovi entro i termini del congedo previsti dall'articolo 26, ovvero al lavoratore che usufruisce del congedo di paternita' alternativo di cui all'articolo 28.

2. Il termine del contratto di lavoro subordinato alla scadenza e' automaticamente prorogato per un numero di mesi pari alla somma dei cinque mesi del periodo di congedo di maternita' a cui aggiungere gli eventuali mesi usufruiti di divieto ed interdizione anticipata di cui all'articolo 17 e quelli usufruiti di sospensione del congedo di maternita' previsti dall'articolo 16-*bis*. Il numero di mesi di proroga del termine del contratto, qualora non interi, viene calcolato arrotondando per eccesso.

3. Se durante il periodo di proroga del termine del contratto di cui al comma 2 la lavoratrice usufruisce di periodi di divieto ed interdizione previsti dall'articolo 17 o di sospensione previsti dall'articolo 16 *bis*, il contratto di lavoro prorogato, alla nuova scadenza, sara' automaticamente ulteriormente prorogato per un periodo di durata pari ai mesi usufruiti non gia' calcolati nella precedente proroga.

4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 non trovano applicazione se alla scadenza del termine del contratto il datore di lavoro, di comune accordo con la lavoratrice o il lavoratore, rinnova il contratto per un periodo superiore rispetto al termine calcolato ai sensi di quanto previsto dai commi 2 e 3, ovvero a tempo indeterminato, a patto che le mansioni e condizioni contrattuali siano le medesime, equivalenti o superiori.

5. Nelle aziende con meno di venti dipendenti, per i contributi a carico del datore di lavoro per i periodi di proroga del termine del contratto di lavoro di cui ai commi 2 e 3, e' concesso uno sgravio contributivo del 50 per cento fino al compimento di un anno di eta' del figlio della lavoratrice o del lavoratore o per un anno dall'accoglienza del minore adottato o in affidamento. Se il contratto, secondo quanto previsto dal comma 4, viene rinnovato per un periodo superiore, ovvero a tempo indeterminato, e' concesso un medesimo sgravio contributivo. Quando il rapporto di lavoro avviene con contratto di lavoro temporaneo, l'impresa utilizzatrice recupera dalla società di fornitura le somme corrispondenti allo sgravio da questa ottenuto.».

6. Lo sgravio contributivo previsto dal comma 5 è concesso per il periodo massimo di 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, quando ne ricorrano tutte le altre condizioni, anche ai contratti gia' prorogati, ovvero gia' rinnovati a tempo indeterminato, prima della data di entrata in vigore della presente legge e fino al compimento di un anno di età del figlio della lavoratrice o del lavoratore o per un anno dall'accoglienza del minore adottato o in affidamento. Lo sgravio si applica

solo ai mesi residui dalla data di entrata in vigore della presente disposizione fino alla scadenza del termine previsto.

7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, nel limite di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 8.

8. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)
N. [997](#)

Art. 4

4.0.6 (testo 2)

[Lotito](#), [Damiani](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Interpretazione autentica dell'articolo 2, primo comma, n. 7), della legge 23 aprile 1981, n. 154)

1. In conformità con il costante orientamento giurisprudenziale della Corte costituzionale in merito alla necessità di tipizzare con determinatezza e precisione le cause di ineleggibilità, il numero 7) del primo comma, dell'articolo 2 della legge 23 aprile 1981, n. 154, va interpretato nel senso che la condizione di ineleggibilità in esso contenuta si applica esclusivamente ai dipendenti della regione, a tempo indeterminato o determinato, che svolgano, al momento della candidatura al consiglio regionale, funzioni e attività amministrative».

1.3.2.1.39. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 177 (pom.) del 27/02/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1ª Commissione permanente (AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)

MARTEDÌ 27 FEBBRAIO 2024

177ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente

TOSATO

Interviene il ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta inizia alle ore 13,35.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che i disegni di legge nn. 466 ("Diffamazione a mezzo stampa e lite temeraria") e 932 ("Intercettazioni tra l'indagato e il proprio difensore e proroga delle operazioni") sono stati rimessi in seduta plenaria dalla Sottocommissione, su richiesta del senatore Cataldi, per un ulteriore approfondimento, e che si procederà alla votazione della proposta di parere nella seduta già convocata per le ore 14 di domani, mercoledì 28 febbraio.

La Commissione prende atto.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione ha richiesto l'attivazione del circuito audiovisivo interno, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, sulla parte di seduta riguardante l'esame dei disegni di legge nn. 935 e 830.

Poiché la Presidenza del Senato ha preventivamente fatto conoscere il proprio assenso, in assenza di obiezioni, dispone quindi l'attivazione di tale forma di pubblicità.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(935) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Modifiche agli articoli 59, 88, 92 e 94 della Costituzione per l'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri, il rafforzamento della stabilità del Governo e l'abolizione della nomina dei senatori a vita da parte del Presidente della Repubblica

(830) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - RENZI e altri. - Disposizioni per l'introduzione dell'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri in Costituzione
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di mercoledì 21 febbraio.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta odierna si sarebbe dovuto procedere all'espressione dei pareri sugli emendamenti, a partire da quelli riferiti all'articolo 1, e alla relativa votazione. Tuttavia, stante l'assenza per motivi di salute del relatore, risulta opportuno rinviare il seguito dell'esame dei disegni di legge costituzionale in titolo a domani.

Propone pertanto di sconvocare le sedute già convocate per le ore 20 di oggi, martedì 27 febbraio, e

per le ore 8,30 di domani, mercoledì 28 febbraio, confermando invece le sedute di domani delle ore 14 e delle ore 20.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(154) ZANETTIN. - Modificazioni alla legge 24 marzo 1958, n. 195, in materia di elezione dei componenti del Consiglio superiore della magistratura da parte dei magistrati

(Parere alla 2a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 30 gennaio.

Il **PRESIDENTE** ricorda che il presidente Balboni, in qualità di relatore, aveva proposto di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo sul disegno di legge in titolo. Tuttavia, i senatori Giorgis e Cataldi avevano manifestato l'intenzione di proporre alcune proposte di integrazione allo schema di parere, di cui pertanto sollecita l'invio, al fine di poter addivenire alla votazione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,45.

1.3.2.1.40. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 181 (ant.) del 06/03/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

MERCOLEDÌ 6 MARZO 2024

181ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

BALBONI

Interviene il ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta inizia alle ore 9,10.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il **PRESIDENTE** avverte che la Commissione ha richiesto l'attivazione del circuito audiovisivo interno, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, sulla parte di seduta riguardante l'esame dei disegni di legge nn. **935** e **830**.

Poiché la Presidenza del Senato ha preventivamente fatto conoscere il proprio assenso, in assenza di obiezioni, dispone quindi l'attivazione di tale forma di pubblicità.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(935) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Modifiche agli articoli 59, 88, 92 e 94 della Costituzione per l'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri, il rafforzamento della stabilità del Governo e l'abolizione della nomina dei senatori a vita da parte del Presidente della Repubblica

(830) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - RENZI e altri. - Disposizioni per l'introduzione dell'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri in Costituzione
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 27 febbraio scorso.

Si procede all'esame ed alla votazione delle proposte emendative riferite all'articolo 1 del disegno di legge costituzionale.

Il presidente **BALBONI** (*FdI*), in qualità di relatore, formula un parere contrario su tutti gli emendamenti relativi all'articolo 1.

Il ministro Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI si esprime in senso conforme al relatore, ad eccezione delle proposte 1.0.2 e 1.0.7, sulle quali il parere potrebbe essere favorevole a condizione che esse vengano ritirate e trasformate in ordini del giorno.

Il **PRESIDENTE** invita quindi il ministro Alberti Casellati a trasmettere ai presentatori le riformulazioni proposte, affinché possano essere debitamente valutate.

Interviene sull'ordine dei lavori il senatore **PARRINI** (*PD-IDP*), chiedendo chiarimenti sulle motivazioni alla base del parere contrario espresso sulle proposte 1.0.1, 1.0.4 e 1.0.6.

Il presidente **BALBONI** (*FdI*), in qualità di relatore, ed il ministro Maria Elisabetta ALBERTI

CASELLATI confermano il proprio avviso contrario sugli emendamenti segnalati dal senatore Parrini, sottolineando come la volontà della maggioranza e del Governo sia volta a non allargare l'ambito di intervento del disegno di legge.

La senatrice [MUSOLINO](#) (*IV-C-RE*) preannuncia il voto favorevole della propria parte politica sull'emendamento 01.1, volto a conferire maggiore organicità alla riforma costituzionale, attraverso il superamento del bicameralismo paritario.

Nel dettaglio, la proposta trasforma il Senato della Repubblica in un organo rappresentante le istituzioni territoriali, eletto sulla base di una legge elettorale apposita, con una diversa attribuzione di funzioni rispetto alla Camera dei deputati e concorrente alla funzione legislativa soltanto in ipotesi tassativamente fissate (tra cui, ad esempio, proprio l'approvazione delle leggi costituzionali).

Il senatore [CATALDI](#) (*M5S*) preannuncia invece, a nome del Gruppo di appartenenza, il voto contrario, osservando che gli interventi di riforma del testo costituzionale dovrebbero essere il più possibile limitati al fine di salvaguardare l'equilibrio democratico dell'ordinamento.

L'emendamento 01.1, peraltro, da un lato riprodurrebbe in modo quasi pedissequo il testo della riforma costituzionale del 2016, riforma respinta a larga maggioranza dal corpo elettorale nel *referendum*, e dall'altro appare carente dal punto di vista della tecnica normativa.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*) si appella al Governo ed alle forze politiche di maggioranza affinché possa essere avviato un dibattito costruttivo ed approfondito per sanare le evidenti lacune del disegno di legge iscritto all'ordine del giorno. L'articolato, infatti, configura un'eccessiva primazia del Governo (ossia dell'organo costituzionale che già nell'attuale assetto vanta una maggiore forza politica, considerato che l'80 per cento delle leggi approvate sono, direttamente o indirettamente, di derivazione governativa), rispetto al Parlamento ed al Presidente della Repubblica.

Il bicameralismo paritario, peraltro, risulta già superato nei fatti, in quanto, su molti provvedimenti, la prassi tende ad escludere a turno una delle due Camere dalla possibilità di apportare modifiche ai testi: sotto tale aspetto, l'emendamento 01.1, pur criticabile nelle soluzioni proposte, potrebbe rappresentare comunque una base per l'avvio di un dibattito sul punto.

Conclude preannunciando, a nome del Gruppo di appartenenza, il voto di astensione.

La senatrice [GELMINI](#) (*Misto-Az-RE*) condivide le osservazioni formulate dal senatore Parrini ed osserva, a sua volta, che un'eventuale riforma del Senato volta a garantire la rappresentanza territoriale avrebbe il pregio di costituire un fondamentale elemento di raccordo con il recente provvedimento sull'autonomia differenziata.

Domanda quindi di accantonare l'emendamento 01.1, in modo da avviare una ponderata riflessione sul superamento del bicameralismo paritario.

Il [PRESIDENTE](#) replica alla senatrice Gelmini sottolineando l'inopportunità di procedere, nella presente fase procedurale, all'accantonamento dell'emendamento 01.1.

Poiché nessun altro chiede di intervenire, l'emendamento 01.1 viene, previa verifica del numero legale, posto ai voti e respinto dalla Commissione.

La senatrice [MAIORINO](#) (*M5S*) preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo sull'emendamento 01.2, che rappresenta, a suo avviso, un'importante occasione per affrontare la questione dello statuto interno dei partiti politici (oggetto, peraltro, di specifici disegni di legge all'esame della Commissione), rafforzando quanto già disposto dall'articolo 49 della Costituzione.

Si associa il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*), sollecitando la prosecuzione dell'esame dei disegni di legge relativi allo statuto interno dei partiti politici.

Il [PRESIDENTE](#) replica al senatore Giorgis fornendo assicurazioni in tal senso.

Posto ai voti, l'emendamento 01.2 risulta infine respinto.

Il [PRESIDENTE](#) osserva che gli emendamenti 1.17, 1.18, 1.19, 1.20 e 1.21 risultano di identico contenuto, essendo soppressivi dell'articolo 1.

I Gruppi potranno pertanto formulare un'unica dichiarazione di voto sulle predette proposte, che saranno votate contestualmente.

Il senatore [CATALDI](#) (*M5S*) pone l'accento sulla complessità delle problematiche sottese alla figura istituzionale dei senatori a vita, persone che hanno sì ricevuto la nomina a titolo onorifico per indubbi

meriti, ma che allo stesso tempo dispongono delle stesse prerogative (incluso il diritto di voto), dei parlamentari eletti.

Allo stesso tempo, però, la presente sede non appare quella più idonea alla trattazione della tematica, anche alla luce della profonda alterazione degli equilibri tra poteri dello Stato operata dal disegno di legge.

Conclude preannunciando, a nome del Gruppo di appartenenza, il voto di astensione sulle proposte in questione.

Ad avviso del senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*) la figura istituzionale del senatore a vita dovrebbe essere mantenuta, anche tenuto conto dell'importante apporto conoscitivo e culturale da essi apportato ai lavori parlamentari. Peraltro, la previsione del premio di maggioranza in materia elettorale escluderebbe di fatto ogni possibilità, per gli stessi senatori a vita, di risultare determinanti per la sopravvivenza politica dei governi (come talvolta successo in passato).

Nel preannunciare il voto favorevole, conclude rimarcando l'inefficacia delle limitazioni ai poteri del Presidente della Repubblica previste dall'articolato, che, col pretesto di precludere l'eventuale formazione di governi tecnici, impediscono proprio di focalizzarsi sull'essenza del problema, ossia la crisi di credibilità oggi attraversata dalla politica.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*), nel preannunciare il voto favorevole del suo Gruppo, osserva che l'articolato del disegno di legge si pone in aperto contrasto con le assicurazioni, più volte ribadite dalle forze politiche di maggioranza, sul mantenimento delle prerogative del Capo dello Stato: non solo, infatti, il disegno di legge abolisce la carica di senatore a vita, ma sottopone altresì a dei vincoli stringenti la nomina del Presidente del Consiglio e la possibilità di scioglimento delle Camere. Da ultimo, la legittimazione popolare diretta del Presidente del Consiglio incide profondamente sugli equilibri costituzionali e, conseguentemente, anche sulle attribuzioni del Capo dello Stato.

Il [PRESIDENTE](#) replica al senatore Parrini osservando che, a parte la possibilità di nominare senatori a vita, tutte le altre attribuzioni del Presidente della Repubblica appaiono confermate.

replica a sua volta il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*), riservandosi di produrre una nutrita selezione di articoli di stampa a sostegno della sua tesi.

Con un'unica votazione, la Commissione respinge quindi le identiche proposte 1.17, 1.18, 1.19, 1.20 e 1.21.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che, stante l'esito delle votazioni poc'anzi effettuate, è da considerarsi preclusa la votazione degli emendamenti 1.28, 1.105 e 1.106, che avrebbero ripristinato la versione vigente dell'articolo 59, secondo comma, della Costituzione.

Osserva quindi che gli emendamenti 1.23 e 1.49, pur recando differenze nella formulazione, risultano di identico contenuto sostanziale e, qualora approvati, darebbero luogo agli stessi effetti.

I Gruppi potranno pertanto formulare un'unica dichiarazione di voto sulle predette proposte, che saranno poi votate contestualmente.

La senatrice [VALENTE](#) (*PD-IDP*) osserva che gli emendamenti 1.23 e 1.49 si propongono, da un lato, di tutelare le prerogative del Capo dello Stato e, dall'altro, di garantire l'importante contributo conoscitivo e di immagine apportato dai senatori a vita. Un esempio concreto di ciò è rappresentato, prosegue l'oratrice, dall'attività della senatrice Segre, che rappresenta a tutt'oggi per il Senato un patrimonio di valori, di memoria storica e di conoscenze difficilmente eguagliabile. Stante quanto precede, la scelta operata dal disegno di legge iscritto all'ordine del giorno appare miope e controproducente.

Conclude preannunciando il voto favorevole della propria parte politica.

Con un'unica votazione, la Commissione respinge gli emendamenti 1.23 e 1.49.

Il [PRESIDENTE](#) osserva quindi che gli emendamenti 1.24 e 1.50, pur recando differenze nella formulazione, risultano di identico contenuto sostanziale e, qualora approvati, darebbero luogo agli stessi effetti.

I Gruppi potranno pertanto formulare un'unica dichiarazione di voto sulle predette proposte, che saranno poi votate contestualmente.

Poiché nessuno chiede di intervenire, le proposte 1.24 e 1.50 sono poste contestualmente ai voti e

respinte.

Il [PRESIDENTE](#) osserva che gli emendamenti 1.25 e 1.51, pur recando differenze nella formulazione, risultano di identico contenuto sostanziale e, qualora approvati, darebbero luogo agli stessi effetti. I Gruppi potranno pertanto formulare un'unica dichiarazione di voto sulle predette proposte, che saranno poi votate contestualmente.

Poiché nessuno chiede di intervenire, le proposte 1.25 e 1.51 sono poste contestualmente ai voti e respinte.

Il [PRESIDENTE](#) rileva che gli emendamenti 1.26 e 1.52, pur recando differenze nella formulazione, risultano di identico contenuto sostanziale e, qualora approvati, darebbero luogo agli stessi effetti. I Gruppi potranno pertanto formulare un'unica dichiarazione di voto sulle predette proposte, che saranno poi votate contestualmente.

Poiché nessuno chiede di intervenire, le proposte 1.26 e 1.52 sono poste contestualmente ai voti e respinte.

Il [PRESIDENTE](#) rileva che gli emendamenti 1.27 e 1.53, pur recando differenze nella formulazione, risultano di identico contenuto sostanziale e, qualora approvati, darebbero luogo agli stessi effetti. I Gruppi potranno pertanto formulare un'unica dichiarazione di voto sulle predette proposte, che saranno poi votate contestualmente.

La senatrice [GELMINI](#) (*Misto-Az-RE*) preannuncia il voto favorevole della propria parte politica, argomentando brevemente la propria posizione.

Posti contestualmente ai voti, gli emendamenti 1.27 e 1.53 sono quindi respinti.

Il [PRESIDENTE](#) osserva che gli emendamenti 1.29 e 1.54, pur recando differenze nella formulazione, risultano di identico contenuto sostanziale e, qualora approvati, darebbero luogo agli stessi effetti. I Gruppi potranno pertanto formulare un'unica dichiarazione di voto sulle predette proposte, che saranno poi votate contestualmente.

Poiché nessuno chiede di intervenire, le proposte 1.29 e 1.54 sono poste contestualmente ai voti e respinte.

Il [PRESIDENTE](#) osserva che gli emendamenti 1.30 e 1.55, pur recando differenze nella formulazione, risultano di identico contenuto sostanziale e, qualora approvati, darebbero luogo agli stessi effetti. I Gruppi potranno pertanto formulare un'unica dichiarazione di voto sulle predette proposte, che saranno poi votate contestualmente.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*), nel preannunciare il voto favorevole del suo Gruppo, osserva che la ragione addotta dalle forze politiche di maggioranza a sostegno dell'abolizione della figura del senatore a vita (in quanto acquisirebbe un eccessivo peso politico, a seguito della riduzione del numero dei parlamentari), risulta poco convincente.

La riforma costituzionale per la riduzione del numero dei parlamentari, infatti, da un lato aveva ricevuto un consenso politico assai largo e, dall'altro, proprio in quella sede, complice un'iniziativa del senatore Calderoli per avviare un dibattito sul tema, era stato deciso a larga maggioranza di conservare nella Costituzione la figura dei senatori a vita (nominabili dal Capo dello Stato in numero non superiore a cinque), in quanto reputata compatibile con il nuovo assetto istituzionale.

La riforma oggi operata dall'articolo 1 del disegno di legge appare pertanto incomprensibile e dannosa. Con contestuali votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 1.30 e 1.55.

Il [PRESIDENTE](#) osserva che gli emendamenti 1.31 e 1.56, pur recando differenze nella formulazione, risultano di identico contenuto sostanziale e, qualora approvati, darebbero luogo agli stessi effetti. I Gruppi potranno pertanto formulare un'unica dichiarazione di voto sulle predette proposte, che saranno poi votate contestualmente.

Poiché nessuno chiede di intervenire, le proposte 1.31 e 1.56 sono poste contestualmente ai voti e respinte.

Il [PRESIDENTE](#) osserva che gli emendamenti 1.32, 1.113, 1.114, 1.147, 1.148 e 1.149, pur recando differenze nella formulazione, risultano di identico contenuto sostanziale e, qualora approvati, darebbero luogo agli stessi effetti.

I Gruppi potranno pertanto formulare un'unica dichiarazione di voto sulle predette proposte, che

saranno poi votate contestualmente.

La senatrice [VALENTE](#) (PD-IDP) domanda chiarimenti in ordine all'identità sostanziale degli emendamenti 1.148 e 1.149.

Il [PRESIDENTE](#) fornisce le delucidazioni richieste.

Le proposte 1.32, 1.113, 1.114, 1.147, 1.148 e 1.149 sono infine poste contestualmente ai voti e respinte.

Il [PRESIDENTE](#) osserva che gli emendamenti 1.33 e 1.141, pur recando differenze nella formulazione, risultano di identico contenuto sostanziale e, qualora approvati, darebbero luogo agli stessi effetti.

I Gruppi potranno pertanto formulare un'unica dichiarazione di voto sulle predette proposte, che saranno poi votate contestualmente.

Poiché nessuno chiede di intervenire, le proposte 1.33 e 1.141 sono poste contestualmente ai voti e respinte.

Il [PRESIDENTE](#) osserva che gli emendamenti 1.34 e 1.143, pur recando differenze nella formulazione, risultano di identico contenuto sostanziale e, qualora approvati, darebbero luogo agli stessi effetti.

I Gruppi potranno pertanto formulare un'unica dichiarazione di voto sulle predette proposte, che saranno poi votate contestualmente.

Poiché nessuno chiede di intervenire, le proposte 1.34 e 1.143 sono poste contestualmente ai voti e respinte.

Il [PRESIDENTE](#) osserva che gli emendamenti 1.35 e 1.145, pur recando differenze nella formulazione, risultano di identico contenuto sostanziale e, qualora approvati, darebbero luogo agli stessi effetti.

I Gruppi potranno pertanto formulare un'unica dichiarazione di voto sulle predette proposte, che saranno poi votate contestualmente.

Poiché nessuno chiede di intervenire, le proposte 1.35 e 1.145 sono poste contestualmente ai voti e respinte.

La senatrice [VALENTE](#) (PD-IDP), nel preannunciare il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 1.36, rimarca l'importanza di garantire un'effettiva parità di genere anche nella nomina dei senatori a vita.

La senatrice [MAIORINO](#) (M5S) aggiunge, previo assenso dei presentatori, la propria firma all'emendamento 1.36.

Posto ai voti, l'emendamento 1.36 viene respinto.

Il [PRESIDENTE](#) rileva che gli emendamenti 1.37, 1.38, 1.39, 1.40, 1.41, 1.42, 1.43, 1.44, 1.45, 1.46 e 1.47 concernono tutti, pur con soluzioni differenti, l'età minima per poter essere nominati senatori a vita.

Invita pertanto i Gruppi formulare un'unica dichiarazione di voto sulle rispettive proposte.

Il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP) accoglie l'invito del Presidente, argomentando il voto favorevole del suo Gruppo.

La senatrice [MAIORINO](#) (M5S) preannuncia invece il voto contrario della sua parte politica, osservando che le proposte fissano limiti di età eccessivamente alti, penalizzando ingiustamente il riconoscimento di eventuali meriti in capo a persone più giovani.

Con distinte votazioni, sono respinte le proposte 1.37, 1.38, 1.39, 1.40, 1.41, 1.42, 1.43, 1.44, 1.45 e 1.46.

Il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP), nel ribadire il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 1.47, replica alla senatrice Maiorino, precisando che, stante la natura eccezionale della carica di senatore a vita, appare giusto considerare, oltre ai meriti oggettivi del soggetto nominato, anche il suo patrimonio di esperienza vissuta, elemento, questo, tipico di persone in età avanzata.

Il [PRESIDENTE](#), nel ribadire in qualità di relatore il proprio parere contrario sugli emendamenti in questione, riconosce la fondatezza di quanto osservato dal senatore Giorgis.

Con separate votazioni vengono respinti gli emendamenti 1.47 e 1.48.

Il [PRESIDENTE](#) osserva che gli emendamenti 1.103 e 1.129, pur recando differenze nella formulazione, risultano di identico contenuto sostanziale e, qualora approvati, darebbero luogo agli stessi effetti.

I Gruppi potranno pertanto formulare un'unica dichiarazione di voto sulle predette proposte, che saranno poi votate contestualmente.

Poiché nessuno chiede di intervenire, le proposte 1.103 e 1.129 sono poste contestualmente ai voti e respinte.

Il [PRESIDENTE](#) osserva che gli emendamenti 1.104, 1.102, 1.167 e 1.168, pur recando differenze nella formulazione, risultano di identico contenuto sostanziale e, qualora approvati, darebbero luogo agli stessi effetti.

I Gruppi potranno pertanto formulare un'unica dichiarazione di voto sulle predette proposte, che saranno poi votate contestualmente.

Poiché nessuno chiede di intervenire, le proposte 1.104, 1.102, 1.167 e 1.168 sono poste contestualmente ai voti e respinte.

Il [PRESIDENTE](#) osserva che gli emendamenti 1.107 e 1.142, pur recando differenze nella formulazione, risultano di identico contenuto sostanziale e, qualora approvati, darebbero luogo agli stessi effetti.

I Gruppi potranno pertanto formulare un'unica dichiarazione di voto sulle predette proposte, che saranno poi votate contestualmente.

Poiché nessuno chiede di intervenire, le proposte 1.107 e 1.142 sono poste contestualmente ai voti e respinte.

Il [PRESIDENTE](#) osserva che gli emendamenti 1.108 e 1.150, pur recando differenze nella formulazione, risultano di identico contenuto sostanziale e, qualora approvati, darebbero luogo agli stessi effetti.

I Gruppi potranno pertanto formulare un'unica dichiarazione di voto sulle predette proposte, che saranno poi votate contestualmente.

Poiché nessuno chiede di intervenire, le proposte 1.108 e 1.150 sono poste contestualmente ai voti e respinte.

Il [PRESIDENTE](#) osserva che gli emendamenti 1.109 e 1.151, pur recando differenze nella formulazione, risultano di identico contenuto sostanziale e, qualora approvati, darebbero luogo agli stessi effetti.

I Gruppi potranno pertanto formulare un'unica dichiarazione di voto sulle predette proposte, che saranno poi votate contestualmente.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*), nel preannunciare il voto favorevole della propria parte politica, stigmatizza il tentativo, operato dal disegno di legge, di marginalizzare il ruolo del Presidente della Repubblica.

Le proposte emendative in questione, al contrario, consolidano il ruolo del Capo dello Stato limitandosi, tramite interventi mirati, a impedire che la nomina dei senatori a vita possa essere strumentale a manifestazioni di protagonismo.

Conclude lamentando la scarsa partecipazione al dibattito delle forze politiche di maggioranza.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*) osserva che i lavori della seduta si stanno svolgendo in un clima di sostanziale serenità: ciò attesta il fatto che non vi è alcuna volontà ostruzionistica da parte delle forze di opposizione.

Per contro, la maggioranza che sostiene il Governo non solo appare poco partecipativa al dibattito, ma sembrerebbe sostenere una misura, l'abolizione della figura del senatore a vita, invocata in un recente passato in favore di alcuni suoi esponenti. Al riguardo, ricorda, sul punto, le iniziative, svolte in un recente passato, di raccolta firme in favore della nomina a senatore a vita di Silvio Berlusconi.

Conclude preannunciando il voto favorevole del suo Gruppo.

Con contestuali votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 1.109 e 1.151.

Il [PRESIDENTE](#) osserva che gli emendamenti 1.110 e 1.144, pur recando differenze nella formulazione, risultano di identico contenuto sostanziale e, qualora approvati, darebbero luogo agli

stessi effetti.

I Gruppi potranno pertanto formulare un'unica dichiarazione di voto sulle predette proposte, che saranno poi votate contestualmente.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*), nel preannunciare il voto favorevole del suo Gruppo, insiste sull'opportunità di salvaguardare il ruolo istituzionale del Presidente della Repubblica, fortemente compromesso dal disegno di legge iscritto all'ordine del giorno, che altera negativamente ed irreversibilmente l'equilibrio tra i poteri, in favore del Presidente del Consiglio.

Esprime pertanto l'auspicio a che la maggioranza rimediti le proprie posizioni, dando il giusto rilievo ai "poteri di riserva" tipici del Capo dello Stato, soprattutto con riferimento alle crisi di governo.

Posti contestualmente ai voti, gli emendamenti 1.110 e 1.144 sono respinti.

Con separate votazioni, sono respinte altresì le proposte 1.111, 1.112 e 1.57.

Il [PRESIDENTE](#) osserva che gli emendamenti 1.130 e 1.132, pur recando differenze nella formulazione, risultano di identico contenuto sostanziale e, qualora approvati, darebbero luogo agli stessi effetti.

I Gruppi potranno pertanto formulare un'unica dichiarazione di voto sulle predette proposte, che saranno poi votate contestualmente.

Poiché nessuno chiede di intervenire, le proposte 1.130 e 1.132 sono poste contestualmente ai voti e respinte.

Il [PRESIDENTE](#) osserva che gli emendamenti 1.131, 1.133 e 1.134, pur recando differenze nella formulazione, risultano di identico contenuto sostanziale e, qualora approvati, darebbero luogo agli stessi effetti.

I Gruppi potranno pertanto formulare un'unica dichiarazione di voto sulle predette proposte, che saranno poi votate contestualmente.

Poiché nessuno chiede di intervenire, le proposte 1.131, 1.133 e 1.134 sono poste contestualmente ai voti e respinte.

Con riferimento all'emendamento 1.139, il [PRESIDENTE](#) osserva che, ancorché la Presidenza abbia infine optato per la sua proponibilità, l'eccessiva puntualità delle specificazioni di genere contenute nella proposta potrebbe involontariamente favorire, qualora essa fosse approvata, interpretazioni discriminatorie di altre disposizioni della Costituzione, che resterebbero di carattere più generale.

Ad avviso del senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) l'emendamento non favorirebbe, invece, alcuna interpretazione discriminatoria, stante la statuizione generale di cui all'articolo 3 della Costituzione.

La senatrice [MUSOLINO](#) (*IV-C-RE*) preannuncia il voto favorevole della sua parte politica sull'emendamento 1.139, ribadendo la necessità di mantenere un'alta sensibilità sulle problematiche inerenti alle questioni di genere, anche con riferimento al linguaggio istituzionale.

Alle osservazioni della senatrice Musolino si associa il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*). Posto ai voti, l'emendamento 1.139 viene infine respinto dalla Commissione.

Successivamente, con separate votazioni, sono respinti gli emendamenti 1.140 e 1.146

Si passa all'emendamento 1.22, a firma delle senatrici Cattaneo e Unterberger.

La senatrice [VALENTE](#) (*PD-IDP*), stante l'assenza delle proponenti, fa proprio l'emendamento 1.22, onde evitare la decadenza, accogliendo l'invito in tal senso del [PRESIDENTE](#).

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) esprime apprezzamento per la preoccupazione del Presidente di non lasciar decadere l'emendamento in esame, che peraltro, a suo avviso, meriterebbe di essere accolto, in quanto, in linea con gli obiettivi della riforma dichiarati dall'Esecutivo, evita che un Governo possa nascere e restare in carica grazie all'apporto dei senatori a vita. Il disegno di legge costituzionale, infatti, punta a ridurre i margini di capacità del Parlamento di costruire la maggioranza, che è decisa invece al momento del voto, con l'elezione diretta del Premier.

Il senatore [CATALDI](#) (*M5S*) ritiene doveroso un riconoscimento nei confronti di personalità che hanno dato lustro all'Italia nei vari campi della scienza e della cultura, salvaguardando però al contempo i principi della rappresentanza. A suo avviso, questo emendamento, che non consente ai senatori a vita di votare la fiducia, rappresenta una condivisibile mediazione. Conferma tuttavia il voto di astensione già espresso su tutti gli emendamenti all'articolo 1.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*) si associa alle considerazioni dei senatori Giorgis e Cataldi.

Il senatore [OCCHIUTO](#) (*FI-BP-PPE*) sottolinea che sarebbe stato più costruttivo un confronto su questioni di merito, qual è quella in esame, come auspicato dalla maggioranza e dal Governo. Si è preferito invece, da parte delle opposizioni, un approccio diverso, dal momento che si sta discutendo spesso di emendamenti di tipo ostruzionistico.

Il [PRESIDENTE](#) esprime soddisfazione per l'andamento dei lavori, sottolineando che sta prevalendo un approccio costruttivo e dialogante, che ritiene di anche in virtù di alcune soluzioni di mediazione fin qui adottate.

Sottolinea che l'emendamento in esame appare in parte più restrittivo perfino della proposta del Governo, in quanto sottrae a tutti i senatori a vita, anche quelli di diritto, la possibilità di partecipare al voto di fiducia, introducendo pertanto in Costituzione una inopportuna differenziazione tra i senatori. Conferma quindi, come relatore, il parere contrario sull'emendamento.

Posto ai voti, l'emendamento 1.22 non è approvato.

Si passa all'emendamento 1.169.

A rettifica del parere precedentemente reso, il relatore e il ministro Casellati formulano un avviso favorevole, trattandosi di *drafting* legislativo.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*), a nome del Gruppo, dichiara un voto di astensione, per ragioni di metodo.

Posto ai voti, l'emendamento 1.169 è approvato.

Il senatore [LISEI](#) (*FdI*) interviene per rappresentare la posizione di Fratelli d'Italia sulla questione dei senatori a vita.

Dopo aver ricordato - a titolo di curiosità storica - che il costituente Antonio Alberti promosse l'introduzione dell'istituto dei senatori a vita, di cui ora il ministro Alberti Casellati propone la soppressione, e che il Partito comunista, con Terracini, vi si oppose decisamente, sottolinea la coerenza della sua parte politica, da sempre favorevole all'abolizione.

In secondo luogo, evidenzia che non vi sono esempi analoghi in alcun Paese del mondo: a parte la *House of Lords* britannica, i cui componenti però non votano la fiducia, si potrebbero ravvisare analogie negli ordinamenti di Paesi come Afghanistan, Uzbekistan, Ruanda e Congo.

In ogni caso, sebbene non vi sia alcuna preclusione a una forma di riconoscimento a personalità illustri del mondo della cultura, ritiene che tale istituto sia ormai desueto e superato dalle riforme succedutesi nel tempo.

Innanzitutto, mentre Antonio Alberti aveva immaginato che i cinque senatori a vita non influissero sugli equilibri democratici, è accaduto più volte, la prima nel 2006 con il Governo Prodi II, che i senatori a vita siano stati determinanti per la tenuta dell'Esecutivo. Il loro voto, tra l'altro, potrebbe essere ancora più decisivo in un Senato di soli 200 componenti, qual è quello attuale.

In secondo luogo, se la nomina a senatore a vita era un modo per offrire visibilità a queste personalità che si sono distinte nei settori della scienza, dell'arte e della cultura, ora tale esigenza è superata grazie alla diffusione dei moderni mezzi di comunicazione, che consentono di intervenire facilmente nella vita pubblica del Paese.

Il senatore [TOSATO](#) (*LSP-PSd'Az*) condivide le considerazioni del senatore Lisei, in particolare quella sulla eccessiva incidenza dei senatori a vita dopo la riduzione del numero dei parlamentari, e ricorda che l'abolizione di tale istituto ha sempre fatto parte del programma dei partiti di centrodestra. Fu inserita infatti anche nella riforma costituzionale del 2005, che tuttavia non fu confermata dagli elettori con il *referendum*.

A suo avviso, sebbene formalmente si sopprima una facoltà attribuita al Presidente della Repubblica, in realtà non si ledono le sue prerogative, anche perché in una democrazia matura è giusto che i rappresentanti del popolo siano scelti direttamente dal corpo elettorale, quindi né con l'elezione di secondo grado prevista dalla riforma costituzionale del 2016 né con la nomina dei senatori a vita.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 11,55.

1.3.2.1.41. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 182 (pom.) del 06/03/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

MERCOLEDÌ 6 MARZO 2024

182ª Seduta (1ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente

BALBONI

Interviene il ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta inizia alle ore 13,45.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il **PRESIDENTE** avverte che la Commissione ha richiesto l'attivazione del circuito audiovisivo interno, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, sulla parte di seduta riguardante l'esame dei disegni di legge nn. **935** e **830**.

Poiché la Presidenza del Senato ha preventivamente fatto conoscere il proprio assenso, in assenza di obiezioni, dispone quindi l'attivazione di tale forma di pubblicità

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(935) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - *Modifiche agli articoli 59, 88, 92 e 94 della Costituzione per l'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri, il rafforzamento della stabilità del Governo e l'abolizione della nomina dei senatori a vita da parte del Presidente della Repubblica*

(830) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - *RENZI e altri. - Disposizioni per l'introduzione dell'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri in Costituzione*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana.

Si passa all'esame dell'emendamento 1.0.1.

Interviene in dichiarazione di voto favorevole il senatore **PARRINI** (PD-IDP), che dopo aver ricordato la prassi invalsa tra il 1976 e il 1994, in base alla quale la Presidenza della Camera dei deputati veniva riservata a un rappresentante delle opposizioni, rammenta l'importanza che le cariche di Presidente dei due rami del Parlamento abbiano sempre più, anche a fronte dell'aumento dei poteri del Presidente del Consiglio e dell'evoluzione della legge elettorale in senso maggioritario, un ruolo di garanzia, innalzando il *quorum* necessario per la loro elezione. In conclusione, sollecita il Presidente, in qualità di relatore, e la rappresentante del Governo a rivedere il parere contrario già espresso.

Il ministro Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ricorda incidentalmente la sua elezione a Presidente del Senato e il numero dei voti ricevuti.

In replica al Ministro, il senatore **PARRINI** (PD-IDP) evidenzia che la sua elezione a Presidente del Senato avvenne in un contesto politico assai peculiare, tenuto conto che non si era ancora formato un

Governo e che maggioranza e opposizione non erano ancora definite.

Interviene in dichiarazione di voto il senatore [CATALDI](#) (*M5S*), che ricorda l'opportunità di garantire sempre, in caso di riforma dell'assetto istituzionale del Paese, il mantenimento di un corretto rapporto di equilibrio tra i poteri dello Stato. A suo parere, anche l'innalzamento del *quorum* necessario all'elezione dei Presidenti delle due Camere, a fronte dell'aumento dei poteri del Presidente del Consiglio e di limitazione di quelli del Presidente della Repubblica, potrebbe rientrare in questo obiettivo, tenuto conto del ruolo svolto, certamente di garanzia, ma anche, in alcune situazioni, con riflessi politici. In conclusione, annuncia il voto favorevole della sua parte politica.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*) sottoscrive l'emendamento in esame, per il quale voterà a favore, e si associa alle considerazioni svolte dal collega Parrini, ricordando che la prassi relativa all'elezione di un rappresentante delle opposizioni a Presidente della Camera coincise con la fine del sistema elettorale di tipo proporzionale. Il passaggio ad un sistema prevalentemente maggioritario portò con sé, infatti, un effetto distorsivo, ossia una concentrazione delle cariche nelle mani dello schieramento vincitore, senza tuttavia riuscire a dare stabilità al sistema, che neanche il premierato potrà assicurare. Richiama quindi la genesi e le motivazioni che portarono alla previsione di una maggioranza qualificata nell'articolo 138 della Costituzione, che oggi, con una legge maggioritaria e un premio di maggioranza, potrebbe non essere rappresentativa dell'effettiva maggioranza del Paese. Per preannunciare il voto favorevole del proprio Gruppo interviene il senatore [Enrico BORGHI](#) (*IV-C-RE*), che rileva in premessa come il parere contrario a tutti gli emendamenti delle opposizioni all'articolo 1 tradisca le difficoltà politiche della maggioranza e la mancata volontà di confrontarsi nel merito, rendendo esclusivamente di stile il dibattito in Commissione. La stessa scelta di procedere ai pareri articolo per articolo, pur legittima, sembra porre dei problemi procedurali e impedire una visione di insieme dell'esame nel suo complesso, rendendo più difficile il confronto. Nel merito dell'emendamento, giudica opportuno, nel rispetto del principio dell'equilibrio tra i poteri, che, a fronte di una elezione diretta del Capo del Governo, i Presidenti delle due Camere possano svolgere il loro ruolo di garanzia con una maggiore rappresentatività, data da un *quorum* più alto, rispetto a quello attuale, per la loro elezione.

Il ministro Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI prende la parola per una precisazione rispetto al suo intervento precedente.

Il senatore [PERA](#) (*FdI*) assicura al senatore Borghi che la maggioranza non ha alcun timore di confrontarsi nel merito del provvedimento e che non si può mettere in dubbio la sua correttezza, paventando peraltro questioni etiche. Lo invita quindi a mantenere i suoi interventi nei binari del rispetto e della correttezza istituzionale.

Nel merito, pur premettendo massima attenzione al tema dei pesi e contrappesi, esprime perplessità con riferimento alle motivazioni alla base della proposta dei colleghi volta ad alzare il *quorum* necessario per l'elezione dei due Presidenti, sia perché non ritiene che le due cariche abbiano poteri politici propri sia perché paventa il rischio che gli scrutini necessari potrebbero essere diverse decine, tanto da renderne faticosa l'elezione. Ammette tuttavia che il ragionamento sull'allargamento della base elettiva potrebbe invece valere per l'elezione del Presidente della Repubblica, data la sua funzione di garante.

L'emendamento 1.0.1, posto ai voti, è respinto.

Si passa all'esame dell'emendamento 1.0.4.

Interviene in dichiarazione di voto favorevole il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*), che torna sul tema dell'innalzamento dei *quorum* per l'elezione dei Presidenti delle Camere o per l'adozione dei Regolamenti parlamentari, ritenendo che il rischio che ciò potesse comportare un potere di veto - comunque in ipotesi sempre possibile -, fosse mitigato dalla previsione di una maggioranza, prima dei componenti, ma poi dei votanti, consentendo anche accordi di minoranza, magari con l'astensione o la non partecipazione al voto di alcuni parlamentari. Contesta quindi l'affermazione del senatore Pera relativamente al mancato potere politico proprio dei Presidenti delle Camere, evidenziando quanto invece accaduto, anche solo con riferimento alla legislatura corrente, in materia di ammissibilità degli emendamenti o di bocciatura di richieste pervenute dalle opposizioni.

L'emendamento 1.0.4, posto ai voti, è respinto.

Si passa all'esame dell'emendamento 1.0.5.

Prende la parola per dichiarazione di voto favorevole il senatore [Enrico BORGHI](#) (*IV-C-RE*), che preliminarmente sottolinea come i suoi interventi, pur con una dialettica polemica, abbiano un intento costruttivo e non offensivo nei confronti di alcuna forza politica.

Sul tema posto dall'emendamento in esame, che riporta alla questione dell'equilibrio tra poteri dello Stato e al rapporto tra Governo e Parlamento, sottolinea l'importanza dell'introduzione nei Regolamenti parlamentari dello statuto dell'opposizione, già adottato in altri Paesi europei, soprattutto a vocazione maggioritaria.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*), in replica all'intervento precedente del senatore Pera, constata criticamente come non si voglia riconoscere il ruolo politico dei Presidenti delle due Camere, così come l'opportunità di rendere più rappresentative e con base sociale più ampia le istituzioni elettive. Ricorda in proposito il progressivo e preoccupante calo, negli anni, della partecipazione degli elettori al voto e contesta l'opinione - evidenziando i dati legati alle passate elezioni dei Presidenti della Repubblica - secondo la quale un *quorum* elevato potrebbe rendere automaticamente impossibile una elezione. Ritiene che tale posizione sia lesiva della concezione di una democrazia attenta agli equilibri istituzionali e preannuncia il voto favorevole del Gruppo del Partito Democratico sull'emendamento 1.0.5.

La senatrice [GELMINI](#) (*Misto-Az-RE*), nel ribadire la posizione favorevole del proprio Gruppo nei confronti di una riforma costituzionale volta a dare maggiore stabilità politica al Paese, esprime perplessità sulla reale efficacia in tal senso del disegno di legge in esame, che si intende migliorare con proposte precise, intese anche a conferire una maggiore centralità alle Assemblee elettive e a garantire le opposizioni. Dichiarando quindi il voto favorevole della sua parte politica all'emendamento 1.0.5.

La senatrice [MAIORINO](#) (*M5S*) preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo, lamentando i punti deboli della riforma in esame, che sembra aumentare i già rilevanti poteri dell'Esecutivo, a discapito di un Parlamento che sta perdendo la sua centralità. Ritiene quindi che la previsione, anche in Costituzione, di uno statuto dell'opposizione rappresenti il tentativo di riequilibrare lo strapotere della maggioranza e di favorire il lavoro delle Assemblee elettive.

L'emendamento 1.0.5, posto ai voti, è respinto.

Si passa all'esame dell'emendamento 1.0.2.

Il ministro Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI propone ai sottoscrittori di ritirarlo e di trasformarlo in un ordine del giorno, di cui accenna sinteticamente il contenuto.

La senatrice [MAIORINO](#) (*M5S*), alla luce delle parole della Ministro, esprime perplessità sulla proposta e preannuncia l'intendimento di mantenere l'emendamento, ritenendo di buon senso e di generale condivisione gli argomenti a suo sostegno.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) invita il Ministro a chiarire nel dettaglio la portata dell'ordine del giorno.

Il ministro Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI, chiarisce l'intendimento del Governo e consegna il testo dell'ordine del giorno al [PRESIDENTE](#), che ne dà lettura.

La senatrice [MAIORINO](#) (*M5S*) rileva che il testo dell'ordine del giorno contiene solo parzialmente l'emendamento a sua prima firma, escludendone la parte relativa alle Commissioni aventi funzioni di controllo o di garanzia. Preannuncia tuttavia una rivalutazione della propria posizione se l'emendamento venisse recepito per intero nell'ordine del giorno.

Il ministro Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI conferma il testo proposto, che non si intendeva entrasse troppo nel dettaglio, rinviando la trattazione del tema complessivo alle Camere e alle rispettive Giunte per il Regolamento.

La senatrice [MAIORINO](#) (*M5S*) mantiene dunque l'emendamento 1.0.2.

Interviene sull'ordine dei lavori il senatore [PERA](#) (*FdI*), che rileva come gli emendamenti relativi alla tematica dei diritti delle opposizioni in senso ampio siano stati presentati a più articoli. Sottopone quindi alla Presidenza l'ipotesi di un loro accorpamento al fine di consentire un dibattito unico.

Si associa il senatore [Enrico BORGHI](#) (*IV-C-RE*).

Replica il [PRESIDENTE](#), che condivide in termini concettuale la proposta, ma ne evidenzia la complessità, visto che richiede l'eventuale accantonamento di diverse proposte emendative. Invita comunque i Gruppi a pronunciarsi in proposito.

All'esito di un dibattito nel quale prendono la parola, a più riprese, i senatori [GIORGIS](#) (PD-IDP) e [PARRINI](#) (PD-IDP), che distinguono, in principio, tra emendamenti sullo statuto delle opposizioni ed emendamenti sui diritti delle minoranze, [PERA](#) (FdI) e [Enrico BORGHI](#) (IV-C-RE) e il [PRESIDENTE](#), la Commissione conviene di accantonare tutti gli emendamenti riferiti ai diritti, alle prerogative e allo statuto delle opposizioni.

Il [PRESIDENTE](#) dispone dunque l'accantonamento degli emendamenti 1.0.2 e 1.0.3.

Si passa all'esame dell'emendamento 1.0.6.

Interviene in dichiarazione di voto favorevole il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP), che, in premessa, rileva come servirà particolare attenzione nel valutare come accantonabili o meno alcuni emendamenti ancora da esaminare, come nel caso della proposta 1.0.10, che a suo parere potrebbe rientrare nell'ambito dello statuto delle opposizioni.

Rileva quindi la necessità di superare il bicameralismo paritario, anche a fronte del monocameralismo di fatto che si è determinato già nel corso della scorsa legislatura e che produce irrazionalità nella produzione legislativa, attraverso due strade: l'istituzione di una Camera delle Regioni o l'ampliamento dei poteri del Parlamento in seduta Comune, come previsto dall'emendamento in esame, con una specifica modifica dell'articolo 70 della Costituzione.

L'emendamento 1.0.6 viene posto ai voti e respinto.

Si passa all'emendamento 1.0.7.

Il ministro Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI invita i proponenti a ritirare l'emendamento e a trasformarlo in un ordine del giorno, di cui dà lettura.

La senatrice [CASTELLONE](#) (M5S) ritiene che il testo proposto dal Governo non sia soddisfacente, in quanto non definisce in modo certo i tempi dell'*iter* dei disegni di legge d'iniziativa popolare. Inoltre, la proposta di modificare i Regolamenti parlamentari è sicuramente meno efficace rispetto all'inserimento in Costituzione del principio della democrazia partecipativa, che per il Movimento 5 stelle rappresenta un valore fondamentale ed è essenziale per contrastare l'astensionismo.

Chiede pertanto di porre in votazione l'emendamento.

La senatrice [VALENTE](#) (PD-IDP) annuncia un voto favorevole sull'emendamento in esame, ritenendo convincenti le considerazioni della senatrice Castellone. Pur esprimendo riserve sul ricorso generalizzato a forme di democrazia diretta, riconosce l'importanza degli strumenti del *referendum* e dei disegni di legge d'iniziativa popolare, con i quali si restituisce ai cittadini la facoltà di avanzare una proposta, che poi dovrebbe essere raccolta dal Parlamento. Dato che purtroppo invece i disegni di legge d'iniziativa popolare sono spesso scarsamente considerati, condivide la scelta di definire tempi di esame certi.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (Misto-AVS) aggiunge la propria firma, ritenendo la proposta condivisibile, soprattutto in un momento di crisi della democrazia e di disaffezione dei cittadini per la vita pubblica. Si associa alle considerazioni espresse dalle senatrici Castellone e Valente, ricordando che, proprio grazie a una norma analoga contenuta nell'articolo 74 del Regolamento, recentemente in Senato è stato possibile esaminare un disegno di legge costituzionale d'iniziativa popolare in materia di modifica del Titolo V (Atto Senato n. [764](#)).

Il senatore [PERA](#) (FdI) rileva che, a prescindere dalle opinioni sugli istituti di democrazia diretta, l'aspetto critico è il termine eccessivamente stringente per l'approvazione del disegno di legge d'iniziativa popolare, che è di soli tre mesi dalla presentazione, con una corsia accelerata anche rispetto ai disegni di legge di iniziativa governativa.

Il senatore [Enrico BORGHI](#) (IV-C-RE) preannuncia un voto di astensione, ritenendo che l'emendamento irrigidisca eccessivamente la relativa procedura parlamentare. Inoltre, attraverso la fissazione dell'obbligo di esame in tempi predeterminati dei disegni di legge d'iniziativa popolare, vi è il rischio di modificare surrettiziamente la natura rappresentativa della forma di governo.

Posto ai voti, l'emendamento 1.0.7 è respinto.

Si passa alla votazione dell'emendamento 1.0.8.

Il senatore [Enrico BORGHI](#) (*IV-C-RE*) dichiara il voto favorevole sulla proposta in esame, che è volta a risolvere il problema, sempre più grave e attuale, del monocameralismo di fatto. Si prevede in sostanza una sorta di bicameralismo alternato, stabilendo che i disegni di legge governativi siano presentati alternativamente a una o all'altra Camera, con la possibilità per la seconda di esaminarli su richiesta di un terzo dei suoi componenti per proporre modifiche su cui poi si pronuncia la prima Camera.

Il presidente [BALBONI](#) (*FdI*), in qualità di relatore, nel ritenere interessante la proposta illustrata dal senatore Borghi, rileva tuttavia che l'argomento meriterebbe di essere affrontato in uno specifico disegno di legge costituzionale. Conferma quindi il parere contrario.

Posto ai voti, l'emendamento 1.0.8 è respinto.

L'emendamento 1.0.9 viene accantonato in quanto relativo alle prerogative delle opposizioni.

Si passa alla votazione dell'emendamento 1.0.10.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*) sottolinea che anche questo emendamento dovrebbe essere annoverato tra quelli riferiti ai diritti delle opposizioni, in quanto prevede che una minoranza qualificata, pari ad almeno un terzo dei componenti di una delle Camere, possa promuovere questione di legittimità costituzionale su una legge, entro trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Auspica quindi un ripensamento del parere da parte del relatore e della rappresentante del Governo, considerando che sul punto si sono espressi favorevolmente, nel corso delle audizioni, anche alcuni degli esperti indicati dalla maggioranza.

Il senatore [PERA](#) (*FdI*) esprime perplessità sulla proposta, in quanto la proposizione di una questione di legittimità costituzionale immediatamente a margine dell'approvazione della legge, magari dopo un dibattito parlamentare acceso, rischierebbe di politicizzare la Corte costituzionale. Tuttavia, concorda sulla considerazione per cui tale facoltà possa rientrare nell'ambito dello statuto delle opposizioni, risultando quindi opportuna una riflessione approfondita. Annuncia, a titolo personale, un voto di astensione.

Posto ai voti, l'emendamento 1.0.10 è respinto.

La senatrice [CASTELLONE](#) (*M5S*) ritiene che si sarebbe dovuto accantonare anche l'emendamento 1.0.10, proprio perché - come rilevato dal senatore Pera - l'argomento attiene alla materia dello statuto delle opposizioni.

Il presidente [BALBONI](#) (*FdI*), in qualità di relatore, nel replicare alla senatrice Castellone, precisa che la facoltà di adire la Corte costituzionale potrebbe, in linea di principio, riguardare anche la maggioranza, soprattutto su temi di coscienza, sebbene il più delle volte sia utilizzata dalla minoranza.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*) rileva che anche il senatore Pera ha ravvisato l'esigenza di un approfondimento della materia nello statuto delle opposizioni. Ritiene opportuna pertanto una maggiore riflessione.

Il [PRESIDENTE](#) sottolinea che l'emendamento 1.0.10 è stato già votato.

Si passa alla votazione dell'emendamento 1.0.11.

Il senatore [CATALDI](#) (*M5S*) osserva che il riconoscimento della facoltà a un terzo dei componenti di una Camera di sottoporre a preventivo giudizio di legittimità costituzionale le leggi elettorali costituisce un importante contrappeso nel bilanciamento tra poteri dello Stato, a fronte del previsto rafforzamento dell'Esecutivo.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) ricorda che anche nella riforma costituzionale del Governo Renzi era inserita la proposta di un giudizio di legittimità costituzionale preventivo sulle leggi elettorali. Segnala che, trattandosi di leggi costituzionalmente necessarie, in quanto recanti le modalità di elezione del Parlamento, la previsione di un giudizio preventivo di legittimità costituzionale rappresenterebbe un'opzione preferibile rispetto al successivo ricorso a *referendum*. Ritiene incomprensibile quindi il parere contrario del relatore e del Governo, considerato che tale strumento non sarebbe riservato esclusivamente alla minoranza.

Il senatore [Enrico BORGHI](#) (*IV-C-RE*) ritiene che la proposta di consentire un ricorso preventivo alla Corte costituzionale sia incoerente con la rivendicazione della centralità del Parlamento.

In secondo luogo, a suo avviso, si dovrebbe riconsiderare allora la potestà legislativa delle Regioni sulla legge elettorale regionale, altrimenti si verificherebbe la situazione paradossale per cui solo la legge elettorale statale può essere censurata preventivamente per profili di illegittimità costituzionale. Annuncia pertanto un voto di astensione.

Il presidente [BALBONI](#) (*FdI*), in qualità di relatore, conferma il proprio orientamento contrario, ribadendo la scelta politica della maggioranza di non ampliare eccessivamente la sfera di intervento del disegno di legge costituzionale.

Posto ai voti, l'emendamento 1.0.11 è respinto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UN'ULTERORE SEDUTA

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la Commissione è ulteriormente convocata, in 2ª seduta pomeridiana, alle ore 16,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,15.

1.3.2.1.42. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 183 (pom.) del 06/03/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

MERCOLEDÌ 6 MARZO 2024

183ª Seduta (2ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente

BALBONI

indi del Vice Presidente

TOSATO

Intervengono il ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa Maria Elisabetta Alberti Casellati e il sottosegretario di Stato per l'interno Wanda Ferro.

La seduta inizia alle ore 16,45.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il **PRESIDENTE** avverte che la Commissione ha richiesto l'attivazione del circuito audiovisivo interno, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, sulla parte di seduta riguardante l'esame dei disegni di legge nn. **935** e **830**.

Poiché la Presidenza del Senato ha preventivamente fatto conoscere il proprio assenso, in assenza di obiezioni, dispone quindi l'attivazione di tale forma di pubblicità

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(935) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Modifiche agli articoli 59, 88, 92 e 94 della Costituzione per l'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri, il rafforzamento della stabilità del Governo e l'abolizione della nomina dei senatori a vita da parte del Presidente della Repubblica

(830) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - RENZI e altri. - Disposizioni per l'introduzione dell'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri in Costituzione
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella prima seduta pomeridiana odierna.

Riprende l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Si passa alla votazione dell'emendamento 1.0.12.

Il senatore **CATALDI** (M5S) sottolinea che gli emendamenti della sua parte politica mirano a riequilibrare la concentrazione del potere in una sola persona, che si sta realizzando con la riforma costituzionale proposta dal Governo. Ritiene che l'alterazione degli equilibri costituzionali possa in futuro comportare rischi per la tenuta della democrazia, qualora prevalgano forze politiche che non condividono i valori e principi fondamentali dell'ordinamento italiano.

Il senatore **GIORGIS** (PD-IDP) annuncia il voto di astensione del Partito Democratico. Paventa il rischio, infatti, che il rinvio parziale di una legge alle Camere possa determinare una dialettica tra la maggioranza e il Presidente della Repubblica, la cui figura sarebbe così attratta nel confronto politico.

Il senatore [Enrico BORGHI](#) (*IV-C-RE*) annuncia un voto contrario, convenendo con il senatore Giorgis che vi è il rischio di arrecare un *vulnus* alla terzietà del Capo dello Stato.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*) annuncia un voto di astensione.

Posto ai voti, l'emendamento 1.0.12 è respinto.

Si passa alla votazione dell'emendamento 1.0.13.

La senatrice [PIRRO](#) (*M5S*) aggiunge la propria firma all'emendamento in esame, che prevede l'abbassamento del *quorum* per la validità dei *referendum*, per cui sarebbe sufficiente la partecipazione di un terzo degli aventi diritto. Tale misura consentirebbe di contrastare la tendenza a non partecipare alla votazione della parte che presume di essere soccombente, con il solo fine di non consentire il raggiungimento del *quorum*.

Il senatore [Enrico BORGHI](#) (*IV-C-RE*) annuncia voto contrario sull'emendamento in esame, rilevando una contraddizione tra la rivendicazione della centralità del Parlamento e il tentativo di svuotarne le prerogative attraverso gli strumenti della democrazia diretta. Ricorda che la crisi dell'istituto del *referendum* è stata causata da un eccessivo ricorso alla consultazione popolare.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*) ritiene che, al contrario di quanto sostenuto dal senatore Borghi, la crisi della democrazia rappresentativa e diretta sia stata in realtà contestuale. Infatti, quando vi era un'alta affluenza alle elezioni politiche, anche la partecipazione ai *referendum* era notevole.

Annuncia pertanto un voto favorevole.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) sottolinea che, a metà degli anni Ottanta, le forze politiche hanno iniziato ad avvalersi in modo strumentale dell'astensionismo fisiologico dell'elettorato, in occasione dei *referendum*, innescando così un meccanismo che non si è più riusciti a fermare, per cui chi intende esprimere un voto contrario non partecipa alla consultazione. In tale contesto, aumentano la sfiducia e la disaffezione dei cittadini nei confronti della politica. A suo avviso, abbassando il *quorum* di validità per i *referendum*, si potrebbe avviare un percorso virtuoso di maggiore partecipazione. Pertanto, a nome del Gruppo, dichiara un voto favorevole.

Posto ai voti, l'emendamento 1.0.13 è respinto.

Si passa alla votazione dell'emendamento 1.0.14.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*) ritiene che la proposta in esame possa arginare l'abuso della decretazione d'urgenza, elencando tassativamente le materie oggetto dei decreti-legge e prevedendo che siano esaminati dalle Camere in seduta comune.

Il senatore [DE PRIAMO](#) (*FdI*) sottolinea che la maggioranza è disponibile al confronto sul tema dell'eccessivo ricorso ai decreti-legge, come dimostrano alcuni disegni di legge costituzionale già all'esame della Commissione, volti a stabilire un tempo massimo per l'esame da parte di ciascun ramo del Parlamento, oppure il voto a data certa per i disegni di legge governativi. Tuttavia, appare inopportuno affrontare un argomento così complesso nella riforma costituzionale in esame.

La senatrice [PIRRO](#) (*M5S*) sottolinea che numerose proposte di modifica riguardano la modifica dell'articolo 77 della Costituzione, essendo ormai evidenti le criticità determinate dal sempre più frequente ricorso ai provvedimenti d'urgenza in luogo delle leggi ordinarie. A nome del Gruppo, dichiara il proprio voto favorevole.

Il senatore [Enrico BORGHI](#) (*IV-C-RE*) annuncia il proprio voto favorevole sull'emendamento in esame, ritenendo indispensabile contrastare l'abuso della decretazione d'urgenza, per evitare che a tale aspetto patologico si aggiunga anche l'elezione diretta del Presidente del Consiglio, con il rischio di una modifica surrettizia della forma di governo parlamentare.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*), nel condividere le finalità dell'emendamento, annuncia un voto favorevole.

Posto ai voti, l'emendamento 1.0.14 è respinto.

Si passa alla votazione dell'emendamento 1.0.17.

Il senatore [Enrico BORGHI](#) (*IV-C-RE*) osserva che la proposta in esame persegue gli stessi obiettivi dell'emendamento 1.0.14. Rileva l'esigenza di una sistematizzazione del sistema delle fonti del diritto, per evitare il rischio di un conflitto tra poteri.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*) sottolinea che gli emendamenti in esame confermano l'indisponibilità

del Governo al confronto anche sul merito, considerato che tutte le proposte di modifica sono state respinte, anche quelle volte ad arginare il ricorso alla decretazione d'urgenza, un problema avvertito in modo unanime e trasversale.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*) sottolinea che la condizione patologica dell'eccessivo uso dei decreti-legge rischia di diventare gravissima con l'elezione diretta del Presidente del Consiglio, che non sarebbe quindi più *primus inter pares*. Auspica pertanto che il problema non venga sottovalutato. Posto ai voti, l'emendamento 1.0.17 è respinto.

In assenza dei proponenti, l'emendamento 1.0.15 è dichiarato decaduto.

Si passa alla votazione dell'emendamento 1.0.16.

Il senatore [CATALDI](#) (*M5S*) ribadisce la sollecitazione a non cedere alle lusinghe del mito dell'uomo forte che accentra in sé tutto il potere, perché potrebbe essere rischioso per la democrazia, come è già avvenuto in passato per esempio con la dittatura di Hitler, il quale riuscì a ingannare con la sua propaganda elettorale i cittadini, che si resero conto della sua pericolosità solo troppo tardi, come spiegato nel saggio "Le malattie del potere" di Freeman.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) ritiene che proprio la discussione della riforma costituzionale rappresenterebbe il contesto appropriato per affrontare anche la questione dell'abuso della decretazione d'urgenza, che dovrebbe interessare principalmente la maggioranza, poiché i decreti-legge spostano il baricentro dell'iniziativa legislativa sul Governo.

Il senatore [TOSATO](#) (*LSP-PSd'Az*) ricorda che la maggioranza ha presentato alcune proposte di legge in materia, che saranno certamente esaminate dopo l'approvazione della riforma costituzionale.

Tuttavia, sarebbe inopportuno affrontare il tema in questa fase, considerato che molto probabilmente la legge costituzionale sarà sottoposta a *referendum*, mentre sulla questione della decretazione d'urgenza si potrà pervenire a una soluzione largamente condivisa.

Posto ai voti, l'emendamento 1.0.16 è respinto.

Si passa alla votazione dell'emendamento 1.0.18.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*) dichiara il voto favorevole sulla proposta in esame, volta a prevedere che la ratifica dei trattati internazionali sia esaminata dal Parlamento in seduta comune.

Posto ai voti, l'emendamento 1.0.18 è respinto.

Si passa alla votazione dell'emendamento 1.0.19.

La senatrice [VALENTE](#) (*PD-IDP*) ritiene incomprensibile la scelta della maggioranza di rinviare la soluzione al problema dell'eccessivo ricorso alla decretazione d'urgenza e del monocameralismo di fatto, anche perché è improbabile che si riesca ad esaminare un'altra riforma costituzionale in breve tempo.

La senatrice [PIRRO](#) (*M5S*) esprime perplessità sull'ipotesi di esaminare la legge di bilancio in seduta comune delle due Camere, anche considerato che il numero dei senatori è inferiore a quello dei deputati. Pertanto, dichiara l'astensione del Gruppo sull'emendamento in esame.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*) annuncia un voto contrario, ritenendo necessario modificare in modo più ampio l'articolo 81 della Costituzione. Ricorda infatti che la sua parte politica ha contestato a suo tempo l'inserimento in Costituzione del principio del pareggio di bilancio, ritenendolo peraltro in contrasto con un approccio di politica economica di tipo keynesiano.

Posto ai voti, l'emendamento 1.0.19 è respinto.

L'emendamento 1.0.20 è accantonato in quanto riferito alla materia dello statuto delle opposizioni.

Si passa alla votazione dell'emendamento 1.0.21.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) sottolinea la necessità di modificare il *quorum* per l'elezione del Presidente della Repubblica, richiedendo i tre quinti dei votanti in luogo della maggioranza assoluta, dopo il terzo scrutinio. Con la riforma costituzionale in esame, infatti, vi è il rischio che la maggioranza disponga dei numeri sufficienti per eleggere anche il Capo dello Stato, che presumibilmente sarà nella disponibilità delle forze politiche che fanno riferimento al Presidente del Consiglio eletto.

La senatrice [PIRRO](#) (*M5S*) si associa alle considerazioni del senatore Giorgis, sottolineando che, con l'introduzione del premio di maggioranza, la configurazione del Parlamento non sarà corrispondente

alla volontà dei cittadini. Dichiara pertanto un voto favorevole.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*) sottoscrive l'emendamento in esame, ritenendolo condivisibile. A suo avviso, tutti i *quorum* andrebbero rivisti, dopo le modifiche degli ultimi anni, considerato che quando sono stati introdotti vi era un sistema elettorale proporzionale, tutt'al più con una distorsione maggioritaria non eccessiva, applicata con il metodo D'Hondt.

Il senatore [Enrico BORGHI](#) (*IV-C-RE*) ritiene condivisibili le finalità dell'emendamento, ritenendo tuttavia che, al contempo, si debba evitare che una minoranza ostacoli con un atteggiamento ostruzionistico l'elezione del Presidente della Repubblica. Per questo motivo, con il successivo emendamento 02.1 si propone di posticipare l'abbassamento del *quorum* funzionale della maggioranza assoluta dopo il sesto scrutinio. Sottolinea la necessità di approfondire la questione delle soglie, perché, con la riduzione del numero dei parlamentari, risulta più significativa l'incidenza dei rappresentanti delle Regioni.

Il senatore [LISEI](#) (*FdI*) evidenzia che il centrodestra non ha mai espresso direttamente un Presidente della Repubblica, quindi non comprende le preoccupazioni delle opposizioni. Peraltro, il mandato del Capo dello Stato, avendo durata differente, è disallineato rispetto a quello delle Camere, quindi è possibile che la maggioranza di governo non abbia anche l'occasione di eleggere il Presidente della Repubblica. A nome del Gruppo, annuncia pertanto un voto contrario.

Il [PRESIDENTE](#) sottolinea che, nella storia repubblicana, il Presidente della Repubblica è sempre stato garante dell'unità nazionale e custode della Costituzione, a prescindere dalla maggioranza che lo ha eletto. Ritiene quindi inopportuno alimentare dubbi sulla imparzialità di questa figura di garanzia. Posto ai voti, l'emendamento 1.0.21 è respinto.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il presidente [BALBONI](#) (*FdI*), relatore, esprime parere favorevole sulle proposte 02.1, 2.2000 e 2.0.1 (testo 2) e contrario sui restanti emendamenti.

La rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello del relatore.

Si passa alla votazione dell'emendamento 02.1.

Il senatore [Enrico BORGHI](#) (*IV-C-RE*) esprime soddisfazione per l'accoglimento dell'emendamento, che consente di evitare l'ostruzionismo di una minoranza, pur continuando a garantire la ricerca di un'ampia condivisione per l'elezione del Capo dello Stato.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*) annuncia un voto di astensione, ritenendo che l'emendamento non sia risolutivo. Infatti, se la maggioranza vorrà imporre il proprio candidato alla Presidenza della Repubblica, sarà sufficiente attendere la settima votazione, anziché la quarta.

Posto ai voti, l'emendamento 02.1 è approvato.

Il [PRESIDENTE](#), nel rinviare alla prossima settimana la trattazione dell'Atto Senato n. 935, propone di sospendere la seduta e avverte che, durante la sospensione, si terrà un Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, per la programmazione dei lavori.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI

Il [PRESIDENTE](#) avverte che è convocato l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari per la programmazione dei lavori della prossima settimana.

La Commissione prende atto.

La seduta, sospesa alle ore 18,45, riprende alle ore 19,35.

IN SEDE REFERENTE

(997) Conversione in legge del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che resta da esaminare l'emendamento 4.0.6 (testo 3), nonché gli ulteriori

ordini del giorno G/997/9/1 (già emendamento 4.9) e G/997/10/1 (già emendamento 4.0.1), pubblicati in allegato.

In qualità di relatore si rimette al Governo sui predetti ordini del giorno.

La sottosegretaria FERRO esprime un avviso favorevole su entrambi gli atti di indirizzo.

Previa dichiarazione di voto di astensione del senatore GIORGIS, l'ordine del giorno G/997/9/1 è posto in votazione e approvato.

La senatrice [PIROVANO](#) (LSP-PSd'Az) apprezza il parere favorevole del Governo sull'ordine del giorno G/997/10/1, ribadendo l'importanza che il gruppo della Lega annette al tema delle circoscrizioni di decentramento e alla possibilità di consentirne l'istituzione anche nei comuni sopra i centomila abitanti.

Auspica quindi che tale misura venga adottata in sede di riforma del TUEL.

La sottosegretaria FERRO esprime condivisione per le argomentazioni della senatrice Pirovano, sottolineando come la riforma del TUEL rappresenti la sede adeguata per affrontare tale questione.

Il senatore [LOTITO](#) (FI-BP-PPE) annuncia il voto favorevole del Gruppo sull'ordine del giorno in esame, evidenziando come l'istituzione di circoscrizioni di decentramento favorisca l'implementazione di politiche sensibili alle esigenze del territorio.

Interviene poi incidentalmente sul precedente ordine del giorno G/997/9/1, riguardante il subentro del consigliere comunale dimessosi o cessato dalla carica di assessore, auspicando che, anche per le regioni, sia adottata una normativa omogenea, al fine di evitare le disparità di trattamento esistenti tra le diverse realtà regionali, per quanto riguarda i casi di consiglieri regionali che si siano dimessi a seguito della nomina ad assessori e che poi siano cessati dall'incarico in giunta.

Previa dichiarazione di voto di astensione della senatrice [MAIORINO](#) (M5S), l'ordine del giorno G/997/10/1 viene posto in votazione e approvato.

Il presidente [BALBONI](#) (FdI), in qualità di relatore, si rimette alla valutazione del governo sull'emendamento 4.0.6 (testo 3).

La sottosegretaria FERRO esprime un avviso favorevole sul predetto emendamento, a condizione che venga riformulato secondo un testo di cui dà lettura, ove si specifica che la causa di ineleggibilità prevista ai fini dell'elezione a consigliere regionale dall'articolo 2, primo comma, numero 7), della legge n. 154 del 1981 si applica esclusivamente ai dipendenti della regione che svolgano, al momento della candidatura al rispettivo consiglio, funzioni e attività amministrative.

A differenza della riformulazione proposta nella precedente seduta, osserva come non sia necessario inserire un comma in base al quale la disposizione si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, in quanto ultronea.

Dopo aver chiarito la portata normativa della riformulazione proposta, specifica come questa non rappresenti una norma di interpretazione autentica, e consenta invece, *pro futuro*, la possibilità di candidarsi ai dipendenti regionali che svolgano mansioni esecutive.

Per quanto riguarda invece i componenti degli uffici di *staff* e i consulenti, rappresenta come a questi si applichino le regole per i titolari di qualifiche dirigenziali, e quindi operi la ineleggibilità.

Il senatore [LOTITO](#) (FI-BP-PPE) accoglie la proposta di riformulazione avanzata dalla rappresentante del Governo e presenta quindi l'emendamento 4.0.6 (testo 4), pubblicato in allegato.

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP) chiede conferma al Governo del fatto che la riformulazione testé formalizzata non rivesta carattere di interpretazione autentica e operi esclusivamente *pro futuro*.

La sottosegretaria FERRO conferma che la riformulazione proposta non troverà applicazione retroattiva e non potrà essere utilizzata in sede di contenzioso.

A sostegno di tali argomentazioni, richiama peraltro la giurisprudenza della Corte costituzionale, citando in particolare le sentenze n. 73 del 2017, n. 61 del 2022 e n. 4 del 2024.

La senatrice [MAIORINO](#) (M5S) rileva che, piuttosto che intervenire secondo le modalità dell'emendamento in esame, sarebbe stato più lineare e trasparente modificare l'articolo 2, primo comma, numero 7) della legge n. 154 del 1981, ove si prevede chiaramente l'ineleggibilità dei dipendenti di regioni, province e comuni per l'elezione dei consigli regionali, provinciali e comunali.

Il senatore [LOTITO](#) (FI-BP-PPE) osserva come la norma richiamata dalla senatrice Maiorino sia

attualmente in vigore soltanto per le elezioni regionali.

Peraltro, l'emendamento a sua firma recepisce le indicazioni della giurisprudenza costituzionale, volte a circoscrivere la fattispecie dell'ineleggibilità regionale.

La sottosegretaria FERRO, dopo aver riepilogato la genesi della citata disposizione della legge n. 154 del 1981, fa presente come la disciplina sull'ineleggibilità nei comuni e nelle province sia attualmente dettata dall'articolo 60 del TUEL, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

Il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP) chiede quale sia la disciplina vigente per l'ineleggibilità nei comuni e nelle province.

Il presidente [BALBONI](#) (Fdl), in qualità di relatore, dà lettura dell'articolo 60, comma 1, n. 7), del TUEL, nonché della previsione recata dal comma 3 del medesimo articolo 60, ove si stabilisce che le condizioni di ineleggibilità dei dipendenti dei comuni e delle province possono essere rimosse attraverso il collocamento in aspettativa non retribuita non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP) stigmatizza il fatto che, con un emendamento alla legge di conversione di un decreto-legge avente un ambito materiale del tutto diverso, venga introdotta una disciplina per i dipendenti delle regioni diversa da quella prevista per i comuni e le province.

Il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP), nel ribadire la richiesta di chiarimento sulla portata *pro futuro* dell'emendamento in oggetto, manifesta perplessità circa le ragioni che hanno condotta la Presidenza della Commissione a ritenere proponibile tale emendamento e chiede quali siano state le motivazioni di tale scelta.

Il [PRESIDENTE](#) evidenzia come l'emendamento in oggetto, qualora approvato, introdurrà, *pro futuro*, un regime differenziato per i dipendenti delle regioni rispetto a quelli degli enti locali. In merito alla richiesta del senatore Giorgis sui criteri di proponibilità degli emendamenti, ricorda di aver considerato proponibili anche gli emendamenti 1.0.6, sul terzo mandato dei presidenti di regione, e 4.0.9, sulla esenzione dalla raccolta delle sottoscrizioni per la presentazione di liste alle elezioni regionali. Tale scelta trova fondamento nella considerazione che l'articolo 1 del decreto-legge attiene anche allo svolgimento delle elezioni regionali, oltre che di quelle europee e amministrative.

Pertanto, una valutazione di improponibilità dell'emendamento 4.0.6 (testo 4) risulterebbe incoerente rispetto alle scelte precedentemente adottate.

Sottolinea, infine, come la versione iniziale della proposta 4.0.6 riguardasse l'ineleggibilità non soltanto dei dipendenti della regione, ma anche di quelli delle province e dei comuni. Le successive riformulazioni hanno poi circoscritto la portata dell'emendamento alla sola ineleggibilità dei dipendenti delle regioni, a seguito di interlocuzioni con il Governo e in base al fatto che la disciplina sulla ineleggibilità degli enti locali è contenuta nel TUEL.

Si passa quindi alle dichiarazioni di voto sull'emendamento 4.0.6 (testo 4).

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP) ritiene che l'emendamento in oggetto rappresenti il trionfo di un approccio discriminatorio e pieghi le scelte legislative del Parlamento a interessi personali non bene individuati.

Altresì, si discriminano i dipendenti dei comuni e delle province, rispetto a quelli delle regioni, vulnerando l'omogeneità della disciplina del TUEL.

Nel sottolineare come la proposta in esame non presenti le caratteristiche di generalità e astrattezza che dovrebbero essere tipiche di una norma di legge, esprime uno sdegno profondo per la mortificazione e lo svilimento del ruolo del Parlamento.

Annuncia quindi che il Gruppo del Partito Democratico non parteciperà al voto, e rileva come la maggioranza si stia assumendo la responsabilità di scrivere una pagina molto triste dell'attività parlamentare.

Il senatore [OCCHIUTO](#) (FI-BP-PPE), dopo aver stigmatizzato l'atteggiamento delle opposizioni caratterizzato da interruzioni continue e da accuse pesanti nei confronti della maggioranza, ricorda come la versione iniziale dell'emendamento 4.0.6 riguardasse i dipendenti sia delle regioni che degli enti locali.

A seguito di interlocuzioni con il Governo, l'emendamento è stato poi circoscritto alle sole regioni,

ossia ad enti aventi un ambito territoriale più vasto e nei quali è obiettivamente impossibile che dipendenti incaricati di svolgere mansioni esecutive siano nella condizione di esercitare ogni forma di *captatio benevolentiae*, alterando la genuinità della competizione elettorale, la trasparenza e la *par condicio* tra i candidati.

Nell'annunciare il voto favorevole del proprio Gruppo, ritiene che l'emendamento costituisca una proposta ragionevole e non certo *ad personam*, bensì funzionale a correggere una stortura presente nell'ordinamento.

La senatrice [MAIORINO](#) (*M5S*), nel ribadire il carattere ultroneo dell'emendamento in esame rispetto al contenuto del decreto-legge, evidenzia come la disposizione di cui alla legge n. 154 del 1981, vigente da oltre 40 anni, non abbia mai suscitato problemi interpretativi e quindi non sussista alcuna stortura da correggere.

Rileva altresì un oggettivo imbarazzo della Presidenza della Commissione e del Governo, quasi come se vi fosse una coercizione all'approvazione di tale proposta.

A ciò si aggiunge paradossalmente la beffa per cui si vorrebbe far credere che chi si oppone all'emendamento voglia impedire la candidatura alle elezioni regionali di persone di umili origini. L'emendamento risulta quindi evidentemente calibrato per risolvere i problemi di un numero ristretto di beneficiari, derogando alla disciplina vigente che consente a tutti i dipendenti di potersi candidare, a condizione che si mettano in aspettativa, proprio a tutela dell'ente di appartenenza.

Nell'esprimere la profonda indignazione per lo scempio che si sta compiendo, annuncia che il proprio Gruppo non parteciperà al voto.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*) annuncia la non partecipazione al voto, associandosi alle considerazioni svolte dal senatore Parrini e dalla senatrice Maiorino circa lo sfregio che si sta ponendo in atto.

Il senatore [LISEI](#) (*FdI*), nel ritenere inaccettabili le forti accuse e le continue interruzioni dei Gruppi di opposizione, ritiene che la valutazione di una proposta emendativa debba basarsi sul giudizio circa gli effetti generali e astratti che tale proposta comporterà, e non sul presunto favore o sfavore che la misura comporterebbe per singole situazioni.

Sulla base di una valutazione obiettiva, l'emendamento in oggetto, se approvato, consentirà la candidatura al consiglio regionale da parte di dipendenti della Regione che non esercitano funzioni e attività amministrative.

Dal suo punto di vista, tale proposta emendativa è ragionevole e consente a dipendenti che svolgono mansioni esecutive di potersi candidare, senza doversi mettere in aspettativa non retribuita.

Per quanto riguarda poi la presunta disparità che si verrebbe a introdurre tra dipendenti delle regioni da un lato e quelli di comuni e province dall'altro, osserva come già oggi la disciplina sull'ineleggibilità delle regioni sia contenuta nella legge n. 154 del 1981, mentre quella sugli enti locali sia contenuta nel TUEL, ossia in due leggi diverse e non sovrapponibili.

Altresì, i dipendenti di un ente comunale sono numericamente inferiori a quelli regionali e il comune ha anche una circoscrizione territoriale più limitata.

Nell'annunciare il voto favorevole, ritiene che non sarebbe comunque scandaloso estendere tale previsione anche ai dipendenti degli enti locali.

Da ultimo, condivide la scelta della Presidenza in merito alla proponibilità dell'emendamento, ritenendolo coerente con il contenuto del decreto-legge oggetto di conversione.

Posto in votazione, l'emendamento 4.0.6 (testo 4) risulta approvato.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che in una successiva seduta, presumibilmente nella giornata di martedì 12 marzo, si procederà alla votazione del mandato al relatore, una volta recepite le eventuali condizioni della Commissione bilancio sugli emendamenti approvati, ai sensi dell'articolo 40, comma 6-*bis*, del Regolamento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLE SEDUTE DI DOMANI

Il [PRESIDENTE](#) avverte che le sedute già convocate domani alle ore 8,30 e alle ore 13 non avranno luogo.

La Commissione prende atto.
La seduta termina alle ore 20,50.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL
DECRETO-LEGGE)
N. [997](#)

G/997/9/1 (già em. 4.9)

[Pirovano](#), [Tosato](#)

Il Senato,

esaminato l'A.S. 997, "Conversione in legge del decreto legge 29 gennaio 2024, n.7, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale", premesso che:

l'articolo 4 del provvedimento in esame reca modifiche puntuali al T.U.O.E.L. in materia di elezione del sindaco e del consiglio comunale;

l'articolo 64 del T.U.O.E.L. prevede disposizioni relative all'incompatibilità tra consigliere comunale e assessore nella rispettiva giunta;

in particolare, viene previsto che la carica di assessore sia incompatibile con la carica di consigliere comunale e che, qualora un consigliere comunale assuma la carica di assessore nella rispettiva giunta, cessi dalla carica di consigliere all'atto dell'accettazione della nomina, ed al suo posto subentri il primo dei non eletti;

sembra opportuno inserire la previsione che, qualora un consigliere comunale che ha assunto la carica di assessore si dimette o viene revocato, può tornare ad assumere la carica di consigliere al posto del consigliere subentrato,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di inserire, in un prossimo provvedimento utile, modifiche puntuali all'articolo 64 del T.U.O.E.L. al fine di inserire una previsione che consenta al consigliere comunale che ha assunto la carica di assessore e che si dimette o viene revocato, di tornare ad assumere la carica di consigliere al posto del consigliere subentrato.

G/997/10/1 (già em. 4.0.1)

[Pirovano](#), [Borghesi](#), [Paroli](#)

Il Senato,

esaminato l'A.S. 997, "Conversione in legge del decreto legge 29 gennaio 2024, n.7, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale", premesso che:

l'articolo 4 del provvedimento in esame reca modifiche puntuali al T.U.O.E.L.;

l'articolo 17 del T.U.O.E.L. reca disposizioni relative alle circoscrizioni di decentramento comunale, che necessitano di un intervento di modifica;

in particolare, sarebbe importante che fosse data la possibilità anche ai comuni più piccoli, con popolazione superiore ai 100.000 abitanti, di avvalersi di organismi di partecipazione, di consultazione e di gestione di servizi di base, quali sono le circoscrizioni di decentramento,

impegna il Governo:

ad intervenire in materia di ordinamento degli enti locali con un provvedimento che riveda in maniera sistematica le disposizioni previste dal T.U.O.E.L. e in particolare le circoscrizioni di decentramento, al fine di consentire anche ai comuni sopra i 100.000 abitanti di articolare il proprio territorio avvalendosi di tali organismi.

Art. 4

4.0.6 (testo 4)

[Lotito](#), [Damiani](#), [Occhiuto](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Ambito di applicazione dell'articolo 2, primo comma, n. 7), della legge 23 aprile 1981, n. 154)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 274, comma 1, lettera l), del decreto legislativo 18 luglio 2000, n. 267, la causa di ineleggibilità prevista ai fini dell'elezione a consigliere regionale dall'articolo 2, primo comma, numero 7) della legge 23 aprile 1981, n. 154, si applica esclusivamente ai dipendenti della regione che svolgano, al momento della candidatura al rispettivo consiglio, funzioni e attività amministrative.

1.3.2.1.43. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 184 (ant.) del 12/03/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

MARTEDÌ 12 MARZO 2024

184ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

BALBONI

Interviene il ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta inizia alle ore 11,35.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il **PRESIDENTE** avverte che la Commissione ha richiesto l'attivazione del circuito audiovisivo interno, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, sulla parte di seduta riguardante l'esame dei disegni di legge nn. **935** e **830**.

Poiché la Presidenza del Senato ha preventivamente fatto conoscere il proprio assenso, in assenza di obiezioni, dispone quindi l'attivazione di tale forma di pubblicità

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(935) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Modifiche agli articoli 59, 88, 92 e 94 della Costituzione per l'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri, il rafforzamento della stabilità del Governo e l'abolizione della nomina dei senatori a vita da parte del Presidente della Repubblica

(830) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - RENZI e altri. - Disposizioni per l'introduzione dell'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri in Costituzione
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seconda seduta pomeridiana di mercoledì 6 marzo.

Riprende l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Si passa alla votazione degli identici emendamenti 2.1 e 2.2.

Il senatore **DE CRISTOFARO** (*Misto-AVS*) precisa di aver presentato un emendamento soppressivo di ciascun articolo del testo in esame, per evidenziare la contrarietà della sua parte politica all'ispirazione di fondo della riforma proposta dal Governo.

Sottolinea che le recenti elezioni regionali svoltesi in Sardegna e in Abruzzo, a prescindere dall'esito, sono accomunate dalla rilevante percentuale di astensionismo. Se ne deduce, quindi, che il meccanismo di elezione diretta non ha favorito la partecipazione al voto, nonostante l'esito fosse incerto.

A suo avviso, le ragioni della disaffezione dell'elettorato vanno ricercate piuttosto nella crisi dei partiti e degli altri corpi intermedi, nella spoliticizzazione della società e anche in un abbassamento del livello medio di istruzione rispetto ad altri Paesi europei. Si tratta di motivi strutturali su cui il Parlamento

dovrebbe soffermarsi a riflettere.

Il senatore [CATALDI](#) (M5S) ribadisce la propria contrarietà alla riforma costituzionale, che limita i poteri del Presidente della Repubblica, a fronte di un rafforzamento della figura del Presidente del Consiglio e di altre cariche monocratiche, con l'eliminazione del limite dei due mandati. A suo avviso, si tratta di misure rischiose, che potrebbero mettere in pericolo la democrazia qualora in futuro sia democraticamente eletto qualcuno che sappia ingannare e manipolare le masse, interpretandone il malcontento, come è accaduto in passato per esempio con il tristemente noto caso di Hitler.

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP) dichiara il proprio voto favorevole sugli emendamenti in esame, poiché anche l'articolo 2 reca norme volte a limitare i poteri del Presidente della Repubblica, sebbene quello in esame sia un vincolo modesto, non essendosi mai verificato nella prassi lo scioglimento di una sola Camera.

Si tratta però di un approccio che va considerato nel complesso, in particolare con riferimento all'emendamento 2.2000 del Governo: come segnalato dal costituzionalista Ferrajoli oggi sulla stampa, l'estensione dello scioglimento anticipato anche all'ipotesi di dimissioni volontarie del Presidente del Consiglio consentirebbe al *Premier* di condizionare l'elezione del Capo dello Stato con la minaccia delle dimissioni e del conseguente scioglimento anticipato delle Camere.

La senatrice [GELMINI](#) (Misto-Az-RE) annuncia il proprio voto favorevole sugli emendamenti, perché volti a contrastare la riduzione dei poteri del Presidente della Repubblica, una figura *super partes* nella quale si riconoscono tutti i cittadini, al di là delle opinioni politiche. Sarebbe quindi auspicabile una ulteriore riflessione su tale aspetto.

Posti ai voti, gli identici emendamenti 2.1 e 2.2 sono respinti.

Si passa alla votazione dell'emendamento 2.23.

La senatrice [MUSOLINO](#) (IV-C-RE) sottolinea che l'emendamento è volto a precisare che lo scioglimento delle Camere avviene non solo in caso di dimissioni, ma anche in caso di morte o altro impedimento del Presidente del Consiglio. In questo modo, si evitano strategie per formare Governi tecnici e nuove maggioranze che non corrispondono alla volontà degli elettori, soprattutto in caso di elezione diretta del *Premier*.

Il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP), a nome del Gruppo, annuncia un voto contrario, nella convinzione che debba essere rimessa alle Camere la responsabilità di verificare la possibilità di formare un nuovo Governo. Nella forma di governo italiana, infatti, è il Parlamento il luogo in cui si costruiscono le maggioranze. Ritene sia da respingere una modifica che va nella direzione della verticalizzazione della democrazia rappresentativa, anche per l'esperienza storica delle democrazie europee, nelle quali la flessibilità dei corpi intermedi ha una funzione regolatrice dei processi economico-sociali e risulta determinante affinché questi corrispondano agli interessi generali. A suo avviso, se il Parlamento diventasse una mera appendice dell'Esecutivo, si avrebbe un impoverimento della capacità politica e una riduzione della partecipazione democratica.

Il senatore [CATALDI](#) (M5S) sottolinea la ferma contrarietà del Movimento 5 stelle ai cosiddetti "cambi di casacca" dei parlamentari. Tuttavia, ritiene che la soluzione a questa prassi disdicevole non possa essere l'applicazione del meccanismo del "*simul stabunt aut simul cadent*". Il Presidente del Consiglio, infatti, potrebbe utilizzare in modo ricattatorio, perfino nei confronti del proprio partito, la prospettiva delle dimissioni per provocare lo scioglimento delle Camere.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (Misto-AVS) sottolinea che vi sono meccanismi di elezione diretta che non causano distorsioni perché prevedono adeguati contrappesi, come nel sistema presidenziale statunitense, dove per esempio l'elezione delle Camere non è contestuale a quella del Presidente. Ritene che il meccanismo del "*simul stabunt aut simul cadent*" sia in effetti più logico rispetto alla sostituzione del Presidente del Consiglio eletto, seppure in casi limitati rispetto al testo originario. Annuncia un voto contrario, ritenendo prevalente la considerazione negativa sugli effetti dell'elezione diretta del *Premier*.

Posto ai voti, l'emendamento 2.23 è respinto.

Il [PRESIDENTE](#) osserva che gli emendamenti 2.12 e 2.34, pur recando differenze nella formulazione, risultano di identico contenuto sostanziale e, qualora approvati, darebbero luogo agli stessi effetti. I

Gruppi potranno pertanto formulare un'unica dichiarazione di voto sulle predette proposte, che saranno poi votate contestualmente.

Non essendoci richieste di intervento, gli emendamenti 2.12 e 2.34 sono posti contestualmente ai voti e respinti.

Il [PRESIDENTE](#) osserva che gli emendamenti 2.7 e 2.4, pur recando differenze nella formulazione, risultano di identico contenuto sostanziale e, qualora approvati, darebbero luogo agli stessi effetti. I Gruppi potranno pertanto formulare un'unica dichiarazione di voto sulle predette proposte, che saranno poi votate contestualmente.

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP) sottolinea che gli emendamenti in esame sono volti a precisare in Costituzione quanto attualmente avviene per prassi, cioè che il decreto di scioglimento del Presidente della Repubblica è controfirmato dal Presidente del Consiglio. L'obiettivo intrinseco è ribadire la centralità del Presidente della Repubblica, che con la riforma in esame perderebbe la capacità di influire sulla situazione politica anche in caso di stallo, a causa delle rigidità che vengono previste rendendo obbligatorio lo scioglimento delle Camere in determinati casi.

Coglie l'occasione per svolgere alcune considerazioni sul meccanismo del "*simul stabunt aut simul cadent*", sottolineando la inopportunità di equiparare le elezioni per gli enti locali e territoriali con quelle del livello centrale, data la differenza di poteri, funzioni e strutture.

Posti contestualmente ai voti, gli emendamenti 2.7 e 2.4 sono respinti.

Il [PRESIDENTE](#) osserva che gli emendamenti 2.8 e 2.9, si differenziano soltanto per il *quorum* richiesto. Invita i Gruppi a formulare un'unica dichiarazione di voto sulle predette proposte, che saranno poi votate separatamente.

Il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP) accetta di esprimere un'unica dichiarazione di voto, sebbene le due proposte rechino un differente *quorum* a sostegno della richiesta di scioglimento delle Camere, purché si riconosca che gli emendamenti presentati dalle opposizioni non hanno una mera finalità ostruzionistica, ma delineano una differente prospettiva di riforma, nel solco della forma di governo parlamentare. Pertanto, secondo gli emendamenti in esame, il Presidente della Repubblica procede allo scioglimento delle Camere quando, all'interno del Parlamento, non è possibile esprimere un nuovo Governo.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 2.8 e 2.9 sono respinti.

Il [PRESIDENTE](#) osserva che gli emendamenti 2.10 e 2.5, pur recando differenze nella formulazione, risultano di identico contenuto sostanziale e, qualora approvati, darebbero luogo agli stessi effetti. I Gruppi potranno pertanto formulare un'unica dichiarazione di voto sulle predette proposte, che saranno poi votate contestualmente.

Il senatore [MELONI](#) (PD-IDP) ribadisce che, in contrasto con le dichiarazioni della maggioranza e del Governo, la riforma costituzionale in esame limita davvero i poteri del Presidente della Repubblica, conculcandone la facoltà di apprezzare le relazioni politiche all'interno del Parlamento e la sua funzionalità. Sottolinea, inoltre, che l'elezione diretta dei sindaci e dei presidenti di Regione ha determinato una verticalizzazione del potere e uno svuotamento delle assemblee rappresentative. A suo avviso, quindi, bisognerebbe restituire le proprie prerogative al Parlamento, che ha anche una funzione unificante fondamentale in una società divisa, intervenendo innanzitutto sulla legge elettorale.

La senatrice [GELMINI](#) (Misto-Az-RE) ritiene condivisibili gli emendamenti in esame riferiti all'articolo 2, in quanto la riforma costituzionale prospettata dal Governo presenta due criticità.

Innanzitutto, non consente di raggiungere gli obiettivi del rafforzamento del *Premier* e di una maggiore stabilità dell'Esecutivo, visto che la possibilità di sostituire il Presidente del Consiglio eletto con un altro esponente della maggioranza rischia di creare fibrillazioni tra le forze politiche che lo sostengono. In secondo luogo, per la sua parte politica è criticabile la scelta di limitare le prerogative del Presidente della Repubblica in materia di scioglimento delle Camere. Annuncia pertanto un voto favorevole.

Posti contestualmente ai voti, gli emendamenti 2.10 e 2.5 sono respinti.

Il [PRESIDENTE](#) osserva che gli emendamenti 2.11, 2.6, 2.14 e 2.37, pur recando differenze nella formulazione, risultano di identico contenuto sostanziale e, qualora approvati, darebbero luogo agli

stessi effetti. I Gruppi potranno pertanto formulare un'unica dichiarazione di voto sulle predette proposte, che saranno poi votate contestualmente.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) sottolinea che gli emendamenti in esame introducono una sorta di sfiducia costruttiva, stabilendo un termine di novanta giorni entro il quale le Camere devono individuare una soluzione alternativa al Governo dimissionario, altrimenti si procede allo scioglimento. In questo modo, si tenta di proceduralizzare la crisi di governo e il suo esito. È il Parlamento, infatti, a interpretare e rappresentare la sovranità popolare, proprio perché è organo plurale e non monocratico. Il popolo, infatti, non è aprioristicamente omogeneo, ma costituisce invece un'espressione unitaria che si costruisce attraverso un processo democratico, che rappresenta il risultato di una faticosa integrazione politica.

Il senatore [PERA](#) (*FdI*) ritiene che sia una forzatura equiparare la proposta in esame alla sfiducia costruttiva. A suo avviso, invece, si tratta di una soluzione che favorisce pratiche trasformistiche, come del resto rischia di avvenire anche attraverso la stessa sfiducia costruttiva. Invita a una riflessione su questo aspetto.

Posti contestualmente ai voti, gli emendamenti 2.11, 2.6, 2.14 e 2.37 sono respinti.

Il [PRESIDENTE](#) osserva che gli emendamenti 2.3, 2.35, 2.20 e 2.21, pur recando differenze nella formulazione, risultano di identico contenuto sostanziale e, qualora approvati, darebbero luogo agli stessi effetti. I Gruppi potranno pertanto formulare un'unica dichiarazione di voto sulle predette proposte, che saranno poi votate contestualmente.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*), replicando al senatore Pera, ritiene che per correggere le degenerazioni del trasformismo non si debba rinunciare al divieto del vincolo di mandato, istituto che appartiene alla tradizione liberale. Piuttosto che intervenire sugli istituti giuridici, infatti, si dovrebbe contrastare tali pratiche sul piano culturale e politico.

La senatrice [MAIORINO](#) (*M5S*) sottolinea che per il Movimento 5 stelle è questione cruciale il contrasto al trasformismo, tanto che la sua parte politica in origine promuoveva il vincolo di mandato proprio per impedire i passaggi da un Gruppo all'altro, in contrasto con la volontà dell'elettore. Tuttavia, non ritiene accettabile la proposta della maggioranza di legare il destino di un singolo parlamentare a quello del Governo e di conseguenza dell'intero Parlamento.

Pur esprimendo riserve sull'istituto della sfiducia costruttiva, che sembra più adatto alla tradizione culturale e politica tedesca, ritiene che questo non sia assimilabile ai cosiddetti "cambi di casacca" effettuati per interessi privati, che a volte hanno anche provocato il venir meno delle maggioranze. Segnala, a tale riguardo, che la sua parte politica è riuscita a far modificare il Regolamento del Senato, in modo da scoraggiare tale prassi deprecabile. Coglie l'occasione, quindi, per auspicare che analoga disposizione sia inserita anche nel Regolamento della Camera dei deputati.

Con gli emendamenti in esame, invece, si prevede che i Gruppi parlamentari, attraverso accordi politici trasparenti, decidano di sostenere un nuovo Presidente del Consiglio. Annuncia pertanto un voto favorevole.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*) osserva che le degenerazioni del sistema politico non possono essere risolte per via normativa, come nel caso dei Governi tecnici, che rappresentano un *unicum* nel panorama delle democrazie occidentali. Analoga considerazione riguarda il contrasto al trasformismo, per evitare il quale sarebbe errato abolire il divieto di mandato imperativo. Pur essendo di matrice culturale marxista e di sinistra, non può non riconoscere che tale previsione, introdotta per la prima volta dalla Costituzione francese del 1791, caratterizza le democrazie rappresentative e le distingue dai regimi totalitari.

La senatrice [MUSOLINO](#) (*IV-C-RE*) nota che la libertà dei parlamentari di lasciare il Gruppo politico di appartenenza per un cambio di opinione non ha nulla a che vedere con le pratiche trasformistiche. Il divieto di mandato imperativo rappresenta invece un caposaldo dei diritti costituzionali e delle prerogative parlamentari, attraverso il quale è il parlamentare a ricevere l'investitura dell'elettore e non il partito, e non va confuso con pratiche disdicevoli di parlamentari che in passato hanno cambiato Gruppo di appartenenza solo per ottenere in cambio benefici, trattandosi peraltro di poche eccezioni. Posti contestualmente ai voti, gli emendamenti 2.3, 2.35, 2.20 e 2.21 sono respinti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 13.

1.3.2.1.44. 1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 185 (pom.) del 12/03/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1^a Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

MARTEDÌ 12 MARZO 2024

185^a Seduta (1^a pomeridiana)

Presidenza del Presidente

BALBONI

Interviene il ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta inizia alle ore 14,35.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il **PRESIDENTE** avverte che la Commissione ha richiesto l'attivazione del circuito audiovisivo interno, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, sulla parte di seduta riguardante l'esame dei disegni di legge nn. **935** e **830**.

Poiché la Presidenza del Senato ha preventivamente fatto conoscere il proprio assenso, in assenza di obiezioni, dispone quindi l'attivazione di tale forma di pubblicità

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(935) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - *Modifiche agli articoli 59, 88, 92 e 94 della Costituzione per l'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri, il rafforzamento della stabilità del Governo e l'abolizione della nomina dei senatori a vita da parte del Presidente della Repubblica*

(830) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - **RENZI e altri. - *Disposizioni per l'introduzione dell'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri in Costituzione***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella odierna seduta antimeridiana.

Riprende l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il **PRESIDENTE** osserva che gli emendamenti 2.13 e 2.36, pur recando differenze nella formulazione, risultano di identico contenuto sostanziale e, qualora approvati, darebbero luogo agli stessi effetti. I Gruppi potranno pertanto formulare un'unica dichiarazione di voto sulle predette proposte, che saranno poi votate contestualmente.

Il senatore **CATALDI** (*M5S*) annuncia un voto favorevole sugli emendamenti in esame, che tentano di porre rimedio allo svilimento delle prerogative del Parlamento, prevedendo la consultazione dei rappresentanti dei Gruppi parlamentari da parte del Presidente della Repubblica, prima di procedere allo scioglimento delle Camere. Esprime rammarico per il mancato accoglimento delle proposte del Movimento 5 stelle volte a limitare l'abuso della decretazione d'urgenza da parte del Governo, i cui effetti potrebbero essere ancora più pericolosi, una volta approvata la riforma costituzionale in esame, che si ispira all'idea di concentrare i poteri in una sola persona.

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP), nell'annunciare il voto favorevole sugli emendamenti in esame, coglie l'occasione per replicare al senatore Pera, respingendo l'interpretazione della mozione di sfiducia costruttiva come una pratica trasformista. A conferma di tale impostazione, a suo avviso, richiama la posizione di Egidio Tosato, eletto nell'Assemblea Costituente per la Democrazia Cristiana, il quale riteneva che la sfiducia costruttiva fosse uno strumento per stabilizzare i Governi e metterli al riparo da crisi al buio. In effetti, anche in Germania e Spagna questo istituto è utilizzato con funzione deterrente rispetto alle crisi di governo.

A suo avviso, sono piuttosto da considerare come pratiche trasformistiche quelle che il disegno di legge costituzionale in esame prevede in caso di formazione di una nuova maggioranza intorno al Presidente del Consiglio incaricato in sostituzione di quello eletto.

Posti contestualmente ai voti, gli emendamenti 2.13 e 2.36 sono respinti.

Il [PRESIDENTE](#) osserva che gli emendamenti 2.24 e 2.43, pur recando differenze nella formulazione, risultano di identico contenuto sostanziale e, qualora approvati, darebbero luogo agli stessi effetti. I Gruppi potranno pertanto formulare un'unica dichiarazione di voto sulle predette proposte, che saranno poi votate contestualmente.

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP) sottolinea che, con le proposte in esame, si accetta provocatoriamente l'idea che il Presidente della Repubblica sia tenuto a sciogliere le Camere; tuttavia, per restituire centralità al Parlamento, si prevede che tale ipotesi si verifichi su richiesta di due terzi dei componenti di una Camera o della maggioranza assoluta di entrambe, prendendo spunto dal *Fixed-term Parliaments Act 2011* del Regno Unito.

Posti contestualmente ai voti, gli emendamenti 2.24 e 2.43 sono respinti.

Il [PRESIDENTE](#) osserva che gli emendamenti 2.25, 2.26 e 2.44, pur recando differenze nella formulazione, risultano di identico contenuto sostanziale e, qualora approvati, darebbero luogo agli stessi effetti. I Gruppi potranno pertanto formulare un'unica dichiarazione di voto sulle predette proposte, che saranno poi votate contestualmente.

Non essendovi richieste di intervento, gli emendamenti 2.25, 2.26 e 2.44 sono posti contestualmente ai voti e respinti.

Il [PRESIDENTE](#) osserva che gli emendamenti 2.15 e 2.39, nonché 2.16 e 2.41, pur recando differenze nella formulazione, risultano di identico contenuto sostanziale e, qualora approvati, darebbero luogo agli stessi effetti. I Gruppi potranno pertanto formulare un'unica dichiarazione di voto sulle predette proposte, che saranno poi votate contestualmente.

Non essendovi richieste di intervento, gli emendamenti 2.15 e 2.39 sono posti contestualmente in votazione e respinti; successivamente, gli emendamenti 2.16 e 2.41 sono posti contestualmente ai voti e respinti.

Il [PRESIDENTE](#) osserva che gli emendamenti 2.17 e 2.40, pur recando differenze nella formulazione, risultano di identico contenuto sostanziale e, qualora approvati, darebbero luogo agli stessi effetti. I Gruppi potranno pertanto formulare un'unica dichiarazione di voto sulle predette proposte, che saranno poi votate contestualmente.

Non essendovi richieste di intervento, gli emendamenti 2.17 e 2.40 sono posti contestualmente ai voti e respinti.

Il [PRESIDENTE](#) osserva che gli emendamenti 2.18 e 2.42, pur recando differenze nella formulazione, risultano di identico contenuto sostanziale e, qualora approvati, darebbero luogo agli stessi effetti. I Gruppi potranno pertanto formulare un'unica dichiarazione di voto sulle predette proposte, che saranno poi votate contestualmente.

Non essendovi richieste di intervento, gli emendamenti 2.18 e 2.42 sono posti contestualmente ai voti e respinti.

Il [PRESIDENTE](#) osserva che gli emendamenti 2.19 e 2.38, pur recando differenze nella formulazione, risultano di identico contenuto sostanziale e, qualora approvati, darebbero luogo agli stessi effetti. I Gruppi potranno pertanto formulare un'unica dichiarazione di voto sulle predette proposte, che saranno poi votate contestualmente.

Il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP), nell'annunciare il voto favorevole del Gruppo sugli emendamenti in

esame, evidenzia che la proposta di aumentare i casi in cui il Parlamento delibera in seduta comune, di cui agli emendamenti 2.18 e 2.42 precedentemente votati, è volta a ovviare al problema del monocameralismo alternato, affermatosi di fatto negli ultimi anni, e anche alla riduzione del numero dei parlamentari, i quali sempre più spesso hanno difficoltà a far fronte a tutti gli impegni, soprattutto al Senato.

Posti contestualmente ai voti, gli emendamenti 2.19 e 2.38 sono respinti.

In assenza dei proponenti, la senatrice [GELMINI](#) (*Misto-Az-RE*) fa propri gli emendamenti 2.27 e 2.28, sostanzialmente identici.

Non essendovi richieste di intervento, gli emendamenti 2.27 e 2.28 sono posti contestualmente ai voti e respinti.

Si passa quindi all'esame dei subemendamenti riferiti all'emendamento 2.2000 del Governo.

Il [PRESIDENTE](#) osserva che i subemendamenti 2.2000/4, 2.2000/5, 2.2000/64 e 2.2000/65 risultano [sostanzialmente identici e, pertanto, saranno votati contestualmente.](#)

Il senatore [MELONI](#) (*PD-IDP*) sottolinea che i subemendamenti in esame sono volti a codificare procedure già applicate nella prassi, stabilendo quali sono i soggetti istituzionali che il Presidente della Repubblica deve consultare prima di procedere allo scioglimento delle Camere, nell'ottica di preservare le prerogative del Capo dello Stato e restituire centralità al Parlamento.

Posti contestualmente ai voti, i subemendamenti 2.2000/4, 2.2000/5, 2.2000/64 e 2.2000/65 sono respinti.

Il [PRESIDENTE](#) osserva che i subemendamenti 2.2000/3 e 2.2000/63 sono sostanzialmente identici e verranno quindi votati contestualmente.

Non essendovi richieste di intervento, i subemendamenti 2.2000/3 e 2.2000/63 sono posti contestualmente ai voti e respinti.

Successivamente, non essendovi richieste di intervento, gli identici subemendamenti 2.2000/6 e 2.2000/51 sono posti contestualmente ai voti e respinti.

Il [PRESIDENTE](#) osserva che i subemendamenti 2.2000/7 e 2.2000/ [sono sostanzialmente identici e verranno quindi votati contestualmente.](#)

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*) sottolinea che l'emendamento 2.2000 del Governo si è reso necessario per superare il contrasto tra la norma che prevede l'obbligo per il Presidente della Repubblica di sciogliere le Camere e il secondo comma dell'articolo 88 della Costituzione, che vieta lo scioglimento nel semestre precedente la fine del mandato del Capo dello Stato. Tuttavia, segnala il rischio che sia lo stesso Presidente del Consiglio a influenzare l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica, potendo determinare le condizioni per lo scioglimento delle Camere con le proprie dimissioni.

Posti contestualmente ai voti, i subemendamenti 2.2000/7 e 2.2000/52 sono respinti.

Il [PRESIDENTE](#) osserva che i subemendamenti 2.2000/8 e 2.2000/53 sono sostanzialmente identici e verranno quindi votati contestualmente.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*), nell'associarsi alle considerazioni del senatore Parrini, ritiene coerente da parte del Governo il parziale tentativo di correzione riguardo al divieto di scioglimento delle Camere nel cosiddetto semestre bianco. A suo avviso, l'introduzione dell'obbligo di scioglimento per il Presidente della Repubblica, unito all'elezione diretta del *Premier* e alla limitazione delle prerogative del Capo dello Stato, può determinare aporie ed effetti paradossali, probabilmente inattesi. La senatrice [GELMINI](#) (*Misto-Az-RE*) ritiene che la correzione operata dal Governo con l'emendamento 2.2000, più che porre rimedio a un'aporia, sia frutto di una vera e propria ingenuità, in quanto non aiuta a recuperare l'equilibrio dei poteri tra *Premier* e Presidente della Repubblica e per di più rivela l'intenzione di conculcare le prerogative del Capo dello Stato. Su questo aspetto, la sua parte politica è fermamente contraria. Dichiaro quindi il voto favorevole sui subemendamenti in esame.

Posti contestualmente ai voti, i subemendamenti 2.2000/8 e 2.2000/53 sono respinti.

Successivamente, non essendovi richieste di intervento, gli identici subemendamenti 2.2000/9 e 2.2000/54 sono posti contestualmente ai voti e respinti.

Il [PRESIDENTE](#) osserva che i subemendamenti 2.2000/10 e 2.2000/55 sono sostanzialmente identici e, pertanto, saranno votati contestualmente.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*) sottolinea che, se si intende vincolare il potere di scioglimento delle Camere da parte del Presidente della Repubblica, allora è necessario prevedere una deliberazione del Parlamento. Da un lato, quindi, si amplia il novero dei soggetti istituzionali che il Capo dello Stato deve consultare prima di procedere allo scioglimento, sulla falsariga di quanto avviene per il conferimento dell'incarico di formare il Governo, e dall'altro si stabilisce che il Parlamento debba esprimersi sullo scioglimento a maggioranza qualificata e con appello nominale.

Posti contestualmente ai voti, i subemendamenti 2.2000/10 e 2.2000/55 sono respinti.

Successivamente, non essendovi richieste di intervento, gli identici subemendamenti 2.2000/11 e 2.2000/56 sono posti contestualmente ai voti e respinti.

Il [PRESIDENTE](#) osserva che i subemendamenti 2.2000/12 e 2.2000/57 risultano [sostanzialmente identici e saranno quindi votati contestualmente](#).

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) annuncia un voto favorevole sulle proposte in esame, che hanno il medesimo obiettivo di quelle votate in precedenza, cioè ampliare le ipotesi in cui il Parlamento deve riunirsi in seduta comune e tentare di parlamentarizzare le crisi di governo, che, invece, nella storia politica italiana sono maturate quasi sempre al di fuori delle Aule parlamentari. In questo modo, si rimette alla responsabilità politica l'obbligo di spiegare ai cittadini le ragioni dello scostamento dell'indirizzo politico o del mutamento di alleanze.

Posti contestualmente ai voti, i subemendamenti 2.2000/12 e 2.2000/57 sono respinti.

Il [PRESIDENTE](#) osserva che i subemendamenti 2.2000/13 e 2.2000/58 sono sostanzialmente identici e saranno votati contestualmente.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) ribadisce che gli emendamenti del Partito democratico non sono meramente oppositivi, ma, se considerati nel loro complesso, propongono una riforma dell'attuale forma di governo coerente in sé e con i principi costituzionali, alternativa a quella prefigurata dalla maggioranza.

Posti contestualmente ai voti, i subemendamenti 2.2000/13 e 2.2000/58 sono respinti.

In seguito, non essendovi richieste di intervento, gli identici subemendamenti 2.2000/14 e 2.2000/59 sono posti contestualmente ai voti e respinti.

Il [PRESIDENTE](#) osserva che i subemendamenti 2.2000/15 e 2.2000/60 sono sostanzialmente identici e saranno quindi votati contestualmente.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*) critica il tentativo di sottrarre al Presidente della Repubblica il potere di scioglimento delle Camere, facendolo per di più condizionare dal Presidente del Consiglio. Pertanto, i subemendamenti in esame propongono di prevedere in Costituzione l'obbligo di consultazione di alcuni soggetti istituzionali e l'espressione in modo solenne della volontà del Parlamento sullo scioglimento, cioè a maggioranza dei due terzi e con appello nominale.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*) condivide le proposte di modifica in esame, che sono volte a restituire centralità al Parlamento, messa in discussione sia dalla riforma costituzionale sia dal progetto sull'autonomia differenziata, e a tutelare le prerogative del Capo dello Stato.

Ritiene inoltre necessaria una riflessione più ampia sulla questione dei *quorum* previsti in Costituzione, in quanto, al tempo dell'Assemblea Costituente, rispecchiavano effettivamente i rapporti di forza tra le forze politiche presenti nella società, grazie al sistema elettorale proporzionale.

Successivamente, invece, sono state introdotte alcune distorsioni maggioritarie, per esempio con i premi di maggioranza e le soglie di sbarramento, che hanno alterato la rappresentazione del contesto sociale.

Posti contestualmente ai voti, i subemendamenti 2.2000/15 e 2.2000/60 sono respinti.

Altresì, non essendovi richieste di intervento, gli identici subemendamenti 2.2000/16 e 2.2000/61 sono posti contestualmente ai voti e respinti.

Il [PRESIDENTE](#) osserva che i subemendamenti 2.2000/17 e 2.2000/62 sono sostanzialmente identici e saranno quindi votati contestualmente.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) rileva che i subemendamenti in esame propongono che il Parlamento si pronunci sull'ipotesi dello scioglimento a maggioranza assoluta e in seduta comune, a differenza della maggioranza semplice attualmente prevista per il conferimento e la revoca della fiducia al

Governo. A suo avviso, tale previsione è corretta, perché consente, ove necessario, la formazione di Governi di minoranza, sostenuti da un appoggio esterno. Al contrario, per lo scioglimento delle Camere è più opportuno che vi sia una maggioranza assoluta, che si faccia carico del problema della stabilità del Governo.

Posti contestualmente ai voti, i subemendamenti 2.2000/17 e 2.2000/62 sono respinti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,50.

1.3.2.1.45. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 187 (ant.) del 13/03/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

MERCOLEDÌ 13 MARZO 2024

187ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

BALBONI

Interviene il ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta inizia alle ore 8,35.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il **PRESIDENTE** avverte che la Commissione ha richiesto l'attivazione del circuito audiovisivo interno, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, sulla parte di seduta riguardante l'esame dei disegni di legge nn. **935** e **830**.

Poiché la Presidenza del Senato ha preventivamente fatto conoscere il proprio assenso, in assenza di obiezioni, dispone quindi l'attivazione di tale forma di pubblicità.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(935) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Modifiche agli articoli 59, 88, 92 e 94 della Costituzione per l'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri, il rafforzamento della stabilità del Governo e l'abolizione della nomina dei senatori a vita da parte del Presidente della Repubblica

(830) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - RENZI e altri. - Disposizioni per l'introduzione dell'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri in Costituzione

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella prima seduta pomeridiana di ieri.

Si prosegue nell'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del disegno di legge, ed in particolare dei subemendamenti riferiti all'emendamento 2.2000 del Governo.

Il **PRESIDENTE** osserva che i subemendamenti da 2.2000/18 a 2.2000/74 si differenziano soltanto in relazione alla parte della proposta riguardante la durata residua della legislatura. Al riguardo, fa presente che - conformemente a soluzioni già adottate in passato nelle Commissioni - potrebbe porre in votazione l'emendamento più lontano dal testo originario, un certo numero di emendamenti intermedi e quello più vicino, dichiarando assorbiti i restanti.

Tuttavia, ritiene che sarebbe preferibile formulare un'unica dichiarazione di voto e procedere alla votazione di tutte le proposte emendative. Altresì, avverte che, all'interno del predetto gruppo di subemendamenti, saranno comunque posti contestualmente ai voti quelli che, pur recando differenze nella formulazione, risultano di identico contenuto sostanziale e, qualora approvati, darebbero luogo agli stessi effetti.

La Commissione prende atto.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*) osserva che sia il testo originario del disegno di legge che l'emendamento 2.2000 introducono un grave sbilanciamento dell'equilibrio tra i poteri, introducendo una sorta di presidenzialismo di fatto, incentrato sulla figura del Presidente del Consiglio e che non ha riscontri concreti in nessuna democrazia occidentale. Risulta peraltro impossibile conciliare, logicamente e concretamente, l'elezione diretta del Presidente del Consiglio con la sopravvivenza della figura istituzionale del Capo dello Stato.

Sarebbe stato, allora, più coerente - ancorché comunque inopportuno, stante la peculiarità del sistema politico italiano - optare per l'introduzione di una forma pura di governo presidenziale.

Il senatore [CATALDI](#) (*M5S*) pone l'accento sulla grave diminuzione del ruolo e delle prerogative del Parlamento operata dalla riforma costituzionale, che contribuisce ad aumentare la già rilevante distanza tra le istituzioni e i cittadini, con grave compromissione del dialogo democratico. Già oggi, infatti, quasi tutte le iniziative legislative sono di provenienza governativa, con le Camere ridotte ad una funzione puramente ancillare.

La riforma, rafforzando la figura del Presidente del Consiglio, costituisce pertanto un grave *vulnus* ai fondamenti dello stato di diritto.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*), nel sottolineare, del pari, la profonda illogicità della riforma costituzionale, rivendica la legittimità della strategia politica adottata dalle forze politiche di opposizione, che, di fronte alla reticenza del Governo ad adoperarsi per raggiungere una sintesi politica condivisa, non possono che ricorrere allo strumento parlamentare dell'attività emendativa. Lo svolgimento del dibattito, peraltro, non appare connotato da forme radicali di ostruzionismo, bensì da un costante (e meritorio) tentativo di sensibilizzare le forze politiche di maggioranza sulle criticità sottese al disegno di legge. Ciò è altresì dimostrato dal fatto che il numero degli emendamenti e dei subemendamenti presentati appare notevolmente inferiore a quello registrato, ad esempio, in occasione dell'esame della riforma costituzionale del 2016.

Il presente dibattito, infine, considerato che appare assai improbabile che la riforma possa essere approvata con una maggioranza dei due terzi, costituirà un importante elemento conoscitivo per il cittadino in vista dell'inevitabile *referendum* costituzionale.

Posti contestualmente ai voti, i subemendamenti 2.2000/18 e 2.2000/66 sono respinti.

Successivamente, sono posti contestualmente ai voti e respinti i subemendamenti 2.2000/19 e 2.2000/67 sono respinti.

Di seguito, sono posti contestualmente ai voti e respinti i subemendamenti 2.2000/20 e 2.2000/68.

Successivamente, sono posti contestualmente ai voti e respinti i subemendamenti 2.2000/21 e 2.2000/69.

Di seguito, sono posti contestualmente ai voti e respinti i subemendamenti 2.2000/22 e 2.2000/70.

Successivamente ancora sono posti contestualmente ai voti e respinti i subemendamenti 2.2000/23 e 2.2000/71.

Successivamente ancora sono posti contestualmente ai voti e respinti i subemendamenti 2.2000/24 e 2.2000/72.

Di seguito, sono posti contestualmente ai voti e respinti i subemendamenti 2.2000/25 e 2.2000/73.

Da ultimo, sono posti contestualmente ai voti e respinti i subemendamenti 2.2000/26 e 2.2000/74.

Il [PRESIDENTE](#) osserva che i subemendamenti 2.2000/27 e 2.2000/75, sono sostanzialmente identici e saranno quindi votati contestualmente.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) esprime l'auspicio a che il Governo e le forze politiche di maggioranza riconsiderino i contenuti del disegno di legge iscritto all'ordine del giorno, anche e soprattutto alla luce dei numerosi rilievi critici emersi nel corso delle audizioni. Appare infatti dimostrato oltre ogni dubbio che la riforma sarebbe controproducente per lo stesso Governo, che non beneficerebbe, in concreto, di una maggiore solidità.

Il contesto politico in cui si svolge il dibattito sembra inoltre delineare la volontà, da parte delle forze politiche di maggioranza, di concludere celermente l'esame in prima lettura, al fine di avere un risultato politicamente spendibile in vista delle prossime elezioni europee, nonché, nel medio termine,

di terminare anticipatamente la legislatura una volta modificata la Costituzione. Tale scenario, tuttavia, lega la problematica della forma di governo a esigenze squisitamente contingenti e legate al consenso elettorale, con ovvi effetti negativi.

Annuncia, quindi, il voto favorevole.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*), nel condividere i rilievi poc'anzi formulati dal senatore Giorgis, ribadisce la necessità di consentire all'elettore di esercitare responsabilmente il proprio diritto di scelta in occasione del *referendum* costituzionale.

Visto in tale ottica, il dibattito assume particolare valenza e, proprio in tale direzione, si muove la strategia parlamentare adottata dalle forze politiche di opposizione. Per contro, il Governo e la maggioranza insistono su un percorso riformatore poco efficace e incomprensibile, considerato, ad esempio, che vi sono altre ipotesi di riforma, come quella della legge elettorale, sulla quale si potrebbero trovare maggiori elementi di convergenza.

La senatrice [MAIORINO](#) (*M5S*) osserva che il percorso riformatore adottato dal Governo appare disallineato proprio rispetto agli obiettivi sottintesi alla presentazione del disegno di legge.

L'atteggiamento di chiusura nei confronti delle opposizioni, inoltre, preclude la possibilità di un dibattito costruttivo per superare le attuali criticità della democrazia italiana.

Anche la scelta di pervenire a una celere approvazione del disegno di legge in prima lettura per ottenere un maggiore consenso elettorale andrebbe profondamente meditata dalle forze di maggioranza: l'elettore, infatti, potrebbe non condividere questo approccio strumentale ed esprimere, proprio tramite il voto, la sua disapprovazione.

Posti contestualmente ai voti, gli identici subemendamenti 2.2000/27 e 2.2000/75 sono respinti.

Il [PRESIDENTE](#) osserva che i subemendamenti 2.2000/28, 2.2000/29, 2.2000/76 e 2.2000/77, sono sostanzialmente identici e saranno quindi votati contestualmente.

Ad avviso del senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*), la propaganda politica sottesa al disegno di legge iscritto all'ordine del giorno appare ben sintetizzata in una *brochure*, sulla quale appare il simbolo di una delle forze politiche di maggioranza e che è stata recentemente diffusa dagli organi di stampa, secondo la quale l'elezione diretta del Presidente del Consiglio valorizzerebbe la scelta elettorale del cittadino, mettendola al riparo da presunti sovvertimenti maturati all'interno dei cosiddetti "palazzi del potere". Tale roboante affermazione cozza però contro il fatto che lo stesso Presidente del Consiglio ha più volte dichiarato di godere di ampia e solida legittimazione: tale affermazione, infatti, presuppone che già l'attuale assetto costituzionale sia in grado di fornire al Governo tutte le necessarie garanzie di stabilità.

Risulta inoltre assai grave, a suo avviso, che il Governo non abbia ancora presentato alle Camere un progetto di legge elettorale, elemento, questo, assolutamente imprescindibile per valutare la portata concreta del disegno di legge all'esame della Commissione.

Si associa il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*), osservando che la retorica contro i cosiddetti "palazzi del potere" non è tipica dell'attuale contesto politico, bensì ad esso preesistente: da essa originano, ad esempio, le iniziative volte a ridurre il numero dei parlamentari, nonché l'elevato astensionismo che connota, ormai da tempo, le consultazioni elettorali.

In tale contesto, la politica è quindi chiamata a una scelta dirimente: assecondare il sentimento antipolitico da tempo maturato in seno all'opinione pubblica, ovvero riaffermare il proprio primato, tramite un esercizio responsabile delle proprie attribuzioni.

Conclude osservando che le recenti riforme concernenti l'elezione diretta dei presidenti delle regioni non hanno invertito la disaffezione verso la politica da parte del cittadino: la partecipazione al voto resta, infatti, drammaticamente bassa. Le forze politiche di maggioranza dovrebbero pertanto riflettere ponderatamente sull'opportunità di proseguire un percorso riformatore incentrato unicamente sul rafforzamento del potere esecutivo.

Posti contestualmente ai voti, i subemendamenti 2.2000/28, 2.2000/29, 2.2000/76 e 2.2000/77 sono respinti.

Il [PRESIDENTE](#) osserva che i subemendamenti da 2.2000/30 a 2.2000/80 si differenziano soltanto in relazione al *quorum* richiesto. Invita pertanto i Gruppi a formulare un'unica dichiarazione di voto sulle

predette proposte.

All'interno del predetto gruppo di subemendamenti, saranno altresì posti contestualmente ai voti quelli che, pur recando differenze nella formulazione, risultano di identico contenuto sostanziale e, qualora approvati, darebbero luogo agli stessi effetti.

Il senatore [CATALDI](#) (*M5S*) ribadisce la necessità di restituire alle Camere un ruolo centrale nell'equilibrio democratico dei poteri. Già nell'attuale assetto costituzionale, infatti, il Governo ha assunto un'eccessiva preminenza, come dimostrato dal ruolo, assolutamente marginale, svolto dall'iniziativa legislativa parlamentare. Una riforma ormai imprescindibile sarebbe pertanto quella di perimetrare in maniera più stringente la possibilità di ricorrere allo strumento del decreto-legge, attraverso un'opportuna revisione dell'articolo 77 della Costituzione.

Stante quanto precede, il rafforzamento della figura del Presidente del Consiglio operato dal disegno di legge iscritto all'ordine del giorno rischia di favorire involuzioni autoritarie, mortificando la partecipazione del cittadino alla vita politica del Paese.

Il [PRESIDENTE](#) osserva incidentalmente che le dichiarazioni di voto rese sin ora contengono prevalentemente osservazioni sull'intero impianto del disegno di legge iscritto all'ordine del giorno. Si appella pertanto alla sensibilità degli oratori, affinché il dibattito sia più aderente all'oggetto dei subemendamenti posti in votazione.

Posti contestualmente ai voti i subemendamenti 2.2000/30 e 2.2000/78 sono respinti.

Di seguito, sono posti contestualmente ai voti e respinti i subemendamenti 2.2000/31 e 2.2000/79.

Da ultimo, sono posti contestualmente ai voti e respinti i subemendamenti 2.2000/32 e 2.2000/80.

Il [PRESIDENTE](#) rileva che i subemendamenti da 2.2000/33 a 2.2000/83 si differenziano soltanto in relazione al *quorum* richiesto. Invita pertanto i Gruppi a formulare un'unica dichiarazione di voto sulle predette proposte.

All'interno del predetto gruppo di subemendamenti, saranno altresì posti contestualmente ai voti quelli che, pur recando differenze nella formulazione, risultano di identico contenuto sostanziale e, qualora approvati, darebbero luogo agli stessi effetti.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*), pur comprendendo quanto prima rappresentato dalla Presidenza, osserva che l'oggetto delle singole proposte emendative non può essere debitamente illustrato, senza avere riguardo al contesto generale nel quale esse operano: le singole tematiche affrontate, infatti, sono tutte intrinsecamente legate dallo stesso filo conduttore.

Con riferimento ai subemendamenti in questione, precisa quindi che essi mirano a rafforzare le prerogative del Parlamento, che sono adeguatamente garantite anche nelle repubbliche presidenziali. Ciò si rende necessario per porre un limite all'eccessiva subordinazione del Parlamento rispetto al Governo operata dal disegno di legge, soprattutto con riferimento alle ipotesi di scioglimento delle Camere.

Conclude osservando che il provvedimento appare chiaramente indirizzato a menomare profondamente le attribuzioni del Presidente della Repubblica. Se questa è la linea politica seguita dal Governo, non è allora da escludere un analogo intento diminutivo nei confronti del Parlamento, per il tramite della legge elettorale.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*), nell'associarsi alle considerazioni svolte dal senatore Parrini, osserva che i subemendamenti in questione rimarcano l'assoluta inutilità dell'elezione diretta del *premier* quale strumento per superare la profonda crisi dalla democrazia italiana.

Peraltro, nemmeno l'adozione di un modello di repubblica presidenziale pura sarebbe funzionale allo scopo, come dimostrato dalla profonda crisi sociale attraversata dalla democrazia americana, connotata da un'eccessiva polarizzazione del dibattito politico.

Posti contestualmente ai voti sono respinti i subemendamenti 2.2000/33 e 2.2000/81.

Successivamente, sono posti contestualmente ai voti e respinti i subemendamenti 2.2000/34 e 2.2000/82.

Da ultimo, sono posti contestualmente ai voti e respinti i subemendamenti 2.2000/35 e 2.2000/83.

Il [PRESIDENTE](#) rileva che i subemendamenti da 2.2000/36 a 2.2000/86 si differenziano soltanto in relazione al *quorum* richiesto. Invita pertanto i Gruppi a formulare un'unica dichiarazione di voto sulle

predette proposte.

All'interno del predetto gruppo di subemendamenti, saranno altresì posti contestualmente ai voti quelli che, pur recando differenze nella formulazione, risultano di identico contenuto sostanziale e, qualora approvati, darebbero luogo agli stessi effetti.

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP) rimarca l'opportunità di introdurre un'efficace riforma del bicameralismo, dando maggiore risonanza alle funzioni del Parlamento riunito in seduta comune. Ribadisce quindi le proprie preoccupazioni in ordine all'assenza di una proposta di legge elettorale da parte del Governo, che consentirebbe di meglio comprendere l'effettivo impatto della riforma costituzionale all'esame della Commissione.

Il ruolo di preminenza attribuito al Presidente del Consiglio configurato dal disegno di legge avrebbe infatti, unitamente al mantenimento dell'attuale sistema elettorale (basato su liste bloccate senza alcuna possibilità, per l'elettore, di indicare delle preferenze), un impatto negativo dirompente sulla democraticità del sistema, dando luogo a un'eccessiva verticalizzazione del potere.

Posti contestualmente ai voti sono respinti i subemendamenti 2.2000/36 e 2.2000/84.

Successivamente, sono posti contestualmente ai voti e respinti i subemendamenti 2.2000/37 e 2.2000/85.

Da ultimo, sono posti contestualmente ai voti e respinti i subemendamenti 2.2000/38 e 2.2000/86.

Il [PRESIDENTE](#), stante l'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, rinvia quindi il seguito dell'esame congiunto del disegno di legge in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,55.

1.3.2.1.46. 1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 188 (nott.) del 13/03/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1^a Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

MERCOLEDÌ 13 MARZO 2024

188^a Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente

BALBONI

Interviene il ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta inizia alle ore 21,05.

IN SEDE REFERENTE

(744) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GIORGIS e altri. - Modifiche agli articoli 116 e 117 della Costituzione, in materia di presupposti, modalità, limiti e termini per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni, nonché di trasferimento di materie dalla legislazione concorrente alla legislazione esclusiva dello Stato

(116) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Elisa PIRRO e altri. - Modifiche all'articolo 117 della Costituzione, concernenti l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di tutela della salute

(542) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MARTELLA. - Modifiche all'articolo 116 della Costituzione, in materia di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni a statuto ordinario, e all'articolo 117 della Costituzione, in materia di legislazione esclusiva dello Stato e di legislazione concorrente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 6 febbraio.

Il **PRESIDENTE** avverte che, alla scadenza del termine, previsto per le ore 14 di giovedì 15 febbraio, sono stati presentati nove emendamenti riferiti al disegno di legge n. 744, adottato quale testo base, pubblicati in allegato.

Non essendoci richieste di intervento, gli emendamenti sono dati per illustrati.

Il relatore **DELLA PORTA** (*FdI*), anche a nome del correlatore Occhiuto, con riferimento all'articolo 1, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti 1.1 e 1.2 e contrario sull'emendamento 1.3. Riguardo all'articolo 2, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti 2.1 e 2.2 e contrario sugli emendamenti 2.3, 2.4, 2.5 e 2.0.1.

La rappresentante del GOVERNO esprime parre conforme a quello del relatore.

Il **PRESIDENTE** propone di rinviare il seguito dell'esame congiunto alla prossima settimana.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(924-bis) Revisione della disciplina in materia di valutazione del comportamento delle studentesse e

degli studenti, risultante dallo stralcio disposto dal Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento e comunicato all'Assemblea il 22 novembre 2023, dell'articolo 3 del disegno di legge n. 924, d'iniziativa governativa

(Parere alla 7a Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [TOSATO](#) (*LSP-PSd'Az*) illustra gli emendamenti approvati, riferiti al disegno di legge in titolo, e propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del numero legale, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

(1014) Conversione in legge del decreto-legge 5 febbraio 2024, n. 10, recante disposizioni urgenti sulla governance e sugli interventi di competenza della Società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.»

(Parere alla 8a Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [TOSATO](#) (*LSP-PSd'Az*) illustra gli emendamenti approvati dalla Commissione di merito, riferiti al disegno di legge in titolo, e propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del numero legale, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

(1020) Modifiche alla legge 21 luglio 2016, n. 145, recante disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il relatore [TOSATO](#) (*LSP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri nella seduta pomeridiana del 12 marzo, e propone di esprimere parere non ostativo con osservazione, pubblicato in allegato.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del numero legale, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) propone di rinviare il seguito dell'esame del disegno di legge costituzionale n. 935 sul premierato alla seduta già convocata alle ore 8,30 di domani, giovedì 14 marzo. Si potrebbe poi proseguire i lavori fino alle ore 13,30 di domani ed eventualmente riprenderli nel pomeriggio. In alternativa, si dovrebbe riprendere le votazioni adesso e andare avanti fino alle ore 23,30 circa.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) ritiene inaccettabile la proposta di proseguire le votazioni degli emendamenti sul premierato questa sera, considerato che l'attività in Commissione è iniziata questa mattina alle ore 8,30 e che la seduta di Assemblea ha visto impegnati i senatori della Commissione sull'AS [997](#). Ritiene che una riforma costituzionale meriti un'attenzione più accurata.

La senatrice [MUSOLINO](#) (*IV-C-RE*) fa presente che domani alle ore 13,30 è prevista la seduta della Commissione antimafia.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*) ritiene che le due ore di lavoro che eventualmente si dovrebbero svolgere stasera potrebbero essere recuperate nel corso della prossima settimana. Dopo 13 ore di lavoro ininterrotto, infatti, sarebbe preferibile proseguire domani mattina, posticipando l'orario di inizio della seduta alle ore 9,30.

Il senatore [TOSATO](#) (*LSP-PSd'Az*) ritiene preferibile proseguire i lavori stasera, piuttosto che riprenderli domani pomeriggio.

Il ministro ALBERTI CASELLATI precisa che non si sta effettuando una forzatura dei lavori della Commissione, se si considera che l'Assemblea Costituente elaborò il testo dei 139 articoli della Costituzione in un anno e mezzo circa. Sottolinea che il disegno di legge costituzionale in esame interviene solo su quattro articoli, eppure, dopo quasi quattro mesi, non sono stati votati neanche tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 2. Esprime inoltre la propria delusione per l'atteggiamento *destruens* delle opposizioni, che non sembrano comprendere l'importanza della riforma in esame.

Il [PRESIDENTE](#) ritiene che, se si convenisse sull'obiettivo di completare entro le ore 13 di domani le votazioni degli emendamenti riferiti all'articolo 2, si potrebbero riprendere i lavori direttamente domani mattina alle ore 9,30.

Il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP) ritiene condivisibile questo programma dei lavori, facendo tuttavia presente che l'opposizione non sta attuando una condotta ostruzionistica, in quanto non interviene su tutti gli emendamenti. Rileva, inoltre, che non si può non tener conto sia del prolungamento della seduta odierna dell'Assemblea sul decreto-legge n. 7 del 2024 (AS [997](#)), ossia di un provvedimento di iniziativa governativa.

Ritiene che il paragone con i lavori dell'Assemblea Costituente non sia accoglibile, considerato che la quasi totalità degli auditi ha rilevato criticità nel progetto di riforma in esame.

Il [PRESIDENTE](#) propone quindi di riprendere l'esame del disegno di legge costituzionale n. 935 domani, giovedì 14 marzo, posticipando la relativa seduta alle ore 9,30.

La Commissione conviene.

POSTICIPAZIONE DI SEDUTA

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la seduta già convocata per le ore 8,30 di domani, giovedì 14 marzo, è posticipata alle ore 9,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 21,40.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1020

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, segnalando, all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), numero 3), l'opportunità di chiarire quali siano gli atti di indirizzo parlamentare cui la nuova formulazione del comma 3 dell'articolo 2 della legge n. 145 del 2016 fa riferimento.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. [744](#)

Art. 1

1.1

[Pirovano](#), [Lisei](#), [Ternullo](#), [Borghese](#)

Sopprimere l'articolo.

1.2

[Durnwalder](#)

Sopprimere l'articolo.

1.3

[Gelmini](#)

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 1.

(Modifiche all'articolo 116 della Costituzione)

1. Il terzo comma dell'articolo 116 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Possono essere attribuite ad altre Regioni ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119 della Costituzione limitatamente alle materie di cui al terzo comma dell'articolo 117, con esclusione del commercio con l'estero. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata"».

Art. 2

2.1

[Lisei](#), [Ternullo](#), [Pirovano](#), [Borghese](#)

Sopprimere l'articolo.

2.2

[Durnwalder](#)

Sopprimere l'articolo.

2.3

[Gelmini](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2.

(Modifiche all'articolo 117 della Costituzione)

1. All'articolo 117 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la lettera *n*) è sostituita dalla seguente:

"*n*) principi, norme e obiettivi generali in materia di istruzione";

b) al secondo comma, dopo la lettera *s*) sono aggiunte le seguenti:

"*s-bis*) tutela della salute;

s-ter) grandi reti di trasporto e di navigazione;

s-quater) ordinamento della comunicazione;

s-quinquies) produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;

s-sexies) coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario";

c) al terzo comma, la parola: "istruzione" è sostituita dalle seguenti: "accesso all'istruzione e diritto allo studio", le parole: "tutela della salute" sono sostituite dalle seguenti:

"organizzazione e gestione dei servizi sanitari" e le parole: "grandi reti di trasporto e di

navigazione", "ordinamento della comunicazione", "produzione, trasporto e distribuzione

nazionale dell'energia" e "coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario" sono soppresse».

2.4

[Pirro](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Maiorino](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#), [Di Girolamo](#), [Nave](#), [Aloisio](#), [Bevilacqua](#), [Bilotti](#), [Castiello](#), [Cataldi](#), [Croatti](#), [Damante](#), [Barbara Floridia](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [Sabrina Licheri](#), [Lopreato](#), [Lorefice](#), [Marton](#), [Naturale](#), [Pirondini](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#), [Trevisi](#), [Turco](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *a*), capoverso «*s-bis*», premettere la seguente lettera:

«*s.1*) tutela della salute»;

b) alla lettera *b*), prima delle parole: "«grandi reti di trasporto e di navigazione»" inserire le seguenti: "«tutela della salute»".

2.5

[Turco](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

1) alla lettera *a*), sopprimere la lettera: "*s-quater*)";

2) alla lettera *b*), sopprimere le parole: "e «coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario»".

2.0.1

[Durnwalder](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Le disposizioni della presente legge costituzionale sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.».

1.3.2.1.47. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 189 (ant.) del 14/03/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

GIOVEDÌ 14 MARZO 2024

189ª Seduta

Presidenza del Presidente

BALBONI

Interviene il ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta inizia alle ore 9,35.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il **PRESIDENTE** avverte che la Commissione ha richiesto l'attivazione del circuito audiovisivo interno, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, sulla parte di seduta riguardante l'esame dei disegni di legge nn. **935** e **830**.

Poiché la Presidenza del Senato ha preventivamente fatto conoscere il proprio assenso, in assenza di obiezioni, dispone quindi l'attivazione di tale forma di pubblicità.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(935) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Modifiche agli articoli 59, 88, 92 e 94 della Costituzione per l'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri, il rafforzamento della stabilità del Governo e l'abolizione della nomina dei senatori a vita da parte del Presidente della Repubblica

(830) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - RENZI e altri. - Disposizioni per l'introduzione dell'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri in Costituzione

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana di ieri.

Riprende l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del disegno di legge.

Il **PRESIDENTE** osserva che i subemendamenti 2.2000/39 e 2.2000/87, 2.2000/40 e 2.2000/88, nonché 2.2000/41 e 2.2000/89, differiscono tra loro soltanto per variazioni a scalare di cifre. I Gruppi potranno pertanto formulare un'unica dichiarazione di voto sulle predette proposte, che saranno poi votate separatamente, fermo restando che, invece, saranno posti contestualmente in votazione subemendamenti sostanzialmente identici..

Il senatore **GIORGIS** (PD-IDP) coglie l'occasione della dichiarazione di voto per esprimere una sincera preoccupazione politica circa la tendenza, sempre più accentuata in questa legislatura, di applicare le norme regolamentari a seconda della contingenza, dall'abuso della decretazione d'urgenza alle valutazioni di ammissibilità degli emendamenti, fino alla organizzazione dei lavori in modo da limitare il diritto delle opposizioni di mettere in atto gli strumenti ostruzionistici previsti dal Regolamento. Rivolge quindi un appello affinché si faccia attenzione, da un lato, a non modificare

prassi istituzionali senza condivisione e, dall'altro, a mantenere rapporti umani civili e un atteggiamento ragionevole.

Il [PRESIDENTE](#) ritiene che sul tema sollevato dal senatore Giorgis si potrà svolgere un dibattito più ampio in occasione dell'esame degli emendamenti relativi allo statuto delle opposizioni, che sono stati accantonati in vista di una riflessione complessiva. Quanto alle considerazioni sulle valutazioni di ammissibilità degli emendamenti, precisa di aver sempre applicato criteri meno restrittivi possibile.

Il senatore [PERA](#) (*FdI*) ritiene che la crisi della democrazia parlamentare dipenda da una concatenazione di molteplici cause, che coinvolgono anche il Presidente della Repubblica, oltre al Presidente del Consiglio e al Parlamento. Ricorda di aver segnalato il problema già ventuno anni fa, in occasione di un suo intervento nel Parlamento in seduta comune, alla presenza del Capo dello Stato e del Capo del Governo di allora, sottolineando che l'attività legislativa era già fortemente condizionata dal recepimento della disciplina europea e dalla legislazione regionale. Con riferimento alla produzione normativa del Governo, per esempio, ritiene che potrebbero essere fissati dei limiti in sede di emanazione dei decreti-legge, se presentati in numero eccessivo, sebbene questo comporti sicuramente rilevanti conseguenze a livello politico. In ogni caso, auspica che sia possibile affrontare tali questioni nel dibattito sugli emendamenti relativi allo statuto delle opposizioni.

Posti contestualmente ai voti, gli identici subemendamenti 2.2000/39 e 2.2000/87 sono respinti.

Sono quindi posti contestualmente ai voti gli identici subemendamenti 2.2000/40 e 2.2000/88, che sono respinti.

Sono inoltre posti ai voti e respinti i subemendamenti 2.2000/41 e 2.2000/89.

Il [PRESIDENTE](#) rileva che i subemendamenti da 2.2000/42 a 2.2000/98 si differenziano soltanto in relazione al periodo di tempo in cui non si applica il semestre bianco. Invita pertanto i Gruppi a formulare un'unica dichiarazione di voto sulle predette proposte.

Avverte che saranno posti contestualmente ai voti i subemendamenti che, pur recando differenze nella formulazione, risultano di identico contenuto sostanziale e, qualora approvati, darebbero luogo agli stessi effetti.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*) osserva che, nel testo in esame, si verifica un ribaltamento del significato del semestre bianco, introdotto per evitare che il Presidente della Repubblica possa favorire la propria rielezione, attraverso lo scioglimento delle Camere. Secondo la proposta di riforma, invece, si attribuisce al Presidente del Consiglio il potere di determinare, attraverso le proprie dimissioni, l'elezione di un nuovo Parlamento e quindi del Presidente della Repubblica.

A suo avviso, si tratta di una conseguenza non voluta, ma ugualmente dannosa, dell'elezione diretta del *premier*. Sarebbe allora preferibile l'abolizione del semestre bianco e l'inserimento in Costituzione del divieto di rielezione del Presidente della Repubblica, come sostenuto dallo stesso presidente della Repubblica Segni. Al riguardo, ricorda di aver presentato un disegno di legge costituzionale nella scorsa legislatura, insieme al senatore Zanda.

Posti contestualmente ai voti, gli identici subemendamenti 2.2000/42 e 2.2000/90 sono respinti.

Sono quindi posti contestualmente ai voti e respinti gli identici subemendamenti 2.2000/43 e 2.2000/91.

Sono inoltre posti ai voti e respinti gli identici subemendamenti 2.2000/44 e 2.2000/92.

Posti contestualmente ai voti, gli identici subemendamenti 2.2000/45 e 2.2000/93 sono respinti.

Sono quindi posti contestualmente ai voti e respinti gli identici subemendamenti 2.2000/46 e 2.2000/94.

Sono inoltre posti ai voti contestualmente e respinti gli identici subemendamenti 2.2000/47 e 2.2000/95.

Posti contestualmente ai voti, gli identici subemendamenti 2.2000/48 e 2.2000/96 sono respinti.

Sono quindi posti contestualmente ai voti e respinti gli identici subemendamenti 2.2000/49 e 2.2000/97.

Sono inoltre posti ai voti e respinti gli identici subemendamenti 2.2000/50 e 2.2000/98.

Non essendovi richieste di intervento, posti contestualmente ai voti, gli identici subemendamenti 2.2000/99 e 2.2000/102 sono respinti.

Sono quindi posti contestualmente ai voti e respinti gli identici subemendamenti 2.2000/100 e 2.2000/103.

Posto ai voti, il subemendamento 2.2000/101 è respinto.

Si passa alla votazione del subemendamento 2.2000/2.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*) sottolinea che anche la proposta in esame si pone nel solco dei subemendamenti illustrati dal senatore Parrini, volti a salvaguardare le prerogative del Parlamento, a fronte del rischio di una eccessiva concentrazione del potere nella figura del Presidente del Consiglio: se gli si attribuisce, sebbene indirettamente, anche il potere di scioglimento delle Camere, si altera in modo significativo la forma di governo.

Posto ai voti, il subemendamento 2.2000/2 è respinto.

Il [PRESIDENTE](#) rileva che i subemendamenti da 2.2000/104 a 2.2000/113 si differenziano soltanto in relazione al periodo di tempo in cui non si applica il semestre bianco. Invita pertanto i Gruppi a formulare un'unica dichiarazione di voto sulle predette proposte, che tuttavia saranno poi poste ai voti separatamente.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) precisa che le proposte di modifica in esame hanno tutte l'obiettivo di convincere la maggioranza e il Governo che, se si persevera nella direzione di irrigidire la forma di governo attraverso l'inserimento di automatismi, si rischia di configurare un Parlamento incapace di esprimere un proprio indirizzo politico e di rappresentare il pluralismo sociale, in quanto formatosi non in base ai voti conseguiti, ma per il solo collegamento al *premier* eletto. Secondo il testo in esame, il Presidente del Consiglio potrebbe essere determinante sia per la formazione che per lo scioglimento delle Camere: si tratta di un modello coerente, ma quanto mai rischioso, perché concentra i poteri in una unica figura carismatica e demagogica.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*) sottolinea che la questione sollevata dal senatore Giorgis è centrale e si pone come elemento distintivo tra le differenti opinioni di maggioranza e opposizioni. Rileva che il presidenzialismo puro prevede contrappesi per garantire l'equilibrio dei poteri che, in questa proposta di riforma, sono invece assenti.

Il senatore [CATALDI](#) (*M5S*) auspica che la maggioranza e il Governo chiariscano come intendono garantire il bilanciamento dei poteri, uno dei principi cardine dello Stato di diritto, e quali correttivi pensano di apportare per preservare le prerogative del Parlamento. Il potenziamento del Governo, infatti, riguarda la funzione legislativa più che quella propriamente esecutiva. Auspica che sia possibile svolgere un dibattito su tale argomento, sebbene non sia connesso a specifici emendamenti.

Il senatore [DE PRIAMO](#) (*FdI*) svolge alcune considerazioni, precisando di non avere la pretesa che siano esaustive.

In primo luogo, ritiene che il bilanciamento dei poteri sia intrinseco nella Costituzione e non venga intaccato dalla riforma costituzionale. Infatti, le competenze del Presidente della Repubblica oggetto di modifica sono in realtà funzioni sussidiarie rispetto al Parlamento che, negli anni passati, non è stato in grado di risolvere le crisi senza un intervento esterno. Sottolinea, inoltre, che il Governo, attraverso alcuni emendamenti, ha già apportato alcuni correttivi al testo originario, per esempio eliminando il premio di maggioranza del 55 per cento, oppure con un'apertura al dibattito sulle questioni relative allo statuto delle opposizioni.

Si sofferma quindi sulla questione della fragilità delle democrazie. A tale riguardo, fa riferimento a un articolo odierno di Corrado Augias, il quale, richiamando a sua volta una lezione di Luciano Canfora trasmessa in televisione, nonché alcuni dati riportati dall'"Economist", secondo cui solo l'8 per cento della popolazione mondiale vive in contesti democratici maturi, spiega che le cause della crisi della democrazia vanno ricercate nella incapacità di decidere e di adeguarsi ai mutamenti della società. È su questi aspetti, quindi, che occorre intervenire.

Posti separatamente ai voti, i subemendamenti 2.2000/104, 2.2000/105, 2.2000/106, 2.2000/107, 2.2000/108, 2.2000/109, 2.2000/110, 2.2000/111, 2.2000/112 e 2.2000/113 sono respinti.

Si passa alla votazione dei subemendamenti sostanzialmente identici 2.2000/114 e 2.2000/115.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*) ritiene che la discussione non possa essere completa ed esaustiva se il Governo non chiarisce prima il sistema elettorale da abbinare alla riforma costituzionale in esame. In

particolare, nota che in altri ordinamenti in cui è prevista l'elezione diretta del *premier* è prevista nella stessa Costituzione la maggioranza assoluta, con eventuale turno di ballottaggio. Al momento, invece, si prefigura un premio di maggioranza per cui un Presidente del Consiglio eletto con il 35 per cento effettivo dei voti potrebbe incidere in modo significativo sull'elezione degli organi di garanzia, oltre a influire in modo determinante sulla composizione del Parlamento. Bisognerebbe anche precisare se si prevede una soglia minima di voti per il conferimento del premio di maggioranza, che cosa succede se tale soglia non è conseguita, quante schede si prevedono per la votazione, se si adottano le liste bloccate o si riammettono le preferenze.

Il senatore [PERA](#) (*FdI*) osserva che non vi è connessione tra le argomentazioni del senatore Parrini, che richiamano un articolo pubblicato oggi sul "Sole 24 ore", e gli emendamenti in esame. Nel replicare all'invito del senatore Cataldi a svolgere un dibattito su alcuni aspetti più significativi della riforma in esame, precisa che ciò sarebbe possibile solo qualora le opposizioni ritirassero i 1.500 emendamenti presentati con la sola finalità ostruzionistica di prolungare oltremodo l'*iter* del disegno di legge costituzionale.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*) ribatte che le opposizioni hanno ritenuto di dover presentare un cospicuo numero di emendamenti come forma di reazione alla pretesa della maggioranza di approvare la riforma costituzionale entro la data delle elezioni europee per poter sfruttare questo risultato in campagna elettorale. A suo avviso, è inaccettabile che la Costituzione sia modificata, per di più in modo affrettato visto che la legislatura si concluderà solo fra tre anni e mezzo, per corrispondere agli interessi elettorali di una componente politica della maggioranza.

Posti congiuntamente ai voti, i subemendamenti sostanzialmente identici 2.2000/114 e 2.2000/115 sono respinti.

Si passa alla votazione del subemendamento 2.2000/116.

Il senatore [LISEI](#) (*FdI*) precisa che l'aspetto fondamentale a cui la maggioranza non può rinunciare non è l'approvazione del disegno di legge costituzionale entro il 9 giugno, ma l'elezione diretta del Presidente del Consiglio, su cui è stato assunto un impegno con gli elettori. Le opposizioni, invece, sono pregiudizialmente contrarie al premierato e, di conseguenza, intendono esprimere un voto contrario anche sulle altre disposizioni, compreso lo statuto delle opposizioni, su cui invece ci dovrebbe essere la massima condivisione.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) respinge con fermezza l'invito del senatore Pera a ritirare gli emendamenti presentati. Precisa che il Partito democratico ne ha presentati circa 780, non con finalità meramente ostruzionistiche, ma per discutere nello specifico le criticità del progetto di riforma. A suo avviso, è la maggioranza ad assumere un atteggiamento pregiudiziale, poiché si limita ad affermare - come ha fatto poc'anzi il senatore Lisei - che l'elezione diretta del *premier* ha un valore irrinunciabile per la coalizione di governo, ma senza spiegare per quale motivo dovrebbe costituire la soluzione per le difficoltà del sistema democratico.

Sottolinea che l'uso del potere, da parte di chi lo detiene, nel rispetto delle minoranze è un caposaldo del principio liberale. Pertanto, se la maggioranza intende effettivamente accedere al confronto, si dovrebbero sospendere le votazioni e svolgere un dibattito sul merito delle questioni già segnalate.

La senatrice [MAIORINO](#) (*M5S*), nel replicare al senatore Lisei, precisa che la sua parte politica non avversa in modo ideologico il premierato, ma è contraria alla strumentalizzazione per fini propagandistici della modifica della Costituzione. Inoltre, esprime la propria ferma convinzione che il rafforzamento del Presidente del Consiglio non aiuti affatto a risolvere i mali della democrazia, né favorirà una maggiore partecipazione alle elezioni. A suo avviso, la maggioranza, invece di individuare le criticità del sistema democratico e tentare di trovare soluzioni efficaci, ha stabilito un obiettivo propagandistico da raggiungere in modo forzato, attraverso una proposta di riforma assolutamente da respingere.

Il senatore [TOSATO](#) (*LSP-PSd'Az*) fa presente che tutti i Gruppi che compongono la maggioranza hanno già spiegato durante la discussione generale i motivi della condivisione della riforma costituzionale. Sarebbe stato certamente preferibile procedere in un clima di condivisione, tuttavia segnala che i tre tentativi di riforme costituzionale succedutisi negli ultimi trent'anni, di cui solo uno

confermato attraverso il *referendum*, ossia la revisione del Titolo V nel 2001, sono stati supportati dalla sola maggioranza del momento.

Anche a suo avviso è quindi irricevibile la richiesta dell'opposizione di rinunciare all'elezione diretta del *premier* e al rafforzamento della stabilità degli Esecutivi. Ritiene che l'elezione diretta consentirà un'alternanza ordinata tra Governi omogenei, nell'interesse del Paese e non dei singoli partiti, senza che si verifichino mutamenti di alleanze come quelli avvenuti nelle due scorse legislature, che finiscono per confondere gli elettori e allontanarli dalla vita politica.

Il senatore [LISEI](#) (*FdI*) interviene incidentalmente per precisare, in replica al senatore Giorgis, di aver già illustrato in altre occasioni i motivi per cui la scelta del premierato è funzionale a risolvere la crisi del sistema democratico. Non ha pertanto ritenuto opportuno spiegarli nuovamente in occasione della dichiarazione di voto su un singolo subemendamento.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*), replicando al senatore Pera, rivendica la propria indipendenza di giudizio, precisando che, nell'articolo pubblicato sul "Sole 24 ore" da Giuseppe Calderisi e Stefano Ceccanti, si risponde in realtà a quesiti posti dai commissari durante le audizioni.

Posto ai voti, il subemendamento 2.2000/116 è respinto.

La seduta, sospesa alle ore 11,20, riprende alle ore 11,50.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che sui subemendamenti 2.2000/117, 2.2000/118 e 2.2000/119 si svolgerà un'unica dichiarazione di voto a cui faranno seguito tre distinte votazioni.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*) annuncia il voto favorevole, soffermandosi sulla necessità di garantire la centralità del Parlamento e richiamando come le proposte in esame siano collegate all'articolo 5, comma 2, del disegno di legge 935, sull'entrata in vigore del provvedimento medesimo.

Nel collegarsi poi alle argomentazioni esposte nel corso delle audizioni da diversi esperti, tra cui la professoressa Calvano, rimarca l'esigenza di chiarire i profili di criticità attinenti a quella che sarà la legge elettorale di attuazione della riforma costituzionale, laddove entrasse in vigore.

In particolare, occorre approfondire i profili di compatibilità tra il sistema che si va delineando e l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero, che rappresentano un corpo di circa 6 milioni di persone, che attualmente eleggono 12 parlamentari e il cui voto potrebbe essere determinante ai fini della vittoria di un determinato candidato alla Presidenza del Consiglio.

Ritiene doveroso da parte della maggioranza e del Governo chiarire questi aspetti, sottolineando la valenza costruttiva e per nulla ostruzionistica di tale istanza.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*) si associa alle considerazioni del senatore Parrini, ritenendo che il tema del concorso dei cittadini italiani residenti all'estero sia molto serio e debba trovare adeguata soluzione.

Il presidente [BALBONI](#) (*FdI*), in qualità di relatore, ritiene la tematica in questione estremamente seria e da affrontare in una sede opportuna che certo non può essere rappresentata dal voto dei subemendamenti in oggetto.

Con separate votazioni, sono quindi posti in votazione e respinti i subemendamenti 2.2000/117, 2.2000/118 e 2.2000/119.

Successivamente, a seguito di distinte votazioni, risultano respinti i subemendamenti 2.2000/120, 2.2000/121, 2.2000/122, 2.2000/123, 2.2000/124, 2.2000/125, 2.2000/126, 2.2000/127 e 2.2000/128. Si passa quindi alla votazione dell'emendamento del Governo 2.2000.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*), nell'annunciare il voto contrario del proprio Gruppo, ricorda come il disegno di legge del Governo delinei una rischiosa e difficile coabitazione tra il Presidente del Consiglio e un Presidente della Repubblica individuato sulla base di un'elezione indiretta.

Con l'emendamento 2.2000 si rischia di introdurre un'ulteriore subordinazione del Capo dello Stato rispetto al Presidente del Consiglio, il quale, dimettendosi, potrebbe determinare lo scioglimento delle Camere, in modo da indirizzare l'elezione di un Presidente della Repubblica a lui gradito.

Tale proposta viene quindi a rappresentare un'ulteriore martellata ad equilibri istituzionali già resi fortemente precari dal provvedimento in esame.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*), nel dichiarare il voto contrario, si associa alle considerazioni del senatore Parrini, chiedendo sul punto un chiarimento al Governo.

Il senatore [PERA](#) (*FdI*), nell'annunciare il voto favorevole, si ricollega alle considerazioni svolte dal senatore Parrini sulle presunte martellate ai già precari equilibri istituzionali, ritenendo che le argomentazioni del collega non tengano conto del fatto che il Parlamento, a seguito della modifica in esame, verrebbe paradossalmente reso più libero di sfiduciare sempre e comunque il Governo, senza trovare una limitazione nel semestre bianco.

Il ministro Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI fa presente come l'emendamento 2.2000 nasca dalla necessità di un coordinamento con l'articolo 94 della Costituzione, come modificato dalla proposta governativa 4.2000, là dove si prevede la possibilità che lo scioglimento delle Camere costituisca un atto dovuto.

Per quanto riguarda poi l'accusa ricorrente sollevata dai Gruppi di opposizione secondo cui il Presidente del Consiglio eletto verrebbe a sovrastare le prerogative del Presidente della Repubblica, limitandone i poteri, ribadisce la convinzione dell'infondatezza di tale accusa che trae origine dalla confusione tra due piani diversi.

Infatti, il Presidente della Repubblica esercita un ruolo di controllo e di garanzia che viene rafforzato dal disegno di legge e dagli emendamenti del Governo, mentre il Presidente del Consiglio è titolare, sulla base del rapporto fiduciario con la maggioranza parlamentare, della determinazione dell'indirizzo politico.

Richiama quindi all'attenzione della Commissione il lavoro svolto dai Padri costituenti e la *ratio* del semestre bianco, consistente nella necessità di evitare che un Presidente della Repubblica, al termine del suo mandato, utilizzi lo scioglimento delle Camere per condizionare i parlamentari, al fine di essere rieletto.

In merito alle considerazioni critiche dell'opposizione, ritiene che un Presidente del Consiglio eletto dal popolo e che gode della fiducia della maggioranza non avrà alcun interesse a provocare uno scioglimento anticipato delle Camere durante il semestre bianco, essendovi già una maggioranza di Governo in grado di eleggere un nuovo Presidente della Repubblica.

Dissente quindi radicalmente dalle considerazioni svolte da parte della dottrina, tra cui il professore Carlo Ferrajoli, citate dal senatore Parrini nei suoi interventi, e ribadisce come il Presidente della Repubblica rimarrà una figura *super partes*.

In merito alle critiche svolte dalla senatrice Maiorino, che accusa la proposta del Governo di essere piegata agli interessi di una parte politica, risponde sottolineando come la proposta sia orientata all'interesse del Paese e avrà comunque efficacia, in caso di approvazione definitiva, dalla prossima legislatura.

Le argomentazioni dell'opposizione tradiscono, quindi, una sorta di retropensiero basato sulla convinzione che il centro-destra vincerà anche le prossime consultazioni politiche.

Il presidente [BALBONI](#) (*FdI*), in qualità di relatore, osserva come la riforma possa, contrariamente a quanto sostenuto dalle opposizioni, ampliare i poteri del Parlamento, che potrebbe in futuro sfiduciare un Governo anche in pendenza del semestre bianco, senza timori di insediamento di esecutivi tecnici, in quanto sarebbe comunque consentita la via di uscita delle elezioni.

In merito alle considerazioni del senatore De Cristofaro sulla pregiudiziale dell'elezione diretta del presidente del Consiglio, ritiene che la minoranza non può pretendere dalla maggioranza il ritiro puro e semplice di una proposta avanzata e auspica che, per il prosieguo dell'esame, si adotti un atteggiamento di confronto costruttivo, analogo a quello tenutosi nel corso dell'esame del disegno di legge sull'autonomia differenziata.

Al riguardo, ribadisce come non esista alcuno scambio tra autonomia differenziata e premierato, trattandosi invece di due punti qualificanti del programma di centro-destra, in virtù dei quali la coalizione ha vinto le ultime elezioni.

Da ultimo, assicura che non esiste alcuna scadenza prefissata per terminare l'esame in Commissione e avviare l'*iter* in Assemblea, sottolineando che si andrà in Aula una volta concluso bene il lavoro in Commissione, a meno che l'atteggiamento delle opposizioni non si tramuti in una condotta meramente ostruzionistica. Al riguardo, dà atto alle minoranze di avere fin qui adottato un approccio responsabile e auspica, riprendendo l'invito del presidente Pera, che possa essere avviato un confronto veramente

costruttivo.

Il senatore [PERA](#) (*FdI*) interviene incidentalmente, per richiamare il dibattito svoltosi in Assemblea Costituente tra i sostenitori della forma di governo direttoriale, basata sul modello statunitense, tra i quali vanno citati Piero Calamandrei, Luigi Einaudi ed Emilio Lussu, ed i sostenitori della forma di governo parlamentare, ricordando poi come il punto di equilibrio fu rappresentato dall'approvazione dell'ordine del giorno Perassi sulla razionalizzazione della forma di governo parlamentare.

In merito poi alle accuse sul rischio di svolta autoritaria insito nella proposta governativa, individua delle analogie con le accuse rivolte dalla sinistra francese nei confronti del modello costituzionale voluto da De Gaulle, accuse che poi si esaurirono nel 1981, quando il candidato del partito socialista François Mitterrand vinse per la prima volta le elezioni presidenziali.

Il senatore [CATALDI](#) (*M5S*) ritiene che l'elemento di discriminazione tra maggioranza e opposizioni consista in una diversa concezione del potere e della democrazia e sottolinea come l'ipotesi di un Presidente del Consiglio eletto direttamente non sarebbe da lui gradita neanche se appartenesse al suo stesso partito.

Rivendica poi il fatto che il Gruppo del Movimento 5 Stelle non ha presentato emendamenti ostruzionistici.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*) osserva come le condizioni storiche attuali siano completamente diverse da quelle in cui si trovò ad operare l'Assemblea Costituente nel 1946-47.

Infatti, all'epoca, i rapporti tra maggioranza di governo e opposizione e il ruolo stesso del Governo vennero tenuti ben distinti rispetto all'attività della Costituente, in coerenza con gli auspici di figure come De Gasperi e Calamandrei.

Nel caso in esame, si sta esaminando un disegno di legge proposto da un Governo espressione di una determinata parte politica.

Il ministro Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI richiama il dibattito all'interno dell'Assemblea Costituente caratterizzato da uno scontro molto acceso tra diverse posizioni, ricordando per esempio che il Partito Comunista sosteneva una forma di governo assembleare, mentre un costituente come Calamandrei proponeva un presidenzialismo puro associato ad un modello federale.

Anche nel caso francese citato dal presidente Pera, lo scontro tra due figure come De Gaulle e Mitterrand fu molto aspro.

Posto ai voti, l'emendamento 2.2000 risulta approvato.

Si passa quindi all'esame dell'emendamento 2.0.1 (testo 2).

Il senatore [PERA](#) (*FdI*) riformula l'emendamento 2.0.1 (testo 2) in un testo 3, pubblicato in allegato, motivandone la presentazione nel fatto che l'articolo 89, primo comma, della Costituzione non risulta più rispondente alla realtà dei fatti e citando, a titolo esemplificativo, la pronuncia n. 200 del 2006 della Corte costituzionale che ha chiarito la natura del potere di grazia come atto formalmente e sostanzialmente presidenziale.

La finalità dell'emendamento consiste quindi nel codificare in Costituzione, fornendo loro una veste formale, gli atti formalmente e sostanzialmente imputabili alla volontà del Presidente della Repubblica; altresì, attraverso tale codificazione, si inserisce un elemento di equilibrio rispetto al rafforzamento del Presidente del Consiglio derivante dalla legittimazione popolare diretta. Infatti, l'individuazione degli atti presidenziali propri non viene più lasciata ad una prassi seppure condivisa, bensì trova riconoscimento formale nel dettato costituzionale. In tal modo, vengono prevenuti eventuali futuri tentativi del Governo di appropriarsi di prerogative proprie del Capo dello Stato. Dopo aver illustrato il contenuto dell'emendamento, fa presente che, rispetto al testo 2, è stato espunto dall'elenco degli atti presidenziali propri il riferimento al decreto di scioglimento delle Camere. Tale espunzione deriva da perplessità sollevate da alcuni studiosi, in quanto sembrava si venissero a profilare due tipologie di scioglimento, ossia una come atto dovuto e l'altra a discrezione del Presidente della Repubblica, quando invece lo scioglimento trova fondamento nel venir meno del rapporto fiduciario tra Governo e Parlamento e, quindi, non può comunque rientrare tra i poteri esclusivi del Capo dello Stato.

Dopo che il relatore, senatore [BALBONI](#) (*FdI*), e la rappresentante del Governo hanno espresso parere

favorevole sull'emendamento 2.0.1 (testo 3), si passa alle dichiarazioni di voto.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*), nell'annunciare il voto contrario, invita ad una riflessione, sottolineando come in realtà il testo 3 differisca profondamente dal testo 2.

Infatti, espungendo il riferimento al decreto di scioglimento delle Camere, la maggioranza e il Governo tradiscono la loro effettiva volontà di privare il Presidente della Repubblica di un potere che è, appunto, quello di sciogliere il Parlamento. Peraltro, tale volontà, finora dissimulata, contraddice l'articolo 2 del disegno di legge governativo che non modifica l'articolo 88, primo comma, della Costituzione là dove prevede che il Presidente della Repubblica possa, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere.

La senatrice [MUSOLINO](#) (*IV-C-RE*) annuncia il voto favorevole sull'emendamento del senatore Pera, apprezzando la codificazione nel dettato costituzionale di prerogative formalmente e sostanzialmente presidenziali, la cui individuazione era finora rimessa alla prassi e all'interpretazione dottrinale.

Si sofferma, in particolare, sulla configurazione del potere di grazia, quale atto privo di connotazione politica.

Per quanto riguarda, infine, l'espunzione che differenzia il testo 3 dal testo 2, dissente dalle critiche del senatore Parrini e ritiene come tale previsione eviti strumentalizzazioni e aperture verso interpretazioni contrarie alla volontà del legislatore costituzionale.

La senatrice [MAIORINO](#) (*M5S*) annuncia il voto contrario, osservando che il testo 3 risulta peggiorativo rispetto alla precedente versione.

Nel ringraziare il senatore Parrini per le riflessioni formulate, ritiene che la proposta in esame avvalori i timori dell'opposizione sul restringimento delle prerogative del Presidente della Repubblica.

A fronte quindi di obiettive divergenze interpretative, sarebbe meglio soprassedere rispetto alla votazione dell'emendamento in oggetto.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*), associandosi alle considerazioni del senatore Parrini e della senatrice Maiorino, annuncia il voto contrario per ragioni sia di merito che di metodo.

Il presidente [BALBONI](#) (*FdI*) ricorda che già oggi il decreto presidenziale di scioglimento delle Camere deve essere controfirmato dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Posto ai voti, l'emendamento 2.0.1 (testo 3) risulta approvato

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DI SEDUTA

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la seduta pomeridiana odierna, già convocata per le ore 13, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 13,20.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. [935](#)

Art. 2

2.0.1 (testo 3)

[Pera](#)

Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

«**Art. 2-bis.**

1. Il primo comma dell'articolo 89 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Gli atti del Presidente della Repubblica sono controfirmati dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità. Non sono controfirmati la nomina del Presidente del Consiglio, la nomina dei giudici della Corte Costituzionale, la concessione della grazia e la commutazione delle pene, il decreto di indizione delle elezioni e dei referendum, i messaggi al Parlamento e il rinvio delle leggi alle Camere."».

1.3.2.1.48. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 190 (pom.) del 19/03/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

MARTEDÌ 19 MARZO 2024

190ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

BALBONI

Interviene il ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta inizia alle ore 13,20.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il **PRESIDENTE** avverte che la Commissione ha richiesto l'attivazione del circuito audiovisivo interno, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, sulla parte di seduta riguardante l'esame dei disegni di legge nn. **935** e **830**.

Poiché la Presidenza del Senato ha preventivamente fatto conoscere il proprio assenso, in assenza di obiezioni, dispone quindi l'attivazione di tale forma di pubblicità.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(935) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Modifiche agli articoli 59, 88, 92 e 94 della Costituzione per l'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri, il rafforzamento della stabilità del Governo e l'abolizione della nomina dei senatori a vita da parte del Presidente della Repubblica

(830) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - RENZI e altri. - Disposizioni per l'introduzione dell'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri in Costituzione

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 14 marzo.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3 del disegno di legge.

Il presidente **BALBONI** (*FdI*), in qualità di relatore, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti, ad eccezione delle proposte 3.2000 e 3.0.2000 del Governo.

Esprime altresì parere contrario sui relativi subemendamenti.

Il ministro Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI si esprime in senso conforme al relatore.

Si passa alla votazione degli emendamenti identici 3.1, 3.2 e 3.3.

Il senatore **CATALDI** (*M5S*) ritiene che l'articolo 3 riveli l'intento manipolatorio del Governo, che lascia credere di voler restituire ai cittadini il potere di scegliere il Capo del Governo, senza precisare che il *Premier* sarà una figura istituzionale diversa da quella attuale. A suo avviso, si potrà definirlo un "dittatore a tempo", in quanto dotato di poteri molto più ampi, dato che - attraverso l'abuso dei decreti-leggi - avrà sottratto in maniera stabile il potere legislativo alle Camere e potrà restare in carica cinque anni, non essendo più consentito, nei fatti, al Parlamento di sfiduciarlo.

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP) sottolinea che gli emendamenti in esame sono volti a sopprimere l'articolo a suo avviso più pericoloso, perché prevede l'elezione diretta e a suffragio universale del *Premier* per cinque anni, causando una trasformazione della forma di governo. Per dare ai cittadini la possibilità di scegliere direttamente il Presidente del Consiglio, sono in realtà sufficienti una legge elettorale equilibrata e alcuni accorgimenti costituzionali, come quelli adottati in Germania, senza alterare il sistema democratico schiacciando il Parlamento e il Presidente della Repubblica sotto il peso dell'Esecutivo. Inoltre, bisognerebbe specificare che non sempre il *Premier* è eletto per cinque anni, essendo prevista l'ipotesi che gli subentri un altro Presidente del Consiglio non eletto.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (Misto-AVS), nel condividere le considerazioni dei senatori Cataldi e Parrini, sottolinea di aver presentato un emendamento soppressivo dell'articolo 3, che rappresenta l'elemento più significativo del disegno di legge costituzionale, ritenendo inopportuno il premierato, tanto più se affiancato dalla riforma sull'autonomia differenziata. Sebbene i due progetti siano antitetici tra loro, dato che il primo è ispirato da una logica accentratrice, mentre la seconda è volta a favorire il decentramento, nel complesso la maggioranza sta in questo modo modificando la forma di Stato e di Governo, svilendo le prerogative parlamentari.

Posti congiuntamente ai voti, gli emendamenti identici 3.1, 3.2 e 3.3 sono respinti.

Il [PRESIDENTE](#) propone che sui subemendamenti da 3.2000/1 a 3.2000/9 si svolgerà un'unica dichiarazione di voto, stante l'analogia di contenuto.

La Commissione conviene.

Il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP) coglie l'occasione per chiedere rassicurazioni al Presidente e al Ministro sul fatto che l'esame in sede referente del disegno di legge costituzionale sia completato, soprattutto a fronte dell'atteggiamento collaborativo delle opposizioni.

Quanto al merito, si associa alle considerazioni del senatore Parrini sulla possibilità che il *Premier* eletto, nonostante la previsione di cui al secondo comma del nuovo articolo 92 della Costituzione, non resti in carica cinque anni.

Il senatore [CATALDI](#) (M5S) annuncia il voto favorevole sui subemendamenti in esame, che introducono il principio del rispetto della parità di genere e della presenza equa di entrambi i generi nel Consiglio dei Ministri e delle Ministre, al fine di scardinare l'impostazione autoritaria e paternalistica della riforma e prendere così atto di mutamenti che nella società sono già avvenuti.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (Misto-AVS) ritiene avvilente che in Italia non si possa neanche svolgere un dibattito sulla questione del linguaggio di genere, che invece in altri Paesi è stata risolta da anni. Sarebbe quindi opportuno, a suo avviso, riflettere sull'evoluzione della società e tenerne conto anche nel modificare le norme costituzionali. Sottolinea che l'elezione diretta del *Premier* è incompatibile con i principi democratici, perché favorisce la polarizzazione, che risulta particolarmente pericolosa nell'attuale contesto sociale così conflittuale.

Annuncia che dovrà assentarsi per partecipare alla Conferenza dei Capigruppo e di non poter essere sostituito a causa delle sedute concomitanti di altre Commissioni.

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che sull'organizzazione dei lavori si era raggiunto un accordo condiviso la scorsa settimana.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (Misto-AVS) obietta che la Conferenza dei Capigruppo si è convocata solo successivamente. In ogni caso, si sarebbe potuto sospendere brevemente i lavori.

Posto ai voti, il subemendamento 3.2000/1 è respinto.

Posti congiuntamente ai voti, [i subemendamenti sostanzialmente identici 3.2000/3 e 3.2000/2 sono respinti.](#)

Sono quindi posti congiuntamente ai voti i subemendamenti sostanzialmente identici 3.2000/4 e 3.2000/5 sono respinti.

Posti congiuntamente ai voti, i subemendamenti sostanzialmente identici 3.2000/6, 3.2000/7, 3.2000/8 e 3.2000/9 sono respinti.

Il [PRESIDENTE](#), nel replicare al senatore Giorgis, ricorda di aver proposto alle opposizioni di ritirare gli emendamenti ostruzionistici e aprire un dibattito su un centinaio di proposte qualificanti, in modo da esaminare le questioni nel merito. In ogni caso, esprime l'auspicio che l'esame in sede referente si

concluda con il conferimento del mandato al relatore, sebbene la decisione sull'organizzazione dei lavori sia di competenza della Conferenza dei Capigruppo. Solo nel prosieguo del dibattito sarà possibile comprendere come si procederà.

Si passa alla votazione del subemendamento 3.2000/10.

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP) sottolinea che la proposta in esame è una delle più qualificanti tra quelle presentate dal Partito democratico, in quanto prefigura un progetto di riforma alternativo, con l'introduzione della sfiducia costruttiva e il potere del Presidente del Consiglio di proporre la nomina e la revoca dei Ministri, al fine di risolvere il problema della stabilità dei Governi.

Il senatore [PERA](#) (FdI) osserva che anche nell'emendamento 3.2000 è prevista la facoltà del *Premier* di nominare e revocare i Ministri.

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP) replica al senatore Pera, sostenendo che tale previsione si inserisce comunque in un progetto di riforma complessivamente alternativo.

Posto ai voti, il subemendamento 3.2000/10 è respinto.

In assenza dei proponenti, il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP) fa proprio il subemendamento 3.2000/13 e annuncia un voto favorevole.

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che la parola "insieme", che il subemendamento in esame intende sopprimere, è già presente nel testo vigente dell'articolo 92 della Costituzione.

Il ministro Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI precisa che la parola "insieme" non è stata considerata pletorica nemmeno quando la Costituzione fu rivista, sotto il profilo linguistico, da Concetto Marchesi.

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP) osserva che la Costituzione fu rivista dal punto di vista stilistico da una commissione di linguisti e letterati.

Il ministro Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ricorda che la revisione linguistica della Costituzione fu inizialmente affidata a Piero Pancrazi, accademico della Crusca, mentre Concetto Marchesi si occupò della revisione del testo finale.

Posto ai voti, il subemendamento 3.2000/13 è respinto.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che sui subemendamenti 3.2000/14, 3.2000/15 e 3.2000/16 si svolgerà una unica dichiarazione di voto, cui seguiranno tre distinte votazioni.

Il senatore [CATALDI](#) (M5S) auspica che sia possibile una riflessione sulla proposta in esame, che è volta a evitare la concentrazione di un potere eccessivo in un'unica figura istituzionale.

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP) ribadisce la contrarietà della sua parte politica all'elezione diretta, soprattutto se abbinata a un'elezione contestuale del Parlamento, con effetto trascinamento, e al conferimento di un premio di maggioranza. Paventa il rischio che il silenzio della maggioranza e del Governo sulla legge elettorale prefiguri il mantenimento dell'attuale meccanismo, con le liste bloccate. In tal caso, a suo avviso, i rischi per la tenuta del sistema democratico sarebbero gravissimi.

All'esito di distinte votazioni, i subemendamenti 3.2000/14, 3.2000/15 e 3.2000/16 risultano respinti.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che sui subemendamenti sostanzialmente identici 3.2000/17 e 3.2000/18, nonché sui subemendamenti sostanzialmente identici 3.2000/19 e 3.2000/20 si svolgerà un'unica dichiarazione di voto, stante l'analogia di contenuto.

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP) ribadisce che l'obiettivo di assicurare una maggiore stabilità agli Esecutivi potrebbe essere raggiunto con altri accorgimenti, senza introdurre una forma di governo che non ha precedenti in altri Paesi. Segnala che, nei sistemi parlamentari in cui vi è la designazione del Capo del Governo, sono previste convenzioni e prassi costituzionali che garantiscono il collegamento con la volontà popolare. Solitamente, infatti, l'incarico di formare il Governo è comunque assegnato al capo della coalizione che ha ricevuto più voti. Gli emendamenti del Partito democratico si ispirano appunto al sistema tedesco che, oltre alla sfiducia costruttiva e al potere del Presidente del Consiglio di nominare e revocare i Ministri, prevede anche il potere di scioglimento delle Camere da parte del Capo dello Stato, che però viene meno nel caso che sia eletto un nuovo Cancelliere. Auspica che la maggioranza e il Governo prendano in considerazione l'ipotesi di rinunciare all'elezione diretta e di importare *in toto* la forma di governo parlamentare tedesca.

Posti congiuntamente ai voti, i subemendamenti sostanzialmente identici 3.2000/17 e 3.2000/18 sono

respinti.

Sono quindi posti congiuntamente ai voti i subemendamenti sostanzialmente identici 3.2000/19 e 3.2000/20, che sono respinti.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che sui subemendamenti sostanzialmente identici 3.2000/21 e 3.2000/22, nonché sui subemendamenti sostanzialmente identici 3.2000/27 e 3.2000/30 si svolgerà un'unica dichiarazione di voto.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) sottolinea che le proposte di modifica in esame mirano a riportare il progetto di riforma nell'ambito della forma di governo parlamentare, prevedendo che il Presidente del Consiglio sia nominato dal Presidente della Repubblica sulla base dei risultati delle elezioni e delle consultazioni dei Gruppi parlamentari. Il Partito democratico, infatti, ritiene che la forma di governo parlamentare, sebbene stia vivendo una crisi della rappresentanza, presenti aspetti positivi cui è preferibile non rinunciare. Il Parlamento, infatti, è espressione del pluralismo sociale, politico e culturale, mentre - secondo il modello proposto dal Governo - è solo il riflesso della scelta dei cittadini di investire una determinata persona del ruolo di Presidente del Consiglio.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*), pur facendo parte di una forza politica che non ha mai espresso il sostegno a un Governo tecnico o di larghe intese, ritiene inopportuno stabilire in una norma che non vi si debba fare ricorso, piuttosto che per scelta politico-culturale.

Posti congiuntamente ai voti, i subemendamenti sostanzialmente identici 3.2000/21 e 3.2000/22 sono respinti.

Sono quindi posti ai voti i subemendamenti sostanzialmente identici 3.2000/27 e 3.2000/30, che sono respinti.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che sui subemendamenti sostanzialmente identici 3.2000/23 e 3.2000/24, nonché su quelli sostanzialmente identici 3.2000/25 e 3.2000/26 si svolgerà un'unica dichiarazione di voto.

La senatrice [VALENTE](#) (*PD-IDP*) si richiama alle considerazioni dei colleghi Parrini e Giorgis, precisando che l'aspetto centrale della proposta alternativa del Partito democratico è restituire centralità al Parlamento e tutelare le prerogative e la funzione del Presidente della Repubblica di riequilibrio istituzionale e di alta rappresentanza delle istituzioni democratiche.

Il senatore [PERA](#) (*FdI*) si dichiara convinto che i senatori Parrini e Giorgis e la senatrice Valente, nel dibattito della Commissione bicamerale per le riforme costituzionali presieduta dall'onorevole D'Alema, non si sarebbero espressi contro il premierato e gli effetti delle elezioni per trascinarsi, nonché per l'obbligo del Presidente della Repubblica di assegnare l'incarico di formare l'Esecutivo al capo della coalizione vincente. Alla presenza dell'onorevole D'Alema e del relatore Salvi, infatti, sarebbe stato difficile per loro esprimere un orientamento in contrasto con quello del *leader* del loro partito.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*) obietta che il dibattito all'interno della cosiddetta Bicamerale D'Alema sul semipresidenzialismo risale a circa ventisette anni fa, quando il contesto sociale e politico era totalmente diverso: i partiti conservavano la loro solidità e la partecipazione al voto era alta. Da allora, si è affermato una sorta di "pensiero unico" sulla necessità di assicurare stabilità ai Governi, che ha portato all'introduzione di premi di maggioranza, soglie di sbarramento e torsioni maggioritarie che hanno causato l'allontanamento dei cittadini dalla vita politica, oltre alla crisi dei corpi intermedi. Pur essendo contrario al sistema maggioritario, ritiene legittimo che gli esponenti del Partito democratico possano nel frattempo aver cambiato opinione, sulla base della valutazione concreta della realtà sociale e politica.

Posti congiuntamente ai voti, i subemendamenti sostanzialmente identici 3.2000/23 e 3.2000/24 sono respinti.

Sono quindi posti ai voti i subemendamenti sostanzialmente identici 3.2000/25 e 3.2000/26, che sono respinti.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che sui subemendamenti sostanzialmente identici 3.2000/28 e 3.2000/29, nonché su quelli sostanzialmente identici 3.2000/31 e 3.2000/32 si svolgerà un'unica dichiarazione di voto.

Il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP) osserva che vi sono due modi per rendere più difficile e aspro il confronto: sottrarsi al dibattito oppure limitarsi a delegittimare l'interlocutore, accusandolo di aver cambiato orientamento, ma senza entrare nel merito delle questioni sollevate. In ogni caso, sottolinea che non vi sono precedenti del sistema di elezione delle Camere a trascinarsi di quella del Presidente del Consiglio, trattandosi di un *unicum* che non trova confronti nella comparazione attuale né in quella storica. Sarebbe opportuno che, invece, la maggioranza spiegasse quali sono i contrappesi che impediscono la concentrazione del potere e la mortificazione del pluralismo. Tra l'altro, non si comprende come alcune forze politiche della coalizione di governo, da sempre di cultura liberale, possano sostenere la visione organicistica del capo.

Posti congiuntamente ai voti, i subemendamenti sostanzialmente identici 3.2000/28 e 3.2000/29 sono respinti.

Sono quindi posti ai voti i subemendamenti sostanzialmente identici 3.2000/31 e 3.2000/32, che sono respinti.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che sui subemendamenti sostanzialmente identici 3.2000/33 e 3.2000/49, nonché su quelli sostanzialmente identici 3.2000/34 e 3.2000/50 si svolgerà un'unica dichiarazione di voto.

Il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP) precisa che, secondo la visione organicistica della società, del potere e delle istituzioni, che trova sostegno nella destra e in una certa parte della sinistra, il concetto di unità preesiste in natura, per cui si tratta solo di scegliere la persona adatta che la rappresenti a livello istituzionale. A tale impostazione, si contrappone il pensiero liberale, secondo cui la libertà individuale è essenziale e, per vivere pacificamente, occorre realizzare l'unità attraverso un'architettura istituzionale e la ricerca di un dialogo, di un processo di mediazione che parte dal basso, per trovare una faticosa sintesi.

Posti congiuntamente ai voti, i subemendamenti sostanzialmente identici 3.2000/33 e 3.2000/49 sono respinti.

Sono quindi posti ai voti i subemendamenti sostanzialmente identici 3.2000/34 e 3.2000/50, che sono respinti.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che sui subemendamenti sostanzialmente identici 3.2000/35 e 3.2000/51, nonché su quelli sostanzialmente identici 3.2000/36 e 3.2000/52 si svolgerà un'unica dichiarazione di voto.

La senatrice [VALENTE](#) (PD-IDP) si dichiara convinta della necessità di difendere la centralità del Parlamento, pur nel contesto attuale caratterizzato dalla crisi dei partiti, per la sua capacità di rappresentare la pluralità delle opinioni. I cittadini potranno comunque scegliere il Presidente del Consiglio, sia pure indirettamente, attraverso il Parlamento.

Posti congiuntamente ai voti, i subemendamenti sostanzialmente identici 3.2000/35 e 3.2000/51 sono respinti.

Sono quindi posti ai voti i subemendamenti sostanzialmente identici 3.2000/36 e 3.2000/52, che sono respinti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SULL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 997 (DECRETO-LEGGE N. 7/2024 - CONSULTAZIONI ELETTORALI ANNO 2024)

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP) ricorda di aver sollevato, durante l'esame del disegno di legge n. 997, il caso specifico dei comuni capoluogo di provincia con meno di 15.000 abitanti, per chiedere se prevalesse il criterio della consistenza demografica o lo *status* di capoluogo nell'applicazione del limite dei due mandati e del sistema elettorale a doppio turno. A tale riguardo, sottolinea di aver presentato anche un emendamento in Aula, su cui il Presidente, in qualità di relatore, aveva espresso parere contrario, chiarendo però per le vie brevi che, ad avviso del Ministero dell'interno, non vi era bisogno di interpretazione della norma, essendo pacifica l'applicazione della disciplina prevista per i comuni sopra i 15.000 abitanti e ritenendo assorbente lo *status* di comune capoluogo. La sottosegretaria Ferro aveva poi annunciato l'emanazione di una circolare esplicativa, che tuttavia non è ancora stata adottata. Nel frattempo, il sindaco di Urbino, che sta concludendo il secondo mandato, ha preannunciato una

sua ulteriore candidatura, in spregio all'interpretazione della disposizione prospettata dal Governo.

Chiede quindi che si intervenga quanto prima per evitare spiacevoli disguidi.

Il [PRESIDENTE](#) si riserva di sensibilizzare il Governo, affinché emani al più presto la circolare interpretativa della disposizione in oggetto.

La seduta termina alle ore 15,30.

1.3.2.1.49. 1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 191 (nott.) del 19/03/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1^a Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

MARTEDÌ 19 MARZO 2024

191^a Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente

BALBONI

Interviene il ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta inizia alle ore 21.

IN SEDE CONSULTIVA

(806) ZANETTIN e Giulia BONGIORNO. - Modifiche al codice di procedura penale in materia di sequestro di dispositivi e sistemi informatici, smartphone e memorie digitali

(Parere alla 2^a Commissione. Esame su emendamenti. Parere non ostativo)

Il relatore **TOSATO** (LSP-PSd'Az) illustra l'emendamento approvato dalla Commissione di merito, riferito al disegno di legge in titolo, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri nella seduta odierna e propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Il senatore **CATALDI** (M5S) annuncia un voto contrario, rilevando possibili incongruenze di natura tecnica circa la necessità di autorizzazione del GIP per procedere al sequestro a seconda che si tratti di dispositivi informatici o di documentazione cartacea. A suo avviso, sarebbe necessaria un'ulteriore riflessione.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, verificata la presenza del numero legale, la Commissione approva la proposta di parere del relatore

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il **PRESIDENTE** avverte che la Commissione ha richiesto l'attivazione del circuito audiovisivo interno, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, sulla parte di seduta riguardante l'esame dei disegni di legge nn. **935** e **830**.

Poiché la Presidenza del Senato ha preventivamente fatto conoscere il proprio assenso, in assenza di obiezioni, dispone quindi l'attivazione di tale forma di pubblicità.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(935) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Modifiche agli articoli 59, 88, 92 e 94 della Costituzione per l'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri, il rafforzamento della stabilità del Governo e l'abolizione della nomina dei senatori a vita da parte del Presidente della Repubblica

(830) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - RENZI e altri. - Disposizioni per l'introduzione dell'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri in Costituzione

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana odierna.

Riprende la votazione dei subemendamenti riferiti all'emendamento 3.2000 del Governo.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che sui subemendamenti sostanzialmente identici 3.2000/38 e 3.2000/53 si svolgerà una unica dichiarazione di voto.

Il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP) sottolinea che le proposte in esame si differenziano dalle successive, poiché vanno nella direzione di accrescere i poteri del Presidente del Consiglio, attribuendogli anche la facoltà di revocare i Ministri, oltre che di nominarli. In ogni caso, anche a disciplina vigente, il Presidente del Consiglio non è un vero *primus inter pares*, avendo nel tempo acquisito poteri significativi, per esempio con il ricorso sempre più significativo ai dPCm quale atto normativo.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (Misto-AVS) sottolinea che le opposizioni non sono contrarie in modo pregiudiziale all'attribuzione al Presidente del Consiglio del potere di revocare i Ministri, a dimostrazione del fatto che, con gli emendamenti presentati, si intende sollecitare una riflessione per l'individuazione di una sintesi e non alimentare uno sterile ostruzionismo. Pertanto, ritiene possibile valutare il rafforzamento della figura del Presidente del Consiglio, rimanendo però nell'ambito della forma di governo parlamentare, eventualmente prendendo spunto dal modello tedesco.

Il senatore [CATALDI](#) (M5S) ritiene che la riforma costituzionale in esame, con la riduzione delle prerogative del Presidente della Repubblica e del Parlamento, rischi di sottrarre ai cittadini conquiste di civiltà, come quella di vivere in un sistema democratico, nel quale vi è un bilanciato equilibrio tra poteri. Inoltre, si delegittima la funzione di rappresentanza del Parlamento, ma al contempo si propone un sistema maggioritario basato su coalizioni costruite solo attraverso accordi sui contenuti, senza un vero dialogo democratico. Ribadisce quindi che sarebbe preferibile rafforzare il Parlamento e non l'Esecutivo.

Posti congiuntamente ai voti, i subemendamenti sostanzialmente identici 3.2000/38 e 3.2000/53 sono respinti.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che sui subemendamenti sostanzialmente identici 3.2000/37 e 3.2000/54 si svolgerà una unica dichiarazione di voto.

Il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP) precisa che, a differenza dei subemendamenti appena respinti, le proposte in esame si inseriscono in un contesto alternativo alla riforma costituzionale proposta dal Governo, in quanto prevedono che il Presidente del Consiglio sia nominato anche sulla base delle consultazioni dei Presidenti delle Camere, positivizzando in sostanza la procedura vigente.

Posti congiuntamente ai voti, i subemendamenti sostanzialmente identici 3.2000/37 e 3.2000/54 sono respinti.

Sono quindi posti congiuntamente ai voti i subemendamenti sostanzialmente identici 3.2000/39 e 3.2000/57, che risultano respinti.

Posti congiuntamente ai voti, i subemendamenti sostanzialmente identici 3.2000/40 e 3.2000/58 sono respinti.

Sono quindi posti congiuntamente ai voti i subemendamenti sostanzialmente identici 3.2000/41, 3.2000/45 e 3.2000/42, che risultano respinti.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che sui subemendamenti sostanzialmente identici 3.2000/43, 3.2000/47, 3.2000/46 e 3.2000/48 si svolgerà una unica dichiarazione di voto.

Il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP) sottolinea che la portata innovativa dei subemendamenti in esame è trascurabile, rispetto alla norma vigente, ma il loro intento è ribadire che i cittadini attualmente non sono del tutto esclusi dalla determinazione dell'indirizzo politico e dalla individuazione del Presidente del Consiglio, dal momento che il Presidente della Repubblica, nell'assegnare l'incarico di formare il Governo, non può che tenere conto dei risultati delle elezioni.

Posti congiuntamente ai voti, i subemendamenti sostanzialmente identici 3.2000/43, 3.2000/47, 3.2000/46 e 3.2000/48 sono respinti.

Posto ai voti, il subemendamento 3.2000/44 è respinto.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che sui subemendamenti sostanzialmente identici 3.2000/55 e 3.2000/56 si svolgerà una unica dichiarazione di voto.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*) osserva che le proposte in esame, nel sottolineare che il Presidente del Consiglio è nominato dal Presidente della Repubblica sentiti i rappresentanti dei Gruppi parlamentari, ribadiscono il sostegno alla forma di governo parlamentare. Tuttavia, sarebbe preferibile razionalizzarla, per risolvere le criticità già evidenziate, piuttosto che sostituirla con un modello presidenzialista del tutto nuovo, mai sperimentato altrove.

Posti congiuntamente ai voti, i subemendamenti sostanzialmente identici 3.2000/55 e 3.2000/56 sono respinti.

È quindi posto ai voti e respinto il subemendamento 3.2000/59.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 21,40.

1.3.2.1.50. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 192 (ant.) del 20/03/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

MERCOLEDÌ 20 MARZO 2024

192ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

[BALBONI](#)

indi del Vice Presidente

[TOSATO](#)

Interviene il ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta inizia alle ore 9.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la Commissione ha richiesto l'attivazione del circuito audiovisivo interno, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, sulla parte di seduta riguardante l'esame dei disegni di legge nn. [935](#) e [830](#).

Poiché la Presidenza del Senato ha preventivamente fatto conoscere il proprio assenso, in assenza di obiezioni, dispone quindi l'attivazione di tale forma di pubblicità.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

[\(935\) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Modifiche agli articoli 59, 88, 92 e 94 della Costituzione per l'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri, il rafforzamento della stabilità del Governo e l'abolizione della nomina dei senatori a vita da parte del Presidente della Repubblica](#)

[\(830\) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - RENZI e altri. - Disposizioni per l'introduzione dell'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri in Costituzione](#)
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta notturna di ieri.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che sui subemendamenti 3.2000/60 (con esclusione delle parole da "Conseguentemente" fino alla fine, ritenute improponibili), 3.2000/61, 3.2000/62 (con esclusione delle parole da "Conseguentemente" fino alla fine, ritenute improponibili), e 3.2000/63 si svolgerà un'unica dichiarazione di voto, stante il carattere sostanzialmente identico delle proposte.

Le predette proposte, in quanto sostanzialmente identiche, saranno altresì poste ai voti contestualmente.

La Commissione prende atto.

Il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP) esprime l'auspicio, soprattutto con riferimento all'articolo 3 del disegno di legge n.935, che ridefinisce profondamente la forma di governo, a che le forze politiche di maggioranza abbandonino il loro atteggiamento di chiusura, in favore di un dibattito costruttivo con le

opposizioni, al fine di individuare e superare le gravi difficoltà che, ad oggi, attanagliano le istituzioni. Tale confronto, infatti, aiuterebbe a superare il vero problema, ossia la scarsa partecipazione del cittadino alla determinazione degli indirizzi politici. Tale problema si pone non solo dal punto di vista quantitativo (le consultazioni elettorali sono infatti connotate da un elevato astensionismo), ma anche e soprattutto qualitativo.

La problematica, peraltro, è di particolare importanza: la scarsa partecipazione popolare alla vita democratica costituisce infatti un ostacolo al perseguimento dell'interesse generale, minando la legittimità rappresentativa e il concetto stesso di democrazia come strumento di partecipazione. Conclude preannunciando il voto favorevole del suo Gruppo.

Posti contestualmente ai voti, i subemendamenti 3.2000/60 (con esclusione delle parole da "Conseguentemente" fino alla fine), 3.2000/61, 3.2000/62 (con esclusione delle parole da "Conseguentemente" fino alla fine) e 3.2000/63 sono respinti.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che sui subemendamenti 3.2000/64 (con esclusione delle parole da "Conseguentemente" fino alla fine, ritenute improponibili), 3.2000/65, 3.2000/76 (con esclusione delle parole "Conseguentemente" fino alla fine, ritenute improponibili), e 3.2000/66 si svolgerà un'unica dichiarazione di voto, stante il carattere sostanzialmente identico delle proposte, che saranno quindi votate contestualmente.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*), richiamando le osservazioni precedentemente svolte, osserva che il problema di legittimazione del metodo democratico trascende il diritto soggettivo dei singoli, in quanto il reale perseguimento dell'interesse generale postula la necessità di garantire, attraverso un'effettiva partecipazione del cittadino, l'assunzione di decisioni nell'interesse di tutti.

Un chiaro esempio di ciò è dato dal problema dell'elevato debito pubblico italiano, che potrebbe (come sottolineato da molti studi sulla materia), essere efficacemente risolto attraverso un efficace contrasto all'evasione fiscale. Per contrastare l'evasione, tuttavia, è necessario che il cittadino abbia una chiara percezione del problema sostanziale, percezione che può essere garantita solo tramite una partecipazione critica e riflessiva al processo democratico: in assenza di ciò, infatti, il decisore politico non potrà che orientarsi, istintivamente, verso proposte elettorali di stampo demagogico.

Stante quanto precede, le forze politiche di maggioranza dovrebbero riflettere attentamente sulla reale efficacia della forma di governo proposta dal disegno di legge costituzionale all'esame della Commissione, che potrebbe addirittura risultare incoerente con i principi di democraticità della Repubblica e di eguaglianza sanciti dai primi tre articoli della Costituzione.

Conclude preannunciando il voto favorevole della propria parte politica.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*) osserva che le forze politiche, sia di maggioranza che di opposizione, sono in realtà coscienti della grave crisi attraversata dalle istituzioni democratiche, attestata dalla scarsa partecipazione alle consultazioni elettorali. Il problema, tra l'altro, è manifesto da circa 40 anni e non riguarda soltanto l'Italia.

Le divergenze, però, riguardano il metodo. L'attuale maggioranza, infatti, punta su un testo che possiede sì una certa efficacia comunicativa, ma che, allo stesso tempo, rappresenta un'evidente scorciatoia: l'elezione diretta del Presidente del Consiglio viene infatti implementata senza prevedere i necessari contrappesi per garantire l'equilibrio democratico.

Il senatore [CATALDI](#) (*M5S*) osserva che i subemendamenti in questione mirano a superare un impianto riformatore inefficiente e incomprensibile, fondato su motivazioni di natura propagandistica che non tengono conto delle peculiarità del sistema politico italiano.

Sarebbe pertanto assai utile, a suo avviso, riflettere sul problema dell'efficacia dello stato di diritto e del bilanciamento dei poteri, tenendo altresì conto delle determinazioni costantemente assunte, negli ultimi anni, dall'Unione europea (che ha stigmatizzato l'eccessivo ricorso, in Italia, allo strumento della decretazione d'urgenza).

Posti contestualmente ai voti, i subemendamenti 3.2000/64 (con esclusione delle parole da "Conseguentemente" fino alla fine), 3.2000/65, 3.2000/76 (con esclusione delle parole da "Conseguentemente" fino alla fine) e 3.2000/66 sono respinti.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che sui subemendamenti sostanzialmente identici 3.2000/67 (con esclusione

delle parole da "Conseguentemente" fino alla fine, ritenute improponibili) e 3.2000/68, si svolgerà un'unica dichiarazione di voto, stante la sostanziale identità di contenuto.

La senatrice [VALENTE](#) (PD-IDP), nel preannunciare il voto favorevole della propria parte politica, osserva che i subemendamenti in questione attribuiscono un ruolo centrale al Presidente della Repubblica e al Parlamento in seduta comune: qualora approvati, essi darebbero quindi luogo a un rafforzamento della forma di governo parlamentare.

Per contro, l'impianto riformatore sostenuto dal Governo e dalla maggioranza opera un'eccessiva concentrazione di poteri in capo al Presidente del Consiglio, sminuendo la funzione delle Camere quali organi rappresentativi della volontà degli elettori. L'elezione contestuale del Presidente del Consiglio e dei due rami del Parlamento, inoltre, configurerebbe un rapporto di fiducia puramente formale.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (Misto-AVS) ribadisce che la riforma costituzionale varata dal governo non colmerà il grave *deficit* di partecipazione democratica che connota l'attuale crisi della politica. La scelta di concentrare i poteri nella figura del Presidente del Consiglio (minata, tra l'altro, dalla recente approvazione della riforma sull'autonomia differenziata), contribuirà infatti ad acuire la scarsa partecipazione del cittadino alla vita pubblica (come peraltro attestato dalla scarsa affluenza al voto per l'elezione diretta dei presidenti delle regioni).

I subemendamenti proposti dalle forze politiche di opposizione, invece, configurano un modello apparentemente più complesso ma che, allo stesso tempo, evita soluzioni di stampo demagogico e populista come quelle perseguite a partire dagli anni '90 del secolo scorso, prodottesi, sulla scia del consolidarsi di un "pensiero unico" contro la democrazia parlamentare, in interventi riformatori inefficaci e fallimentari.

Posti contestualmente ai voti, i subemendamenti 3.2000/67 (con esclusione delle parole da "Conseguentemente" fino alla fine, ritenute improponibili) e 3.2000/68 sono respinti.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che sui subemendamenti sostanzialmente identici 3.2000/69 (per la parte ammissibile), 3.2000/71 (per la parte ammissibile), 3.2000/70 e 3.2000/72 si svolgerà una unica dichiarazione di voto, stante la sostanziale identità di contenuto.

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP) rileva che, con le proposte in esame, si intende rafforzare la scelta del Governo da parte degli elettori, senza introdurre un sistema presidenzialista. Si potrebbe prendere spunto, a tale riguardo, dal modello tedesco, già ampiamente sperimentato. Tuttavia, per superare l'anomalia italiana del voto di fiducia da parte di entrambe le Camere, si propone che tale votazione sia espressa dal Parlamento in seduta comune.

Coglie l'occasione per replicare alle accuse di incoerenza rivolte ieri dal senatore Pera ai parlamentari del PD, ricordando che il disegno di legge costituzionale proposto dalla Commissione bicamerale per le riforme costituzionali del 1997 non prevedeva né l'elezione diretta del Presidente del Consiglio né l'effetto trascinarsi sul Parlamento, in quanto veniva previsto un collegamento dei candidati dei collegi uninominali al candidato Premier, quindi con una logica inversa rispetto a quella in esame.

La senatrice [MAIORINO](#) (M5S) precisa che il Gruppo M5S, pur non avendo presentato emendamenti simili a quelli in esame, ne condivide la finalità, cioè respingere l'elezione diretta del Presidente del Consiglio e quella "a strascico" del Parlamento. Dopo aver precisato che la nuova architettura istituzionale discende da un compromesso tra le diverse forze politiche della maggioranza, e non è quindi la soluzione migliore per le criticità del sistema democratico attuale, sottolinea con rammarico che, purtroppo, il Parlamento ha già perso autorevolezza, finendo per essere diviso in tifoserie e non più capace di legiferare neanche sulle questioni importanti per la collettività, come quelle segnalate recentemente, nella sua Relazione annuale, dal presidente della Corte costituzionale.

Rivendica quindi la validità della proposta alternativa prefigurata dalle opposizioni, che prevede un rafforzamento delle funzioni del Parlamento ed eventualmente anche del Presidente del Consiglio, attraverso l'istituto della sfiducia costruttiva e l'elezione da parte del Parlamento in seduta comune.

Posti congiuntamente ai voti, i subemendamenti sostanzialmente identici 3.2000/69 (per la parte ammissibile), 3.2000/71 (per la parte ammissibile), 3.2000/70 e 3.2000/72 sono respinti.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che sui subemendamenti sostanzialmente identici 3.2000/73 e 3.2000/75, dichiarati parzialmente inammissibili limitatamente alle parole da: "Conseguentemente" fino alla fine,

nonché 3.2000/74 e 3.2000/77 si svolgerà una unica dichiarazione di voto.

Il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP) ribadisce che l'elezione del Presidente del Consiglio da parte del Parlamento in seduta comune è un tentativo di razionalizzare il sistema parlamentare vigente, rimanendo nell'alveo della democrazia parlamentare. In questo modo, si evita che le maggioranze a sostegno dei Governi si scompongano e riformino al di fuori delle Aule parlamentari.

Si potrebbe peraltro ampliare l'elenco dei casi in cui le Camere si esprimono congiuntamente anche per risolvere alcuni dei problemi derivanti dalla riduzione del numero dei parlamentari, come la sovrapposizione delle sedute delle Commissioni e orari di lavoro particolarmente prolungati, tanto da non consentire un'adeguata riflessione.

Posti congiuntamente ai voti, i subemendamenti sostanzialmente identici 3.2000/73 (limitatamente alla parte ammissibile), 3.2000/75 (limitatamente alla parte ammissibile), 3.2000/74 e 3.2000/77 sono respinti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10.

1.3.2.1.51. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 193 (pom.) del 20/03/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

MERCOLEDÌ 20 MARZO 2024

193ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

BALBONI

Intervengono il ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa Maria Elisabetta Alberti Casellati e il ministro per gli affari regionali e le autonomie Calderoli.

La seduta inizia alle ore 18,40.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il **PRESIDENTE** avverte che la Commissione ha richiesto l'attivazione del circuito audiovisivo interno, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, sulla parte di seduta riguardante l'esame dei disegni di legge nn. **935** e **830**.

Poiché la Presidenza del Senato ha preventivamente fatto conoscere il proprio assenso, in assenza di obiezioni, dispone quindi l'attivazione di tale forma di pubblicità.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(935) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Modifiche agli articoli 59, 88, 92 e 94 della Costituzione per l'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri, il rafforzamento della stabilità del Governo e l'abolizione della nomina dei senatori a vita da parte del Presidente della Repubblica

(830) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - RENZI e altri. - Disposizioni per l'introduzione dell'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri in Costituzione
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il **PRESIDENTE** pone congiuntamente in votazione i subemendamenti 3.2000/78 (limitatamente alla parte non dichiarata inammissibile) e 3.2000/79, sostanzialmente identici, che la Commissione respinge.

Si passa quindi alla votazione congiunta dei subemendamenti 3.2000/80 (limitatamente alla parte non dichiarata inammissibile), 3.2000/81 (limitatamente alla parte non dichiarata inammissibile), 3.2000/85 (limitatamente alla parte non dichiarata inammissibile), 3.2000/86 (limitatamente alla parte non dichiarata inammissibile), 3.2000/97 (limitatamente alla parte non dichiarata inammissibile), 3.2000/98 (limitatamente alla parte non dichiarata inammissibile), 3.2000/101 (limitatamente alla parte non dichiarata inammissibile), 3.2000/103 (limitatamente alla parte non dichiarata inammissibile), 3.2000/82, 3.2000/83, 3.2000/84, 3.2000/87, 3.2000/88, 3.2000/99, 3.2000/100 e 3.2000/104, sostanzialmente identici.

Interviene per dichiarazione di voto favorevole il senatore **GIORGIS** (PD-IDP), il quale pone in

evidenza la finalità di rendere compatibile la legittimazione del Presidente del Consiglio dei ministri con la forma di governo parlamentare. In particolare, viene prevista la possibilità di rafforzare il Presidente del Consiglio nell'ambito del Governo per mezzo dell'elezione da parte delle Camere. A tale riguardo, è auspicabile che le forze di maggioranza definiscano ed esprimano la loro posizione. Il senatore [CATALDI](#) (*M5S*) ravvisa nella soluzione dell'elezione diretta del Presidente del Consiglio la sussistenza di rischi per il pluralismo e la tenuta dell'assetto istituzionale democratico. Alla luce delle esperienze storiche, la scelta sostenuta dalla maggioranza può essere considerata una risposta al bisogno di sicurezza della società. La conseguenza dell'assetto così delineato comporta tuttavia, in primo luogo, lo svuotamento delle potestà parlamentari. Dichiaro quindi il voto favorevole sulle proposte emendative in votazione.

La Commissione respinge quindi i subemendamenti posti in votazione.

Sono quindi posti congiuntamente in votazione, in considerazione della sostanziale identità, i subemendamenti 3.2000/89 (limitatamente alla parte non dichiarata inammissibile), 3.2000/90 (limitatamente alla parte non dichiarata inammissibile), 3.2000/93 (limitatamente alla parte non dichiarata inammissibile), 3.2000/95 (limitatamente alla parte non dichiarata inammissibile), 3.2000/105 (limitatamente alla parte non dichiarata inammissibile), 3.2000/106 (limitatamente alla parte non dichiarata inammissibile), 3.2000/109 (limitatamente alla parte non dichiarata inammissibile), 3.2000/110 (limitatamente alla parte non dichiarata inammissibile), 3.2000/91, 3.2000/92, 3.2000/94, 3.2000/96, 3.2000/107, 3.2000/108, 3.2000/111 e 3.2000/112.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*) rileva che le proposte emendative in votazione prevedono l'espressione della fiducia parlamentare nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri sulla base della necessità di evitare che vengano a determinarsi gravi squilibri nel sistema istituzionale. L'elezione diretta del capo di Governo è del resto esclusa dalla generalità dei sistemi parlamentari, perché comporterebbe scompensi nella ripartizione dei poteri. La riforma sostenuta dalla maggioranza determinerebbe in particolare un netto indebolimento del Parlamento, peraltro già in atto da tempo, ma anche del Presidente della Repubblica, le cui prerogative costituzionali sono state finora salvaguardate. Preannuncia pertanto il voto favorevole.

La Commissione respinge quindi i subemendamenti posti in votazione.

Il [PRESIDENTE](#) pone congiuntamente in votazione i subemendamenti 3.2000/113 (limitatamente alla parte non dichiarata inammissibile), 3.2000/114 (limitatamente alla parte non dichiarata inammissibile), 3.2000/117 (limitatamente alla parte non dichiarata inammissibile), 3.2000/118 (limitatamente alla parte non dichiarata inammissibile), 3.2000/115, 3.2000/116, 3.2000/119 e 3.2000/120, sostanzialmente identici.

Ha la parola per dichiarazione di voto favorevole il senatore [CATALDI](#) (*M5S*), il quale avverte nella scelta dell'elezione diretta del Presidente del Consiglio un'operazione di manipolazione del linguaggio tesa a rassicurare i cittadini, mentre, nella sostanza, il vertice del Governo disporrà di fatto della potestà legislativa, nonché della potestà di cambiare a suo arbitrio l'indirizzo politico. Ne conseguirebbe un ulteriore abbassamento del livello di partecipazione democratica.

Intervenendo per dichiarazione di voto favorevole, il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*) osserva che la previsione dell'elezione diretta del Presidente del Consiglio è inutile ai fini dell'innalzamento della partecipazione alla vita democratica, che richiede piuttosto il rafforzamento del sistema parlamentare. Lo strumento dell'elezione diretta preoccupa ulteriormente in ragione della mancanza di un adeguato sistema di contrappesi, contemplato da numerosi sistemi democratici, anche di stampo presidenziale.

La senatrice [VALENTE](#) (*PD-IDP*) rileva che la votazione sulla fiducia a maggioranza assoluta di ciascun ramo del Parlamento con votazioni separate rappresenta un correttivo agli squilibri che la proposta del Governo comporta. L'elezione contestuale a suffragio universale e diretto del Parlamento e del Presidente del Consiglio dei ministri renderebbe infatti, per quest'ultimo, superflua la dialettica con le Camere, con conseguente detrimento della qualità democratica del sistema. Dichiaro quindi intenzione di voto favorevole.

Poste infine in votazione, le summenzionate proposte emendative risultano respinte.

Si passa alla votazione congiunta dei subemendamenti, sostanzialmente identici, 3.2000/121 (limitatamente alla parte non dichiarata inammissibile), 3.2000/122 (limitatamente alla parte non dichiarata inammissibile), 3.2000/102 (limitatamente alla parte non dichiarata inammissibile), 3.2000/125 (limitatamente alla parte non dichiarata inammissibile), 3.2000/126 (limitatamente alla parte non dichiarata inammissibile), 3.2000/143 (limitatamente alla parte non dichiarata inammissibile), 3.2000/144 (limitatamente alla parte non dichiarata inammissibile), 3.2000/145, 3.2000/146, 3.2000/147, 3.2000/123, 3.2000/124, 3.2000/127, 3.2000/128, 3.2000/129 e 3.2000/130. Intervenendo per dichiarazione di voto favorevole, il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) specifica che, come fatto presente nel corso delle audizioni, l'elezione diretta del Presidente del Consiglio, oltre a determinare l'abbandono della forma di governo parlamentare è incompatibile con il modello di democrazia delineato nella prima parte della Costituzione, particolarmente dagli articoli 1, 2 e 3. Questi pongono infatti le istituzioni al servizio dei diritti dei cittadini e configurano un modello istituzionale e sociale basato sul pluralismo.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*), nel dichiarare il voto favorevole, coglie nella prospettiva riforma costituzionale, indipendentemente dall'effettiva volontà dei proponenti, il rischio dell'instaurarsi di un sistema plebiscitario, specialmente in una fase di crisi generale delle democrazie occidentali.

La Commissione respinge quindi i subemendamenti posti in votazione.

Il [PRESIDENTE](#) pone in votazione congiunta, in quanto sostanzialmente identici, i subemendamenti 3.2000/131 (limitatamente alla parte non dichiarata inammissibile), 3.2000/132 (limitatamente alla parte non dichiarata inammissibile), 3.2000/135 (limitatamente alla parte non dichiarata inammissibile), 3.2000/137 (limitatamente alla parte non dichiarata inammissibile), 3.2000/133, 3.2000/134, 3.2000/136, 3.2000/138, 3.2000/148 (limitatamente alla parte non dichiarata inammissibile), 3.2000/149 (limitatamente alla parte non dichiarata inammissibile), 3.2000/152 (limitatamente alla parte non dichiarata inammissibile), 3.2000/153 (limitatamente alla parte non dichiarata inammissibile), 3.2000/150, 3.2000/151, 3.2000/154 e 3.2000/155.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*), nel preannunciare il voto favorevole, pone in evidenza il carattere fuorviante della rappresentazione della riforma costituzionale offerta dalla maggioranza. L'elezione popolare del Presidente del Consiglio si inserisce in un contesto normativo che prevede la possibilità della nomina di soggetti non eletti direttamente, anche in conseguenza di un voto di sfiducia e della formazione di una maggioranza parlamentare alternativa, frutto di operazioni trasformistiche.

Ha la parola per dichiarazione di voto favorevole il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*), che rileva a sua volta la possibilità che il Presidente del Consiglio assuma la carica in assenza di mandato popolare e in conseguenza di un cambiamento della maggioranza parlamentare. Ne deriva l'inadeguatezza della riforma proposta in ordine alla dichiarata finalità di evitare la formazione di futuri governi tecnici, non legittimati dal voto dell'elettorato. Nel rivendicare poi di non aver mai votato la fiducia a governi tecnici, reputa assurdo proibirne la formazione attraverso una riforma costituzionale.

Il [PRESIDENTE](#) (*FdI*) rimarca l'anomalia costituita dai governi tecnici, non formati sulla base delle indicazioni fornite dal suffragio popolare. Il ricorso reiterato di formazioni ministeriali di questa natura ha tra l'altro avuto la conseguenza di ridurre la partecipazione al voto, sia dopo l'esperienza del governo Monti che dopo quella del governo Draghi.

Posti infine in votazione, i summenzionati subemendamenti risultano respinti.

Il [PRESIDENTE](#) pone in votazione congiunta i subemendamenti 3.2000/139 (limitatamente alla parte non dichiarata inammissibile), 3.2000/140 (limitatamente alla parte non dichiarata inammissibile), 3.2000/141, 3.2000/142, 3.2000/156 (limitatamente alla parte non dichiarata inammissibile), 3.2000/157 (limitatamente alla parte non dichiarata inammissibile), 3.2000/158 e 3.2000/159, sostanzialmente identici.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*), facendo riferimento all'articolo 4 del disegno di legge n. 935, anche nella versione modificata dall'emendamento 4.2000 del Governo, constata la possibilità della nomina di un Presidente del Consiglio non eletto direttamente, in conseguenza di un voto di sfiducia al

precedente Esecutivo, nonché della formazione di una maggioranza diversa. Pertanto, la riforma prospettata non fornisce adeguate garanzie in ordine alla stabilità governativa. Preannuncia pertanto l'espressione del voto favorevole.

Le proposte emendative poste in votazione sono quindi respinte dalla Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara l'inammissibilità del subemendamento 3.2000/160, in ragione della mancanza di una reale portata modificativa, conformemente all'articolo 100, comma 8, del Regolamento, e del contrasto con l'articolo 60 della Costituzione sulla durata quinquennale della legislatura.

La Commissione prende atto.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che i successivi interventi in dichiarazione di voto potranno svolgersi su entrambi i subemendamenti 3.2000/161 e 3.2000/162, di contenuto affine, che saranno comunque oggetto di votazioni distinte.

Preannuncia il voto favorevole il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*), il quale richiama l'infondatezza della motivazione, impiegata a giustificazione del sostegno alla riforma costituzionale, relativa alla necessità di evitare la formazione di nuovi governi tecnici, sostenuti da larghe maggioranze parlamentari.

Intervenendo per dichiarazione di voto favorevole, il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) osserva che il rilevato sentire popolare, negativo nei confronti dei governi di larghe intese, dovrebbe comportare un ritorno alla centralità della politica professionale e della centralità dei partiti, per mezzo del recupero dei necessari presidi istituzionali.

Il [PRESIDENTE](#) (*FdI*) osserva che i rilievi formulati corroborano piuttosto l'orientamento a favore dell'elezione simultanea del Parlamento e del Presidente del Consiglio. La possibilità di un avvicendamento alla guida del Governo postula inoltre la competenza, in capo al Presidente del Consiglio eletto, di verificare la garanzia di continuità, rispetto alle iniziali linee programmatiche, del Presidente del Consiglio subentrante.

È quindi posto in votazione il subemendamento 3.2000/161, che risulta respinto.

Successivamente, la Commissione respinge il subemendamento 3.2000/162.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(744) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GIORGIS e altri. - Modifiche agli articoli 116 e 117 della Costituzione, in materia di presupposti, modalità, limiti e termini per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni, nonché di trasferimento di materie dalla legislazione concorrente alla legislazione esclusiva dello Stato

(116) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Elisa PIRRO e altri. - Modifiche all'articolo 117 della Costituzione, concernenti l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di tutela della salute

(542) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MARTELLA. - Modifiche all'articolo 116 della Costituzione, in materia di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni a statuto ordinario, e all'articolo 117 della Costituzione, in materia di legislazione esclusiva dello Stato e di legislazione concorrente

(Seguito dell'esame congiunto)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta notturna del 13 marzo.

Il [PRESIDENTE](#), dopo aver rammentato i pareri dei relatori e del Governo precedentemente espressi sugli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo n. 744, adottato quale testo base, avverte che si procederà alla votazione congiunta degli emendamenti identici 1.1 e 1.2, soppressivi dell'articolo 1.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) rileva che l'eventuale soppressione degli articoli di cui consta il disegno di legge in esame sarebbe sintomatica della mancanza della disponibilità della maggioranza di consentire lo svolgimento del dibattito in Assemblea.

Il [PRESIDENTE](#) rileva la legittimità degli emendamenti soppressivi, che possono essere senz'altro approvati dalla Commissione.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) osserva la possibilità di un ritiro delle proposte soppressive, volto a consentire comunque la discussione in Assemblea, attraverso il conferimento di un mandato ai relatori

a riferire in senso contrario.

Il senatore [TOSATO](#) (*LSP-PSd'Az*) esprime la propria contrarietà rispetto alla possibilità di un ritiro degli emendamenti, rammentando che la medesima materia del disegno di legge in titolo è stata già oggetto di trattazione da parte dell'Assemblea, relativamente al disegno di legge di iniziativa popolare di riforma del Titolo V della Costituzione (A.S. [764](#)).

Il [PRESIDENTE](#) pone quindi in votazione congiunta gli emendamenti identici 1.1. e 1.2.

Intervenendo per dichiarazione di voto contrario a nome del proprio Gruppo, il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) specifica che il disegno di legge in titolo è finalizzato a porre rimedio a incongruenze del vigente testo costituzionale generalmente riconosciute. Fa presente, a tale proposito, l'opportunità di superare la competenza legislativa concorrente su materie quali la produzione energetica e l'istruzione. Ribadisce infine il proprio giudizio fortemente negativo sull'atteggiamento della maggioranza volto a precludere la possibilità che il disegno di legge possa essere discusso in Assemblea.

Intervenendo per dichiarazione di voto contrario a nome del proprio Gruppo, il senatore [CATALDI](#) (*M5S*) esprime rammarico nei confronti della possibilità che venga posto fine all'*iter* di un disegno di legge d'iniziativa parlamentare. Sussiste peraltro l'opportunità di una revisione dell'assetto delle competenze regionali, per esempio sulla base delle evidenti disparità nei livelli delle prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale nelle diverse Regioni, benché il diritto universale alla salute sia previsto dalla Costituzione.

Il senatore [LISEI](#) (*FdI*) fa presente che, come già ricordato, la materia è già stata oggetto di confronto in Assemblea in occasione dell'esame dell'A.S. [764](#) e che la trattazione in Commissione non ha peraltro minore dignità. Preannuncia infine il voto favorevole del proprio Gruppo.

Verificata la presenza del numero legale, sono quindi posti congiuntamente in votazione gli identici emendamenti 1.1 e 1.2.

La Commissione approva. Risulta pertanto precluso l'emendamento 1.3.

Si passa quindi alla votazione degli identici emendamenti 2.1 e 2.2 soppressivi dell'articolo 2.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) preannuncia il voto contrario del proprio Gruppo, ribadendo la necessità di una seria revisione della competenza legislativa concorrente e residuale delle Regioni, che non può includere materie di interesse strategico nazionale. Al riguardo, esprime stupore per la mancanza di attenzione da parte di una forza politica - come Fratelli d'Italia - che si dichiara molto sensibile al tema dell'unità nazionale.

Messi congiuntamente ai voti, gli identici emendamenti 2.1 e 2.2 sono approvati.

Risultano conseguentemente preclusi gli emendamenti 2.3, 2.4, 2.5 e 2.0.1.

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che - essendo stati soppressi tutti gli articoli di cui si compone il disegno di legge - la Commissione non proseguirà con l'esame del provvedimento.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 20,30.

1.3.2.1.52. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 194 (ant.) del 21/03/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

GIOVEDÌ 21 MARZO 2024

194ª Seduta

Presidenza del Presidente

BALBONI

Interviene il ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta inizia alle ore 9,05.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il **PRESIDENTE** avverte che la Commissione ha richiesto l'attivazione del circuito audiovisivo interno, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, sulla parte di seduta riguardante l'esame dei disegni di legge nn. **935** e **830**.

Poiché la Presidenza del Senato ha preventivamente fatto conoscere il proprio assenso, in assenza di obiezioni, dispone quindi l'attivazione di tale forma di pubblicità.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(935) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Modifiche agli articoli 59, 88, 92 e 94 della Costituzione per l'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri, il rafforzamento della stabilità del Governo e l'abolizione della nomina dei senatori a vita da parte del Presidente della Repubblica

(830) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - RENZI e altri. - Disposizioni per l'introduzione dell'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri in Costituzione

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta notturna di ieri.

Il **PRESIDENTE** avverte che, stante l'analogia di contenuto, sui subemendamenti da 3.2000/163 a 3.2000/165 si svolgerà una unica dichiarazione di voto, cui seguiranno distinte votazioni.

La Commissione prende atto.

Il senatore **GIORGIS** (PD-IDP), nel preannunciare il voto favorevole del suo Gruppo, osserva che il ruolo del Parlamento è certamente il punto centrale di riflessione per interpretare la riforma costituzionale iscritta all'ordine del giorno.

Le prerogative del Parlamento e delle forze politiche di opposizione appaiono, infatti, profondamente menomate già al giorno d'oggi, in quanto il Governo e la maggioranza stanno già adottando una linea politica coerente con lo spirito della riforma. Emblematica è, sul punto, la vicenda del disegno di legge costituzionale n. **744** (recante modifiche al Titolo V della Costituzione): i suoi contenuti di merito erano stati sostanzialmente condivisi dallo stesso ministro Calderoli, eppure le forze politiche di maggioranza preferirono dare priorità ad un disegno di legge ordinario del Governo sull'autonomia

differenziata il cui testo presentava - secondo quanto emerso nelle audizioni - numerose criticità. Il disegno di legge 744, successivamente, veniva abbinato ad un disegno di legge di iniziativa popolare (A.S. 764), nel frattempo pervenuto al Senato, ma anche in questo caso l'opzione prescelta dalla maggioranza fu quella di disgiungere l'esame dei due testi al fine di far proseguire solo l'*iter* di quello ad iniziativa popolare (poi respinto dall'Assemblea). Infine, nella seduta notturna di ieri, in soli dieci minuti, il disegno di legge n. 744 è stato esaminato e irrimediabilmente caducato a seguito dell'approvazione di due emendamenti interamente soppressivi dei suoi due articoli.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*), nell'associarsi a quanto rilevato dal senatore Giorgis, osserva che sarebbe stato più corretto, dal punto di vista istituzionale, consentire che il disegno di legge n. 744 potesse essere esaminato dall'Assemblea ed eventualmente respinto in quella sede, senza pertanto procedere, nel corso dell'esame in Commissione, all'approvazione degli emendamenti soppressivi.

La vicenda evocata dal senatore Giorgis non può inoltre che confermare le preoccupazioni, più volte rimarcate dalle forze politiche di opposizione, sulla grave diminuzione delle prerogative del Parlamento, che sarebbe ulteriormente accentuata in caso di approvazione della riforma costituzionale iscritta all'ordine del giorno.

Ad avviso del senatore [CATALDI](#) (*M5S*), il disegno di legge n. 935 non farà altro che aggravare il problema democratico italiano, già oggi connotato da un potere esecutivo che abusa profondamente dello strumento della decretazione d'urgenza e che riduce l'iniziativa parlamentare in uno spazio quasi inesistente.

Il confinamento dell'iniziativa parlamentare in spazi ristretti, peraltro, potrebbe risultare dannoso anche per lo stesso Governo, che si priverebbe di un importante contributo conoscitivo in relazione alle concrete situazioni dei territori (con i quali, per contro, il singolo parlamentare ha un costante rapporto, recependo continuamente le istanze delle singole comunità) e che si porrebbe, conseguentemente, in una posizione ancora più lontana dal cittadino.

Risponde agli intervenuti il ministro ALBERTI CASELLATI, precisando che la crisi del modello parlamentare dura da almeno 20 anni e che, nonostante questo, la centralità del Parlamento resta sempre attenzionata dalla politica del Governo e dalla maggioranza. Sotto tale aspetto, richiama altresì la propria esperienza quale Presidente del Senato nella scorsa legislatura, ricordando di essersi sempre adoperata per garantire le prerogative parlamentari e di aver stigmatizzato l'abuso della decretazione d'urgenza.

Il Governo, altresì, ha sempre prestato attenzione alle istanze e alle esigenze del cittadino, come attestato dai numerosi provvedimenti emanati a sostegno delle famiglie e delle realtà imprenditoriali. Da ultimo, spicca l'ampia legittimazione internazionale ottenuta dall'Esecutivo in carica, attestata, ad esempio, dal fatto che l'Italia risulta, ad oggi, l'unico Paese dell'Unione europea ad aver già fatto richiesta per la concessione della quinta rata del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Con distinte votazioni la Commissione respinge i subemendamenti 3.2000/163, 3.2000/164 e 3.2000/165.

Il [PRESIDENTE](#) osserva che i subemendamenti da 3.2000/185 a 3.2000/193 si differenziano soltanto in relazione ai *quorum* richiesti per la validità delle votazioni.

Propone pertanto svolgere un'unica dichiarazione di voto, cui seguiranno distinte votazioni.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*), nel preannunciare il voto favorevole del suo Gruppo, precisa che i subemendamenti in questione mirano a far sì il Presidente del Consiglio eletto goda di un consenso effettivamente maggioritario.

Il disegno di legge n. 935 presenta infatti una grave lacuna, non essendo prevista alcuna disposizione sulle modalità di elezione del Presidente del Consiglio (come, ad esempio, la fissazione di una soglia minima di voti da ottenere e regole certe per un eventuale ballottaggio tra i candidati che hanno raggiunto il maggior numero di voti, qualora la predetta soglia non sia raggiunta). Tali disposizioni, considerata la particolare importanza della carica, non potrebbero inoltre essere contenute in una legge ordinaria, stante il loro valore costituzionale.

Qualora il disegno di legge fosse approvato senza modificazioni sul punto, l'Italia diventerebbe

pertanto l'unica democrazia europea dove il Presidente del Consiglio verrebbe eletto senza ottenere la maggioranza assoluta dei votanti, sulla scia del discutibile modello argentino.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*) condivide le osservazioni del senatore Parrini, osservando altresì che non appare possibile valutare nel merito gli effetti della riforma senza conoscere preventivamente il sistema di elezione del Presidente del Consiglio e del Parlamento.

Sotto questo aspetto, sarebbe pertanto assai opportuno acquisire chiarimenti dal Governo.

Con distinte votazioni la Commissione respinge i subemendamenti 3.2000/185, 3.2000/186, 3.2000/187, 3.2000/188, 3.2000/189, 3.2000/190, 3.2000/191, 3.2000/192 e 3.2000/193.

Il [PRESIDENTE](#) osserva che i subemendamenti da 3.2000/194 a 3.2000/209 si differenziano soltanto in relazione ai *quorum* richiesti per la validità delle votazioni.

Propone pertanto svolgere un'unica dichiarazione di voto, cui seguiranno distinte votazioni.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*), nel preannunciare il voto favorevole della propria parte politica, si pone problematicamente sulle osservazioni poc'anzi formulate dal ministro Alberti Casellati. Le dichiarazioni secondo cui anche le forze politiche di maggioranza avrebbero a cuore la centralità dell'istituzione parlamentare non appaiono infatti suffragate dalle disposizioni del disegno di legge n. 935, che configurano un Parlamento mortificato e subalterno al Presidente del Consiglio.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*), nell'associarsi alle considerazioni svolte dal senatore Giorgis, osserva che il Governo e la maggioranza dovrebbero assumere una posizione definita sul punto, affinché il cittadino possa avere una chiara percezione delle varie tesi sostenute nel dibattito politico (al fine di poter esercitare responsabilmente il proprio voto nel successivo *referendum* costituzionale).

Il disegno di legge all'esame della Commissione, infatti, non tutela affatto le prerogative parlamentari, puntando, per contro, a un accentramento di poteri in capo al Presidente del Consiglio, al fine di garantire una maggiore governabilità.

[Con separate votazioni sono quindi respinti i subemendamenti 3.2000/194, 3.2000/195, 3.2000/196, 3.2000/197, 3.2000/198, 3.2000/199, 3.2000/200, 3.2000/201, 3.2000/202, 3.2000/203, 3.2000/204, 3.2000/205, 3.2000/206, 3.2000/207, 3.2000/208 e 3.2000/209.](#)

[Il PRESIDENTE](#) osserva che i subemendamenti da 3.2000/210 a 3.2000/225 si differenziano soltanto in relazione ai *quorum* richiesti per la validità delle votazioni.

Propone pertanto svolgere un'unica dichiarazione di voto, cui seguiranno distinte votazioni.

La senatrice [VALENTE](#) (*PD-IDP*), pur non contestando la legittimità di avviare processi riformatori in linea con il programma politico presentato ai propri elettori, osserva che l'atteggiamento dei partiti di maggioranza potrebbe comunque essere più costruttivo e orientato al dialogo.

Inoltre, le ragioni portate a sostegno della riforma costituzionale all'esame della Commissione cozzano contro un articolato che, in concreto, esalta eccessivamente la figura del Presidente del Consiglio a discapito del Parlamento e del Presidente della Repubblica (ridotti ad organi puramente ancillari al primo), con grave compromissione dell'equilibrio democratico tra i poteri dello Stato. Non si vede infatti per quale ragione, nel quadro delineato dalla riforma, il Presidente del Consiglio debba sentire l'esigenza di rapportarsi con le Camere su base paritaria. L'equilibrio democratico, inoltre, risulta ulteriormente vulnerato dalla possibilità di eleggere un Presidente del Consiglio che non rappresenti la maggioranza assoluta dei votanti, bensì una sparuta minoranza.

Conclude preannunciando il voto favorevole del suo Gruppo.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*), richiamando alcune osservazioni precedentemente svolte dal senatore Parrini, osserva che, anche nel modello argentino, sono comunque presenti dei contrappesi volti a limitare la preminenza del potere esecutivo, come attestato dal recente voto negativo espresso dal Senato di quel Paese su un importante provvedimento economico presentato dal governo.

Il disegno di legge n. 935, per contro, configura un Parlamento eletto per trascinarsi e tramite un premio di maggioranza, ossia strutturalmente incapace di esercitare le proprie prerogative.

Ad avviso del senatore [CATALDI](#) (*M5S*) la grave carenza del disegno di legge n. 935 risiede proprio nell'assenza di efficaci contrappesi alla somma di poteri cumulata in capo al Presidente del Consiglio,

configurando - nei fatti - una sorta di "dittatura" a tempo determinato.

La strategia comunicativa del Governo e della maggioranza insiste nel tacere queste problematiche, fornendo al cittadino una visione distorta dei fatti, attraverso un uso manipolativo delle parole. Questo atteggiamento, però, è particolarmente grave. Infatti, a fronte di una crisi democratica che dura da almeno un trentennio, si dovrebbe, per contro, operare nello spirito dell'articolo 2 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (che richiama, per l'appunto, i principi dello stato di diritto), dando più spazio e rilevanza all'iniziativa parlamentare.

Con separate votazioni sono quindi respinti i subemendamenti 3.2000/210, 3.2000/211, 3.2000/212, 3.2000/213, 3.2000/214, 3.2000/215, 3.2000/216, 3.2000/217, 3.2000/218, 3.2000/219, 3.2000/220, 3.2000/221, 3.2000/222, 3.2000/223, 3.2000/224 e 3.2000/225.

Il [PRESIDENTE](#) osserva che i subemendamenti da 3.2000/226 a 3.2000/241 si differenziano soltanto in relazione ai *quorum* richiesti per la validità delle votazioni.

Propone pertanto svolgere un'unica dichiarazione di voto, cui seguiranno distinte votazioni.

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP) ribadisce la necessità di conoscere le modalità di elezione del Presidente del Consiglio: appare infatti contraddittorio che, nella Costituzione, non venga disposto nulla al riguardo, in palese contrasto con quanto previsto nella totalità degli ordinamenti occidentali. Un altro elemento critico, strettamente connesso a quello poc'anzi descritto, si rinviene nel testo dell'emendamento 4.2000 che, nel caso di revoca della fiducia all'Esecutivo, prevede l'immediato scioglimento delle Camere configurando - di fatto - una forma di governo presidenziale. Anche questo dato, peraltro, smentisce clamorosamente le dichiarazioni poc'anzi rese dal ministro Alberti Casellati. Conclude preannunciando il voto favorevole della propria parte politica.

Il [PRESIDENTE](#) osserva incidentalmente che le dichiarazioni rese dal ministro Alberti Casellati non sembrano smentite.

Dissente il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP).

Il ministro ALBERTI CASELLATI precisa che il disegno di legge n. 935 introduce un modello, definibile come "neo-parlamentare", che resta comunque incentrato sul rapporto di fiducia intercorrente tra il Presidente del Consiglio eletto e le due Camere.

Dissentono i senatori [PARRINI](#) (PD-IDP) e [VALENTE](#) (PD-IDP), osservando che la previsione dello scioglimento delle Camere a seguito del voto di sfiducia inibisce, di fatto, ogni loro prerogativa.

Replica a sua volta il ministro ALBERTI CASELLATI, osservando che la suddetta previsione non inibisce i poteri del Parlamento, ma garantisce invece che il ricorso all'istituto della sfiducia sia esercitato in maniera più responsabile, senza avere riguardo a fattori politici contingenti.

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP) ribadisce che il disegno di legge n. 935 configura, nei fatti, una sistema di tipo presidenziale privo peraltro dei necessari contrappesi.

Il ministro ALBERTI CASELLATI precisa che il nuovo assetto costituzionale non appare assimilabile ad una repubblica presidenziale, bensì a diverse forme di parlamentarismo, come ad esempio quella britannica.

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP) dissente profondamente dalle osservazioni formulate dalla rappresentante del Governo.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (Misto-AVS) osserva che, stando a quanto riportato oggi stesso dagli organi di stampa, il ministro Calderoli avrebbe dichiarato che il disegno di legge costituzionale verrà direttamente calendarizzato in Assemblea senza che la Commissione abbia potuto terminare i propri lavori con il conferimento del mandato al relatore.

Ciò darebbe luogo, a suo avviso, ad una crisi politico-istituzionale assai grave.

Il [PRESIDENTE](#) precisa che le dichiarazioni rese dal ministro Calderoli sono puramente personali e quindi non assimilabili alla formulazione di un indirizzo politico.

La senatrice [VALENTE](#) (PD-IDP) auspica che il Governo e la maggioranza smentiscano puntualmente quanto dichiarato dal ministro Calderoli.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (Misto-AVS) osserva che sarebbe necessario, da parte del Governo e delle forze politiche di maggioranza, chiarire il punto fugando ogni dubbio. In caso contrario, l'intento sarebbe fin troppo chiaro, ossia terminare rapidamente l'esame in prima lettura, in chiave di

propaganda elettorale per le prossime elezioni europee. L'attuale legislatura, infatti, è appena agli inizi e non sussistono ragioni valide per imprimere all'*iter* accelerazioni improvvise.

Peraltro, per la prima volta nella storia della Repubblica, un disegno di legge costituzionale verrebbe esaminato in prima lettura senza il conferimento del mandato al relatore in Commissione: ciò concretizzerebbe una forzatura clamorosa e una grave mortificazione delle prerogative parlamentari. Il **PRESIDENTE** (*FdI*), intervenendo anche in qualità di relatore sul provvedimento, assicura che è sua ferma intenzione adoperarsi in ogni modo possibile affinché il disegno di legge iscritto all'ordine del giorno concluda normalmente il proprio *iter* presso la Commissione.

I lavori sono infatti improntati ad un andamento costruttivo, ordinato e fondato sul rispetto reciproco tra le forze politiche e non sussiste, al momento, alcuna ragione materiale tale da impedire alla Commissione di concludere l'esame in tempi ragionevoli.

Con distinte votazioni la Commissione respinge i subemendamenti 3.2000/226, 3.2000/227, 3.2000/228, 3.2000/229, 3.2000/230, 3.2000/231, 3.2000/232, 3.2000/233, 3.2000/234, 3.2000/235, 3.2000/236, 3.2000/237, 3.2000/238, 3.2000/239, 3.2000/240 e 3.2000/241.

Il **PRESIDENTE** osserva che i subemendamenti da 3.2000/242 a 3.2000/257 si differenziano soltanto in relazione ai *quorum* richiesti per la validità delle votazioni.

Propone pertanto di svolgere un'unica dichiarazione di voto, cui seguiranno distinte votazioni.

Il senatore **GIORGIS** (*PD-IDP*) esprime innanzitutto apprezzamento per quanto poc'anzi rappresentato dal Presidente in ordine alle dichiarazioni rilasciate alla stampa dal ministro Calderoli.

Osserva inoltre che, nella XVII legislatura, la riforma costituzionale del 2016 giunse sì all'esame dell'Assemblea senza il mandato al relatore, ma non si trattava di un esame in prima lettura. Sul corretto svolgimento dell'*iter* incise inoltre l'abnorme numero di emendamenti (nell'ordine dei milioni), presentati dall'opposizione *pro tempore*.

Dissente infine dalle osservazioni formulate dal ministro Alberti Casellati, rilevando che la riforma opera un totale ribaltamento degli equilibri costituzionali e stringerà il Parlamento nella morsa di un ricatto politico: il voto di sfiducia contro un Presidente del Consiglio munito di legittimazione popolare, infatti, costituirebbe di per sé un tradimento del mandato ricevuto dagli elettori, dando luogo a un'evidente contraddizione.

Conclude preannunciando il voto favorevole della propria parte politica.

Ad avviso del senatore **CATALDI** (*M5S*), il disegno di legge costituzionale iscritto all'ordine del giorno configura il rapporto di fiducia tra il Governo e il Parlamento in maniera eccessivamente rigida. La disposizione che impone lo scioglimento delle Camere in caso di sfiducia al Governo non tiene conto, infatti, delle possibilità di sopravvenuta indegnità del *premier* o di impedimento dello stesso per le quali andrebbe definito uno specifico regime di eccezione.

La senatrice **TERNULLO** (*FI-BP-PPE*) osserva che la normativa in vigore per la Regione Sicilia prevede espressamente lo scioglimento automatico dell'Assemblea regionale in caso di sfiducia alla giunta e che ciò, in concreto, non ha mai dato luogo ad una lesione delle prerogative del potere legislativo.

Il senatore **DE CRISTOFARO** (*Misto-AVS*) ribadisce il proprio avviso contrario sulle osservazioni e le precisazioni rese dalla rappresentante del Governo nel corso della seduta, formulate altresì con toni a tratti populistici.

Replica il ministro ALBERTI CASELLATI, osservando che le proprie dichiarazioni sono sempre state aderenti al dibattito e mai offensive nei confronti degli intervenuti né improntate a toni populistici.

Con distinte votazioni, la Commissione respinge quindi i subemendamenti 3.2000/242, 3.2000/243, 3.2000/244, 3.2000/245, 3.2000/246, 3.2000/247, 3.2000/248, 3.2000/249, 3.2000/250, 3.2000/251, 3.2000/252, 3.2000/253, 3.2000/254, 3.2000/255, 3.2000/256 e 3.2000/257.

Il **PRESIDENTE**, apprezzate le circostanze, rinvia infine il seguito dell'esame congiunto dei provvedimenti in titolo.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(794) Tilde MINASI e altri. - Elargizioni e benefici in favore delle vittime dell'incuria nella gestione

dei beni strumentali all'erogazione di servizi pubblici e di interesse economico generale
(868) BASSO e altri. - Disposizioni in favore delle vittime dell'incuria nella gestione di
infrastrutture e servizi di trasporto

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta pomeridiana del 24 gennaio.

Il [PRESIDENTE](#) (*FdI*), in sostituzione della relatrice Spinelli, dopo aver riepilogato le precedenti fasi dell'esame, invita la Commissione a pronunciarsi sulla possibilità di assumere uno dei disegni di legge in titolo quale testo base per il prosieguo dei lavori.

Ad avviso della senatrice [VALENTE](#) (*PD-IDP*) sarebbe opportuno, prima di avviare il dibattito, procedere all'audizione dell'associazione dei familiari delle vittime del crollo del ponte Morandi di Genova.

Il [PRESIDENTE](#) reputa fondata la proposta della senatrice Valente, prospettando la possibilità di svolgere la predetta audizione nella settimana successiva a Pasqua.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*) osserva che in seno alla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari sarebbe maturato l'orientamento a non prolungare i lavori dell'Assemblea oltre il prossimo mercoledì.

Invita pertanto la Presidenza a tenerne conto, ai fini della determinazione del calendario dei lavori della Commissione per la prossima settimana.

Il [PRESIDENTE](#) fornisce assicurazioni in tal senso.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*) sollecita la Presidenza ad attivarsi affinché la Commissione giustizia renda il proprio parere sul testo unificato dei disegni di legge [427](#), [731](#), [888](#) e [891](#), recanti la modifica dell'articolo 111 della Costituzione, in materia di tutela delle vittime di un reato, al fine di poterne proseguire l'*iter*.

Il [PRESIDENTE](#), nel rammentare di aver già effettuato le sollecitazioni richieste, avverte di avere un'interlocuzione in corso con il vice ministro Sisto al fine di superare alcune problematiche di formulazione tecnica.

Apprezzate le circostanze, propone quindi di sconvocare l'odierna seduta già convocata per le ore 13 e di aggiornare i lavori alle ore 11 di martedì 26 marzo.

SCONVOCAZIONE DI SEDUTA

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la seduta pomeridiana odierna, già convocata per le ore 13, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 10,55.

1.3.2.1.53. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 195 (ant.) del 26/03/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

MARTEDÌ 26 MARZO 2024

195ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

BALBONI

Interviene il ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta inizia alle ore 11,05.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il **PRESIDENTE** avverte che la Commissione ha richiesto l'attivazione del circuito audiovisivo interno, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, sulla parte di seduta riguardante l'esame dei disegni di legge nn. **935** e **830**.

Poiché la Presidenza del Senato ha preventivamente fatto conoscere il proprio assenso, in assenza di obiezioni, dispone quindi l'attivazione di tale forma di pubblicità.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(935) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - *Modifiche agli articoli 59, 88, 92 e 94 della Costituzione per l'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri, il rafforzamento della stabilità del Governo e l'abolizione della nomina dei senatori a vita da parte del Presidente della Repubblica*

(830) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - **RENZI e altri. - *Disposizioni per l'introduzione dell'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri in Costituzione*
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)**

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 21 marzo.

Riprende la votazione dei subemendamenti riferiti all'emendamento 3.2000 del Governo.

Il **PRESIDENTE** avverte che, stante la sostanziale identità di contenuto, sui subemendamenti 3.2000/258 e 3.2000/259 si svolgerà un'unica dichiarazione di voto e un'unica votazione.

Il senatore **DE CRISTOFARO** (*Misto-AVS*) ritiene essenziale inserire un elemento di rigidità, come fanno le proposte in esame, stabilendo che la funzione di Presidente del Consiglio non può essere svolta per più di due mandati. Considerata la concentrazione anomala di potere nelle mani di una carica monocratica eletta direttamente e la situazione di soggezione del Parlamento, eletto con effetto di "trascinamento", appare infatti inopportuno prevedere deroghe che consentano una durata in carica più ampia, come nel testo del Governo.

Il senatore **GIORGIS** (*PD-IDP*) sottolinea la necessità di porre un limite alla concentrazione del potere politico nelle mani di una sola persona o maggioranza politica, tema che è stato affrontato fin dall'antichità, come risulta dall'"Antigone" di Sofocle, in cui il legittimo potere del re è contestato

quando supera i limiti, estendendo la punizione di Polinice oltre la sua morte. Tale limite è positivizzato nella Costituzione italiana. Tuttavia, il problema da risolvere attualmente è proprio l'eccessiva concentrazione di potere nell'Esecutivo, attraverso la decretazione d'urgenza e l'uso dei dPCm come atti normativi.

Il senatore [CATALDI](#) (*M5S*) sottolinea che le motivazioni per limitare a due i mandati dei sindaci dovrebbero valere ancor di più per il Presidente del Consiglio, che avrebbe un vantaggio competitivo in campagna elettorale, sia per la maggiore visibilità sia per la possibilità di utilizzare in modo propagandistico il suo potere.

Posti congiuntamente ai voti, i subemendamenti 3.2000/258 e 3.2000/259, sostanzialmente identici, sono respinti.

Il [PRESIDENTE](#) osserva che i subemendamenti da 3.2000/260 a 3.2000/275 si differenziano soltanto in relazione alla percentuale dei partecipanti al voto per la validità dell'elezione del Presidente del Consiglio, prevedendo in ogni caso un consenso pari al 60 per cento dei voti espressi. Propone pertanto di svolgere un'unica dichiarazione di voto, cui seguiranno distinte votazioni.

La Commissione conviene.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*), pur confermando l'inopportunità dell'elezione diretta di un vertice delle istituzioni, in quanto la verticalizzazione del potere arreca un *vulnus* alla democrazia, segnala che le proposte in esame consentono che ciò avvenga in casi eccezionali, cioè quando l'affluenza e il consenso ottenuto siano particolarmente alti.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*), pur comprendendo le motivazioni alla base dei subemendamenti in esame, annuncia un voto di astensione, ritenendo in ogni caso pericolosa l'elezione diretta. Sottolinea infatti che, per quanto in casi rari, i due elementi richiesti dalle proposte in esame, cioè un alto tasso di partecipazione e di consenso, possono verificarsi, come ha potuto constatare avendo partecipato alla delegazione italiana OSCE per l'osservazione delle elezioni in due Repubbliche presidenziali. Del resto, la democrazia italiana è relativamente giovane e non ha gli anticorpi di fronte ai rischi di torsioni autocratiche del sistema.

Il senatore [CATALDI](#) (*M5S*) dichiara il voto favorevole del Movimento 5 stelle. Pur ritenendo che la previsione di un alto *quorum* per la validità dell'elezione diretta non sia una soluzione soddisfacente per garantire una maggiore legittimazione, si tratta comunque di un modo per attenuare il rischio che il Presidente del Consiglio rappresenti una parte minoritaria della popolazione. A suo avviso, sarebbe preferibile che il Governo si concentrasse su riforme più importanti per il Paese, per esempio per il sostegno alle aree di crisi industriale complessa, come avvenuto in Spagna, sono stati previsti interventi per incentivare la produzione e gli investimenti infrastrutturali e per stabilizzare il lavoro. In esito a distinte votazioni, i subemendamenti 3.2000/260, 3.2000/261, 3.2000/262, 3.2000/263, 3.2000/264, 3.2000/265, 3.2000/266, 3.2000/267, 3.2000/268, 3.2000/269, 3.2000/270, 3.2000/271, 3.2000/272, 3.2000/273, 3.2000/274 e 3.2000/275 sono respinti.

Il [PRESIDENTE](#) osserva che i subemendamenti da 3.2000/276 a 3.2000/291 si differenziano soltanto in relazione alla percentuale dei partecipanti al voto per la validità dell'elezione del Presidente del Consiglio, prevedendo comunque un consenso pari al 59 per cento dei voti espressi. Propone pertanto svolgere un'unica dichiarazione di voto, cui seguiranno distinte votazioni.

La Commissione conviene.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) sottolinea che anche questo gruppo di subemendamenti prevede un *quorum* significativo per la validità dell'elezione diretta, pur nella consapevolezza che l'affluenza non è un criterio che garantisce la democraticità del sistema. Basti pensare, per esempio, all'alto tasso di partecipazione alla recente rielezione di Putin. Evidenzia che l'idea di democrazia si estrinseca nella partecipazione critica e consapevole, in cui emergono le opinioni differenti e l'articolazione del pensiero, per cui non può di certo essere soddisfatta dall'investitura di una sola persona, che di per sé non può rappresentare il pluralismo a livello istituzionale.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*) ritiene che sia fuorviante presentare all'opinione pubblica la riforma del Governo come la possibilità per i cittadini di riappropriarsi della capacità di scelta solo perché potranno eleggere direttamente il Presidente del Consiglio. Si tratta, in realtà, di una investitura

plebiscitaria, che si ripeterà mediamente una sola volta ogni cinque anni. Non è questo, a suo avviso, il modo di contrastare la crisi della democrazia, evidenziata dal drastico calo dell'affluenza, che si registra persino alle elezioni regionali, dove i cittadini eleggono direttamente il presidente della Regione. Segnala, tra l'altro, che, con la riforma in esame, non vengono rafforzati i poteri del *Premier*, essendo alcune materie attribuite alla competenza regionale, in modo ancor più incisivo una volta che entrerà in vigore la riforma sull'autonomia differenziata.

Il senatore [CATALDI](#) (*M5S*) ribadisce le preoccupazioni già espresse per la concentrazione del potere in una figura carismatica e rassicurante, che promette ai cittadini di risolvere tutti i problemi e garantire protezione. Come ben descritto da Elias Canetti nel saggio "Massa e potere", si tratta di meccanismi che fanno leva sul sentimento della paura e sul senso di fragilità, alimentati dalla crisi economica o dalla prospettiva del pericolo causato da un nemico, reale o immaginario che sia. Con distinte votazioni, i subemendamenti 3.2000/276, 3.2000/277, 3.2000/278, 3.2000/279, 3.2000/280, 3.2000/281, 3.2000/282, 3.2000/283, 3.2000/284, 3.2000/285, 3.2000/286, 3.2000/287, 3.2000/288, 3.2000/289, 3.2000/290 e 3.2000/291 sono respinti.

Il [PRESIDENTE](#) osserva che i subemendamenti da 3.2000/292 a 3.2000/307 si differenziano soltanto in relazione alla percentuale dei partecipanti al voto per la validità dell'elezione del Presidente del Consiglio, prevedendo comunque un consenso pari al 58 per cento dei voti espressi. Propone pertanto di svolgere un'unica dichiarazione di voto, cui seguiranno distinte votazioni.

La Commissione conviene.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*) sottolinea che le proposte di modifica in esame intendono sollecitare la riflessione sulla partecipazione politica e sulla necessità di ampliare la base del consenso per attribuire poteri ampi a una sola persona. Ritiene che le informazioni rese dal Governo sul disegno di legge costituzionale non siano rispondenti alla verità: la sovranità popolare non aumenta, ma anzi è ridotta, perché il Parlamento risulta soggiogato rispetto al *Premier*; la sfiducia nei confronti del *Premier* è legata alla prospettiva dello scioglimento delle Camere - elemento che non è presente nel parlamentarismo - e questo determina anche uno sbilanciamento tra poteri; si incide inoltre sulle prerogative del Presidente della Repubblica, che non può più svolgere le funzioni di garante dell'unità nazionale e di "motore di riserva" che riattiva il sistema democratico in caso di difficoltà.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*) osserva che il potere di scelta che il Governo afferma di attribuire agli elettori è in realtà fittizio, perché consiste nella convocazione alle urne una volta ogni cinque anni, rappresentando quindi una forma di espressione plebiscitaria accompagnata da un meccanismo in cui si elegge il Parlamento "a strascico" rispetto all'elezione del Presidente del Consiglio. Pur riconoscendo che, in una fase di crisi della democrazia, tutti i meccanismi elettorali risultano imperfetti, ritiene comunque preferibile il sistema proporzionale, al netto della criticità rappresentata dalla caratteristica, soprattutto nelle Regioni meridionali, della trasmissione delle preferenze anche per via ereditaria.

Il [PRESIDENTE](#) osserva che la legge elettorale vigente per il Senato tra il 1994 e il 2001, ossia un sistema maggioritario con recupero dei migliori perdenti, è risultato efficace a suo tempo.

Il senatore [CATALDI](#) (*M5S*) sottolinea che, in realtà, maggioranza e opposizioni perseguono il medesimo obiettivo, garantire la stabilità degli Esecutivi e aumentare la partecipazione democratica, ma adottano soluzioni radicalmente diverse. La riforma prospettata dal Governo, infatti, mira a scardinare il sistema attuale, anziché correggerne le imperfezioni, prendendo spunto, ma solo parzialmente, dalla Germania. Infatti, a differenza dell'autonomia differenziata proposta dal ministro Calderoli, che peraltro è calata in un contesto di disparità territoriali, in Germania vi è un sistema federale imperniato su un meccanismo di solidarietà sia orizzontale sia verticale, da parte dello Stato; per quanto riguarda il premierato, invece, il sistema tedesco garantisce il bilanciamento dei poteri anche attraverso la sfiducia costruttiva.

Posti separatamente ai voti, i subemendamenti 3.2000/292, 3.2000/293, 3.2000/294, 3.2000/295, 3.2000/296, 3.2000/297, 3.2000/298, 3.2000/299, 3.2000/300, 3.2000/301, 3.2000/302, 3.2000/303, 3.2000/304, 3.2000/305, 3.2000/306 e 3.2000/307 sono respinti.

Il [PRESIDENTE](#) osserva che i subemendamenti da 3.2000/308 a 3.2000/323 si differenziano soltanto

in relazione alla percentuale dei partecipanti al voto per la validità dell'elezione del Presidente del Consiglio, prevedendo comunque un consenso pari al 57 per cento dei voti espressi. Propone pertanto di svolgere un'unica dichiarazione di voto, cui seguiranno distinte votazioni.

La Commissione conviene.

La senatrice [VALENTE](#) (PD-IDP) sottolinea che le proposte in esame si pongono il problema della qualità della rappresentanza, cercando altresì di evitare l'indeterminatezza del disegno di legge costituzionale governativo, che non prevede soglie di sbarramento e rischia di attribuire a una forza politica minoritaria il premio di maggioranza: data la frammentazione del quadro politico attuale, infatti, sarebbe sufficiente anche solo il 22-23 per cento dei voti per aggiudicarsi la maggioranza dei seggi. A suo avviso, si potrebbe piuttosto garantire una maggiore stabilità ai Governi con altri strumenti, senza mortificare il Parlamento e la qualità della partecipazione degli elettori.

Il senatore [CATALDI](#) (M5S) nota che il premio di maggioranza si rende necessario nel contesto politico italiano, per l'assenza del bipolarismo. È però indispensabile, allora, che sia collegato a una soglia minima di voti per conseguirlo. In ogni caso, resta irrisolto il problema della rappresentanza, poiché manca un effettivo dialogo democratico che tenga conto delle istanze della minoranza.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (Misto-AVS) ritiene che il premio di maggioranza sia inaccettabile, perché negli anni ha determinato una torsione maggioritaria della democrazia. Segnala che persino la legge n. 148 del 1953, la cosiddetta "legge truffa", prevedeva l'assegnazione del 65 per cento dei seggi, ma soltanto alla coalizione che avesse raggiunto il 50 per cento effettivo dei consensi. Inoltre, l'affluenza alle urne era all'epoca altissima, sfiorando anche l'88 per cento degli aventi diritto. A suo avviso, non è in questo modo che si può rispondere alla crisi della democrazia.

Posti separatamente ai voti, i subemendamenti 3.2000/308, 3.2000/309, 3.2000/310, 3.2000/311, 3.2000/312, 3.2000/313, 3.2000/314, 3.2000/315, 3.2000/316, 3.2000/317, 3.2000/318, 3.2000/319, 3.2000/320, 3.2000/321, 3.2000/322 e 3.2000/323 sono respinti.

Il [PRESIDENTE](#) osserva che i subemendamenti da 3.2000/324 a 3.2000/339 si differenziano soltanto in relazione alla percentuale dei partecipanti al voto per la validità dell'elezione del Presidente del Consiglio, prevedendo comunque un consenso pari al 56 per cento dei voti espressi. Propone pertanto di svolgere un'unica dichiarazione di voto, cui seguiranno distinte votazioni.

La Commissione conviene.

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP) sottolinea che, in mancanza di una chiara esplicitazione della legge elettorale che dovrebbe accompagnare la riforma costituzionale, si presuppone che la maggioranza non intenda rinunciare all'attuale sistema che prevede le liste bloccate. Pertanto, i cittadini saranno chiamati a scegliere il Capo del Governo, che neanche se eletto direttamente potrà rappresentare tutto il popolo, mentre il Parlamento, che è espressione del pluralismo sociale, risulterà eletto per trascinamento e, per di più, con liste bloccate.

Il senatore [PAROLI](#) (FI-BP-PPE), pur ritenendo legittimo l'impegno delle opposizioni a contrastare la riforma costituzionale in esame, considera fuori luogo il riferimento alla disciplina elettorale. Nel dichiararsi favorevole al ripristino delle preferenze, che ritiene più appropriate per il Parlamento italiano piuttosto che per quello europeo, sottolinea che il centrosinistra, negli anni in cui ha governato, non ne ha proposto la reintroduzione.

In ogni caso, se il Partito democratico ritiene che questo aspetto possa rappresentare un punto di incontro, si potrebbe prenderlo in considerazione, ovviamente senza rinunciare al premierato, aprendo uno spazio di confronto.

Il senatore [LISEI](#) (FdI) nota come il tema della legge elettorale e del sistema delle preferenze non sia attinente all'argomento in discussione. Del resto, si tratta di aspetti da regolare con una legge elettorale, come si è sempre fatto negli ultimi vent'anni, nei quali il centrosinistra non ha sollevato il problema delle liste bloccate. Respinge quindi le considerazioni del senatore Parrini, secondo cui il centrodestra sarebbe contrario alle preferenze e la riforma costituzionale presupporrebbe il mantenimento delle liste bloccate.

Il senatore [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az) osserva che la riforma costituzionale prevede, da un lato, il rafforzamento della figura del *Premier* e, dall'altro, l'attribuzione del premio di maggioranza per

garantire una maggiore stabilità degli Esecutivi. A suo avviso, tale soluzione è indispensabile per determinare maggioranze politiche omogenee, in grado di attuare il proprio programma in cinque anni. Sottolinea che, negli ultimi trent'anni, l'assenza di un sistema proporzionale ha consentito l'individuazione di una maggioranza e del candidato *Premier* ad essa collegato, cioè, nel caso del centrodestra, il *leader* del partito che ha ottenuto più voti.

Ritiene che, per l'assegnazione del premio di maggioranza, si potrebbe prevedere anche l'ipotesi di un ballottaggio tra le due coalizioni più votate al primo turno. In tal modo, si potrebbe garantire una migliore governabilità. In ogni caso, auspica che, prima che si esaurisca l'*iter* della riforma costituzionale, si possa esaminare anche una nuova legge elettorale.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*) sottolinea che, dalle considerazioni del senatore Tosato, emerge una differenza di posizioni all'interno della maggioranza, come del resto è accaduto sull'autonomia differenziata. Nel ribadire la propria preferenza per il sistema proporzionale, si dichiara convinto il Governo proporrà un sistema a impianto maggioritario. Infatti, nel corso del dibattito, il Governo e la maggioranza stessa hanno rilevato che, in Israele, il premierato non ha funzionato a causa del sistema proporzionale. Ne consegue l'opzione per un meccanismo maggioritario che accentuerà gli elementi distintivi già presenti.

Il [PRESIDENTE](#) sottolinea che si potrebbe anche ricorrere a un sistema proporzionale con un premio di maggioranza, prevedendo preferenze o collegi uninominali su modello di quelli previsti un tempo per le province.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*) replica sottolineando che il suo riferimento è al sistema proporzionale puro, tutt'al più con il metodo d'Hondt, che garantisce una distorsione maggioritaria minima.

Con distinte votazioni, i subemendamenti 3.2000/324, 3.2000/325, 3.2000/326, 3.2000/327, 3.2000/328, 3.2000/329, 3.2000/330, 3.2000/331, 3.2000/332, 3.2000/333, 3.2000/334, 3.2000/335, 3.2000/336, 3.2000/337, 3.2000/338 e 3.2000/339 sono respinti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

POSTICIPAZIONE DI SEDUTA

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la seduta pomeridiana odierna, già convocata per le ore 14,30, è posticipata alle ore 14,45.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 13.

1.3.2.1.54. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 196 (pom.) del 26/03/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

MARTEDÌ 26 MARZO 2024

196ª Seduta (1ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente

BALBONI

Interviene il ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta inizia alle ore 14,50.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il **PRESIDENTE** avverte che la Commissione ha richiesto l'attivazione del circuito audiovisivo interno, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, sulla parte di seduta riguardante l'esame dei disegni di legge nn. **935** e **830**.

Poiché la Presidenza del Senato ha preventivamente fatto conoscere il proprio assenso, in assenza di obiezioni, dispone quindi l'attivazione di tale forma di pubblicità.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(935) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Modifiche agli articoli 59, 88, 92 e 94 della Costituzione per l'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri, il rafforzamento della stabilità del Governo e l'abolizione della nomina dei senatori a vita da parte del Presidente della Repubblica

(830) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - RENZI e altri. - Disposizioni per l'introduzione dell'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri in Costituzione

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Riprende la votazione dei subemendamenti riferiti all'emendamento 3.2000 del Governo.

Il **PRESIDENTE** osserva che i subemendamenti da 3.2000/340 a 3.2000/346 si differenziano soltanto in relazione alla percentuale dei partecipanti al voto per la validità dell'elezione del Presidente del Consiglio, prevedendo comunque un consenso pari al 55 per cento dei voti espressi. Propone pertanto di svolgere un'unica dichiarazione di voto, cui seguiranno distinte votazioni.

La Commissione conviene.

Il senatore **PARRINI** (PD-IDP), nel replicare ai senatori Paroli e Lisei, ricorda che tutti i precedenti tentativi di riforma della forma di governo, con la Commissione Bozzi e la Commissione Iotti-De Mita, nonché le leggi costituzionali approvate nel 2005 con il Governo Berlusconi e nel 2016 con il Governo Renzi, sono stati sempre accompagnati dalla modifica della disciplina elettorale, essendo evidente l'interazione tra i due aspetti. Da questo punto di vista, quindi, concorda con il senatore Tosato sul fatto che sarebbe sufficiente una buona legge elettorale per restituire il potere di scelta ai

cittadini.

Contesta, inoltre, le affermazioni per cui il centrosinistra non abbia mai sollevato il problema delle liste bloccate. Infatti, il Partito democratico, quando ha avuto una maggioranza ampia, ha appunto reinserito le preferenze, seppure con i capilista bloccati, nel cosiddetto *Italicum*, sebbene tale legge elettorale non sia mai stata utilizzata, perché dichiarata per alcuni profili incostituzionale. Infine, la cosiddetta "legge Rosato", la n. 135 del 2017, che prevede il listino bloccato, è stata approvata con una maggioranza molto ampia, tranne Fratelli d'Italia e Movimento 5 stelle.

La senatrice [MAIORINO](#) (M5S) concorda con le considerazioni espresse dal senatore Parrini circa l'esigenza di conoscere fin d'ora la legge elettorale con cui si eleggerà il nuovo Parlamento. Il Governo, invece, continua a "giocare a carte coperte", limitandosi a prevedere l'elezione contestuale del Presidente del Consiglio e delle Camere e un premio di maggioranza non meglio definito.

Posti separatamente ai voti, i subemendamenti 3.2000/340, 3.2000/341, 3.2000/342, 3.2000/343, 3.2000/344, 3.2000/345 e 3.2000/346 sono respinti.

Il [PRESIDENTE](#) osserva che i subemendamenti da 3.2000/347 a 3.2000/357 si differenziano soltanto in relazione alla percentuale dei partecipanti al voto per la validità dell'elezione del Presidente del Consiglio, prevedendo comunque il conseguimento della maggioranza assoluta dei voti espressi.

Propone pertanto di svolgere un'unica dichiarazione di voto, cui seguiranno distinte votazioni.

La Commissione conviene.

La senatrice [VALENTE](#) (PD-IDP) nota che la riforma costituzionale presuppone un atteggiamento di sfiducia nei confronti della democrazia rappresentativa, considerato che si prefigura la possibilità che anche una coalizione con il 22 o 23 per cento dei consensi si aggiudichi la maggioranza assoluta dei seggi. Inoltre, il Capo dello Stato sarà tenuto a nominare Primo ministro il *leader* di quella coalizione. Attualmente, invece, la scelta della persona a cui conferire l'incarico di formare il Governo è rimessa alla prudente valutazione del Presidente della Repubblica, che - nel tenere conto della maggioranza parlamentare - prova a interpretare l'orientamento degli elettori.

In esito a distinte votazioni, i subemendamenti 3.2000/347, 3.2000/348, 3.2000/349, 3.2000/350, 3.2000/351, 3.2000/352, 3.2000/353, 3.2000/354, 3.2000/355, 3.2000/356 e 3.2000/357 sono respinti.

Il [PRESIDENTE](#) propone di effettuare un'unica dichiarazione di voto e distinte votazioni anche sui subemendamenti da 3.2000/358 a 3.2000/367, che propongono una determinata quota di consensi per l'elezione diretta, a scalare.

Il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP) obietta che questi emendamenti sono differenti da quelli precedenti, quindi riterrebbe preferibile esaminarli singolarmente.

Il [PRESIDENTE](#) propone di svolgere dichiarazioni di voto distinte sui subemendamenti 3.2000/358 e 3.2000/367, che propongono la percentuale più alta e quella più bassa, e procedere poi a votazioni separate di tutti i subemendamenti in esame.

La Commissione conviene.

Si passa quindi alla votazione del subemendamento 3.2000/358.

Il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP) sottolinea che anche questa proposta è volta a limitare l'elezione diretta del *Premier* a casi eccezionali. A suo avviso, la discussione sul modello di democrazia che si intende proporre con la riforma costituzionale non può prescindere da una riflessione sull'idea di società umana che ne è alla base, secondo una concezione organicistica oppure individualistica.

Ricorda che già Menenio Agrippa parlò di organicismo, paragonando il corpo sociale a quello umano, per convincere la classe dei plebei a rinunciare allo sciopero, in quanto il mancato funzionamento di una sola parte avrebbe portato all'estinzione della società e, quindi, non sarebbe risultato conveniente per nessuno. Di questa corrente di pensiero, che ha avuto un grande seguito, fa parte anche de Maistre, il quale riteneva l'uomo debole e incapace di organizzarsi da solo. Una visione opposta è quella invece illuminista e individualista, proposta già da Pico della Mirandola, che, nell'assegnare agli uomini il loro posto nel mondo, riconosce loro la libertà e la responsabilità di decidere come vivere e organizzarsi.

Posto ai voti, il subemendamento 3.2000/358 è respinto.

Si passa alla votazione del subemendamento 3.2000/367.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*), nel riprendere la riflessione sul modello da adottare per la regolazione della convivenza, fa riferimento anche alle teorie organicistiche più moderne, secondo cui le società sono il prodotto della storia ed evolvono secondo dinamiche ispirate all'evoluzionismo di Darwin. A suo avviso, tuttavia, l'uomo è e deve essere considerato responsabile e libero di progettare il modello di convivenza e di distribuzione dei beni e dei ruoli nella società. La Costituzione italiana del dopoguerra, infatti, proponendo una sintesi tra il pensiero liberale, socialista e cattolico, è il risultato di una scelta libera e consapevole, sulla base di un presupposto antropologico condiviso da quasi tutte le forze politiche, per cui la primazia della persona, considerata come una unicità irripetibile, secondo Mounier è attenuata dall'idea che l'essere umano è anche relazione.

Il senatore [CATALDI](#) (*M5S*) condivide le riflessioni del senatore Giorgis, precisando che l'aspetto in comune tra le diverse teorie è l'utilitarismo sociale descritto da Hobbes, che però non può arrivare a giustificare la perdita di libertà. È già accaduto in passato, infatti, che ci si sia affidati all'uomo forte, ritenuto in grado di risolvere tutti i problemi. In considerazione delle distorsioni dell'autoritarismo, ritiene che la democrazia rappresenti il modello di organizzazione sociale preferibile e più rispettoso della pluralità dei cittadini. Pertanto, annuncia il voto favorevole sul subemendamento in esame, volto a fare in modo che il Presidente del Consiglio non rappresenti una parte minoritaria dei cittadini. Posto ai voti, il subemendamento 3.2000/367 è respinto.

Sono quindi posti distintamente ai voti i subemendamenti 3.2000/359, 3.2000/360, 3.2000/361, 3.2000/362, 3.2000/363, 3.2000/364, 3.2000/365 e 3.2000/366, che sono respinti.

Il [PRESIDENTE](#) osserva che i subemendamenti da 3.2000/368 a 3.2000/373 si differenziano soltanto in relazione alla percentuale dei partecipanti al voto per la validità dell'elezione del Presidente del Consiglio, prevedendo comunque il conseguimento della maggioranza assoluta degli aventi diritto. Propone pertanto di svolgere un'unica dichiarazione di voto, cui seguiranno distinte votazioni. La Commissione conviene.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*), nel considerare che gli esseri umani sono capaci di comportamenti virtuosi e solidali e, al contempo, di porre in atto crimini e violenze, sottolinea la necessità di valorizzare i buoni atteggiamenti, nell'organizzare la convivenza. Tra gli atteggiamenti negativi dell'essere umano, che sarebbero da contenere, a suo avviso, vi è la propensione alla sottomissione, teorizzata da Étienne de La Boétie. Osserva che i grandi raduni dove tutti compiono movimenti ripetitivi e acclamano il *leader*, come in occasione del "sabato fascista", non rappresentano certo un momento di democrazia. La riforma costituzionale in esame ha appunto un retaggio organicista e illiberale, perché il momento fondamentale risulta essere l'elezione del capo, rispetto al quale anche il Parlamento diventa una mera appendice.

Il [PRESIDENTE](#) replica al senatore Giorgis, contestando la premessa per cui alla base della riforma ci sia una concezione organicistica. A suo avviso, invece, il presupposto è un approccio liberaldemocratico.

Il senatore [CATALDI](#) (*M5S*) ribadisce la necessità di contenere la pulsione dell'essere umano alla sottomissione a un capo carismatico, a un *leader* che si costruisce una maggioranza falsa, attraverso il premio di maggioranza e le coalizioni. A suo avviso, la società deve emanciparsi dal bisogno di protezione e riconoscere la propria fragilità, che però è anche libertà.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*) sottolinea che, in tutte le fasi storiche di crisi delle società liberali, si affaccia il plebiscitarismo, che non necessariamente sfocia nell'autoritarismo, ma comunque incide sulla questione della partecipazione democratica. Riconosce che, di per sé, l'elezione diretta dei vertici delle istituzioni non è incompatibile con il sistema democratico, purché sia accompagnata da adeguati contrappesi, che non si riscontrano nel testo predisposto dal Governo, e vi siano i partiti di massa. In caso contrario, ci si presta a torsioni plebiscitarie.

In esito a distinte votazioni, i subemendamenti 3.2000/368, 3.2000/369, 3.2000/370, 3.2000/371, 3.2000/372 e 3.2000/373 sono respinti.

Si passa alla votazione del subemendamento 3.2000/374.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*) ribadisce che l'elezione contestuale del Parlamento e del Presidente del Consiglio non avviene in nessun altro Paese e determina una subordinazione del Parlamento al

Governo. Invita nuovamente la maggioranza e il Governo a fornire chiarimenti in ordine al metodo elettorale che si intende applicare, per correttezza istituzionale.

La senatrice [MAIORINO](#) (M5S) sottolinea che la modifica apportata con l'emendamento 3.2000 al testo originario dell'articolo 3, pur eliminando opportunamente la votazione su un'unica scheda, introduce un elemento di indeterminatezza, con la votazione contestuale, del tutto inopportuna in una riforma costituzionale. Anticipa quindi un voto favorevole sulla proposta in esame.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (Misto-AVS) concorda sulla necessità di conoscere la disciplina elettorale che si prevede di adottare per l'elezione dei parlamentari. Ribadisce, in ogni caso, che il meccanismo dell'elezione del Parlamento per trascinarsi rispetto a quella del *Premier* rappresenta un *vulnus* per la democrazia.

Il ministro ALBERTI CASELLATI ricorda che il senatore Cesare Salvi, nella Commissione bicamerale D'Alema in cui era relatore per la forma di Governo, si espresse chiaramente a favore dell'elezione contestuale del Parlamento e del Primo ministro.

Posto ai voti, il subemendamento 3.2000/374 è respinto.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che, stante l'analogia di contenuto, sui subemendamenti sostanzialmente identici 3.2000/375, 3.2000/376, 3.2000/381 e 3.2000/382 si svolgerà un'unica dichiarazione di voto.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (Misto-AVS) replica al Ministro, sottolineando di non condividere l'affermazione attribuita a Cesare Salvi. Tuttavia, tale proposta risale al 1997, per cui è del tutto legittimo che, nel frattempo, si possa aver cambiato opinione, tenendo conto dei mutamenti nel frattempo intervenuti, dato che l'affluenza è ormai crollata al cinquanta per cento e i partiti politici hanno perso il loro ruolo. Basti pensare che Fratelli d'Italia ha presentato solo tre anni fa una proposta per l'abolizione delle Regioni e ora è a favore dell'autonomia differenziata.

Il senatore [CATALDI](#) (M5S) respinge l'idea, avanzata dal Ministro la scorsa settimana, che il premierato possa favorire l'economia del Paese. In realtà, più che il premierato, sarebbero necessari interventi di stimolo alle microaree, per esempio nelle zone terremotate, che hanno problemi economici geolocalizzati di cui solo il Parlamento può farsi interprete, mentre il Governo continua a legiferare attraverso la decretazione d'urgenza. Fa l'esempio, a tale proposito, delle misure assunte dall'Irlanda per le aree interne e dalla Spagna per le aree depresse dell'Andalusia e delle Canarie.

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP) precisa che il relatore Salvi, nella Bicamerale per le riforme istituzionali, presentò due testi, uno per il premierato non elettivo, e uno per il semipresidenzialismo, su cui poi si formò la maggioranza a seguito di un cambio di orientamento della Lega di Umberto di Bossi. Specifica, a proposito del premierato, che quel modello non era assolutamente assimilabile a quello proposto dal Governo: innanzitutto, era il Presidente del Consiglio a essere eletto per trascinarsi rispetto al Parlamento, inoltre era prevista la sfiducia costruttiva, per cui il Parlamento poteva sostituire il *Premier* senza che si prefigurasse lo scioglimento delle Camere.

Il senatore [OCCHIUTO](#) (FI-BP-PPE) concorda sull'analisi relativa alla diminuzione dell'affluenza, tuttavia segnala al senatore De Cristofaro che il fenomeno riguarda anche altri Paesi europei. Inoltre, negli ultimi venticinque anni ci sono stati anche eventi positivi da segnalare, per esempio la nascita di Forza Italia, che presentava nuovi elementi di democraticità al suo interno.

Il senatore [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az) ritiene che la contestualità dell'elezione del Parlamento con quella del Presidente del Consiglio è indispensabile per garantire la stabilità della maggioranza. Si può eventualmente valutare quale sia la soluzione migliore, come il premio di maggioranza da assegnare "a strascico" in base ai consensi del Presidente del Consiglio, mantenendo l'obiettivo di formare maggioranze stabili e omogenee, per portare a compimento il programma di Governo.

Posti congiuntamente ai voti, i subemendamenti sostanzialmente identici 3.2000/375, 3.2000/376, 3.2000/381 e 3.2000/382 sono respinti.

Posto ai voti, il subemendamento 3.2000/378 è respinto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

1.3.2.1.55. 1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 197 (pom.) del 26/03/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1^a Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

MARTEDÌ 26 MARZO 2024

197^a Seduta (2^a pomeridiana)

Presidenza del Presidente

BALBONI

Interviene il ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta inizia alle ore 19,05.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il **PRESIDENTE** avverte che la Commissione ha richiesto l'attivazione del circuito audiovisivo interno, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, sulla parte di seduta riguardante l'esame dei disegni di legge nn. **935** e **830**.

Poiché la Presidenza del Senato ha preventivamente fatto conoscere il proprio assenso, in assenza di obiezioni, dispone quindi l'attivazione di tale forma di pubblicità.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(935) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Modifiche agli articoli 59, 88, 92 e 94 della Costituzione per l'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri, il rafforzamento della stabilità del Governo e l'abolizione della nomina dei senatori a vita da parte del Presidente della Repubblica

(830) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - RENZI e altri. - Disposizioni per l'introduzione dell'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri in Costituzione

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella prima seduta pomeridiana di oggi.

Riprende la votazione dei subemendamenti riferiti all'emendamento 3.2000 del Governo.

Il **PRESIDENTE** avverte che i subemendamenti 3.2000/383 e 3.2000/384 sono sostanzialmente identici e quindi saranno votati contestualmente.

Il senatore **PARRINI** (PD-IDP) ritiene che la questione delle schede elettorali si ricolleggi alla necessità di conoscere i contorni della legge elettorale, la quale è prevista come condizione per l'entrata in vigore della riforma costituzionale. Tuttavia, la proposta di legge elettorale sarà resa nota dal Governo solo dopo la prima lettura, impedendo ai senatori di poter valutare con cognizione le norme oggetto del provvedimento e di poter prevedere le possibili contraddizioni o esiti paradossali dei potenziali casi limite, derivanti dalla difficoltà di coordinare le votazioni della Camera, del Senato e del Presidente del Consiglio. Secondo alcuni studiosi, infatti, l'elezione diretta del *Premier* è inconciliabile con la contestuale elezione delle due Camere. Anche il voto degli Italiani all'estero pone poi diverse questioni problematiche.

Posti quindi congiuntamente ai voti, i subemendamenti sostanzialmente identici 3.2000/383 e 3.2000/384 sono respinti.

Il [PRESIDENTE](#) osserva che i subemendamenti 3.2000/385 e 3.2000/386 si differenziano solo per la parola "indicazione", rispetto alla parola "proposta", con riguardo alla nomina del Presidente del Consiglio da parte del Presidente della Repubblica. Pertanto, essendo sostanzialmente identici, saranno votati contestualmente.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) si associa alle considerazioni svolte dal senatore Parrini e ritiene una gravissima mancanza di riguardo istituzionale nei confronti dei senatori lo svolgimento della prima lettura "al buio". La necessità di avere cognizione dell'assetto della legge elettorale non può essere liquidata come espressione di una diversa opinione. Chiede pertanto al Presidente di rappresentare al Governo l'esigenza di un confronto sincero.

Il senatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*) condivide le considerazioni dei precedenti interventi, rilevando che rendere nota la legge elettorale dopo la prima lettura della riforma costituzionale significa mettere le due Camere in condizioni diverse di esame. Ritiene che la legge elettorale debba valorizzare al massimo la rappresentanza in Parlamento, mentre allo stato delle cose, in considerazione della scarsa affluenza, si rischia che sia una esigua minoranza a eleggere il Presidente del Consiglio.

Il senatore [Enrico BORGHI](#) (*IV-C-RE*) lamenta l'assenza del Governo durante la discussione di tematiche di tale importanza e ricorda il disegno di legge n. 830 presentato dal suo Gruppo, che reca una proposta diversa da quella del Governo, sottolineando che, se si potesse sciogliere il nodo della natura della rappresentanza, si potrebbe raggiungere un consenso più largo a sostegno della riforma. Essendo condivisa l'elezione diretta del *Premier* come soluzione contro i cambi di maggioranza, servirebbe solo evitare la ragnatela in cui rischia di trovarsi il Presidente del Consiglio eletto dai cittadini, in assenza di una riforma del bicameralismo paritario. Per questi motivi, ribadisce l'esigenza di conoscere preventivamente la legge elettorale.

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che il Ministro ha partecipato costantemente ai lavori della Commissione e arriverà a breve in seduta, ricordando peraltro che questa momentanea assenza è dovuta esclusivamente ad un concomitante Consiglio dei ministri e all'anticipo della seduta di Commissione rispetto all'orario inizialmente previsto. Ricorda quindi che, in base alla giurisprudenza della Corte costituzionale, non potranno essere previsti premi sproporzionati nella legge elettorale. Inoltre il meccanismo elettorale dovrà garantire un premio per le liste collegate al candidato *Premier* vincente. Posti quindi congiuntamente ai voti, i subemendamenti 3.2000/385 e 3.2000/386, sostanzialmente identici, sono respinti.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che i subemendamenti 3.2000/387 e 3.2000/388 si differenziano solo nella parola "indicazione", rispetto alla parola "proposta", con riguardo alla nomina del Presidente del Consiglio da parte del Presidente della Repubblica. Pertanto, saranno votati contestualmente.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*), ponendo come ipotesi quella a due schede, avverte che in tal caso il rischio del paradosso è elevatissimo, profilandosi il possibile esito di due *Premier* diversi, eletti con la scheda per il Senato e quella per la Camera.

Il [PRESIDENTE](#) ritiene che, con la riforma costituzionale, si devono fissare i principi, in particolare quello della rappresentatività e quello della stabilità, che poi dovranno essere attuati dalla legge elettorale.

Il senatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*) ribadisce la necessità di disporre di un orientamento circa la legge elettorale.

Il ministro Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI fa presente come, prima di presentare una proposta di riforma elettorale, sia indispensabile disporre di un quadro consolidato della riforma costituzionale, in modo da conoscere i principi a cui la legge elettorale si dovrà conformare.

Il [PRESIDENTE](#) condivide la necessità di scrivere una legge elettorale conoscendo i criteri a cui ci si dovrà ispirare relativi alla rappresentatività e alla governabilità.

Posti quindi congiuntamente ai voti, i subemendamenti 3.2000/387 e 3.2000/388, sostanzialmente identici, sono respinti.

Sul subemendamento 3.2000/389, il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) ricorda i dubbi di costituzionalità

emersi chiaramente durante le audizioni, ai quali tuttavia è seguito un silenzio tombale. I dubbi riguardavano, in particolare, l'eccessiva concentrazione dei poteri nel Presidente del Consiglio, che trascina anche la maggioranza parlamentare, con un conseguente squilibrio nella ripartizione costituzionale dei poteri. Riguardavano, inoltre, la difficoltà di tenere insieme i quattro elementi dell'elezione diretta del *Premier*, della maggioranza parlamentare, del bicameralismo e del voto degli Italiani all'estero. Espone quindi le difficoltà concrete di attribuzione di un premio, previsto in Costituzione, nell'incertezza di raggiungere la maggioranza richiesta, con il conseguente rischio di incostituzionalità per un premio che diventa sproporzionato, e l'analoga difficoltà costituzionale di un voto all'estero che conta solo per una quota e non è quindi equivalente al voto dei residenti in Italia. Si tratta di questioni la cui soluzione richiede di conoscere la legge elettorale.

Il senatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*) fa notare che l'analoga con le elezioni regionali e comunali non tiene conto della struttura bicamerale del Parlamento.

Il senatore [CATALDI](#) (*M5S*) si associa alla richiesta di conoscere la legge elettorale, per comprendere come coniugare la maggioranza richiesta per il premio, con il rispetto del principio di rappresentatività.

Posto quindi ai voti, il subemendamento 3.2000/389 è respinto.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che i subemendamenti 3.2000/390 e 3.2000/391 sono analoghi e quindi si procederà con un'unica dichiarazione di voto, cui seguiranno distinte votazioni.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*) sottolinea la problematica derivante dalla contestualità del voto della Camera e del Presidente del Consiglio, aderendo all'osservazione sull'inapplicabilità dell'analoga con le elezioni comunali. Evidenzia che, affinché il sistema della contestualità funzioni, dovranno verificarsi una serie di condizioni aleatorie.

Il senatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*) conviene con la visione del senatore Parrini, chiedendo risposte sui casi in cui tali condizioni non si verificano.

Posti quindi separatamente ai voti, sono respinti i subemendamenti 3.2000/390 e 3.2000/391.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che subemendamenti 3.2000/392 e 3.2000/393 non hanno una reale portata modificativa e sono quindi inammissibili, ai sensi dell'articolo 100, comma 8 del Regolamento.

Sui simili subemendamenti 3.2000/394 e 3.2000/395, si procederà con una dichiarazione congiunta e poi con distinte votazioni.

La senatrice [VALENTE](#) (*PD-IDP*) sottolinea come, nella seduta antimeridiana, si era cercato, in sede emendativa, di proporre alternative all'impianto di riforma, mentre ora si tenta di rimediare agli aspetti di illogicità e di contraddizione dei meccanismi prefigurati dal disegno di legge. Rimarca come il metodo di stabilire prima i principi e poi scrivere la legge elettorale non risponde a verità, poiché appare evidente che non vi è alcuna disponibilità da parte della maggioranza a modificare i principi. Con gli emendamenti in esame si tenta quindi di porre rimedio alle implicazioni contraddittorie di una votazione con scheda unica, derivante dal concetto di contestualità.

Posti quindi separatamente ai voti, sono respinti i subemendamenti 3.2000/394 e 3.2000/395.

Sul subemendamento 3.2000/396 il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*) osserva come in nessun Paese del mondo, siano previste votazioni non separate del Capo dello Stato e del Parlamento, ancorché possano essere contestuali, citando gli esempi degli Stati Uniti e della Francia. L'elezione, con un'unica votazione, di una persona, quale il *Premier*, e di una assemblea rappresentativa non si riscontra in alcuna parte del mondo, perché i casi limite possibili rendono il sistema impraticabile. A tale impraticabilità, si aggiunge anche il bicameralismo perfetto, in modo da dirigersi verso l'assurdo, dominati dall'ignoto.

La senatrice [MAIORINO](#) (*M5S*) reputa surreale la discussione di una riforma che non risponde ai criteri di fattibilità e praticabilità, ed è per di più mortificante, perché svolta all'oscuro di una parte essenziale quale la legge elettorale, la quale peraltro potrebbe presentare profili di incostituzionalità, che potrebbero essere fugati solo da un vaglio preventivo della Corte costituzionale. Riguardo alle molteplici variabili, ricorda che, almeno nella scorsa legislatura, è stata uniformata l'età dell'elettorato attivo tra Camera e Senato.

Il senatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*) mette in guardia da un sistema che non assicura un'adeguata

rappresentatività, ricordando le rivolte, vissute in prima persona, contro la "legge truffa" del 1953. Peraltro, la governabilità è coadiuvata e sostenuta dalla rappresentatività che consente un effettivo sostegno a chi governa.

Posto quindi ai voti, il subemendamento 3.2000/396 è respinto.

Sul subemendamento 3.2000/398, il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP) esprime l'auspicio che le parole espresse in questa sede, talvolta anche in modo accorato ma sempre rispettoso, possano produrre un effetto positivo, ipotizzando che forse la maggioranza, cosciente delle evidenti contraddizioni che emergono dalla riforma costituzionale, stia valutando di accantonarla, per concentrarsi solo su una diversa legge elettorale, che preveda un premio di maggioranza.

Posto ai voti, il subemendamento 3.2000/398 è respinto.

Il [PRESIDENTE](#) propone di proseguire l'esame fino al subemendamento 3.2000/402, per poi riprendere con la seduta di domani mattina.

La senatrice [MAIORINO](#) (M5S), firmataria del subemendamento 3.2000/400, in considerazione dei pochi emendamenti presentati dal suo Gruppo, chiede di poter disporre di un tempo adeguato per la dichiarazione di voto sulla proposta suddetta.

Si associa la senatrice [VALENTE](#) (PD-IDP).

Il [PRESIDENTE](#), apprezzate le circostanze, accede alla richiesta di proseguire l'esame nella giornata di domani.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

POSTICIPAZIONE DI SEDUTA

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la seduta antimeridiana di domani, mercoledì 27 marzo, già convocata alle ore 8,30, avrà inizio alle ore 9.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 20,40.

1.3.2.1.56. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 198 (ant.) del 27/03/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

MERCOLEDÌ 27 MARZO 2024

198ª Seduta (1ª antimeridiana)

Presidenza del Presidente

BALBONI

Interviene il ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta inizia alle ore 9.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il **PRESIDENTE** avverte che la Commissione ha richiesto l'attivazione del circuito audiovisivo interno, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, sulla parte di seduta riguardante l'esame dei disegni di legge nn. **935** e **830**.

Poiché la Presidenza del Senato ha preventivamente fatto conoscere il proprio assenso, in assenza di obiezioni, dispone quindi l'attivazione di tale forma di pubblicità.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(935) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Modifiche agli articoli 59, 88, 92 e 94 della Costituzione per l'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri, il rafforzamento della stabilità del Governo e l'abolizione della nomina dei senatori a vita da parte del Presidente della Repubblica

(830) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - RENZI e altri. - Disposizioni per l'introduzione dell'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri in Costituzione

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seconda seduta pomeridiana di ieri.

Si procede all'esame degli identici subemendamenti 3.2000/399 e 3.2000/400

La senatrice **MAIORINO** (M5S) osserva che - come più volte sottolineato dalle opposizioni anche nella seconda seduta pomeridiana di ieri- l'elezione contestuale del Presidente del Consiglio e delle due Camere risulta gravemente lesiva del principio di democraticità dell'ordinamento.

La costituzionalizzazione del premio di maggioranza aggraverebbe quindi il problema: qualora sorgesse in futuro l'esigenza di una riforma della materia elettorale, sarebbe infatti obbligatorio ricorrere al procedimento di revisione costituzionale, per sua natura assai gravoso e complesso.

Conclude preannunciando il voto favorevole della propria parte politica.

Il senatore **PARRINI** (PD-IDP), nell'associarsi alle considerazioni svolte dalla senatrice Maiorino, osserva come, a fronte dell'inopportuna costituzionalizzazione del premio di maggioranza, la riforma proposta dal Governo non prevede, sorprendentemente, alcuna disposizione sulle modalità di elezione del Presidente del Consiglio.

Le previsioni contenute nell'emendamento 3.2000 potrebbero inoltre rivelarsi controproducenti per la stessa maggioranza: nella successiva definizione della legge elettorale, le opzioni praticabili saranno infatti confinate in spazi ridottissimi (ad esempio, non sarebbe possibile far tornare in vigore - come ipotizzato proprio da alcuni partiti che oggi sostengono il Governo - la legge elettorale n. 276 del 1993).

Nell'auspicare che le forze politiche di maggioranza possano rivedere il proprio orientamento, preannuncia, a nome del Gruppo di appartenenza, il voto favorevole.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*) ritiene condivisibili i rilievi formulati dalla senatrice Maiorino e dal senatore Parrini e sottolinea la necessità di non trattare come un *unicum* le elezioni dei due rami del Parlamento e del vertice dell'Esecutivo.

Osserva inoltre che la rilevante concentrazione di poteri in capo al Presidente del Consiglio impone, per evidenti ragioni di salvaguardia della democraticità del sistema, di fissare precisi limiti alla sua rielezione, limitandola a un massimo di due mandati consecutivi.

Posti congiuntamente ai voti, gli identici subemendamenti 3.2000/399 e 3.2000/400 sono respinti.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che, stante l'analogia di contenuto, sui subemendamenti 3.2000/401, 3.2000/402 e 3.2000/403 si svolgerà una unica dichiarazione di voto, cui seguiranno distinte votazioni.

La senatrice [VALENTE](#) (*PD-IDP*) osserva che i subemendamenti in questione, qualora approvati, garantiranno la qualità democratica delle Istituzioni, conferendo alla forma di governo un'effettiva rispondenza all'orientamento manifestato dagli elettori.

La necessità di garantire un sistema pluralistico effettivamente rappresentativo impone, infatti, che la legge elettorale non sia frutto degli interessi contingenti della maggioranza *pro tempore*, bensì di un'effettiva condivisione fra tutte le forze politiche: ciò viene assicurato tramite la richiesta di una maggioranza qualificata per la sua approvazione.

Conclude preannunciando il voto favorevole della propria parte politica.

Si associa il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*), osservando che la riforma costituzionale risulta prevalentemente orientata ad assicurare la governabilità a discapito della rappresentanza, ponendosi in linea con un discutibile indirizzo politico solidificatosi da almeno un trentennio. Tale indirizzo ha dato luogo, in concreto, a mediocri interventi di riforma tra cui spicca, tra l'altro, l'introduzione di sbarramenti percentuali inutilmente elevati in relazione alle elezioni europee.

E' quindi necessario, a suo avviso, ripensare il dibattito in termini di maggiore equilibrio, spostandone il baricentro verso la tutela del pluralismo e della rappresentanza (temi che, durante la cosiddetta "prima Repubblica", rimanevano sempre alla costante attenzione dei partiti, anche in presenza di un'alta partecipazione popolare alla vita pubblica).

Ad avviso del senatore [CATALDI](#) (*M5S*) il legame tra l'elezione delle Camere e quella del Presidente del Consiglio non garantirà alcuna reale stabilità al potere esecutivo. Ciò dovrebbe indurre le forze politiche di maggioranza a considerare nel merito gli interventi di modifica alla Costituzione, non limitandosi a valutazioni squisitamente pregiudiziali.

L'attribuzione con norma costituzionale di un premio di maggioranza alla coalizione vincente alle elezioni impone, inoltre, di definire puntualmente le soglie percentuali per l'attribuzione stessa del premio, nonché di introdurre un sistema di maggioranze qualificate per l'approvazione della legge elettorale, pena il rischio di pronunce di incostituzionalità.

Con distinte votazioni, la Commissione respinge i subemendamenti 3.2000/401, 3.2000/402 e 3.2000/403.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che, stante l'analogia di contenuto, sui subemendamenti 3.2000/404, 3.2000/405, 3.2000/406, 3.2000/407, 3.2000/412, 3.2000/413, 3.2000/414 e 3.2000/415 si svolgerà una unica dichiarazione di voto, cui seguiranno distinte votazioni.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*) osserva che i subemendamenti spostano, opportunamente, il baricentro del dibattito dalla governabilità alla rappresentatività.

Il problema democratico italiano, connotato da una cronica debolezza della politica e dei partiti, potrebbe infatti trovare soluzione con una riforma in chiave rappresentativa della vigente legge elettorale (basata su liste bloccate), senza intervenire direttamente sulla Costituzione.

Ribadisce infine la necessità di discutere il progetto della nuova legge elettorale contestualmente alla riforma costituzionale iscritta all'ordine del giorno.

Il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP) osserva che, nel corso dell'*iter* che portò al varo della Costituzione vigente, l'Assemblea costituente aveva ponderatamente studiato la crisi vissuta dal precedente ordinamento liberale. Ciò al fine di elaborare un testo condiviso in grado di prevenire future involuzioni autoritarie.

L'attuale maggioranza, invece, sorvola con agilità sull'attuale crisi democratica, insistendo su un incoerente progetto di riforma che non tiene conto, tra le tante cose, dell'incidenza di un elevato astensionismo sull'effettiva legittimazione del Presidente del Consiglio eletto e della necessità di non intervenire di continuo sulla materia elettorale, al fine di garantire un'autentica stabilità politica.

Nel preannunciare il voto favorevole del suo Gruppo, conclude osservando che la questione della governabilità dovrebbe essere correttamente inquadrata nell'ottica del perseguimento dell'interesse generale e non ridotta alla semplice elezione diretta del Presidente del Consiglio.

Con separate votazioni, sono quindi respinti i subemendamenti 3.2000/404, 3.2000/405, 3.2000/406, 3.2000/407, 3.2000/412, 3.2000/413, 3.2000/414 e 3.2000/415.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che, stante l'analogia di contenuto, sui subemendamenti 3.2000/408, 3.2000/409, 3.2000/410 e 3.2000/411 si svolgerà una unica dichiarazione di voto, cui seguiranno distinte votazioni.

Il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP), richiamando le considerazioni precedentemente svolte, ribadisce che riforma costituzionale sottoposta all'esame della Commissione è palesemente viziata da un problema di metodo.

Infatti, se le forze politiche che sostengono il Governo avessero compiuto un'attenta analisi della realtà attuale sarebbe subito emersa con chiarezza la necessità di sottrarre la materia elettorale alla piena disponibilità delle maggioranze *pro tempore*, attraverso l'istituzione di opportuni limiti costituzionali. L'insistere sull'attuale progetto riformatore, nei fatti sostanzialmente inapplicabile, darà invece luogo ad insanabili contraddizioni, nonché a seri problemi di costituzionalità (come peraltro già emerso dalle audizioni effettuate dalla Commissione), con indubbi effetti negativi per la tenuta democratico-istituzionale del Paese.

Nel preannunciare, a nome del Gruppo di appartenenza, il voto favorevole, esprime l'auspicio a che il dibattito possa orientarsi verso l'elaborazione di un testo ampiamente condiviso.

Con separate votazioni, sono quindi respinti i subemendamenti 3.2000/408, 3.2000/409, 3.2000/410 e 3.2000/411.

Il [PRESIDENTE](#), apprezzate le circostanze, rinvia infine il seguito dell'esame dei provvedimenti in titolo.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,55.

1.3.2.1.57. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 199 (ant.) del 27/03/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

MERCOLEDÌ 27 MARZO 2024

199ª Seduta (2ª antimeridiana)

Presidenza del Presidente

BALBONI

Interviene il ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta inizia alle ore 12.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il **PRESIDENTE** avverte che la Commissione ha richiesto l'attivazione del circuito audiovisivo interno, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, sulla parte di seduta riguardante l'esame dei disegni di legge nn. **935** e **830**.

Poiché la Presidenza del Senato ha preventivamente fatto conoscere il proprio assenso, in assenza di obiezioni, dispone quindi l'attivazione di tale forma di pubblicità.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(935) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Modifiche agli articoli 59, 88, 92 e 94 della Costituzione per l'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri, il rafforzamento della stabilità del Governo e l'abolizione della nomina dei senatori a vita da parte del Presidente della Repubblica

(830) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - RENZI e altri. - Disposizioni per l'introduzione dell'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri in Costituzione

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella prima seduta antimeridiana di oggi.

Il **PRESIDENTE** avverte che i subemendamenti sostanzialmente identici 3.2000/417 e 3.2000/418 verranno trattati insieme ai subemendamenti sostanzialmente identici 3.2000/416 e 3.2000/443, stante l'analogia di contenuto.

Il senatore **DE CRISTOFARO** (*Misto-AVS*), nell'annunciare il voto favorevole, fa presente che, con le proposte in esame, si punta a dare attuazione al principio di rappresentatività, attraverso il ricorso ad un meccanismo elettorale proporzionale nel rapporto tra voti e seggi.

Si persegue, quindi, un indirizzo volto a porre rimedio alla stortura in senso maggioritario che ha caratterizzato l'ultimo trentennio della storia repubblicana, anche con leggi elettorali di impianto soltanto nominalmente proporzionale.

Da ultimo, stigmatizza come la proposta di riforma del Governo sia focalizzata esclusivamente sul tema della stabilità, trascurando quello della rappresentanza.

Il senatore **GIORGIS** (*PD-IDP*) osserva come un sistema elettorale puramente ed esclusivamente

proporzionale non esista nella realtà giuridica e sia comunque inevitabile una forma di correttivo in senso maggioritario.

Peraltro, la rappresentanza politica deve comunque essere ricondotta ad una visione unitaria e un sistema di matrice proporzionale non mortifica eccessivamente la rappresentanza. Infatti, se la rappresentanza è ridotta al di sotto di una certa soglia minima, vengono depotenziate le istituzioni e, nei fatti, l'efficacia dell'azione di Governo.

È quindi necessario adottare soluzioni tali da garantire che nel Parlamento trovi adeguata rappresentanza il pluralismo sociale. Ciò è reso possibile attraverso l'organizzazione dei cittadini in partiti politici portatori di determinate visioni sociali. D'altra parte, la crisi della rappresentanza deriva proprio dalla debolezza di corpi intermedi attrezzati per fare sintesi delle diverse istanze presenti nella società.

Posti contestualmente ai voti, i subemendamenti sostanzialmente identici 3.2000/417 e 3.2000/418 sono respinti.

Successivamente, con contestuale votazione, sono respinti i subemendamenti sostanzialmente identici 3.2000/416 e 3.2000/443.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che i subemendamenti da 3.2000/419 a 3.2000/428, che si differenziano soltanto per variazioni a scalare di cifre percentuali, saranno oggetto di un'unica dichiarazione di voto, ferma restando l'espressione di distinte votazioni.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*) annuncia il voto favorevole, sottolineando come la finalità delle proposte consista nel modulare il premio di maggioranza, subordinandone l'attivazione al raggiungimento di soglie minime, in modo da prevenire effetti distorsivi.

Il senatore [CATALDI](#) (*M5S*), nel dichiarare il voto favorevole, stigmatizza l'inserimento in Costituzione della previsione sul premio di maggioranza, in quanto tale distorsione assurgerebbe a principio di rango costituzionale. Pertanto, qualora si voglia insistere con la previsione costituzionale del premio di maggioranza, risulta necessario perimetrarne attentamente l'ambito applicativo. Da ultimo, ribadisce l'evidente contraddittorietà tra la proposta di riforma costituzionale sul premierato e il disegno di legge sull'autonomia differenziata attualmente all'esame della Camera dei deputati: infatti, il combinato disposto di tali provvedimenti rischia di rappresentare una sorta di "brutta copia" del modello tedesco.

La senatrice [VALENTE](#) (*PD-IDP*), nel dichiarare il voto favorevole, esprime apprezzamento per lo spirito di queste proposte emendative e rimarca come l'inserimento in Costituzione del principio del premio di maggioranza rappresenti un'evidente stonatura, senza considerare poi la necessità di un esame preliminare della nuova legge elettorale.

Pertanto, i subemendamenti in esame puntano a ridurre il danno e inseriscono una soglia minima a cui è subordinata l'attivazione del premio di maggioranza.

Fa poi presente che, nell'emendamento 3.2000 del Governo, il mero richiamo al principio di rappresentatività risulta piuttosto debole e tale da potersi ridurre ad un mero diritto di tribuna.

Con distinte votazioni, sono quindi respinti i subemendamenti 3.2000/419, 3.2000/420, 3.2000/421, 3.2000/422, 3.2000/424, 3.2000/425, 3.2000/426, 3.2000/427 e 3.2000/428.

Si passa quindi all'esame del subemendamento 3.2000/433.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) annuncia il voto favorevole, sottolineando come la proposta in oggetto sia finalizzata a prevedere l'elezione delle Camere nel pieno rispetto del principio di rappresentanza, oltre a sopprimere il riferimento all'elezione diretta del Presidente del Consiglio.

Se approvato, tale subemendamento risolverebbe molte delle criticità segnalate più volte nel corso del dibattito.

Altresì, sarebbe necessario focalizzare l'attenzione su una completa attuazione dell'articolo 49 della Costituzione, al fine di garantire non solo la democraticità del metodo di azione esterna dei partiti, ma anche la democraticità interna, attraverso una regolamentazione delle modalità di selezione delle candidature.

Il senatore [CATALDI](#) (*M5S*), nell'annunciare il voto favorevole, evidenzia come il disegno di legge costituzionale del Governo penalizzi fortemente la rappresentanza e, attraverso il principio dell'*aut*

simul stabunt aut simul cadent sancito nell'articolo 4 e nell'emendamento 4.2000, colpisce anche il Parlamento, ossia l'istituzione rappresentativa della sovranità popolare.

Ne consegue un inevitabile scadimento della qualità della legislazione e il fatto che il Parlamento sarà costretto a votare la fiducia in nome di una finta e fuorviante concezione della stabilità.

Posto ai voti, il subemendamento 3.2000/433 risulta respinto.

Il [PRESIDENTE](#) dispone una sospensione dei lavori della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta, sospesa alle ore 12,45, riprende alle ore 14.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che sui subemendamenti 3.2000/440, 3.2000/441 e 3.2000/442, stante l'analogia di contenuto, si svolgerà un'unica dichiarazione di voto, ferma restando la distinzione in sede di votazione.

La senatrice [VALENTE](#) (PD-IDP), nell'annunciare il voto favorevole, evidenzia come le proposte in esame abbiano la finalità di rafforzare il ruolo del Parlamento e il principio della rappresentanza.

Infatti, il Parlamento è l'istituzione chiamata a rappresentare le varie componenti presenti nel Paese, contribuendo così a dare efficacia all'azione del Governo.

Con le proposte in esame, si punta quindi a costituzionalizzare i principi dell'adeguata rappresentanza del pluralismo sociale e politico, nonché dell'adeguata rappresentanza di entrambi i generi e delle minoranze.

Peraltro, per quanto riguarda la parità di genere, osserva che il vigente articolo 51 della Costituzione non reca uno specifico riferimento al sistema elettorale che, invece, verrebbe recuperato attraverso il subemendamento 3.2000/441.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (Misto-AVS), nell'annunciare il voto favorevole, aggiunge la firma al subemendamento 3.2000/441 e si sofferma sull'evoluzione della normativa elettorale in tema di parità di genere e di doppia preferenza, osservando come i progressi finora compiuti, seppure apprezzabili, non risultino ancora sufficienti e risulti urgente un salto di qualità.

La senatrice [MAIORINO](#) (M5S), dopo aver aggiunto la propria sottoscrizione al subemendamento 3.2000/441, fornisce elementi informativi sul *gender gap* e fa presente come, nella legislatura in corso, la percentuale di parlamentari donne abbia registrato un decremento.

Per quanto riguarda poi il meccanismo della doppia preferenza di genere, prospetta l'opportunità di prevedere che, in caso di dimissioni, il soggetto subentrante ad una carica elettiva sia dello stesso sesso di quello sostituito.

Il senatore [PATTON](#) (Aut (SVP-PATT, Cb)) aggiunge la firma al subemendamento 3.2000/441.

Il presidente [BALBONI](#) (FdI), in qualità di relatore, ribadisce il parere contrario, ritenendo che i principi che informano i subemendamenti in esame siano già presenti nell'ordinamento giuridico.

Posti distintamente in votazione, i subemendamenti 3.2000/440, 3.2000/441 e 3.2000/442 risultano respinti.

Si passa quindi all'esame del subemendamento 3.2000/444 volto a prevedere l'inserimento nella legge elettorale del principio di tutela delle minoranze linguistiche.

Il presidente [BALBONI](#) (FdI), in qualità di relatore, a rettifica del parere precedentemente reso, si esprime in senso favorevole.

Il ministro Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI si esprime in senso conforme al relatore.

La senatrice [ROJC](#) (PD-IDP) aggiunge la firma e rivolge un ringraziamento al relatore e al Ministro per l'attenzione dimostrata verso le minoranze linguistiche, che rappresentano una componente importante del Paese e di diverse realtà regionali, tra cui il Friuli-Venezia Giulia.

Le senatrici [PIROVANO](#) (LSP-PSd'Az) e [TERNULLO](#) (FI-BP-PPE) aggiungono la firma dei senatori del Gruppo Lega e Forza Italia della Commissione.

Aggiungono la propria firma anche le senatrici [FREGOLENT](#) (IV-C-RE) e [MAIORINO](#) (M5S), nonché il senatore [DE CRISTOFARO](#) (Misto-AVS).

Il senatore [PATTON](#) (Aut (SVP-PATT, Cb)) dichiara il voto favorevole.

Posto ai voti, il subemendamento 3.2000/444 risulta approvato all'unanimità.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che sui subemendamenti da 3.2000/445 a 3.2000/462 si svolgerà un'unica

dichiarazione di voto, stante il fatto che essi si differenziano soltanto per cifre a scalare, fermo restando il carattere distinto delle votazioni.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*) annuncia il voto favorevole, osservando che la mancata conoscenza del progetto di legge elettorale obbliga la Commissione a muoversi al buio.

Peraltro, non appare soddisfacente l'idea per cui il progetto di legge elettorale sarà presentato soltanto una volta esaurita la prima lettura della riforma costituzionale.

Si sofferma quindi sulle criticità applicative della riforma elettorale, tra cui ricorda il numero di schede o le conseguenze qualora le liste collegate al candidato *Premier* eletto non raggiungano la soglia minima per l'attivazione del premio di maggioranza.

Peraltro, potrebbe accadere che una coalizione raggiunga tale soglia soltanto in una delle due Camere oppure potrebbe verificarsi il caso di una coalizione vincente in una Camera e una diversa coalizione vincente nell'altra Camera.

Si tratta di tecnicità che comportano difficoltà pratiche notevoli e appare quindi irrispettoso che il Parlamento ne venga tenuto all'oscuro.

La strada maestra sarebbe pertanto quella di un atto di respiscenza della maggioranza e del Governo, rinunciando alla contestualità dell'elezione delle Camere e del Presidente del Consiglio.

La senatrice [MAIORINO](#) (*M5S*) si associa alle considerazioni del senatore Parrini, ritenendo alquanto discutibile che il tavolo sulla riforma elettorale venga aperto soltanto dopo la prima lettura della riforma costituzionale.

Ribadisce poi come la proposta del Governo si traduca nell'elezione di un capo che accentrerà su di sé grandi poteri, penalizzando il ruolo sia del Presidente della Repubblica che del Parlamento.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*) condivide le argomentazioni svolte dal senatore Parrini e dalla senatrice Maiorino, ritenendo profondamente sbagliato che si discuta della riforma costituzionale senza conoscere i contenuti della nuova legge elettorale.

Pur mantenendo un'opinione contraria all'elezione diretta del Presidente del Consiglio, avere conoscenza anche della legge elettorale rappresenterebbe un elemento positivo.

La mancanza di tale elemento conoscitivo fa venire il dubbio che l'ambiguità nasca dall'esigenza di una sorta di marcatura reciproca tra le due principali forze della maggioranza, anche alla luce dell'*iter* del disegno di legge sull'autonomia differenziata.

Al riguardo, ritiene censurabile che lo scambio tra premierato e autonomia differenziata avvenga sulla pelle del Parlamento e, in particolare, delle opposizioni, tenuto conto che il tema della legge elettorale riguarda tutte le forze politiche e anche i cittadini.

Il senatore [LISEI](#) (*FdI*), nell'annunciare il voto contrario sui subemendamenti in esame, fa presente che sarebbe stato alquanto grave presentare contestualmente il disegno di legge costituzionale e la riforma elettorale in quanto ciò avrebbe rappresentato, nei fatti, una sostanziale blindatura della riforma costituzionale.

D'altra parte, il disegno di legge costituzionale sarà oggetto di una serie di letture in cui potranno essere apportate modifiche significative, come peraltro testimoniato dagli stessi emendamenti del Governo presentati in questa Commissione.

Pertanto, procedere contestualmente avrebbe, nei fatti, annullato i margini di intervento sia della maggioranza che delle opposizioni.

Il presidente [BALBONI](#) (*FdI*), in qualità di relatore, reputa opportuno fornire alcune precisazioni.

Innanzitutto, ricorda che il ministro Casellati già da tempo, nel corso dell'esame in Commissione, aveva fatto presente come il Governo stesse lavorando alla legge elettorale necessaria in caso di entrata in vigore della riforma costituzionale.

Peraltro, sia sul piano logico che su quello giuridico, non sarebbe ammissibile formalizzare un disegno di legge elettorale sulla base di una riforma costituzionale non ancora approvata ed entrata in vigore.

Ricorda poi che il subemendamento 3.2000/444, appena approvato, reca un principio a cui ci si dovrà adeguare in sede di stesura della legge elettorale.

Altresì, se si fosse presentata contestualmente la riforma elettorale con la riforma costituzionale, si sarebbe previsto un premio di maggioranza pari al 55 per cento dei seggi, che, invece, è stato poi

corretto con l'emendamento 3.2000 del Governo.

Fa quindi presente che le linee generali della futura legge elettorale sono deducibili dall'impianto del disegno di legge costituzionale, ferma restando, ovviamente, la necessità di approfondire alcuni elementi come l'eventuale ricorso al ballottaggio, la soglia minima per l'attivazione del premio o il numero delle schede.

Ritiene poi che il meccanismo del premio di maggioranza non risulti incompatibile con un sistema basato su collegi uninominali, ricordando, al riguardo, il sistema vigente per l'elezione delle province, prima della legge n. 56 del 2014.

Infine, nel rispondere al senatore De Cristofaro, rivendica la coesione della maggioranza e la capacità di trovare punti di sintesi.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*) interviene incidentalmente per far presente come gli elementi richiamati dal Presidente sulla legge elettorale quali aspetti da chiarire rappresentino in realtà il nocciolo del sistema elettorale stesso, a riprova del fatto che si procede senza avere un'idea chiara e definita di come verrà eletto il Parlamento e il Presidente del Consiglio, nell'ipotesi di entrata in vigore della riforma costituzionale.

Posti in votazione, sono quindi respinti i subemendamenti 3.2000/445, gli identici 3.2000/446 e 3.2000/447, gli identici 3.2000/448 e 3.2000/449, gli identici 3.2000/450 e 3.2000/451, gli identici 3.2000/452 e 3.2000/453, gli identici 3.2000/454, 3.2000/455 e 3.2000/456, i sub 3.2000/457, 3.2000/458, gli identici 3.2000/459 e 3.2000/460, nonché i subemendamenti 3.2000/461 e 3.2000/462.

Il [PRESIDENTE](#) osserva che i subemendamenti da 3.2000/463 a 3.2000/473 si differenziano soltanto in relazione alla percentuale dei partecipanti alle elezioni per il Parlamento e per il Presidente del Consiglio, per l'assegnazione del premio di maggioranza. Propone pertanto di svolgere un'unica dichiarazione di voto, cui seguiranno distinte votazioni.

La Commissione conviene.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) ritiene che l'introduzione in Costituzione dei principi ispiratori della nuova legge elettorale ne determinano la trasformazione da legge costituzionalmente necessaria in legge a contenuto costituzionalmente vincolato, secondo la distinzione elaborata dalla giurisprudenza della Corte costituzionale. Infatti, in questo modo la Costituzione finirebbe per orientare il contenuto della legge elettorale. Tra l'altro, prevedendo un rinvio circolare inedito tra la riforma costituzionale e la legge elettorale, dato che una presuppone l'altra e viceversa, sarebbe opportuno esaminarle contestualmente.

Il senatore [CATALDI](#) (*M5S*) sottolinea che tutte le proposte di modifica sono volte a mitigare gli effetti dannosi della riforma costituzionale per lo Stato di diritto e la democrazia, sebbene non ve ne sia la percezione presso l'opinione pubblica grazie all'abilità comunicativa del Governo, la cui rappresentazione però non è conforme alla realtà. Per esempio, il ministro Ciriani ha affermato che il premierato serve a garantire la stabilità dei Governi e consente ai cittadini di scegliere "chi comanda", confermando l'archetipo dell'uomo forte tipico dell'immaginario del centrodestra. Il ministro Casellati, in un'intervista al quotidiano "Il Tempo", sostiene che la riforma conferisce una maggiore sovranità al popolo e non determina uno sbilanciamento dei poteri, tralasciando di spiegare che il meccanismo del "*simul stabunt aut simul cadent*" condiziona i parlamentari nel votare la sfiducia al Governo.

Riguardo alla legge elettorale, con l'emendamento del Governo 3.2000 il premio di maggioranza resta indefinito, pertanto potrebbe accadere che sia perfino più alto del 55 per cento, precedentemente previsto, magari arrivando al 66 per cento sull'esempio della legge Acerbo.

Il [PRESIDENTE](#) assicura che non vi è alcuna intenzione di fissare un premio di maggioranza superiore al 55 per cento. Ritiene inoltre che le affermazioni del ministro Ciriani siano state riportate dall'agenzia di stampa in modo non conforme, magari per un eccesso di sintesi. Stenta a credere infatti che il Ministro, che è persona moderata ed equilibrata, possa avere usato espressioni, come quelle riportate, sull'uomo al comando.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*) ritiene che le forze politiche di maggioranza, a cui riconosce la capacità di trovare una sintesi superando le forti differenze di posizioni al loro interno, dovrebbero confrontarsi con tutte le altre parti politiche rappresentate in Parlamento quanto meno

quando si tratta di stabilire l'architettura istituzionale e le regole per competere alle elezioni. Posti separatamente ai voti, i subemendamenti 3.2000/463, 3.2000/464, 3.2000/465, 3.2000/466, 3.2000/467, 3.2000/468, 3.2000/469, 3.2000/470, 3.2000/471, 3.2000/472 e 3.2000/473 sono respinti. Il [PRESIDENTE](#) osserva che i subemendamenti da 3.2000/474 a 3.2000/484 si differenziano soltanto in relazione alla percentuale dei partecipanti alle elezioni per il Parlamento e per il Presidente del Consiglio, presupponendo comunque che le liste abbiano ottenuto il consenso della maggioranza assoluta degli aventi diritto. Propone pertanto di svolgere un'unica dichiarazione di voto, cui seguiranno distinte votazioni.

La Commissione conviene.

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP) sottolinea che l'articolo 3 del disegno di legge costituzionale non accresce la sovranità popolare, poiché rafforza la Presidenza del Consiglio, che è un organo monocratico, piuttosto che il Parlamento, che invece rappresenta il pluralismo, essendo un organo collegiale. I subemendamenti in esame sono volti a garantire che il premio di maggioranza sia attribuito a una coalizione che riceva effettivamente un consenso maggioritario, per evitare l'ipotesi di un *Premier* di minoranza.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (Misto-AVS), nel ribadire le critiche già espresse in merito all'elezione diretta del Presidente del Consiglio, ritiene che l'attribuzione del premio a un *Premier* che non rappresenta neanche la maggioranza assoluta degli elettori costituisca un ulteriore *vulnus* alla democrazia.

Posti separatamente ai voti, i subemendamenti 3.2000/474, 3.2000/475, 3.2000/476, 3.2000/477, 3.2000/478, 3.2000/479, 3.2000/480, 3.2000/481, 3.2000/482, 3.2000/483 e 3.2000/484 sono respinti. *La seduta, sospesa alle ore 15,45, riprende alle ore 16,20.*

Il [PRESIDENTE](#) osserva che i subemendamenti 3.2000/485, 3.2000/486 e 3.2000/487 si differenziano soltanto in relazione al differenziale tra seggi assegnati e voti validi espressi a cui dovrebbe essere rapportato il premio di maggioranza. Propone pertanto di svolgere un'unica dichiarazione di voto, cui seguiranno distinte votazioni.

La Commissione conviene.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (Misto-AVS) rileva che i subemendamenti propongono che il premio di maggioranza quanto meno non sia sproporzionato, poiché altrimenti si sovvertirebbe l'equilibrio democratico.

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP) segnala che il premio di maggioranza, oltre a non dover risultare eccessivamente distorsivo, è difficilmente gestibile in presenza del bicameralismo perfetto. In passato, infatti, le leggi elettorali hanno prodotto risultati conformi tra Camera e Senato solo in assenza di un premio di maggioranza.

In esito a distinte votazioni, i subemendamenti 3.2000/485, 3.2000/486 e 3.2000/487 sono respinti. Si passa alla votazione dei subemendamenti identici 3.2000/488 e 3.2000/489.

Il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP) osserva che le proposte di modifica in esame sono volte a rimuovere l'ipotesi dell'elezione diretta del Presidente del Consiglio, che rischia di aggravare la crisi della democrazia rappresentativa e non riduce l'astensionismo.

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP) richiama l'attenzione sul fatto che, qualora entrasse in vigore la riforma costituzionale, al momento della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto di riparto dei seggi nelle singole circoscrizioni, non sarà ancora noto in quale Camera sarà eletto il *Premier*. Bisognerà trovare quindi una formulazione per tenere conto dell'eventuale seggio aggiuntivo.

Il senatore [CATALDI](#) (M5S) sottolinea che, in un sondaggio svolto su un sito di approfondimento giuridico, dove la riforma costituzionale è stata illustrata in modo dettagliato e preciso, la comunità di giuristi si è espressa negativamente con una percentuale dell'84 per cento.

Ciò rafforza il convincimento che il testo è percepito positivamente dall'opinione pubblica solo grazie all'abilità comunicativa del Governo.

Posti congiuntamente ai voti, i subemendamenti sostanzialmente identici 3.2000/488 e 3.2000/489 sono respinti.

Si passa alla votazione del subemendamento 3.2000/495.

La senatrice [VALENTE](#) (*PD-IDP*) ritiene inopportuno attribuire ulteriori poteri a un Presidente del Consiglio eletto direttamente. Per evitare sbilanciamenti, sarebbe preferibile confermare al Presidente della Repubblica il potere di nominare i Ministri.

Posto ai voti, il subemendamento 3.2000/495 è respinto.

Posti separatamente ai voti, preve dichiarazioni di voto favorevoli del senatore De Cristofaro, i subemendamenti 3.2000/507 e 3.2000/508 sono respinti.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che i Gruppi di opposizione hanno chiesto di rinviare alla prossima settimana la votazione dell'emendamento 3.2000 del Governo, per consentire un dibattito approfondito. Fa poi presente che il senatore Pera ha chiesto di anticipare ad oggi la propria valutazione sull'emendamento in oggetto, in quanto la prossima settimana non potrà prendere parte ai lavori della Commissione.

La Commissione prende atto.

Il senatore [PERA](#) (*FdI*), nell'anticipare il proprio voto favorevole sull'emendamento in esame, che appare sicuramente migliorativo del testo originario, ringrazia il Ministro per aver voluto accogliere alcune obiezioni emerse nel dibattito e si sofferma su alcuni aspetti critici, auspicando che siano tenuti in considerazione.

Innanzitutto, l'istituto dell'incarico al Presidente del Consiglio eletto finisce per indebolire la legittimazione popolare del *Premier*, oltre ad essere contraddittorio con l'elezione diretta: in questo modo, infatti, il Presidente, che risulta eletto subito dopo la conclusione delle elezioni, retrocede allo *status* di "incaricato", finché non riceve la fiducia e viene quindi eletto definitivamente dal Parlamento. Si configurerebbero quindi due elezioni, una del corpo elettorale e una del Parlamento, con due legittimazioni diverse.

In secondo luogo, la legge elettorale rischia di assumere un peso eccessivo, perché disciplina l'elezione del Parlamento e al tempo stesso del Presidente del Consiglio. Peraltro, una buona Costituzione dovrebbe essere invariante rispetto al sistema elettorale. Sarebbero necessarie quindi due previsioni diverse, una per il *Premier*, da definire compiutamente in Costituzione, e una per il Parlamento, con il richiamo costituzionale ai soli principi di rappresentatività e di stabilità. Infatti, la previsione di un premio di maggioranza potrebbe indurre all'esclusione, tra i possibili sistemi elettorali, di leggi incompatibili con il meccanismo premiale, il che potrebbe rappresentare un vincolo eccessivo per il legislatore che, in futuro, volesse cambiare la legge elettorale. In sintesi, la previsione di un premio sembrerebbe implicare il ricorso soltanto ad un sistema di tipo proporzionale.

Ritiene poi che la legge elettorale non possa "garantire" in alcun modo una maggioranza dei seggi, sia per ragioni strutturali, quali l'esistenza di due Camere e la possibilità del voto disgiunto, sia per il dato contingente legato alla trasformazione del sistema politico. In presenza infatti di tre poli politici, per l'elezione a *Premier* potrebbe essere sufficiente il 30 per cento dei voti e quindi il premio di maggioranza sarebbe sproporzionato. Bisognerebbe allora fissare in Costituzione una soglia minima per il conseguimento del premio e chiarire se si debba procedere al ballottaggio o addirittura a nuove elezioni, in caso di mancato raggiungimento della soglia.

Infine, la previsione dell'elezione a suffragio universale e diretto attribuisce un peso eccessivo al voto degli Italiani residenti all'estero, in quanto sproporzionato rispetto ai seggi loro spettanti.

Conclude ribadendo la propria condivisione delle finalità della riforma. Accoglie pertanto, pur senza entusiasmo, il principio dell'elezione diretta del Presidente del Consiglio, perché, in presenza di un multipartitismo cronico ed esasperato, tale sistema potrebbe avere un effetto tale da agevolare la formazione di un assetto compiutamente bipolare. Esprime quindi un voto favorevole "con mugugno e speranza", per ribadire, da un lato, i rilievi critici evidenziati, auspicando, dall'altro, che questi siano superati nel corso dell'esame del disegno di legge costituzionale.

Al riguardo, esprime grande fiducia nella capacità di *leadership* intelligente e pragmatica della Presidente del Consiglio.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DI SEDUTE

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la seduta notturna di oggi, mercoledì 27 marzo, già convocata alle ore 20, e la seduta di domani, giovedì 28 marzo, già convocata alle ore 9, non avranno più luogo.

La Commissione prende atto.
La seduta termina alle ore 17,30.

1.3.2.1.58. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 200 (pom.) del 02/04/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

MARTEDÌ 2 APRILE 2024

200ª Seduta

Presidenza del Presidente

BALBONI

indi del Vice Presidente

TOSATO

Interviene il ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta inizia alle ore 14,15.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il **PRESIDENTE** avverte che la Commissione ha richiesto l'attivazione del circuito audiovisivo interno, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, sulla parte di seduta riguardante l'esame dei disegni di legge nn. **935** e **830**.

Poiché la Presidenza del Senato ha preventivamente fatto conoscere il proprio assenso, in assenza di obiezioni, dispone quindi l'attivazione di tale forma di pubblicità.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(935) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Modifiche agli articoli 59, 88, 92 e 94 della Costituzione per l'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri, il rafforzamento della stabilità del Governo e l'abolizione della nomina dei senatori a vita da parte del Presidente della Repubblica

(830) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - RENZI e altri. - Disposizioni per l'introduzione dell'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri in Costituzione
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seconda seduta antimeridiana di mercoledì 27 marzo.

Il **PRESIDENTE** riepiloga brevemente l'*iter* dei disegni di legge in titolo, ricordando che sono iniziate le dichiarazioni di voto sull'emendamento del Governo 3.2000.

Cede quindi la parola al ministro Maria Elisabetta Alberti Casellati.

Il ministro Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI formula alcune precisazioni circa gli interventi svolti nel corso del dibattito sui subemendamenti presentati all'emendamento 3.2000, osservando preliminarmente che l'attuale forma di governo non sembra aver garantito, in 76 anni di storia repubblicana, una effettiva continuità di indirizzo politico.

Nel periodo storico considerato, infatti, si sono succeduti ben 68 governi, con una durata media di 14 mesi ognuno, con riflessi negativi in relazione alla credibilità politica del Paese. Le conseguenze di tale instabilità sono visibili anche in campo economico, con circa 245 miliardi di euro di maggiori

interessi sul debito pubblico, 630 miliardi di mancata ricchezza, 58 miliardi in meno per i salari e la perdita di circa 2 milioni di posti di lavoro, stando ai dati forniti da enti ed istituzioni particolarmente attendibili.

L'assenza di meccanismi costituzionali in grado di garantire un'effettiva stabilizzazione è pertanto un problema di scottante attualità, come dimostrato, tra l'altro, secondo un *dossier* curato dal quotidiano La Stampa, dal fatto che l'attuale mancanza di stabilità dei governi in Olanda sta dando luogo ad una fuga di imprese, nonostante la presenza di un regime fiscale particolarmente favorevole.

Con riferimento alle criticità presentate dal modello israeliano degli anni '90, più volte richiamate dalle opposizioni a sostegno dell'inadeguatezza della riforma costituzionale promossa dal Governo, precisa che in quell'ordinamento non era previsto alcun premio di maggioranza in favore della coalizione che sosteneva il *premier* eletto, che risultava, pertanto, politicamente debole. Inoltre, tornando al caso italiano, la possibilità di eleggere direttamente il Presidente del consiglio ha avuto, in passato, anche il sostegno di autorevole dottrina (tra i nomi illustri figurano, infatti, Mortati, Galeotti, Elia e Barbera). Non si comprende, inoltre, la ragione per la quale - al pari di altri Paesi, come la Francia, la Germania, la Gran Bretagna e gli Stati Uniti - l'Italia non debba seguire una propria ed originale strada riformatrice.

Stante quanto precede, le obiezioni formulate, nel corso del dibattito, dalle forze politiche di opposizione non appaiono giustificabili. L'elezione diretta del Presidente del Consiglio, così come configurata dalla riforma, pone di nuovo al centro la sovranità popolare (più volte mortificata, negli ultimi 10 anni, da governi sorretti da maggioranze policrome e spesso di natura tecnica, presieduti da *premier* non eletti), senza dar luogo a nessuna involuzione autoritaria. Il Presidente del Consiglio, infatti, resta legato alle Camere da un rapporto di fiducia e lo stesso Presidente della Repubblica vede non solo confermate, ma anche potenziate le proprie attribuzioni (in particolare, attraverso il previsto potere di revoca dei ministri e l'assenza della controfirma del ministro proponente su alcuni dei suoi atti), configurandosi come organo di effettiva garanzia. Il rafforzamento della base di legittimazione del vertice dell'Esecutivo, pertanto, non elide i poteri di garanzia costituzionale propri del Capo dello Stato. Infine, non appare possibile definire previamente i contenuti della legge elettorale: ciò vincolerebbe, infatti, il potere di revisione costituzionale nella scelta delle opzioni perseguibili.

Osserva quindi che il Governo e le forze di maggioranza non hanno affatto ignorato i rilievi formulati dalle opposizioni. Infatti, il testo dell'emendamento 3.2000, interamente sostitutivo dell'articolo 3 del provvedimento, non prevede più direttamente una soglia per il premio di maggioranza, demandandolo opportunamente alla legge elettorale. Allo stesso modo, si è fissato il limite di due mandati consecutivi per il Presidente del Consiglio e si è attribuito al Presidente della Repubblica il potere di nomina e di revoca dei ministri. Da parte della maggioranza e del Governo, pertanto, vi è sempre stata disponibilità ad un confronto costruttivo.

Conclude esprimendo l'auspicio che le forze politiche di opposizione abbandonino il proprio atteggiamento ostruzionistico, orientandosi su posizioni maggiormente orientate al dialogo, e si riserva di fare tesoro delle considerazioni svolte nella scorsa seduta dal senatore Pera, ai fini della predisposizione della riforma elettorale.

Interviene sull'ordine dei lavori il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP), osservando che il ministro Alberti Casellati avrebbe beneficiato di un ampio margine temporale per lo svolgimento del proprio intervento. Sarebbe pertanto opportuno, a suo avviso, che la Presidenza concedesse anche ai Gruppi, per le dichiarazioni di voto sull'emendamento 3.2000, un analogo lasso di tempo.

Il [PRESIDENTE](#), nell'assicurare ai Gruppi un lasso di tempo per le dichiarazioni di voto improntato a criteri di elasticità, osserva che l'ampio margine temporale concesso al Ministro era giustificato dal fatto che si era in presenza di un'unica precisazione a tutte le osservazioni formulate dalle opposizioni nel corso dell'esame dei subemendamenti.

Il senatore [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az) preannuncia il voto favorevole della propria parte politica sull'emendamento 3.2000, che, sostituendo integralmente l'articolo 3 del disegno di legge n. 935, fornisce maggiori garanzie sulla stabilità e la governabilità del Paese, nel pieno rispetto dei principi di alternanza.

Si sofferma quindi sul rispetto del principio di rappresentatività sancito dal terzo comma dell'articolo 92 della Costituzione, così come modificato dall'emendamento 3.2000. Qualora infatti il principio fosse interpretato come limite negativo (permettendo quindi l'elezione di Camere all'interno delle quali non sia assicurata una chiara maggioranza all'esecutivo), lo spirito della riforma potrebbe risultare tradito. Sarebbe allora opportuno, a suo avviso, riflettere attentamente sui contenuti della futura normativa elettorale e, in particolare, sull'eventualità di prevedere, qualora la soglia per l'attribuzione del premio di maggioranza non fosse raggiunta, un ballottaggio tra i due candidati alla Presidenza del Consiglio che abbiano ottenuto il maggior numero di voti, al fine di assicurare al candidato vincente un solido sostegno parlamentare.

Ad avviso del senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*), l'intero impianto della riforma costituzionale all'esame della Commissione appare condizionato da rapporti di scambio politico esistenti all'interno della coalizione di maggioranza. Il testo, inoltre, come emerso dalle audizioni effettuate, non è esente da fattori di criticità e non appare idoneo a dare soluzione alla grave crisi democratica che attanaglia il Paese.

Anche la scelta di procedere alla definizione della legge elettorale posteriormente all'approvazione della riforma costituzionale appare infelice: l'elezione diretta del Presidente del Consiglio, infatti, non arginerà il crollo della partecipazione al voto e contribuirà a polarizzare ulteriormente il dibattito politico, con riflessi negativi sulla tenuta sociale del Paese.

Il rischio di una torsione autoritaria è infine aggravato dalla mancanza di efficaci contrappesi istituzionali per arginare l'effettiva concentrazione di poteri in capo al *premier* eletto. Il quadro delineato dalla riforma riduce infatti il Parlamento (sostanzialmente eletto per trascinamento), a un ruolo puramente ancillare rispetto al potere esecutivo, dando luogo ad un grave *vulnus* democratico.

Nel preannunciare il voto contrario della propria parte politica, esprime infine l'auspicio a che il popolo italiano si esprima in senso contrario alla riforma nel prossimo referendum costituzionale.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) stigmatizza l'atteggiamento di chiusura tenuto dal Governo e dalle forze politiche di maggioranza, che non hanno mai realmente considerato le osservazioni formulate dalle opposizioni e insistito, per contro, su una riforma profondamente antidemocratica.

Lo stesso intervento poc'anzi svolto da senatore Tosato sottolinea, tra l'altro, che gli interventi correttivi predisposti dal Governo al testo del disegno di legge n. 935 potrebbero, nei fatti, risultare addirittura peggiorativi e portare a una contraddizione insanabile. Qualora, infatti, il Presidente del Consiglio eletto non disponesse di una solida maggioranza parlamentare, l'intero impianto della riforma risulterebbe compromesso: tuttavia, allo stesso tempo, una legge elettorale che attribuisse, per il tramite di un premio di maggioranza, un numero di seggi sproporzionato rispetto ai voti ricevuti si porrebbe in contrasto con gli orientamenti consolidatisi in seno alla Corte costituzionale.

Osserva inoltre che il Presidente della Repubblica non vede in alcun modo aumentare i propri poteri di controllo: la riforma, infatti, configura la carica come mera espressione della maggioranza *pro tempore*

Il tutto darà luogo, nei fatti, ad una democrazia mortificata con al vertice un Presidente del Consiglio eletto direttamente, senza che da ciò derivi alcun vantaggio concreto: i dati economici forniti dal Ministro nel suo precedente intervento, infatti, dovrebbero essere adeguatamente verificati e, inoltre, andrebbe puntualmente dimostrato il nesso causale tra di essi e la forma di governo sino ad ora adottata.

Conclude auspicando che le forze politiche di maggioranza rivedano il proprio orientamento e si mostrino disponibili ad avviare un dibattito realmente costruttivo, al fine di trovare una soluzione condivisa ed efficace.

Anche ad avviso della senatrice [MAIORINO](#) (*M5S*), le forze politiche di maggioranza non sembrano orientate ad un dibattito costruttivo.

Si associa, altresì, alle osservazioni formulate dal senatore Giorgis sull'intervento precedentemente svolto dal ministro Alberti Casellati.

Osserva quindi che la riforma costituzionale all'esame della Commissione, qualora approvata, produrrà soltanto effetti negativi e contraddittori: l'intervento precedentemente svolto dal senatore Tosato,

infatti, dovrebbe invitare tutte le forze politiche a riflettere ponderatamente sull'effettiva funzionalità dell'articolato al raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Il fatto poi che, come emerso durante il ciclo di audizioni tenuto dalla Commissione, già a Costituzione vigente i governi che iniziavano la legislatura erano pienamente rispondenti all'attesa degli elettori suggerisce che il vero fattore in grado di minare la stabilità dell'esecutivo dipende non tanto dall'elezione diretta o meno del *premier*, quanto dall'instabilità politica del sistema italiano, nel quale si sono visti più di una volta repentini cambiamenti di accordi e di alleanze; sul punto, basti pensare all'impegno profuso dalla propria parte politica a sostegno della recente riforma del Regolamento del Senato, che vieta al singolo parlamentare di cambiare Gruppo nel corso della legislatura. Sarebbe allora necessario riflettere su soluzioni alternative per garantire la governabilità, prima fra tutte quella della cosiddetta "sfiducia costruttiva".

Denuncia quindi la grave diminuzione dei poteri e delle prerogative del Presidente della Repubblica (sostanzialmente impossibilitato ad intervenire nelle situazioni di crisi), e del Parlamento (ridotto ad un ruolo puramente ancillare rispetto al Presidente del Consiglio), osservando altresì che non è affatto scontato che il corpo elettorale condivida tanto il merito della riforma, quanto il metodo procedurale adottato per la sua approvazione: ciò potrebbe dar luogo, in occasione delle prossime consultazioni elettorali, a risultati inattesi per la stessa maggioranza.

Conclude rimarcando la grave irresponsabilità delle forze politiche che sostengono il Governo, arroccate su un progetto riformatore volto a concentrare il potere nelle mani di una sola persona, senza preoccuparsi di garantire un'effettiva partecipazione del cittadino alla vita politica del Paese. Posto ai voti, previa verifica del numero legale, l'emendamento 3.2000 viene approvato dalla Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) comunica quindi che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento 3.2000, sostitutivo dell'intero articolo 3 del disegno di legge n. 935, risultano preclusi gli emendamenti dal 3.4 al 3.831.

Risultano altresì preclusi gli emendamenti Tit. 2, Tit. 3, Tit.4, Tit.5, Tit. 6, Tit.9, Tit.10, Tit.11 e Tit.12, recanti modifiche al titolo del disegno di legge.

Si procede quindi all'esame dell'emendamento 3.0.2000 e dei subemendamenti ad esso relativi.

Il [PRESIDENTE](#) osserva che, anche alla luce dell'approvazione dell'emendamento 3.2000, il subemendamento 3.0.2000/1 appare privo di ogni reale portata modificativa. La suddetta proposta non sarà pertanto posta in votazione, giacché inammissibile ai sensi dell'articolo 100, comma 8, del Regolamento.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che, stante l'analogia di contenuto, sui subemendamenti 3.0.2000/2, 3.0.2000/3 e 3.0.2000/4 si svolgerà una unica dichiarazione di voto, cui seguiranno distinte votazioni. Dissente il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*), osservando che il subemendamento 3.0.2000/4 presenta, rispetto alle altre proposte in questione, delle diversità sostanziali.

Il [PRESIDENTE](#), preso atto dei rilievi formulati dal senatore Giorgis, precisa quindi che si svolgerà un'unica dichiarazione di voto soltanto sui subemendamenti 3.0.2000/2 e 3.0.2000/3.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*) osserva che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento 3.2000, sono risultati preclusi oltre 700 emendamenti presentati dalle opposizioni all'articolo 3 del disegno di legge n. 935. Non appaiono pertanto rispondenti al vero le recenti dichiarazioni rilasciate dal ministro Alberti Casellati, che ponevano l'accento sul pesante ostruzionismo incontrato dalla riforma costituzionale, definendolo come "schiaffo alla Costituzione". Per contro, l'andamento dei lavori attesta la chiara volontà della maggioranza di imporre l'approvazione in prima lettura senza alcun vero dibattito, e ciò al fine di ottenere un risultato spendibile, in chiave propagandistica, in vista delle elezioni europee di giugno.

Il [PRESIDENTE](#) replica al senatore De Cristofaro, osservando che il contenuto degli emendamenti preclusi era stato comunque recepito dagli oltre 500 subemendamenti presentati all'emendamento 3.2000, che sono stati puntualmente esaminati dalla Commissione.

Ad avviso del senatore [CATALDI](#) (*M5S*) il Governo e la maggioranza che lo sostiene insistono nel presentare una narrazione artefatta sui contenuti della riforma, non evidenziando debitamente

l'abnorme concentrazione di poteri che viene operata in capo al Presidente del Consiglio eletto. A fronte, pertanto, del grido di allarme lanciato da numerose comunità di giuristi, il cittadino comune continua a non avere piena contezza dei termini del dibattito politico.

Pone inoltre l'accento sulla grave mortificazione delle prerogative delle Camere, di fatto impossibilitate ad intervenire anche nel caso in cui il *premier* eletto decida di mutare repentinamente il proprio indirizzo politico, ponendosi quindi in contrasto con la stessa maggioranza che lo sostiene: un voto di sfiducia, infatti, imporrebbe automaticamente la celebrazione di nuove elezioni, senza poter affidare un nuovo incarico ad altra persona sostenuta dalla medesima coalizione di maggioranza. Conclude ponendosi criticamente sulle osservazioni precedentemente rese dal ministro Alberti Casellati, che sembrano ignorare il fatto che i problemi economici del Paese sono riconducibili non tanto alla forma di governo, quanto alla stabilità degli indirizzi politici tenuti dai partiti.

Il Senatore [PARRINI](#) (PD-IDP) dissente da alcune affermazioni del ministro Maria Elisabetta Alberti Casellati, ritenendo che non siano corrispondenti a verità.

Innanzitutto, in nessun altro Paese dell'Unione europea è prevista l'elezione diretta del *premier*, senza che i rispettivi cittadini siano considerati vittime di presunti "giochi di palazzo", che peraltro sarebbero comunque possibili con il disegno di legge costituzionale in esame, tanto che il Presidente del Consiglio eletto può essere sostituito da uno scelto dal Parlamento perfino con una maggioranza differente.

In secondo luogo, il Presidente della Repubblica non potrà esercitare le proprie prerogative con la medesima ampiezza attuale, essendo vincolato nella scelta del Presidente del Consiglio; inoltre, si abbandona la forma di governo parlamentare, in quanto il Parlamento è eletto per trascinarsi di un organo monocratico ed esprime la fiducia e la sfiducia sotto il peso del rischio di uno scioglimento.

Posti separatamente ai voti, i subemendamenti 3.0.2000/2 e 3.0.2000/3 sono respinti.

Si passa alla votazione del subemendamento 3.0.2000/4.

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP) ricorda che, secondo il Governo, la legge elettorale dovrebbe essere esaminata dopo aver definito la struttura della riforma costituzionale. In realtà, l'impianto è già definito, considerato che gli emendamenti del Governo non lo modificano in modo significativo.

Nel richiamare le considerazioni del senatore Tosato sul terzo comma del nuovo articolo 92 della Costituzione, osserva che non è possibile garantire al Presidente del Consiglio una maggioranza certa senza violare i principi stabiliti dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 1 del 2014 e n. 35 del 2017, in particolare in merito al limite massimo del premio, che non può superare i quindici punti percentuali. La modifica apportata con l'emendamento del Governo non è rilevante, in quanto la percentuale ora potrà comunque oscillare dal 51 al 55 per cento. L'unica modifica costruttiva, a suo avviso, è l'inserimento del limite dei due mandati del *premier*, in accoglimento dei rilievi espressi dai costituzionalisti auditi.

Il senatore [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az) precisa di condividere la previsione di un premio di maggioranza, a differenza delle opposizioni, purché vi sia la certezza che il Presidente del Consiglio eletto a suffragio universale abbia la maggioranza sufficiente per governare. Auspica pertanto che non permangano incertezze su tale aspetto.

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP) precisa che, per garantire la maggioranza al *premier*, non vi è altra soluzione che violare i principi stabiliti dalla Corte costituzionale, in particolare nella sentenza n. 35 del 2017 prima citata.

Il senatore [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az) obietta che, con l'inserimento in Costituzione della previsione del premio di maggioranza, il pronunciamento della Corte costituzionale potrebbe considerarsi superato.

Il [PRESIDENTE](#) richiama allo svolgimento di interventi in dichiarazione di voto più attinenti al contenuto delle proposte di modifica in esame.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (Misto-AVS) concorda con le considerazioni del senatore Parrini, ritenendo che l'inserimento in Costituzione del premio di maggioranza accentui i problemi, stabilendo che debba essere prevista una distorsione del voto espresso dagli elettori. A suo avviso, la distorsione maggioritaria e la soglia di sbarramento alterano in modo decisivo il principio di rappresentatività e attribuiscono la maggioranza a una componente minoritaria dell'elettorato.

Il senatore [CATALDI](#) (M5S) sottolinea che si sta trasmettendo all'opinione pubblica l'idea che il problema della democrazia consista nella mancanza di stabilità dell'indirizzo politico. In realtà, bisognerebbe piuttosto intervenire per ripristinare la separazione dei poteri, evitando che l'Esecutivo sottragga al Parlamento il potere legislativo attraverso una interpretazione estensiva dell'articolo 77 della Costituzione sulla decretazione d'urgenza.

Critica altresì l'inserimento in Costituzione del premio di maggioranza, perché finisce per codificare un meccanismo che può rendersi necessario solo in una determinata situazione contingente.

Posto ai voti, il subemendamento 3.0.2000/4 è respinto.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che i subemendamenti 3.0.2000/5, 3.0.2000/6 e 3.0.2000/7 risultano assorbiti a seguito dell'approvazione del subemendamento 3.2000/444 avvenuta nella seduta n. 199 del 27 marzo scorso.

Avverte quindi che i subemendamenti 3.0.2000/8, 3.0.2000/9 e 3.0.2000/10 - seppure con formulazioni differenti - si riferiscono tutti al principio dell'adeguata rappresentanza di specificità territoriali e saranno quindi oggetto di un'unica dichiarazione di voto, ferma restando l'espressione di distinte votazioni.

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP), cogliendo lo stimolo della considerazione del senatore Tosato, ritiene che il Governo sia consapevole del rischio che il *premier* non abbia una maggioranza sufficiente, avendo dovuto scegliere tra l'ipotesi di una sola scheda elettorale, con l'estensione del voto per il Presidente del Consiglio *pro quota* alle liste collegate, che però è incompatibile con il bicameralismo, e quella delle due schede, che tuttavia rischia di dare un esito elettorale differente per i due rami del Parlamento. Si è perciò optato per l'ipotesi delle tre schede, anche se così si consente il voto disgiunto. Critica anche le affermazioni del Governo sul presunto accoglimento dei rilievi critici delle opposizioni con la rinuncia al presidenzialismo. In realtà, il premierato ha un effetto ancor più destabilizzante sull'architettura costituzionale italiana, in quanto il presidenzialismo, per lo meno, prevede l'elezione distinta del Parlamento e del Capo dello Stato e un sistema articolato di pesi e contrappesi per bilanciare i poteri del Presidente della Repubblica.

Il senatore [CATALDI](#) (M5S) ritiene che le criticità indicate dagli auditi non siano state risolte con la soppressione del riferimento al premio del 55 per cento, in quanto resta comunque una forbice che va dal 51 al 55 per cento. Peraltro, se il premio di maggioranza fosse elevato al rango di principio costituzionale, si introdurrebbe una limitazione per i sistemi elettorali, in quanto, per esempio, non sarebbe possibile prevedere il doppio turno. In un ipotetico sistema tripolare, si potrebbe verificare il caso che il premio di maggioranza sia attribuito a una coalizione che abbia ottenuto il 35 per cento dei voti, risultando comunque minoritaria rispetto alle altre due che - pur essendo distinte - abbiano eventualmente programmi elettorali simili e quindi rappresentino nella sostanza la maggioranza della popolazione. Anche il generico riferimento al principio della rappresentatività non è risolutivo, perché soggetto a interpretazioni differenti.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (Misto-AVS) aggiunge la firma ai subemendamenti in esame, apprezzandone l'intento di garantire la rappresentanza territoriale, con particolare riferimento, rispettivamente, alle aree montane e a quelle interne e insulari. In questo modo, si garantisce il pluralismo dal punto di vista non solo politico, ma anche geografico e territoriale, già messo in discussione dalla riduzione del numero dei parlamentari.

In esito a distinte votazioni, i subemendamenti 3.0.2000/8, 3.0.2000/9 e 3.0.2000/10 sono respinti.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che sui subemendamenti 3.0.2000/11 e 3.0.2000/12, stante l'analogia di contenuto, si svolgerà un'unica dichiarazione di voto, ferma restando la distinzione in sede di votazione.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (Misto-AVS) ribadisce l'esigenza di prevedere un'adeguata rappresentanza territoriale, con riferimento alle specifiche peculiarità, sottolineando che ci si sarebbe dovuti occupare in primo luogo del problema del deficit di rappresentatività. Solo in un secondo momento si sarebbe potuto prevedere un rafforzamento dell'Esecutivo, magari ispirandosi al modello tedesco, che viene infatti riproposto dagli emendamenti delle opposizioni.

La senatrice [VALENTE](#) (PD-IDP) concorda con il senatore De Cristofaro sulla necessità di affrontare

innanzitutto la questione della qualità della rappresentanza, sempre più in crisi negli ultimi anni. Gli emendamenti in esame tentano di accrescere quanto meno la rappresentanza territoriale, con particolare riferimento alle aree montane, interne e insulari, che devono trovare espressione nel Parlamento. A tale proposito, in contrasto con quanto sostenuto dal Governo, ritiene che, in una Repubblica parlamentare, l'indirizzo politico debba essere espresso appunto dalle Camere, attraverso la fiducia, e non stabilito dal Presidente del Consiglio.

La senatrice [MAIORINO](#) (M5S) sottolinea che le opposizioni, attraverso l'esame dei subemendamenti, stanno tentando di instillare dubbi nella maggioranza sulla reale efficacia di una riforma con cui si ritiene di aumentare la sovranità popolare chiamando gli elettori a votare ogni cinque anni per scegliere un capo e conculcando al tempo stesso la dignità del Parlamento. Auspica che, quanto meno, nella legge elettorale che il Governo si appresta a definire siano ripristinate le preferenze, per consentire ai cittadini di scegliere i propri rappresentanti.

Con distinte votazioni, i subemendamenti 3.0.2000/11 e 3.0.2000/12 sono respinti.

Il [PRESIDENTE](#) dispone una sospensione della seduta.

La Commissione prende atto.

La seduta, sospesa alle ore 17, riprende alle ore 17,35.

Posto ai voti, il subemendamento 3.0.2000/13 è respinto.

Il [PRESIDENTE](#) osserva che i subemendamenti da 3.0.2000/14 a 3.2000/21 si differenziano soltanto in relazione al numero dei senatori eletti come soglia minima in ogni Regione. Propone pertanto di svolgere un'unica dichiarazione di voto, cui seguiranno distinte votazioni, ad eccezione dei subemendamenti sostanzialmente identici che saranno ovviamente votati contestualmente.

La Commissione conviene.

Il senatore [CATALDI](#) (M5S) ribadisce le proprie critiche al tentativo della maggioranza di enfatizzare il senso di insicurezza della popolazione, soprattutto a causa della crisi economica, per introdurre un elemento distorsivo maggioritario che potrebbe aprire la strada a svolte autoritarie, come già accaduto in passato. Ritiene infatti che l'individuazione di un capo in cui concentrare responsabilità e poteri sia dannoso per la democrazia che, al contrario, è una "orchestrazione delle differenze".

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (Misto-AVS) osserva che concetti come quelli di individualità e *leadership*, esaltati dall'affermazione di un principio maggioritario, potrebbero risultare pericolosi soprattutto in una democrazia poco matura, come quella italiana, e in una fase di crisi dei partiti e dei corpi intermedi, come sottolineato da Nadia Urbinati, che ha evidenziato la sostituzione della democrazia dei partiti con il "plebiscito dell'*audience*". Pur non contestando alla maggioranza e al Governo la volontà di favorire una svolta autoritaria, ritiene che si debba tenere conto del rischio di una torsione in tal senso, che nell'attuale contesto le modifiche costituzionali potrebbero determinare.

Il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP) sottolinea che la *ratio* delle proposte in esame è l'introduzione di minime garanzie di rappresentanza territoriale nelle Assemblee legislative, per sottolineare la centralità del Parlamento, organo nel quale trova espressione la pluralità dei cittadini, i quali possono così realizzare le proprie specificità seppure in un contesto di condivisione. A tal fine, è importante definire una legge elettorale adeguata, senza introdurre vincoli per garantire la maggioranza al Presidente del Consiglio, in contrasto con i principi del pluralismo e con le sentenze della Corte costituzionale in materia di rappresentatività minima essenziale.

Posti congiuntamente ai voti, i subemendamenti sostanzialmente identici 3.0.2000/14 e 3.2000/15 sono respinti.

Sono quindi posti congiuntamente ai voti i subemendamenti sostanzialmente identici 3.0.2000/16 e 3.2000/17, che risultano respinti.

Successivamente, sono posti congiuntamente ai voti i subemendamenti sostanzialmente identici 3.0.2000/19 e 3.2000/18, che sono respinti.

Sono quindi posti congiuntamente ai voti i subemendamenti sostanzialmente identici 3.0.2000/22, 3.0.2000/20 e 3.2000/21, che risultano respinti.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che, stante l'analogia di contenuto, sui subemendamenti 3.0.2000/23 a 3.0.2000/28 si svolgerà una unica dichiarazione di voto.

Ad essa seguiranno distinte votazioni con la sola eccezione degli identici subemendamenti 3.0.2000/27, 3.0.2000/25 e 3.0.2000/26, che saranno posti ai voti congiuntamente.

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP) osserva che i subemendamenti in questione si propongono di sensibilizzare il governo e le forze politiche di maggioranza sulle problematiche connesse alla definizione della legge elettorale.

L'impianto normativo definito dalla Costituzione, infatti, impone due sistemi elettorali separati per la Camera dei deputati (eletta su base nazionale), e il Senato (eletto su base regionale), con risultati diversi tra una Camera e l'altra. Il fenomeno, già problematico a Costituzione invariata, porterà infatti a risultati paradossali e contraddittori una volta entrata in vigore la riforma: il Presidente del Consiglio eletto potrebbe infatti non disporre, in concreto, del sostegno di entrambe le Camere.

Nel preannunciare, a nome del Gruppo di appartenenza, il voto favorevole, rimarca quindi la necessità di discutere approfonditamente su un progetto di legge elettorale parallelamente alla riforma della Costituzione.

Il senatore [CATALDI](#) (M5S) osserva che, già nel momento storico attuale, ossia a Costituzione invariata, l'eccessivo peso politico assunto dal potere esecutivo rende impossibile fornire un efficace sostegno ai singoli territori: il Governo, infatti, come organo di vertice, è strutturalmente impossibilitato a cogliere le specificità delle problematiche locali, problematiche di cui solo il singolo parlamentare può farsi efficace portatore. Lo svilimento del ruolo del Parlamento operato dalla riforma non potrà, pertanto, che aggravare ulteriormente la frattura tra il governo centrale e le singole comunità territoriali.

Le forze politiche di maggioranza insistono pertanto su una riforma che darà una stabilità fittizia, fondata in sostanza su di un ricatto politico: il Parlamento, infatti, pagherebbe un eventuale voto di sfiducia con il proprio scioglimento e sarà naturalmente indotto ad optare per soluzioni di natura conservativa.

Ad avviso del senatore [DE CRISTOFARO](#) (Misto-AVS), i subemendamenti in questione rafforzano il principio di rappresentatività territoriale, già pesantemente vulnerato dalla riduzione del numero dei parlamentari.

Più in generale, la riforma sostenuta dal Governo si pone nella scia di un pensiero consolidato - fondato su istanze antipolitiche - che ha portato, in passato, a interventi meramente demagogici. Per contro, sarebbe invece necessario ridare sostanza al dibattito, incentrandolo sulla ricerca di soluzioni strutturali per garantire il pluralismo politico e la rappresentanza territoriale.

Con separate votazioni, sono respinti i subemendamenti 3.0.2000/23 e 3.0.2000/24.

Sono quindi posti congiuntamente ai voti e respinti gli identici subemendamenti 3.0.2000/27, 3.0.2000/25 e 3.0.2000/26.

Da ultimo, viene respinto il subemendamento 3.0.2000/28.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che, stante l'analogia di contenuto, sui subemendamenti 3.0.2000/30 e 3.0.2000/31 si svolgerà una unica dichiarazione di voto, cui seguiranno distinte votazioni.

Il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP), richiamando le osservazioni precedentemente svolte dal senatore De Cristofaro, osserva che la riforma costituzionale all'esame della Commissione si colloca sulla scia di un orientamento, almeno ventennale, connotato da una forte sfiducia nella politica e da riforme volte a limitare il protagonismo dei corpi intermedi. Tuttavia, questa progressiva riduzione della sovranità del cittadino non ha portato alcun beneficio concreto: l'azione di governo è infatti restata inefficace, producendo altresì interventi economici quanto meno discutibili.

Il disegno di legge n. 935, come modificato dagli emendamenti del Governo, accentua quindi questa deriva, operando un'inedita concentrazione di poteri con riflessi negativi anche sulla qualità della regolazione. Ciò dovrebbe suggerire alla maggioranza una pausa di riflessione.

Conclude preannunciando, a nome del Gruppo di appartenenza, il voto favorevole.

Ad avviso del senatore [CATALDI](#) (M5S) la *ratio* sottesa alla riforma è di natura esclusivamente propagandistica. Non si comprenderebbe, altrimenti, la volontà del governo e della maggioranza di costringerne l'*iter* in tempi contingentati.

Le stesse forze politiche di maggioranza proseguono poi il percorso riformatore sulla base di meri

accordi funzionali, varando interventi normativi in palese contraddizione fra loro: l'aumento di poteri in capo al Presidente del Consiglio stride, infatti, con le disposizioni sull'autonomia differenziata, sacrificando la democraticità dell'ordinamento a esigenze contingenti e ignorando, altresì, i numerosi avvertimenti dell'Unione europea per una migliore tutela dei principi dello stato di diritto.

Con distinte votazioni, sono respinti i subemendamenti 3.0.2000/30 e 3.0.2000/31.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che, stante l'analogia di contenuto, sui subemendamenti 3.0.2000/32 3.0.2000/33, 3.0.2000/34 e 3.0.2000/35 si svolgerà un'unica dichiarazione di voto, cui seguiranno distinte votazioni.

La senatrice [VALENTE](#) (PD-IDP), nel preannunciare il voto favorevole del suo Gruppo, osserva che la massima priorità dovrebbe essere quella di restituire al Parlamento un ruolo centrale nel sistema dei poteri. Le proposte in questione, in particolare, mirano ad assicurare un'adeguata rappresentanza delle istanze delle regioni nelle Camere elettive.

In luogo dell'elezione diretta del Presidente del Consiglio -strumento nei fatti inadeguato a sanare la crisi di democrazia in cui versa il Paese - sarebbe inoltre opportuno riflettere su una nuova legge elettorale che garantisca una reale rappresentanza, nonché sulla necessità di dare effettivamente corso all'articolo 49 della Costituzione, assicurando la democraticità interna dei partiti politici.

Con separate votazioni, la Commissione respinge i subemendamenti 3.0.2000/32 3.0.2000/33, 3.0.2000/34 e 3.0.2000/35.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che, stante l'analogia di contenuto, sui subemendamenti 3.0.2000/36 3.0.2000/37 e 3.0.2000/29 si svolgerà un'unica dichiarazione di voto, cui seguiranno distinte votazioni.

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP) osserva che i subemendamenti in questione mirano a sensibilizzare il Governo sulla necessità di affrontare - parallelamente alla modifica della Costituzione - anche la riforma della legge elettorale.

Non solo, infatti, il testo presentato alla Commissione non garantisce all'Esecutivo una solida maggioranza parlamentare, ma non prende nemmeno in considerazione la particolare incidenza del voto degli Italiani residenti all'estero, che potrebbe arrivare, in alcuni casi, persino a ribaltare il consenso nazionale coagulatosi intorno al candidato *premier*.

Il problema - particolarmente complesso e ritenuto impossibile da risolvere da molti costituzionalisti - dovrebbe pertanto indurre il Governo e la maggioranza a una riflessione ponderata sugli effetti contraddittori della riforma.

Conclude preannunciando, a nome del Gruppo di appartenenza, il voto favorevole.

Anche ad avviso del senatore [DE CRISTOFARO](#) (Misto-AVS) la questione del voto degli Italiani all'estero andrebbe adeguatamente valutata. Si dovrebbe, quindi, avviare subito una ponderata riflessione sui contenuti della legge elettorale, non aspettando la conclusione dell'esame in prima lettura.

Il senatore [CATALDI](#) (M5S) sottolinea la necessità di fornire al cittadino comune gli elementi necessari a maturare una piena consapevolezza dei reali effetti della riforma costituzionale, riforma che, operando un'inedita concentrazione di poteri in capo a un Presidente del Consiglio supportato da una maggioranza non realmente rappresentativa, esporrà il Paese al rischio di una deriva totalitaria. Particolarmente grave risulta poi la mancata previsione di un regime di eccezioni che disciplini puntualmente i casi di sopravvenuta incapacità ed indegnità del *premier*.

Conclude esprimendo profondo stupore per l'insensibilità mostrata dalle forze politiche di maggioranza sulla questione: nel caso di future consultazioni elettorali dall'esito non favorevole, potrebbero infatti trovarsi ad essere esse stesse vittime del sostanziale autoritarismo che connota la riforma.

Con separate votazioni, la Commissione respinge quindi i subemendamenti 3.0.2000/36, 3.0.2000/37 e 3.0.2000/29.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che sui subemendamenti 3.0.2000/40, 3.0.2000/43, 3.0.2000/41 e 3.0.2000/42, stante l'analogia di contenuto, si svolgerà un'unica dichiarazione di voto, ferma restando la distinzione in sede di votazione.

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP) dissente dall'affermazione del Ministro, secondo cui non vi sarebbe

differenza sostanziale tra l'elezione diretta del *premier* e l'indicazione del nome sulla scheda. In realtà, nota che, con l'indicazione sulla scheda, è il Presidente del Consiglio a essere eletto per trascinarsi rispetto al Parlamento e non viceversa, quindi non si effettuano interventi invasivi sulla Costituzione e si lascia inalterato il potere delle Camere di sostituire eventualmente il Presidente del Consiglio. Posti separatamente ai voti, i subemendamenti 3.0.2000/40, 3.0.2000/43, 3.0.2000/41 e 3.0.2000/42 sono respinti.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che, stante l'analogia di contenuto, sui subemendamenti da 3.0.2000/44 a 3.0.2000/50 si svolgerà un'unica dichiarazione di voto, ferma restando la distinzione in sede di votazione.

La senatrice [VALENTE](#) (PD-IDP) ritiene inopportuno l'inserimento in Costituzione del premio di maggioranza, senza neanche prevedere una soglia minima per conseguirlo. Con le proposte di modifica in esame, si stabilisce che la disciplina elettorale sia definita con riserva di legge, approvata con maggioranza qualificata, coerentemente con l'impostazione proposta dal Partito democratico, che è volta a valorizzare il ruolo del Parlamento, nel quale deve essere assicurata un'adeguata rappresentanza dei territori.

Il senatore [CATALDI](#) (M5S) auspica maggior cautela da parte della maggioranza, che sta predisponendo un nuovo sistema costituzionale senza che sia mai stato sperimentato. Sarebbe allora preferibile individuare forme alternative in grado di garantire maggiore stabilità senza rafforzare eccessivamente il Governo a scapito del Parlamento, soprattutto nell'esercizio del potere legislativo. Per esempio, si dovrebbe fare in modo che siano le Camere a garantire l'attuazione del programma politico del Governo, a prescindere dalla permanenza in carica dell'Esecutivo. Inoltre, sarebbe opportuno valorizzare - come è accaduto in altri Paesi - gli istituti di partecipazione democratica, per esempio la petizione, che è facilmente accessibile in quanto può essere presentata anche da un singolo cittadino.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (Misto-AVS) concorda con il senatore Cataldi sull'opportunità di incentivare l'uso degli strumenti di partecipazione democratica. Ricorda, tra gli altri, le leggi di iniziativa popolare, che attualmente il Regolamento del Senato agevola. La disposizione è stata infatti applicata di recente per il disegno di legge costituzionale di iniziativa popolare n. 764, concernente modifiche agli articoli 116 e 117 della Costituzione, che - una volta scaduti i termini - è stato calendarizzato direttamente in Aula. Cita inoltre, come esempio, anche il coinvolgimento dei cittadini nella definizione del bilancio partecipativo previsto dalla democrazia brasiliana.

In esito a distinte votazioni, i subemendamenti 3.0.2000/44, 3.0.2000/45, 3.0.2000/46, 3.0.2000/47, 3.0.2000/48, 3.0.2000/49 e 3.0.2000/50 sono respinti.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che sui subemendamenti da 3.0.2000/51 a 3.0.2000/39, stante l'analogia di contenuto, si svolgerà un'unica dichiarazione di voto, ferma restando la distinzione in sede di votazione.

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP) ribadisce che l'articolo 3 del disegno di legge costituzionale in titolo, come peraltro modificato dall'emendamento 3.2000, non prevede alcun rafforzamento della sovranità popolare. Al contrario, il Parlamento, che è la massima espressione istituzionale della pluralità dei cittadini, viene mortificato dall'elezione diretta del Presidente del Consiglio e dalla mancata rinuncia alle liste bloccate. A suo avviso, tale aspetto segna la distanza tra il testo in esame e le dichiarazioni del Governo.

Con distinte votazioni, i subemendamenti 3.0.2000/51, 3.0.2000/52, 3.0.2000/53, 3.0.2000/54, 3.0.2000/38 e 3.0.2000/39 sono respinti.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che il senatore Durnwalder ha comunicato il ritiro del subemendamento 3.0.2000/65.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 19,30.

1.3.2.1.59. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 201 (ant.) del 03/04/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

MERCOLEDÌ 3 APRILE 2024

201ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

BALBONI

Interviene il ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta inizia alle ore 9,35.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il **PRESIDENTE** avverte che la Commissione ha richiesto l'attivazione del circuito audiovisivo interno, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, sulla parte di seduta riguardante l'esame dei disegni di legge nn. **935** e **830**.

Poiché la Presidenza del Senato ha preventivamente fatto conoscere il proprio assenso, in assenza di obiezioni, dispone quindi l'attivazione di tale forma di pubblicità.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(935) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Modifiche agli articoli 59, 88, 92 e 94 della Costituzione per l'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri, il rafforzamento della stabilità del Governo e l'abolizione della nomina dei senatori a vita da parte del Presidente della Repubblica

(830) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - RENZI e altri. - Disposizioni per l'introduzione dell'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri in Costituzione
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

La Commissione prosegue nell'esame dei subemendamenti riferiti all'emendamento 3.0.2000.

Il **PRESIDENTE** avverte che, stante l'analogia di contenuto, sui subemendamenti 3.0.2000/55 e 3.0.2000/56 si svolgerà una unica dichiarazione di voto, cui seguiranno distinte votazioni.

Il senatore **GIORGIS** (PD-IDP) lamenta innanzitutto l'eccessiva superficialità con la quale gli organi di stampa informerebbero l'opinione pubblica sull'andamento dei lavori della Commissione. Stando a quanto è possibile leggere questa mattina, infatti, la riforma costituzionale del Governo verrebbe data già per approvata, laddove, per contro, nella seduta di ieri le votazioni hanno riguardato il solo articolo 3 del disegno di legge n.935.

Procede quindi alla disamina delle proposte subemendative in questione, volte a improntare il sistema elettorale a criteri di garanzia e di rappresentanza, ribadendo che non è possibile discutere compiutamente degli effetti della riforma costituzionale senza procedere, in parallelo, alla definizione di un progetto di legge elettorale.

Nel preannunciare, a nome della propria parte politica, il voto favorevole, invita il Governo e la maggioranza ad una pausa di riflessione, al fine di coordinare efficacemente i paralleli dibattiti sulla materia costituzionale e sulla materia elettorale.

Il senatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*), nell'associarsi alle considerazioni svolte dal senatore Giorgis, osserva che lo stesso Presidente Balboni, relatore sul disegno di legge n.935, avrebbe recentemente rilasciato alla stampa alcune dichiarazioni relative a un'ipotesi di legge elettorale. Sarebbe corretto, tuttavia, che la Commissione possa discutere non su mere indiscrezioni giornalistiche, ma su un testo compiuto, in assenza del quale risulta impossibile avere una chiara idea del quadro complessivo di riforma.

Il senatore [CATALDI](#) (*M5S*) si associa alle considerazioni svolte dai senatori Giorgis e Magni, insistendo sulla necessità di informare correttamente il cittadino sulle reali conseguenze della riforma costituzionale.

Gli effetti economici negativi menzionati dal ministro Alberti Casellati nella seduta di ieri, infatti, non sono attribuibili all'inefficacia della forma di governo, bensì alla mancanza (aggravata, tra l'altro, dall'enorme frammentazione normativa introdotta dal disegno di legge sull'autonomia differenziata), di quadri giuridici certi ed in grado di attrarre la fiducia degli investitori.

Sarebbe quindi opportuno, in luogo della forma di governo, concentrare gli sforzi per incentivare gli investimenti (come, ad esempio, il rinnovo delle infrastrutture e la riforma del processo civile), ponendo l'Italia in linea con altri Paesi dell'Unione europea come la Germania e la Spagna.

Con distinte votazioni, la Commissione respinge i subemendamenti 3.0.2000/55 e 3.0.2000/56.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che, stante l'analogia di contenuto, sui subemendamenti da 3.0.2000/57 a 3.0.2000/60 si svolgerà una unica dichiarazione di voto, cui seguiranno distinte votazioni.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*), nel preannunciare il voto favorevole della propria parte politica, insiste sulla necessità di svolgere, parallelamente al dibattito sulla forma di governo, un ponderato esame della legge elettorale. Le due materie sono infatti intrinsecamente collegate.

Nel dettaglio, andrebbero innanzitutto definite le soglie minime di maggioranza per l'elezione sia delle Camere che del *premier*. Il Presidente del Consiglio, figura cardine dell'intera riforma, dovrebbe infatti rappresentare quanto meno la maggioranza assoluta degli elettori, pena il rischio di una deriva autoritaria.

Ad avviso del senatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*), riforme particolarmente gravi e complesse come quella relativa alla forma di governo dovrebbero essere condivise da tutte le forze politiche e non essere funzionali alle esigenze della maggioranza *pro tempore*.

Ciò vale in particolar modo se si vuole incentrare il sistema dei poteri su di un *premier* dotato di legittimazione popolare: tale figura, infatti, per essere compatibile con i principi della rappresentanza democratica deve per forza essere determinata dalla maggioranza assoluta degli elettori.

Il senatore [CATALDI](#) (*M5S*), richiamando il suo precedente intervento, giudica negativamente la politica del Governo, politica che, per il tramite di interventi normativi spesso in contraddizione tra loro, costringe gli operatori economici a muoversi in un contesto normativo fumoso ed incerto.

Una seria politica di sviluppo, sulla linea di quanto già intrapreso da Paesi come Spagna e Irlanda, non può infatti prescindere da provvedimenti in favore dell'economia, dell'occupazione e della formazione. Questi interventi, tuttavia, saranno difficilmente praticabili in un sistema costituzionale incentrato su una sola persona, con un Parlamento mortificato, politicamente ricattabile e per ciò solo impossibilitato a svolgere le necessarie verifiche sull'operato del governo.

Con separate votazioni i subemendamenti 3.0.2000/57, 3.0.2000/58, 3.0.2000/59 e 3.0.2000/60 sono respinti.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che, stante l'analogia di contenuto, sui subemendamenti 3.0.2000/61, 3.0.2000/62 e 3.0.2000/63 si svolgerà un'unica dichiarazione di voto, cui seguiranno distinte votazioni.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*) precisa che i subemendamenti concernono la composizione delle Camere, tema su cui urge, a suo avviso, una ponderata riflessione.

L'emendamento 3.2000, approvato nella seduta di ieri, sancisce infatti l'assegnazione di un premio su base nazionale alla lista o alle liste che sostengono il Presidente del Consiglio. Il principio, però, non

pare applicabile senza introdurre eccessive distorsioni della volontà popolare, in aperto contrasto con le determinazioni più volte assunte dalla Corte costituzionale. Alla luce di ciò, la reticenza del Governo e della maggioranza ad avviare un dibattito sulla legge elettorale (con la definizione di opportune soglie minime) appare del tutto incomprensibile.

Insiste, altresì, sulla contraddittorietà delle giustificazioni addotte a sostegno della riforma. Infatti, volendo assumere come valida la tesi per cui l'attuale ordinamento costituzionale non sia strutturalmente in grado di garantire al Governo una autentica base di legittimazione, si dovrebbe concludere che lo stesso Presidente del Consiglio attualmente in carica non sia politicamente legittimato.

Preannuncia, infine, a nome del Gruppo di appartenenza, il voto favorevole.

Il senatore [CATALDI](#) (M5S) ribadisce la necessità di informare correttamente il cittadino sui reali effetti della riforma costituzionale, del tutto disattesa dalla propaganda politica del governo.

Il testo non si limita, infatti, a prevedere l'elezione diretta del Presidente del Consiglio, ma concentra su di esso un'eccessiva somma di poteri, compromettendo i principi fondamentali dell'ordinamento democratico.

Il senatore [MAGNI](#) (Misto-AVS) esprime profonda contrarietà sul disegno di legge presentato dal Governo. Il testo, con il pretesto di porre un freno alla costituzione di governi tecnici, rinnega infatti le profonde radici parlamentari della politica italiana, senza, per contro, garantire una reale stabilità politica e una vera governabilità.

Con distinte votazioni, i subemendamenti 3.0.2000/61, 3.0.2000/62 e 3.0.2000/63 sono respinti.

Il [PRESIDENTE](#) osserva che, a seguito dell'approvazione, nella seduta di ieri, dell'emendamento 3.2000, il subemendamento 3.0.2000/64 è da considerarsi inammissibile per contrasto con precedenti deliberazioni, ai sensi dell'articolo 97, comma 2, del Regolamento.

Si procederà pertanto alle dichiarazioni di voto sull'emendamento 3.0.2000 e successivamente alla votazione della proposta.

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP) ricorda che il testo originario del disegno di legge n. 935 prevedeva l'attribuzione di un premio di maggioranza del 55 per cento alla lista o alle liste che sostenevano candidato *premier*, operando una costituzionalizzazione della materia elettorale. Non era previsto, inoltre, alcun limite al numero dei mandati del Presidente del Consiglio. Tuttavia, nel corso delle audizioni effettuate dalla Commissione, sono emersi numerosi profili critici sul punto e il Governo è infatti corso ai ripari, con la presentazione degli emendamenti 3.2000 e 3.0.2000.

Tuttavia, mentre l'introduzione del limite di due mandati consecutivi è senz'altro da salutare positivamente, per quanto attiene al premio di maggioranza le modifiche apportate al testo originario si sono limitate a sancire la necessità del principio senza indicare una soglia precisa, trascurando il fatto che anche la richiesta della semplice maggioranza assoluta darebbe luogo a un'inaccettabile distorsione del risultato elettorale.

È la stessa previsione di un premio di maggioranza, pertanto, a rendere difficilmente applicabile la riforma, costringendo il legislatore ordinario, in sede di definizione della legge elettorale, a muoversi entro spazi eccessivamente ristretti: persino alcune proposte formulate dalla stessa maggioranza, come quella di ridare vigore alla legge Mattarella, risulterebbero infatti concretamente impraticabili.

Conclude preannunciando, a nome del Gruppo di appartenenza, il voto contrario.

Anche il senatore [MAGNI](#) (Misto-AVS) preannuncia, a nome della propria parte politica, il voto contrario, osservando che la riforma costituzionale del governo si pone apertamente contro lo spirito della Costituzione, legando l'elezione del Presidente del Consiglio a quella dei due rami del Parlamento e impedendo così alle Camere di essere effettivamente rappresentative della volontà dei cittadini.

Il senatore [CATALDI](#) (M5S) osserva che la riforma costituzionale presentata dal Governo non tiene debitamente conto delle peculiarità del sistema politico italiano, connotato da un'elevata frammentazione partitica. L'introduzione del cosiddetto "premierato", istituto tipico di realtà bipartitiche, causerà pertanto profonde distorsioni del principio di rappresentanza, compromettendo irrimediabilmente la democraticità del sistema.

Preannuncia, quindi, a nome del Gruppo di appartenenza, il voto contrario.

Posto ai voti, l'emendamento 3.0.2000 viene infine approvato dalla Commissione.

Si procede quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4 del disegno di legge n. 935.

Il presidente [BALBONI](#) (*FdI*), in qualità di relatore, esprime parere favorevole sull'emendamento 4.2000.

Con riferimento, quindi, all'emendamento 4.0.5 si rimette alle valutazioni della rappresentante del Governo.

Esprime, infine, parere contrario sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 4.

Il ministro Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI, nel pronunciarsi in senso conforme al relatore, suggerisce di accantonare momentaneamente l'emendamento 4.0.5, al fine di valutarne il contenuto alla luce di similari proposte riferite all'articolo 1, del pari accantonate, che attengono allo statuto e ai diritti delle opposizioni.

Il [PRESIDENTE](#) osserva che gli emendamenti da 4.1 a 4.7, pur recando differenze nella formulazione, qualora approvati produrrebbero lo stesso effetto, ossia la soppressione dell'articolo.

Potrà pertanto svolgersi su di essi un'unica dichiarazione di voto. Successivamente, le proposte, in quanto identiche, saranno poste ai voti contestualmente.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*), nel preannunciare il voto favorevole del suo Gruppo, osserva che gli emendamenti presentati dal Governo al disegno di legge n. 935 apportano dei cambiamenti così radicali da richiedere una ponderata disamina del nuovo testo della riforma.

Le forze politiche di maggioranza, infatti, sono state incomprensibilmente reticenti ad avviare un vero dibattito sul punto, senza verificare, in concreto, se la nuova forma di governo sia effettivamente compatibile con i principi di democrazia e pluralismo sanciti dalla Costituzione.

Seguendo pertanto la metodologia di lavoro già adottata dalla Commissione in occasione dell'esame del disegno di legge sull'autonomia differenziata, sarebbe quanto mai opportuno effettuare un nuovo ciclo di audizioni, al fine di assumere ulteriori dati sulla reale portata degli emendamenti presentati dal Governo.

Ricorda infine, a sostegno della sua richiesta, che in occasione dell'esame del disegno di legge ordinario sull'autonomia differenziata vi fu comunque un reale confronto di merito, anche se, alla fine, le istanze delle opposizioni non furono accolte. A maggior ragione, pertanto, tale approccio andrebbe seguito per l'esame di una proposta di modifica della Costituzione.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che, in occasione dell'esame del disegno di legge sull'autonomia differenziata fu sì effettuato un ulteriore ciclo di audizioni, ma limitato a pochissimi soggetti.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) insiste nella sua richiesta, rilevando che, anche se limitato a pochi soggetti, il ciclo di audizioni potrebbe fornire importanti elementi conoscitivi.

Anche ad avviso della senatrice [MAIORINO](#) (*M5S*) sarebbe opportuno effettuare un breve ciclo di audizioni sugli emendamenti presentati dal Governo. Appare infatti contraddittorio l'aver svolto un dibattito approfondito sul disegno di legge ordinario relativo all'autonomia differenziata, per poi imporre dei tempi contingentati per l'esame di un disegno di legge costituzionale.

Passando ai contenuti dell'articolo 4 del disegno di legge n. 935, osserva come l'emendamento 4.2000, presentato dal Governo, sembri comunque porsi in contraddizione con le altre proposte governative approvate dalla Commissione.

Conclude domandando al ministro Alberti Casellati delucidazioni sulla fonte dei dati relativi all'andamento dell'economia italiana, citati dallo stesso Ministro nella seduta di ieri.

Il ministro Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI replica alla senatrice Maiorino, citando puntualmente le fonti dei dati comunicati nella seduta di ieri.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*) propone di udire i rappresentanti degli enti e delle istituzioni citati dal Ministro. Il presunto nesso causale tra l'adozione di una particolare forma di governo e l'andamento dell'economia del Paese andrebbe, infatti, debitamente verificato.

Posti contestualmente ai voti, gli identici emendamenti 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 e 4.7 sono respinti. Stante l'assenza dei proponenti, l'emendamento 4.8 è dichiarato decaduto.

Il [PRESIDENTE](#) propone di svolgere un'unica discussione sugli emendamenti da 4.9 a 4.18, in quanto

finalizzati tutti a razionalizzare la forma di governo parlamentare, ampliando a dieci minuti il tempo per lo svolgimento di ciascuna dichiarazione di voto.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) chiede la trattazione separata dell'emendamento 4.9, a cui il Partito democratico annette particolare rilievo politico e costituzionale.

Si passa quindi alla votazione dell'emendamento 4.9.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) precisa che la sua parte politica, con l'emendamento in esame, si è fatta carico di offrire una proposta alternativa a quella del Governo, su cui auspica che si svolga un confronto.

L'emendamento 4.9 delinea un modello simile a quello tedesco, introducendo istituti che razionalizzano la forma di governo parlamentare, come la sfiducia costruttiva, che consente di dare più stabilità all'Esecutivo, nonché il rapporto tra le due Camere, attraverso la riunione in seduta comune, in modo da attenuare le conseguenze negative della riduzione del numero dei parlamentari. Si prevedono inoltre le modalità per il conferimento della fiducia iniziale e si determinano le condizioni affinché eventuali crisi di Governo siano risolte in Parlamento, così da poter spiegare in modo trasparente ai cittadini le condizioni che hanno determinato il mutamento di indirizzo politico o di maggioranza. È infatti una virtù della forma di governo parlamentare quella di attribuire al Parlamento la responsabilità di ridefinire l'assetto di governo e l'indirizzo politico, a seguito delle mutate condizioni economico-sociali.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*) annuncia il voto favorevole sull'emendamento in esame, condividendo l'impianto proposto dal Partito democratico ma anche da altri emendamenti successivi. Ciò evidenzia, a suo avviso, che le opposizioni sono disponibili a un confronto nel merito, per individuare misure meno invasive sull'architettura costituzionale, che rimangano nel solco del parlamentarismo, per esempio attraverso l'istituto della sfiducia costruttiva.

Nel convenire che si debba rispondere all'esigenza di maggiore stabilità degli Esecutivi, ritiene che dalla riforma prefigurata dal Governo non deriveranno i benefici attesi, in quanto è determinante anche la legge elettorale. Infine, ritiene inaccettabile che non ci si preoccupi di intervenire anche sul problema della crisi della rappresentanza.

Il senatore [CATALDI](#) (*M5S*) ritiene legittimi e fondati i dubbi formulati dal senatore De Cristofaro. A suo avviso, l'esigenza a cui corrispondere non è la stabilità politica, quanto la certezza del diritto, in modo da creare le condizioni economiche adatte per attrarre gli investitori. Il Governo, invece, con il progetto di autonomia differenziata sta frazionando il territorio italiano. Inoltre, con l'articolo 4 del testo in esame si altera l'equilibrio tra poteri, minando alle basi lo Stato di diritto, che è uno dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dell'Unione europea richiamato anche all'articolo 2 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Il presidente [BALBONI](#) (*FdI*), in qualità di relatore, risponde al senatore Giorgis, precisando che l'istituto della sfiducia costruttiva non appare convincente. Ad avviso della maggioranza, in caso di rottura del rapporto fiduciario tra *premier* e Parlamento, che sono due organi costituzionali - uno monocratico e uno collegiale - dotati di pari legittimazione perché entrambi eletti direttamente, bisogna tornare alle elezioni, in modo da restituire al corpo elettorale il compito di dirimere la controversia. Peraltro, con la sfiducia costruttiva, il Presidente della Repubblica è vincolato nell'individuazione del nuovo *premier*, poiché dovrà conferire l'incarico alla persona indicata nella mozione di sfiducia. Ritiene pertanto che le opposizioni siano pregiudizialmente contrarie ai principi della democrazia diretta.

Risponde quindi al senatore Parrini, il quale ha asserito che, con l'approvazione della riforma costituzionale, si delegittimerebbe il Presidente del Consiglio in carica. In realtà, come già precisato, la riforma è volta a evitare per il futuro che si ripeta quanto accaduto nelle scorse legislature, con la formazione di governi supportati da nuove maggioranze che non avevano ricevuto la fiducia degli elettori. Ricorda, inoltre, che alle elezioni del settembre 2022, si erano presentati alle urne quattro poli distinti, di cui uno - quello di centrodestra - coeso e con un programma ben definito, mentre gli altri tre, consapevoli di una sconfitta alle urne, avevano il solo obiettivo di limitare l'affermazione del centrodestra.

Sottolinea, quindi, che l'obiettivo della riforma costituzionale è spingere la democrazia italiana verso un bipolarismo consolidato, secondo il principio dell'alternanza, che - a suo avviso - rappresenta l'autentica democrazia avanzata.

Il ministro Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI respinge le critiche dell'opposizione in merito alla limitazione delle prerogative del Presidente della Repubblica che, secondo il senatore Parrini, avrebbe un mero ruolo notarile. Evidenzia che il modello prefigurato dall'emendamento 4.9 richiama il cancellierato, nel quale il Capo dello Stato ha un ruolo marginale e non interviene né nella sfiducia costruttiva, perché l'indicazione del nuovo *premier* è effettuata dal Parlamento, né nello scioglimento delle Camere, che è deciso dal Cancelliere.

Posto ai voti, l'emendamento 4.9 è respinto.

Il [PRESIDENTE](#) ribadisce la proposta di svolgere un'unica dichiarazione di voto sugli emendamenti da 4.10 a 4.18, ampliando a dieci minuti il tempo per lo svolgimento delle dichiarazioni di ogni Gruppo.

La Commissione conviene.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*), nel rispondere al Presidente e al Ministro, precisa che nel modello tedesco, fondato sulla sfiducia costruttiva, il Presidente federale non ha un vincolo formale né nell'indicazione del nuovo Cancelliere, non essendo prevista un'elezione diretta, né per lo scioglimento, qualora il Parlamento neghi la fiducia al Cancelliere. L'articolo 63 della Costituzione tedesca, addirittura, attribuisce al Presidente federale il potere insindacabile - sebbene mai utilizzato finora - di decidere se tornare alle urne, nel caso che la persona indicata dal *Bundestag* abbia una maggioranza soltanto relativa.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione tedesca, nello scioglimento del *Bundestag* intervengono ben tre soggetti istituzionali, nessuno dei quali ha un potere assoluto sugli altri: sulla proposta di scioglimento del Cancelliere, il Presidente federale deve esprimere il proprio consenso e il Parlamento deve rinunciare ad eleggere un nuovo Cancelliere.

Riconosce che, con la sfiducia costruttiva, si ridurrebbero le prerogative del Presidente della Repubblica ma, alla luce di quanto precisato, si tratta di una minima limitazione, a fronte di quella prevista dal disegno di legge costituzionale n. 935.

Peraltro, con l'emendamento 4.2000 del Governo, spetta esclusivamente al Presidente del Consiglio, in caso di dimissioni di sua iniziativa, decidere se tornare alle elezioni, mentre nel sistema tedesco, nella circostanza analoga, si ripete il procedimento per l'individuazione del Cancelliere.

Infine, evidenzia che il cambio di maggioranza determinatosi con il passaggio dal Governo Conte I al Conte II nella scorsa legislatura sarebbe stato possibile anche con la riforma in esame, essendo prevista la possibilità che il Presidente della Repubblica dia l'incarico a un parlamentare collegato al *premier* eletto, anche con una maggioranza differente.

La senatrice [MAIORINO](#) (*M5S*) sottolinea che l'emendamento 4.10 reca la proposta alternativa del Movimento 5 Stelle, che è comunque in linea con quella delle altre forze politiche del campo progressista, per conferire maggiore stabilità ai Governi.

Ritiene infondata l'ipotesi che sia conferito l'incarico a un *premier* inatteso, in quanto solitamente il Presidente della Repubblica lo attribuisce al *leader* della coalizione o del partito che ha vinto le elezioni. Il problema, semmai, si pone successivamente, nel caso che si verificano cambi di maggioranza, da cui evidentemente la presidente Meloni intende tutelarsi. Del resto, il Governo Conte I è caduto per l'inaffidabilità del leader della Lega Salvini, mentre il Conte II è finito a causa dell'ostilità del senatore Renzi nei confronti del Movimento 5 stelle. Entrambi i casi non si sarebbero verificati con la sfiducia costruttiva, che consente di sfiduciare il Presidente del Consiglio in carica solo se si determina una nuova maggioranza. Diverso è, invece, come propone la maggioranza, irrigidire il sistema rendendo inamovibile il *premier* eletto a prescindere da ciò che potrebbe accadere in seguito.

Per evitare pratiche trasformistiche, sarebbe sufficiente modificare i Regolamenti parlamentari. In particolare, alla Camera si potrebbe recepire la novità introdotta al Senato, dove - su impulso della sua parte politica - è stato reso quanto meno economicamente sconsigliato il passaggio da un Gruppo

all'altro.

L'emendamento 4.10 prevede anche la votazione del Parlamento in seduta comune sulla mozione di fiducia e sfiducia, al fine di arginare i cosiddetti "giochi di palazzo", più probabili in Senato a causa delle maggioranze ridotte. Sarebbe poi opportuno il vaglio preventivo della Corte costituzionale sulla legge elettorale, essendo già accaduto in passato che si siano svolte elezioni con discipline poi rivelatesi incostituzionali.

Infine, esprime perplessità sulla intenzione della maggioranza di favorire la democrazia diretta, dato che le proposte della sua parte politica in materia non trovano accoglimento.

Conclude, auspicando che gli elettori esprimano un voto contrario sulla riforma, quando sarà sottoposta a referendum confermativo, come hanno già fatto in occasioni precedenti, respingendo i tentativi di "manomissione" della Costituzione.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*) ammette di aver invitato i propri elettori, nella scorsa campagna elettorale, a cercare di limitare la preannunciata vittoria elettorale del centrodestra proprio per evitare che, con una maggioranza dei due terzi in Parlamento, potesse modificare la Costituzione senza passare attraverso il pronunciamento dei cittadini.

Ricorda che, in occasione della sua audizione, il professor Azzariti aveva affrontato il problema della stabilità di Governo, facendo riferimento alla durata degli Esecutivi, invitando a riflettere se la soluzione fosse da ricercarsi nella elezione diretta, che prevede l'introduzione di elementi distorsivi e di squilibrio tra poteri, o se piuttosto si dovesse restare nel solco della tradizione del sistema politico italiano, pur con gli strumenti idonei a frenare gli eccessi del parlamentarismo, come previsto dall'Assemblea Costituente con il cosiddetto ordine del giorno Perassi, oltre che nel solco di altre esperienze continentali capaci di assicurare Esecutivi longevi, come appunto il modello tedesco, attraverso l'istituto della sfiducia costruttiva. A suo avviso, in ogni caso, il problema da affrontare con urgenza, per rendere più solida l'idea di democrazia, è piuttosto la crisi dei corpi intermedi.

Il senatore [TOSATO](#) (*LSP-PSd'Az*) non condivide la ricostruzione proposta dalla senatrice Maiorino a proposito delle crisi dei Governi Conte I e II, determinate non dai cambi di maggioranza, rispettivamente, della Lega o di Italia Viva, quanto dal fatto che nessuna delle forze politiche coinvolte aveva numeri sufficienti per governare. Una situazione analoga si è verificata con il Governo Letta, sostenuto per una parte della XVII legislatura da Forza Italia, e poi, nella scorsa legislatura, che ha visto la costituzione di alleanze tra partiti non omogenei, cioè Movimento 5 Stelle e Lega, poi 5 Stelle e Partito Democratico, per finire con il Governo di larghe intese di Draghi. A suo avviso, per evitare che forze politiche con programmi politici alternativi siano costrette a trovare un accordo, è necessario prevedere un premio di maggioranza, discutendo magari sull'entità del premio o sulle soglie minime per conseguirlo. Desta stupore invece che le opposizioni siano disponibili a conservare il modello attuale, che costringe forze politiche diverse a governare insieme.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 4.10, 4.11, 4.12, 4.13, 4.15, 4.14, 4.16, 4.17 e 4.18 sono respinti.

Si passa alla votazione degli emendamenti identici 4.19 e 4.20.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) risponde al senatore Tosato, sottolineando che l'omogeneità della maggioranza e del Governo non può essere prescritta per legge. Osserva che il compromesso tra le forze politiche non deve essere considerato nel significato deteriore del termine o valutato come un cedimento. Si tratta, in realtà, di un accordo volto a favorire la convivenza pacifica, a raggiungere una sintesi tra opinioni differenti, che ciascuno è libero di esprimere in democrazia. È necessario un faticoso processo che procede per successive mediazioni, al fine di evitare l'imposizione di una parte sull'altra. Basti pensare all'esempio della Germania, dove le forze politiche che non hanno raggiunto la maggioranza sufficiente per governare discutono anche per tempi molto prolungati sul programma da realizzare, appunto nel tentativo di individuare un equilibrio fra le diverse istanze.

Il presidente [BALBONI](#) (*FdI*) precisa che, a suo avviso, l'omogeneità va intesa come fedeltà al programma presentato agli elettori.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) replica che si deve tenere conto dell'impossibilità di attuare quel programma se non si è raggiunta la maggioranza.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*) concorda con il senatore Giorgis, ritenendo che il bipolarismo coatto appare forse inconciliabile con la tradizione del sistema politico del Paese. A suo avviso, sarebbe inopportuno riprodurre il bipartitismo tipico dei Paesi anglosassoni, storicamente abituati alla dicotomia tra due grandi contenitori politici, all'interno dei quali si conciliano posizioni radicali e moderate, facendo l'esempio del Partito democratico statunitense. Basti pensare alla nascita del Movimento 5 Stelle, che ha scompaginato il sistema bipolare italiano sottraendo voti, inizialmente, per metà allo schieramento di centrodestra e per metà a quello di centrosinistra.

Il presidente [BALBONI](#) (*FdI*) osserva che il bipolarismo è efficace a livello regionale e a quello degli enti locali, per cui sarebbe opportuno replicarlo anche su scala nazionale.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*) replica che quel sistema politico bipolare non può essere considerato realmente funzionante se la metà degli aventi diritto al voto non partecipa alle elezioni.

Il senatore [OCCHIUTO](#) (*FI-BP-PPE*), nel rispondere al senatore Giorgis, sottolinea che le leggi sono necessarie per organizzare la convivenza civile. Quindi, ritiene opportuno adattare il sistema politico alle esigenze dei cittadini, che chiedono stabilità e corrispondenza tra il voto espresso e l'indirizzo di Governo.

Posti congiuntamente ai voti, gli emendamenti identici 4.19 e 4.20 sono respinti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 12,35.

1.3.2.1.60. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 202 (pom.) del 03/04/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

MERCOLEDÌ 3 APRILE 2024

202ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

BALBONI

Interviene il ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta inizia alle ore 14,05.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il **PRESIDENTE** avverte che la Commissione ha richiesto l'attivazione del circuito audiovisivo interno, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, sulla parte di seduta riguardante l'esame dei disegni di legge nn. **935** e **830**.

Poiché la Presidenza del Senato ha preventivamente fatto conoscere il proprio assenso, in assenza di obiezioni, dispone quindi l'attivazione di tale forma di pubblicità.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(935) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Modifiche agli articoli 59, 88, 92 e 94 della Costituzione per l'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri, il rafforzamento della stabilità del Governo e l'abolizione della nomina dei senatori a vita da parte del Presidente della Repubblica

(830) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - RENZI e altri. - Disposizioni per l'introduzione dell'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri in Costituzione

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana.

Il **PRESIDENTE** avverte che gli emendamenti da 4.21 a 4.79 presentano esclusivamente differenze per variazioni a scalare di cifre. Pertanto, propone di svolgere un'unica dichiarazione di voto, ferma restando la distinzione di votazioni.

La Commissione conviene.

Il senatore **GIORGIS** (PD-IDP), nel dichiarare il voto favorevole, evidenzia come la nuova formulazione dell'articolo 4, quale derivante dell'emendamento governativo 4.2000, disciplina con precisione la fattispecie della revoca della fiducia al Presidente del Consiglio eletto, mediante mozione motivata, ma risulta ambigua e criptica circa gli effetti della mancata approvazione della questione di fiducia.

Pertanto, si apre la possibilità che questa ambiguità comporti una sorta di legittimazione costituzionale delle crisi *extra* parlamentari, il che rappresenterebbe un caso unico nelle democrazie avanzate.

È altresì evidente come il Governo e la maggioranza puntino a costruire un'ossatura della democrazia

rappresentativa basata sulla concentrazione di poteri in capo al *Premier* eletto.

Si delinea così un modello di società in cui l'individuo risulta collocato in una posizione subordinata, secondo una concezione organicistica e antipluralistica.

Tale visione è peraltro coerente con una serie di provvedimenti adottati o annunciati dal Governo in materia di immigrazione, scuola e giustizia.

In tale cornice, risulta apparentemente incongruo il disegno di legge sull'autonomia differenziata che tuttavia registra un elemento in comune con il premierato, ossia la mortificazione del Parlamento, dal momento che i livelli essenziali delle prestazioni saranno fissati sostanzialmente attraverso dPCm.

Ritiene, dal proprio punto di vista, irrinunciabile la battaglia per una società pluralista imperniata sul primato della persona, coerentemente con la visione popperiana della società aperta e plurale, in contrapposizione alla società chiusa ed omogenea, dal momento che la distinzione tra i diversi modelli di democrazia risiede proprio nel grado di pluralismo che si intende accettare.

Il senatore [TOSATO](#) (*LSP-PSd'Az*) annuncia il voto contrario, contestando le argomentazioni del senatore Giorgis sulle presunte intenzioni organiciste della maggioranza.

Infatti, non vi è alcuna intenzione di propugnare un modello totalizzante a partito unico, ma soltanto il sincero obiettivo di perseguire l'alternanza di governo tra coalizioni formatesi sulla base di un'omogenea piattaforma programmatica.

Da questo punto di vista, il centrodestra si ispira al modello della democrazia maggioritaria di matrice anglosassone, in contrapposizione all'idea della democrazia consociativa difesa dai gruppi di opposizione.

Il senatore [CATALDI](#) (*M5S*) annuncia il voto favorevole e rivolge un appello al Governo e alla maggioranza, affinché non perseverino nell'errore iniziato con l'emendamento 3.2000.

Ricorda che, se obiettivo della riforma è conseguire la stabilità di governo per attrarre investimenti, le istituzioni dell'Unione europea si muovono in un senso diametralmente opposto.

Rammenta quindi le considerazioni contenute nella relazione annuale della Commissione europea sullo stato di diritto, ricordando come la tutela del principio dello stato di diritto è ritenuta fondamentale per favorire gli investimenti, favorendo i cittadini e le imprese.

Infatti, gli investitori confidano soprattutto nella democraticità e nella collegialità delle decisioni, piuttosto che nella concentrazione dei poteri in capo ad una sola persona.

Pertanto, una volta raggiunto l'obiettivo dell'elezione diretta del *Premier* con l'emendamento 3.2000, non si comprendono le ragioni di un'ulteriore forzatura derivante dall'approvazione dell'emendamento 4.2000, che danneggerebbe il Parlamento e i suoi componenti.

Nel rammentare l'inutilità del perseguimento di una finta stabilità, denuncia la mancanza di ogni prospettiva finalizzata al contrasto alla corruzione e alla risoluzione delle storture della giustizia civile, come i tempi di durata dei processi e le lacune nel percorso di digitalizzazione dei procedimenti giudiziari.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*), dopo aver annunciato il voto favorevole, si associa alle argomentazioni dei senatori di opposizione, stigmatizzando l'opzione dell'elezione diretta del Presidente del Consiglio, in combinato disposto con un sistema elettorale di stampo maggioritario.

Nel rammentare come i Paesi che registrano maggiore stabilità di governo - ossia la Germania e la Spagna - presentano un sistema elettorale di tipo proporzionale, evidenzia come il combinato disposto degli emendamenti 3.2000 e 4.2000 comporti un vistoso pasticcio che ha ben pochi precedenti nella storia già di per sé controversa delle riforme costituzionali.

Peraltro, pur avendo a suo tempo avversato la riforma Renzi-Boschi, riconosce che questa aveva comunque una sua logica e una precisa organicità. Al contrario, nella riforma in esame manca totalmente un disegno organico, dal momento che gli articoli 3 e 4, come novellati, risultano contraddittori e sintomatici dell'esistenza all'interno della maggioranza di un compromesso confuso.

A titolo esemplificativo, rileva che l'elezione diretta del Presidente del Consiglio risulta contraddetta dalla possibilità che subentri un secondo *Premier* anche alla guida di un Governo sostenuto da una maggioranza diversa rispetto a quella uscita dalle urne.

Con separate votazioni, sono quindi respinti gli emendamenti 4.21, 4.22, 4.23, 4.24, 4.25, 4.26, 4.27,

4.28, 4.29, 4.30, 4.31, 4.32, 4.33, 4.34, 4.35, 4.36, 4.37, 4.38, 4.39, 4.40, 4.41, 4.42, 4.43, 4.44, 4.45, 4.46, 4.47, 4.48, 4.49, 4.50, 4.51, 4.52, 4.53, 4.54, 4.55, 4.56, 4.57, 4.58, 4.59, 4.60, 4.61, 4.62 (identico al 4.63), 4.64 (identico al 4.65), 4.66 (identico al 4.67), 4.68, 4.69 (identico al 4.70), 4.71 (identico al 4.72), 4.73 (identico al 4.74), 4.75, 4.76, 4.77, 4.78 e 4.79.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) interviene sull'ordine dei lavori, per sottolineare come l'atteggiamento costruttivo dei Gruppi di opposizione, che hanno rinunciato ad utilizzare tutti gli strumenti ostruzionistici consentiti dal Regolamento, ha permesso di esaminare in pochi minuti numerose decine di emendamenti.

Auspica che tale sensibilità venga apprezzata e che la maggioranza e il Governo vogliano accogliere la richiesta, avanzata nella precedente seduta, di procedere all'audizione di alcuni studiosi ed esperti, per acquisire elementi informativi sul disegno di legge 935, come risultante dagli emendamenti finora approvati.

Il [PRESIDENTE](#), nel ricordare come la decisione di riaprire eventualmente le audizioni non rientri nella disponibilità del Governo, ricorda l'approfondito ciclo di audizioni svolto all'inizio dell'esame del provvedimento, evidenziando come i suggerimenti e le osservazioni degli auditi siano stati funzionali alla predisposizione degli emendamenti governativi che hanno corretto alcune delle criticità emerse. Al riguardo, fa riferimento all'eliminazione del 55 per cento per il premio di maggioranza, piuttosto che all'introduzione del limite dei due mandati per il *Premier* eletto, alla previsione del potere di revoca dei Ministri, oltre che all'individuazione degli atti del Presidente della Repubblica per i quali non si richiederà la controfirma, tra cui la nomina dei giudici della Corte costituzionale, il che peraltro rappresenta la costituzionalizzazione di una prassi consolidata.

Nell'esprimere un sincero apprezzamento per la condotta responsabile mantenuta dai Gruppi di minoranza, ricorda anche che il confronto è finalizzato ad affinare le rispettive posizioni.

Per quanto riguarda la proposta di riaprire il ciclo di audizioni, fa presente di non avere nulla in contrario a procedere all'audizione di un numero ristretto di due o tre costituzionalisti, per sciogliere eventuali dubbi e acquisire ulteriori elementi di valutazione.

Ritiene che le relative determinazioni potranno essere adottate in un Ufficio di Presidenza da tenersi al termine della seduta.

La Commissione prende atto.

Si passa quindi all'esame dell'emendamento 4.80.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*) dichiara il voto favorevole, auspicando una pausa di riflessione da parte della maggioranza e del Governo sull'esame del provvedimento, al fine di chiarire le modalità di elezione del Presidente del Consiglio, in quanto non risultano per nulla sciolti i nodi riguardanti la soglia minima per l'attivazione del premio e la previsione del turno di ballottaggio.

A quest'ultimo riguardo, dà conto di una dichiarazione rilasciata dal Presidente del Gruppo senatoriale della Lega, senatore Romeo, che sembrerebbe esprimere scetticismo proprio sul secondo turno di ballottaggio.

Il presidente [BALBONI](#) (*FdI*), in qualità di relatore, ribadisce che, a suo avviso, qualora nessuno dei candidati *Premier* raggiunga una soglia minima, che dovrà quanto meno essere fissata al 40 per cento, per consentire l'attivazione del premio di maggioranza, potranno prospettarsi soltanto due scenari.

Il primo scenario consiste nella possibilità che il Parlamento venga composto secondo un sistema proporzionale, senza l'attivazione del premio di maggioranza, il che contrasterebbe con l'obiettivo della riforma di conferire stabilità ai Governi e alle legislature.

Il secondo scenario comporta inevitabilmente il ballottaggio tra i due soggetti più votati al primo turno. Ne consegue come il ballottaggio rappresenti un'opzione eventuale, ma comunque necessaria per poter rendere la riforma coerente con gli obiettivi prefissati.

Ritiene, tuttavia, che tale discussione abbia una valenza più che altro teorica, in quanto il premierato comporterà una forte spinta verso l'aggregazione in coalizioni e il bipolarismo, consolidando in maniera irreversibile la democrazia dell'alternanza ossia la forma qualitativamente più avanzata di democrazia compiuta.

Il ministro Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI comprende le ragioni alla base delle

argomentazioni dei Gruppi di opposizione, ribadendo tuttavia, come sia oggi prematuro volere affrontare la questione della legge elettorale.

Infatti, nel ribadire come la nuova legge elettorale dovrà necessariamente contemperare le esigenze della stabilità e quelle della rappresentatività, risolvendo anche aspetti critici come l'incidenza del voto degli Italiani all'estero, sottolinea che la tematica della riforma elettorale potrà essere affrontata quando si disporrà di un quadro giuridico-costituzionale definito e, quindi, una volta completata la prima lettura della riforma costituzionale.

Posto ai voti, l'emendamento 4.80 risulta respinto.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara inammissibile l'emendamento 4.81, in quanto privo di ogni reale portata modificativa, ai sensi dell'articolo 100, comma 8, del Regolamento.

Avverte poi che gli emendamenti 4.82, 4.83, 4.84 e 4.85 saranno votati contestualmente, in quanto sostanzialmente identici.

La senatrice [MAIORINO](#) (M5S) dichiara il voto favorevole e invita la maggioranza e il Governo ad una maggiore serietà nell'approccio al tema delle riforme costituzionali, rilevando come ci si sia infilati in una sorta di ginepraio, anche a causa dell'assenza, tra le forze del centrodestra, di un accordo sul sistema elettorale e sul ballottaggio.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (Misto-AVS) annuncia il voto favorevole, giudicando stupefacente il fatto che si perseveri nell'esame della riforma costituzionale senza conoscere elementi fondamentali sulla dinamica del sistema elettorale.

Sarebbe quindi stato meglio non inserire in Costituzione alcun riferimento alla legge elettorale.

Ritiene poi che non sia per nulla scongiurata l'ipotesi che il *Premier* eletto sia in realtà rappresentativo di una minoranza del Paese e stigmatizza l'evidente diversità di posizioni interne alla maggioranza, con la conseguenza di procedere in maniera incerta e disorganica.

Invita quindi Governo e maggioranza ad una pausa di riflessione, per arrivare almeno ad una proposta definita sulle modalità di elezione del Presidente del Consiglio.

Da ultimo, ritiene priva di ogni motivazione logico-politica la scelta di procedere a tappe forzate sulla riforma costituzionale, come elemento propagandistico in vista delle consultazioni europee del prossimo giugno.

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP) dichiara il voto favorevole del Gruppo, ribadendo al Ministro lo sconcerto circa la scelta metodologica di procedere all'esame della legge elettorale soltanto dopo il completamento dell'esame in prima lettura della riforma costituzionale.

Ritiene infatti che la disciplina sul sistema di elezione del Presidente del Consiglio, rappresentando il cuore della riforma, debba essere definita compiutamente nella Carta costituzionale, analogamente a quanto previsto dalle Costituzioni francesi, portoghesi e austriache per l'elezione del Presidente della Repubblica.

Infatti, nel citare l'articolo 7 della Costituzione francese, l'articolo 60 della Costituzione austriaca e l'articolo 126 della Costituzione portoghese, evidenzia che in nessun Paese europeo si è scelto di prevedere l'elezione diretta di un organo monocratico, in assenza di una compiuta disciplina costituzionale.

Il senatore [OCCHIUTO](#) (FI-BP-PPE), nell'annunciare il voto contrario, rivendica la ragionevolezza dell'atteggiamento adottato dal Governo e dalla maggioranza, dal momento che la declinazione della legge elettorale dipende da un ventaglio di opzioni che richiedono una necessaria flessibilità.

Ritiene poi che la riforma predisposta dal Governo sia coerente con l'evoluzione della nostra società e del nostro assetto istituzionale: infatti, il sistema del premierato, anche a seguito degli emendamenti migliorativi del Governo, conserva una serie di contrappesi, il che è sintomatico della volontà sincera di dialogo della maggioranza.

Al riguardo, rammenta come il premierato stesso rappresenti una mediazione rispetto alla proposta iniziale del presidenzialismo prevista nel programma del centrodestra.

Con contestuali votazioni, gli emendamenti sostanzialmente identici 4.82, 4.83, 4.84 e 4.85 risultano respinti.

Si passa all'esame dell'emendamento 4.86.

La senatrice [VALENTE](#) (PD-IDP) dichiara il voto favorevole, riconoscendo come il combinato disposto degli emendamenti 3.2000 e 4.2000 presenti una certa coerenza, seppure all'interno di un disegno che la propria parte politica non condivide assolutamente, in quanto determina in maniera inequivocabile una riduzione delle prerogative e del ruolo del Presidente della Repubblica e del Parlamento.

Al riguardo, potrebbe anche risultare accettabile la volontà di evitare che le prerogative del Capo dello Stato si allarghino eccessivamente; tuttavia, con la riforma in oggetto, le prerogative del Presidente della Repubblica vengono ridotte al lumicino e quindi risulta paradossale l'argomentazione della maggioranza e del Governo secondo cui queste resteranno intatte o addirittura ne usciranno rafforzate. Il senatore [CATALDI](#) (M5S) annuncia il voto favorevole, ribadendo l'importanza di salvaguardare i principi dello Stato di diritto, quale elemento base dell'ordinamento giuridico dell'Unione europea. In tale contesto, il meccanismo del *simul stabunt simul cadent* rappresenta un'inutile forzatura che comprime il ruolo del Parlamento, di fatto impedendo di ritirare la fiducia a Governi inefficienti. Nel rammentare come uno dei capisaldi dello Stato di diritto risieda nel principio della separazione dei poteri, ritiene che la riforma costituzionale, non rispettando tale principio, risulti incompatibile con lo Stato di diritto.

Posto ai voti, l'emendamento 4.86 risulta respinto.

La seduta, sospesa alle ore 15,55, riprende alle ore 16,35.

Si passa all'esame degli identici emendamenti 4.87 e 4.88.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (Misto-AVS) annuncia il voto favorevole del proprio Gruppo, ritenendo che le proposte in esame attenuino l'incomprensibile rigidità della riforma presentata dal Governo.

Il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP) annuncia il voto favorevole, sottolineando come l'emendamento 4.2000, nel prevedere lo scioglimento delle Camere in caso di approvazione della mozione di sfiducia al Governo, certifichi il venir meno della primazia del Parlamento e quindi l'uscita dalla forma di governo parlamentare, attraverso una sorta di costituzionalizzazione dell'*Italicum*.

Altresì, attraverso la previsione di un Presidente del Consiglio di riserva, scelto tra i parlamentari di maggioranza, viene paradossalmente costituzionalizzata la possibilità di cambiare Esecutivo, senza rispettare l'esito elettorale.

Il senatore [CATALDI](#) (M5S), nel dichiarare il voto favorevole, ritiene che la riforma del Governo sia censurabile, in quanto l'accentramento di forti poteri in capo al *Premier* eletto rappresenta un *vulnus* per la centralità parlamentare ossia il cuore dell'assetto democratico del Paese.

Questa forzatura impone un'attenta riflessione, in quanto fuoriuscire dalla forma di governo parlamentare significa abbandonare un assetto democratico inclusivo e pluralista.

Posti contestualmente al voto, gli emendamenti sostanzialmente identici 4.87 e 4.88 risultano respinti.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti sostanzialmente identici da 4.89 a 4.96.

La senatrice [VALENTE](#) (PD-IDP) annuncia il voto favorevole, sottolineando come tali proposte siano finalizzate a tutelare la figura istituzionale del Presidente della Repubblica, salvaguardandone le prerogative.

Peraltro, attraverso la previsione della consultazione dei rappresentanti dei Gruppi parlamentari, viene tutelata la centralità del Parlamento quale sede di rappresentanza del pluralismo politico e sociale.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (Misto-AVS) si associa alle considerazioni svolte dalla senatrice Valente, sottolineando come gli emendamenti in esame propugnino una visione dell'assetto democratico ben diversa da quella avanzata dalla maggioranza.

Rivendica come i Gruppi di opposizione non si stiano limitando ad una semplice contrapposizione, ma portino avanti una proposta alternativa a quella del Governo, suggerendo soluzioni alternative alle criticità pur esistenti nell'assetto istituzionale.

Il senatore [CATALDI](#) (M5S) annuncia il voto favorevole, stigmatizzando il fatto che una stabilità illusoria rischia di danneggiare il pluralismo e comprimere il ruolo del Parlamento, che sarà indotto ad un atteggiamento di convenienza conservativa, rinunciando a sfiduciare Governi inefficienti.

Reputa quindi puerile pensare che in tal modo possa aumentare la fiducia dei cittadini nei confronti delle Istituzioni. In realtà, vi sarà un incremento della disaffezione e dell'astensionismo. Andrebbe

invece recuperata la centralità del Parlamento, salvaguardandone i poteri legislativi.

Posti contestualmente in votazione, gli emendamenti sostanzialmente identici 4.89, 4.90, 4.91, 4.92, 4.93, 4.94, 4.95 e 4.96 risultano respinti.

Si passa all'esame degli emendamenti sostanzialmente identici 4.97 e 4.98.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) annuncia il voto favorevole, censurando la *ratio* alla base della riforma, consistente nell'intenzione di blindare il Presidente del Consiglio eletto, in modo che risulti inamovibile.

Nel ricordare poi la scelta a suo avviso opportunistica di Fratelli d'Italia di rimanere all'opposizione del Governo Draghi di unità nazionale, in una fase drammatica della storia del Paese, ritiene che si stia sostanzialmente veicolando ai cittadini il messaggio per cui l'irresponsabilità comporta benefici.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*) annuncia il voto favorevole, ritenendo che l'obiettivo del perseguimento della stabilità risulti, nella riforma del Governo, contraddetto da una sostanziale legittimazione dei ribaltoni.

Nel ricordare di non aver mai appoggiato Governi tecnici, ritenendoli portatori di visioni politiche sganciate dalle istanze popolari, ritiene tuttavia assurdo impedirne la formazione per via costituzionale e, nello stesso tempo, consentire, attraverso la figura del *Premier* di riserva, la possibilità di cambi di maggioranza.

Il senatore [DELLA PORTA](#) (*FdI*) annuncia il voto contrario del proprio Gruppo e rivendica l'atteggiamento responsabile tenuto da Fratelli d'Italia nella scorsa legislatura, sottolineando come il proprio partito sia stato all'opposizione per l'intera durata della legislatura e abbia dimostrato un elevato senso istituzionale anche durante l'emergenza pandemica.

Ritiene che il successo elettorale di Fratelli d'Italia risieda nelle politiche economiche, la cui validità trova riscontro nei buoni risultati conseguiti dal Governo Meloni.

Contesta poi l'accusa, più volte reiterata dalle opposizioni, circa l'esistenza di una sorta di baratto tra l'autonomia differenziata e il premierato, ritenendo invece che si tratti di un atteggiamento coerente della coalizione di centrodestra, che sta attuando due punti qualificanti del proprio programma.

Posti contestualmente in votazione, gli emendamenti sostanzialmente identici 4.97 e 4.98 risultano respinti.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti sostanzialmente identici 4.99 e 4.100.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*) annuncia il voto favorevole e, nel rispondere alle argomentazioni del senatore Della Porta, non contesta il fatto che il premierato e l'autonomia differenziata rappresentino punti qualificanti del programma di centrodestra.

In realtà, contesta il fatto che questi due provvedimenti possano essere affiancati, dal momento che si muovono in senso opposto e difficilmente riescono a comporsi tra di loro in maniera armonica.

Evidenzia come l'elemento di analogia risieda in realtà nella marginalizzazione del Parlamento nazionale sia sul fronte della competenza legislativa, con l'autonomia differenziata, sia sul fronte del rapporto con il Governo, nel premierato.

La senatrice [MAIORINO](#) (*M5S*) dichiara il voto favorevole e riprende le considerazioni testé svolte dal senatore De Cristofaro, sottolineando come l'autonomia differenziata comporti uno svuotamento delle potestà legislative del Parlamento, mentre il premierato determina l'annullamento della possibilità delle Camere di sfiduciare il governo.

Il combinato disposto di questi due disegni di legge configura quindi una prospettiva spaventosa da scongiurare ad ogni modo.

Il senatore [LISEI](#) (*FdI*) annuncia il voto contrario, manifestando sorpresa per la fantasia argomentativa delle opposizioni, che, da un lato, offrono una rappresentazione dei parlamentari come politici pavidì e tremebondi che non avranno mai il coraggio di ritirare la fiducia al *Premier* eletto e, dall'altro, stigmatizzano la presunta legittimazione dei ribaltoni che sarebbe indotta dalla riforma costituzionale.

Si tratta quindi di due argomentazioni critiche contraddittorie tra di loro.

D'altra parte, sebbene astrattamente i ribaltoni siano sempre possibili, tuttavia la riforma in esame cerca di porre le basi affinché, nella pratica, non si verifichino cambi di maggioranza rispetto alla scelta compiuta dal corpo elettorale.

Ritiene quindi che la riforma presentata dal Governo migliori lo stato attuale, caratterizzato da una congiuntura che ha consentito, più volte, alle coalizioni di centrosinistra di governare senza aver mai vinto le elezioni.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*) annuncia il voto favorevole del Gruppo, ribadendo come l'emendamento 4.2000 rappresenti una legittimazione dei cambi di maggioranza e dei ribaltoni. Pertanto, rivolge un appello alla maggioranza affinché abbandoni l'argomento propagandistico per cui la riforma impedirà modifiche di maggioranza che, invece, saranno addirittura incentivate, soprattutto nel caso di maggioranze basate su coalizioni.

Nel soffermarsi poi sull'emendamento 4.2000, ritiene che gli elementi critici risiedano soprattutto nel secondo comma in quanto, con riguardo al primo comma, va ricordato che, nel corso della storia repubblicana, nessun Governo è mai caduto a seguito dell'approvazione di una mozione di sfiducia. Il senatore [TOSATO](#) (*LSP-PSd'Az*) annuncia il voto contrario, richiamando l'opposizione alla necessità di una disamina obiettiva dell'emendamento 4.2000.

Il presidente [BALBONI](#) (*FdI*), in qualità di relatore, interviene incidentalmente per rammentare l'esistenza di un dibattito nella dottrina costituzionalistica sulla perimetrazione delle dimissioni volontarie del Governo e sulla cogenza politica, piuttosto che giuridica, dell'obbligo di dimissioni a seguito del respingimento della questione di fiducia.

Con contestuale votazione, sono quindi respinti gli emendamenti sostanzialmente identici 4.99 e 4.100. Si passa quindi all'esame degli emendamenti sostanzialmente identici 4.101 e 4.107.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*) annuncia il voto favorevole, ritenendo che proprio l'esistenza di un dibattito sul carattere volontario o meno delle dimissioni del Governo a seguito del respingimento della questione di fiducia presupponga la necessità di una pausa di riflessione e di un chiarimento.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*) annuncia il voto favorevole, sottolineando come le ambiguità interpretative dell'emendamento 4.2000 derivino da una stesura sciatta, dovuta alla mancata soluzione del disaccordo di fondo tra i due principali partiti della maggioranza.

Ne è quindi conseguita la predisposizione di una disposizione cervellotica e incomprensibile, che legittima le più diverse interpretazioni.

Ribadisce quindi l'invito al Ministro a chiarire le modalità di elezione del Presidente del Consiglio, con particolare riguardo alla previsione della soglia per l'attivazione del premio di maggioranza, dal momento che su tale aspetto emerge un'evidente diversità di vedute. Infatti, il senatore Romeo sembrerebbe non volere alcuna soglia minima, il senatore Pera la auspicherebbe al 50 per cento e il presidente e relatore Balboni al 40 per cento. Chiede quindi alla maggioranza di trovare un accordo prima di procedere con l'esame del provvedimento.

Con contestuale votazione, gli emendamenti sostanzialmente identici 4.101 e 4.107 risultano respinti. Il [PRESIDENTE](#) avverte che sugli emendamenti da 4.102 a 4.106, che presentano variazioni a scalare di cifre, si svolgerà un'unica dichiarazione di voto con votazioni distinte.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) ritiene irragionevoli i ritmi di lavoro della Commissione, tra l'altro su un disegno di legge costituzionale, che richiederebbe quindi maggiore ponderazione. Gli emendamenti in esame, in particolare, sono significativi, in quanto prevedono un termine massimo per la soluzione della crisi di Governo, scaduto il quale il Presidente della Repubblica procede allo scioglimento delle Camere. La maggioranza, se avesse un atteggiamento prudente ed equilibrato, potrebbe aprire un confronto sull'entità del termine, invece di considerare tali proposte come ostruzionistiche.

Il senatore [CATALDI](#) (*M5S*) ribadisce le proprie preoccupazioni sull'assenza di indicazioni da parte del Governo sui principi della nuova disciplina elettorale. Anche se è stato soppresso il riferimento esplicito a un premio del 55 per cento, è ipotizzabile che sarà necessaria una percentuale comunque alta per garantire alla maggioranza la stabilità. Per esempio, il Governo Meloni, con il 26 per cento dei consensi, grazie al premio di maggioranza non avrebbe avuto bisogno di formare una coalizione e avrebbe governato pur rappresentando una quota di popolazione molto bassa.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 4.102, 4.103, 4.104, 4.105 e 4.106 sono respinti.

Il [PRESIDENTE](#), precisando che nella giornata di oggi la Commissione ha lavorato finora otto ore,

propone di concludere la seduta plenaria alle ore 19,15, per poi svolgere un Ufficio di Presidenza, da dedicare alla programmazione dei lavori, e di proseguire poi l'esame del disegno di legge costituzionale in titolo nella seduta già convocata per le ore 9 di domani, giovedì 4 aprile.

La Commissione conviene.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*), in assenza dei proponenti, fa proprio l'emendamento 4.109 e sottolinea l'incongruenza presente nel testo del Governo, che prevede un voto delle Camere sulla fiducia all'Esecutivo nonostante l'elezione diretta del Presidente del Consiglio. A suo avviso, tale meccanismo è fonte di instabilità, perché si introduce una possibilità di condizionamento del *Premier* eletto da parte dei partiti della sua coalizione riguardo all'elenco dei Ministri, in cambio del voto di fiducia. Inoltre, la possibilità di far subentrare un secondo *Premier*, dotato di poteri più incisivi di quello eletto perché in grado di provocare lo scioglimento delle Camere, rischia di incentivare le tensioni all'interno delle componenti della maggioranza e favorire proprio quei "giochi di palazzo" che si vorrebbero evitare.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*), nel criticare l'utilizzo da parte della maggioranza dell'espressione "giochi di palazzo", che dà un'idea negativa delle dinamiche politiche in cui si estrinseca una democrazia funzionante, secondo un'accezione tipicamente populista, ritiene che il rischio di ribaltoni e cambi di maggioranza non sia eliminato con l'emendamento 4.2000 del Governo. A suo avviso, si tratta di una norma confusa e contraddittoria, che favorisce la degenerazione delle pratiche parlamentari.

Il senatore [OCCHIUTO](#) (*FI-BP-PPE*) ritiene contraddittorie le considerazioni delle opposizioni, in quanto, da un lato, lamentano il rischio di un accentramento di poteri in una sola persona e, dall'altro, criticano l'ipotesi che il Presidente del Consiglio si presenti alle Camere per ricevere la fiducia.

Il [PRESIDENTE](#) (*FdI*), nel condividere le considerazioni del senatore Occhiuto, ritiene che l'espressione della fiducia al Presidente del Consiglio eletto direttamente dovrebbe assicurare sulla circostanza che tale figura sarà quanto meno espressione di un'intera coalizione.

Posto ai voti, l'emendamento 4.109 è respinto.

Si passa alla votazione degli emendamenti identici 4.110 e 4.111.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*) replica al senatore Occhiuto, sottolineando che, per evitare la concentrazione dei poteri in una persona sola, occorre prevedere specifici contrappesi, che non si esauriscono certamente nel voto di fiducia del Parlamento. Ricorda che molti dei costituzionalisti auditi hanno ritenuto questa previsione contraddittoria e non assimilabile a un meccanismo idoneo ad evitare l'accentramento del potere.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*) non condivide le considerazioni del senatore Occhiuto. A suo avviso, con l'elezione diretta, il Presidente del Consiglio riceve una legittimazione popolare per cui sarebbe incomprensibile un voto di fiducia iniziale, come risulta anche dalla giurisprudenza della Corte costituzionale.

Con riferimento alle affermazioni del senatore Romeo, rese alla stampa, ritiene che non si possa parlare del ballottaggio in modo generico. È invece necessario fissare una quota per l'accesso, che non sia troppo bassa. Ricorda che la sentenza della Corte costituzionale n. 35 del 2017 sul sistema elettorale della Camera faceva salva l'attribuzione del premio di maggioranza alla lista che avesse conseguito almeno il 40 per cento dei voti. Tuttavia, tale soglia è riferita appunto a un organo collegiale e non a uno monocratico. Ritiene infine che i sistemi elettorali di Regioni ed enti locali non siano replicabili a livello nazionale.

Posti congiuntamente ai voti, gli identici emendamenti 4.110 e 4.111 sono respinti.

Si passa all'esame dei subemendamenti riferiti all'emendamento 4.2000 del Governo.

Il subemendamento 4.2000/1 è inammissibile.

Si passa alla votazione del subemendamento 4.2000/2.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) sottolinea la necessità di riscrivere l'emendamento del Governo, che presenta troppi elementi di incertezza. In particolare, nota l'incongruenza della disposizione che attribuisce al Presidente del Consiglio la facoltà di chiedere lo scioglimento delle Camere al Presidente della Repubblica, il quale non potrebbe far altro che disporlo. A suo avviso, è inaccettabile che il Capo

dello Stato sia vincolato a corrispondere alla richiesta del Presidente del Consiglio. Qualora invece potesse rifiutare di procedere allo scioglimento, si potrebbe aprire un conflitto istituzionale.

Il ministro Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI osserva che il secondo comma dell'emendamento 4.2000 va considerato congiuntamente alla previsione di cui al successivo terzo comma.

Il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP) sottolinea che, pur comprendendo la finalità della norma, sarebbe preferibile una formulazione più chiara, dato che - tra i canoni ermeneutici applicabili - l'interpretazione teleologica non è quella prevalente per chiarire il significato delle disposizioni costituzionali.

Posto ai voti, il subemendamento 4.2000/2 è respinto.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara inammissibile il subemendamento 4.2000/3, in quanto ultroneo rispetto alla cornice normativa dell'emendamento 4.2000.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che i subemendamenti 4.2000/5 e 4.2000/4 si differenziano solo per il numero dei giorni entro i quali il Governo deve presentarsi alle Camere per la fiducia e saranno quindi oggetto di un'unica dichiarazione di voto, ferma restando l'espressione di distinte votazioni.

La senatrice [VALENTE](#) (PD-IDP) si richiama alle considerazioni del senatore Giorgis, rilevando che dalla formulazione dell'emendamento 4.2000 risulta che il Presidente della Repubblica non possa far altro che prendere atto della richiesta di scioglimento del Presidente del Consiglio e disporlo. Ciò rende evidente la limitazione delle prerogative del Capo dello Stato, che non ha margini di valutazione per adottare una propria decisione. Per maggiore chiarezza, sarebbe più corretto sostituire l'espressione "può proporre" con una più cogente.

Il senatore [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az) nota che il riferimento al Presidente del Consiglio, al terzo comma dell'emendamento del Governo, non è immediatamente intellegibile, essendo sottinteso il soggetto della frase: «Qualora non eserciti tale facoltà». Si potrebbe quindi intendere che ci si riferisca al Presidente della Repubblica.

Il [PRESIDENTE](#) assicura che terrà conto di tale rilievo. Eventualmente si potrà intervenire in sede di coordinamento formale. Ritiene comunque evidente che il soggetto in questione sia il Presidente del Consiglio.

Posti separatamente ai voti, i subemendamenti 4.2000/5 e 4.2000/4 sono respinti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UN UFFICIO DI PRESIDENZA

Il [PRESIDENTE](#) avverte che, al termine della seduta, si terrà un Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, per la programmazione dei lavori.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 19,05.

1.3.2.1.61. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 203 (ant.) del 04/04/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1ª Commissione permanente (AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)

GIOVEDÌ 4 APRILE 2024

203ª Seduta

Presidenza del Presidente

[BALBONI](#)

indi del Vice Presidente

[TOSATO](#)

Interviene il ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta inizia alle ore 9,15.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la Commissione ha richiesto l'attivazione del circuito audiovisivo interno, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, sulla parte di seduta riguardante l'esame dei disegni di legge nn. [935](#) e [830](#).

Poiché la Presidenza del Senato ha preventivamente fatto conoscere il proprio assenso, in assenza di obiezioni, dispone quindi l'attivazione di tale forma di pubblicità.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

[\(935\)](#) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Modifiche agli articoli 59, 88, 92 e 94 della Costituzione per l'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri, il rafforzamento della stabilità del Governo e l'abolizione della nomina dei senatori a vita da parte del Presidente della Repubblica

[\(830\)](#) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - RENZI e altri. - Disposizioni per l'introduzione dell'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri in Costituzione

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri, mercoledì 3 aprile.

Riprende la votazione dei subemendamenti riferiti all'emendamento 4.2000 del Governo.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che, stante l'analogia di contenuto, sui subemendamenti 4.2000/6, 4.2000/7 e 4.2000/8 si svolgerà un'unica dichiarazione di voto, ferma restando l'espressione di votazioni distinte.

Il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP) sottolinea che l'attuale formulazione dell'articolo 4 solleva molteplici dubbi, soprattutto con riferimento alle dimissioni volontarie del Presidente del Consiglio eletto. Non è chiaro, infatti, se il Presidente della Repubblica possa non accogliere la proposta di scioglimento delle Camere. Se è vero, come ha ribadito il Ministro, che non sono stati intaccati i poteri del Capo dello Stato, allora si deve concludere che questi possa anche respingere la richiesta di scioglimento. A questo punto, si potrebbe paradossalmente ipotizzare che il *Premier* sollevi un conflitto di attribuzione dinanzi alla Corte costituzionale per mancato adempimento di un obbligo costituzionale da parte della

Presidente della Repubblica.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*) sottolinea che l'emendamento 4.2000 presenta alcune ambiguità, derivanti da una contraddizione di fondo irrisolta. La maggioranza, infatti, adotta il sistema dell'elezione diretta ma tenta di nascondere gli aspetti che potrebbero risultare più invisi all'opinione pubblica e che determinerebbero, in realtà, il superamento della forma di governo parlamentare. Sarebbe preferibile, allora, optare per il presidenzialismo con un equilibrato sistema di contrappesi, come quello statunitense. A suo avviso, invece, il secondo e il terzo comma dell'emendamento lasciano trasparire i contrasti che vi sono fra due delle componenti della maggioranza.

Il senatore [CATALDI](#) (*M5S*) ribadisce la necessità di scrivere le disposizioni, soprattutto quelle costituzionali, in modo chiaro, per evitare che si prestino a diverse interpretazioni. Il nuovo articolo 4, come risulterebbe dall'emendamento 4.2000 del Governo, reca una contraddizione in sé, poiché assegna un potere di mera proposta di scioglimento delle Camere al Presidente del Consiglio, a cui però il Presidente della Repubblica è chiamato a corrispondere. Nel ricordare che il criterio prioritario per l'interpretazione delle disposizioni, secondo l'articolo 12 delle Disposizioni sulla legge in generale (cd. "preleggi"), è quello letterale, ritiene che, se si accede all'ipotesi per cui il Capo dello Stato possa valutare discrezionalmente l'opportunità di procedere allo scioglimento, bisognerebbe sostituire la parola "dispone" con le parole "può disporre".

Posti separatamente ai voti, i subemendamenti 4.2000/6, 4.2000/7 e 4.2000/8 sono respinti.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che i subemendamenti 4.2000/10 e 4.2000/9 hanno contenuto quasi analogo. Pertanto, su di essi si svolgerà un'unica dichiarazione di voto, ferma restando l'espressione di votazioni distinte.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*) sottolinea che, come già ricordato dal Presidente, la dottrina si è divisa sull'interpretazione della disposizione relativa all'ipotesi delle dimissioni volontarie. A suo avviso, sarebbe opportuno sospendere i lavori, per riscrivere l'articolo 4, precisando la procedura da applicare in caso di sconfitta del Governo su un provvedimento su cui sia stata posta la questione di fiducia. Su tale aspetto, chiede di conoscere l'opinione della maggioranza.

In esito a distinte votazioni, i subemendamenti 4.2000/10 e 4.2000/9 sono respinti.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che, stante l'analogia di contenuto, sui subemendamenti sostanzialmente identici 4.2000/14 e 4.2000/17 e sui subemendamenti sostanzialmente identici 4.2000/66 e 4.2000/69 si svolgerà un'unica dichiarazione di voto.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) osserva che l'emendamento 4.2000 suscita molti dubbi interpretativi. Per esempio, non è chiaro quali siano le conseguenze della mancata approvazione della questione di fiducia posta su un determinato provvedimento. Secondo alcuni esponenti della maggioranza, il Governo potrebbe addirittura riproporre l'atto. Secondo un'altra interpretazione, il Presidente del Consiglio dovrebbe dimettersi con conseguente scioglimento delle Camere, oppure si potrebbe conferire un nuovo incarico a un parlamentare - o anche a più d'uno - collegato al *Premier* dimissionario. Formula quindi considerazioni critiche, in quanto, a suo avviso, si costituzionalizza il carattere extraparlamentare della crisi di governo.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*) concorda con il senatore Giorgis, evidenziando che la disposizione è scritta in modo confuso e questo renderà più difficoltoso anche il pronunciamento degli elettori in occasione del *referendum* costituzionale. Tra l'altro, la sconfitta dell'Esecutivo per mancata approvazione della fiducia su un singolo provvedimento è la fattispecie più frequente che attualmente provoca la caduta dei Governi.

La senatrice [MAIORINO](#) (*M5S*) rileva che l'articolo 4 del testo in esame, nonostante la modifica proposta dal Governo, appare confuso, perché rispecchia le diverse istanze all'interno della maggioranza. Infatti, in caso di voto contrario sulla questione di fiducia posta su un determinato provvedimento, il partito del Presidente del Consiglio preferisce il meccanismo dell'*aut simul stabunt aut simul cadent*, mentre la Lega opta per il conferimento dell'incarico a un parlamentare eletto in collegamento con il *Premier*.

Sarebbe quindi opportuna una pausa di riflessione, per apportare le necessarie modifiche, cercando di scrivere la norma senza tenere in considerazione gli interessi di singoli partiti o addirittura di

specifiche persone.

Posto congiuntamente ai voti, i subemendamenti sostanzialmente identici 4.2000/14 e 4.2000/17 sono respinti.

Sono quindi posti congiuntamente ai voti i subemendamenti sostanzialmente identici 4.2000/66 e 4.2000/69, che risultano respinti.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che, stante l'analogia di contenuto, sui subemendamenti sostanzialmente identici 4.2000/11, 4.2000/12, 4.2000/13 e 4.2000/1,5 nonché sui subemendamenti 4.2000/67, 4.2000/68, 4.2000/70 e 4.2000/71 si svolgerà un'unica dichiarazione di voto.

La senatrice [VALENTE](#) (PD-IDP) sottolinea che i subemendamenti in esame ripropongono il ruolo di garanzia del Presidente della Repubblica, il quale, in caso di morte o impedimento permanente del Presidente del Consiglio, conferisce l'incarico a un nuovo Presidente del Consiglio, dopo aver consultato i Gruppi parlamentari. Ritiene inaccettabile ridurre i margini di discrezionalità del Capo dello Stato, che per la sua autorevolezza è la figura più adatta a gestire una eventuale crisi di governo. Il senatore [CATALDI](#) (M5S) formula considerazioni critiche sulla previsione del Governo di ridurre la discrezionalità del Presidente della Repubblica, che non avrà più potere decisionale in merito allo scioglimento delle Camere, dato che il suo risulterà essere un atto vincolato conseguente alla proposta del Presidente del Consiglio.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (Misto-AVS) sottolinea che i dubbi interpretativi sull'articolo 4 sono stati espressi, nel corso delle audizioni, proprio dagli esperti più favorevoli alla riforma, quindi non sono frutto di posizioni preconcepite.

Posti congiuntamente ai voti, i subemendamenti sostanzialmente identici 4.2000/11, 4.2000/12, 4.2000/13 e 4.2000/15 sono respinti.

Successivamente, con contestuale votazione, sono respinti i subemendamenti sostanzialmente identici 4.2000/67, 4.2000/68, 4.2000/70 e 4.2000/71.

Il presidente [TOSATO](#) avverte che, stante l'analogia di contenuto, sui subemendamenti sostanzialmente identici 4.2000/16 e 4.2000/19 e sui subemendamenti sostanzialmente identici 4.2000/64 e 4.2000/65 si svolgerà un'unica dichiarazione di voto.

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP) ribadisce che la formulazione dell'articolo 4 suscita incertezze interpretative. Sarebbe opportuno esplicitare che, in caso di sconfitta dell'Esecutivo su un provvedimento sul quale sia stata posta la questione di fiducia, si applichi il secondo comma, che disciplina la fattispecie delle dimissioni volontarie. Tuttavia, vi sarebbe poi una contraddizione con il terzo comma. Chiede quindi chiarimenti sull'ipotesi del subentro del secondo *Premier*.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (Misto-AVS) concorda con il senatore Parrini sulla necessità di un chiarimento sull'interpretazione corretta dell'emendamento 4.2000.

Il presidente [BALBONI](#) (FdI), in qualità di relatore, precisa che, nel caso di revoca della fiducia mediante mozione motivata, si prevede lo scioglimento delle Camere, secondo il meccanismo *aut simul stabunt aut simul cadent*. Nell'ipotesi invece che il Governo non ottenga la fiducia su un provvedimento, è necessario verificare se il rapporto di fiducia tra Governo e Parlamento si sia interrotto irreparabilmente, attraverso una informativa parlamentare, in quanto, in effetti, potrebbe trattarsi anche di un mero incidente di percorso. Le dimissioni del Presidente del Consiglio conseguenti alla mancata approvazione della fiducia potrebbero peraltro essere assimilabili a quelle volontarie, in quanto, secondo un orientamento dottrinale, sarebbero dovute politicamente ma non giuridicamente. Pertanto, l'ipotesi prefigurata dalle opposizioni ricade, a suo avviso, nell'ambito applicativo del secondo comma del nuovo articolo 4.

Il ministro Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI sottolinea che, con l'emendamento 4.2000, il Governo ha inteso recepire alcuni dei rilievi sollevati dalle opposizioni e dai costituzionalisti auditi, in particolare sul rischio che il secondo *Premier* disponga di poteri più incisivi di quello eletto.

Innanzitutto, l'emendamento disciplina anche le ipotesi di dimissioni volontarie del Presidente del Consiglio, ampliandole ai casi in cui decida di lasciare l'incarico, per esempio per motivi personali.

Altresì, se la fiducia è revocata mediante mozione motivata, si prevede lo scioglimento delle Camere, essendo il *Premier* eletto direttamente dal popolo. In caso invece di dimissioni volontarie, il Presidente

del Consiglio, previa informativa parlamentare per esplicitare le ragioni delle proprie dimissioni, ha due opzioni: entro sette giorni può proporre al Presidente della Repubblica lo scioglimento delle Camere oppure può ricevere un nuovo incarico o lasciare che questo sia conferito a un altro esponente della maggioranza.

Posti congiuntamente ai voti, i subemendamenti sostanzialmente identici 4.2000/16 e 4.2000/19 sono respinti.

Sono quindi posti congiuntamente ai voti i subemendamenti sostanzialmente identici 4.2000/64 e 4.2000/65, che risultano respinti.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che, stante l'analogia di contenuto, sui subemendamenti 4.2000/18 e 4.2000/63 si svolgerà un'unica dichiarazione di voto, ferma restando l'espressione di votazioni distinte. Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP) ritiene che la mancata approvazione della questione di fiducia non sia assimilabile ad un mero incidente di percorso. Sul punto, dissente dall'interpretazione fornita dal Presidente, pur apprezzando lo sforzo argomentativo. Rifacendosi poi all'esperienza costituzionale tedesca e svedese, sottolinea l'assurdità del fatto che un *premier* dimissionario possa richiedere lo scioglimento delle Camere. A sostegno di tale argomentazione, cita l'articolo 68 della Costituzione tedesca.

Il [PRESIDENTE](#) precisa che, secondo le opposizioni, il Presidente del Consiglio che si sia dimesso non può chiedere lo scioglimento. Osserva, tuttavia, che un *Premier* dimissionario resta in carica finché non è sostituito.

Il senatore [Enrico BORGHI](#) (IV-C-RE) sottolinea, preliminarmente, che l'emendamento 4.2000 recepisce le considerazioni critiche solo di una parte delle opposizioni, tralasciando di considerare le soluzioni alternative proposte da Italia Viva con il disegno di legge costituzionale n. 830, il cui esame è congiunto a quello del Governo.

Osserva che, con l'emendamento 4.2000, che introduce in Costituzione la figura del secondo *Premier*, il destino del Governo sarà sottratto alla volontà popolare e del Parlamento e sarà deciso esclusivamente dai *leader* dei partiti di maggioranza, soprattutto di quelli determinanti ai fini della sopravvivenza della maggioranza medesima. In tal modo, si rende strutturale proprio quell'elemento di condizionamento e di ricatto che la maggioranza vorrebbe evitare attraverso l'elezione diretta del Capo del Governo. Anticipa pertanto il voto contrario del proprio gruppo sull'emendamento del Governo.

Il senatore [LISEI](#) (Fdi) evidenzia che la riformulazione dell'articolo 4, attraverso l'emendamento del Governo, è volta a eliminare quelle rigidità sistemiche che, secondo i costituzionalisti, erano presenti nel testo originario. In particolare, si attribuisce al Presidente del Consiglio il potere di chiedere lo scioglimento delle Camere, che prima non era previsto. È comunque mantenuto un margine per gestire la crisi, in modo che possa essere reincaricato lo stesso Presidente del Consiglio dimissionario oppure un parlamentare della maggioranza, nel caso di dimissioni per motivi personali o familiari, come avvenuto di recente in Finlandia.

Pertanto, pur considerando la possibilità di apportare ulteriori correttivi su aspetti formali o linguistici, ritiene soddisfacente il nuovo testo dell'articolo 4, perché rafforza il Presidente del Consiglio e introduce una maggiore flessibilità, disciplinando fattispecie che prima non erano previste.

Posti separatamente ai voti, i subemendamenti 4.2000/18 e 4.2000/63 sono respinti.

Il [PRESIDENTE](#) dispone una breve sospensione della seduta.

La Commissione prende atto.

La seduta, sospesa alle ore 10,55, riprende alle ore 11,10.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che, stante l'analogia di contenuto, sui subemendamenti 4.2000/21 e 4.2000/73 si svolgerà un'unica dichiarazione di voto, ferma restando l'espressione di votazioni distinte.

Il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP), nel prendere atto dell'interpretazione fornita dal Ministro sull'emendamento 4.2000, ritiene che sarebbe stato più semplice sopprimere, al primo comma, l'inciso: «mediante mozione motivata», a meno che questa soluzione non sia stata individuata come forma di mediazione tra le due principali componenti della maggioranza. Infatti, in assenza di tale precisazione, sarebbe stato evidente che il potere è concentrato nella figura del Presidente del Consiglio e che la sconfitta su una questione di fiducia comporterebbe automaticamente la caduta del Governo. A suo

avviso, quindi, si tratta in realtà di dimissioni dovute e non volontarie. Dal punto di vista politico, critica l'approccio della maggioranza che cerca di adattare le norme costituzionali alle situazioni contingenti attuali.

Il presidente [BALBONI](#) (*FdI*), in qualità di relatore, osserva che la modifica proposta dal senatore Giorgis comporterebbe lo scioglimento delle Camere anche nei casi in cui il Governo abbia un incidente di percorso. Al contrario di quanto sostenuto dal senatore Borghi, l'applicazione del *aut simul stabunt aut simul cadent* non è opportuna in tutti i casi, in quanto il valore prioritario è quello della stabilità. Se il Governo è sconfitto su un voto di fiducia, ma la maggioranza è comunque coesa, è preferibile non interrompere la legislatura, per portare a compimento la realizzazione del programma votato dagli elettori.

Posti separatamente ai voti, i subemendamenti 4.2000/21 e 4.2000/73 sono respinti.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che, stante l'analogia di contenuto, sui subemendamenti sostanzialmente identici 4.2000/20 e 4.2000/22, nonché sui subemendamenti sostanzialmente identici 4.2000/72 e 4.2000/74 si svolgerà un'unica dichiarazione di voto.

Il senatore [CATALDI](#) (*M5S*) sottolinea che, rispetto alla stabilità, il valore della democrazia è più importante e si basa su equilibri che si riflettono a loro volta sui principi dello Stato di diritto, in primo luogo sulla separazione dei poteri. Piuttosto che potenziare il Governo, assegnando di fatto al Presidente del Consiglio il potere di scioglimento delle Camere, sarebbe opportuno rafforzare il Parlamento, quale sede del dialogo democratico.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*) ribadisce l'invito a correggere la formulazione del secondo comma dell'emendamento 4.2000, che risulta contraddittoria e poco chiara almeno in tre punti. Innanzitutto, prevede che un Presidente del Consiglio sfiduciato, dopo che si è dimesso, possa proporre lo scioglimento delle Camere al Presidente della Repubblica. In altri ordinamenti ciò è consentito, ma prima che il *Premier* si sia dimesso. In secondo luogo, ritiene non convincente l'interpretazione del Presidente circa la volontarietà delle dimissioni, mentre non è disciplinata la prassi attuale per cui il Capo del Governo si reca dal Presidente della Repubblica per le consultazioni. Infine, il significato della previsione per cui il Capo dello Stato si limita a disporre lo scioglimento richiesto dal Presidente del Consiglio non è incontrovertibile.

Il presidente [BALBONI](#) (*FdI*) ribadisce che lo scioglimento disposto dal Presidente della Repubblica a seguito della richiesta del Presidente del Consiglio rappresenterebbe un atto vincolato.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*) replica che in tal caso quella del Presidente del Consiglio non sarebbe una mera proposta e quindi sarebbe necessario sostituire le parole: «può proporre».

Posti congiuntamente ai voti, i subemendamenti sostanzialmente identici 4.2000/20 e 4.2000/22 sono respinti.

Sono quindi posti congiuntamente ai voti i subemendamenti sostanzialmente identici 4.2000/72 e 4.2000/74, che risultano respinti.

Posto ai voti, il subemendamento 4.2000/23 è respinto.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che, stante l'analogia di contenuto, sui subemendamenti 4.2000/24, 4.2000/25, 4.2000/26, 4.2000/75, 4.2000/76 e 4.2000/77 si svolgerà un'unica dichiarazione di voto, ferma restando l'espressione di votazioni distinte.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*) sottolinea l'importanza dei subemendamenti in esame, con cui si propone che le Camere conservino un margine di manovra per determinare l'indirizzo di governo del Paese, respingendo l'automatismo dello scioglimento previsto dall'emendamento governativo. Il Presidente della Repubblica, infatti, procede allo scioglimento delle Camere solo qualora il Parlamento non accordi la fiducia a un altro Governo entro un periodo determinato.

Il senatore [CATALDI](#) (*M5S*) ritiene condivisibili le proposte in esame, che tolgono alcune rigidità ai meccanismi previsti dal testo del Governo e restituiscono un margine di discrezionalità al Parlamento. Con distinte votazioni, i subemendamenti 4.2000/24, 4.2000/25, 4.2000/26, 4.2000/75, 4.2000/76 e 4.2000/77 sono respinti.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che, stante l'analogia di contenuto, sui subemendamenti 4.2000/27, 4.2000/28, 4.2000/29, 4.2000/78, 4.2000/79 e 4.2000/80 si svolgerà un'unica dichiarazione di voto,

ferma restando l'espressione di votazioni distinte.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) sottolinea che le proposte in esame tentano di conservare margini di flessibilità per consentire alla forma di governo di adattarsi al susseguirsi di mutamenti sociali e politici. A suo avviso, non è corretto prevedere che l'indirizzo politico debba essere cristallizzato e applicato in ogni caso anche dal Presidente del Consiglio subentrante, senza tenere conto di eventuali nuovi accadimenti.

Critica inoltre l'atteggiamento svalutativo della maggioranza nei confronti del rigore lessicale indispensabile per le disposizioni, soprattutto quelle costituzionali, per evitare che l'interpretazione del testo sia nella disponibilità di chi detiene il potere, che, invece, dovrebbe trovare un limite proprio nelle disposizioni scritte.

Posti separatamente ai voti, i subemendamenti 4.2000/27, 4.2000/28, 4.2000/29, 4.2000/78, 4.2000/79 e 4.2000/80 sono respinti.

Si passa alla votazione del subemendamento 4.2000/30.

La senatrice [MAIORINO](#) (*M5S*) sottolinea che il subemendamento propone di introdurre l'istituto della sfiducia costruttiva per evitare le cosiddette crisi di governo al buio e gli accordi poco trasparenti tra forze politiche per risolverle. Si tratta, tra l'altro, di un meccanismo già collaudato in democrazie occidentali mature come la Spagna e la Germania. Ciò dimostra che, se ci fosse stata la volontà politica di coinvolgere tutte le forze politiche nel dibattito sulle riforme costituzionali, probabilmente si sarebbe trovata una soluzione condivisa.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*), nel concordare con la senatrice Maiorino, osserva che la sfiducia costruttiva è un istituto ampiamente sperimentato e consente di assicurare maggiore stabilità agli Esecutivi. Ritene che, nel modificare la Costituzione, si dovrebbe tenere presente l'interesse generale con il medesimo spirito dell'Assemblea Costituente, che fu consapevole della necessità di sottrarre la Carta costituzionale alle situazioni contingenti e alla dialettica tra singoli partiti.

Posto ai voti, il subemendamento 4.2000/30 è respinto.

Il subemendamento 4.2000/31 è dichiarato decaduto per assenza dei proponenti.

Si passa alla votazione del subemendamento 4.2000/36.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) sottolinea che, con la proposta in esame, si consente che il Presidente della Repubblica, in caso di sfiducia al Governo, possa valutare se conferire l'incarico ad altra persona, con una formulazione semplice che non lascia adito a dubbi interpretativi. Si prevede quindi che il Capo dello Stato consulti le forze politiche, tenga conto dell'opinione dei parlamentari, che si assumono la responsabilità davanti agli elettori, e individua la persona più adeguata all'incarico, che non deve essere necessariamente un senatore o un deputato.

Ritiene inopportuno che la maggioranza respinga ogni proposta alternativa rispetto all'assetto costituzionale previsto nel programma elettorale. Nelle democrazie costituzionali, il partito o la coalizione che vince le elezioni ha il diritto e dovere di governare, non di modificare la Costituzione sulla base dei rapporti di forza. Ribadisce quindi le proprie critiche al testo presentato dal Governo, che marginalizza il Parlamento, svaluta la democrazia rappresentativa e concentra tutti i poteri in una sola persona, in antitesi con i principi del pensiero liberale, molto attento alla limitazione dei poteri.

Posto ai voti, il subemendamento 4.2000/36 è respinto.

I subemendamenti 4.2000/37 e 4.2000/38 sono dichiarati decaduti per assenza dei proponenti.

Si passa alla votazione del 4.2000/39.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*) rileva che le proposte in esame mirano a rafforzare il Parlamento, secondo una visione alternativa, quindi non limitandosi a esprimere il dissenso nei confronti del testo del Governo, che è frutto di un compromesso politico tra i partiti della maggioranza, esplicitato negli articoli 3 e 4 del disegno di legge costituzionale. Infatti, l'articolo 3 propone l'elezione diretta del Presidente del Consiglio, e quindi un impianto diverso dalla forma di governo parlamentare, mentre l'articolo 4 non riesce a stabilire i contrappesi che sarebbero necessari. Basti pensare all'architettura istituzionale degli Stati Uniti, dove il Presidente non può prevalere sul Congresso e non può determinarne lo scioglimento.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*) dissente dalle affermazioni del Ministro, secondo cui il testo in esame

non intaccherebbe i poteri del Presidente della Repubblica. Attualmente, infatti, il Capo dello Stato ha il potere di sciogliere le Camere, avendo apprezzato le circostanze politiche, mentre, secondo l'impianto della riforma governativa, il suo atto è vincolato e determinato da automatismi non condivisibili.

Nel criticare l'indisponibilità della maggioranza a tenere conto dei rilievi delle opposizioni, ribadisce che la forma di governo regionale e comunale non può essere applicata a livello nazionale, dove ci sono tre elementi che mancano a livello locale: il Presidente della Repubblica, il potere di revisione costituzionale, la Corte costituzionale.

Il senatore [CATALDI](#) (M5S) ritiene inaccettabile un testo che prevede un vincolo per i poteri del Presidente della Repubblica, riducendone le prerogative a compiti cerimoniali, mentre lascia ampio margine di discrezionalità al Presidente del Consiglio.

Posto ai voti, il subemendamento 4.2000/39 è respinto.

Posti congiuntamente ai voti, i subemendamenti sostanzialmente identici 4.2000/40 e 4.2000/41 sono respinti.

Sono quindi posti congiuntamente ai voti i subemendamenti sostanzialmente identici 4.2000/42 e 4.2000/43, che risultano respinti.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che, stante l'analogia di contenuto, sui subemendamenti 4.2000/44, 4.2000/45, 4.2000/46 e 4.2000/47 si svolgerà un'unica dichiarazione di voto, ferma restando l'espressione di votazioni distinte. Al riguardo fa presente che il riferimento ai senatori a vita, alla luce della riforma in oggetto, deve intendersi limitato agli ex Presidenti della Repubblica.

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP) ribadisce che il parere contrario del relatore e del Governo sulle proposte di modifica in esame dimostra che, diversamente da quanto sostenuto, i poteri del Presidente della Repubblica subiscono una incisiva limitazione, tanto da ridursi a compiti meramente notarili.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (Misto-AVS) concorda con le considerazioni del senatore Parrini, sottolineando che l'articolo 4 del disegno di legge costituzionale sottrae al Presidente della Repubblica la possibilità di gestire la crisi di governo. È vero che nel modello tedesco, cui si ispirano gli emendamenti delle opposizioni, il Presidente federale ha poteri limitati rispetto a quelli attuali del Presidente della Repubblica, ma si tratta di un'architettura istituzionale che privilegia il sistema dei partiti. La riforma proposta dal Governo, invece, riduce le prerogative del Capo dello Stato a vantaggio del *Premier*.

Il senatore [OCCHIUTO](#) (FI-BP-PPE) sottolinea che, come ribadito dal Ministro, anche con la riforma costituzionale il Presidente della Repubblica resta il garante dell'unità nazionale e conserva altri poteri, che non vengono toccati, per esempio la promulgazione delle leggi e l'emanazione di decreti e regolamenti, nonché la nomina di cinque membri della Corte costituzionale, il comando delle Forze armate e la ratifica dei trattati internazionali. A suo avviso, vengono limitati quei poteri che nella prassi si sono estesi eccessivamente "a fisarmonica", come è stato rilevato da diversi costituzionalisti auditi.

Nel replicare al senatore Giorgis, ritiene che il Governo abbia la responsabilità di garantire la stabilità e rispondere alle esigenze di una società che cambia e richiede risposte sempre più veloci, non solo per quanto riguarda le istanze di tipo amministrativo, ma anche con una proiezione più ampia, che riguarda la soluzione dei problemi strutturali del Paese.

Posti congiuntamente ai voti, i subemendamenti sostanzialmente identici 4.2000/44 e 4.2000/45 sono respinti.

Successivamente, con unica votazione, vengono respinti i subemendamenti sostanzialmente identici 4.2000/46 e 4.2000/47.

CONVOCAZIONE DI UN UFFICIO DI PRESIDENZA

Il [PRESIDENTE](#) dispone una sospensione della seduta per consentire lo svolgimento di un Ufficio di Presidenza sulla programmazione dei lavori.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta, sospesa alle ore 12,45, riprende alle ore 12,55.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) dà conto delle determinazioni sulla programmazione dei lavori per le prossime settimane, adottate nell'Ufficio di Presidenza da poco conclusi.

Martedì 9 aprile alle ore 14, in sede di Ufficio di Presidenza allargato a tutti i senatori, si svolgeranno le audizioni delle associazioni dei familiari delle vittime del crollo del Ponte Morandi, al fine di acquisire elementi istruttori nell'ambito dell'esame degli Atti Senato nn. [794](#) e [868](#) (*Elargizioni benefiche vittime incuria*). Mercoledì 10 aprile alle ore 8,30, in sede di Commissioni 1ª e 3ª riunite, inizierà l'esame del disegno di legge governativo n. [1053](#) (*Ordinamento e organizzazione Forze di polizia, Forze armate e Corpo nazionale vigili del fuoco*).

Per quanto attiene, invece, i disegni di legge nn. 935 e [830](#) (*Premierato*), si è convenuto di continuarne l'esame nelle sedute che saranno convocate per le ore 15 e le ore 20 di martedì 9 aprile, per le ore 9 e le ore 20 di mercoledì 10 aprile e per le ore 9 di giovedì 11 aprile, con l'intesa di concludere la prossima settimana le votazioni degli emendamenti riferiti all'articolo 4, per poi dedicare uno spazio adeguato al confronto sulle proposte emendative riguardanti lo Statuto e i diritti delle opposizioni.

Nella settimana successiva, si procederà, nella giornata di martedì 16, aprile alle ore 11,30 e alle ore 14,30, all'audizione di sei costituzionalisti, al fine di acquisire elementi istruttori sul testo del disegno di legge n. 935, come risultante a seguito degli emendamenti approvati dalla Commissione.

In particolare, tre esperti dovranno essere indicati da parte dei Gruppi di maggioranza e tre da parte dei Gruppi di opposizione; la predetta indicazione dovrà essere comunicata entro le ore 18 di martedì 9 aprile.

Nelle giornate di mercoledì 17 e giovedì 18 aprile si concluderanno poi le votazioni dei restanti emendamenti, con particolare riguardo a quelli relativi all'articolo 5, mentre la votazione del mandato al relatore avrà luogo nella giornata di martedì 23 aprile.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 13.

1.3.2.1.62. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 204 (pom.) del 09/04/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

MARTEDÌ 9 APRILE 2024

204ª Seduta (1ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente

BALBONI

Interviene il ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta inizia alle ore 15,10.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il **PRESIDENTE** avverte che la Commissione ha richiesto l'attivazione del circuito audiovisivo interno, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, sulla parte di seduta riguardante l'esame dei disegni di legge nn. **935** e **830**.

Poiché la Presidenza del Senato ha preventivamente fatto conoscere il proprio assenso, in assenza di obiezioni, dispone quindi l'attivazione di tale forma di pubblicità.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(935) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - *Modifiche agli articoli 59, 88, 92 e 94 della Costituzione per l'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri, il rafforzamento della stabilità del Governo e l'abolizione della nomina dei senatori a vita da parte del Presidente della Repubblica*

(830) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - **RENZI e altri. - *Disposizioni per l'introduzione dell'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri in Costituzione*
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)**

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di giovedì 4 aprile.

Riprende la votazione dei subemendamenti riferiti all'emendamento 4.2000 del Governo.

Si passa alla votazione del subemendamento 4.2000/48.

Il senatore **GIORGIS** (PD-IDP) chiede chiarimenti al Ministro in merito alle dichiarazioni del Presidente del Consiglio, che la scorsa settimana, in una trasmissione televisiva, si è espressa a favore del presidenzialismo, quasi sconfessando il testo sul premierato. Ritiene che, prima di procedere oltre nell'esame del provvedimento, sarebbe opportuno precisare se la maggioranza e il Governo intendono ancora portare a termine l'iter del disegno di legge costituzionale n. 935.

Il senatore **CATALDI** (M5S) sottolinea che l'emendamento 4.2000 del Governo presenta alcune criticità, la più grave delle quali consiste nel privare il Presidente della Repubblica del potere di respingere la richiesta di scioglimento delle Camere avanzata dal Presidente del Consiglio. Pertanto, esprime l'auspicio che sia accolta quanto meno la lettera b) del subemendamento in esame.

Il senatore **DE CRISTOFARO** (Misto-AVS) si associa al senatore Giorgis nel chiedere che il Ministro

fornisca chiarimenti in merito alle dichiarazioni del Presidente del Consiglio, se cioè vi è l'intenzione di puntare nuovamente sul presidenzialismo, dopo aver preso atto delle molteplici incongruenze del testo in esame, fatte rilevare dalle opposizioni.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*) sottolinea incidentalmente che, nei giorni successivi all'intervista del Presidente del Consiglio, è stata avanzata l'ipotesi - non smentita - che il presidenzialismo basato sull'elezione diretta del Presidente della Repubblica sia un progetto non alternativo, ma addirittura complementare a quello del premierato, configurandosi una sorta di bipresidenzialismo.

Il ministro [Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI](#) esprime stupore per le considerazioni degli esponenti delle opposizioni, volte a strumentalizzare le parole del Presidente del Consiglio, la quale si è limitata a ribadire che, inizialmente, la maggioranza aveva scelto il modello del semipresidenzialismo alla francese per rimettere ai cittadini la scelta del Capo dello Stato, anche per contrastare la crescente disaffezione nei confronti della politica. Tuttavia, dopo le lunghe consultazioni che hanno coinvolto in misura ampia e prolungata i rappresentanti delle opposizioni, si è preferita l'opzione del premierato, proprio per venire incontro ai rilievi formulati. Inoltre, nel tentativo di favorire il dialogo, il Governo ha presentato alcuni emendamenti, tra cui la proposta 4.2000, al fine di recepire le osservazioni delle opposizioni e dei costituzionalisti, dimostrando così di non avere pregiudizi ideologici. Auspica quindi che anche da parte delle opposizioni vi sia la disponibilità a un dialogo costruttivo, in un clima di reciprocità.

Posto ai voti, il subemendamento 4.2000/48 è respinto.

Si passa alla votazione del subemendamento 4.2000/49.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*) ritiene che la proposta di modifica in esame renderebbe più chiara la formulazione del secondo comma dell'emendamento 4.2000, che attualmente potrebbe dar adito a interpretazioni contrastanti, nonostante le spiegazioni fornite dal Ministro e dal Presidente, la scorsa settimana. È stato infatti spiegato che, secondo un orientamento dottrinale, le dimissioni del Presidente del Consiglio in caso di sconfitta sul voto di fiducia non sarebbero giuridicamente obbligate. Ribadisce, inoltre, che sarebbe incongruo prevedere che il *Premier*, una volta dimessosi, possa chiedere lo scioglimento delle Camere.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*) sottolinea che la disposizione di cui al secondo comma dell'emendamento 4.2000 risulta contraddittoria e non comprende la fattispecie che, peraltro, rappresenta la causa più frequente della caduta degli Esecutivi. I chiarimenti forniti dal relatore e dalla rappresentante del Governo durante il dibattito non sembrano coerenti con la formulazione del testo.

Il presidente [BALBONI](#) (*FdI*), in qualità di relatore, alla luce del dibattito svoltosi, considerato che la parola: «volontarie» risulta suscettibile di interpretazioni non univoche, modifica il parere precedentemente espresso e si pronuncia a favore del subemendamento 4.2000/49.

Il ministro Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI, nel ribadire che il Governo tiene conto delle osservazioni delle opposizioni e non si contrappone in modo pretestuoso, esprime parere favorevole sul subemendamento in esame.

Posto ai voti, il subemendamento 4.2000/49 è approvato all'unanimità.

Si passa alla votazione del subemendamento 4.2000/50, per la parte non assorbita né preclusa a seguito dell'approvazione del subemendamento 4.2000/49.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) esprime apprezzamento per l'ammissione, da parte del Presidente e del Ministro, che in caso di sconfitta sulla questione di fiducia le dimissioni del Capo del Governo sono obbligatorie. Chiede se vi sia la disponibilità a riconsiderare la formulazione della previsione dell'emendamento 4.2000 relativa alla proposta di scioglimento delle Camere da parte del *Premier*.

Il ministro Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI rileva che, in caso di dimissioni, il Presidente del Consiglio potrà scegliere se chiedere lo scioglimento delle Camere o invitare il Presidente della Repubblica ad affidare l'incarico a un altro parlamentare della maggioranza eletto in collegamento con la sua lista, ferma restando anche la possibilità di un reincarico al Presidente del Consiglio eletto.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) ribadisce che l'attuale formulazione lascia intuire che il Presidente della Repubblica possa respingere la richiesta del Presidente del Consiglio di sciogliere le Camere, trattandosi di una mera proposta. Dal momento che il Governo, invece, intende sottrarre al Capo dello

Stato qualsiasi discrezionalità sulla richiesta avanzata dal *Premier*, bisognerebbe modificare in modo conseguente il testo.

Il [PRESIDENTE](#) precisa che, in presenza di dubbi interpretativi, si potrebbe prevedere che il Presidente del Consiglio possa avanzare la richiesta e che il Presidente della Repubblica debba disporre lo scioglimento delle Camere.

Il ministro Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI sottolinea che la formulazione utilizzata, peraltro adottata dopo aver consultato diversi esperti di diritto costituzionale, risulta più adeguata anche dal punto di vista della cortesia istituzionale.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*), pur apprezzando le considerazioni del Ministro, ribadisce che, non essendo sindacabile - ad avviso della maggioranza - il diritto del Presidente del Consiglio di esigere lo scioglimento delle Camere, dopo le dimissioni a seguito della sconfitta sul voto di fiducia, le parole: «può proporre» non sembrano corrette. Bisognerebbe rifarsi all'articolo 68 della Costituzione tedesca, secondo cui il Cancelliere può proporre lo scioglimento, ma il Presidente federale può respingere tale richiesta.

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che la parte del subemendamento che è da porre in votazione riguarda la modifica del terzo capoverso dell'emendamento 4.2000, mentre le dichiarazioni di voto sono relative al secondo capoverso, su cui il dibattito è già stato ampio e articolato.

Posto ai voti, il subemendamento 4.2000/50 è respinto.

Il subemendamento 4.2000/51 risulta precluso.

Stante l'assenza dei proponenti, il subemendamento 4.2000/52 è dichiarato decaduto.

I subemendamenti identici 4.2000/53 e 4.2000/54 sono dichiarati preclusi.

Si passa alla votazione dei subemendamenti identici 4.2000/55 e 4.2000/56.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) sottolinea che anche le proposte in esame sono finalizzate a conservare, nell'interesse generale, la forma di governo parlamentare, dotata di maggiore flessibilità e quindi più adattabile alle contingenze. Per questo motivo, sarebbe opportuno prevedere che i Presidenti delle Camere forniscano al Presidente della Repubblica gli elementi informativi per accertare l'impossibilità del Parlamento di esprimere una nuova maggioranza a sostegno del Governo, prima di procedere allo scioglimento.

Il presidente [BALBONI](#) (*FdI*), in qualità di relatore, conferma il parere contrario, sottolineando che - se approvati - i subemendamenti in esame renderebbero non vincolante la richiesta di scioglimento del Presidente del Consiglio.

Posti congiuntamente ai voti, i subemendamenti identici 4.2000/55 e 4.2000/56 sono respinti.

Si passa alla votazione dei subemendamenti identici 4.2000/57 e 4.2000/58.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*), nel ribadire di non condividere l'opzione scelta dal Governo di vincolare il potere del Presidente della Repubblica di sciogliere le Camere, rileva l'opportunità di adottare una formulazione più corretta.

Posti congiuntamente ai voti, i subemendamenti identici 4.2000/57 e 4.2000/58 sono respinti.

Si passa alla votazione dei subemendamenti sostanzialmente identici 4.2000/59, 4.2000/60, 4.2000/61 e 4.2000/62.

La senatrice [VALENTE](#) (*PD-IDP*) ribadisce che le parole: «può proporre» riferite al Presidente del Consiglio sono fuorvianti, in quanto quella che rivolge al Presidente della Repubblica non è una mera proposta, che quindi può anche non essere accolta, ma piuttosto un'imposizione. Infatti, il Capo dello Stato non ha margini di discrezionalità per valutare se accogliere o meno la richiesta del *Premier*.

Il senatore [PERA](#) (*FdI*), pur riconoscendo che il testo non risulta del tutto chiaro, sottolinea che la facoltà indicata nel secondo capoverso dell'emendamento 4.2000 è riferita al Presidente del Consiglio, il quale - in caso di dimissioni - può scegliere se chiedere lo scioglimento o lasciare che l'incarico sia assegnato a un altro parlamentare della maggioranza, come peraltro specificato in precedenza dal Ministro.

La senatrice [VALENTE](#) (*PD-IDP*) ritiene che, nell'ottica della logica seguita dalla maggioranza, sarebbe più opportuno sostituire le parole: « può proporre» con altre più adeguate, per esplicitare che il Presidente della Repubblica non può respingere la richiesta del Capo del Governo.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*), preso atto della differenza di opinioni tra maggioranza e opposizioni sul punto, chiede che quanto meno la formulazione della disposizione sia chiara, in modo da non ingenerare illusioni sull'attribuzione al Presidente della Repubblica di un margine di discrezionalità, nel valutare la richiesta di scioglimento avanzata dal Capo del Governo, margine che in realtà non esiste.

Posti congiuntamente ai voti, i subemendamenti sostanzialmente identici 4.2000/59, 4.2000/60, 4.2000/61 e 4.2000/62 sono respinti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 794 E 868 (ELARGIZIONE BENEFICI VITTIME INCURIA)

Il [PRESIDENTE](#) comunica che i documenti trasmessi in relazione alle audizioni informali tenutesi nell'odierno Ufficio di Presidenza sui disegni di legge nn. [793](#) e [868](#) (*Elargizione benefici vittime incuria*) saranno pubblicati sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,25.

1.3.2.1.63. 1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 205 (pom.) del 09/04/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1^a Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

MARTEDÌ 9 APRILE 2024

205^a Seduta (2^a pomeridiana)

Presidenza del Presidente

BALBONI

Interviene il ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta inizia alle ore 19,35.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il **PRESIDENTE** avverte che la Commissione ha richiesto l'attivazione del circuito audiovisivo interno, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, sulla parte di seduta riguardante l'esame dei disegni di legge nn. **935** e **830**.

Poiché la Presidenza del Senato ha preventivamente fatto conoscere il proprio assenso, in assenza di obiezioni, dispone quindi l'attivazione di tale forma di pubblicità.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(935) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - *Modifiche agli articoli 59, 88, 92 e 94 della Costituzione per l'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri, il rafforzamento della stabilità del Governo e l'abolizione della nomina dei senatori a vita da parte del Presidente della Repubblica*

(830) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - **RENZI e altri. - *Disposizioni per l'introduzione dell'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri in Costituzione***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella prima seduta pomeridiana odierna.

Riprende la votazione dei subemendamenti riferiti all'emendamento 4.2000 del Governo.

Si passa alla votazione del subemendamento 4.2000/81.

Il senatore **PARRINI** (PD-IDP) sottolinea che, con l'opzione tra elezioni anticipate e reincarico ad altro parlamentare eletto in collegamento con il *Premier*, si introduce un elemento di instabilità per l'Esecutivo, in quanto si potrebbe determinare una tensione permanente all'interno della maggioranza. Ribadisce, inoltre, che i poteri più significativi del Presidente della Repubblica, cioè quello di nominare il Presidente del Consiglio e di sciogliere le Camere, al contrario di quanto sostenuto dalla maggioranza e dal Governo, sono intaccati dal punto di vista sia sostanziale sia formale.

Il senatore **CATALDI** (M5S) sottolinea che le questioni lessicali affrontate nelle sedute odierne denotano la precipitazione con cui si sta affrontando la riforma costituzionale. Rimangono comunque le criticità già evidenziate nel merito, in quanto il Presidente del Consiglio potrà imporre lo scioglimento delle Camere con le proprie dimissioni, per qualunque motivo decida di rimettere il

proprio incarico. Da questo punto di vista, l'approvazione del subemendamento 4.2000/49 non risulta decisiva, in quanto il generico riferimento alle dimissioni non impedisce che siano ricomprese anche quelle volontarie. A suo avviso, sarebbe preferibile una formulazione meno rigida e l'indicazione di una casistica dettagliata per le ipotesi di scioglimento, in modo da garantire stabilità al quadro politico e, conseguentemente, a quello economico.

Posto ai voti, il subemendamento 4.2000/81 è respinto.

Si passa alla votazione dei subemendamenti sostanzialmente identici 4.2000/82 e 4.2000/83.

Il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP) sottolinea che anche queste proposte sono volte a evitare meccanismi automatici nello scioglimento delle Camere, attraverso il coinvolgimento del Parlamento.

Posti congiuntamente ai voti, i subemendamenti sostanzialmente identici 4.2000/82 e 4.2000/83 sono respinti.

Sono quindi posti congiuntamente ai voti i subemendamenti sostanzialmente identici 4.2000/84 e 4.2000/85, che risultano respinti.

Successivamente, sono posti congiuntamente ai voti i subemendamenti sostanzialmente identici 4.2000/86, 4.2000/87, 4.2000/88 e 4.2000/89, che risultano respinti.

Il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP), in assenza dei proponenti, fa proprio il subemendamento 4.2000/90, su cui dichiara il proprio voto favorevole, perché va nella stessa direzione delle proposte appena respinte, presentate dal Gruppo PD. A suo avviso, se si confrontassero i presunti benefici e gli svantaggi che deriveranno dalla riforma, anche la maggioranza dovrebbe convincersi a rinunciare a proseguire nell'esame del disegno di legge costituzionale n. 935.

Posto ai voti, il subemendamento 4.2000/90 è respinto.

In assenza dei proponenti, il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP) fa proprio il subemendamento 4.2000/91 che, posto ai voti, è respinto.

Posti congiuntamente ai voti, i subemendamenti identici 4.2000/92 e 4.2000/93 sono respinti.

Stante l'assenza dei proponenti, il subemendamento 4.2000/94 è dichiarato decaduto.

Il senatore [PERA](#) (FdI) avanza una proposta di riformulazione tecnica del secondo e terzo capoverso dell'emendamento 4.2000 del Governo, al solo fine di migliorarne la comprensibilità. A suo avviso, si potrebbe eliminare la virgola, dopo l'espressione: «In caso di dimissioni del Presidente del Consiglio eletto». Inoltre, si potrebbero sostituire le parole: «può proporre» con le seguenti: «ha la facoltà di chiedere». Infine, si potrebbero unire il secondo e il terzo capoverso, specificando che il soggetto all'inizio della seconda proposizione è il Presidente del Consiglio.

Il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP) ritiene inaccettabile che la maggioranza si dimostri disponibile a coinvolgere le opposizioni nella correzione della disposizione da un punto di vista lessicale, dopo aver respinto qualsiasi proposta di modifica sostanziale. Nel rilevare che si è ormai giunti alla terza stesura della disposizione, osserva che anche la soppressione di una virgola potrebbe incidere sul suo significato. A suo avviso, la maggioranza deve assumersi la responsabilità di modificare l'emendamento 4.2000.

Il [PRESIDENTE](#) ribadisce che la proposta del senatore Pera consiste in una correzione di *drafting*.

Il Ministro [Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI](#) esprime considerazioni critiche sull'atteggiamento delle opposizioni che, dopo aver rilevato la necessità di modifiche lessicali, respingono la possibilità di una mediazione in tale direzione. Ricorda che l'Assemblea Costituente per due volte si impegnò in una rivisitazione linguistica del testo della Costituzione.

Il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP) obietta che in quel caso c'era l'accordo dei quattro quinti dell'Assemblea sul testo.

Il Ministro [Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI](#) replica al senatore Giorgis, precisando che le opposizioni non stanno dimostrando la stessa capacità di collaborazione di allora, considerato che anche nell'Assemblea Costituente si partiva da posizioni antitetiche.

Il [PRESIDENTE](#), dopo aver ribadito che le modifiche proposte dal senatore Pera sono finalizzate a rendere la formulazione più chiara e precisa da un punto di vista lessicale, tra l'altro accogliendo le sollecitazioni in tal senso delle opposizioni, ritiene opportuno un supplemento di riflessione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 20,15.

1.3.2.1.64. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 206 (ant.) del 10/04/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1ª Commissione permanente (AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)

MERCOLEDÌ 10 APRILE 2024

206ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

[BALBONI](#)

Interviene il ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(658) DELLA PORTA e altri. - Istituzione della Capitale italiana della mobilità sostenibile

(Parere alla 8a Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il relatore [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az) riferisce sul disegno di legge in titolo, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri riunitasi ieri, martedì 9 aprile, e propone di esprimere un parere non ostativo con osservazioni, pubblicato in allegato.

Il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP) rileva l'assenza di una politica integrata del Governo sulla mobilità sostenibile. Auspica quindi che, dopo l'approvazione della riforma costituzionale sul premierato, la Commissione possa occuparsi anche di iniziative legislative non limitate alla istituzione di giornate nazionali o alla celebrazione di ricorrenze. A nome del Gruppo, annuncia un voto di astensione.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.

(778) Paola AMBROGIO e altri. - Introduzione della fattispecie dello sciacallaggio tra le circostanze aggravanti previste dall'articolo 625 del codice penale e modifiche agli articoli 624 e 624-bis del codice penale

(Parere alla 2a Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il relatore [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az) riferisce sul disegno di legge in titolo, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri riunitasi ieri, martedì 9 aprile, e propone di esprimere un parere non ostativo con osservazione, pubblicato in allegato.

Non essendovi richieste di intervento, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.

(1037) Deputato PANIZZUT e altri. - Disposizioni per il riconoscimento e la promozione della mototerapia, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 10a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az) riferisce sul disegno di legge in titolo, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri riunitasi ieri, martedì 9 aprile, e propone di esprimere un parere non ostativo.

Non essendovi richieste di intervento, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la

Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la Commissione ha richiesto l'attivazione del circuito audiovisivo interno, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, sulla parte di seduta riguardante l'esame dei disegni di legge nn. [935](#) e [830](#).

Poiché la Presidenza del Senato ha preventivamente fatto conoscere il proprio assenso, in assenza di obiezioni, dispone quindi l'attivazione di tale forma di pubblicità.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(935) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Modifiche agli articoli 59, 88, 92 e 94 della Costituzione per l'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri, il rafforzamento della stabilità del Governo e l'abolizione della nomina dei senatori a vita da parte del Presidente della Repubblica

(830) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - RENZI e altri. - Disposizioni per l'introduzione dell'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri in Costituzione
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seconda seduta pomeridiana di ieri, martedì 9 aprile.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che il senatore Pera ha proposto alcune modifiche di carattere tecnico all'emendamento 4.2000, su cui invita un rappresentante per Gruppo a pronunciarsi.

Il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP) rileva che la proposta di apportare mere correzioni formali all'emendamento 4.2000, che il Partito democratico non condivide nella sostanza, non può essere intesa come una disponibilità al dialogo costruttivo con le opposizioni.

Ricorda che già nei tre incontri con il Ministro, prima della presentazione del disegno di legge costituzionale n. 935, la sua parte politica aveva esplicitato la propria assoluta contrarietà alla elezione diretta sia del Capo del Governo sia del Presidente della Repubblica, sulla base di argomentazioni che sono poi state ribadite durante il dibattito. A fronte delle criticità evidenziate, tuttavia, la maggioranza si è limitata a ricordare di aver preso un impegno con gli elettori sulla riforma costituzionale, sebbene in realtà il programma del centrodestra prevedesse il presidenzialismo in luogo del premierato. Sottolinea che il testo del disegno di legge costituzionale è stato riscritto quasi interamente tramite gli emendamenti del Governo, come se si trattasse di un decreto-legge, e per di più l'articolo 4 sarebbe ora sottoposto a una terza rivisitazione. Ritiene quindi che la maggioranza, che ha la forza numerica e l'"arroganza politica" per giungere all'approvazione della riforma senza tenere conto dei rilievi delle opposizioni, dovrebbe assumersi la responsabilità di presentare un subemendamento alla proposta 4.2000, riaprendo il termine per la presentazione di ulteriori subemendamenti.

La senatrice [MAIORINO](#) (M5S) osserva che, con la soppressione della virgola proposta dal senatore Pera, vi è il rischio di un'ulteriore interpretazione del primo periodo, per cui il Presidente del Consiglio risulterebbe "eletto previa informativa parlamentare". A suo avviso, l'eccessiva concitazione dovuta all'urgenza di licenziare il provvedimento in sede referente sta causando poca cura nella scrittura del testo, che potrà dare adito a dubbi interpretativi, particolarmente gravi quando si tratta delle disposizioni costituzionali.

Il senatore [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az) osserva che, al di là delle pur legittime differenze di opinioni sull'impianto della riforma costituzionale, è doveroso assicurarsi che il testo sia redatto in modo accurato. Pertanto, accoglie con favore le proposte del senatore Pera, finalizzate a rendere più comprensibili la disposizione di cui all'articolo 4, in modo da evitare equivoci in sede di interpretazione. Ritiene che comunque si tratti di correzioni meramente formali, per cui non sarebbe necessario un apposito subemendamento.

Eventualmente, si potrebbe valutare se aggiungere espressamente all'inizio del secondo capoverso, oltre al caso delle dimissioni del Presidente del Consiglio, anche la sconfitta sulla questione di fiducia posta su un determinato provvedimento, per includere anche il caso in cui il *Premier* interpreti tale evenienza come un mero incidente di percorso.

Il senatore [LISEI](#) (FdI) critica la strumentalizzazione da parte delle opposizioni del tentativo di rendere

più chiaro il testo, necessità peraltro segnalata proprio durante il dibattito, tanto da portare all'approvazione di un subemendamento del senatore De Cristofaro. Nell'esprimere apprezzamento per il miglioramento del testo del disegno di legge costituzionale n. 935, rispetto a quello originario, ritiene condivisibile l'ulteriore proposta volta a eliminare eventuali incertezze interpretative.

Il senatore [PERA](#) (*FdI*) ritiene necessario fornire alcuni chiarimenti sugli effetti della soppressione della virgola nel primo periodo del secondo capoverso.

Replica innanzitutto alla senatrice Maiorino, precisando che l'interpretazione da lei proposta, secondo cui si potrebbe ritenere che il Presidente del Consiglio sia "eletto previa informativa parlamentare", sebbene sia possibile a livello sintattico, non sarebbe accettabile dal punto di vista ermeneutico, che tiene conto del testo nel suo complesso. Del resto, sarebbe anche improbabile che un Presidente del Consiglio potesse rendere un'informativa parlamentare prima ancora di essere eletto.

Riguardo alle considerazioni del senatore Giorgis, osserva che l'eliminazione della virgola fa venir meno un'ulteriore interpretazione malevola, per cui - a seguito delle dimissioni - il successivo dibattito parlamentare potrebbe avere a oggetto lo scioglimento delle Camere, che invece è questione riservata al confronto tra Presidente del Consiglio e Presidente della Repubblica. Pertanto, come avviene attualmente, a seguito di voto contrario al Governo, non necessariamente sulla questione di fiducia, si apre la crisi con conseguente dibattito parlamentare, nel quale il Capo del Governo verifica la possibilità o meno di proseguire nel suo incarico.

La senatrice [TERNULLO](#) (*FI-BP-PPE*), nel ritenere esaustiva la spiegazione del senatore Pera, si esprime favorevolmente sulle correzioni formali proposte.

La senatrice [MUSOLINO](#) (*IV-C-RE*) concorda sull'esigenza di rendere più chiaro il testo dell'emendamento 4.2000 del Governo, come è risultato anche nel corso del dibattito. Sarebbe preferibile, infatti, renderlo più lineare e coerente con le altre disposizioni costituzionali, in modo da limitare l'incertezza di interpretazione delle disposizioni.

Sebbene sul punto Italia viva abbia un orientamento diverso, esprime apprezzamento per le modifiche proposte, che riducono effettivamente le incertezze sui casi in cui il Presidente della Repubblica può conferire un nuovo incarico di formare il Governo.

A proposito della interpretazione ipotizzata dalla senatrice Maiorino, osserva che il significato della disposizione va considerato in modo sistematico e non soltanto in base al tenore letterale: è evidente che l'obiettivo della norma sia il coinvolgimento del Parlamento, in caso di crisi di governo. A tale proposito, osserva che il dibattito parlamentare dovrebbe svolgersi prima delle dimissioni del Presidente del Consiglio, che poi avrà sette giorni di tempo per recarsi dal Presidente della Repubblica e chiedere lo scioglimento delle Camere o un nuovo incarico per sé o altro parlamentare eletto in collegamento con la maggioranza.

Nota tuttavia che permane una incertezza nell'eventualità che il Presidente del Consiglio non compia la sua scelta entro sette giorni oppure non si dimetta nel caso in cui non ottenga la fiducia. Su tali aspetti ritiene quindi necessario un supplemento di riflessione.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*), nel precisare che la posizione del Partito democratico è quella illustrata dal senatore Giorgis, sottolinea che la formulazione proposta con l'emendamento 4.2000 resta ingannevole anche con le modifiche proposte dal senatore Pera. Si fa riferimento infatti a una proposta o richiesta, da parte del Presidente del Consiglio al Presidente della Repubblica, di scioglimento delle Camere, che tuttavia non può essere respinta. Pertanto, sarebbe più corretto usare la parola: «imponere». Conferma, inoltre, che la richiesta di utilizzare una formulazione più attinente al reale significato della disposizione non può essere intesa come un'apertura al dialogo.

Il ministro [Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI](#), dopo aver sottolineato che l'indisponibilità al confronto da parte del Partito democratico non rappresenta una novità, ribadisce che le correzioni formali proposte non nascondono ipocrisie né idee confuse. Pertanto, respinge le critiche delle opposizioni sul presunto carattere pasticciato della riforma e considera strumentali le richieste di ulteriori chiarimenti. Ricorda infine che l'Assemblea Costituente si rivolse a Pietro Pancrazi e Concetto Marchesi per due volte proprio per una rivisitazione lessicale del testo della Costituzione.

Il [PRESIDENTE](#) sottolinea che, secondo la proposta del senatore Pera, l'unica modifica consisterebbe

nel sostituire le parole: «può proporre» con le seguenti: «ha la facoltà di chiedere», che, anche secondo il senatore Parrini, hanno sostanzialmente lo stesso significato. Per il resto, si tratta solo di ripetere il soggetto nell'ultimo periodo, con il riferimento esplicito al Presidente del Consiglio. A suo avviso, si potrebbe migliorare ulteriormente il testo con la seguente formulazione: «In caso di dimissioni, il Presidente del Consiglio eletto, entro sette giorni e previa informativa parlamentare, ha la facoltà di chiedere lo scioglimento delle Camere al Presidente della Repubblica, che lo dispone».

In ogni caso, precisa che la richiesta di collaborazione alle opposizioni riguarda non il merito della disposizione, essendoci una divergenza chiara sulla elezione diretta, ma la possibilità di rendere la disposizione più chiara attraverso una correzione formale.

Il ministro [Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI](#) ribadisce come si sia in presenza di una correzione di *drafting*.

Il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP) contesta la pretesa del Governo di incidere sulle modalità di svolgimento dei lavori della Commissione. In questo modo, il Senato risulterebbe condizionato dal Governo, che ha già presentato il testo del disegno di legge costituzionale e lo ha in gran parte riscritto attraverso propri emendamenti.

Invita quindi il Presidente a presentare un apposito subemendamento in qualità di relatore, riaprendo i termini per i subemendamenti, che del resto non potranno essere così numerosi da rinviare l'approvazione del disegno di legge costituzionale ancora a lungo.

Il [PRESIDENTE](#), alla luce dell'andamento del dibattito, reputa opportuno rinviare eventuali ulteriori interventi alla discussione in Assemblea, dove si terrà conto del dibattito odierno sull'emendamento 4.2000.

Si passa quindi alla votazione dell'emendamento 4.2000 del Governo, nel testo modificato a seguito dell'approvazione del subemendamento 4.2000/49.

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP) interviene in dichiarazione di voto, sottolineando che l'emendamento del Governo rispecchia l'"aggressione" condotta al ruolo del Presidente della Repubblica, con una riforma "pasticciata" e volutamente fuorviante. Ribadisce che le norme in esame certificano la sottrazione al Capo dello Stato di margini di discrezionalità nello scioglimento delle Camere, così come sulla fiducia iniziale, in quanto se viene negata per due volte si verifica la fine della legislatura. A suo avviso, sarebbe stato preferibile ispirarsi al modello della Costituzione tedesca, dove la proposta di scioglimento è bilanciata dal ruolo riconosciuto al Presidente federale e al *Bundestag*. Ritene inoltre che la possibilità di subentro di una seconda persona che può assumere l'incarico di Capo del Governo sia incomprensibile, probabilmente frutto delle mediazioni all'interno della maggioranza. In ogni caso, non ha sicuramente la valenza di una norma antiribaltone, come invece viene presentata, in quanto tale meccanismo sarà fonte di instabilità permanente all'interno della maggioranza.

La senatrice [MAIORINO](#) (M5S) ritiene che le criticità evidenziate siano rimaste irrisolte, poiché la richiesta di scioglimento delle Camere, anche se posta secondo le formule della cortesia istituzionale, non potrà essere respinta dal Presidente della Repubblica, che in questo modo diventa una sorta di "maggiordomo" del Presidente del Consiglio. Si intacca così uno dei poteri più significativi del Capo dello Stato, neutralizzandone di fatto la funzione. Tra l'altro, la sua denominazione non corrisponderà più alla realtà, perché al vertice dello Stato ci sarà il Capo del Governo, che avrà poteri più incisivi e una legittimazione differente.

La senatrice [GELMINI](#) (Misto-Az-RE) sottolinea che i Governi tecnici, in passato, sono stati risolutivi, loro malgrado, riuscendo a compiere riforme complesse dove la politica aveva fallito. Non si può negare che, nei momenti di crisi più drammatici, il Presidente della Repubblica si sia assunto la responsabilità di trovare una soluzione. Certamente, non è auspicabile che si ripetano tali situazioni, tuttavia ritiene che l'eliminazione della possibilità di ricorrere a Governi tecnici o di larghe intese sia una scelta ardua e improntata a un ottimismo che non tiene conto della storia del Paese. A suo avviso, sarebbe preferibile non escludere quegli strumenti che finora i Presidenti della Repubblica hanno dimostrato di saper utilizzare in modo sapiente.

Il senatore [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az), a nome del Gruppo, dichiara un voto favorevole sull'emendamento in esame, con l'auspicio che il testo dell'articolo 4 possa essere ulteriormente

migliorato in Assemblea, tenendo conto delle correzioni proposte dal senatore Pera. Ribadisce in ogni caso la necessità di esplicitare la procedura da attivare nel caso che il Governo non riceva la fiducia su un determinato provvedimento. Secondo la prassi, dovrebbe dimettersi, ma dopo che avrà ricevuto l'investitura popolare potrebbe risultare incongruo un obbligo di dimissioni a fronte di un mero incidente di percorso. A suo avviso, si potrebbe valutare la possibilità di precisare tale ipotesi all'inizio del secondo capoverso, aggiungendo il riferimento alla sconfitta sul voto di fiducia a quello delle dimissioni.

Per quanto riguarda le critiche delle opposizioni sulla limitazione dei poteri del Presidente della Repubblica, osserva che i soggetti del rapporto fiduciario sono il popolo e il Parlamento, mentre il Capo dello Stato ha assunto negli scorsi anni un protagonismo, a suo avviso, eccessivo e non condivisibile, come nel caso del conferimento dell'incarico al presidente Monti dopo la caduta del Governo Berlusconi. Si potrebbe allora modificare ulteriormente il secondo capoverso dell'emendamento 4.2000, precisando che, a fronte della proposta di scioglimento delle Camere avanzata dal Presidente del Consiglio, il Presidente della Repubblica «ne prende atto e lo dispone». In tal modo, si esplicita che si tratta di un adempimento obbligato, in quanto il Capo dello Stato non può considerare altre opzioni, e si eliminano incertezze interpretative.

Il senatore [LISEI](#) (*FdI*) stigmatizza la violenza verbale con cui le opposizioni hanno "agredito" la figura del Presidente della Repubblica, che in ogni caso, anche dopo la riforma costituzionale, continuerà a esercitare tutti gli altri poteri previsti dall'articolo 87 della Costituzione. Sottolinea che finora è stata proprio l'instabilità dei Governi, che affligge la democrazia italiana dai tempi di Cavour, a causare l'intervento autorevole del Presidente della Repubblica, esercitando un potere non codificato ed espandendo così in modo inappropriato le sue prerogative. Pertanto, attraverso il rafforzamento degli Esecutivi si intende correggere questa distorsione, senza che però il Presidente della Repubblica debba considerarsi "asservito" al Presidente del Consiglio, come sostenuto in modo offensivo dalle opposizioni.

Posto ai voti, l'emendamento 4.2000, come modificato dal subemendamento 4.2000/49, è approvato. Risultano pertanto preclusi gli emendamenti successivi dal 4.112 al 4.156.

Si passa alla votazione dell'emendamento 4.0.1.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*) annuncia il voto contrario sull'emendamento in esame, preferendo la definizione di "Presidente del Consiglio" in luogo di quella di "Primo ministro". Coglie l'occasione per ringraziare il senatore Tosato, per aver finalmente fugato i dubbi sul reale significato dell'emendamento 4.2000 appena approvato, confermando che la maggioranza intende proprio assegnare al Presidente della Repubblica una funzione notarile, privandolo del ruolo di coordinamento delle istituzioni e di garanzia che ha svolto finora.

Replica quindi al senatore Lisei, sottolineando che i poteri principali del Presidente della Repubblica, cioè lo scioglimento delle Camere e la nomina del Presidente del Consiglio, risultano intaccati in quanto non più liberi: diventano in sostanza "poteri-doveri". A suo avviso, la violenza è quella della maggioranza nel continuare a sostenere il contrario della realtà.

Il ministro [Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI](#) evidenzia che, nella forma di governo del cancellierato, a cui fa riferimento il Partito democratico, la figura del Presidente federale dispone di poteri quasi insignificanti rispetto a quelli di cui il Presidente della Repubblica sarebbe titolare, in Italia, anche in caso di approvazione della riforma costituzionale in esame.

Il senatore [CATALDI](#) (*M5S*) osserva che la nuova figura di Presidente del Consiglio istituita con la riforma costituzionale in esame meriterebbe in effetti l'appellativo di Primo ministro. A suo avviso, è comunque pericoloso concentrare i poteri in una sola persona, che rassegnando le dimissioni per qualsiasi motivo, anche un semplice contrasto interno al suo partito, può determinare lo scioglimento delle Camere, mortificando così il voto espresso dagli elettori. Ribadisce che il meccanismo dell'"*aut simul stabunt aut simul cadent*" causa proprio quella instabilità che la maggioranza vorrebbe evitare e crea difficoltà in campo economico, allontanando gli investitori, come del resto ha fatto questo Governo dopo il suo insediamento, cancellando per esempio la misura del *Superbonus*.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*), pur anticipando il suo voto contrario sull'emendamento in

esame, ritiene incomprensibile l'orientamento contrario di relatore e Governo, dato che con il premierato e l'elezione diretta sicuramente il Presidente del Consiglio diventa un Primo ministro, non essendo più un *primus inter pares*. Ricorda, a tale riguardo, che con la Costituzione venne mutuata la struttura del Comitato di Liberazione Nazionale, guidato appunto da un *primus inter pares*. Ciò a dimostrazione di come la riforma in esame fuoriesca dalla nostra tradizione storica.

Il senatore [PERA](#) (*FdI*) precisa di non poter votare contro l'emendamento in esame, proprio perché nell'impianto del premierato è prevista la figura del Primo ministro, che - come precisato dal senatore De Cristofaro - non è più un *primus inter pares* in quanto è eletto dal popolo e propone al Presidente della Repubblica la nomina e la revoca dei ministri.

Il [PRESIDENTE](#) (*FdI*), in qualità di relatore, precisa che è già stato votato l'emendamento 3.2000, che fa riferimento al Presidente del Consiglio, e pertanto l'emendamento 4.0.7 risulterebbe contraddittorio. Pertanto, conferma il parere contrario.

Il ministro [Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI](#) conferma l'avviso contrario sull'emendamento 4.0.1.

Posto ai voti, l'emendamento 4.0.1 è respinto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 11.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 658

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con la seguente osservazione:

- valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere un coinvolgimento della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nell'ambito del procedimento di adozione del decreto ministeriale, previsto al comma 3 dell'articolo 1, finalizzato alla ripartizione delle risorse del Fondo Capitale italiana della mobilità sostenibile.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 778

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con la seguente osservazione:

- all'articolo 1, comma 1, laddove si integra l'articolo 625 del codice penale, valuti la Commissione di merito l'opportunità di circoscrivere l'ambito applicativo della circostanza aggravante ai casi in cui la calamità naturale sia stata accertata, ad esempio attraverso la previa deliberazione dello stato d'emergenza.

1.3.2.1.65. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 207 (pom.) del 10/04/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

MERCOLEDÌ 10 APRILE 2024

207ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

BALBONI

Interviene il ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta inizia alle ore 17,40.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il **PRESIDENTE** avverte che la Commissione ha richiesto l'attivazione del circuito audiovisivo interno, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, sulla parte di seduta riguardante l'esame dei disegni di legge nn. **935** e **830**.

Poiché la Presidenza del Senato ha preventivamente fatto conoscere il proprio assenso, in assenza di obiezioni, dispone quindi l'attivazione di tale forma di pubblicità.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(935) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Modifiche agli articoli 59, 88, 92 e 94 della Costituzione per l'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri, il rafforzamento della stabilità del Governo e l'abolizione della nomina dei senatori a vita da parte del Presidente della Repubblica

(830) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - RENZI e altri. - Disposizioni per l'introduzione dell'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri in Costituzione

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame degli emendamenti aggiunti all'articolo 4, sospeso nella seduta antimeridiana.

L'emendamento 4.0.2 è dichiarato decaduto per assenza dei presentatori. Viene poi posto in votazione e respinto l'emendamento 4.0.3.

Sull'emendamento 4.0.4, il senatore **GIORGIS** (PD-IDP) dichiara il voto favorevole, ricordando come tale proposta, analogamente ad altri emendamenti del suo Gruppo, è finalizzata a valorizzare la sede del Parlamento in seduta comune, nel caso specifico ai fini delle comunicazioni del Presidente del Consiglio propedeutiche allo svolgimento delle riunioni del Consiglio europeo. In tal modo, si consentirebbe di evitare le sfasature dovute alla duplicazione delle comunicazioni nei due rami del Parlamento ed inoltre si darebbe maggiore solennità alla sede del Parlamento a Camere riunite quale istituzione chiamata a fornire un indirizzo politico incisivo soprattutto nella fase ascendente di formazione delle politiche europee.

Da ultimo, esprime perplessità per il parere contrario su tale emendamento espresso dal relatore e dal Governo.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*), nell'associarsi alle considerazioni svolte dal senatore Giorgis, manifesta perplessità per il parere contrario reso dal relatore e dal Governo, sottolineando come la sede del Parlamento a Camere riunite consentirebbe di rendere maggiormente solenne il momento delle comunicazioni in vista dei Consigli europei.

Il presidente [BALBONI](#) (*FdI*), in qualità di relatore, ribadisce di considerare suggestiva l'argomentazione alla base dell'emendamento in oggetto.

Tuttavia, fa presente come l'avviso contrario trovi motivazione nel fatto di volere circoscrivere l'area di intervento del disegno di legge costituzionale, anche sulla base dell'esperienza come ha insegnato che una riforma troppo ampia rischi di essere difficilmente compresa dal corpo elettorale.

Pertanto, il parere contrario trova il proprio fondamento non tanto in un dissenso di merito, bensì in una scelta di *drafting* legislativo.

Posto ai voti, l'emendamento 4.0.4 risulta respinto.

Il [PRESIDENTE](#) avverte quindi che l'emendamento 4.0.5 sarà esaminato insieme agli emendamenti aggiuntivi all'articolo 1 precedentemente accantonati, in modo da svolgere un dibattito unitario sullo statuto e sui diritti delle opposizioni.

La Commissione prende atto.

Si passa quindi all'esame dell'emendamento 4.0.6.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*) annuncia il voto favorevole, evidenziando come tale proposta si inserisca in una serie di emendamenti volti a valorizzare la sede del Parlamento in seduta comune.

Purtroppo, constata come tali proposte non siano state recepite dalla maggioranza e dal Governo.

Posto ai voti, l'emendamento 4.0.6 viene respinto.

Il presidente fa quindi presente che gli emendamenti sullo statuto e sui diritti delle opposizioni ancora da esaminare, oltre al richiamato 4.0.5 del senatore Pera, sono le proposte 1.0.2, 1.0.3, 1.0.9 e 1.0.20.

Il senatore [PERA](#) (*FdI*) interviene sull'emendamento a sua firma 4.0.5, ricordando che esso è finalizzato a introdurre la figura istituzionale del Capo dell'opposizione.

In particolare, si prevede che questi sia eletto, sulla base di una esposizione programmatica, dai membri del Parlamento che abbiano dichiarato di appartenere all'opposizione.

È poi previsto che debba essere consultato dal Presidente della Repubblica e dal Presidente del Consiglio nei casi di guerra e di grave pericolo per la sicurezza nazionale, nonché negli altri casi previsti dalla legge. È quindi disposto un rinvio ai regolamenti delle Camere, per disciplinare le modalità di elezione e i poteri del Capo dell'opposizione, con particolare riferimento alla formazione dell'ordine del giorno delle Camere. È infine previsto che i regolamenti determinino i poteri di altri gruppi parlamentari di opposizione.

Ritiene che l'approvazione di tale emendamento potrà favorire il consolidamento in senso bipolare dell'assetto politico italiano e auspica che tale proposta venga accolta non solo dalla maggioranza, ma anche dall'opposizione, proprio nell'ottica dell'alternanza all'interno di un assetto bipolare.

Reputa che l'auspicabile convergenza dell'opposizione su tale proposta non vada interpretata come una sorta di correità nell'adozione della riforma costituzionale; infatti, l'istituzionalizzazione del capo dell'opposizione rappresenterebbe comunque un elemento positivo, in quanto rappresenterebbe un istituto fondamentale, anche in una logica di contrappeso rispetto al sistema del Premierato.

Raccomanda quindi l'accoglimento dell'emendamento al relatore, al Governo e a tutti i componenti della Commissione.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*) osserva come l'emendamento 4.0.5 del presidente Pera si inserisca nella cornice di un insieme di proposte volte a introdurre e disciplinare lo statuto delle opposizioni.

Tuttavia, constata l'assenza da parte del Governo e della maggioranza dell'effettiva intenzione di introdurre uno statuto di questo tipo.

Infatti, lo statuto dell'opposizione consisterebbe nell'introduzione di una serie di istituti giuridici oggetto di attenta riflessione, quali la riserva di calendario, l'attivazione di Commissioni parlamentari d'inchiesta su istanza di minoranze qualificate, la possibilità di un accesso diretto alla Corte costituzionale, l'innalzamento dei *quorum* di garanzia e modalità volte ad arginare l'abuso nel ricorso ai decreti legge e ai decreti di legge delega.

Si tratta di istituti giuridici su ciascuno dei quali il gruppo PD ha presentato proposte emendative sistematicamente respinte nel corso dell'esame dell'A.S. n. 935.

Con particolare riguardo all'emendamento del presidente Pera, esso nasce poi dal presupposto che nel nostro paese si instauri, anche in futuro, un assetto politico paragonabile a quello del Regno Unito, ossia sostanzialmente bipartitico. Tuttavia, l'assetto italiano è molto diverso da quello britannico e, comunque, è mancata finora la benché minima apertura da parte del Governo e della maggioranza a proposte che consentirebbero di dare un'effettiva concretizzazione allo statuto delle opposizioni.

Il senatore [CATALDI](#) (*M5S*) ritiene logico che la maggioranza ed il Governo abbiano espresso un avviso contrario su tutti gli emendamenti concernenti lo Statuto delle opposizioni, in quanto tale contrarietà si spiega anche col fatto che, qualora venisse approvata la riforma costituzionale in esame, il prossimo Parlamento sarà depotenziato e il Presidente del Consiglio potrà, attraverso le dimissioni, determinare lo scioglimento anticipato delle Camere.

Esprime quindi rammarico per il fatto che questo sarebbe il momento giusto per procedere in un percorso riformatore, stante la cogenza di un problema di assetto della nostra democrazia. Purtroppo, la maggioranza e il Governo hanno scelto il momento giusto, ma proponendo soluzioni erranee e sottovalutando il fatto che il problema principale è rappresentato dalla scarsa funzionalità del procedimento legislativo.

Invoca quindi uno sforzo collettivo, affinché le prerogative legislative vengano restituite al Parlamento, rendendone concreta la relativa centralità.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*), nel sottolineare che voterà convintamente a favore degli emendamenti presentati dal Partito Democratico e dal Movimento 5 Stelle sullo Statuto delle opposizioni, in quanto focalizzati sugli istituti giuridici ricordati dal senatore Parrini, rimarca invece il proprio dissenso rispetto all'impostazione di fondo che sta alla base sia della riforma costituzionale sia anche dell'emendamento 4.0.5. Infatti, la riforma costituzionale del Governo e l'emendamento 4.0.5 si basano su un approccio di carattere leaderistico che risulta erroneo, oltre che estraneo alla tradizione storica e culturale del nostro paese.

Pertanto, esprime forte perplessità sull'emendamento del presidente Pera che si colloca su un solco sbagliato e finisce per rappresentare una scorciatoia.

Infatti, non viene affrontato il tema vero che è quello della compressione delle prerogative dei parlamentari sia di maggioranza che di minoranza il cui ruolo è spesso mortificato; invece, con l'emendamento 4.0.5 ci si colloca nel solco di una personalizzazione leaderistica che, a suo avviso, non risulta giusta né in rapporto a chi ha vinto le elezioni né in rapporto a chi le ha perse.

La senatrice [VALENTE](#) (*PD-IDP*), prima di intervenire, chiede incidentalmente quale sia la valutazione del relatore e del Governo sull'emendamento 4.0.5.

Il [PRESIDENTE](#) (*FdI*), in qualità di relatore, fa presente che su tale emendamento si rimette alla valutazione della Commissione.

Il ministro [Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI](#) si esprime in senso conforme al relatore.

La senatrice [VALENTE](#) (*PD-IDP*) fa presente che sarebbe stata auspicabile una convergenza effettiva tra maggioranza e opposizioni su parti rilevanti del disegno di legge costituzionale. Peraltro, generalmente dovrebbe essere la maggioranza a fare un primo passo per trovare spazi di convergenza. Purtroppo, su proposte di modifica sostanziale, non si è registrata alcuna apertura.

Ribadisce altresì la ferma contrarietà del proprio gruppo all'ipotesi dell'elezione diretta di un Capo del Governo.

Ricollegandosi alle considerazioni svolte dal senatore De Cristofaro, constata come l'emendamento 4.0.5 si inserisca nell'ambito di un approccio culturale leaderistico.

Invece, il gruppo del Partito Democratico rivendica un'altra idea per risolvere la crisi dell'assetto democratico e una concezione diametralmente opposta su quello che dovrebbe essere l'impianto complessivo di una riforma costituzionale.

Il senatore [LISEI](#) (*FdI*) chiede una sospensione della seduta per consentire un supplemento istruttorio.

Il [PRESIDENTE](#) dispone quindi la sospensione della seduta.

La Commissione prende atto.

La seduta, sospesa alle ore 18,45, riprende alle ore 19,30.

Il [PRESIDENTE](#) (*FdI*), in qualità di relatore, all'esito di un confronto all'interno della maggioranza, ribadisce il parere contrario agli emendamenti 1.0.2, 1.0.3, 1.0.9 e 1.0.20; sull'emendamento 4.0.5 del senatore Pera, esprime un invito al ritiro per la trasformazione in ordine del giorno.

Il ministro [Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI](#) esprime un avviso conforme al relatore.

Il senatore [PERA](#) (*FdI*) fa presente di avere ascoltato attentamente le obiezioni sollevate dai Gruppi di opposizione in merito all'emendamento 4.0.5, obiezioni basate peraltro sull'argomentazione secondo la quale la figura del Capo dell'opposizione rappresenta un istituto proprio della democrazia anglosassone e quindi si concretizzerebbe nell'innesto nel nostro Paese di un istituto estraneo alla nostra storia e alla nostra tradizione, mancando in Italia un assetto bipartitico analogo a quello britannico.

Pur comprendendo le ragioni alla base di tale argomentazione, ritiene però che in tal modo venga degradato il confronto democratico, in quanto un ragionamento analogo varrebbe anche per le proposte dei Gruppi di opposizione ispirate al modello tedesco, pur non disponendo il nostro Paese di un assetto come quello della Germania.

Esprime quindi rammarico per il mancato favore, da parte dei Gruppi di opposizione, verso una proposta scritta con spirito costruttivo e con l'auspicio che fosse accolta dall'intera Commissione. Accoglie quindi l'invito al ritiro, sottolineando come ciò non migliori la sua valutazione complessiva sull'impianto generale del disegno di legge per il quale ribadisce le perplessità già espresse in sede di dichiarazione di voto sull'emendamento 3.2000, là dove aveva manifestato una sorta di mugugno, accompagnato da una speranza di miglioramento che risulta, al momento, affievolita.

La senatrice [MAIORINO](#) (*M5S*) ritiene che la Commissione abbia oggi assistito all'ulteriore dimostrazione dello stato confusionale in cui versa la maggioranza su un tema di grande importanza. Nel constatare un approccio superficiale del Governo e della maggioranza su tale tematica, replica al presidente Pera, sottolineando come siano stati il relatore ed il Governo, ossia la maggioranza di centrodestra, a chiedere il ritiro dell'emendamento 4.0.5 e la trasformazione in ordine del giorno. Pertanto, risulta curioso che il presidente Pera abbia rivolto un rimprovero ai Gruppi di opposizione. Peraltro, l'emendamento 4.0.5 calerebbe dall'alto, nella realtà italiana, un istituto giuridico tipico della tradizione britannica, che non si concilia con la tradizione e le caratteristiche del nostro Paese. Infatti, ipotizzare di eleggere il Capo dell'opposizione appare quanto meno azzardato in un contesto in cui, al momento, non c'è un bipolarismo assestato e tanto meno un bipartitismo paragonabile a quello del Regno Unito.

La senatrice [MUSOLINO](#) (*IV-C-RE*) preannuncia un intervento molto critico, alla luce dell'andamento dei lavori di questa seduta.

Nel rivendicare come Italia Viva abbia presentato un disegno di legge ispirato al modello del Sindaco d'Italia, e quindi non possa essere accusata di contrarietà pregiudiziale, fa presente come il dibattito in Commissione sia ormai assestato su una pregiudiziale a favore o contro l'elezione diretta del Presidente del Consiglio.

In tale contesto, è curioso che venga esaminato un emendamento sull'introduzione del Capo dell'opposizione sul quale il relatore e il Governo prima si rimettono alla Commissione e poi, a seguito di un'interlocuzione all'interno della maggioranza, formulano un invito al ritiro con conseguente trasformazione in ordine del giorno.

Senza voler approfondire le ragioni di tale cambiamento di posizione, fa presente che, logicamente, i Gruppi di opposizione contrari all'elezione diretta del Presidente del Consiglio sarebbero stati contrari anche all'elezione del Capo dell'opposizione.

Stigmatizza quindi un atteggiamento volto a rimproverare i Gruppi di opposizione per il mancato accoglimento di un emendamento sul quale evidentemente c'era poca chiarezza all'interno della maggioranza. Si tratta quindi di una questione che doveva essere risolta preliminarmente all'interno della coalizione di centrodestra.

Nel merito dell'emendamento del senatore Pera, fa presente come la figura del Capo dell'opposizione è propria della democrazia liberale anglosassone improntata ad un sostanziale bipartitismo, mentre l'assetto italiano è ancora lontano da tale modello e risulterebbe quindi incongruo il pedissequo

recepimento di norme e istituti propri di altri sistemi, in quanto ogni modello deve necessariamente essere adattato alle caratteristiche e alle particolarità della forma di governo parlamentare italiana. Il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP) osserva come quella appena verificatasi rappresenta - e non è la prima volta - una caduta di stile che lascia l'amaro in bocca.

Infatti, la maggioranza non può essere politicamente arrogante e poi non avere il coraggio di portare fino in fondo la propria linea politica.

Altresì, a fronte di un parere contrario su tutti gli emendamenti dell'opposizione, compresa la proposta 1.0.9, anche là dove disciplina la riserva di calendario, viene paradossalmente chiesto alla minoranza di avallare un emendamento, il 4.0.5, su cui è evidente che la maggioranza stessa non aveva un accordo al proprio interno.

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP) interviene incidentalmente per sottolineare come l'emendamento 4.0.5, in realtà, non fosse gradito alla stessa maggioranza. Risulta quindi francamente irrispettoso sostenere che esso viene ritirato in quanto non gradito all'opposizione.

Fa poi presente al senatore Pera che la riforma costituzionale proposta dal Governo presupporrà, in caso di approvazione, l'adozione di un sistema elettorale proporzionale con premio di maggioranza e quindi lontano dal sistema maggioritario uninominale proprio della forma di governo britannica.

Con separate votazioni vengono, quindi, respinti gli emendamenti 1.0.2, 1.0.3, 1.0.9 e 1.0.20.

L'emendamento 4.0.5 è invece ritirato con riserva di presentazione di un ordine del giorno, che sarà esaminato in una successiva seduta.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che martedì 16 aprile, alle ore 11,30 e alle ore 14,30, in sede di Ufficio di Presidenza, aperto alla partecipazione di tutti i senatori, si terrà l'audizione di sei costituzionalisti indicati dai Gruppi parlamentari, al fine di acquisire elementi istruttori sul disegno di legge [935](#), alla luce delle modifiche apportate dalla Commissione.

Altresì, le votazioni sul disegno di legge [935](#) proseguiranno nelle sedute di mercoledì 17 aprile, alle ore 9 e alle ore 20, nonché di giovedì 18 aprile, alle ore 9.

La prossima settimana avrà inoltre avvio, in sede consultiva, l'esame del Documento di Economia e Finanza (DEF) 2024 ai fini dell'espressione del parere alla 5ª Commissione.

Infine, mercoledì 17 aprile, alle ore 14, compatibilmente con i lavori dell'Assemblea, si terrà una seduta della Commissioni riunite 1ª e 3ª per l'avvio della discussione generale sul disegno di legge del Governo [1053](#), in materia di organizzazione e funzionamento delle forze armate e di polizia.

La Commissione prende atto.

SCONVOCAZIONE DI SEDUTA

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la seduta di domani, giovedì 11 aprile, già convocata alle ore 9, non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 20,10.

1.3.2.1.66. 1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 61 (ant.) del 16/04/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1^a Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 61

MARTEDÌ 16 APRILE 2024

Presidenza del Presidente

[BALBONI](#)

Interviene il ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa Maria Elisabetta Alberti Casellati.

Orario: dalle ore 11,30 alle ore 12,35

AUDIZIONI DEL PROFESSOR ENZO CHELI, VICE PRESIDENTE EMERITO DELLA CORTE COSTITUZIONALE E GIA' ORDINARIO DI DIRITTO COSTITUZIONALE PRESSO L'UNIVERSITA' DI FIRENZE E DEL PROFESSOR FRANCESCO SAVERIO MARINI, ORDINARIO DI ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO PRESSO L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA, SUL DISEGNO DI LEGGE N. 935 (MODIFICHE COSTITUZIONALI PER L'INTRODUZIONE DELL'ELEZIONE DIRETTA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)

1.3.2.1.67. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 62 (pom.) del 16/04/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 62

MARTEDÌ 16 APRILE 2024

Presidenza del Presidente

[BALBONI](#)

Interviene il ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa Maria Elisabetta Alberti Casellati.

Orario: dalle ore 14,30 alle ore 17,10

AUDIZIONI DEL PROFESSOR MICHELE BELLETTI, ORDINARIO DI ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO PRESSO ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITA' DI BOLOGNA, DELLA PROFESSORESSA ROBERTA CALVANO, ORDINARIO PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE ED ECONOMICHE DELL'UNIVERSITA' SAPIENZA DI ROMA, DEL PROFESSOR UGO DE SIERVO, PRESIDENTE EMERITO DELLA CORTE COSTITUZIONALE E DEL PROFESSOR FELICE GIUFFRÈ, ORDINARIO DI DIRITTO COSTITUZIONALE PRESSO LA FACOLTA' DI GIURISPRUDENZA DELL'UNIVERSITA' DI CATANIA, SUL DISEGNO DI LEGGE N. 935 (MODIFICHE COSTITUZIONALI PER L'INTRODUZIONE DELL'ELEZIONE DIRETTA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)

1.3.2.1.68. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 208 (ant.) del 17/04/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

MERCOLEDÌ 17 APRILE 2024

208ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

BALBONI

Interviene il ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta inizia alle ore 9,05.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il **PRESIDENTE** avverte che la Commissione ha richiesto l'attivazione del circuito audiovisivo interno, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, sulla parte di seduta riguardante l'esame dei disegni di legge nn. **935** e **830**.

Poiché la Presidenza del Senato ha preventivamente fatto conoscere il proprio assenso, in assenza di obiezioni, dispone quindi l'attivazione di tale forma di pubblicità.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(935) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Modifiche agli articoli 59, 88, 92 e 94 della Costituzione per l'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri, il rafforzamento della stabilità del Governo e l'abolizione della nomina dei senatori a vita da parte del Presidente della Repubblica

(830) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - RENZI e altri. - Disposizioni per l'introduzione dell'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri in Costituzione

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana del 10 aprile.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5.

Il presidente **BALBONI** (*FdI*), in qualità di relatore, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti.

Il ministro **Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI** esprime parere conforme a quello del relatore.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti identici 5.1 e 5.2, soppressivi dell'articolo 5.

Il senatore **CATALDI** (*M5S*) ritiene che in questo momento la riforma costituzionale dovrebbe essere incentrata sulla soluzione delle criticità del sistema democratico. In particolare, sarebbe necessario rendere più snello l'iter legislativo, per evitare che il Governo utilizzi la decretazione d'urgenza per accelerare l'approvazione dei provvedimenti di sua iniziativa. In tale contesto, l'accentramento di ulteriori poteri nella figura del Presidente del Consiglio è quindi rischioso. Si dovrebbe, al contrario, rafforzare il Parlamento, luogo del confronto democratico.

Il senatore **GIORGIS** (*PD-IDP*) rivolge un appello al Presidente, in qualità di relatore, affinché si sospendano i lavori, non appena completate le votazioni sugli emendamenti, per una riflessione

approfondita sui temi sollevati nelle audizioni di ieri, per esempio sul voto degli Italiani all'estero o sull'abnorme concentrazione di poteri nella figura del *Premier*. In tal modo, si potrebbero valorizzare gli interessanti contributi degli auditi, anziché ritenere le audizioni solo un faticoso impegno da espletare.

Il presidente [BALBONI](#) (*FdI*) assicura di aver disposto lo svolgimento di un ulteriore ciclo di audizioni, sebbene del tutto inusuale al termine dell'esame in sede referente, proprio nella convinzione di poter acquisire elementi informativi significativi. In effetti, i contributi forniti ieri dagli esperti sono stati molto interessanti. A tale proposito, sottolinea che sono state quasi unanimemente apprezzate le modifiche apportate al testo iniziale, mentre le critiche hanno riguardato più che altro l'impianto dell'elezione diretta, su cui però la maggioranza è determinata a procedere.

Ritiene in ogni caso di non poter accogliere la richiesta del senatore Giorgis, in quanto si era convenuto che le audizioni sarebbero state utili per la presentazione di emendamenti in Aula. Del resto, anche la maggioranza e il Governo intendono apportare alcuni limitati correttivi. La questione del voto degli Italiani all'estero, invece, potrà essere affrontata nell'ambito dell'esame della nuova disciplina elettorale.

Posti congiuntamente ai voti, gli emendamenti identici 5.1 e 5.2 sono respinti.

Si passa alla votazione dell'emendamento 5.3.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*) ritiene necessario un supplemento di riflessione sulla legge elettorale, peraltro espressamente richiamata dal comma 2 dell'articolo 5. Potrebbe infatti verificarsi l'ipotesi che si debba procedere allo scioglimento anticipato delle Camere prima ancora che sia approvata la nuova disciplina per l'elezione del Presidente del Consiglio e delle Camere. In secondo luogo, rileva il rischio che, in caso di mancato raggiungimento della soglia da parte delle liste collegate al *Premier*, questi - forte della possibilità di provocare lo scioglimento delle Camere - provi a ottenere la maggioranza direttamente in Parlamento. In tal modo, si finirebbe per istituzionalizzare la pratica del trasformismo, che la maggioranza sostiene di voler contrastare.

La senatrice [MUSOLINO](#) (*IV-C-RE*) sottolinea che tutti gli auditi, sia quelli favorevoli alla riforma sia quelli più critici, hanno comunque convenuto sulla necessità di una esplicitazione della nuova legge elettorale. Si tratta dunque di un elemento indefettibile, che non può essere rinviato a un momento successivo. Al momento, si sa soltanto che saranno necessarie tre schede, per l'elezione di Camera, Senato e del Presidente del Consiglio.

Il senatore [LISEI](#) (*FdI*) sottolinea che gli auditi hanno confermato l'efficacia delle modifiche apportate, sia dal punto di vista della intellegibilità del testo sia in termini di accoglimento dei rilievi formulati nel primo ciclo di audizioni. Respinge le ulteriori critiche espresse, che riguardano più che altro l'impianto della riforma costituzionale, in quanto risulterebbero incoerenti e illogiche: da un lato, si afferma che la riforma è eversiva perché concentra i poteri nella figura del *Premier* e comporta un effetto trascinarsi sulle Camere e, dall'altro, si sostiene che, nella sostanza, non cambia nulla, perché sono sempre possibili i ribaltoni. In realtà, pur essendo ancora possibili i passaggi da un Gruppo all'altro, avvenuti anche in questa legislatura, i veri e propri trasformismi da condannare sono quelli che permettono di costruire maggioranze del tutto differenti da quelle espresse dalla volontà popolare. A suo avviso, la riforma nel suo complesso va nella direzione di evitare alcune condotte inappropriate, consentendo di gestire le situazioni di crisi con flessibilità, correggendo così l'impostazione originaria che era stata ritenuta eccessivamente rigida.

Il senatore [CATALDI](#) (*M5S*) evidenzia che la riforma non comporta solo l'elezione diretta, ma vi sono altri due elementi che vengono sottaciuti all'opinione pubblica. Innanzitutto, il meccanismo del "*simul stabunt, simul cadent*" incide sulla separazione dei poteri e quindi vi è il rischio di una violazione dei principi dello Stato di diritto. In secondo luogo, si inserisce in Costituzione il riferimento al premio di maggioranza, senza definire la soglia per conseguirlo. Tuttavia, il premio dovrebbe essere un mero correttivo del sistema della rappresentatività da applicare in determinate situazioni contingenti, in quanto consente di governare alla minoranza più ampia, ma non può essere considerato alla stregua di un principio fondamentale.

Il presidente [BALBONI](#) (*FdI*), nel replicare al senatore Parrini e alla senatrice Musolino, ricorda di

aver precisato che sarà avviato l'esame della legge elettorale dopo la prima deliberazione di Camera e Senato su un identico testo della riforma costituzionale, in modo da consolidare i principi fondamentali che poi informeranno la nuova disciplina elettorale. Si potrà così procedere di pari passo, in modo da approvare contestualmente la riforma costituzionale e la legge elettorale.

Posto ai voti, l'emendamento 5.3 è respinto.

Si passa alla votazione dell'emendamento 5.4.

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP) prende atto della precisazione del Presidente, pur essendo convinto che in altra occasione fosse stato prospettato l'avvio dell'esame di una nuova legge elettorale dopo la prima lettura in Senato. In ogni caso, ritiene che la maggioranza non possa prendere impegni sui tempi di approvazione della legge elettorale, non potendo conoscere in anticipo le tensioni che sicuramente tale argomento determinerà tra le forze politiche che la compongono.

Esprime inoltre sconcerto per il mancato accoglimento della proposta del Partito democratico di riconoscere a una minoranza di parlamentari, pari a un terzo dei componenti delle Camere, la facoltà di presentare ricorso sulla incostituzionalità della legge elettorale dopo la sua approvazione, prospettando la possibilità di modificare in tal senso i Regolamenti parlamentari. Ravvisa che, tuttavia, tale diritto è codificato nelle Costituzioni delle più grandi democrazie occidentali, come Francia, Spagna e Germania, trattandosi di un importante contrappeso per il bilanciamento dei poteri.

Il senatore [CATALDI](#) (M5S) ritiene ragionevole, anche da un punto di vista tecnico, la soppressione del comma 1 dell'articolo 5, ove si prevede che restino in carica i senatori a vita nominati dai Presidenti della Repubblica. L'abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione, disposto dal testo in esame, infatti, incide solo sul potere di nomina del Capo dello Stato, senza che intervenga una revoca dei senatori a vita già nominati. La norma, pertanto, risulta ridondante e priva di effetti giuridici.

Posto ai voti, l'emendamento 5.4 è respinto.

In assenza dei proponenti, il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP) fa proprio l'emendamento 5.31. Coglie l'occasione per ribadire, a fronte delle dichiarazioni di alcuni auditi, l'impossibilità di trasferire a livello statale la disciplina elettorale valida per le istituzioni territoriali, cioè l'elezione dell'organo monocratico senza determinare la soglia per il premio di maggioranza e la determinazione della maggioranza assembleare "per trascinamento". Del resto, vi sono importanti differenze tra i due livelli di governo. In particolare, l'istituzione statale si contraddistingue per la presenza del Presidente della Repubblica e della Corte costituzionale, nonché per il potere di dichiarare guerra, approvare il bilancio statale ed effettuare la revisione costituzionale. Riconosce, in ogni caso, che né il Presidente né il Ministro hanno mai suffragato questa linea di pensiero.

Il [PRESIDENTE](#) osserva che non tutte le considerazioni espresse dagli auditi sono condivise dalla maggioranza, sebbene indicati dalla stessa. Del resto, fa notare che anche gli esperti indicati dalla minoranza si sono espressi in modo opposto sul secondo capoverso dell'emendamento 4.2000.

Il senatore [CATALDI](#) (M5S) ritiene indispensabile sopprimere la disposizione sull'entrata in vigore della riforma costituzionale, per il rischio di violazione dell'articolo 2 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Si dovrebbero preliminarmente risolvere i problemi del sistema democratico, evitando l'abuso della decretazione d'urgenza. A tale riguardo, ricorda che è stato respinto l'emendamento della sua parte politica che introduceva in Costituzione il requisito dell'omogeneità del contenuto dei decreti-legge.

Posto ai voti, l'emendamento 5.31 è respinto.

Il [PRESIDENTE](#), dopo aver ricordato che gli emendamenti da 5.32 a 5.566 sono stati dichiarati improponibili o inammissibili, osserva che gli emendamenti 5.567 e 5.568, pur recando differenze nella formulazione, risultano di identico contenuto sostanziale e, qualora approvati, darebbero luogo ad effetti simili. I Gruppi potranno pertanto formulare un'unica dichiarazione di voto sulle predette proposte, che saranno poi votate separatamente.

La senatrice [VALENTE](#) (PD-IDP) esprime preoccupazione per la scelta di posticipare la definizione della disciplina elettorale rispetto all'approvazione della riforma costituzionale in prima deliberazione. A suo avviso, tale rinvio fa presumere incertezze e contraddizioni all'interno della maggioranza, che

altrimenti non avrebbe avuto problemi a esplicitare quanto meno i criteri della nuova disciplina.

Il senatore [DE PRIAMO](#) (*FdI*) obietta che le modifiche apportate durante l'esame in sede referente hanno consentito di superare le criticità inizialmente rilevate dai costituzionalisti, come la definizione del premio di maggioranza al 55 per cento, che avrebbe introdotto un elemento di eccessiva rigidità. Sottolinea che la riforma è fondamentale per la maggioranza, in quanto fissa i principi fondamentali del sistema democratico, declinando in modo nuovo quello della sovranità popolare, sulla base dei quali poi sarà definita la legge elettorale.

Riguardo alla nuova disciplina elettorale, rassicura il senatore Parrini che la maggioranza, come sempre ha dimostrato sinora, riuscirà a trovare una linea omogenea al suo interno, sulla quale sarà disponibile al confronto con le opposizioni, come ricordato anche dal ministro Alberti Casellati.

Il [PRESIDENTE](#) ribadisce che il Ministro ha più volte sottolineato che sulla legge elettorale vi sarà un ampio confronto con le opposizioni, sulla base dei principi fissati nella riforma costituzionale, secondo un testo consolidato.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 5.567 e 5.568 sono respinti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10.

1.3.2.1.69. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 209 (pom.) del 17/04/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

MERCOLEDÌ 17 APRILE 2024

209ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

BALBONI

Interviene il ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(932) ZANETTIN. - Modifiche alla disciplina delle intercettazioni tra l'indagato e il proprio difensore, nonché in materia di proroga delle operazioni

(Parere alla 2ª Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **TOSATO** (LSP-PSd'Az) illustra gli emendamenti approvati dalla Commissione di merito e riferiti al disegno di legge in titolo, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri, e propone di esprimere parere non ostativo.

Il senatore **CATALDI** (M5S) osserva che le modifiche apportate al testo, sebbene riducano la limitazione temporale per lo svolgimento di intercettazioni, determinano comunque un depotenziamento delle possibilità di indagine. Occorre quindi individuare un corretto bilanciamento, tutelando il diritto alla riservatezza e al contempo tenendo conto dei danni subiti dalle vittime del reato.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.

(597) Anna Maria FALLUCCHI e altri. - Disposizioni per la promozione delle manifestazioni in abiti storici e delle rievocazioni storiche. Istituzione della «Giornata nazionale degli abiti storici»

(Parere alla 7ª Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **TOSATO** (LSP-PSd'Az) illustra gli emendamenti approvati dalla Commissione di merito e riferiti al disegno di legge in titolo e propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Non essendovi richieste di intervento, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.

(Doc. LVII, n. 2) Documento di economia e finanza 2024 e connessi allegati

(Parere alla 5ª Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice **SPELGATTI** (LSP-PSd'Az) ricorda, in via preliminare, che il Documento di economia e finanza (DEF) rappresenta il principale strumento del ciclo della programmazione economica e di finanza pubblica del Paese. L'articolo 7, comma 3, della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009) ne prevede la presentazione alle Camere per le conseguenti deliberazioni

parlamentari, mentre l'articolo 10 ne disciplina i contenuti. La I Sezione del DEF, in particolare, reca lo schema del Programma di stabilità, che contiene le informazioni richieste dai regolamenti dell'Unione europea e dal Codice di condotta sull'attuazione del Patto di stabilità e crescita. La III Sezione reca, invece, il Programma nazionale di riforma. Dopo l'esame parlamentare, il Programma di Stabilità e il Programma nazionale di riforma verranno inviati al Consiglio dell'Unione europea e alla Commissione europea entro il 30 aprile.

Per quanto riguarda il contesto macroeconomico e di finanza pubblica italiano, la Sezione I (Programma di stabilità) del DEF 2024 espone il quadro relativo all'anno 2023 e le previsioni tendenziali per l'anno in corso ed i successivi fino al 2027.

Come sottolineato nella premessa firmata dal Ministro dell'economia e delle finanze, il DEF 2024 è stato predisposto nel rispetto delle regole del Patto di stabilità e crescita, tenendo comunque conto della transizione in corso verso la nuova *governance* economica europea. Al riguardo, il primo passo della nuova *governance* consisterà nell'invio entro il 21 giugno, da parte della Commissione europea, di una traiettoria di riferimento. Quest'ultima definisce un profilo temporale di crescita massima dell'aggregato di spesa pubblica netta, che comprende anche variazioni discrezionali dal lato delle entrate, in base al quale gli Stati membri dovranno costruire i futuri Piani strutturali nazionali di bilancio a medio termine (*Medium-term fiscal-structural plan*). Il nuovo sistema di regole è maggiormente orientato alla sostenibilità del debito pubblico e alla valorizzazione di una programmazione di medio-lungo termine della finanza pubblica e in particolare della spesa primaria (al netto degli interessi) e del relativo monitoraggio. In considerazione della formale vigenza del sistema di regole definito dal Patto di stabilità e crescita, il presente Documento di economia e finanza segue la tradizionale struttura, indicando l'andamento tendenziale, ossia a legislazione vigente, delle principali grandezze di finanza pubblica.

Entro il prossimo 20 settembre, invece, dovrà essere presentato il nuovo Piano strutturale di bilancio di medio termine, con un orizzonte quinquennale e un particolare riferimento all'andamento della spesa primaria netta. Alla luce di queste considerazioni, si è scelto di limitarsi ad indicare nel DEF gli obiettivi di finanza pubblica che emergono dal profilo tendenziale e che sono largamente in linea con lo scenario programmatico della scorsa Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza (NADEF). Allo stesso tempo, nel DEF si riporta una stima delle cosiddette politiche invariate per il prossimo triennio, all'interno delle quali sarà data priorità al rifinanziamento del taglio del cuneo fiscale sul lavoro.

Nel dettaglio, nel 2023 in Italia il tasso di crescita del prodotto interno lordo (PIL) reale si è attestato allo 0,9 per cento, ossia ad un livello lievemente più elevato di quanto previsto nella NADEF dello scorso settembre (0,8 per cento).

La previsione tendenziale di crescita del PIL in termini reali per il 2024 si attesta all'1 per cento. La marginale revisione al ribasso rispetto allo scenario programmatico della NADEF (1,2 per cento) è legata ad una scelta prudenziale, dato l'incerto contesto internazionale. Secondo le nuove previsioni, l'espansione del PIL per l'anno in corso sarebbe guidata dalla domanda interna.

Guardando all'intero orizzonte pluriennale previsivo, si prospetta un tasso di crescita del PIL pari all'1,2 per cento nel 2025, all'1,1 e allo 0,9 per cento, rispettivamente, nei due anni successivi. Le nuove stime tengono conto di una pluralità di fattori. Nell'insieme si confermano la capacità di ripresa dell'economia italiana e della sua domanda interna, la tenuta del settore estero e il comportamento favorevole del mercato del lavoro. Si tiene anche conto dello stimolo fornito dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), sia pure senza considerare pienamente i suoi effetti espansivi dal lato dell'offerta e sulle stime di prodotto potenziale.

Per quanto attiene all'andamento della finanza pubblica, secondo le stime provvisorie diffuse dall'Istat lo scorso 5 aprile, nel 2023 l'incidenza dell'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche rispetto al PIL (cd. rapporto deficit-PIL) si è attestata al 7,2 per cento, in miglioramento rispetto all'8,6 per cento del 2022. Hanno contribuito a tale risultato la tenuta dell'economia e la riduzione del perimetro delle misure legate all'emergenza energetica. Ne è conseguita una dinamica vivace del gettito fiscale (+ 6,3 per cento rispetto al 2022), pur in presenza di una pressione fiscale

sostanzialmente invariata (al 42,5 per cento). Allo stesso tempo, il deficit è risultato superiore di 1,9 punti percentuali rispetto all'obiettivo programmatico fissato nella NADEF 2023, in ragione dei maggiori costi relativi al Superbonus (1,9 per cento del PIL) rilevati dall'Istat in sede di compilazione del conto delle amministrazioni pubbliche. Il rapporto debito pubblico-PIL a fine 2023 è stimato pari al 137,3 per cento, in diminuzione di 3,2 punti percentuali rispetto all'anno precedente. Tale stima risulta inoltre più contenuta, per circa 2,9 punti percentuali, della previsione della scorsa NADEF. L'evoluzione appena descritta è stata favorita dalla recente revisione al rialzo del livello del PIL relativo al 2022 e, per il 2023, da un incremento del PIL nominale maggiore della previsione. Nonostante la crescita prevista dell'incidenza della spesa per interessi sul PIL, dovuta alla trasmissione della politica monetaria restrittiva a una quota sempre maggiore di titoli del debito pubblico, la previsione a legislazione vigente per il quadriennio 2024-2027 conferma il progressivo rientro dell'indebitamento netto sul PIL lungo tutto l'orizzonte di previsione. Infatti, l'indebitamento netto tendenziale della pubblica amministrazione è previsto attestarsi al 4,3 per cento del PIL nel 2024, in linea con quanto previsto nella NADEF e in netta diminuzione rispetto allo scorso anno (7,2 per cento). Nel prossimo triennio, il deficit tendenziale scenderà al 3,7 per cento del PIL nel 2025, al 3,0 per cento nel 2026 e quindi al 2,2 per cento l'anno successivo. L'esaurimento dell'impatto di finanza pubblica delle misure emergenziali legate alle crisi pandemica ed energetica si rifletterà sul saldo primario, ossia al netto degli interessi sul debito pubblico, che quest'anno risulterà in netto miglioramento rispetto al 2023, passando dal -3,4 per cento del PIL al -0,4 per cento, e tornerà in surplus già dal prossimo anno, allo 0,3 per cento del PIL. Sul risultato fornirà un contributo determinante anche la netta riduzione prevista degli oneri relativi al Superbonus. Il rafforzamento dei saldi sarà accompagnato da un ulteriore aumento degli investimenti pubblici, che contribuirà al miglioramento della composizione della spesa.

Per quanto riguarda il debito pubblico, in rapporto al PIL esso è previsto in moderata crescita fino al 2026, quando raggiungerebbe il 139,8 per cento, un livello sostanzialmente in linea con quanto previsto nella NADEF 2023. Secondo il Governo, incidono fino a tale anno le minori entrate legate alle compensazioni d'imposta previste per via dei vari incentivi fiscali introdotti negli ultimi anni che, aggravando il fabbisogno di cassa, peggiorano il profilo del debito. Il ritorno a un percorso decrescente è previsto a partire dal 2027, con una lieve riduzione di 0,2 punti percentuali. Negli anni successivi, è prevista un'accelerazione del ritmo di discesa del rapporto, con il venire meno della gran parte degli effetti negativi legati alle suddette misure.

Sottolinea che il miglioramento appena delineato sarà consolidato nel prossimo Documento programmatico che, in coerenza con la nuova *governance* economica europea, stimolando la crescita tramite investimenti e riforme, concilierà una discesa sostenibile del rapporto debito-PIL, con il perseguimento di obiettivi strategici legati alla transizione ecologica e digitale, all'equità sociale e alla ripresa demografica. Tra le politiche invariate per il prossimo triennio, sarà poi data priorità al rifinanziamento del taglio del cuneo fiscale sul lavoro. Il Governo intende altresì continuare nell'adozione di misure volte a intervenire sul profilo del deficit, migliorandolo ulteriormente anche attraverso una revisione della disciplina dei crediti d'imposta al fine di ricondurlo al di sotto del 3 per cento del PIL entro il 2026, come previsto nella NADEF dello scorso settembre.

Segnala poi che, a completamento della manovra di bilancio 2025-2027, il Governo conferma quali collegati alla decisione di bilancio i disegni di legge già indicati nel precedente Documento programmatico e indica, quale disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica per il 2025, un disegno di legge recante norme di principio in materia di Intelligenza artificiale.

Relativamente alla Sezione III (Programma nazionale di riforma), rappresenta che nell'ultimo anno l'Italia ha rafforzato i propri sforzi per attuare il percorso di riforme intrapreso. Il Programma Nazionale di Riforma 2024 mira a illustrare gli interventi più rilevanti adottati per favorire lo sviluppo economico e sociale del Paese, risolverne debolezze strutturali e squilibri macroeconomici, potenziandone, altresì, risorse, capacità ed eccellenze. Tali interventi si inseriscono in una strategia a lungo termine che, secondo quanto auspicato dal Consiglio dei ministri dell'Unione europea, mira a raggiungere la sostenibilità competitiva, nelle quattro dimensioni in cui essa si esplica: equità,

sostenibilità ambientale, stabilità macroeconomica e produttività.

In tale contesto, grazie alla revisione e all'ampliamento delle risorse complessive, delle milestone e degli obiettivi, il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) rappresenta uno strumento più efficace per rispondere alle Raccomandazioni Specifiche all'Italia del Consiglio UE volte ad accelerare la transizione ecologica e digitale, nonché a migliorare l'efficacia della pubblica amministrazione. In linea con quanto raccomandato dal Consiglio UE, l'Italia ha incluso nel PNRR una settima Missione, dedicata all'attuazione del cosiddetto Regolamento REPowerEU2. Tale Missione destina investimenti e riforme per promuovere la diversificazione e l'indipendenza degli approvvigionamenti energetici, lo sviluppo delle reti, il supporto alle imprese e alle famiglie per la transizione verde e l'acquisizione di competenze green.

Per sostenere una rapida attuazione del PNRR e garantire una *governance* efficace e rafforzare la capacità amministrativa, in particolare a livello territoriale, il Governo ha quindi rafforzato il quadro di *governance* e ha adottato misure per potenziare la capacità amministrativa degli enti responsabili e semplificare le procedure. Il decreto-legge n. 13 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 41 del 2023, contiene numerose disposizioni volte a rafforzare la *governance* del PNRR, a potenziare la capacità amministrativa e a semplificare le procedure amministrative. Un ulteriore potenziamento della capacità amministrativa è stato previsto con il decreto-legge n. 44 del 2023 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 74 del 2023. La nuova *governance*, introdotta con il decreto-legge n. 13 del 2023, si basa su una distinzione più netta tra il compito di coordinamento strategico e di cura dei rapporti con la Commissione europea, direttamente in capo alla Presidenza del Consiglio dei ministri, rispetto ai compiti finanziari e di rendicontazione del Ministero dell'economia e delle finanze. Gli organi responsabili del PNRR presso la Presidenza del Consiglio dei ministri sono stati razionalizzati attraverso l'istituzione di una nuova Struttura di missione PNRR, che, oltre alle competenze della precedente Segreteria tecnica, ha il compito di elaborare soluzioni per superare gli ostacoli amministrativi e legislativi all'attuazione del PNRR. La nuova *governance* è strettamente legata alla scelta di attribuire a un'unica Autorità politica all'interno del Governo la competenza per il PNRR, affiancata alla competenza per gli affari europei, il Sud e la coesione.

In linea di continuità con l'azione riformatrice della *governance* del Piano, il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza", attualmente in corso di conversione, introduce disposizioni volte, tra l'altro, a rafforzare ulteriormente la *governance* del PNRR e le strutture amministrative preposte al governo del Piano, semplificare le procedure che riguardano tutte le tipologie di investimenti e di settori (c.d. semplificazioni di carattere orizzontale), nonché specifici investimenti e/o settori (c.d. semplificazioni di tipo verticale), per dare nuovo vigore alla fase di realizzazione, superando le criticità emerse durante i primi due anni di attuazione, con l'obiettivo finale di accelerare la spesa e conseguire una maggiore semplificazione delle norme.

La quarta relazione al Parlamento sullo stato di attuazione del Piano, del 22 febbraio di quest'anno, evidenzia come l'Italia sia in linea con le tempistiche attuative del Piano. Tale evidenza è confermata dal Rapporto della Commissione europea sulla Valutazione intermedia del Dispositivo per la ripresa e resilienza, pubblicato il 21 febbraio 2024, con cui la Commissione ha riconosciuto all'Italia il ruolo di primo Stato membro per numero di obiettivi e traguardi raggiunti. In particolare, al 31 dicembre 2023, l'Italia ha ottenuto 101,93 miliardi di euro, corrispondenti a circa il 52 per cento del totale del PNRR, comprensivi del prefinanziamento iniziale. Tali risorse corrispondono al pagamento delle prime quattro rate, di cui due sotto la responsabilità politica dell'attuale governo. Il 29 dicembre del 2023, l'Italia ha presentato formalmente la richiesta di pagamento della quinta rata, che prevede il conseguimento di 52 risultati.

Per quanto attiene ai profili di interesse della 1ª Commissione, si segnala che - in linea con gli obiettivi e le raccomandazioni europee - l'Italia sta perseguendo l'obiettivo di realizzare la transizione digitale, destinando appositi investimenti pubblici a livello nazionale e assorbendo altri fondi dell'UE (incluse le sovvenzioni del PNRR).

In via strutturale, la strategia mira a: a) favorire la digitalizzazione dei servizi pubblici, della pubblica

amministrazione e delle imprese; b) promuovere la realizzazione delle infrastrutture digitali e lo sviluppo delle competenze; c) favorire gli investimenti pubblici per la ricerca e la diffusione delle tecnologie digitali, per favorire una crescita a lungo termine.

Con particolare riguardo alla digitalizzazione dei servizi pubblici, si è provveduto a valorizzare e rafforzare l'interoperabilità tra le banche dati pubbliche attraverso la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) e a favorire la diffusione e l'utilizzo di servizi in rete erogati da soggetti pubblici e privati, per una migliore fruizione dei servizi pubblici. In particolare, la Piattaforma Digitale Nazionale Dati copre attualmente 5.717 enti, tra cui anche soggetti privati, come piattaforme di e-procurement e imprese assicurative. Nei prossimi mesi, si prevede un ulteriore aumento degli enti aderenti alla Piattaforma, anche in ragione del processo di digitalizzazione dei contratti pubblici.

Risulta poi in fase avanzata la realizzazione dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente e il processo di integrazione delle liste elettorali e dei dati relativi all'iscrizione nelle liste di sezione. A tale progetto sono collegate le attività relative all'istituzione dell'Anagrafe Nazionale dell'Istruzione Superiore (ANIS), un sistema informativo unitario in grado di facilitare l'accesso ai dati distribuiti in oltre cinquecento sistemi informativi locali. La recente realizzazione del portale web pubblico dell'anagrafe ha reso disponibili i primi servizi online per i cittadini (consultazione e richiesta di attestazione relative all'iscrizione a percorsi di istruzione e ai titoli di studio conseguiti).

Nell'ottica delle evoluzioni strategiche future, si segnala inoltre l'istituzione del Sistema di portafoglio digitale italiano, che permetterà ai cittadini di accedere a servizi pubblici e privati, grazie alla presentazione, in modalità sicura e protetta, della versione digitale delle loro credenziali.

Inoltre, è in corso di realizzazione il target previsto per il 2024 in merito all'integrazione di circa 2.000 enti italiani nel Servizio Notifiche Digitali (SEND). Si riscontrano, poi, specifici avanzamenti degli investimenti relativi all'offerta di un Servizio Civile Digitale e alla realizzazione di una rete dei servizi di Facilitazione Digitale con l'obiettivo di incrementare l'educazione digitale e le competenze digitali di base della popolazione. Nell'ambito delle misure finalizzate alla digitalizzazione della pubblica amministrazione, rilevano ulteriori iniziative per la digitalizzazione dei servizi ai cittadini e alle imprese, nonché la riqualificazione del personale mediante nuove modalità di gestione digitale. Inoltre, sono in corso di realizzazione alcuni interventi per rafforzare la cybersicurezza.

Sono stati altresì avviati gli investimenti per la realizzazione di piattaforme digitali per i beni culturali, che favoriranno la maggiore disponibilità di risorse culturali digitali e la crescita di un mercato dei servizi culturali per le piccole e medie imprese e le start-up innovative.

Infine, continua ad avanzare lo sviluppo degli investimenti relativi alla promozione dello Sportello Digitale Unico e alla riforma del Processo di acquisto ICT.

Per quanto attiene al superamento del divario di genere, le politiche adottate negli ultimi mesi si inseriscono, in maniera più ampia, nella Strategia nazionale per la parità di genere 2021-2026 che, a livello strutturale, intende garantire pari opportunità alle donne, attraverso politiche, investimenti e misure fiscali che favoriscano una maggiore partecipazione nel mondo del lavoro e dell'imprenditoria e forniscano un supporto all'accesso ai percorsi educativi, formativi e professionali nelle discipline STEM, a una migliore conciliazione tra vita lavorativa e familiare e a una tutela più efficace delle donne vittime di violenza.

In tale contesto, le diverse misure intraprese, insieme agli investimenti previsti nel PNRR, hanno concorso al raggiungimento di risultati positivi, favorendo il prolungarsi di una tendenza incoraggiante. Tra queste, rileva l'investimento PNRR relativo all'introduzione di un Sistema della certificazione della parità di genere. Infine, per colmare il divario nella partecipazione delle donne ad attività imprenditoriali, l'Italia ha completato il raggiungimento dell'obiettivo PNRR previsto per il secondo semestre 2023, nell'ambito del programma che prevede l'erogazione di un sostegno finanziario a favore di almeno 2.400 imprese a prevalente partecipazione femminile entro il 2026. A tal riguardo, risulta che almeno 925 imprese, a fronte di un obiettivo di 700, a prevalente partecipazione femminile hanno ricevuto un sostegno finanziario.

Con riguardo all'avanzamento delle riforme istituzionali, al fine di ridurre le disparità regionali presenti in Italia e promuovere l'allineamento degli standard qualitativi dei servizi pubblici sul

territorio nazionale, si stanno rafforzando gli sforzi nell'attuazione delle riforme relative al federalismo fiscale e all'autonomia regionale differenziata. Tali riforme mirano a superare i modelli di finanziamento ancorati alla spesa storica, per passare a criteri riferiti alla determinazione di costi standard e livelli essenziali delle prestazioni. In via complementare, tale sistema prevedrà meccanismi perequativi tra Regioni con diverse capacità di autofinanziamento.

Si segnala, inoltre, che lo scorso gennaio è stato approvato dal Senato il disegno di legge in materia di autonomia differenziata. Esso reca disposizioni per l'attribuzione delle risorse finanziarie che saranno utili alle Regioni per coprire le nuove aree di competenza trasferite dallo Stato, in modo da garantire l'adeguatezza delle risorse, nel rispetto dei principi di certezza e coerenza con l'andamento delle entrate nazionali e delle risorse disponibili.

Circa il rafforzamento della capacità amministrativa nell'ambito della politica di coesione, la strategia dell'Accordo di partenariato 2021-2027 per il rafforzamento della capacità amministrativa nell'attuazione dei fondi, in via complementare con quanto previsto dal PNRR, si basa principalmente sull'implementazione delle priorità fissate dal Programma nazionale di Assistenza Tecnica Capacità per la Coesione 2021-2027, volto migliorare l'efficacia attuativa degli interventi finanziati dalla politica di coesione, attraverso il rafforzamento della capacità istituzionale delle pubbliche amministrazioni. La maggior parte delle risorse del Programma (circa 929 milioni di euro) è destinata ai territori delle Regioni meno sviluppate, attraverso il meccanismo del finanziamento non collegato ai costi, analogo al PNRR, in base al quale la Commissione rimborsa lo Stato membro sulla base del soddisfacimento delle condizioni o dei risultati conseguiti nel rispetto del cronoprogramma approvato. Il Programma attribuisce grande rilievo alla dimensione territoriale, attraverso il rafforzamento delle amministrazioni locali su temi quali la valorizzazione del capitale umano, la revisione dell'organizzazione e dei processi, la rigenerazione amministrativa, il supporto ai processi partenariali e allo scambio di conoscenze.

Relativamente alla riforma della pubblica amministrazione, si ricorda che le sfide connesse al miglioramento della pubblica amministrazione e della capacità amministrativa sono state oggetto più volte delle raccomandazioni del Consiglio UE all'Italia, nel 2019, 2020 e 2023. Per quanto riguarda gli obiettivi raggiunti in questi mesi, si evidenzia l'entrata in vigore degli atti giuridici per la riforma del pubblico impiego e della normativa riguardante la gestione strategica delle risorse umane nelle amministrazioni pubbliche. Inoltre, in considerazione dello stato avanzato dei lavori, si prevede che, come contemplato nel PNRR, entro il 2024 si darà attuazione alla gestione strategica delle risorse umane nella pubblica amministrazione, mentre entro giugno 2026 sarà avviata la prima delle tre *tranches* che assicureranno la semplificazione e digitalizzazione di 600 procedure critiche per cittadini e imprese. Quest'ultima milestone permetterà la creazione di un catalogo completo, aggiornato e giuridicamente valido sull'intero territorio di tutti i procedimenti e dei relativi regimi amministrativi. Fra le misure già avviate, si segnala che, da giugno 2023, il reclutamento dei dipendenti pubblici, prevede un'interfaccia unica per tutti i concorsi pubblici e gli incarichi professionali della pubblica amministrazione italiana. Tale innovazione è inserita nel disegno più ampio della riforma del pubblico impiego, che prevede una riduzione a sei mesi dei tempi massimi per lo svolgimento delle procedure concorsuali. Inoltre, al fine di rafforzare ulteriormente la capacità amministrativa si sono ampliati gli investimenti per l'acquisizione delle competenze green e digitali da parte dei dipendenti pubblici. È stata prevista anche l'estensione e la diversificazione dell'offerta della piattaforma di *e-learning* Syllabus, che offre nuovi corsi in materia di sicurezza cibernetica, appalti, e transizione verde (a valere sul REPowerEU).

Si ricorda, infine, che tra le "raccomandazioni specifiche per sistema-Paese" allegate al Programma nazionale di riforma, sono incluse quelle relative al funzionamento della pubblica amministrazione e al miglioramento della relativa efficienza, anche attraverso investimenti nelle competenze dei dipendenti pubblici, l'accelerazione della digitalizzazione e il miglioramento della qualità dei servizi pubblici locali. Grazie al sostegno del PNRR, l'Italia ha potenziato i progetti legati allo svolgimento del servizio civile universale. A tale riguardo, hanno raccolto grande successo le iniziative, previste nell'ambito del PNRR, volte ad incrementare il numero di operatori partecipanti al servizio civile universale e a

promuovere l'acquisizione di competenze chiave per l'apprendimento permanente. Il terzo ciclo, relativo al 2023, ha reso disponibili 52.236 posizioni complessive, con avvii previsti dal mese di maggio 2024. Si ricorda che il Governo sta lavorando a una revisione normativa che favorisca l'aumento della partecipazione al servizio civile, la semplificazione delle procedure e il miglioramento della qualità dei progetti. Come previsto nel PNRR revisionato, tale disposizione dovrà essere portata a compimento entro la fine di quest'anno.

In merito alla tematica dell'accoglienza dei migranti, si rileva che la legge di bilancio per il 2024 ha previsto il rifinanziamento del Fondo per l'accoglienza dei migranti. Esso ammonta a circa 172 milioni di euro nell'anno 2024, 269 milioni di euro per l'anno 2025 e 185 milioni di euro per l'anno 2026; inoltre, si è previsto l'incremento di un milione di euro annui della dotazione dell'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà. Tale iniziativa mira a potenziare l'attività di prevenzione ed assistenza sanitaria e sociosanitaria per coloro che versano in condizioni di vulnerabilità sociale ed economica.

Parimenti, è stata potenziata la tutela per i minori non accompagnati, attraverso l'esenzione dal pagamento delle spese per i procedimenti per l'apertura delle tutele dei minori.

Per quanto riguarda, invece, l'accoglienza e l'integrazione dei titolari di protezione internazionale, il Piano nazionale d'integrazione dei titolari di protezione internazionale 2022-2024 continua a rappresentare lo strumento programmatico di indirizzo per favorire la loro integrazione nel sistema economico e sociale.

Attraverso il Fondo Asilo e Migrazione, trovano poi sostegno specifici interventi volti a sostenere la migrazione legale verso gli Stati membri e a promuovere l'effettiva integrazione e inclusione sociale dei cittadini dei Paesi terzi. Gli interventi previsti, inoltre, contribuiscono al conseguimento dei diritti fondamentali previsti nel Pilastro europeo dei diritti sociali.

All'inizio quest'anno, è stata poi approvata dal Parlamento la legge n.14, con cui si è autorizzata la ratifica del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e la Repubblica di Albania, che contiene diverse misure finalizzate al rafforzamento della collaborazione in materia migratoria.

Per ulteriori approfondimenti, si rinvia al Dossier (in corso di pubblicazione) predisposto dai Servizi del bilancio e dai Servizi studi del Senato e della Camera dei deputati.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la discussione generale e la votazione del parere si svolgeranno nella seduta che sarà convocata alle ore 11,30 di martedì 23 aprile.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la Commissione ha richiesto l'attivazione del circuito audiovisivo interno, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, sulla parte di seduta riguardante l'esame dei disegni di legge nn. [935](#) e [830](#).

Poiché la Presidenza del Senato ha preventivamente fatto conoscere il proprio assenso, in assenza di obiezioni, dispone quindi l'attivazione di tale forma di pubblicità.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

[\(935\) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Modifiche agli articoli 59, 88, 92 e 94 della Costituzione per l'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri, il rafforzamento della stabilità del Governo e l'abolizione della nomina dei senatori a vita da parte del Presidente della Repubblica](#)

[\(830\) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - RENZI e altri. - Disposizioni per l'introduzione dell'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri in Costituzione](#)

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana odierna.

Il senatore [PERA](#) (FdI) presenta l'ordine del giorno G/935/1/1ª (pubblicato in allegato), derivante dal ritiro dell'emendamento 4.0.5.

Riprende la votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 5.

Stante l'assenza dei proponenti, gli emendamenti 5.571, 5.575 e 5.599 decadono.

Il [PRESIDENTE](#) osserva che gli emendamenti 5.604, 5.605 e 5.606 si differenziano soltanto in relazione alla maggioranza richiesta per l'approvazione della legge elettorale. Propone pertanto di svolgere un'unica dichiarazione di voto, cui seguiranno distinte votazioni.

La Commissione conviene.

La senatrice [VALENTE](#) (PD-IDP) sottolinea che, con gli emendamenti in esame, si richiede una maggioranza qualificata - rispettivamente, i due terzi, i tre quinti e la maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera - per l'approvazione della nuova disciplina elettorale, in coerenza con l'esigenza, già più volte rappresentata, di predisporre un impianto di riforme ampiamente condiviso. La maggioranza, invece, finora ha proceduto in solitudine, approvando pochi emendamenti, quasi tutti del Governo, peraltro su un testo d'iniziativa governativa.

Il senatore [CATALDI](#) (M5S) ritiene che la richiesta di una maggioranza qualificata per l'approvazione della legge elettorale sia quanto mai opportuna, considerato che si sta compromettendo il sistema repubblicano, che è incompatibile con un *Premier* dotato di poteri amplissimi, assimilabili a quelli di un dittatore, seppure per un tempo limitato. Il Presidente del Consiglio, infatti, può provocare lo scioglimento delle Camere anche per motivi insindacabili e inoltre può usurpare il potere legislativo attraverso l'abuso della decretazione d'urgenza.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 5.604, 5.605 e 5.606 sono respinti.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti al Titolo.

Il presidente [BALBONI](#) (Fdl), in qualità di relatore, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti.

Il ministro [Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI](#) esprime parere conforme a quello del relatore.

Si passa alla votazione dell'emendamento Tit.1.

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP) ritiene che non vi sia concordanza tra il titolo del disegno di legge costituzionale e il suo contenuto, in quanto si fa riferimento all'elezione diretta del *Premier*, mentre invece, in alcune circostanze, questa può avvenire per investitura parlamentare.

Posto ai voti, l'emendamento Tit.1 è respinto.

Gli emendamenti Tit.2, Tit.3, Tit.4 e Tit.5 risultano preclusi a seguito dell'approvazione dell'emendamento 3.2000.

La senatrice [VALENTE](#) (PD-IDP), in assenza del proponente, fa proprio l'emendamento Tit.8, con il quale si intende precisare anche nel titolo del disegno di legge costituzionale che le modifiche previste determineranno un cambiamento della forma di governo, che diventa neoparlamentare, secondo la definizione data dal Governo stesso.

Posto ai voti, l'emendamento Tit.8 è respinto.

Gli emendamenti Tit.9, Tit.6, Tit.10, Tit.11 e Tit.12 risultano preclusi a seguito dell'approvazione dell'emendamento 3.2000.

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP), in assenza dei rispettivi proponenti, fa propri gli emendamenti identici Tit.7 e Tit.13, volti a sopprimere nel titolo del disegno di legge costituzionale il riferimento alla stabilità di Governo, considerato che il meccanismo previsto è suscettibili di alimentare la tensione all'interno della maggioranza coalizionale. A suo avviso, l'unico rafforzamento ottenuto è quello del Presidente del Consiglio, in contrasto con i principi della democrazia liberale.

Posti congiuntamente ai voti, gli emendamenti identici Tit.7 e Tit.13 sono respinti.

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP), in assenza del proponente, fa proprio l'emendamento Tit.14, sottolineando che, come emerso dalle audizioni di ieri, in dottrina già emergono due letture contrastanti del secondo capoverso dell'emendamento 4.2000, non essendo chiaro se Presidente della Repubblica abbia margini di discrezionalità per respingere la richiesta di scioglimento delle Camere da parte del Presidente del Consiglio sfiduciato oppure se si tratti di un atto obbligato.

Il senatore [CATALDI](#) (M5S) ribadisce che la maggioranza, con uno slogan manipolatorio, ha lasciato intendere all'opinione pubblica che la riforma sia volta solo a consentire la scelta del Presidente del Consiglio da parte dei cittadini. In realtà, vi sono ulteriori e più gravi conseguenze, sia perché il Parlamento risulterà condizionato nel voto di fiducia dal rischio dello scioglimento delle Camere sia perché si inserisce in Costituzione un elemento distorsivo del principio generale di rappresentanza. Ritiene inoltre che vi sarebbero altre emergenze da affrontare prioritariamente, piuttosto che

modificare la forma di governo.

Il ministro [Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI](#) replica al senatore Parrini in merito alla presunta confusione terminologica dell'emendamento 4.2000, con riguardo alla richiesta di scioglimento delle Camere proposta dal Presidente del Consiglio al Presidente della Repubblica. Nota che analoghe critiche dovrebbero avere ad oggetto anche l'articolo 67 della Costituzione tedesca, cui il Partito democratico si ispira, in quanto anche il Presidente federale non dispone di margini di discrezionalità. Si prevede, infatti, che, a fronte della richiesta da parte del Bundestag al Presidente federale di revocare il Cancelliere federale, dopo l'elezione di un successore, il Presidente federale debba aderirvi e nominare l'eletto.

Risponde quindi al senatore Cataldi, sottolineando l'importanza del disegno di legge costituzionale proprio per dare stabilità ai Governi e consentire di portare a compimento le riforme in tema di lavoro, occupazione e fisco, che sarebbero impossibili con Esecutivi destinati a durare mediamente soltanto quattordici mesi.

Posto ai voti, l'emendamento Tit.14 è respinto.

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP), in assenza del proponente, fa proprio l'emendamento Tit.15. Nel replicare al Ministro, precisa che l'articolo 67 della Costituzione tedesca si riferisce all'ipotesi della mozione di sfiducia costruttiva. Andrebbe invece citato più correttamente l'articolo 68 riguardante la mancata approvazione della questione di fiducia: infatti, ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione tedesca, il potere di scioglimento del Bundestag non è rimesso a una sola persona, ma è condiviso tra il Presidente federale, che procede eventualmente allo scioglimento, e il Cancelliere che può richiederlo; inoltre, il Bundestag può evitare lo scioglimento nominando un successore del Cancelliere.

Posto ai voti, l'emendamento Tit.15 è respinto.

Stante l'assenza dei proponenti, l'emendamento Tit.16 decade.

La senatrice [VALENTE](#) (PD-IDP), in assenza dei proponenti, fa proprio l'emendamento Tit.17, che è volto a rendere più chiaro e coerente il titolo del disegno di legge costituzionale con il suo contenuto, facendo riferimento altresì all'abrogazione del potere di scioglimento di una sola Camera.

Posto ai voti, l'emendamento Tit.17 è respinto.

Gli emendamenti Tit.18 e Tit.19 sono inammissibili, in quanto privi di ogni reale portata modificativa, ai sensi dell'articolo 100, comma 8, del Regolamento.

La votazione degli emendamenti riferiti al disegno di legge costituzionale n. 935 è così esaurita.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che, come convenuto, nella seduta che sarà convocata martedì 23 aprile, alle ore 20 ovvero al termine dei lavori dell'Assemblea, si procederà alla votazione dell'ordine del giorno G/935/1/1ª presentato dal senatore Pera e alla votazione del mandato al relatore.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DI SEDUTA

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la seduta già convocata per le ore 9 di domani, giovedì 18 aprile, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,50.

ORDINE DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE

N. [935](#)

G/935/1/1ª (già emendamento 4.0.5)

[Pera](#)

Il Senato, in sede di esame dell'A.S. 935, esprime la necessità che, nei Regolamenti parlamentari, sia riconosciuta la figura istituzionale del Capo dell'opposizione, disciplinandone le modalità di elezione - da parte dei parlamentari che abbiano dichiarato di appartenere ai gruppi di opposizione - e le relative prerogative, con particolare riferimento al concorso nella formazione dell'ordine del giorno delle Camere.

1.3.2.1.70. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 211 (ant.) del 23/04/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

MARTEDÌ 23 APRILE 2024

211ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

BALBONI

Interviene il ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta inizia alle ore 19,25.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il **PRESIDENTE** avverte che la Commissione ha richiesto l'attivazione del circuito audiovisivo interno, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, sulla parte di seduta riguardante l'esame dei disegni di legge nn. **935** e **830**.

Poiché la Presidenza del Senato ha preventivamente fatto conoscere il proprio assenso, in assenza di obiezioni, dispone quindi l'attivazione di tale forma di pubblicità.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(935) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Modifiche agli articoli 59, 88, 92 e 94 della Costituzione per l'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri, il rafforzamento della stabilità del Governo e l'abolizione della nomina dei senatori a vita da parte del Presidente della Repubblica

(830) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - RENZI e altri. - Disposizioni per l'introduzione dell'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri in Costituzione

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana del 17 aprile.

Il **PRESIDENTE** avverte che si procederà alla votazione dell'ordine del giorno G/935/1/1, presentato dal senatore Pera nella seduta del 17 aprile scorso, a seguito del ritiro dell'emendamento 4.0.5.

Il senatore **DE CRISTOFARO** (*Misto-AVS*) annuncia il proprio voto contrario, richiamandosi alle motivazioni già espresse in occasione dell'esame dell'emendamento 4.0.5, successivamente trasformato nell'atto di indirizzo in esame.

Il senatore **PARRINI** (*PD-IDP*) sottolinea che uno dei limiti più gravi del disegno di legge costituzionale in esame è proprio il mancato riconoscimento in Costituzione dei diritti e delle garanzie delle opposizioni. L'elezione del capo dell'opposizione, prevista dall'ordine del giorno del senatore Pera, non appare in ogni caso sufficiente per dare una risposta alle necessità evidenziate durante l'esame degli emendamenti.

Ricorda, infatti, che le opposizioni hanno a più riprese proposto l'inserimento in Costituzione - e non nei Regolamenti parlamentari, che sono una fonte del diritto di diverso livello - della facoltà per

deputati e senatori di adire la Corte costituzionale, come in Francia, Germania e Spagna, della previsione dello Statuto delle opposizioni, dell'innalzamento delle maggioranze richieste per l'elezione degli organi di garanzia, come i Presidenti delle Camere e il Presidente della Repubblica, e per l'approvazione dei Regolamenti parlamentari, della riserva di spazi dedicati alle iniziative delle opposizioni nel calendario dei lavori, nonché di limiti più rigorosi per la decretazione d'urgenza. A fronte di tali proposte, la maggioranza ha opposto un atteggiamento di totale chiusura, peraltro senza motivare la sua contrarietà.

La senatrice [MAIORINO](#) (*M5S*) ricorda che la maggioranza, ancor prima della riforma sul premierato, ha dimostrato una tendenza all'occupazione di tutti i posti di potere, venendo meno alla prassi, ispirata al *fair play* istituzionale, che prevedeva l'assegnazione di una delle due Presidenze delle Camere a un esponente dell'opposizione, come avvenuto anche la scorsa legislatura con l'elezione della senatrice Alberti Casellati a Presidente del Senato.

Ricorda che, inizialmente, il relatore aveva espresso parere favorevole sull'emendamento 4.0.5, che prevedeva la previsione di un capo dell'opposizione, una figura inedita e inconciliabile con il sistema politico-istituzionale italiano, celando l'intenzione di introdurre in modo forzato il bipolarismo e di alterare così i rapporti tra maggioranza e opposizioni. Successivamente, il senatore Pera è stato nei fatti costretto ad accettare la trasformazione dell'emendamento in ordine del giorno. A nome del Gruppo, dichiara il proprio voto contrario.

Posto ai voti, l'ordine del giorno G/935/1/1 è approvato.

Si passa quindi alla votazione del mandato al relatore.

Il senatore [LISEI](#) (*FdI*) esprime soddisfazione per il lavoro svolto in Commissione, che ha consentito di migliorare il testo originario del Governo. Precisa che si sarebbe potuto apportare ulteriori correttivi, se non ci fosse stato l'ostruzionismo delle opposizioni, che hanno presentato un numero significativo di emendamenti, durante il cui esame è stato necessario affrontare più volte le medesime questioni.

A suo avviso, il recepimento dei rilievi dei costituzionalisti auditi consente di superare alcune criticità, rendendo il testo più equilibrato. Da un lato, si rafforza la democrazia, con il riconoscimento ai cittadini della facoltà di scegliere il Presidente del Consiglio. Dall'altro, si garantisce maggiore stabilità al Governo, con il potere del Presidente del Consiglio di proporre lo scioglimento delle Camere, introducendo il meccanismo del "*simul stabunt, simul cadent*" - presente anche nella proposta di legge costituzionale di Italia Viva - ma con una maggiore flessibilità, essendo previste alcune ipotesi di soluzione alle eventuali crisi.

Respinge alcune critiche formulate nel secondo ciclo di audizioni, che risultano contraddittorie, in quanto si afferma, al tempo stesso, che la riforma causerebbe una deriva autoritaria e che, tuttavia, non cambia nulla perché sarebbero ancora possibili i ribaltoni. Ritiene invece che, con la riforma, il Parlamento conservi le proprie prerogative e che non siano intaccate neanche le funzioni costituzionali del Capo dello Stato. Saranno invece limitate quelle espansioni del ruolo del Presidente della Repubblica che negli anni sono state determinate dalle fibrillazioni politiche suscitate proprio dalla instabilità dei Governi. I danni al sistema economico del Paese, infatti, sono stati causati finora dal rapido susseguirsi di Esecutivi, che ha minato anche la credibilità internazionale del Paese.

Riconosce al Governo di aver tentato anche di venire incontro alle richieste delle opposizioni, considerato che nel programma elettorale era stato inserito il presidenzialismo, ma poi si è dovuto prendere atto dell'impossibilità di una mediazione, data l'indisponibilità della minoranza ad accogliere qualunque ipotesi di elezione diretta da parte del corpo elettorale.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*) esprime un giudizio decisamente negativo sulla riforma costituzionale, soprattutto se considerata congiuntamente al disegno di legge sull'autonomia differenziata attualmente all'esame della Camera dei deputati. Si tratta peraltro di due testi contraddittori, uno che mira ad accentrare i poteri nella figura del Presidente del Consiglio e l'altro volto a decentrare in modo eccessivo le competenze a livello regionale, portati avanti parallelamente secondo una logica di scambio tra due delle forze politiche che compongono la maggioranza.

Ritiene del tutto infondata la tesi per cui l'elezione diretta del Capo del Governo possa risolvere la crisi della democrazia, considerato l'alto tasso di astensionismo registrato alle recenti elezioni regionali. In

realtà, ormai più di metà della popolazione è sfiduciata verso la politica e il fenomeno è particolarmente presente nelle fasce sociali più povere. C'è quindi il rischio elevato che il premierato - cosiddetto "all'italiana", poiché non ha eguali in altri Paesi - determini un aumento delle lacerazioni sociali, come avviene in altre democrazie, ad esempio gli Stati Uniti, nonostante queste siano dotate di contrappesi a tutela del principio di separazione dei poteri che, invece, non sono presenti nel testo del Governo.

Nota, infatti, che la riforma costituzionale sottrae margini di autonomia al Parlamento, a vantaggio dell'Esecutivo. Si sarebbe invece dovuto intervenire sulla disciplina elettorale, eliminando le distorsioni maggioritarie della rappresentanza introdotte nel corso degli anni al fine di favorire la governabilità, e potenziando i corpi intermedi e i partiti.

Si tratta quindi di un progetto pericoloso, perché rischia di travolgere i capisaldi della democrazia italiana e l'approvazione in sede referente poco prima della Festa della Liberazione del 25 aprile, a suo avviso, assume un triste significato simbolico.

Auspica pertanto che, in occasione del *referendum* cui sarà sicuramente sottoposto il disegno di legge costituzionale, non sussistendo in Parlamento la maggioranza dei due terzi, i cittadini sapranno respingere una riforma che umilia il Parlamento e accentua la crisi della democrazia rappresentativa. Il senatore [DURNWALDER](#) (*Aut (SVP-PATT, Cb)*) sottolinea che il suo Gruppo ha presentato due categorie di emendamenti al disegno di legge costituzionale in esame: alcuni per preservare i poteri del Presidente della Repubblica, soprattutto nel suo ruolo di garante delle minoranze linguistiche, e altri per assicurare a queste ultime un'adeguata rappresentanza nel prossimo Parlamento. A tale riguardo, esprime soddisfazione per l'inserimento in Costituzione del principio di tutela delle minoranze linguistiche, in particolare tedesca, francese e slovena, con l'approvazione del subemendamento 3.2000/444, a sua prima firma.

Dichiara quindi il proprio voto favorevole sul conferimento del mandato al relatore, con l'auspicio che si possano apportare ulteriori correttivi al testo e che le garanzie per le minoranze linguistiche trovino finalmente concreta attuazione.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che, su richiesta di alcuni Gruppi, le ulteriori dichiarazioni di voto sul mandato al relatore e la votazione della proposta di coordinamento si svolgeranno nella seduta già convocata per le ore 9 di domani, mercoledì 24 aprile, che propone di posticipare alle ore 9,20.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(451) DREOSTO e altri. - Modifiche alla legge 14 giugno 2011, n. 101, per la nuova denominazione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dei disastri ambientali e industriali causati dall'uomo

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta pomeridiana del 4 ottobre 2023.

Il senatore [DREOSTO](#) (*LSP-PSd'Az*), in qualità di primo firmatario del disegno di legge in titolo, ne sollecita la conclusione dell'esame, affinché sia definitivamente approvato entro la prossima ricorrenza del disastro del Vajont, che cade a ottobre. Ricorda che anche il Presidente della Repubblica, in occasione della celebrazione del 60° anniversario, ha sottolineato che quella tragedia è stata causata dai danni provocati dall'uomo e non da semplice incuria. Per questo motivo, sarebbe necessario modificare il titolo della Giornata nazionale, auspicando sul punto una condivisione unanime dei Gruppi.

Il [PRESIDENTE](#), nel ricordare che non sono ancora pervenuti i pareri di tutte le Commissioni sul testo, propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno alle ore 14 di lunedì 6 maggio.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

POSTICIPAZIONE DI SEDUTA

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la seduta già convocata per le ore 9 di domani, mercoledì 24 aprile, è

posticipata alle ore 9,20.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 20,20.

1.3.2.1.71. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 212 (ant.) del 24/04/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

MERCOLEDÌ 24 APRILE 2024

212ª Seduta

Presidenza del Presidente

BALBONI

Interviene il ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta inizia alle ore 9,25.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il **PRESIDENTE** avverte che la Commissione ha richiesto l'attivazione del circuito audiovisivo interno, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, sulla parte di seduta riguardante l'esame dei disegni di legge nn. **935** e **830**.

Poiché la Presidenza del Senato ha preventivamente fatto conoscere il proprio assenso, in assenza di obiezioni, dispone quindi l'attivazione di tale forma di pubblicità.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(935) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - *Modifiche agli articoli 59, 88, 92 e 94 della Costituzione per l'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri, il rafforzamento della stabilità del Governo e l'abolizione della nomina dei senatori a vita da parte del Presidente della Repubblica*

(830) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - **RENZI e altri. - *Disposizioni per l'introduzione dell'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri in Costituzione*
(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)**

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Riprendono le dichiarazioni di voto sul conferimento del mandato al relatore.

La senatrice **MAIORINO** (M5S) sottolinea che il testo presentato dal Governo presentava fin dall'inizio criticità così gravi da non essere superate neanche dopo l'approvazione dei quattro emendamenti d'iniziativa governativa, che hanno introdotto modifiche significative, senza però cambiare nella sostanza il nuovo impianto costituzionale prefigurato, che è un ibrido e rappresenta un *unicum* nel panorama dei Paesi democratici. Infatti, non solo si prevede il voto contestuale dell'organo monocratico del Presidente del Consiglio e delle due Camere, ma non si introduce uno strumento di "recall" per la revoca dell'incarico al Capo del Governo o quanto meno forme di contrappeso o elezioni di medio-termine.

Pur dando atto al Presidente di aver consentito un ampio numero di audizioni, rileva che non sono stati accolti i rilievi formulati soprattutto in merito a possibili profili di incostituzionalità, dato che si svilisce il ruolo del Parlamento a cui surrettiziamente si sovrappone l'Esecutivo nell'esercizio del

potere legislativo. Inoltre, desta particolare preoccupazione tra i costituzionalisti anche la dipendenza del Parlamento dal Presidente del Consiglio per la permanenza in carica, rimessa alla discrezionalità del Capo del Governo, senza considerare l'elezione per "trascinamento" rispetto a quella del *Premier*. Respinge la tesi per cui l'elezione diretta contrasterebbe il fenomeno del crescente astensionismo. Critica altresì la mancanza, almeno iniziale, di un tetto al numero dei mandati del Presidente del Consiglio - successivamente corretto, ma respingendo la proposta del Movimento 5 Stelle di prevedere due mandati senza eccezioni - nonché la previsione in Costituzione di un sistema di impianto maggioritario. Ritiene intollerabile, infatti, che, pur avendo soppresso l'indicazione della percentuale del 55 per cento per il premio di maggioranza, si intenda imporre anche per il futuro tale distorsione della rappresentanza, a prescindere dalla situazione sociale, economica e politica del Paese. Ritiene poi infondate le affermazioni della maggioranza per cui non sarebbero intaccate le prerogative del Presidente della Repubblica, in quanto, con il venir meno del potere di nominare il Presidente del Consiglio e di sciogliere le Camere, si priva la più alta carica istituzionale italiana delle funzioni che ne giustificano il ruolo di Capo dello Stato. Con la riforma, sarà infatti il Presidente del Consiglio a decidere in merito allo scioglimento delle Camere, potendo così esercitare nei confronti della propria maggioranza una sorta di "ricatto istituzionale". Pur convenendo sulla opportunità di impedire pratiche trasformistiche, considera inaccettabile l'introduzione di un simile meccanismo, che finisce per irrigidire il sistema.

Conclude, ricordando che, con l'accentramento in una sola figura di tutti i poteri, si registra un netto regresso rispetto alla Repubblica parlamentare e plurale voluta con lungimiranza dai Costituenti nel 1948 proprio per ragioni storiche, dopo l'esperienza del fascismo e della guerra.

Nel ritenere che il progetto di riforma costituzionale in esame sia pericoloso, annuncia che il Movimento 5 Stelle si impegnerà per sostenere le ragioni del no al *referendum*, alla conclusione dell'*iter* parlamentare del disegno di legge costituzionale, al fine di impedirne l'approvazione.

La senatrice [TERNULLO](#) (*FI-BP-PPE*), dopo aver ringraziato il Presidente e il Ministro per il lavoro svolto e il garbo istituzionale dimostrato nei confronti delle opposizioni, nonostante l'evidente ostruzionismo, esprime soddisfazione per la conclusione in sede referente dell'*iter* del progetto di riforma costituzionale destinato a conferire ai cittadini il potere di eleggere direttamente il *Premier*, ponendo così fine ai cosiddetti "intrighi di palazzo", ai ribaltoni e alle pratiche trasformistiche.

A nome di Forza Italia, dichiara il proprio voto favorevole, nella convinzione che in questo modo si rafforzi la democrazia.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) constata che, nonostante il dibattito si sia protratto per più di quattro mesi, durante i quali si è esaminata quasi esclusivamente la riforma costituzionale sul premierato, non vi è mai stato un confronto politico di merito a causa dell'indisponibilità della maggioranza.

Si sarebbe dovuti partire da un'analisi dei principali problemi della democrazia italiana, dall'astensionismo e dalla crescente sfiducia dei cittadini nei confronti delle istituzioni politiche allo spostamento della funzione legislativa dal Parlamento al Governo, dalla pessima qualità della produzione normativa alla riduzione dei luoghi della partecipazione critica e riflessiva, con contestuale diffusione di movimenti e pratiche populiste. Si sarebbe poi dovuto provare a discutere delle soluzioni che appaiono più ragionevoli ed efficaci, anche alla luce dell'esperienza di altri Paesi, per dare piena attuazione al modello di democrazia emancipante prescritto dalla Costituzione.

A questa richiesta di confronto, tuttavia, la maggioranza non ha inteso rispondere e ha invece accelerato i lavori, rifiutandosi di correggere in modo significativo un testo contraddittorio e incompatibile con i fondamentali principi della democrazia pluralista e della separazione e della limitazione dei poteri, sanciti in tutte le Costituzioni europee approvate all'indomani della tragica esperienza delle due guerre e delle diverse dittature nazionali.

Sottolinea che, con l'elezione diretta del Presidente del Consiglio e contestualmente di una maggioranza parlamentare per "trascinamento", si passerà dalla primazia del Parlamento e del pluralismo, che in esso trova rappresentanza e composizione, a quella del Governo e in particolare di un solo *leader*. Si stravolgono così la natura e la funzione del Parlamento, la cui composizione e addirittura durata in carica dipenderanno dalla volontà del Presidente del Consiglio eletto. In tal modo,

si certifica, insieme alla fine della centralità del Parlamento e al superamento della forma di governo parlamentare, la definitiva rinuncia alla costruzione dell'unità dal basso, attraverso il protagonismo organizzato dei cittadini e un processo di continue mediazioni e sintesi. Pertanto, al contrario di quanto affermato dalla maggioranza, il potere politico dei cittadini e la possibilità di partecipare alla determinazione dell'indirizzo politico risultano diminuiti.

Inoltre, l'elezione diretta del Capo del Governo rischia di incentivare pratiche populiste e demagogiche che, nell'immediato, sembreranno sopperire alle difficoltà della partecipazione organizzata e alla frammentazione politica, ma in realtà risulteranno incapaci di conferire alle Istituzioni la forza e la legittimazione necessarie per governare e orientare le dinamiche economiche e sociali all'interesse generale.

Nonostante l'indisponibilità al confronto, il Partito democratico, con il contributo delle osservazioni degli auditi, ha tentato di approfondire e far emergere le contraddizioni, nonché gli effetti negativi della proposta di riforma, attraverso l'illustrazione degli emendamenti. Anche in questo caso, non vi è stata alcuna risposta da parte della maggioranza, perché evidentemente il testo non può essere modificato, essendo parte dello scambio tra autonomia differenziata e premierato concluso tra due delle forze politiche che sostengono il Governo, nonostante gli errori e le contraddizioni interne al disegno di legge. Basti pensare alla distinzione degli effetti della rottura del rapporto di fiducia, a seconda che ciò avvenga a seguito di una mozione di sfiducia oppure della bocciatura di una proposta su cui il Governo abbia posto la questione di fiducia, come si evince dall'articolo 4, oppure alla possibilità che nasca un Governo sostenuto da una maggioranza diversa oppure presieduto da un Presidente del Consiglio non eletto.

Restano inevase, inoltre, alcune questioni relative alla legge elettorale: per esempio, le modalità attraverso le quali garantire in entrambe le Camere la maggioranza assoluta dei seggi alle liste collegate al Presidente del Consiglio eletto e, al tempo stesso, le modalità in base alle quali evitare che tali liste ottengano un numero di seggi sproporzionato, e dunque incostituzionale, rispetto ai voti ottenuti; infine, le soluzioni per risolvere il problema dell'incidenza del voto dei cittadini italiani che vivono all'estero.

Rivolge pertanto un appello al Governo e alla maggioranza, affinché si preveda una pausa di riflessione, per approfondire le critiche sollevate dagli auditi e dalla comunità scientifica. Alla vigilia della festa della Liberazione, è opportuno riaffermare la convinta adesione alla Costituzione e ai fondamentali principi che in essa sono sanciti, a tutela del pluralismo e della limitazione dei poteri, senza i quali non è possibile garantire libertà e diritti.

La senatrice [MUSOLINO](#) (*IV-C-RE*) ricorda che, originariamente, anche Italia Viva aveva presentato un disegno di legge costituzionale per l'elezione diretta del *Premier* (A.S.830), che tuttavia per il resto si discostava da quello d'iniziativa governativa, prevedendo anche il potere del Presidente del Consiglio di nominare e revocare i Ministri. Dalle audizioni successivamente svolte, erano emerse criticità, per esempio riguardo alla previsione della possibilità di subentro di un secondo *Premier* a quello eletto, all'attribuzione di un premio di maggioranza del 55 per cento e alla mancanza di un limite al numero dei mandati del Capo del Governo.

Ritiene incomprensibile la figura del *Premier* che subentra a quello eletto, in contraddizione con le dichiarazioni per cui la riforma consentirebbe agli elettori di votare direttamente il Presidente del Consiglio, come anche la distinzione tra la rottura del rapporto di fiducia a seguito dell'approvazione di una mozione di sfiducia oppure a seguito della bocciatura di una proposta su cui il Governo abbia posto la questione di fiducia. Sarebbe stato più coerente, allora, prevedere lo scioglimento delle Camere insieme alla caduta del Governo, come peraltro previsto dall'Atto Senato n. 830.

Alcuni correttivi sono stati apportati attraverso emendamenti dello stesso Governo, mentre la maggioranza non ne ha presentati, a parte tre proposti dal senatore Pera. Sono poi state tutte respinte le proposte di modifica di Italia Viva, tra cui, in particolare, gli emendamenti 01.1, per il superamento del bicameralismo perfetto, e 1.0.8, volto a limitare il ricorso alla decretazione d'urgenza, per esempio con i provvedimenti governativi a data certa. Tali modifiche sarebbero indispensabili per rafforzare la stabilità e l'efficacia del Governo e, contrariamente a quanto sostenuto dal relatore per motivare il

parere contrario, sarebbe stato opportuno affrontarle proprio in questa sede, anziché cercare di forzare la struttura del sistema politico-elettorale introducendo il bipartitismo attraverso un mero atto di indirizzo.

Critica quindi la decisione di esaminare la modifica della legge elettorale solo dopo la prima deliberazione di Camera e Senato sul medesimo testo del disegno di legge costituzionale, perché restano ancora troppe incognite: non è infatti sufficiente eliminare l'indicazione del premio del 55 per cento, se non si precisano altresì le modalità per conseguirlo, se cioè si debba raggiungere una soglia o sia previsto il ballottaggio. Resta poi da risolvere la questione del voto degli Italiani all'estero. Sarebbe stato quindi preferibile prevedere tempi più distesi per il dibattito, proprio per risolvere le tante criticità del testo, evitando accelerazioni idonee soltanto a consentirne l'approvazione al Senato prima delle elezioni europee, trattandosi di un elemento destabilizzante per l'elettorato.

A nome del Gruppo, annuncia pertanto un voto di astensione.

La senatrice [PIROVANO](#) (*LSP-PSd'Az*) sottolinea che, nel corso del lungo e approfondito esame del disegno di legge costituzionale, la Lega ha tentato di offrire il proprio apporto per migliorare il testo, che potrà essere ulteriormente affinato in sede di Assemblea e poi alla Camera dei deputati, soprattutto per gli aspetti più tecnici.

Ritiene particolarmente significativa la coincidenza della conclusione dell'esame in Commissione con la vigilia del 25 aprile, che personalmente si accinge a celebrare anche in quanto sindaco di un piccolo comune. Sottolinea che, al di là delle differenti opinioni, sicuramente ogni parlamentare ha a cuore l'interesse del popolo italiano e quindi desidera risolvere le criticità emerse nel corso del dibattito, avvertendo la responsabilità di modificare la Costituzione approvata dopo le atrocità della guerra, atrocità di cui è stata testimone la senatrice a vita Liliana Segre, che è sopravvissuta alla tragedia dei campi di concentramento e ha portato avanti un'opera di testimonianza basata sui valori rappresentati dalla sua esperienza personale.

Dichiara pertanto il voto favorevole del Gruppo su un progetto di riforma che punta a restituire dignità al ruolo dei parlamentari e della politica.

Essendosi concluse le dichiarazioni di voto, il presidente [BALBONI](#) (*FdI*), in qualità di relatore, presenta la proposta di coordinamento formale Coord. 1 (pubblicata in allegato).

Posto ai voti, l'emendamento Coord. 1 è approvato.

La Commissione conferisce quindi il mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul testo dell'Atto Senato 935, come modificato nel corso dell'esame, con conseguente proposta di assorbimento del disegno di legge costituzionale n. [830](#) e con l'autorizzazione ad apportare le modifiche di coordinamento e formali eventualmente necessarie.

La seduta termina alle ore 10,20.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. [935](#)

COORD. 1

Il Relatore

Al fine di rettificare, sotto il profilo formale, alcune disposizioni, apportare al testo dell'A.S. 935, come risultante dagli emendamenti approvati, le seguenti modificazioni.

All'articolo 2-bis:

- *al comma 1, capoverso, le parole: «i messaggi al Parlamento e il rinvio delle leggi alle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «i messaggi alle Camere e il rinvio delle leggi»;*
- *è inserita la seguente rubrica: «Modifica all'articolo 89 della Costituzione».*

All'articolo 5, comma 2, le parole: «, successiva alla» sono sostituite dalle seguenti: «successivi alla».

Al titolo, le parole: «agli articoli 59, 88, 92 e 94 della Costituzione» sono sostituite dalle seguenti: «alla parte seconda della Costituzione».

1.4. Trattazione in Assemblea

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.4.2. Resoconti stenografici

1.4.2.1. Seduta n. 156 dell'08/02/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA
----- **XIX LEGISLATURA** -----

156a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO
GIOVEDÌ 8 FEBBRAIO 2024

Presidenza del vice presidente CASTELLONE,
indi del presidente LA RUSSA,
del vice presidente RONZULLI
e del vice presidente ROSSOMANDO

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE; Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-Il Centro-Renew Europe: IV-C-RE; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase): Aut (SVP-PATT, Cb); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS; Misto-Azione-Renew Europe: Misto-Az-RE.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente CASTELLONE

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,36).

Si dia lettura del processo verbale.

TERNULLO, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

Sull'esame in sede referente dei disegni di legge nn. 935 e 830

BOCCIA (PD-IDP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOCCIA (PD-IDP). Signora Presidente, vorrei sottoporre alla sua attenzione e, attraverso di lei, al presidente La Russa la condizione spiacevole e sgradevole nella quale ci stiamo trovando in queste ore in Commissione affari costituzionali. Ieri sera le colleghe e i colleghi componenti della 1a Commissione hanno, come sempre, dato il loro contributo ad un confronto non semplice, serrato, molto serio e approfondito, probabilmente sul tema più importante di questa legislatura, perché la maggioranza, con un'azione del Governo e non con un'azione parlamentare intende, proporre al Paese una modifica dell'impianto fondante la nostra Repubblica.

Ora, abbiamo trascorso i primi quindici-sedici mesi con molti scontri e con molti confronti, ma mai, dico mai, signora Presidente, abbiamo superato alcuni limiti che riguardano il rapporto non solo tra maggioranza e opposizione, ma anche tra Presidente di Commissione e componenti.

Ieri al collega Magni, in un momento che probabilmente ha coinciso con una perdita di equilibrio, speriamo solo per stanchezza, del presidente Balboni, è stato detto che sarebbe stata chiamata la forza pubblica, addirittura, in una Commissione parlamentare. Devo dire di non aver mai sentito nessun collega ipotizzare l'allontanamento di un componente della Commissione con la forza pubblica: forse intendeva gli assistenti. Mi auguro, lo ripeto, che il presidente Balboni ieri fosse solo stanco e che tutti quanti vogliamo derubricare questa serata infelice, perché non si ripeta più.

Il tema, però, non è solo la vicenda che riguarda il senatore Magni, che ha tutta la mia solidarietà e ovviamente il sostegno del Gruppo Partito Democratico. Il tema è come proseguiamo, da qui alle prossime settimane, dentro un perimetro di regole condivise.

Signor Presidente, non esiste che un Presidente di Commissione faccia valutazioni, durante una seduta, sulla natura degli emendamenti presentati dalle opposizioni. Non esiste che un Presidente di Commissione dica: questo va bene, questo va male, questo è ostruzionistico, questo è stato fatto apposta. *(Applausi)*.

Presidente Balboni, lei è anche il nostro Presidente, lei è il mio Presidente nella 1^a Commissione, anche se l'ha votata la maggioranza e noi no. Lei deve tutelare anche i miei di diritti, quelli del mio Gruppo parlamentare e quelli dei Gruppi parlamentari di opposizione. Lei non è lì per rispondere al Governo Meloni. Lei è lì per rispondere al Parlamento, al Senato. *(Applausi)*. E, come lei, tutti gli altri colleghi. Glielo dico con uno spirito costruttivo, non distruttivo, perché vorrei che uscissimo da questa discussione con un accordo serio sulle regole.

Sui tempi non abbiamo problemi. Possiamo passare tutto il tempo che volete, in quest'Aula e nelle Commissioni, ma i tempi devono essere decisi prima. Non esiste che si faccia un'intesa sui tempi e poi il Presidente, unilateralmente, senza nemmeno ascoltare l'Ufficio di Presidenza, decida, da un certo momento in poi, di andare avanti.

Presidente Balboni, lo dico a lei, ma vale per tutti noi. Questa istituzione non è di nostra proprietà. Dobbiamo servirla in punta di piedi, rispettando le regole che riguardano tutti noi, come lei. Lei non può decidere unilateralmente un percorso, senza averlo condiviso con tutti. Se lo decidesse a maggioranza, noi non saremmo d'accordo, ma lo accetteremmo, perché sono le regole della democrazia.

Non esiste, però, che un Presidente di Commissione decida in maniera autonoma. Non lo fa nemmeno il Presidente del Senato, pur avendone la facoltà su molti dei passaggi regolamentari. Non lo fa nemmeno il presidente del Senato, perché, anche nei momenti più critici, ci si incontra fuori dall'Aula e si prova a far sì che essa funzioni, rispettando le richieste di tutti, che possono non essere condivise, ma a quel punto si votano.

Nessuno di noi può dire: qui comando io e si fa come dico io, perché questa roba non appartiene alla stagione repubblicana e non vorrei che fosse l'ennesima dimostrazione di un'insofferenza verso le regole e verso un modello che noi continuiamo a difendere. *(Applausi)*.

[PATUANELLI](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PATUANELLI (M5S). Signor Presidente, colleghi, il presidente Boccia ha tracciato un quadro che rappresenta il modo in cui dovremmo provare a condurre sempre i lavori nelle Commissioni, in tutte le Commissioni e su tutti i provvedimenti.

Io sottolineo, però, che questo provvedimento è certamente uno dei più importanti di questa legislatura, perché va a toccare parti fondamentali dell'assetto costituzionale e del nostro Stato. Va a toccare i pesi e gli equilibri tra Presidente della Repubblica e Presidente del Consiglio.

Non posso non sottolineare come, se inizialmente la disponibilità del presidente Balboni e dell'intera Commissione ha portato a un ciclo di audizioni completo e a una serie di interventi in discussione generale aperti a tutti i Gruppi e a tutti i membri dei Gruppi parlamentari (anch'io, pur non essendo membro della Commissione affari costituzionali, grazie a questo atteggiamento corretto e costruttivo,

ho potuto partecipare a quella discussione generale), oggi ci troviamo di fronte alla presentazione legittima di emendamenti del Governo - legittima in ogni momento - che modificano profondamente l'impianto iniziale del disegno di legge. Credo che sia corretto chiedere di tornare ad approfondire le ulteriori modifiche che il Governo - non le opposizioni - ha proposto alla Commissione e poi al Parlamento.

Non riusciamo a capire il motivo della fretta su temi così delicati e importanti per il Paese intero. Non riusciamo a capire la volontà di non ascoltare le opposizioni sulle regole del gioco sulle quali poi noi ci sfidiamo democraticamente e non riusciamo nemmeno a capire il nervosismo del presidente Balboni. Forse ritiene di dover accelerare, perché magari c'è una parte della stessa maggioranza che non è così convinta di quello che si sta facendo. Non riusciamo a capire perché sull'autonomia differenziata siamo stati a discutere un periodo larghissimo, per fortuna, e su un tema così dirimente, come quello del premierato, si debba lavorare di notte, col favore delle tenebre. *(Applausi)*.

Siccome il presidente Balboni - cui mi rivolgo, Presidente, per il suo tramite - ha dato prova molto spesso e prevalentemente di tenere a mente le esigenze e i diritti delle opposizioni, ci auguriamo che ciò che è accaduto ieri sia un incidente di percorso e che si ritorni al clima necessario per affrontare il tema delle riforme di questo Paese.

Noi abbiamo presentato 12 emendamenti. Ritengo che abbiamo il diritto di discuterli e di guardarli, nonché di confrontarci con le proposte del Governo e di approfondire anche con un ulteriore ciclo di audizioni il nuovo quadro e, il nuovo assetto che si vogliono dare a questo Paese. *(Applausi)*.

MAGNI (*Misto-AVS*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGNI (*Misto-AVS*). Signor Presidente, cari colleghi, ovviamente non ho nessun rancore personale. Sono abituato a fare le battaglie politiche e non ho paura della forza pubblica, anche perché non ho fatto niente di male. *(Applausi)*. Francamente, sono un cittadino che ha affrontato nella vita molte battaglie, anche molto più difficili di questa, quindi non ho alcun rancore personale.

La cosa che però voglio dire a quest'Assemblea - la voglio dire qui anche se già l'ho detta al presidente Balboni ieri sera - perché è quella che ha fatto più incazzare il sottoscritto è che non permetto né a lui né a nessun altro di mettere in discussione le posizioni che noi abbiamo presentato sulla questione del premierato. Noi, a differenza dei 5 Stelle, abbiamo presentato 800 emendamenti, perché non siamo d'accordo e abbiamo utilizzato uno strumento democratico per cercare di dire la nostra. *(Applausi)*. Quindi, non è permesso a nessuno di ridicolizzare la nostra posizione: questo ho detto ieri al Presidente. Per me è chiusa la discussione, però tutta l'Assemblea deve sapere che questo non è tollerabile e non lo permetterò, perché noi abbiamo la stessa dignità di tutti quelli che stanno qui dentro. *(Applausi)*.

Il sottoscritto ha dimostrato sempre, con il suo Gruppo e a partire dal suo Capogruppo, capacità di confronto e di discussione, in particolare con la Commissione affari costituzionali: questo è il dato. Quindi, è un problema puramente politico.

Per me la questione personale è finita già ieri sera, perché le questioni personali non mi interessano e non c'entrano con la politica, però su questo punto intendo sottolineare che noi abbiamo presentato orgogliosamente 800 emendamenti perché vogliamo impedire questa riforma.

Dopodiché, come ho spiegato al presidente Balboni, se fosse stato al mio posto, avrebbe fatto la stessa cosa. Quindi, in sostanza, gli ho chiesto solo di evitare questo fatto, che è stato gravissimo e inaccettabile per quanto ci riguarda. *(Applausi)*.

BALBONI (*FdI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BALBONI (*FdI*). Signor Presidente, intervengo per dire ai colleghi dell'Assemblea che la ricostruzione offerta dal presidente Boccia è del tutto infondata. Mi dispiace, presidente Boccia, ma c'erano tanti colleghi che hanno assistito esattamente a quello che è avvenuto. Il Gruppo PD, in particolare, ieri sera è entrato in 1a Commissione per imporre ciò che non era stato stabilito. Ricordo infatti che l'ordine del giorno era stato stabilito dalla settimana precedente e gli argomenti all'ordine del giorno erano stati stabiliti all'unanimità la settimana precedente. Tra l'altro, dei quattro punti

all'ordine del giorno, due erano frutto di una richiesta delle opposizioni, alle quali avevo dato immediatamente accesso.

Si era d'accordo che ieri sera si sarebbe proceduto all'inizio dell'illustrazione degli emendamenti all'articolo 1, perché sull'articolo 1 non insistono subemendamenti. In un'interlocuzione privata con il senatore Giorgis, avevo detto di dedicare quindi un'oretta all'illustrazione degli emendamenti, per far vedere che rispettavano l'impegno, visto che l'avevamo assunto già dalla settimana precedente tutti insieme come Commissione. Ripeto che tutti insieme avevamo preso quella decisione, senatore Boccia, quindi all'unanimità.

Ho parlato di un'oretta, ma ne abbiamo lavorate due, e sa perché? Perché la prima ora è stata impegnata da schermaglie infinite sull'ordine dei lavori: prima si voleva rinviare la seduta, poi si volevano stabilire le regole per la settimana successiva. Ho detto al termine della seduta che avremmo svolto un Ufficio di Presidenza per stabilire come procedere nei nostri lavori la settimana successiva. Alla fine dei nostri lavori, alle ore 22,12 - quindi non con il favore delle tenebre, mi perdoni, presidente Patuanelli - abbiamo concluso l'illustrazione degli emendamenti. Ho proposto di fare l'Ufficio di Presidenza, che, su richiesta unanime, per programmare i lavori è stato fissato per la giornata di oggi alle ore 12. Questo è esattamente quello che è avvenuto ieri sera.

È vero che ho richiamato duramente il senatore Magni; questo è vero, ma lo rifarei. Il senatore Magni... (*Commenti*). Se mi si lascia parlare, spiego cosa è successo, perché le hanno raccontato solo una parte dei fatti, secondo me. C'è la senatrice Musolino in Aula? Può chiedere a lei, senatore. La senatrice Musolino aveva la parola, stava intervenendo per illustrare i suoi emendamenti all'articolo 1; sfido chiunque a dire che non è così e ci sono i funzionari della Commissione che possiamo interpellare. Mentre la senatrice Musolino parlava, il senatore Magni si è alzato al suo fianco, incumbendo su di lei e urlando a più riprese, impedendole di svolgere il suo intervento. Questo è ciò che è avvenuto. Chiamiamo i funzionari e chiediamo se è andata così o no. All'ennesimo richiamo, poiché il senatore Magni non smetteva di urlare e sbraitare, ho detto: chiamiamo la forza pubblica. Intendevo gli assistenti parlamentari, ovviamente. Ho qualche esperienza di quest'Aula e so benissimo che la forza pubblica qui sono gli assistenti parlamentari, che infatti sono venuti. Abbiamo dovuto interrompere i lavori, poi finalmente è intervenuta un po' di calma, quindi li abbiamo potuti riprendere. Mi è stato rimproverato di aver alzato la voce. Ho alzato la voce, ma non sono stato né il primo, né il secondo. È chiaro che, se l'opposizione urla in Commissione, per farmi ascoltare devo urlare anch'io. Credo che questo sia fuori discussione, presidente Boccia.

Forse dovrebbe spiegare al senatore Parrini che non si va sotto al banco della Presidenza a urlare e sbraitare a tutta voce; forse dovrebbe spiegare al senatore Parrini che, se ha una questione, alza la mano e chiede la parola; non viene a sbraitare a tutta voce sotto la Presidenza. (*Applausi*). Allora il punto è molto semplice: se vogliamo stabilire le regole, facciamolo. Alle ore 12 faremo l'Ufficio di Presidenza e stabiliremo le regole.

Mi consenta, però, signor Presidente, di fare un ultimo accenno. Le opposizioni mi contestano i tempi che ho dato per i subemendamenti: qui nella *chat* ho però una richiesta di ventiquattr'ore, ma ne ho date venticinque; c'è qualcosa che non mi torna in matematica, se mi chiedete ventiquattr'ore e io ve ne do venticinque. C'è la *chat* qui, presidente Boccia, se la vuole leggere.

Quando mi chiedete ulteriore tempo per approfondire, rispondo che, se dovete fare approfondimenti per fare subemendamenti nei quali scrivete, emendando il testo del Governo, che la durata in carica del *Premier* è di un'ora, due ore o tre ore e impegnate 40 pagine di emendamenti in questo modo, mi sembra che non ci sia bisogno poi di tanto tempo per elaborare subemendamenti così complessi. (*Applausi*). Quando dico questo, senatore Magni, chi si è messo a ridere quando ha letto gli emendamenti non sono stati i colleghi di centrodestra, né il Presidente. Sono stati i senatori del PD a ridere degli emendamenti del senatore Magni. (*Applausi*). Io non mi sono mai permesso di ridere degli emendamenti del senatore Magni; lo hanno fatto i colleghi del PD. Questa è la verità e sfido chiunque a dimostrare il contrario. Chiedo un giurì d'onore e chiedo che vengano sentiti i funzionari che erano presenti. (*Applausi*).

[ROMEO](#) (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMEO (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, vorrei semplicemente cercare di gettare un po' di acqua sul fuoco sulla discussione che è stata teatro delle questioni che sono state poste stamattina. L'invito - lo dico al Presidente - è quello di convocare un Ufficio di Presidenza *ad hoc* in cui vengano chiariti tutte queste incomprensioni, questi fraintendimenti e queste tensioni che possono capitare nell'ambito del normale svolgimento dei lavori su temi importanti.

Peraltro, sinceramente, avendo conosciuto il presidente Balboni, che è stato così disponibile e così attento a dialogare con l'opposizione quando abbiamo affrontato il tema dell'autonomia, non vedo ragioni per cui lo stesso tipo di attenzione e di atteggiamento non possano esserci anche in occasione dell'esame di una riforma importante come quella del premierato. (*Applausi*).

[GIORGIS](#) (*PD-IDP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIORGIS (*PD-IDP*). Signora Presidente, spero che questo confronto in Aula ci aiuti a rimettere sui giusti binari una discussione molto importante, perché tocca la Carta costituzionale e ridefinisce parti significative della nostra forma di Governo.

Per rimetterla sui giusti binari, credo che però dobbiamo avere tutti chiaro anche cos'è accaduto. Siamo stati molti mesi, onorevoli colleghi, in Commissione affari costituzionali, e di questo c'è traccia nei resoconti stenografici in cui sono state trascritte audizioni e discussioni. Ripeto che siamo stati molti mesi ad ascoltare esperti, ad approfondire le loro considerazioni e ad avviare una discussione generale, che è stata anche posticipata di settimane. Al termine della discussione generale, è stato fissato un termine per la presentazione degli emendamenti, come sempre avviene. Tale termine era fissato per il lunedì di questa settimana, con riguardo e con attenzione a chi ha fin da subito avanzato perplessità e anche verso la maggioranza, che ha dato fin da subito segni di aver bisogno di ripensare la proposta.

In ogni caso, il termine - è questo che conta - era congruo e coerente con una lunghissima discussione e un lungo approfondimento. Accade poi che circa sei ore dopo lo scadere del termine per la presentazione degli emendamenti - anche se poi che ciò sia avvenuto dentro o fuori i termini è irrilevante, perché non è questo il punto - sono arrivati quattro emendamenti del Governo che riscrivono il 90 per cento della riforma, facendo anche un po' tesoro delle tante obiezioni che tutti gli auditi avevano avanzato.

Cosa sarebbe stato ragionevole immaginare, a quel punto? Il testo è cambiato, è stato riscritto in gran parte, e non si dica che sono stati toccati solo alcuni aspetti, perché sono stati persino aggiunti nuovi articoli che incidono su parti prima non coinvolte, quindi anche il perimetro della riforma è stato ampliato e il contenuto ridefinito. Ebbene, a rigor di logica, visto che non si tratta di un decreto-legge, non c'è un termine di urgenza e stiamo parlando della Costituzione, sarebbe stato ragionevole stabilire di riconvocare gli auditi, o almeno gran parte di essi, per sentire se su questo nuovo testo fossero d'accordo o meno.

Invece, è stato fissato un termine per la presentazione di subemendamenti, che - lo ribadisco - sono emendamenti a un testo diverso, di circa cinque o sei ore. Dopodiché ci siamo fatti sentire, abbiamo chiesto come fosse possibile per noi, in cinque-sei ore, riscrivere o anche solo ricollocare gli emendamenti, perché è anche legittimo, per chi si oppone, avanzare emendamenti che fanno sì che ci sia il tempo necessario per convincere la maggioranza a ripensare la riforma. (*Applausi*).

Abbiamo presentato 800 emendamenti, nell'ambito dei quali una decina sono qualificanti, cioè avanzano una proposta alternativa, seria ed equilibrata, che risolve in maniera molto più efficace di quella avanzata dal Governo il tema della stabilità e del miglior funzionamento della nostra forma di Governo. Accanto a questi dieci emendamenti, ne abbiamo presentati altri 780 con cui invece, attraverso un singolo intervento in ognuno di essi, spiegando e ripetendo le ragioni per cui la proposta del Governo non sta in piedi e arreca solo un danno alla nostra democrazia, speriamo di convincere la maggioranza. È la democrazia parlamentare, questa, che attraverso gli istituti che il Regolamento prevede cerca anche di prendere tutto il tempo necessario per fare breccia. Questi sono gli altri 780 emendamenti.

Ciò detto, a fronte delle nostre rimostranze, il Presidente concede ventiquattr'ore, che è il termine che,

per prassi consolidata, si concede per presentare subemendamenti quando a un decreto-legge il Governo presenta, in sede di conversione, degli emendamenti. Abbiamo quindi ottenuto ben ventiquattr'ore per ripresentare gli emendamenti al nuovo testo come fosse un decreto-legge. Abbiamo ripresentato gli emendamenti e poi abbiamo chiesto di non iniziare subito la discussione e l'illustrazione degli emendamenti, ma di prenderci il tempo per organizzare i lavori.

È vero, il Presidente mi ha anticipato che intendeva iniziare la trattazione degli emendamenti relativi all'articolo 1, l'unico che non è stato toccato, perché riguarda l'abrogazione del potere del Presidente della Repubblica di nominare i senatori a vita.

A tal proposito, faccio un inciso: avete ripetuto in tutte le sedi che il Presidente della Repubblica non subisce nessuna limitazione e il primo articolo rimuove la facoltà del Capo dello Stato di nominare i senatori a vita.

Comunque, il Presidente mi ha anticipato questo intendimento e io gli ho risposto che non ero d'accordo, perché non era opportuno forzare, dato che qui stiamo parlando della Costituzione e che, a fronte di tutto questo processo che ho riassuntivamente provato a descrivere, non era conveniente iniziare la trattazione degli emendamenti alla sera, alle ore 20, dal momento che già dal mattino alle 8,30 eravamo in Commissione affari costituzionali per discutere di un altro provvedimento.

Allora perché iniziare l'illustrazione e quindi il percorso di una riforma costituzionale, che viene raccontata come la madre di tutte le riforme, alle ore 20 di sera, quando dalle 8,30 eravamo già in Commissione? Abbiamo detto no! (*Applausi*).

Cosa è successo? Che, a fronte della richiesta di fare una calendarizzazione dei lavori che ci consentisse di conoscere per tempo gli argomenti, ma soprattutto di conoscere per tempo quante ore dedicheremo a questa proposta, il Presidente ha perso le staffe. Si è determinata una situazione che io voglio sperare non si ripeta mai più.

Quest'oggi e questo confronto usiamolo affinché si faccia, tutti insieme, un'opera di riconduzione nei binari di un confronto civile e ragionevole di una discussione che non può essere più contratta e più mortificata di quanto avvenga quando noi convertiamo in legge i decreti-legge o di quanto è avvenuto (perché abbiamo memoria) con la discussione sull'autonomia differenziata. (*Applausi*).

[MALAN](#) (*FdI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MALAN](#) (*FdI*). Signor Presidente, innanzitutto mi riallaccio all'intervento che abbiamo appena ascoltato del senatore Giorgis, che spiega anche perché, pur essendo la seduta iniziata da quaranta minuti, non siamo passati al punto all'ordine del giorno: ci ha detto chiaramente che l'approccio a quel provvedimento è ostruzionistico. Ha detto ci sono dieci emendamenti significativi e gli altri 780 servono - l'ha detto poco fa - per ripetere ad ogni intervento su ogni emendamento le loro ragioni, che hanno tutto il diritto di manifestare; ma il fatto di manifestarlo 780 volte forse è questione di misura, che è importante nelle umane cose.

Dunque sono 390 ore, come abbiamo visto recentemente: un intervento per ogni Gruppo, poi ci possono essere altri interventi e altre trovate creative. Vuol dire 390 ore di lavori in Commissione, cosa che non è compatibile, evidentemente, con i lavori d'Assemblea.

Ricordo che, pochi anni fa, da quella stessa parte arrivò una riforma costituzionale molto più ampia, che modificava decine di articoli della Costituzione, con sedute dalle ore 9 del mattino fino a mezzanotte inoltrata, in cui sono stati fatti fuori milioni di emendamenti, con decisioni innovative rispetto al Regolamento e alla prassi. Ci fu anche la trovata dell'emendamento Esposito, che, stravolgendo i lavori e ciò che è previsto dalla stessa Costituzione, ossia che si vota articolo per articolo, in un solo articolo riassumeva il contenuto dell'intera norma. Per cui di forzature ne abbiamo viste.

In questo caso non abbiamo una forzatura. Abbiamo avuto dei momenti evidentemente accesi in Commissione. Il presidente Balboni, che ha dato qui le sue spiegazioni dell'andamento dei lavori, ci ha spiegato come sono andate le cose. Inoltre, durante la seduta, ha chiesto anche scusa per i toni, ma la sostanza è questa: quando c'è disordine in Aula (nell'Aula dell'Assemblea plenaria, così come nelle singole Commissioni), il Presidente ha il diritto e soprattutto il dovere di mantenere l'ordine. Per cui,

se stava parlando la senatrice Musolino, aveva diritto a concludere l'intervento, così come aveva diritto il senatore Magni a parlare, ma a suo tempo.

Di conseguenza, non vedo questo fatto straordinario, se non come intento in Assemblea, in un momento in cui è in discussione un provvedimento su cui - abbiamo visto - c'è una opposizione più che legittima, di provare a prendere ulteriore tempo. Io credo che non possiamo, per ogni contrasto che c'è in Commissione (e sappiamo che c'è ne sono spesso in ogni legislatura, con ogni maggioranza, con qualsiasi Presidenza), portare tutto in Assemblea, come se fosse una sorta di processo del lunedì di ciò che è successo in Commissione. *(Applausi)*.

Io credo che in Assemblea dobbiamo portare avanti i lavori dell'Assemblea. Se ci sono questioni - e ci saranno - o altre istanze, se ne occuperà la Conferenza dei Capigruppo o altri organi che il Presidente del Senato riterrà di convocare, ma io chiederei di passare all'ordine del giorno, ribadendo la correttezza del presidente Balboni, che ha un'esperienza e un'equanimità che credo gli possano riconoscere tutti. *(Applausi)*.

Nei momenti di contrasto bisogna tenere presente che le reazioni sono anche proporzionate alle azioni. Di conseguenza non ci si può lamentare se il Presidente ha alzato i toni quando si è creato quello che viene definito dal Regolamento un tumulto in Aula, che era anche qualcosa più di un tumulto.

Credo dunque che dovremmo chiudere qui, altrimenti dobbiamo stabilire in calendario, attraverso una Conferenza dei Capigruppo, che oggi si discute di quello che è successo nella 1a Commissione. *(Applausi)*. Martedì magari parliamo di quello che è successo nella 4a Commissione, come è già stato fatto. Direi che tutto questo non è previsto dal Regolamento e dalle prassi. *(Applausi)*.

[PARRINI](#) (PD-IDP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ho dato la parola a un rappresentante per Gruppo, senatore Parrini. Quindi a che titolo chiede di intervenire?

PARRINI (PD-IDP). Signor Presidente, chiedo di intervenire sull'ordine dei lavori e per fatto personale. *(Commenti)*.

PRESIDENTE. Per fatto personale è previsto, ai sensi dell'articolo 87 del Regolamento, l'intervento a fine seduta. Le do la parola per tre minuti, per favore, perché poi affronteremo il primo punto all'ordine del giorno della seduta odierna.

Ha facoltà di parlare.

PARRINI (PD-IDP). Signor Presidente, se i colleghi della maggioranza mi fanno parlare, non ne prenderò più di due e mezzo. Vorrei fosse chiaro che noi non abbiamo posto questioni personali. Noi abbiamo chiesto stamani, per il tramite... *(Commenti)*. No, senatore Gasparri, stia tranquillo, non abbiamo posto questioni personali, che poi sono state poste da altri.

PRESIDENTE. Si rivolga alla Presidenza, senatore. Grazie.

PARRINI (PD-IDP). Signor Presidente, noi abbiamo posto una questione di rispetto delle regole di civile convivenza in Commissione affari costituzionali e abbiamo chiesto alla Presidenza del Senato di adoperarsi affinché si sia certi che la Presidenza della 1a Commissione del Senato sia la Presidenza di tutti i Gruppi parlamentari e non solamente di alcuni.

Abbiamo segnalato due episodi, che sono molto gravi, rispetto ai quali noi chiediamo alla Presidenza del Senato - mi rivolgo a lei, Presidente, e la ringrazio di avermi dato la parola - che ci sia la garanzia che non si ripetano mai più. Ieri in Commissione abbiamo visto infatti il Presidente della Commissione, che rappresenta tutti i Gruppi parlamentari, compiere la pratica della irrisione degli emendamenti di un Gruppo di minoranza. È una cosa che io non ho mai visto in undici anni di Parlamento. *(Applausi)*. Vi è poi un'altra cosa che non ho mai visto in undici anni di Parlamento, Presidente, che vorrei non si ripetesse mai più e non è un problema tra me e il presidente Balboni. Come hanno fatto decine di volte, decine di colleghi, durante lo svolgimento dei lavori della Commissione, avendo io un dubbio su un'interpretazione di un punto del Regolamento, mi sono avvicinato, a margine dei lavori, al consigliere parlamentare che in quel momento assisteva ai lavori per fargli una domanda. Non appena io ho fatto questo tutti i colleghi hanno visto che cosa è accaduto. Come se quel funzionario parlamentare fosse un dipendente del Presidente e non una persona al servizio dell'intera Commissione.

Noi chiediamo che questi macroscopici abusi della funzione di Presidenza di Commissione non avvengano. Soltanto questo chiediamo. Non ci sono questioni personali. *(Applausi)*.

[MUSOLINO](#) *(IV-C-RE)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MUSOLINO](#) *(IV-C-RE)*. Signora Presidente, chiedo scusa perché sono arrivata da poco. Avendo un problema alla spalla, ho dovuto fare un po' di fisioterapia e questo mi ha trattenuto oltre l'orario. Sono stata avvisata però di quello che è successo prima che io entrassi in Aula e so che il presidente Balboni mi ha citato.

Allora, Presidente, premesso che per me la politica e l'esercizio della stessa è un'attività alta, talmente alta e qualificata, che ritengo che le polemiche e gli scontri - determinati anche dalla passione, per carità, perché ognuno di noi crede in quello che fa - dovrebbero essere contenuti nell'ambito in cui si svolgono, senza andare oltre le circostanze di luogo e di tempo. Siamo infatti tutte persone adulte e dobbiamo anche comprendere i momenti in cui gli eventi si svolgono, come si svolgono e perché si svolgono e che cosa ha dato origine a quello sfogo momentaneo.

Ciò premesso, confermo che nella concitazione del momento, il presidente Balboni, dopo aver ascoltato la nostra richiesta, come forze di opposizione, di non procedere alla discussione degli emendamenti, avendo bisogno di più tempo per poterli illustrare, ci ha dato la sua soluzione. Ci ha detto cioè semplicemente che avremmo programmato i lavori in seguito, cominciando nel frattempo la discussione, esercitando ovviamente il suo ruolo di Presidente. A quel punto il primo emendamento era quello di Italia Viva, a firma mia e del senatore Borghi, quindi toccava a me iniziare la discussione, ma gli animi erano talmente accesi che in sostanza i colleghi continuavano a parlare e quindi io non riuscivo a svolgere il mio intervento. Questo si è ripetuto per due volte. Da qui in poi il presidente Balboni ovviamente è intervenuto in maniera ancora più vigorosa per ristabilire la correttezza dello svolgimento dei lavori e anche un po' di tranquillità. In seguito - proprio per dare una cronaca dei fatti - ho chiesto al Presidente di avere una breve sospensione, funzionale più che altro a cercare di riportare un po' di tranquillità e di serenità negli animi di tutti i commissari presenti; la sospensione è stata immediatamente accordata dal Presidente, abbiamo sospeso cinque minuti e poi ho svolto il mio intervento.

Questi sono i fatti. Devo anche dire (non so se è già stato detto), con l'onestà intellettuale di chi prende parte alle vicende e le riferisce per come sono andate (questa è la mia cifra, vale sempre e la troverete sempre come costante nel mio modo di essere), che il presidente Balboni, nel prosieguo della seduta, ha comunque chiesto scusa per le intemperanze che aveva avuto, per aver alzato la voce e per aver oltrepassato certamente il limite consono a un Presidente di Commissione, ruolo che lui normalmente interpreta con assoluto equilibrio ed equidistanza. Per me, di fronte alle scuse, tra persone adulte la cosa si conclude e quindi non ho altro da aggiungere. *(Applausi)*.

[PRESIDENTE](#). Grazie, senatrice Musolino, credo che questo chiarimento sia stato utile. Comunicherò al presidente La Russa che c'è la richiesta di alcuni Gruppi di approfondire il tema nella prossima Conferenza dei Capigruppo.

Seguito della discussione del disegno di legge:

[\(808\) Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare \(Relazione orale\) \(ore 10,22\)](#)

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 808.

Ricordo che nella seduta di ieri si è conclusa la discussione generale, la relatrice è intervenuta in sede di replica ed è stata respinta una proposta di non passare all'esame degli articoli.

Riprendiamo l'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

Ricordo altresì che nella seduta di ieri si è concluso l'esame dell'articolo 1 e ha avuto inizio l'esame degli emendamenti presentati all'articolo 2.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.126, presentato dalla senatrice Gelmini.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.127, presentato dalla senatrice Gelmini.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.128, presentato dalla senatrice Cucchi e da altri senatori, identico all'emendamento 2.129, presentato dal senatore Scarpinato e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.130, presentato dal senatore Bazoli e da altri senatori, fino alle parole «numero 2».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 2.131.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.132.

[BAZOLI](#) *(PD-IDP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[BAZOLI](#) *(PD-IDP)*. Signor Presidente, intervengo per motivare il nostro voto favorevole all'emendamento 2.132, a mia prima firma, che riguarda in realtà un tema abbastanza rilevante.

Con l'articolo 2 del disegno di legge Nordio si interviene sul codice di procedura penale con alcune previsioni che, in sé, introducono principi con i quali noi non siamo in contrasto. Riteniamo, cioè, che si tratti di principi anche condivisibili. Tuttavia, pensiamo che su tali principi si sarebbe dovuto intervenire un po' meglio. Ci sarebbe piaciuto che su questi nuovi principi vi fosse stata maggiore disponibilità all'ascolto da parte della maggioranza, anche rispetto alle nostre posizioni. Questo ascolto non c'è stato e, se posso permettermi, mi rammarico molto che, durante la discussione in Commissione, poi durante la discussione generale in Aula e anche adesso durante il voto degli emendamenti, il ministro Nordio non abbia mai sentito la necessità di essere presente, in Aula o in Commissione, quantomeno per ascoltare, se davvero ritiene che questo provvedimento di legge che porta il suo nome sia importante, sia rilevante. Forse, ritiene anche lui che si tratti di un provvedimento che non porterà di fatto alcun beneficio e che non avrà alcun impatto sulla nostra giustizia. In tal caso si capirebbe perché preferisce non metterci troppo la faccia.

Detto questo, sull'emendamento in particolare, che riguarda l'interrogatorio di garanzia, noi siamo in linea di principio favorevoli a un interrogatorio di garanzia che preceda l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere. È un principio corretto, che però deve essere declinato nel modo giusto. Bisogna evitare, cioè, che l'interrogatorio di garanzia diventi un grimaldello attraverso il quale la misura risulti impossibile perché previene la possibilità di una sua applicazione.

Noi abbiamo proposto una serie di emendamenti, anche sulla scorta delle indicazioni che ci sono venute da autorevoli figure, come il procuratore nazionale antimafia, il dottor Melillo, che suggeriva di escludere dall'applicazione di questa norma almeno alcune fattispecie di reato, sulle quali interverrà in particolare la collega Rando. Non vi è stata, però, alcuna apertura neanche a queste modifiche. Rimane, quindi, una norma che introduce un principio corretto, che tuttavia noi riteniamo potesse essere declinato meglio. Questo anche perché l'impatto che avrà questa misura sul piano concreto sarà molto limitato, perché, come è possibile leggere nel provvedimento, si tratta di una misura che non si applicherà quando la misura cautelare della custodia in carcere debba essere applicata in ragione del pericolo di fuga o del rischio di inquinamento delle prove, cioè per i due motivi che, nella stragrande maggioranza dei casi, vengono utilizzati per chiedere la custodia cautelare. Verrà utilizzata solo per l'ipotesi di rischio di reiterazione dei reati, quindi solo in casi residuali.

Quindi, il nostro voto favorevole a questo emendamento soppressivo dipende soprattutto dal modo in cui è stato realizzato questo intervento, non tanto dal principio in sé.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

[PRESIDENTE](#). Saluto a nome dell'Assemblea i volontari dell'Erasmus Student Network Italia, che

stanno assistendo ai nostri lavori. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 808 (ore 10,29)

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.132, presentato dal senatore Bazoli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.133, presentato dalla senatrice Gelmini.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.134.

LOPREIATO (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOPREIATO (M5S). Signora Presidente, il mio intervento è volto ad invitare la senatrice Gelmini a ritirare l'emendamento 2.134, perché prevede la possibilità di parlare di interrogatorio preventivo anche per i delitti che concernono il codice rosso.

Allora, noi in quest'Aula e nelle Commissioni di pertinenza abbiamo lavorato tantissimo al codice rosso, siamo arrivati a un assetto normativo di tutto rispetto e abbiamo fondato il nostro lavoro sull'intento di accelerare la tutela delle donne e di svolgere un'attività preventiva della violenza sulle donne. Ora, ammettere un interrogatorio preventivo è contro tutta la *ratio* che è alla base del codice rosso. Molte volte vedo fare interventi a gamba tesa, che non sono attinenti alla materia trattata o comunque dovrebbero essere affrontati quando viene esaminato in maniera approfondita un determinato argomento. Ieri, infatti, ho apprezzato moltissimo l'intervento della relatrice che ha espresso parere contrario su un emendamento dell'opposizione e ha invitato al ritiro, perché relativo ai *trojan*, dicendo che l'argomento sarebbe stato affrontato nella giusta sede e che non era il caso di affrontarlo durante la trattazione di altri argomenti. Mi trova perfettamente d'accordo su questo. Questa è la linea che dovremmo assolutamente seguire - apro e chiudo parentesi - anche quando parliamo della riforma dell'intercettazione tra indagato e difensore. Anche queste norme sono oggetto di un altro disegno di legge, sul quale abbiamo presentato un'attività emendativa, ma ne stiamo parlando ora all'interno della riforma Nordio e non mi sembra il caso. Oltretutto, un mio emendamento che era relativo alla riforma del traffico delle influenze è stato dichiarato inammissibile.

Tutto questo per dire che, quando si affronta un disegno di legge, dobbiamo attenerci all'argomento trattato e non entrare a gamba tesa in altri ambiti, dove bisogna entrare in maniera delicata, e non affrontare o dare suggerimenti che sono contro la *ratio* del lavoro finora svolto in quest'Aula.

(Applausi).

GELMINI (Misto-Az-RE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GELMINI (Misto-Az-RE). Signora Presidente, vorrei solo ricordare alla senatrice Lopreiato che l'emendamento 2.134 non ha nulla a che vedere con il codice rosso, ma semplicemente prevede di restringere ai reati di criminalità organizzata, per i quali può non essere disposto l'interrogatorio preventivo con riferimento alla custodia cautelare richiesta per il pericolo di reiterazione del reato. Quindi, non ha nulla a che vedere col codice rosso, ma riguarda un'altra tipologia di reato. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.134, presentato dalla senatrice Gelmini.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.135, sul quale da parte del prescritto numero di senatori è stata presentata richiesta di votazione a scrutinio segreto.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

[SCARPINATO \(M5S\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCARPINATO (M5S). Signora Presidente, questo disegno di legge prevede una riforma dell'articolo 291 del codice di procedura penale, che introduce un trattamento privilegiato nella procedura di applicazione delle ordinanze di custodia cautelare per i reati tipici dei colletti bianchi. Attualmente, le ordinanze di custodia cautelare possono essere emesse ed eseguite immediatamente, anche nei casi nei quali sussiste il concreto e attuale pericolo che l'indagato, se viene lasciato in libertà, commetta altri delitti della stessa specie di quello per cui si procede. La riforma in esame prevede che la normativa vigente resti in vigore per i reati commessi con violenza, per reati in ambito di criminalità organizzata, per reati in codice rosso contro le fasce deboli, per reati con uso di armi, per reato di maltrattamento in famiglia, per reato di contrabbando di tabacchi esteri, per reati di associazione a delinquere semplici.

Tenuto conto che, guardando la casistica nazionale, si tratta della quasi generalità dei casi per i quali vengono attualmente emesse le ordinanze di custodia cautelare, la domanda è: ma allora qual è la novità introdotta con il disegno di legge in esame? La novità è che, mediante una chirurgica modifica dell'articolo 291, è stato creato un trattamento differenziato privilegiato, riservato a una ristretta categoria di indagati, cioè gli indagati per i delitti commessi senza violenza, ossia tipicamente quelli propri dei colletti bianchi: gli atti di corruzione, di riciclaggio, illeciti finanziari, reati di bancarotta ed altri. Per questa categoria di reati, grazie a questa riforma, l'ordinanza di custodia cautelare non potrà più essere eseguita subito se sussiste il rischio di reiterazione di reati della stessa specie; dovrà essere sospesa e notificata all'indagato almeno cinque giorni prima della sua esecuzione, con il contemporaneo deposito in cancelleria di tutti gli atti di indagine. Solo dopo questo adempimento, il giudice potrà procedere all'interrogatorio dell'indagato, sempre in stato di libertà. Ma se l'indagato deve essere avvisato in anticipo che è stata richiesta una misura cautelare nei suoi confronti e per di più deve essere effettuata la *discovery* anticipata di tutti gli atti di indagine compiuta, è evidente che si crea con ciò stesso il pericolo - magari prima inesistente - che l'indagato si dia alla fuga o che egli o i suoi complici ancora non individuati e per i quali le indagini sono in corso facciano sparire il bottino o documenti essenziali, oppure intimidiscano e corrompano i testimoni.

Per questa ragione abbiamo proposto un emendamento che preveda che l'attuale regime sia previsto anche per i reati più gravi di corruzione e che quindi l'ordinanza sia eseguita e che dopo si proceda all'interrogatorio. Non capiamo perché si debba mantenere questo regime per reati di contrabbando di sigarette, perché si debba mantenere per associazione a delinquere e non si debba mantenere per corruzione per milioni di euro. Se così è, questa è l'ulteriore declinazione del fatto che, dietro tecnicismi incomprensibili per l'uomo comune, si nasconde una concezione classista del diritto penale.

(Applausi).

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, indico la votazione a scrutinio segreto dell'emendamento 2.135, presentato dal senatore Scarpinato e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.136, sul quale da parte del prescritto numero di senatori è stata presentata richiesta di votazione a scrutinio segreto.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, indico la votazione a scrutinio segreto dell'emendamento 2.136, presentato dal senatore Scarpinato e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.137, presentato dal senatore Bazoli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.138.

[RANDO](#) (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RANDO (PD-IDP). Signora Presidente, ci saremmo aspettati che l'emendamento 2.138 fosse già inserito nel decreto-legge in esame. Si tratta di una proposta emendativa di grande portata per un messaggio preciso alla lotta alla criminalità organizzata. Che cosa prevede questo emendamento dicendolo in maniera chiara? L'interrogatorio è sempre escluso nei casi in cui si procede per delitti gravi. Stiamo parlando di riciclaggio, di atti di violenza con finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico, di reati commessi con metodo mafioso o con agevolazione dell'attività delle organizzazioni mafiose. Sono reati gravi e ci saremmo aspettati da questo Governo che proprio nel disegno di legge in esame questa previsione fosse chiara.

Signora Presidente, colleghi, spesso sentiamo interventi del Governo in cui ci dicono di essere d'accordo con interventi per favorire la lotta alle mafie o a tutte le condotte che consentono di dare forza alle organizzazioni criminali; si ripete sempre la litania dell'ergastolo ostativo. Certo, abbiamo fatto bene a votare l'ergastolo ostativo, si tratta già di detenuti, di persone che hanno commesso reati gravi e che quindi sono stati condannati. Non dimentichiamo, però, che era già stato votato dall'altro ramo del Parlamento nella scorsa legislatura, poi è intervenuta la crisi di Governo e quindi non è stato approvato. Si tratta di una legge che doveva essere approvata, ma perché c'era un vuoto legislativo: stavamo parlando di una sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e di una sentenza della Corte costituzionale. Allora questo Parlamento abbia di nuovo l'orgoglio di intraprendere una lotta forte e chiara nei confronti delle organizzazioni malavitose che distruggono e danneggiano la nostra democrazia, la qualità della nostra democrazia.

Vorrei ricordare in questa sede che abbiamo un'ottima legge contro le criminalità organizzate, la legge Rognoni-La Torre (*Applausi*), che porta un nome forte e questo Parlamento dovrebbe essere orgoglioso di dire che erano due parlamentari. Chiaramente non possiamo dimenticare che è una legge scritta col sangue: il 30 aprile 1982 veniva ucciso Pio La Torre, il 3 settembre venne ucciso Carlo Alberto Dalla Chiesa, il 13 settembre il Parlamento vota una legge. Poi è chiaro che ci sono stati miglioramenti rispetto alla legge originale, abbiamo il testo unico antimafia, però oggi dobbiamo dare un messaggio forte. Dobbiamo rafforzare la lotta contro la criminalità, che non è quella che siamo più portati a riconoscere: è una criminalità economica, dei colletti bianchi, che si rafforza ancora di più e che danneggia la nostra democrazia.

Tramite lei, signora Presidente, inviterei a un ripensamento rispetto a questo emendamento e a dare una voce chiara nei confronti della criminalità organizzata. (*Applausi*).

[BONGIORNO](#), *relatrice*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONGIORNO, *relatrice*. Signora Presidente, vorrei solo precisare che in realtà tutto questo è già contenuto nel provvedimento. Questo emendamento era semplicemente ultroneo.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.138, presentato dal senatore Bazoli e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.139, presentato dal senatore Bazoli e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.140, presentato dal senatore Scarpinato.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.141, presentato dal senatore Scarpinato e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.142, presentato dal senatore Scarpinato.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.143.

[ROSSOMANDO](#) *(PD-IDP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSOMANDO *(PD-IDP)*. Signora Presidente, l'emendamento 2.143 fa riferimento alla questione del collegio sulle misure cautelari. Vorrei ricordare non soltanto ai colleghi, ma magari a chi segue anche il dibattito, cioè ai cittadini, che stiamo parlando di un intervento che potrà eventualmente realizzarsi già per disposizione contenuta in questo provvedimento soltanto tra oltre due anni, perché potrà realizzarsi soltanto se e quando entreranno nelle piante organiche ben 250 magistrati in più. L'entrata in vigore è prevista dopo due anni dall'approvazione di questa riforma. Ovviamente, come sa chi frequenta le aule giudiziarie, l'entrata in vigore di un collegio, con ben tre giudici impegnati su questo punto della custodia cautelare, creerà tra l'altro una serie di incompatibilità, questo nell'ottica, ovviamente, della tutela della genuinità del processo. Sarà, quindi, necessario un impiego di magistrati assolutamente straordinario, magistrati la cui carenza è tale che siamo al collasso del sistema. Nella mia Regione, per esempio, il tribunale di Ivrea lancia segnali di grande allarme e disperazione, perché deve affrontare inchieste molto importanti, da ultima quella sul tragico infortunio sul lavoro verificatosi alla stazione di Brandizzo, e non dispone del numero necessario di giudici e di personale amministrativo per poter reggere questo carico. Addirittura - credo anche un po' provocatoriamente - all'inaugurazione dell'anno giudiziario qualcuno ha proposto di tornare indietro rispetto alle circoscrizioni giudiziarie, togliendo loro parte delle competenze, che è obiettivamente peggio che uscire con le mani alzate.

Il fatto è che noi non siamo a un convegno in cui possiamo discutere in astratto se sia meglio avere un solo magistrato che giudica sulla libertà delle persone o averne tre, ma siamo in un sistema che è al collasso e, come poi diremo più ampiamente, si sta vendendo agli italiani qualcosa che non c'è, perché stiamo dicendo che una disposizione che potrebbe essere di maggiore garanzia entrerà forse, eventualmente, in vigore fra almeno due anni e sicuramente non prima, che mancano almeno 250 magistrati, quando in realtà ne mancano ancora di più.

Mi viene da chiedere, a questo punto, un po' retoricamente, dove sia questa grande, eccezionale riforma. Mi pare che sia scritta sulla sabbia, perché stiamo parlando di qualcosa che non c'è e che probabilmente non ci sarà mai, perché sarà difficilmente realizzabile. *(Applausi)*.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.143, presentato dal senatore Bazoli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.144, presentato dal senatore Scarpinato.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.145, presentato dal senatore Scarpinato.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.146, presentato dalla senatrice Cucchi e da altri senatori, fino alle parole «*lettere 1*)».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 2.147.

L'emendamento 2.148 è improponibile.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.149, presentato dal senatore Scarpinato.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.150, presentato dalla senatrice Gelmini.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.151, presentato dalla senatrice Gelmini.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.152, presentato dalla senatrice Gelmini.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.153.

[BAZOLI](#) *(PD-IDP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[BAZOLI](#) *(PD-IDP)*. Signora Presidente, intervengo per motivare il nostro voto contrario sull'emendamento 2.153. Si tratta di un emendamento che interviene su un tema molto delicato, quello della prescrizione, su cui - come sappiamo - si è già intervenuti ripetutamente con interventi legislativi negli anni scorsi. Sappiamo che è in discussione alla Camera una ulteriore proposta di modifica della prescrizione, che punta a ripristinare il vecchio regime della prescrizione sostanziale.

Noi riteniamo che sia quella proposta, sia questa, che mirano entrambe a superare l'assetto definito e delineato dalla riforma Cartabia, rappresentino un approccio non del tutto condivisibile, per quanto sul piano dei principi giuridici abbiano una propria coerenza. Questo per il fatto, semplice ma ineludibile, che la riforma Cartabia ha introdotto un principio per noi molto interessante, molto innovativo, e cioè quello della prescrizione processuale, ossia che, se i processi in appello non vengono celebrati entro un certo termine, si debbono concludere e perdono di efficacia. Quel principio è stato molto innovativo per il nostro sistema giudiziario; talmente innovativo da aver prodotto, in solo un anno e mezzo da quando è stato approvato, effetti direi clamorosi sulla durata dei processi di appello in Italia, che sono il vero tallone d'Achille del nostro sistema processuale penale. Sappiamo infatti che la durata dei processi penali in Italia è molto, molto superiore a quella media dei processi nel resto d'Europa, soprattutto per la durata eccessiva dei processi d'appello.

Per effetto dell'introduzione della prescrizione processuale, cioè della riforma Cartabia, che sia questa proposta emendativa del senatore Scarpinato, sia quella che è in corso di discussione alla Camera vogliono superare, i tempi dei processi in appello, soprattutto nei distretti di corte d'appello dove duravano in maniera inaccettabile, in un anno e mezzo si sono dimezzati.

Abbiamo le statistiche del Ministero della giustizia. Per esempio, nel distretto della corte d'appello di Napoli nel giro di un anno e mezzo, la durata dei processi è passata da oltre duemila giorni a meno di mille giorni. Questo perché quel principio introduce una forma di responsabilizzazione dei dirigenti degli uffici giudiziari, che evidentemente li induce a una maggiore organizzazione dell'ufficio giudiziario, in grado di garantire una tempistica più adeguata e più coerente con le necessità della giustizia.

Per noi tornare indietro da quell'assetto senza prima averne verificato e misurato in concreto gli effetti, che già oggi appaiono molto confortanti, è un errore, tanto più in un momento in cui la durata dei processi è il criterio principale su cui l'Europa misura l'efficienza e la capacità di riforme del nostro Paese in vista dell'erogazione dei fondi del PNRR.

Pertanto, tutte le ipotesi come quella in esame, che puntano a superare quella riforma, secondo noi in questo momento sono sbagliate. (*Applausi*).

[SCARPINATO](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCARPINATO (M5S). Signora Presidente, comprendo le motivazioni che sono state svolte dal senatore Bazoli. Tuttavia, vorrei ricordare che, in occasione dell'inaugurazione dell'ultimo anno giudiziario, il presidente della corte d'appello ha detto che sono pendenti dinanzi alla corte d'appello 50.000 procedimenti. Ci sono decine e migliaia di procedimenti pendenti presso la corte d'Appello di Napoli, che non potranno essere definiti nei tempi previsti dalla Cartabia. E allora avremo una falciatura di questi procedimenti perché, non adeguando il numero dei magistrati al numero dei processi, saranno destinati alla improcedibilità. Ecco perché noi abbiamo insistito per questo emendamento. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.153, presentato dal senatore Scarpinato e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.154, presentato dal senatore Scarpinato.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Gli emendamenti 2.156 e 2.155 sono improponibili.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.157, identico agli emendamenti 2.158 e 2.159.

[BAZOLI](#) (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BAZOLI (PD-IDP). Signor Presidente, l'emendamento 2.157 riguarda un'altra parte - a nostro avviso - molto significativa, del disegno di legge al nostro esame, che è rimasta un po' sottotraccia in ragione del fatto che abbiamo discusso in questa Aula e fuori soprattutto del tema dell'abuso d'ufficio. Il tema su cui vorrei soffermarmi invece è molto rilevante, delicato e importante. Esso riguarda la previsione della inappellabilità delle sentenze di proscioglimento da parte dei pubblici ministeri.

È un tema molto importante perché attiene al principio della possibilità per la pubblica accusa di contestare una decisione del tribunale che riconosce l'innocenza di una persona al termine del processo di primo grado. Si tratta di un principio sul quale è giusto discutere perché, mentre i principi di diritto anche sovranazionali riconoscono come un principio ineludibile fondamentale il riconoscimento dell'imputato che sia stato condannato ad avere una seconda *chance*, quindi a un diritto all'appello dell'imputato condannato (principio di garanzia e di civiltà giuridica), non altrettanto può dirsi per un diritto della pubblica accusa ad impugnare una sentenza di assoluzione perché questo non è coperto dallo stesso principio. Ovviamente quando uno Stato, che ha avuto la possibilità di indagare con i poteri sovrachianti che sappiamo essere appannaggio della pubblica accusa durante le indagini preliminari nei confronti di ciascun singolo cittadino, non sia stato poi in grado di dimostrare la colpevolezza della persona dopo il processo di primo grado, si può ritenere - come accade in molti Paesi - che non sia giusto che il pubblico ministero possa ulteriormente tentare di dimostrare la colpevolezza della persona indagata, pur dopo esattamente che un tribunale abbia già detto che quella colpevolezza non c'è. Si propone quindi di introdurre questo principio. Il punto però è che già in passato si è tentata questa strada. Questa strada venne appunto tentata con la famosa legge Pecorella, con la quale si pensò di introdurre questo principio; ma quella norma, introdotta con la legge Pecorella, venne dichiarata incostituzionale dalla Corte, sulla base di alcune considerazioni che noi riteniamo, almeno in parte, non superate da questa nuova proposta. Questa nuova proposta, rispetto alla legge Pecorella, introduce una distinzione, secondo cui l'inappellabilità varrebbe solo per alcune categorie di reati meno gravi e non per quelli più gravi.

C'era una proposta che affrontava il tema in maniera secondo me più intelligente - posso dirla così? - più ragionevole e più equilibrata di quanto sia stato fatto in questo disegno di legge. Era la proposta della Commissione Lattanzi, sulla quale abbiamo provato a innescare una discussione in

Commissione, purtroppo senza successo per la rigidità che c'è stata sempre su questo provvedimento da parte della maggioranza. Quella proposta introduceva il principio dell'inappellabilità del pubblico ministero, ma lo faceva dentro una cornice di riforma dell'impugnazione e dell'appello, che la rendeva - secondo noi - molto più equilibrata e soprattutto non soggetta ai rischi di incostituzionalità che questa norma invece si porterà dietro. Secondo noi quella era la strada da intraprendere. Non farlo secondo noi è un errore ed è forse anche un'occasione persa. Tanto più che stiamo parlando - voglio dirlo, per evitare che si pensi a chissà quali effetti - di un impatto minimo. Ricordo che le impugnazioni dei pubblici ministeri avverso le sentenze di proscioglimento sono l'1,4 per cento del totale delle impugnazioni. Quindi, l'effetto deflattivo che avrà questa riforma è poco più di zero, tanto per essere chiari. Stiamo parlando di una cosa che ha un effetto molto limitato e che si presta ancora a obiezioni di costituzionalità. Si poteva fare molto meglio. *(Applausi)*.

[SCARPINATO](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCARPINATO (M5S). Signora Presidente, questa riforma, che vuole vietare l'appellabilità del pubblico ministero per le sentenze di proscioglimento, è irragionevole da tutti i punti di vista. Intanto, è contraria a ogni elementare senso comune. È in contrasto con qualsiasi senso comune ritenere che il giudice di primo grado possa commettere degli errori quando condanna l'imputato e non sbagli mai quando invece assolve l'imputato. *(Applausi)*.

Il senatore Zanettin, relatore di maggioranza, per ridimensionare la portata di questa riforma, ha detto che tutto sommato riguarda soltanto reati minori, come quelli previsti dall'articolo 550 del codice procedura penale con citazione diretta. Mi meraviglia questa affermazione del senatore Zanettin. Il senatore Zanettin sa benissimo che non è vero. L'articolo 550 prevede reati che sono puniti sino a dieci anni di galera: il furto pluriaggravato è punito fino a dieci anni; le lesioni personali gravi o gravissime per incidente stradale sono punite sino a sette anni; la ricettazione è punita sino a otto anni. Come si fa a dire che sono reati minori?

Questo determina una gravissima lesione del diritto delle vittime. Abolito il potere del pubblico ministero di appellare e siccome alle vittime non è dato il diritto di appellare, si realizza una grave ingiustizia. Mi meraviglio di Fratelli d'Italia, che - da una parte - propone di introdurre una riforma della Costituzione per garantire i diritti alle vittime e - dall'altra - calpesta, con questa riforma, i diritti delle vittime.

Il senatore Zanettin, consapevole che questa tipologia di riforma è stata già bocciata dalla Corte costituzionale nel 2007, per contrasto con l'articolo 111, invece di contro argomentare giuridicamente rispetto alle motivazioni di quella sentenza, ha usato la facile scorciatoia della delegittimazione della Corte costituzionale, affermando che quella sentenza era motivata dal furore ideologico anti-berlusconiano e replicando l'accusa di Berlusconi alla Corte costituzionale di essere un covo di comunisti. Questo è il senso delle istituzioni che ha questa maggioranza. *(Applausi)*.

La Corte dichiarò l'incostituzionalità argomentando il contrasto con l'articolo 111, perché affermò che la simmetria tra i poteri del pubblico ministero e quelli dell'imputato, vietando l'appello, si giustifica solo se vi siano ragioni di economia processuale e se c'è un interesse generale.

Così si limita il potere di appello del pubblico ministero in certi casi di giudizio abbreviato, come contropartita al fatto che l'imputato, col giudizio abbreviato, rinuncia al contraddittorio del dibattimento. Così si vieta il potere di appello del pubblico ministero per le condanne e per tutti i reati previsti con l'ammenda, perché così si deflaziona il carico dei processi penali. Ma qual è la contropartita per lo Stato, che riequilibra le posizioni tra le parti con un divieto d'appello per reati fino a dieci anni? Quindi, questa norma è assolutamente irragionevole. *(Applausi)*.

[SCALFAROTTO](#) (IV-C-RE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCALFAROTTO (IV-C-RE). Signor Presidente, io intervengo in dichiarazione di voto su questo emendamento, ma anche su quello successivo, a mia prima firma, con il quale noi proponiamo, per tutti i reati, l'inappellabilità delle sentenze di assoluzione in primo grado. *(Applausi)*.

La ragione per la quale noi voteremo a favore di questo emendamento, e quindi contro l'emendamento

Scarpinato, è basata su un principio che viene spiegato alla prima lezione di diritto penale alla facoltà di giurisprudenza, che si chiama *favor rei; in dubio pro reo*, antico brocardo che utilizziamo normalmente anche nella vita quotidiana. Se un tribunale della Repubblica italiana ha prosciolto una persona in primo grado, nonostante - come ha detto bene il collega Bazoli - l'estrema preponderanza di mezzi che l'accusa ha sulla difesa, chi potrà mai dire che la condanna in appello sia stata decisa oltre ogni ragionevole dubbio?

Se non è un dubbio sulla colpevolezza una sentenza di proscioglimento in primo grado, vi chiedo - care colleghe e cari colleghi - che cosa è più dubbio di quello? Se una corte della Repubblica, in nome del popolo italiano ti ha mandato assolto, vuol dire che il dubbio sulla tua colpevolezza permarrà sempre. Noi abbiamo avuto in questo paese persone, come Adriano Sofri, che è stato condannato, per un reato molto grave, dopo aver visto sentenze suicide, sentenze scritte dal relatore in modo contraddittorio al dispositivo, per fare in modo che la sentenza fosse cancellata.

Mi rivolgo a lei, signor Presidente, e, per suo tramite, al senatore Scarpinato. La logica del senatore Scarpinato è che i giudici possono sbagliare in un senso e nell'altro. Vero, senatore Scarpinato, ma il prezzo dell'errore del giudice di primo grado non lo deve mica pagare l'imputato. (*Applausi*).

Io chiedo al senatore Scarpinato che sanzione c'è? In quale sanzione incorre il magistrato di primo grado che ha preso una decisione di assoluzione sbagliata? (*Applausi*). Se vogliamo tutelare le vittime del reato, non lo si fa caricando il peso dell'inefficienza della giustizia sul povero cittadino che, assolto in primo grado, non è libero di tornare alla sua vita civile, perché deve affrontare un secondo grado. (*Applausi*). E questo perché, come dice il collega Scarpinato, i giudici sbagliano in un senso o in un altro. Allora, se il giudice sbaglia, che ci sia una sanzione per il giudice che sbaglia in modo marchiano.

In Commissione si è fatto un caso concreto. Io voglio rivolgermi alla collega Cucchi, che ha condotto una battaglia civile non solo per se stessa, ma per tutto il popolo italiano, nel difendere la sua causa. Quello che dico è che la sentenza di primo grado, che ci indignò, vide i magistrati che la emisero uscire completamente indenni da quell'indignazione di tutta l'opinione pubblica.

Allora davvero vi dico: non ci fermiamo davanti alla giurisprudenza della Corte costituzionale, perché - io la rispetto ovviamente - penso che, come tutte le Corti, abbia giurisprudenza che evolve, che cambia e che può, davanti a nuovi ritorni del legislatore, modificarsi. Lo abbiamo visto già più di una volta: le sentenze delle Corti supreme non sono scritte nel marmo e non cambiano più.

Allora vi sfido, cari colleghi e cari colleghi, a trovare una fallacia logica in quello che dico. Ribadisco: penso che, se un cittadino è dichiarato innocente da un tribunale della Repubblica, debba poter tornare alla sua vita e non sottostare a una spada di Damocle che gli viene posta per l'errore del magistrato. È inaccettabile. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.157, presentato dal senatore Bazoli e da altri senatori, identico agli emendamenti 2.158, presentato dal senatore Scarpinato e da altri senatori, e 2.159, presentato dalla senatrice Cucchi e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.160, presentato dal senatore Scalfarotto.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.161, presentato dalla senatrice Gelmini.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.162.

LOPREIATO (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOPREIATO (M5S). Signor Presidente, noi sappiamo bene che l'intento del legislatore è trovare quelli

che sono *escamotage* per snellire i carichi giudiziari. Lo fa anche in sede civile, anche se purtroppo noi della giustizia civile ne parliamo poco in Commissione - parlo, ad esempio, della mediazione, oppure della negoziazione assistita - ma si fa specialmente in ambito penale. Uno di questi istituti è proprio quello del concordato sui motivi di appello, che è un'intesa tra le parti sui motivi di appello a cui rinunciare.

Orbene, noi con l'emendamento 2.162 ripristiniamo l'esclusione del concordato preventivo di appello su determinati reati, proprio per la gravità degli stessi; in particolar modo parliamo dei delitti di mafia e terrorismo e dei reati sessuali, dove - a nostro dire - è assolutamente impensabile poter applicare l'istituto del concordato preventivo in appello. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.162, presentato dalla senatrice Lopreiato e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.0.13, presentato dai senatori Gelmini e Scalfarotto.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.0.20, presentato dal senatore Scarpinato.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame dell'articolo 3, sul quale è stato presentato un emendamento che si intende illustrato e su cui invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

BONGIORNO, *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario.

SISTO, *vice ministro della giustizia*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.100.

ROSSOMANDO *(PD-IDP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSOMANDO *(PD-IDP)*. Signor Presidente, intervengo per motivare il voto contrario sull'emendamento 3.100. Se ho ben capito - lo dico con pacatezza - si tratta del monitoraggio dei dati conseguente alla riforma Cartabia, con particolare riferimento alla questione della prescrizione. Coerentemente alla proposta emendativa trattata precedentemente dai colleghi, c'è l'emendamento 3.100.

Noi pensiamo che il monitoraggio previsto dalla riforma Cartabia, alla quale abbiamo tutti contribuito, fosse proprio la misura di quell'approccio che dovremmo tutti avere a tutte le leggi che approviamo, ma soprattutto quando introduciamo delle innovazioni sul sistema giustizia. Occorre cioè innanzitutto monitorare, raccogliere i dati e intervenire laddove e se necessario. Anche per questo non si è capito l'accanimento demolitorio da parte di chi ha contribuito a scrivere questa riforma - parlo dei partiti che fanno parte della maggioranza, che hanno tutti contribuito, eccetto il partito di Fratelli d'Italia - senza neanche aspettare e voler vedere cosa funzionava, cosa eventualmente non funzionava, dando almeno il tempo di funzionare. Si arriva in tal modo a provocare la paralisi, perché sappiamo che tra poco arriverà l'ennesima modifica in tema di prescrizione, che creerà di nuovo dei problemi; c'è sempre da intervenire su quello che è stato già fatto. Quando poi presenteremo altri emendamenti, faremo anche un elenco dettagliato descrivendo dove si era quando c'erano i problemi. Quando c'erano i problemi, il Partito Democratico non solo c'era, ma ha fatto anche proposte accoglibili, che sono state accolte e hanno avuto un loro effetto.

Visto che si è parlato molto di custodia cautelare, vorrei ricordare che nel 2015 il Partito Democratico

ha proposto e ha fatto approvare una modifica per avere maggiori garanzie sul pericolo di reiterazione del reato proprio sulla custodia cautelare, intervenendo non per escluderla e fare un liberi tutti indiscriminatamente, ma sull'aspetto cruciale della motivazione, che può ovviamente essere migliorato. Ricordo a me stessa e all'Assemblea che il partito della Lega votò convintamente contro, paventando che ci sarebbero stati eserciti di delinquenti in giro per le strade e che avremmo messo tutti fuori: questo a proposito di chi si proclama garantista nella fase delle indagini preliminari e molto giustizialista nella fase dell'esecuzione.

Tornando al punto in questione, pensiamo che il monitoraggio sia utile poiché ha fornito dei dati importanti. Ed è questo il motivo per cui abbiamo un voto contrario per una questione di impostazione.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.100, presentato dal senatore Scarpinato e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Gli emendamenti 3.0.100 e 3.0.101 sono improponibili.

Passiamo all'esame dell'articolo 4, sul quale sono stati presentati emendamenti, che invito i presentatori ad illustrare.

UNTERBERGER *(Aut (SVP-PATT, Cb))*. Signora Presidente, l'emendamento 4.0.100 vuole introdurre la possibilità per i magistrati di rimanere in servizio fino ai settantadue anni, quando l'odierna età di pensionamento è di settant'anni. Il suo obiettivo è sopperire alla carenza di magistrati e agevolare lo smaltimento dei processi. Per questo la proposta ha un'efficacia limitata al 31 dicembre 2026, ovvero alla previsione dello svolgimento di quei concorsi volti a sopperire alla carenza di personale. Allo stesso tempo prevede che i magistrati che vogliono rimanere in servizio possano essere collocati d'ufficio nei settori più critici con riferimento alle pendenze, alla scoperta degli organici e sempre e comunque all'interno del medesimo circondario.

Nel contempo viene mantenuta a settant'anni la decadenza dagli incarichi direttivi, al fine di consentire gli avvicendamenti già previsti e fisiologici nel governo interno della magistratura.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

BONGIORNO, *relatrice*. Signora Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 4.100.

Rispetto all'emendamento 4.0.100, appena illustrato dalla senatrice Unterberger, vorrei fare presente che il tema è stato oggetto di una serie di approfondimenti, ma c'è il parere contrario da parte della 5a Commissione. Quindi su questo testo il parere contrario è legato proprio al tema economico.

VERINI *(PD-IDP)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VERINI *(PD-IDP)*. Signora Presidente, vorrei intervenire sull'emendamento 4.0.100, che pone un problema, per invitare innanzitutto il Governo, e naturalmente il Parlamento, a una riflessione.

Già in passato c'erano state ipotesi di mantenimento in servizio di magistrati; tutte ipotesi che poi non hanno trovato compimento - secondo me giustamente - per vari motivi che adesso non è il caso di indagare. Tuttavia, questo emendamento pone un tema: il Governo che, con la sua maggioranza, sta approvando questo provvedimento prevede che l'entrata in vigore del giudizio collegiale per convalidare una misura cautelare sarà tra due anni, in attesa di nuovi ingressi di magistrati. Ieri il nostro capogruppo in Commissione giustizia Bazoli diceva che non lo applicherete mai, perché è evidente che c'è un cronico ritardo sia nell'arretrato, nello smaltimento del pregresso (nonostante i risultati che già le riforme Cartabia hanno prodotto), sia nella lentezza delle procedure per l'assunzione di nuovi magistrati.

Allora, vice ministro Sisto riferisca - prima o poi arriverà il ministro Nordio ad ascoltare anche i consigli e i pareri dell'opposizione in quest'Aula *(Applausi)* - che è opportuno che vi sbrighiate a trovare modi corretti e sostenibili costituzionalmente per accelerare l'ingresso di magistrati in servizio,

così da poter svolgere i loro compiti per una durata ragionevole dei processi, oppure si prendano in considerazione altre forme.

È evidente che neanche noi voteremo questo emendamento. Tuttavia, anche per interlocuzioni che abbiamo avuto con le associazioni che rappresentano le varie aree della magistratura, ci potrebbero essere delle forme, come ad esempio - lo dico in maniera molto semplice - il mantenimento in servizio di magistrati specialmente in alcune aree e in alcuni uffici giudiziari dove la mancanza è più cronica. Se avvenisse senza il mantenimento di incarichi direttivi da parte degli stessi magistrati, ma magari al servizio dei momenti collegiali di giudizio o di altre attività degli uffici giudiziari, potrebbe essere una sorta di "servizio civile" che la magistratura e i magistrati svolgono per un Paese che è in affanno anche da questo punto di vista.

Il mio intervento era solo per dire che l'emendamento, che non voteremo, pone un problema e il Governo deve aiutare a risolverlo o con l'accelerazione dell'entrata in servizio di nuovi magistrati, quelli che servono, oppure prendendo in considerazione, a certe condizioni, ipotesi diverse.

[GUIDI](#) (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[GUIDI](#) (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*). Signor Presidente, per la difficoltà di inserirmi in questo luogo, non sono riuscito a votare, nonostante la sua cortesia, l'articolo 2.

Detto questo, rilevo ancora che disturbo, in questo luogo troppo stretto, sia non potendo far passare agevolmente i colleghi e le colleghe senatrici, ma anche perché creo uno stato d'ansia nel presidente Balboni che mi vede entrare di corsa con lo *scooter*, magari temendo che possa travolgerlo.

Come ho chiesto più volte a lei, signor Presidente - e la ringrazio dell'attenzione - e anche al presidente La Russa, vorrei sapere se fosse possibile spostare appena lo scranno per agevolare il corridoio oppure trovare un luogo diverso, senza barriere. Lo dico perché poi alla fine il disagio incide sulla mia autostima e io tengo molto a me stesso. La ringrazio ancora e mi scuso con le colleghe e con i colleghi.

(Applausi).

[PRESIDENTE](#). Senatore Guidi, le dico che averla in quest'Aula per noi è una ricchezza e un dono. Quindi, faremo di tutto per far sì che lei sia sempre più a suo agio. *(Applausi)*.

[SCARPINATO](#) (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[SCARPINATO](#) (*M5S*). Signor Presidente, noi voteremo a favore dell'emendamento 4.0.100 partendo da un dato di realtà. Sappiamo che mancano circa 1.500 magistrati. Abbiamo sentito, in occasione dell'inaugurazione dell'ultimo anno giudiziario, l'esposizione di situazioni incredibili. Alla procura di Ivrea hanno l'80 per cento dell'organico in meno e hanno intercettato delle conversazioni di criminali che proponevano di andare lì a commettere reati perché tanto non sarebbero mai arrivati a processarli. È un dato processuale.

Sappiamo che con i concorsi i nuovi magistrati prenderanno servizio tra due o tre anni, ma nel frattempo, per il naturale *turnover* a seguito dei pensionamenti, si verificheranno dei vuoti di centinaia di altri magistrati.

Come dobbiamo fare, allora, per far funzionare questa giustizia? Ci sono delle proposte che sono assolutamente incostituzionali, come quella di assumere i giudici onorari con concorsi semplificati, dequalificando il livello di preparazione della magistratura. Diventa invece razionale che, se abbiamo dei magistrati che hanno una grandissima esperienza di carriera, possano restare volontariamente in servizio fino a settantadue o settantatré anni per evitare nel frattempo che i criminali vadano a Ivrea o in altri posti perché mancano i magistrati e non si possono celebrare i processi. Questa è veramente una sorta di inefficienza programmata. Non ci sono soluzioni.

Quella che si propone con questo emendamento è una soluzione semplice. Ci sono magistrati che hanno il piacere di restare in servizio fino a quell'età; ma, se vogliono, se ne possono andare in pensione prima, nessuno li costringe. In questo modo, teniamo in piedi la baracca, cercando di non far crollare il sistema. Non si può dire che la giustizia non funziona per un destino cinico e baro: non funziona perché questa maggioranza non sa prendere le decisioni che qualsiasi padre di famiglia prenderebbe. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati sull'articolo 4 altri emendamenti oltre quello soppressivo 4.100, presentato dal senatore Scarpinato, ai sensi dell'articolo 102, comma 2, del Regolamento indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del mantenimento dell'articolo stesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.0.100, presentato dalla senatrice Unterberger, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti dell'Istituto tecnico industriale «Galileo Galilei» di Arezzo, che stanno assistendo ai nostri lavori. *(Applausi).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 808 (ore 11,30)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 5, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

SCARPINATO *(M5S).* Signora Presidente, è stata introdotta una modifica che prevede che le ordinanze di custodia cautelare debbano essere decise da un collegio composto da tre magistrati.

In Commissione giustizia abbiamo sentito gli esperti, tra cui alcuni che hanno ricoperto ruoli dirigenziali al Ministero della giustizia, i quali ci hanno spiegato quanto segue. In Italia ci sono più di cento piccoli tribunali, che hanno un organico tra i 18 e i 21 magistrati. Se si introduce il giudizio collegiale, i magistrati che faranno parte del collegio diventeranno automaticamente incompatibili per tutti i giudizi penali nei confronti degli stessi imputati, per tutti i provvedimenti a carattere di intercettazione e per i giudizi abbreviati: si determinerà la paralisi.

Abbiamo fatto quindi il conto della serva. Quanti magistrati servono per dare attuazione a questa riforma? 500. Risposta della maggioranza: no, 250. Questa è un'inefficienza programmata. *(Applausi).*

Non è che la paralisi si verifica all'improvviso, ma perché questa maggioranza vuole fare le nozze con i fichi secchi. Non si possono fare giudizi collegiali, se non si aumentano i magistrati.

Abbiamo quindi proposto un aumento di 500 unità, come ci dicono gli esperti. No, 250. La risposta è sempre no. Vorrei sentire da qualcuno perché no, ma c'è il fronte assoluto del silenzio. Si tratta di riforme imposte con l'autorità della forza e non con la forza della ragione. *(Applausi).*

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

BONGIORNO, *relatrice.* Signora Presidente, voglio fare presente che il mio parere è contrario su tutti gli emendamenti, naturalmente anche con riferimento al fatto che si tratta di proposte di assunzioni e di aumenti dell'organico che hanno il parere contrario della 5a Commissione, ovviamente per problemi connessi alla disponibilità economica. Pertanto, proprio anche in considerazione del parere della 5a Commissione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che è contrario su tutti gli emendamenti ad eccezione dell'emendamento del senatore Scalfarotto, su cui vi è una contrarietà nel merito, i miei sono tutti pareri contrari.

OSTELLARI, *sottosegretario di Stato per la giustizia.* Signora Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 5.100, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.

PATUANELLI *(M5S).* Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PATUANELLI *(M5S).* Signora Presidente, intervengo solo per ricordare che i pareri della 5a Commissione non arrivano da Marte, ma da Governo e maggioranza. *(Applausi).*

BAZOLI *(PD-IDP).* Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BAZOLI (*PD-IDP*). Signora Presidente, gli emendamenti all'articolo 5 cercano di fare una cosa che questo provvedimento non fa, cioè di intervenire per migliorare il servizio e l'efficienza della giustizia nel nostro Paese. Sono tutti emendamenti aggiuntivi, che, certo, impegnano risorse, perché sappiamo che per migliorare l'efficienza e la qualità dei servizi della giustizia bisogna spendere qualche soldo. Non casualmente, sono tutti emendamenti sui quali c'è il parere negativo.

Partiamo però dall'emendamento 5.100 del collega Scarpinato, che il senatore ha appena illustrato e che noi condividiamo, che cerca di ovviare a una palese ed evidente lacuna del provvedimento al nostro esame, che - lo ricordo - introduce il collegio per la valutazione delle misure cautelari, che quindi non saranno più esaminate da un unico giudice, ma da un collegio di giudici, senza però premurarsi di spiegare come questo sarà possibile, dato che, come ci ha detto tutti i magistrati che abbiamo audito, in questa condizione, con questo numero di giudici, la misura è di fatto impossibile. Non ci sono cioè abbastanza giudici per fare il collegio per le misure cautelari.

Questo provvedimento prevede un aumento dell'organico di 250 unità; per carità, meglio di niente, ma a fronte di una scopertura attuale degli organici della magistratura che si aggira tra le 1.250 e le 1.400 unità, è evidente che un aumento dell'organico di sole 250 unità non sarà minimamente in grado di consentire di raggiungere tale obiettivo. Abbiamo detto che l'obiettivo di avere un collegio che valuta una misura come la custodia cautelare in carcere non è un'idea in sé sbagliata. Come sempre però, soprattutto quando si parla di giustizia, bisogna bilanciare le scelte che si fanno con le risorse disponibili. Altrimenti infatti si lanciano grandi proclami che poi rimangono sulla carta e non verranno mai realizzati, come succederà in questo caso, tant'è vero che avete previsto che questa misura entrerà in vigore tra due anni. Intanto la prevediamo e tra due anni si vedrà, se saremo in grado di realizzarla. Come però ho detto in discussione generale, chiunque ci sarà al Governo tra due anni non sarà in grado di realizzarla. Certamente tra due anni l'organico della magistratura non sarà stato colmato per consentire di avviare una misura di questo genere.

Non so se l'aumento di magistrati previsto dall'emendamento 5.100 - che prova ad aumentarli in modo molto più significativo - sarebbe idoneo a consentire il collegio anziché il giudice unico per la decisione sulle misure cautelari, ma certamente tale misura avvicinerrebbe l'obiettivo. Il fatto che esprimiate invece un parere negativo dipende ovviamente dalla scelta politica di non mettere risorse sulla giustizia. Ricordo sotto questo profilo che nel bilancio pluriennale dello Stato questa maggioranza ha previsto una riduzione del 10 per cento in tre anni delle risorse destinate al comparto giustizia nel nostro Paese.

Mi chiedo, con il progetto e la prospettiva che la maggioranza immagina sotto il profilo finanziario per la giustizia, come sarà possibile adempiere alle promesse che ha scritto su questa proposta di legge, che però evidentemente non sarà in grado di mantenere. (*Applausi*).

[SCALFAROTTO](#) (*IV-C-RE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCALFAROTTO (*IV-C-RE*). Signor Presidente, intervengo per annunciare che voteremo a favore dell'emendamento 5.100, che credo sia l'unico a prima firma del senatore Scarpinato che sosterremo con il voto favorevole. Lo facciamo per una questione di logica. Siamo molto convinti dell'idea che per privare qualcuno della libertà personale ci sia bisogno del giudizio di tre magistrati. Di conseguenza, chiediamo di assumerne di più; fosse stato per noi, la norma sarebbe entrata in vigore subito.

Devo dire infatti che mi lascia un po' perplesso la carenza di logica delle votazioni come le andremo a vedere. Coloro che infatti propongono l'udienza collegiale non voglio assumere i magistrati, coloro che invece per due giorni ci hanno detto e hanno votato contro l'udienza collegiale, chiedono nuovi magistrati. Viene da chiedersi a quale fine, collega Scarpinato, sempre per il tramite della Presidenza, lei chiede 500 nuovi magistrati quando ci ha detto in tutti i modi di essere contrario a questa innovazione.

Dato che invece noi siamo favorevoli, vorremmo attrezzare questa riforma con gli strumenti necessari e, di conseguenza, voteremo favorevolmente a questo emendamento e credo, più o meno, a quasi tutti gli altri riferiti all'articolo 5, perché genuinamente desideriamo che la riforma abbia anche le ruote per camminare.

[GELMINI](#) (*Misto-Az-RE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[GELMINI](#) (*Misto-Az-RE*). Signor Presidente, desidero aggiungere che anche noi - e credo sia un caso più unico che raro - esprimeremo un voto favorevole all'emendamento Scarpinato, perché abbiamo fortemente sostenuto e voluto che l'applicazione delle misure cautelari sia in capo non a un giudice monocratico, ma a un giudice collegiale. Avremmo voluto che anche gli arresti domiciliari fossero in capo a un giudice collegiale ed avevamo presentato emendamenti in questa direzione. È evidente che la conseguenza logica - come sosteneva ancor prima di me il collega Scalfarotto - è che servono più magistrati. Il Governo potrebbe anche considerarne non 500, ma un numero diverso; certo però la necessità di aumentare il numero dei magistrati è un'esigenza consequenziale all'approvazione di questa riforma.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.100, presentato dal senatore Scarpinato e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 5.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.0.100.

[SCALFAROTTO](#) (*IV-C-RE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[SCALFAROTTO](#) (*IV-C-RE*). Sempre a proposito di trovare nuovi sistemi di reclutamento per i magistrati, proponiamo un espediente che non ci pare assolutamente anticostituzionale, perché si entrerebbe comunque per concorso, ossia di riconoscere le professionalità degli operatori del diritto che abbiano maturato un'esperienza talmente importante da consentire loro di fare un concorso semplificato. Mi riferisco ai professori ordinari di materie giuridiche nelle università e agli avvocati con più di vent'anni di esperienza. A questi professionisti, che appunto abbiano tale particolare tipo di maturità e di conoscenze, potrebbe essere richiesto comunque di fare un concorso (quindi sempre una procedura selettiva), ma soltanto con uno scritto e un orale, con l'annotazione, molto importante, che questi nuovi magistrati, così reclutati, sarebbero addetti esclusivamente alle materie concernenti l'oggetto del concorso. Ad esempio, se parliamo di un avvocato civilista, che farà lo scritto e l'orale in materia civile, qualora superasse questo concorso, potrebbe fare il magistrato soltanto in materia civile. È una modalità innovativa, se volete, tesa però a riconoscere professionalità che già esistono a livelli molto alti. È una procedura assolutamente selettiva, che adibisce il vincitore di concorso soltanto alla materia nella quale quelle conoscenze sono state maturate. Come ho detto, non mi pare ci sia nessun problema di carattere costituzionale, né - come ha detto qualcuno durante il dibattito in Commissione - si andrebbe ad abbassare il livello qualitativo della nostra magistratura. Non si pensi infatti che un professore di materie giuridiche all'università o un avvocato, che abbia per così tanto tempo esercitato la professione e superato un concorso, siano poi meno qualificati di un magistrato reclutato con le procedure che conosciamo. Non si pensi che una persona laureata che ha superato le prove in tutte e tre le materie (civile, penale e amministrativa) sia necessariamente più qualificata di qualcuno che fa il professore universitario e che comunque ha fatto il concorso su quella materia; non penso proprio che questo problema si ponga.

Se volete, è una maniera creativa, ma comunque efficace, anche senza dover estendere oltre i limiti della ragionevolezza l'età della quiescenza. Tra le altre cose, ovviamente, nel momento in cui pensassimo di estendere l'età per andare in pensione per una categoria professionale, è ovvio che il fenomeno dell'emulazione si creerebbe anche per altre professionalità, di cui pure la Repubblica ha bisogno. Penso, per esempio, ai medici e al personale sanitario.

Quindi, piuttosto che ricorrere all'estensione dell'età per il trattamento di quiescenza, pensiamo che far leva su professionalità già esistenti in una modalità come quella di cui si parla in questo emendamento

possa essere una soluzione.

[ROSSOMANDO](#) (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSOMANDO (PD-IDP). Signor Presidente, intanto diamo il benvenuto finalmente al Ministro della giustizia, che assiste ai nostri lavori, proprio come diamo il benvenuto agli studenti che assistono ai nostri lavori, per pochi minuti. Speriamo che la sua presenza abbia una durata maggiore di quella che in genere riserviamo agli studenti, considerato che stiamo discutendo di una riforma che porta il suo nome.

Entro ora nel merito di questo emendamento. Come abbiamo già detto in corso di esame in Commissione, non va bene affrontare così la materia. In realtà, l'argomento sarebbe interessante e su di esso sarà presentata una nostra proposta di legge. La materia in oggetto sottende all'ingresso di una circolarità delle esperienze; quindi, non una questione meramente numerica, ma di sostanza e differenza di impostazione.

Noi pensiamo, infatti, che nel palazzo della giustizia la circolarità e la ricchezza delle esperienze siano esattamente ciò che manca: non una rigorosa separazione e ghettizzazione delle esperienze, come invece ci si prepara a fare in un altro ramo del Parlamento. Proprio a garanzia di una cultura plurale, in cui il contraddittorio entri anche nel procedimento di esame e intellettuale, pensiamo che debba essere innanzitutto applicato e poi sviluppato l'articolo 106 della Costituzione, che prevede che l'avvocatura possa, a certe condizioni, contribuire a esercitare la giurisdizione.

Da questo punto di vista, serve un intervento legislativo. Sarebbe un intervento e un ragionamento attuale e moderno, dopo che abbiamo ormai già scolpito nella pietra e attuato il fatto che, in pratica, non si può più passare dalla funzione requirente a quella giudicante. Proprio per evitare una serie di irrigidimenti e di autoreferenzialità, la ricetta più giusta è aprire le porte, nella circolarità delle esperienze, ed evitare una cultura autoreferenziale.

Con questo spirito abbiamo anche fatto la riforma del CSM, dei cui decreti attuativi siamo sempre in attesa, con tutta una serie di interventi che hanno introdotto misure davvero innovative.

Non possiamo quindi, votare questo emendamento, perché la questione è molto più pregnante e più seria di così. Da questo punto di vista, vi sarà ovviamente una nostra proposta di legge, per la quale confido di avere il supporto di Italia Viva e del senatore Scalfarotto. (*Commenti*). Così, però, è riduttiva.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.100, presentato dal senatore Scalfarotto.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo all'emendamento 5.0.101, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.

[ROSSOMANDO](#) (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSOMANDO (PD-IDP). Signora Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi, l'emendamento 5.0.101 riguarda l'ufficio del processo. Anche questa è un'innovazione importante che non ha solo l'aspetto di supporto numerico, quello di una *task force* che interviene per supportare gli uffici, ma ha e avrebbe un'ambizione maggiore, cioè quella di inserire un approccio moderno e di arricchimento alle varie funzioni, in particolare di ausilio ai tribunali e ai giudici del tribunale. Non interviene quindi solo numericamente, ma, in una prospettiva anche futura, introducendo competenze che sarebbero molto utili nei nostri tribunali: ad esempio, quando si discute di diritto fallimentare, sarebbe molto utile avere competenze di arricchimento e di supporto specifico su alcune questioni economiche, in particolar modo quando si affrontano grandi processi che hanno questo tipo di profilo, oppure nelle questioni organizzative. Insomma, per tutti quegli approfondimenti, nell'ottica che ormai conosciamo, secondo la quale si lavora sempre di più in un lavoro di squadra e di supporto, sarebbero le strade nuove che il nostro sistema della giustizia, che è al servizio dei cittadini, ha bisogno di percorrere.

Ebbene, avevamo usufruito anche dei fondi del PNRR per introdurre questi addetti all'ufficio del processo. Tra l'altro, noi l'avevamo molto supportato, perché ha fatto sì che potessero fare ingresso in un mondo del lavoro intellettualmente specializzato e qualificato anche molti giovani. La richiesta di questo emendamento è di stabilizzare questi addetti all'ufficio del processo con contratti a tempo indeterminato, una parola che ci pare desti qualche fastidio nella maggioranza; lo vediamo anche quando discutiamo di altri provvedimenti o quando parliamo di un'occupazione che sarebbe incrementata. Peccato che ci si dimentichi di dire che è un'occupazione perlopiù precaria e sappiamo che cosa voglia dire occupazione precaria.

Allora, qui c'è un'occasione: qualche sforzo sicuramente è stato fatto, ma, come si suol dire a scuola, ci si impegna, signor Ministro, ma si potrebbe fare molto, ma molto di più. Come giustamente ha ricordato il collega Bazoli, infatti, vi è un controsenso: per la prima volta nella storia, grazie al PNRR e ad alcuni fondi che erano stati stanziati precedentemente, la giustizia vedeva - purtroppo mi tocca parlare al passato - un ingresso di fondi senza alcun precedente. Tutti quelli che sono laureati in giurisprudenza hanno studiato il fatto che i bilanci dello Stato prevedevano neanche l'1 per cento, ma lo "zero virgola" per la giustizia. Qua entravano quasi 3 miliardi nel comparto giustizia. Si dà il caso, però, che questa maggioranza abbia previsto una riduzione del 10 per cento in tre anni e dire che si vorrebbe fare, ma non si può è esattamente dire che non siamo, come ci viene spiegato spesso, una maggioranza e un Governo finalmente politici. Infatti, se non è politica la scelta di quali fondi e quali spese privilegiare, anche nelle politiche fiscali - e qui un bel tacer non fu mai scritto, come si suol dire - mi chiedo dove sia la politica. Se non si devono trovare per queste priorità i soldi e non per altre, mi chiedo dove sia il primato della politica. In questo caso, come in altri casi, ci raccontate cose che non esistono e vi vantate di cose di cui non avete assolutamente né il dominio, né la padronanza, ma - ahimè - per scelta e non per sorte. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.101, presentato dalla senatrice Rossomando e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 5.0.102, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.

LOPREIATO (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOPREIATO (M5S). Signor Presidente, colgo l'occasione per intervenire anche perché c'è il Ministro in Aula. Signor Ministro, sono qui, sono la senatrice Lopreiato del MoVimento 5 Stelle: colgo l'occasione della sua presenza anche per fare una sintesi su più emendamenti, perché ho il timore che scappi via e non mi possa ascoltare su tutte le illustrazioni. *(Applausi)*.

Signor Ministro, il mio è un appello, altrimenti parliamo inutilmente. Dobbiamo investire di più - l'abbiamo detto nella discussione sulla legge di bilancio, ne abbiamo parlato anche in occasione del decreto-legge Caivano e ora ne parliamo in occasione della cosiddetta riforma Nordio, che porta il suo nome - nelle figure professionali che sono elencate in tutti i vari emendamenti. Il nostro sistema prevede infatti la rieducazione del condannato, perché dobbiamo sperare nel suo reinserimento e c'è bisogno che siano anche capite le sue attitudini. Questo lavoro possono farlo soltanto figure professionali specifiche, come in questo caso il funzionario giuridico pedagogico e il funzionario mediatore culturale. Ne abbiamo parlato anche in occasione del *question time*: se non ci sono figure professionali così preparate e attente, oltre a non poter parlare di rieducazione e reinserimento del condannato, sicuramente parleremo dopo di recidiva, il che vuol dire una sconfitta dello Stato.

Inoltre - ed è di questo che abbiamo parlato in un *question time* - vi è il tema del numero dei suicidi, che al momento sono quindici. Se non ci sono figure professionali all'interno delle carceri che intuiscono le criticità della persona condannata, credo l'insuccesso di tutto il sistema giudiziario sarà veramente grandissimo.

Negli emendamenti a mia prima firma si prevede di investire anche nel dipartimento per la giustizia minorile. Questo è un appello che abbiamo avanzato anche in occasione dell'esame del decreto-legge Caivano, ma vedo che passi avanti non se ne sono fatti.

Il mio, signor Ministro, è un invito a cambiare davvero rotta e ad esprimere un parere favorevole su questi emendamenti. Faccio appello alla maggioranza. (*Applausi*).

[MALPEZZI](#) (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALPEZZI (PD-IDP). Signor Presidente, chiedo intanto di poter sottoscrivere tutti gli emendamenti aggiuntivi all'articolo 5, a partire dall'emendamento 5.0.102, se la senatrice Lopreiato me lo consente.

Approfitto anch'io per salutarla, signor Ministro e darle il benvenuto in Aula, perché siamo contenti di vederla, dopo due giorni di discussione sulla sua riforma, rispetto alla quale sono intervenuti non solo membri della Commissione giustizia, quindi sarebbe interessante anche ascoltarli.

La senatrice Lopreiato ha ricordato un dibattito che abbiamo già svolto in sede di conversione del decreto-legge Caivano: di fronte ai pareri negativi che allora erano stati dati sui nostri emendamenti, ci aspettavamo che in questa fase invece ci fosse la possibilità che venissero accolti, soprattutto quelli riguardanti le figure strategiche e importanti che servono a dare compimento in maniera totale alla giustizia minorile italiana. Lei lo sa meglio di me, signor Ministro, perché è espertissimo in questo campo: la giustizia minorile italiana è stata per anni un modello a cui l'Europa ha guardato con ammirazione, perché abbracciava il paradigma educativo, dicendo che il ragazzo può essere accompagnato e che, a fianco al fatto di dover mettere in evidenza che ha la colpa di aver commesso un reato, la giustizia italiana dev'essere capace anche di reintrodurre il minore nella società. La giustizia penale minorile in Italia infatti non si basa - fortunatamente, diciamo noi - solo sulla valutazione del fatto, ma anche sulla persona del minore e tiene conto quindi anche della fragile transizione adolescenziale che è già difficile di per sé e che, se viene svolta in un contesto di ulteriore fragilità, mette in seria difficoltà tutto il percorso di recupero del minore.

La bellezza dell'ordinamento italiano è data anche dal fatto che c'è una vera sinergia anche con i principi internazionali che sono stati condivisi con l'articolo 3 della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia del 1989.

Non è un approccio buonista quello di dire che si deve mettere al centro il minore con le sue fragilità e capire quali possano essere le strategie di recupero, quindi non pensando solo alla pena, ma per fare questo abbiamo bisogno di figure che siano esperte, di pedagogisti, di educatori. Nella sua audizione sul decreto-legge Caivano, don Claudio Burgio, che è il cappellano dell'istituto penale per i minorenni (IPM) Beccaria di Milano, ma anche il responsabile della Fondazione Kairos di Vimodrone, comunità che si trova nell'*hinterland* milanese, aveva sollecitato tutti noi a dire che abbiamo bisogno di un esercito di educatori (*Applausi*) ed è in questa direzione che va lo spirito di quell'emendamento e di quelli successivi. Cercano cioè di avere e di mettere a disposizione dello Stato proprio figure specifiche che agiscano in quell'ambito per il recupero. Ripeto che non è un approccio buonista, ma che tiene conto della figura degli educatori.

Vorrei tornare su un aspetto. Nei 17 istituti penali per minorenni sono circa 400 i ragazzi oggi detenuti, ma la detenzione dovrebbe essere - e so che il Ministro è d'accordo questo - l'*extrema ratio*. Il carcere per quei ragazzi è sempre un'esperienza traumatica, che rischia di cristallizzare in senso negativo l'identità fragile del minore, proprio nel periodo più delicato di quel passaggio adolescenziale. Avremmo quindi bisogno di potenziare le comunità di accoglienza, che però al Nord sono in estrema crisi, proprio perché manca il personale. Signor Ministro, lei lo sa, perché viene da una Regione del Nord, come la sottoscritta (lei è veneto, mentre io sono lombarda). Tantissime comunità sono quindi costrette a chiudere.

Signor Ministro, cosa possiamo rispondere a questa emergenza? Per questo faccio fatica a vedere i pareri contrari su queste proposte. Erano contrari anche alle proposte riferite al decreto-legge Caivano e ci avete risposto che il tema era circoscritto e c'era bisogno di risorse; tuttavia, sono contrari anche in questo provvedimento.

Signor Ministro, a questa emergenza sociale ne associo un'altra, perché queste figure educative

mancano anche per un altro aspetto. Signor Ministro, lei sa, ma non è colpa sua - vedo anche il Ministro per la pubblica amministrazione, abbiamo bisogno di fare un lavoro tutti insieme - che un pedagogo o un educatore assunto all'interno di una comunità guadagnano 1.200-1.300 euro al mese, facendo le notti e i turni. Abbiamo bisogno di lavorare anche per dare dignità a questo mestiere, perché, se pensiamo che l'educazione sia al centro, allora va valutata anche nel riconoscimento sociale di chi svolge quel compito.

Vorrei quindi che questo Parlamento tutto rispondesse a quell'appello di don Claudio Burgio per un esercito di educatori. Sarebbe un servizio che noi potremmo fare finalmente per tutti i nostri giovani in difficoltà, altrimenti passa solo il messaggio che serve punire; per carità, serve, ma se non si aiuta a uscire dalla punizione e non si fa in modo di far comprendere l'errore, quei ragazzi vengono persi e, perdendo i ragazzi, si perdono i cittadini di domani. (*Applausi*).

[SCALFAROTTO](#) (*IV-C-RE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCALFAROTTO (*IV-C-RE*). Signora Presidente, anch'io desidero approfittare dell'occasione offerta da questi emendamenti, che sosterremo tutti col nostro voto, e della presenza in Aula del ministro Nordio, per unirmi all'appello e al coro degli altri colleghi e colleghe che abbiamo già sentito.

Signor Ministro so di non dover predicare ai convertiti: lei conosce la situazione delle nostre carceri, che è davvero insostenibile. Lo è, come detto anche lei nelle ultime interviste che ha rilasciato, dal punto di vista dei numeri, delle strutture e della dignità delle persone reclusi in quelle strutture. La nostra Costituzione e il nostro ordinamento prevedono per chi sbaglia magari la perdita della libertà, ma mai la perdita della dignità.

Quello che succede nelle nostre carceri è che le condizioni di vita sono tali da poter essere qualificate, secondo me, come trattamenti inumani e degradanti. Non è un caso che l'Italia sia stata condannata con la sentenza Torreggiani, ormai una decina di anni fa, e andiamo dritti in quella direzione. Tutte le colleghe e tutti i colleghi che abbiano utilizzato la prerogativa di effettuare visite nelle nostre strutture detentive sanno che quei luoghi non possono garantire alcuna forma di rieducazione e di reinserimento nella società: anzi, le statistiche ci dicono che il carcere è un luogo criminogeno.

Abbiamo avuto già occasione di parlarci quando ella è venuta a rendere la sua informativa a questa Camera circa l'orientamento di una parte della maggioranza che, se oggi va ad abrogare con il voto del Senato il reato di abuso d'ufficio, ha poi introdotto almeno quindici figure di nuovi reati e ha aumentato le pene anche soltanto al fine di aumentare la custodia cautelare in carcere. Si è fatto purtroppo, fino ad oggi, da parte di questo Governo, un uso del diritto penale che ha aumentato i numeri, anziché diminuirli. Come diceva la collega Malpezzi poc'anzi, anche con il decreto Caivano, le statistiche ci dicono che negli ultimi tre mesi dell'anno scorso il numero dei ragazzi detenuti nelle carceri minorili è aumentato del 16 per cento. I numeri assoluti fortunatamente non sono enormi, ma comunque statisticamente c'è stato un aumento del 16 per cento da ottobre a dicembre 2023.

Delle due l'una: o decidiamo che, in linea con le sue dichiarazioni di oggi e precedenti della sua carriera di pensatore e di giurista, cominciamo seriamente a convincerci che non c'è soltanto il carcere tra le pene, ma che ci sono tanti altri strumenti efficaci dal punto di vista della retribuzione, ma enormemente più efficaci contro la recidiva (anche lì ci vengono in soccorso i numeri), e decidiamo di adottare politiche deflative dei numeri; oppure, come si è fatto fino adesso, attuiamo politiche inflattive, che aumentano i numeri, ma allora bisogna investire.

Non c'è altra possibilità: se si vuole utilizzare più carcere, le carceri devono essere fatte come si deve. Non credo che questa sia la soluzione, perché né risistemare caserme, né costruire nuove carceri sono soluzioni che possano essere implementate in questo istante, *hic et nunc*, perché è evidente che richiedono tempo.

Nel frattempo, però, l'unica cosa possibile da fare è investire nella Polizia penitenziaria e soprattutto nelle figure professionali che, come ha detto molto bene la collega Malpezzi, sono davvero decisive dal punto di vista dell'impatto, per esempio gli psicologi.

Dico un'ultima cosa davanti a quest'Assemblea e con una certa convinzione: a Milano due psicologhe del carcere locale sono attualmente sotto indagine da parte della procura della Repubblica per aver

fatto il loro mestiere e addirittura l'avvocata che difende l'imputata è sotto accusa. Credo che questa sia una enormità, ma certamente se già le persone sono poche, non vengono pagate e poi quando fanno il loro lavoro c'è anche un pubblico ministero che le mette sotto indagine, mi pare che arriviamo a un livello completamente incontrollabile. So che lei non c'entra, ma me lo faccia dire in quest'Aula, perché da politico, da senatore e anche da lettore dei giornali ho trovato che fosse una notizia veramente ai limiti dell'abnormità.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.102, presentato dalla senatrice Lopreiato e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.103, presentato dalla senatrice Lopreiato e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 5.0.104, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.

BAZOLI (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BAZOLI (PD-IDP). Signora Presidente, anche l'emendamento 5.0.104 fa parte del pacchetto che invita la maggioranza e il Governo a intervenire con nuove risorse su tutti gli aspetti che riguardano il tema della esecuzione della pena.

Credo che tutti quanti, senza distinzione di ruolo, di partito e di Gruppo, siamo e non possiamo che essere fortemente preoccupati per la condizione in cui versano in questo momento le nostre carceri e i nostri penitenziari. Il sovraffollamento sta aumentando progressivamente e rischia di porci in rotta di collisione con l'Europa, rischiando di esporci nuovamente, come fu in passato, a sentenze della Corte europea per i diritti dell'uomo, che ci condannò, con la famosa sentenza Torreggiani, per la condizione in cui tenevamo i nostri detenuti, per la violazione delle norme contro la tortura.

Noi crediamo che questa situazione necessiti di un cambio di direzione di marcia significativo e visibile, perché l'inerzia, che a noi sembra in questo momento stia caratterizzando l'azione del Governo su questi punti, fatalmente ci porterà verso la direzione che citavo prima, con il rischio addirittura di una nuova condanna della Corte europea per i diritti dell'uomo.

L'emendamento 5.0.104 affronta uno degli aspetti sui quali noi auspichiamo - perché ovviamente facciamo il tifo - che il Governo voglia accogliere le nostre indicazioni e le nostre valutazioni. Esso riguarda il tema degli uffici dell'esecuzione penale esterna.

È già stato detto prima da qualcuno, ma tutti i giuristi lo sanno, tutti noi lo sappiamo perfettamente e lo sa meglio di me anche il Ministro: le misure alternative alla detenzione sono sanzioni, sono forme di limitazione della libertà personale, quindi sono sanzioni penali. Molto spesso si pensa che l'unica sanzione penale sia la detenzione. Non è vero. Le misure alternative alla detenzione sono forme di limitazione della libertà personale, che costituiscono sanzioni a tutti gli effetti. Quelle misure, però, hanno una caratteristica, che è certificata dai dati: all'esito di quelle misure, le persone che sono state sottoposte a quelle sanzioni commettono ulteriori reati in misura molto minore di quanto non accada quando la sanzione che hanno avuto è quella della detenzione. È la famosa recidiva. E la sicurezza, tanto sbandierata e tanto cara alla destra, si tutela molto di più in questo modo che non con lo *slogan* «Buttiamoli in carcere, facciamoli marcire in galera, buttiamo la chiave». Quello è il modo, invece, per alimentare l'insicurezza, perché le persone che usciranno dal carcere, purtroppo, per le condizioni in cui versano i nostri penitenziari, ma penso anche per la natura che hanno i penitenziari, torneranno molto di più a delinquere.

Quindi, quando noi invitiamo il Governo, la maggioranza - ma questi aspetti riguardano tutte le parti

politiche - a rendere più solidi quegli uffici che si occupano delle misure alternative alla detenzione, noi indichiamo quella direzione di marcia. Se non andiamo verso quella direzione di marcia, anche il problema del sovraffollamento dei nostri penitenziari (non parlo della sicurezza) non lo risolveremo. Questo è l'invito che rivolgiamo con l'emendamento. Per carità, forse non era questo il terreno sul quale provare ad affrontare questo discorso, ma questa è un'occasione per ribadire l'invito ad andare con convinzione in quella direzione, se vogliamo risolvere il problema delle nostre carceri e se vogliamo affrontare in maniera seria il problema della sicurezza nel nostro Paese. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.104, presentato dal senatore Bazoli e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.105, presentato dalla senatrice Lopreiato e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 5.0.106, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.

VERINI (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VERINI (PD-IDP). Signora Presidente, intervengo, come faranno poi anche altri colleghi ed io stesso, su questi emendamenti che riguardano il tema carceri.

Prima però di intervenire nel merito, mi sia consentito di ringraziare un nostro collega che per ragioni di salute non può essere con noi. Questa battaglia che il Partito Democratico e il Senato stanno affrontando sul tema carceri è coerente con un impegno costante che nella passata legislatura, ma anche in questa, nonostante l'impedimento che non gli permette di stare con noi, il nostro collega Franco Mirabelli ha condotto e conduce su questi temi. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Grazie, senatore. Salutiamo il collega Mirabelli. *(Applausi)*.

VERINI (PD-IDP). Su questi temi Franco è con noi ogni giorno; partecipa alle nostre riunioni ed è anche grazie alla sua spinta che abbiamo presentato questi emendamenti.

Detto questo, che mi sembrava giusto, ieri, nella Commissione giustizia della Camera dei deputati, si è svolta una drammatica audizione, chiesta dal PD, del capo del DAP Giovanni Russo, il quale con grande sincerità, ma soprattutto con grande senso della realtà ha definito non solo drammatica - lo vediamo - la situazione delle carceri italiane, ma soprattutto ha detto una cosa che non ha una soluzione alle viste.

Ministro, eravamo insieme qualche giorno fa, sia pure per un'occasione particolare, al carcere Regina Coeli e ho ascoltato le sue prese di posizione che rivelano un'attenzione e anche forse, se posso intuire, un'angoscia personale rispetto alla situazione del carcere, al fatto che le proiezioni dei primi due mesi di questo anno porteranno a 160-170 suicidi. Una cosa barbara ed inaccettabile per un Paese civile.

Nonostante questo, Ministro, al di là delle angosce e delle preoccupazioni, questa realtà richiede un intervento immediato. Come intendete, qui ed ora, Ministro, Governo, dare delle risposte immediate al fatto che i detenuti oggi nelle carceri italiane sono 60.000 e che invece la capienza effettiva reale sarebbe di 47.000, a fronte di quella un po' più ufficiale di 50.000; ci sono almeno 10.000 detenuti in più. Uno potrebbe dire: "Beh, però fanno delle iniziative per rendere meno pesante il sovraffollamento". Al contrario, voi avete introdotto reati che porteranno ad aumentare il numero dei detenuti, anche per reati minori, i quali non dovrebbero magari stare in carcere. Invece di intervenire con misure di lotta al sovraffollamento, fate l'esatto contrario. E non è un problema - come ho sentito dire - costruire nuove carceri, che sono di là da venire; è un problema del qui e ora. State anche smantellando il tema della giustizia riparativa, anche culturalmente lo state facendo. Siete intervenuti

per colpire qualsiasi possibilità di pena alternativa.

Invece il Partito Democratico - e finisco, ma ho voluto dire adesso generalmente queste cose - vi chiede di intervenire subito. Questo emendamento prevede un intervento particolare per portare a 500 le unità che possono intervenire dal punto di vista psicologico. Guardi, è la stessa cosa che ha detto ieri il DAP. Mi permetta, Ministro, è la stessa cosa che ha detto a questo Parlamento l'altro giorno Sergio Mattarella ed è la stessa cosa che chiedono tante persone. È umanità ed è rispetto della Costituzione. *(Applausi)*.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.106, presentato dal senatore Mirabelli e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

[PRESIDENTE](#). Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti dell'Istituto superiore «Lorenzo Lotto» di Trescore Balneario, in provincia di Bergamo, che stanno assistendo ai nostri lavori. Benvenuti in Aula. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 808 (ore 12,21)

[PRESIDENTE](#). Passiamo all'emendamento 5.0.107, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.

[LOPREIATO \(M5S\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

[PRESIDENTE](#). Ne ha facoltà.

[LOPREIATO \(M5S\)](#). Signora Presidente, restando chiaramente in tema di investimenti e ponendo una particolare attenzione alle donne detenute e chiaramente ai figli minori, chiediamo un'implementazione del numero degli istituti di custodia attenuata per le detenute madri. Purtroppo in Italia ve ne sono soltanto cinque e quasi tutti nel Nord Italia. Infatti ce n'è uno a Milano, uno a Torino e uno a Venezia; poi ne abbiamo uno in provincia di Cagliari e un altro in provincia di Avellino. Il Sud ne risulta assolutamente scoperto. Quindi invitiamo a votare a favore di questo emendamento.

Medesimo e identico discorso deve farsi per quanto riguarda le case famiglia protette, per le quali chiediamo un'implementazione del fondo con l'emendamento successivo e sulle quali invito a prestare particolare attenzione.

[SCALFAROTTO \(IV-C-RE\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

[PRESIDENTE](#). Ne ha facoltà.

[SCALFAROTTO \(IV-C-RE\)](#). Signora Presidente, intervengo per annunciare il voto favorevole e per richiamare l'attenzione del Ministro e dell'Assemblea sul fenomeno dei bambini che crescono nelle carceri; questa è veramente un'altra questione che proprio non si può accettare, signor Ministro. Basta parlare con la Polizia penitenziaria, basta fare due chiacchiere con loro. Mi è successo alla "Dozza" a Bologna, dove peraltro c'è un angolo del carcere che è stato colorato, per quanto si possa rendere accettabile uno spazio di quel genere. Mi diceva una donna della Polizia penitenziaria che, quando si aprono i cancelli, i bambini tendono a correre verso il cancello che si apre, ma ovviamente devono essere rimessi dentro.

Io penso che un Paese come il nostro, un Paese civile, la patria di Cesare Beccaria (come dico sempre), ma anche di Maria Montessori (mi viene da dire), non possa accettare niente di tutto questo. Voglio ringraziare la collega Lopreiato per aver presentato questo emendamento, che voteremo con convinzione e che penso dovrebbe essere sostenuto da tutta l'Aula. *(Applausi)*.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.107, presentato dalla senatrice Lopreiato e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 5.0.108, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi

dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.

[ROSSOMANDO](#) (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSOMANDO (PD-IDP). Signora Presidente, signor Ministro torniamo ancora una volta sulla questione dei bambini in carcere. Noi lo vogliamo dire con grande chiarezza in quest'Aula. I bambini non devono stare in carcere. Mai più bambini in carcere. (*Applausi*).

Vorremmo che, oltre alla lacrima visibile, di circostanza, quando si scopre che c'è un bambino in carcere, come recentemente accaduto nella mia città, dove si è scoperto che in carcere c'era un bambino piccolissimo con la madre, fossero prese delle azioni conseguenti. Noi abbiamo uno storico che è conseguente in senso contrario, certo non per sua responsabilità diretta, signor Ministro. Mi riferisco all'affossamento del disegno di legge proposto dal Partito Democratico ma che aveva incontrato una larga approvazione, che trattava proprio di questo punto: il "mai più bambini in carcere"; proposta di legge che, però, è stata affossata da questa destra di Governo.

Il problema qual è? Lo dico di nuovo a lei, signor Ministro, anche per il tramite della Presidente. Signor Ministro, ella più volte su questo argomento si è commosso, si è indignato, proponendo una serie di impieghi suppletivi, alternativi, per incrementare l'edilizia carceraria. Ora, a parte il fatto che ci vorranno anni per realizzare questo tipo di interventi, la questione vera è che la maggioranza alla quale lei appartiene si disinteressa e non ritiene di doversi interessare a che cosa succede nelle carceri: cioè al trattamento dei detenuti, con tutte le funzioni che ne discendono.

Questo emendamento, in particolare, propone di incrementare il fondo destinato alle case famiglia, che ha proprio a che vedere con la questione dei bambini che non devono stare in carcere. Noi proponiamo che questo fondo sia incrementato di dieci milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

A chi avesse ancora il vezzo di chiedere dove eravamo, rispondo che noi questi soldi li avevamo stanziati durante il Governo Conte II. Voi, invece, li togliete e non li mettete. Ancora una volta, si tratta di scegliere dove mettere i soldi e a cosa dare la priorità. Non comprendiamo davvero come non si possa accogliere questo emendamento. (*Applausi*).

[BONGIORNO](#), *relatrice*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONGIORNO, *relatrice*. Signor Presidente, l'intervento della senatrice Rossomando mi sembra un po' ingeneroso. Questo è un tema che sta a cuore alla maggioranza ed è oggetto di riflessione.

Invito, pertanto, la senatrice Rossomando a ritirare l'emendamento 5.0.108 e a trasformarlo in ordine del giorno, in modo tale che il Governo possa valutare l'opportunità di intervenire. Questo perché è un tema molto sentito, sia dal ministro Nordio che dal ministro Casellati. Quindi, il tema sta a cuore alla maggioranza. Rispetto ad un ordine del giorno, potremmo rifletterci.

[PRESIDENTE](#). Senatrice Rossomando, accetta l'invito della relatrice, senatrice Bongiorno?

[ROSSOMANDO](#) (PD-IDP). Signor Presidente, sulla generosità, ovviamente, i cuori si aprono e si allargano.

Ritiro l'emendamento 5.0.108, per ripresentarlo come ordine del giorno.

[PRESIDENTE](#). Invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno G5.0.108, sul quale immagino il parere sarà favorevole.

[BONGIORNO](#), *relatrice*. Sì, signor Presidente, il parere è favorevole.

[SISTO](#), *vice ministro della giustizia*. Signor Presidente, accolgo l'ordine del giorno.

[PRESIDENTE](#). Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G5.0.108 non verrà posto ai voti.

Passiamo all'emendamento 5.0.109, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.

[LORENZIN](#) (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LORENZIN (PD-IDP). Signora Presidente, intervengo per chiedere il voto favorevole della

maggioranza e il parere favorevole del Governo su questo emendamento, che è a corollario dei temi di cui ci siamo occupati negli emendamenti precedenti, riguardanti la questione dei giovani e dei minori nelle carceri.

In questo caso, questo è un emendamento che stanziava 20 milioni di euro per la ricerca e 20 milioni aggiuntivi per la manutenzione delle strutture in cui i minori si trovano e per le residenze.

Lo dico perché il luogo dove ci si trova è molto importante. Ci siamo occupati negli emendamenti precedenti della dotazione dell'organico, che come sappiamo è una delle questioni più spinose della situazione carceraria, sia per gli adulti che per i minori nel nostro Paese: la presenza di pedagogisti, di sociologi e di persone che possano affiancare la vita del minore e dell'adulto anche nella detenzione, con lo scopo, ovviamente, che la persona possa uscire dal carcere migliorata e con una prospettiva di vita.

Il luogo in cui ti trovi è importante - lo sappiamo - e l'affollamento è la grande questione, legata all'insufficienza delle dimensioni delle nostre carceri, per le tensioni che si possono costituire, ma è importante, anche e soprattutto per i giovani, ritrovarsi in un ambiente che li prepari ad una vita fuori dalla residenza. È estremamente importante questo, se si ha l'idea che i giovani e i ragazzi debbano essere recuperati. È una nostra missione: sono centinaia di migliaia i ragazzi in situazioni di fragilità nel nostro Paese.

Approfitto della discussione di questo emendamento, Presidente, avendo l'opportunità di parlare con il ministro Nordio, per dire che abbiamo visto i dati dei suicidi in carcere di questo periodo e non si può rimanere indifferenti. Penso che neanche lei, signor Ministro, sia indifferente a questi dati. Si fanno tante classifiche per misurare il grado di civiltà e di democrazia di un Paese, ma c'è un dato che dà la cifra ed è come vengono considerati i più fragili e i più vulnerabili. Gli ultimi degli ultimi sono i membri della popolazione carceraria: è lì che spesso si fa la differenza anche su quella che è la prospettiva che noi ci diamo. Il dato sul malessere e sulla salute dei detenuti nelle carceri nel nostro Paese è assai preoccupante e questo ci dovrebbe spingere, da una parte, ad aumentare il personale sanitario, che può accompagnare queste persone, e dall'altra parte, Ministro, a prendere un po' il toro per le corna per quanto riguarda le Residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS).

Presidenza del presidente LA RUSSA (ore 12,33)

(Segue LORENZIN). È stato detto che un bambino non può stare in un carcere. Non può stare nemmeno un paziente psichiatrico in un carcere (*Applausi*), non è quello il suo posto. Sappiamo che i problemi vengono da lontano, ma abbiamo il dovere di affrontarli, anche con una certa urgenza, visto che purtroppo i numeri ci riportano ad una realtà che non è più allontanabile dal nostro pensiero e dalle nostre azioni. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.109, presentato dal senatore Bazoli e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'emendamento 5.0.110, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.

BAZOLI (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BAZOLI (PD-IDP). Signor Presidente, vorrei porre l'attenzione su un tema che sappiamo stare a cuore al Governo, che è il tema delle strutture penitenziarie per i minorenni.

Com'è già stato detto prima, voi avete approvato il decreto-legge Caivano, che ha profondamente innovato la giustizia penale minorile, purtroppo, dal nostro punto di vista, mettendone in discussione i capisaldi e avvicinandola pericolosamente ai principi che governano, invece, la giustizia penale per adulti, in questo modo scardinando gli obiettivi, le finalità, i principi e l'ispirazione che devono muovere la giustizia penale minorile, che non può essere solo quella della punizione, ma deve essere anzitutto quella del recupero dei ragazzi. Tutto questo noi lo avevamo denunciato come rischio e ce

l'avevano detto anche gli auditi in quella circostanza, segnalando che avrebbe portato a un aumento dei detenuti minori nelle carceri per minorenni, in una condizione che già era di saturazione nei penitenziari minorili. Eravamo già in una condizione di saturazione dei nostri penitenziari minorili e, per effetto di quelle norme, ci sarebbe stato un incremento. Questo purtroppo è avvenuto e i dati recenti pubblicati da «Il Sole 24 Ore» dicono che, ad oggi, per effetto delle norme del decreto-legge Caivano, sono aumentati del 16 per cento i detenuti nei penitenziari minorili. Questo sta provocando, inevitabilmente, un problema anche nei nostri penitenziari minorili.

Credo che questo sia un tema che deve essere affrontato poiché ineludibile e riguarda quantomeno e anzitutto la ristrutturazione, la messa a norma e la sistemazione dei padiglioni e degli spazi per le strutture penitenziarie per i minorenni. So che il sottosegretario Ostellari, che ha seguito questa materia, è sensibile alla questione, ma mi dispiace che non si dia un segnale, quantomeno in questa circostanza, su un argomento che penso meriterebbe invece maggiore attenzione. Non pretendiamo che venga accolto *in toto* un emendamento che invita a spendere soldi che evidentemente in questo momento non ci sono. Però, se ci fosse almeno un impegno da parte del Governo, anche in un ordine del giorno, a mettere nella propria agenda politica delle risorse per le strutture e i penitenziari minorili, forse questo potrebbe essere un buon compromesso per accogliere il nostro invito e consentire di dire che l'attenzione che noi vogliamo si dia alla questione dei nostri penitenziari minorili sta a cuore non solo a noi, ma all'intera maggioranza.

Come prima è stato fatto con un emendamento della collega Rossomando, mi dichiaro disponibile, se c'è questa disponibilità da parte della maggioranza e del Governo, a trasformare anche questo nostro emendamento in ordine del giorno, perché è un modo per essere concordi sulla necessità di intervenire in proposito.

PRESIDENTE. Credo che il presidente Buongiorno intenda prendere la parola su una richiesta motivata, mi sembra.

BONGIORNO, *relatrice*. Assolutamente sì, signor Presidente, essendo tra l'altro in linea con quanto ho detto prima. C'è grande attenzione da parte del Governo su questo tema e ci si sta lavorando, quindi c'è sicuramente la volontà di accogliere un ordine del giorno in merito e a valutare la questione, come è stato fatto in precedenza con un emendamento della senatrice Rossomando, visto il *focus* su questo tema che noi riteniamo prioritario.

OSTELLARI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, accolgo l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G5.0.110 non verrà posto ai voti.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.111, presentato dalla senatrice Lopreiato e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.112, presentato dalla senatrice Lopreiato e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 5.0.113, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.

VERINI *(PD-IDP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VERINI *(PD-IDP)*. Signor Presidente, torno a intervenire sul tema del carcere e

lo faccio di nuovo davanti al Ministro. Magari, signor Ministro, quando è qui ascoltato almeno, visto che c'è di rado.

PRESIDENTE. La prego, è un compito mio. Si rivolga a me, caso mai. Non è colpa del Ministro, ma

della senatrice di Fratelli d'Italia.

VERINI (*PD-IDP*). Non è colpa di nessuno, però insomma.

Vorrei dire che questo nostro emendamento pone il problema del finanziamento dell'architettura penitenziaria. Il Ministro sa che oltre il 31 per cento dei circa 190 edifici carcerari in Italia è stato costruito prima del 1950 e che il tema dell'architettura penitenziaria non è solo di carattere urbanistico-estetico, perché deve essere funzionale a un'idea di trattamento, a un'idea di applicazione dell'articolo 27 della Costituzione, a una concezione della pena (quando è detentiva in carcere) come recupero, come rieducazione, come reinserimento. Oggi nelle carceri, sia quelle fatiscenti (e sono tante), sia quelle di più recente costruzione, questi principi non vengono minimamente tenuti in considerazione. Allora, secondo noi, mentre si deve combattere contro il sovraffollamento con provvedimenti deflattivi davvero efficaci, al tempo stesso per chi sconta la pena dentro le carceri occorre prevedere misure che riguardino la formazione, la socialità, la possibilità di svolgere il lavoro, la possibilità, per coloro che hanno da scontare soltanto ancora pochi mesi, magari di lavorare all'esterno e non di farli tornare a dormire in carcere, come avete fatto bocciando le nostre richieste di deroga per far tornare il regime dei semiliberi che, durante il Covid, uscivano e non tornavano a dormire. (*Applausi*). Bisogna fare in modo che le carceri siano umane e l'architettura carceraria è un pezzo di questa concezione.

Noi non siamo tra quelli che dicono: buttiamo via la chiave, marciscano in galera. Noi pensiamo davvero che la pena, quando è giusta e quando deve esserci, debba essere rieducativa, anche perché un detenuto che esce rieducato poi non torna a delinquere, come dicono le statistiche sulle recidive. Pertanto, è necessario investire in umanità è investire in sicurezza.

In ultimo, mi rivolgo a lei Presidente, approfittando della presenza del Ministro, in questo periodo sono in corso misure che rischiano di aggravare la situazione dentro le carceri che è già esplosiva. Per esempio, si sta riducendo il numero delle telefonate ai propri familiari, adesso si stanno riducendo le ore di apertura delle sezioni, perché c'è un problema di personale. La vigilanza dinamica è un problema serio perché manca personale di Polizia penitenziaria, tuttavia si costringeranno i detenuti a stare ancora di più chiusi in celle sovraffollate per tante ore al giorno. Questo aumenterà la tensione nelle carceri, non la diminuirà, proprio mentre c'è stata una sentenza della Corte costituzionale che richiama tutti noi. Se il Parlamento non lo facesse, la Corte dice che lo faccia il DAP e richiama tutti noi a garantire anche l'affettività dentro le carceri. Signor Presidente, intervenire sull'architettura significa intervenire su una concezione della pena e del trattamento penitenziario coerente con principi costituzionali. (*Applausi*).

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore. Ne sono convintissimo, quando ero Ministro della difesa cercai di mettere a disposizione le caserme dismesse, ma vedo che da allora non è cambiato moltissimo, nonostante i Governi passati uno dietro l'altro.

PIRRO (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRRO (*M5S*). Signor Presidente, vorrei chiedere a tutti i colleghi presenti in quest'Aula se almeno una volta, durante il loro mandato, iniziato prima o dopo, si sono presi un po' di tempo per fare una visita in una delle carceri presenti su tutto il territorio nazionale. A me è capitato recentemente, la settimana scorsa, ma ero già stata circa un anno fa a Torino, nella sezione femminile, che mi aveva impressionata particolarmente per gli spazi angusti che poi mi avevano anche riferito che tutto sommato, rispetto ad altre sezioni, non erano neanche così angusti. Mi domando se noi, che viviamo nelle nostre case spaziose, con camere, salotti, cucine, terrazzi, balconi, abbiamo mai provato ad immedesimarci nella vita di persone che devono passare giorni, settimane, mesi, anni dopo anni all'interno di spazi angusti, con finestre piccolissime, a volte anche in sezioni o padiglioni che solo per qualche giorno all'anno vengono illuminati direttamente dalla luce del sole. Faccio l'esempio del carcere di Aosta che ho visitato la settimana scorsa, che si trova alla base di un pendio montuoso, in una zona che riceve il sole solo in una direzione per alcuni giorni nei mesi invernali e quindi i detenuti che hanno le celle esposte dalla parte opposta, il sole non lo vedono per mesi e mesi. A me ha fatto impressione passarci poche ore, vorrei che cercassimo tutti di capire che cosa vuol dire vivere lì dentro per anni, in spazi angusti e dovendo dividere ogni spazio vitale costantemente con qualcun altro, senza avere mai un minuto di

riservatezza, di solitudine e di riflessione. È vero che se quelle persone sono lì, la maggior parte delle volte è perché hanno sbagliato e stanno scontando una pena, ma c'è anche chi si ritrova lì in attesa di giudizio e quindi, per la nostra legislazione, con presunzione di innocenza.

Chiederei che tutti insieme facciamo una riflessione e troviamo una soluzione e le risorse adeguate perché ci siano misure detentive alternative, quando questo è consentito, ma comunque quando invece siamo obbligati alla detenzione, di fare in modo che ci siano spazi umani, ci siano docce che non abbiano la muffa alle pareti, docce che abbiano sempre l'acqua calda, celle che abbiano soluzioni individuali per chi lo preferisce o comunque spazi adeguati per una corretta esistenza e per la tutela dei diritti umani. Credo che questo sia il minimo che un Paese che si voglia ritenere civile debba consentire ai propri cittadini. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Colleghi, sta arrivando il Ministro degli affari esteri per l'informativa che avete richiesto e quindi o sospendiamo i lavori o cercate di ridurre al minimo la durata degli interventi su questo emendamento, che mi sembra sia stato già sufficientemente illustrato.

GELMINI (*Misto-Az-RE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GELMINI (*Misto-Az-RE*). Signor Presidente, ho ascoltato con attenzione le parole del collega Verini, ho letto con attenzione l'emendamento e vorrei, se il collega lo consente, sottoscriverlo, perché trovo - approfitto della presenza del Ministro per sottolinearlo - che non ci possa essere un atteggiamento di rassegnazione rispetto allo stato di emergenza in cui versano le carceri italiane. È chiaro che non è una responsabilità di questo Governo in particolare: è un'emergenza che ci portiamo appresso da decenni, rispetto alla quale, però, abbiamo una responsabilità, se vogliamo veramente rispettare la Costituzione, che richiede la finalità rieducativa della pena.

Le carceri oggi sono in condizioni disumane. C'è un problema di sovraffollamento, che non si risolve solo attraverso la misura della riduzione della custodia cautelare. Servono nuovi edifici, serve togliere la paura della firma.

Al Ministro mi sento di chiedere di valutare con attenzione il contenuto di questo emendamento, perché mi sembra di grande buon senso, è uno scatto in avanti, senza addossare la responsabilità agli uni o agli altri, ma facendo un gioco di squadra, per dare qualche segnale a coloro che si trovano dentro le carceri italiane, anche a coloro che ci lavorano. Il sovraffollamento, infatti, è un problema per i detenuti, ma lo è anche per la Polizia penitenziaria. *(Applausi)*.

Io credo allora, signor Ministro, che questo emendamento sia di grande buon senso e che lei abbia l'esperienza, l'umanità e la competenza per fare suo il contenuto di questa proposta. *(Applausi)*.

MAGNI (*Misto-AVS*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGNI (*Misto-AVS*). Signor Presidente, sarò breve, perché in sostanza molte cose sono già state dette e le condivido.

Vorrei, però, dire al Ministro, che conosce bene la situazione drammatica delle carceri, che non si capisce perché questo emendamento non sia stato recepito. Io non solo annuncio il mio voto a favore, ma chiedo anche al senatore Verini di poter aggiungere la firma all'emendamento 5.0.113 e preannuncio di intervenire sul prossimo.

BONGIORNO, *relatrice*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONGIORNO, *relatrice*. Signor Presidente, sul tema carceri c'è grande consapevolezza da parte del Governo. Mi è stata segnalata, quindi, una volontà di approfondire il tema se trasformiamo l'emendamento 5.0.113 in ordine del giorno, ovviamente con la premessa «a valutare l'opportunità di».

PRESIDENTE. Invito i senatori firmatari a esprimersi sulla proposta della relatrice di trasformazione dell'emendamento in ordine del giorno.

VERINI (*PD-IDP*). Signor Presidente, nello spirito, al di là della formulazione...

PRESIDENTE. Deve solo dirmi se è d'accordo o meno.

VERINI (*PD-IDP*). Presidente, se il Governo prende un impegno serio, siamo d'accordo. Se invece è semplicemente...

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Verini. La decisione non può essere condizionata. O si è d'accordo o non lo si è. Mi deve dire sì o no. Gli impegni del Governo non possono non essere seri. Non si è mai visto un impegno in quest'Aula che non fosse serio. (*Applausi. Commenti*). Lei mi dica se vuole o se non vuole. (*Commenti*). No? Allora lo mettiamo in votazione.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.113, presentato dal senatore Verini e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Sul Giorno del ricordo

PRESIDENTE. Colleghi, mi consentirete di dedicare qualche minuto a una ricorrenza che una legge dello Stato ha fissato per il 10 febbraio di ogni anno. È la legge che ha istituito il Giorno del ricordo nel 2004, per onorare la memoria di coloro che hanno perso la vita nell'orrore delle foibe e di quanti hanno dovuto affrontare il dolore e le sofferenze dell'esodo giuliano dalmata, noto come esodo istriano.

Fra l'altro, in quest'Aula è presente il primo firmatario di quella legge, senatore Roberto Menia. Io ero Capogruppo, fui il secondo della lista. Ricordo che fu una legge che venne approvata con pochissimi voti contrari, praticamente alla unanimità.

Sono passati anni da questo riconoscimento, che mi riempie di gioia e che, seppur tra qualche difficoltà, ogni anno sta acquisendo l'importanza e la consapevolezza che la ricorrenza merita. Non posso dimenticare però il dramma delle foibe, il dramma soprattutto di chi era rientrato in Italia sperando di essere abbracciato come figlio esule della propria Nazione, della propria Patria, e trovò invece non solo una scarsissima accoglienza - ed è un eufemismo - ma dimenticanza, assenza.

Pensate che nel vocabolario, e quando si parlava di foibe nei libri di scuola, la spiegazione era cavità carsica, non c'era altro. Foibe uguale cavità carsica. Ho visto rievocato il dramma di quelle famiglie in maniera molto equilibrata nel pezzo teatrale di Cisticchi «Esodo». Sono sicuro che nessuno di questa Aula mi smentirebbe dopo averlo visto. La drammaticità di quella vicenda mi ha colpito come un pugno nello stomaco pur conoscendola, pur avendola sempre saputa. Faccio parte di una minoranza che la conosceva perché tramandata dagli amici, dai genitori e dai colleghi di ambiente politico. Eppure, per cinquanta anni, è calato il silenzio su quella vicenda. E ciò non fu solo colpa - diciamo la verità - di chi in qualche modo aveva legami ideologici con i comunisti di Tito che avevano perpetrato quegli orrori, ma fu una responsabilità molto più ampia. Quel silenzio è stato per fortuna strappato e io oggi sono qui, insieme a tutto il Senato, a onorare e ricordare quella drammatica realtà con il rispetto che merita e con la parola "ricordo", che non a caso fa parte del titolo della legge e che è ciò che chiedono di più.

Vi invito ad osservare un minuto di silenzio in memoria. (*L'Assemblea osserva un minuto di silenzio*). (*Applausi*).

Informativa del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale sulla vicenda di Ilaria Salis, detenuta in Ungheria, e conseguente discussione (ore 12,58)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: «Informativa del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale sulla vicenda di Ilaria Salis, detenuta in Ungheria».

Dopo l'intervento del rappresentante del Governo, ciascun Gruppo avrà a disposizione cinque minuti. Ha facoltà di parlare il ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, onorevole Tajani.

TAJANI, *vice presidente del Consiglio dei ministri e ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* Signor Presidente, onorevoli senatori, mi scuso per il ritardo, ma ho partecipato all'ennesimo e identico dibattito nell'Aula di Montecitorio.

Sto seguendo, insieme al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e a tutti i nostri diplomatici, 2.405 casi di cittadini italiani detenuti all'estero. Li seguiamo con lo stesso interesse e con la stessa determinazione affinché vengano rispettati i loro diritti.

Ho detto alla Camera che l'Italia è la Patria di Cesare Beccaria. L'Italia è la culla del diritto e l'azione del Governo è sempre e comunque ispirata alla difesa e al rispetto del diritto italiano, del diritto comunitario e del diritto internazionale. Il garantismo ispira il nostro agire per tutti i detenuti italiani all'estero (ripeto: 2.405), che seguiamo costantemente per tutelare i loro diritti. Indipendentemente dall'essere detenuto in attesa di giudizio (pregiudicato o incensurato), condannato in primo grado, condannato in via definitiva, c'è soltanto una regola che deve essere rispettata, quella della tutela della dignità della persona. (*Applausi*). Su questo noi ci siamo sempre battuti e continueremo a batterci. Lo dico anche perché ho l'onore di guidare una forza politica che del garantismo ha fatto una sua bandiera. Quindi, sono assolutamente convinto della necessità di impegnarci sempre e comunque per tutelare i diritti di ogni persona.

Fin dai primi giorni della sua detenzione, ben prima che diventasse oggetto di polemiche politiche, i nostri diplomatici si sono impegnati per far sì che venisse sempre e comunque rispettato il caso della signora Ilaria Salis. Vi devo illustrare i fatti, perché poi possiate giudicare, nella vostra coscienza e politicamente, se c'è stato o meno interesse, da parte della diplomazia italiana, nei confronti di questa detenuta. Non posso raccontarvi di tutti gli altri 2.404 detenuti, perché ci vorrebbe parecchio tempo.

Il 13 febbraio 2023 la procura di Budapest ha informato l'ambasciata d'Italia che la signora Ilaria Salis era stata posta in stato di fermo due giorni prima, con l'accusa di violenza armata di gruppo. L'aggressione di cui la signora Salis è accusata sarebbe avvenuta al termine di una manifestazione politica di estrema destra. La connazionale, sempre secondo l'accusa, appartenerebbe a gruppi organizzati che avrebbero pianificato l'aggressione di alcuni militanti presenti alla manifestazione. Un'indagine è in corso anche in Germania su soggetti di nazionalità tedesca, alcuni dei quali destinatari di mandati di cattura nazionali per reati commessi nella stessa circostanza. La signora Salis è stata rinviata a giudizio ed è attualmente detenuta in carcere a Budapest; la richiesta da parte della procura è di una pena detentiva di undici anni.

L'ambasciata d'Italia si è attivata immediatamente per fornire ogni possibile assistenza alla signora Salis e ai suoi familiari, con cui ha intrattenuto un intenso dialogo. Ha effettuato frequenti visite consolari in carcere ed è intervenuta per venire incontro alle richieste della connazionale rispetto alle sue condizioni detentive. Il 14 febbraio si è svolta la prima udienza davanti al giudice per le indagini preliminari, cui ha assistito anche un funzionario dell'ambasciata, che ha incontrato la signora Salis e il suo legale. Durante l'udienza è stata accolta la richiesta dell'accusa di custodia cautelare in carcere. La signora Salis è stata invece prosciolta da una seconda imputazione per un'altra aggressione, poiché era stato comprovato che, al momento dello svolgimento dei fatti di quella aggressione, non si trovava in Ungheria.

L'autorità giudiziaria ungherese ha poi, con successivi provvedimenti, prorogato la custodia cautelare della signora Salis, misura consentita dalla legge ungherese per indagini relative a reati di violenza di gruppo. Il giorno dopo la prima udienza, il 15 febbraio 2023, l'ambasciata ha riferito al signor Roberto Salis del colloquio con la figlia. Gli ha assicurato ogni collaborazione per inviarle beni e denaro e lo ha informato dell'assistenza consolare che le nostre sedi possono fornire ai detenuti italiani all'estero.

Il 19 febbraio la signora Salis ha scritto all'ambasciata per descrivere le sue condizioni detentive, lamentando in particolare cimici nel letto. L'ambasciata ha contattato subito il legale della connazionale per una richiesta di cambio di cella; richiesta accolta. Il 3 marzo la signora Salis ha confermato all'ambasciata di essere stata trasferita in una cella senza cimici, ma ha riferito altri problemi: la visita del medico non ancora ottenuta, la mancanza dell'ora d'aria e di strumenti per la pulizia della cella. L'ambasciata ha segnalato tempestivamente al penitenziario le varie problematiche, chiedendone la risoluzione.

Con provvedimento del 9 marzo 2023, la procura generale di Budapest ha inizialmente imposto alla connazionale un regime di detenzione fortemente restrittivo. Il provvedimento della procura proibiva i contatti della signora Salis con i genitori e non consentiva nemmeno quelli con due cittadini italiani, indicati dalla signora Salis come persone di riferimento nella richiesta inoltrata tramite il proprio legale ungherese. L'ordinanza non consentiva neppure i contatti richiesti con l'avvocato italiano. Le possibilità di comunicazione con l'esterno, perciò, erano in un primo momento limitate al solo legale

ungherese della signora Salis e all'ambasciata d'Italia a Budapest. Tale condizione è stata confermata anche da una lettera del 15 marzo 2023, con la quale la signora Salis informava del divieto di contattare i genitori e i legali italiani e chiedeva all'ambasciata di farlo, cosa che è avvenuta nella stessa giornata.

Sabato 16 marzo l'ambasciata è riuscita ad ottenere, per il successivo mercoledì, l'autorizzazione a effettuare la prima visita consolare in carcere, chiesta già a febbraio. La visita è stata appunto effettuata il 20 marzo. In tale occasione, il personale dell'ambasciata ha consegnato alla signora Salis indumenti e altri generi di prima necessità e ha raccolto le istanze della connazionale in merito alle condizioni di detenzione e ai suoi contatti con l'esterno.

La signora Salis ha lamentato il fatto che le fossero impediti i contatti con i genitori, l'avvocato in Italia e le persone da lei indicate come punti di riferimento, nonché il fatto di trovarsi da sola in cella. La signora Salis ha comunque confermato di disporre dei fondi necessari per il proprio sostentamento e di poter comunicare regolarmente con il proprio avvocato ungherese. Ha inoltre manifestato l'intenzione di chiedere il trasferimento in Italia ed espresso il desiderio di sfruttare il tempo della detenzione per prepararsi a un concorso pubblico. L'ambasciata ha subito inviato alla madre la richiesta di libri.

Grazie all'azione di sensibilizzazione condotta dalla nostra sede nei confronti delle autorità ungheresi, la signora Salis ha ottenuto un miglioramento delle condizioni detentive: dalla concessione dell'ora d'aria alle condizioni igieniche e all'effettiva ricezione del denaro inviatole, come lei stessa ha confermato in una lettera del 24 marzo.

Anche durante la seconda visita consolare in carcere, svoltasi il 5 aprile, il personale dell'ambasciata ha consegnato alla signora Salis un pacco con indumenti e generi di prima necessità e ha nuovamente parlato con lei del suo stato di salute e delle condizioni detentive. In una lettera del 19 aprile, la signora Salis ha informato l'ambasciata di essere stata spostata, il giorno 13 aprile, in una cella più spaziosa e condivisa con altre due detenute.

Poiché la connazionale lamentava scarse condizioni igienico sanitarie, l'ambasciata ha contattato il penitenziario ottenendo di spostare nuovamente la signora Salis in un'altra cella. Il 26 aprile il vice capo missione, responsabile dell'ufficio consolare, ha avuto una videoconferenza con i genitori della signora Salis, i legali ungheresi italiani e le persone indicate dalla detenuta come punti di contatto.

Il 9 maggio la detenuta ha chiesto all'ambasciata aiuto nel disbrigo di pratiche relative al concorso cui intende partecipare. L'ambasciata ha inoltrato la richiesta al contatto indicato dalla signora Salis. Il 18 maggio si è svolta la terza visita consolare in carcere. In tale occasione, è stato possibile consegnare alla detenuta un pacco contenente libri e altro materiale didattico per la preparazione al concorso.

In questa occasione, la signora Salis ha confermato che le problematiche precedentemente sollevate erano state risolte. Ha riferito della sua partecipazione ad attività formative organizzate dalla struttura, mentre ha comunicato che il ricorso per poter avere contatti con i genitori era stato respinto.

Il 9 giugno il vice capo missione ha assistito a un interrogatorio della detenuta. Il 13 giugno 2023 lo stesso funzionario ha ricevuto in ambasciata il signor Roberto Salis, il compagno e due conoscenti della signora Salis. In tale occasione ha ribadito la piena disponibilità della rappresentanza ad attivarsi in qualsiasi momento per assistere la connazionale.

Il giorno 5 luglio il personale dell'ambasciata ha effettuato una quarta visita in carcere e ha consegnato un nuovo pacco con indumenti e libri richiesti. La detenuta ha lamentato il fatto che da quasi un mese non riceveva il consueto bonifico, con la conseguenza impossibilità di acquistare beni di prima necessità. Terminata la visita, l'ambasciata si è attivata per risolvere il problema.

Il 21 luglio ho inviato una nota verbale alla procura generale, chiedendo un incontro con la procura generale per discutere del regime di detenzione della signora Salis.

Il 26 luglio il vice capo missione e l'addetto consolare hanno incontrato alti funzionari della procura generale, vale a dire la direttrice generale per la supervisione delle indagini, il capo del dipartimento affari internazionali e del dipartimento monitoraggio della legislazione sull'applicazione delle leggi penitenziarie. L'intervento era stato concordato con il signor Roberto Salis e con i legali in vista della successiva udienza. Nel rimarcare la grande attenzione per il caso Salis, l'ambasciata è tornata a

sensibilizzare le controparti ungheresi sulle condizioni detentive della signora. In particolare, sono state evidenziate l'impossibilità per la nostra connazionale di comunicare con l'esterno e le esigenze alimentari della detenuta.

A questo intervento, l'ambasciata ha fatto seguire, il 3 agosto, un'apposita comunicazione all'istituto penitenziario per ribadire la necessità di attuare la dieta prescritta dal medico alla signora Salis.

L'11 agosto si è svolta una nuova udienza davanti al giudice per le indagini preliminari, che ha ulteriormente esteso il fermo cautelare. Analogamente a quanto fatto in precedenza, l'addetto consolare dell'ambasciata ha partecipato all'udienza e ha incontrato la signora Salis e il suo legale. In una missiva del 29 agosto all'ambasciata, la signora Salis si è lamentata della mancanza d'aria nella cella a causa della scarsa apertura della finestra e dell'afa. A seguito della lettera, l'ambasciata ha contattato il penitenziario per richiedere un nuovo cambio di cella.

La signora Salis ha informato l'ambasciata che la dieta veniva rispettata regolarmente e in una lettera del 1° settembre ha riferito che il regime di detenzione era stato significativamente allentato. Alla connazionale venivano in particolare consentiti contatti regolari con i genitori attraverso visite e chiamate via Skype, passi avanti ottenuti proprio grazie alla costante sensibilizzazione della nostra ambasciata.

Il 12 ottobre i genitori della signora Salis sono stati nuovamente ricevuti in ambasciata insieme agli avvocati italiani, al compagno e un'amica della connazionale. La quinta visita consolare si è svolta il giorno 25 ottobre. Oltre alla consegna del pacco inviato dai genitori e dagli amici, i funzionari dell'ambasciata hanno avuto un nuovo colloquio con la signora Salis. Subito dopo la visita, il vice capo missione e l'addetto consolare hanno incontrato il nuovo direttore degli istituti penitenziari di Budapest per ribadire la massima attenzione al caso e l'importanza di garantire condizioni carcerarie dignitose e rispettose dei diritti della detenuta. In particolare, hanno sollecitato - come richiesto dalla stessa signora Salis - che fosse effettuato un cambio di lenzuola regolare e che il regime dietetico venisse confermato ed esteso.

L'udienza del 14 novembre ha confermato la proroga della custodia cautelare in carcere. Il 21 novembre i genitori della signora Salis sono stati ricevuti in ambasciata per un nuovo incontro sugli aggiornamenti processuali e difensivi. In quell'occasione hanno confermato la possibilità di contatti regolari con la figlia attraverso visite e chiamate via Skype.

Il 13 dicembre l'ambasciata ha effettuato la sesta visita consolare presso il penitenziario. In questa occasione la signora Salis ha sottolineato la necessità di visionare gli atti del processo opportunamente tradotti e i video a suo carico. Il 19 dicembre l'ambasciata ha sollecitato entrambe le questioni con una nota verbale al Ministero degli esteri ungherese.

Il riscontro ricevuto il 12 gennaio di quest'anno ha indicato le modalità di accesso ai fascicoli relativi a procedimenti penali e, in vista della prima udienza processuale e considerando quindi la chiusura delle indagini, il 22 gennaio 2024, in occasione del Consiglio affari esteri dell'Unione europea, ho sollevato il caso con il Ministro degli esteri ungherese in occasione di un incontro bilaterale che ho appositamente chiesto.

Al Ministro ho sottolineato che la signora Salis lamentava di avere difficoltà nell'accesso agli atti processuali tradotti e ai video prodotti come prova a suo carico. Ho ricordato che la detenuta era stata lungamente sottoposta a un regime di custodia cautelare che ne aveva limitato fortemente le possibilità di interazione con l'esterno e ho sottolineato che il Governo italiano esige il rispetto dei diritti e delle garanzie previste dalle norme europee, in sintonia con la nostra civiltà giuridica. Ho inoltre sottolineato l'auspicio di una revisione del regime di custodia cautelare concedendo alla detenuta misure alternative. A questo fine ho consegnato al mio collega ungherese un documento scritto che conteneva tutte le cose che vi ho appena riferito.

Ancora non era esplosa la polemica politica e il 23 gennaio il ministro Nordio ha ricevuto il signor Roberto Salis. Nel corso del colloquio, il Ministro della giustizia ha suggerito l'opportunità di avanzare domanda di arresti domiciliari in Ungheria. Si tratta - a nostro giudizio - di una questione giuridica dirimente, perché la concessione di misure cautelari alternative alla detenzione, che deve essere richiesta dai legali e disposta dall'autorità giudiziaria ungherese, è condizione necessaria per invocare

l'attivazione della decisione quadro n. 829 del 2009, che consente il reciproco riconoscimento tra i Paesi membri dell'Unione europea delle decisioni sulle misure alternative alla detenzione.

In tre circostanze l'avvocato della signora Salis aveva presentato istanza di misure alternative al carcere, ma in tutti e tre i casi era stato chiesto che la misura venisse applicata direttamente in Italia. Le istanze sono state respinte dal magistrato ungherese. Il ministro Nordio ha invece sottolineato al signor Salis come un'istanza di misura alternativa in Ungheria abbia maggiori possibilità di essere accolta dall'autorità giudiziaria ungherese. Soltanto dopo la concessione di una misura alternativa in Ungheria, sarà possibile proporre un'ulteriore istanza per ottenere l'applicazione di tale misura in Italia, ai sensi della suddetta decisione quadro europea. Tutto ciò, onorevoli senatori, per dire che si possono fare tante dichiarazioni, ma poi bisogna agire utilizzando gli strumenti giuridici che sono a disposizione. Per questo ho detto che noi rispettiamo il diritto italiano, europeo e internazionale.

Il 24 gennaio l'ambasciatore ha effettuato una visita consolare in carcere alla signora Salis, ha ribadito ancora una volta la massima attenzione con la quale l'ambasciata segue il caso e reitirato la disponibilità a sostenere future richieste inoltrate della difesa in merito alla richiesta di misure alternative al carcere. Nell'udienza del 29 gennaio 2024, la signora Salis ha respinto le accuse dichiarandosi innocente. L'avvocato della signora Salis ha rilevato durante l'udienza la mancanza della traduzione degli atti di accusa in italiano e la mancata visione del video di sorveglianza, lamentando dunque una non piena informazione e comprensione, da parte della signora Salis, del capo di imputazione. Il suo legale non ha presentato domanda di misure cautelari alternative al carcere in Ungheria, contrariamente a quanto era stato suggerito dal ministro Nordio. La prossima udienza è stata calendarizzata per il 24 maggio e in tale occasione sarà chiamata a testimoniare anche la parte lesa. Nei colloqui che abbiamo avuto, abbiamo sollecitato la politica a far sì che venissero inviati messaggi all'autorità giudiziaria per poter accelerare i tempi del procedimento penale.

Le immagini della prima udienza processuale, quella del 29 gennaio, con l'imputata condotta in aula in catene hanno giustamente colpito tutti noi. In una lettera al suo avvocato italiano, ricevuta pochi giorni prima dall'ambasciata, la signora Salis aveva fatto una serie di considerazioni sulla situazione processuale e sulle condizioni carcerarie, e tra le numerose questioni aveva menzionato anche l'uso delle catene in udienza. Ma, dal momento che è pratica purtroppo comune e prevista dalla normativa locale nel caso dei reati più gravi connessi a violenza, lo stesso avvocato ungherese della detenuta non aveva mai incentrato su questo specifico aspetto una richiesta di intervento da parte della ambasciata. L'esibizione delle catene in aula dell'imputato con le immagini trasmesse in televisione ha avuto un forte impatto. Quindi, nonostante la mancata richiesta da parte dell'avvocato ungherese, il Governo è intervenuto, e questo perché la traduzione in carcere con catene ai polsi e ai piedi non è in linea con lo spirito delle norme europee.

La direttiva n. 343 del 2016 prevede, infatti, che gli Stati membri adottino misure appropriate per garantire che gli indagati e gli imputati non siano presentati come colpevoli in tribunale o in pubblico attraverso il ricorso a misure di coercizione fisiche, pur prevedendo che si possano adottare misure coercitive necessarie per ragioni di sicurezza legate al caso di specie.

Proprio per questo motivo ho immediatamente chiesto con una dichiarazione pubblica al Governo ungherese di vigilare e intervenire affinché venissero rispettati i diritti della cittadina italiana Ilaria Salis, detenuta in attesa di giudizio, previsti dalla normativa comunitaria. Sono parole testuali. Sentito il Presidente del Consiglio, quindi, ho immediatamente dato istruzione di convocare l'ambasciatore ungherese

e al nostro ambasciatore di fare un passo ufficiale presso le autorità di Budapest. Il 30 gennaio il segretario generale della Farnesina ha quindi incontrato l'incaricato d'affari dell'ambasciata ungherese - l'ambasciatore non era a Roma, quindi lui era il più alto in grado - per ribadire la grande attenzione con cui il Governo italiano segue la vicenda. L'ambasciatore Guariglia ha espresso la protesta del Governo italiano per le condizioni in cui la signora Ilaria Salis è stata detenuta e viene trattenuta durante le udienze in tribunale; ha richiamato i principi cardine previsti dalla normativa europea e internazionale relativi al rispetto delle garanzie a tutela delle dignità delle condizioni detentive, incluse le modalità con le quali l'imputato viene condotto in tribunale e delle garanzie di un equo processo. Il segretario

generale Guariglia si è inoltre soffermato sull'assoluta necessità che alla signora Salis e ai suoi legali siano garantiti l'accesso alla traduzione in italiano degli atti di accusa - così come già richiesto dalla difesa - e la visione del video di sorveglianza alla base dell'imputazione, per assicurare il pieno godimento del diritto alla difesa e un equo processo.

Nella stessa giornata del 30 gennaio 2024, il nostro ambasciatore a Budapest ha ricevuto i genitori, il compagno, alcuni congiunti e il legale della signora Salis. I genitori della signora Salis sono poi stati accolti dall'ambasciatore il giorno successivo.

Su mia istruzione, l'ambasciatore Jacoangeli, nel pomeriggio del 30 gennaio, ha incontrato il Ministro della giustizia ungherese per reiterare le rimostranze circa le condizioni di carcerazione della connazionale e il trattamento riservato alla signora Salis in aula. Il Ministro ha comunicato di aver richiesto al procuratore generale una relazione dettagliata sulla vicenda. In seguito a questo incontro, la signora Salis ha ricevuto la visita del procuratore capo, di una psicologa e di una educatrice. La connazionale ha poi riferito, in una successiva lettera pervenuta all'ambasciata il 1° febbraio, che il verbale dell'incontro propositole per la firma era solo in ungherese; l'ambasciata ha subito comunicato all'avvocato italiano il contenuto della lettera e ha inviato alle autorità ungheresi una nota verbale con la richiesta di una copia del documento firmato dalla signora Salis.

Il presidente del Consiglio Meloni ha affrontato il caso di Ilaria Salis con il primo ministro ungherese Viktor Orban in due occasioni: la prima al telefono il 30 gennaio, la seconda a margine dei lavori del Consiglio europeo il 2 febbraio. Nel rispetto dell'autonomia dei giudici, che ovviamente esiste anche in Ungheria, ha chiesto che vengano riservati alla nostra connazionale un trattamento di dignità e rispetto e un giusto processo. Ho ribadito tale auspicio al Ministro degli esteri ungherese, da me di nuovo incontrato a Bruxelles il 1° febbraio. Il 5 febbraio il ministro Nordio ed io abbiamo ricevuto in due incontri successivi il signor Roberto Salis, che ha fatto due richieste: una missiva del Governo italiano alla magistratura in ungherese per favorire la concessione di una misura cautelare alternativa alla detenzione e l'ipotesi che tale misura possa essere eseguita presso l'ambasciata. Abbiamo detto al signor Salis che, qualora i Ministeri dell'interno e della giustizia avessero autorizzato una tale ipotesi, io personalmente non mi sarei affatto opposto. Ho detto che servivano le autorizzazioni dei Ministeri dell'interno e della giustizia, atteso che l'ambasciata non è una casa privata, ma è un edificio pubblico e pertanto, dovendo esserci un detenuto che noi non conosciamo, non possiamo lasciarlo circolare liberamente dentro l'ambasciata. Quindi, servivano dei locali appositamente predisposti e serviva un incremento dei carabinieri nell'ambasciata per i necessari controlli e la necessaria tutela del detenuto, perché sempre di detenuto si tratta, anche se agli arresti domiciliari, dei quali l'Italia ha la responsabilità, in quanto si trova dentro l'ambasciata che è territorio italiano, ma anche di evasione, quindi del tutto responsabile. Anche oggi i detenuti agli arresti domiciliari hanno il controllo da parte delle Forze dell'ordine, ma si tratterebbe di una situazione molto particolare.

Il ministro Nordio ha illustrato le ragioni di diritto e di fatto, per cui la richiesta di sostituzione della misura cautelare presso l'ambasciata italiana non è possibile. L'ambasciata non è luogo idoneo all'esecuzione di misure coercitive, non ha né la struttura, né la legittimazione a sostituirsi a un domicilio privato come luogo di detenzione. Non è una presa di posizione contraria per principio, ma è veramente quasi impossibile tenere un qualsiasi detenuto all'interno di un'ambasciata; ne abbiamo 2.405 e non tutte le ambasciate sono attrezzate per ospitare, eventualmente, detenuti italiani che chiedessero, quelli in attesa di giudizio o anche quelli condannati, di scontare la pena dentro l'ambasciata d'Italia e non nel carcere di altri Paesi.

La situazione dei marò, citata come termine di paragone dal signor Salis, non è in realtà equiparabile, perché il reato contestato ai marò era stato commesso su nave italiana in acque internazionali. L'Italia ha da subito contestato la giurisdizione delle autorità indiane, dando vita a una controversia internazionale in cui ha poi prevalso. Era in discussione l'immunità di due militari italiani nell'esercizio delle proprie funzioni. L'Italia riteneva, cioè, che l'esercizio da parte indiana della propria giurisdizione violasse gli obblighi internazionali di rispettare l'immunità dei pubblici ufficiali di Stati stranieri un tribunale internazionale ha poi dato ragione all'Italia proprio sulla base del principio per cui gli Stati non hanno giurisdizione su altri Stati.

Diverso appare il caso della signora Salis, in cui l'Italia non contesta, né può contestare la giurisdizione ungherese, perché ogni Stato ha diritto di esercitare la giurisdizione penale per reati commessi sul proprio territorio. C'è quindi una questione di competenza territoriale, argomento oggetto di studio nei primi anni di giurisprudenza, nella vicenda dei marò, indipendentemente dal reato commesso. Qualcuno ha detto che sono stati accusati di omicidio, a differenza della signora Salis. Ma non è dirimente la gravità del reato o delle ipotesi di reato; ciò che rileva è la competenza: non è competente il tribunale indiano perché - il Tribunale internazionale ci ha dato ragione - l'eventuale reato è stato commesso non in territorio indiano, ma su una nave italiana, e quindi sul territorio italiano, e in acque internazionali. Diversamente, l'ipotetico reato che viene contestato alla signora Salis è stato commesso in Ungheria. Questa è la differenza: non è questione di gravità del reato, ma è questione di competenza territoriale. Se c'è qualche avvocato o qualche magistrato in Aula, credo che non smentisca quello che sto dicendo.

Il ministro Nordio ha inoltre rilevato che un'interlocuzione epistolare tra il Dicastero italiano e un organo giurisdizionale straniero sarebbe irrituale e irricevibile. La decisione sullo stato di libertà dell'indagato compete solo al giudice ungherese. Se il documento richiesto fosse una semplice spiegazione, il magistrato ungherese potrebbe rispondere che già conosce la nostra legge; se invece fosse una surrettizia richiesta di convertire la custodia cautelare in carcere in arresti domiciliari, allora sarebbe una interferenza. E francamente, per l'esperienza che ho, avendo trattato parecchi casi di italiani detenuti all'estero, le pressioni e le interferenze pubbliche ottengono l'effetto contrario a quello desiderato, e cioè si fanno titoli sui giornali, si fa polemica, ma non si risolve il caso del detenuto.

Il ministro Nordio ha ribadito che il Governo è pronto, ove richiesto dal Ministero della giustizia ungherese, a fornire ogni dettaglio relativo all'esecuzione della misura alternativa in Italia. È, cioè, falso che il ministro Nordio ed io abbiamo detto che siamo contro la custodia cautelare domiciliare: abbiamo manifestato tutte le nostre perplessità su una procedura che non poteva portare alla concessione degli arresti domiciliari da parte dell'autorità ungherese perché secondo noi il beneficio deve essere concesso in Ungheria e poi dall'Ungheria si può cercare di avere il beneficio in Italia, compreso nell'ambasciata.

L'ambasciata d'Italia in Ungheria infatti è una parte di territorio italiano e quindi la responsabilità sarebbe sempre italiana. Io ho detto anche dentro l'ambasciata che non ero contrario, ma servivano tutte le cose di cui vi ho parlato perché potesse realizzarsi. Questo vale per tutti gli altri italiani, non soltanto per una detenuta. Ho lo stesso atteggiamento nei confronti di tutti gli italiani.

Ha inoltre spiegato il Ministro che, attraverso l'intervento del garante dei detenuti, sarà assicurata la conformità del trattamento detentivo della connazionale alle norme internazionali. Vigilerà su questo anche la Commissione europea che, per bocca della commissaria McGuinness, si è dichiarata nell'aula del Parlamento europeo disposta ad avviare una procedura di infrazione nei confronti dell'Ungheria qualora dovesse ravvisare il mancato rispetto del diritto comunitario.

Ieri il nostro ambasciatore ha nuovamente incontrato la signora Salis, che gli ha sottolineato il netto miglioramento delle condizioni di detenzione; ha menzionato gli aspetti igienici (disinfestazione della cella, distribuzione di lenzuola e coperte nuove) e sanitari (riguardo sia la dieta sia la trasmissione dei referti medici richiesti), nonché l'approccio generalmente più cortese di tutto il personale carcerario, in regime soddisfacente per quanto riguarda le comunicazioni, potendo parlare liberamente sia con la famiglia sia con l'ambasciata.

La connazionale ha poi informato che le stanno dando l'accesso ai video a sostegno dell'accusa, ma non ha ancora la traduzione italiana degli atti processuali, questione che l'ambasciata tornerà a sollevare.

Signor Presidente, gentili senatori, questa mia lunga ricostruzione dei fatti non è soltanto formale, ma punta a dimostrare con quanta determinazione, con quanta serietà e con quanto impegno i nostri diplomatici seguono i casi degli italiani detenuti all'estero (*Applausi*), tutti nella stessa identica maniera, siano essi detenuti di tipo politico, siano essi detenuti non di tipo politico. Con lo stesso impegno io personalmente mi continuo a battere, per esempio, perché ci sono cittadini italiani che hanno provocato morte nel nostro Paese e sono coperti da immunità straniera, tipo Alessio Casimirri,

uno dei peggiori terroristi, che si trova ancora in libertà in Nicaragua senza che venga estradato in Italia. Dobbiamo dire anche queste cose.

Naturalmente, nei limiti che impone il rispetto del principio di sovranità giurisdizionale di un altro Stato nel proprio territorio, noi continueremo a impegnarci. A chi chiede di riportare Ilaria in Italia, a un Governo che ha fatto tutto ciò che era in suo potere compresa la convocazione dell'ambasciatore d'Ungheria, che ha un significato politico, chiederei a quale soluzione stia pensando. Rispetto a quelle annunciate non ne vediamo altre. Siamo pronti ad accettare suggerimenti e proposte.

L'unica per noi percorribile per un reato commesso in uno Stato membro dell'Unione è quella delle regole. Le regole europee prevedono che per chiedere gli arresti domiciliari in Italia devi prima chiederli ed ottenerli nel Paese che esercita la giurisdizione. Questa è l'idea condivisa anche dal legale ungherese, stando alle sue dichiarazioni pubblicate sulle agenzie di stampa l'altro giorno, ma, sempre a quanto riportano le agenzie, non dalla famiglia. Sono quindi due posizioni divergenti.

È paradossale però che chi si erge ogni giorno a difensore dell'autonomia della magistratura chieda ora a noi di fare pressione affinché il Governo ungherese influenzi le determinazioni dei giudici.

(Applausi). È un cortocircuito che alimenta tensioni e polemiche che danneggiano innanzitutto la causa di Ilaria. Evitiamo di trasformare una questione giudiziaria, regolata da norme nazionali ed europee ben definite, in un caso politico, che regala sicuramente titoli sui giornali, ma non fa il bene della signora Salis.

Io garantista lo sono, lo sono sempre, a prescindere dalle idee politiche di chi è coinvolto in vicende giudiziarie. Lo dimostra la mia storia politica; indipendentemente dal ruolo di Ministro degli affari esteri, ho l'onore di guidare un partito politico che del garantismo ha fatto la sua bandiera in tutte le battaglie per una giustizia equa nel nostro Paese e non solo. *(Applausi)*. L'esperienza dimostra che agire con discrezione e gradualità consente di ottenere spesso i migliori risultati, proprio nell'interesse primario del detenuto.

A dimostrazione di quanto ha fatto e fa ogni giorno il Governo italiano, voglio citare due casi. Il caso di Alessia Piperno, una giovane cittadina italiana, romana, appartenente alla comunità ebraica, arrestata arbitrariamente in Iran e detenuta nel carcere dei Pasdaran, colpevole soltanto di aver avuto un drone che riprendeva delle manifestazioni di giovani studenti a difesa della libertà e della democrazia in Iran. Le condizioni detentive di Alessia Piperno, cittadina di religione ebraica detenuta in Iran (guardiamo quello che sta succedendo in questi giorni), erano molto, ma molto peggiori di quelle della signora Salis. Fortunatamente però il processo non era stato incardinato, nonostante il lungo periodo di detenzione. Per questo motivo, con una lunga trattativa, il ministro Nordio ed io siamo riusciti a riportare sana e salva la giovane Alessia Piperno a casa. *(Applausi)*.

Con la stessa determinazione siamo riusciti a fare quello che nessun Governo era riuscito a fare prima: abbiamo ottenuto l'autorizzazione, per un giovane cittadino egiziano che aveva studiato in Italia, Patrick Zaki, a tornare dove voleva lui, cioè in Italia a studiare. *(Applausi)*.

Chi sostiene quindi che il Governo non si prende cura di queste vicende commette un errore. Non vale neanche il presupposto dell'appartenenza politica della signora Salis, che a me non interessa nulla, facendo io il Ministro ed essendo garantista; ne sono una dimostrazione le centinaia di dichiarazioni in vicende giudiziarie che riguardavano gli avversari politici. A me non interessa; io difendo il diritto di una persona di essere trattata in carcere con dignità. Il Governo ha fatto e continua a fare tutto ciò che è possibile per tutelare i diritti della signora Salis.

Vorrei dire però che non ci occupiamo soltanto della signora Salis. Ci occupiamo di tutti i cittadini italiani, nessuno escluso. *(Applausi)*. Non ci sono cittadini di serie A o cittadini di serie B. Con la stessa determinazione e con lo stesso impegno con i quali si sono mossi i nostri diplomatici e il Governo, ci muoviamo per tutti gli altri italiani che sono detenuti in carcere in giro per il mondo. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sull'informativa del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale

È iscritta a parlare la senatrice Unterberger. Ne ha facoltà.

UNTERBERGER *(Aut (SVP-PATT, Cb))*. Signor Ministro, dubito che questa vicenda sia paragonabile

agli altri casi da lei menzionati, perché qua c'è un problema di fondo, e non solo perché Ilaria Salis è stata portata al guinzaglio e legata mani e piedi all'udienza (un trattamento che viola tutta la normativa europea sui diritti della persona), oppure per le condizioni carcerarie, per gli interrogatori senza la presenza dell'avvocato e per la costrizione a firmare verbali in ungherese senza la traduzione. So che l'opinione pubblica è focalizzata su questo, ma secondo me ci sono aspetti ancora molto più inquietanti.

Una giovane donna è incolpata di aver aggredito dei neonazisti: già questo stona. Una donna che picchia persone che hanno la violenza come elemento fondante della loro ideologia, i quali poi avrebbero riportato lesioni guaribili tra i cinque e i sette giorni e non hanno neppure sporto querela: un fatto di lesioni lievi in Italia, senza querela, non verrebbe neanche perseguito.

Vede, signor Ministro, lei ha parlato di un'altra giovane donna messa in prigione in Iran perché ha fatto solo questo e quest'altro, ma anche di Ilaria Salis si potrebbe dire la stessa cosa (*Applausi*), perché un comportamento così da noi non sarebbe neanche perseguibile e men che mai si finirebbe in un carcere in custodia cautelare. Per questi fatti, la donna è da un anno in custodia cautelare in un carcere di massima sicurezza, senza neppure la prova che abbia partecipato alla rissa, ma solo per essere stata trovata in taxi con due attivisti tedeschi e aver avuto in borsa un manganello. È incolpata di appartenere alla *Hammerbande*, anche questo senza uno straccio di prova. Anzi, non c'è solo un'indagine in Germania, ma la scorsa primavera, a Dresda, si è concluso un processo contro i membri della banda, accusati di diversi episodi di violenza. Nelle 800 pagine degli atti del processo il nome di Ilaria Salis non compare. I membri della banda sono stati condannati a cinque anni di carcere, non agli undici che sono stati proposti a Ilaria Salis dalla procura ungherese per un patteggiamento. Soprattutto, nelle motivazioni della sentenza tedesca si leggono concetti completamente assenti nella discussione italiana. Il giudice tedesco ha spiegato che opporsi agli estremisti di destra è un atto rispettabile (*Applausi*), ma che il monopolio dell'uso legittimo della forza appartiene allo Stato e non ai privati.

Qui, invece, membri del suo Governo si scagliano contro la detenuta, sostenendo che non sia adatta a fare la maestra. Davvero ci si chiede se i neonazisti in Ungheria non godano di una tutela speciale. È già scandaloso che venga permessa la celebrazione della giornata dell'orgoglio per celebrare l'esercito hitleriano, che pare venga addirittura sostenuta con contributi pubblici, ma mettere tali soggetti sotto tutela speciale è veramente troppo.

Nessuno che provochi lesioni lievi a un'altra persona sia mai finito in un carcere di massima sicurezza, ancor meno in custodia cautelare. Mi vengono in mente le tante donne picchiate dal loro *partner*, che ovviamente non saranno così meritevoli di tutela come i neonazisti, non avendo l'Ungheria nemmeno sottoscritto la Convenzione di Istanbul. (*Applausi*).

Ilaria Salis deve almeno sapere che la sua sofferenza non è vana; che mette sotto i riflettori uno Stato che non può ritenersi di diritto e che, con questa vicenda, dimostra di non essere degno di stare nell'Unione europea. Questa storia carica di fascismo e misoginia sarebbe tipica di un regime totalitario, non di una democrazia europea.

Per questo, ministro Tajani, non raccontateci che l'Italia non può intromettersi nella giustizia indipendente di un altro Paese. Sappiamo tutti che la magistratura ungherese è sotto il pieno controllo di Orban e che questo è un costante fattore di diatriba con l'Unione europea. Quel Paese viola apertamente ogni principio di base di un moderno Stato di diritto, dalla proporzionalità tra comportamento illegale e pena alla presunzione di eccezionalità di ogni misura che restringe la libertà personale prima di una condanna.

Si deve alzare la voce, allora, anche nei confronti di un altro Stato. Non si può essere garantisti in Italia e sostenere che ogni Stato ha i suoi metodi, quando vengono calpestati così apertamente i diritti di una cittadina italiana. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Scalfarotto. Ne ha facoltà.

[SCALFAROTTO](#) (*IV-C-RE*). Signor Presidente, signor Ministro, il ministro Nordio è andato via, ma ciò non mi dispiace, perché per me la questione non è tanto giuridica, ma puramente politica e dimostra, ahimè, la tragica debolezza di questo Governo in politica estera e della sua guida della Farnesina.

Abbiamo già avuto occasione di parlare della umiliazione di Roma su Expo, della Banca europea per gli investimenti e del Tribunale unificato dei brevetti. Potremmo fare molti esempi delle mancate soddisfazioni che abbiamo avuto da quando lei è alla Farnesina. In questo caso, però, credo che la pochezza della guida di questo Ministero si dimostri evidentemente.

Signor Ministro, quando lei viene in quest'Aula e dice che sono 2.405 i connazionali in prigione e che lei li tratta tutti in maniera uguale, ci dice che non è in grado di capire che ogni caso è diverso dall'altro. Vede, signor Ministro, se oggi siamo in Aula su questo caso, vuol dire che questo caso presenta delle particolarità e che non tutti i casi si possono trattare all'ammasso, come evidentemente fa la Farnesina a guida Tajani.

Una cittadina italiana viene arrestata per un reato lievissimo e sottoposta a un trattamento che praticamente è peggiore di quello previsto dall'articolo 41-*bis*, perché i nostri reclusi ai sensi del 41-*bis* possono ricevere la posta, anche se naturalmente viene verificata dalla censura, diciamo così, e ne viene verificato il contenuto. Salis non poteva neanche ricevere la corrispondenza dei propri genitori. La Farnesina quindi sa che c'è una nostra connazionale in una situazione peggiore di quella prevista dal 41-*bis* per un reato lievissimo, per un attacco in conseguenza del quale le vittime hanno avuto una prognosi di cinque-sei giorni, e non succede niente.

Anche nella ricostruzione che ci ha fatto oggi del caso, ha detto che praticamente fino al 19 dicembre 2023 (la Salis è stata arrestata a febbraio del 2023, quindi per dieci mesi) la Farnesina ha "sensibilizzato": lei ha usato questa parola. Ora sa che ho avuto l'onore di servire nel suo Ministero e la parola sensibilizzazione, in diplomazia, indica un atto informale. Che cos'è la sensibilizzazione? La prima nota verbale è del 19 dicembre, il suo primo incontro, nel quale parla con il suo omologo, è del 22 gennaio. Io lo vengo a sapere il 24 gennaio, perché rispondete a una mia interrogazione. Quindi, il caso non è esploso dopo, perché questo Parlamento si era già interessato a Ilaria Salis. Lei il 24 gennaio mi dice che lei, il 22 gennaio, ha incontrato il Ministro suo omologo.

Poi oggi ci ha detto che il 30 gennaio, la nostra Presidente del Consiglio ha parlato con Orban. Mi dite che sono stati dati consigli giuridici da parte del ministro Nordio, sempre in questi giorni, ma io le chiedo: dall'11 Febbraio 2023 fino a dicembre che cosa avete fatto? Adesso lei dice che bisogna tenere la cosa sotto silenzio, perché è più facile operare quando siamo sotto silenzio, ma questo caso è stato sotto silenzio fino al mese di ottobre. Voi avete avuto tempo da febbraio a ottobre di agire in modo silenziosissimo e non avete fatto nulla. (*Applausi*).

Rispetto ai marò, lei dice che non riconoscevamo la giurisdizione, ma poi è venuto qui a dirci che gli arresti domiciliari a Salis non si possono dare nell'ambasciata italiana per tutte altre ragioni. Ha detto che l'ambasciata non è attrezzata, però se era attrezzata per i marò, può essere attrezzata anche per la Salis, mi perdoni, anche se i casi sono giuridicamente diversi. Lei ha giustificato la questione di non poter dare i domiciliari alla Salis nell'ambasciata per una questione logistica, se ho capito bene.

Allora il problema sa qual è? Qui siamo davanti a una pesantissima incompetenza, perché è vero che vi siete svegliati (adesso parlate con Orban e con il Ministro), ma l'avete fatto da quando l'opinione pubblica è stata colpita. Prima che cosa è successo? Niente. Oppure, c'è un'altra possibilità, cioè che il Governo in questione, il Governo Orban, con il quale si va a fare la parata di Dio, Patria e famiglia, è il Governo di un partito che promette di entrare nel Gruppo presieduto dalla Presidente del Consiglio.

Allora, viene legittimo il sospetto che se non c'è incompetenza - e io mi auguro che sia così - ci sia della malafede, perché vuol dire che voi quantomeno non avete utilizzato i vostri buoni uffici e i rapporti politici che avete con Fidesz, il partito di Orban, per chiedere a Orban una cosa che può fare. Come diceva la collega Unterberger, l'indipendenza della magistratura in Ungheria non esiste: è un argomento puramente formale, altrimenti non agiremmo nei confronti del dell'Ungheria con gli strumenti dei trattati che stiamo attivando... (*Il microfono si disattiva automaticamente*).

PRESIDENTE. Concluda per favore.

SCALFAROTTO (*IV-C-RE*). Non agiremmo nei confronti dell'Ungheria come l'Unione europea sta facendo per palesi violazioni dello Stato di diritto, tra le quali c'è anche l'assenza della separazione dei poteri.

Per cui, se la Presidente del Consiglio o lei, signor Ministro, aveste parlato con i vostri omologhi nel

mese di luglio o nel mese di marzo, sapendo che una nostra connazionale era praticamente al 41-*bis*, probabilmente la situazione sarebbe stata già risolta. Quindi, o siete incompetenti, o siete in malafede. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Cucchi. Ne ha facoltà.

[CUCCHI](#) (*Misto-AVS*). Signor Ministro, devo dire che fino a stamattina ero molto arrabbiata. Adesso sono molto avvilita dopo averla ascoltata.

Non voglio ripetere quello che hanno già sottolineato i miei colleghi che mi hanno preceduta, però voglio ricordare brevemente che Ilaria Salis è stata arrestata l'11 febbraio 2023. Le vostre prime dichiarazioni risalgono al 30 gennaio scorso e la sua in particolare, signor Ministro, è stata di aver provato "profondo dolore e sorpresa" nel vedere Ilaria Salis ammanettata in udienza, quindi come a far capire di non sapere nulla di tutto questo.

In realtà, oltre all'elenco delle cose fatte che ci ha appena letto, lei e tutti i suoi colleghi, compresa la presidente Meloni, eravate al corrente da subito di quello che accadeva, perché il 22 marzo 2023 era stata scritta una lettera via PEC da parte della famiglia di Ilaria alla Presidente del Consiglio, poi il 1° dicembre 2023 al Ministro della giustizia (che adesso ha abbandonato di nuovo l'Aula) e il 10 dicembre 2023 a una serie di altri suoi colleghi, compreso lei, signor Ministro. Queste richieste, anche documentate, non hanno mai trovato una vostra risposta, eppure era una famiglia disperata quella che si stava rivolgendo a voi.

Adesso voi ricevete i familiari di Ilaria Salis, lei ha fatto queste dichiarazioni e il ministro Nordio dà addirittura consigli: il consiglio del nostro Ministro ai familiari di Ilaria Salis è di prendere i domiciliari in Ungheria. Ma lei è al corrente del fatto che i presunti picchiati da parte di Ilaria - dobbiamo infatti usare ancora il termine presunti - non hanno sporto denuncia, come dicevano i miei colleghi? Lo sa invece cosa hanno deciso di fare? Hanno dichiarato pubblicamente che loro si faranno giustizia da soli, quindi la famiglia di Ilaria Salis dovrebbe andare incontro a loro in Ungheria. Questo è quello che siete in grado di fare?

Per quanto riguarda il caos mediatico, ho appena ribadito che il vero caso è esploso esattamente il 10 gennaio, in seguito alla mia conferenza stampa. Avete avuto un anno di tempo, potevate fare di tutto e oggi lamentate che il caos mediatico non aiuta? Credo sia evidente che siete in grossa difficoltà.

Avviandomi a concludere, chiediamo a voi Ministri, come a tutte le istituzioni nazionali coinvolte, il preciso dovere della massima trasparenza su questa vicenda, perché non ci basta l'elenco di cose fatte che ci ha appena letto.

Signor Ministro, lei dice che le nostre istituzioni hanno fatto tutto il possibile per Ilaria, eppure mi chiedo come possa esser vero, visto che Ilaria Salis ancora oggi vive in quelle condizioni. Signor Ministro, che l'Ungheria imponga alla cittadina italiana Ilaria Salis condizioni di detenzione del tutto inumane e degradanti è ormai impossibile negarlo: l'abbiamo vista tutti in catene il giorno dell'udienza; non si poteva più negare, ormai il danno era fatto.

Come prima cosa chiediamo come sia possibile che ad oggi non sia stata inviata una formale ed ufficiale protesta per la grave violazione dei diritti umani e civili subiti da Ilaria Salis. Quello che è più grave però e che è del tutto inaccettabile è il fatto che siano rimaste inascoltate per ben un anno tutte le documentate richieste di aiuto della donna e della famiglia. Trovo gravissimo che, innanzi a quelle foto, la Presidente del Consiglio si sia limitata a dire che si augura che Ilaria Salis sia innocente e riesca a dimostrare la propria innocenza, incurante del più fondamentale dei principi del diritto penale, ossia la presunzione di innocenza. Ilaria Salis è innocente fino a prova contraria e penso sia sempre doveroso ribadirlo.

Trovo gravissimo che il ministro Nordio dinanzi a quelle foto si sia mostrato sorpreso. Com'è possibile mostrarsi sorpresi il 19 gennaio, quando è datata a quasi quattro mesi prima, il 2 ottobre 2023, la lettera che Ilaria ha spedito al consolato in Ungheria in cui descrive con dovizia di particolari le condizioni di detenzione impostele da Budapest? Il 10 gennaio è stato lanciato l'appello. Quindi diciamo che è stato trattato tutto con la dovuta urgenza? Diciamo che vi siete attivati? Direi che a questo punto possiamo anche avere l'accesso agli atti, com'è nostro diritto, e - cosa che abbiamo fatto questa mattina, come Alleanza Verdi e Sinistra - chiediamo l'invio di una richiesta ufficiale per rendere

noti ogni informativa, atto provvedimento o comunicazione intercorrenti fra le autorità, anche giudiziarie, ungheresi e quelle italiane relativi alla detenuta in Ungheria Ilaria Salis, nonché ogni altra documentazione riguardante le condizioni fisiche, psicofisiche e di detenzione cui è sottoposta. Ci aspettiamo un deciso cambio di passo, caro Ministro. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Paroli. Ne ha facoltà.

Presidenza del vice presidente RONZULLI (ore 13,55)

PAROLI (*FI-BP-PPE*). Signor Presidente, innanzitutto vogliamo ringraziare il Ministro degli affari esteri e *Vice Premier*, che è venuto prontamente a rispondere in Parlamento sul caso Salis, anche se reputo davvero surreale ciò che sta accadendo.

Dopo aver sentito le sue parole, signor Ministro, ritenevo che probabilmente qualcuno dovesse porgere le proprie scuse per quanto accaduto nel dibattito pubblico nei giorni passati; invece ho sentito cose fuori dal mondo, come affermazioni riportate ed applaudite da una parte dell'Assemblea, secondo cui picchiare persone che la pensano diversamente sia quasi una cosa meritevole; non si è invece ritenuto di applaudire al ringraziamento che formuliamo tramite lei al nostro corpo diplomatico per il lavoro intenso che è stato svolto, come emerge dalla sua relazione, ma tant'è, questi sono i giorni che passiamo.

Il suo appello a fare in modo che gli interessi di Ilaria Salis avessero la precedenza mi sembra che non sia stato colto e non sia stato assolutamente sostenuto. La polemica politica rischierà di penalizzare questa situazione, come lei ha detto puntualmente. La sua informativa, infatti, è stata puntualissima e chiarissima e rende merito a un lavoro fatto ben prima delle polemiche di questi giorni che, alla luce delle sue dichiarazioni, si rivelano totalmente infondate e fuori luogo. Spero che qualcuno possa davvero comprenderlo ed evitare gli atteggiamenti a cui abbiamo assistito, anche perché le prediche a cui abbiamo assistito portano consigli tali per cui probabilmente, se fossero stati dati anche nel suo caso, Patrick Zaki sarebbe pure ancora in prigione in Egitto, ma tant'è. Spero che si lavori nell'interesse di Ilaria Salis.

Attraverso di lei, signor Ministro, ringraziamo il corpo diplomatico italiano in Ungheria e in Italia e tutti i rappresentanti della Farnesina, per essersi adoperati fin dal primo minuto, com'è stato ben riportato, di questa purtroppo triste vicenda.

Vorrei anche io ricordare che non ho visto questo slancio internazionale da parte della sinistra e dei Governi di sinistra quando altri Paesi europei davano riparo a brigatisti e terroristi con pesanti condanne nel nostro Paese, di fronte al silenzio di una parte politica che non ha mai chiesto che ci fossero davvero provvedimenti conseguenti alle richieste dell'Italia.

Tuttavia, come abbiamo saputo dalle dichiarazioni del signor Ministro, sono addirittura 2.405 gli italiani in stato di detenzione all'estero e siamo confortati dal fatto che, come lei ha opportunamente detto, noi non lasciamo nessuno da solo, perché questo sarebbe spiacevole. Io ho sentito dichiarazioni, ma non credo che la Farnesina debba entrare nel merito dei processi e dei procedimenti. È chiaro che vanno analizzate anche le situazioni, ma noi rifiutiamo l'idea che ci siano italiani detenuti all'estero di serie A e di serie B; gli italiani detenuti all'estero devono essere seguiti come voi ben fate e come contiamo che questo Governo continui a fare.

Non possiamo che concordare con lei, signor ministro Tajani, e anche con quanto detto dal ministro Nordio (che in questo momento non c'è, ma so che si è occupato della vicenda, così come la presidente del Consiglio Meloni), che liberare un detenuto all'estero non è compito del Governo italiano, non può esserlo; il compito del Governo, come ha già fatto, è quello di ribadire che va rispettato il diritto di ogni detenuto. Ha fatto bene a convocare l'ambasciatore ungherese a Roma, perché è stato un atto politico forte per esprimere questa posizione. Non si può che biasimare, infatti - l'ha già fatto con chiarezza lei, ma l'abbiamo fatto tutti con dichiarazioni pubbliche molto chiare - il modo in cui Ilaria Salis è stata tradotta in aula, non rispettoso degli elementari diritti alla dignità. I diritti di un cittadino in stato di detenzione devono essere rispettati sia in carcere sia in un'aula di tribunale. Bene che la *premier* Giorgia Meloni, come lei ha detto, abbia incontrato il ministro ungherese Viktor Orban su questo tema.

Vanno anche ricordate - l'ha ricordato lei e glie ne va dato merito - le vicende di Alessia Piperno e di

Patrick Zaki. Fortuna che qualcuno se n'è occupato in modo adeguato, perché probabilmente in altre situazioni sarebbero ancora dove non dovevano essere. Anche in questo caso, però, il Governo sta agendo nell'interesse della cittadina italiana Salis ed è bene che si sia data anche la propria disponibilità, qualora vengano concessi gli arresti domiciliari in Ungheria, a mettere a disposizione un luogo adeguato. È chiaro, tuttavia, che spetta all'autorità giudiziaria ungherese e in base a una richiesta dell'avvocato, che chiaramente dev'essere fatta - speriamo che venga fatta - concedere gli arresti domiciliari in Ungheria e poi bisognerà lavorare perché questi arresti domiciliari possano essere tradotti in arresti domiciliari nel nostro Paese.

Noi comprendiamo lo stato d'animo del padre di Ilaria Salis, ma non possiamo condividere le sue dichiarazioni, mentre ci sentiamo di condividere e di sostenere pienamente le iniziative italiane che il Governo ha messo in campo per chiedere il rispetto del diritto europeo sullo stato di detenzione e sul rispetto della persona. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Licheri Sabrina. Ne ha facoltà.

[LICHERI Sabrina](#) (M5S). Signor Presidente, ringrazio il Ministro per quanto relazionato in maniera tanto dettagliata, ma restano tuttavia doverose alcune riflessioni.

Quella di Ilaria Salis è una brutta storia due volte. La prima volta per la vicenda in sé, perché già essere arrestate in un Paese straniero e, allo stesso tempo, senza ricevere un trattamento con l'attenzione che ci si aspetta da un Paese civile è un'esperienza terribile. Lo è la seconda volta se a ciò aggiungiamo che questa terribile esperienza è iniziata un anno fa, allora parliamo veramente di una storia straordinaria e terribile nella sua straordinarietà.

Un anno trascorso nel silenzio delle istituzioni, signor Ministro, checché se ne dica, silenzio che non deriva dalla necessità di mantenere riservate certe notizie, perché magari nel frattempo ci si adoperava per garantire condizioni detentive dignitose a Ilaria Salis o magari per farla rientrare nel suo Paese. Questo silenzio, signor Ministro, deriva dall'assoluta mancata conoscenza di ciò che Ilaria stava vivendo, nonostante la famiglia e lei stessa, fin da subito si fossero adoperate per far conoscere quello che stava vivendo. Dobbiamo immaginare la sua paura e la rabbia della famiglia e degli amici di Ilaria. Immaginiamo il senso di solitudine e di abbandono vissuto da questa ragazza, nostra concittadina, arrestata - ripetiamolo - un anno fa, in un Paese della "civilissima" Europa, la cui condizione detentiva non è assolutamente dignitosa, né rispettosa della dignità della persona. Questo non è mai accettabile, figuriamoci se può esserlo in un Paese con il quale il nostro *Premier* non perde occasione per rimarcare e difendere il rapporto amichevole con il presidente Orbán, il quale a sua volta ha dichiarato di avere con Giorgia Meloni una visione comune del mondo. Signor Presidente, questo sicuramente per noi non è assolutamente rassicurante.

Come cittadina italiana e come parlamentare, sento di dover chiedere scusa ad Ilaria per quanto è successo. Sento però, Ministro, che lei avrebbe dovuto farlo prima di tutti noi, ammettendo di aver lasciato sola Ilaria per troppo tempo, senza quel sostegno e quell'incoraggiamento che - mi creda - chi vive quella condizione necessita come l'aria che lei respira, signor Ministro. Ora bisogna recuperare, bisogna stare vicino ad Ilaria, è necessario che le arrivino tutta la nostra vicinanza e l'impegno che tornerà a casa.

Il ministro Nordio ha dichiarato che l'Italia non è un Paese affidabile per l'estradizione dei nostri connazionali detenuti all'estero. Purtroppo è la verità. Lo so bene, però lei può impegnarsi per invertire questa tendenza. Dico lo so bene, perché, signor Ministro, sono un'amica di Enrico Forti. So che il Governo si sta occupando della storia di Chico. Conosco Chico dal 2011 e tutti i Governi che si sono succeduti si sono occupati di lui. Tutti i Governi hanno fatto piccoli passi in avanti. È complicato, e lo sappiamo. Tra l'altro, oggi è il compleanno di Chico Forti, il ventiquattresimo che trascorre in un carcere di massima sicurezza in Florida e, mi permetta, Presidente di rivolgergli anche da qui gli auguri di buon compleanno.

Quindi, sintetizzando, perché questo è il messaggio a nostro avviso più importante: è davvero fondamentale, determinante non abbandonare, non trascurare - questo forse è il termine più adatto - i nostri concittadini detenuti all'estero e far sentire loro l'interesse, la vicinanza delle istituzioni.

Signor Ministro, smentisca il ministro Nordio. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Pucciarelli. Ne ha facoltà.

PUCCIARELLI (*LSP-PSd'Az*). Signora Presidente, onorevoli colleghi senatori, ringrazio il Ministro per la sua presenza in Aula e per il supporto a tutti quei cittadini italiani detenuti all'estero che, avendo avuto appunto problemi con la giustizia, si trovano in carcere, magari in realtà dove i requisiti minimi per il rispetto e la tutela dei diritti umani vengono meno. Questo supporto avviene proprio attraverso il suo Ministero, la Farnesina, e le nostre ambasciate.

Grazie anche al lavoro della Commissione per i diritti umani, che ho avuto e ho tuttora l'onore di presiedere. Nel novembre del 2019 la Farnesina ha pubblicato un prezioso *vademecum* proprio per far sì che i detenuti all'estero e i loro familiari avessero un supporto per tutte le iniziative che possono aiutarli in una situazione di disagio. La guida messa a punto è stata concepita come uno strumento di facile consultazione, un ausilio per le persone che si trovano in maggiore difficoltà a causa della non conoscenza della lingua e del diritto locale e spesso con l'impossibilità di ricevere medicinali, oltre che con i familiari distanti. Nel *vademecum* viene illustrato cosa fa e cosa non può fare la rappresentanza diplomatica e contiene la guida nelle pratiche per l'estradizione.

Per entrare nel merito specifico del caso di Ilaria Salis, vorrei riproporre anch'io la sua enunciazione in merito agli interventi puntuali dell'ambasciata nel seguire il caso. Ilaria Salis - come è già stato ricordato - è stata arrestata a Budapest l'11 febbraio 2023. L'ambasciata viene informata il 13 febbraio in tarda serata.

Il giorno dopo, nonostante lo strettissimo tempo a disposizione, l'addetto consolare che parla la lingua ungherese riesce a partecipare all'udienza con il gip, dove riesce ad avere il primo incontro con Ilaria. Il 15, cioè un giorno dopo questo incontro, l'addetto informa la famiglia sul colloquio avuto con la figlia e su una serie di questioni circa l'invio di beni personali, le modalità di visita e le azioni che l'ambasciata avrebbe messo in atto per assisterla.

La difficoltà riscontrata nel mettere in contatto Ilaria con la propria famiglia sta nel fatto che, nella fase delle indagini, le autorità ungheresi hanno vietato i contatti con la famiglia; difficoltà riscontrata anche per la richiesta di visita consolare autorizzata dopo circa un mese dalla richiesta iniziale. Ma proprio grazie al lavoro costante dell'ambasciata nel seguire il caso, gradualmente, dopo la prima fase di rigidità, la procura, visto che temeva un inquinamento delle prove, inizia ad allentare i divieti e apre alla possibilità che Ilaria comunichi con l'ambasciata, alle visite e alle telefonate che, infatti, con il tempo si sono fatte più frequenti. Oggi Ilaria può telefonare liberamente all'ambasciata e ricevere visite.

Sicuramente le immagini di lei tradotta in aula con i ceppi ai piedi e trattenuta con una catena non si possono guardare e non si possono accettare. Come lei ha ricordato, tali immagini sono anche in violazione della direttiva europea 2016/343. Tali immagini hanno giustamente suscitato nel nostro Paese forte sconcerto e forte sdegno. Come però anche lei ha ricordato, ci sono oltre 2.400 detenuti italiani nel mondo, spesso in condizioni in cui il rispetto della dignità umana è lontano da poter essere definito come tale, lontano dal rispetto di quelle che sono le convenzioni, oltre il limite della dignità umana.

Mi sento di dire che il Governo italiano segue e continuerà a seguire tutti loro, senza escludere nessuno, così come ha ben dichiarato e confermato anche lei stamani in quest'Aula. Il Governo interverrà con ogni strumento a disposizione nei casi in cui vi siano violazioni nei confronti dei nostri connazionali, tenendo conto del limite della sovranità giurisdizionale. È un lavoro costante quello che spesso viene fatto - come è stato anche dimostrato nel caso di Ilaria Salis - sottotraccia proprio perché a volte la sovraesposizione crea un danno anziché dare un contributo di aiuto alla persona in difficoltà.

(*Applausi*).

Fare del caso Salis un caso politico, come è diventato, non fa il bene della ragazza e - come è stato confermato da più parti - la necessità di mantenere i toni bassi, proprio per non far irrigidire la controparte e non vanificare il lavoro che l'ambasciata ha fatto fino ad oggi, sembra essere caduto nel vuoto. Ilaria Salis non può essere utilizzata come strumento elettorale per colpire Orban o il Governo italiano (*Applausi*), e non si può far leva su quella che è l'emotività della famiglia che in questo momento sta soffrendo.

Se realmente quello a cui si vuole arrivare è il rispetto delle regole umanitarie ed europee, oltre che un giusto processo, la via non è quella dei *flashmob*, della spettacolarizzazione politica, ma è quella del senso di responsabilità di ognuno di noi.

Prima di concludere il mio intervento, anch'io rivolgo un appello per avere nuovamente un riflettore su quella che è la situazione di Chico Forti. Non vorrei che passasse il concetto - come si è appena sentito in quest'Aula - che la violenza è da condannare solamente quando la persona che la subisce è di destra.

(*Applausi*). Ecco, questo è un concetto che sinceramente vorrei che in questa Aula non fosse applaudito, perché la violenza va combattuta senza se e senza ma. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Alfieri. Ne ha facoltà.

ALFIERI (PD-IDP). Signor Presidente, il Gruppo Partito Democratico e la comunità democratica condannano ogni tipo di violenza, al di là di qualsiasi colore politico, sempre e dovunque, e pensano che tutti i cittadini italiani ed europei debbano poter godere di tutti i diritti ed essere difesi dalla Farnesina in egual modo.

Attraverso la Presidente, dico al Ministro, troppo intelligente, ha ricoperto tanti incarichi (Presidente del Parlamento europeo e Commissario europeo), da non sapere che questo è un caso simbolico. Il Ministro degli affari esteri italiano non può permettersi di paragonare situazioni dell'Iran e dell'Egitto a una situazione che è nel cuore dell'Europa, della civile Europa, in Ungheria. (*Applausi*). I diritti in Ungheria, in Italia, in Francia e in Germania devono essere rispettati e tutelati nella stessa maniera. Questo è il punto centrale, cui ci ha richiamato anche la commissaria europea McGuinness, che ha dato una valutazione diversa dalla vostra rispetto alla decisione quadro 829 del 2009.

Lo dico perché stiamo parlando di un tema centrale che è la vera posta in gioco. Oggi non parliamo del caso di Ilaria Salis dal punto di vista giudiziario, su cui ci sarà un processo e potremo poi esprimerci ognuno con le sue valutazioni. Oggi la posta in gioco è lo Stato di diritto all'interno dell'Unione europea che viene messo in discussione dall'Ungheria. Io non vorrei che ci assuefacessimo ormai all'idea che Orban può dire tutto e il contrario di tutto impunito.

Siccome lei stesso ha partecipato alle decisioni che hanno bloccato i fondi all'Ungheria, proprio sul tema delle libertà fondamentali e della separazione dei poteri, e ha votato anche lei a favore del blocco di quei fondi, fa sorridere pensare e sentire Ministri di questo Governo che si appellano all'indipendenza della magistratura in Ungheria, quando sa benissimo che è merce di scambio ogni decisione da parte di Orban. (*Applausi*). Qualsiasi cosa: l'entrata nella NATO della Svezia e anche solo la decisione di prendere e definire un testo unico su Israele e Hamas. Minacciano ormai il veto ovunque e ogni cosa è occasione di negoziato con loro. Siete stati bravi in Egitto e siete stati bravi in Iran. Dovrebbe essere molto più facile ottenere un risultato in Europa, tra l'altro con un vostro alleato e amico della presidente Meloni, che si accinge a entrare nel Gruppo dei conservatori europei. (*Applausi*).

Allora io mi chiedo cosa abbia risposto il Governo davanti ai continui richiami e alle lettere che sono arrivate (il 23 marzo scorso è passato più di un anno dalla prima lettera del padre di Ilaria Salis, che ha riscritto in autunno). Il Governo non ha risposto. I primi incontri ci sono stati alla fine di gennaio, quando il primo dicembre il Partito Democratico ha interrogato questo Governo per sapere cosa intendesse fare nei confronti dell'Ungheria. Noi stiamo ancora aspettando una risposta a quell'interrogazione. (*Applausi*).

Mi chiedo, quando ai primi di dicembre Cuno Tarfusser, che non è uno qualunque, ma è stato vice presidente della Corte penale internazionale e sostituto procuratore della corte d'appello di Milano, chiede di non estradare Gabriele Marchesi, accusato degli stessi reati della Salis, e indica anche la lettera del padre della Salis a questo Governo, in cui si scriveva anche "legata, ammanettata e portata con un guinzaglio" - quindi tutto ciò lo si sapeva in autunno e lo si sapeva a dicembre - noi ci chiediamo che cosa ha fatto il Governo in quest'anno. Perché ha dovuto aspettare gennaio? Questo è il punto chiave. (*Applausi*).

A me rassicura tutto l'elenco dei punti che sono stati fatti e sono certo, conoscendo i diplomatici italiani, che lo facciano e lo abbiano fatto per tutti i cittadini italiani in maniera uguale. Lei ha ricordato tutti i passaggi che sono stati fatti. Ciò mi rassicura, ma non mi rassicura che il Governo

italiano abbia dovuto aspettare la fine di gennaio per incontrare il Ministro della giustizia ungherese. Questo è il punto centrale. Cosa ha fatto il Governo in tutti questi mesi? Per questo motivo abbiamo sollevato un caso. Mi sembra abbastanza evidente che questo è il punto centrale.

Chiudo su un punto, che è il tema dello Stato di diritto all'interno dell'Unione europea. Questo è il punto fondamentale che viene oggi messo in discussione con un trattamento lesivo dei più elementari diritti umani - un collega diceva prima che è peggio del 41-*bis* in Italia - per un reato che poi dovrà essere accertato e che è molto meno grave rispetto ai reati per cui si viene colpiti con quella sanzione. Allora io mi chiedo e lo chiedo soprattutto ai patrioti, a coloro che hanno fatto della difesa del Paese e della Nazione un tratto identitario: davanti a quell'immagine di una cittadina italiana ed europea - pensate cosa avrebbero fatto i francesi o i tedeschi - la reazione del Governo in questi mesi qual è stata? I patrioti danno l'idea di aver abbandonato questa bandiera, la bandiera della difesa dell'italianità. Perché lo hanno fatto? Lo hanno fatto forse perché Orbán, in compagnia di Zemmour, quel signore che ha fatto campagna elettorale denunciando l'idea di parità di genere ed evocando una battaglia per anettere addirittura le Regioni del Nord Italia alla Francia - questo ha fatto - è entrato l'altro giorno all'interno del Gruppo guidato dalla Presidente del Consiglio italiana? Patrioti, dove siete? Battete un colpo. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Scurria. Ne ha facoltà.

SCURRIA (*FdI*). Signor Presidente, cercheremo di battere un colpo in questo intervento come patrioti, come ci chiede il Partito Democratico.

Mi permetta intanto di ringraziare il ministro Tajani per la sua precisa e puntuale informativa che ha voluto fare oggi in quest'Aula. Non avevamo dubbi, Ministro, e lo avevamo già anticipato nel dibattito che c'è stato la scorsa settimana; mi riferisco all'interessamento che il Governo ha posto su questa vicenda sin da subito.

Mi piace ricordare da dove lei è partito, ricordando cioè come l'Italia sia la Patria del diritto, la culla di Cesare Beccaria, il luogo dove la dignità umana è sempre stata salvaguardata, sottolineata e tutelata proprio in quanto italiani e proprio in quanto culla di una civiltà che, sinceramente, non fa sconti a nessuno.

Lo dico perché il suo interesse, l'interesse di questo Governo, è per tutti i detenuti italiani all'estero - come è stato anche qui ricordato - e non riguarda solo la vicenda di Ilaria Salis. Abbiamo sospeso poco fa il nostro dibattito sulla giustizia parlando anche dell'emergenza carceri in Italia, a dimostrazione che quello che viene sottolineato più volte - in questo caso sull'Ungheria - è un tema che riguarda non solo l'Ungheria, ma anche l'Italia.

È un tema che riguarda gli Stati Uniti. Già l'altra volta ricordavamo come a volte vediamo immagini di detenuti negli Stati Uniti, portati in carcere in manette e in catene. Ovviamente, ricordiamo anche come vengono trattati i prigionieri in Cina, perché di questo si tratta. Ma di questa Nazione si parla poco, forse perché c'è una simpatia di una parte politica nei suoi confronti.

Soprattutto, dobbiamo capire se qui, proprio da patrioti, noi siamo per tutelare una cittadina italiana o se dobbiamo fare speculazione politica. Ho sentito echi terribili in quest'Aula, quando qualcuno ha parlato di giustificazione della violenza nei confronti di persone che la pensano diversamente da altre, che poi sono giustificate a usare quella violenza. E purtroppo vi sono stati applausi anche da parte del Gruppo Partito Democratico. Ma questo è un ragionamento che non funziona, perché allora si chiarisce il perché siamo qui. Noi siamo qui per cercare una soluzione per il caso Salis o siamo qui per fare polemica politica?

Noi dovremmo rispettare, solamente e semplicemente, non tanto quello che dice il ministro Tajani, il Presidente del Consiglio e tantomeno quello che dico io, ma quello che dice il padre di Ilaria Salis. Il padre ci ha chiesto di mettere a tacere la situazione, di non creare un caso politico su questa vicenda, perché ciò non aiuta. E non lo dice adesso.

Io non voglio ora rifare l'elenco di tutti gli interventi che il ministro Tajani ha riportato all'inizio di questa informativa. Ma, se dobbiamo parlare, e non in malafede - certe volte la vedo arrivare da altri banchi - dobbiamo ricordare quello che ci ha detto il Ministro. Poi, se uno viene qui con gli interventi prestampati, perché servono a fare un comunicato stampa, va bene qualunque cosa; ma il Ministro ci

ha detto che, dal 15 febbraio dello scorso anno, l'ambasciata italiana e quindi il Ministero degli Esteri, si sono attivati in una serie di interventi.

Sono intervenuti a inizio febbraio, a metà febbraio, a fine febbraio, a marzo, ad aprile, a maggio, a luglio. Come si fa a dire che il Governo italiano non è intervenuto? Siamo in malafede, cari colleghi. Siamo davvero in malafede! (*Applausi*).

Allora, se la situazione è questa, che cosa volete che si faccia in più, rispetto a quello che è stato fatto? È stato convocato l'ambasciatore ungherese: neanche in tempo di guerra si prende questa iniziativa. Sono stati fatti incontri bilaterali con i Ministri ungheresi. Poi, a proposito dello Stato di diritto, mettetevelo in testa una volta per tutte: lo Stato di diritto è tale quando viene riconosciuto sempre. Viktor Orban, che ci piaccia o no, è stato eletto dal popolo ungherese. (*Applausi*). Ora, voi potete dire che quello ungherese è un popolo di nazisti, di terribili razzisti. Dite quello che volete, ma c'è un processo democratico chiaro. E non si può essere democratici solo quando vince la parte che si ha in simpatia, perché questa è un'altra storia.

Signor Presidente, sul tema dell'autonomia della magistratura all'interno dello Stato ungherese, al di sopra vi è l'Unione europea, con tutto quello che sappiamo. È tutto da verificare; ma, fino a quel momento, la magistratura ungherese è l'unica magistratura che può decidere le sorti della nostra connazionale, sulla quale il Governo ha fatto tutto quello che era possibile fare.

Dopodiché, le dimostrazioni ci sono e anche questo il ministro Tajani lo ha voluto ricordare per dimostrare il modo in cui noi lavoriamo per tutelare i nostri cittadini all'estero. Sul caso della nostra cittadina italiana rinchiusa in Iran, Alessia Piperno, tutta questa mobilitazione non è che ci sia tanto stata. Ma va bene ugualmente. Se Alessia Piperno e Patrick Zaki sono stati riportati a casa, è perché c'è stato un lavoro attento, attivo, diplomatico, senza cercare titoli di giornali, comunicati stampa e altre attenzioni, che in questo caso, forse, fanno appunto pensare davvero alla malafede.

Noi lavoriamo così. E siamo sicuri che, grazie all'intervento del Governo, anche questa situazione avrà il risultato che deve avere. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sull'informativa del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che ringrazio per la disponibilità.

BOCCIA (PD-IDP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOCCIA (PD-IDP). Signora Presidente, prima della chiusura dei nostri lavori, vorrei ribadire al presidente La Russa, attraverso lei - e mi auguro che il presidente Malan convenga su questo - che ancora una volta ci sono colleghe e colleghi che sono stati penalizzati dalla testardaggine di alcuni Presidenti di Commissione.

Avevamo chiesto di evitare, durante questi lavori, di convocare l'Ufficio di Presidenza della Commissione affari costituzionali, perché avevamo bisogno - come lei sa - di definire prima un percorso, e in ogni caso dovevamo consentire a tutti i colleghi di seguire l'informativa del ministro Tajani. Ma la cosa che ci lascia interdetti è che questa sensibilità e questa attenzione non sono state tenute in considerazione nemmeno nelle Commissioni congiunte. Il collega Alfieri o era qui o era lì; e, siccome era qui, perché interveniva in Aula per conto del Partito democratico, non poteva essere lì. E intanto in quella sede i lavori vanno avanti.

Lo dico, presidente Ronzulli, perché è evidente che anche il dibattito di questa mattina non ha sortito effetti e noi davvero chiediamo una convocazione della Conferenza dei Capigruppo prima di incominciare i lavori la settimana prossima. Non siamo in grado di garantire, almeno da parte nostra, lo svolgimento dei lavori di un calendario che è già saltato. Infatti, come lei sa, perché ha partecipato all'ultima Conferenza dei Capigruppo, noi ci ritroviamo in questo momento con il disegno di legge Nordio ancora aperto, con emendamenti da votare e con probabile voto finale. Ci ritroviamo la legge di delegazione europea con la discussione generale fatta, ma non sappiamo se possiamo affrontarla prima dell'ossessivo provvedimento su Italia-Albania che, non per volontà dell'Assemblea, ma per il Governo che spinge, dovrebbe superare tutti gli altri, ma in realtà in Commissione non abbiamo ancora iniziato a trattare gli emendamenti.

Il disegno di legge sul cyberbullismo è stato accantonato, e non si sa in quale angolo dei nostri lavori

sia finito. E ovviamente le opposizioni stanno aspettando il ministro Fitto da sei mesi, perché sull'affare assegnato è scomparso. Non sappiamo dove sia finito. La Commissione affari europei chiede la sua presenza da sei mesi e noi non siamo più in grado, perché son saltate le regole - lo dico al presidente Malan - e sono saltati anche i criteri minimi di rispetto della nostra convivenza in quest'Aula e nelle Commissioni.

Pertanto chiedo, attraverso lei, signora Presidente, di comunicare al presidente Balboni di chiamare un *timeout*, visto che sta invocando il giurì d'onore. Nell'altro ramo del Parlamento non ha funzionato molto bene e qui, se ci organizziamo, forse riusciamo a farlo funzionare; certo, diventerebbe molto complicato tradurre il presidente Balboni, ma è un esercizio che possono fare i suoi compagni di partito.

Le chiedo, pertanto, Presidente, di chiedere al presidente La Russa di ricominciare da una Conferenza dei Capigruppo. Noi non siamo nella condizione di iniziare la prossima settimana, e non a causa nostra, ma a causa del caos che si è creato per evidenti forzature del Governo sull'intera Aula e della maggioranza, che evidentemente non è nemmeno compatta sulla definizione delle priorità. Mi pare infatti di capire che un Gruppo ora non è più rappresentato e non abbia la voglia spasmodica di ripartire da Italia-Albania.

Quindi, noi le stiamo chiedendo di ricevere una notizia chiara prima di martedì, altrimenti rischiamo di non partecipare ai lavori dell'Aula. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Senatore Boccia, porterò sicuramente il suo messaggio al presidente La Russa, ma credo abbia già pensato di convocare una Conferenza dei Capigruppo.

Faccio soltanto una precisazione sul decreto-legge bullismo: non è stato ancora calendarizzato in Assemblea perché non sono ancora finiti i lavori in Commissione.

Sospendo la seduta, che riprenderà alle ore 15 con il *question time*.

(*La seduta, sospesa alle ore 14,30, è ripresa alle ore 15*).

Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO

Svolgimento di interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151-bis del Regolamento (ore 15)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata (cosiddetto *question time*), ai sensi dell'articolo 151-bis del Regolamento, alle quali risponderanno il Ministro della difesa e il Ministro dell'economia e delle finanze.

Invito gli oratori ad un rigoroso rispetto dei tempi, considerata la diretta televisiva in corso.

La senatrice Mieli ha facoltà di illustrare l'interrogazione [3-00938](#) sulla missione internazionale per la sicurezza della navigazione nel mar Rosso, per tre minuti.

MIELI (Fdl). Signor Presidente, ringrazio i Ministri e saluto la sottosegretaria Rauti.

Rivolgendomi al Ministro della difesa, evidenzio in premessa che il mar Rosso è, in relazione alle comunicazioni via mare, uno snodo cruciale per il commercio mondiale; dopo gli attacchi terroristici di Hamas del 7 ottobre scorso e l'inizio delle operazioni israeliane nella striscia di Gaza, i ribelli yemeniti di Ansar Allah, sostenuti dall'Iran, hanno perpetrato ripetuti attacchi contro le navi in transito nel mar Rosso, in particolare nello stretto di Bab el-Mandeb, mettendo a rischio la libertà e la sicurezza della navigazione lungo una delle rotte commerciali più importanti al mondo e arrecando danno alle compagnie di navigazione.

Questi attacchi hanno indotto molte compagnie di navigazione a rinunciare all'ingresso nel Mediterraneo, attraverso il canale di Suez, e a circumnavigare l'Africa; le deviazioni stanno comportando un impatto enorme sia sui tempi di navigazione, sia sui costi del trasporto delle merci, aumentati anche a causa dei maggiori costi assicurativi conseguenti all'elevato rischio di attacchi. La crisi rischia così di ridurre l'importanza commerciale dei principali porti italiani, inficiando la centralità del Mediterraneo nella rotta commerciale che collega l'Asia all'Europa e agli Stati Uniti.

Lo scorso dicembre, al fine di contrastare gli attacchi e le minacce dei ribelli yemeniti di Ansar Allah, il Segretario alla difesa USA, Lloyd Austin, ha annunciato l'avvio dell'operazione Prosperity guardian, di natura difensiva, imperniata su una coalizione multinazionale ed inserita nella Combined Task Force 153, una delle cinque *task force* multinazionali che compongono le *combined maritime force*

(CMF). Nella notte tra l'11 e il 12 gennaio 2024, a causa del perdurare degli attacchi, gli Stati Uniti e la Gran Bretagna, con il supporto non operativo di Paesi Bassi, Bahrein, Nuova Zelanda, Canada, Australia, Danimarca, Germania e Corea del Sud, hanno avviato una serie di attacchi contro le posizioni Houthi sul territorio yemenita, con lo scopo di degradarne le capacità operative.

Lo scorso 22 gennaio si è tenuta a Bruxelles la riunione del Consiglio affari esteri dell'Unione europea, in cui è stata discussa la situazione nel mar Rosso ed è stato raggiunto un accordo di principio sull'avvio di una nuova missione militare UE a protezione delle navi commerciali che attraversano l'area. Tale missione incrementerebbe di fatto la presenza italiana e alleata nell'area: l'Italia, in particolare, è già presente con nave Martinengo, posizionata a Nord di Bab el-Mandeb, che ha da poco avvicinato nave Fasan; inoltre, l'Italia partecipa altresì all'operazione Atalanta, una missione navale europea di cui il nostro Paese assumerà a breve il comando, attiva dal 2008 al largo della Somalia con l'obiettivo di contrastare le attività di pirateria. È del 4 febbraio la notizia che il comando tattico, ovvero la responsabilità della condotta in mare delle attività rientranti nella nuova operazione (denominata *Aspides*, «scudo» in greco), sarà assegnato all'Italia.

Si chiede di sapere quali siano le iniziative in atto nell'area del mar Rosso a tutela del traffico mercantile, in transito per lo stretto di Bab el-Mandeb e per il canale di Suez, e in particolare quali siano la natura e gli obiettivi della nuova missione e se essa preveda il coinvolgimento di altri Paesi.

(Applausi).

PRESIDENTE. Il ministro della difesa, signor Crosetto, ha facoltà di rispondere all'interrogazione testé illustrata, per tre minuti.

[CROSETTO](#), *ministro della difesa*. Signora Presidente, onorevoli senatori, ringrazio la senatrice Mieli perché mi fornisce l'opportunità di fare il punto anche in questa sede sui recenti sviluppi della situazione nel mar Rosso, nel golfo di Aden e sulle decisioni assunte in sede europea in relazione all'imminente invio di una missione navale in un'area cruciale per il commercio e l'economia globale.

Gli attacchi Houthi hanno determinato sin da subito un serio pericolo per chi opera in mare, inducendo le principali imprese di navigazione e compagnie marittime a evitare il transito nello stretto di Bab el-Mandeb e di conseguenza da Suez, optando per la circumnavigazione del Capo di Buona Speranza. Non passare da Suez porta a un aumento dei tempi di navigazione di dieci, dodici giorni, a un deciso incremento di costi di trasporto - in alcuni casi quintuplicati - e alla marginalizzazione dei porti del Mediterraneo, con un ulteriore impatto negativo sull'economia europea e italiana in particolare.

Le navi russe o cinesi non vengono attaccate dagli Houthi e ciò crea uno svantaggio competitivo e altera le regole del libero mercato, generando una minaccia alla sicurezza della navigazione e alla nostra stabilità economica. Quello in atto è quindi un vero e proprio conflitto ibrido, che si gioca su tutte le scale.

Oggi, alla fine di un convegno che ho tenuto alla LUISS, un imprenditore mi ha detto che un fornitore cinese gli ha detto che le sue merci con loro viaggeranno in modo sicuro e non saranno attaccate, offrendo un vantaggio commerciale in più rispetto a quello che potevano fornire i concorrenti europei e americani.

Come sapete, l'Italia fin da subito ha ritenuto di agire per ripristinare la sicurezza e la libertà di navigazione nell'area, inviando un'unità navale, la fregata Fasan, oggi sostituita con nave Martinengo, con compiti di *maritime situational awareness* e di autodifesa estesa a favore del naviglio in transito sul mar Rosso.

Al contempo, in sinergia con gli Esteri, abbiamo stimolato e supportato il rapido avvio di un'iniziativa dell'Unione europea, poi denominata *Aspides*. Con Parigi e Berlino in particolare, stiamo fortemente supportando il lancio di questa operazione che dovrebbe agire nel mar Rosso e parte del Golfo Persico, inglobando l'altra operazione europea *Emasoh*, finalizzata alla sorveglianza dello Stato di Hormuz, delle cui strutture, capacità e competenze potrà avvalersi, a tutto vantaggio della rapidità decisionale ed esecutiva. Le navi militari europee svolgeranno compiti di protezione e scorta del naviglio e supporto di *maritime situational awareness*, mantenendo uno stretto coordinamento con Atlanta, che ha preminenti compiti antipirateria, con cui *Aspides* condividerà parte dell'area operazioni, e con *Prosperity guardian*, missione a carattere difensivo che - come ricordava la senatrice interrogante - è

imperniata su una coalizione multinazionale inserita nella Combined task force 153.

Aspides è una missione difensiva dell'Unione europea, che auspichiamo possa prevedere la partecipazione di altri Paesi extraeuropei. Gli assetti europei di previsto impiego per l'operazione comprenderanno un minimo di tre unità navali, supporto *intelligence* e logistico, capacità di sorveglianza e di *early warning* aereo; protezione *cyber*, supporto satellitare, comunicazione strategica. Oltre al fondamentale contributo in termini di assetti navali, stiamo valutando la possibilità di fornire assetti aerei con capacità di sorveglianza.

Anche in ragione delle nostre riconosciute capacità, l'Unione europea ha chiesto all'Italia di fornire le Forze commander dell'operazione. In sostanza, fintanto che permarrà l'attuale situazione crisi, l'Italia manterrà permanentemente almeno un'unità navale nazionale nel mar Rosso e supporterà in maniera diretta o indiretta le operazioni che abbiano il mandato di tutelare la sicurezza e il diritto internazionale.

Quando il processo decisionale sarà concluso, presumibilmente con la riunione dei ministri degli esteri del prossimo 19 febbraio, la Difesa predisporrà i dettagli necessari e potrà valutare più compiutamente quale contributo operativo fornire, inserendo nella delibera della missione 2024 per la prevista autorizzazione parlamentare, il nuovo dispositivo; un passaggio - voglio rassicurare tutti - al quale non intendiamo derogare.

Al riguardo, il quadro in divenire prefigura tuttavia un accresciuto impiego della difesa non preventivabile in fase di predisposizione delle assegnazioni finanziarie per gli impegni 2024 che - lo dico fin d'ora, e non sapevo di essere seduto di fianco al ministro Giorgetti, ma, lo ammetto - difficilmente sarà compensabile con una revisione in senso riduttivo degli altri impegni nelle ulteriori aree di crisi che ci vedono impegnati.

Ritengo dunque che il nostro impegno per la sicurezza del mar Rosso debba trovare ristoro tramite finanziamenti aggiuntivi che vadano oltre il periodo previsto con la recente approvazione della legge di bilancio.

In conclusione, onorevoli senatori, la gravità della situazione e delle potenziali conseguenze impongono di agire con urgenza ed efficacia insieme ai nostri alleati per ripristinare il diritto internazionale e il libero transito delle merci. Questo è ciò che stiamo facendo e che abbiamo chiesto di fare all'Unione europea con una missione di difesa e non di offesa. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire in replica la senatrice Mieli, per due minuti.

[MIELI](#) (*FdI*). Signor Ministro, la ringrazio per la sua risposta che, nell'illustrare in maniera esauriente le iniziative di cui ci stiamo, vi state facendo carico per la protezione dei traffici nel mar Rosso, testimonia - e di questo siamo più che certi - l'impegno del suo Dicastero per la sicurezza della navigazione in un'area fondamentale, oltre che per l'economia globale, anche per i nostri stessi interessi nazionali.

Nel ringraziare lei, voglio ringraziare la Marina militare e tutte le nostre Forze armate (*Applausi*) per la credibilità che, con il loro operato, conferiscono sempre più all'Italia. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). Il senatore Damiani ha facoltà di illustrare l'interrogazione [3-00935](#) sul piano di riduzione delle partecipazioni pubbliche non strategiche, per tre minuti.

[DAMIANI](#) (*FI-BP-PPE*). Signor Presidente, ministro Giorgetti, colleghi senatori, il tema delle privatizzazioni gioca un ruolo cruciale nelle politiche economiche quando si intende migliorare l'efficienza del settore pubblico.

Qualche mese fa abbiamo approvato la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza e, come obiettivo di politica economica, ci siamo posti un piano di dismissioni di *asset* non strategici per un valore pari all'1 per cento del prodotto interno lordo.

Le privatizzazioni servono al nostro Paese, servono per crescere, servono alla competitività e all'efficienza del settore pubblico. Come dicevo, tralasciando gli *asset* strategici, dove invece lo Stato deve giocare sempre un ruolo più importante, parliamo di *asset* non strategici e, quindi, di settori del servizio pubblico quali possono essere i servizi portuali, il trasporto pubblico, la valorizzazione anche dei rifiuti e il loro smaltimento, all'interno del quale possono invece oggi entrare i privati, lavorando in sinergia pubblico e privato.

Non meno importanti sono anche le dismissioni del patrimonio pubblico, quello oggi non utilizzato dalle pubbliche amministrazioni. Anche questo può avere un valore molto importante.

Una volta, quindi, definite oggi le cornici e la strategia all'interno delle quali bisogna poi trovare questa sinergia tra pubblico e privato, serve attrarre questi investimenti. Lei, Ministro, sa benissimo che questo valore è oggi un valore di risorse economiche importanti che lo Stato può risparmiare. L'uno per cento del prodotto interno lordo oggi del nostro Paese vale 20 miliardi di euro di risparmio nel triennio 2024-2026.

Ribadendo che sugli *asset* strategici invece deve essere forte la presenza dello Stato, noi dobbiamo intendere queste dismissioni non come un buttare via cose che non servono più al nostro Stato, ma invece come un valorizzare oggi il settore pubblico attraverso la competizione dei privati che entrano insieme con il pubblico all'interno della pubblica amministrazione, e soprattutto nell'economia.

Pertanto, signor Ministro, quello che noi le chiediamo come Gruppo parlamentare Forza Italia è un piano strategico del nostro Paese, anche dal punto di vista di dismissioni degli immobili pubblici, oggi non utilizzati, e sapere se c'è stata già qualche operazione in tal senso e quali operazioni sono state messe in campo dal Governo. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Il ministro dell'economia e delle finanze, onorevole Giorgetti, ha facoltà di rispondere all'interrogazione testé illustrata, per tre minuti.

GIORGETTI, *ministro dell'economia e delle finanze*. Senatore Damiani, le confermo innanzitutto che il Governo intende, conformemente a quanto previsto dal DEF, procedere all'operazione di dismissione e razionalizzazione del patrimonio dello Stato e delle sue partecipazioni per un ammontare complessivo di 20 miliardi nel triennio pari all'1 per cento del PIL.

Lei ha opportunamente ricordato che questo tipo di operazione non è semplicemente volta a contribuire alla riduzione del debito pubblico, perché tali risorse a questo saranno orientate per legge. Esso contribuisce anche e soprattutto a portare in un'azione politica industriale maggiore efficienza in diversi settori che, in qualche caso, sono gestiti in modo efficiente ed efficace da parte della pubblica amministrazione; in qualche altro caso sicuramente il contributo alla gestione privatista potrà portare dei benefici.

Per fare questo, per azionare questa politica di sviluppo industriale, serve come presupposto una buona reputazione. Ed è quello che questo Governo sta in qualche modo costruendo e che ha trovato sostanza nella buona risposta per quanto riguarda il collocamento dei BTP valore e nell'attenzione da parte dei soggetti finanziatori, anche internazionali. Con questi presupposti e con questa fiducia costruita grazie all'azione del Governo negli ultimi mesi - ringrazio il Parlamento per aver supportato questo tipo di politica - possiamo affrontare il programma di privatizzazioni e di razionalizzazioni. Ribadisco - come ho fatto in altra sede - che questo programma non prevede la cessione del controllo, che verrà comunque garantito.

Per quanto concerne la cessione di immobili non funzionali all'utilizzo da parte delle amministrazioni pubbliche, ricordo che, con il decreto-legge n. 75 del 2023, in particolare l'articolo 28-*quinquies*, proprio presso il Ministero dell'economia e delle finanze abbiamo istituito una cabina di regia con funzioni di impulso, coordinamento e controllo in materia di programmazione e realizzazione degli interventi necessari alla valorizzazione e alla dismissione del patrimonio immobiliare pubblico, che - come il senatore sa - è diffuso in molte agenzie, enti e settori e necessita preliminarmente di un inventario e di una ricognizione. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire in replica il senatore Damiani, per due minuti.

DAMIANI (*FI-BP-PPE*). Ministro, la ringrazio per la sua risposta esaustiva, in cui ha ricordato soprattutto la fiducia che gli investitori oggi hanno e devono avere nel Paese, anche per poter fare queste operazioni, ricordando le collocazioni dei nostri BTP, che sono andate "a ruba" proprio nei mesi scorsi. Questo a dimostrazione di come si stia facendo oggi una politica economica che viene vista con grande interesse anche dagli investitori esterni. Bene quindi avviare questo piano. Noi, come Forza Italia, da tempo stiamo puntando a un'azione di questo genere, che - come dicevamo - non è un'azione di dismissione; non dobbiamo vendere i gioielli di Stato, ma dobbiamo efficientare sempre meglio e di più i servizi pubblici.

Lo sta facendo Forza Italia, con il suo segretario Antonio Tajani. È grazie anche a questo che abbiamo accolto nella Nota di aggiornamento al DEF questa proposta, che vale 20 miliardi di risparmi in tre anni, che, anche alla luce di quelli che saranno prossimamente i vincoli europei e i nuovi approcci che dovremo avere con il Patto di stabilità, sono certamente risorse che si liberano per poter fare altro. Ministro, attendiamo l'evoluzione sicuramente in positivo di questo piano. La ringrazio e le auguro buon lavoro. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Il senatore Spagnolli ha facoltà di illustrare l'interrogazione [3-00927](#) sull'applicazione del canone unico patrimoniale sull'occupazione del sottosuolo da parte delle aziende produttrici di energia elettrica, per tre minuti.

SPAGNOLLI (*Aut (SVP-PATT, Cb)*). Signor Ministro, sono consapevole che lei ha ben altri problemi da risolvere che non questo. Però, purtroppo, qui il problema nasce da una circolare del suo Ministero e io dovevo rivolgermi a lei. Si tratta di questo: come sappiamo, gli impianti di produzione di energia eolica e solare fotovoltaica necessitano di condutture che di solito sono sotterranee e portano la corrente elettrica dal luogo di produzione alla centrale di distribuzione. Della centrale di distribuzione in poi è responsabile l'azienda che si occupa della fornitura dell'energia elettrica ai diversi utenti, mentre prima è responsabile l'azienda che produce l'energia elettrica.

È evidente che quelle condutture, seppur nel sottosuolo, costituiscono una limitazione delle possibilità e delle potenzialità d'uso del territorio da parte della comunità che vive nel Comune di riferimento. È previsto un indennizzo, è previsto che venga dato qualcosa in cambio di un tale impatto: ai sensi della circolare del suo Ministero, si tratta di 800 euro fissi all'anno, a prescindere dalla quantità degli impianti presenti. Quindi, se in un Comune ci sono 200 pale eoliche e in un altro ce n'è una sola, sempre 800 sono gli euro; dove scorrono sotto terra decine di chilometri di cavi e dove scorrono 20 metri, è uguale.

Io credo che ci sia un'evidente sperequazione rispetto a enti locali che in molti casi non hanno altre grandi entrate da cui potrebbero trarre un certo vantaggio. Le chiedo se il Ministero intende attivarsi per rimediare a una tale sperequazione.

PRESIDENTE. Il ministro dell'economia e delle finanze, onorevole Giorgetti, ha facoltà di rispondere all'interrogazione testé illustrata, per tre minuti.

GIORGETTI, *ministro dell'economia e delle finanze*. Senatore Spagnolli, penso che tutti quanti non dubitiamo della portata della norma. Però, bisogna osservare preliminarmente che la disposizione dettata dall'articolo 1, comma 831, della legge n. 160 del 2019, relativa al canone unico patrimoniale dovuto per le occupazioni permanenti del territorio comunale con cavi e condutture, da chiunque effettuata, per la fornitura di servizi di pubblica utilità, è stata oggetto di una norma di interpretazione autentica con il decreto-legge n. 146 del 2021, che ne ha chiarito la portata.

Tale norma di interpretazione costituisce un presidio a tutela degli utenti finali del servizio, che diversamente si sarebbero visti gravati, per effetto del cosiddetto fenomeno della traslazione, del maggior onere sopportato dalle aziende erogatrici, con il conseguente aumento delle tariffe del canone unico patrimoniale applicabili alle occupazioni permanenti del territorio comunale.

Detto ciò, è chiaro che il Parlamento si potrebbe anche muovere in questo senso, oltre che con il contributo del Governo - ma questa non è responsabilità diretta del Governo - e che resta ferma la possibilità, per le forze parlamentari, di modificare o integrare questo tipo di interpretazione che, nel 2021, in qualche modo ha circoscritto e ha definito il tipo di contributo dovuto.

PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire in replica il senatore Spagnolli, per due minuti.

SPAGNOLLI (*Aut (SVP-PATT, Cb)*). Signor Ministro, la ringrazio per questa replica, che un po' mi aspettavo. Reputo necessario intervenire con una nuova norma che modifichi la situazione. Come ella dice giustamente, il carico economico di una eventuale nuova disposizione ricadrebbe sugli utenti finali, ma così facciamo ricadere un problema sugli abitanti dei Comuni interessati. Qualcuno ci rimette comunque.

Credo sia assolutamente necessario fare una proposta al riguardo a questo Senato e al Governo. Me ne farò carico personalmente, spero insieme ad altri colleghi.

PRESIDENTE. Il senatore Borghi Enrico ha facoltà di illustrare l'interrogazione [3-00940](#)

sull'incremento dell'Irpef agricola nel quadro dell'attuale livello di pressione fiscale, per tre minuti.
[BORGHI Enrico](#) (*IV-C-RE*). Mi rivolgo al signor Ministro per dirgli che gli sblocco un ricordo. Nella legge di bilancio del Governo Meloni da lei predisposta avete introdotto la *top ten* delle nuove tasse. Avete aumentato l'IVA sui prodotti per la prima infanzia; l'IVA sui prodotti intimi femminili; le tasse sui tabacchi da inalazione; le tasse sui liquidi delle sigarette elettroniche; la cedolare sugli affitti brevi. Ancora, avete aumentato le tasse sulle plusvalenze sugli immobili ristrutturati; le ritenute sui bonifici edilizi; le ritenute sui professionisti per gli interventi edilizi; le tasse su immobili all'estero e, infine, le tasse sui lavoratori frontalieri italiani che lavorano in Svizzera, introducendo una nuova fattispecie di tassazione.

Ora, al di fuori di questa *top ten*, arriva la questione delle ultime ore. Avete eliminato anche l'esenzione sull'Irpef agricola, che valeva 248 milioni a favore degli imprenditori agricoli, introdotta nel 2015 dal Governo Renzi e dal ministro Martina. Noi le vogliamo chiedere: ma almeno una tassa riuscite a toglierla mentre ne introducete altre dieci? Ci può dire qualcosa al riguardo?

Vorremmo, però, chiederle di toglierla davvero. Non prendete in giro gli agricoltori, non prendete in giro quest'Aula, non prendete in giro l'Italia. La soluzione di cui si sente parlare in queste ore, infatti, è di fatto una presa in giro. È una soluzione a costo zero ed è una soluzione che si applicherebbe su una fascia, che andrebbe comunque già in esenzione. Insomma, provate per una volta a togliere una tassa, anziché introdurne dieci. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Il ministro dell'economia e delle finanze, onorevole Giorgetti, ha facoltà di rispondere all'interrogazione testé illustrata, per tre minuti.

[GIORGETTI](#), ministro dell'economia e delle finanze. Signor Presidente, il senatore Enrico Borghi ha fatto una puntuale ricognizione delle tasse che lui reputa noi abbiamo introdotto. In realtà, ha omesso di dire, o si è dimenticato di citare quei pochi, miseri 16 miliardi di tasse in meno che questo Governo ha in qualche modo sgravato ai cittadini italiani più bisognosi (*Applausi*).

Al netto di questo, il tema dell'Irpef agricola è già stato posto al presidente Meloni proprio ieri alla Camera dei deputati, in sede di *question time*. Voglio semplicemente dire che abbiamo cercato, nella nostra politica di bilancio, in una situazione di generale incertezza geopolitica, una serie di misure selettive a favore in particolare delle categorie e dei settori più colpiti dalla situazione di crisi internazionale e anche con riferimento agli imprenditori agricoli, quelli provati dalla siccità, dalle fitopatie e dalle tante emergenze manifestatesi nell'ultimo anno. A tal fine, ricordo che l'ultima legge di bilancio ha destinato 300 milioni di euro al nuovo fondo emergenza, sia per interventi a sostegno del comparto agricolo, sia per la pesca e la acquacoltura.

Inoltre, nel finanziare il fondo indigenti, si sono tutelate le filiere italiane a vantaggio dei nostri agricoltori e di tutto l'indotto agroalimentare. Infine, sono stati apportati correttivi alla legge n. 102 del 2004 in relazione alla disciplina dello stato di calamità e della sospensione delle rate dei mutui. Tali misure, orientate a specifiche categorie, hanno sostituito i precedenti interventi di carattere generalizzato.

Fermi restando quindi gli interventi già adottati e in precedenza ricordati, nonché tutte le altre misure agevolative vigenti per il comparto agricolo, è in corso di valutazione l'intervento in materia di esenzione dall'Irpef per gli imprenditori agricoli che necessitano di un effettivo sostegno, eventualmente prevedendo specifiche franchigie. Tale misura, quindi, potrà essere inserita nel primo veicolo normativo utile, che potrebbe essere anche il decreto-legge milleproroghe, attualmente all'esame della Camera dei deputati. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire in replica la senatrice Paita, per due minuti.

[PAITA](#) (*IV-C-RE*). Signora Presidente, il Ministro intanto ci ha confermato che effettivamente il tema dell'aumento dell'Irpef c'è stato eccome. Noi abbiamo vissuto nella paradossale situazione nella quale, quando i trattori e le proteste degli agricoltori sono iniziate, quasi quasi questo Governo cercava di negare il fatto di aver aumentato le tasse a quella categoria. Poi, come sempre, la realtà prende il sopravvento sull'immaginazione e anche sul fatto che si sposti il problema verso l'Europa, che ovviamente ha le sue responsabilità, ma non ha la responsabilità - come in questo caso denunciata da Italia Viva come primo partito - di aver aumentato le tasse agli agricoltori, quando - e lo ricordo - il

Governo Renzi le ha diminuite. Questa è la verità.

Oggi il ministro Giorgetti ci dice che forse nel milleproroghe, attraverso il meccanismo delle franchigie, verranno diminuite queste tasse. Io dico con grande franchezza che mi sarei aspettata altro da lei oggi, signor Ministro; tanto più che voi avete preso più volte la parola sui giornali per dire che era un'ingiustizia la cosa che voi stessi avete fatto dentro quel Governo. Non potete fare la politica dei due forni: in Consiglio dei ministri votate l'aumento delle tasse e sui giornali invece dite ai cittadini che voi le vorreste diminuire. (*Applausi*). Non funziona più.

Volete fare qualcosa di serio? Mettete mano davvero alle risorse del Paese, perché nelle cose che avete voluto fare, comprese numerose marchette, siete stati particolarmente efficaci. Allora, cercate di dare una mano agli agricoltori, diminuite le tasse, ripristinate le misure come aveva fatto il Governo Renzi. Dimostrate di essere seri in questo Paese e non attaccati solo ed esclusivamente alla propaganda, perché la propaganda si sta smantellando da sola. La verità sta prendendo il sopravvento sul vostro racconto e sull'immaginazione. E quei trattori vi stanno dicendo che è facile dire di stare dalla parte del popolo, quando poi bisogna governare e dimostrare di essere davvero dalla parte dell'economia italiana, dell'agricoltura italiana, dell'*export* italiano e di chi ogni giorno fa una discreta fatica per cercare di arrivare alla fine del mese. (*Applausi*).

PRESIDENTE. La senatrice Floridia Aurora ha facoltà di illustrare l'interrogazione [3-00936](#) sui profili di sostenibilità economica e di finanza pubblica della pista da bob di Cortina per le olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, per tre minuti.

FLORIDIA Aurora (Misto-AVS). Signor ministro Giorgetti, sono qui oggi a interrogarla sui costi relativi alla realizzazione della pista da bob di Cortina, dato il recente affidamento della Società infrastrutture Milano-Cortina a favore dell'impresa Pizzarotti, per un progetto *light* di 81,6 milioni e il non meglio precisato extrabudget di cui non si conoscono i costi e i dettagli. Preciso che il termine extrabudget è stato indicato il 30 gennaio 2024 nel comunicato stampa della Fondazione Milano-Cortina «per la realizzazione di alcuni allestimenti, ad oggi non previsti per lo svolgimento delle gare». Riassumendo l'*iter* travagliato per quest'opera, ricordo che in data 11 gennaio 2019 è stato ufficializzato il *dossier* della candidatura italiana alle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, che inizialmente prevedeva 47,7 milioni di euro per la ristrutturazione della pista da bob Eugenio Monti, garantendo la piena osservanza della agenda olimpica del CIO 2020. Il costo dell'insieme delle opere, comprese quelle non sportive, supererà 5,3 miliardi di euro.

Il 26 settembre 2022, il Governo Draghi ha modificato lo stanziamento per la costruzione della pista da bob a Cortina, alzando i costi a 85 milioni di euro. L'attuale Governo, tramite un nuovo decreto pubblicato il 19 settembre 2023, ha previsto un incremento del finanziamento della costruzione della pista da bob per una somma complessiva pari a 118 milioni di euro. Il costo annuale, invece, di gestione della pista da bob in questione sarà pari a circa 1,4 milioni di euro. L'importo di ulteriori voci di spesa che sono riportate all'interno del *corpus* progettuale, ma che non sono state inserite nel computo metrico, si conoscerà purtroppo solo con la pubblicazione del bilancio consuntivo.

Apprendiamo inoltre dai documenti di gara che parti consistenti di forniture essenziali alla funzionalità della pista sono state trasferite a carico della stazione appaltante e che sono indicati 3.925.000 euro di lavori in amministrazione diretta, come i costi reali del taglio del pregiato lariceto di bassa quota, esteso su oltre 5 ettari.

Tutto ciò premesso, si chiede di sapere se il signor Ministro sia a conoscenza dell'ammontare dei reali costi annuali della futura gestione dell'impianto e quando intenda rendere pubblica l'eventuale documentazione; su quali enti ricadranno le spese di gestione della pista e quali sono gli accordi istituzionali in essere per garantire la sostenibilità economica futura dell'impianto; quali sono i costi sostenuti fino ad oggi dalle diverse pubbliche amministrazioni, dal Comune di Cortina, dalla Regione Veneto, dallo Stato italiano, in particolare nel sostenere gli studi di sostenibilità economica dell'opera e delle diverse consulenze, i diversi progetti che sono stati affrontati e abbandonati, i costi di demolizione della vecchia pista, la messa in sicurezza del territorio. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Il ministro dell'economia e delle finanze, onorevole Giorgetti, ha facoltà di rispondere all'interrogazione testé illustrata, per tre minuti.

[GIORGETTI](#), *ministro dell'economia e delle finanze*. Signor Presidente, in relazione ai quesiti posti sulla base degli elementi trasmessi dalle amministrazioni competenti, ricordo che nel piano complessivo delle opere olimpiche di cui al DPCM 8 settembre 2023 è incluso l'intervento Cortina sliding center (lotto 2) di riqualificazione della pista Eugenio Monti, destinato alla rigenerazione delle aree contermini, all'adeguamento della viabilità e alla realizzazione di nuovi spazi e percorsi per la valorizzazione delle qualità identitarie.

Per l'intervento è previsto un costo totale di 118,424 milioni di euro, di cui 81,6 per la realizzazione delle opere. La copertura di tali oneri è, per la quota di 117,484 milioni di euro, a carico di risorse statali e, per 470.000 euro, a carico del Comune di Cortina d'Ampezzo e della Provincia di Belluno, per ciascun ente. Tali risorse sono state ritenute sufficienti in fase di razionalizzazione progettuale; fase nella quale sono state ridotte tutte le infrastrutture fisse non necessarie all'utilizzo della pista nel periodo successivo ai giochi olimpici, riducendone il costo di costruzione, l'impatto sul territorio e il costo di gestione.

Per quanto riguarda la richiesta inerente alla futura sostenibilità economica dell'impianto, il cosiddetto piano di *legacy*, ricordo che già in fase di candidatura la Regione Veneto, il Comune di Cortina d'Ampezzo e le Province autonome di Trento e Bolzano hanno sottoscritto, in data 29 marzo 2019, una lettera di intenti.

Da ultimo, il Comune di Cortina d'Ampezzo, con la deliberazione n. 13 del 18 gennaio 2024, ha formalmente identificato gli *asset* sui quali costruire il piano di *legacy* richiesto e ha individuato nella Seam Srl il veicolo societario gestore del relativo piano.

Entrando nello specifico, sulla base delle informazioni fornite, risulta che tale appalto sia stato aggiudicato sulla base di un computo metrico che considera le opere da realizzare e che, con un riferimento ai costi di demolizione della vecchia pista, il consuntivo del quadro economico dell'intervento riporta un importo di 2.829.564 euro, a fronte di un importo finanziato di 3.812.700 euro, così come riportato dall'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 settembre 2022.

Infine, con riferimento alla richiesta di costi complessivamente sostenuti fino ad oggi da diverse pubbliche amministrazioni per il progetto di riqualificazione della pista Eugenio Monti, sulla base dei dati forniti dal commissario straordinario, il dato relativo della spesa complessiva sostenuta ammonta a 6.110.905,76 euro. Tale spesa ricomprende, oltre all'importo precedentemente indicato di 2.000.829.564 euro per la demolizione della vecchia pista, tutti i costi sostenuti per studi, rilievi, sondaggi, indagini, servizi tecnici, progettazione, verifica e progettazione, pratiche amministrative, monitoraggio e spostamento dei sottoservizi.

PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire in replica la senatrice Floridia Aurora, per due minuti.

[FLORIDIA Aurora](#) (*Misto-AVS*). Signora Presidente, signor Ministro, sono convinta che si sia sentito a disagio a rispondere all'interrogazione sulla pista da bob a Cortina e a mio avviso la sua risposta è insoddisfacente e anche abbastanza imbarazzante. Peraltro, qualche giorno fa lei stesso ha dichiarato che sta cominciando a pentirsi di queste Olimpiadi, salvo poi ritrattare e dire che è stata una battuta.

A me sembra che a questo proposito non si possano fare delle battute, perché la realizzazione della pista da bob è un affare serio, che sta facendo fare una figura planetaria all'Italia: i costi graveranno sulle casse dello Stato, su cui lei è chiamato a vigilare. La sua risposta sul Comune di Cortina, peraltro, non mi ha convinto, perché l'ente locale non riuscirà a gestire le spese per il futuro sul territorio e sulle future generazioni.

Non c'è niente da fare, non sentite ragione, non si riesce a mettere la retromarcia su questa opera che non è sostenibile e che, nonostante tutti i dati (anche il Comitato internazionale olimpico ribadisce la sua contrarietà), per un capriccio del ministro Salvini e del presidente del Veneto Zaia - perché di questo si tratta - vi siete intestarditi a voler realizzare. Tutto questo per un orgoglio deleterio che non ha più senso di esistere.

Vorrei comunque far presente che avete redatto un progetto *light*, ma poi ci saranno opere accessorie con un extrabudget, perché non si può fare una figuraccia in mondovisione con una pista ridicola richiesta dal ministro Salvini. È chiaro che avremo bisogno dell'impianto di illuminazione all'interno e

all'esterno, di un sistema di cronometraggio, di parcheggi e della copertura delle tribune: tutti elementi, questi, che non sono stati inseriti in questo progetto *light*. Abbiamo quindi giocato con i Lego, spostando i mattoncini da una parte all'altra, e i costi saranno insostenibili.

Per tali ragioni, noi del Gruppo Alleanza Verdi e Sinistra continueremo a vigilare sui lavori, sui costi e anche sul rispetto delle norme ambientali, perché lo dobbiamo ai nostri territori e anche alle Dolomiti, che non meritano quest'azione. (*Applausi*).

PRESIDENTE. La senatrice Damante ha facoltà di illustrare l'interrogazione [3-00937](#) sul finanziamento delle opere comunali espunte dal PNRR, per tre minuti.

DAMANTE (M5S). Signora Presidente, il 7 agosto 2023 il Governo italiano ha presentato alla Commissione europea la rimodulazione complessiva del PNRR con l'inserimento del capitolo REPower EU e, proprio al fine di rinvenire le risorse per finanziare i nuovi investimenti del citato piano, ha proposto il definanziamento dal PNRR di investimenti per un importo pari a 15,9 miliardi.

L'8 dicembre 2023, con decisione del Consiglio dell'Unione europea il PNRR modificato è stato approvato. Si apprende dagli organi di stampa che è in lavorazione il nuovo decreto-legge che punta proprio a garantire la copertura finanziaria di questi investimenti, soprattutto comunali, usciti dal PNRR e che il provvedimento all'esame ha anche l'ambizioso compito di trovare i fondi per accompagnare tutte le nuove misure inserite nel PNRR.

Contrariamente alle previsioni, però, nonostante fosse inserito all'ordine del giorno del Consiglio dei ministri del 31 gennaio, il decreto non ha visto la luce. I motivi di tanta attesa sembrerebbero risiedere, oltre che nella dimensione del provvedimento, proprio nella gestione dei 21,4 miliardi rimodulati che servono per la revisione del Piano e soprattutto nella difficoltà di dettagliare i fondi sostitutivi per circa 13 miliardi di progetti definanziati dal nuovo PNRR. I fondi principali da cui attingere - apprendiamo da dichiarazioni stampa - dovrebbero essere presi dal Piano nazionale complementare al PNRR, gestito dal Ministero dell'economia e delle finanze e dal Fondo sviluppo e coesione, gestito dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e si apprende, sempre da organi di stampa, che ci sia un certo disaccordo o disappunto.

Entrambi i fondi sono utilizzabili, sì, ma con forti limitazioni, infatti il primo ha creato obbligazioni giuridicamente vincolanti e quindi difficili da definanziare, il secondo, com'è noto, ha un vincolo di destinazione con l'80 per cento nelle Regioni del Mezzogiorno ed è evidente quindi che è davvero necessario conoscere qui in Parlamento il quadro aggiornato degli interventi ricompresi. Lo abbiamo più volte chiesto, già con l'affare assegnato nelle Commissioni 4a e 5a.

Pertanto, le chiediamo, Ministro, in che modo si intenda sopperire alla carenza di liquidità causata dai ritardi della liquidazione delle rate e dalla rimodulazione al ribasso degli importi e quali saranno le fonti di finanziamento delle opere comunali prima inserite e poi espunte dal PNRR.

Inoltre, chiediamo di sapere qual è la tempistica per l'adozione del decreto PNRR-*quater*, quali risorse sono previste a copertura dello stesso e qual è lo stato d'avanzamento delle misure e degli interventi ricompresi nel Piano nazionale complementare. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Il ministro dell'economia e delle finanze, onorevole Giorgetti, ha facoltà di rispondere all'interrogazione testé illustrata, per tre minuti.

GIORGETTI, ministro dell'economia e delle finanze. Signor Presidente, onorevoli senatori, in relazione al primo quesito posto, ricordo che per gli interventi finanziati nell'ambito del PNRR la liquidità è assicurata dal sistema di norme vigenti attraverso l'istituto delle anticipazioni. In tal modo, sono infatti resi disponibili per gli interventi da realizzare anticipi nella misura del 10 per cento, percentuale rilevabile su motivata richiesta delle amministrazioni titolari degli interventi. Tale meccanismo non subisce modifiche per effetto della rimodulazione del PNRR concordata in sede europea.

Per quanto attiene alle fonti di finanziamento delle opere comunali non più incluse nel PNRR, si evidenzia che relativamente agli interventi già finanziati a valere sulle risorse dell'articolo 1, comma 139, della legge n. 145 del 2018, cosiddette medie opere, dell'articolo 1, comma 29, della legge n. 160 del 2019, cosiddette piccole opere, e dell'articolo 1, comma 42, della legge n. 160 del 2019, cosiddetta rigenerazione urbana, tali interventi continuano a essere finanziati a valere sulle risorse recate da tali

autorizzazioni di spesa, senza alcuna conseguenza dovuta all'uscita dal PNRR, dovuta - lo ricordo - al fatto che buona parte di queste opere per le loro caratteristiche purtroppo non potevano nel PNRR essere finanziate.

Per gli altri interventi di competenza dei Comuni in parte usciti dal PNRR, quali i piani urbani integrati, sono in corso gli approfondimenti per l'individuazione delle risorse necessarie ad assicurarne la continuità.

Relativamente all'adozione del decreto-legge PNRR cosiddetto *quater*, provvedimento necessario per dare corso ad alcune delle nuove misure previste dal Piano, comunico che il testo è in fase di elaborazione e sarà sottoposto a breve al Consiglio dei ministri.

Per quanto riguarda lo stato di avanzamento del Piano nazionale complementare, sulla base delle comunicazioni delle amministrazioni titolari e delle risultanze del sistema di monitoraggio, è in corso di predisposizione l'aggiornamento del *report* periodico sullo stato di avanzamento degli interventi che, come i precedenti, sarà pubblicato sul sito istituzionale della Ragioneria generale dello Stato.

(Applausi).

PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire in replica la senatrice Damante, per due minuti.

[DAMANTE](#) (M5S). Signora Presidente, signor Ministro, la ringrazio per la risposta, anche se non mi ritengo soddisfatta.

Intanto la prima domanda forse non è stata chiarita bene, perché il quesito era proprio relativo alla liquidità dovuta ai ritardi dell'erogazione delle rate del PNRR e non del 10 per cento degli anticipi che, sì, vengono dati ai Comuni; al di là di questo, rimane però il fatto che abbiamo comunque l'assenza di dati certi sullo stato d'avanzamento delle misure e degli interventi ricompresi nel Piano nazionale complementare e la conseguente assenza di garanzia per gli enti locali, perché alcuni di tali enti continuano a portare avanti i progetti, nonostante da parte del Ministero dell'economia e delle finanze alcune risorse non siano state ancora erogate, proprio in virtù di capire quali finanziamenti rimarranno e quali invece non avranno copertura, visto che per alcuni di essi non ne è ancora prevista nemmeno la tipologia.

Da un lato, vige quindi l'incertezza sul *quantum* del Piano nazionale complementare, dall'altro, vi è la difficoltà dell'utilizzo del Fondo di sviluppo e coesione che, come sappiamo tutti, ha precisi vincoli, tra i quali la necessità di concentrare l'80 per cento delle misure nelle Regioni del Mezzogiorno.

In attesa di leggere il decreto PNRR-*quater*, pertanto, la nostra allerta resta massima, sperando che non vengano tradite le aspettative degli amministratori locali. *(Applausi)*.

[PRESIDENTE](#). Il senatore Garavaglia ha facoltà di illustrare l'interrogazione [3-00939](#) sulla determinazione dell'ISEE in relazione al possesso di titoli di Stato, per tre minuti.

[GARAVAGLIA](#) (LSP-PSd'Az). Signora Presidente, signor ministro Giorgetti, nella legge di bilancio per il 2024 è stato previsto di escludere dal calcolo dell'ISEE il patrimonio detenuto in titoli di Stato, fino a un limite di 50.000 euro che in precedenza rientrava nel calcolo.

Lo scorso anno abbiamo avuto un successo notevole nella vendita di titoli di Stato (32 miliardi nelle emissioni di giugno e di ottobre). È chiaro che questa misura incentiverà ulteriormente l'acquisto di titoli di Stato da parte degli italiani. Tuttavia, l'INPS ha chiarito che la misura, per entrare in vigore, ha necessità di una modifica regolamentare, quindi, ad ora, abbiamo ancora il regime precedente.

Le chiediamo quindi quali sono le iniziative, sue e del Ministero, per arrivare a un'effettiva attuazione di questa misura con la modifica del regolamento. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Il ministro dell'economia e delle finanze, onorevole Giorgetti, ha facoltà di rispondere all'interrogazione testé illustrata, per tre minuti.

[GIORGETTI](#), ministro dell'economia e delle finanze. Signora Presidente, onorevole Garavaglia, con riferimento al quesito ricordo che la legge di bilancio, all'articolo 1, comma 183, ha previsto l'esclusione dal calcolo dell'ISEE, fino a un valore complessivo di 50.000 euro, dei titoli di Stato e dei prodotti finanziari di raccolta del risparmio con obbligo di rimborso assistito dalla garanzia dello Stato. Appena entrata in vigore la disposizione, sono state svolte riunioni tecniche al fine di individuare il perimetro dei suddetti prodotti finanziari e titoli di Stato ai quali applicare l'esclusione dal calcolo dell'ISEE. In particolare, si tratta di titoli di Stato, buoni fruttiferi postali, ivi inclusi quelli trasferiti

allo Stato, libretti di risparmio postale e altri prodotti finanziari con obbligo di rimborso assistito dalla garanzia dello Stato.

La notizia positiva è che lo schema di decreto è già stato trasmesso dal Ministero dell'economia e delle finanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il quale ha concluso le attività istruttorie di competenza e trasmetterà molto presto lo schema, per il completamento del suo *iter*, al Consiglio di Stato per l'acquisizione del parere, come previsto dall'articolo 17, comma 4, della legge n. 400 del 1988. Siamo quindi assolutamente consapevoli dell'importanza di concludere l'*iter*, che - devo dirlo - considerando i tempi normali della burocrazia italiana appare particolarmente veloce: nel momento in cui sarà completato, sarà infatti possibile per tutti i cittadini italiani aggiornare il proprio ISEE e, in prospettiva, avere maggiori garanzie anche rispetto alle decisioni di investimento prossime venture e per quanto riguarda i loro risparmi. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire in replica il senatore Garavaglia, per due minuti.

GARAVAGLIA (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, ringrazio il signor Ministro, siamo soddisfatti della risposta, perché si dà notizia che ormai, a breve, questa misura diventerà operativa. Ciò è molto importante anche perché la quota di titoli di Stato di debito pubblico detenuta dagli italiani è già aumentata molto. Ciò è dovuto certo ai tassi appetibili, ma anche - me lo lasci dire - alla credibilità acquisita dal Governo e dal sistema Paese (*Applausi*) e anche alla credibilità del ministro Giorgetti, certificata dalle agenzie di *rating*, ma che è nei fondamentali dell'economia. Ricordo un dato: vi è oltre mezzo milione di lavoratori in più, quindi l'occupazione è aumentata (questa è la cosa più importante), anche in seguito alla stretta, che era sacrosanta, della misura del reddito di cittadinanza.

La ringrazio, signor Ministro, e le auguriamo di proseguire in questo ottimo lavoro. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Il senatore Misiani ha facoltà di illustrare l'interrogazione [3-00941](#) sul piano di dismissioni di partecipazioni pubbliche, con particolare riguardo a Poste italiane SpA, per tre minuti.

MISIANI (*PD-IDP*). Signor Presidente, il Governo con l'ultima NADEF ha varato un programma di privatizzazioni molto rilevante, pari all'uno per cento del PIL e a oltre 20 miliardi di euro nel triennio 2024-2026. Si tratta di un obiettivo molto superiore rispetto alle dismissioni realizzate negli ultimi dieci anni. Non a caso, la Corte dei Conti e l'Ufficio parlamentare di bilancio hanno evidenziato le difficoltà e i margini di incertezza per la realizzazione di questo programma, che peraltro va controcorrente rispetto a una fase in cui tutti i grandi Paesi avanzati registrano un rinnovato protagonismo diretto dello Stato nelle politiche di sostegno del sistema industriale.

Il ministro Giorgetti, che saluto, ha dichiarato che le dismissioni sono tra i principali strumenti per abbattere il debito pubblico nella manovra triennale. Eppure 20 miliardi, l'obiettivo del programma, sono solo lo 0,7 per cento dello *stock* di debito delle PA. Privatizzare peraltro vuol dire rischiare di rinunciare a dividendi che in non pochi casi rischiano di essere superiori rispetto al risparmio in termini di minori interessi sul debito.

La presidente Meloni il 12 dicembre ha affermato che le privatizzazioni non diventeranno mai svendite. Vorrei ricordare al signor Ministro che il 20 novembre il MEF ha ceduto il 25 per cento di MPS a 2,92 euro per azione, incassando 920 milioni. Nessuno ci obbligava a fare quell'operazione in quel momento. Da allora, il valore del titolo è progressivamente aumentato e oggi la quotazione è pari a 3,57 euro, il 22 per cento in più. Se avessimo fatto oggi questa operazione e non il 20 novembre, avremmo incassato 200 milioni di euro in più (*Applausi*), lo sottolineo. Non bisognava essere scienziati per sapere che in una fase in cui tutte le banche stanno aumentando i propri margini di redditività, i corsi sarebbero saliti.

Ad oggi, Presidente, abbiamo informazioni frammentarie su quali società saranno interessate dal piano. Si è parlato in particolare di Poste e Ferrovie dello Stato. Sono ipotesi che ci preoccupano e ci vedono molto critici per la valenza di queste società, ma anche per il mercato in cui operano, che vede un grande attivismo e un grande peso di soggetti come Amazon e MSC. La logistica è un mercato particolare e noi rischiamo di privatizzare in questo contesto società di grande rilevanza.

Allora, Presidente, chiediamo di sapere una volta per tutte le linee di indirizzo di questo programma, le società coinvolte, le motivazioni industriali e non solo finanziarie, le tempistiche, le modalità di esecuzione e l'impatto finanziario, non solo le previsioni di ricavo, ma anche a quanti dividendi

andremo a rinunciare, privatizzando parti delle società partecipate.

Chiediamo insomma di sapere i contorni e gli obiettivi, al di là delle poche dichiarazioni frammentarie, di un programma di privatizzazioni che giudichiamo molto negativamente, perché incentrato solo su logiche di cassa, senza un chiaro disegno di politica industriale, che riteniamo nel complesso contrario agli interessi del Paese.

PRESIDENTE. Il ministro dell'economia e delle finanze, onorevole Giorgetti, ha facoltà di rispondere all'interrogazione testé illustrata, per tre minuti.

GIORGETTI, *ministro dell'economia e delle finanze*. Signor Presidente, senatore Misiani, nessuno di noi si ritiene uno scienziato. Al MEF ci sono dei poveri politici, che parlano con la gente e cercano non di annullare un debito pubblico che hanno ereditato, ma di gestirlo al meglio, cercando di aumentare la credibilità e la reputazione del Paese e di convincere i risparmiatori internazionali e nazionali a sottoscrivere e a rinnovare la loro fiducia nei confronti del Paese. Questo è avvenuto in modo sorprendente, soprattutto per quegli scienziati che annunciavano il disastro quando questo Governo è entrato in carica. (*Applausi*).

Detto questo, contesto la sua affermazione che in giro per l'Europa fanno esattamente il contrario di quello che sta facendo il Governo italiano. La cassa depositi e prestiti tedesca proprio in settimana ha "privatizzato" una parte di Deutsche Post, esattamente quello che intende fare il Governo italiano, ma il programma del Governo italiano non è volto semplicemente ad abbattere il debito pubblico, perché siamo assolutamente consapevoli che ciò non può avvenire per questa via. È un processo che - come ho avuto modo di ricordare in un'interrogazione precedente - è volto a promuovere lo sviluppo e l'efficienza di queste istituzioni.

Il percorso di Poste italiane in questi vent'anni, rispetto a una realtà che si occupava soprattutto di corrispondenza, si è fondato su un allargamento del perimetro della sua attività, che si è allargata in settori come quelli delle banche e delle assicurazioni e ha permesso a Poste di sopravvivere in condizioni di economicità e di efficienza.

Quello che intende fare oggi il Governo, con riferimento a Poste, non è perderne il controllo. Ho avuto modo di dirlo e di ribadirlo, perché, per la struttura azionaria di Poste, il possesso di più del 30 per cento delle azioni ne garantisce il controllo, ma anche il processo di privatizzazione sarà orientato in qualche modo a privilegiare i risparmiatori italiani e i dipendenti, a cui crediamo sia giusto riconoscere la possibilità di aderire in forma preventiva e prioritaria. Nel ribadire che non prevediamo di cederne il controllo, ci muoveremo sempre nella logica della difesa dell'interesse generale. I passaggi di riferimento relativi al momento in cui allocare o non allocare dipendono anche da una serie di circostanze, tutte tese a rafforzare la credibilità del Paese, anche, se vogliamo, in determinate fasi e congiunture.

Per quanto riguarda il quesito relativo a quanto prevediamo di incassare a seguito della cessione di Poste, ciò dipende dalle condizioni di mercato che si verranno di volta in volta a determinare. E siccome la valutazione di quando procedere e di quando non procedere sarà soggetta a valutazioni di diverso tipo e di interesse generale, non lo faremo semplicemente perché non siamo in grado di finanziare le casse dello Stato (abbiamo infatti dimostrato, con tutte le emissioni di titoli del debito pubblico, di essere in grado di farlo in ogni situazione), ma semplicemente perché riteniamo che questo tipo di politica sia corretta in termini di politica industriale.

Concludo dicendo che è vero che in qualche caso privatizziamo. In qualche caso, però, siamo chiamati a intervenire per mettere rimedio a qualche disastro che abbiamo ereditato e che ha indotto il Governo ad avanzare proposte per garantire un presidio pubblico anche sotto l'aspetto azionario. Si tratta quindi di un'operazione che vogliamo definire e che abbiamo definito di razionalizzazione; è un atto consapevole e dovuto. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire in replica il senatore Misiani, per due minuti.

MISIANI (*PD-IDP*). Signor Presidente, ringrazio il signor Ministro per la risposta, di cui non possiamo tuttavia essere soddisfatti. Siamo contenti che il Ministro voglia assicurare gli investitori internazionali, ma gli chiediamo di assicurare anche i cittadini italiani, i lavoratori e le lavoratrici di quelle imprese e tutti gli *stakeholder*. È tempo che il Governo venga in Parlamento, il luogo della

democrazia, a spiegare le ragioni del piano e le motivazioni di politica industriale di ciascuna operazione che verrà messa in campo, e non soltanto gli obiettivi di incasso per tentare di tenere su un sentiero discendente il rapporto debito-PIL. Questa, infatti, è la vera motivazione del piano. Deve spiegare, lo ripeto, a quanti dividendi andiamo a rinunciare, perché il rischio che intravediamo è che si rinunci a dividendi superiori rispetto a quello che si andrebbe a risparmiare in termini di minori interessi sul debito pubblico.

Se le cose stanno nei termini della risposta del Ministro, purtroppo rimaniamo convinti che l'unica vera motivazione di questo piano sia fare cassa. Attenzione, però: state, sì, facendo cassa, ma rischiate di farla a caro prezzo per il Paese, rischiando di privatizzare società che stanno ricevendo e riceveranno miliardi di euro del PNRR, risorse pubbliche che aumenteranno, presumibilmente, il valore di queste società strategiche per il Paese.

Allora, che ci sia il rischio di una svendita di *asset* strategici di grande valore e di grande redditività per le casse pubbliche, per lo Stato e per i cittadini contribuenti è un rischio concreto e purtroppo le parole del Ministro non ci hanno rassicurato sotto questo e altri profili. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata (*question time*) all'ordine del giorno è così esaurito.

Atti e documenti, annuncio

PRESIDENTE. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno

per la seduta di martedì 13 febbraio 2024

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedì 13 febbraio, alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

(*Vedi ordine del giorno*)

La seduta è tolta (*ore 16,03*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare (**808**)

ARTICOLO 2 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 2.

Approvato

(*Modifiche al codice di procedura penale*)

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 103, dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

« *6-bis.* È parimenti vietata l'acquisizione di ogni forma di comunicazione, anche diversa dalla corrispondenza, intercorsa tra l'imputato e il proprio difensore, salvo che l'autorità giudiziaria abbia fondato motivo di ritenere che si tratti di corpo del reato.

6-ter. L'autorità giudiziaria o gli organi ausiliari delegati interrompono immediatamente le operazioni di intercettazione quando risulta che la conversazione o la comunicazione rientra tra quelle vietate »;

b) all'articolo 114, comma *2-bis*, le parole: « non acquisite ai sensi degli articoli 268, *415-bis* o *454* » sono sostituite dalle seguenti: « se non è riprodotto dal giudice nella motivazione di un provvedimento o utilizzato nel corso del dibattimento »;

c) all'articolo 116, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Non può comunque essere rilasciata copia delle intercettazioni di cui è vietata la pubblicazione ai sensi dell'articolo 114, comma *2-bis*, quando la richiesta è presentata da un soggetto diverso dalle parti e dai loro difensori, salvo che la richiesta sia motivata dall'esigenza di utilizzare i risultati delle intercettazioni in altro procedimento specificamente indicato »;

d) all'articolo 268:

1) al comma *2-bis*, dopo le parole: « degli interlocutori, » sono inserite le seguenti: « nonché quelle

che consentono di identificare soggetti diversi dalle parti »;

2) al comma 6, dopo le parole: « dati personali » sono inserite le seguenti: « o soggetti diversi dalle parti »;

e) all'articolo 291:

1) al comma 1-ter, dopo le parole: « conversazioni intercettate » sono aggiunte le seguenti: « , in ogni caso senza indicare i dati personali dei soggetti diversi dalle parti, salvo che ciò sia indispensabile per la compiuta esposizione »;

2) dopo il comma 1-ter sono inseriti i seguenti:

« 1-quater. Fermo il disposto dell'articolo 289, comma 2, secondo periodo, prima di disporre la misura, il giudice procede all'interrogatorio della persona sottoposta alle indagini preliminari con le modalità indicate agli articoli 64 e 65, salvo che sussista taluna delle esigenze cautelari di cui all'articolo 274, comma 1, lettere a) e b), oppure l'esigenza cautelare di cui all'articolo 274, comma 1, lettera c), in relazione ad uno dei delitti indicati all'articolo 407, comma 2, lettera a), o all'articolo 362, comma 1-ter, ovvero a gravi delitti commessi con uso di armi o con altri mezzi di violenza personale. 1-quinquies. Nel caso di cui all'articolo 328, comma 1-quinquies, all'interrogatorio procede il presidente del collegio o uno dei componenti da lui delegato.

1-sexies. L'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio è comunicato al pubblico ministero e notificato alla persona sottoposta alle indagini preliminari e al suo difensore almeno cinque giorni prima di quello fissato per la comparizione, salvo che, per ragioni d'urgenza, il giudice ritenga di abbreviare il termine, purché sia lasciato il tempo necessario per comparire. Il giudice provvede comunque sulla richiesta del pubblico ministero quando la persona sottoposta alle indagini preliminari non compare senza addurre un legittimo impedimento, oppure quando la persona sottoposta alle indagini preliminari non è stata rintracciata e il giudice ritiene le ricerche esaurienti, anche con riferimento ai luoghi di cui all'articolo 159, comma 1.

1-septies. L'invito contiene:

a) le generalità o altre indicazioni personali che valgono a identificare la persona sottoposta alle indagini;

b) il giorno, l'ora e il luogo della presentazione, nonché l'autorità davanti alla quale la persona deve presentarsi;

c) la descrizione sommaria del fatto, comprensiva di data e luogo di commissione del reato;

d) l'avviso della facoltà di nominare un difensore di fiducia e di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato nei casi previsti dalla legge; del diritto di ottenere informazioni in merito all'accusa; del diritto all'interprete e alla traduzione di atti fondamentali; del diritto di avvalersi della facoltà di non rispondere; del diritto di informare le autorità consolari e di dare avviso ai familiari; della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.

1-octies. L'invito di cui al comma 1-sexies contiene altresì l'avviso di deposito nella cancelleria del giudice della richiesta di applicazione della misura cautelare e degli atti presentati ai sensi del comma 1, nonché della facoltà di prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti depositati, ivi compresi i verbali delle comunicazioni e delle conversazioni intercettate, con diritto alla trasposizione delle relative registrazioni su supporto idoneo alla riproduzione dei dati »;

1-novies. L'interrogatorio di cui al comma 1-quater deve essere documentato integralmente, a pena di inutilizzabilità, secondo le modalità di cui all'articolo 141-bis »;

f) all'articolo 292:

1) al comma 2-ter, dopo le parole: « articolo 327-bis » sono aggiunte le seguenti: « e, nel caso di cui all'articolo 291, comma 1-quater, una specifica valutazione degli elementi esposti dalla persona sottoposta alle indagini nel corso dell'interrogatorio »;

2) al comma 2-quater, dopo le parole: « brani essenziali » sono aggiunte le seguenti: « , in ogni caso senza indicare i dati personali dei soggetti diversi dalle parti, salvo che ciò sia indispensabile per la compiuta esposizione degli elementi rilevanti »;

3) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-bis. L'ordinanza è nulla se non è preceduta dall'interrogatorio nei casi previsti dall'articolo 291,

- comma 1-*quater*, nonché quando l'interrogatorio è nullo per violazione delle disposizioni di cui ai commi 1-*septies* e 1-*octies* del medesimo articolo »;
- g) all'articolo 294:
- 1) al comma 1, dopo le parole: « ha proceduto » sono inserite le seguenti: « ai sensi dell'articolo 291, comma 1-*quater*, oppure »;
- 2) al comma 4-*bis*, dopo la parola: « disposta » sono inserite le seguenti: « dal collegio di cui all'articolo 328, comma 1-*quinquies*, »;
- h) all'articolo 299, comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In questo caso, se ritiene che l'aggravamento debba comportare l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, il giudice per le indagini preliminari rimette la decisione al collegio di cui all'articolo 328, comma 1-*quinquies* »;
- i) all'articolo 309, comma 5, dopo le parole: « alle indagini » sono aggiunte le seguenti: « e, in ogni caso, le dichiarazioni rese dalla persona sottoposta alle indagini ai sensi dell'articolo 291, comma 1-*quater* »;
- l) all'articolo 313, comma 1, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: « Il giudice per le indagini preliminari procede nella composizione collegiale di cui all'articolo 328, comma 1-*quinquies*, quando deve essere applicata una misura di sicurezza detentiva »;
- m) all'articolo 328, dopo il comma 1-*quater* è aggiunto il seguente:
« 1-*quinquies*. Il giudice per le indagini preliminari decide in composizione collegiale l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere »;
- n) all'articolo 369:
- 1) al comma 1, la parola: « Solo » è sostituita dalle seguenti: « A tutela del diritto di difesa, », le parole: « con indicazione » sono sostituite dalle seguenti: « contenente la descrizione sommaria del fatto, l'indicazione » e le parole: « con invito » sono sostituite dalle seguenti: « l'invito »;
- 2) dopo il comma 1-*ter* sono inseriti i seguenti:
« 1-*quater*. La notificazione, in deroga al disposto dell'articolo 148, comma 6, secondo periodo, può essere eseguita dalla polizia giudiziaria in presenza di situazioni di urgenza che non consentono il ricorso alle modalità ordinarie. In questi casi, fermo il rispetto dell'articolo 148, comma 8, secondo periodo, la consegna deve essere effettuata in modo tale da garantire la riservatezza del destinatario. 1-*quinquies*. All'informazione di garanzia si applica l'articolo 114, comma 2 »;
- o) all'articolo 581, il comma 1-*ter* è abrogato e, al comma 1-*quater*, dopo le parole: « del difensore » sono inserite le seguenti: « di ufficio »;
- p) all'articolo 593, comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Il pubblico ministero non può appellare contro le sentenze di proscioglimento per i reati di cui all'articolo 550, commi 1 e 2 ».

EMENDAMENTI

N.B. Per gli emendamenti già esaminati si rinvia all'Elenco cronologico dei Resoconti, seduta n. 155.
2.126

[Gelmini](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:

«d-*bis*) All'articolo 274, comma 1, lettera c), le parole: "o della stessa specie di quello per cui si procede. Se il pericolo riguarda la commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede, le misure di custodia cautelare sono disposte soltanto se trattasi di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni ovvero, in caso di custodia cautelare in carcere, di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni nonché per il delitto di finanziamento illecito dei partiti di cui all'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e successive modificazioni" sono soppresse».

2.127

[Gelmini](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:

«d-bis) All'articolo 275, comma 3, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Fatta salva l'ipotesi in cui si proceda per i delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis e 3-quater ovvero per gravi delitti commessi con uso di armi o con altri mezzi di violenza personale, qualora l'esigenza cautelare riguardi esclusivamente il pericolo di commissione di delitti della stessa specie di quello per il quale si procede, la custodia cautelare può essere disposta soltanto nei confronti dei soggetti di cui agli articoli 102, 105 e 108 del codice penale";»

2.128

[Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Respinto

Al comma 1, alla lettera e) sopprimere il numero 1).

2.129

[Scarpinato](#), [Lopreiato](#), [Bilotti](#)

Id. em. 2.128

Al comma 1, lettera e), sopprimere il numero 1).

2.130

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Al comma 1, lettera e), sopprimere il numero 2).

Conseguentemente sopprimere la lettera f), il numero 1) della lettera g) e la lettera i)

2.131

[Scarpinato](#), [Lopreiato](#), [Bilotti](#)

Precluso

Al comma 1, lettera e), sopprimere il numero 2).

2.132

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Respinto

Al comma 1, lettera e), numero 2) capoverso «1-quater», sopprimere le parole da: «, comma 1, lettere a) e b)» fino alla fine del periodo.

2.133

[Gelmini](#)

Respinto

Al comma 1, lettera e), numero 2), capoverso «1-quater», sostituire le parole: «lettere a) e b), oppure l'esigenza cautelare di cui all'articolo 274, comma 1, lettera c),» con le seguenti: «lettera b)».

2.134

[Gelmini](#)

Respinto

Al comma 1, lettera e), numero 2), capoverso «1-quater», sostituire le parole: «ad uno dei delitti indicati all'articolo 407, comma 2, lettera a), o all'articolo 362, comma 1-ter» con le seguenti: «ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis e 3-quater del codice di procedura penale».

2.135

[Scarpinato](#), [Lopreiato](#), [Bilotti](#)

Respinto

Al comma 1, lettera e), numero 2), capoverso "1-quater" dopo le parole: «all'articolo 362, comma 1-

*ter» inserire le seguenti: «o agli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-
quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis del codice penale.».*

2.136

[Scarpinato](#), [Lopreiato](#), [Bilotti](#)

Respinto

Al comma 1, lettera e), numero 2), capoverso "1-quater" sostituire le parole: «a gravi delitti commessi con uso di armi o con altri mezzi di violenza personale» con le seguenti: «delitti commessi con uso di armi o con altri mezzi di violenza personale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni».

2.137

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Respinto

Al comma 1, lettera e), numero 2) capoverso «1-quater», aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e nei casi in cui si proceda per un delitto connesso agli stessi ai sensi dell'articolo 12».

2.138

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Respinto

Al comma 1, lettera e), numero 2) capoverso «1-quater», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'interrogatorio è sempre escluso nei casi in cui si proceda per uno dei delitti di cui all'articolo 270-bis, 648-bis, ovvero aggravati dalla circostanza di cui all'articolo 270-bis.1, primo comma o per uno dei delitti aggravati dalla circostanza di cui all'articolo 416-bis.1 primo comma del codice penale.»

2.139

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Respinto

Al comma 1, lettera e), numero 2) capoverso «1-sexies», sostituire le parole: «almeno cinque giorni» con le seguenti: «da due a cinque giorni».

2.140

[Scarpinato](#)

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

2.141

[Scarpinato](#), [Lopreiato](#), [Bilotti](#)

Respinto

Al comma 1, lettera f), sopprimere il numero 2).

2.142

[Scarpinato](#)

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

2.143

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Respinto

Al comma 1, lettera g), sopprimere il numero 2), nonché le lettere h), l) e m).

2.144

[Scarpinato](#)

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

2.145

[Scarpinato](#)

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera i).

2.146

[Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Al comma 1, sopprimere le lettere l) e m).

2.147

[Scarpinato](#)

Precluso

Al comma 1, sopprimere la lettera l).

2.148

[Gelmini](#)

Improponibile

Al comma 1, dopo la lettera l) inserire la seguente:

«l-bis) all'articolo 315 del codice di procedura penale, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: "3-bis. La sentenza che accoglie la domanda di riparazione è trasmessa agli organi titolari dell'azione disciplinare nei riguardi dei magistrati, per le valutazioni di loro competenza".»

2.149

[Scarpinato](#)

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera m).

2.150

[Gelmini](#)

Respinto

Al comma 1, lettera m), capoverso «1-quinquies», aggiungere infine le seguenti parole: "e degli arresti domiciliari".

2.151

[Gelmini](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera m) inserire la seguente:

«m-bis) all'articolo 329, le parole: "fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari" sono sostituite dalle seguenti: "fino alla chiusura delle indagini preliminari".»

2.152

[Gelmini](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera m) inserire la seguente:

«m-bis) dopo l'articolo 329, è inserito il seguente:

"Art. 329-bis. - (Obbligo del segreto per le intercettazioni). 1. I verbali, le registrazioni e i supporti relativi alle conversazioni o ai flussi di comunicazioni informatiche o telematiche non acquisiti al procedimento, nonché la documentazione comunque ad essi inerente, sono sempre coperti dal segreto.

2. I documenti che contengono dati inerenti a conversazioni o comunicazioni telefoniche, informatiche o telematiche, illecitamente formati o acquisiti, e i documenti redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni, ove non acquisiti al procedimento, sono sempre coperti dal segreto; i medesimi documenti, se acquisiti al procedimento, sono coperti dal segreto fino alla chiusura delle indagini preliminari".»

2.153

[Scarpinato](#), [Lopreiato](#), [Bilotti](#)

Respinto

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera m), inserire la seguente: «m-bis) l'articolo 344-bis è abrogato.»;

b) dopo la lettera n), inserire le seguenti:

«n-bis) all'articolo 578 i commi 1-bis e 1-ter sono abrogati e nella rubrica le parole: "e nel caso di improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione" sono soppresse;

n-ter) l'articolo 578-ter è abrogato»;

c) dopo la lettera p), aggiungere la seguente: «p-bis) all'articolo 628-bis il comma 7 è abrogato».

2.154

[Scarpinato](#)

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera n).

2.156

[Scalfarotto](#)

Improponibile

Al comma 1, dopo la lettera n), inserire la seguente:

«n-bis) all'articolo 438:

1) al comma 1, le parole "all'udienza preliminare" sono soppresse";

2) il comma 1-bis è abrogato;

3) al comma 4, dopo le parole "la quale dispone" sono inserite le seguenti "la trasmissione degli atti al giudice del dibattimento per";

4) al comma 5, dopo le parole "Il giudice dispone" sono inserite le seguenti "la trasmissione degli atti al giudice del dibattimento per";

n-ter) all'articolo 441, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Il giudice del dibattimento verifica la regolare costituzione delle parti ai sensi dell'articolo 484 e osserva, nel giudizio abbreviato, le disposizioni previste per l'udienza preliminare in quanto applicabili, fatta eccezione per quelle di cui agli articoli 422 e 423".

n-quater) all'articolo 441-bis:

1) il comma 1-bis è abrogato;

2) al comma 4, le parole "fissa l'udienza preliminare o la sua eventuale prosecuzione" sono sostituite dalle seguenti ", dopo aver provveduto alla formazione del fascicolo per il dibattimento ai sensi dell'art. 431, dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero e fissa l'udienza per l'apertura del dibattimento concedendo alle parti i termini di cui all'articolo 468."; m-quinquies) all'articolo 442, comma 1-bis, le parole "di cui all'articolo 416, comma 2, la documentazione di cui all'articolo 419, comma 3," sono sostituite dalle seguenti "trasmesso dal giudice dell'udienza preliminare».

2.155

[Scalfarotto](#)

Improponibile

Al comma 1, dopo la lettera n), inserire le seguenti:

«n-bis) all'articolo 438, il comma 1-bis è abrogato;
n-ter) all'articolo 441-bis, il comma 1-bis è abrogato».

2.157

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Respinto

Al comma 1 sopprimere la lettera p).

2.158

[Scarpinato](#), [Lopreiato](#), [Bilotti](#)

Id. em. 2.157

Al comma 1, sopprimere la lettera p).

2.159

[Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Id. em. 2.157

Al comma 1, sopprimere la lettera p).

2.160

[Scalfarotto](#)

Respinto

Al comma 1, lettera p), sopprimere le parole «per i reati di cui all'articolo 550, commi 1 e 2».

2.161

[Gelmini](#)

Respinto

Al comma 1, lettera p), sostituire le parole: «per i reati di cui all'articolo 550, commi 1 e 2», con le seguenti: «, tranne nei casi in cui siano relative a delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis del presente codice».

2.162

[Lopreiato](#), [Scarpinato](#), [Bilotti](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera p), aggiungere, in fine, la seguente: «p-bis) all'articolo 599-bis, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, i procedimenti per i delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, primo, secondo, terzo e quinto comma, 600-quater, secondo comma, 600-quater.1 relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale, nonché quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza ».

2.0.13

[Gelmini](#), [Scalfarotto](#)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Disposizioni volte a garantire il rispetto delle norme in materia di divieto di pubblicazione)

1. Al fine di garantire il rispetto delle norme vigenti, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le

modalità con cui, in caso di pubblicazione, anche se in forma parziale o per riassunto, del contenuto di atti coperti dal segreto istruttorio, le testate giornalistiche responsabili decadono dal diritto all'erogazione di contributi o finanziamenti pubblici per l'anno in cui si è consumata la violazione.

2.0.20

[Scarpinato](#)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Norma di interpretazione autentica)

1. La disposizione dell'articolo 13, comma 1, del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, deve essere interpretata nel senso che per delitti di criminalità organizzata si intendono in ogni caso anche quelli elencati nell'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater del codice di procedura penale, ivi compresi i delitti monosoggettivi aggravati ai sensi dell'articolo 270-bis.1 o dell'articolo 416-bis.1 del codice penale.».

ARTICOLO 3 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 3.

Approvato

(Modifica alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale)

1. All'articolo 89-bis, comma 2, primo periodo, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « o, comunque, dati personali relativi a soggetti diversi dalle parti ».

EMENDAMENTI

3.100

[Scarpinato](#), [Lopreiato](#), [Bilotti](#)

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. L'articolo 165-ter delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è abrogato.»

3.0.100

[Scarpinato](#), [Lopreiato](#), [Bilotti](#)

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354)

1. All'articolo 4-bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «collaborino con la giustizia a norma dell'articolo 58-ter della presente legge» sono inserite le seguenti: «o a norma dell'articolo 323-bis, secondo comma, del codice penale»;

b) dopo le parole: «mediante il compimento di atti di violenza, delitti di cui agli articoli» sono inserite le seguenti: «314, primo comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis,».

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai condannati che per fatti commessi successivamente all'entrata in vigore della presente legge. I permessi di cui all'articolo 30-ter della legge 26 luglio 1975, n.354 possono essere concessi ai condannati che prima dell'entrata in vigore della presente legge abbiano già raggiunto, in concreto, un grado di rieducazione adeguato alla concessione del beneficio stesso.».

3.0.101

[Scarpinato](#), [Lopreiato](#), [Bilotti](#)

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354)

1. All'articolo 4-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354, al comma 1-bis.2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le medesime disposizioni si applicano anche per il delitto di cui all'articolo 416 del codice penale finalizzato alla commissione dei delitti indicati dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis del codice penale".

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai condannati che per fatti commessi successivamente all'entrata in vigore della presente legge. I permessi di cui all'articolo 30-ter della legge 26 luglio 1975, n.354 possono essere concessi ai condannati che prima dell'entrata in vigore della presente legge abbiano già raggiunto, in concreto, un grado di rieducazione adeguato alla concessione del beneficio stesso.».

ARTICOLO 4 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 4.

Approvato

(Modifiche all'ordinamento giudiziario)

1. All'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7-bis:

1) al comma 3-bis, dopo le parole: « capi degli uffici » sono aggiunte le seguenti: « , assegnati al singolo ufficio giudiziario incluso nella medesima tabella infradistrettuale »;

2) al comma 3-quater, lettera c), dopo le parole: « dei magistrati » sono aggiunte le seguenti: « , con particolare riferimento alla competenza collegiale del giudice per le indagini preliminari »;

b) all'articolo 7-ter, comma 1, secondo periodo, dopo le parole: « dell'udienza preliminare » sono aggiunte le seguenti: « e prevede, in ogni caso, la costituzione di un collegio per i provvedimenti di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, anche nell'ambito delle tabelle infradistrettuali di cui all'articolo 7-bis, comma 3-bis ».

EMENDAMENTI

4.100

[Scarpinato](#)

Non posto in votazione (*)

Sopprimere l'articolo.

(*) Approvato il mantenimento dell'articolo

4.0.100

[Unterberger](#)

Respinto

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 4-bis

1. Per le categorie di personale di cui all'articolo 1, della legge 19 febbraio 1981, n. 27, la permanenza in servizio è fissata al compimento del settantaduesimo anno di età.

2. Il trattenimento in servizio oltre il settantesimo anno di età è disposto su domanda degli interessati.

3. Le previsioni del presente articolo si applicano anche al personale indicato al comma 1 che,

anche già in quiescenza, presenti domanda entro tre mesi dall'approvazione della presente legge.

4. Il compimento del settantesimo anno di età comporta la decadenza da ogni incarico direttivo.

5. Al personale già in quiescenza, che chieda il rientro in servizio, continua ad essere corrisposto il solo trattamento pensionistico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

6. I magistrati che richiedono il differimento della collocazione a riposo di cui al comma 1 possono essere collocati, con provvedimento dei rispettivi capi d'ufficio, anche in sezioni o settori diversi da quelli in cui prestano servizio, al fine di affrontare specifiche esigenze di scopertura degli organici o un elevato numero di pendenze arretrate. Tale provvedimento è adottato d'ufficio, anche in deroga alle norme ordinamentali vigenti e previa consultazione con il competente ufficio giudiziario.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo cessano di avere efficacia alla data del 31 dicembre 2026.»

ARTICOLO 5 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE E ALLEGATO 1

Art. 5.

Approvato

(Aumento del ruolo organico del personale di magistratura ordinaria)

1. A decorrere dal 1° luglio 2025 il ruolo organico della magistratura ordinaria è aumentato di duecentocinquanta unità, da destinare alle funzioni giudicanti di primo grado. Conseguentemente la tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71, è sostituita dalla tabella B di cui all'allegato 1 alla presente legge.

2. Il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire nel corso dell'anno 2024, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, le procedure concorsuali di reclutamento finalizzate all'assunzione, nell'anno 2025, delle unità di personale di magistratura di cui al comma 1. Per la gestione delle predette procedure concorsuali è autorizzata la spesa di euro 1.291.000 per l'anno 2024.

3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 9.981.853 per l'anno 2025, euro 20.299.158 per l'anno 2026, euro 24.893.578 per l'anno 2027, euro 24.893.578 per l'anno 2028, euro 29.070.178 per l'anno 2029, euro 32.327.551 per l'anno 2030, euro 32.354.564 per l'anno 2031, euro 33.514.488 per l'anno 2032, euro 33.611.149 per l'anno 2033 ed euro 34.771.074 annui a decorrere dall'anno 2034.

Allegato 1
(articolo 5, comma 1)
« Tabella B
(articolo 1, comma 2)

RUOLO ORGANICO DELLA MAGISTRATURA ORDINARIA	
A. Magistrato con funzioni direttive apicali giudicanti di legittimità: primo presidente della Corte di cassazione	1
B. Magistrato con funzioni direttive apicali requirenti di legittimità: procuratore generale presso la Corte di cassazione	1
C. Magistrati con funzioni direttive superiori di legittimità:	
Presidente aggiunto della Corte di cassazione	1
Procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione	1
Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche	1
D. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti direttive di legittimità	65
E. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di legittimità nonché magistrati destinati all'esercizio delle funzioni di procuratori europei delegati innanzi alla Corte di cassazione	442
F. Magistrato con funzioni direttive requirenti di coordinamento nazionale: procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo	1
G. Magistrati con funzioni direttive di merito di secondo grado, giudicanti e requirenti	52
H. Magistrati con funzioni direttive di merito di primo grado elevate, giudicanti e requirenti	53
I. Magistrati con funzioni direttive di merito giudicanti e requirenti di primo grado	314
L. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di merito di primo e di secondo grado, di magistrato distrettuale, di coordinamento nazionale presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e semidirettive di primo grado, di primo grado elevate e di secondo grado, nonché magistrati destinati	9.977

alle funzioni di procuratori europei delegati	
M. Magistrati destinati a funzioni non giudiziarie	194
N. Magistrati ordinari in tirocinio	(numero p a quello posti vacant nell'organ
TOTALE	11.103

».

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

5.100

[Scarpinato](#), [Lopreiato](#), [Bilotti](#)

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5-bis

(Aumento del ruolo organico del personale di magistratura ordinaria)

1. A decorrere dal 1° luglio 2025 il ruolo organico della magistratura ordinaria è aumentato di cinquecento unità, da destinare alle funzioni giudicanti di primo grado. Conseguentemente la tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71, è sostituita dalla tabella B di cui all'allegato 1 alla presente legge.

2. Il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire nel corso dell'anno 2024, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, le procedure concorsuali di reclutamento finalizzate all'assunzione, nell'anno 2025, delle unità di personale di magistratura di cui al comma 1. Per la gestione delle predette procedure concorsuali è autorizzata la spesa di euro 2.582.000 per l'anno 2024.

3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di euro 19.963.706 per l'anno 2025, euro 40.598.316 per l'anno 2026, euro 49.787.156 per l'anno 2027, euro 49.787.156 per l'anno 2028, euro 58.140.356 per l'anno 2029, euro 64.655.102 per l'anno 2030, euro 64.709.128 per l'anno 2031, euro 67.028.976 per l'anno 2032, euro 67.222.298 per l'anno 2033 e ad euro 69.542.148 annui a decorrere dall'anno 2034.»

Allegato 1

(articolo 67-bis, comma 1)

«Tabella B

(prevista dall'articolo 1 comma 2)

RUOLO ORGANICO DELLA MAGISTRATURA ORDINARIA	
A. Magistrato con funzioni direttive apicali giudicanti di legittimità: primo presidente della Corte di cassazione	1
B. Magistrato con funzioni direttive apicali requirenti di legittimità: procuratore generale presso la Corte di cassazione	1
C. Magistrati con funzioni direttive superiori di legittimità:	
Presidente aggiunto della Corte di cassazione	1
Procuratore generale aggiunto presso la Corte di Cassazione	1
Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche	1
D. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti direttive di legittimità	65
E. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di legittimità nonché magistrati destinati all'esercizio delle funzioni di procuratori europei delegati innanzi alla Corte di cassazione	442
F. Magistrato con funzioni direttive requirenti di coordinamento nazionale: procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo	1
G. Magistrati con funzioni direttive di merito di secondo grado, giudicanti e requirenti	52
H. Magistrati con funzioni direttive di merito di primo grado elevate, giudicanti e requirenti	53
I. Magistrati con funzioni direttive di merito giudicanti e requirenti di primo grado	314
L. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di merito di primo e di secondo grado, di magistrato distrettuale, di coordinamento nazionale presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e semidirettive di primo grado, di primo grado elevate e di secondo grado, nonché magistrati destinati alle funzioni di procuratori europei delegati	10.22

M. Magistrati destinati a funzioni non giudiziarie	200
N. Magistrati ordinari in tirocinio	(nume quello vacan nell'or
TOTALE	11.35

5.0.100

[Scalfarotto](#)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(Ulteriori misure per l'organico del personale di magistratura ordinaria)

1. A decorrere dall'anno 2025, nell'ambito delle procedure concorsuali di reclutamento finalizzate all'assunzione delle unità di personale di magistratura ordinaria, per i magistrati amministrativi e contabili, i procuratori dello Stato, i professori universitari in materia giuridiche e gli avvocati con almeno venti anni di esercizio è prevista una prova scritta, a scelta del candidato, in materia di diritto penale, diritto civile o diritto amministrativo e un prova orale.

2. Ai magistrati entrati in servizio ai sensi del comma 1 sono assegnati affari esclusivamente dell'ambito di materia oggetto della prova scritta.

5.0.101

[Rossomando](#), [Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Verini](#)

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(Disposizioni in materia di ufficio del processo)

1. Al fine di supportare l'azione di abbattimento dell'arretrato civile e delle pendenze civili e penali, la celere definizione dei procedimenti giudiziari, nonché in ausilio delle ulteriori linee di progetto in materia di digitalizzazione e di edilizia giudiziaria, anche al fine di continuare a supportare le linee di progetto ricomprese nel PNRN assicurando la piena operatività delle strutture organizzative denominate "Ufficio per il processo", costituite ai sensi dell'articolo 16-*octies*, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il personale reclutato con il profilo di addetto all'Ufficio per il Processo - da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia tramite concorso pubblico- al termine del contratto di lavoro di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, può accedere ad un contratto a tempo indeterminato presso l'amministrazione assegnataria previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica nell'ambito del Piano triennale dei fabbisogni dell'amministrazione giudiziaria, in deroga a quanto previsto dall'articolo 20, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 20, nonché in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di *turn over*, alle previsioni di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e alle previsioni di cui all'articolo 30, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. Ai maggiori oneri del presente articolo, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190.»

5.0.102

[Lopreato](#), [Scarpinato](#), [Bilotti](#), [Malpezzi](#) (*)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Assunzione di personale per gli uffici territoriali del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia, destinate ai ruoli di funzionario della professionalità pedagogica e di funzionario della professionalità di servizio sociale)

1. Al fine di potenziare gli organici dei servizi minorili della giustizia e di rafforzare l'offerta trattamentale legata alla esecuzione penale esterna ed alle misure e sanzioni di comunità, anche in relazione alle necessità venutesi a creare in ragione delle disposizioni previste dal decreto legge 15 settembre 2023, n.123, il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire, nell'anno 2024, procedure concorsuali pubbliche per l'assunzione straordinaria, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di 350 unità di personale per gli uffici territoriali del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia, destinate ai ruoli di funzionario della professionalità pedagogica e di funzionario della professionalità di servizio sociale, da inquadrare nell'area terza, posizione economica F1. Le assunzioni di cui al presente comma sono autorizzate in deroga ai vigenti limiti sulle facoltà assunzionali.

2. Alle assunzioni di cui al comma precedente si provvede anche mediante scorrimento delle graduatorie.

3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

4. Per l'espletamento delle relative procedure concorsuali è autorizzata la spesa di euro 500.000 euro per l'anno 2024.

5. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 50,5 milioni di euro per l'anno 2024 e 50 milioni a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n.190.».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

5.0.103

[Lopreiato](#), [Scarpinato](#), [Bilotti](#), [Malpezzi](#) (*)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(Disposizioni per il personale del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del dipartimento per la giustizia minorile e di comunità)

1. Al fine di garantire la piena operatività degli uffici territoriali del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia, in ragione del probabile aumento della popolazione carceraria dovuto alle disposizioni previste dal decreto legge 15 settembre 2023, n.123, la dotazione organica del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità è aumentata di 1000 unità di personale del comparto funzioni centrali, di cui 600 unità dell'Area III, posizione economica F1 e 80 unità dell'Area II, posizione economica F2. In attuazione di quanto disposto dal presente comma, il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire nell'anno 2024, in deroga a quanto previsto dall'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le procedure concorsuali finalizzate all'assunzione, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, anche tramite scorrimento delle graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Al comma 1 dell'articolo 13 del decreto- legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, le parole: «triennio 2017-2019» sono sostituite dalle seguenti: «triennio 2024-2026» e le parole: «296 unità» sono sostituite dalle seguenti: «850 unità».

3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata una spesa di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

4. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n.190.».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

5.0.104

[Bazoli](#), [Rossomando](#), [Mirabelli](#), [Verini](#), [Malpezzi](#) (*)

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(Aumento della dotazione organica del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità)

1. Al fine di garantire e implementare la funzionalità e l'organizzazione degli uffici e delle strutture di esecuzione penale esterna e per la messa alla prova, anche al fine di favorire il decremento della popolazione penitenziaria e concorrere così a determinare positivi effetti anche in termini di complessiva sicurezza sociale in ragione della conseguente riduzione della recidiva, e per garantire la piena operatività degli uffici territoriali del Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia, la dotazione organica del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità è aumentata di 1000 unità di personale del comparto funzioni centrali, di cui 600 unità dell'Area III, posizione economica F1 e 80 unità dell'Area II, posizione economica F2. In attuazione di quanto disposto al comma 1, il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire nell'anno 2024, in deroga a quanto previsto dall'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le procedure concorsuali finalizzate all'assunzione, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, anche tramite scorrimento delle graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Ai maggiori oneri del presente articolo, pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190.»

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

5.0.105

[Lopreato](#), [Scarpinato](#), [Bilotti](#), [Malpezzi](#) (*)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(Procedure concorsuali per funzionario giuridico-pedagogico e di funzionario mediatore culturale)

1. Al fine di rafforzare l'offerta trattamentale nell'ambito degli istituti penitenziari, il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire, nell'anno 2024, procedure concorsuali pubbliche per l'assunzione, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e nei limiti della vigente dotazione organica, di 100 unità di personale da destinare al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, da inquadrare nell'Area dei funzionari, posizione di funzionario giuridico-pedagogico e di funzionario mediatore culturale. Le predette assunzioni sono autorizzate in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali dell'amministrazione penitenziaria. Per far fronte agli oneri assunzionali di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 2.193.981 per l'anno 2024 e di euro 4.387.962 annui a decorrere dall'anno 2025. Per lo svolgimento delle relative procedure concorsuali è autorizzata la spesa di euro 100.000 per l'anno 2024. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 2.193.981 per

l'anno 2024 e a euro 4.387.962 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n.190.».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

5.0.106

[Mirabelli](#), [Bazoli](#), [Rossomando](#), [Verini](#), [Malpezzi](#) (*)

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(Potenziamento organico dei funzionari della professionalità giuridico pedagogica, di servizio sociale e mediatore culturale)

1. Al fine di potenziare e rideterminare gli organici dei funzionari della professionalità giuridico pedagogica, di servizio sociale e mediatore culturale, all'articolo 13 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, al comma 1 sostituire le parole "biennio 2017-2018" con le seguenti parole "triennio 2024-2026" e le parole "296 unità" sono sostituite dalle parole "500 unità".

2. Ai maggiori oneri del presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190.»

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

5.0.107

[Lopreato](#), [Scarpinato](#), [Bilotti](#), [Malpezzi](#) (*)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(Implementazione istituti di custodia attenuata per detenute madri)

1. Al fine di dare completa attuazione alle disposizioni di cui alla legge 21 aprile 2011, n. 62, recante: "modifiche al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori", è autorizzato uno stanziamento di 58,5 milioni di euro per l'anno 2024 al fine di realizzare ulteriori istituti di custodia attenuata per detenute madri. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 58,5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n.190.».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

5.0.108

[Rossomando](#), [Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Verini](#), [Malpezzi](#) (*)

Ritirato e trasformato nell'odg G5.0.108

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(Incremento Fondo per le case famiglia protette)

1. Al fine di contribuire alla tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori nonché al fine di incrementare l'accoglienza di genitori detenuti con bambini al seguito in case-famiglia, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 322, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026."

2. Ai maggiori oneri del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190.»

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

G5.0.108 (già em. 5.0.108)

[Rossomando](#), [Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Verini](#), [Malpezzi](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 808,

impegna il Governo a valutare la soluzione delle problematiche di cui all'emendamento 5.0.108.

(*) Accolto dal Governo

5.0.109

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#), [Giorgis](#), [Malpezzi](#) (*)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(Disposizioni in materia di manutenzione delle strutture residenziali disponibili all'accoglienza di minorenni e giovani adulti)

1. È autorizzata l'ulteriore spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 in favore del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità al fine di provvedere alla manutenzione delle strutture residenziali disponibili all'accoglienza di minorenni e giovani adulti di età inferiore ai 25 anni, sottoposti a provvedimento penale dell'Autorità giudiziaria minorile.

2. Ai maggiori oneri del presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190.»

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

5.0.110

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#), [Malpezzi](#) (*)

Ritirato e trasformato nell'odg G5.0.110

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Interventi di costruzione e miglioramento di padiglioni e spazi per strutture penitenziarie per minorenni)

1. Al fine di incrementare e assicurare un migliore funzionamento delle strutture penitenziarie per minorenni, e per finanziarie gli interventi di costruzione, miglioramento di padiglioni e spazi per strutture penitenziarie per minorenni, anche quelli facenti parte degli interventi complementari al PNRR nell'ambito degli investimenti, per il Ministero della Giustizia, Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, è autorizzata la spesa di euro 40 milioni a decorrere dall'anno 2024.

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo pari a 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

G5.0.110 (già em. 5.0.110)

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#), [Malpezzi](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 808,

impegna il Governo a valutare la soluzione delle problematiche di cui all'emendamento 5.0.110.

(*) Accolto dal Governo

5.0.111

[Lopreato](#), [Scarpinato](#), [Bilotti](#), [Malpezzi](#) (*)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Rifinanziamento del Fondo relativo all'accoglienza di genitori detenuti con bambini al seguito in case-famiglia protette)

1. Al fine di contribuire all'accoglienza di genitori detenuti con bambini al seguito in case-famiglia protette ai sensi dell'articolo 4 della legge 21 aprile 2011, n. 62, e in case-alloggio per l'accoglienza residenziale dei nuclei mamma-bambino, la dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 322, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2024.

2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n.190.».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

5.0.112

[Lopreato](#), [Scarpinato](#), [Bilotti](#), [Malpezzi](#) (*)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(Rifinanziamento Fondo di cui alla legge 29 dicembre 2022, n. 197)

1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 856, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è rifinanziato di euro 2 milioni per gli anni 2024 e 2025, destinando specificatamente tali risorse all'assistenza ai detenuti, agli internati e alle persone sottoposte a misure alternative alla detenzione o soggette a sanzioni di comunità e alle loro famiglie, contenenti, in particolare, iniziative educative, culturali e ricreative. Ai maggiori oneri, pari a euro 2 milioni per gli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n.190.».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

5.0.113

[Verini](#), [Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Giorgis](#) (*)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(Fondo per interventi straordinari sulle carceri)

1. Al fine di favorire il decremento della popolazione penitenziaria e concorrere così a determinare positivi effetti anche in termini di complessiva sicurezza sociale in ragione della

conseguente riduzione della recidiva, è istituito, presso il Ministero della Giustizia, un Fondo, con una dotazione pari a 90 milioni di euro per l'anno 2024 e a 100 milioni di euro per gli anni 2025 e 2026, per interventi straordinari sulle carceri e per l'architettura penitenziaria, destinato al finanziamento di progetti volti a:

- a) definire e proporre modelli di architettura penitenziaria coerenti con l'idea di rieducazione anche tramite forme di collaborazione e di confronto dell'Amministrazione Penitenziaria con Università, Fondazioni e Istituti di ricerca, Ordini professionali, Enti locali, Associazioni, esperti, finalizzato al raggiungimento di una dignità architettonica degli spazi dell'esecuzione penale, tramite anche il coinvolgimento delle competenze tecniche interne alla stessa Amministrazione;
- b) elaborare interventi puntuali di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture esistenti nonché di riorganizzazione degli spazi degli istituti carcerari anche attraverso il coinvolgimento di tutti gli attori interni e la formazione professionale dei detenuti in funzione di una loro partecipazione diretta ai lavori di manutenzione ordinari;
- c) elaborare criteri per la progettazione/ristrutturazione degli istituti volti a definire impianti compositivi e funzionali in grado di qualificare le unità residenziali e gli spazi per lavoro, studio, socializzazione, colloqui ed espressione degli affetti e delle diverse fedi religiose, in rapporto all'attuazione di percorsi di responsabilizzazione, autonomia e partecipazione dei detenuti e prevenzione della radicalizzazione e attuazione della funzione rieducativa della pena ex articolo 27 della Costituzione;
- d) studiare e proporre soluzioni operative per adeguare gli spazi detentivi, aumentarne la vivibilità e la qualità, rendendoli realmente funzionali al percorso di riabilitazione dei detenuti nonché ad orientare le scelte in materia di edilizia penitenziaria;
- e) potenziamento delle strutture a sostegno dell'esecuzione penale esterna, ridefinizione progettuale delle colonie penali, degli istituti a sicurezza attenuata, delle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza, delle strutture di detenzione femminile e delle strutture e comunità per detenute madri;
- f) valutare, nell'ambito della dismissione carceraria di istituti detentivi, di ipotesi di riuso finalizzate ad una visione innovativa della esecuzione penale;
- g) prevedere forme di reclutamento di personale caratterizzato da professionalità formate per le finalità di cui al presente articolo.

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo pari a 90 milioni di euro per l'anno 2024 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68, della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in *Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 90 milioni di euro per l'anno 2024 e 100 milioni di euro ciascuno degli anni 2025 e 2026.»

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta le senatrici Malpezzi, Gelmini, Pirro e il senatore Magni.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 151-BIS DEL
REGOLAMENTO

Interrogazione sulla missione internazionale per la sicurezza della navigazione nel mar Rosso
([3-00938](#)) (07 febbraio 2024)

[Malan](#), [Speranzon](#), [Barcaiolo](#), [Menia](#), [Zedda](#), [Mieli](#). - *Al Ministro della difesa* -

Premesso che:

il mar Rosso è, in relazione alle comunicazioni via mare, uno snodo cruciale per il commercio mondiale;

dopo gli attacchi terroristici di Hamas del 7 ottobre 2023 e l'inizio delle operazioni israeliane nella striscia di Gaza, i ribelli yemeniti di Ansar Allah (Houthi), sostenuti dall'Iran, hanno perpetrato ripetuti attacchi contro le navi in transito nel mar Rosso, in particolare nello stretto di Bab el-Mandeb, mettendo a rischio la libertà e la sicurezza della navigazione lungo una delle rotte commerciali più importanti al mondo e arrecando danno alle compagnie di navigazione;

questi attacchi hanno indotto molte compagnie di navigazione a rinunciare all'ingresso nel Mediterraneo, attraverso il canale di Suez, e a circumnavigare l'Africa; le deviazioni stanno comportando un impatto enorme sia sui tempi di navigazione, sia sui costi del trasporto delle merci, aumentati anche a causa dei maggiori costi assicurativi conseguenti all'elevato rischio di attacchi;

la crisi rischia così di ridurre l'importanza commerciale dei principali porti italiani, inficiando la centralità del Mediterraneo nella rotta commerciale che collega l'Asia all'Europa e agli Stati Uniti;

lo scorso dicembre, al fine di contrastare gli attacchi e le minacce Houthi, il Segretario alla difesa USA, Lloyd Austin, ha annunciato l'avvio dell'operazione "Prosperity guardian", di natura difensiva (scorta ai convogli e autodifesa estesa), imperniata su una coalizione multinazionale ed inserita nella "combined task force 153", una delle cinque task force multinazionali che compongono le "combined maritime forces" (CMF);

nella notte tra l'11 e il 12 gennaio 2024, a causa del perdurare degli attacchi Houthi, gli Stati Uniti e la Gran Bretagna, con il supporto non operativo di Paesi Bassi, Bahrein, Nuova Zelanda, Canada, Australia, Danimarca, Germania e Corea del Sud, hanno avviato una serie di attacchi contro le posizioni Houthi sul territorio yemenita, con lo scopo di degradarne le capacità operative;

lo scorso 22 gennaio si è tenuta a Bruxelles la riunione del Consiglio Affari esteri dell'Unione europea, in cui è stata discussa la situazione nel mar Rosso ed è stato raggiunto un "accordo di principio" sull'avvio di una nuova missione militare UE a protezione delle navi commerciali che attraversano l'area;

tale missione incrementerebbe di fatto la presenza italiana ed alleata nell'area: l'Italia, in particolare, è già presente con nave "Martinengo", posizionata a nord di Bab el-Mandeb, che ha da poco avvicinato nave "Fasan"; inoltre, l'Italia partecipa altresì all'operazione "Atalanta", una missione navale europea di cui il nostro Paese assumerà a breve il comando, attiva dal 2008 al largo della Somalia con l'obiettivo di contrastare le attività di pirateria;

è del 4 febbraio la notizia che il comando tattico, ovvero la responsabilità della condotta in mare delle attività rientranti nella nuova operazione (denominata "Aspides", "scudo" in greco), sarà assegnato all'Italia,

si chiede di sapere quali siano le iniziative in atto nell'area del mar Rosso a tutela del traffico mercantile in transito per lo stretto di Bab-el-Mandeb e per il canale di Suez, e in particolare quali siano, in atto, la natura e gli obiettivi della nuova missione e se essa preveda il coinvolgimento di altri Stati.

Interrogazione sul piano di riduzione delle partecipazioni pubbliche non strategiche

([3-00935](#)) (07 febbraio 2024)

[Gasparri](#), [Damiani](#), [Fazzone](#), [Galliani](#), [Lotito](#), [Occhiuto](#), [Paroli](#), [Ronzulli](#), [Rosso](#), [Silvestro](#), [Ternullo](#), [Zanettin](#). - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* -

Premesso che:

nella Nota di aggiornamento al DEF il Governo ha individuato per il triennio 2024-2026 obiettivi di politica economica che prevedono dismissioni di partecipazioni pubbliche pari a un valore di circa l'1 per cento del PIL;

le privatizzazioni servono all'Italia per ritornare a crescere, per diventare più efficiente e competitiva, posto che esse non sono la svendita del patrimonio dello Stato, ma possono essere realizzate nell'interesse pubblico attraverso puntuali indagini e valutazioni di mercato, del Ministero dell'economia o delle diverse società delle quali verranno messe in vendita le quote;

non si tratta quindi di vendere asset strategici, ma di coinvolgere i privati attraverso una gestione più efficiente, in cui siano coinvolti e attratti gli investitori privati, a titolo di esempio dei servizi portuali, del trasporto pubblico, della valorizzazione dei rifiuti, facendo risparmiare risorse

economiche al settore pubblico e contribuendo alla riduzione del debito pubblico;

allo stesso tempo può essere determinata una valutazione del patrimonio pubblico immobiliare e un'eventuale cessione, a prezzi di mercato, di parte degli immobili di proprietà pubblica, ove questi non siano utilizzati dalle amministrazioni pubbliche;

lo Stato deve disegnare il campo da gioco, fornire le regole e farle rispettare, ma, quando è opportuno, la gestione può essere affidata ai privati, posto che la modernizzazione dello Stato deve includere ogni aspetto della sua organizzazione e valutato che per attrarre investimenti stranieri bisogna offrire un contesto nazionale più efficiente ed è necessario anche incentivare il risparmio italiano verso investimenti mirati alla crescita e al benessere della nazione,

si chiede di sapere quale sia il piano del Ministro in indirizzo in tema di riduzione delle partecipazioni statali non strategiche, di cessione di immobili non funzionali all'utilizzo delle amministrazioni pubbliche e quale sia il punto sulla cessione già avviata di partecipazioni pubbliche. Interrogazione sull'applicazione del canone unico patrimoniale sull'occupazione del sottosuolo da parte delle aziende produttrici di energia elettrica

([3-00927](#)) (06 febbraio 2024) (già [4-00884](#)) (06 dicembre 2023)

[Spagnoli](#), [Unterberger](#), [Patton](#). - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* -

Premesso che:

l'installazione di impianti eolici e solari comporta la realizzazione di elettrodotti necessari alla connessione degli impianti alla rete di distribuzione dell'energia elettrica;

per tali elettrodotti, i Comuni e le Province interessate, su istanza delle aziende produttrici dell'energia proprietarie degli impianti, rilasciano concessioni di suolo pubblico per il passaggio di condutture elettriche al di sotto delle strade esistenti di loro proprietà, applicando il canone unico patrimoniale sull'occupazione del sottosuolo;

in merito all'applicazione del canone, sono sorti numerosi contenziosi tra gli enti locali concedenti e le aziende produttrici dell'energia elettrica: gli enti ritengono di dover applicare la tariffa standard, parametrata alla misura dell'occupazione e ridotta ad un quarto (ai sensi del combinato disposto dell'articolo 1, commi 826 e 829, della legge 27 dicembre 2019, n. 160), mentre le aziende produttrici chiedono l'applicazione del canone forfetario di 800 euro annui (di cui al successivo comma 831), e ciò in considerazione di quanto stabilito dalla norma interpretativa, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, e dal successivo chiarimento fornito dal Ministero dell'economia e delle finanze, con risoluzione n. 3 del 22 marzo 2022;

in particolare, il richiamato comma 831, del quale le aziende produttrici chiedono l'applicazione, prevede una particolare disciplina tariffaria agevolata relativa alle occupazioni effettuate per l'erogazione di pubblici servizi a rete, precisando che il canone è comprensivo "di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete";

in relazione a quest'ultima precisazione, secondo la norma di interpretazione autentica (articolo 5, comma 14-quinques, del decreto-legge n. 146 del 2021) "per occupazioni permanenti di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete devono intendersi anche quelle effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la trasmissione di energia elettrica e il trasporto di gas naturale. Per tali occupazioni il canone annuo è dovuto nella misura minima di 800 euro";

il Ministero dell'economia, nella risoluzione n. 3 del 22 marzo 2022, ha sostenuto che fra le attività strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità, a cui fa riferimento la norma interpretativa, che beneficiano del pagamento del canone patrimoniale nella misura minima di 800 euro, deve essere ricompresa anche l'attività di produzione di energia elettrica "sulla scorta delle caratteristiche di complementarietà ed esclusività della stessa nell'ambito della filiera del sistema elettrico nazionale";

a parere del Ministero, quindi, sarebbe irrilevante la circostanza che la norma di interpretazione autentica faccia riferimento solo alla fase di "trasmissione di energia elettrica e il trasporto di gas naturale" e non anche a quella di produzione, dal momento che dette fasi sarebbero richiamate dal legislatore a mero titolo esemplificativo;

alle medesime conclusioni è pervenuto anche il Consiglio di Stato, nella sentenza n. 9697/2022 che, richiamando la linea interpretativa ministeriale, attribuisce all'attività di produzione dell'energia elettrica natura strumentale alla fornitura di servizi di pubblica utilità, modificando così il suo precedente orientamento espresso, più volte, su un'analogia disposizione prevista dalla disciplina COSAP (poi sostituita dal canone unico patrimoniale);

con il precedente orientamento, infatti, il Consiglio di Stato, pur riconoscendo che l'attività di produzione dell'energia è un'attività presupposta alla successiva erogazione del servizio energetico, escludeva la sussistenza della caratteristica della strumentalità in funzione della loro autonomia e distinzione, anche economica, e della loro appartenenza a segmenti di mercato diversi (sezione V, sentenza n. 2572/2019; si vedano ancora le sentenze nn. 1786-1788/2013 e n. 3810/2013);

il prevalere dell'orientamento favorevole al riconoscimento della natura strumentale dell'attività di produzione dell'energia comporta un evidente e grave danno a tutti gli enti interessati, i quali, a fronte di uno sfruttamento intensivo del proprio territorio da parte delle aziende produttrici, con un'occupazione del suolo che può variare da centinaia a migliaia di metri, incassano un canone annuale di soli 800 euro;

in conclusione, si tratta di un sacrificio economico a carico della collettività del tutto ingiustificato, se riferito all'attività di produzione dell'energia elettrica che, rispetto alle attività relative alle fasi successive della filiera (di trasmissione e dispacciamento), espressamente indicate nella norma interpretativa, si connota per svolgersi in un segmento di mercato libero con prezzi non imposti,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, posto che l'attività di produzione presenta una natura prevalentemente commerciale, indiscutibile fonte di profitto e, allo stesso tempo, diversamente da quella di erogazione, non viene svolta direttamente a beneficio dei cittadini utenti, non intenda assumere adeguate misure perequative, mediante un apposito intervento legislativo, al fine di evitare l'ingiustificata sottrazione di risorse economiche in capo agli enti interessati.

Interrogazione sull'incremento dell'Irpef agricola nel quadro dell'attuale livello di pressione fiscale ([3-00940](#)) (07 febbraio 2024)

[Enrico Borghi, Paita](#). - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* -

Premesso che:

nel 2024 sono state reintrodotte le tasse (imposta di registro, ipotecaria, catastale, sostitutiva, di bollo e IVA) per l'acquisto della prima casa da parte dei giovani under 36, che comporteranno per i giovani esborsi aggiuntivi fino a 5.000 euro;

l'IVA su pannolini, latte in polvere e prodotti per la prima infanzia e i seggiolini è stata aumentata;

è stata incrementata l'imposta sul valore degli immobili situati all'estero ed è stata raddoppiata l'aliquota dell'IVAFE per i prodotti finanziari detenuti in altri Paesi;

nonostante le difficoltà derivanti dall'inflazione soprattutto sul piano della liquidità, sono state aumentate le ritenute sui bonifici "parlanti" e sulle provvigioni relative ai rapporti di assicurazione e di mediazione di assicurazioni;

si è prevista una nuova tassazione al 26 per cento sulle plusvalenze realizzate da chi vende un immobile su cui è stato effettuato un intervento agevolato con il superbonus;

è stato soppresso il dimezzamento dell'IVA per l'acquisto delle cosiddette case green;

le detrazioni per l'acquisto dei mobili (bonus mobili) sono state quasi dimezzate e portate da un massimale di 8.000 euro a un tetto di 5.000 euro di spesa detraibile al 50 per cento;

il bonus impatriati (o rientro dei cervelli) è stato rivoluzionato con una riduzione drastica dei benefici fiscali previsti per il rientro in patria;

è stata introdotta una forma di compartecipazione al servizio sanitario nazionale per i lavoratori frontalieri;

la riforma delle aliquote IRPEF per il 2024 (detto taglio provvisorio) approvato dal Governo sta portando Regioni e Comuni a valutare l'aumento delle proprie addizionali per compensare le minori entrate e garantire i servizi, con l'effetto di lasciare invariata la pressione fiscale "finale" sul contribuente;

secondo i dati del Ministero dell'economia e delle finanze le entrate tributarie sono aumentate considerevolmente e non per effetto della lotta all'evasione: 38,6 per cento in più le accise, 13,7 per cento l'IRPEF, 2 per cento l'IVA, 8 per cento in più le imposte dirette, pari, complessivamente, a circa 30 miliardi di euro in più pagati dai contribuenti;

il Governo, cionondimeno, ha deciso di aumentare l'IRPEF agricola, imponendo agli agricoltori tasse per un valore complessivo pari a 250 milioni di euro,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda adottare iniziative di propria competenza volte a scongiurare l'aumento dell'IRPEF agricola.

Interrogazione sui profili di sostenibilità economica e di finanza pubblica della pista da bob di Cortina per le olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026

([3-00936](#)) (07 febbraio 2024)

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#). - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* -

Premesso che:

in data 11 gennaio 2019 è stato ufficializzato il dossier della candidatura italiana alle olimpiadi e paralimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, che ha previsto 47,7 milioni di euro per la ristrutturazione della pista da bob "Eugenio Monti", garantendo la piena osservanza dell'Agenda olimpica del CIO 2020;

l'insieme delle opere, comprese quelle non sportive, supererà il costo di 5,3 miliardi di euro, contabilizzando nell'insieme fondi stanziati a oggi dallo Stato, dalle Regioni e dai Comuni interessati;

il 26 settembre 2022, il Governo pro tempore Draghi con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, recante "l'approvazione del Piano degli interventi da realizzare in funzione dei giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026", ha stanziato 85 milioni di euro per la costruzione della pista da bob a Cortina;

il 19 settembre 2023, è stato pubblicato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 settembre 2023, che ha previsto un incremento del finanziamento della costruzione della pista da bob, per una somma complessiva pari a 118 milioni di euro;

il 30 gennaio 2024, il comunicato stampa della Fondazione Milano Cortina ha indicato la necessità di un extrabudget "per la realizzazione di alcuni allestimenti, ad oggi non previsti per lo svolgimento delle gare", di cui non si conoscono i costi e i dettagli;

il 31 gennaio 2024, è stata pubblicata la determina n. 10 della Società infrastrutture Milano-Cortina (SIMICO), che ha aggiudicato l'affidamento delle opere a favore dell'impresa Pizzarotti & C. S.p.A., provvedendo alla stipula del relativo contratto di appalto per un importo pari a 81,6 milioni di euro (detto "progetto light");

considerato che:

dal 2008 la pista da bob di Cortina è rimasta inutilizzata a causa degli elevati costi economici di gestione;

dai dati forniti dal Comune di Cortina, da informazioni della SIMICO e da organi di stampa specializzata, si apprende che il costo annuale di gestione della pista da bob sarà pari a circa 1,4 milioni di euro;

solo con la pubblicazione del bilancio consuntivo si conosceranno realmente le voci di spesa che "sono riportate all'interno del corpus progettuale, ma che non sono state inserite nel computo metrico";

dai documenti di gara, emerge che non fanno parte del "computo metrico" parti consistenti di forniture essenziali alla funzionalità della pista, in quanto trasferite a carico della stazione appaltante;

nel quadro economico dell'affidamento e nella parte che esula dall'appalto con l'impresa Pizzarotti & C. S.p.A., sono indicati 3 milioni e 925.000 euro di lavori in amministrazione diretta, "ivi inclusi i rimborsi previa fattura", come i costi reali del taglio del pregiato lariceto di bassa quota, esteso su oltre 5 ettari,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dell'ammontare dei reali costi annuali della futura gestione dell'impianto e quando intenda rendere pubblica l'eventuale documentazione;

su quali enti ricadranno le spese di gestione della pista e quali siano gli accordi istituzionali in essere per garantire la sostenibilità economica futura dell'impianto;

se risulti quali siano i costi sostenuti fino a oggi dalle diverse pubbliche amministrazioni, dal Comune di Cortina, dalla Regione Veneto e dallo Stato italiano, in particolare nel sostenere gli studi di sostenibilità economica dell'opera e delle diverse consulenze, i diversi progetti che sono stati affrontati e anche abbandonati, i costi di demolizione della vecchia pista, la messa in sicurezza del territorio.

Interrogazione sul finanziamento delle opere comunali espunte dal PNRR

([3-00937](#)) (07 febbraio 2024)

[Damante](#). - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* -

Premesso che:

il Governo italiano, in data 7 agosto 2023, ha presentato alla Commissione europea la richiesta di modifica complessiva del PNRR italiano con la revisione di 144 tra investimenti e riforme, nonché l'inserimento del capitolo riguardante l'attuazione dell'iniziativa REPowerEU. Al fine di rinvenire le risorse volte a finanziare i nuovi investimenti previsti dal capitolo REPowerEU, il Governo ha proposto, tra le altre iniziative di modifica, di definanziare dal PNRR 9 investimenti, finanziati per un importo pari a 15,9 miliardi di euro, provvedendo alla relativa copertura con altre fonti di finanziamento, come il piano nazionale complementare al PNRR e i fondi europei e nazionali delle politiche di coesione. Sulla richiesta di modifica è stata avviata la discussione con la Commissione europea;

la Commissione europea il 24 novembre 2023 ha espresso una valutazione positiva del PNRR modificato, il quale è stato approvato con decisione di esecuzione del Consiglio della UE l'8 dicembre 2023;

il nuovo PNRR modificato con decisione del Consiglio UE l'8 dicembre 2023 ammonta a 194,4 miliardi di euro (122,6 miliardi di prestiti e 71,8 miliardi di sovvenzioni) e comprende 66 riforme, 7 in più rispetto al piano originario, e 150 investimenti. Rispetto alla dotazione iniziale di 191,5 miliardi, l'aumento è dovuto a 2,76 miliardi come contributi a fondo perduto (sovvenzioni) per la realizzazione del REPowerEU e 145 milioni a seguito dell'aggiornamento del contributo finanziario massimo;

considerato che:

in data 16 gennaio 2024 si è tenuta a palazzo Chigi la cabina di regia PNRR presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni, e convocata dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, Raffaele Fitto, alla presenza dei Ministri, dei Sottosegretari preposti e dei rappresentanti di Regioni, Province e Comuni;

l'obiettivo dichiarato è stato quello di effettuare una verifica dello stato di attuazione del piano per una valutazione rispetto all'attività in corso della Commissione europea, propedeutica al pagamento della quinta rata pari a 10,6 miliardi di euro, ai quali si aggiungerà il versamento dei 551 milioni di euro del prefinanziamento della settima missione REPowerEU, e una prima analisi sul conseguimento dei 39 traguardi e obiettivi della sesta rata, pari a 9,1 miliardi di euro, e dei 74 traguardi e obiettivi della settima rata, pari a 19,6 miliardi di euro, che risulteranno strategici per sostenere la crescita economica, con particolare riguardo al Mezzogiorno, anche attraverso una più efficiente ed efficace gestione delle risorse economiche destinate alla politica di coesione;

valutato che:

si apprende da organi di stampa che è in lavorazione un nuovo decreto-legge, che punta a garantire una copertura finanziaria per gli investimenti comunali usciti dal PNRR con la rimodulazione approvata a fine novembre. Il provvedimento all'esame ha l'ambizioso e arduo compito di trovare i fondi per accompagnare tutte le nuove misure inserite nel PNRR rivisto, che richiedono circa 15-17 miliardi di euro (su più anni), poi compensati dalle rate del cronoprogramma riscritto;

il nuovo decreto PNRR si occuperà dunque anche di rimodulare il piano nazionale complementare, che risulta essere parecchio in ritardo rispetto alla tabella di marcia, ma non è rivedibile senza considerare che comunque molti bandi sono partiti e hanno già generato le "obbligazioni giuridicamente perfezionate" che impediscono ripensamenti;

occorre infatti ricordare che i 30 programmi del piano nazionale per gli investimenti

complementari (PNC), di cui al decreto-legge n. 59 del 2021, sono destinatari di risorse per complessivi 30.622,46 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026, e sono ripartiti in 24 programmi "del piano" (cosiddetti esclusivi), per un importo di 19.368,85 milioni di euro e 6 programmi PNRR-PNC (cosiddetti cofinanziati), per un importo di 11.253,61 milioni di euro;

valutato altresì che:

contrariamente alle previsioni, all'ordine del giorno del Consiglio dei ministri tenutosi mercoledì 31 gennaio 2024 non era presente il decreto-legge PNRR-quater;

i motivi di tanta attesa sembrerebbero trovare fondamento, oltre che nella dimensione del provvedimento, che si è ampliato con le norme proposte dai vari ministeri, proprio nella gestione dei 21,4 miliardi di euro rimodulati con la revisione del piano concordata con la Commissione UE, nonché nella difficoltà di dettagliare i fondi sostitutivi per i circa 13 miliardi di progetti defianziati nel nuovo PNRR, su cui si apprende ci sia disaccordo tra il Ministro per il PNRR e il Ministro dell'economia e delle finanze;

i fondi principali da cui attingere, infatti, sono il piano nazionale complementare (PNC) e il fondo sviluppo e coesione (FSC), entrambi utilizzabili con forti limitazioni: il primo, infatti, ha già creato obbligazioni giuridicamente vincolanti non defianziabili, se non rinunciando ad interventi già previsti per un valore equivalente; il secondo, come noto, impone di concentrare l'80 per cento delle misure nelle regioni del Mezzogiorno;

è evidente che appare necessario avere un quadro aggiornato dello stato di avanzamento delle misure e degli interventi ricompresi nel piano. Sebbene infatti risulti dagli organi di stampa che dal PNC dovrebbero arrivare in tutto fra i 2 e i 3 miliardi, quasi integralmente assorbiti dai piani urbani integrati, mentre il resto, insieme al fondo nazionale sviluppo e coesione, servirà per sostenere altri due filoni di investimenti comunali, cioè il potenziamento dei servizi sociali nelle aree interne (750 milioni) e la valorizzazione dei beni confiscati alle mafie (300 milioni), i numeri definitivi potranno essere conoscibili solo con il decreto-legge in lavorazione;

a ciò si aggiunga che, ancora una volta, i Comuni, diretti interessati nell'attuazione del PNRR, non sono stati adeguatamente coinvolti nella rimodulazione del piano, né nelle valutazioni circa l'adozione del nuovo decreto e delle relative coperture finanziarie, così come sottolineato anche in una nota dal presidente dell'ANCI,

si chiede di sapere:

in che modo il Ministro in indirizzo intenda sopperire alla carenza di liquidità causata dai ritardi e dalla rimodulazione al ribasso degli importi e quali saranno le fonti di finanziamento delle opere comunali prima inserite, poi espunte dal PNRR;

quale sia la tempistica per l'adozione del decreto PNRR-quater, quali risorse siano previste a copertura dello stesso e quale sia lo stato di avanzamento delle misure e degli interventi ricompresi nel piano nazionale complementare.

Interrogazione sulla determinazione dell'ISEE in relazione al possesso di titoli di Stato

([3-00939](#)) (07 febbraio 2024)

[Romeo](#), [Garavaglia](#), [Borghesi](#), [Testor](#), [Claudio Borghi](#), [Dreosto](#). - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* -

Premesso che:

la legge 30 dicembre 2023, n. 213, all'articolo 1, comma 183, ha previsto l'esclusione dal calcolo dell'ISEE, fino a un valore complessivo di 50.000 euro, dei titoli di Stato e dei prodotti finanziari di raccolta del risparmio con obbligo di rimborso assistito dalla garanzia dello Stato. In precedenza, il possesso di BTP e altri titoli di Stato italiani influiva sul calcolo del patrimonio degli italiani, e quindi sulla determinazione dell'ISEE. Questo significava che le famiglie che possedevano BTP avevano un ISEE più alto, e quindi avevano accesso a meno prestazioni sociali agevolate;

sulla base del recente forte incremento dei tassi di interesse per l'inflazione si è delineata una dinamica che ha visto un grande successo della vendita dei titoli di Stato. Di fatto sono stati raccolti oltre 32 miliardi di euro nelle due emissioni di giugno e di ottobre 2023;

la misura prevista in legge di bilancio per il 2024 ha sicuramente incentivato gli italiani a

investire in titoli di Stato, in quanto questi titoli non saranno più penalizzanti ai fini dell'ISEE;
con il messaggio n. 165 del 12 gennaio 2024, dopo un confronto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'INPS ha chiarito che l'entrata in vigore della disposizione non è immediata, essendo subordinata all'approvazione delle modifiche al regolamento recante la disciplina dell'ISEE, ciò, nello specifico, in applicazione di quanto previsto dal comma 184 dell'articolo 1 della legge di bilancio;

resta quindi immutata la disciplina ISEE relativa al patrimonio mobiliare, con la conseguenza che nelle dichiarazioni sostitutive uniche presentate a partire da gennaio 2024 permane l'obbligo di indicare tutti i rapporti finanziari posseduti al 31 dicembre 2022 dai soggetti appartenenti al nucleo familiare,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo ritenga opportuno assumere al fine di garantire effettiva attuazione alla misura di cui sopra, attraverso una tempestiva approvazione delle modifiche al regolamento recante la disciplina dell'ISEE.

Interrogazione sul piano di dismissioni di partecipazioni pubbliche, con particolare riguardo a Poste italiane SpA

([3-00941](#)) (07 febbraio 2024)

[Misiani](#), [Boccia](#), [Nicita](#), [Manca](#). - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* -

Premesso che:

la Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2023 ha previsto ingenti proventi da nuove dismissioni di aziende partecipate pubbliche per un ammontare pari a circa 21 miliardi di euro nell'arco del triennio 2024-2026, corrispondente all'1 per cento del PIL. Il comunicato del Governo rilasciato a margine della riunione del Consiglio dei ministri dello scorso 27 settembre ha ribadito tale obiettivo, ritenuto indispensabile per conseguire un miglioramento dei saldi di finanza pubblica;

la Corte dei conti, nel corso dell'audizione parlamentare sulla NADEF 2023, ha messo in luce i possibili rischi relativi alle "difficoltà di realizzazione di un programma di privatizzazione ambizioso e di dimensioni mai raggiunte nel recente passato". Analogamente, l'Ufficio parlamentare di bilancio nel documento illustrato a margine dell'esame parlamentare della Nota, lo scorso 10 ottobre, ha sottolineato come un programma di dismissioni degli asset pubblici, che prevede introiti pari a circa 21 miliardi di euro nel triennio considerato 2024-2026, sconti ampi margini di incertezza "se si osservano i dati sulle privatizzazioni degli anni immediatamente precedenti la crisi pandemica", nonché un deficit in un'ottica prudenziale, mettendo a rischio la dinamica del rapporto tra debito pubblico e PIL. Invero, l'Ufficio parlamentare di bilancio ha rilevato come, nell'ipotesi in cui non verrebbe realizzato il programma di privatizzazione delineato nella NADEF, il rapporto tra debito e PIL scenderebbe lievemente nel 2024 ma ricomincerebbe a salire nel biennio 2025-2026. Nell'ultimo anno di programmazione, il rapporto si attesterebbe su un valore pari al 140,1 per cento, circa 0,5 punti percentuali di PIL al di sopra della traiettoria della stessa NADEF;

il Ministro in indirizzo, sia nel corso dell'audizione per l'esame della Nota di aggiornamento del DEF, lo scorso 10 ottobre, sia in sede di audizione sul disegno di legge di bilancio per il 2024, in data 16 novembre, ha ribadito che tra i principali strumenti finalizzati al consolidamento della finanza pubblica, in termini di abbattimento dello stock di debito pubblico, vi è quello delle dismissioni delle partecipazioni statali. In particolare, ha sottolineato, nel corso del suo intervento durante l'esame della NADEF che: "il piano di entrate destinato alla riduzione del debito pubblico attraverso operazioni su asset detenuti direttamente o indirettamente dallo Stato, prevede una serie di modalità da attuare singolarmente o congiuntamente". Il Presidente del Consiglio dei ministri lo scorso 12 dicembre in sede di comunicazioni in vista della riunione del Consiglio europeo del 14 e 15 dicembre 2023 ha affermato che il Governo "ha dato vita a un piano di privatizzazioni, che però mai diventeranno svendite";

un primo avvio del percorso di dismissioni di asset pubblici è stato realizzato il 20 novembre 2023 con la cessione, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, di 314.922.429 azioni ordinarie di Monte dei Paschi di Siena S.p.A., per un controvalore complessivo pari a 920 milioni di

euro (pari a 2,92 euro per azione). Nelle settimane successive il titolo MPS ha registrato un progressivo aumento delle proprie quotazioni, fino a toccare nella giornata di ieri 6 febbraio 2024 3,53 euro per azione. Se la cessione fosse stata effettuata ieri, il Ministero avrebbe incassato oltre 1,1 miliardi di euro (190 milioni di euro in più);

tra le opzioni più accreditate per le prossime dismissioni figura un importante asset come Poste italiane, la cui partecipazione da parte del Ministero è pari al 29,26 per cento del capitale sociale e da parte di Cassa depositi e prestiti è pari al 35 per cento. Nel merito, le organizzazioni sindacali postali hanno manifestato la loro netta contrarietà sugli esiti del recente incontro del ministro Giorgetti con il management aziendale di Poste italiane, avvenuto in assenza dei rappresentanti dei lavoratori e delle lavoratrici del gruppo. Nell'incontro sarebbero state illustrate le linee guida del futuro piano industriale di Poste italiane, del tutto sconosciute ai rappresentanti dei lavoratori postali, e il ministro Giorgetti, dopo aver fatto riferimento al debito pubblico italiano, avrebbe manifestato la volontà di ridurlo anche attraverso dismissioni di aziende in cui lo Stato ha quote azionarie, tra cui Poste italiane. I lavoratori e le organizzazioni sindacali di Poste, allarmati dalla paventata volontà del Governo di procedere alla vendita delle quote azionarie, hanno iniziato a manifestare la loro totale e ferma contrarietà all'ipotesi di dismissione. L'eventuale vendita dell'intera partecipazione del Ministero in Poste italiane rischierebbe di fatto di consegnare ai privati il controllo della più grande azienda di servizi del Paese, una realtà con 120.000 dipendenti, una capillare presenza sul territorio con 12.755 uffici postali e una spiccata vocazione sociale. L'alienazione delle quote del tesoro farebbe perdere allo Stato anche circa 250 milioni all'anno di dividendi derivanti dalla partecipazione;

da una stima preliminare di esperti del settore, l'eventuale vendita, ai prezzi attuali, dell'intera partecipazione del Ministero genererebbe un introito pari a circa 3,8 miliardi di euro, ossia pari ad un quinto dell'intero programma di privatizzazioni previsto dal Governo;

ulteriori ipotesi di vendita del patrimonio pubblico, necessarie ad arrivare ai 21 miliardi di euro di introiti previsti dalla NADEF, rischiano di coinvolgere altre importanti e strategiche aziende pubbliche quotate, tra cui Ferrovie dello Stato, ENI, ENEL, SNAM, Terna e Leonardo. La privatizzazione di Poste e Ferrovie dello Stato, in particolare, avverrebbe in un quadro di mercato segnato dall'attivismo e dal peso crescente di grandi multinazionali come Amazon e MSC;

un programma di dismissioni di tale portata, incentrato solo su logiche di cassa e in assenza di un disegno chiaro di politica industriale, avrebbe un impatto irrisorio sul debito pubblico (le dismissioni programmate dal Governo equivalgono solo allo 0,7 per cento del debito complessivo delle amministrazioni pubbliche) e determinerebbe invece un rilevante indebolimento del ruolo dello Stato a sostegno del sistema produttivo del Paese, la cessazione di notevoli flussi economici in termini di dividendi per lo Stato e la fine del controllo pubblico su aziende di rilevanza strategica per la difesa dell'interesse nazionale, in un contesto in cui il Governo Meloni da una parte ha favorito la cessione del controllo della rete TIM (un asset strategico del Paese) al fondo infrastrutturale americano KKR, di ITA alla compagnia aerea tedesca Lufthansa, e dall'altra appare diviso rispetto alle scelte necessarie per garantire la continuità produttiva e il futuro di Acciaierie d'Italia (ex ILVA), a partire dal passaggio in maggioranza nella società dello Stato, tramite Invitalia,

si chiede di sapere:

quali siano le linee di indirizzo, le motivazioni industriali, le tempistiche, le modalità di esecuzione e lo stato di avanzamento del programma di dismissioni di partecipazioni azionarie in importanti e strategiche aziende, anche alla luce delle affermazioni del Presidente del Consiglio dei ministri rese nelle comunicazioni al Parlamento in vista della riunione del Consiglio europeo del 14 e 15 dicembre 2023, e del ministro Giorgetti a margine dell'incontro con il management di Poste italiane e se il Ministro in indirizzo ritenga, considerata l'attuale situazione, che sia questo il momento in cui procedere alle privatizzazioni;

se intenda confermare l'intenzione del Governo di procedere alla dismissione di Poste italiane e quali siano i proventi stimati da tale cessione, nonché le ricadute industriali ed occupazionali attese da tale dismissione;

quali siano le altre aziende del perimetro pubblico eventualmente coinvolte dal programma di

privatizzazioni previsto dal Governo nella NADEF 2023 e quali siano le stime dei proventi e delle perdite di dividendi derivanti da ciascuna dismissione nonché le ricadute del programma sui settori economici interessati.

Allegato B

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:

Disegno di legge n. 808:

sull'emendamento 2.151, il senatore Giorgis avrebbe voluto esprimere un voto contrario; sugli emendamenti 2.126 e 2.153, la senatrice Cantù avrebbe voluto esprimere un voto contrario; sull'emendamento 2.138, il senatore Verini avrebbe voluto esprimere un voto favorevole; sull'articolo 5, il senatore Sisto avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Barachini, Bongiorno, Borgonzoni, Butti, Calenda, Castelli, Cattaneo, Craxi, De Poli, Durigon, Fazzolari, Franceschelli, Garavaglia, Giacobbe, La Marca, La Pietra, Maffoni, Menia, Mirabelli, Monti, Morelli, Occhiuto, Ostellari, Petrucci, Rauti, Renzi, Rubbia, Segre, Silvestro, Sisto e Tubetti.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Bilotti e De Cristofaro, per attività dell'Assemblea parlamentare dell'OSCE; Casini, per partecipare a un incontro internazionale.

Commissioni permanenti, variazioni nella composizione

Il Presidente del Gruppo parlamentare MoVimento 5 Stelle ha comunicato le seguenti variazioni nella composizione delle Commissioni permanenti:

5a Commissione permanente: cessa di farne parte la senatrice Castellone; entra a farne parte la senatrice Pirro;

10a Commissione permanente: cessa di farne parte la senatrice Pirro; entra a farne parte la senatrice Castellone.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Senatori Bergesio Giorgio Maria, Centinaio Gian Marco, Cantalamessa Gianluca, Bizzotto Mara, Borghesi Stefano, Borghi Claudio, Cantu' Maria Cristina, Dreosto Marco, Garavaglia Massimo, Germana' Antonino, Marti Roberto, Minasi Tilde, Murelli Elena, Paganella Andrea, Pirovano Daisy, Potenti Manfredi, Pucciarelli Stefania, Romeo Massimiliano, Spelgatti Nicoletta, Stefani Erika, Testor Elena, Tosato Paolo

Disposizioni per il riconoscimento della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio e per l'istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura (17-B)

(presentato in data 08/02/2024)

S.17 approvato dal Senato della Repubblica. C.1304 approvato con modificazioni dalla Camera dei deputati. (assorbe C.1123).

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Senatori Pirovano Daisy, Bergesio Giorgio Maria, Bizzotto Mara, Centinaio Gian Marco, Murelli Elena, Pucciarelli Stefania, Stefani Erika, Testor Elena

Misure per incentivare l'incremento della produzione del latte d'asina italiano destinato al consumo umano (1015)

(presentato in data 06/02/2024);

senatore Rapani Ernesto

Disposizioni in materia di salvaguardia del territorio per la mitigazione del dissesto idrogeologico e la prevenzione delle catastrofi naturali (1016)

(presentato in data 06/02/2024);

senatore Marti Roberto

Istituzione della "Giornata nazionale contro la violenza negli stadi in memoria dell'Ispettore Filippo Raciti" (1017)

(presentato in data 07/02/2024);

senatori Mazzella Orfeo, Guidolin Barbara

Disciplina del tirocinio formativo curriculare (1018)

(presentato in data 07/02/2024);

DDL Costituzionale

senatore Patton Pietro

Modifiche agli statuti speciali delle regioni e province autonome di cui all'articolo 116, primo comma, della Costituzione, in ordine alla procedura per la modificazione degli statuti medesimi (1019)

(presentato in data 08/02/2024).

Disegni di legge, presentazione del testo degli articoli

In data 08/02/2024 la 7^a Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport ha presentato il testo degli articoli approvati in sede redigente dalla Commissione stessa, per il disegno di legge:

sen. Marti Roberto ed altri "Disposizioni per la promozione dei cammini come itinerari culturali" (562) (presentato in data 23/02/2023).

Governo, trasmissione di atti

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 8 febbraio 2024, ha inviato, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, le comunicazioni concernenti il conferimento dei seguenti incarichi:

- all'ingegner Pietro Marturano, dirigente di seconda fascia dei ruoli dell'ANSFISA, il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Direttore generale per la sicurezza dei trasporti ad impianti fissi e l'operatività territoriale della stessa Agenzia;

- all'ingegner Emanuele Renzi, dirigente di seconda fascia dei ruoli dell'ANSFISA, il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Direttore generale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali della stessa Agenzia;

- all'ingegner Pietro Luigi Navone, dirigente di seconda fascia dei ruoli dell'ANSFISA, il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Direttore generale per la sicurezza delle ferrovie della stessa Agenzia.

Tali comunicazioni sono depositate presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 7 febbraio 2024, ha inviato, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, la comunicazione concernente il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale al dottor Angelo Crespi, nell'ambito del Ministero della cultura.

Tale comunicazione è depositata presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

Governo, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea di particolare rilevanza ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 234 del 2012. Deferimento

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, è deferito alle sottoindicate Commissioni permanenti il seguente documento dell'Unione europea, trasmesso dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in base all'articolo 6, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234:

- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a misure temporanee di liberalizzazione degli scambi che integrano le concessioni commerciali applicabili ai prodotti della Repubblica di Moldova a norma dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità

europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra (COM(2024) 51 definitivo), alla 9a Commissione permanente e, per il parere, alla 3a e alla 4a Commissione permanente.

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettere in data 8 febbraio 2024, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha trasmesso le determinazioni e le relative relazioni sulla gestione finanziaria:

del Centro Internazionale Radio-Medico (C.I.R.M.), per l'esercizio 2022. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5^a e alla 10^a Commissione permanente (*Doc. XV, n. 183*);

di FORMEZ P.A. - Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle P.A., per l'esercizio 2021. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 1^a e alla 5^a Commissione permanente (*Doc. XV, n. 184*);

dell'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale (OGS), per l'esercizio 2022. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5^a e alla 7^a Commissione permanente (*Doc. XV, n. 185*).

Commissione europea, trasmissione di progetti di atti legislativi dell'Unione europea.

Deferimento

La Commissione europea ha trasmesso, in data 8 febbraio 2024, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal Protocollo (n. 2) sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea:

la Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la riattribuzione di compiti scientifici e tecnici all'Agenzia europea per le sostanze chimiche (COM(2023) 781 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 4^a Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dall'8 febbraio 2024. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 8^a e alla 10^a Commissione permanente, con il parere delle Commissioni 4^a e 9^a;

la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 401/2009, (UE) 2017/745 e (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la riattribuzione di compiti scientifici e tecnici e il miglioramento della cooperazione tra le agenzie dell'Unione nel settore delle sostanze chimiche (COM(2023) 783 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 4^a Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dall'8 febbraio 2024. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 8^a e alla 10^a Commissione permanente, con il parere delle Commissioni 4^a e 9^a.

Risposte scritte ad interrogazioni

(Pervenute dal 2 all'8 febbraio 2024)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 48

CATALDI ed altri: su iniziative contro il sovraffollamento delle carceri e per incrementare la funzione di rieducazione dei detenuti (4-00797) (risp. NORDIO, *ministro della giustizia*)

POTENTI: sulle conseguenze delle azioni degli Houti nel mar Rosso ai danni delle navi commerciali (4-00910) (risp. CIRIELLI, *vice ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*)

ROJC ed altri: sulle conseguenze delle azioni degli Houti nel mar Rosso ai danni delle navi commerciali (4-00926) (risp. CIRIELLI, *vice ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*)

SCALFAROTTO: sulla proporzionalità tra i reati e le pene (4-00942) (risp. NORDIO, *ministro della giustizia*)

sulla detenzione di un connazionale in Romania (4-00981) (risp. SILLI, *sottosegretario di Stato per gli*

affari esteri e la cooperazione internazionale)

Interrogazioni

[PIRRO](#), [NATURALE](#), [MAIORINO](#), [FLORIDIA Barbara](#), [LICHERI Ettore Antonio](#), [MARTON](#), [BEVILACQUA](#), [LOREFICE](#) - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

il decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, ha istituito l'assegno di inclusione (ADI), misura che ha di fatto sostituito il reddito di cittadinanza;

il 16 dicembre 2023 è stato pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 154 del 13 dicembre 2023, che definisce le modalità di richiesta dell'assegno di inclusione e il 16 dicembre 2023 l'INPS ha fornito le istruzioni aggiornate sui requisiti e le procedure per la domanda con la circolare n. 105 del 2023;

considerato che:

le modifiche introdotte con l'ADI per identificare i componenti della famiglia e il relativo valore, al fine di valutarne le risorse economiche, con un bizzarro incastro tra esclusioni e coefficienti, penalizzano fortemente molte di queste famiglie e persone, nonostante gli innumerevoli proclami sulla protezione dei soggetti fragili;

sono tre le modifiche più rilevanti: 1) l'esclusione di tutti i componenti adulti che non soffrano di una disabilità grave, non siano ultrasessantenni o non abbiano responsabilità di cura verso un bambino sotto i tre anni, nell'attribuzione dei coefficienti necessari per valutare se il reddito disponibile sia al di sotto della soglia fino alla quale si ha diritto al sostegno, benché questi contino per l'ISEE e dunque sul bilancio familiare; 2) la drastica riduzione del coefficiente attribuito ai minorenni (non disabili), diventato davvero minimo: 0,15, che si abbassa ulteriormente a 0,10 dal terzo figlio in su, con buona pace del sostegno alla natalità; 3) infine, dal 1° gennaio 2024 tutti i maggiorenni non conviventi con i genitori, non coniugati e senza figli, se privi di un reddito proprio sono considerati a carico dei genitori, quindi parte del nucleo familiare di questi ai fini del calcolo dell'ISEE e di tutti gli altri requisiti;

ritenuto, pertanto, che le prime due modifiche hanno penalizzato le famiglie numerose con figli minorenni che, pur rientrando nella categoria dei potenziali beneficiari dell'assegno, di fatto non riescono ad accedervi. La terza modifica, invece, colpisce esclusivamente le persone adulte con gravi disabilità, che scelgono di vivere autonomamente e che invece vengono costrette nella perenne condizione di figli dipendenti,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda porre rimedio alla discriminazione messa in atto dalla norma istitutiva dell'assegno di inclusione al fine di garantire l'autonomia delle persone più fragili e il loro diritto di non dipendere esclusivamente dai genitori;

se intenda trovare le risorse per alzare il coefficiente da attribuire ai figli minorenni, così da offrire un reale contributo alla natalità sostenuta dal Governo.

(3-00944)

[BASSO](#), [IRTO](#), [FINA](#) - *Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.* - Premesso che:

il comitato "Ecolabel Ecoaudit" è l'organismo competente per il rilascio dell'*ecolabel* europeo, disciplinato dal regolamento (CE) n. 66/2010, e per la registrazione EMAS, disciplinata dal regolamento (CE) n. 1221/2009;

l'ecolabel è un sistema volontario di etichettatura ecologica dei prodotti, che ha lo scopo di promuovere la progettazione, la produzione, la commercializzazione e l'uso di prodotti con minore impatto ambientale durante l'intero ciclo di vita dei prodotti, sulla base di criteri di valutazione dell'impatto ambientale che riguardano aspetti come il consumo di energia, l'inquinamento idrico, atmosferico, acustico e del suolo prodotti, la gestione dei rifiuti;

si tratta di un marchio di eccellenza ambientale, nel senso che facilita i consumatori a riconoscere i prodotti o i servizi che hanno un minore impatto ambientale a parità di prestazioni e qualità rispetto agli altri. *L'ecolabel* non è l'unico marchio ecologico esistente, ma ha i suoi punti di forza nell'essere diffuso in tutta l'Unione europea e nel fatto che il rispetto dei criteri ecologici viene attestato da organismi pubblici indipendenti;

un'azienda che si dota dell'etichettatura *ecolabel* costruisce la competitività ambientale dei suoi prodotti;

il comitato opera ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente 2 agosto 1995, n. 413, avvalendosi del supporto tecnico dell'ISPRA. Prevede che i membri del comitato, che è composto da rappresentanti dei Ministeri dell'ambiente e della sicurezza energetica, delle imprese e del *made in Italy*, della salute e dell'economia e delle finanze, restino in carica tre anni e che l'incarico possa essere rinnovato solo una volta;

il comitato attuale è scaduto da mesi e si è in attesa di nomina del nuovo. Risulta, quindi, impossibile per le imprese che hanno richiesto la certificazione conoscere l'esatta tempistica del loro rilascio; tali ritardi sul rinnovo appaiono ancor più paradossali dal momento che il quadro delle attività 2023-2025 del comitato stesso, con lo stanziamento delle risorse, è in vigore dal 17 gennaio 2024 (approvato dal decreto ministeriale 27 dicembre 2023);

considerato che occorre provvedere tempestivamente all'emanazione del nuovo decreto ministeriale relativo alla nomina del nuovo comitato Ecolabel Ecoaudit, in considerazione anche dello stato di incertezza in cui versano le imprese che hanno intrapreso il percorso di certificazione *ecolabel*, si chiede di sapere quali siano le ragioni che hanno finora impedito il tempestivo rinnovo del comitato e se il Ministro in indirizzo intenda chiarire quale sia lo stato dell'*iter* di emanazione del nuovo decreto ministeriale e i tempi previsti per la nomina del nuovo comitato, in considerazione anche dello stato di incertezza in cui versano le imprese che hanno intrapreso il percorso di certificazione *ecolabel*.

(3-00945)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

[MIRABELLI](#), [PARRINI](#), [ROSSOMANDO](#), [VERINI](#), [FRANCESCHINI](#), [MALPEZZI](#), [VERDUCCI](#), [ROJC](#), [LA MARCA](#), [D'ELIA](#), [VALENTE](#), [FRANCESCHELLI](#), [CAMUSSO](#), [MARTELLA](#), [BASSO](#), [GIACOBBE](#), [LOSACCO](#) - Al Ministro della giustizia. - Premesso che:

in data 6 febbraio 2024 si sarebbe dovuta svolgere, presso il carcere di San Vittore, una presentazione, alla presenza delle persone detenute, del volume "Storie di diritti e di democrazia. La Corte costituzionale nella società" di Giuliano Amato e Donatella Stasio, organizzata dal Garante dei diritti delle persone private della libertà del Comune di Milano e dalla direzione della casa circondariale;

a quanto riportato dagli organi di stampa, a sole 24 ore dallo svolgimento dell'evento, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia ha comunicato telefonicamente e senza alcuna spiegazione che l'evento non si sarebbe svolto;

in data 5 febbraio, il Dipartimento ha diffuso una nota di precisazione, nella quale rende noto che l'iniziativa non sarebbe stata cancellata, ma sarebbe stato proposto di riprogrammarla ad altra data, in quanto la richiesta di autorizzazione allo svolgimento dell'iniziativa sarebbe stata inoltrata al Dipartimento dalla direzione dell'istituto penitenziario "troppo tardi per poterne consentire un corretto inquadramento all'interno di un progetto formativo o trattamentale"; nella stessa nota si precisa che la richiesta di autorizzazione sarebbe stata inviata lunedì 29 gennaio e "senza il necessario interessamento del competente Provveditorato regionale per la Lombardia", e che, pertanto, essa avrebbe ignorato "tre circolari in materia di 'best practices' predisposte dal Capo del Dipartimento" in febbraio, marzo e aprile 2023, nelle quali si chiedeva ai provveditorati regionali e a tutti gli istituti penitenziari di comunicare alla segreteria generale del DAP, "con ovvio anticipo", ogni iniziativa o evento particolarmente significativo che preveda "il coinvolgimento degli organi di stampa e/o la partecipazione della comunità esterna";

considerato che:

l'iniziativa di presentazione del volume di Amato e Stasio avrebbe rappresentato, per le persone detenute nel carcere di San Vittore, un importante momento di approfondimento sulla Costituzione e sul ruolo della Corte costituzionale nella garanzia dell'effettivo godimento dei diritti fondamentali, in dialettica costante con la società; l'evento, come riconosciuto dagli stessi organizzatori, si poneva peraltro in continuità ideale con il significativo sforzo di apertura verso la società civile, posto in essere dalla Corte costituzionale negli ultimi anni e culminato, altrettanto significativamente, nel "viaggio nelle carceri"; e avrebbe rappresentato uno dei momenti di attuazione del progetto di

educazione costituzionale "Costituzione viva", avviato nella casa circondariale di San Vittore proprio a seguito del "viaggio nelle carceri" e imperniato, peraltro, sul coinvolgimento attivo di detenute e detenuti volontari;

la promozione della cultura costituzionale e della formazione sui contenuti della Costituzione, già di per sé perno e snodo fondamentale di ogni percorso di educazione a una cittadinanza libera, critica e consapevole, assume un valore del tutto peculiare nel contesto carcerario, ponendosi quale fattore di collegamento tra l'interno e l'esterno nonché di potenziamento dei percorsi di reinserimento sociale, nel segno di una Costituzione che è, e rimane, di tutte e tutti e ancor più di coloro che sono temporaneamente privati della libertà personale e affidati alla cura dello Stato; come più volte affermato dalla Corte costituzionale, anche, e anzi soprattutto, nella condizione di detenzione la Costituzione continua a valere, dal momento che "[l]a dignità della persona anche in questo caso - anzi: soprattutto in questo caso, il cui dato distintivo è la precarietà degli individui, derivante dalla mancanza di libertà, in condizioni di ambiente per loro natura destinate a separare dalla società civile - è dalla Costituzione protetta attraverso il bagaglio degli inviolabili diritti dell'uomo che anche il detenuto porta con sé lungo tutto il corso dell'esecuzione penale" (sentenza n. 26 del 1999);

impedire, per motivi non meglio precisati e apparentemente di carattere esclusivamente e meramente burocratico, una così importante occasione di formazione e maturazione per le persone detenute si pone, pertanto, in aperta contrapposizione con gli obiettivi rieducativi e di reinserimento appena richiamati e, fatto ancor più grave, con i principi e valori costituzionali su cui essi direttamente si fondano,

si chiede di sapere:

quale sia la valutazione del Ministro in indirizzo sui fatti riportati e, in particolare, quali siano state le concrete ragioni poste alla base della repentina cancellazione dell'evento;

come intenda contribuire alla doverosa promozione della cultura costituzionale nelle carceri italiane, nel quadro della valorizzazione di percorsi di reinserimento sociale pienamente coerenti con la pari dignità sociale e i diritti fondamentali delle persone detenute.

(3-00943)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[GASPARRI](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

in data 15 novembre 2023 è pervenuta dal Ministero della giustizia risposta all'atto di sindacato ispettivo 4-00768 del 12 ottobre 2023 con cui l'interrogante sollecitava l'avvio di azione disciplinare a carico dei giudici del collegio B del Tribunale penale di Santa Maria Capua Vetere che in data 23 dicembre 2019 avevano irrogato all'on. Mario Landolfi una condanna a due anni per i reati di cui agli artt. 110 e 319 del codice penale (con concessione della sospensione condizionale della pena e non menzione nel casellario giudiziale), riscontrando nella sentenza gravi violazioni di legge (codice di procedura penale, artt. 499, comma 2, 507, 192, commi 2 e 3) inopinatamente ignorate dai successivi gradi di giudizio;

duole, in proposito, rilevare come anche la nota ministeriale si sia limitata all'enunciazione di principi generali (sui tre gradi di giudizio, sull'autonomia del giudice nell'attività di interpretazione delle norme nonché della valutazione della prova, sul ricorso all'art. 507 del codice di procedura penale) in realtà mai messi in discussione dall'interrogante, rivelandosi del tutto inconferente rispetto alle violazioni evidenziate;

ciò è tanto più sorprendente ove si consideri che la stessa nota ministeriale non rinuncia ad elencare una serie di "ipotesi", dal cui concreto verificarsi fa coerentemente discendere l'esercizio del sindacato in sede disciplinare dei provvedimenti giurisdizionali. La stessa, infatti, recita: "In proposito si osserva che deve ritenersi abnorme il provvedimento giurisdizionale quando lo stesso si ponga al di fuori di ogni schema giuridico e processuale ovvero quando sia stato comunque emesso in violazione di legge, sulla base di un errore macroscopico o di una grave e inescusabile negligenza o di un travisamento dei fatti; ipotesi queste in cui, peraltro, viene ad assumere rilevanza disciplinare non il risultato dell'attività giurisdizionale ma il comportamento deontologicamente deviante posto in essere dal magistrato nell'esercizio delle sue funzioni";

la sorpresa origina dal fatto che, nell'atto di sindacato ispettivo, l'interrogante (lunghi dall'attardarsi in opinioni, valutazioni o interpretazioni velleitariamente alternative a quelle del citato collegio) aveva espressamente segnalato l'accadimento di fatti inoppugnabilmente idonei ad adombrare in capo ai giudici, *maxime* del presidente estensore delle motivazioni, condotte colpose o dolose, in ogni caso tali da configurare la violazione di legge, vale a dire la più grave tra le "ipotesi" contemplate dalla nota ministeriale;

premesso che, a giudizio dell'interrogante:

configura, infatti, violazione di legge (art. 499 del codice di procedura penale) il comportamento del presidente del collegio allorché conduceva l'esame testimoniale del collaboratore di giustizia Giuseppe Valente (pagg. 30 e 31 del verbale d'udienza del 25 novembre 2019) attraverso domande suggestive e, quindi, palesemente inidonee a testare la sincerità del teste;

violazione, se possibile, ancor più grave è la mistificazione operata dal presidente estensore nel momento in cui ometteva di riferire nelle motivazioni le contraddittorie dichiarazioni (pag. 14 del verbale d'udienza del 9 dicembre 2019) rese *ex art.* 507 del codice di procedura penale dal medesimo collaboratore di giustizia su una circostanza decisiva ai fini della valutazione della sua attendibilità per sostituirle (pag. 67, punto 4) con altre rese dal medesimo in diverso processo (scelta incomprensibile dato che il teste era stato riconvocato, secondo la formula del codice, in quanto "assolutamente necessario" e che getta perciò una livida luce sulla decisione del collegio di ricorrere all'art. 507 del codice di procedura penale in luogo dell'attesa sentenza dopo 6 ore di camera di consiglio), per giunta previamente amputate della parte favorevole alla difesa all'evidente scopo di forzarne in senso colpevolista la valutazione probatoria ("No, di questa operazione l'unica persona che era informata era Nicola Cosentino. Ci mancherebbe. Perché in termini politici mi rapportavo direttamente con lui. Credo che ne avessi parlato anche con Landolfi". Nelle motivazioni il giudice ha riportato solo le ultime otto parole);

violazione di legge (art. 192 del codice di procedura penale) si ravvisa, inoltre, nel comportamento del giudice estensore allorché (pagg. 108 e 109), sempre in sede di motivazioni, sopperiva alle falle emerse nel narrato del collaboratore con personalissime ed arbitrarie supposizioni peraltro palesemente contrastanti con le evidenze processuali (nella fattispecie una telefonata accreditata dal teste, la cui utenza risultava all'epoca già sottoposta a captazione investigativa, di cui però non c'era riscontro nel fascicolo di quelle inviate alla Camera dei deputati per la necessaria utilizzazione: ciò nonostante, il giudice dava per avvenuto il colloquio, ipotizzandone incredibilmente lo svolgimento su un'utenza diversa e non intercettata o a voce);

violazione di legge (ancora l'art. 192) si appalesa, infine, nel comportamento del giudice estensore, allorché enunciava convintamente il criterio cui si sarebbe attenuto nella valutazione del contenuto di sentenze passate in giudicato ("occorrerà allora verificare, in relazione alle suddette pronunce, se gli elementi di prova dalle stesse enucleabili e rilevanti nel presente giudizio abbiano trovato o meno conferma nelle risultanze acquisite in dibattimento", pag. 15, nota n. 10), salvo poi contraddirlo platealmente pur di aggirare un'insuperabile obiezione della difesa in ordine alla decisiva circostanza del movente sostenendo che "in ogni caso si tratta di valutazioni superate dal fatto che vi è precedente giudicato in ordine alla sussistenza dello specifico reato ascritto, nonché del suo movente" (pag. 149, nota n. 79 in riferimento alla sentenza del processo Valente, peraltro celebrato con rito abbreviato), si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga necessario ed indifferibile riaffermare la legalità violata in questo procedimento giudiziario attraverso la rivalutazione del contenuto della risposta all'atto di sindacato ispettivo 4-00768, e quindi estendendo alla citata sentenza, indubbiamente viziata da condotte colpose o dolose, la connotazione di provvedimento giurisdizionale "abnorme" e perciò postosi "al di fuori di ogni schema giuridico e processuale";

se, coerentemente, non ritenga di dover procedere all'attivazione dell'azione disciplinare nei confronti dei giudici del collegio, atteso che il loro comportamento, più che appalesarsi come "deontologicamente deviante" secondo la definizione contenuta nella nota ministeriale di risposta, risulta invero del tutto "deviato" e perciò stesso illegittimo, configurando pienamente la previsione

legislativa invocata dall'interrogazione precedente.

(4-01008)

[BORGHI Claudio](#) - *Ai Ministri della salute e degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* -

Premesso che:

L'Organizzazione mondiale della sanità è l'organismo di indirizzo e coordinamento in materia di salute all'interno del sistema delle Nazioni Unite. Tra le altre funzioni, è impegnata a fornire una guida sulle questioni sanitarie globali, indirizzare la ricerca sanitaria, stabilire norme e *standard* e formulare scelte di politica sanitaria basate sull'evidenza scientifica; inoltre, garantisce assistenza tecnica agli Stati membri, monitora e valuta le tendenze in ambito sanitario, finanzia la ricerca medica e fornisce aiuti di emergenza in caso di calamità;

L'OMS, la cui missione principale è "migliorare la salute di tutti, dappertutto", è stata da più parti criticata per aver commesso gravi errori nella gestione della pandemia da COVID-19. In particolare le si attribuiscono i colpevoli ritardi nella dichiarazione dell'emergenza sanitaria internazionale, nonché le contraddizioni sull'uso dei tamponi. Tutte queste inerzie hanno caratterizzato l'attività dell'OMS sul COVID-19 nei 4 mesi che vanno da gennaio ad aprile 2020, la famigerata fase 1 della crisi sanitaria; a ben vedere, comunque, già prima del COVID-19, l'OMS ha mostrato tutti i suoi limiti nella gestione delle emergenze; invero possono esserle mosse critiche anche nella gestione della pandemia da influenza suina H1N1 scoperta in Messico nel 2009, e anche nella gestione, nel 2014, dell'ebola in Africa, ove vi fu una risposta molto lenta dell'OMS, che portò l'epidemia fuori controllo, tanto che dovette intervenire l'ONU;

considerato che:

al prossimo incontro dell'Assemblea mondiale della sanità, che si riunirà nel maggio 2024, i 194 Stati membri dell'OMS saranno chiamati ad esprimersi su due risoluzioni: una per approvare gli emendamenti agli attuali regolamenti sanitari internazionali RSI (2005); l'altra per adottare un accordo pandemico. Entrambi i processi di revisione sono oggetto di una trattativa estremamente riservata, senza permettere un dibattito pubblico e tantomeno un'analisi parlamentare;

dagli emendamenti già noti si evince l'attribuzione di nuovi poteri all'OMS con una considerevole cessione della sovranità nazionale degli Stati membri in tema di salute. Se questi strumenti normativi venissero approvati senza sostanziali cambiamenti rispetto ai testi noti, importanti decisioni di politica sanitaria e con impatto su molteplici aspetti personali e sociali della vita dei cittadini italiani verranno presi da un organismo sovrastatale, senza che i diretti rappresentanti degli Stati possano avere voce in capitolo;

L'OMS è considerata cruciale per affrontare pandemie che non rispettano i confini geografici, ma a ben vedere lo è solo se è competente e *accountable*, e se si pone come rappresentante di tutti gli Stati, ossia con il coinvolgimento fattivo dei decisori pubblici nazionali. In tal senso, diversi dubbi si pongono nel quadro delle suddette proposte di modifica dei regolamenti sanitari internazionali ed anche nell'ambito complessivo della diffusa impotenza e inefficacia dimostrata dal sistema multilaterale nel gestire la pandemia, dominata dal protagonismo di strutture burocratiche spesso ridondanti;

L'Italia, per quanto riguarda i contributi calcolati sulla base del PIL dello Stato, finanzia l'OMS per circa 35 milioni di euro, oltre a contributi volontari, versati per specifiche missioni. Emerge, dunque, che il nostro Stato versi all'OMS una cifra complessiva di 100 milioni di dollari, di cui 19 milioni erogati dal Ministero della salute e circa 73 milioni dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale,

si chiede di sapere:

quale sia l'opinione dei Ministri in indirizzo in merito all'attività e al funzionamento di tale struttura nell'ottica del rispetto delle competenze del nostro Stato in tema di sanità, in particolare in relazione anche ad eventuali responsabilità dell'OMS nell'ambito della gestione della pandemia;

se intendano chiarire quale sia l'entità esatta delle quote che sono conferite all'OMS e le finalità per cui sono impiegate, affinché sia possibile stabilire la reale necessità di versare queste somme, al fine di considerare l'allocazione di tali risorse per le esigenze del nostro sistema sanitario nazionale.

(4-01009)

FAZZONE - *Al Ministro della cultura.* - Premesso che:

con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 169 del 2019 e il decreto ministeriale n. 21 del 2020 è stata istituita la Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province di Frosinone e Latina;

la sede della Soprintendenza è stata individuata a Latina presso i locali già sede del centro operativo di Latina, in piazza Celli n. 1;

il decreto ministeriale n. 21 del 2020 non è assolutamente casuale bensì ben pensato per trasformare le sedi operative (di Latina e Frosinone) in vera e propria Soprintendenza sempre più vicina al territorio e alle aree di competenza;

l'istituzione della Soprintendenza è stata pensata e finalizzata a creare un "ufficio reale" in contatto diretto con tutte le istituzioni delle due Province, con i Comuni, con i tecnici che operano sul territorio, con l'utenza tutta;

il buon funzionamento di una sede della Soprintendenza quale quella di Latina andrebbe a ben corroborare il fare amministrativo provinciale in un momento di ripresa ove leggi e iniziative sono tutte rivolte a fare sì che la "macchina economica" avanzi speditamente;

in un momento economico particolare quale quello attuale, le amministrazioni tutte sono chiamate a dare risposte celeri e non a creare vuoti, o nella migliore delle ipotesi a dar luogo ad archiviazione delle pratiche per "decorrenza dei termini" come spesso avviene presso la "vuota" Soprintendenza di Latina;

la "decorrenza dei termini" rappresenta un vuoto operativo pericolosissimo, specie per un'istituzione quale la Soprintendenza in questione e per il territorio che rappresenta, sensibile e ricco di storia;

ogni singola pratica paesaggistica, di tutela monumentale o archeologica non monitorata, non esaminata, non definita ma archiviata per decorrenza dei termini può nascondere abusi, illeciti o cose ancor peggiori, con effetti negativi e irreversibili per il territorio;

per molti anni, i centri operativi di Latina e Frosinone per la Soprintendenza, a detta di tecnici e amministrazioni rispettive, sono stati un esempio di efficienza per presenza sul territorio, per tempestività nelle risposte, per espresse competenze professionali e per la disponibilità sempre dedicata all'utenza;

il vuoto creatosi ormai da qualche anno, a causa del personale andato in pensione, non può e non deve essere assunto quale giustificazione plausibile, ancor meno giustificabile a fronte di un soprintendente e più funzionari designati per la Soprintendenza di Latina e Frosinone con sede a Latina, nella storica sede ONMI di piazza Celli, ma di fatto quasi tutti a Roma nella sede secondaria di via Pompeo Magno n. 2 e solo sporadicamente, senza certezza di tempistiche, presenti a Latina, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti descritti e se intenda fornire elementi, dopo gli opportuni accertamenti, circa quella che l'interrogante ritiene la volontà, messa in essere da parte di chi preposto, di far sì che la Soprintendenza di Latina e Frosinone non decolli ormai da qualche anno, come da indirizzi ministeriali;

perché i soprintendenti di volta in volta designati non abbiano mai eletto Latina quale propria sede principale di riferimento;

perché i funzionari designati non siano presenti in maniera fissa e continuativa, o comunque con presenza regolamentata da date certe, presso la sede di Latina;

perché le pratiche, tantissime, di entrambe le province di Latina e Frosinone debbano essere lavorate a Roma, nella sede di via Pompeo Magno, sede pretestuosamente designata come sede operativa ma non riconosciuta come tale in nessun decreto ministeriale contestuale all'istituzione della Soprintendenza di Latina e Frosinone, e non invece a Latina, sede ufficiale;

quali iniziative urgenti, per quanto di competenza, intenda avviare per salvaguardare al meglio il patrimonio storico, architettonico, archeologico delle province di Latina e Frosinone, i livelli occupazionali, i progetti di sviluppo e quant'altro legato a pareri propri della stessa Soprintendenza;

se non ritenga opportuno un intervento serio e profondo volto a far sì che, dopo qualche anno decorso inutilmente, la Soprintendenza di Latina e Frosinone abbia, oltre al decreto ministeriale istitutivo,

anche un soprintendente e dei funzionari che riconoscano in Latina la loro sede principale e di riferimento, lasciando a Cassino la funzione di centro operativo.

(4-01010)

[MELCHIORRE](#), [IANNONE](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

il quotidiano "Corriere del Mezzogiorno", edizione Napoli e Campania, il 7 febbraio 2024 ha pubblicato, in prima e seconda pagina, un articolo dedicato al presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca che, oltre al titolo evocativo, al suo interno vede alcuni virgolettati dello stesso presidente da ritenersi, a giudizio degli interroganti, alquanto preoccupanti e certamente oltre misura rispetto al dibattito politico. I virgolettati, nello specifico, portano il dibattito su un terreno a parere degli interroganti estremamente preoccupante;

il presidente testualmente afferma, riguardo all'attuale Governo scelto dai cittadini, che guida la nazione: "potrei solo fare appello alla resistenza, alla lotta armata" e inoltre definisce "disturbati mentali" i componenti del Governo Meloni e ancora "questo è un governo di disturbati mentali, è del tutto evidente che vanno ricoverati";

il presidente De Luca, in quanto esponente del partito che in Parlamento è all'opposizione, ha certamente il diritto di non sostenere il Governo e di sollevare ad esso critiche, ma al contempo è necessario non trascurare che egli ha pronunciato parole che vanno ben al di là della disputa politica; trattandosi di persona che ricopre un'alta carica pubblica, le sue parole non solo possono avvelenare il dibattito, ma, cosa ancora più grave, possono essere interpretate nel senso peggiore da qualche singolo o gruppo;

risulta, altresì, che il presidente De Luca abbia annunciato una manifestazione assieme all'ANCI per il prossimo 16 febbraio contro il Governo; in tale circostanza, le parole che fanno riferimento alla "resistenza" e alla "lotta armata" possono portare conseguenze dannose, in particolare per il politico preso di mira (il ministro Raffaele Fitto insieme a tutto il Governo);

considerato che:

l'ANCI è un'associazione senza scopo di lucro che tutela e, come si evince dal suo stesso statuto, rappresenta gli interessi generali dei Comuni e di altre realtà locali; è dunque titolare della rappresentanza istituzionale dei Comuni e di ogni loro forma associativa e rappresenta gli interessi dei Comuni anche nei rapporti con le altre istituzioni e amministrazioni, con le organizzazioni e associazioni economiche, politiche, sindacali e sociali nazionali, comunitarie ed internazionali; in particolare, tiene stabili rapporti politici e istituzionali con la Conferenza dei presidenti delle Regioni, con l'UPI, e con le altre organizzazioni, che si occupano di questioni d'interesse del sistema delle autonomie;

il sindaco di Bari Antonio De Caro, presidente *pro tempore* della suddetta associazione, non si è dissociato dalle parole del presidente della Regione Campania, ed ha anzi affermato che l'ANCI parteciperà il prossimo 16 febbraio alla manifestazione indetta, parlando di resistenza e di lotta armata; gli articoli 272 e 284 del codice penale puniscono severamente "chiunque promuove un'insurrezione armata contro i poteri dello Stato",

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e, per quanto di sua competenza, quali iniziative intenda prendere;

se non ravveda nel silenzio, che agli interroganti appare grave, del presidente De Caro, che non ha smentito la partecipazione dell'ANCI alla presunta manifestazione annunciata dal presidente De Luca, elementi di criticità in capo alla gestione dell'associazione dei Comuni e quali iniziative intenda prendere.

(4-01011)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

8^a Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica):

3-00945 del senatore Basso ed altri, sulla nomina del nuovo comitato Ecolabel Ecoaudit;
10^a Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale):
3-00944 della senatrice Pirro ed altri, sull'istituzione dell'assegno di inclusione.

Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.